



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'udienza pubblica del 25 giugno 2021

e composta dai Magistrati

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

VISTE le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR e n. 14/SEZAUT/2014/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 20/SSRRCO/INPR/2020 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno approvato il documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2021”;

VISTA la deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato la programmazione dei controlli per l’anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR con la quale questa Sezione regionale ha approvato il programma di controllo per l’anno 2021;

VISTI la legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1; le leggi della Regione del Veneto: 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”; 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”; 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”; 25 novembre 2019, n. 45 “Legge di stabilità regionale 2020”; 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”; Legge regionale 1 dicembre 2020, n. 36 “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022”; D.G.R. n. 1716 del 29 novembre 2019 di approvazione del “Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022”; la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 2 febbraio 2021 di approvazione “Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/DDL del 30 aprile 2021 recante il *“disegno di legge regionale “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2020”*, con la quale è stata approvata la proposta di legge avente ad oggetto il Rendiconto generale (conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico) della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2020, trasmesso a questa Sezione con la nota n. 0204570 del 4 maggio 2021, acquisita in pari data al protocollo Cdc n. 7052;

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione del Veneto, in particolare, con note Cdc prot. n. 7038 del 04 maggio 2021; n. 7126 del 05 maggio 2021; n. 7209 del 07 maggio 2021; n. 7213 del 07 maggio 2021; prot. n. 7248 del 10 maggio 2021; n. 7266 del 10 maggio 2021; n. 7268 del 10 maggio 2021; n. 7403 del 14 maggio 2021; prot. n. 7437 del 17 maggio 2021; prot. n. 7731 del 28 maggio 2021; n. 7742 del 28 maggio 2021; n. 7816 del 01 giugno 2021; n. 7887 del 08 giugno 2021;

VISTE le risposte fornite dalla Regione del Veneto, in particolare, con nota prot. n. 214197 del 10 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7280 del 10 maggio 2021; nota prot. n. 221622 del 13 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7417 del 14 maggio 2021; nota

prot. n. 230563 del 19 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7502 del 20 maggio 2021; nota prot. 232512 del 20 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7509 del 20 maggio 2021; nota prot. n. 233222 del 20 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7520 del 21 maggio 2021; nota prot. 234135 del 21 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7524 del 21 maggio 2021; nota prot. n. 233989 del 21 maggio 2021 (richiamante le correlate note della Regione 226451 del 17 maggio 2021, 230741 del 19 maggio 2021, 231835 del 20 maggio 2021, 232626 del 20 maggio 2021), acquisita al prot. Cdc n. 7526 del 21 maggio 2021; nota prot. n. 234920 del 21 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7550 del 24 maggio 2021; nota prot. 8556 del 24 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7583 del 25 maggio 2021; mail del 25 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7611 del 25 maggio 2021; nota prot. 239755 del 25 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7617 del 26 maggio 2021; nota prot. 239834 del 25 maggio 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7620 del 26 maggio 2021; nota prot. 251601 del 01 giugno 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7832 del 03 giugno 2021; nota prot. n. 252995 del 03 giugno 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7844 del 03 giugno 2021; nota prot. 255677 del 04 giugno 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7854 del 04 giugno 2021; nota prot. Cdc n. 7883 del 08 giugno 2021; nota prot. Cdc n. 7883 e 7884 del 08 giugno 2021; nota prot. 259223 del 08 giugno 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7906 del 08 giugno 2021; mail del 08 giugno 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7915 del 08 giugno 2021; nota prot. 262565 del 09 giugno 2021, acquisita al prot. Cdc n. 7936 del 10 giugno 2021; mail del 22 giugno 2021, acquisita al prot. Cdc n. 8156 del 23 giugno 2021;

RILEVATO che alla Regione del Veneto e alla Procura regionale della Corte dei conti, a conclusione della fase istruttoria, è stata trasmessa - con note rispettivamente prot. n. 8016 e 8018 del 14 giugno 2021 - la bozza di Relazione contenente le risultanze del controllo;

VALUTATE le controdeduzioni della Regione, pervenute con note: protocollo n. 274947 del 17 giugno 2021, acquisita in data 18 giugno 2021 al protocollo Cdc n. 8099; protocollo n. 276209 del 17 giugno 2021, acquisita in data 18 giugno 2021 al protocollo Cdc n. 8100; protocollo n. 276231 del 17 giugno 2021, acquisita in data 18 giugno 2021 al protocollo Cdc n. 8102;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, cui ha preso parte, in rappresentanza del Procuratore regionale della Corte dei conti, il Vice Procuratore regionale, nell'adunanza tenutasi in data 18 giugno 2021;

VISTA l'ordinanza n. 37 del 16 giugno 2021, con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato per il giorno 25 giugno 2021, presso la sede della Corte dei conti, Palazzo dei Camerlenghi, la pubblica udienza per il giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020;

UDITI i relatori, Consigliere Elena Brandolini, Consigliere Amedeo Bianchi e Referendario Fedor Melatti;

UDITO il Pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale, Paolo Evangelista, che ha concluso chiedendo di voler parificare il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020;

UDITO il Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia.

FATTO

Il Disegno di legge n. 11 del 30 aprile 2021, avente ad oggetto il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020, è stato presentato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto il 4 maggio 2021, nelle componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del bilancio, come nel dettaglio esplicitate dalle seguenti tabelle, hanno evidenziato che:

1) **nel bilancio di previsione 2020**, la Regione del Veneto aveva iscritto previsioni finali di entrata e di spesa (comprese variazioni intervenute nel corso di esercizio e l'assestamento di bilancio) per euro **18.338.537.478,26**;

2) **nel rendiconto 2020**, risultano accertate complessivamente entrate di competenza per euro **15.189.407.278,14** ed impegnate spese di competenza per euro **14.993.863.537,38**, con un saldo positivo tra accertamenti e impegni pari a euro **195.543.740,76**;

3) il quadro degli equilibri di bilancio a rendiconto 2020, inclusivo del Fondo Pluriennale Vincolato e del disavanzo pregresso, evidenzia un risultato di competenza pari a euro **294.277.176,77**, un equilibrio di bilancio pari a euro **199.039.834,82** e un equilibrio complessivo pari a euro **229.819.681,16**;

4) il **fondo cassa** è diminuito di euro 45.406.239,22, passando da euro **1.349.737.153,51** al 1° gennaio 2020 ad euro **1.304.330.914,29** al 31 dicembre 2020; il conto del Tesoriere risulta allegato al D.D.L. di rendiconto;

5) i **residui attivi** al 31 dicembre 2020 sono pari ad euro **4.230.879.123,25**;

6) i **residui passivi** al 31 dicembre 2020 sono pari ad euro **4.000.555.121,77**;

7) il **fondo pluriennale vincolato** iscritto tra le entrate 2020 risulta pari ad euro **454.904.322,59**, mentre il fondo pluriennale vincolato di spesa, da riportare in entrata nel bilancio di previsione 2021, è pari ad euro **551.109.182,62**;

8) il **risultato di amministrazione** al 31 dicembre 2020 è positivo per euro **983.545.733,15**; tuttavia l'obbligo di costituire quote accantonate e quote vincolate per un importo superiore al risultato medesimo determina la necessità di dare copertura nel bilancio di previsione 2021 ad un **disavanzo** di euro **-1.677.396.883,80**;

9) lo Stato patrimoniale, al 31 dicembre 2020, ha esposto le seguenti risultanze:

- totale attività: euro **10.006.067.229,97**;
- totale passività: euro **7.716.261.472,26**;
- patrimonio netto euro **2.289.805.757,71**, di cui fondo di dotazione euro **249.112.515,43**, risultato di esercizio euro **215.066.534,94**, riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali **1.284.417.611,57**, riserve da risultato economico di esercizi precedenti euro **410.289.721,37**, e altre riserve indisponibili euro **130.919.374,40**;

10) il Conto Economico, al 31 dicembre 2020, ha esposto le seguenti risultanze:

- risultato di esercizio: euro **215.066.534,94**, di differenza fra componenti positivi e negativi della gestione euro **167.834.405,44**, totale proventi ed oneri finanziari euro **-58.009.154,17**, rettifiche euro **41.237.561,62**, totale proventi ed oneri straordinari euro **72.313.805,85** ed imposte da detrarre euro **8.310.083,80**.

11) nel 2020, in base ai dati pervenuti dall'Amministrazione, la Regione ha rispettato i **vincoli di finanza pubblica** e conseguito il rispetto degli obiettivi di saldo ai sensi dell'art. 1, comma 463 e ss. della Legge n. 232/2016;

12) in base ai dati pervenuti dall'Amministrazione, emerge un indebitamento pari ad euro 2.658.268.338,69, di cui euro 1.297.018.202,79 per mutui e obbligazioni, euro 1.327.802.415,93 per anticipazioni di liquidità, e un importo pari ad euro 33.447.719,97 quali oneri derivanti dalla locazione finanziaria del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo compartimentale FFSS".

CONTO DEL BILANCIO

Tabella 1

Gestione di competenza

TITOLI ENTRATA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.252.596.355,05	10.344.172.959,08	10.307.586.452,17
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	674.271.204,72	1.364.560.201,83	1.322.597.284,43
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	466.973.066,72	487.669.918,43	488.536.636,14
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	553.218.321,12	591.687.787,09	433.152.685,67
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	217.774.849,82	217.774.849,82	115.638.525,11
6 - ACCENSIONE PRESTITI	819.972.489,77	595.054.537,15	42.494.372,64
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.664.893.770,49	2.675.317.259,32	2.479.401.321,98
TOTALE ENTRATA	15.649.700.057,69	16.276.237.512,72	15.189.407.278,14

TITOLI SPESA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI
1 - SPESE CORRENTI	11.270.827.999,06	12.224.492.670,46	11.834.734.075,02
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	865.004.626,93	1.186.435.421,46	472.114.298,98
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	202.780.000,00	201.800.000,00	104.555.799,34
4 - RIMBORSO PRESTITI	1.484.714.152,85	1.476.564.129,59	103.058.042,06
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.664.893.770,49	2.675.317.259,32	2.479.401.321,98
TOTALE SPESA	16.488.220.549,33	17.764.609.480,83	14.993.863.537,38

(dati in euro)

	ACCERTAMENTI - IMPEGNI
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2020	195.543.740,76

(dati in euro)

Tabella 2
Gestione di cassa

TITOLI ENTRATA	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI TOTALI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQ.	9.157.358.035,46	1.226.154.055,00	10.383.512.090,46
2- TRASFERIMENTI CORRENTI	885.814.730,64	328.516.878,82	1.214.331.609,46
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	481.357.184,80	169.244.387,08	650.601.571,88
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	268.663.755,34	167.501.815,48	436.165.570,82
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	112.800.054,89	23.394.375,90	136.194.430,79
6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	30.650.300,85	30.650.300,85
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.471.529.342,42	11.873.197,01	2.483.402.539,43
TOTALE ENTRATA	13.377.523.103,55	1.957.335.010,14	15.334.858.113,69
TITOLI SPESA	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI
1 - SPESE CORRENTI	11.209.031.294,41	908.866.522,63	12.117.897.817,04
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	229.377.218,87	210.498.604,72	439.875.823,59
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	103.555.799,34	225.697,15	103.781.496,49
4 - RIMBORSO PRESTITI	103.058.042,06	0,00	103.058.042,06
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.301.747.969,93	1.313.903.203,80	2.615.651.173,73
TOTALE SPESA	12.946.770.324,61	2.433.494.028,30	15.380.264.352,91

(dati in euro)

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
CASSA INIZIALE			1.349.737.153,51
SALDO RISCOSSIONI - PAGAMENTI	430.752.778,94	-476.159.018,16	-45.406.239,22
CASSA FINALE			1.304.330.914,29

(dati in euro)

Tabella 3
Gestione dei residui

TITOLI ENTRATA	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM. RESIDUI	RISCOSSIONI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUT., CONTRIB. E PEREQUATIVE	2.450.294.670,81	-7.084.435,88	1.226.154.055,00	1.150.228.416,71	2.367.284.596,64
2- TRASFERIMENTI CORRENTI	1.064.947.551,36	-5.952.221,60	328.516.878,82	436.782.553,79	1.167.261.004,73
3 - ENTRATE EXTRATRIBUT.	199.689.626,49	-3.302.316,74	169.244.387,08	7.179.451,34	34.322.374,01
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	547.888.273,76	-10.917.865,65	167.501.815,48	164.488.930,33	533.957.522,96
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZ.	61.034.508,48	-22.253.643,97	23.394.375,90	2.838.470,22	18.224.958,83
6 - ACCENSIONE PRESTITI	80.388.873,85	-1.398.388,05	30.650.300,85	42.494.372,64	90.834.557,59
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	22.997.442,90	-2.116,96	11.873.197,01	7.871.979,56	18.994.108,49
TOTALE ENTRATA	4.427.240.947,65	-50.910.988,85	1.957.335.010,14	1.811.884.174,59	4.230.879.123,25

(dati in euro)

TITOLI SPESA	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM. RESIDUI	PAGAMENTI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
1 - SPESE CORRENTI	1.642.557.361,99	-18.169.394,63	908.866.522,63	625.702.780,61	1.341.224.225,34
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	699.869.199,28	-24.608.338,72	210.498.604,72	242.737.080,11	707.499.335,95
3 - SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZIARIE	19.919.618,75	-12.051,10	225.697,15	1.000.000,00	20.681.870,50
4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.067.401.658,69	-2.116,96	1.313.903.203,80	1.177.653.352,05	1.931.149.689,98
TOTALE SPESA	4.429.747.838,71	-42.791.901,41	2.433.494.028,30	2.047.093.212,77	4.000.555.121,77

	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM. RESIDUI	RISCOSSIONI - PAGAMENTI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
SALDO E-S	-2.506.891,06	-8.119.087,44	-476.159.018,16	-235.209.038,18	230.324.001,48

(dati in euro)

Tabella 4
Residui re imputati

	RESIDUI REIMPUTATI AL 2021	RESIDUI REIMPUTATI AL 2022	RESIDUI REIMPUTATI AL 2023 E SS.	TOTALE
RESIDUI ATTIVI	59.996.145,56	2.707.579,14	845,34	62.704.570,04
RESIDUI PASSIVI	229.833.733,35	12.102.979,14	2.140.150,53	244.076.863,02

(dati in euro)

Tabella 5
Fondo Pluriennale Vincolato

FPV al 31/12/2020	parte corrente	parte capitale	FPV totale
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata	112.623.279,78	342.281.042,81	454.904.322,59
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa	99.971.255,96	451.137.926,66	551.109.182,62

(dati in euro)

Tabella 6
Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	(=)			1.304.330.914,29
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.418.994.948,66	1.811.884.174,59	4.230.879.123,25
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.953.461.909,00	2.047.093.212,77	4.000.555.121,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	(-)			551.109.182,62
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			983.545.733,15
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020				582.458.447,11
Accantonamento residui radiati (solo per le regioni)				28.970.521,48
Fondo anticipazioni liquidità				1.370.583.886,63
Fondo perdite società partecipate				117.469,11
Fondo contenzioso				10.558.285,86
Altri accantonamenti				89.965.474,51
Totale parte accantonata (B)				2.082.654.084,70
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				28.364.933,61
Vincoli derivanti da trasferimenti				416.778.415,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				10.093,36
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				133.135.089,56
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				578.288.532,25
Parte destinata agli investimenti				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-1.677.396.883,80
(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				-306.812.997,17

(dati in euro)

Tabella 7
Estratto Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	2020	2019
ATTIVITA'		
A) CREDITI VS. STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	5.055.203.353,51	4.923.409.514,40
B) I Immobilizzazioni immateriali	198.810.281,35	167.200.799,31
B) II e III Immobilizzazioni materiali	2.358.441.480,63	2.155.502.567,55
B) IV Immobilizzazioni finanziarie	2.497.951.591,53	2.600.706.147,54
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.950.103.020,98	5.174.643.148,22
C) I Rimanenze	112.115,92	88.245,46
C) II Crediti	3.641.890.011,98	3.791.029.110,23
C) III Attività Finanziarie che costituiscono immobilizzi	-	-
C) IV Disponibilità liquide	1.308.100.893,08	1.383.525.792,53
D) RATEI E RISCONTI	760.855,48	790.931,85
TOTALE ATTIVO	10.006.067.229,97	10.098.843.594,47
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO	2.289.805.757,71	2.566.201.834,85
A) I Fondo di dotazione	249.112.515,43	421.722.914,33
A) II Riserve	1.825.626.707,34	1.887.735.827,44
A) III Risultato d'Esercizio	215.066.534,94	256.743.093,08
B) FONDO RISCHI E ONERI	100.523.760,37	102.329.011,48
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	201.519,86	299.441,93
D) DEBITI	6.689.431.698,49	7.173.991.722,64
E) RATEI E RISCONTI	926.104.493,54	256.021.583,57
TOTALE PASSIVO	10.006.067.229,97	10.098.843.594,47
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	543.967.081,37	447.660.473,10
2) Beni di terzi in uso	434.583.562,77	442.269.238,07
3) Beni dati in uso a terzi	4.130.560,40	1.429.040,32
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
5) Garanzie prestate a imprese controllate	101.200.000,00	101.200.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
7) Garanzie prestate a altre imprese	35.867,93	1.620.436,19
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.083.917.072,47	994.179.187,68

(dati in euro)

Tabella 8
Estratto Conto Economico

CONTO ECONOMICO	2020	2019
Totale componenti positivi della gestione	12.381.673.602,43	11.780.175.317,64
Totale componenti negativi della gestione	12.213.839.196,99	11.542.290.486,87
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	167.834.405,44	237.884.830,77
Totale proventi finanziari	744.997,39	1.110.800,06
ed oneri finanziari	58.754.151,56	60.601.046,79
Totale proventi ed oneri finanziari	- 58.009.154,17	- 59.490.246,73
Totale rettifiche finanziarie	41.237.561,62	94.321.104,43
Totale proventi straordinari	104.216.776,27	132.954.854,47
Totale oneri straordinari	31.902.970,42	139.965.055,73
Totale Proventi ed oneri straordinari	72.313.805,85	- 7.010.201,26
Risultato prima delle imposte	223.376.618,74	265.705.487,21
Imposte	8.310.083,80	8.962.394,13
Risultato dell'Esercizio	215.066.534,94	256.743.093,08

(dati in euro)

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Tabella 9
Verifica rispetto degli obiettivi di saldo 2020

RISULTATI 2020		Dati di competenza finanziaria
A	avanzo di amministrazione	191.569
B	fondo pluriennale vincolato di entrata	440.194
C+D+E+F+G-G1	entrate finali	12.647.646
H	totale spazi finanziari acquisiti	15.776
I+L+J	spese finali	12.962.513
M	saldo anticipazione finanziamento sanità (solo ai fini di cassa)	-
N	totale spazi finanziari ceduti	0
O	spazi acquisiti non utilizzati	357
P	saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (P=A+B+C+D+E+F+G-G1+H-I-L-J+M-N-O)	332.315
Q	obiettivo di saldo	66.575
R	differenza tra il saldo tra entrate e spese finali netto e obiettivo (R=P-Q)	265.740

(dati in migliaia di euro)

DIRITTO

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione consiste nella verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti il Conto del bilancio, lo Stato patrimoniale e il Conto economico, al fine di dare giuridica certezza alle risultanze di bilancio, attraverso un sistema che garantisca l'affidabilità dei conti. Ciò impone un'ampia ed articolata serie di controlli e di riscontri di regolarità contabile e finanziaria finalizzata alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali di finanza pubblica, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

A conclusione della complessa ed articolata attività istruttoria, delle verifiche compiute e della valutazione delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale è emerso quanto di seguito indicato.

A) In relazione al Conto del bilancio:

- in base ai dati di rendiconto 2020 e a quelli pervenuti in sede istruttoria dall'Amministrazione regionale, risultano rispettati i vincoli di bilancio e risulta conseguito il rispetto degli obiettivi di saldo ai sensi dell'art. 1, commi 463 e ss. della Legge n. 232/2016;
- il quadro degli equilibri di bilancio a rendiconto 2020 evidenzia un risultato di competenza positivo pari a euro **294.277.176,77**, un equilibrio di bilancio pari a euro **199.039.834,82** e un equilibrio complessivo pari a euro **229.819.681,16**;
- il saldo della gestione di competenza dell'esercizio 2020, pari alla differenza tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni, è positivo per euro **195.543.740,76**;
- in relazione alla gestione di cassa, le risultanze del conto del Tesoriere, allegato al D.D.L. di rendiconto, confermano la coincidenza tra i dati contenuti nel documento del Tesoriere e i dati risultanti dal rendiconto;

- risultano osservati nell'esercizio 2020 i vincoli di spesa per il personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., e per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 21 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e ss.mm.ii.;

- in base ai dati forniti dall'Amministrazione, risultano rispettati i limiti legali dell'indebitamento e l'integrale destinazione del contributo statale di 19.865.921,05 euro al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020;

B) In relazione allo Stato patrimoniale:

- è stata rappresentata la consistenza del patrimonio netto al termine dell'esercizio, pari ad euro 2.289.805.757,71, sulla base dei criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale enunciato all'Allegato n. 4/3, D.lgs. 118/2011.

C) In relazione al Conto Economico:

- è stato rappresentato il risultato al termine dell'esercizio, pari ad euro 215.066.534,94, sulla base dei criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale enunciato all'Allegato n. 4/3, D.lgs. 118/2011.

P.Q.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sul fondamento delle risultanze istruttoria acquisite anche all'esito del contraddittorio, sentito il Pubblico Ministero:

PARIFICA

il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2020, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 30 aprile 2021;

APPROVA

l'annessa Relazione, che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute.

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'unita Relazione, sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale del Veneto e al Consiglio regionale del Veneto, nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 2021 in Palazzo dei Camerlenghi, e successivamente letto in pubblica udienza.

I MAGISTRATI RELATORI

F.to digitalmente Elena Brandolini

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

F.to digitalmente Amedeo Bianchi

F.to digitalmente Fedor Melatti

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
DECISIONE DI PARIFICA SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

(Art. 1, comma 5, Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti)

APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 148/2021/PARI



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE:

Maria Elisabetta LOCCI

MAGISTRATI RELATORI:

Consigliere Elena BRANDOLINI

Consigliere Amedeo BIANCHI

Referendario Fedor MELATTI

MAGISTRATI ISTRUTTORI:

Presidente di Sezione Maria Elisabetta LOCCI

Consigliere Elena BRANDOLINI

Consigliere Amedeo BIANCHI

Referendario Giovanni DALLA PRIA

Referendario Fedor MELATTI

Referendario Daniela D'AMARO

Referendario Chiara BASSOLINO

FUNZIONARI REVISORI:

Manuele BAGGIO

Alessia BOLDRIN

Raffaella BOZZONE

Mirta CARNIO

Luca CASTELLARO

Massimo COSTANTINI

Annalisa DE CESARE

Lorenzo DONOLA

Luigi LUONGO

Beatrice NAZZARI

Letizia ROSSINI

Anna SAMBO

Marzia SULZER

Alessandra TORRESAN

EDITING:

Dino VOLPATO

1.7.1	Agenda ONU 2030 nel raccordo con la programmazione regionale	137
1.7.2	Programmazione settoriale: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Le opportunità di finanziamento offerte dai fondi strutturali	150
1.7.3	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: la Salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante	153
1.8	Strumenti della programmazione unitaria - Programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento.....	159
1.8.1	Programmazione unitaria: strumenti adottati e/o in corso di adozione..	159
1.8.2	Programmazione unitaria: le misure di flessibilità.....	167
1.8.2.1	POR FESR e del POR FSE 2014-2020.....	169
1.8.2.2	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 cofinanziato dal FEASR	179
1.8.2.3	Programma di Cooperazione transfrontaliera V A Italia-Croazia 2014-2020.....	182
1.8.2.4	Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020.....	182
1.8.3	Strategia Europa 2020.....	184
1.8.4	Attività intraprese per gli obiettivi "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile"	209
1.9	Considerazioni conclusive	221
2	ANALISI COMPLESSIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIO.....	228
2.1	Gli equilibri nel bilancio di previsione 2020	228
2.1.1	Gli equilibri iniziali nel bilancio di previsione	228
2.1.2	L'assestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2020.....	231
2.1.3	Il Fondo Pluriennale Vincolato e le sue variazioni	234
2.1.4	L'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2019.....	238
2.1.5	Il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)	244
2.2	Gli equilibri a rendiconto 2020	249
2.2.1	Gli equilibri a rendiconto e i saldi principali 2020.....	249
2.2.2	La gestione di competenza	254
2.2.3	La gestione di cassa	256

2.2.3.1	La gestione di cassa in conto competenza.....	258
2.2.3.2	La tempestività dei pagamenti	259
2.2.3.3	La gestione di cassa in conto residui.....	261
2.2.4	La gestione dei residui	262
2.2.4.1	Il riaccertamento ordinario dei residui.....	262
2.2.4.2	Il quadro generale della gestione dei residui	264
2.2.4.3	Residui attivi (al netto delle entrate per conto terzi e delle partite di giro).....	266
2.2.4.4	Residui passivi (al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro)	272
2.2.4.5	L'analisi dei residui al netto del perimetro sanitario	277
2.2.4.6	I residui passivi perenti e la gestione dei residui radiati	278
2.3	Risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare.....	281
2.3.1	Le quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2019	282
2.3.2	Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	298
2.3.3	Il disavanzo di amministrazione	302
2.3.4	Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto	304
2.4	Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	308
2.5	Considerazioni conclusive	313
3	INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	316
3.1	L'indebitamento.....	316
3.1.1	Quadro normativo	316
3.1.2	Le poste contabili dell'indebitamento: raffronto tra bilancio di previsione ed assestato	321
3.1.3	Lo stato dell'indebitamento regionale	326
3.1.4	Il rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2020 da parte della Regione del Veneto	333
3.1.5	Indebitamento contratto nell'esercizio 2020	343
3.1.6	Modifiche in materia di indebitamento per fronteggiare l'emergenza Covid-19	347
3.2	Gli strumenti finanziari derivati.....	351

3.2.1	Quadro normativo di riferimento	351
3.2.2	I contratti derivati in essere	354
3.2.3	<i>Fair Value</i> : raffronto tra strumenti a copertura e passività sottostanti	366
3.2.3.1	Differenziali scambiati e costo del debito	367
3.2.3.2	Oneri sopravvenuti	372
3.2.4	Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia	375
3.3	Considerazioni conclusive	380
4	IL CONTO DEL TESORIERE.....	382
4.1	Obbligo di rendicontazione del Tesoriere.....	382
4.2	Conto del Tesoriere	385
4.3	Verifiche della Sezione regionale di controllo sul Conto del Tesoriere.....	388
4.3.1	Verifica della concordanza con le scritture contabili della Regione e la Tesoreria.....	388
4.3.2	Ulteriori verifiche della Sezione regionale di controllo sui dati consuntivi resi dal Tesoriere	391
4.3.3	Verifiche periodiche del Collegio dei revisori sulla gestione di tesoreria	395
4.4	Criticità emerse nel precedente giudizio di Parifica.....	397
4.5	Raffronto disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE	399
4.6	Considerazioni conclusive	402
5	SPESA DEL PERSONALE.....	403
5.1	Premessa	403
5.2	Consistenza del personale della Regione del Veneto nel 2020	405
5.2.1	Il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto	409
5.2.2	Provvedimenti regolamentari adottati dalla Regione del Veneto in materia del personale nell'anno 2020	411
5.3	La dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di personale	413
5.3.1	La capacità assunzionale della Regione del Veneto nel 2020	418
5.4	La riduzione della spesa di personale	423
5.4.1	Il quadro normativo di riferimento.....	423
5.4.2	L'analisi dei dati forniti dalla Regione del Veneto	425

5.4.3	La riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. n. 296/2006)	428
5.5	Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente	432
5.6	I limiti della spesa per le forme di lavoro flessibili	437
5.7	I limiti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito con la L. n. 58/2019	442
5.8	La contrattazione integrativa decentrata	446
5.8.1	Il quadro normativo di riferimento	446
5.8.2	L'esame dei dati forniti	448
5.9	Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva	454
5.10	Piani di razionalizzazione ex art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011	456
5.11	Aggiornamento sul riordino delle strutture dirigenziali	460
5.12	Gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione (Veneto Lavoro)	462
5.13	Il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità	467
5.14	Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	470
5.15	Considerazioni conclusive	473
6	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE	475
6.1	Premessa	475
6.2	Spese per il funzionamento Organi del Consiglio regionale	477
6.3	Il rispetto dei limiti di spesa del Consiglio regionale	486
6.4	Considerazioni conclusive	493
7	IL CONTO CONSOLIDATO E LE PARTECIPATE REGIONALI	495
7.1	Premessa	495
7.2	Il portafoglio delle partecipazioni della Regione del Veneto	496
7.3	La razionalizzazione periodica delle partecipate regionali	500
7.4	Stato di attuazione e risultati conseguiti in esecuzione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate	504
7.4.1	Partecipazioni dirette	504
7.4.2	Partecipazioni indirette	507
7.4.3	Sintesi dei principali processi di razionalizzazione realizzati dal 2017	511

7.5	Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019.....	514
7.6	Partecipazioni societarie “indirette” escluse dal Piano di razionalizzazione periodica detenute da Veneto Sviluppo S.p.A.	551
7.7	Analisi dei parametri previsti dall’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.....	562
7.7.1	Verifica presenza requisiti ex art. 20 - Partecipate regionali	562
7.8	Obblighi di trasparenza: verifica sulle società partecipate regionali.....	572
7.9	I risultati d’esercizio delle partecipate regionali: il quinquennio 2016-2020.....	576
7.9.1	Le società partecipate regionali comprese nel perimetro del consolidamento	577
7.9.2	Il Fondo perdite società partecipate.....	581
7.9.3	Gli enti strumentali regionali	582
7.10	I flussi finanziari tra la Regione e le partecipate regionali	589
7.11	Il Rendiconto consolidato.....	596
7.12	Il Bilancio consolidato	597
7.12.1	Bilancio consolidato esercizio 2019	599
7.12.2	Bilancio consolidato esercizio 2020 – attività preliminari al consolidamento	612
7.13	I crediti e i debiti tra la Regione e le partecipate regionali	617
7.14	Modello di “governance” delle società partecipate regionali: un quadro di sintesi aggiornato al 31 dicembre 2020	626
7.15	Considerazioni conclusive	631
8	ANALISI DEI CONTI DEL SETTORE SANITÀ.....	639
8.1	Premessa	639
8.2	La perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale Veneto	640
8.2.1	Perimetrazione nel bilancio di previsione 2020.....	641
8.2.2	La gestione dei capitoli perimetrati nel rendiconto 2020.....	645
8.2.2.1	La gestione di competenza	645
8.3	Il finanziamento del servizio sanitario regionale.....	654
8.3.1	Finanziamento assegnato alla Regione del Veneto.....	654
8.3.2	Entrate relative al finanziamento indistinto	656

8.3.3	Assegnazione delle risorse agli enti del SSR.....	657
8.3.4	Entrate e le spese destinate al servizio sanitario regionale.....	660
8.4	Gestione economico-finanziaria dell'emergenza Covid-19.....	666
8.4.1	Risorse incassate dalla Regione del Veneto per far fronte all'emergenza Covid-19 - Fondi statali ed erogazioni liberali.....	666
8.4.2	Fondi europei utilizzati per far fronte all'emergenza Covid-19.....	678
8.4.3	Spese di personale	682
8.4.4	Le misure a favore delle strutture sanitarie private nella gestione emergenziale.....	689
8.4.5	Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale.....	692
8.4.6	Acquisti di dispositivi di protezione individuale	696
8.4.7	Le erogazioni liberali.....	698
8.4.8	Strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e contestualmente ridurre le liste d'attesa	700
8.4.9	Spese per contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità per far fronte ad esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-COV-2.....	700
8.4.10	Attivazione di aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell'emergenza sanitaria.....	701
8.4.11	Risultato economico della gestione "Cov-20"	703
8.5	Osservazioni formulate dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali nel corso dei controlli annuali sui conti sanitari della Regione del Veneto	704
8.5.1	Ulteriori profili di criticità rilevati dal Tavolo Adempimenti	715
8.6	Considerazioni conclusive	719
9	ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI	726
9.1	Premessa	726
9.2	I rilievi della precedente parifica (rendiconto 2019) le misure adottate dalla Regione.....	727

9.3	Attività istruttoria svolta	732
9.4	Quadro normativo di riferimento	734
9.4.1	I Fondi SIE – Fondi strutturali e di investimento europei	738
9.4.1.1	La programmazione 2007-2013 – Termini.....	742
9.4.1.2	La programmazione 2014-2020 -Le nuove disposizioni	743
9.4.1.3	La rappresentazione contabile dei fondi SIE.....	745
9.5	Analisi dei Fondi e stato di attuazione della programmazione regionale 2007-2013 e 2014-2020.....	746
9.5.1	Fondo Sociale Europeo (FSE).....	748
9.5.1.1	Stato di attuazione del ciclo 2007-2013	748
9.5.1.2	Programmazione 2014-2020	756
9.5.2	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	795
9.5.2.1	Stato di attuazione del ciclo 2007-2013	795
9.5.2.2	Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) - Programmazione 2014-2020.....	802
9.6	Evoluzione normativa Covid FSC 2007-2013	818
9.6.1	Fondo Europeo Pesca (P.O FEP) - Programmazione 2007-2013 (FEP).....	825
9.6.1.1	Programmazione 2014 - 2020 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).....	828
9.6.2	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013 e 2014-2020.....	850
9.6.2.1	Programmazione 2007-2013	851
9.6.2.2	Programmazione 2014-2020	852
9.6.3	Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia – Croazia 2014-2020.....	866
9.7	Considerazioni conclusive	881
10	STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	884
10.1	Introduzione.....	884
10.1.1	Premessa.....	884
10.1.2	Metodologia di indagine.....	884

10.1.3	La Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale e Conto economico nel D.D.L. n. 11 “Rendiconto regione Veneto 2020”	887
10.2	Stato patrimoniale	890
10.2.1	La composizione dello Stato Patrimoniale.....	891
10.2.2	Componenti attive dello Stato Patrimoniale.....	894
10.2.3	Componenti passive dello Stato Patrimoniale	922
10.2.4	Conti d’ordine	937
10.3	Conto economico	939
10.3.1	Premessa.....	939
10.3.2	Gli atti di Bilancio della Regione Veneto: Delibera della Giunta Regionale n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021	940
10.3.3	Andamento dei componenti del Conto Economico.....	942
10.4	Considerazioni conclusive	958

Elenco principali acronimi

BEP	Bilancio Economico Preventivo
B.I.Bi.Co.	Business Intelligence Bilancio Contabilità
C.d.c.	Corte dei conti
D.C.R.	Delibera Consiglio Regionale
D.D.L.	Disegno di Legge
D.D.R.	Decreto Dirigente Regionale
DDS	Dichiarazione di spesa
D.E.F.R.	Documento di Economia Finanza Regionale
D.G.R.	Delibera Giunta Regionale
D.L.	Decreto-legge
D.lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.E.F.	Documento Programmazione Economica Finanziaria
F.P.V.	Fondo Pluriennale Vincolato
FAS	Fondo per aree sottosviluppate
FC	Fondo di coesione
FDR	Fondo di rotazione
FEAGA	Fondo europeo agricolo di garanzia
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FEI	Fondo Europei degli Investimenti
FEP	Fondo Europeo Fesca (si riconduce al FEAMP)
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
F.P.V.	Fondo Pluriennale Vincolato
FSE	Fondo sociale europeo
FSN	Fondo Sanitario Nazionale
FSR	Fondo Sanitario Regionale
GSA	Gestione Sanitaria Accentrata
L.	Legge

LEA	Livelli essenziali assistenza
L.R.	Legge Regionale
MiPAAF	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Nu.S.I.Co.	Nuovo Sistema Informativo Contabile
NUTS	Nomenclature des unités territoriales statistiques
OI	Organismo intermedio
OT	Obiettivi tematici
PAR GPP	Green Public Procurement
PERFER	Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed Efficienza Energetici
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
POLA	Piano organizzativo del lavoro agile
PON	Programmi Operativi Nazionali
POR	Piani Operativi Regionali
PRA	Piano di Rafforzamento Amministrativo
PRU	Programmazione Regionale Unitaria
PSR	Programma di sviluppo rurale
PTTI	Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità
PTPC	Piano triennale per la prevenzione della corruzione
PTPCT	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
QSC	Quadro Strategico Comune
RAdG	Referente dell'Autorità di Gestione
SFOP	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (si riconduce al FEAMP)
SIE	Fondi strutturali e di investimento europei
FSC	Fondo sviluppo e coesione
RAdG	Referente dell'Autorità di Gestione
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
SSR	Servizio Sanitario Regionale
TUSP	Testo Unico Società Partecipate
VAS	Valutazione Ambientale Strategica

INTRODUZIONE

Anche quest'anno il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Veneto, riferito all'es. fin. 2020, si svolge in un contesto economico - sociale gravemente inciso dalla emergenza pandemica da COVID-19 che, per un verso, ha profondamente modificato i rapporti umani e la vita dei singoli cittadini, costretti al cosiddetto *distanziamento sociale* per evitare la diffusione del contagio.

Per altro verso, ha fortemente condizionato lo svolgimento dell'attività amministrativa, per la quale al normale contesto del lavoro "in presenza", si è sostituito l'uso di forme di lavoro a distanza con il conseguente, ma necessitato, rarefarsi delle utili occasioni di confronto, talora condizionate e dipendenti dal corretto funzionamento dei supporti informatici a disposizione.

Va, altresì, evidenziato che tale forma di organizzazione del lavoro pubblico non era diffusa in Italia prima della pandemia, ma l'emergenza sanitaria ha reso improvvisamente lo smart working la modalità di lavoro prevalente nella PA (circa un terzo dei dipendenti pubblici vi ha fatto ricorso nel secondo trimestre 2020, come emerge dallo *studio sul lavoro da remoto in Italia durante la pandemia*, curato da ricercatori della Banca d'Italia, in Note Covid-19 del 22 gennaio 2021, reperibile sul sito dell'Istituzione).

Peraltro, il ricorso al telelavoro ha incontrato dei limiti insiti nelle funzioni svolte nel settore pubblico (cd front office) e, sotto altro profilo, ha scontato le ridotte competenze informatiche del prevalente personale in servizio (legate all'anzianità anagrafica e al mancato pieno turn over), mentre gli investimenti in dotazioni informatiche, sostenuti dagli enti pubblici, non hanno inciso in maniera significativa (si legge nel richiamato studio, che *tra gli enti locali, circa il 95 per cento ha adottato misure di smart working, con differenze significative nel grado di estensione legate in primo luogo alla tipologia di ente e quindi alle funzioni da svolgere e al loro grado di telelavorabilità. Inoltre, nei mesi della pandemia sono emerse differenze significative tra Nord e Sud nella capacità di convertire il lavoro dei servizi pubblici in lavoro agile. In particolare, la quota di smart working nella PA in senso stretto nel Mezzogiorno è stata inferiore a quella del Centro e a quella del Nord di oltre 10 punti percentuali*).

Ma, soprattutto, l'assetto di vita del Paese venutosi a creare a seguito della situazione sanitaria e del costante allarme per la Salute individuale e collettiva, è stato contraddistinto da una forte contrazione delle attività produttive e dei possibili investimenti, anche pubblici, utili ad uno sviluppo economico - sociale, e coerenti con le necessità di ammodernamento

infrastrutturale e dell'elevazione della qualità della spesa pubblica, esigenze preesistenti, come sottolineato nella precedente relazione di parifica del rendiconto 2019, all'emergenza pandemica, e la cui mancata attuazione ha vieppiù inciso sulla condizione delle Comunità territoriali, delle Famiglie e delle Imprese, *in palese sofferenza in tutti i settori strategici dell'intero sistema economico-sociale*.

A tale contesto negativo non ha posto rimedio la legislazione, per l'invero ponderosa, emanata per far fronte alla pandemia, caratterizzata da interventi frammentari, talora di difficile interpretazione che, quantunque giustificati dall'emergenza, non appaiono rispondere ad un chiaro disegno strategico, o muoversi, di là del limitato orizzonte di soluzioni temporanee, in un quadro di ampio respiro, utile non solo a prevenire e limitare il diffondersi del virus, ma anche a dettare le linee per la sperabile ripresa del Paese (si ricorda che tra febbraio e dicembre 2020, sono stati adottati, quali provvedimenti recanti misure straordinarie indirizzate al sistema economico, per prevenire ed arginare gli effetti della pandemia, in ordine temporale: a) il decreto-legge n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; b) il decreto-legge n. 9/2020, le cui misure sono confluite nel decreto-legge n.18/2020, cd Cura Italia, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27; c) il decreto-legge n. 23/2020-Liquidità, convertito con L. 5 giugno 2020, n.40; d) il decreto-legge n. 34 /2020 - Rilancio, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77; e) il decreto-legge n. 104/2020 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126; e) il decreto-legge n. 137 del 2020, recante *ulteriori misure urgenti ... connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*, nonché i decreti-legge nn. 149/2020, 154/2020 e 157/2020- Ristori bis ter e quater, questi ultimi abrogati dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del D.L. n. 137/2020, sebbene le disposizioni contenute nei provvedimenti abrogati siano state trasposte, con talune modifiche ed integrazioni, nel decreto-legge n. 137/2020. Va anche detto che ai provvedimenti citati si sono accompagnati diversi altri decreti-legge, occasionati sempre dall'emergenza epidemiologica, destinati a regolare specifici ambiti, quali la Sanità, la Scuola etc. e, infine, numerosi DPCM, attuativi delle disposizioni normative dettate, e altrettante Ordinanze Ministeriali).

Si è già detto che la decretazione d'urgenza, che ha contraddistinto il trascorso anno (e che è proseguita anche per l'anno in corso), presenta profili di incoerenza e, in taluni casi, di asistematicità, contenendo un coacervo di misure dirette al sostegno del mercato del lavoro e delle imprese, compromesso dalle ripetute chiusure disposte nel corso dell'anno, cui si

aggiungono gli interventi in favore delle famiglie, i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego, le misure in materia pensionistica, in campo sanitario e dell'istruzione, gli interventi destinati al Mezzogiorno e quelli volti a contrastare l'evasione fiscale e a incentivare l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Trattasi, peraltro, di misure atte a garantire un sostegno temporaneo, e non di interventi ad efficacia strutturale.

Sul versante economico, le misure adottate si sono tradotte in una forte espansione della spesa pubblica e in una contrazione delle entrate (varie norme hanno consentito sospensioni e proroghe di adempimenti fiscali e contributivi, in uno con le relative procedure sanzionatorie), in assenza, si ripete, di un sottostante disegno di politica di bilancio ben delineato.

Per contro, proprio le politiche di bilancio assumono centralità in un contesto di siffatta natura, posto che per un verso il bilancio costituisce il fondamentale strumento di controllo democratico sulle decisioni di finanza pubblica mentre, per altro verso, dette politiche sono espressione di scelte strategiche sull'imposizione del prelievo dalla ricchezza nazionale, e sull'allocazione delle risorse conseguite, a garanzia dei diritti fondamentali del Cittadino.

Per tale profilo, la legislazione emergenziale appare priva di scelte strategiche idonee a dare risposta alle esigenze, preesistenti, di una compiuta riforma economico-sociale ed amministrativa, mirante ad una maggiore efficienza della amministrazione pubblica, con semplificazione dei procedimenti amministrativi; alla misurazione dei relativi risultati, con più efficaci sistemi di controllo; al recupero della capacità d'investimento nelle infrastrutture; alla velocizzazione delle decisioni di spesa, con misure indirizzate a colpire ingiustificabili inerzie.

La pandemia e la crisi economica che ne è derivata hanno spinto l'UE, su un piano congiunturale, a sospendere il Patto di Stabilità e, su un piano strutturale, a prevedere ingenti pacchetti di sostegno all'economia adottati dai singoli Stati membri, con il programma Next Generation EU (NGEU - luglio 2020), da 750 miliardi di euro, nel seno del quale l'Italia ha avuto accesso a una quota di 209 miliardi (ossia il 27,8% dell'intero importo). Nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), è stata prevista l'introduzione di una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU (commi 1037-1050), tra cui l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF.

Il Governo italiano ha poi predisposto il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), comunicato dal Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021 e ufficialmente trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021, la quale ultima ha reso una prima valutazione positiva in data 22 giugno 2021.

Il PNRR, articolato su sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute), prevede un ambizioso progetto di riforme che involgono: la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione della legislazione e la promozione della concorrenza.

In particolare, la riforma della pubblica amministrazione persegue gli obiettivi di migliorare la capacità amministrativa a livello centrale e locale; di rafforzare i processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici; di incentivare la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative, al fine di ridurre i costi e i tempi che attualmente gravano su imprese e cittadini.

Il PNRR pare, dunque, recepire le necessità ineludibili di cui si è detto, di una compiuta riforma economico-sociale ed amministrativa.

La sfida è rappresentata dalla complessità di realizzare un quadro programmatico che richiederà per vari anni l'inserimento dei fondi del PNRR all'interno del processo di bilancio, con un accentuato sforzo in fase di programmazione per il miglioramento della crescita economica e per il riequilibrio della finanza pubblica.

Sarà, del pari, indispensabile una importante riqualificazione dell'amministrazione pubblica, tale da consentire una pronta individuazione degli interventi che realmente siano orientati allo sviluppo, in uno con adeguate modalità di monitoraggio dell'attività svolta.

Difatti, come già evidenziato nella precedente relazione di parifica, la circolarità virtuosa tra l'acquisizione delle entrate pubbliche con prelevamento dalla ricchezza prodotta dall'economia nazionale -da un lato- e la destinazione e la gestione delle risorse finanziarie all'esito di una programmazione correttamente orientata allo sviluppo equo e sostenibile -dall'altro lato-, non può essere assicurata senza un sistema di controllo efficace e razionalmente orientato a garantire il buon andamento amministrativo.

Per conseguenza, anche le competenze e gli strumenti di controllo affidati alla Corte dei conti reclamano oggi un'opera di riordino e di razionalizzazione normativa, la quale -senza alcun cedimento ad una lettura precostituita delle criticità- deve essere fondata sull'attenta ricognizione delle cause che ostacolano e/o interferiscono sull'effettivo ed incisivo funzionamento delle garanzie di

legalità economico-finanziarie, delle quali abbiamo sempre più bisogno, soprattutto nella prospettiva delle nuove dinamiche sollecitate nell'ambito dei rapporti tra gli Stati nazionali e l'Unione Europea a seguito della pandemia.

Si impone, quindi, nella nuova architettura che verrà delineata in sede di attuazione del PNRR, che indubbiamente involge e coinvolge gli istituti e gli strumenti di contabilità pubblica, *la individuazione di soluzioni idonee a coniugare il diritto oggettivo del bilancio con il diritto soggettivo al bilancio, affinché la trasparenza informativa e la trasparenza economico-finanziaria (accountability) in tutti i profili compresi dalla programmazione alla gestione delle risorse pubbliche, costituiscano le caratteristiche naturali e proprie di tutti i documenti appartenenti all'intero ciclo del bilancio, a garanzia dei diritti fondamentali della Persona e del Cittadino (cfr. relazione di parifica es. 2019).*

Innegabile appare che a tale processo dovrà accompagnarsi una rimediazione sui compiti affidati alla Corte dei conti, a garanzia della legalità economico-finanziaria dell'intero sistema della finanza pubblica allargata, e a protezione del diritto alla buona amministrazione, consacrato dall'art. 97 della Costituzione.

Vi è, infine, da rilevare che anche la legislazione emergenziale si è data cura di introdurre una disciplina dedicata a salvaguardare lo svolgimento delle attribuzioni della Corte dei conti, nei limiti compatibili con la priorità delle misure precauzionali dirette a prevenire ed evitare la diffusione del contagio.

In tale assetto, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha programmato e svolto tutte le attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, tempestivamente definite, con l'obiettivo di chiudere il ciclo dei controlli sul bilancio regionale, verificando tutti i profili rilevanti al fine *"di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa"*.

Giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a statuto ordinario - premesse

Nella relazione sul rendiconto 2019 reso dalla Regione Veneto è stato esaminato il lungo e articolato percorso di formazione del diritto giurisprudenziale, dedicato ai lineamenti peculiari del giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, introdotto dalla legge n. 213/2012, di conversione del decreto-legge n. 174/2012 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle*

zone terremotate nel maggio 2012), e annoverato tra i *nuovi istituti* qualificati dall'obiettivo primario del rafforzamento del sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali a rilevanza costituzionale, e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1 commi 1-8 D.L. 174 cit.).

Lo stato attuale cui è pervenuta la giurisprudenza, in un quadro generale della disciplina di finanza e di contabilità pubblica profondamente innovata dalle disposizioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", consente di tracciare le linee fondamentali che regolano il giudizio di parifica sui bilanci delle regioni a statuto ordinario nei suoi aspetti processuali e, vieppiù, sostanziali.

I lineamenti processuali

Per tale profilo, si è resa necessaria un'articolata elaborazione delle "regole del giudizio", per il quale il paradigma normativo è stato individuato nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato (artt. 39 e segg. Testo Unico 12 luglio 1934 n. 1214, espressamente richiamati dal comma 5, art. 1, D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), da estendere, con criteri di adattamento, ai singoli ambiti regionali.

Pur nell'assenza di una normativa processuale specificamente dedicata al giudizio di parifica dei rendiconti delle Regioni ad autonomia ordinaria, non disciplinato dal Codice di giustizia contabile (D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174, e successive modifiche e integrazioni; il Codice si è limitato, all' art. 11, a prevedere la competenza delle sezioni riunite in speciale composizione per l'esercizio della giurisdizione esclusiva in unico grado, nelle materie di contabilità pubblica, su tutte le impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo), un primo ausilio interpretativo per la ricostruzione complessiva del quadro giuridico è giunto dalle delibere *d'orientamento* con le quali le Sezioni Riunite in sede di controllo, e la Sezione delle Autonomie, nell'esercizio delle funzioni di nomofilachia, si sono adoperate per rinvenire *i criteri di adattamento* del giudizio di parificazione dal rendiconto generale dello Stato, alle peculiarità dell'ordinamento regionale, ed alla specificità degli statuti autonomi.

Più di recente, con la sentenza n. 44/2017 del 15 dicembre 2017, le SS.RR. in s.c. hanno affermato che il fondamento della giustiziabilità delle delibere di parifica regionale *può*

essere rinvenuto nella lettera e) del comma 6 dell'art. 11 del Codice di giustizia contabile, da intendersi quale norma a carattere ricognitivo, positivizzante della pregressa elaborazione giurisprudenziale.

Al riguardo, va ricordato che le decisioni delle Sezioni regionali avevano individuato l'udienza del giudizio di parificazione quale momento processuale fissato a conclusione dell'esito di un procedimento riconducibile ai controlli di legittimità-regolarità dei conti, assistito dalle garanzie della giurisdizione contenziosa, posto che: è previsto un sindacato della conformità degli atti oggetto d'esame alle norme dettate in materia; è previsto l'intervento del Pubblico ministero contabile nell'interesse della legalità finanziaria; la decisione è giustiziabile davanti alle Sezioni Riunite.

La citata pronuncia delle medesime SS.RR., nell'esaminare le caratteristiche dell'istituto, che si svolge nelle forme del rito contenzioso proprio della giurisdizione, prendendo atto del "contesto di oggettiva lacunosità del sistema normativo di riferimento", ha puntualizzato i seguenti profili sistematici:

- a) il giudizio di parifica rientra nell'ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti. La natura sostanziale di controllo non viene meno per effetto della celebrazione della fase conclusiva con le forme contenziose;
- b) secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, tali forme contenziose implicano l'attivazione del pieno contraddittorio fra le parti. Tale contraddittorio non può essere solo quello informale, endo-procedimentale al controllo, ma anche quello più propriamente riferito all'art. 111 della Costituzione;
- c) allo stato attuale, è possibile individuare come "parti" del giudizio sia l'Ente sia il Pubblico Ministero. Tuttavia, il concetto di parte non è sorretto da alcuna norma procedimentale, e può essere desunto solo in applicazione dei principi generali e sulla base della titolarità dei diritti tutelati;
- d) il giudizio di parifica è giustiziabile mediante l'archetipo dei giudizi in unico grado dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale;
- e) il Pubblico Ministero, nella specificità del giudizio di parifica, assume un ruolo sostanziale, che va oltre quello regolamentare attribuitogli di "interveniente necessario" in giudizi promossi da altri.

Emerge, dal riferimento all'art. 111 della Costituzione, la centralità del contraddittorio nella fase più propriamente dibattimentale, che vede quali parti-partecipi il Procuratore regionale

e la Regione; il quale contraddittorio, in tale fase dell'articolato procedimento sotteso alla parificazione del rendiconto, tende a discostarsi dalla natura informale del contraddittorio endo-procedimentale (che contraddistingue la fase istruttoria).

Tale interpretazione ha trovato avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, anche con recente pronuncia (sentenza del 31 luglio 2020, n. 189) ha ribadito che i caratteri del procedimento di parifica lo rendono *ascrivibile al novero dei «controlli di legittimità-regularità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali»* (sentenza n. 101 del 2018). In tale sede, *«la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono»* (sentenza n. 226 del 1976) [...], *risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo»* (sentenza n. 89 del 2017). È evidente che, *ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla «parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano»* (sentenza n. 146 del 2019).

Ad ulteriore conferma dei suddetti principi, la Consulta non ha mancato di sottolineare che *le relative pronunce interdittive della spesa attribuite alla magistratura contabile, quando sussista una lesione al principio di equilibrio del bilancio o agli altri parametri costituzionali di natura finanziaria, incidono sulle situazioni soggettive degli enti sottoposti al controllo e possono colpire incidentalmente anche altri soggetti, sicché, laddove le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti incidano su dette posizioni soggettive, deve essere riconosciuta ai soggetti controllati «la facoltà di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento, in base alle fondamentali garanzie costituzionali previste dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, espressamente qualificate come principi supremi dell'ordinamento»* (sentenza n. 157 del 21 luglio 2020).

Nel solco di un orientamento giurisprudenziale più volte ribadito, la Consulta ascrive al giudizio di parificazione una connotazione paragiurisdizionale (sentenza n. 157 cit.), di talché, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, *«ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, [l'attività della] Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno,*

rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo» (sentenza n. 181 del 2015).

Ne consegue che, a prescindere dalla natura, se di controllo o giurisdizione, del procedimento di parifica, indubbia risulta la sua funzione “certativa”, cogente e conformativa. Da ciò discende l'esigenza, per il giudizio di parifica così come per i controlli di legittimità-regolarità dei conti, di rafforzare il principio del contraddittorio secondo le regole del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. sia a tutela degli enti sub-statali interessati, sia a garanzia della legalità costituzionale-finanziaria.

Giustiziabilità del provvedimento di controllo, e rispetto del principio del contraddittorio, già affermati dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 89 del 2017, sono stati ritenuti elementi imprescindibili, in quanto l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012, ha ricollegato alle pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo effetti non meramente collaborativi (come quelli che rimettono agli stessi enti controllati l'adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate), ma imperativi, potendo perciò, ledere situazioni giuridiche soggettive a tutela delle quali è stata approntata la possibilità di ricorrere davanti alle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti in ossequio al fondamentale principio di difesa contenuto nell'art. 24 Cost. (art. 11, comma 6, lettera e), del D.lgs. n. 174 del 2016); ciò comporta che vi sia pieno contraddittorio con l'ente controllato in entrambe le fasi (sindacato di legittimità-regolarità e eventuale giudizio impugnatorio), con la partecipazione del pubblico ministero contabile a tutela dell'interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale.

In tal modo l'ufficio del Pubblico Ministero, nella qualità di “osservatore della legalità finanziaria”, adempie ai doveri propri della parte pubblica, e contribuisce alla realizzazione della finalità precipua del giudizio di parificazione, indicata dal legislatore nella “formulazione delle osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione” ed alla proposizione delle “misure di correzione” e degli “interventi di riforma” necessari per “assicurare l'equilibrio del bilancio” e migliorare “l'efficacia e l'efficienza della spesa” (art. 1 comma 5 legge 213/12 cit.).

La partecipazione del pubblico ministero alla duplice funzione, di analisi/verifica e di valutazione/proposizione di misure d'efficienza, costituisce un profilo fondamentale del giudizio di parifica, nelle complesse finalità di ausilio, assunte dalla Corte dei conti nei confronti dell'Assemblea regionale e va, all'evidenza, tenuta distinta, dalle azioni rimesse

al medesimo ufficio di Procura nelle ipotesi in cui siano riscontrate specifiche patologie, foriere di danno erariale e, per conseguenza, di responsabilità amministrative.

Infatti, le valutazioni espresse dal pubblico ministero nel seno della parifica non afferiscono a fatti amministrativi specifici, ma a fenomeni gestionali valutati nella loro interezza e riconducibili all'amministrazione regionale unicamente intesa, anche laddove tali fenomeni gestionali siano riferibili alle singole articolazioni di competenza.

Nel descritto intrecciarsi di ruoli e funzioni sussiste il dovere di segnalare, sulla base della istruttoria e della relazione della Sezione Regionale di Controllo sul rendiconto regionale, non solo i fenomeni di scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di legittimità e di regolarità, ma anche i punti di criticità e la diffusione di eventuali patologie economiche ed amministrative; difatti, come verrà meglio specificato in appresso, *la pronunzia della Corte, che ha natura definitiva e costitutiva, assolve la fondamentale funzione di attestare la conformità della gestione amministrativa e contabile, non solo ai documenti di bilancio preventivi e programmatici, ma anche alle regole europee e nazionali in tema di equilibri di bilancio, e di sana gestione economico-finanziaria* (così relazione di parifica sul rendiconto 2019 della Regione Veneto).

All'esito della breve disamina va rilevato che permangono incertezze interpretative sugli aspetti processuali del giudizio di parificazione, situato al confine tra funzione di controllo e funzione giurisdizionale (o *paragiurisdizionale*), derivate dalle scarse disposizioni normative che ne hanno previsto l'estensione al rendiconto delle Regioni a statuto ordinario; incertezze, queste, che riverberano i propri effetti sulla conseguente pronuncia che, per un verso, assume i caratteri della definitività e della irretrattabilità propri della decisione giurisdizionale ma, per altro verso, è comparabile all'atto di controllo, esprimendo un giudizio valutativo (accertamento) ed una misura (parifica/non parifica).

Gli elementi sostanziali e la funzione

Il connubio tra "forma" e "sostanza", di eterogenea natura, traspare dalla stessa previsione normativa, posto che l'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012 ha espressamente disposto che alla *decisione* di parifica è allegata una *relazione* nella quale la Corte dei conti *formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.*

Sulla base della previsione normativa è stato operato un distinguo tra la “decisione di parifica” e l’“allegata relazione”.

La prima, dunque, concerne i risultati della gestione, esaminati alla luce dei parametri normativi, e accerta la regolarità/irregolarità del rendiconto con le forme della giurisdizione contenziosa, potendo ammettere o escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio. Nella tecnica giudiziaria, tale particolare aspetto ha dato luogo a differenti pronunce, essendo riscontrabili parifiche integrali, parifiche parziali, parifiche con riserva (subordinata all’adeguamento alle norme di legge delle prassi contabili irregolari).

Il sindacato involge *le spese effettuate nell’esercizio finanziario dell’anno trascorso, indicate nei vari capitoli* e ne valuta la conformità alle leggi di bilancio (annuali e pluriennali) e il rispetto delle autorizzazioni di spesa e dei vincoli di bilancio, di competenza e di cassa, inerenti a quello specifico esercizio finanziario (Corte cost. sentenza 24 novembre 2020, n. 244). La parifica del rendiconto, dunque, ha assunto una funzione più ampia, ricomprendendo la valutazione della regolarità del rendiconto rispetto al complesso della legislazione finanziaria inerente all’esercizio finanziario cui fa riferimento, *rendiconto che può essere strutturato in modo differente da un anno all’altro, in sintonia con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di spesa* (sentenza n. 244 cit.).

Con la “relazione allegata” vengono formulate osservazioni sulla regolarità della gestione, rilevate eventuali criticità e, laddove occorrenti, proposte misure di correzione, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa, di talché essa ha natura di referto, con forte valenza collaborativa, in quanto diretta a stimolare processi di auto-correzione nell’impiego delle risorse.

Il richiamato ampliamento dei contenuti del giudizio di parifica, anche per effetto del processo di armonizzazione dei bilanci e dell’introduzione della competenza finanziaria potenziata, ha trovato conforto nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 4 del 2020), per la quale la legge di approvazione del rendiconto deve necessariamente contenere il risultato di amministrazione, a chiarimento della situazione economico-finanziaria al termine dell’esercizio (e della comparazione con quella dell’anno precedente e successivo), il risultato della gestione annuale e, infine, lo stato di indebitamento e delle eventuali passività dell’ente applicate agli esercizi futuri (ai fini, anche, della valutazione dell’andamento pluriennale dei conti).

Indubitabile appare, pertanto, il ruolo centrale svolto dalla parifica nel controllo della “finanza pubblica allargata”, attraverso il giudizio di legittimità-regularità dei conti, per la tutela degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria.

La voce che più compiutamente appare in grado di misurare il rispetto dell’equilibrio è il risultato di amministrazione, tanto che, ad avviso della Corte costituzionale, esso viene a costituire “l’oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione” per la “verifica, a consuntivo, degli equilibri di bilancio” (sentenza n. 89 del 2017).

Ma per poter correttamente valutare il saldo del risultato di amministrazione, le scritture contabili devono rispondere “a requisiti di chiarezza, correttezza, univocità, veridicità e trasparenza”; un risultato di amministrazione non corretto pregiudicherebbe, nei fatti, anche i futuri esercizi finanziari e, con essi, le politiche di risanamento pluriennali e il conseguimento dell’equilibrio (Corte cost., sentenza n. 49 del 2018).

L’analisi della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo consente di affermare che il raffronto dei risultati del rendiconto generale viene operato sull’intero ciclo della programmazione finanziaria annuale e, dunque, riferito non solo alla legge di bilancio, ma anche all’eventuale legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio, alla legge di assestamento, ed alle leggi e ai provvedimenti di variazione.

Ciò per consentire ai Consigli regionali l’esercizio del controllo sulla gestione delle pubbliche risorse da parte dell’organo esecutivo, dato il rapporto di *ausiliarità* dell’attività di parificazione nei confronti delle Assemblee legislative, cui *la decisione di parifica e la relazione sono trasmesse*, ai sensi dell’art. 1, comma 5, terzo periodo, D.L. n. 174/2012.

Il sistema dei controlli della Corte dei conti, per tale via, s’inserisce obbligatoriamente e con legittimazione piena, nel rapporto fra l’organo di governo regionale e l’assemblea legislativa, conferendo certezza documentale e probatoria al rendiconto predisposto dall’amministrazione.

Peraltro, l’approvazione del rendiconto annuale da parte dell’organo legislativo costituisce esercizio di “autonoma funzione politica”, senza che possa essere evocata alcuna forma d’indebita e/o reciproca “ingerenza” nell’opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti, rimanendo le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti, distinte e non confliggenti (Corte cost. n. 72/2012).

Tale assunto si ritrova nella giurisprudenza contabile, dove si è evidenziato come “la previsione del giudizio di parificazione, nel contesto del rafforzamento delle verifiche sulle

amministrazioni regionali e sugli organismi partecipati, rende l'istituto complementare alle altre funzioni assegnate alle Sezioni di controllo, le cui competenze risultano razionalizzate" (Sezione autonomie, n. 14/SEZAUTO/2014/INPR).

Nel quadro venutosi a delineare, diviene momento centrale ai fini della realizzazione delle finalità del giudizio di parifica la formulazione non solo di osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, ma anche di proposte di misure di correzione e interventi di riforma, ritenuti necessari, in particolare, per *"assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa"*, posto che non è dato rinvenire alcuna invasione della sfera di attività della Regione, laddove il portato del controllo di un organo a rilevanza costituzionale si concretizzi in *«osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno»*.

Come già osservato da questa Sezione, *le operazioni di verifica proprie del giudizio di parifica, svolte in conformità al quadro normativo, sostanziano quindi l'esercizio della funzione ausiliaria rispetto all'Organo assembleare che costituisce la "ratio primigenia" dell'istituto, nella logica del rafforzamento degli strumenti di tutela degli equilibri di bilancio e dell'integrità della finanza pubblica.*

In sintonia con il fondamentale principio democratico del controllo-informazione, che misura anche la trasparenza dei conti pubblici, il giudizio di parificazione è un fondamentale istituto di garanzia poiché, per il suo tramite le Assemblee rappresentative, e quindi indirettamente i cittadini, prendono conoscenza dell'operato degli organi esecutivi, titolari della gestione delle risorse finanziarie, e sono posti -pertanto- nella migliore condizione per verificare la rispondenza delle azioni di governo agli obiettivi definiti nella legislazione sostanziale di spesa (cfr. relazione di parifica relativa all'esercizio finanziario 2019).

Se, dunque, le operazioni di verifica, proprie del giudizio di parifica, sostanziano l'esercizio della funzione ausiliaria, vi è da rilevare che il modello collaborativo, quale originariamente compendiato nelle leggi n. 131/2003 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Legge cd. La Loggia*), e n. 266/2005 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006*), è stato completato, emendato ed integrato, dalla legge n. 213/12, non essendo più esclusivamente incentrato sulle sole misure correttive e collaborative, ma contemplando anche effetti interdittivi e sanzionatori.

Del resto, i principi interpretativi relativi ai giudizi di parifica regionale risultano profondamente innovati dall'esigenza del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio

dei bilanci, e della sostenibilità del debito pubblico, esigenza che deriva da un contesto sovranazionale, in coerenza con l'ordinamento finanziario dell'Unione Europea.

Il legislatore italiano ha, per conseguenza, introdotto (v. legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1) il principio del pareggio di bilancio con disposizioni di rango costituzionale, le quali vincolano il complesso delle pubbliche amministrazioni alle regole del buon andamento, in conformità alla nuova formulazione dell'art. 97 Cost.

Nella nuova prospettiva ordinamentale, la riforma dei controlli sugli enti territoriali di rilevanza costituzionale appartiene al duplice ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, e del coordinamento della finanza pubblica (art. 117 Cost., rispettivamente, comma 2 lett. e), e comma 3).

Difatti, il coordinamento della finanza pubblica, e l'armonizzazione del sistema dei conti pubblici, si avvalgono dei controlli di regolarità e di legittimità affidati alla Corte dei conti, al fine di prevenire le situazioni di squilibrio di bilancio e le pratiche contrarie alla copertura preventiva della spesa, entrambe lesive della sana gestione finanziaria, e dell'unità economica della Repubblica; aspetti questi che presuppongono la rigorosa salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, riferito al complesso delle amministrazioni pubbliche, in conformità ai nuovi parametri normativi (artt. 81, 119 e 120 Cost.), ed ai vincoli di appartenenza all'Unione europea (artt. 11 e 117 Cost.).

Gli strumenti previsti dalla legge n. 213/2012, letti sulla base dei principi di derivazione comunitaria richiedono, dunque, che tutti gli enti del settore pubblico partecipino agli obiettivi di equilibrio dei bilanci che compongono il "conto consolidato delle amministrazioni pubbliche" e, per altro verso, presuppongono un permanente sistema di controllo-monitoraggio sui comportamenti di bilancio degli enti territoriali e locali, al fine di garantire l'effettiva congruenza rispetto agli obiettivi euro-nazionali, e l'osservanza di tutte le prescrizioni necessarie per prevenire e/o rimediare ai disavanzi eccessivi ed alle situazioni devianti dalla buona amministrazione.

Il giudizio di parificazione del bilancio regionale assume un ruolo fondamentale, perché -a chiusura del ciclo annuale dei controlli- costituisce la sede naturale per il raccordo degli esiti di tutte le attività di controllo, e per la verifica dei risultati di amministrazione, fondata sulla concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l'entrata, che per la spesa.

Esso, infatti, si articola nella fase dell'analisi contabile del rendiconto, al fine dell'accertamento degli equilibri di bilancio, e del rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa, e

nella contestuale e collaterale valutazione economica dell'entrata e della spesa, al fine della specificazione dei profili propositivi per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle attività di gestione delle politiche pubbliche.

Dalla contestualità dello svolgimento di entrambe le fasi emerge la forza innovativa del giudizio di parifica, diretto da un lato a conferire *pienezza ed effettività* al sistema dei controlli e, dall'altro lato, a produrre nuove forme di dialogo amministrativo, compatibili con la sancita autonomia costituzionale degli enti regionali.

La verifica degli equilibri di bilancio (*fase d'accertamento*), e la specifica individuazione delle aree d'intervento per l'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica (*fase valutativa e propositiva*), costituiscono -dunque- le funzioni peculiari del giudizio di parifica, da esercitarsi nel quadro dei principi normativi fissati dalla legislazione dello Stato, vuoi in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei sistemi contabili (a competenza esclusiva; art. 117 comma 2 lett. e Cost.), vuoi in quella del coordinamento della finanza pubblica (a competenza concorrente; art. 117 Cost. comma 3).

Tali funzioni sono strettamente interconnesse, poiché la verifica degli equilibri di bilancio non appare di per sé sufficiente ad avallare l'efficienza della gestione della spesa pubblica (*l'equilibrio* costituisce solo uno, anche se fondamentale, dei molteplici principi e regole dettati per la sana gestione finanziaria ed il buon andamento amministrativo).

Nel quadro di una corretta attuazione dei principi di derivazione comunitaria, fatti propri dall'ordinamento italiano, tra le funzioni d'ausilio per monitorare l'efficienza della spesa attribuite alla Corte vanno annoverate: le *verifiche di effettività* dell'attività di controllo, per il monitoraggio del grado e del livello di riscontro fornito alle osservazioni formulate dalla Corte, nell'ambito della parifica del rendiconto per l'esercizio finanziario anteriore (principio del "*follow up*"); il procedimento di stima dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati in ambito europeo, poiché l'approccio campionario ed i cc.dd. "*test di convalida*" appartengono oramai agli strumenti di verifica postuma della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti ai conti del bilancio (Déclaration d'Assurance - DAS).

A conclusione della breve disamina può affermarsi che la funzione della Corte dei conti nel sistema delle garanzie di legalità economico-finanziaria viene svolta:- nell'interesse delle Assemblee elettive, per l'informazione certificata sugli esiti degli obiettivi di programma espressi dalla legislazione vigente; - nell'interesse dell'Organo esecutivo di Governo in

quanto l'attendibilità dei conti non può essere affidata soltanto ai controlli interni e ai controlli sulla gestione, ma necessita dell'accertamento del rispetto delle regole da parte di un organo esterno indipendente, di natura magistratuale; - di riflesso, nell'interesse della Comunità (territorialmente intesa), posto che la corretta gestione di bilancio riverbera i suoi effetti sui diritti fondamentali della Persona, garantiti dalle disposizioni costituzionali (tra i quali ha assunto preminenza, nell'anno trascorso, il diritto alla Salute).

La giurisprudenza costituzionale riferibile al giudizio di parifica

L'esame delle pronunce emesse dalla Consulta nel trascorso anno, riferibili alle attività di controllo intestate a questa Corte, evidenzia, ancora una volta, la centralità dei bilanci e dei criteri e principi che ne sovrintendono la elaborazione ed approvazione.

È stata, così ribadita in primo luogo la necessità che si realizzi una piena trasparenza dei conti pubblici e dei sistemi di bilancio, nella esposizione dei dati sostanziali di rilevanza economico-finanziaria, in quanto l'assenza di trasparenza, nella rappresentazione della situazione degli Enti, collide diametralmente con i parametri degli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost. da intendersi come "*parametri operanti in modo strettamente integrato quali fondamentali principi del diritto del bilancio. Pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, tali due parametri risultano infatti coincidenti sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria*" (sentenza n. 143 del 2020).

Tale affermazione è riconducibile alla premessa che il bilancio nella sua fondamentale sostanza giuridico-finanziaria è un *bene pubblico*, nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato (sentenza n. 115 del 2020, che richiama la sentenza n. 184 del 2016). Inoltre, esso si pone quale strumento idoneo ad assicurare il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Essendo il giudizio di parifica del rendiconto regionale *un giudizio sugli equilibri economico-finanziari dell'ente in termini di effettiva capacità di spesa e di mantenimento degli equilibri di bilancio in chiave dinamica e statica*, ne consegue che "*quando la Corte dei conti riscontra voci di entrata e di spesa che si sospettano illegittime, per vizio derivato dalla legge-fonte, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, dovendo altrimenti validare un risultato di amministrazione*

ritenuto non corretto, suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente" (sentenza n. 112 del 2020).

Ovviamente, l'equilibrio di bilancio, per un verso, non può corrispondere ad un formale pareggio contabile, *essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate* (sentenza n. 4 del 2020) e, sotto altro profilo, opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, *sostanzandosi in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile, di talché il sindacato di costituzionalità sulle modalità di copertura finanziaria delle spese coinvolge direttamente il precetto costituzionale, a prescindere dalle varie declinazioni dello stesso, nel volgere del tempo"* (sentenza n. 244 del 2020, che richiama la sentenza n. 227 del 2019).

L'esigenza di chiarezza delle scritture contabili impone che il rendiconto - indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal D.lgs. n. 118 del 2011 - *debba contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri.*

Il primo risultato, difatti, chiarisce la situazione economico-finanziaria al termine dell'esercizio, in modo comparabile a quella dell'anno precedente e a quella che sarà determinata per l'esercizio successivo; il secondo enuclea le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica; infine, il terzo, fornisce il quadro pluriennale dell'indebitamento, consentendo una prospettiva di sindacato sia in relazione ai vincoli europei, sia in relazione all'equità intergenerazionale, *strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate. Tali elementi, indipendentemente dalla tecnicità degli allegati al bilancio, costituiscono appunto la necessaria attuazione degli evocati precetti costituzionali di natura finanziaria.*

Il rendiconto si pone, inoltre, quale strumento di verifica della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni a chiusura del ciclo di bilancio, attraverso il confronto con i dati previsionali risultando, per tale via, strettamente collegato alla responsabilità dell'amministrare (accountability), essendo onere inderogabile per chi è

chiamato ad amministrare una determinata collettività anche il sottoporsi al giudizio finale, afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato.

Esso “assume, nell’ambito dell’armonizzazione della finanza pubblica, rilievo analogo a quello del bilancio di previsione” ed opera sinergicamente con questo, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell’operato dell’amministrazione nell’ambito del ciclo di bilancio; costituendo inoltre la base per la “costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell’osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio”. (sentenze n. 115 e n. 250 del 2020).

Tali principi regolano parimenti il sindacato sui bilanci preventivi e successivi degli enti locali e degli enti del SSN (ex art. 1, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012), quale controllo di legittimità-regolarità, nell’accezione dinamica di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio. Ancora una volta, la verifica attiene *alla conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.*

Ne consegue che l’accertamento, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, delle carenze di maggiore gravità fa sorgere l’obbligo, in capo all’ente controllato, di adottare i provvedimenti di modificazione del bilancio o del rendiconto necessari per la rimozione delle irregolarità e il ripristino degli equilibri di bilancio, con la precisazione che l’inosservanza di detto obbligo ha l’effetto di precludere l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura, o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Lo stesso meccanismo opera nel caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-quater, comma 3, D.lgs. n. 267 del 2000); anche in tali ipotesi, se l’ente non provvede alla trasmissione dei provvedimenti idonei a rimuovere le riscontrate irregolarità o a ripristinare gli equilibri di bilancio, ovvero la verifica delle sezioni regionali di controllo dà esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La limitazione imposta agli enti del Servizio sanitario nazionale (con il venir meno, pro parte, dell’efficacia dei bilanci da essi approvati), “*si giustifica in forza del diverso interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito (...)*

in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost., anche in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti dal diritto dell'Unione europea" (sentenza n. 157 del 2020).

In tutti i casi considerati, ad avviso della Consulta, si tratta di "controlli di legittimità-regolarità sui bilanci di natura preventiva, finalizzati a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio" (sentenza n. 115 del 2020), dovendosi tenere conto del fatto che nel concetto di copertura giuridica operano in modo sinergico l'individuazione dei mezzi finanziari e della ragione giuridica sottesa al loro impiego (sentenza n. 4 del 2020 che richiama le sentenze n. 227 del 2019 e n. 274 del 2017).

La sentenza n. 4 del 2020 ha, inoltre, stigmatizzato l'importanza dell'istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale costituisce la necessaria integrazione legale al principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi, e computabili ai fini del risultato di amministrazione.

Esso è connotato dalla stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità, che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria, vieppiù in considerazione della prassi, frequente in molte amministrazioni, di sovrastimare l'entità dei crediti, evitando o rendendo imprecisa in sede di rendiconto la dimostrazione analitica delle ragioni giuridiche delle somme da riscuotere, e dello stato dei procedimenti finalizzati alla riscossione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta, in tale ottica, un correttivo alle stime sovradimensionate, concretandosi in un accantonamento calcolato mediante un coefficiente di riduzione proporzionato alla capacità di riscossione mostrata dall'ente stesso in un congruo periodo antecedente all'esercizio oggetto di rendiconto.

Diverse, infine, sono state le pronunce che hanno riconosciuto *"la legittimazione del giudice contabile in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e da tutti gli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria"*, laddove i parametri indicati siano invocati in stretta connessione funzionale con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. e con gli altri parametri di natura finanziaria della Costituzione (ordinanza n. 181 del 2020, con la quale sono state ritenute inammissibili le questioni di costituzionalità, in riferimento agli artt. 117, primo comma, 136 Cost., 107 e 108 TFUE, degli artt. 1 e 2 della legge abruzzese n. 19 del 2015; Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione Aeroporto - SAGA spa, in quanto l'ordinanza di rimessione, non avendo indicato i parametri finanziari, e ravvisato la connessione funzionale tra questi

e i parametri invocati, non aveva evidenziato *“la stretta pregiudizialità tra definizione del giudizio a quo e processo costituzionale”*).

Con le sentenze n. 189 e n. 244 del 2020 la possibilità di sollevare, in sede di parificazione dei rendiconti, questioni di legittimità costituzionale è stata ampliata a ricomprendere parametri diversi da quelli finanziari, se evocati in correlazione funzionale con questi ultimi, qualora la loro violazione sia tale da determinare l’alterazione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata (sentenza n. 244 del 2020 con la quale sono state ritenute inammissibili le questioni di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., di disposizioni emiliane in tema di integrazione regionale al trattamento di fine servizio poiché il rimettente *“non ha espressamente evocato i parametri finanziari, né ha fornito alcun argomento che dimostri in che modo dalla pretesa violazione”* degli indicati precetti *“possa farsi derivare la lesione degli equilibri finanziari della Regione”*).

I principi enunciati dalla Corte costituzionale sono stati ripresi nelle linee-guida annualmente approvate dalla Sezione delle Autonomie per l’analisi del rendiconto regionale (delibera n. 6 del 12 aprile 2021), in relazione alla fondamentale verifica del risultato di amministrazione, nei termini espressi dall’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare attenzione ai fondi di cui lo stesso si compone; tale focus appare utile per chiarire la situazione economico-finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio, e i riflessi della pandemia sulla gestione, anche in considerazione delle deroghe e delle misure di flessibilità relative all’utilizzo dell’avanzo, introdotte dalla legislazione emergenziale.

Inoltre, la Sezione Autonomie, proprio in ragione delle misure straordinarie occorse nel trascorso esercizio, ha ravvisato la necessità di specialmente monitorare: a) la gestione di cassa e le iniezioni di liquidità, previste per fronteggiare l’emergenza; b) il settore della sanità, quale settore di spesa maggiormente interessato dalle misure straordinarie adottate per fronteggiare e contenere la diffusione del COVID-19, attraverso la verifica dell’uso economico ed efficiente delle risorse messe a disposizione dallo Stato centrale, dovendosi privilegiare, rispetto a un approccio formale...., gli aspetti sostanziali utili a verificare *i risultati raggiunti dalle gestioni regionali in termini di economicità, efficienza ed efficacia e per evitare che, come accaduto in passato, le aree di inefficienza e cattiva gestione non consentano di tradurre l’aumento dei finanziamenti destinati alla sanità in effettivi servizi al cittadino*; c) le nuove pianificazioni per il potenziamento della rete regionale ospedaliera e assistenziale (decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); d) l'impianto del centro di costo denominato «COV 20», ai fini della rendicontazione dei maggiori costi sostenuti per l'emergenza; e) la spesa per il personale, tenuto conto dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è stato consentito alle Regioni, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, di assumere personale a tempo indeterminato, di là dagli attuali e vigenti vincoli assunzionali, ancorati al rispetto del turnover; e) l'impatto della gestione degli organismi partecipati sul bilancio degli enti, con particolare riguardo alle società operanti nei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia.

Dalla breve analisi condotta emerge che, pur in presenza di un contesto emergenziale, permane inalterato, anzi ne risulta rafforzato, il valore centrale nell'ordinamento del Paese dell'assetto dei controlli e, in specie, di quelli finanziari, indispensabili per dare attuazione ai precetti costituzionali (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), attinenti all'equilibrio dei conti degli Enti appartenenti al Settore pubblico allargato e al controllo dell'indebitamento.

A tali fini, in aderenza agli adempimenti previsti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci, particolare rilievo rivestono gli accertamenti diretti ad analizzare le diverse tipologie di residui, le partite caratterizzate da espresso e specifico vincolo normativo, le somme incamerate e utilizzate a titolo di anticipazioni di liquidità e la rateizzazione nel tempo dei disavanzi accertati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Dette verifiche consentono di evidenziare le quote vincolate e accantonate di enucleare le altre componenti attive del risultato di amministrazione realmente disponibili, ai fini della copertura della spesa, nell'ottica di assicurare la più trasparente rappresentazione della situazione economico-finanziaria, nel caso, della Regione.

In questa prospettiva, il giudizio di parifica del bilancio regionale si pone quale momento di congiunzione tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica.

Dette funzioni sono poste a presidio dell'uso corretto delle risorse di cui l'Ente gode, in stretta correlazione con l'interesse della Comunità a vedere proficuamente utilizzate le

somme versate attraverso il prelievo tributario per il funzionamento della Pubblica amministrazione e dei servizi.

La trasparenza e la comprensibilità dei conti sono elementi indefettibili per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, consentendo di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, nonché per responsabilizzare gli amministratori.

Permane, peraltro, la difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, in ragione della complessità dei moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci, i quali non sono idonei, di per sé, ad illustrare in modo immediatamente percepibile le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato.

Ciò comporta che le informazioni sui conti debbano essere integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità, dovendosi rappresentare in modo comprensibile *le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate* (sentenza n. 184 del 2016; nonché sentenza n. 247 del 2017).

Si può, pertanto concludere con la fondamentale considerazione che la Corte dei conti, anche attraverso le sue articolazioni territoriali, costituisce un punto di riferimento non solo per le Amministrazioni, ai fini di un più puntuale perseguimento degli obiettivi di stabilità e di attenta gestione della spesa, ma anche per i cittadini, in quanto la verifica del corretto impiego delle risorse pubbliche e della regolare gestione delle attività amministrative si traduce nel miglioramento dei servizi destinati alla comunità, sia in termini quantitativi che, vieppiù, qualitativi.

NOTA METODOLOGICA

La struttura della presente relazione di accompagnamento, anche per il corrente, anno risulta articolata in Capitoli, dedicati:

- alla Programmazione finanziaria;
- all'Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio (con particolare attenzione agli equilibri di bilancio anche in sede previsionale e assestata; all'analisi finanziaria del risultato di amministrazione; alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica);
- all'Indebitamento e strumenti derivati;
- all'Analisi del Conto del Tesoriere;
- alla Spesa di personale;
- alle Spese di Funzionamento degli Organi- Consiglio Regionale;
- al Conto consolidato e le Partecipate regionali;
- alla Analisi della gestione dei flussi comunitari;
- alla Analisi dei conti nel settore sanità, con particolare attenzione alla gestione dei Fondi destinati a far fronte all'emergenza sanitaria;
- allo Stato patrimoniale e al Conto economico.

Come per le precedenti annualità e per le medesime motivazioni, anche quest'anno la Sezione ha ritenuto di non procedere alla c.d. "dichiarazione di attendibilità", conosciuta con l'acronimo DAS¹, cioè alla stima dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico.

Alla luce del descritto quadro operativo, l'istruttoria ha consentito di valutare gli equilibri di bilancio, la situazione dell'indebitamento, il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia contabile ed in generale la gestione dell'Amministrazione regionale. A tal fine la Sezione si è avvalsa della collaborazione dei competenti uffici della Regione, i quali hanno prontamente fornito i chiarimenti che sono stati sollecitati.

¹ Si tratta di una verifica di regolarità e legittimità condotta su un numero limitato di operazioni contabili, che benché adeguatamente selezionate sulla base di procedure di campionamento in grado di esprimere i rischi tecnici connessi, pur legittimando la formulazione di un giudizio di affidabilità (o non affidabilità) sull'intera gestione di bilancio, non può tuttavia influire sull'esito del giudizio di parificazione, rimanendo accessoria alle valutazioni sui fenomeni gestori contenute nella relazione allegata

Si è, inoltre, tenuto conto delle risultanze istruttorie delle altre forme di controllo previste nei confronti dell'Amministrazione regionale e dell'apporto delle risultanze delle relazioni del Collegio di revisione della Regione.

Giova poi evidenziare che, sulla base di quanto indicato dalle Sezioni delle Autonomie nella deliberazione 1/2014/INPR² e nelle more della stipulazione di una convenzione unitaria per l'accesso concordato alle scritture contabili regionali, il 24 giugno 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Sezione regionale di controllo ed il Presidente della Regione volto a regolare l'accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi regionali ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

L'accesso diretto al sistema di contabilità regionale ha senza dubbio permesso di procedere a verifiche puntuali ed immediate, che sono state comunque integrate dal necessario supporto istruttorio, richiesto ai vari settori dell'Amministrazione regionale, di volta in volta coinvolti, a riscontro di quanto emerso.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria in generale, la Sezione ha provveduto attraverso specifiche richieste all'acquisizione delle risultanze del rendiconto e della relativa documentazione giustificativa nonché delle successive integrazioni fornite dalla Regione in corso d'opera. Dal punto di vista metodologico, proseguendo la consolidata prassi degli anni scorsi si è provveduto:

- a formulare una prima richiesta istruttoria finalizzata alla trasmissione di una serie di documenti già formati dall'amministrazione regionale o all'elaborazione da parte di quest'ultima di specifici dati di bilancio sui quali si è provveduto ad un'analisi specifica;
- all'acquisizione di ulteriore documentazione resasi necessaria per approfondimenti istruttori;

² Nella citata deliberazione si fa espresso riferimento alla possibilità di rendere possibile l'acquisizione, in tempo reale, di informazioni contabili omogenee da parte dei sistemi informativi regionali. Si invitavano, pertanto, le singole Sezioni regionali di controllo a ricercare soluzioni procedurali sistematiche per la messa a disposizione delle scritture contabili regionali alle competenti Sezioni. Nella prospettiva di un sistema informativo per l'acquisizione dei rendiconti delle Regioni analogo a quello già esistente per gli enti locali (SIRTEL), nella predetta deliberazione si auspicava che l'attuazione di dette intese fosse accompagnata da un più generale progetto di accesso "concordato" alle scritture informatiche delle singole Regioni, in grado di fornire dati gestionali sul modello del sistema informativo integrato RGS - Corte dei conti. Nel provvedimento, infine, si dava atto dei contatti in corso con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per la stipula, ai sopra menzionati fini, di una convenzione unitaria

- al contraddittorio con l'amministrazione regionale sulle risultanze della relazione prima di procedere alla sua approvazione valutando le controdeduzioni della Regione rese in relazione alle eventuali criticità rilevate in sede di istruttoria.

In particolare, si è proceduto ad osservare le seguenti linee di indirizzo:

- finalizzazione del controllo sulla gestione alla promozione di azioni correttive in sede organizzativa e di alta amministrazione;
- adozione di strumenti di indagine ed analisi di “monitoraggio” aventi ad oggetto il seguito dato dalle amministrazioni alle osservazioni e proposte formulate dalla Corte per le opportune informazioni alle assemblee elettive, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007³;
- adozione del metodo del confronto del contraddittorio, in sede istruttoria, sino alle fasi che precedono le deliberazioni collegiali.

In tale ultima sede, infatti, il contraddittorio nella fase istruttoria è stato garantito con l'inoltro della bozza di relazione e con la possibilità per l'Amministrazione di fornire chiarimenti e di presentare specifiche controdeduzioni: di essi si è tenuto conto nella versione definitiva della relazione di accompagnamento alla parifica. Inoltre, nell'ambito del nuovo quadro normativo e al fine di assicurare il raccordo tra la Sezione di controllo e la Procura, quest'ultima è stata informata dei dati istruttori acquisiti.

La stessa Procura è stata inoltre presente all'adunanza da remoto⁴ tenutasi in data 18 giugno 2021 al fine del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

³ La citata norma dispone “ *A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Presidenza della Corte dei conti*”.

⁴ Come consentito dall'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, i cui termini per la celebrazione, fra l'altro, delle adunanze da remoto sono stati prorogati al 31 luglio 2021, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76.

SINTESI

Programmazione finanziaria

L'ordinamento contabile delle Regioni è attualmente disciplinato dal Titolo III (*Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni*) del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014, oltre che dai principi contabili, generali ed applicati, di cui al titolo I del medesimo decreto. Come già in plurime occasioni sottolineato da questa Sezione occorre, anche in questa sede, ribadire la centralità del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali che, in relazione alla fase della programmazione, richiede, oltre al rispetto di tutti gli altri principi di cui al menzionato Tit. I, una particolare attenzione al principio della veridicità, la cui corretta interpretazione ed applicazione presuppone la conformità agli altri principi di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5, al richiamato D.lgs. 118/2011).

La rigorosa applicazione dei richiamati principi contabili impone: *in primis* la valutazione delle singole poste di bilancio secondo una rigorosa analisi di controllo, motivata e documentata da approfondite analisi sia storiche che proiettate verso il futuro, atta a rendere attendibili i documenti predisposti; quindi, la costruzione dei documenti contabili nel rispetto, sia formale che sostanziale, delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione e, infine, la comprensività e chiarezza del sistema di bilancio che, oltre a presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, si deve svolgere nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. Nell'ambito di tale sistema, il "processo" di programmazione, per sua stessa natura, vuole che il risultato finale misurabile, sia effettivamente conseguito, ovvero che gli atti di programmazione non si esauriscano nella mera formalizzazione, ma rappresentino la parte apicale del processo finalizzato, in ogni caso, al raggiungimento degli obiettivi a cui è prefisso.

In tale contesto ordinamentale, la programmazione assume, quindi, un ruolo strategico fondamentale, e le successive fasi gestionali dovrebbero rappresentarne la logica e naturale conseguenza.

Per quanto riguarda la Regione, in estrema sintesi, il **ciclo di programmazione** prende avvio con il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) e relativa nota di

aggiornamento, a cui si aggiungono, in sequenza: la Legge di Stabilità regionale, la Legge di bilancio, il Bilancio di previsione e relativa Legge di assestamento nonché provvedimenti di variazioni di bilancio, e si conclude con il Rendiconto Generale, che rappresenta i valori contabili derivanti dalla gestione finanziaria degli stanziamenti di Entrata e di Spesa autorizzati con il Bilancio di previsione e da tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario. La Legge di bilancio trae dalla Legge di Stabilità regionale e dal suo collegato la fonte dimostrativa della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, mentre le variazioni di bilancio allineano dette previsioni ai risultati (scostamenti) intervenuti in corso di gestione, fino a pervenire, rendendole intellegibili, alle risultanze del Rendiconto Generale.

Particolare importanza assume il D.E.F.R., ossia l'atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione da cui devono necessariamente partire i procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente i quali, allo stesso tempo, devono fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale.

Per l'annualità esaminata rileva, anche, il Programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale per la X legislatura conclusasi nell'autunno del 2020, i cui obiettivi preminenti sono direttamente collegabili agli obiettivi strategici di performance.

In relazione al **ciclo di programmazione concluso con il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020**, si osserva in via preliminare che la Regione del Veneto, negli ultimi esercizi, ha progressivamente affrontato in termini risolutivi le criticità che la Sezione ha, di volta in volta, rilevato nelle attività pregresse di parificazione, adottando via via adeguate misure di autocorrezione. Anche in relazione ai rilievi critici emersi in sede di giudizio di parificazione per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, esitati nella deliberazione n. 102/2020/PARI, deve evidenziarsi l'adeguamento della Regione alle sollecitazioni ivi contenute con specifico riferimento alla programmazione, salvo che per taluni aspetti, di cui si dirà in seguito, per i quali comunque la Regione, in sede di contraddittorio finale (tenutosi in data 18 giugno u.s.) ha assicurato il corretto adempimento, in tempi rapidi, in conformità alle indicazioni date da questa Sezione. In tali circostanze, la Sezione si è riservata ogni debito riscontro nel prosieguo delle proprie attività di controllo.

Le risultanze istruttorie, e l'analisi della documentazione tutta, evidenziano che la Regione ha, nel complesso, ottemperato agli obblighi di legge adottando tutti i documenti

esplicitamente rubricati nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all.4/1 al D.lgs. n. 118/2011, par. 4.1).

Quanto alle tempistiche, i principali documenti contabili del ciclo di programmazione (D.E.F.R. e sua nota di aggiornamento; legge di stabilità e suo collegato; Bilancio di previsione; Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; Disegni di legge di variazioni di bilancio; Piano della performance; Piano triennale della prevenzione della corruzione; Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione; bilancio finanziario gestionale) sono stati adottati nel pieno rispetto dei termini di legge. Anche il rilevato sfioramento del termine ordinamentale per l'adozione della legge relativa all'assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022, ha trovato una congrua giustificazione in sede istruttoria, essendo stato determinato da circostanze ostative di natura eccezionale. Per i dettagli sulle tempistiche di adozione dei principali strumenti programmatori, si rinvia all'analisi specifica sulla programmazione, le cui risultanze sono esposte nel Capitolo primo della presente relazione e, in particolare, al par. 1.6.1 e annesso prospetto dimostrativo.

Nel corso dell'esercizio 2020, la Regione ha completato il ciclo programmatorio con l'adozione di specifici **strumenti di programmazione settoriali**, quali il Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), e il Nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT).

Il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/ D.D.L. del 30/04/2021 in tempi più che tempestivi rispetto a quelli ordinamentali, tenuto anche conto che l'art. 3 del D.L. n. 56 del 20 aprile 2021 ha rinviato, tra gli altri, al 30 giugno 2021 e al 30 settembre 2021 i termini per l'approvazione del rendiconto 2020 (ordinariamente fissato al 30 aprile 2021), rispettivamente, da parte della Giunta e del Consiglio.

Nell'annualità considerata è proseguita positivamente anche l'attività della Regione finalizzata a **rendere effettiva la necessaria interconnessione tra i documenti** principali di programmazione e il Piano della Performance nonché il collegamento fra questo e il D.E.F.R., il Programma di mandato del Presidente e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; inoltre, maggiore attenzione è stata posta in tutti gli ambiti in cui la Sezione aveva rilevato margini di migliorabilità. Sono stati assolti anche gli adempimenti di legge in relazione alla prevenzione della corruzione.

Per ciò che attiene agli adempimenti di legge in materia di **trasparenza dei bilanci** va evidenziato che la Regione, sebbene si sia conformata alle raccomandazioni formulate da questa Sezione in sede del precedente giudizio di parificazione, risulta ancora parzialmente adempiente alle prescrizioni di cui all'art. 39, co.16, del D.lgs. 118/2011, in relazione ai documenti assestati relativi ai bilanci di previsione 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021.

Sul punto, in sede di contraddittorio del 18 giugno 2021, la Regione raccogliendo la sollecitazione espressa dalla Sezione, ha assicurato il completo adempimento nel corso dell'esercizio 2021.

In quanto in itinere, dette azioni potranno trovare adeguata valutazione solo nel prosieguo dell'attività di controllo sui prossimi cicli di bilancio della Regione.

Quanto all'obiettivo volto a dare **maggiore sostegno alle imprese venete** per investimenti nei settori dello sviluppo, ricerca e innovazione, in particolare nella manifattura di qualità, di cui al punto 4 del Programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale, è emerso che la Regione ha colto prontamente le opportunità offerte dall'introduzione delle nuove forme di flessibilità nell'utilizzo dei fondi dei fondi strutturali e di investimento europei, introdotte dal 1° febbraio 2020, dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020.

Come si vedrà in seguito, oltre che sul piano programmatico, la Regione ha, in tale ambito, agito anche sul piano operativo, attraverso le autorizzazioni date alle strutture competenti all'attuazione delle misure previste, in continuità con le diverse priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014-2020.

Sul punto, va richiamata l'attenzione sulla necessità di un attento e costante sistema di controllo e monitoraggio in relazione a detti fondi, attesa la natura eccezionale delle nuove misure di flessibilità.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, l'analisi effettuata - in contraddittorio con l'Amministrazione - ha tuttavia evidenziato alcune **aree gestionali in cui si ravvisano margini di ottimizzazione e/o migliorabilità** in relazione alle quali la Sezione ha sollecitato una pronta azione risolutiva da parte della Regione.

Anche nel corso dell'esercizio finanziario 2020, infatti, la Regione ha emanato un **numero considerevole di variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022** (complessivi 145 provvedimenti, sia legislativi che amministrativi, a cui si aggiungono n. 115 provvedimenti

amministrativi di competenza del Direttore della Direzione bilancio e Ragioneria di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022).

Al riguardo, si prende atto delle motivazioni addotte dall'Amministrazione e delle difficoltà insite nella complessità del processo di programmazione ma, sebbene le rilevate variazioni siano state adottate quanto meno sotto il profilo formale-procedurale nel rispetto delle norme ad esse sottese, non può sottacersi che, sotto il diverso profilo della sostanza dell'attività programmatoria, un eccessivo ricorso agli strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto -in coerenza con le statuizioni del principio contabile generale di riferimento - come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione, e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio nell'ambito del quale il principio di flessibilità è strumento di carattere eccezionale, poiché volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie (quindi non ordinarie) che si possono manifestare durante la gestione.

Quanto agli elementi significativi del richiamato Programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale, deve essere richiamata l'attenzione sull'obiettivo "*dell'ottimizzazione*" delle **liste di attesa** (punto 5a) posto che, ai fini della tutela della salute della collettività amministrata, è fondamentale che il cittadino non debba attendere tempi lunghi per poter effettuare visite presso le strutture ospedaliere o sanitarie. Per tale profilo, va evidenziato che la natura della prestazione sanitaria è tale per cui tendere al raggiungimento della "*mera ottimizzazione*" relativa ai tempi di attesa, per quanto auspicabile, appare insufficiente ad assolvere alla primaria necessità di garantire in tempo reale ai cittadini (soprattutto a quelli che non possono accedere a canali alternativi) le idonee prestazioni sanitarie. E, ciò nonostante, la Regione del Veneto risulti virtuosa, in termini comparativi con le altre regioni d'Italia, per l'offerta sanitaria resa.

Nell'ambito dell'analisi della **programmazione settoriale** va dato atto della particolare attenzione posta dalla Regione alla problematica della tutela e messa in sicurezza del territorio. Tra le priorità di legislatura con orizzonte di lungo periodo, esposte nel D.E.F.R., la Regione, infatti, dichiara di perseguire l'obiettivo di "*un territorio migliore e più sicuro*" che si traduce, poi, nelle Linee strategiche del D.E.F.R. 2020-2022 per l'orizzonte di medio periodo, in programmi specifici da perseguire all'interno delle varie Missioni e, in un'ottica

di sostenibilità delle comunità, delle città e dei territori, la Regione focalizza l'attenzione, in particolare:

- sulla necessità di realizzare opere infrastrutturali per la difesa idraulica e idrogeologica;
- sulla programmazione di opere di carattere forestale per la difesa idrogeologica e per la conservazione del suolo, in un'ottica di mantenimento della presenza delle popolazioni sui territori più fragili”;
- sulle azioni volte rafforzare la strategicità dell'area della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera.

Pertanto, nell'ambito della programmazione regionale del settore, ha assunto carattere di priorità la realizzazione di interventi di ripristino della sicurezza idrogeologica e di aumento della resilienza delle infrastrutture e dei boschi, nonché di incentivazione alla pianificazione forestale, da finanziare con gli strumenti di programmazione relativi ai POR e PSR 2014-2020, cofinanziati dai fondi europei, e le risorse rese disponibili con il finanziamento statale. Per la realizzazione di tali obiettivi è stato individuato il Presidente della Regione quale Commissario delegato, che si avvale degli uffici regionali, di Enti e Società regionali, quali soggetti attuatori.

In relazione alla **Salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante**, se da un lato va dato atto che la Regione ha prontamente recepito i rilievi della precedente parifica, attivandosi per una proficua rivalutazione dei programmi di intervento approvati dal Consiglio Regionale nei precedenti riparti dei fondi della Legge Speciale per Venezia, dall'altro la situazione è ancora in divenire, per cui la compiuta valutazione delle azioni intraprese e da intraprendere potrà intervenire solo nel prosieguo delle ulteriori attività di controllo intestate alla Sezione, anche alla luce dell'impegno assunto dalla Regione a provvedere, in tempi celeri, all'adozione di ogni utile iniziativa per agevolare la comprensione dei dati contabili complessivi, secondo le indicazioni fornite da questa Sezione.

Ai fini della valutazione della **correttezza e congruità del ciclo della programmazione**, sia sotto il profilo della sinergia e coordinamento degli strumenti programmatori, che sotto quello di coerenza della *“programmazione settoriale”* esposta nel D.E.F.R., in particolare in relazione alle linee strategiche per l'orizzonte di medio periodo definite per la Missione 09 dedicata allo *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*, è necessario analizzare l'intero processo alla luce delle **tematiche dell'Agenda ONU 2030 e della Strategia per lo**

Sviluppo Sostenibile, nonché del contributo che la Regione Veneto ha previsto in relazione al c.d. **PNR (Piano Nazionale delle Riforme)**, a cui ha dato attuazione con D.G.R. n. 164 del 14/02/2020. Infatti, nella descrizione dei contenuti del D.E.F.R. 2020-2022 viene sottolineato in più punti che la programmazione regionale attua i temi dello sviluppo sostenibile (economico, sociale ed ambientale), evidenziando il collegamento con l'Agenda 2030 (in termini di Goal) e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

A livello nazionale l'attuazione della Strategia deve raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e, più in generale, con il Documento di Economia e Finanza (DEF); inoltre, le azioni proposte devono conciliarsi con gli obiettivi già esistenti a livello comunitario.

Va, in proposito, ricordato che a livello europeo è stato avviato un percorso di riordino del Semestre europeo alla luce dei nuovi scenari e del nuovo quadro strategico disegnato dal programma *Next Generation UE* (NGEU) e che, in tale contesto, la Commissione europea ha introdotto il c.d. "Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)". L'obiettivo posto nel breve termine è quello che gli Stati membri presentino il Programma nazionale di riforma (PNR) e il Piano per la ripresa e la resilienza (PRR), in un unico documento integrato (PNRR), che nella sua unitarietà assolva congiuntamente alle funzioni dei richiamati due atti, espletando la funzione programmatica e di monitoraggio (di norma rinvenibili nel PNR) e corrispondendo con certezza e adeguatezza alle raccomandazioni europee, impiegando le risorse messe a disposizione dal RRF.

Sotto il profilo programmatico, va evidenziato che la Regione ha recepito l'attività intrapresa dal Governo centrale, quale tramite dell'Unione Europea, per la realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano Nazionale delle riforme. Essa, infatti, ha condiviso gli obiettivi individuati dal PNR nazionale e sviluppato, per propria competenza, un documento programmatico tecnico, di cui ha reso partecipe la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al fine del suo inserimento nel documento unitario rielaborato a cura del *Regional team* per il PNR.

Nella definizione della Strategia, la Regione ha agito sviluppando azioni interne ed esterne, promuovendo azioni sinergiche e di coordinamento con tutti Soggetti interessati, in particolar modo con gli attori del territorio regionale (enti locali, università, ecc.).

In attuazione, poi, dell'Agenda 2030 e della SNSvS, la Regione è stata la prima in Italia ad aver adottato il documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo

Sostenibile” e, quanto al grado di raggiungimento degli obiettivi, ha elaborato, a mezzo del proprio Ufficio Regionale di Statistica, il Rapporto di posizionamento del Veneto (approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020) dal quale risulta il raggiungimento (al 30 agosto 2019) di un grado di sostenibilità per quasi tutti gli obiettivi, ad eccezione di due target (n. 2 “Sconfiggere la fame” e n. 15 “Vita sulla terra”), mantenendosi comunque su un posizionamento elevato in termini relativi rispetto alle altre Regioni.

Anche le attività intraprese nel 2020 **in attuazione degli adempimenti della Strategia “Europa 2020”**, sono state puntualmente descritte nel contributo che la Regione del Veneto ha redatto ai fini del Programma Nazionale di Riforma 2021, approvato con D.G.R. n. 290 del 16 marzo 2021. Infatti, poiché i Target della Strategia Europa 2020 non sono ancora stati conseguiti nel loro complesso, i nuovi obiettivi contenuti nelle raccomandazioni al PNR 2021, sono stati ad essi collegati al fine di perseguire entrambe le strategie in una logica unitaria di programmazione.

L’analisi svolta in relazione alla **programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento ed agli strumenti della programmazione unitaria**, ha evidenziato che, pur nei limiti imposti dalla emergenza sanitaria, la Regione ha assolto compiutamente, sotto il profilo della programmazione, alle proprie attività in relazione alla gestione dei fondi comunitari.

Sotto il profilo operativo, tra l’altro, emerge una cd *“best practice”* di integrazione e coordinamento tra l’ente regionale e le altre amministrazioni territoriali o entità dedicate (la Strategia Nazionale delle Aree Interne), finalizzata a favorire lo sviluppo del territorio, in questo caso con riferimento a quelle aree particolarmente disagiate per la natura del tessuto economico, o la particolare morfologia del territorio sotteso che, quindi, risultano essere sfavorite nell’accesso ai servizi di base (sanità, scuola, trasporti).

Alla programmazione integrata fanno capo sia i documenti di programmazione regionale generale, sia gli atti relativi al contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma e sia il coordinamento del processo di programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento europei. La programmazione regionale si realizza in coerenza con le strategie nazionali ed europee, in particolare con la Strategia “Europa 2020”, tenuto conto anche degli adempimenti di cui all’Agenda ONU 2030 di cui si è già detto.

In tale ambito, il 2020 è stato caratterizzato, come noto, dall'emergenza epidemiologica che ha imposto l'adozione di una serie di interventi normativi e programmatici, con rilevanti risvolti finanziari straordinari, finalizzati in ultima istanza a fornire liquidità ai soggetti economici e alla popolazione colpita. Con specifico riferimento alla gestione dei fondi europei ordinariamente istituiti, hanno assunto rilevanza le modifiche regolamentari che sono intervenute per favorire, in deroga al regime ordinario di gestione, un incremento delle dotazioni finanziarie da attuarsi attraverso gli strumenti della flessibilità tra i vari tipi di fondi, e derogando ad alcune pratiche contabili normalmente concepite per evitare che i finanziamenti inutilizzati rimanessero tali (vedi Cap. 1, par. 1.6.2.1 e par. 1.8.2).

Ciò emerge con evidenza in relazione al POR FESR e al POR FSE 2014-2020, nel cui ambito la Regione si è tempestivamente adoperata per dare attuazione, nei limiti delle risorse rese disponibili, alla nuova flessibilità introdotta dal 1° febbraio 2020 dalle disposizioni, intervenute in occasione dell'emergenza sanitaria, recanti le modifiche all'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (Regolamenti UE n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020), così destinando risorse, altrimenti inutilizzabili, agli ambiti della sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. In tale settore:

- sono state tempestivamente adottate le prime linee di indirizzo per le modifiche della programmazione regionale relative all'utilizzazione delle risorse ancora disponibili;
- sono state definite nel dettaglio l'ammontare complessivo delle risorse disponibili dei POR FSE e FESR 2010-2020 e le linee principali di intervento individuate congiuntamente con le altre Regioni, trasfuse nell'Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020.

Le risorse rese disponibili, ammontanti a complessivi 253,7 Milioni di euro, di cui 119,7 milioni derivanti dal POR FSE e 134 milioni dal POR FESR, sono state destinate ai seguenti settori:

1. **Sanità** (75 milioni, di cui 25 per spese anticipate dallo Stato), per acquisti di dispositivi di protezione, di attrezzature e altre spese per far fronte all'emergenza COVID-19 da parte di Azienda Zero e Aziende ULSS;
2. **Attività economiche** (70 milioni) per progetti di ricerca e sviluppo orientati al contrasto e mitigazione degli effetti del COVID-19, per la concessione di garanzie sul capitale circolante delle imprese di tutti i settori, per misure di sostegno ai settori maggiormente colpiti dalla crisi, quali il commercio, il turismo, il settore della cultura

e dello spettacolo, compresi interventi di adeguamento e rilancio, nonché per altri strumenti previsti nell'ambito del *temporary framework* a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi;

3. **Lavoro** (90,7 milioni di cui 42 quali spese anticipate dallo Stato) per il finanziamento di ammortizzatori sociali, sovvenzioni per il pagamento di salari e stipendi dei lavoratori dei settori maggiormente colpiti dalla crisi; incentivi all'assunzione; sviluppo del lavoro agile in tutti i settori, indennità di tirocinio;
4. **Sociale** (18 milioni) per un sostegno alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi anche attraverso misure rivolte ai servizi educativi e socio-assistenziali per minori e non autosufficienti.

Inoltre, la Regione in sede di Accordo si è impegnata a destinare fino a 67 milioni di euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, a beneficio dell'ambito territoriale regionale, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.L. 34/2020 (decreto "rilancio"), e precisamente: 25 milioni di euro POR FESR per spese sanitarie e 42 milioni per POR FSE indirizzate all'emergenza.

In relazione agli altri fondi, l'analisi ha evidenziato che:

- con riferimento al **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** per il Veneto cofinanziato dal **FEASR**, in sede istruttoria è emerso il basso impatto che le modifiche del regolamento europeo hanno avuto su tali fondi;
- con riferimento al **Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020**, non sono state adottate misure riconducibili al Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 e al Regolamento n. 558 del 23 aprile 2020 ma, per fronteggiare le difficoltà e i ritardi causati dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, e supportare i beneficiari nell'implementazione dei progetti in questa fase, è occorsa una serie di misure procedurali, tra le quali viene evidenziata la modifica della manualistica di Programma;
- in relazione al **Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020**, la Regione ha adottato misure emergenziali, prorogando più volte i termini di presentazione delle domande a valere sul bando di finanziamento del 2019, integrando le risorse sulla base del nuovo PO FEAMP approvato con Decisione n. C (2020)218 del 13 gennaio 2020 dalla Commissione europea. In tale ambito, le integrazioni finanziarie hanno incrementato la misura 1.43 - *Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di*

pesca - di euro 1.824.695,00; la misura 2.54 - *Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura*- di euro 913.398,13; la misura 5.69 - *Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura* - di euro 3.500.000,00.

Quanto alle **attività di monitoraggio sull'attuazione delle politiche UE nel Veneto**, e in primis sull'attuazione a livello regionale dei Programmi cofinanziati coi Fondi FSE, FEASR, FESR e FEAMP, nell'ambito delle politiche di coesione, dall'analisi effettuata emerge che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la Regione anche nel corso del 2020 ha compiutamente assolto alle proprie incombenze.

Conclusivamente, in relazione all'attività programmatoria relativa alla gestione dei fondi comunitari e delle nuove misure di flessibilità di cui si è detto, emerge dagli atti che la Regione, pur nei limiti imposti dalla emergenza sanitaria, ha assolto, sotto il profilo della programmazione, le proprie attività in merito.

Per l'analisi della gestione dei singoli Fondi si rinvia alla partizione specifica della presente relazione (vedi infra cap. 9), mentre per il dettaglio delle osservazioni critiche in relazione agli ambiti di gestione e il permanere della necessità di adozione di misure autocorrettive, si rinvia al Cap. 1, par. 1.9 espositivo delle "*Considerazione conclusive*" dell'analisi sulla programmazione finanziaria.

Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio

Gli equilibri nel bilancio di previsione iniziale

In relazione all'analisi sugli equilibri di bilancio e sulla gestione contabile occorre, preliminarmente, ricordare che la legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha anticipato di un anno la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio (art. 1, comma 541).

Nel **bilancio di previsione per l'esercizio 2020**, approvato con L.R. 25 novembre 2019, n. 46 sono state previste entrate e spese in termini di competenza per complessivi 17.287.066.499,38 euro (di cui 2.664.893.770,49 euro per entrate e spese in conto terzi, oltre che per partite di giro).

Dal prospetto redatto secondo lo schema previsto (Allegato 9 al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) emerge un equilibrio di parte corrente pari a 57.526.688,24 euro, che compensa il saldo

negativo di parte capitale (-57.526.688,24 euro). L'equilibrio complessivo finale, tra il totale delle previsioni di entrata e il totale delle previsioni di spesa per l'esercizio 2020, risulta rispettato (con saldo pari a zero), in linea con il dettato normativo.

L'asestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2020

Con la **Legge di asestamento** (Legge Regionale 1° dicembre 2020, n. 36) sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive le autorizzazioni finali di entrata e di spesa in 18.338.537.478,26 euro, di cui 2.675.317.259,32 euro per entrate e spese in conto terzi, nonché per partite di giro.

La composizione degli equilibri, nelle diverse fasi di gestione del bilancio, è rimasta inalterata, con l'equilibrio di parte capitale finanziato dal surplus di parte corrente. È stato pertanto rispettato l'equilibrio complessivo finale (con saldo pari a zero).

Il Fondo Pluriennale Vincolato e le sue variazioni

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente in conto capitale.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con propria delibera n. 4/2015, ha descritto tale istituto come strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica. La stessa Sezione, con delibera n. 9/2015 "Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016/2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali", ha ribadito che: *"Presupposto decisivo per un'efficace attività programmatica è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i responsabili di vertice degli enti territoriali. Se i responsabili degli uffici tecnici che seguono la spesa di investimento non si inseriscono in tale catena organizzativa la sola azione del responsabile del servizio economico-finanziario non consente di formulare previsioni di bilancio congrue ed attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione. Ciò vale evidentemente per tutti i responsabili dei servizi che formulano e gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale finanziati da entrate con vincolo di destinazione e che attivano il "fondo pluriennale vincolato"*.

Il FPV di entrata della Regione del Veneto nel 2020 è passato da 224.909.094,78 euro, in sede previsionale, all'importo definitivo di 454.904.322,59, mentre il FPV di spesa è passato da

83.994.450,31 euro all'importo definitivo di 551.109.182,62 euro, evidenziando una possibile sottostima della consistenza dello stesso in sede di previsione iniziale.

Il cospicuo numero di variazioni al FPV in corso d'esercizio (disposte con decreto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali) invita ad una riflessione sull'efficienza del circuito informativo tra l'Area Risorse Strumentali e le altre aree organizzative regionali, cui spetta il compito di informare la prima sulla necessità di rivedere le reimputazioni a FPV a seguito di variazioni dei cronoprogrammi di spesa.

Alla luce di quanto emerso, si rinnova la raccomandazione, già formulata in occasione delle precedenti parifiche, sull'opportunità di un maggior coordinamento tra le strutture regionali, finalizzato a ridurre le rilevate discrasie.

L'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2019

La Regione, nell'esercizio 2020, ha autorizzato impieghi di quote del risultato di amministrazione 2019 per un totale di 1.607.395.642,95 euro, di cui 1.485.653.102,82 euro in parte corrente e 121.742.540,13 euro in parte capitale.

Della somma di 1.485.653.102,82 euro applicata in parte corrente, 1.412.457.346,91 euro afferiscono al Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL). Al netto di quest'ultimo, le quote per 73.195.755,91 euro applicate in parte corrente, sommate alle quote per 121.742.540,13 euro di parte capitale, determinano un totale complessivo pari a 194.938.296,04 euro di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2019, applicate al bilancio dell'esercizio 2020, a mezzo di variazioni di bilancio disposte con deliberazione della Giunta Regionale. Si tratta di utilizzi dell'accantonamento relativo ai residui radiati (sia di parte corrente che di parte capitale), del "fondo per la copertura dei congruagli effettuati dallo Stato per il recupero dei gettiti delle manovre fiscali erogati in eccedenza rispetto ai consuntivi (art. 77 quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112)" e del "fondo per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS", nonché di risorse già acquisite, aventi vincolo di destinazione ad interventi ricompresi in diverse missioni di spesa. Gli utilizzi effettuati rispettano il dettato normativo, anche con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, ed in particolare, le clausole di cui alla Legge n. 145/2018 (art. 1, commi 897, 898 e 899). In ordine all'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione in una situazione di disavanzo, si è espressa anche la Corte costituzionale con le sentenze n. 70 del 2012 e n. 89 del 2017, secondo le quali, in detta situazione, *"l'ente deve ottemperare a tali*

vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiante” e “l’eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla «clausola generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge»”.

Si rappresenta la necessità che gli utilizzi in questione vengano programmati con maggiore attenzione, al fine di garantire la perfetta congruenza temporale tra i documenti di programmazione finanziaria a cui afferiscono.

Il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)

In parte corrente, si rinvencono le iscrizioni contabili relative al rimborso dell’anticipazione di liquidità, ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti tra il 2013 e il 2014, al fine di assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

Il rimborso di tale anticipazione viene attuato secondo un piano rateale prestabilito, a valere sull’accantonamento al risultato di amministrazione dell’equivalente fondo necessario (FAL - Fondo Anticipazione di Liquidità), il quale diminuisce di esercizio in esercizio in proporzione alla rata di anticipazione rimborsata. Con la Legge 208/2015 (art. 1, commi da 692 a 700), il legislatore, per darne evidenza in bilancio, ha fornito indicazioni precise, ulteriormente definite dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 28 del 18 dicembre 2017.

Con riferimento a tale anticipazione, in questa sede si è preso atto della conformità al dettato normativo delle citate iscrizioni contabili ed in particolare: della corretta iscrizione, dal lato entrata, dell’utilizzo di 1.412.457.346,91 euro; della dovuta iscrizione, di segno opposto, della quota di ripiano annuale, pari ad euro 41.873.460,28; della differenza, a pareggio, di euro 1.370.583.886,63 dal lato spesa, accanto ai rimborsi di prestiti. Si è preso atto, inoltre, della presenza degli impegni di spesa e dei pagamenti relativi alla rata annuale di rimborso (quota capitale e quota interessi), imputati ai capitoli nn. 101890 e 101889; al riguardo la Sezione non può esimersi dal rinnovare le proprie raccomandazioni sulla necessità di un attento monitoraggio degli strumenti di finanza derivata in essere.

La somma iscritta dal lato entrata trova corrispondenza negli accantonamenti del risultato di amministrazione 2019, mentre la parte di anticipazione di liquidità ancora da rimborsare trova corrispondenza negli accantonamenti del risultato di amministrazione 2020.

Gli equilibri a rendiconto e i saldi principali 2020

Nel prospetto degli **equilibri a rendiconto 2020**, redatto secondo l'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, aggiornato al Decreto 1° agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emergono un risultato di competenza di parte corrente pari a 299.828.918,42 euro e un risultato di competenza in c/capitale pari a -5.551.741,65 euro.

Il risultato complessivo di competenza è pari a 294.277.176,77 euro, mentre l'equilibrio di bilancio risulta pari a 199.039.834,82 euro e l'equilibrio complessivo è pari a 229.819.681,16 euro.

Se si depura tale quadro dalle poste, le quali non si traducono in accertamenti e impegni di competenza (ossia dalle voci relative al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa, nonché dalle voci denominate "utilizzo risultato di amministrazione...", "ripiano disavanzo pregresso da debito autorizzato e non contratto", "ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente"), risulta che la **gestione di competenza dell'esercizio 2020** ha prodotto accertamenti pari a 15.189.407.278,14 euro ed impegni di 14.993.863.537,38 euro e che si è conclusa con un saldo positivo pari a 195.543.740,76 euro. Nell'esercizio in esame si registra una diminuzione del saldo della gestione di competenza rispetto all'esercizio 2019 (301.043.595,54 euro), con una variazione percentuale del -35,04%.

L'ammontare più consistente degli accertamenti (10.307.586.452,17 euro), pari al 67,9% di quelli complessivi (15.189.407.278,14 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (6.812,91 mln di euro), che rappresenta il 66,10% della consistenza totale degli accertamenti del Titolo 1, (10.307,57 mln di euro).

Per quanto concerne gli impegni, si osserva che l'ammontare maggiore (11.834.734.075,02 euro), pari al 78,9% di quelli complessivi (14.993.863.537,38 euro), è registrato al Titolo 1, fra le Spese correnti.

L'importo più significativo è riferito alla voce "Trasferimenti correnti" (11.221.243.914,99 euro), che rappresenta ben il 94,82% della consistenza totale degli impegni del predetto Titolo 1 (11.834.734.075,02 euro).

Pertanto, le somme maggiori afferiscono alla spesa corrente impegnata (78,9% degli impegni), finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (67,9% degli accertamenti).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai “servizi per conto terzi e partite di giro”, corrispondenti a circa il 16% del volume di accertamenti ed impegni.

Con riferimento alla **gestione di cassa**, si rileva che dall’iniziale fondo di cassa al 1° gennaio 2020 di 1.349.737.153,51 euro, sommati gli incassi di 15.334.858.113,69 euro e detratti i pagamenti di 15.380.264.352,91 euro, si giunge ad un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2020 di 1.304.330.914,29 euro.

La diminuzione di quest’ultimo è stata determinata dal saldo negativo tra le riscossioni e pagamenti effettuati nell’esercizio (- 45.406.239,22 euro).

Detta diminuzione, di 45.406.239,22 euro, è da attribuire alla gestione in conto residui, in cui i pagamenti superano le riscossioni (-476.159.018,16 euro).

Rispetto agli accertamenti riscontrati nell’anno 2020 (15.189.407.278,14 euro) sono state registrate riscossioni per 13.377.523.103,55 euro, che rappresentano una capacità di realizzo pari all’88,07%. Con riferimento agli impegni assunti nell’esercizio (14.993.863.537,38 euro), sono stati registrati pagamenti per 12.946.770.324,61 euro, che rappresentano una capacità di pagamento pari all’86,35%.

Entrambe le suddette percentuali risultano leggermente superiori rispetto a quelle rilevate nell’esercizio precedente, che erano pari all’87,77% e all’86,14%.

La tempestività dei pagamenti

Un importante indicatore per valutare l’efficienza dell’amministrazione è quello della **tempestività dei pagamenti**. Per l’esercizio 2020 il valore dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali, ha evidenziato un miglioramento rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2019, passando dai 40.566.009,81 euro ai 18.939.801,38 euro, con una diminuzione pari a 21.626.208,43 euro. L’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali è passato da -17,10 giorni del 2019 a -16,54 giorni del 2020, mantenendosi sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente.

Il completamento della dematerializzazione delle liquidazioni di spesa, relativa alle fatture commerciali (iniziata nel corso del 2018), nonché le nuove modalità tecnologiche ed organizzative di contabilizzazione delle fatture elettroniche (adottate con la circolare del Responsabile Finanziario prot. n. 455936 del 23 ottobre 2019, a seguito della legge di bilancio dello Stato per il 2019 - L. 145/2018) hanno portato ad un consistente miglioramento

dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che è passato dai -1,71 giorni del 2017 ai -16,54 giorni del 2020.

La gestione dei residui

Le risultanze della gestione evidenziano residui attivi finali pari a 4.230.879.123,25 euro (4.211.885.014,76 euro al netto delle partite di giro) e residui passivi finali pari a 4.000.555.121,77 euro (2.069.405.431,79 euro al netto delle partite di giro), con un saldo positivo pari a 230.324.001,48 euro (al 31/12/2019 il saldo ammontava a -2.506.891,06 euro). Tale saldo si modifica sensibilmente depurando l'analisi dei dati dalle partite di giro. In particolare, fra i residui passivi del titolo VII "Uscite per conto di terzi e partite di giro", incide in modo significativo il budget relativo alla gestione della sanità (circa 1.482,14 mln di euro).

Al netto delle partite di giro, il totale dei **residui attivi** al 31 dicembre 2020, pari a 4.211.885.014,76 euro, registra una diminuzione rispetto a quelli iniziali (4.404.243.504,75 euro), con un decremento in valore assoluto di -192.358.489,99 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 4,4 punti. Il totale dei residui di fine gestione (4.211.885.014,76 euro) è determinato da riscossioni e regolazioni contabili per 1.945.461.813,13 euro, da riaccertamenti in diminuzione per 50.908.871,89 euro e da residui attivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2020 per 1.804.012.195,03 euro.

La riscossione dei residui attivi fornisce un indicatore di realizzo pari a circa il 44,7% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un lieve decremento dell'indice di riscossione (pari a -4,3%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2019 (49 %).

L'ammontare dei residui attivi 2020 derivanti da esercizi pregressi, da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti, è pari a complessivi 50.910.988,85 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 129.098.807,13 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui attivi non esigibili al 31 dicembre 2020 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 62.704.570,04 euro, di cui 59.996.145,56 euro reimputati all'esercizio successivo, 2.707.579,14 euro all'esercizio 2022 e 845,34 euro all'esercizio 2023 o a quelli successivi.

Il totale dei **residui passivi** al 31 dicembre 2020 (al netto delle partite di giro), pari a 2.069.405.431,79 euro, registra un decremento rispetto a quelli iniziali (2.362.346.180,02 euro), pari a 292.940.748,23 euro, corrispondente ad una diminuzione percentuale di circa

12,4 punti. Il totale dei residui di fine gestione (2.069.405.431,79 euro) è determinato da riaccertamenti in riduzione per 42.789.784,45 euro, da pagamenti e regolazioni contabili per 1.119.590.824,50, euro, nonché da residui passivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2020, pari a 869.439.860,72 euro.

Il pagamento dei residui passivi fornisce un indicatore pari a circa il 55,5% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un incremento dell'indice di pagamento (pari a + 13%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2019 (42 %).

L'ammontare dei residui passivi 2020, derivanti da esercizi pregressi, da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti, è pari a complessivi 42.791.901,41 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 49.129.557,97 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2020 e destinati ad essere re-imputati agli esercizi in cui saranno esigibili risulta pari a 244.076.863,02 euro, di cui 229.833.733,35 euro re-imputati all'esercizio successivo, 12.102.979,14 euro re-imputati all'esercizio 2022 e 2.140.150,53 euro re-imputati all'esercizio 2023 e ai successivi.

Occorre poi evidenziare che l'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, prevede che le Regioni escludano dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal **perimetro sanitario**, cui si applicano le specifiche disposizioni del Titolo II del medesimo Decreto Legislativo. La ricognizione dei residui attivi e passivi di detto perimetro è stata effettuata dalle Strutture regionali responsabili dei budget ad esso afferenti, e gli esiti di tale ricognizione sono stati recepiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 30 marzo 2021. Alla luce dei dati di cui alla citata delibera, dei residui attivi finali (4.230.879.123,25 euro) afferiscono al perimetro sanitario 2.651.202.859,84 euro, mentre dei residui passivi finali (4.000.555.121,77 euro) ne afferiscono 2.790.853.440,41 euro.

Con riferimento ai **residui perenti**, si ricorda che l'istituto della perenzione dei residui è stato abolito con l'entrata in vigore del D.lgs. 118/2011 (art. 60 comma 3). In particolare, la citata disposizione stabilisce che: *“A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità*

dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti". Al riguardo, si evidenzia che nel bilancio regionale del Veneto, come emerso nel corso del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2015, già a decorrere dall'esercizio 2014 nessun residuo risultava eliminato per perenzione.

L'ammontare dello stock dei residui radiati al 31 dicembre 2019 era pari a 29.786.147,17 euro. I risultati aggiornati all'esercizio 2020 mostrano un ammontare di residui radiati al 31 dicembre 2020 pari a 28.970.521,48 euro. Di questi, interamente coperti da appositi accantonamenti di quote del risultato di amministrazione, euro 18.973.222,31 sono a finanziamento regionale, ed euro 9.997.299,17 riguardano partite di natura vincolata.

Il risultato di amministrazione 2020 e il disavanzo

Il risultato di amministrazione prodotto dalla gestione dell'esercizio 2020 è di euro 983.545.733,15, facendo registrare un incremento di euro 91.219.793,29 rispetto a quello dell'esercizio precedente (892.325.939,86 euro).

Le quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2020

Dal risultato di amministrazione di 983.545.733,15 euro vanno detratte le quote da accantonare (2.082.654.084,70 euro), le quote vincolate (578.288.532,25 euro) e la parte destinata ad investimenti (pari a zero), per cui la parte "disponibile" risulta ancora negativa, come negli esercizi precedenti, per un importo pari a -1.677.396.883,80 euro, confermando il permanere di una situazione di disavanzo, seppur in progressivo miglioramento.

Le quote accantonate al 31 dicembre 2020, analiticamente rappresentate nell'apposito allegato al D.D.L. del Rendiconto 2020, risultano sostanzialmente in linea con quelle accantonate nel precedente esercizio 2019. Le somme più rilevanti riguardano il Fondo anticipazioni liquidità per 1.370.583.886,63 euro, il Fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi euro 582.458.447,11 e l'accantonamento per i residui radiati per euro 28.970.521,48.

Il Fondo perdite societarie, di euro 117.469,11, si riferisce unicamente alle perdite fatte registrare nel 2018 e nel 2019 dalla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a, in cui la Regione detiene una partecipazione del 33%. Il Fondo contenzioso di euro 10.558.285,86 risulta calibrato sul monitoraggio delle cause legali.

Risultano poi “altri accantonamenti”, destinati alle restituzioni dovute per conguagli allo Stato relativi a tassa automobilistica, IRAP e addizionale IRPEF, oltre che a copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario. Vi sono accantonamenti relativi alle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione per euro 35.867,93, accantonamenti per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss e a copertura dei maggiori oneri potenziali, conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di alcune operazioni finanziarie. Infine, con il risultato di amministrazione 2020 è stato accantonato un fondo per il concorso della Regione del Veneto alla copertura dell’eventuale deficit del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, per euro 14.210.261,56. La parte vincolata del Risultato di amministrazione ammonta invece ad euro 578.288.532,25, relativi soprattutto a vincoli derivanti da trasferimenti, e risulta computata con riferimento all’*elenco analitico delle risorse vincolate* riportato nel D.D.L.. La Sezione ha verificato la coerenza dell’apposizione del vincolo sulle quote individuate dalla Regione nel risultato di amministrazione, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011.

Infine, per quanto riguarda la parte del risultato di amministrazione da destinare obbligatoriamente ad investimenti, essa risulta correttamente pari a zero, in quanto, come nell’esercizio precedente, non vi sono entrate in conto capitale inutilizzate in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Dall’esame della documentazione pervenuta, l’accantonamento al **Fondo crediti di dubbia esigibilità**, effettuato in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2020, per euro 582.458.447,11 euro, appare sostanzialmente conforme ai principi contenuti nella normativa sull’armonizzazione contabile.

Detto accantonamento al Risultato di amministrazione è passato da euro 748.018.480,02, in sede di Bilancio di previsione 2020-2022, ad euro 582.458.447,11 in sede di Rendiconto 2020, con un decremento di euro 165.560.032,91.

Per il primo anno il valore del FCDE è ridotto rispetto al periodo precedente. La diminuzione ha riguardato i crediti di natura tributaria, in relazione al rinvio delle procedure di riscossione coattiva dei tributi regionali, legata all’emergenza sanitaria da Covid -19.

Le variazioni dell'accantonamento effettuate nel corso della gestione, richiedono un monitoraggio costante e proattivo, durante tutto l'esercizio, della riscossione dei crediti, nonché di prevenire prontamente ed adeguatamente i rischi a questa connessi.

Il disavanzo di amministrazione

La somma delle quote accantonate, destinate e vincolate necessita di una capienza, di cui il risultato di amministrazione 2020 è sprovvisto, determinando di conseguenza un disavanzo di euro 1.677.396.883,80 euro. Tale disavanzo è riconducibile a due componenti:

- al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) ex D.L. n. 35/2013, per euro 1.370.583.886,63;
- al debito autorizzato e non contratto (DANC), per euro 306.812.997,17.

Come si è visto, la prima componente deriva dal fatto che la Regione, tra il 2013 e il 2014, ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità prevista dal D.L. n. 35/2013, al fine di sostenere la spesa per la sanità regionale. Di conseguenza, la Regione ha dovuto poi prevedere un accantonamento nel risultato di amministrazione di 1,5 miliardi di euro per rimborsare l'anticipazione ricevuta. La seconda componente deriva invece dal fatto che, in passato, il risultato di amministrazione ha subito il forte impatto negativo dell'utilizzo da parte della Regione dell'istituto del debito autorizzato e non contratto (DANC), per finanziare spese in conto capitale.

Il ripiano del disavanzo da FAL sta seguendo un percorso trentennale a rate annuali prestabilite, mentre il ripiano del disavanzo da DANC, svincolato dal legislatore dall'obbligo di far riferimento ad un piano di durata prestabilita, sta progressivamente realizzandosi, sulla base dei risultati positivi degli ultimi esercizi.

L'andamento crescente del risultato di amministrazione degli ultimi esercizi lascia intravedere la possibilità che la Regione possa, nell'arco di alcuni anni, riuscire ad aumentare la capienza del proprio risultato di amministrazione, al punto da poter accantonare (soprattutto a FAL), destinare, e vincolare le dovute quote, senza sovvertirne la positività.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Il "debito autorizzato e non contratto" (DANC) è una forma di finanziamento che è stata disciplinata a partire dalla legge quadro di contabilità n. 335/1976, a cui hanno fatto seguito, nella stesura dei nuovi principi contabili per le regioni, il D.lgs. n. 76/2000 e il D.lgs. n.

118/2011. Tale istituto prevedeva, per le regioni dotate di una buona disponibilità di cassa, la possibilità di effettuare investimenti senza incrementare l'esposizione debitoria, utilizzando la mera autorizzazione a contrarre dei mutui come copertura per le spese in conto capitale di pari importo, senza poi accenderli. La maggiore spesa comportava un esborso di cassa, a cui non corrispondeva il relativo introito, ma le regioni puntavano sul fatto che la gestione di bilancio potesse produrre maggiori accertamenti e/o economie di spesa, tali da compensare almeno parzialmente lo sbilanciamento suddetto.

Tale strumento è stato adottato dalla Regione Veneto nel corso degli anni tra il 2002 e il 2015, per finanziare spese per investimenti ed evitare al contempo un'espansione del debito. Tuttavia, questa scelta ha determinato una parte di quel disavanzo che oggi la citata Regione si sta impegnando a recuperare.

L'art. 40 del D.lgs. n. 118/2011 ha previsto che il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento possa essere coperto con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Con le leggi regionali relative al Bilancio di previsione 2020-2022 e al suo assestamento, la Regione del Veneto ha autorizzato, nell'anno 2020, la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento a copertura del disavanzo da DANC, condizionandola al solo caso in cui fosse necessario "far fronte ad effettive esigenze di cassa". Non rilevando difficoltà di cassa nel corso del predetto esercizio, la Regione del Veneto non ha acceso alcun mutuo per tale scopo.

Con riferimento, infine, all'obbligo di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme che hanno generato l'attuale disavanzo da DANC di 306.812.997,17 euro, la Regione ha provveduto ad inserire nel D.D.L. un elenco di impegni, distinti per esercizio di formazione, la cui sommatoria giustifichi l'importo residuante, nonché l'elenco completo di tutti gli impegni per finanziare i quali, nel corso degli anni tra il 2002 e il 2015, ha fatto ricorso al DANC.

I vincoli di finanza pubblica

La disciplina dell'equilibrio di bilancio per l'esercizio 2020 deriva dalla legge n. 243 del 2012 che, agli articoli da 9 a 12, ha dettato le disposizioni per assicurare detto equilibrio con riferimento alle regioni e agli enti locali, nonché il concorso dei medesimi enti alla

sostenibilità del debito pubblico, realizzando così quanto previsto, per gli enti territoriali, dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

L'art. 1, comma 542, della Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha anticipato al 2020, anche per le Regioni a statuto ordinario, le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, pur imponendo per lo stesso anno un avanzo di bilancio a consuntivo di 837 milioni.

Il comma 822 della medesima legge ha previsto una clausola di salvaguardia, stabilendo la possibilità di introdurre, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti nei confronti dell'Unione europea.

L'art. 1, comma 823, della citata legge ha disposto, inoltre, la cessazione dell'applicazione, dall'anno 2019, di alcune disposizioni della legge 232/2016, tra cui quelle relative:

- alle sanzioni previste per la mancata sottoscrizione di intese regionali per investimenti, in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 1, c. 506, della L. 232/2016);
- alle certificazioni degli spazi finanziari ricevuti anche per effetto delle intese regionali, nonché alla sanzione per il mancato utilizzo degli stessi spazi, per quote inferiori al 90 % (art. 1 comma 507);
- alle sanzioni per mancata trasmissione delle informazioni sugli spazi delle intese regionali richieste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10, c. 5, della L. 243/2012. (art. 1 c. 508).

Cessano, inoltre, di avere effetto le disposizioni del decreto-legge 91/2017, volte ad agevolare il ricorso alle intese regionali a favore di spese per investimento (art. 15-sexies).

In conclusione, la Regione del Veneto ha rispettato l'obiettivo programmatico di finanza pubblica per l'esercizio 2020, come risulta dalla certificazione inviata il 25 marzo 2021 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziario.

Trattasi di dati contabili da preconsuntivo, da aggiornare e ritrasmettere successivamente all'approvazione del rendiconto 2020, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la stessa approvazione, ma non oltre il 30 settembre 2021; ciò è indicato dal Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2020, concernente il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio 2020 per le Regioni a statuto ordinario.

Nel prospetto in questione viene certificato, infine, un saldo di 332,315 milioni di euro tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica; detto saldo supera di 265,740 milioni l'obiettivo 2020, stabilito in 66,575 milioni.

Indebitamento e strumenti finanziari derivati

In ordine alla disciplina dell'indebitamento per gli enti territoriali, deve innanzitutto richiamarsi l'esplicitazione della golden rule, secondo la quale gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento, oltre che la disciplina concernente i limiti quantitativi, che impongono una determinata incidenza percentuale massima rispetto al totale delle entrate tributarie non vincolate, così come previsto dall'art. 62, c. 6 del D.lgs. n. 118/2011.

In merito all'osservanza dei limiti all'indebitamento, con riferimento all'esercizio 2020, dall'istruttoria svolta e dagli accertamenti compiuti risulta che, in materia di debito, la Regione del Veneto è in regola con gli obblighi imposti dall'ordinamento finanziario.

A tale proposito, si rileva che la potenziale capacità di indebitamento, a valere sul 2020, risulta pari alla somma algebrica tra il limite massimo ammesso di spesa annuale di indebitamento, pari ad euro 276.064.601 (corrispondente al 20% delle entrate tributarie non vincolate, al netto dei finanziamenti regionali in materia di Sanità), il totale dei mutui e delle altre forme di indebitamento in ammortamento, pari a 70.683.405 euro, ed il totale dei mutui e delle altre forme di indebitamento autorizzati con il bilancio d'esercizio, pari a 42.494.373 euro, consentendo ulteriori margini di indebitamento relativamente all'esercizio in esame, per 162.886.823 euro, risultati non utilizzati.

In particolare, il totale dei mutui e delle altre forme di indebitamento in ammortamento è composto dal totale delle rate pagate per il rimborso dei mutui, dei prestiti, della locazione finanziaria "*Ex Palazzo Compartimentale FFSS*" e degli accantonamenti (all'interno dei quali la Regione Veneto ha accantonato anche un importo pari a 35.867,93 euro per spese potenziali, denominato "*Garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito*"), oltre che dai flussi finanziari derivanti dagli interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (ex "*Indebitamento occulto*"), per un totale di euro 162.381.911,95, ai quali è stata sottratta la cifra di euro 91.698.506,57, in quanto relativa a finanziamenti con

contributo a carico dello Stato, a finanziamenti regionali in materia di Sanità (L. n. 67/93 e L. n. 39/99) e al *"Fondo anticipazione di liquidità"* (art. 3 D.L. n. 35/2013).

A tale proposito, la Sezione osserva la correttezza dell'esclusione, dal calcolo delle rate di rimborso per l'esercizio 2020, delle anticipazioni di liquidità ottenute mediante il ricorso al D.L. n. 35/2013: la sentenza n. 181/2015 della Consulta, infatti, ha chiarito che le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento, in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, con lo scopo di riallineare nel tempo i pagamenti di cassa degli enti destinatari, con i loro impegni di competenza.

In merito alla riduzione del Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito, la Sezione osserva che la sua dinamica appare coerente con le comunicazioni del Settore Agricoltura, recepite dal decreto n. 9/2021 del Direttore della Direzione Finanze e Tributi, poiché l'unica posizione afferente al predetto Settore è quella della Stalla Sociale Monte Grappa di Seren del Grappa (BL), per l'importo garantito di 71.735,86 euro, a fronte del quale sono stati accantonati 35.867,93 euro.

La Sezione rileva, infine, che il limite di indebitamento risulta rispettato anche relativamente agli esercizi 2021 e 2022, come emerge dai controlli effettuati sulle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022, oltre che dell'assestamento.

In ordine all'indebitamento complessivamente contratto, l'esame della documentazione in atti delinea un quadro da cui emerge un importo totale di 2.658,27 mln di euro di debiti da finanziamento, dei quali 777,31 mln di euro per mutui, 519,71 mln di euro per obbligazioni, 1.327,80 mln di euro per anticipazioni di liquidità e 33,45 mln di euro, quali oneri derivanti dalla locazione finanziaria del compendio immobiliare denominato *"Ex palazzo compartimentale FF.SS."*.

In ordine alla contabilizzazione del canone di locazione finanziaria relativo al predetto compendio, non parificato in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2016 (criticità superata soltanto nell'esercizio 2018), la Sezione ha effettuato un ulteriore specifico approfondimento, per verificare l'articolazione dei relativi capitoli e la corretta allocazione delle poste di spesa (cap. 103472 *"Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - s. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, al titolo I della spesa; cap. 103473 *"Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo*

Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)", al titolo IV della spesa), confermando anche per il 2020 il superamento della rilevata criticità, in ossequio a quanto deliberato con D.D.R. n. 53 del 19 febbraio 2018, con cui sono state disposte le nuove registrazioni contabili sui capitoli sopracitati.

Dalla documentazione fornita dalla Regione, a seguito di apposita attività istruttoria, sono emersi altresì mutui a carico dello Stato, per un importo totale pari euro 641.882.504, di cui 406.715.361 euro per la Sanità.

Prendendo in considerazione l'indebitamento a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, sin dal 2007 si è assistito ad una tendenziale riduzione dello *stock* del debito; a partire dall'esercizio 2018, tuttavia, si è rilevata un'inversione del *trend*, derivante sostanzialmente dall'assunzione di indebitamento per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30 dicembre 2016, n. 32), per 300 milioni (di cui 140 milioni di euro nel 2018 e 160 milioni di euro nel 2019).

Nel 2020 si è assistito ad una ripresa della riduzione del debito in generale, anche se è necessario evidenziare che l'analisi dei dati indica un incremento nello stock dei mutui, per la copertura di spese d'investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo a carico della Regione, il cui fabbisogno è risultato pari a 63 milioni di euro, in forte espansione rispetto ai tre esercizi precedenti (essendo pari a 33 milioni di euro nel 2019, a 40 milioni di euro nel 2018 ed a 34 milioni di euro nel 2017); ciò, sebbene gli accertamenti effettivamente operati si siano attestati a 42.494.372,64 euro, come verificato dall'esame del capitolo E009610.

Lo stock di debito a fine esercizio 2020 corrisponde, sostanzialmente, alla quota capitale ancora non estinta di 23 prestiti: 16 mutui bancari (di cui 15 a tasso fisso e 1 a tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile, oltre a due posizioni afferenti all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, nonché alla posizione relativa alla Locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS.", sito in Venezia - S. Lucia (art. 51 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2).

Nel corso dell'esercizio 2020, in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento, disposta con l'art. 4 della L.R. Veneto n. 46/2019 (di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022) e non modificata in sede di assestamento del bilancio, (L.R. Veneto 36/2020), è stato stipulato un contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Spa, accertato al capitolo

009610, per 34.994.372,64 euro (senza preammortamento e ad erogazione multipla, per il finanziamento di spese d'investimento attinenti alla realizzazione di Piani di sviluppo).

Per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale del Veneto 46/2019, si rileva, inoltre, che è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche per 55,5 milioni di euro nel 2020 (oltre che per 46 milioni di euro nel 2021 e nel 2022) e che il differenziale di 20,5 milioni di euro di debito, non contratto in corso d'anno, deriva dalle disposizioni contenute nella deliberazione n. 892/2020 della Giunta regionale; quest'ultima, preso atto della procedura ancora in itinere per la formale istituzione della "*Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 Spa*", ha autorizzato l'assunzione di un mutuo per 35 milioni di euro, necessario per la realizzazione di specifici investimenti e l'avvio della procedura di "Affidamento", prevista dalla Cassa Depositi e Prestiti, per l'attuazione delle ulteriori spese di investimento autorizzate per il triennio 2020/2022, legate al finanziamento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, per 112,5 milioni di euro (di cui 20,5 milioni nel 2020 e 46 milioni di euro nel 2021 e nel 2022).

Si rileva infine che, sempre in corso d'anno, sono stati accertati 7,5 milioni di euro, corrispondenti a quota parte del contratto di prestito sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti Spa nel 2019, per l'importo complessivo di 20 milioni di euro e destinati alla realizzazione della Tangenziale di Vicenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Veneto n. 45/2018. L'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 ha avuto un sensibile impatto sullo scenario normativo che, nel corso del 2020, ha subito notevoli modifiche, in termini di proroghe ed introduzioni di misure fiscali e finanziarie, poste in atto per fronteggiare l'emergenza (il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 - cd. Decreto Rilancio -, il Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 - c.d. Decreto Agosto - e il Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, - c.d. Decreto Ristori); in tale contesto, il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 ("*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), all'art. 22, ha previsto l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo, per l'anno 2020, complessivamente pari a 250 milioni di euro (di cui 19.865.921,05 euro per la Regione del Veneto), destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il medesimo decreto ha stabilito che le risorse conseguentemente liberate dovessero essere destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni, in relazione all'emergenza COVID-19, o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non fossero stati assegnati entro il 31 dicembre 2020.

La successiva legge 18 dicembre 2020, n. 176 ("*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), oltre a prevedere l'introduzione dell'art. 32-quater nel c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), ha abrogato dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 25 dicembre 2020, i Decreti Ristori bis (D.L. n. 149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), facendo salvi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi, tra cui i provvedimenti adottati dalle Regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 22 dell'abrogato decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

Gli approfondimenti istruttori svolti hanno permesso di verificare che:

- con Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 160 del 18/12/2020, è stato impegnato l'importo di € 4.000.000,00, a favore dei Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS (impegno n. 10299/2020);
- con Decreto della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 398 del 22/12/2020 è stato impegnato l'importo di € 15.865.921,05, a favore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (impegno n. 10409/2020).

Il totale complessivo è pari ai trasferimenti statali ricevuti.

La Regione del Veneto ha in essere due contratti derivati a copertura del rischio del tasso d'interesse su due prestiti obbligazionari (nominati "Regione del Veneto 2003" e "Regione del Veneto 2005"), emessi a tasso variabile. Tali contratti, definiti tecnicamente *Interest Rate Collar* (di seguito anche *collar*), rientravano tra le operazioni consentite dalla normativa che disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione (articolo 3, comma 2, lettera d, del D.M. 389/03).

L'operazione in questione si prefiggeva, all'atto della prima negoziazione, di surrogare il tasso variabile delle due passività sottostanti, con un tasso variabile "controllato"; ciò è avvenuto strutturando il debito complessivo in modo tale che (abbinando alle passività sottostanti due strumenti derivati del tipo "IRS collar"), in tutti i casi in cui i tassi di interesse si fossero mantenuti all'interno delle due opzioni "cap" e "floor", il tasso di interesse del debito strutturato si mantenesse variabile mentre, nell'ipotesi in cui i tassi di riferimento

fossero saliti oltre la soglia del “cap”, il tasso a carico della Regione si trasformasse in fisso, corrispondente al “cap”.

Di contro, nell’ipotesi in cui i tassi di mercato fossero scesi sotto l’opzione “floor”, l’ente regionale si sarebbe fatto carico, a vantaggio della controparte emittente il derivato, di un onere fisso, corrispondente alla soglia individuata dalla predetta opzione “floor”.

In entrambi i casi, qualora fossero attivate le opzioni “cap” e “floor”, erano previsti differenziali pari alla maggiorazione di uno spread del 0,06125% e del 0,0229%, rispettivamente per i derivati collar con Banca Intesa e con Depfa Bank.

In data 31 dicembre 2020, i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato negativo per la Regione, per un ammontare complessivo pari ad euro 50.516.036,59, in base alle valorizzazioni effettuate con il software *Insito*; tale dato risulta coerente con quanto esposto nella bozza di D.D.L. di rendiconto 2020.

La Sezione rileva, poi, che entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del *floor*, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale nell’esercizio 2020, per un esborso complessivo pari a 7.540.869,20 euro (corrispondente alla somma impegnata sul capitolo di spesa U101309 “*Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati*”).

Per quanto concerne il “*Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie*”, si ricorda che questa Sezione, in sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2018, aveva evidenziato l’opportunità di cancellare i residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità e di darne esposizione in idonei “*Fondi e accantonamenti*”, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011: le successive verifiche, operate in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2019, avevano confermato l’istituzione e la corretta alimentazione del Fondo in questione.

In ordine al Rendiconto 2020, la Sezione rileva che tale Fondo è stato accantonato per 2.100.747,82 euro e, quindi, incrementato di 474.150,00 euro rispetto all’esercizio precedente; si dà atto del fatto che tale differenza risulta pari alle somme che le competenti strutture regionali hanno chiesto di accantonare, in sede di assestamento, una volta rilevati i tassi effettivi con cui sono stati definiti i flussi differenziali liquidati e che l’esame documentale non ha evidenziato criticità, neppure relativamente al mantenimento, al 31/12/2020, di

eventuali residui passivi, non connotati dai necessari requisiti di esigibilità, a valere sul capitolo U101309, denominato *“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati”*.

In merito all'eventualità di un'estinzione anticipata dei contratti, la Sezione prende atto di quanto affermato dalla Regione, circa l'onerosità del costo di estinzione, e l'*“oggettiva condizione di non convenienza”*, oltre che di quanto riferito in ordine agli approfondimenti svolti sugli strumenti derivati in portafoglio; il Collegio non può tuttavia esimersi dal rinnovare le proprie raccomandazioni sulla necessità di un attento monitoraggio degli strumenti di finanza derivata in essere.

Conto del Tesoriere

Il Tesoriere, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 31 marzo), deve rendere il conto della gestione del servizio svolto, contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e dei valori, sia cauzionali che di proprietà della Regione (art. 52, comma 2, della L.R. n. 39/2001).

Per l'esercizio 2020 il Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati) è stato reso entro il termine stabilito dalla normativa vigente.

Detto Conto, inoltre, è stato predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17 al D.lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 10, comma 4-bis, del medesimo decreto.

La Sezione ha verificato la concordanza delle risultanze della gestione di cassa del citato Conto con le scritture contabili della Regione. È emerso che, nell'esercizio 2020, le riscossioni ammontano a complessivi euro 15.334.858.113,69 e i pagamenti a euro 15.380.264.352,91. Il fondo di cassa, al 31 dicembre 2020, è risultato pari ad euro 1.304.330.914,29, evidenziando un decremento del 3,36% rispetto al fondo di cassa rilevato alla chiusura del precedente esercizio 2019.

Emerge dagli atti la corrispondenza del totale degli Ordini di riscossione (reversali di incasso) e degli Ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, con le scritture registrate dal Tesoriere, così come del saldo finale di cassa dell'esercizio 2019, con quello iniziale di cassa dell'esercizio 2020; il totale dei pagamenti e delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dal quadro riassuntivo della gestione di cassa del

Tesoriere, coincide inoltre con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020.

Ai fini della determinazione dell'effettiva disponibilità di cassa, sono state considerate le somme in deposito, alla data del 31 dicembre 2020, sul conto corrente n. 22920 ("*Risorse CEE - Cofinanziamento nazionale*") presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ammontanti a complessivi euro 97.449,51.

Contabilizzando anche il suddetto importo, unitamente ai depositi postali (euro 3.672.529,28), il totale delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2020, ammonta quindi a complessivi euro 1.308.100.893,08.

Per quanto riguarda il conto dei depositi in titoli e valori è emerso che il valore delle azioni di proprietà della Regione giacenti presso il Tesoriere ammonta, al 31 dicembre 2020, a complessivi euro 104.181.475,72, mentre la consistenza finale dei depositi cauzionali in titoli è risultata pari a euro 433.140.176,60.

È stata, infine, verificata la corrispondenza di tali valori con quanto esposto nello Stato Patrimoniale alla data del 31 dicembre 2020.

Le verifiche di cassa di competenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 47/2012, con cadenza almeno trimestrale, sono state regolarmente effettuate nei termini previsti. Dalla lettura dei verbali del predetto Collegio non sono emerse criticità in ordine alla riconciliazione dei dati del periodo in oggetto. Risultano tuttavia formulate talune osservazioni in relazione alla gestione dei conti correnti postali intestati alla Giunta regionale.

Infine, all'esito delle verifiche effettuate dal raffronto delle disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE, è emerso che l'ammontare degli incassi, dei pagamenti e delle predette disponibilità coincide con i valori indicati nel conto del bilancio regionale.

Dall'esame delle risultanze della gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2020 e dalla conciliazione fra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale della Regione, non sono pertanto emerse irregolarità o criticità significative.

Spesa del personale

L'analisi concernente la spesa del personale ha avuto ad oggetto: la dinamica e l'andamento dei flussi finanziari inerenti al personale in forza alla Regione; la verifica del rispetto delle

disposizioni vincolistiche vigenti; l'analisi della programmazione dei fabbisogni, nonché l'esito delle contrattazioni decentrate integrative.

In primo luogo, appare opportuno rappresentare che alla chiusura dell'esercizio 2020 il personale dipendente della Regione è risultato essere pari a n. 2.689 unità, con una diminuzione di 130 unità rispetto al 2019 (-4,6%). Tale decremento della consistenza effettiva del personale rispetto all'anno 2019 ha riguardato sia la compagine dirigenziale che il personale delle categorie D, C e B. I dirigenti, in servizio al 31/12/2020, sono diminuiti di n. 31 unità, risultando essere n. 130 (-19,3%), mentre il personale non avente qualifica dirigenziale complessivamente è diminuito di n. 99 unità (-3,72%).

L'Amministrazione regionale non ha stipulato alcun contratto mediante l'istituto della somministrazione lavoro, né tramite l'istituto dei lavori socialmente utili; la spesa per il personale transitato nei ruoli della Giunta regionale ex legge n. 56/2014 ed ex legge regionale n. 19/2015 (personale ex Province) risulta in costante diminuzione.

In relazione alle evidenze relative alla ricollocazione del personale provinciale, sono stati trasferiti alla Regione, con inserimento nell'organizzazione della Giunta regionale, n. 289 dipendenti, di cui n. 5 dirigenti e n. 284 non aventi qualifica dirigenziale (n. 113 unità di categoria D, n. 116 unità di categoria C, n. 53 unità di categoria B, n. 2 unità di categoria A). In relazione all'andamento complessivo della gestione del personale a seguito del riordino delle strutture della Regione, si osserva una costante diminuzione degli incarichi dirigenziali, sia rispetto al previgente contesto organizzativo, sia rispetto all'ultima annualità 2019.

Tale riduzione incide anche sul rapporto tra il personale dirigenziale e del comparto; infatti, considerando il solo personale a tempo indeterminato, emerge che il rapporto tra il personale avente qualifica dirigenziale e il personale del comparto si attesta, nel 2020, su un dirigente ogni 19,22 dipendenti. Includendo nel calcolo del rapporto dipendenti/dirigenti anche le tipologie contrattuali a tempo determinato (o comunque flessibili) il rapporto è di un dirigente ogni 13,68 dipendenti.

In attuazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come riformulato dal D.lgs. n. 75/2017, nell'anno 2020 risulta approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022.

La Regione del Veneto ha infatti provveduto:

- all'adozione e all'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 con D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019 e con D.G.R. n. 28/2020;
- all'adozione del Piano triennale della Performance con D.G.R. n. 27 del 27 gennaio 2020;
- all'adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con D.G.R. n. 659 del 25 maggio 2020;
- alla rideterminazione della propria dotazione organica con la stessa D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.

In relazione a quest'ultimo provvedimento, si richiama l'Amministrazione ad operare la rettifica della deliberazione di rideterminazione della dotazione organica, sopprimendo tutti i posti vacanti che non trovano corrispondenza nell'ambito del Piano triennale delle assunzioni.

Si è accertata, nell'esercizio finanziario 2020, l'osservanza dei vincoli in materia di spesa di personale - di cui all'art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 - in calo rispetto al 2019. In particolare, ai fini del rispetto del principio di contenimento della spesa di cui al citato comma 557-quater, la spesa del personale della Regione del Veneto nel 2020 è stata pari a euro 113.750.445,31.

Si è rilevata, altresì, una diminuzione della spesa del personale in forza alla Giunta rispetto all'esercizio precedente, pari a euro 12.707.015,11 (-11,53%). Anche la spesa del personale in forza al Consiglio ha registrato una diminuzione rispetto all'esercizio precedente, pari a euro 550.891,10 (-4,94%).

L'incidenza della spesa media per il personale in rapporto alla spesa corrente al netto della spesa sanitaria è risultata, nell'anno 2020, pari al 7,800%, confermando il *trend* in costante diminuzione. Si è, altresì, rilevato che nell'anno 2020 il rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente totale è stato pari a 1,105%: anche quest'ultima percentuale è in diminuzione rispetto al precedente esercizio.

Si è accertato, per l'anno 2020, il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, risultando la spesa aggregata per il lavoro flessibile del personale inferiore all'analoga spesa sostenuta nell'anno 2009; nel dettaglio, per l'esercizio 2020 la spesa è stata pari ad euro 6.317.132,86, mentre nell'anno 2009 (esercizio/parametro di riferimento) si era assestata a euro 11.542.096,64. Nell'ultimo triennio 2018-2020, si è registrato, per ciascuna annualità indicata, un decremento complessivo della spesa: nell'anno 2020 di 7,21% rispetto all'anno 2019, con una diminuzione di 7,87% rispetto all'anno 2018 (dovuto essenzialmente

alla forte riduzione delle spese per le collaborazioni ammontanti ad euro 166.490,75 nel 2019 e ridotte ad euro 2.495,33 nel 2020).

Con riferimento all'intervento legislativo concernente le assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario, avvenuto con il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*, c.d. *"Decreto crescita"*, convertito con modificazioni con la L. n. 58 del 28 giugno 2019, e al successivo DPCM del 17 marzo 2020, la Regione ha dimostrato, per il 2020, il rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34, ovvero del valore soglia previsto dalla norma. In conseguenza di ciò, l'Amministrazione regionale avrebbe la possibilità di incrementare la spesa del personale per assunzioni a tempo indeterminato nella misura del 15% nel 2021, del 18% nel 2022, e del 20% nel 2023.

In relazione, invece, al contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa, con D.G.R. n. 1712 del 15 dicembre 2020, la Regione ha approvato, in via definitiva, per l'anno 2020, la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto, nonché la consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza, entro i limiti ed il tetto stabiliti dalla legge.

La Sezione ha avuto modo di operare, anche sulla base dell'attestazione del Collegio dei Revisori dei conti, ulteriori verifiche, conclusesi con esito positivo, in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel 2020, sia con riguardo al comparto, sia con riguardo alla dirigenza, nonché all'utilizzo nel 2020 delle risorse previste dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011.

Ciò nonostante, pare opportuno rilevare talune criticità da attenzionare. Infatti, la giurisprudenza contabile si è espressa in diverse occasioni evidenziando che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali che, nel caso in esame, non sembrano essere state rispettate, quantomeno nella cronologia: l'individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l'individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l'istituto della contrattazione decentrata, che costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e che, soltanto una volta completato l'iter, consente all'amministrazione di impegnarsi ad erogare le competenze dovute. Del resto, viene costantemente stigmatizzata, anche da questa Sezione, la c.d. *"contrattazione tardiva"*, considerando tale anche quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento,

sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo. Per di più, una tardiva contrattazione integrativa “svaluta”, nella sostanza, le finalità sottese all’istituto stesso, rischiando di compromettere il raggiungimento degli obiettivi di *performance* prestabiliti. Questa Sezione, pertanto, confermando il proprio orientamento, ribadisce come le norme legislative e contrattuali debbano essere interpretate in modo da consentire che il contratto decentrato possa essere tempestivamente sottoscritto nei primi mesi dell’esercizio di riferimento.

La Sezione ha, inoltre, rilevato, anche per l’anno 2020, uno sfioramento del termine ordinario (31 marzo) per l’adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2020-2022, avvenuta con D.G.R. n. 837 del 30 giugno 2020. Si è riscontrato, tuttavia, il costante impegno della Regione, ribadito in sede di contraddittorio, di anticipare i termini di approvazione.

Quanto alle azioni positive in materia di pari opportunità, ed in particolare in ottemperanza all’art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006 recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 659 del 26 maggio 2020 ha approvato il Piano triennale delle azioni positive 2020-2022.

Infine, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché Data Protection Officer, ha attestato che nel corso dell’esercizio 2020 non si sono resi necessari provvedimenti di aggiornamento o rimodulazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2020/2022, approvato, in ottemperanza alla normativa vigente, con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020.

Spese per il funzionamento degli Organi del Consiglio regionale

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha ritenuto opportuno approfondire con un apposito focus le spese per il funzionamento degli Organi del Consiglio regionale. A tal fine, con specifica nota istruttoria, si è provveduto a richiedere agli uffici del Consiglio una serie di dati ed informazioni sulle spese di competenza. In risposta a detta nota istruttoria, il Consiglio, ha fornito i dati e le informazioni richieste.

I deputati uffici del Consiglio regionale, tra le altre, hanno precisato che *“Ai sensi del citato articolo 5 [della legge regionale n. 53 del 31 dicembre 2012] il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione e con i criteri di cui all’articolo 7”* il cui contenuto risulta essere il seguente: *“L’ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscrivere nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell’autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell’attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall’altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all’assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di bilancio di cui al comma 4 dell’articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica”*.

Peraltro, è opportuno evidenziare che, alla reiterata richiesta della Sezione agli uffici del Consiglio regionale di ricevere copia del *Regolamento interno di amministrazione e organizzazione* (che non si è riusciti a reperire sul sito istituzionale dell’Ente) gli stessi uffici hanno comunicato che *“il Regolamento citato all’articolo 5 della L.R. 53/2012 è in sede di approvazione da parte del Consiglio regionale.”*. La Sezione, pertanto, non può esimersi dallo stigmatizzare il comportamento degli uffici e dal sollecitare il Consiglio per una tempestiva approvazione del Regolamento cui si fa riferimento.

L’analisi svolta dalla Sezione verte sulle spese per il funzionamento del Consiglio regionale (“Organi Consiliari - Gruppi Consiliari”) in merito alle sole spese inerenti al Programma 1 (“Organi Istituzionali”) della Missione 1 (“Servizi istituzionali, generali e di gestione”), fornendo dapprima un quadro generale e successivamente il dettaglio delle relative spese per il triennio 2018-2020.

La spesa complessivamente impegnata per il funzionamento del Consiglio regionale del Veneto ammonta a 32.841.238,69 euro nel 2020, a 31.160.180,88 euro nel 2019 ed a 31.131.590,02 euro nel 2018; i pagamenti complessivi (in conto competenza e in conto residui) risultano essere pari a 31.532.636,87 euro nel 2020, 34.090.410,04 euro nel 2019 e

27.864.808,65 euro nel 2018; i residui passivi nel triennio esaminato risultano essere pari a 3.362.928,20 euro nel 2020, 6.301.676,21 euro nel 2019 e 3.344.164,03 euro nel 2018.

Nella relazione è stato rappresentato anche il dettaglio delle corrispondenti voci di spesa del Consiglio per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2018/2020, relativamente al Programma 1 ("Organi Istituzionali") della Missione 1 ("Servizi istituzionali, generali e di gestione"). In particolare, il dettaglio concerne le spese per il funzionamento degli Organi (Consiglio, Commissioni consiliari, Garante dei diritti della persona, Consiglio delle autonomie locali) e dei Gruppi consiliari, distinte per retribuzioni del personale di supporto, per indennità e rimborsi spese dei componenti, per acquisto di beni di consumo, per utilizzo beni di terzi, per servizi di supporto, oneri e imposte su retribuzioni e indennità, oltre ad altre voci di spesa.

Dal dettaglio delle spese di funzionamento degli "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari" emerge che le spese impegnate più rilevanti registrate nel triennio esaminato sono costituite dalle seguenti voci:

- *Assegni per vitalizi e per trattamento indennitario differito*: euro 8.255.703,69 nel 2020, euro 9.035.416,70 nel 2019 ed euro 9.357.213,53 nel 2018;
- *Indennità e Rimborsi spese ai componenti del Consiglio regionale*: euro 7.637.634,40 nel 2020, euro 7.711.960,19 nel 2019 ed euro 7.584.179,75 nel 2018;
- *Retribuzioni, Contributi sociali e Buoni pasto ai dipendenti*: euro 6.393.246,50 nel 2020, euro 6.558.436,95 nel 2019 ed euro 6.376.617,63 nel 2018;
- *Restituzione di contributi versati dai Consiglieri regionali a seguito di rinuncia all'erogazione dell'assegno vitalizio o al trattamento indennitario differito*: euro 2.035.973,30 nel 2020, euro 148.940,00 nel 2019 ed euro 59.345,00 nel 2018;
- *IRAP su retribuzioni personale e trattamento indennitario ex Consiglieri e Garante dei diritti della persona e altre imposte*: euro 1.591.602,71 nel 2020, euro 1.610.510,86 nel 2019 ed euro 1.594.391,04 nel 2018;
- *Assegni di reversibilità*: euro 1.398.500,00 nel 2020, euro 1.549.561,29 nel 2019 ed euro 1.436.250,00 nel 2018.

Si osserva che tutte le voci precedentemente considerate, ad eccezione della spesa per "Restituzione dei contributi versati dai Consiglieri regionali che hanno rinunciato all'erogazione dell'assegno vitalizio o del trattamento indennitario differito", hanno fatto registrare nell'esercizio 2020 un decremento rispetto all'esercizio precedente.

Le spese sopraelencate rappresentano, inoltre, l'83% del totale impegnato nell'esercizio 2020 (pari a euro 32.841.238,69) e solo le prime tre voci (assegni vitalizi e trattamento indennitario differito; indennità e rimborsi spese ai componenti del Consiglio regionale; retribuzioni, contributi sociali ed i buoni pasto dipendenti) ne rappresentano circa il 68%. Infine, si rileva che le spese impegnate concernenti i trasferimenti ai Gruppi Consiliari per le spese di funzionamento e di personale ammontano, nel 2020, a euro 746.566,81.

Relativamente al rispetto dei limiti di spesa del Consiglio regionale va osservato che l'ufficio di Presidenza, con apposita deliberazione che approva il programma operativo (con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio gli obiettivi e le risorse per la gestione) stabilisce per ciascun esercizio finanziario gli importi massimi di impegno delle spese per le quali la normativa nazionale e/o regionale prevede un limite. Ebbene, gli uffici del Consiglio hanno evidenziato il rispetto dei limiti di spesa per gli esercizi finanziari 2018-2019, fissati rispettivamente con deliberazioni n. 3 del 16 gennaio 2018 e n. 97 del 20 dicembre 2018.

A tal proposito, gli stessi uffici hanno specificato che il Collegio dei revisori dei conti ha provveduto ad attestare il rispetto dei tetti di spesa per ciascuno degli esercizi considerati. Hanno certificato, altresì, che sono state rispettate le norme sugli acquisti centralizzati e che, per gli acquisti di beni e servizi informatici, non sono state effettuate spese al di fuori delle procedure di cui all'art. 1, commi 512-514, della legge n. 208/2015.

Sul rispetto dei limiti attinenti alla spesa di personale, tutte le informazioni sono state fornite al Consiglio dalle strutture competenti della Giunta, che provvedono anche al pagamento degli stipendi del personale in forza al Consiglio ed alla presentazione del conto annuale unitario (si rinvia al capitolo "spesa del personale" della relazione per maggiori approfondimenti).

Concludendo, si conferma che nell'esercizio 2020 l'aumento delle spese impegnate per il funzionamento degli organi consiliari è conseguenza, principalmente, dell'erogazione (al termine della X legislatura) dell'assegno di fine mandato ai sensi dell'articolo 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973 n. 9, nonché della restituzione dei contributi versati per il trattamento indennitario differito dai consiglieri regionali durante il mandato, opzione consentita dall'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 42.

Conto Consolidato e Società partecipate

La Sezione ha condotto, nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2020, verifiche ed approfondimenti riguardanti, in particolare:

- il bilancio consolidato ed il percorso di razionalizzazione periodica delle partecipate regionali;
- la procedura di asseverazione inerente ai crediti/debiti tra la Regione e i propri organismi;
- i flussi finanziari tra la Regione del Veneto e gli organismi partecipati;
- l'analisi economico-finanziaria dei dati contabili delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali - controllati e partecipati - rientranti nel Perimetro di consolidamento 2020, come individuato dalla D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*".

Con riferimento al Piano di razionalizzazione periodica 2020 - adottato con D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 - relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate, è confermata la volontà della Regione di procedere alla dismissione delle società ritenute non necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali. Ciò nonostante, si osserva, come già accaduto nei precedenti esercizi, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti; difficoltà a cui si è aggiunta, a partire da febbraio 2020, l'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt'ora in corso, che ha ulteriormente rallentato i processi di razionalizzazione in atto.

A seguito del processo di razionalizzazione oramai avviato da qualche anno, la Regione del Veneto risulta "detenere", alla data del 31 dicembre 2020, n. 13 partecipazioni dirette e n. 12 partecipazioni indirette; sono ancora in corso le procedure di dismissione per n. 2 società partecipate direttamente e per n. 11 società partecipate indirettamente. Nel corso del 2020, infatti, non è stata registrata la dismissione di alcuna partecipazione. Pertanto, dal 2017, anno di avvio del processo di razionalizzazione di cui al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, al 31 dicembre 2020 risultano complessivamente dismesse n. 4 società partecipate direttamente e n. 11 società partecipate indirettamente.

Per quanto riguarda la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., oggetto di analisi specifica e di osservazioni anche nelle precedenti relazioni di parifica, la Regione del Veneto nella Relazione sullo stato di attuazione di cui alla D.G.R. n. 1687/2020 ha evidenziato che *“l’art. 26, comma 2, D.lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all’art. 4 del medesimo non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.”*. Questo in quanto *“l’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento”*. Inoltre, gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo sono tendenzialmente di carattere minoritario e per loro natura temporanei, ad eccezione della partecipazione detenuta in F.V.S. S.G.R. S.p.A.⁵ la quale è da considerarsi *“strettamente necessaria per le finalità istituzionali”* della Veneto Sviluppo S.p.A., quindi da mantenere.

Nonostante l’esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A., in sede di processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 la Regione ha fornito una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d’investimento, includendo nel proprio Piano di razionalizzazione periodica (approvato con la D.G.R. n. 1687/2020) l’allegato B. Si evidenzia, pertanto, che le partecipate detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. sono *“investimenti partecipativi”* e non sono, quindi, da considerarsi a tutti gli effetti partecipazioni indirette della Regione.

Alla data del 31 dicembre 2020 il portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.A. risulta composto da n. 27 partecipazioni (di cui n. 5 partecipazioni soggette a procedure di liquidazione e n. 7 partecipazioni fallite: Walking Pipe S.p.A. in liquidazione, Alpi Eagles S.p.A., Attiva S.p.A. in liquidazione, Bellelli Engineering S.r.l., Bic Adriatico S.c.a.r.l., Expo Venice S.p.A. e Xgroup Venice S.p.A.).

Come evidenziato per le partecipate della Regione, anche per le società di Veneto Sviluppo S.p.A. si osservano, in taluni casi, tempi più lunghi del previsto per la conclusione delle procedure di dismissione, nonché la permanenza nel portafoglio partecipativo della finanziaria regionale di società fallite da diversi anni (dal 2011 e dal 2013). Si precisa che al riguardo la Regione ha rappresentato che per le società coinvolte in procedure fallimentari

⁵ Si tratta dell’unica società strategica di Veneto Sviluppo e quindi rientrante tra le partecipate indirette della Regione. Veneto Sviluppo acquisisce il 100% di Friulia Veneto Sviluppo SGR cambiandone denominazione in FVS SGR S.p.A.

o di liquidazione *“la gestione spetta agli organi giudiziari o della procedura stessa, generando di conseguenza una dilazione dei tempi di chiusura dei processi di dismissione, non direttamente gestibili da Veneto Sviluppo S.p.a. e tantomeno dall’Amministrazione regionale; tali processi sono comunque irreversibili e daranno luogo, seppur in tempi più lunghi, all’effettiva dismissione delle partecipazioni detenute”*.

La Sezione ha verificato, anche quest’anno, l’applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate dirette: le disposizioni normative vigenti in materia risultano puntualmente rispettate. È stato altresì riscontrato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, come richiesto dall’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza. Soltanto poche criticità sono state riscontrate relativamente al mancato inserimento nel sito web della Regione del collegamento di n. 3 enti soggetti a vigilanza (Fondazione Veneto Film Commission, Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e Fondazione Milano Cortina 2026); la Regione, al riguardo, ha precisato che, trattandosi di enti di recente costituzione (rientranti quindi nel G.A.P. dell’esercizio 2020), l’elenco sul sito regionale sarà aggiornato a seguito dell’approvazione del bilancio consolidato.

Come evidenziato in premessa, la Sezione ha svolto la propria analisi considerando i risultati d’esercizio, relativi al quinquennio 2016/2020, delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali controllati e partecipati rientranti nell’elenco 2 *“Perimetro di consolidamento 2020”* individuato dalla D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto *“Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011”*.

A tale proposito la Regione non è stata in grado di fornire in sede istruttoria i dati di bilancio dei 28 organismi partecipati (n. 8 società + n. 20 enti strumentali) rientranti nel *“Perimetro di consolidamento es. 2020”*, in quanto non ancora approvati, a seguito della proroga del termine di approvazione dei bilanci al 30 giugno 2021. Per quanto riguarda le partecipate dirette si osserva che le n. 6 società analizzate (Immobiliare Marco Polo S.r.l., Veneto Acque S.p.A., Infrastrutture Venete S.r.l., Veneto Sviluppo S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Concessioni Autostradali Venete S.p.A.) hanno fatto registrare, al 31 dicembre 2020, un risultato d’esercizio positivo.

Relativamente alle n. 2 società con dati mancanti in sede istruttoria (Sistemi Territoriali S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A.), ad esito del contraddittorio è stato trasmesso il bilancio

relativo all'esercizio 2020 di Sistemi Territoriali S.p.A., da cui emerge un risultato d'esercizio positivo pari a euro 3.655.080,00. Per quanto invece concerne Veneto Innovazione S.p.A., la Regione ha precisato che l'Assemblea è stata convocata per il 29 giugno 2021.

In merito agli enti strumentali regionali rientranti nel perimetro di consolidamento 2020, si è riscontrato che sono stati comunicati i risultati d'esercizio 2020 di n. 9 enti su 20; di questi n. 5 enti hanno registrato risultati positivi mentre n. 4 enti hanno chiuso il 2020 con una perdita. Nel dettaglio, gli enti strumentali in perdita nell'esercizio 2020 sono i seguenti: E.S.U. di Padova (-2.721.096,17 euro); E.S.U. di Verona (-290.673,55 euro); Istituto Regionale per le Ville Venete (-293.016,50 euro); Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po (-235.118,17 euro). A tal riguardo gli uffici della Regione hanno precisato che *"...tutti gli Enti che sono in perdita d'esercizio, hanno - in contabilità finanziaria - un risultato di amministrazione positivo e sufficientemente capiente da non generare squilibri finanziari. Si rende noto che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, consapevole dell'importanza del ruolo della contabilità economico - patrimoniale, anche laddove adottata esclusivamente a fini conoscitivi, ha promosso un percorso di sensibilizzazione nei confronti degli Enti Strumentali, anche per mezzo delle relative strutture vigilanti..."*. Si rileva, altresì, che in sede di contraddittorio la Regione ha comunicato i dati del bilancio es. 2020 dell'ESU di Venezia, da cui emerge un risultato d'esercizio positivo per euro 781.621,73.

Dall'analisi dei flussi finanziari al 31 dicembre 2020, inerenti le partecipate regionali, risulta confermata, rispetto agli esercizi precedenti, la presenza di una rilevante differenza tra impegni ed accertamenti e conseguentemente tra pagamenti e riscossioni. Nel dettaglio, gli accertamenti (euro 130.114.827,69) risultano pari al 20,55% degli impegni (euro 633.126.655,26), mentre le riscossioni (euro 121.038.563,54) risultano pari al 22,79% dei pagamenti (euro 531.015.074,52). A tal proposito, si evidenzia che la Regione non ha fornito informazioni di dettaglio sulla natura di tali differenze.

Relativamente al rendiconto consolidato dell'esercizio 2020, la Sezione evidenzia che il documento, essendo in corso di approvazione, non è stato ancora trasmesso e pertanto non è stato possibile analizzarne le relative risultanze. Si è però provveduto ad analizzare i dati relativi al bilancio consolidato dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 108 del 27 novembre 2020, da cui emerge un risultato d'esercizio positivo per euro 213.606.341,98.

Il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 sarà approvato entro il 30 novembre 2021; nelle more sono state esaminate le attività preliminari e in particolare la D.G.R. n. 95/2021, avente

ad oggetto *“Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. 118/2011”*, con la quale sono stati definiti l’elenco 1 *“Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.”* e l’elenco 2 *“Perimetro di consolidamento”*. Nel dettaglio si osserva che, rispetto all’esercizio precedente, il *“Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.”* risulta composto (oltre che dal Consiglio Regionale - rientrando nel G.A.P. quale organismo strumentale come da elenco 2 della D.G.R. n. 95/2021) da n. 54 partecipate regionali ed è stato pertanto ampliato, includendo ulteriori n. 3 partecipate (considerate strumentali a seguito di un’istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo condotta dal Tavolo tecnico operativo regionale). Relativamente al perimetro di consolidamento per l’esercizio 2020, applicando il parametro dell’irrelevanza economica, rientrano nello stesso n. 28 partecipate regionali oltre al Consiglio.

Il perimetro di consolidamento 2020 risulta quindi comprendere n. 29 organismi, tra cui anche la Fondazione Veneto Film Commission, inserita con decisione del Tavolo tecnico del 26/02/2021, in aggiunta rispetto a quanto già previsto dalla precedente D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021 (che ne comprendeva n. 28).

Pertanto, nel corso del 2020 risultano inseriti (come enti di nuova istituzione), oltre alla Fondazione Veneto Film Commission, anche il Parco Naturale Regionale della Lessinia (già presente nella D.G.R. n. 95/2021); sono state invece espunte VI Holding Srl e BIOCE – Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (per quest’ultimo ente la Regione ha precisato, in sede di contraddittorio, che *“...il tavolo tecnico di approfondimento ha rilevato la mancanza dei necessari presupposti per l’inserimento di BIOCE nel Gruppo Amministrazione Pubblica...”*).

In merito agli esiti definitivi della procedura di asseverazione dei crediti/debiti reciproci tra l’Amministrazione regionale e le proprie partecipate da parte del Collegio dei Revisori, la Regione, in sede di contraddittorio, conferma la conclusione della relativa procedura per tutte le società ed enti, a prescindere dal differimento *ex lege* del termine di approvazione dei bilanci societari e dalla effettiva disponibilità dei bilanci approvati.

Analisi dei conti del settore sanità

Nell’ambito delle funzioni attribuite alle Regioni, la tutela della salute dei cittadini ha importanza primaria e la sanità costituisce la voce quantitativamente più rilevante del

bilancio regionale; per la Regione del Veneto rappresenta nel 2020 (come del resto anche negli esercizi precedenti) oltre l'80 per cento degli accertamenti e degli impegni totali.

Il quadro costituzionale delineato dall'art. 32 della Costituzione, secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", ha assunto precipuo rilievo in questo momento di emergenza sanitaria senza precedenti nel nostro Paese, individuando il diritto alla salute quale principio fondamentale.

La pandemia "COVID-19" che ha colpito duramente l'Italia e il mondo intero dall'inizio del 2020, e che è tuttora in corso, rende ancora più rilevanti le scelte e gli interventi sul piano sanitario e fondamentale la corretta gestione delle risorse a tal scopo destinate.

La Sezione ha ritenuto pertanto di condurre un'istruttoria dedicata alla gestione economico-finanziaria dell'emergenza da Covid-19, al fine di dar conto delle risorse che sono state stanziolate dallo Stato, dall'Unione europea, nonché delle somme che sono state ricevute dalla Regione del Veneto a titolo di erogazione liberale da parte di privati cittadini.

La finalità perseguita è stata quella di dare evidenza alle consistenti risorse finanziarie affluite per contrastare la diffusione dell'epidemia, nonché di rappresentarne le modalità di utilizzo.

Solo avendo ben chiaro il quadro complessivo delle erogazioni ricevute è infatti possibile controllare i diversi flussi finanziari e verificare se la risposta all'emergenza da parte delle varie Istituzioni coinvolte (dallo Stato alla Regione, fino agli Enti del SSR) sia stata adeguata rispetto alle necessità.

In via preliminare si è in ogni caso ritenuto di dover ricostruire il quadro complessivo delle risorse erogate dallo Stato alla Regione del Veneto.

Il finanziamento assegnato alla Regione del Veneto per il Fondo sanitario regionale ammonta complessivamente a 9.037.762.498,00, al netto dei ricavi e delle entrate degli enti del SSR (*ticket* e ricavi da attività *intramoenia*).

Rispetto all'esercizio 2019 tale finanziamento risulta aumentato del 2,2%.

A tale importo si devono aggiungere il saldo della mobilità interregionale e internazionale, le quote premiali e vincolate, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dalla normativa emergenziale diretta a far fronte all'epidemia da Covid-19, ovvero, per il 2020, € 289.025.495 (interamente riscossi dalla Regione del Veneto), di parte corrente, ed € 4.062.176 (di cui riscossi € 2.135.875), di parte capitale.

Il totale complessivo delle risorse erogate dallo Stato nel 2020 ammonta pertanto ad € 9.431.543.344, con un aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente (€ 9.263.237.191), da ascrivere in particolare alle risorse erogate a seguito dell'emergenza da Covid-19.

La Sezione ha dunque proceduto alla verifica dell'osservanza, da parte della Regione, della "esatta perimetrazione" delle entrate e delle spese nel bilancio e, correlativamente, a rendiconto, della altrettanto "esatta" ricostruibilità, sul versante sia delle entrate che delle spese, della componente riconducibile ai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Relativamente al bilancio di previsione si è riscontrato che nella nota integrativa la Regione, come preannunciato in sede di parifica del precedente esercizio, ha inserito uno specifico paragrafo denominato "Perimetro sanitario" nel quale sono rappresentate le previsioni 2020-2022 relative agli stanziamenti di entrata e di spesa del perimetro articolate nelle voci di classificazione previste dall'art. 20 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Con riferimento alla perimetrazione nella fase di rendiconto, la Regione del Veneto ha provveduto nel 2020 ad inserire all'interno della Relazione sulla gestione, allegata al D.D.L. sul rendiconto, una serie di prospetti, sia di sintesi che di dettaglio del perimetro stesso.

I prospetti inseriti dalla Regione mostrano, per la gestione di competenza e, per la prima volta, anche per la gestione dei residui, la suddivisione delle risorse e degli impieghi del perimetro sanitario secondo la classificazione richiesta dal D.lgs. 118/2011 attraverso livelli di maggiore dettaglio.

Nel perimetro sanitario sono stati correttamente inseriti anche i capitoli di entrata e spesa concernenti le risorse destinate al contrasto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si evidenzia che la Regione, in conformità all'osservazione della Sezione formulata nel precedente giudizio di parifica, ha opportunamente indicato all'interno della relazione sulla gestione afferente al perimetro sanitario, in corrispondenza dei capitoli interessati, l'importo delle risorse vincolate applicate al bilancio, con ciò offrendo una visione più trasparente delle risorse che affluiscono ai capitoli del perimetro stesso.

Inoltre, sempre come novità rispetto ai precedenti esercizi, ha inserito l'Allegato 3 all'interno del D.D.L. del rendiconto denominato: "*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione relativamente al perimetro sanitario*" rendendo più agevole la verifica dei capitoli (di entrata e di spesa) con risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Si segnala tuttavia che permangono alcuni capitoli di spesa che non sembrano avere una diretta attinenza con il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Come sopra riferito, nell'ambito dell'approfondita istruttoria dedicata alla gestione economico-finanziaria dell'emergenza da Covid-19, si è dato conto delle risorse che sono state stanziare dallo Stato, dall'Unione europea, nonché delle somme che sono state ricevute dalla Regione del Veneto a titolo di erogazione liberale da parte di privati cittadini.

Per quanto concerne le risorse erogate dallo Stato, le stesse ammontano a € 289.025.495 per la parte corrente e a € 2.135.875 per la parte capitale.

Le risorse stanziare dall'Unione europea, a seguito delle modifiche apportate ai Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013, con le quali sono stati autorizzate tipologie di interventi precedentemente non previsti, permettendo, tra l'altro, di orientare il sostegno dei PO anche al rafforzamento della capacità di risposta alla crisi dei servizi sanitari, ammontano a € 50.000.000. Tali risorse, erogate in regime di anticipazione (95%) ad Azienda Zero, sono state destinate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri beni di natura sanitaria (compresi dispositivi medici e presidi medico chirurgici).

Quanto alle erogazioni liberali, al 31 dicembre 2020 risulta complessivamente raccolto dalla Regione del Veneto, anche mediante un apposito conto corrente bancario, un ammontare totale di risorse finanziarie pari ad euro 39.578.918,86. Nell'ambito di tale ammontare complessivo, una quota pari ad euro 22.000.258,02 è stata stanziata sul perimetro sanitario del bilancio di previsione 2020 e, in larga parte, destinata ad Azienda Zero per finanziare acquisti di attrezzature sanitarie e materiale diagnostico.

Nel complesso, dunque, l'ammontare delle somme complessivamente accertato ed impegnato dalla Regione del Veneto nei capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario al fine di far fronte all'emergenza da Covid-19 è stato pari ad € 363.161.628.

Ulteriori € 18.539.699,29 risultano essere stati accreditati nel 2021 agli Enti del SSR della Regione Veneto, in qualità di soggetti attuatori nominati con Ordinanza n. 30 del 14/10/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a valere sullo stanziamento complessivo pari a € 101.544.271, ex art. 2 del D.L. n. 34/2020.

Tali somme sono state erogate a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera, a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Le tipologie di spesa ammissibili

sono costituite da spese per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di attrezzature, dispositivi e servizi connessi per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, per l'organizzazione del pronto soccorso e per l'acquisto di ambulanze automediche.

Tornando alle somme stanziato dallo Stato nel 2020, la parte assolutamente preponderante delle risorse affluite alla Regione del Veneto per far fronte all'epidemia è costituita da risorse di parte corrente, per l'importo più sopra indicato.

Tale somma è conseguente ai diversi provvedimenti statali di natura legislativa approvati nel corso dell'anno (D.L. nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020) ed è stata stanziata nel bilancio regionale 2020 mediante la creazione di capitoli di entrata e spesa inseriti nel perimetro sanitario.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di tali assegnazioni statali.

Risulta dunque che lo schema complessivamente seguito dalla Regione del Veneto nella gestione finanziaria delle somme destinate a fronteggiare l'epidemia da Covid-19 è stato il seguente: le risorse statali previste dai citati decreti legge (€ 289.025.495) sono state riscosse dalla Regione, la quale le ha interamente trasferite ad Azienda Zero, che a sua volta è stata incaricata di erogare le somme agli Enti del SSR, previa "assegnazione" da parte della stessa Regione, che provvede a suddividere le somme spettanti ai diversi Enti del SSR.

In tal modo la Regione appare mantenere una funzione di indirizzo e coordinamento, mentre Azienda Zero ha funzioni principalmente operative ed esecutive, riconducibili al mero trasferimento delle risorse agli Enti del SSR; il che desta perplessità in merito all'effettiva necessità di non affidare anche questa attività all'Amministrazione regionale.

Da ciò risulta inoltre che l'esame del bilancio regionale, con riferimento non solo ai fondi Covid-19, ma anche al complesso delle risorse sanitarie, non consente di individuare l'effettiva destinazione finale delle somme stanziato dallo Stato e dagli altri soggetti finanziatori (ad esempio UE o privati cittadini, nel caso delle erogazioni liberali), dovendosi a tale scopo ricorrere all'analisi del bilancio di Azienda Zero e degli Enti del SSR, il che potrà realizzarsi in sede di controllo ex art. 1, commi 3 e 7, del D.L. n. 174/2012.

L'attività istruttoria ha evidenziato che Azienda Zero ha svolto anche durante l'emergenza da Covid-19 funzioni di centrale di committenza regionale tramite la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), anche effettuando gli acquisti ad essa affidati dal Presidente della Regione, quale soggetto attuatore nominato dal Capo della Protezione

Civile. Per gli acquisti dei dispositivi medici di protezione e altri dispositivi medicali, Azienda Zero ha sostenuto nel 2020 costi, al netto del valore degli acquisti che costituiscono giacenza di magazzino, pari a euro 209.584.263. Tali costi sono stati finanziati con risorse comunitarie del POR FESR 2014-2020 e con risorse trasferite dalla Regione ad Azienda Zero. La Sezione ha altresì analizzato le modalità con le quali è stato utilizzato l'importo erogato dallo Stato pari a € 289.025.495, finalizzato a far fronte all'emergenza.

In primo luogo, l'attività istruttoria svolta ha evidenziato che a fronte dell'integrale trasferimento di tali risorse ad Azienda Zero, solo un terzo (€ 98.285.999) sono state assegnate con provvedimento regionale, mentre i corrispondenti due terzi risultano accantonati dall'Azienda.

La Sezione, nell'evidenziare che tale problematica si riscontra in numerose Regioni, rammenta che le risorse erogate dallo Stato per far fronte all'epidemia conservano un vincolo di destinazione: in caso di non utilizzo nell'esercizio, esse devono essere utilizzate per le attività previste nel 2021.

Conformemente alle finalità impresse dalle norme statali che ne hanno previsto l'erogazione, l'importo assegnato (€ 98.285.999) è stato destinato in misura preponderante alle maggiori spese concernenti il personale cui si è dovuto inevitabilmente ricorrere nel periodo emergenziale.

In particolare, in merito alle spese sostenute per il personale, la Sezione ha rilevato che, con l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 18/2020, sono stati stanziati in favore della Regione € 20.310.880 per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica. La normativa statale ha altresì previsto che tale somma possa essere incrementata dalle Regioni di un ammontare aggiuntivo, il cui importo non può essere superiore *“al doppio degli stessi, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della Regione”*.

A tale facoltà la Regione del Veneto ha dato attuazione con L.R. n. 33 del 27 luglio 2020 che ha autorizzato un ammontare di risorse pari ad euro 40.621.760,00, imputando l'onere relativo a carico delle risorse allocate alla Missione 13 *“Tutela della Salute”*, Programma 01 *“Servizio Sanitario Regionale – Finanziamento Ordinario Corrente Per la garanzia dei Lea”*, Titolo 1 *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2020-2022.

Il Collegio ritiene, come dettagliatamente riportato nella relazione, di dover accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 3 e 32 della Costituzione, della L.R. n. 33/2020, con riferimento all'espressione "proprie risorse disponibili" di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 18/2020; in relazione alla legge regionale citata non risulta comunque essere stata promossa questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Nella gestione dell'emergenza sanitaria, inoltre, un rilevante ruolo è stato svolto dalle unità speciali di continuità assistenziale (U.S.C.A.), istituite al fine di assicurare la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. La Regione, nel corso del 2020, ha attivato progressivamente 60 U.S.C.A. per un costo complessivo pari a circa 11 milioni di euro.

In favore della Regione sono stati altresì stanziati circa 39 milioni di euro per potersi avvalere di strumenti straordinari al fine di corrispondere alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e di ridurre le liste di attesa. La Regione ha adottato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa per il 2020, con il quale è stata prevista la ripartizione delle suddette risorse tra gli Enti del SSR. Di tali risorse risultano, tuttavia, assegnate ai suddetti Enti solamente euro 18.233.423 a copertura dei costi sostenuti (il che si colloca nel quadro, come detto, del parziale utilizzo, anche da parte di numerose altre Regioni, delle risorse stanziare per l'emergenza sanitaria e, in particolare, per tale finalità). Restano ferme le considerazioni sulle liste d'attesa formulate nella parte della relazione relativa alla programmazione di bilancio.

Complessivamente, secondo quanto riferito dalla Regione, nel 2020 sono state rendicontate a carico dei decreti emergenziali 1.780 assunzioni richieste dalle aziende nell'ambito del piano regionale Covid e autorizzate dall'Area Sanità e Sociale.

Ulteriori risorse sono poi state assegnate in favore delle strutture sanitarie private coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria in attuazione di specifiche misure di sostegno.

In base ad una prima misura, sono stati stanziati dallo Stato euro 12.998.963 al fine di indennizzare le strutture private, accreditate e non, che, per fronteggiare la carenza di personale medico e delle professioni sanitarie ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da Covid-19, abbiano messo a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Relativamente a tale somma risultano assegnati agli Enti del SSR euro 89.869.

Una seconda misura ha previsto la possibilità per le regioni di riconoscere a determinate strutture la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid-19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid-19. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale volto a individuare le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario, la Regione ha comunque disposto il riconoscimento agli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nel piano emergenziale ospedaliero di un incremento tariffario per i ricoveri di pazienti affetti da Covid-19 e di una remunerazione giornaliera per ogni posto letto attivato ed aggiuntivo ai posti letto indicati nella scheda di dotazione ospedaliera, liquidando un acconto per un totale di euro 1.612.800,00.

In sede di determinazione del saldo sarà necessario che la Regione si attenga puntualmente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal decreto ministeriale in corso di adozione. La Sezione monitorerà tale tematica nel corso dei successivi controlli di competenza.

In sede istruttoria si è altresì rilevato che la Regione ha assegnato agli Enti del SSR un finanziamento pari a € 82.500 per l'acquisto di prestazioni da privati autorizzati.

La Regione, inoltre, ha, anche per il tramite degli Enti del Servizio sanitario regionale, sostenuto costi per la stipula di contratti di locazione per far fronte alle esigenze di gestione dell'isolamento delle persone contagiate (pari a euro 12.424).

Nel medesimo ambito sono infine stati assegnati alla Regione € 4.062.176,00 per attivare aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza sanitaria. A seguito dell'adozione dei decreti di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute, nel 2020 la Regione ha adottato decreti di impegno della spesa e corrispondente accertamento dell'entrata per un importo pari a circa due milioni di euro.

Con riferimento alla spesa sanitaria, la Sezione, infine, in continuità con le verifiche effettuate nel corso dei precedenti giudizi di parifica, ha analizzato gli sviluppi relativi alle criticità sollevate dal Tavolo Adempimenti in relazione alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 e s.m.i., all'erogazione in anticipazione degli indennizzi *ex* legge 25 febbraio 1992 n. 210 (c.d. emotrasfusi) utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale e alla ripartizione

dei costi per prestazioni LEA ed *extra* LEA con particolare riferimento a quelli sostenuti dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Conclusivamente, nel quadro di una gestione sanitaria che anche nel 2019, sulla base dei dati provvisori, ha visto al primo posto la Regione del Veneto (insieme con la Toscana) per quanto concerne l'erogazione dei LEA, nel 2020 l'emergenza da Covid-19 ha determinato, come era da attendersi, un consistente aumento della spesa sanitaria, come analizzato più dettagliatamente nella Relazione, la cui evoluzione sarà attentamente monitorata da questa Sezione nel corso dei prossimi cicli di controllo.

Gestione dei fondi comunitari

L'analisi condotta dalla Sezione sulla gestione contabile delle risorse comunitarie è finalizzata a dare conto delle risorse "europee" gestite dalla Regione sia con riferimento alla programmazione 2007-2013, il cui ciclo a livello nazionale, caratterizzato da difficoltà e ritardi, si è concluso a marzo 2017, ma relativamente al quale nel bilancio della Regione del Veneto residuano accantonamenti, sia con riferimento alla nuova programmazione per il periodo 2014-2020, attraverso lo scrutinio dei diversi documenti regionali di programmazione e di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio 2020.

A livello metodologico, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione sulla gestione 2020, allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020 di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2020 e documenti ad essa allegati, nonché delle ulteriori informazioni e documenti acquisiti in sede istruttoria e di contraddittorio finale, si è proceduto ad approfondire i seguenti ambiti di analisi:

1. le misure adottate dalla Regione per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19, in attuazione di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020 che hanno introdotto alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei; la gestione dell'ammontare delle risorse riconducibili al FESR che, in ambito regionale, hanno sostenuto il finanziamento del capitale circolante delle PMI, come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica;
2. i Fondi Strutturali e di Investimento Europei in essere, e gli eventuali altri programmi operativi pluriennali a livello regionale POR attivati o di cui si prevede l'attivazione,

- con evidenziazione dello stato di realizzazione di ciascun programma/fondo alla data del 31 dicembre 2020 e della documentazione (reportistica) a supporto;
3. i programmi 2007-2013 non ancora conclusi e cause ostative al completamento;
 4. il rispetto del vincolo di destinazione dell'utilizzo dei fondi comunitari oggetto di esame;
 5. i sistemi di *governance* delle risorse comunitarie e statali impiegate; i sistemi di gestione e di controllo attuati a garanzia della sana gestione finanziaria dei fondi stessi e gli esiti dei medesimi, gli Organismi intermedi in relazione a ciascun Programma/Asse;
 6. gli obiettivi da raggiungere e/o raggiunti nell'ambito della *performance framework*;
 7. le frodi e irregolarità riscontrate e/o accertate.

In sede istruttoria sono state acquisite anche le tabelle prodotte in occasione del precedente Giudizio di parifica - complete dei dati rettificati al 31 dicembre 2019, nonché di quelli aggiornati al 31 dicembre 2020.

La Regione ha fornito un puntuale riscontro ad ognuna delle richieste istruttorie, operato attraverso l'opportuno rinvio alla documentazione ufficiale oggetto di approvazione da parte delle Autorità coinvolte, per ciò che concerne:

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 nella versione approvata con Decisione C (2020) 7754 il 5 novembre 2020 (POR FESR Veneto 2014-2020);
- il Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 nella versione approvata con Decisione della Commissione europea C (2020) 7421 *final* - del 22/10/2020 (POR FSE Veneto 2014-2020);
- il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 (Italia-Croazia 2014- 2020);
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) nella versione approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C (2020) 5832 *final* del 20 agosto 2020 (PSR Veneto 2014-2020);
- il Programma Operativo FEAMP (approvato il 29/10/2014 con Decisione di Esecuzione C (2014) 8021 di cui la Regione del Veneto è organismo intermedio (FEAMP)).

Ulteriori informazioni sono state poi acquisite in risposta alle richieste istruttorie formulate per la Programmazione finanziaria, la cui analisi è contenuta nel cap. 1, par. 1.7 e seguenti. Va preliminarmente considerato che il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19 che ha imposto l'adozione di una serie di interventi normativi e programmatici, con rilevanti risvolti finanziari straordinari, finalizzati in ultima istanza a fornire liquidità ai soggetti economici e alla popolazione colpita. Delle misure di maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi che l'Unione europea ha messo in atto per fronteggiare la grave crisi conseguente all'emergenza epidemiologica, si è già detto al Cap. 1, paragrafi 1.6.2.1 e 1.8.2, in cui nell'ambito, rispettivamente, degli strumenti di programmazione e della programmazione unitaria, sono state esaminate le modifiche regolamentari che sono intervenute per favorire, in deroga al regime ordinario di gestione, un incremento delle dotazioni finanziarie da attuarsi attraverso gli strumenti della flessibilità tra i vari tipi di fondi, derogando ad alcune pratiche contabili normalmente concepite per evitare che i finanziamenti inutilizzati rimanessero tali.

Premesso, in estrema sintesi, che alla luce delle modifiche introdotte dal 1° febbraio 2020, dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020, modificativi dei regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 - relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca:

- il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica;
- il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca;
- agli Stati membri viene data maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, attraverso una procedura semplificata che non richiede una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi e, in particolare, viene aumentata la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi e consentito, in via eccezionale agli Stati membri, di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica

di coesione sia applicato un tasso di cofinanziamento del 100%, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili; pertanto le Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 del Veneto hanno potuto trasferire le risorse, ancora disponibili nei rispettivi Programmi Operativi Regionali (POR), a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

Ciò emerge con evidenza in relazione al POR FESR e al POR FSE 2014-2020, nel cui ambito la Regione ha finalizzato le risorse rese disponibili (complessivi 253,7 Milioni di euro, di cui 119,7 milioni derivanti dal POR FSE e 134 milioni dal POR FESR) ai settori della Sanità (75 milioni, di cui 25 per spese anticipate dallo Stato), delle Attività economiche (70 milioni), del Lavoro (90,7 milioni di cui 42 quali spese anticipate dallo Stato), e del Sociale (18 milioni), per un sostegno alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi, anche attraverso misure rivolte ai servizi educativi e socio-assistenziali per minori e non autosufficienti.

In ultimo va poi ricordato che alla realizzazione delle priorità definite dalla strategia "Europa 2020" concorrono in modo determinante tutti i Fondi Strutturali e di Investimento, sia quelli legati all'attuazione della politica di coesione quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE) con i POR FESR ed FSE, sia quelli destinati alla realizzazione della politica agricola comune quali il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) con il PSR, oltre al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), con l'articolazione regionale del PON FEAMP.

Inoltre, in considerazione delle diverse situazioni, i territori sono compresi in aree eligibili di otto programmi di Cooperazione territoriale europea, tra i quali il PC Italia - Croazia, per il quale la Regione del Veneto è Autorità di gestione.

In ogni Programma sono, poi, definiti assi/priorità di intervento da attuarsi con apposita strumentazione individuata nei Sistemi di Gestione e Controllo o procedure di attuazione specifici. Normalmente, per quanto in questa sede di interesse, ogni procedura per l'assegnazione di risorse (bandi, procedure a regia, procedure per la gestione diretta dell'intervento da parte di strutture regionali), viene approvata con Deliberazione della Giunta regionale.

Quanto, infine, allo schema organizzativo e alle modalità di coordinamento della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) per i fondi del Quadro Strategico Comune

(QSC) e individuazione dei soggetti incaricati a livello regionale della predisposizione dei nuovi documenti di programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione già con la D.G.R. n.410 del 25 marzo 2013, ha recepito le varie linee europee e nazionali, definendone i pertinenti aspetti.

Nel fare esplicito rimando al testo integrale della Relazione, va qui evidenziato che la Regione del Veneto ha affrontato in termini risolutivi i rilievi e le criticità emersi in sede di giudizio di parificazione per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, esitate nella deliberazione n. 102/2020/PARI, fatti salvi alcuni aspetti, analiticamente rappresentati nelle valutazioni conclusive della presente analisi (par. 9.6), in cui ci sono margini di ulteriore migliorabilità della gestione.

Va segnalato, peraltro, che per il corrente esercizio la Regione, salvo qualche eccezione, ha corrisposto alla maggior parte delle richieste istruttorie in modo impeccabile, sia sotto il profilo del rispetto dei termini che sotto quello sostanziale della qualità e congruenza delle risposte e della documentazione fornite.

Nel merito dell'analisi effettuata va rappresentato che, per quanto riguarda il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), per il ciclo di programmazione 2014-2020 la Regione ha confermato l'impegno di 65 milioni per ogni esercizio del triennio 2020-2022. Sommando a quello regionale il cofinanziamento UE e quello statale, il totale complessivo delle risorse ammonta a 358,6 milioni nel 2019, 348,6 nel 2020 e 179,1 nel 2021⁶.

Vanno, poi, segnalati gli artt. 2 e 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 39 (Collegato alla legge di stabilità 2021) che dispongono, rispettivamente, il riordino di risorse rinvenienti da rientri da strumenti finanziari in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A. ovvero dalla chiusura di attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013 che, al termine dell'esercizio 2019, risultavano vincolate nel risultato di amministrazione (complessivi 4.066.107,00 euro), e l'introito al bilancio regionale dei fondi integrativi trasferiti ad AVEPA ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 44/2019 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2020") e non utilizzati (euro 11.000.0000,00 per l'anno 2021).

⁶ Dati contenuti nelle relazioni sui dati informativi della legge di stabilità regionale 2019 -L.R. 14 dicembre 2018, n. 44, del collegato alla legge di bilancio 2019, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.

Dall'analisi emerge che sia sotto il profilo programmatico che sotto il profilo operativo, la Regione ha compiutamente assolto alle proprie attività in relazione alla gestione dei fondi comunitari, sebbene nei limiti imposti dalla emergenza sanitaria.

Per gli aspetti programmatici e l'analisi delle attività intraprese, dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'ammontare complessivo delle risorse stanziati e/o utilizzate per il raggiungimento degli stessi in relazione al documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", alla Strategia "Europa 2020" e alle politiche UE nel Veneto, e *in primis* sull'attuazione a livello regionale dei Programmi cofinanziati coi Fondi FSE, FEASR, FESR e FEAMP, nell'ambito delle politiche di coesione, si rinvia a quanto già detto al Capitolo 1 sulla "Programmazione finanziaria".

Si ritiene, invece, doveroso in questa sede dare atto del notevole lavoro fatto dall'Amministrazione regionale per eliminare le plurime criticità gestionali del settore emerse nel corso dell'analisi effettuata dalla Sezione in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

Deve, tuttavia rilevarsi che sono emersi, anche per la gestione 2020, aspetti di criticità, puntualmente sviluppati nel corpo della relazione al cui testo integrale si rimanda, che sebbene non influenti ai fini del giudizio di parificazione, necessitano di interventi correttivi da parte dell'Amministrazione.

Ci si riferisce, in particolare, alla permanenza di errori materiali dei quali l'Amministrazione si è resa conto solo a seguito delle discrasie rilevate dalla Sezione in sede di esame dei dati forniti dalle Strutture regionali competenti (sebbene in misura decisamente inferiore rispetto al recente passato), per le quali anche in questa sede si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di intraprendere tutte le azioni utili a rendere maggiormente precisa, in termini di monitoraggio e controllo dei flussi, la gestione dei fondi.

Ci si riferisce, altresì, al mancato aggiornamento ed allineamento in tempo reale dei dati esposti nel sistema di contabilità e di quelli contenuti nei documenti contabili. Circostanza, questa, che va messa in correlazione con la difficoltà, confermata dall'Amministrazione, di visualizzazione delle informazioni, anche minime, di alcune poste contabili (es.: reiscrizioni). Va in proposito ricordato che la mancanza di informazioni attendibili o la eccessiva difficoltà nel reperimento delle stesse, di fatto, non consente la compiuta

valutazione e comprensione delle poste contabili, e può determinare la mancata corrispondenza dei dati del Sistema con quelli delle scritture contabili.

In tale ambito, quindi, è auspicabile che la Regione intraprenda ogni utile azione per ricondurre ad unitarietà i sistemi informativi regionali e i documenti di bilancio.

In ultimo, si riporta di seguito, in estrema sintesi, lo stato di attuazione dei fondi nel ciclo 2014-2020, al 31 dicembre 2020, quale emerge dagli atti istruttori:

1. **POR FSE Veneto 2014-2020:** il Programma dispone di una dotazione finanziaria di 764 milioni di euro circa. Al 31/12/2020, la capacità programmatica si attesta ad un valore complessivo di stanziamenti di 898 milioni, corrispondenti al 117,5% della dotazione complessiva. Gli impegni ammontano a complessivi 826 milioni, e la capacità d'impegno si attesta al 108,1% del totale delle risorse a disposizione. I pagamenti ammontano a 107 milioni con un'efficienza realizzativa del 54,5% sul totale delle risorse.
2. **Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020:** la dotazione finanziaria del Programma è data dalla quota di cofinanziamento FESR pari a € 201.357.220,00 e dalla quota di cofinanziamento nazionale di almeno il 15% della dotazione finanziaria, che porta la dotazione complessiva stimata del Programma a € 236.890.849,00. In merito all'avanzamento complessivo della spesa del Programma, a fine 2020 risulta certificata una spesa FESR complessiva di € 52.602.504,30. Emerge in atti che i Progetti Standard+ finanziati dal Programma sono, complessivamente n. 22 per i quattro Assi Prioritari. Si tratta di progetti attivati nel 2018, che si sono conclusi nel corso del 2019 per i quali la percentuale dell'avanzamento della spesa rendicontata al 31 dicembre 2020 è pari al 91,37%. I Progetti Standard finanziati dal Programma sono, complessivamente n. 50 la cui attuazione è stata avviata alla fine del 2018. L'avanzamento medio della spesa rendicontata è del 30,71%. I Progetti Strategici finanziati dal Programma sono n. 11 avviati a metà 2020. La spesa rendicontata è pari a € 519.021,58. A questi si aggiungono i Progetti di assistenza tecnica che, nel corso del 2020 sono stati rendicontati complessivamente euro 5.424.532,07.
3. **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto cofinanziato dal FEASR:** dispone di una dotazione finanziaria di € 1.169.025.974,031 di cui il 43% è di fonte comunitaria, il 40% è costituito dal cofinanziamento statale e il 17% dal

cofinanziamento regionale. Il Programma 2003-2013 si è concluso nel 2015. Il ciclo 2014-2020 conta n. 115 bandi regionali con cui si sono rese disponibili il 100% delle risorse programmate. I pagamenti rappresentano il 69,42% della spesa programmata.

4. **Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020:** si rinvia alla tabella n. 17 espositiva dei risultati dell'attuazione del programma operativo per Assi alla data del 31 dicembre 2020.

Per l'analisi completa dello stato di attuazione della programmazione comunitaria per tutti i Programmi considerati si rinvia, stante la corposità di dati, alla lettura integrale della relazione.

Stato patrimoniale e Conto economico

La contabilità economico-patrimoniale, negli intenti del Legislatore, è strumento che, attraverso un raggruppamento integrato con la contabilità finanziaria, si presenta utile per accrescere la platea di informazioni del sistema contabile pubblico.

Secondo l'Allegato n. 4/3 al D.lgs. n. 118/2011 la Contabilità economico -patrimoniale ha uno scopo principalmente informativo-comparativo, in cui l'allibramento contabile dei fatti di gestione appare servente a correlare il risultato economico con la manifestazione finanziaria, mediante l'utilizzo di principi di integrazione e di criteri di valutazione.

Ciononostante, l'integrazione tra i due sistemi (finanziario ed economico) non appare ad oggi completa, non esistendo una correlazione univoca tra le fasi dell'entrata e della spesa e il momento in cui si manifestano i ricavi e i costi dell'esercizio (come espressamente evidenziato dall'allegato citato, punto 3).

Peraltro, sia una corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (indispensabile per la rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio), sia l'adozione del piano dei conti integrato (costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali), favoriscono l'auspicata integrazione anche se, nell'attuale sistema ordinamentale, il sistema economico patrimoniale parrebbe derivare da quello finanziario, in quanto il singolo dato, sia esso positivo o negativo, viene trasposto dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale mediante correlazioni predefinite.

Ciò comporta, per un verso, maggiori difficoltà per gli operatori, e una capacità informativa inferiore rispetto alla platea dei dati a disposizione. Può quindi affermarsi, in linea con la

relazione di parifica per l'esercizio 2019, che *allo stato attuale sono dunque queste le principali criticità che si ritiene emergano dal modello costruito e necessariamente adottato in ambito regionale.* Va ricordato che il disegno di legge Regionale n. 11 del 30 aprile 2021 predisposto dalla Giunta ed avente ad oggetto il "*Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020*" è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 4 maggio 2021.

Con la nota istruttoria, di carattere generale, prot. n. 7213 del 7 maggio 2021, a cui la Regione Veneto ha dato riscontro con nota prot. n. 221622 del 13 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7417 del 14 maggio 2021) è stata richiesta la documentazione necessaria all'analisi in argomento, che deve essere doverosamente preceduta dal riconoscimento, in capo alla Regione Veneto, della laboriosa e importante attività svolta per il progetto di adeguamento e aggiornamento dei sistemi applicativi con la finalità, tra l'altro, di favorire le scritture di rettifica e di assestamento, attraverso il dialogo informatico tra i vari moduli di bilancio e la gestione degli inventari e del patrimonio (applicativo contabile "NUSICO"; programma di Business Intelligence per la reportistica "BIRV-BIBICO" e nuovo applicativo SPIDI). L'operazione, portata a conclusione nell'esercizio 2020, era stata più volte sollecitata da questa Sezione al fine di risolvere le criticità, evidenziate soprattutto nel giudizio di parifica del rendiconto 2017 e del rendiconto 2018, che avevano avuto ad oggetto la diffusa carenza informativa e la conseguente ridotta trasparenza.

Dall'adozione degli indicati programmi è derivata una maggiore capacità informativa in termini di rappresentazioni economico-patrimoniali.

Sul punto, la Sezione auspica che la Regione porti a compimento anche le preannunciate nuove funzionalità dell'applicativo SPIDI, idonee *a raccogliere ulteriori dati ed informazioni riconducibili ai cespiti, in modo da disporre di una chiave di lettura degli asset non solo in una prospettiva di medio-lungo termine legata al ciclo di vita degli stessi, ma anche in una logica di breve termine.*

Venendo all'analisi dello Stato patrimoniale, va rilevato per l'esercizio 2020 un incremento della voce immobilizzazioni, che si attesta in euro 5.055.203.353,51 (nel 2019 era risultato pari a euro 4.923.409.514,40).

Le immobilizzazioni immateriali presentano un valore complessivo pari a euro 198.810.281,35, con un aumento del 18,91% rispetto al 2019.

Le immobilizzazioni materiali, nel loro complesso, hanno registrato un incremento del 9,41%, passando da euro 2.155.502.567,55 nel 2019 ad euro 2.358.441.480,63 nel 2020. Le

principali variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, vanno ricondotte in particolare ai beni appartenenti alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale: - "Beni demaniali", che vedono nel loro complesso un incremento del 16,56%, a cui contribuiscono maggiormente le variazioni in aumento della voce "Fabbricati (A B II 1.2)" (+ 18.293,36%), ma anche quelle della voce "Infrastrutture (A B II 1.3) (+13,00%); "Macchine per ufficio ed hardware (A B III 2 2.6)" (+ 114,76%); "Infrastrutture (A B III 2.8)" (+ 246,60%); - "Immobilizzazioni in corso ed acconti (A B III 3)" (+ 16,22%).

Anche per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha fornito, nella Nota integrativa, il dettaglio delle variazioni intercorse durante l'esercizio, dando evidenza anche delle rettifiche apportate in sede di apertura dello Stato patrimoniale.

Queste ultime sono molteplici e hanno interessato diversi Piani di conto confluiti nelle varie voci di raccordo delle immobilizzazioni in argomento. In particolare, alcune rettifiche di apertura, conseguenti alla rivisitazione delle scritture a partire dal 2016 e - nel caso particolare - in applicazione del principio contabile OIC 29/2017 punto n. 48, hanno riguardato, per la parte regionale di cofinanziamento, l'infrastruttura "Banda Ultra Larga", che, a conclusione dei lavori, dovrebbe essere acquisita al patrimonio regionale nella percentuale del 90%, e le cui liquidazioni erano state originariamente allibrate come "contributi agli investimenti", per un importo di euro 6.202.841,48.

Sono, comunque, le rettifiche apportate alle immobilizzazioni in corso ad avere maggiore impatto sul valore complessivo delle immobilizzazioni materiali all'1/1/2020.

Infatti, il passaggio dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019 allo Stato patrimoniale iniziale all'1 gennaio 2020, evidenzia un incremento complessivo di valore sul totale delle immobilizzazioni materiali, comprensivo anche delle rettifiche relative alle immobilizzazioni in corso (euro 136.863.675,61), pari ad euro 146.855.908,03, rispettivamente: - euro 10.086.435,04 per i beni demaniali; - euro -94.202,62 per le altre immobilizzazioni materiali.

Dalle Note illustrative ai report inventariali si evince che le variazioni intervenute, relative al complesso delle immobilizzazioni, sono riconducibili ad interventi di svariata natura, e alcune delle rettifiche effettuate, sia nel caso delle immobilizzazioni materiali che di quelle immateriali, sono il risultato dell'opera, già intrapresa nei due esercizi precedenti e in particolare nel 2019, di allineamento degli inventari con le correlate poste iscritte a bilancio, grazie al completamento dei sistemi operativi di cui si è detto.

Per i beni demaniali, le rettifiche di apertura hanno riguardato la sola voce di raccordo B II 1 1.3 "Infrastrutture", con un incremento di euro 10.086.435,04.

Le rettifiche registrate all'1 gennaio 2020 fanno riferimento agli espropri relativi alla Superstrada Pedemontana Veneta, oggetto di una ricognizione avente ad oggetto sia le aree espropriate, sia l'ammontare delle indennità complessivamente erogate per gli espropri, ai fini di una corretta valorizzazione dei cespiti.

Tale operazione ha comportato la rettifica del "valore iniziale" e del fondo di ammortamento di alcuni immobili iscritti nella categoria inventariale del "demanio regionale: demanio ferrovie e strade", nonché del valore residuo, incidendo anche sulle "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

Un'ulteriore variazione, in corso d'esercizio, è derivata dall'inventariazione di cinque caselli di esazione e del centro direzionale di raccordo, sempre nell'ambito della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, per un valore complessivo di euro 14.077.696,39, oggetto di specifica richiesta istruttoria alla quale la Regione ha fornito esauriente risposta con nota del 17 giugno 2021, in precedenza riportata.

Al riguardo, questa Sezione prende atto degli elementi forniti, e della situazione inventariale per certi versi non definitiva, reputando esauriente la risposta.

Richiama, peraltro, l'attenzione della Regione, in relazione alla costruzione e gestione dell'opera, sugli esiti del "Controllo-referto sullo stato di avanzamento e di esecuzione dei lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta", esitato nella deliberazione n. 182/2020/GEST/Regione Veneto Referto Pedemontana, ove sono stati formulati moniti e raccomandazioni con particolare riferimento alla *<verifica sull'attuale attendibilità delle stime di traffico allegate al TAC, anche al fine di adeguare i dati previsionali all'avveramento di situazioni di fatto, che presentano -allo stato degli atti- un significativo margine d'incertezza incidente sul valore dell'investimento e sull'idoneità dell'opera a generare i corrispondenti flussi di cassa, con estensione delle attività di verifica al monitoraggio delle situazioni "in itinere">* (cfr. par. 9.7 citato Referto).

Contribuiscono al valore finale delle immobilizzazioni, anche le immobilizzazioni finanziarie, che ammontano complessivamente ad euro 2.497.951.591,53, in diminuzione rispetto al 2019, ove si attestavano in euro 2.600.706.147,54.

Di esse, le partecipazioni registrano complessivamente un decremento rispetto al 2019 pari, in termini assoluti, ad euro 10.641.490,14 (- 0,53%), che vede coinvolte sia le "partecipazioni controllate" che le "partecipazioni in altri soggetti."

Infatti, l'insieme delle imprese controllate subisce una diminuzione, rispetto al 2019, pari, in termini assoluti, ad euro 866.495,06 (- 0,06%), come anche le partecipazioni in altri soggetti vedono una diminuzione, in termini assoluti, di euro 11.099.746,43 (- 2,17%), mentre le imprese partecipate vedono un incremento di euro 1.324.751,00 (+ 1,54%).

Tali variazioni, tuttavia, appaiono minime e rinviano a un quadro che parrebbe abbastanza stabile e ormai definito, dopo le oscillazioni degli anni precedenti, dovute anche all'applicazione delle previsioni contenute nel D.M. 18 maggio 2017 e nel D.M. 29 agosto 2018.

I Crediti verso altre amministrazioni pubbliche derivano da Fondi di rotazione autorizzati da leggi regionali e da altre tipologie di prestiti, a favore soprattutto di enti locali (per un totale di euro 36.388.287,19) e di enti operanti nell'ambito socio-sanitario (per un totale di euro 1.182.948,90, in rilevante aumento rispetto al 2019), che trova radice nell'emergenza sanitaria che ha interessato l'intero Paese nello scorso anno.

I crediti verso imprese controllate corrispondono, invece, ai fondi amministrati dalla controllata "*Veneto Sviluppo spa*" al 31 dicembre 2020, il cui totale coincide con quanto contabilizzato nello stato patrimoniale, al punto IV 2.b (euro 396.146.821,11). Essi si riducono del 21,13%, con un decremento, in termini assoluti, di euro 106.143.517,71, ascrivibile alla restituzione di risorse assegnate a titolo di fondi di rotazione (L.R. n. 44/2019) e alla loro parziale riassegnazione alla Società stessa, per la creazione di due nuovi fondi destinati al sostegno del sistema economico, sempre in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (L.R. n. 21/2020).

Il valore complessivo, al 31 dicembre 2020, dei crediti appostati alla voce dell'attivo circolante si riduce del 3,93%, rispetto al corrispondente valore al 31 dicembre 2019. Si registra, in particolare, una riduzione - di circa 62 milioni di euro - dei crediti di natura tributaria, la cui principale componente è determinata dai crediti destinati al finanziamento della sanità. Si incrementano, invece, complessivamente, i crediti da trasferimenti e contributi di circa il 5,63%, attestandosi su un totale di euro 1.679.667.189,61 contro il valore del 2019, pari ad euro 1.590.213.231,8.

Per quanto riguarda la voce "disponibilità liquide", delle cui componenti si è avuto riscontro nel Piano dei conti patrimoniale, si rinvia alle analisi relative al conto del Tesoriere.

L'ultima posta iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale è relativa ai ratei e risconti. I risconti attivi registrano nel 2020, in rapporto al 2019, rispettivamente un incremento del

356% e una riduzione del 5,81%. I ratei attivi (euro 20.000,53) riguardano il saldo a credito del premio Inail 2020, mentre i risconti attivi fanno riferimento a premi assicurativi e alla locazione di beni per un totale complessivo di euro 740.854,95.

Venendo all'esame delle poste del passivo, il patrimonio netto globalmente considerato si attesta in euro 2.289.805.757,71, con una diminuzione in termini assoluti, rispetto al 2019 (in cui era pari a euro 2.566.201.834,85), di euro 276.396.077,14.

Per ciò che attiene alle singole voci va rilevato che nel "fondo di dotazione" sono confluiti, nel corso dell'anno: il valore dei cespiti, oggetto di tardiva classificazione nell'inventario, non aventi caratteristiche di "demanio", "patrimonio indisponibile" e "bene culturale"; la valutazione della partecipata Parco della Lessinia, inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica con D.G.R. n. 95/2021 (per un valore di euro 1.184.130,97), e l'accresciuto patrimonio mobiliare (per un totale di euro 65.667,26). Peraltro, ha considerevolmente inciso, sul fondo di dotazione l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati precedentemente al 2016, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Anche le riserve risultano in diminuzione, complessivamente del 3,29% rispetto al 2019, principalmente a seguito del decremento della riserva non vincolata, su cui ha maggiormente influito, anche in tal caso, l'utilizzo per l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati dal 2016 in poi, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (per un importo di euro 290.229.254,36).

Il Risultato d'esercizio che vede un decremento del 16,23% rispetto al 2019, come una diminuzione sul triennio, pari a 12,38% (2020 su 2018), ha un'incidenza, sul Patrimonio Netto, pari al 9,39% (10,00% nel 2019, e 10,88% nel 2017).

Per quanto riguarda i "fondi per rischi ed oneri" si è osservato un decremento, rispetto al 2019, pari all'1,76%, a causa in parte di minori accantonamenti e in parte dell'utilizzo degli accantonamenti dell'esercizio precedente, come risulta dal dettaglio che la Regione fornisce nella Nota integrativa

Per quanto riguarda la esposizione debitoria rappresentata nello Stato Patrimoniale, va rilevata un'ulteriore riduzione, pari al 6,75%, dell'ammontare complessivo, passato da euro 7.173.991.722,64, nel 2019, ad euro 6.689.431.698,49 nel 2020 (cfr. Tabella n. 10).

La Regione ha quantificato il valore finale dei debiti, secondo quanto esposto nella nota integrativa, integrando ai residui passivi: il debito complessivo di finanziamento

(comprensivo del prestito obbligazionario, del debito da anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e del debito per leasing finanziario), pari ad euro 2.658.268.338,69; il debito Iva, gli acconti del passivo su dismissione del patrimonio e i debiti radiati (corrispondenti al fondo accantonato al risultato di amministrazione), i quali ultimi, al netto dei residui passivi in c/sanità, pari a euro 18.559,02, ammontano ad euro 28.951.962,46.

Nel complesso i debiti vedono, nel triennio 2018-2020, una riduzione progressiva (-18,53% nel 2020 rispetto al 2018), che sembra confermarsi maggiormente proprio nel 2019 (-12,63% nel 2019 rispetto al 2018).

Anche i debiti di finanziamento, che comprendono anche il debito per leasing finanziario per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni di Venezia, vedono un consistente decremento nel triennio, riducendosi nel 2020, rispetto al 2018, del 22,31% e confermando il *trend* anche rispetto al 2019, con una diminuzione del 3,96%, così come subiscono un decremento pari al 16,67%, rispetto all'anno 2019, i debiti per trasferimenti e contributi.

Al riguardo, la Regione evidenzia come esso derivi dall'elevata consistenza di pagamenti effettuati nel 2020 (superiori a quelli del 2019 per circa 200 milioni di euro).

L'ultima posta del passivo dello stato patrimoniale riguarda i ratei, i risconti e i contributi agli investimenti. Il valore complessivo contabilizzato nello stato patrimoniale 2020, pari a euro 926.104.493,54, risulta notevolmente incrementato rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2019, pari ad euro 256.021.583,57. L'incremento è determinato principalmente dall'inserimento nello Stato Patrimoniale 2020 dei risconti passivi, per un ammontare complessivo di euro 903.298.400,06, per i quali la Regione fornisce il dettaglio per singola tipologia nella Nota integrativa.

Più in particolare, la posta "ratei passivi" ammonta complessivamente ad euro 22.806.093,48 (al riguardo è stata effettuata una verifica, limitatamente alla voce riconducibile al salario accessorio e premiante del personale regionale da erogare nel 2020, il cui importo corrisponde ad euro 7.142.101,25, dato esposto dalla Regione nella Nota integrativa che trova conferma nel Piano dei conti patrimoniale e, come si è potuto accertare all'esito dell'attività istruttoria, corrisponde alle scritture della contabilità finanziaria).

Per quel che riguarda i ratei passivi, in linea con le scritture adottate nel 2019, va evidenziato il rateo passivo inerente agli interessi passivi sull'anticipazione di liquidità D.L. n. 35/2013, aventi rate annuali scadenti a maggio e a giugno, pari ad euro 15.663.992,23.

Per quel che attiene, invece, i Risconti passivi, in particolare riferiti ai Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche, si segnala un incremento, pari all' 807,42% (in termini assoluti, euro 661.640.797,22), a seguito anche dell'iscrizione del risconto su contributo erogato negli anni precedenti della citata Quota Finanziamento Statale per la Pedemontana (euro 627.475.220,98), come in precedenza illustrato in relazione alle variazioni del Patrimonio Netto e come da dettaglio fornito dalla Regione.

Analogamente, si segnala, per quel che attiene agli "Altri risconti passivi", un incremento del 4,22% (in termini assoluti, euro 5.071.904,72), a cui ha contribuito l'iscrizione della Quota contributo anni 2016-2019 per la Banda Ultra Larga, in corso di costruzione, per un importo di euro 6.202.841,48.

Per ciò che attiene al **Conto economico**, va rilevato che, analogamente al bilancio 2019 - anche per il 2020 la Regione chiude l'esercizio con un risultato economico di segno positivo (euro 215.066.534,94), in diminuzione, però, rispetto a quello dell'anno precedente (euro 256.743.093,08), registrando un decremento, in percentuale, del -16,23% e, in termini assoluti, di euro -41.676.558,14.

Per il 2020 i componenti positivi, come già accaduto nel 2019, sono costituiti in maggioranza, l'87,24%, dalle c.d. *entrate proprie* della Regione, le quali hanno visto, nel triennio 2018-2020, un incremento del +2,95%. Tra queste, i proventi da tributi, sebbene in diminuzione rispetto all'esercizio 2019, manifestano il peso maggiore (attestandosi nella percentuale dell'83,28%). Risultano comunque in aumento, rispetto al 2019 (+4,44%), anche i "Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici".

Anche i componenti negativi della gestione risultano aumentati, nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, del 5,82% (in valore assoluto, euro 671.548.710,12). La voce più consistente (95,18%) è rappresentata dai "Trasferimenti e contributi", che ha subito un incremento, rispetto al 2019, nella misura dell'8,29% e, rispetto al 2018, dell'8,43%.

Trattasi, per la maggior parte, di risorse destinate alle aziende sanitarie locali per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché al settore degli enti locali, la cui variazione in aumento appare collegabile alle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.

I costi connessi alla "Prestazioni di servizi" presentano una flessione, se rapportati all'esercizio precedente, del 31,17%. All'interno della voce, che vede la diminuzione di costi

dovuta alla riclassificazione delle risorse assegnate a Infrastrutture Venete s.r.l. da “prestazioni di servizi” a “trasferimenti correnti”, risultano in aumento i costi derivanti dalla mobilità sanitaria passiva.

I costi per “Utilizzo beni di terzi” hanno, a loro volta, subito un aumento, nella misura del 4,79%, mentre i costi per il “Personale” registrano un decremento del 5,87% rispetto all’esercizio 2019 dovuto, in larga parte, a riduzione della dotazione di personale e a minori costi per indennità varie, per rimborsi spese e buoni pasto.

I Proventi e oneri finanziari, il cui differenziale è negativo (euro -58.009.154,17) si presentano in lieve miglioramento rispetto al 2019 (+2,49%). Peraltro, aumenta l’incidenza negativa sul risultato d’esercizio, attestata nel 26,97% (nel periodo precedente era del 23,17%).

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo, con un incremento, rispetto al 2019, del 91,88%.

La componente di maggiore rilievo dei proventi straordinari è data dalle “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”, ricondotte dalla Regione ad esiti di ricognizioni patrimoniali, a economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui (per circa 41 milioni di euro), a movimentazione dei debiti radiati, a diminuzione di fondi di accantonamento.

Gli Oneri Straordinari sono costituiti per la maggior parte dalle cd. “Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo”, determinate prevalentemente dalle minori entrate registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Gli oneri finanziari comprendono gli oneri per le anticipazioni di liquidità, ai sensi del D.L. n. 35/2013, e gli interessi passivi derivanti principalmente dall’indebitamento. La voce presenta una diminuzione (pari a euro 1.846.895,23 in termini assoluti), conseguente al naturale andamento decrescente delle quote interessi contenute nelle rate di rimborso dei prestiti.

Nonostante il risultato finale positivo dell’esercizio, che rappresenta una delle componenti del patrimonio netto, quest’ultimo ha subito una considerevole diminuzione rispetto all’esercizio precedente. Esso risulta, infatti pari a euro 2.289.805.757,71, contro euro 2.566.201.834,85, rilevato per il 2019.

Ha subito un peggioramento, come si è visto, anche il fondo di dotazione, sul quale ha avuto un notevole impatto l’iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati

precedentemente al 2016, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.

1 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1.1 Programmazione nel ciclo di bilancio

La programmazione rappresenta il processo introduttivo dell'intero ciclo di bilancio, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente. Per il suo tramite, tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli Enti territoriali, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione è puntualmente definita e disciplinata dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), che ne definisce anche i caratteri qualificanti⁷, e deve essere attuata nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del menzionato decreto legislativo.

Tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale deve intercorrere un nesso logico-consequenziale e, quindi, il processo deve necessariamente essere improntato secondo una sequenza logico temporale delle varie fasi, tenuto, altresì, conto che *“la coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica”*.

Va, in proposito, ricordato che legislatore, con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile introdotte con D.lgs. 118/2011, finalizzate a rendere omogenei i documenti contabili, ma anche ad offrire un più ampio obiettivo di indirizzo dell'attività gestionale improntato a criteri di trasparenza ed equilibrio dei conti, non si è limitato ad una identificazione puntuale di atti e regole contabili, ma ha individuato nelle attività gestionali, ed in particolare in quelle programatorie, lo strumento attraverso cui attuare una più idonea rappresentazione delle risorse pubbliche disponibili.

⁷ I caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, sono: a) la valenza pluriennale del processo; b) la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione; c) la coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione (cfr. punto 3 all. 4/1).

Ne consegue che, sul piano sostanziale, i documenti della programmazione devono rappresentare con chiarezza, il collegamento tra:

- il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- i portatori di interesse di riferimento;
- le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Al fine, poi, di *“assicurare che la programmazione svolga appieno le proprie funzioni: politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa”* il principio contabile applicato⁸ evidenzia la necessità di *“dare rilievo alla chiarezza e alla precisione delle finalità e degli obiettivi di gestione, alle risorse necessarie per il loro conseguimento e alla loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale”* precisando che *“in fase di programmazione, assumono particolare importanza il principio della comprensibilità, finalizzato a fornire un'omogenea informazione nei confronti dei portatori di interesse e il principio della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)”*.

Si impone, inoltre, una considerazione *“complessiva e integrata”* del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi inclusi nei documenti di programmazione⁹.

Ne deriva, da un lato, che i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo - che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate - e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale e, dall'altro, che le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi; inoltre, i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

⁸ All.4/2, par. 3.2 *“Lettura non solo contabile dei documenti”*.

⁹ All. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, par. 3.3 *“Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio”*.

Non a caso il principio contabile applicato definisce la programmazione come un *“processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”* per la cui attuazione si richiede il rispetto dei principi contabili generali (All. 1 D.lgs. n. 118/2011) e, in particolare, del principio della veridicità.

La corretta applicazione di detto principio - che involge anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5) - impone di valutare le singole poste di bilancio secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse.

Si richiede, altresì, che il sistema di bilancio debba essere comprensibile e, pertanto, presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, e che il processo si svolga nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente.

In tale contesto ordinamentale, la programmazione assume un ruolo strategico fondamentale, e le successive fasi gestionali dovrebbero rappresentarne la logica e naturale conseguenza atteso, anche, che da un lato, *“il principio della costanza, insieme agli altri postulati, risponde alla logica unitaria di rappresentare nel sistema di bilancio, mediante i diversi valori contabili di tipo finanziario, economico e patrimoniale, la coerenza, la chiarezza e la significatività delle scelte di programmazione, della gestione e delle risultanze finali di esercizio”*¹⁰ e, dall'altro, *“la verificabilità delle informazioni non riguarda solo la gestione e la rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di bilancio per ricostruire adeguatamente e documentalmente il procedimento di valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e dei contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi”*¹¹.

Rispetto all'attività propria della programmazione assume, quindi, particolare rilevanza l'aspetto motivazionale degli atti prodotti, nell'evidenza del maggior grado di discrezionalità e valutazione che li contraddistinguono. L'assenza, anche parziale, e a maggior ragione sostanziale, di questi elementi inficia la definizione stessa di processo, nella sua espressione eziologica.

¹⁰ Principio della continuità e della costanza.

¹¹ Principio della comparabilità e verificabilità.

Nella logica di stretta correlazione positiva tra l'attività di programmazione e i risultati successivamente realizzati, l'efficienza della programmazione economico finanziaria dell'ente territoriale può ritenersi realizzata, sotto il profilo interno, nella misura in cui riesce a perseguire l'equilibrio del bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, attraverso l'attribuzione, quale contropartita dei costi sostenuti, unicamente dell'acquisto di equivalenti vantaggi, sia in termini economico patrimoniali che politico gestionali. Rispetto alla comunità amministrata, cioè sotto il profilo esterno, tale condizione è da intendersi realizzata nella misura in cui ai minori costi sostenuti per realizzare l'obiettivo gestionale, corrisponda in ogni caso un valore aggiunto per detta comunità.

Ne consegue che la valutazione del processo programmatico, oltre alla verifica formale di conformità dell'azione amministrativa al quadro normativo vigente, deve abbracciare anche la sostanza dell'attività in relazione alla natura della stessa, segnalando eventuali aspetti meritevoli di attenzione, sia positivi che negativi.

Collocata nell'alveo del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione, l'analisi e la valutazione della fase programmatica posta in essere deve tenere conto dei rilievi segnalati in occasione dei controlli sui precedenti esercizi finanziari, e delle attività nel frattempo intraprese per rimuovere le criticità ivi emerse.

1.2 Quadro normativo di riferimento

Nel quadro ordinamentale nazionale la principale fonte ordinaria è costituita dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, con specifico riferimento all'attività di programmazione, l'allegato 4/1 contenente il *"principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"*, e successivi aggiornamenti; tali atti delineano con chiarezza il perimetro stringente entro cui deve conformarsi l'attività di gestione che, partendo necessariamente dallo specifico Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.), si svolge, poi, attraverso il bilancio di previsione, gli atti intermedi della gestione e il rendiconto conclusivo di gestione¹².

¹² Si ricorda, in particolare, che con riferimento alle norme ordinarie direttamente contenute nel D.lgs. 118/2011 rilevano in primo luogo gli artt. 3 co.1 in base al quale *"(...) Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1) (...)"* e all'art. 9 con cui si delinea il perimetro, la struttura e gli obiettivi del sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche che *"(...) costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria."* Il successivo art. 36 del D.lgs. 118/2011, appositamente rubricato come prima disposizione del Titolo III sull'Ordinamento finanziario e contabile delle regioni, fornisce la fonte prima di riferimento del sistema di bilancio regionale confermando al relativo comma 2 che: *"(...) La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al*

La necessità contestuale di coordinamento dell'ente regionale con gli obiettivi europei e nazionali di finanza pubblica determina una stringente connessione sia in termini temporali che programmatici, con i corrispondenti documenti di programmazione nazionali e sovranazionali. Assume, pertanto, una rilevanza strategica il rispetto formale delle tempistiche espressamente previste dalla legge per la approvazione del D.E.F.R., quale garanzia di una buona amministrazione, fondata sul recepimento degli obiettivi nazionali e sovranazionali in coordinamento con quelli propri dell'ente territoriale.

In tale contesto si colloca la natura perentoria delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.1 del principio contabile applicato della programmazione, che fornisce un cronoprogramma tassativo di attività e strumenti a cui deve essere ispirato il processo di programmazione regionale.

Con particolare riferimento al ciclo di bilancio conclusosi con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 va considerata l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, tutt'ora in atto, che ha avuto un sensibile impatto sulle originarie previsioni di entrata e di spesa, alla luce anche del mutevole scenario normativo che, nel corso del 2020, ha subito notevoli modifiche in termini di proroghe e introduzioni di misure fiscali e finanziarie messe in atto per fronteggiare l'emergenza (Decreto-legge n. 41/2021 -c.d. "Decreto Sostegni"-, il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 -cd. "Decreto Rilancio" -, il Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 -c.d. "Decreto Agosto" - e il Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, - c.d. "Decreto Ristori" -).

Va poi ricordato che, con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2019 e con i successivi Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 1° agosto 2019 e del 7 settembre 2020, sono stati apportati gli aggiornamenti al D.lgs. n. 118/2011 necessari per adeguare i principi contabili, generali e applicati, alle novità legislative; analoghi aggiornamenti hanno interessato i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo, riguardanti la verifica degli equilibri delle Regioni e degli Enti locali, e gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti

perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale." e fornendo al successivo comma 3, un preciso riferimento sia sull'ordine che sulla natura dell'attività gestionale della Regione precisando che "(...) Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. (...)".

nel risultato di amministrazione a/1, a/2 e a/3, per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici.

Rilevano, poi, ai fini della programmazione: il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (come modificato e integrato dal D.lgs. n. 74/2017), riferito al ciclo della *performance* del personale e disposizioni ornamentali del relativo Organismo Interno di Valutazione; l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente al piano degli acquisti di beni e servizi; la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dall'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016 che, relativamente ai piani triennali per la prevenzione della corruzione, prevede che gli stessi "siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza".

Da ultimo, hanno interessato l'attività della programmazione e della gestione, quantomeno a decorrere dall'esercizio finanziario 2020¹³, le disposizioni introdotte con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 co. da 820 a 898.

A livello regionale, le principali disposizioni ordinarie o statutarie di riferimento ai fini dell'attività di programmazione sono rappresentate:

- dallo Statuto della Regione Veneto, approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
- dalla Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) rubricata "Nuove norme sulla programmazione";
- dalla Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001) rubricata "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
- dalla Legge Regionale n. 15 del 20 aprile 2018 (BUR n. 39 del 24 aprile 2018) rubricata "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018."

In particolare, quest'ultima (L.R. n. 15 del 2018) a partire dal 2018 ha modificato sensibilmente i contenuti della Legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001 relativa alle

¹³ La legge di bilancio 2020, L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha anticipato di un anno la facoltà per le Regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio (art. 1, comma 541) che, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 820), invece, avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 2021, così come stabilito nell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018 (art. 5) e trasfuso nell'art. 1, comma 824, della richiamata L. n. 145/2018. Resta comunque fermo (per le regioni a statuto ordinario) il rinvio dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 819 e da 821 a 823 dell'art. 1 della menzionata L. n. 145/2018, a decorrere dall'anno 2021 (art. 1 comma 542, della L. n. 160/2019).

“Nuove norme sulla programmazione¹⁴, conformando il sistema programmatico regionale all’impianto definito dalla normazione sull’armonizzazione contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011.

L’intero ciclo della programmazione e gestione finanziaria della Regione tiene conto, inoltre, delle manovre finanziarie nazionali e delle disposizioni generali sul pareggio di Bilancio di cui alla L. n. 243/2012.

Alla luce del descritto panorama normativo può dirsi, in estrema sintesi, che il ciclo di programmazione prende avvio con il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) e relativa nota di aggiornamento, a cui si aggiungono, in sequenza: la Legge di Stabilità regionale, la Legge di bilancio, il Bilancio di previsione e relativa Legge di assestamento, nonché provvedimenti di variazioni di bilancio, e si conclude con il Rendiconto Generale, che rappresenta i valori contabili derivanti dalla gestione finanziaria degli stanziamenti di Entrata e di Spesa, autorizzati con il Bilancio di previsione, e da tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio finanziari.

In siffatto sistema, la Legge di bilancio trae dalla Legge di Stabilità regionale e dal suo collegato la fonte dimostrativa della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, mentre le variazioni di bilancio allineano dette previsioni ai risultati (scostamenti) intervenuti in corso di gestione, fino a pervenire, rendendole intelleggibili, alle risultanze del Rendiconto Generale.

¹⁴ Si ricorda che rispetto alla l.r. n. 35/2001, la nuova l.r. n. 15/2018:

- ha sostituito (art. 2) integralmente il previgente art. 7 “Atti e strumenti della programmazione” introducendo formalmente il nuovo D.E.F.R. ed eliminando i PAS (Piano di Attuazione e Spesa);
- ha modificato (art. 4) l’art. 15 “Documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.)” sostituendo il precedente documento con il DEFR e dandone opportuna definizione;
- ha adeguato (artt. 5 e 6) in conseguenza gli artt. 16 e 17 riguardanti i contenuti e i tempi di approvazione del nuovo DEFR;
- ha modificato (art. 7) l’art. 27 “Monitoraggio” sostituendo la parola “PAS” con “DEFR” e prevedendo in tal modo la redazione annuale di un rapporto di monitoraggio da parte della Giunta regionale da inviare al Consiglio regionale. Sul punto specifico la Regione precisava che “con riferimento all’annualità 2017 il Rapporto di monitoraggio, contenuto nella DGR/INF n. 6 del 10 aprile 2018, è stato inviato al Consiglio regionale con nota prot. n. 150789 del 22 aprile 2018”. Rappresentava, altresì, che “il Piano di Attuazione e Spesa, quale strumento di programmazione, è stato abrogato dalla L.R. n. 35/2001 sia perché non trovava alcun riscontro nella normativa nazionale sia perché non aveva mai trovato effettiva attuazione, mancando sempre il requisito della certezza delle risorse che consentisse la definizione di un quadro pluriennale di risorse certe e vincolate”;
- ha modificato, altresì, gli artt. 13 (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati), 27 (Anticipazioni di cassa), 30 (Centri di responsabilità), 31 (Verifica e revisione dei budget);
- ha abrogato tutti gli articoli che disciplinavano il PAS;
- ha modificato la stessa struttura della previgente legge al fine di adeguarla alle modifiche nel frattempo intervenute.

1.3 Il sistema di programmazione regionale

La necessità contestuale di coordinamento dell'attività dell'ente regionale con gli obiettivi europei e nazionali di finanza pubblica determina una stringente connessione sia in termini temporali che programmatici, con i corrispondenti documenti di programmazione nazionali e sovranazionali. In tal senso, quindi, assume una rilevanza strategica il rispetto formale delle tempistiche espressamente previste dalla legge per la approvazione del D.E.F.R., quale garanzia di una buona amministrazione, fondata sul recepimento degli obiettivi nazionali e sovranazionali in coordinamento con quelli propri dell'ente territoriale.

A tal proposito, il principio contabile applicato della programmazione finanziaria, di recente ulteriormente rivisitato¹⁵, disciplina un cronoprogramma tassativo di attività e strumenti a cui deve essere ispirato il processo di programmazione regionale e, precisamente:

- a) entro **il 30 giugno** di ciascun anno la Giunta regionale deve presentare al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (D.E.F.R.) per le pertinenti deliberazioni. Il D.E.F.R. definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. Contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione. I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal D.E.F.R. e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale;
- b) **entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale**, e comunque **non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio**, deve essere presentata al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, la Nota di aggiornamento del D.E.F.R.;
- c) **entro il 31 ottobre** di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, deve essere presentato al Consiglio il disegno di **legge di stabilità** regionale, che racchiude il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, e contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Per

¹⁵ Decreti del 1° marzo 2019, del 1° agosto 2019 e del 20 settembre 2020, già menzionati, con i quali sono stati apportati gli aggiornamenti al D.lgs. n. 118/2011 necessari per adeguare i principi contabili, generali e applicati, alle novità legislative introdotte dalla richiamata legge di bilancio 2019.

la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, la legge di stabilità trae il riferimento necessario dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il D.E.F.R.;

d) entro il **31 ottobre** di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato, deve essere presentato al Consiglio il disegno di **legge di bilancio**. Contestualmente all'approvazione di questo, la Giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti;

e) **entro 30 giorni** dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto comunicato al Consiglio, **la Giunta deve approvare il piano degli indicatori di bilancio**;

f) entro il **30 giugno di ogni anno** il disegno di legge di assestamento del bilancio deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio e, **entro il 31 luglio**, la Regione deve approvare, con legge, l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente (All. 4/1, punto 4.1 e art. 50 D.lgs. n. 118/2011).

Tra gli altri strumenti della programmazione regionale vi sono, poi, gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio; gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il **mese di ottobre** di ogni anno, e gli specifici strumenti di **programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali**,

comunitari e regionali, definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Le Regioni sono poi tenute ad adottare misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Anche per le Regioni sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del proprio bilancio e dei bilanci degli organismi ed enti strumentali.

Come già evidenziato, conclude il sistema di bilancio il rendiconto della gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio (salvo proroghe di legge). Attraverso detto documento contabile conclusivo, infatti, si determina la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi originariamente introdotti e definiti nel D.E.F.R..

Si osserva, in proposito, che il controllo sul rendiconto della Regione, in tutte le sue declinazioni finanziarie, economiche o patrimoniali, esprime due diversi ordini di verifica di cui il primo, più diretto, è relativo ai risultati endogeni rappresentati dal rispetto formale degli equilibri e della corretta applicazione delle norme di legge ai vari livelli di emanazione mentre il secondo, che riguarda l'effettivo esercizio del processo di programmazione, è relativo alla valutazione del processo in relazione alla misura della sua realizzazione.

1.4 I rilievi della precedente parifica (rendiconto 2019)

Si deve premettere che la Regione del Veneto, negli ultimi esercizi, ha progressivamente affrontato in termini risolutivi i rilievi e le criticità che la Sezione ha, di volta in volta, rilevato nelle attività pregresse di parificazione, adottando progressivamente adeguate misure di autocorrezione.

Anche in relazione alle risultanze cui la Sezione è pervenuta in sede di giudizio di parificazione per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, esitate nella deliberazione n. 102/2020/PARI, deve evidenziarsi l'adeguamento della Regione alle sollecitazioni ivi contenute con specifico riferimento alla programmazione.

Infatti, le osservazioni e raccomandazioni, come si vedrà in prosieguo di trattazione, hanno avuto un riscontro positivo nelle azioni correttive poste in essere dalla Regione

successivamente al giudizio di parificazione, fatta eccezione per gli aspetti di seguito evidenziati:

- sebbene sia indubbio il miglioramento, di esercizio in esercizio, delle tempistiche di legge per l’approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio, anche per l’esercizio finanziario 2020 permane il ritardo per l’approvazione dell’Assestamento delle previsioni di bilancio, in difformità da quanto prescritto dall’art. 50, D.lgs. n. 118/2011. Sul punto, comunque, nella nota integrativa all’assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022, il ritardo nell’adempimento viene imputato alla fase emergenziale derivata dal rischio sanitario per COVID-19, con *“le conseguenti pesanti ricadute socio-economiche e il (breve) periodo di rallentamento dell’attività normativa conseguente alle elezioni amministrative regionali”*;
- in relazione al riscontrato eccessivo utilizzo del principio di flessibilità di bilancio, emerge che, sebbene in misura minore rispetto all’esercizio 2019, anche l’esercizio 2020 si caratterizza per un elevato numero di provvedimenti contenenti variazioni alle previsioni del bilancio 2010-2022;
- quanto alle rilevate manchevolezze in relazione alla pubblicazione sul sito della Regione di taluni dei principali documenti contabili, sebbene vada dato atto che, in conformità a quanto raccomandato da questa Sezione nella sopra richiamata deliberazione, la Regione ha provveduto a pubblicare nella Sezione *“Amministrazione trasparente - Bilanci”* il Bilancio di previsione 2020-2022 assestato, il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 assestato, il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 assestato, il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 assestato del perimetro sanitario, deve tuttavia evidenziarsi che, nella Sezione *“Archivio - bilanci di previsione assestati”*, non risultano pubblicati gli analoghi documenti, relativi ai bilanci di previsione 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021.

Quanto agli adempimenti posti in essere in relazione ai rilievi formulati per i settori della Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, e della gestione dei fondi e degli obiettivi intermedi dei programmi comunitari, si dirà più avanti (**par. 1.7.3 e 1.8**).

Va, inoltre, sottolineato che anche per il 2020, come per gli esercizi precedenti, non sono state emanate direttive di indirizzo da parte del Presidente della Regione del Veneto, né impartite Direttive ai capi di area o di struttura, da parte del Segretario Generale della

Programmazione come, del resto, confermato in sede istruttoria (nota prot. n. 233989 del 21 maggio 2021) in cui la Regione ha rappresentato ancora una volta che: “(...) *le direttive di indirizzo della programmazione regionale sono contenute nei documenti approvati dalla Giunta Regionale e del Consiglio. L’impianto organizzativo non prevede l’emanazione di direttive di indirizzo direttamente emanate dal Presidente della Regione del Veneto o dal Segretario Generale*”.

1.5 L’attività istruttoria svolta

Prima di passare alla esposizione delle risultanze dell’analisi effettuata, occorre dare contezza dell’attività istruttoria svolta in contraddittorio con l’Ente.

A tal proposito si rappresenta che la Sezione ha proceduto a formale istruttoria con nota prot. n. 7209 del 7 maggio 2021, puntualmente riscontrata dalla Regione del Veneto, con nota prot. n. 233989 del 21 maggio 2021, acquisita al prot. della C.d.c. n. 7526 in pari data, a corredo della quale sono state trasmesse:

- 1) la nota prot. n. 231835 del 20 maggio 2021 della Direzione Progetti speciali per Venezia;
- 2) la nota prot. n. 230741 del 19 maggio 2021 della UO Sistema dei Controlli e Attività Ispettive;
- 3) la nota prot. n. 226451 del 17 maggio 2021 della Direzione Organizzazione e Personale;
- 4) la nota prot. n. 232626 del 20 maggio 2021 dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria predisposta con i contributi dei Direttori della Direzione Programmazione Unitaria, Direzione AdG FEARS e Foreste e Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria.

Ulteriori elementi informativi sono stati poi acquisiti a seguito del contraddittorio finale, svoltosi in data 18 giugno 2021 in collegamento da remoto sulla piattaforma *Skype for business*, come da Ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 36/2021, propedeutico al giudizio di parificazione.

In tale occasione la Regione, in conformità a quanto ulteriormente richiesto con la trasmissione della bozza di “*Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2020*”, approvata nell’adunanza del 14 giugno 2021 e inoltrata alla Regione con nota prot. n. 8016 del 14 giugno 2021, ha formalmente depositato le proprie controdeduzioni e chiarimenti con nota

prot. n. 275734 del 17 giugno 2021 dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ITC ed Enti Locali, trasmessa in pari data dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 276209.

1.6 Analisi generale degli atti programmatori della Regione

Gli strumenti della programmazione regionale sono i seguenti¹⁶:

- a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
- b) i Piani di settore;
- c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) e relativa nota di aggiornamento;
- d) il disegno di legge di stabilità regionale;
- e) il disegno di legge di bilancio;
- f) il piano degli indicatori di bilancio;
- g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
- h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- i) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
- l) il Piano della performance.

Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale, attraverso lo strumento della programmazione decentrata.

Ciò premesso, ai fini dell'analisi puntuale del ciclo di programmazione in esame si è proceduto dapprima a verificare che l'adozione degli strumenti della programmazione regionale fosse avvenuta nel rispetto dei termini di legge e, quindi, a valutare la coerenza dei contenuti della programmazione con il programma di governo (che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente) e con le azioni poste in essere; infine, è stata acclarata l'interconnessione tra i documenti principali di programmazione e degli altri fondamentali strumenti di programmazione (Piano degli acquisti di beni e servizi; Piano della Performance; Piano triennale per la prevenzione della corruzione).

Quanto alle tempistiche di legge, per la cui analisi puntuale si rinvia al paragrafo successivo, si evidenzia preliminarmente che il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020

¹⁶ Art. 7 della L.R. n. 35/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/2018.

della Regione del Veneto è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021.

1.6.1 Adozione degli atti programmatori – Verifica tempistiche

Si premette che, essendo la programmazione il primo atto di un ciclo che si conclude con il rendiconto, in specie il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, la presente analisi si riferisce ai documenti di programmazione del ciclo 2020-2022 verificando contemporaneamente la adozione di quelli proiettati al ciclo successivo, 2021-2023, in un'ottica di controllo concomitante.

Dall'analisi effettuata è emerso che per l'esercizio 2020 i principali documenti contabili del ciclo di programmazione, fatta eccezione per la legge di assestamento al bilancio di previsione 2020-2022, sono stati tempestivamente adottati.

Nel complesso, quindi, si può ritenere che l'Ente ha ottemperato agli obblighi di legge adottando tutti i documenti esplicitamente rubricati nel paragrafo 4.1 dell'allegato 4/1 di cui al D.lgs. n. 118/2011. Infatti:

- il Documento di Economia e Finanza Regionale (in seguito: DEFR) 2018-2020 è stato adottato con D.G.R./CR n. 65 del 27 giugno 2017 e la relativa Nota di aggiornamento è stata adottata con D.G.R./CR n. 106 del 17 ottobre 2017 (entrambi entro i tempi previsti dalla normativa); gli atti sono stati successivamente approvati con D.C.R. n. 170 del 7 dicembre 2017 e con D.C.R. n. 183 del 13 dicembre 2017;
- il DEFR 2019-2021 è stato adottato con D.G.R. n. 71/CR del 26 giugno 2018, trasmesso al Consiglio regionale in data 28 giugno 2018 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale (D.C.R.) n. 162 del 29 novembre 2018. La successiva Nota di Aggiornamento è stata adottata con D.G.R. n. 98/C.R. dell'8 ottobre 2018, trasmessa al Consiglio regionale in data 10 ottobre 2018 e approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale (D.C.R.) n. 163 del 29 novembre 2018;
- il DEFR 2020-2022 è stato adottato con D.G.R./C.R. n. 64/C.R. del 19 giugno 2019 e approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 117 del 5 novembre 2019. La successiva nota di aggiornamento è stata adottata con D.G.R./C.R. n. 107 dell'8 ottobre 2019 e, successivamente, approvata con D.C.R. n. 118 del 5 novembre 2019 e riaggiornata a seguito delle conseguenze derivanti dalla situazione emergenziale con provvedimento approvato con D.C.R. n. 112 del 16 dicembre 2020;

- il DEFR 2021-2023 è stato adottato con D.G.R./C.R. n. 66 del 30 giugno 2020 e la Nota di aggiornamento con D.G.R./C.R. n. 110 del 26 ottobre 2020, successivamente approvati rispettivamente con D.C.R. n. 113 del 16 dicembre 2020 e con D.C.R. n. 127 del 17 dicembre 2020. Tali atti hanno riguardato le attività di programmazione svolte nel corso del 2020 con riferimento al ciclo di bilancio e programmazione successivi (2021);
- la legge di stabilità 2020 è stata approvata con L.R. n. 45 del 25 novembre 2019 e con L.R. n. 44 in pari data è stato adottato il “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
- il Bilancio di previsione della Regione del Veneto relativo al triennio 2020-2022, corredato del parere favorevole dell’Organo di revisione (datato 30 settembre 2019), nella forma di D.D.L. adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 17/D.D.L. del 20 agosto 2019, è stato approvato con legge regionale del 25 novembre 2019, n. 46 e, quindi, successivamente alla nota di aggiornamento del DEFR (5 novembre 2019) e contestualmente alla legge di stabilità, approvato con L.R. n. 45 del 25 novembre 2019.

In relazione al bilancio di previsione 2020-2022 con avvisi di rettifica pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione del Veneto n. 139 del 3 dicembre 2019 e n. 140 del 6 dicembre 2019, sono stati sostituiti, rispettivamente, l’allegato 9 al Bilancio di Previsione 2020-2022 “*Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione*”, e l’art. 1 “*Stato di previsione delle entrate e delle spese*” della L.R. n. 46 del 25/11/2019 “*Bilancio di Previsione 2020-2022*” - con conseguente modifica delle previsioni complessive delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, nonché di cassa per l’esercizio finanziario 2020.

Anche per il 2020 la Regione non ha dovuto ricorrere alla gestione provvisoria dell’esercizio. Tuttavia, va segnalato che le previsioni del bilancio 2020-2022 hanno subito variazioni in corso d’anno, esitate in complessivi n. 145 provvedimenti, sia legislativi (13) che amministrativi (132), a cui si aggiungono n. 115 provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Direzione bilancio e Ragioneria, di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;

- il DTA (Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione con il quale la Giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del

- bilancio in categorie e macroaggregati) è stato approvato con D.G.R. n. 1716 del 29 novembre 2019, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 10, del D.lgs. n. 118/2011, che ne dispone l'approvazione contestuale alla legge di bilancio;
- il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2020-2022, che opera la ripartizione delle categorie di entrata in capitoli e dei macroaggregati di spesa in capitoli e in articoli, ai fini della gestione e rendicontazione, assegnando ai dirigenti, titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. n. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati, è stato approvato dal Segretario generale della programmazione con proprio decreto del 16 dicembre 2019 (decreto n. 10) e, quindi, nel rispetto dell'art. 9, comma 2, L.R. n. 39/2001;
 - con Legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 è stata approvata la prima variazione di bilancio 2020-2022;
 - con L.R. 28 maggio 2020, n. 21 sono state adottate le *“Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”*;
 - con L.R. 1° dicembre 2020, n. 36 è stato approvato l'assestamento di bilancio relativo al 2020 e triennio 2020-2022;
 - il rendiconto 2020, che rappresenta l'atto epilogativo del ciclo gestionale di tale esercizio, come già evidenziato, è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021;
 - il *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”* è stato approvato con D.G.R. n. 1933 del 23 dicembre 2019, ovvero entro i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio di previsione, come previsto dal D.lgs. 118/2011 (25/11/2019);
 - Il *“Piano della performance triennale 2020-2022”*, è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 73 del 27 gennaio 2019.

I suesposti dati sono stati confermati anche in sede istruttoria (nota prot. 230741 del 19 maggio 2021 della UO Sistema dei controlli e Attività Ispettive) in cui la struttura regionale, nel precisare che tutti gli atti sono reperibili sul sito internet della Regione, ha dettagliato analiticamente tutti gli strumenti programmatori generali, riportandone gli estremi di adozione e approvazione, nonché gli specifici strumenti programmatori regionali formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali, definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale, unitamente al

documento relativo alla verifica annuale, di competenza del Consiglio regionale, dello “Stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale” di cui all’art. 33 lett. O del nuovo Statuto regionale, ed al quadro di aggiornamento relativo alle attività poste in essere in relazione agli adempimenti della Strategia “Europa 2020”.

Per una più esaustiva comprensione del ciclo programmatico 2020-2022 e dei relativi termini si riporta, a seguire, il prospetto analitico dell’intero processo.

Regione Veneto - Programmazione 2020-2022					
RIF. PAR 4.1, ALL. 4/1 D.LGS. 118/2011	ATTO	TERMINE DI LEGGE	TERMINE DI ADOZIONE	TERMINE STATO	RISPETTO TERMINE DI LEGGE
Let. a)	DEFR 2020-2022*	Entro il 30 giugno (anno precedente)	adottato DGR/CR N. 64 del 19/06/2019 approvato con DCR n. 117 del 5 novembre 2019	=====	SI
Let. b)	Nota di aggiornamento al DEFR 2020-2022*	Entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale	adottata con DGR/CR n. 107 del 8 ottobre 2019 approvata con DCR n. 118 del 5 novembre 2019	27 settembre	SI
*In sede istruttoria, la Regione ha precisato che “nel corso del 2020, a seguito delle eccezionali e pesanti conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19, con deliberazione della Giunta regionale n. 65/CR del 30/06/2020 si è ritenuto necessario riallineare le previsioni della programmazione iniziale al mutato quadro di riferimento. La DGR n. 65/CR/2020 è stata riadottata, successivamente all’insediamento dell’XI legislatura, con deliberazione della Giunta regionale n. 108/CR del 26/10/2020 e approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 112 del 16/12/2020 (BUR n. 200 del 24/12/2020)”					
Let. c)	la legge di stabilità 2020	Entro il 31 ottobre e comunque non oltre 30 gg dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (ex legge di stabilità)	approvata con L.R. n. 45 del 25 novembre 2019 (DGR n. 16/DDL del 20/08/2019)	30 dicembre 2019	SI
Let. d)	Disegno di legge di Bilancio previsione	31 ottobre e comunque non oltre 30 gg dall’approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (ex legge di stabilità)	approvato con L.R. n. 46 del 25 novembre 2019 (DGR n. 17/DDL del 20/08/2019)	30 dicembre 2019	SI
Let. e)	Piano degli indicatori	Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto	approvato con DGR n. 1933 del 23/12/2019	=====	SI
Let. f)	Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022	Presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno	Approvato con Legge Regionale 1° dicembre 2020, n. 36 (DGR n. 17/DDL del 26/10/2020)		NO
Let. g)	Eventuali disegni di legge di variazione di bilancio	DDL Prima variazione generale al bilancio di previsione	Legge Regionale n. 13 del 30 aprile 2020 (DGR n. 5/DDL del 10/03/2020)		SI
		DDL Seconda variazione generale al bilancio di previsione (Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19)	Legge Regionale n. 21 del 28 maggio 2020 (DGR n. 8/DDL del 21/04/2020)		SI
Let. j)	Collegato alla legge di stabilità regionale 2020	da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno	Approvata con Legge Regionale 25 novembre 2019, n. 44 (DGR n.15/DDL del 20/08/2019)		SI
ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 2020-2022					
D.lgs.150/2009 art. 10, co.1, lett. a)	Piano della performance triennale 2020-2022	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 73 del 27 gennaio 2019 e successivamente aggiornato con DGR n. 889 del 9/07/2020		SI
Legge n. 190/2012, art. 1, co. 8	Piano triennale della prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022	Entro il 31 gennaio di ogni anno	adottato con DGR n. 72 del 27 gennaio 2019		SI

In tale contesto, appare con evidenza che solo la legge relativa all'assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022, è intervenuta in ritardo rispetto alle tempistiche di legge, posto che la Legge Regionale approvativa è intervenuta solo in data 1° dicembre 2020 e, quindi, ben oltre il termine ordinamentale del 31 luglio di cui all'art. 50, D.lgs. n. 118/2011¹⁷. Come evidenziato in precedenza, la Regione ascrive il ritardo alle seguenti circostanze: *“l'attuale fase emergenziale conseguente al rischio sanitario per COVID-19, le conseguenti pesanti ricadute socio-economiche e il (breve) periodo di rallentamento dell'attività normativa conseguente alle elezioni amministrative regionali non hanno consentito di rispettare il termine normativo (ordinatorio) del 30 giugno per la presentazione e l'approvazione dell'assestamento stesso.*

*La manovra di assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 è stata predisposta in un contesto caratterizzato da una incertezza estrema in considerazione della grave crisi economico-sociale conseguente alla pandemia da Coronavirus che ha colpito duramente la Regione del Veneto, sia sotto il profilo sanitario ma anche quello socio-economico. La misura estrema del lockdown ha dato indubbiamente i suoi risultati positivi raggiunti in termini di salute pubblica, ma sono ormai di tutta evidenza i gravi effetti negativi conseguenti in termini economici di portata senza precedenti”*¹⁸.

Invitata a fornire ogni ulteriore chiarimento in vista del contraddittorio del 18 giugno 2021, l'Amministrazione, con nota prot. n. 275734 del 17 giugno 2021 (già menzionata) ha confermato le rappresentate motivazioni, fornendo ulteriori elementi informativi di dettaglio¹⁹ alla luce dei quali la rilevata criticità può ritenersi superata, in considerazione della natura eccezionale delle circostanze ostative addotte.

¹⁷ Art. 50, D.lgs. n. 118/2011: “Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40” (equilibri di bilancio).

¹⁸ Nota integrativa alla legge di Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 (pag. 31).

¹⁹ Sul punto la Struttura ha rappresentato ulteriormente che: *“Sulle cause del ritardo evidenziato, lo stesso risulta quale inevitabile effetto derivante sia dall'attuale fase pandemica in atto, sia dalle elezioni regionali tenutesi nel mese di settembre 2020. In particolare:*

- l'assestamento al Bilancio di Previsione 2020-2022, dovendo riportare obbligatoriamente i dati contabili del Rendiconto Generale 2019 come normativamente previsto (vedasi, in particolare, le previsioni dell'art. 50 del D.lgs. 118/2011) conseguentemente deve soggiacere ai tempi di approvazione del Rendiconto Generale 2019 stesso, avvenuta con Legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 (pubblicato nel BUR n. 112 del 24 luglio 2020). Tale tempistica ha inevitabilmente influito nella predisposizione del documento di Assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022 di che trattasi;

- le disposizioni e gli effetti della Legge 19 giugno 2020, n. 59 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e relativi conseguenti atti attuativi di esecuzione in applicazione delle quali con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 30 luglio 2020 sono state indette le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Veneto e convocati i comizi elettorali per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020; ne è conseguito che, dalla data di indizione delle costituzionale (vedi sentenza n. 181 del 2014) si è trovato ad operare in regime di poteri attenuati confacenti ad organo in scadenza, non potendo quindi dare corso ad atti quali quello in considerazione e, pertanto, superando la scadenza ordinamentale fissata al 31 luglio. Peraltro, a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nomina della Giunta regionale, il documento contabile di che trattasi fu oggetto di immediata presentazione facente seguito alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale (la Giunta

Quanto agli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale va evidenziato che, nel corso del 2020, la Regione ha adottato anche:

ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE E SETTORIALE 2020-2022		
Atto	Approvazione	Sintetica descrizione
Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 2030/06/2020 (BUR n. 107 del L.R. 11/2004, art. 24	Approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 62 del 30/06/2020 (BUR n. 107 del 17/07/2020)	Rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio. Indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. È uno strumento di supporto all'attività di governance territoriale della Regione in quanto consente di rendere coerenti la "visione strategica" della programmazione generale e quella di settore con il contesto fisico, ambientale, culturale, civile ed economico. Con Il PTRC, le politiche regionali in materia di assetto del territorio confluiscono in un quadro di riferimento a medio-lungo termine, alla cui formazione gli Enti locali sono stati chiamati a partecipare secondo i principi di sussidiarietà e co-pianificazione. Contiene direttive ed indirizzi in materia di sicurezza del territorio, uso del suolo, rigenerazione urbana, contrasto al cambiamento climatico, mobilità e detta le linee guida per la pianificazione territoriale e urbanistica di carattere provinciale e comunale. È composto da norme tecniche, elaborati grafici e documento per la valorizzazione del paesaggio.
Nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) (L.R. n. 25/1998)	Approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 14/07/2020 (BUR n. 113 del 27/07/2020)	Strumento orientato alla visione politica degli obiettivi e delle strategie nel settore della mobilità, delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo PRT "si propone come uno strumento allo stesso tempo strategico e dinamico, in grado di adeguare le proprie azioni agli esiti del monitoraggio dell'efficienza delle scelte attuative: un "piano-processo", in grado di aggiornarsi continuamente e superare la rigidità della pianificazione "classica". Si compone di otto obiettivi e otto strategie ²¹ . Al raggiungimento degli obiettivi concorrono 37 Azioni di Piano.

regionale ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 ottobre 2020, n. 17/dcl, il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2020, dove ha acquisito il n. 11 del registro dei progetti di legge) e conseguente esaminato e approvato, nelle forme e con le tempistiche previste dal Regolamento del Consiglio regionale".

²⁰ Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è formato dai seguenti documenti: Relazione illustrativa con i "Fondamenti del Buon Governo" (Allegato A); Elaborati grafici (Allegato B); Quadro conoscitivo (Allegato C); Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto (Allegato D); Norme Tecniche (Allegato E); Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale e VincA (Allegato F); Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica - VincA, del 2009; Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica - VincA, del 2013; Dichiarazione di sintesi. Gli allegati B C D E F sono consultabili pubblicamente al link: <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc-2020> con la pagina riferita al PTRC 2020.

²¹ Emerge in atti che gli otto Obiettivi sono: 1) Connettere il Veneto ai mercati nazionali e internazionali, per la crescita sostenibile dell'economia regionale; 2) Potenziare la mobilità regionale, per un Veneto di cittadini equamente connessi; 3) Promuovere la mobilità per il consolidamento e lo sviluppo del turismo in Veneto; 4) Sviluppare un sistema di trasporti sostenibile orientato alla tutela dell'ambiente e del territorio; 5) Accrescere funzionalità e sicurezza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto; 6) Promuovere il Veneto come laboratorio per nuove tecnologie e paradigmi di mobilità; 7) Efficientare la spesa pubblica per i trasporti e mobilitare capitali privati; 8) Sviluppare una nuova governance integrata della mobilità regionale. Le otto Strategie sono così individuate: 1) Inserire l'area metropolitana diffusa del Veneto nella metropolitana d'Italia; 2) Promuovere la comodità mare - gomma - ferro ed il riequilibrio modale del trasporto merci; 3) Realizzare infrastrutture e servizi per un trasporto pubblico regionale integrato, intermodale, efficiente; 4) Monitorare, efficientare e completare la rete stradale; 5) Migliorare l'accessibilità delle aree turistiche in una logica di sostenibilità e sicurezza; 6) Sostenere la transizione energetica del trasporto verso la mobilità sostenibile; 7) Promuovere e sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità; 8) Strategie di governo, programmazione e controllo. Il Piano è composto dai seguenti documenti: Piano Regionale dei Trasporti "PRT Veneto 2030 - Mobilità sostenibile per un Veneto connesso e competitivo" (Allegato A); Sintesi non tecnica del documento di Piano (Allegato B); Rapporto ambientale (Allegato C); Rapporto ambientale - Valutazione di Incidenza Ambientale (Allegato D); Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica (Allegato E); Scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato F); Parere della Commissione Valutazione Ambientale Strategica n. 202 dell'11 dicembre 2019 (Allegato G). Tutti i documenti sono pubblicamente reperibili.

ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE E SETTORIALE 2020-2022		
Atto	Approvazione	Sintetica descrizione
Decreto di approvazione e assegnazione alle strutture della Giunta regionale degli Obiettivi gestionali per il triennio 2020-2022	Adottati con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19/12/2019	Integra il quadro di definizione degli obiettivi di programmazione regionale con l'individuazione degli Obiettivi gestionali per il medesimo arco temporale. Gli Obiettivi strategici, approvati nella Nota di Aggiornamento del DEFR 2020-2022, e gli Obiettivi gestionali sono da intendersi in un'ottica di complementarità e completezza, avendo a riferimento i contenuti della Nota di Aggiornamento. Si inseriscono, essendo strettamente connessi al Piano della Performance 2019-2021 in un ciclo integrato e coerente fra programmazione, controllo e valutazione
Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2020. Contributo della Regione del Veneto	Adottato con DGR n. 164 del 14/02/2020	Contiene le misure normative, regolative e attuative approvate dalla Regione nel periodo febbraio 2019 - gennaio 2020, nonché le strategie per il 2020 pertinenti alle raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione Europea (CSR 2019) all'Italia e funzionali al raggiungimento dei target fissati dalla Strategia Europa 2020 ²²

L'analisi della copiosa documentazione versata in atti evidenzia come la Regione abbia conformato appieno il proprio sistema programmatico agli ulteriori moniti formulati dalla Sezione, procedendo ad includere in detto sistema anche gli altri fondamentali strumenti di programmazione (Piano degli acquisti di beni e servizi; Piano della Performance; Piano triennale per la prevenzione della corruzione).

Fermo restando quanto sopra, non può comunque sottacersi che, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, la Regione ha emanato, come sopra già evidenziato, complessivi n. 145 provvedimenti, sia legislativi (n. 13) che amministrativi (n. 132), contenenti variazioni alle previsioni del bilancio 2020-2022, a cui vanno ad aggiungersi, poi, n. 115 provvedimenti amministrativi, di competenza del Direttore della Direzione bilancio e Ragioneria, di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.

Poiché la necessità di provvedere in maniera così elevata a modificare le previsioni del bilancio stride con i principi contabili basilari, sia generali che applicati, sottesi alla costruzione del bilancio di previsione, nonché con le stesse finalità della programmazione di bilancio, l'Amministrazione è stata invitata a fornire ogni ulteriore chiarimento, in sede di contraddittorio del 18 giugno 2021.

In tale sede l'Amministrazione ha rappresentato e controdedotto quanto segue:

<si pone l'attenzione sulle previsioni contenute in sede di costruzione del Bilancio di previsione (triennale) nel contesto temporale a cui le previsioni stesse fanno necessariamente riferimento (legislazione vigente) e delle successive variazioni del Bilancio stesso, a seconda delle fattispecie normativamente previste.

²² Si articolano nei seguenti cinque macro-temi: Raccomandazione 1 (CSR1) - Politiche di bilancio, interventi fiscali; Raccomandazione 2 (CSR2) - Mercato del lavoro, promozione dell'occupazione. Istruzione e competenze. Inclusione sociale; Raccomandazione 3 (CSR3) - Investimenti in R&I e in infrastrutture. Efficienza della pubblica amministrazione. Competitività. Concorrenza; Raccomandazione 4 (CSR4) - Efficienza della giustizia e lotta alla corruzione; Raccomandazione 5 (CSR 5) - Accesso al credito. Finanziamento non bancario (soprattutto per imprese piccole e innovative). Tali raccomandazioni sono state ricollegate ai Target della Strategia Europa 2020.

Occorre pertanto posizionare l'attenzione sull'iter del Bilancio in questione, il Bilancio di previsione 2020-2022: la Giunta regionale ha adottato il disegno di legge "Bilancio di previsione 2020-2022" con deliberazione 20 agosto 2019, n. 17/dcl.

Le previsioni inserite in tale documento contabile, gioco-forza, risultano effettuate alle informazioni programmatico-normative-contabili aventi valore giuridico-contabile valide al momento dell'esame del documento. In particolare, non possono tener conto della normativa successiva, soprattutto statale e/o comunitaria, che influenza l'attività programmatica e che, come tale, è oggetto di celere recepimento tramite le idonee variazioni di bilancio, in primis le risorse derivanti dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Tale discrasia e casistica si riflette anche nell'istituto contabile del Fondo Pluriennale Vincolato, incrementandolo per quota parte dell'importo derivante, appunto, dall'allocazione delle risorse non prevedibili temporalmente nel Bilancio 2020-2022 (e di attività gestionali riferite dell'esercizio 2019).

Oltre a ciò, nel novero delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2020, si forniscono i seguenti ulteriori elementi di valutazione in ordine ai dati evidenziati e riferiti a complessivi 145 provvedimenti, sia legislativi (13) che amministrativi (132), contenenti variazioni alle previsioni del bilancio 2020-2022 a cui vanno ad aggiungersi, poi, n. 115 provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.

Sulla scorta di quanto indicato nei precedenti giudizi di parificazione, la Regione ha registrato una diminuzione rispetto alle analoghe variazioni del precedente esercizio (da 158 a 145). Corre porre l'attenzione però alle diverse categorie di variazione e in particolare:

- i n. 13 provvedimenti legislativi conseguono all'autonoma e indipendente attività legislativa del Consiglio Regionale, a cui sono conseguentemente seguiti i n. 13 provvedimenti amministrativi di Giunta Regionale di recepimento, per un totale di n. 26 variazioni;*
- delle restanti n. 119, queste risultano suddivise come segue:*
 - a) n. 45 sono rappresentative di variazioni incrementative al Bilancio di Previsione 2020-2022 e in particolare:*
 - n. 1 Deliberazione di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 comma 4 e comma 7 - D. Lgs. n. 118/2011, ovvero del c.d. "Riaccertamento Ordinario", attività obbligatoria e ineludibile;*
 - n. 38 relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), D.lgs. 118/2011, il quale prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale*

possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. L'iscrizione in bilancio, trattandosi per lo più di risorse statali o comunitarie, non può che avvenire a seguito dei correlati atti di fonte Statale o Comunitaria;

- *n. 6 relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale relative all'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 22 comma 3 L.R. 39/2001 (queste, di norma, risultano effettuate dopo l'approvazione della L.r. 24 luglio 2020, n. 30);*

b) n. 34 sono rappresentative di variazioni compensative che trovano copertura in previsioni di stanziamenti già presenti nel Bilancio di Previsione 2020-2022 (DTA, BFG, prelievo dal Fondo rischi spese legali o dal Fondo di riserva per le spese impreviste);

c) n. 40 Decreti del Direttore dell'Area Risorse Strumentali (artt. 17, 22 bis - L.R. n. 39/2001) e (art. 51 c.4 - D. Lgs. n. 118/2011): trattasi di atti emessi, nell'applicazione delle casistiche normativamente previste riferite all'attività gestionale quali, a titolo esemplificativo: le variazioni che interessano le partite di giro, le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 di competenza della Giunta, nonché le variazioni riferite al Fondo spese obbligatorie o di cassa;

- *I n. 115 provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria rientrano nell'obbligatoria attività gestionale (e non programmatica) connessa al livello di dettaglio richiesto dal Piano dei Conti Finanziario (IV livello) per poter dar corso alla corretta individuazione e classificazione all'interno del Bilancio delle poste contabili per le successive fasi gestionali della spesa (impegno, liquidazione e pagamento) e ad eventuali modifiche derivanti dalla gestione dell'ente, ivi compresa l'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della L.R. 39/2001²³.*

La Sezione, pur prendendo in debita considerazione le argomentazioni fornite dalla Regione, e pur considerato che le variazioni sotto il profilo formale-procedurale appaiono conformi a legge, non può esimersi, tuttavia, dal richiamare l'attenzione di questa sulle caratteristiche e finalità sostanziali dell'attività di programmazione di cui il bilancio di

²³ Citata nota prot. n. 275734 del 17 giugno 2021 dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ITC ed Enti Locali, trasmessa in pari data dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 276209.

previsione rappresenta il momento conclusivo in cui si espongono *“con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica”*²⁴.

Poiché in applicazione del principio dell'attendibilità, le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi²⁵ e da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti, ne consegue che se, da un lato, in conformità al principio contabile della flessibilità, l'attività di programmazione deve consentire che i documenti di bilancio siano in grado di flettere e reagire a fronte di eventi imprevedibili²⁶, dall'altro lato, è altrettanto vero che *“(...) Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.”*²⁷

La Sezione auspica, pertanto, che la Regione intraprenda tutte le azioni utili a limitare l'utilizzo delle misure di flessibilità di bilancio alle sole circostanze non prevedibili al momento della costruzione del bilancio di previsione privilegiando, in tale fase, l'attuazione attenta e coordinata dei principi contabili, generali ed applicati, dettati dal D.lgs. n. 118/2011.

Ciò si impone per la corretta organizzazione delle attività e delle risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

D'altro canto, il principio contabile generale della veridicità (obiettivo cui tendono tutti gli altri principi e postulati) non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione, nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.

²⁴ Principio contabile applicato All. 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 3.3 *“Coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio”*.

²⁵ Il principio contabile contempla analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento.

²⁶ Infatti, il *“il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione”*.

²⁷ Principio contabile generale della flessibilità (All. 1 al D.lgs. 118/2011).

1.6.2 Atti programmatori - Altri adempimenti -Verifica

In relazione agli altri adempimenti di legge, rilevano in particolare quelli in materia di trasparenza dei bilanci di cui all'art. 39, comma 16, e all'art. art. 76, co. 1 del D.lgs. n. 118/2011.

Il primo dispone che: *“Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato”* mentre il secondo, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V, stabilisce che: *“(...) Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.(...)”*.

In relazione ai richiamati adempimenti di legge, come già evidenziato al precedente par. 1.4. emerge che sebbene la Regione, in adempimento di quanto richiesto dalla Sezione²⁸, abbia provveduto a pubblicare nella Sezione “Amministrazione trasparente – Bilanci”:

- il Bilancio di previsione 2020-2022 assestato;
- il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 assestato;
- il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 assestato;
- il Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 assestato del perimetro sanitario,

non risulta tuttavia ancora pienamente adempiente ai richiamati obblighi di legge poiché nella Sezione “Archivio - bilanci di previsione assestati” **non risultano pubblicati gli analoghi documenti relativi ai i bilanci di previsione 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021.**

Anche se la Regione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, proprio raccogliendo le sollecitazioni espresse dalla Sezione, aveva assicurato di aver intrapreso le necessarie procedure al fine di eliminare le criticità segnalate a partire dal provvedimento di “Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022”,

²⁸ Deliberazione n. 231/2019/FRG/Regione Veneto; Deliberazione n. 101 /2020/FRG/Regione Veneto, pag. 7 della relazione alla stessa allegata e deliberazione n. 102/2020/PARI.

adempimento effettivamente riscontrato, ciò non toglie che occorre provvedere a colmare anche le inadempienze pregresse all'obbligo di legge.

Sul punto l'Amministrazione, in sede di contraddittorio del 18 giugno 2021, nel confermare la rappresentata criticità ha assicurato *“che nel corso dell'esercizio 2021 si completeranno le procedure che prevedono l'assolvimento degli obblighi pregressi”*²⁹.

La Sezione prende atto dell'impegno formalmente assunto dall'Amministrazione e si riserva ogni debito riscontro nel prosieguo delle proprie attività di controllo.

Con riferimento **agli altri documenti del ciclo della programmazione** va evidenziato il formale assolvimento degli adempimenti di legge. Infatti, in relazione al ciclo della programmazione e dei suoi strumenti, va dato atto che la Regione, in conformità a quanto prescritto dalla Sezione, ha reso effettiva l'interconnessione tra i documenti principali di programmazione e il Piano della Performance, nonché il collegamento fra questo e il DEFR, il Programma di mandato del Presidente, il Piano Triennale della Corruzione.

Inoltre, sia il *“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”* (PTPCT), che il Piano della performance, sono stati adottati tempestivamente e resi pubblici secondo le disposizioni di legge ad essi relative.

Sul punto si ricorda sinteticamente che, a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. n. 33/2013³⁰ dal D.lgs. n. 97/2016³¹, in particolare all'art. 10, la promozione di maggiori livelli di trasparenza *“costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”* (art. 10, co. 3). Si osserva, poi, come la integrale sostituzione del previgente comma 1 del menzionato D.lgs n. 22/2013 abbia, di fatto, integrato il precedente *“Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità”* (PTTI) nel nuovo *“Piano triennale per la prevenzione della corruzione”* (PTPC) che ha assunto pertanto la nuova denominazione di *“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”* (PTPCT).

Si espongono, quindi, di seguito le risultanze dell'analisi svolta.

²⁹ Citata nota del 17 giugno u.s.

³⁰ Il decreto reca il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

³¹ Il decreto disciplina la *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

1.6.2.1 Ciclo della performance e altri strumenti della programmazione

Con riferimento alla *performance*, l'ente ha adottato i seguenti documenti relativamente all'orizzonte di programmazione triennale 2020-2022:

- **Sistema di misurazione e valutazione della performance:** il Piano della performance 2020-2022, redatto ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a) del D.lgs. 150/2009, è stato approvato con D.G.R. n. 73 del 27 gennaio 2020. Il successivo aggiornamento, recante "*Integrazione al Piano della Performance*" (così come integrato a seguito emergenza covid - 19 -) del 2020 è stato approvato con D.G.R. n. 889 del 9 luglio 2020. Entrambi i documenti sono pubblicati nella apposita sezione del sito regionale: Performance - regione del Veneto. Risulta rispettato il termine di approvazione (31 gennaio) ex art.10, co.1 lett. a) del D.lgs. n. 150/2009;
- **Relazione sulla Performance** (art. 10, c. 1, lett. b) con D.G.R. 505 del 28 aprile 2020 relativa alla valutazione delle prestazioni afferenti al precedente esercizio 2019; il documento risulta pubblicato sul sito istituzionale;
- **Relazione sulla Performance** (art. 10, c. 1, lett. b) con D.G.R. 554 del 27 aprile 2021 relativa alla valutazione delle prestazioni afferenti all'esercizio 2020 (questa attività eseguita nel 2020 rientra nella programmazione 2019 in quanto conclude il ciclo di verifica a posteriori dei risultati).

Si premette come l'attività di controllo in ordine alla efficacia della programmazione sulla materia della performance si realizzi nella comparazione tra i due documenti previsti *ex lege*, ovvero quello programmatico 2020-2022 (piano della performance) di cui alla D.G.R. n. 73 del 27 gennaio 2020 e quello a consuntivo di cui alla D.G.R. n. 554 del 27 aprile 2021.

Alla luce della completezza della risposta prodotta dall'Ente in sede istruttoria, si ritiene, per brevità di esposizione, di riprendere in questa sede solo taluni elementi di novità rispetto agli anni precedenti.

A tal proposito si evidenzia che nella parte introduttiva della richiamata relazione l'Ente ripercorre le attività di programmazione intraprese nel 2020 in un'ottica di processo, mettendo in evidenza gli obiettivi più ampi, necessariamente condizionati dalle linee di indirizzo, anche politico.

In ordine alla congruenza tra la attività di programmazione, intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva della nota integrativa del bilancio e del piano della performance 2020, e le relazioni dell'OIV 2020 e relative linee di indirizzo orientate al 2021, con evidenza dei

punti di collegamento con il DEFR e i relativi obiettivi gestionali, in sede istruttoria la Regione³² ha precisato sostanzialmente:

- che prosegue lo sviluppo del sistema di coordinamento delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione circa la realizzazione delle attività poste in essere dall'Amministrazione regionale, nel cui ambito, il documento di programmazione economico-finanziaria (DEFR) rappresenta il principale strumento della programmazione regionale in un orizzonte triennale, e che *“il quadro programmatico, così determinato, rientra a pieno titolo nel più ampio ciclo che prevede puntuali fasi di monitoraggio e controllo (anche attraverso l'evoluzione del sistema informativo SFERE - Sistema finanziario economico regionale), e costituisce punto di riferimento per il Piano della Performance e per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”*;
- che il Piano della Performance risulta strettamente connesso al DEFR, mostra un forte collegamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e che, in particolare, gli obiettivi di performance organizzativa del ciclo della performance includono elementi valutativi legati alla prevenzione del rischio corruzione, alle misure di prevenzione esplicitate e adottate;
- che la metodologia annuale di valutazione della performance dei dirigenti pone l'attenzione sul Piano delle Azioni Positive (PAP) previsto dall'art. 48 del Decreto legislativo n.198/2006 e dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri n.2/2019;
- che, al fine di assicurare lo sviluppo virtuoso dell'azione amministrativa della Regione, prosegue l'importante azione di revisione dell'intero sistema di governance degli Enti strumentali e delle società controllate e partecipate, i cui indirizzi e obiettivi sono inseriti nel DEFR Veneto, in un'ottica di condivisione ed attuazione delle politiche regionali e di una maggiore integrazione dei flussi informativi e che, in tale ottica, con riferimento alle partecipazioni societarie, detenute direttamente e indirettamente dalla Regione, procede l'azione di valorizzazione attraverso la revisione periodica ordinaria del portafoglio esistente, anche proseguendo con le operazioni di dismissione, da realizzarsi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento; per quanto concerne gli Enti strumentali, è prevista l'implementazione e il rafforzamento del nuovo sistema di

³² Nota prot. n. 226451 del 17 maggio 2021 a cura della Direzione Organizzazione e Personale, inoltrata a mezzo nota prot. 233989 del 21 maggio 2021 UO Sistema Controlli e Attività Ispettive.

governance degli stessi, al fine di una maggiore condivisione ed attuazione delle priorità regionali, e di una più ampia integrazione dei flussi informativi;

- che la Regione *“intende perseguire l’efficientamento delle metodologie contabili e, quale obiettivo strategico, gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa statale, attraverso l’analisi dell’evoluzione normativa e l’attività svolta in sede di Coordinamento Interregionale Area Affari Finanziari e di Conferenza dei Presidenti, dedicando particolare attenzione agli impatti applicativi sulla gestione finanziaria dell’Ente Regione derivanti dai provvedimenti di finanza pubblica”* e che *“continua il lavoro di sviluppo e di potenziamento della banca dati informatica di finanza pubblica, relativamente alla comparazione tra le performance finanziarie delle Regioni, all’elaborazione dei dati dei bilanci degli Enti locali del Veneto, alla verifica degli andamenti di entrata, di spesa e del debito delle Amministrazioni locali, e delle Regioni in particolare, anche rispetto alle Amministrazioni centrali”*;
- che nell’ambito dei servizi necessari al funzionamento della macchina amministrativa, particolare importanza viene data all’utilizzo delle reti di telecomunicazione e di trasmissione evoluta dei dati, fondamentale per la condivisione delle informazioni e per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia in tutti gli ambiti dell’amministrazione regionale;
- che dal 2021 il Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA) redatto entro il 31 gennaio (ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020), viene introdotto come sezione del Piano della Performance.

In particolare, quanto alla **congruenza tra ciclo della performance, la programmazione regionale e gli altri strumenti della programmazione**, la Regione, sintetizzando alcuni elementi significativi del programma di mandato³³ del Presidente della Giunta Regionale per la X legislatura conclusasi nell’autunno del 2020, direttamente collegabili agli obiettivi strategici di performance, ha rappresentato che: *“L’attività di pianificazione strategica illustrata*

³³ In particolare, gli obiettivi preminenti declinati dall’ente sono i seguenti *“(…) 1. Regione “efficiente e trasparente”, capace di contenere “i costi della politica”, perseguire la legalità e contrastare la corruzione.*

2. Difesa del territorio e difesa del lavoro. Messa in sicurezza del territorio e dei bacini idrografici e aumento degli investimenti per opere immateriali (banda larga e reti wi-fi).

3. Lavoro e occupazione. Avvio di un piano straordinario per il lavoro con i fondi FSE (764 milioni), orientato ai giovani e agli over 50, con investimenti nell’alta formazione e nel rientro dei “cervelli in fuga” e un nuovo utilizzo degli ammortizzatori sociali, più orientati ad un sostegno a breve termine ed integrati da politiche attive per il lavoro.

4. Maggior sostegno alle imprese venete affinché possano investire in sviluppo, ricerca e innovazione, in particolare nella manifattura di qualità.

5. Investimento sulla sanità su diversi versanti.

5a. Ottimizzare le liste di attesa e disporre il fascicolo sanitario elettronico.

5b. Investire nell’accoglienza, nell’organizzazione e nei tempi di attesa delle prestazioni e ricoveri.

5c. Investire nella medicina di gruppo e nell’alleanza con i medici di famiglia – sviluppare l’“Azienda zero” per la gestione accentrata di acquisti, forniture e appalti per le nove Ulss provinciali.”

dal Piano della Performance 2020-2022 prevede la definizione di obiettivi strategici annuali che si desumono da:

A. Il programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale;

B. Il collegamento con i documenti di programmazione economico-finanziaria (DEFER);

C. Il collegamento col Piano anticorruzione e trasparenza (PTPCT);

D. Il ruolo dell'amministrazione regionale (la sua vision, la mission ed i valori espressi) rispetto alla comunità e ai cittadini;

E. L'evoluzione del contesto esterno di riferimento:

1. l'evoluzione delle aspettative dei cittadini, enti, imprese, ecc.;

2. i vincoli di risorse e le linee guida che derivano dalla gestione e dalle norme nazionali;

3. l'evoluzione delle normative regionali di riferimento;

4. le trattative con lo Stato sull'autonomia;

F. La congiuntura economica e le priorità che ne derivano in termini di intervento regionale"³⁴.

In relazione agli elementi significativi del richiamato Programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale, la Sezione richiama l'attenzione sull'obiettivo "dell'ottimizzazione" delle liste di attesa (punto 5a) posto che, ai fini della tutela della salute della collettività amministrata, è fondamentale che il cittadino non debba attendere tempi lunghi per poter effettuare visite presso le strutture ospedaliere o sanitarie.

Sul punto specifico, si evidenzia in questa sede che la natura della prestazione sanitaria è tale per cui, nella materia, tendere al raggiungimento della "mera ottimizzazione" relativa ai tempi di attesa, per quanto auspicabile, appare insufficiente ad assolvere alla primaria necessità di garantire in tempo reale ai cittadini (soprattutto a quelli che non possono accedere a canali alternativi) le idonee prestazioni sanitarie.

Pertanto, la Sezione pur dando atto che la Regione del Veneto risulta virtuosa, in termini comparativi con le altre regioni d'Italia, per l'offerta sanitaria resa, richiama l'attenzione della stessa sulla circostanza che, in relazione alle liste di attesa, occorre intraprendere ogni ulteriore utile iniziativa per rendere maggiormente efficiente la gestione delle stesse e ridurre i tempi per l'assolvimento della prestazione richiesta.

Quanto, poi, all'obiettivo volto a dare maggiore sostegno alle imprese venete affinché possano investire in sviluppo, ricerca e innovazione, in particolare nella manifattura di

³⁴ Relazione del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale sul punto 3 della nota istruttoria.

qualità (punto 4), la Sezione evidenzia che la Regione ha colto prontamente le opportunità offerte dalle disposizioni intervenute, in occasione dell'emergenza sanitaria, in relazione alle modifiche di utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, introdotte dal 1° febbraio 2020, dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020³⁵ e n. 2020/558 del 23 aprile 2020³⁶.

Richiama comunque, sotto altro profilo, l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di un attento e costante sistema di controllo e monitoraggio dei fondi comunitari, attesa la eccezionale flessibilità nella gestione degli stessi, da ultimo prevista. Detta flessibilità, infatti, impone, in tale ambito, una attenzione particolare alla corretta attuazione delle richiamate disposizioni, cui si accompagna la necessità di rendere pienamente trasparente e comprensibile l'utilizzo dei fondi, anche in termini di risultati ottenuti.

Nel fare rimando all'analisi specificatamente dedicata alla gestione dei fondi di che trattasi (cap. 9) si osserva in questa sede che, al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica: il FESR dovrebbe sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI), ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica³⁷; il FEAMP dovrebbe sostenere i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla crisi sanitaria pubblica³⁸; agli Stati membri viene data maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, attraverso una procedura semplificata, che non richiede una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi³⁹. A queste si aggiungono, poi, le ulteriori misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE disposte, anch'esse, per rispondere all'epidemia di COVID-19, dal Regolamento n. 2020/558.

³⁵ Modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»), (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) e (UE) n. 508/2014 (relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).

³⁶ Modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19

³⁷ Terzo "considerando" e art. 1 del Reg. 2020/460.

³⁸ Decimo "considerando" a art. 3 del Reg. 2020/460.

³⁹ Quinto "considerando" e art. 2 del Reg. 2020/460.

In attuazione del nuovo assetto ordinamentale, la Regione con la **D.G.R. n. 404 del 31 marzo 2020** ha adottato le prime linee di indirizzo per trasferire le risorse, ancora disponibili sul POR FESR e sul POR FSE 2014-2020 del Veneto, a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Con la successiva **D.G.R. n. 745 del 16 giugno 2020** ha individuato l'ammontare delle risorse trasferibili dai succitati POR a interventi emergenziali riconducibili alle quattro priorità⁴⁰ previste dall'Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il cui schema è stato, poi, approvato con la **D.G.R. n. 786 del 23 giugno 2020**. Quindi, con **D.G.R. n. 1332 del 16 settembre 2020** le strutture competenti sono state autorizzate all'attuazione delle misure previste in continuità con le diverse priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014- 2020, da attuare con le risorse nazionali assegnate al Veneto sulla base della delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020 destinate a proseguire la programmazione della politica di coesione regionale 2014-2020 (vedi *infra* **par. 1.8.2 e 1.8.2.1**).

In ordine ai restanti punti, si ritiene che la maggior parte di essi assolvano nella sostanza all'interesse diffuso delle comunità amministrata correlando le strategie gestionali al beneficio collettivo diffuso.

Per quanto più specificatamente concerne il **Piano della Performance triennale, 2020-2022**, l'Amministrazione evidenzia che lo stesso, in conformità con le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e le novità normative e gestionali, a livello nazionale e regionale, riprende e declina i concetti strategici dell'efficienza, dell'economicità e della qualità dei servizi ai cittadini, in continuità con le linee guida del Piano precedente.

Pertanto, gli obiettivi di performance organizzativa - *"(...) validi per tutte le strutture (ed inseriti, con pesi diversi, sia nelle schede di valutazione dei Dirigenti sia nelle schede del Comparto)"* - sono indirizzati al miglioramento dell'efficienza, all'ottimizzazione dell'economicità e allo sviluppo della qualità del servizio ai cittadini.

⁴⁰ 1. Emergenza Sanitaria, 2. Attività Economiche, 3. Lavoro, 4. Sociale.

Per il 2020, e con riferimento alla Giunta Regionale, l'Ente ha individuato i seguenti due obiettivi di performance organizzativa (presenti in tutte le schede di valutazione della dirigenza e del comparto):

Obiettivi di performance organizzativa 2020 - Regione del Veneto - Giunta Regionale		
Obiettivo di performance organizzativa 1	Per Ente/struttura	Processi-Rischio-Privacy
Obiettivo di performance organizzativa 2	Per Area/struttura	Lean Management

Fonte: Regione Veneto, nota prot. 226451 del 17 maggio 2021 a cura della Segreteria Generale della Programmazione, Direzione Organizzazione e Personale (piano performance).

Su tali parametri l'Ente precisa che, come per i precedenti esercizi: *"(...) i due obiettivi sono trasversali a tutti i dirigenti ed alle strutture, correlati fra loro e associati ai documenti programmatori regionali."*

Viene, inoltre, specificato che nell'esercizio in esame è stata effettuata dall'OIV una formazione specifica sul tema del "Lean Management" al fine di orientare l'attività e la cultura organizzativa, e che l'obiettivo di Lean Management prosegue nel 2020 con la valorizzazione dei progetti espressi anche nel 2019, e con il focus sul lavoro agile dovuto alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19.

Con riferimento all'obiettivo 1, in sede istruttoria l'Amministrazione ha precisato che nel corso del 2020 sono stati rilevati n. 1976 processi/attività identificati dalle strutture regionali, i quali sono stati a loro volta organizzati in n. 22 macro-processi, al fine di sintetizzare e rendere più leggibili le attività e realizzate nelle diverse strutture. Sempre nel 2020, è proseguita l'azione di monitoraggio del rischio anticorruzione, correlando anche i processi alla tutela dei dati personali, in modo da permettere alla Regione di avere a disposizione un quadro completo. Infine, è stata data applicazione alla nuova metodologia di valutazione del rischio e alla conseguente adozione delle nuove misure di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal PNA 2019, anche grazie all'introduzione e all'utilizzo di un nuovo software dedicato.

Con riferimento all'obiettivo 2, è stato evidenziato che l'attività richiesta ai Dirigenti è stata in parte declinata in funzione della contingente situazione pandemica generale. In particolare, si legge in atti che: *"(...) Si è chiesto a ciascun dirigente di predisporre il report del primo semestre 2020 allegato alla presente metodologia ed una breve relazione relativa all'attività svolta in modalità di lavoro agile e più in generale riferita alle opportunità e criticità rilevate nel corso*

dell'emergenza sanitaria Covid 19 nel primo semestre 2020. Tale documentazione è stata realizzata ed inviata entro il 10 luglio 2020.

Nel secondo semestre 2020 ciascun dirigente ha predisposto il report del semestre luglio - dicembre 2020 ed una breve relazione relativa agli strumenti e alle attività svolte dalla propria Struttura in modalità di lavoro agile, anche ai sensi dell'art. 263 del DL n. 34 del 19/5/2020 (DL Rilancio), che possano essere implementate e rese operative anche in futuro, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19. Tale documentazione è stata realizzata ed inviata entro il 15 gennaio 2021.

Come detto, sono stati individuati attività, processi, procedimenti che possono essere svolti proficuamente, in tutto o in parte, in modalità lavoro agile, attraverso la loro digitalizzazione, valutato l'impatto sui destinatari finali dei provvedimenti, in una ottica di semplificazione e di rispetto della tempistica."⁴¹

Ulteriormente l'Amministrazione, in sede istruttoria, ha fornito le proprie valutazioni con riferimento agli Obiettivi di performance individuale 2020 per la Giunta Regionale.

Anche in questo caso si è dovuto tener conto della particolare situazione pandemica.

Emerge in atti, infatti, che "(...) Per il 2020 sono stati definiti gli obiettivi individuali per ciascun Dirigente, che data la particolarità della situazione creatasi con la pandemia Covid 19, ha focalizzato l'attenzione sul monitoraggio della qualità dei servizi resi dall'Amministrazione ai cittadini e agli altri utenti finali (customer satisfaction), con particolare riferimento alle attività svolte con modalità di lavoro agile e nel periodo dell'emergenza sanitaria. Ove è stato possibile, si è proceduto all'identificazione di attività riconducibili alla realizzazione degli obiettivi, strategici e gestionali, rimodulati nel DEFR.

Alternativamente ogni dirigente ha potuto scegliere di somministrare ed effettuare la propria analisi di customer satisfaction rivolta ad utenti interni all'Amministrazione, anche con riferimento a possibili azioni intraprese a favore dell'utenza nell'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure. In tal caso si è proceduto ad individuare i destinatari dell'indagine atta a rilevare il livello di soddisfazione, tenuto conto della tipologia di attività e di relazioni instaurate da ciascuna struttura, sia un campione rappresentativo di personale della propria Area che di Area/e diversa/e. Sia per i Direttori di Area che per gli altri Dirigenti (...)"

In ordine, quindi, alla congruenza tra la attività di programmazione e gli altri strumenti della programmazione regionale, la relazione prodotta dall'Amministrazione in sede istruttoria offre un quadro esaustivo delle informazioni richieste.

⁴¹ Relazione del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale sul punto 3 della nota istruttoria.

Va, poi, sottolineato che, a conclusione del Ciclo della Performance 2020, l'OIV ha prodotto il documento di validazione della Relazione della Performance 2020 in data 20 aprile 2021 e, di conseguenza, la Giunta Regionale ha proceduto all'approvazione della Relazione stessa con D.G.R. n. 554 del 27 aprile 2021. La Relazione, che mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi annuali programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, rivela un notevole grado di raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati nel 2020, e sottolinea come l'obiettivo di Lean Management abbia consentito l'avvio di numerosi cantieri di lavoro e di miglioramento, indirizzati in particolare all'ottimizzazione della gestione dei processi e dello sviluppo della digitalizzazione in modalità di lavoro agile.

Anche da questo punto di vista si ritiene, pertanto, che l'ente abbia assolto alle proprie funzioni programmatiche e di verifica dei risultati, relativamente alla performance organizzativa. Emerge, tra l'altro, che la Regione ha ulteriormente definito e perfezionato il richiesto meccanismo di raccordo tra i vari documenti e, in relazione al ciclo programmatico in esame, ha assolto tempestivamente anche all'obbligo di pubblicazione della Relazione sulla Performance nel proprio sito internet istituzionale, Sezione Trasparenza.

Fermo restando ciò deve, tuttavia, rilevarsi la mancanza di informazioni in merito ai risultati ottenuti nell'attività di misurazione della soddisfazione del cittadino o degli utenti finali.

Quanto, poi, all'obiettivo definito "Lean Management" - ricompreso nell'ambito dell'OBIETTIVO 2/Obiettivo di Area-struttura- si osserva che trattasi di un modello di gestione innovativo che trae origine dalla scienza aziendalistica ed in particolare dal modello di pensiero del c.d. "*Lean Thinking*" (cd. "pensiero snello")⁴².

La Sezione rileva che l'innovazione introdotta dalla Regione Veneto nella propria metodologia gestionale esprime oggettivamente un elevato grado di attenzione, da parte dell'ente regionale, ad una gestione moderna e improntata sull'efficienza e la economicità. Infatti, la corretta trasposizione alla gestione pubblica dei parametri che strutturano e qualificano la strategia operativa *lean*⁴³, se adeguatamente realizzata, è in grado di rinforzare

⁴² Il *lean thinking* si basa sul concetto di "perfezione" intesa essa stessa come fine ultimo della gestione. La filosofia Lean si prefigge quindi come obiettivo non la gestione nei limiti, ma la gestione nell'eccellenza.

⁴³ I cinque parametri che strutturano e qualificano il pensiero *lean* sono: *Value; Value stream; Flow; Pull* e *Perfection* ossia: il consumo della risorsa deve creare valore; nel creare il valore occorre valorizzare l'unitario contributo partecipativo alle soggettività che contribuiscono al processo (massima partecipazione); si deve introdurre il concetto di organizzazione unita in cui la partecipazione attiva al medesimo obiettivo da parte di tutte le unità coinvolte, favorisce il flusso unitario

il necessario rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il prelievo fiscale imposto alla comunità amministrata e la “controprestazione” del beneficio pubblico restituito dalla pubblica amministrazione alla stessa. Ciò, non solo attraverso la più ampia partecipazione possibile dei soggetti a vario titolo coinvolti nei processi decisionali, ma anche attraverso l’introduzione di processi minimizzati nei tempi di esecuzione e sempre orientati all’output, cioè al servizio reso al destinatario finale degli stessi (collettività), nonché attraverso una organizzazione flessibile in grado di adeguare sé stessa e la struttura sottostante, o collegata, in modo rapido ed efficace alle variazioni della domanda.

Un obiettivo così ambizioso presuppone, quindi, una vera e propria svolta nel modo di concepire la mission lavorativa e gestionale, la cui piena realizzazione richiederà, senza dubbio, un certo periodo di tempo, e potrà essere valutata appieno solo nei prossimi cicli di controllo.

Allo stato attuale, pur riconoscendo alla Regione il merito di perseguire un nuovo modello gestionale, la Sezione ritiene doveroso richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sui margini di miglioramento ancora esistenti e su cui agire nel tempo a venire. Ci si riferisce, ad esempio, alla già rilevata problematica delle liste d’attesa della sanità che, giova ricordare, lo stesso Presidente di Giunta ha qualificato come meritevoli di attenzione, su cui, indipendentemente dagli intenti programmatici, una effettiva misurazione del processo *lean* si può realizzare solo attraverso il progressivo azzeramento delle liste di attesa, consentendo al cittadino la fruizione immediata del servizio sanitario.

Di contro, proprio in forza dell’onere finanziario pubblico sostenuto dall’ente regionale, occorre che l’attività di contrasto dell’evasione fiscale, per la parte di propria competenza, sia sempre più efficace, poiché finalizzata a riallineare il sinallagma tra prestazione sanitaria beneficiata (o beneficiabile), e controprestazione fiscale non assolta da parte del cittadino evasore o elusore fiscale.

Sono stati assolti anche gli adempimenti di legge in relazione alla **prevenzione della corruzione**. Emerge, infatti, in atti che l’Amministrazione regionale: “(...) *In materia di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., l’Amministrazione regionale ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano triennale per la*

di attività e una convergenza delle soluzioni; occorre flessibilità organizzativa, in grado in grado di dare risposte rapide alle variazioni della domanda, il fine ultimo deve essere la gestione nell’eccellenza.

prevenzione della corruzione. In tale contesto l'Amministrazione regionale è impegnata a rafforzare strategicamente la funzione anticorruzione, onde consentire in concreto una pianificazione delle azioni di prevenzione mediante un coinvolgimento di strutture, Enti e società regionali anche mediante l'effettuazione di specifici audit. Altrettanto trasversale e strategico, quale strumento reputazionale e di legittimazione dell'Amministrazione, è l'osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) e degli obblighi conseguenti."

Detto Piano viene adottato parallelamente all'adozione del Piano della performance, nel cui ambito vengono definiti obiettivi strategici trasversali a tutte le strutture, la mappatura dei processi, l'analisi del rischio, l'attuazione e il monitoraggio delle misure e la coerenza fra detti Piani viene verificata annualmente dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Per quanto riguarda il **Piano degli acquisti di beni e servizi** (art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, attuato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 144⁴⁴), il programma biennale 2020-2021 dei Servizi e delle Forniture regionali, comprensivo dell'elenco annuale 2020, risulta approvato con D.G.R. n. 300 del 10 marzo 2020 pubblicata sul BUR n. 37 del 20 marzo 2020. Il programma ha subito, nel corso del 2020, tre variazioni (la prima con D.G.R. n. 1396 del 16 settembre 2020, pubblicata sul BUR n. 144 del 25 settembre 2020; la seconda con D.G.R. n. 1531 del 17 novembre 2020, pubblicata sul BUR n. 176 del 24 novembre 2020; la terza con D.G.R. n. 1821 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul BUR n.206 del 31 dicembre 2020).

L'analogo programma relativo al 2021-2022 è stato approvato con D.G.R. n. 245 del 9 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 38 del 16 marzo 2021.

I provvedimenti sono pubblicati presso i siti informatici previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, in particolare agli art. 21 co. 7 (profilo Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Osservatorio ANAC) e art. 29 (profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente della Regione).

⁴⁴ La programmazione di servizi e forniture, a partire dal 2019, per effetto del D.M. n. 14/2018, in attuazione dell'art. 21, D.lgs. n. 50/2016, verrà attuata mediante l'approvazione di un "programma biennale" concernente tutti i beni e i servizi regionali di valore superiore ai 40.000,00 euro, collegato alle previsioni di bilancio nonché al programma triennale di lavori pubblici.

Quanto all'adempimento relativo allo "Stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale", di cui dall'art. 33 lett. O) del nuovo Statuto regionale, in sede istruttoria⁴⁵ è emerso che la Giunta regionale ha adempiuto con D.G.R. n. 33/CR del 13 aprile 2021, trasmessa al Consiglio Regionale con nota prot. n. 171214 del 14 aprile 2021.

Sul punto l'Amministrazione ha precisato che: <(…) Il "Rapporto di monitoraggio alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2020-2022" è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 33/CR del 13/04/2021. Con nota prot. n. 171214 del 14/04/2021 è stato trasmesso dalla Giunta regionale alla Prima Commissione Consiliare, la quale ha proceduto con l'illustrazione in sede referente, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento, in ordine a: rendicontazione n. 27 "Ciclo della programmazione e controllo. Rapporto di monitoraggio degli obiettivi attuativi delle linee strategiche relativi all'anno 2020 approvati con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022" (DCR n. 180 del 5 novembre 2019 e DCR n. 112 del 16 dicembre 2020). (33/CR). In data 12 maggio 2021 la Prima Commissione consiliare ha esaminato, ai sensi del sopracitato art. 52 del Regolamento consiliare, la Rendicontazione in parola, e ne ha preso atto a maggioranza.>

Considerato che il DEFR e la sua nota di aggiornamento definiscono il quadro complessivo dei contenuti della programmazione (finalità ed obiettivi), la coerenza degli indirizzi di finanza pubblica con quelli definiti in ambito comunitario e nazionale, e la individuazione di obiettivi misurabili e monitorabili, va, in proposito osservato che, a sua volta, l'art. 27 della novellata legge regionale n. 35/2001 prevede il monitoraggio quale attività di rilevazione continua dell'evolversi del DEFR sotto il profilo procedurale, gestionale e finanziario, stabilendo che la Giunta regionale predisponga annualmente un rapporto di monitoraggio, da trasmettere al Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione, come previsto dall'art. 33 dello Statuto del Veneto⁴⁶. Ciò premesso, anche alla luce delle risultanze istruttorie, si può ritenere che la Giunta Regionale abbia sostanzialmente operato in conformità alle disposizioni di legge ordinaria e regionale, consentendo al Consiglio Regionale di esercitare l'attività di controllo di propria pertinenza. Infatti, come affermato dall'Amministrazione, il rapporto di monitoraggio viene redatto con l'obiettivo di fornire agli interlocutori istituzionali della Regione uno strumento organico di conoscenza e valutazione complessiva dell'azione di governo, così come definita nel DEFR

⁴⁵ Nota prot. nota prot. 233989 del 21 maggio 2021 che, a sua volta rimanda ai contenuti della nota prot. 230741 del 19 maggio 2021 a cura della Segreteria Generale della Programmazione U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive.

⁴⁶ Legge statutaria n. 1/2012.

2020-2022 e nella successiva Nota di aggiornamento⁴⁷, anche in funzione della determinazione degli indirizzi programmatici da definire per il triennio successivo.

Su tali aspetti, in sede istruttoria l'Amministrazione ha, infatti, precisato che "(...) l'impostazione ricalca pienamente quella dei documenti di programmazione, articolandosi per Missioni e Programmi e Obiettivi attuativi delle linee strategiche relativi all'anno 2020.

Il Rapporto di monitoraggio 2020 si articola nelle seguenti due sezioni:

- Parte I - Il Rapporto in sintesi: premesse e dati monitoraggio 2020;
- Parte II - Il Rapporto analitico: gli obiettivi della programmazione 2020.

Nella Parte I sono riportate, in forma sintetica ma esaustiva, le principali fasi e i riferimenti normativi che caratterizzano la programmazione, il monitoraggio e il controllo dell'attività regionale, con particolare riferimento alla metodologia utilizzata per il monitoraggio riferito all'anno 2020 e alla piattaforma informatica SFERe utilizzata per la rilevazione delle informazioni.

Per verificare l'andamento degli Obiettivi attuativi delle linee strategiche, nella Parte II del Rapporto, sono stati rappresentati e descritti, in forma sintetica, i seguenti elementi informativi:

- la linea strategica di cui costituisce l'attuazione;
- il risultato atteso a cui concorre;
- la descrizione ed i contenuti, così come approvati con la Nota di aggiornamento al DEFR 2020-2022;
- la relazione descrittiva dell'attività realizzata nel corso del 2020;
- l'indicatore, il relativo valore target al 31 dicembre 2020 (stabilito nella Nota di aggiornamento e ss.mm.ii.) ed il valore effettivamente conseguito a fine 2020. Gli eventuali scostamenti tra i due valori sono specificamente commentati;
- la Struttura responsabile dell'obiettivo (alla data del 31 dicembre 2020).

Di particolare significato è la relazione descrittiva, da cui si possono desumere le principali attività realizzate che hanno caratterizzato l'annualità monitorata ed eventuali motivi di ritardo nella realizzazione delle stesse. La relazione costituisce, pertanto, l'elemento principale.

Sono presenti, inoltre, degli indicatori, per i quali sono stati riportati il target da raggiungere, fissato in fase di programmazione, e il valore conseguito. Inoltre, qualora opportuno, è stata fornita una spiegazione sintetica degli eventuali scostamenti rilevati e/o una nota per una maggiore leggibilità dei dati. Si ritiene utile evidenziare come gli indicatori presenti nel Documento riguardino aspetti

⁴⁷ Approvati con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022" (D.C.R. n. 180 del 5 novembre 2019 e D.C.R. n. 112 del 16 dicembre 2020

procedurali, amministrativi e di realizzazione che caratterizzano specifiche attività di un obiettivo, non l'obiettivo nella sua interezza."

1.7 La programmazione generale e settoriale

In sede istruttoria la Sezione, in contraddittorio con l'Ente, ha analizzato gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali, definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

L'Ente ha corrisposto a quanto richiesto con la richiamata nota prot. 233989 del 21 maggio 2021 a cui, in specie, si collega la nota prot. 230741 del 19 maggio 2021 a cura della UO Sistema dei Controlli e Attività Ispettive.

Tra gli strumenti della programmazione regionale particolare importanza assume il DEFR che, previsto dalla novellata Legge regionale n. 35/2001, rappresenta il principale strumento della programmazione, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 che, in particolare, all'art. 36, comma 3, stabilisce che le Regioni *"ispirino la propria gestione al principio della programmazione, di modo che il bilancio di previsione finanziario sia elaborato sulla base delle politiche contenute nel DEFR"*.

L'Allegato n. 4/1 al citato D.lgs., recante il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", inoltre, stabilisce che *"il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha **carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione**" e altresì prescrive che il bilancio di previsione esponga *"l'andamento delle entrate e delle spese riferito ad un **orizzonte temporale di almeno un triennio**, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'Ente"*.*

Ne discende che il DEFR e la relativa nota di aggiornamento sono strumenti che precedono o convivono con il relativo bilancio di previsione con cui, peraltro, condividono la struttura classificata in Missioni e Programmi.

Come rappresentato in atti *"(..) Il "Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022" è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 64/CR del 19/06/2019 e la relativa Nota di aggiornamento è stata adottata con DGR n. 107/CR dell'8/10/2019. I due documenti sono stati rispettivamente approvati dal Consiglio regionale con DCR n. 117 e n. 118 del 5/11/2019. Nel corso del 2020, a seguito delle eccezionali e pesanti conseguenze economiche e sociali derivanti dalla*

pandemia da Covid-19, con DGR n. 65/CR del 30/06/2020 si è ritenuto necessario riallineare le previsioni della programmazione iniziale al mutato quadro di riferimento. La DGR n. 65/CR/2020 è stata riadottata, successivamente all'insediamento dell'XI legislatura, con DGR n. 108/CR del 26/10/2020 e approvata con DCR n. 112 del 16/12/2020. Si segnala inoltre che, il quadro di definizione degli obiettivi di programmazione regionale, per il triennio in parola, si completa, come dettagliato al punto successivo, con l'adozione del Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Obiettivi gestionali per il triennio 2020-2022. Approvazione e assegnazione alle strutture della Giunta regionale" (BUR n. 2 del 3/01/2020)".

A seguire viene inoltre precisato che, sulla base del quadro normativo in precedenza esposto e al fine di garantire la giusta relazione con il sistema del bilancio, il DEFR della Regione del Veneto assume la medesima struttura e classificazione del Documento di Bilancio.

Tale aspetto risulta preminente, posta la stretta correlazione tra i due atti programmatici. Del resto, come rappresentato in atti, *"(...) Il DEFR, e la relativa Nota di Aggiornamento, costituiscono punto di riferimento per il Piano della Performance (che viene aggiornato e adottato annualmente, in base alle disposizioni del D.lgs. n. 150/2009) e per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Con riferimento specifico ai contenuti, il DEFR del Veneto rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale e nazionale, sviluppando in particolar modo, per quest'anno, il tema dell'Agenda 2030 e della relativa Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Descrive il contesto economico finanziario regionale e individua alcune linee di indirizzo per il confronto con il Governo, volte ad agevolare le condizioni per la realizzazione di un assetto della finanza territoriale ordinato e responsabile, le linee direttive generali di politica finanziaria regionale e il quadro finanziario generale di riferimento."*

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha precisato, altresì, che: *<(...) Nell'Allegato I "Enti e Società", sono attribuiti, a vario titolo, gli obiettivi alle Società controllate e agli Enti strumentali, e individuati gli ambiti entro cui agiscono altri Enti e Società collegati all'azione amministrativa regionale del territorio. Per dare concretezza alle linee strategiche, il documento, come detto, si completa nell'ambito della Nota di Aggiornamento, con gli Obiettivi strategici; quest'ultimi definiscono le azioni messe in campo dall'Ente per realizzare le proprie politiche. Gli stessi, oltre ad avere un contenuto descrittivo, riportano le principali informazioni utili per contestualizzare gli interventi regionali tra cui: i soggetti che concorrono nella realizzazione delle attività e i soggetti destinatari delle stesse; un indicatore e un target da raggiungere nel 2020 e/o nel triennio considerato; e, dal 2020, l'indicazione del "Goal" dell'Agenda 2030 e dell'obiettivo della Strategia Nazionale per*

lo Sviluppo Sostenibile a cui partecipano. Il Documento, con la Nota di Aggiornamento, fornisce il quadro di riferimento per la manovra di bilancio 2020-2022>.

A tal proposito, si richiamano i contenuti afferenti alla tutela del territorio della missione 09 del DEFR, relativa allo “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente*”, nella quale si fa esplicito riferimento al territorio quale risorsa oggetto di programmazione (vedi infra par. 1.7.1 e 1.7.2) e si evidenzia inoltre che, a livello programmatico, gli obiettivi attesi relativamente al tema di “*Agenda ONU 2030*” sono variamente ricompresi nelle varie missioni e relativi programmi del DEFR⁴⁸. Analogamente, e sempre in termini di programmazione, sono rinvenibili nel DEFR e nella nota di aggiornamento specifiche missioni esplicitamente dedicate al più ampio tema della salvaguardia di Venezia e la relativa Legge Speciale (Legge 16 aprile 1973, n. 171 e Legge 29 novembre 1984, n. 798), di cui si dirà più avanti.

Si osserva, poi, che la classificazione per missioni e programmi consente, ai fini della programmazione, una rappresentazione direttamente correlata alla finalità a cui la spesa si riferisce. Per tale motivo gli effetti della programmazione, che scontano necessariamente scelte di carattere politico e, ad un tempo, anche di carattere gestionale, richiedono di legare alle missioni le relative quantificazioni finanziarie, in modo da avere una effettiva percezione di come la Regione, attese le risorse, decida di qualificare e destinare le stesse nei propri ambiti di spesa.

Per meglio comprendere, quindi, la dinamica di correlazione tra il DEFR (e relativa nota di aggiornamento) e il Bilancio di Previsione, si riporta a seguire un prospetto, desunto dagli schemi del bilancio triennale 2020-2022 trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), da cui è possibile verificare la ripartizione del finanziamento totale delle missioni. Si precisa, in proposito, che si è ritenuto di epurare l’ammontare complessivo della parte afferente ai servizi c/terzi che, per loro natura, attengono a componenti che non sono riferite a spesa endogena, calcolando le incidenze delle singole missioni su tale saldo complessivo.

⁴⁸ Si tratta delle seguenti Missioni: **01**: Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione; **03**: Ordine pubblico e sicurezza; **04**: Istruzione e diritto allo studio Missione; **05**: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; **06**: Politiche giovanili, sport e tempo libero; **07**: Turismo; **08**: Assetto del territorio ed edilizia abitativa; **09**: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; **10**: Trasporti e diritto alla mobilità; **11**: Soccorso civile; **12**: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; **13**: Tutela della salute; **14**: Sviluppo economico e competitività; **15**: Politiche per il lavoro e la formazione professionale; **16**: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; **17**: Energia e diversificazione delle fonti energetiche; **19**: Relazioni internazionali.

Schema BDAP Bilancio previsione 2020-2022		2020		2021		2022	
Descrizione missioni	Importo	%	Importo	%	Importo	%	
Totale missioni	16.488.220.549,33		15.872.686.880,92		15.916.921.298,74		
Missione 99: Servizi per conto terzi	2.664.893.770,49		2.667.967.540,98		2.690.174.098,36		
Totale missioni netto servizio c/terzi	13.823.326.778,84		13.204.719.339,94		13.226.747.200,38		
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	502.559.486,20	3,64%	499.744.210,36	3,78%	512.132.580,33	3,87%	
Missione 02: Giustizia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1.530.000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	61.884.423,02	0,45%	42.023.203,38	0,32%	31.929.091,14	0,24%	
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	17.124.956,85	0,12%	4.694.983,53	0,04%	4.224.233,53	0,03%	
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.099.123,70	0,19%	46.910.343,81	0,36%	46.906.881,81	0,35%	
Missione 07: Turismo	23.392.293,27	0,17%	16.274.859,97	0,12%	8.592.749,96	0,06%	
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	45.515.406,65	0,33%	12.600.937,52	0,10%	4.550.781,68	0,03%	
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	204.137.399,87	1,48%	119.129.584,40	0,90%	94.826.914,36	0,72%	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	647.816.373,15	4,69%	579.103.102,22	4,39%	681.262.360,91	5,15%	
Missione 11: Soccorso civile	27.994.461,20	0,20%	10.320.969,53	0,08%	5.246.743,16	0,04%	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	74.045.994,52	0,54%	47.005.304,62	0,36%	52.255.123,02	0,40%	
Missione 13: Tutela della salute	9.724.679.463,50	70,35%	9.779.902.902,94	74,06%	9.859.630.515,57	74,54%	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	283.662.688,52	2,05%	96.246.675,70	0,73%	47.947.899,30	0,36%	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	259.452.022,75	1,88%	112.196.782,91	0,85%	74.029.410,79	0,56%	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	153.381.509,44	1,11%	107.846.206,48	0,82%	100.674.652,25	0,76%	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	9.306.768,99	0,07%	33.251.109,32	0,25%	24.532.749,63	0,19%	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	7.605.519,71	0,06%	1.883.069,61	0,01%	1.831.489,93	0,01%	
Missione 19: Relazioni internazionali	85.478.849,19	0,62%	50.487.232,50	0,38%	37.213.353,03	0,28%	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1.590.315.236,30	11,50%	1.530.380.414,20	11,59%	1.520.624.166,23	11,50%	
Missione 50: Debito pubblico	77.344.802,01	0,56%	114.717.446,94	0,87%	118.335.503,75	0,89%	
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Fonte: Corte dei conti - elaborazione Schema BDAP Bilancio 2020-2022

Epurando l'ammontare complessivo della spesa per missioni al netto della missione per servizio c/terzi, dall'ammontare della missione 20 per Fondi e Accantonamenti, si ottiene l'ammontare complessivo delle componenti di bilancio di competenza 2020 che acquistano i beni e servizi correlati ai fini istituzionali.

È possibile osservare come circa il 91,22% della spesa riclassificata per missioni sia riconducibile a n. 4 missioni prevalenti come di seguito riportato:

	2020	
	Importo	%
Totale missioni netto servizio c/terzi	13.823.326.778,84	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1.590.315.236,30	11,50%
Totale missioni al netto s. c/ terzi e netto Missione 20 Fondi e acc.ti	12.233.011.542,54	100,00%
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	502.559.486,20	91,22%
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	647.816.373,15	
Missione 13: Tutela della salute	9.724.679.463,50	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	283.662.688,52	


Fonte: Elaborazione Corte dei conti Schema BDAP Bilancio 2020-20221

Per esclusione, il restante 8,18% si riferisce a tutte le altre missioni.

Si ritiene di evidenziare come, rispetto al precedente esercizio, la missione n. 14 afferente allo sviluppo economico e competitività, si collochi al quarto posto in termini relativi di spesa, scavalcando la missione n. 15 relativa alle politiche del lavoro che pure, in termini assoluti, ha subito un incremento di spesa rispetto al precedente esercizio.

Tale condizione deriva, in sostanza, dal maggior incremento di spesa concentrato sulla missione n. 14 rispetto all'incremento registrato per la missione n. 15, tra i corrispondenti valori originariamente ricompresi nei rispettivi bilanci di previsione 2019 e 2020.

Si ripropone la precedente ripartizione complessiva sotto forma di grafico che consente una lettura più immediata del peso relativo che ogni missione assume all'interno del bilancio.



Fonte: Elaborazione Corte dei conti Schema BDAP Bilancio 2020-2022

Osservando il prospetto di cui sopra si evince che per la parte di spesa che effettivamente acquista beni o servizi destinati direttamente o indirettamente alla comunità amministrata, oltre il 91% è riconducibile all'aggregato che comprende la Sanità Pubblica (con oltre 9,724 miliardi di euro), i Trasporti e diritto alla mobilità (con 648 milioni di euro), lo Sviluppo economico e competitività (283 milioni di euro) e i Servizi istituzionali, generali e di gestione (502 milioni di euro).

Permane, in ogni caso, la prevalenza assoluta della missione n. 13 afferente alla tutela della salute con un'incidenza del 70,35% (sul totale delle emissioni al netto del servizio c/terzi e dei fondi e accantonamenti).

Si sottolinea, inoltre, che la missione afferente ai servizi istituzionali, generali e di gestione assorbe circa il 3,64% della spesa complessiva, in aumento rispetto al precedente esercizio, al netto della missione afferente ai servizi c/terzi con una spesa complessiva prevista di euro 502.559.486,20.

Una riflessione ulteriore merita di essere spesa, in termini di programmazione di bilancio, per quanto riguarda la missione n. 20 - Fondi e accantonamenti - che in termini relativi rappresenta circa l'11% della spesa (al netto sempre del servizio c/terzi), e in termini assoluti è valorizzata per euro 1.590.315.236,30.

Fatti salvi gli esiti dei controlli di merito, circa la corretta valorizzazione dei fondi operati in sede di parificazione, ai fini della programmazione, rileva la dimensione di tale voce che esprime la quota di risorse pubbliche che vengono *pro tempore* accantonate a salvaguardia degli equilibri di bilancio, nel rispetto dei principi contabili ma che, di fatto, vengono sottratte alla spesa produttiva.

La dimensione degli accantonamenti di bilancio deve essere positivamente ancorata alle varie tipologie di rischi che sottendono alla loro valorizzazione. Poiché tuttavia i rischi assunti sono in una certa misura correlati positivamente alla gestione, che è essa stessa una conseguenza diretta delle attività di programmazione economico finanziaria, ne consegue che una attività più efficiente e capillare delle strategie gestionali può tradursi nel tempo in una minore assunzione di rischi e, conseguentemente, nella liberazione di risorse dalla missione n. 20 verso altre missioni, direttamente a beneficio della collettività.

Tale aspetto riveste maggiore significato nella misura in cui l'ammontare complessivo dei fondi e accantonamenti assume dimensioni finanziarie molto rilevanti rispetto alle quali,

dunque, si possano attendere economie non marginali, anche a fronte di progressivi parziali efficientamenti.

Si osserva, comunque, che dai dati di rendiconto (all. B alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021) emerge che la Missione n. 20 ha subito in corso di esercizio una variazione in diminuzione di euro 164.526.906,74, attestandosi così in uno stanziamento finale di euro 1.425.788.329,56.

Analogamente, rispetto alle indicate 4 Missioni prevalenti in termini di spesa, si contrae a rendicontazione anche la Missione n. 14 (che registra una variazione in diminuzione di euro 53.079.913,76).

Diversamente registrano variazioni in aumento la Missione n. 1 (+19.937.455,52), la Missione n. 10 (+198.955.253,55) e la Missione n. 13 (+596.464.343,04).

1.7.1 Agenda ONU 2030 nel raccordo con la programmazione regionale

Si premette che, in relazione al documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile", per l'analisi delle attività intraprese, dello stato di attuazione degli obiettivi, e dell'ammontare complessivo delle risorse stanziati e/o utilizzate per il raggiungimento degli stessi, si rinvia al par. 1.8.4.

In questa sede le tematiche dell'Agenda ONU 2030 e della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile, rilevano, infatti, solo ai fini della valutazione della correttezza e congruità del ciclo della programmazione, sia sotto il profilo della sinergia e coordinamento degli strumenti programmatori, che sotto quello di coerenza della "programmazione settoriale" esposta nel DEFR, in particolare in relazione alle linee strategiche per l'orizzonte di medio periodo definite per la Missione 09, dedicata allo "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*".

Tornando, quindi, all'analisi del principale atto della programmazione, bisogna evidenziare, come affermato in atti, che il DEFR "(...) *rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale e nazionale, sviluppando in particolar modo, per quest'anno, il tema dell'Agenda 2030 e della relativa Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Descrive il contesto economico finanziario regionale e individua alcune linee di indirizzo per il confronto con il Governo, volte ad agevolare le condizioni per la realizzazione di un assetto della finanza territoriale ordinato e responsabile, le linee direttive generali di politica finanziaria regionale e il quadro finanziario generale di riferimento*".

Di particolare interesse risultano, poi, le attività correlate al contributo che la Regione Veneto ha previsto in relazione al c.d. PNR (Piano Nazionale delle Riforme), a cui ha dato attuazione con D.G.R. n. 164 del 14 febbraio 2020. In sede istruttoria l'Amministrazione ha fornito un quadro esplicativo di tale documento specificando che: *“(...) Nell’ambito del semestre europeo, il Programma Nazionale di Riforma (PNR) è il documento strategico che confluisce nel Documento di Economia e Finanza (DEF), mediante il quale ogni Stato Membro presenta annualmente la portata degli interventi di riforma messi in atto dalle amministrazioni nazionali e regionali, in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l’Italia (Country Specific Recommendations – CSR) del 9 luglio 2019, nonché ai progressi perseguiti rispetto ai decennali obiettivi (Target) della Strategia Europa 2020.*

In particolare, il PNR indica:

- *lo stato di avanzamento delle riforme avviate;*
- *gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;*
- *le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici.*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota del 18 dicembre 2019, ha richiesto alle Regioni e alle Province Autonome di collaborare alla predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR 2020) individuando i provvedimenti adottati a fronte delle Raccomandazioni formulate per l’Italia dal Consiglio europeo (CSR 2019) e articolate nei seguenti cinque macrotemi:

- *Raccomandazione 1 (CSR1) - Politiche di bilancio, interventi fiscali;*
- *Raccomandazione 2 (CSR2) - Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione. Istruzione e competenze. Inclusione sociale;*
- *Raccomandazione 3 (CSR3) - Investimenti in R&I e in infrastrutture. Efficienza della pubblica amministrazione. Competitività. Concorrenza;*
- *Raccomandazione 4 (CSR4) - Efficienza della giustizia e lotta alla corruzione*
- *Raccomandazione 5 (CSR 5) - Accesso al credito. Finanziamento non bancario (soprattutto per imprese piccole e innovative). (...).”*

Tale attività conferma la stretta correlazione intercorrente tra le programmazioni intraprese da autorità nazionali e sovranazionali e la programmazione dell’ente regionale.

Di interesse, anche ai fini dei prescritti controlli per i futuri esercizi, le raccomandazioni del Consiglio europeo, rinvenibili nell’allegato A della richiamata deliberazione n. 164 del 14

febbraio 2020⁴⁹, a cui la Regione, per quanto di propria competenza, ha corrisposto con la richiamata D.G.R., i cui contenuti sono stati riportati nella nota di risposta alla richiesta istruttoria, in cui viene precisato che “(...) Tali raccomandazioni sono state ricollegate ai Target della Strategia Europa 2020. Tenuto conto delle schede definite dalla struttura tecnica di supporto, denominata Regional team per il PNR, il contributo regionale è articolato nelle seguenti sezioni:

1. gli interventi di riforma regionali realizzati con riferimento alle Raccomandazioni;
2. le azioni non classificabili nelle Raccomandazioni ma rilevanti per il PNR;
3. le azioni programmatiche;
4. le best practices regionali;
5. le attività di coordinamento interno a ciascuna Regione;
6. il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER);
7. la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
8. gli interventi di riforma regionali realizzati con riferimento ai Target della Strategia Europa 2020;
9. le tabelle sintetiche.

In particolare, la prima e l’ottava sezione sono dedicate alla descrizione degli interventi realizzati e sono finalizzate a fornire una lettura ragionata dei processi di riforma regionali avviati. In particolare, sono stati monitorati i provvedimenti normativi, regolativi e attuativi regionali adottati in risposta alle Raccomandazioni del Consiglio europeo ed ai target della Strategia Europa 2020, considerando il periodo compreso tra febbraio 2019 e gennaio 2020.

⁴⁹ Con riferimento al primo aspetto, afferente alle politiche di bilancio e interventi fiscali, le raccomandazioni del Consiglio sul PRN 2019 approvate il 9 luglio 2019, richiedevano quanto di seguito:

- CSR1 “(...) Assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 % nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL; utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati; contrastare l’evasione fiscale, in particolare nella forma dell’omessa fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti; attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita”.
- CSR 2 “(...) Intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgono soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali”.
- CSR 3 “(...) Porre l’accento sulla politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza”.
- CRS 4 “(...) Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all’esame del legislatore; migliorare l’efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali”.
- CRS 5 “(...) Favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l’efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese innovative”.

Nella seconda sezione sono riportate le misure non classificabili nelle Raccomandazioni (CSR) ma comunque rilevanti per il PNR ovvero gli interventi che pur non rientrando nei temi individuati dal Consiglio europeo possono incidere sulle linee di sviluppo individuate nelle Raccomandazioni.

La terza sezione è dedicata ai contenuti programmatici ed è finalizzata a tracciare un quadro di sintesi a carattere previsionale e pluriennale degli interventi regionali che verranno messi in atto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle Raccomandazioni.

Nella quarta sezione concernente l'individuazione delle best practices regionali, viene rappresentato un numero limitato di interventi significativi che contribuiscono ad attuare i processi di riforma sui temi prioritari individuati nelle Raccomandazioni e nei Target della Strategia Europa 2020, nonché sui temi oggetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

Nella quinta sezione concernente le attività di coordinamento interno ai fini dell'elaborazione del contributo regionale al PNR sono state descritte le modalità di raccolta e di elaborazione delle informazioni, sostanzialmente basate su una rete fissa di referenti dedicati ai processi di programmazione e monitoraggio, individuati nell'ambito delle singole strutture, e sull'utilizzo dell'applicativo SFERe.

Nella sesta sezione relativa al DEFR, sono state descritte le modalità di definizione del documento, esplicitando il processo di raccordo tra i diversi strumenti di programmazione e attuazione regionale con particolare riferimento agli indicatori BES e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Infine, nella settima sezione dedicata alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, è stata fornita la descrizione delle azioni poste in essere per la definizione della Strategia del Veneto."

Nella descrizione dei contenuti del DEFR 2020-2022 viene, poi, sottolineato in più punti che la programmazione regionale attua i temi dello sviluppo sostenibile (economico, sociale ed ambientale), evidenziando il collegamento con l'Agenda 2030 (in termini di Goal⁵⁰) e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS⁵¹).

⁵⁰ Obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Sono 17 e, precisamente: **1.** Povertà **2.** Fame e sicurezza alimentare; **3.** Salute e benessere; **4.** Educazione; **5.** Uguaglianza di genere; **6.** Acqua e strutture igienico sanitarie; **7.** Energia sostenibile; **8.** Crescita economica e lavoro; **9.** Innovazione; **10.** Uguaglianza all'interno di e fra le nazioni; **11.** Città sostenibili; **12.** Modelli sostenibili di produzione e di consumo; **13.** Azioni per combattere il cambiamento climatico; **14.** Conservazione di mari e risorse marine; **15.** Protezione dell'ecosistema terrestre; **16.** Società pacifiche e inclusive; **17.** Partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

⁵¹ La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 con Delibera n. 108/2017. Rappresenta lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e prevede che le regioni italiane approvino le proprie strategie di sviluppo sostenibile in attuazione e coerenza con gli obiettivi di quella nazionale, individuando le azioni che si intendono intraprendere. La Presidenza del Consiglio dei ministri svolge un ruolo di coordinamento tramite un'apposita Cabina di Regia.

Quest'ultima fa propri i quattro principi guida della richiamata Agenda, ossia: integrazione, universalità, inclusione e trasformazione, ed è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle "5P" dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda⁵².

A livello nazionale, l'attuazione della Strategia deve raccordarsi con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) e, più in generale, con il Documento di Economia e Finanza (DEF); inoltre le azioni proposte devono conciliarsi con gli obiettivi già esistenti a livello comunitario.

In attuazione dell'Agenda 2030 e della SNSvS, la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1351 del settembre 2018, ha avviato il processo di elaborazione della propria strategia, e con deliberazione n. 49/CR del 12 maggio 2020 la Giunta regionale ha adottato, **prima regione in Italia**, il documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile".

Nella definizione della Strategia, la Regione ha agito sviluppando azioni interne ed esterne, promuovendo azioni sinergiche e di coordinamento con tutti Soggetti interessati, in particolar modo con gli attori del territorio regionale (enti locali, università, ecc.).

Si osserva, sul punto, che detto processo potrà essere analizzato nel prosieguo delle attività di controllo della Sezione sui prossimi cicli di bilancio, considerato che il percorso della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è nato a fine 2018 e ha iniziato il suo sviluppo nel 2019.

Va, comunque, evidenziato che il Rapporto statistico 2019 dedica ampio spazio al processo di elaborazione della strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (cap. 3) precisando, tra l'altro, che "Per gli obiettivi per cui è disponibile il confronto con l'Italia, il Veneto mostra livelli di sostenibilità migliori della media nazionale per 11 goal, mentre in 2 casi si trova in una posizione leggermente più critica" e che "Sulla base degli indicatori compositi ASviS⁵³, in generale il Veneto dimostra una migliore performance nel percorso di transizione verso lo sviluppo sostenibile rispetto alla media nazionale; tuttavia la strada verso la piena e completa sostenibilità è ancora lunga e alcuni ambiti risultano critici per la nostra regione".

Il Rapporto evidenzia per ogni obiettivo dell'Agenda 2030⁵⁴ una scheda di presentazione in cui sono esposti "i progressi compiuti o i ritardi da colmare, spingendo l'analisi oltre la generalità

⁵² In termini di Area - le 5P ossia le aree tematiche: Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership.

⁵³ L'ASviS è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata nel 2016.

⁵⁴ Per un quadro di aggiornamento in relazione alle attività inerenti al documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" vedi **infra par. 1.8.4**

dell'indicatore sintetico e prendendo in considerazione alcuni indicatori di dettaglio specifici per ogni obiettivo". In pratica, dall'analisi ivi contenuta, emerge che sono:

- in miglioramento gli obiettivi 1 "Sconfiggere la povertà"; 9 "Imprese, Innovazioni e infrastrutture"; 4 "Istruzione di qualità"; 12 "Consumo e produzione responsabili"; 5 "Parità di genere"; 11 "Città e Comunità sostenibili"; 7 "Energia pulita e accessibilità"; 10 "Ridurre le disuguaglianze";
- in leggero peggioramento gli obiettivi 2 "Sconfiggere la fame"; 15 "La vita sulla terra"; 8 "Lavoro dignitoso e crescita economica"; 6 "Acqua pulita e servizi igienico-sanitari"; 16 "Pace, Giustizia e Istituzioni solide";
- permane stabile l'obiettivo 3 "Salute e Benessere".

Fermo restando quanto già detto nel precedente par. 1.6.1. in relazione agli atti di natura programmatica della Regione, occorre porre in luce che: il PNR (Piano Nazionale delle Riforme) 2020 si articola in sei Missioni⁵⁵ e beneficia della stretta interlocuzione avvenuta di recente con il Parlamento e con la Commissione Europea, sulla base del Regolamento RRF (Dispositivo per la Ripresa e Resilienza); risulta coerente con i sei pilastri del NGEU (*Next Generation EU*); soddisfa largamente i parametri fissati dai regolamenti europei sulle quote di progetti "verdi" e digitali⁵⁶. Il Governo centrale ha predisposto uno schema di *governance* del Piano che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell'economia. Questa struttura supervisiona l'attuazione del Piano, ed è responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti. Accanto a questa struttura di coordinamento, agiscono strutture di valutazione e di controllo. Le varie amministrazioni sono invece responsabili dei singoli investimenti e delle singole riforme, e inviano i loro rendiconti alla struttura di coordinamento centrale. Il Governo costituirà anche delle task force locali che possano aiutare le amministrazioni territoriali a migliorare la loro capacità di investimento e a semplificare le procedure.

⁵⁵ Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

⁵⁶ Per dare una risposta alla grave crisi economico sociale, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation EU* (NGEU). Tale strumento è un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. I due principali strumenti attraverso cui il NGEU intende realizzarsi nell'ambito dei vari paesi europei sono: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) che ha una durata di sei anni (dal 2021 al 2026) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU) che è stato concepito in un'ottica di più breve termine (2021-2022).

Appare dunque evidente come gli ambiti di intervento previsti al livello europeo e nazionale abbiano ripercussioni sulle amministrazioni territoriali, in particolare su quelle regionali.

Ciò premesso, la Regione del Veneto, nell'ambito della propria programmazione economico finanziaria, si è attivata recependo gli obiettivi individuati dal PNR nazionale e sviluppando, per propria competenza, un documento programmatico adottato con la già menzionata D.G.R. n. 164 del 14 febbraio 2020, a cui si annette l'Allegato A *“Contributo della Regione del Veneto al PNR 2020”* che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tale documento tecnico, come espressamente indicato nel dispositivo della deliberazione di Giunta, individua i provvedimenti normativi, regolativi e attuativi adottati dalla Regione del Veneto nel periodo febbraio 2019 - gennaio 2020, nonché gli indirizzi programmatici per il 2020 pertinenti alle Raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione Europea all'Italia, e funzionali al raggiungimento dei target fissati dalla Strategia Europa 2020. La Regione ha contestualmente stabilito la trasmissione di detto documento tecnico alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine del suo inserimento nel documento unitario rielaborato a cura del *Regional team* per il PNR.

Si ritiene pertanto che, sotto il profilo della programmazione, la Regione abbia recepito l'attività intrapresa dal Governo centrale quale tramite dell'Unione Europea, per la realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano Nazionale delle Riforme.

Fermo restando ciò, occorre evidenziare, comunque, che nel PNR si afferma che *“(…) La Commissione europea ha aperto tre procedure di infrazione per l'inquinamento atmosferico contro l'Italia per particolato e ossidi di azoto. Nel 2017, 31 aree in 11 regioni italiane hanno superato i valori limite giornalieri di particolato PM10. L'inquinamento nelle aree urbane rimane elevato e il 3,3 per cento della popolazione italiana vive in aree in cui i limiti europei di inquinamento sono superati. In un'analisi europea sulla maggiore mortalità causata dall'esposizione a polveri sottili e biossido di azoto, tra le prime 30 posizioni ci sono 19 città del Nord Italia, con Brescia e Bergamo ai vertici della classifica¹⁰. L'inquinamento del suolo e delle acque è molto elevato, soprattutto nella Pianura Padana. La Pianura Padana è anche una delle zone più critiche per la presenza di ossidi di azoto e ammoniacale in atmosfera a causa delle intense emissioni di diverse attività antropiche, comprese quelle agricole”*.

Tale tematica è particolarmente significativa.

Va in proposito osservato che, rispetto alla gestione economico finanziaria dell'ente territoriale, il deperimento del bene *“ambiente”* nella sua accezione atmosferica, lacustre,

fluviale, marina e del benessere sociale, determina un corrispondente deperimento del “patrimonio” pubblico, peraltro insostituibile, affidato alla gestione dello stesso. Ciò comporta, come naturale conseguenza, che le azioni intraprese e/o da intraprendere nel settore devono essere sempre valutate non solo sotto il profilo giuscontabile della spesa ma anche, e soprattutto, sotto quello economico finanziario dell’investimento a fecondità ripetuta, rappresentato dalla sostenibilità ambientale e degli eco sistemi nel tempo.

In tale ambito la Regione ha inserito alcune misure finalizzate all’abbattimento degli inquinanti nel menzionato documento tecnico allegato alla D.G.R. n. 164 del 14 febbraio 2020 per rispondere alle Raccomandazioni (CSR) e Target (Misure specifiche e tempistica) relative, alla **Raccomandazione 3 - “Investimenti in R&I e in infrastrutture. Efficienza della pubblica amministrazione. Competitività. Concorrenza”**⁵⁷ -. Rilevano in questa parte di analisi le azioni intraprese in relazione alle misure di seguito indicate:

- **Misura 6 - “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera”** .

La Regione ha adottato varie misure con le D.G.R. n. 126 del 12 febbraio 2019⁵⁸; n. 328 del 26 marzo 2019, n. 1235 del 20 agosto 2019 e n. 1619 del 5 novembre 2019⁵⁹; n. 1737 del 29 novembre 2019⁶⁰. Altre iniziative sono state assunte in relazione alle sottomisure inerenti all’implementazione delle infrastrutture e al miglioramento delle tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili⁶¹, per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili⁶², e per la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile⁶³. Infine, con L.R. n. 53 del 23 dicembre 2019 è stato adeguato l’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (rif. dir. 2009/28/CE) in tema di modifica della disciplina dei procedimenti di autorizzazione

⁵⁷ Consideranda: 21-22-23-24-25-26.

⁵⁸ Approva un bando per la concessione di contributi per la rottamazione di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, tecnologicamente non in linea con gli standard europei, da sostituire con impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica (€500.000,00).

⁵⁹ Approvano bandi per la concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale (ciascuno per un importo di € 500.000,00) e per la trasformazione dell'alimentazione del veicolo a benzina o gasolio a Gpl o metano (€ 200.000,00).

⁶⁰ Dispone in materia di concessione di contributi ai Comuni per iniziative attivate nel 2019 per l'informazione ai cittadini relativamente alle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10 (€ 382.000,00).

⁶¹ DGR n. 240 dell'8 marzo 2019; DGR n. 237 dell'8 marzo 2019, DDGR n. 744 e n. 745 del 4 giugno 2019, DDGR n. 1655 e n. 1656 del 12 novembre 2019.

⁶² DDGR n. 835 e n. 836 del 19 giugno 2019.

⁶³ DGR n. 840 del 19 giugno 2019 e successiva DGR n. 1688 del 19 novembre 2019.

per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche in relazione al mutato contesto economico del settore delle fonti rinnovabili (art. 5).

- **Misura 8 - “Abbattimento delle emissioni climalteranti nei settori non-ETS”**. Si segnala, in particolare, tra le altre, la D.G.R. n. 270 dell'8 marzo 2019, con cui è stato istituito il “Programma regionale di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole del Veneto”, in attuazione del Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.
- **Misura 9 - “Riduzione delle emissioni di gas serra e l'aumento del sequestro di carbonio in agricoltura e nelle foreste”** - con particolare riferimento alla sottomisura che prevede entro il 2030 di garantire sistemi di produzione alimentari sostenibili e di applicare pratiche agricole resilienti. In tale ambito, con D.G.R. n. 835 del 19 giugno 2019 è stata approvata l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020⁶⁴.
- **Misura 10 - “Arrestare la perdita di biodiversità”** -, con riferimento alla salvaguardia e al miglioramento dello stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici. La programmazione regionale si esplica con la redazione di progetti predisposti dalla Regione, la cui esecuzione è affidata a manodopera forestale assunta da Veneto Agricoltura. Si richiamano la D.G.R. n. 565 del 9 maggio 2019; la D.G.R. n. 442 del 9 aprile 2019 nonché, nell'ambito delle azioni tese a proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura, la D.G.R. n. 1371 del 23 settembre 2019, con cui è stata disposta l'apertura del secondo pacchetto di bandi volto alla selezione di progetti strategici per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia Interreg V-A⁶⁵. Altre azioni sono state perseguite dalla Regione in relazione alla sottomisura “*aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione*” (D.G.R. n. 136 del 12 febbraio 2019 e D.G.R. n. 266 dell'8 marzo 2019) mentre, al fine di mobilitare e incrementare le risorse economiche per preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi, con D.G.R.

⁶⁴ Il totale messo a bando mediante la DGR n. 835 del 19 giugno 2019 è pari a € 26.200.000,00.

⁶⁵ Il totale messo a bando per la quota FESR è pari a € 69.713.000,00.

n. 1944 del 23 dicembre 2019 è stata approvata la partecipazione regionale all'invito a presentare proposte della Commissione Europea nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014 - 2020, progetto integrato LIFE19 NAT/IT/000848 *PollinAction*)⁶⁶.

- **Misura 11 - "Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico"** -. La Regione, relativamente alla riduzione di rischio idrogeologico e di erosione costiera, porta avanti il programma per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali per la sicurezza idraulica (n. 14 interventi totali di cui n. 3 già conclusi), e sta portando a conclusione gli interventi per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico previsti nei programmi annuali del 2017 e 2018. Per il 2019 è stato predisposto il nuovo elenco degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, e per il ripascimento dei litorali (D.G.R. n. 844 del 19 giugno 2019). Inoltre, con D.G.R. n. 893 del 28 giugno 2019 è stato approvato lo schema di Accordo tra l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e la Regione del Veneto finalizzato all'attuazione del "*Programma stralcio (annualità 2018) relativo ad interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto delle Alpi Orientali*", che definisce modalità, condizioni e criteri per l'attuazione da parte della Regione del Veneto di n. 8 interventi. Altre azioni intraprese ineriscono alla riduzione di **rischio idrogeologico e di erosione costiera e per la riduzione del rischio di desertificazione** (D.G.R. n. 77 del 29 gennaio 2019; D.G.R. n. 565 del 9 maggio 2019; D.G.R. n. 376 del 2 aprile 2019; D.G.R. n. 1730 del 29 novembre 2019), **alla riduzione del rischio incendi e del rischio sismico, anche per gli immobili tutelati** (D.G.R. n. 521 del 30 aprile 2019; D.G.R. n. 1471 dell'8 ottobre 2019; D.G.R. n. 1829 del 6 dicembre 2019; D.G.R. n. 699 del 28 maggio 2019; D.G.R. n. 1371 del 23 settembre 2019, ricompresa anche nelle azioni di cui alla misura 10). Con D.G.R. n. 239 dell'8 marzo 2019, la Regione, in relazione alle azioni finalizzate all'attuazione della sottomisura "*Migliorare istruzione, sensibilizzazione, capacità umana e istituzionale circa la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento e la riduzione dell'impatto*", ha aderito alla tredicesima edizione dell'iniziativa internazionale "*Ora della Terra*" (Earth Hour).

⁶⁶ È stata prevista una spesa regionale di € 84.958 a fronte di un contributo comunitario di € 46.726,90.

- **Misura 12** - *“Ridurre malattie e decessi da sostanze chimiche e da contaminazione e inquinamento aria acqua suolo”* -. La Regione, relativamente al minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali, ha avviato l’iter per sottoporre la proposta di *“Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”* alla procedura VAS - Valutazione Ambientale Strategica (D.G.R. n. 419 del 9 aprile 2019), e ha adottato sia il *“Documento preliminare”* che il *“Rapporto ambientale preliminare”* (D.D.R. n. 112 del 28 giugno 2019); inoltre, ha approvato un accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e ARPAV, incluso il Programma di attività di studio analitico, in seno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica -VAS - (D.G.R. n. 1729 del 29 novembre 2019). Altre azioni sono state intraprese con D.D.R. n. 272 del 5 dicembre 2019, D.G.R. n. 1082 del 30 luglio 2019, D.G.R. n. 1725 del 29 novembre 2019, D.G.R. n. 1621 del 5 novembre 2019, D.G.R. n. 1872 del 17 dicembre 2019⁶⁷.
- **Misura 13** - *“Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali”* -. La Regione, in relazione alla sottomisura **incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio** ha intrapreso varie azioni con L.R. n. 14 del 4 aprile 2019 e L.R. n. 53 del 23 dicembre 2019; con le seguenti deliberazioni: D.G.R. n. 236 dell’8 marzo 2019, D.G.R. n. 841 del 19 giugno 2019, D.G.R. n. 842 del 19 giugno 2019, D.G.R. n. 944 del 2 luglio 2019, ha provveduto al rilascio, alla modifica o decadenza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici. In relazione alla sottomisura *“Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico (anche di tipo culturale), residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili”* con D.G.R. n. 1968 del 23 dicembre 2019, si è dato seguito all’attività di gestione dei fondi PAR-FSC

⁶⁷ In particolare, si osserva che con tale ultima DGR la Regione *“dà atto che, sulla base del calcolo dei rendimenti di abbattimento dei nutrienti in ingresso agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Veneto ed agli impianti del Friuli Venezia Giulia compresi nei bacini del Livenza e del Lemene per l’anno 2018, è dimostrato che la percentuale di riduzione del carico complessivo di Azoto totale e Fosforo totale in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al 75%; pertanto è possibile applicare il comma 2 dell’articolo 106 del D.lgs. n. 152/2006: fermo restando che le concentrazioni attuali allo scarico non devono essere peggiorate, nelle aree sensibili del Veneto “acque costiere del mare Adriatico e corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso” appartenenti al “sottobacino Ovest” e nei relativi bacini scolanti non si applicano i limiti di emissione di Azoto totale e Fosforo totale per i singoli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con oltre 10.000 AE. L’invio dei dati di azoto e fosforo e il relativo calcolo della percentuale di abbattimento è soggetto ad aggiornamento periodico”*.

2007-2013 specificatamente dedicati alla riduzione dei consumi energetici e all'efficientamento degli edifici pubblici, mentre in relazione alla sottomisura *"Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni"*, con la L.R. n. 14 del 4 aprile 2019, sono state promosse misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano⁶⁸. In tale ambito vanno richiamate anche la D.G.R. n. 608 del 14 maggio 2019, la D.G.R. n. 773 del 4 giugno 2019, la D.G.R. n. 1232 del 20 agosto 2019 e la D.G.R./CR n. 132 del 29 novembre 2019.

- **Misura 14** - *"Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali"* -. La Regione con riferimento alla sottomisura *"gestione sostenibile e uso efficiente delle risorse naturali"* e, in particolare, al *"miglioramento della qualità dell'acqua eliminando discariche, riducendo l'inquinamento"*, ha intrapreso varie azioni. Si richiamano le seguenti deliberazioni: D.G.R. n. 1233 del 20 agosto 2019 con la quale sono state emanate le *"Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti"*; D.G.R. n. 1621 del 5 novembre 2019 già esaminata (nota misura 12); D.G.R. n. 1872 del 17 dicembre 2019 in relazione alla gestione dell'acqua e degli impianti igienici, compresa raccolta d'acqua, desalinizzazione, efficienza idrica, trattamento acque reflue e tecnologie di riciclaggio e reimpiego.
- **Misura 15** - *"Economia circolare"* -. La Regione, in relazione alla sottomisura *"promuovere l'adozione di modelli sostenibili di produzione da parte delle imprese"*, con la D.G.R. n. 1385 del 1° ottobre 2019 ha adottato le iniziative finalizzate a incentivare, diffondere e valorizzare le migliori esperienze di Green Public Procurement (GPP) presenti sul territorio veneto⁶⁹. Altre azioni sono state intraprese con le seguenti deliberazioni: D.G.R. n. 1606 del 5 novembre 2019 che ha approvato

⁶⁸ La L.R. prevede la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica. In seguito, la LR n. 44 del 25 novembre 2019, ha stanziato ulteriori € 9.000.000,00, finalizzati al finanziamento di tutti i progetti distrettuali presentati dai Comuni. Complessivamente il bando, con uno stanziamento totale di € 14.000.000,00 (5 + 9 milioni), dovrebbe (a detta della Regione) generare investimenti per circa € 44.500.000,00.

⁶⁹ Nello specifico la richiamata DGR ha approvato i bandi per l'assegnazione della terza edizione del premio *"CompraVerde Veneto"* per il migliore bando *"verde"*. Il primo bando prevede un premio per le stazioni appaltanti, vuole essere un riconoscimento assegnato alle Stazioni Appaltanti del territorio regionale che si sono contraddistinte per aver pubblicato bandi verdi o per aver attuato attività concrete di promozione ed implementazione del Green Public Procurement. Il secondo bando, che prevede un premio per le imprese, vuole essere un riconoscimento assegnato alle imprese che si sono contraddistinte per aver adottato in modo sistematico modelli produttivi e gestionali improntati a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale e che si sono particolarmente impegnate nello sviluppo di prodotti sostenibili.

il Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Quinquennio 2019-2023; D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019 e la successiva D.G.R. n. 1688 del 19 novembre 2019, relative alle azioni previste nel Piano Energetico Regionale sulle Fonti Rinnovabili, Risparmio ed Efficienza Energetici (PERFER); ad esse si accompagnano le ulteriori iniziative intraprese con le D.G.R. n. 1090 del 30 luglio 2019, n. 1233/2019 (già evidenziata nell'ambito della misura 14) e la n. 1091 del 30 luglio 2019 in materia di Gestione dei rifiuti - prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo.

- **Misura 16 - "Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie"** -. La Regione ha intraprese iniziative in materia con le seguenti DDGR: n. 650 del 21 maggio 2019, n. 835 e n. 836 del 19 giugno 2019.

In termini di programmazione, poi, il DEFR esprime le azioni e gli obiettivi che la Regione si impegna a perseguire in relazione *"alle più evidenti problematiche che colpiscono la regione, quali la presenza di PFAS per le matrici acque e suolo e i PM10 per la matrice aria"* impegnandosi a proseguire: *"(...) nell'attuazione di azioni concrete finalizzate alla riduzione delle diverse forme di inquinamento nelle matrici ambientali (risorsa idrica, suolo, aria) al fine di garantire la tutela dell'ambiente, del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e il ripristino di condizioni ambientali idonee alla fruizione del territorio. Si proporranno nuove e sempre più efficaci iniziative volte a diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza nella cittadinanza delle problematiche ambientali, evidenziando la complessità dei temi trattati e sottolineando la necessità di perseguire un equilibrio tra le diverse esigenze sociali, economiche, ambientali e territoriali. Particolare attenzione verrà posta al contesto della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante e del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera; in particolare, per il SIN proseguiranno le azioni regionali volte a rafforzare la strategicità dell'area nel contesto di uno sviluppo economico produttivo sostenibile, anche favorendo l'insediamento di attività in linea con i principi della "green economy" (come la green refinery) nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale. Le politiche regionali saranno indirizzate alla tutela e alla messa in sicurezza del territorio, in un'ottica di sostenibilità delle comunità, delle città e dei territori (...)"*

Alla luce dei già indicati impegni programmatici, che denotano una particolare sensibilità alla tematica ambientale, la Sezione auspica che gli interventi in itinere e in via di programmazione trovino pronta attuazione e siano accompagnati da corrispondenti e adeguate risorse.

1.7.2 Programmazione settoriale: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. Le opportunità di finanziamento offerte dai fondi strutturali

Tra le priorità di legislatura con orizzonte di lungo periodo, espresse nel DEFR, la Regione dichiara di perseguire l'obiettivo di *"un territorio migliore e più sicuro"* che si traduce, poi, nelle Linee strategiche del DEFR 2020-2022 per l'orizzonte di medio periodo, in programmi specifici da perseguire all'interno delle varie Missioni.

Si riportano, pertanto, di seguito i contenuti afferenti alla tutela del territorio della Missione 09 del DEFR 2020-2022, relativa allo *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* nella quale si fa esplicito riferimento al territorio quale *"risorsa"* oggetto di programmazione. In tale contesto, peraltro, si colloca anche l'impegno della Regione in relazione al percorso già intrapreso nel 2018 per il processo di definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui si è già detto, a fronte del quale per ciascuno dei nove programmi specifici della Missione sono definiti, oltre ai risultati attesi, anche gli obiettivi relativi alla SNSvS.

Nel DEFR, in relazione a detta Missione, si afferma che *"(...) La politica regionale in questo settore è volta a proteggere il capitale naturale, quale risorsa cui sono collegate fondamentali prospettive di sviluppo anche socio-economico del territorio. Le considerazioni ambientali ed economiche sono tra loro complementari; per questo la sostenibilità ambientale figura tra gli obiettivi di sviluppo della Governance regionale"*, e si precisa, in seguito, che *"(...) Risulta quindi necessario utilizzare le risorse in modo sostenibile e gestirle con maggiore efficienza nel corso del loro ciclo di vita, favorire l'introduzione di tecniche innovative, capaci di modificare i modelli di produzione e di consumo, e garantire una maggiore diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente, impegnandosi in un'opera di sensibilizzazione e con campagne d'informazione. (...) Per adattarsi in maniera efficace ai cambiamenti climatici sarà necessario anticipare i possibili effetti negativi sul territorio rafforzandone la resilienza ed elaborando risposte adeguate. In questo campo le sfide da affrontare sono rappresentate dalle alluvioni e dalla minaccia alla biodiversità e l'obiettivo principale da raggiungere è quello del miglioramento della qualità ambientale e della tutela della salute umana."*

In conseguenza, la Regione indirizza le proprie politiche nel settore *"alla tutela e alla messa in sicurezza del territorio, in un'ottica di sostenibilità delle comunità, delle città e dei territori, concentrandosi sulla programmazione e sulla realizzazione di opere infrastrutturali per la difesa idraulica e idrogeologica e alla programmazione di opere di carattere forestale per la difesa idrogeologica e per la conservazione del suolo in un'ottica di mantenimento della presenza delle*

popolazioni sui territori più fragili”, nonché alle azioni volte rafforzare la strategicità dell’area della Laguna di Venezia, del suo Bacino Scolante, e del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera.

Nell’ambito della programmazione regionale del settore, assume carattere di priorità la realizzazione di interventi di ripristino della sicurezza idrogeologica; di aumento della resilienza delle infrastrutture e dei boschi; di incentivazione alla pianificazione forestale *“ quale strumento base per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo in termini di valorizzazione economica e di conservazione ambientale”*.

Al sostegno delle sopra citate operazioni - per la cui realizzazione è stato individuato il Presidente della Regione quale Commissario delegato, che si avvale degli uffici regionali, di Enti e Società regionali, quali soggetti attuatori - verranno indirizzati prioritariamente gli strumenti di programmazione relativi ai POR e PSR 2014-2020, cofinanziati dai fondi europei, e le risorse rese disponibili con il finanziamento statale⁷⁰.

Si afferma, altresì, nel DEFR che *<nell’ambito delle azioni per la tutela e per la messa in sicurezza del territorio l’Amministrazione regionale sfrutterà a pieno le opportunità di finanziamento offerte dai fondi strutturali europei, con particolare riferimento a quelli messi a disposizione con la programmazione 2014-2020 a valere sul POR FESR e definiti dall’Asse 5 “Rischio Sismico e Idraulico”, Priorità di investimento 5b, Obiettivi specifici 5.1 e 5.3>* e che *“il presidio della sicurezza sismica, in particolare, è garantito dagli interventi previsti nell’Azione 5.3.2, che contempla attività di messa a norma sismica a valere sul patrimonio edilizio pubblico ubicato nelle aree maggiormente a rischio, laddove considerato strategico o rilevante, attraverso interventi di tipo strutturale ed opere strettamente connesse.”*

Sul punto, la Regione specifica di voler focalizzare la propria attività sulla realizzazione di opere infrastrutturali, e di voler indirizzare le politiche regionali alla Valutazione Ambientale Strategica di pianificazione e programmazione degli interventi e delle opere.

Emerge, poi, dal Programma 09.09 *“Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l’ambiente”* che, nell’ambito del programma PAR FSC 2007-2013, Asse prioritario 2 *“Difesa del Suolo”*, la Regione intende realizzare interventi che si inseriscono nel quadro delle opere già avviate per la riduzione del rischio idraulico del territorio, che riguardano tutta la rete idraulica regionale, nonché interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera.

⁷⁰ DEFR 2020-2022, pag. 169.

Pertanto, le linee strategiche caratterizzanti la Missione, analiticamente definite nei nove programmi specifici che la compongono, sono così sintetizzabili:

1. *“mettere in sicurezza i territori del Veneto occidentale, procedendo con l’individuazione di nuove fonti di approvvigionamento per la distribuzione di acque di buona qualità in sostituzione di quelle ad elevata contaminazione da fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluorinalchiliche (PFAS);*
2. *realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico (bacini di laminazione, Idrovia Padova-Venezia, ecc.);*
3. *proseguire e rafforzare, nell’ambito territoriale della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, le azioni, strutturali e non strutturali, che consentano di coniugare la tutela ambientale e lo sviluppo socio-economico dell’area, ponendo particolare attenzione a favorire un modello industrialmente sostenibile per Porto Marghera e il riequilibrio del Progetto Integrato Fusina;*
4. *proseguire nell’attuazione delle azioni/misure previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, favorendo il coordinamento con le attività delle altre Regioni del Bacino Padano;*
5. *migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio regionale con interventi rivolti ad edifici di interesse strategico e ad edifici classificati come rilevanti (ad es. asili e scuole pubbliche di ogni ordine e grado);*
6. *attivare, attraverso la revisione e l’aggiornamento della “pianificazione ambientale regionale”, specifici progetti integrati di tutela ambientale, di sviluppo sostenibile e di salvaguardia della biodiversità;*
7. *Realizzare progetti per la quantificazione e la valutazione preventiva degli effetti ambientali e per l’integrazione delle banche dati sulle pressioni e la biodiversità;*
8. *sostenere lo sviluppo delle opere infrastrutturali finalizzate alla distribuzione di acqua potabile di buona qualità, l’estensione e l’ammodernamento del sistema di collettamento e depurazione e la tutela dei corpi idrici, con particolare riferimento al Lago di Garda;*
9. *promuovere iniziative finalizzate ad accrescere nella popolazione la conoscenza e l’attenzione sui comportamenti da adottare al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi”.*

Alla luce delle esposte finalità programmatiche, emerge in atti⁷¹ che, per l’esercizio finanziario 2020, la Regione ha destinato alla Missione 09 circa il 2,26% dello stanziamento finale complessivo della spesa per Missioni, al netto dei Servizi per conto terzi. Infatti, a fronte di uno stanziamento iniziale della Missione pari ad euro 204.137.399,87, quello finale

⁷¹ All. B alla DGR n. 11/DDL del 30/04/2021.

si attesta ad euro 354.923.773,21, con una variazione positiva nell'anno pari ad euro 150.786.373,34.

1.7.3 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: la Salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante

In materia di Salvaguardia, alla Regione del Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia; le disposizioni per l'esercizio delle funzioni sono contenute nella Legge Regionale n. 17 del 27 febbraio 1990, e ss.mm.ii. che, da un lato, ha ampliato l'ambito territoriale oggetto degli interventi di disinquinamento di competenza regionale, estendendolo oltre i confini della conterminazione lagunare definiti dalla legge speciale e, dall'altro, ha demandato alla Giunta Regionale (art. 4, comma 1) la predisposizione dei programmi degli interventi da attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio Regionale, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del documento di programmazione e pianificazione settoriale denominato "Piano Direttore", in relazione ai finanziamenti disponibili.

Per la progettazione, l'appalto e la realizzazione delle opere finanziate, la Regione si avvale degli Enti locali, in particolare dei Comuni, dei Consorzi di Bonifica, delle Aziende dei Servizi Idrici Integrati e di altri enti, direttamente interessati alle opere, attraverso l'istituto della concessione o della delega. Alla Regione viene, comunque, riconosciuto un potere di controllo e vigilanza mediante proprie strutture, nonché il potere di sostituirsi all'ente competente alla esecuzione dell'opera in caso di gravi inadempienze, negligenze o imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa (artt. 5 e 6).

I documenti di programmazione e di riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia, approvati dal Consiglio Regionale e recepiti dalla Giunta Regionale, prevedono l'accettazione da parte dei soggetti attuatori di specifici disciplinari, in cui sono fissate le norme cui attenersi per la realizzazione delle opere affidate, e per la rendicontazione del finanziamento regionale. Per consentire un sistematico monitoraggio in ordine all'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine della verifica dello stato di avanzamento dei progetti avviati, il Soggetto attuatore deve presentare alla Regione una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle opere, con il rendiconto delle somme utilizzate, mediante la compilazione di una specifica scheda allegata al disciplinare stesso.

Ciò premesso, il DEFR dedica ampio spazio al tema della Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, al perseguimento delle cui finalità *“concorrono, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, la Regione e gli Enti locali”* come espressamente previsto dall’art. 1, co. 3 della Legge Speciale (Legge 16 aprile 1973, n. 171 a cui si affianca la Legge 29 novembre 1984, n. 798).

In particolare, nella Missione 09 che tra le altre persegue, anche, la finalità del ripristino di condizioni ambientali idonee alla fruizione del territorio e alla salvaguardia delle risorse, nell’ambito della quale la Regione dichiara espressamente che *“si opererà a tutela di Venezia e nell’ambito del SIN di Venezia – Porto Marghera, dove il risanamento ambientale potrà consentire anche una ripresa produttiva”*, il tema della Salvaguardia trova specifica definizione nei Programmi: 09.02 *“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”*, e 09.05 *“Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturalistica e forestazione”*, per i quali la Regione espone il proprio impegno:

- a proseguire, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, nell’attuazione degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento riconducibili, in particolare, ai settori della fognatura e della depurazione, della riqualificazione del reticolo idrografico scolante nella Laguna, nonché della bonifica dei siti inquinati e del monitoraggio ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento (derivante anche da sostanze inquinanti emergenti) nel Bacino Scolante e, di conseguenza, quello veicolato nella Laguna di Venezia;
- a proseguire con i progetti di bonifica e messa in sicurezza delle aree contaminate nel SIN di Porto Marghera e nel territorio del Bacino Scolante, nonché a completare la riprogrammazione finanziaria del Progetto Integrato Fusina;
- a promuovere l’istituzione di una cabina di regia che coinvolga gli enti competenti per una gestione condivisa delle opere alle bocche di porto di difesa di Venezia e della sua Laguna dalle acque alte;
- a formulare proposte di aggiornamento e revisione delle competenze della Commissione per la Salvaguardia di Venezia al fine di armonizzarle con le più recenti normative in materia ambientale atteso che *<(…) In tema di aree protette particolare significato ambientale, ecologico, oltreché sociale e culturale, assume l’area individuata come “conterminazione lagunare” della laguna di Venezia, per la tutela della quale sono state approvate apposite leggi nazionali, in particolare la L. n. 171/1973, che istituisce la*

Commissione per la Salvaguardia di Venezia, con funzione, tra l'altro, di espressione di parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio>.

In occasione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019 (deliberazione di questa Sezione n. 102/2020/PARI) erano emerse criticità gestionali in relazione proprio alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna⁷² sulle quali la Regione ha offerto le proprie deduzioni richiamando le previgenti interlocuzioni avvenute in occasione sia della parifica dell'esercizio precedente, sia in sede di controllo-referto sulla Salvaguardia della Laguna di Venezia, esitato nella deliberazione n. 196/2020/GEST del 29/12/2020.

Sul punto, va evidenziato che la Sezione, a conclusione del richiamato controllo-referto, ha preso atto della circostanza che la Regione ha effettivamente velocizzato la movimentazione delle risorse a disposizione, e provveduto alla rimodulazione degli interventi atteso che, dalla produzione documentale versata in atti dalla Regione, emergeva che: *“in esito agli ultimi provvedimenti di riallocazione di risorse a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, derivanti da revoche di precedenti finanziamenti per interventi non avviati e da economie di spesa accertate alla conclusione degli interventi, sono state complessivamente riassegnate risorse per complessivi € 66.015.699,78. Alla data del 31/12/2019, la quota di finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale non ancora impegnati ammontava a € 114.064.413,07. Rispetto a tale importo, entro la fine del 2020, è prevista l'assunzione di una serie di provvedimenti di impegno di spesa per circa 57,6 milioni di euro, come disposto dalla DGR n. 1149 del 11/08/2020 di “Variazione del Bilancio di previsione” sulla base della progettazione definitiva degli interventi predisposta dai soggetti attuatori, corredata di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta e acquisita agli atti dalla Regione del Veneto. In considerazione degli interventi individuati e programmati con i tre provvedimenti di riparto soprarichiamati, si prevede, ad avvenuta approvazione, previa parifica, della legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di procedere all'assunzione, nel secondo semestre 2021, di ulteriori impegni di spesa per l'importo residuale”* (Memoria illustrativa inoltrata dalla Regione dopo l'audizione del 14 ottobre 2020).

A seguito di approfondimento istruttorio propedeutico al giudizio di parificazione per il rendiconto in esame, la Regione⁷³ nel rappresentare che *“(…) Le attività di salvaguardia della Laguna di Venezia attuate dalla Regione del Veneto sono sottoposte ad una costante verifica, da un*

⁷² La Sezione aveva riscontrato importanti risorse (euro 133.893.050,72), riferite a finanziamenti molto datati nel tempo, che permanevano non movimentate nel corso dell'esercizio e confluivano, a fine esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione

⁷³ Nota prot. 233989 del 21 maggio 2021 che rimanda ai contenuti della nota prot. 231835 del 20 maggio 2021 a cura della Direzione Progetti speciali per Venezia.

punto di vista sia ambientale, sia economico-finanziario, così come stabilito dalla Legge n. 798/1984 e dalla L.R. n. 17/1990” ha, altresì, precisato che la disamina regionale riferita alle verifiche ambientali verte sostanzialmente sulle linee e i contenuti del documento denominato “*Piano Direttore 2000*”⁷⁴, il quale costituisce lo strumento programmatico di settore nell’ambito della programmazione generale di cui all’art. 1 della seconda Legge Speciale; fissa gli obiettivi; determina gli interventi e le conseguenti opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione dell’azione di disinquinamento e risanamento, previa individuazione di parametri di qualità ambientale.

Quanto al **monitoraggio ambientale**, l’Amministrazione ha specificato che i programmi di riparto individuano gli interventi prioritari da finanziare, in coerenza con le linee guida del Piano Direttore 2000, sulla base dell’efficacia ambientale delle opere, in termini di abbattimento di inquinanti. Ciò anche tenendo conto della necessità di intervenire per la risoluzione di emergenze ambientali e di carattere igienico-sanitario, nonché per contribuire alla sicurezza idraulica del territorio. A tal proposito, è stato precisato che “*al fine di valutare l’efficacia ambientale degli interventi finanziati e verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dalla normativa speciale per Venezia, la Regione del Veneto, in collaborazione con ARPAV, ha realizzato un sistema di monitoraggio ambientale e di controllo della rete idrica del Bacino Scolante che, sin dal 1998, garantisce l’acquisizione, senza soluzione di continuità, delle informazioni sullo stato di qualità delle acque*” e che “*le attività di monitoraggio ambientale costituiscono lo strumento essenziale di verifica del raggiungimento degli obiettivi generali di risanamento e di riequilibrio del sistema lagunare, in esito agli interventi attuati dalla Regione con i fondi della Legge Speciale*”, in tal modo evidenziando la diretta correlazione, a livello di programmazione, tra le disponibilità finanziarie destinate a livello centrale per la salvaguardia di Venezia, e lo sviluppo dell’attività di coordinamento tesa a favorire il risanamento e il riequilibrio ambientale del sistema lagunare.

Quanto al **monitoraggio economico-finanziario**, la Regione ha rappresentato di aver, in data 31 gennaio 2020, avviato la ricognizione dei finanziamenti al 31 dicembre 2019 e, in data 01 febbraio 2021, la ricognizione dei finanziamenti al 31 dicembre 2020. Inoltre, per

⁷⁴ Il Piano Direttore 2000, precisamente rubricato come “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia” – approvato con D.C.R. n. 24 del 1° marzo 2000 – ha, come noto, l’efficacia propria di un Piano di Area del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), rispetto agli altri strumenti di pianificazione comunale e regionale e, per quanto attiene agli obiettivi ambientali, recepisce quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale, con particolare riferimento ai cosiddetti Decreti Interministeriali “Ronchi - Costa” (DM Ambiente - LL.PP. 23 aprile 1998, 16/12/1998, 09/02/1999 e 30/07/1999).

interventi particolarmente complessi da un punto di vista tecnico-realizzativo ed economico-finanziario, a partire dal 2018, di essersi riservata la facoltà di chiedere al soggetto attuatore un monitoraggio più stringente, mediante l'invio di report a cadenza trimestrale, al fine di verificare l'andamento delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori successivi al provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa. Precisa, altresì l'Amministrazione, nella citata nota prot. 231835 del 20 maggio 2021, che *"(...) per consentire un sistematico monitoraggio in ordine all'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine della verifica dello stato di avanzamento dei progetti avviati, il Soggetto attuatore deve presentare alla Regione una relazione semestrale sullo stato di attuazione delle opere, con il rendiconto delle somme utilizzate, mediante la compilazione di una specifica scheda allegata al disciplinare stesso.*

Inoltre, in occasione della ricognizione relativa al riaccertamento ordinario dei residui, disposto ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la Regione invia ai beneficiari dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, una scheda informativa in cui richiede di verificare l'esigibilità della spesa ed eventualmente di segnalare qualsiasi difformità del cronoprogramma di spesa rispetto alle previsioni iniziali."

Quanto alla **movimentazione delle risorse finanziarie**, sono state confermate le informazioni rese in sede di controllo-referto, sopra riportate, con l'ulteriore precisazione che nel corso della seduta conclusiva della X Legislatura del Consiglio Regionale, è stato approvato, con Deliberazione n. 88 del 21 luglio 2020 (cui è seguita la D.G.R. n. 1401 del 16 settembre 2020), un nuovo piano di riparto di fondi della Legge Speciale per Venezia, dell'ammontare complessivo di € 28.688.972,39, derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni per interventi non avviati, e finalizzato a dare attuazione ad interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia.

In relazione a tale ultima movimentazione di risorse, emerge in atti che contestualmente all'adozione della richiamata deliberazione sono stati approvati gli schemi di disciplinare e di convenzione per la realizzazione di alcune delle opere programmate, regolanti i rapporti tra la Regione ed il rispettivo Soggetto attuatore. Tale disponibilità finanziaria è determinata dal concorrere di diverse fonti di finanziamento (Leggi n. 139/1992; n. 539/1995; n. 345/1997; n. 488/1999; n. 388/2000; n. 448/2001 e n. 244/2007), e gli interventi finanziati con il piano di riparto, a valere sulle risorse sopracitate, sono dettagliati nelle schede progettuali e riportate nell'Allegato B alla DCR.

L'Amministrazione ha, comunque, posto in evidenza la sostanziale assenza di nuovi stanziamenti negli anni più recenti, confermando quindi in prima battuta *<(...) il permanere*

di una rilevante criticità finanziaria determinatasi a seguito della mancanza di stanziamenti a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia disposti dal "Comitato Interministeriale" a favore della Regione del Veneto, evidenziando che l'ultima assegnazione di risorse economiche risale infatti alla seduta del 21 luglio 2011>.

Ciò posto, ne consegue, all'evidenza che, se da un lato la Regione ha prontamente recepito i rilievi della precedente parifica, attivandosi per una proficua rivalutazione dei programmi di intervento approvati dal Consiglio Regionale nei precedenti riparti dei fondi della Legge Speciale per Venezia, dall'altro la situazione è ancora in divenire, per cui la compiuta valutazione delle azioni intraprese e da intraprendere potrà intervenire solo nel prosieguo delle ulteriori attività di controllo intestate alla Sezione.

Pertanto, si riscontra positivamente l'attività di revoca delle assegnazioni in precedenza operate per interventi non avviati, e l'intervenuta movimentazione complessiva di risorse, quale sopra rappresentata; tuttavia, va osservato che il dato contabile prodotto in sede istruttoria, pur rappresentando un miglioramento in termini relativi, appare parzialmente incongruo con quello prodotto dalla stessa Amministrazione in sede di giudizio di parifica dell'esercizio precedente. Tra l'altro, in assenza di specificazione dei relativi capitoli identificativi non è agevole il riscontro dei correlati dati.

Ritiene, pertanto, il Collegio che, ai fini di favorire una più precisa comprensione delle dinamiche esposte ed un conseguente monitoraggio e riscontro, anche di continuità e coerenza, con i dati riportati nel corso delle istruttorie, i dati numerici complessivi dovrebbero recare la specificazione dei capitoli di bilancio di pertinenza.

L'Amministrazione, nel corso del contraddittorio del 18 giugno 2021, ha confermato la correttezza dei dati forniti in sede istruttoria, contestualmente esprimendo la propria disponibilità a provvedere, in tempi celeri, all'adozione di ogni iniziativa utile ad agevolare la comprensione dei dati contabili complessivi, secondo le indicazioni fornite da questa Sezione.

Nel prendere, quindi, atto della dichiarata disponibilità la Sezione si riserva ogni debito riscontro nel prosieguo delle proprie attività di controllo.

1.8 Strumenti della programmazione unitaria - Programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento

Obiettivo della programmazione unitaria è garantire una visione coordinata delle azioni da intraprendere, in una prospettiva di sviluppo intersettoriale, da realizzarsi nel medio periodo, e secondo un approccio integrato che punta ad ottimizzare l'impatto degli interventi.

Come si evince dai principali documenti programmatori della Regione, alla programmazione unitaria fanno capo sia i documenti di programmazione regionale generale, sia gli atti relativi al contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma (di cui si è già detto) e sia il coordinamento del processo di programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento europei. In relazione a questi ultimi, la Sezione ha dedicato una specifica analisi riportata in apposita partizione della presente relazione.

In conseguenza, ferma restando l'analisi e le considerazioni ivi contenute, in questa sede viene valutata la gestione dei fondi strutturali e di investimento (cd. Fondi SIE) sotto il profilo meramente programmatico e di coordinamento.

La Regione ha fornito quanto richiesto in sede istruttoria con nota prot. 233989 del 21 maggio 2021 a firma del Segretario Generale della programmazione - U.O. Sistemi dei Controlli e Attività Ispettive - con a corredo la Relazione trasmessa dall'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, prot. n. 232626 del 20 maggio 2021, predisposta congiuntamente con i Direttori della Direzione Programmazione Unitaria, Direzione AdG FEASR e Foreste e Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria.

1.8.1 Programmazione unitaria: strumenti adottati e/o in corso di adozione

In relazione agli strumenti adottati e/o in corso di adozione, necessari per il conseguimento dei risultati che la Regione si prefigge nell'ambito della programmazione unitaria, la Regione ha affermato che *"(...) Le linee strategiche regionali fondamentali per la coerenza dei programmi finanziati con il contributo dei Fondi dell'UE, rispetto alle strategie nazionali ed europee, in particolare con la Strategia "Europa 2020", sono state tracciate nella Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014 n. 657 (Bur n. 58 del 10 giugno 2014) "Approvazione del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020. DGR n.410 del 25 marzo 2013 (Bur n. 31 del 05 aprile 2013)." Nel precisare, poi, che "La Strategia EUROPA 2020 è il riferimento per*

conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva al fine di superare le carenze strutturali dell'economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire l'affermarsi di un'economia sociale di mercato sostenibile", sono stati esplicitati i contenuti della richiamata D.G.R. che ha definito la strategia di intervento per il settennio 2014-2020, articolandola in sette priorità di interventi regionali (ricerca, innovazione e sostegno alla competitività dei sistemi produttivi; valorizzazione del Capitale Umano; agenda digitale; energia sostenibile, ambiente, adattamento al cambiamento climatico e qualità della vita; inclusione sociale; sviluppo del territorio; capacità istituzionale amministrativa).

E' stato, altresì, precisato che l'attività di coordinamento a livello europeo originariamente prevista ha subito un sostanziale rallentamento poiché "(...) L'esigenza iniziale di unitarietà manifestata a livello europeo all'inizio della fase programmatica, in particolare nella richiesta di un Accordo di Partenariato 2014-2020 per tutti i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, si è successivamente affievolita durante la fase di attuazione, per cui la Commissione di fatto è ritornata ad un approccio specifico per singolo Fondo e singolo Programma, evidenziando le difficoltà di coordinamento nell'ambito delle stesse Istituzioni dell'Unione Europea, e in particolare delle Direzioni Generali, nel riportare ad una visione strategica unitaria le singole programmazioni.

Le strategie definite a livello di Stato membro e di singolo Programma, concorrono concordemente agli obiettivi di Europa 2020, ma più sulla base di un'impostazione strategica iniziale, definita da target di output e risultato per singolo programma e di impatto a livello nazionale, che rispetto ad una azione continuativa da parte della Commissione. A livello nazionale, anche precedentemente alla crisi pandemica, non sono stati più realizzati incontri comuni tra le AdG dei diversi programmi a livello di Accordo di Partenariato.

Questa tendenza si è palesata con evidenza già nel corso dell'anno 2018, quando, nel mese di maggio, sono state presentate da parte della Commissione Europea le proposte per i Regolamenti Generale Disposizioni Comuni e quelli specifici per i fondi FESR, FSE+, CTE e FEAMP.

In quella sede è emerso che la Commissione europea ha optato per un superamento della strategia unitaria dei Fondi strutturali e di investimento europei, rinunciando, anche in nome della semplificazione, ad un Quadro Strategico Comune tra i diversi Fondi, con la separazione dei Fondi Strutturali FSE+ e FESR dal fondo FEASR, che resta sostanzialmente legato alla Politica Agricola Comunitaria e all'altro fondo agricolo FEAGA".

Ne consegue, quindi, un quadro che nella sostanza tende a surrogare l'originaria idea di sviluppo congiunto tra gli stati membri con quella di gestione dei finanziamenti in modo più disarticolato.

Integrando ulteriormente quanto già prodotto sul tema in occasione della precedente parificazione, l'Amministrazione ha fornito un quadro riepilogativo delle principali attività svolte nell'intervallo temporale che va dal 2013 (con la D.G.R. n.410 del 25 marzo 2013) a tutto il 2020.

Nel prospetto a seguire, ordinato secondo l'ordine cronologico di adozione degli atti richiamati, si riepilogano i principali provvedimenti di costituzione e avvio del Tavolo di Partenariato unitario FSE+, FESR e CTE, che rappresentano i principali strumenti adottati a livello regionale per il coordinamento del processo di programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento europei.

**PRINCIPALI STRUMENTI ADOTTATI A LIVELLO REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DEL PROCESSO DI
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
PERIODO 2013-2020**

Rif. ATTO	OGGETTO	CONTENUTO
DGR n.410 del 25 marzo 2013	Approvazione dello schema organizzativo e delle modalità di coordinamento della Programmazione regionale Unitaria (PRU) per i Fondi del Quadro Strategico Comune (QSC) e individuazione dei soggetti incaricati	La Giunta regionale approva lo schema organizzativo per la Programmazione Regionale Unitaria (PRU) 2014-2020 al fine di assicurare il coordinamento, l'integrazione e la sinergia di obiettivi, risultati ed azioni nella programmazione comunitaria 2014-2020; nella stessa deliberazione viene disposta la redazione del rapporto di sintesi della Strategia regionale unitaria 2014-2020, che accompagna le proposte di Programmi Operativi regionali per l'approvazione finale da parte del Consiglio regionale.
DGR n.657 del 13 maggio 2014	Approvazione del "Rapporto di sintesi della Strategia Regionale Unitaria 2014-2020" DGR n.410 del 25 marzo 2013	La Giunta regionale approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020 , che fornisce una rappresentazione complessiva delle direttrici su cui sviluppare la programmazione europea regionale 2014-2020 per i fondi previsti dal QSC (FSE, FESR, FEAMP e FEASR).
DGR n.6 del 9 gennaio 2015	Programmazione 2014-2020: Istituzione del Gruppo di Lavoro per la Strategia Aree Interne della Regione del Veneto	La Giunta Regionale istituisce un Gruppo di Lavoro regionale tra le Autorità di Gestione dei POR FSE, FESR e del PSR, insieme con altre strutture regionali interessate (Statistica, Pesca, AdG FSC, Statistica, ecc.) per l'applicazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella Regione del Veneto, una strategia che a livello locale integra i fondi nazionali sui servizi essenziali con quelli della programmazione europea per le politiche di sviluppo rivolte alle stesse aree interne.
DGR n.563 del 21 aprile 2015	Programmazione 2014-2020: Selezione degli ambiti territoriali per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne e individuazione Area Prototipo	La Giunta regionale conferma la selezione delle quattro Aree candidabili alla SNAI e individua come prima Area Prototipo l'area della Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni dell'Altopiano di Asiago.
DGR n. 1112 del 13 luglio 2017	Assegnazione di specifici obiettivi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.	La Giunta Regionale affida al Segretario Generale della Programmazione la regia e il coordinamento delle politiche regionali in materia di utilizzo dei fondi strutturali europei , e istituisce il Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC, al quale partecipano le AdG, gli Organismi intermedi, le Autorità di Audit e di Certificazione, nonché altri soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale di volta in volta interessati agli argomenti posti all'odg, con il compito di esprimersi in merito alle soluzioni di eventuali criticità, attribuendo al Segretario Generale della Programmazione la presidenza del Nucleo suddetto.
DGR 1887 del 10 dicembre 2018	Programmazione 2014-2020: Strategia Nazionale Aree Interne. Approvazione dello Schema di Accordo Programma Quadro "Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni"	La Giunta regionale approva lo Schema di Accordo Programma Quadro "Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni" e i relativi allegati, tra i quali la Strategia d'Area, conferendo al direttore della Direzione Programmazione Unitaria il ruolo di RUA Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo.

Rif. ATTO	OGGETTO	CONTENUTO
DGR n. 6 / INF del 12 luglio 2019	Informativa sullo stato della politica di coesione per il futuro periodo di programmazione 2021-2027 alla luce delle proposte sul Quadro finanziario pluriennale (COM (2018) 321 del 02/05/2018), sul Regolamento generale della politica di coesione (COM (2018) 375 del 29.5.2018) e gli specifici Regolamenti FSE+ (COM (2018) 382 del 30.5.2018) e FESR (COM (2018) 372 del 29.5.2018).	Viene data informazione alla Giunta Regionale dello stato di predisposizione e dei principali contenuti delle nuove proposte di Regolamenti comunitari per le politiche di Coesione, nonché delle iniziative che sono state intraprese a livello nazionale per il confronto partenariale sui 5 Obiettivi Strategici che contraddistinguono il nuovo orizzonte di riferimento per le politiche di coesione dell'Unione Europea. La materia vien trattata in maniera unitaria rispetto ai fondi interessati.
DGR n. 1923 del 23 dicembre 2019	Istituzione del Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027 e definizione della sua composizione.	La deliberazione approva l'istituzione di un unico Tavolo di Partenariato per i Programmi Operativi Regionali dei fondi FSE+ e FESR 2021-2027 , nonché per la partecipazione ai programmi della Cooperazione Territoriale Europea. Iniziale presenza al Tavolo di 76 componenti , così suddivisi: a) autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche competenti: 30 b) parti economiche e sociali: 33 c) gli organismi interessati che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione: 13 .
DGR n. 96 del 03 febbraio 2020	Approvazione del primo documento di analisi a supporto del confronto partenariale "VERSO IL VENETO DEL 2030 - Lo sviluppo regionale nell'ambito della politica di coesione 2021-2027"	Il documento di analisi a supporto del confronto partenariale "VERSO IL VENETO DEL 2030 - Lo sviluppo regionale nell'ambito della politica di coesione 2021-2027", approvato con la DGR 96/2020, intende offrire al Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027 , alle cittadine e ai cittadini della Regione del Veneto, un primo momento di riflessione sullo stato del contesto sociale, economico e ambientale del nostro territorio , su quanto è stato realizzato in questo ultimo settennio grazie ai fondi dell'Unione europea e verso quali opportunità indirizzare gli sforzi nel prossimo decennio mediante l'utilizzo delle risorse della programmazione della politica di coesione 2021-2027.
DECR. Direttore Area Capitale umano n. 10 del 7 aprile 2020	Criteri per l'ammissibilità delle candidature a componente del Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027	Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza possibile, sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità di ulteriori candidature a componente del Tavolo di Partenariato 2021-2027.
DGR 530 del 28 aprile 2020	Programmazione 2014-2020: Strategia Nazionale Aree Interne. Approvazione dello Schema di Accordo Programma Quadro "Area Interna Unione Montana del Comelico"	La Giunta regionale approva lo Schema di Accordo Programma Quadro "Area Interna Unione Montana del Comelico" e i relativi allegati, tra i quali la Strategia d'Area, conferendo al direttore della Direzione Programmazione Unitaria il ruolo di RUA Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo.
DGR 1382 del 16 settembre 2020	Programmazione 2014-2020: Strategia Nazionale Aree Interne. Approvazione dello Schema di Accordo Programma Quadro "Area Interna Contratto di Foce - Delta del Po"	La Giunta regionale approva lo Schema di Accordo Programma Quadro "Area Interna Contratto di Foce - Delta del Po" e i relativi allegati, tra i quali la Strategia d'Area, conferendo al direttore della Direzione Programmazione Unitaria il ruolo di RUA Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo.
DGR n.111/CR del 26 ottobre 2020	Approvazione del "Rapporto Affari Europei 2019" relativo alla partecipazione della Regione del Veneto alle Politiche dell'Unione Europea Anno 2019. Relazione al Consiglio regionale. Art7 L.R. n.26/2011	È l'ultimo "Rapporto Affari Europei anno 2019" trasmesso al Consiglio regionale da parte della Giunta per relazionare sull'attuazione delle politiche UE nel Veneto, e in primis sull'attuazione a livello regionale dei Programmi cofinanziati coi Fondi FSE, FEASR, FESR e FEAMP, nell'ambito delle politiche di coesione.

Fonte: dati forniti dalla Regione (nota prot. n. 232626 del 20 maggio 2021)

Precisa la Regione che nel corso della attuale programmazione gli strumenti principali di coordinamento ed indirizzo a livello regionale sono costituiti:

- dal DEFR, che, in termini generali nelle missioni 1 e 19, e nelle singole missioni settoriali, traccia le linee fondamentali di azione per il successivo triennio nell'attuazione delle politiche regionali. Ogni missione e programma vengono monitorati attraverso l'individuazione preventiva di obiettivi e cronoprogrammi e

- successive rilevazioni di monitoraggio trimestrali, che consentono di tracciare compiutamente l'attuazione;
- dal Rapporto Affari Europei, ex art. 7 della L.R. 26/2011, nel quale la Giunta ogni anno riferisce dettagliatamente e unitariamente sugli avanzamenti conseguiti nell'anno precedente in relazione ai Programmi europei a gestione indiretta che riguardano l'ambito regionale;
 - dall'attività del Nucleo di coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE ed FSC, istituito con D.G.R. 1112/2017 e presieduto dal Segretario Generale della Programmazione della Regione. Il Nucleo si riunisce periodicamente per una specifica sorveglianza sull'andamento dei Programmi e sulle problematiche comuni emerse a livello di programmazione e gestione.

Si osserva su tali aspetti che, dalla interrogazione del motore di ricerca delle deliberazioni regionali, con riferimento all'esercizio 2018, l'ultimo *"Rapporto Affari Europei"* rinvenibile risulta approvato con D.G.R. n. 157 del 18 dicembre 2019 e rubricato come *"Rapporto sugli Affari Europei - anno 2018, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle Politiche dell'Unione Europea, nell'anno 2018 (Rendicontazione n. 146)."*

Richiamando quanto indicato dall'Ente circa la refertazione annuale dettagliata e unitaria degli avanzamenti nell'anno precedente dei Programmi europei a gestione indiretta che riguardano l'ambito regionale, si osserva che nel prospetto allegato viene indicata la corrispondente attività per l'esercizio 2019 di cui alla D.G.R. n.111/CR del 26 ottobre 2020 *"Approvazione del "Rapporto Affari Europei 2019" relativo alla partecipazione della Regione del Veneto alle Politiche dell'Unione Europea Anno 2019. Relazione al Consiglio regionale ex Art. 7 L.R. n.26/2011"*.

Trattasi dell'ultimo *"Rapporto Affari Europei anno 2019"* trasmesso al Consiglio regionale da parte della Giunta nell'esercizio 2020 per relazionare sull'attuazione delle politiche UE nel Veneto e, *in primis*, sull'attuazione a livello regionale dei Programmi cofinanziati coi Fondi FSE, FEASR, FESR e FEAMP, nell'ambito delle politiche di coesione.

Tale attività conferma, dunque, che anche nel corso del 2020 l'Ente ha eseguito le previste attività di monitoraggio e rendicontazione nei confronti del Consiglio Regionale.

L'Amministrazione, in sede istruttoria, ha comunque precisato che: *"(...) Nel corso del 2020, anche a causa della pandemia e della scadenza del mandato del Segretario Generale legato al rinnovo del Consiglio e della Giunta regionale, il Nucleo si è riunito una prima volta il 15 gennaio 2020, per trattare lo stato di avanzamento dei Programmi e definire un cronoprogramma delle attività da*

realizzarsi fino alla chiusura della programmazione 2014-2020 e una seconda volta il 21 luglio 2020, per trattare le misure emergenziali Covid-19 attivate tramite i programmi operativi FSE, FESR, FEASR, FEAMP ed l'aggiornamento sulla programmazione comunitaria 2021-2027. Con riferimento al processo di definizione della Programmazione comunitaria 2021-2027, è stato verificato lo stato dell'arte e la coerenza con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Dal punto di vista operativo, una politica nella quale si è potuto constatare una effettiva integrazione tra i diversi Fondi è quella relativa alla Strategia Nazionale delle Aree Interne, che si presenta di seguito nelle sue linee fondamentali come "buona pratica" di cooperazione tra Fondi a livello regionale. Questa Strategia, avviata e descritta nell'Accordo di Partenariato Italia per la programmazione europea 2014-2020, prevede l'individuazione a livello regionale di Aree sfavorite nell'accesso ai servizi di base (sanità, scuola, trasporti) principalmente a causa della distanza fisica dai poli di erogazione principali di tali servizi, e che, a causa di questi svantaggi, presentano tendenze di spopolamento e ritardi di sviluppo. In queste aree omogenee individuate a livello regionale, attraverso processi di coinvolgimento delle amministrazioni e delle realtà locali, e di co-progettazione degli interventi tra i rappresentanti istituzionali delle stesse Aree e il Dipartimento Politiche di Coesione, i Ministeri competenti, la Regione, vengono elaborate singole Strategie di Area, che poi diventano elemento costitutivo di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) tra tutte le Amministrazioni interessate. Negli APQ vengono concordati obiettivi, progetti, partecipazione finanziaria di Fondi Nazionali da Legge di Stabilità e dei singoli Programmi POR FSE, POR FESR, PSR e in un caso anche FEAMP, e relativi cronoprogrammi di attuazione. In ciascun APQ viene definita la governance specifica, con l'individuazione di un Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA), di norma il Dirigente cui a livello regionale è demandato il coordinamento operativo e la sorveglianza dell'Accordo stesso. Nel prospetto si elencano le Deliberazioni della Giunta regionale attraverso le quali la SNAI è stata definita e gli atti di approvazione dei tre Accordi finora sottoscritti."

Anche in questo caso, ritiene il Collegio che pur nei limiti imposti dalla emergenza sanitaria, la Regione abbia assolto, sotto il profilo della programmazione, le proprie attività in relazione alla gestione dei fondi comunitari.

In specie, inoltre, come sottolineato dall'Amministrazione, dal punto di vista operativo emerge una cd "best practice" di integrazione e coordinamento tra l'ente regionale e le altre amministrazioni territoriali o entità dedicate (la Strategia Nazionale delle Aree Interne), finalizzate a favorire lo sviluppo del territorio; nel caso di specie con specifico riferimento a quelle aree particolarmente disagiate, per la natura del tessuto economico o la particolare

morfologia del territorio sotteso che, quindi, risultano essere sfavorite nell'accesso ai servizi di base (sanità, scuola, trasporti).

Al riguardo, si segnalano le tre deliberazioni afferenti ai c.d. Accordi di Programma Quadro tra cui, in primis, la D.G.R. 530 del 28 aprile 2020 nell'ambito della Programmazione 2014-2020, con cui la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo Schema di Accordo Programma Quadro denominato "*Area Interna Unione Montana del Comelico*" e i relativi allegati, tra i quali la Strategia d'Area, conferendo al direttore della Direzione Programmazione Unitaria il ruolo di RUA, Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo. Al punto 9 della deliberazione si prende, poi, atto che gli interventi descritti nell'Allegato A1, relativi allo sviluppo locale, dovranno essere realizzati con il finanziamento di risorse già assegnate alla SNAI nell'ambito dei Programmi POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PSR FEASR 2014-2020, come indicato nelle stesse Relazioni Tecniche sintetiche, secondo i termini e le modalità stabilite dagli indirizzi procedurali dei rispettivi Programmi.

L'analisi dell'allegato A1 e della Tabella 10 "*quadro sinottico delle fonti finanziarie della strategia*" consente di quantificare la dimensione dei finanziamenti direttamente riconducibili alla strategia POR FESR 2014-2020 (**euro 2.500.000,00**), al POR FSE (**euro 284.000,00**) e al PSR FEASR (**euro 2.000.000,00**) per un totale complessivo di fonti di derivazione europea per **complessivi euro 4.784.000,00**.

Ulteriore Accordo di Programma Quadro è rinvenibile nella D.G.R. 1382 del 16 settembre 2020, nell'ambito della Programmazione 2014-2020, Strategia Nazionale Aree Interne, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo Schema di Accordo di Programma Quadro "*Area Interna Contratto di Foce - Delta del Po*" e i relativi allegati, tra cui la Strategia d'Area, conferendo al direttore della Direzione Programmazione Unitaria il ruolo di RUA Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo.

Anche in questo caso, al relativo punto 9 della deliberazione, si prende atto che gli interventi descritti nell'Allegato A1, relativi allo sviluppo locale, dovranno essere realizzati con il finanziamento di risorse già assegnate alla SNAI nell'ambito dei Programmi POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020, PSR FEASR 2014-2020 e PO FEAMP 2014-2020, come indicato nelle stesse Relazioni tecniche sintetiche e secondo i termini e le modalità stabilite dagli indirizzi procedurali dei rispettivi Programmi. Anche qui, attraverso l'analisi del documento è possibile rinvenire l'ammontare complessivo dei fondi che risulta così ripartito:

- POR FSE per complessivi **euro 579.000,00** ripartiti per gli ambiti di intervento Agricoltura, Ambiente Paesaggio e Turismo e Scuola;
- POR FESR per complessivi **euro 2.500.000**, per l'ambito di intervento relativo all'Ambiente Paesaggio Turismo;
- PSR FEASR per complessivi **euro 2.000.000,00** per l'ambito di intervento relativo all'Agricoltura;
- PO FEAMP per complessivi **euro 500.000** per l'ambito di intervento relativo alla Pesca e all'Acquacultura.

Inoltre, altro Accordo di Programma Quadro è rinvenibile nella previgente D.G.R. 1887 del 10 dicembre 2018, Programmazione 2014-2020, Strategia Nazionale Aree Interne, con la quale la Giunta regionale del Veneto aveva in precedenza approvato (2018) lo Schema di Accordo Programma Quadro "*Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni*" e i relativi allegati, tra i quali la Strategia d'Area, conferendo al direttore della Direzione Programmazione Unitaria il ruolo di RUA Responsabile Unico per l'Attuazione dell'Accordo.

La Regione, sempre in sede istruttoria, ha infine fornito ulteriori chiarimenti, sottolineando come le proposte di Regolamento del maggio 2018, e la successiva negoziazione tra Consiglio europeo, Parlamento e Commissione, hanno sancito la netta separazione tra Fondi Strutturali (FSE+, FESR, FEAMP) e Fondi della Politica Agricola Comune PAC (FEASR e FEAGA), in conseguenza anche della riorganizzazione complessiva della PAC, che porterà i Programmi di Sviluppo rurale ad essere presentati nel 2023, con ritardo di due anni rispetto ai Programmi Operativi dei Fondi Strutturali.

A livello regionale, pertanto, "*all'avvio della fase di elaborazione dei nuovi Programmi Operativi Regionali POR FSE+ e FESR, ai fini di un effettivo coordinamento tra i due POR e un'integrazione migliore con i Programmi della Cooperazione Territoriale Europea, si è proceduto alla costituzione di un Tavolo di Partenariato Unico per i due Programmi Operativi e per la CTE, sotto la regia dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria. Il Tavolo di Partenariato, cui partecipano i soggetti più rappresentativi a livello regionale in ambito istituzionale, economico, sociale, civile e ambientale, costituisce il riferimento privilegiato, anche se non l'unico, per il confronto partenariale che viene condotto ai fini della predisposizione dei Programmi 2021-2027. A tutt'oggi, le attività partenariali condotte per la nuova programmazione europea 2021-2027 hanno avuto il Tavolo come principale referente*".

Va evidenziata la D.G.R. n. 1923 del 23 dicembre 2019⁷⁵, con cui la Giunta Regionale ha approvato l'istituzione di un unico Tavolo di Partenariato per i Programmi Operativi Regionali dei fondi FSE+ e FESR 2021-2027, nonché per la partecipazione ai programmi della Cooperazione Territoriale Europea. In essa viene stigmatizzata l'importanza degli accordi di Partenariato⁷⁶ e si persegue la finalità di assicurare la continuità nell'organizzazione degli stessi (già attivati nel periodo 2014-2020) per il ciclo di programmazione 2021-2027 [COM (2018) 375], nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione Europea che con il regolamento delegato (UE) n. 240/2014, ha adottato un *“Codice Europeo di Condotta sul Partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai fondi strutturali e d'investimento europei”*⁷⁷.

Tale documento, anche in considerazione dell'orizzonte temporale di riferimento, assume particolare rilevanza rispetto alla prospettiva futura dell'attività di programmazione, ancorché riconducibile ad un intervallo temporale successivo a quello oggetto della presente analisi.

1.8.2 Programmazione unitaria: le misure di flessibilità

La programmazione regionale si realizza in coerenza con le strategie nazionali ed europee, in particolare con la Strategia “Europa 2020”, tenuto conto anche degli adempimenti di cui all'Agenda ONU 2030 di cui abbiamo già detto.

Il 2020 è stato, come noto, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da SARS-Covid 19, che ha determinato una condizione generalizzata di rallentamento delle economie mondiali, e costretto a forzate interruzioni di attività commerciali e/o lavorative.

Per tentare di contrastare tale situazione emergenziale, l'Unione europea ha messo in atto una serie di interventi normativi e programmatici, con rilevanti risvolti finanziari

⁷⁵ La DGR ha ad oggetto: *“Istituzione del Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027 e definizione della sua composizione”*.

⁷⁶ Il Partenariato viene considerato *“(…) da sempre uno dei principi chiave dell'attuazione dei fondi dell'Unione europea e si basa su un approccio di governance a più livelli volto ad assicurare il dialogo tra le autorità di gestione dei programmi operativi, le istituzioni pubbliche e le parti economiche, sociali e della società civile secondo un approccio “bottom-up” che consenta di arricchire tutte le fasi di programmazione con il valore aggiunto derivante dalla raccolta delle istanze del territorio e di garantire la trasparenza dei processi decisionali.”*

⁷⁷ La presenza iniziale dei soggetti partecipanti al “Tavolo di Partenariato” ha espresso 76 componenti, suddivisi in tre ambiti distinti: a) autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche competenti (30 entità); b) parti economiche e sociali (33 entità); c) gli organismi interessati che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione (13 entità). L'elenco dettagliato dei soggetti partecipanti è rinvenibile nell'Allegato A, parte integrante della menzionata deliberazione.

straordinari, finalizzati in ultima istanza a fornire liquidità ai soggetti economici e alla popolazione colpita.

Con specifico riferimento alla gestione dei fondi europei ordinariamente istituiti, hanno assunto rilevanza le modifiche regolamentari che sono intervenute per favorire, in deroga al regime ordinario di gestione, un incremento delle dotazioni finanziarie da attuarsi attraverso gli strumenti della flessibilità tra i vari tipi di fondi e derogando ad alcune pratiche contabili normalmente concepite per evitare che i finanziamenti inutilizzati rimanessero tali.

Come già indicato in precedenza (**par. 1.6.2.1.**) rilevano, in particolare, le innovazioni dettate dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che ha modificato i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014, introducendo alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei fondi finalizzati a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica in atto. In tale ambito, assumono particolare significatività le modifiche apportate all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1301/2013, riguardante l'ammontare delle risorse riconducibili al FESR che, in ambito regionale, perseguono la finalità di sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI ove necessario, come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica.

Un secondo intervento normativo ha riguardato, inoltre, il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, anch'esso modificativo dei richiamati regolamenti del 2013 (n. 1301 e n. 1303), in relazione alle misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, sempre in risposta all'emergenza epidemiologica. Con tale secondo Regolamento, sono stati introdotti ulteriori elementi di flessibilità nella gestione dei fondi in relazione all'attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (nel loro insieme, i "fondi") e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In particolare, l'ambito ammesso al sostegno del FESR è stato ampliato considerevolmente, nel tentativo di contribuire a una risposta efficace all'attuale crisi economica derivante dalla pandemia.

Le disposizioni richiamate assumono particolare rilevanza per la Regione, in quanto destinatario ordinario dei finanziamenti europei sopra elencati.

L'analisi si è, quindi, focalizzata sugli atti programmatori che la Regione ha adottato in attuazione delle misure di flessibilità nella gestione dei fondi introdotte, in particolare, con

il già ricordato Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/03/2020, finalizzate a fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19⁷⁸.

In sede istruttoria⁷⁹ la Regione, su tale aspetto, ha fornito le proprie argomentazioni sostanzialmente ripartendole con riferimento ai quattro ambiti di finanziamento europeo, indicando le misure intraprese relativamente ai programmi del: POR FESR e del POR FSE 2014-2020 del Veneto; del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto cofinanziato dal FEASR; del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, e del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020.

1.8.2.1 POR FESR e del POR FSE 2014-2020

Con riferimento a questo ambito di intervento la Regione ha precisato che *“(...) Le misure specifiche disposte dal Reg. (UE) 460/20 (...) hanno consentito alle Autorità di Gestione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 del Veneto di trasferire le risorse, ancora disponibili nei rispettivi Programmi Operativi Regionali (POR), a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.”*

Ai fini della programmazione finanziaria e dell'osservanza delle intervenute disposizioni europee, si evidenzia come la Regione, nel dare tempestiva attuazione, nei limiti delle risorse rese disponibili, alla nuova flessibilità, al fine di impiegare risorse altrimenti inutilizzabili, per gli ambiti della sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, ha applicato il *“modello di programmazione condiviso”*, che era stato definito con la D.G.R. n. 410 del 25 marzo 2013 (di cui al precedente paragrafo), adottando in forma congiunta gli atti di cui al prospetto che segue.

⁷⁸ Le misure specifiche disposte dal Reg. (UE) 460/20 sono volte a mobilitare gli investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, in termini di maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi (Articolo 2 Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013), di modifica degli ambiti di applicazione del sostegno a titolo del FESR prevedendo la possibilità di sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI, ove necessario come misura temporanea, nonché di inserimento nella priorità d'investimento del FESR volta a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione degli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari (Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 1301/2013).

⁷⁹ Nota istruttoria prot. n. 7209 del 07/05/2021 a cui la Regione ha adempiuto con la già menzionata nota prot. 233989 del 21/05/2021 che per l'analisi in questione ha fatto rimando alla nota prot. n. 232626 del 20 maggio 2021 predisposta con i contributi dei Direttori della Direzione Programmazione Unitaria, Direzione AdG FEASR e Foreste e Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica Venatoria.

ATTI CHE LA REGIONE HA ADOTTATO NEL 2020 IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DEI FONDI FESR E FSE, INTRODOTTE DAL REG. (UE) 460/2020, DEFINITI IN FORMA CONGIUNTA ⁸⁰	
DGR n. 404 - 31/03/2020	Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19 , alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali.
DGR n. 745 - 16/06/2020	Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19 .
DGR n. 786 - 23/06/2020	Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 34/2020 .
DGR n. 1332 - 16/09/2020	Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020.
Informativa n. 9/INF - 14/07/2020	Informativa al Consiglio regionale sull'utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR 2014-2020 in risposta all'emergenza COVID-19 e relativo Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020
DGR n. 241 - 09/03/2021	" Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020 " di cui alla D.G.R. n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla D.G.R. n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni.

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Dall'analisi degli atti emerge che:

- con la **D.G.R. n. 404 del 31 marzo 2020** la Giunta Regionale ha dettato le prime linee di indirizzo per le modifiche della programmazione regionale relative all'utilizzazione delle risorse ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali POR FSE e FESR del Veneto per il periodo 2014 - 2020, al fine di trasferire le medesime sul POR FESR e sul POR FSE 2014-2020 del Veneto, a favore dei servizi di sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, prendendo atto delle modifiche al quadro normativo europeo; in particolare, è stato considerato che le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi sono ammissibili a decorrere dal 1 febbraio 2020 (articolo 65, paragrafo 10), che la maggiore flessibilità delle procedure di riprogrammazione dei Programmi Operativi FSE e FESR, prevede la possibilità di "*trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma. Tali trasferimenti sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione*

⁸⁰ L'elenco degli atti rilevanti è stato trasmessi dalla Regione Veneto con propria nota prot. 232626 del 20 maggio 2021 in relazione all'attività istruttoria funzionale alla parificazione al rendiconto 2020.

di modifica del Programma da parte della Commissione. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza” (articolo 30, paragrafo 5), e che la DG *Employment* aveva fornito ulteriori e più specifiche indicazioni relativamente all’utilizzo del FSE nel contesto del coronavirus⁸¹. La definizione delle priorità di investimento, della platea dei destinatari e delle azioni specifiche da attuare, nonché l’identificazione delle risorse dei fondi della politica di coesione e delle relative coperture a cofinanziamento necessarie sono stati rinviati a specifici, successivi, provvedimenti della Giunta Regionale;

- con la successiva **D.G.R. n. 745 del 16 giugno 2020**, sono state definite nel dettaglio le linee principali di intervento e l’ammontare complessivo delle risorse disponibili dei POR FSE e FESR 2010-2020, orientate verso quattro priorità tematiche (1. Emergenza Sanitaria, 2. Attività Economiche, 3. Lavoro, 4. Sociale), individuate congiuntamente con le altre Regioni, e la cui riprogrammazione è stata trasfusa nell’Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell’art. 242 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il cui schema è stato approvato con la **D.G.R. n. 786 del 23 giugno 2020**⁸². Successivamente, la Giunta ha adottato l’**Informativa n. 9/INF del 15 luglio 2020** recante “*Informativa al Consiglio regionale sull’utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR 2014-2020 in risposta all’emergenza Covid-19 e relativo Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 6 dell’art. 42 del D.L. n. 34/2020*”.

Il Consiglio regionale ne ha preso atto con propria **Deliberazione n. 87/2020**.

⁸¹ Gli obiettivi individuati sono i seguenti: 1) sostegno al sistema sanitario: acquisto delle necessarie attrezzature sanitarie, compreso il materiale di protezione per gli operatori sanitari e il sostegno alla prestazione dei servizi di assistenza sanitaria connessi al coronavirus, assunzione di personale supplementare per maggiori e più estesi servizi di assistenza sanitaria, comunicazione e informazione al pubblico; 2) sostegno alle azioni volte a ritardare la diffusione del virus limitando i contatti sociali: interventi volti a contrastare l’impatto socio-economico delle misure di chiusura e/o sospensione di attività volte alla tutela della salute e disposte dagli Stati Membri quali i regimi di disoccupazione parziale per i lavoratori occupati in tali attività, le indennità per i genitori che non sono in grado di lavorare in quanto devono prendersi cura dei figli le cui scuole sono chiuse, le indennità per formatori la cui formazione è stata sospesa, ecc.; 3) proteggere i posti di lavoro e limitare per quanto possibile le conseguenze negative sull’occupazione: introduzione di orari di lavoro a breve termine per le imprese le cui attività sono state ridotte a causa del calo della domanda o di un’interruzione delle loro catene di valore e di approvvigionamento.

⁸² L’Accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto e dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale il 10 luglio 2020. Tale Accordo prevede specifiche norme volte ad ampliare la possibilità di sostenere spese legate all’emergenza con il contributo dei fondi SIE e al contempo assicura la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito dei POR FESR e FSE 2014-2020, attraverso la riprogrammazione e nuova assegnazione di corrispondenti risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui alla delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, a copertura delle misure FESR e FSE a suo tempo programmate.

Le risorse disponibili per le evidenziate finalità ammontano a complessivi **253,7 Milioni** di euro, di cui **119,7 Milioni** di euro derivanti dal **POR FSE**⁸³ (15,7% del Programma), e **134 Milioni** di euro dal **POR FESR**⁸⁴ (22,3% del programma).

Le risorse regionali relative ai POR individuate per la riprogrammazione sono mantenute nella dotazione degli stessi programmi, e concorrono al finanziamento delle seguenti priorità⁸⁵:

- sostegno all'emergenza sanitaria, cui sono destinati 75 Milioni di euro (di cui 25 per spese anticipate dallo Stato), per acquisti di dispositivi di protezione, di attrezzature e altre spese per far fronte all'emergenza COVID- 19 da parte di Azienda Zero e Aziende ULSS;
- sostegno ad attività economiche, cui sono destinati 70 Milioni di euro, per progetti di ricerca e sviluppo orientati al contrasto e mitigazione degli effetti del COVID - 19, per la concessione di garanzie sul capitale circolante delle imprese di tutti i settori, per misure di sostegno ai settori maggiormente colpiti dalla crisi, quali il commercio, il turismo, il settore della cultura e dello spettacolo, compresi interventi di adeguamento e rilancio, nonché per altri strumenti previsti nell'ambito del *temporary framework* a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- sostegno al lavoro, cui sono destinati 90,7 milioni di euro, di cui 42 come spese anticipate dallo Stato per il finanziamento di ammortizzatori sociali (CIG in deroga), sovvenzioni per il pagamento di salari e stipendi dei lavoratori dei settori

⁸³ Per quanto riguarda il POR FSE, le risorse che la Regione ha ritenuto di mettere a disposizione nell'Accordo derivano dalla revoca della DGR n. 255 del 2 marzo 2020 che approva l'Avviso pubblico "*Generation Z in transition to work*" e della DGR n. 328 del 17 marzo 2020 che approva l'Avviso pubblico "*Passaporto per il futuro - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*", così come disposto dalla DGR n. 428 del 7 aprile 2020, per un totale di risorse pari a **7 Milioni** di euro; dal rinvio di bandi già programmati per risorse complessive pari a **112,7 Milioni** di euro.

⁸⁴ Per quanto riguarda il POR FESR, le risorse che la Regione ha ritenuto di mettere a disposizione nell'Accordo derivano dalle economie di spesa generatesi sugli Assi 1 "Ricerca e Innovazione", 3 "Competitività dei sistemi produttivi" e 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale" che risultano pari a **8 Milioni** di euro; dalla revisione di indirizzi su bandi in previsione, quali il bando dell'Azione 1.1.4, per un importo pari a **15 Milioni** di euro; dalla ricollocazione di parte della "riserva di efficacia" proveniente da Asse 2 "Agenda digitale", per un importo pari a **2,8 Milioni** di euro; dal rinvio di bandi e Avvisi già programmati sulle Azioni 1.4.1 "Start-up innovative", 3.3.1 "Riposizionamento competitivo", 3.3.4 D "Promozione Turistica", 3.4.1 "Export", 3.5.1 A "Nuove imprese" 4.1.3 "Illuminazione pubblica", oltre all'attuazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile e della Strategia Nazionale delle Aree Interne, per un importo disponibile pari a circa **75,7 Milioni** di euro; dalle operazioni di disimpegno su impegni regionali già assunti, ma con spese non ancora realizzate da parte dei beneficiari, o impegnate verso i beneficiari da parte dell'Organismo Intermedio AVEPA, per un importo disponibile pari a **32,5 Milioni** di euro. Tali risorse si riferiscono all'"Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della Banda Ultra larga sul territorio regionale" dell'Azione 2.1.1 e al bando già pubblicato dell'Azione 4.2.1 "efficientamento energetico".

⁸⁵ L'Accordo prevede che "*al fine di dare risposta a eventuali diverse esigenze emergenziali del territorio Veneto, con successivi provvedimenti della Regione del veneto, la ripartizione delle risorse rispetto alle citate quattro priorità potrà subire modifiche*".

maggiormente colpiti dalla crisi; incentivi all'assunzione; sviluppo del lavoro agile in tutti i settori, indennità di tirocinio;

- interventi nel sociale, pari a 18 milioni di euro, per un sostegno alle famiglie e alle persone in condizione di fragilità aggravata dalla crisi, anche attraverso misure rivolte ai servizi educativi e socio-assistenziali per minori e non autosufficienti.

La Regione, comunque, in sede di Accordo, si è impegnata a destinare fino a 67 milioni di euro per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, a beneficio dell'ambito territoriale regionale, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.L. 34/2020, e precisamente: **25 milioni di euro POR FESR per spese sanitarie e 42 milioni per POR FSE indirizzate all'emergenza.**

- Con la successiva **D.G.R. n. 1332 del 16 settembre 2020**, sempre con riferimento all'ambito del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 del Veneto, la Giunta regionale "(...) ha preso atto delle risorse disponibili a valere sul FSC e ha autorizzato le strutture competenti alla attuazione delle misure previste in continuità con le diverse priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014-2020, da attuare con le risorse nazionali assegnate al Veneto sulla base della citata delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020 destinate a proseguire la programmazione della politica di coesione regionale 2014-2020."

Trattasi della **riprogrammazione delle risorse di cui si è già detto, pari a complessivi 253,7 milioni di euro (5,9 milioni riprogrammate e 247,8 milioni di nuova assegnazione di risorse FSC 2014-2020 disposte dalla Delibera CIPE del 28/07/2020).**

Contestualmente, le strutture regionali competenti sono state autorizzate ad avviare l'attuazione degli interventi già a suo tempo programmati nell'ambito dei Programmi FSE e FESR 2014-2020 e ricompresi nelle Priorità di Investimento riportate negli Allegati A e B della medesima deliberazione, oltre agli interventi FSC (ex FAS) 2000 – 2006 e FSC 2007-2013 a titolarità regionale, la cui esplicitazione, si dispone, "sarà oggetto di successivo provvedimento"⁸⁶.

⁸⁶ Trattasi delle seguenti tipologie di interventi, individuati ai sensi dell'art. 44, comma 7, del DL 34/2019:

- lettera a): interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, alla data del 31 dicembre 2019 comprensivi degli interventi conclusi per i quali è stato erogato il saldo finale; complessivamente € 652.422.116,95, di cui € 363.094.270,37 della programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006 ed € 289.327.846,58 riferiti alla programmazione FSC 2007-2013;
- lettera b): interventi che, pur non rientrando nella casistica precedente, sono stati valutati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la programmazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione e dal Nucleo di Verifica e Controllo dell'Agenzia per la Coesione territoriale, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021. Si tratta complessivamente di 19 interventi, per un importo di risorse FSC di € 9.776.265,85, di cui 3 interventi relativi alla programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006 pari a € 3.629.765,85 e 16 interventi relativi alla programmazione FSC 2007-2013 pari a € 6.146.500,00.

Dall'analisi degli allegati A e B richiamati, è stato possibile ricostruire l'esatta composizione degli interventi di che trattasi, esitata nei due prospetti a seguire il cui ammontare complessivo è pari a 253,7 Milioni (247,8 Milioni +5,9 Milioni):

Piano Sviluppo e Coesione - EX FESR			
Priorità di Investimento			Dotazione Complessiva
OT 1	1b	Promuovere gli investimenti delle imprese in R&Isviluppendo collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore [...]	14.500.000,00 €
OT 2	2a	Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale	19.187.500,00 €
OT 2	2b	Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TI	3.000.000,00 €
OT 3	3a	Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese	5.000.000,00 €
OT 3	3b	Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione (compresi interventi per le Aree Interne)	32.000.000,00 €
OT 3	3c	3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi (compresi interventi per le Aree Interne)	5.212.500,00 €
	3d	Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione	5.000.000,00 €
OT 4	4b	Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese	14.000.000,00 €
OT 4	4c	Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa	15.000.000,00 €
Interventi nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) destinati a FSC			
OT 4	4e	Promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane [...]	17.100.000,00 €
OT 9	9b	Sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali	
		Assistenza Tecnica	4.000.000,00 €
Totale (ex Veneto FESR)			134.000.000,00 €

Fonte: Allegato A alla D.G.R. 1332 del 16 settembre 2020

Piano Sviluppo e Coesione - EX FSE			
Priorità di Investimento			Dotazione Complessiva
OT 8	8.1	Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lungo periodo e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	11.300.000,00 €
OT 8	8.2	Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani	21.000.000,00 €
OT 8	8.5	Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	15.000.000,00 €
OT 8	8.6	Invecchiamento attivo e in buona salute	3.000.000,00 €
OT 8	8.7	Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	200.000,00 €
OT 9	9.1	Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità	25.200.000,00 €
OT 10	10.1	Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione	44.000.000,00 €
Totale (ex Veneto FSE)			119.700.000,00 €

Fonte: Allegato B alla D.G.R. 1332 del 16 settembre 2020

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha rappresentato, altresì, che: "(...) ulteriori determinazioni in merito all'attuazione dell'Accordo di cui alla citata DGR n. 786/2020 sono state disposte con la **DGR n. 241 del 9 marzo 2021**. In particolare, è stato deliberato di ridestinare all'attuazione di nuove o reiterate misure emergenziali le eventuali risorse FESR e FSE del ciclo di programmazione 2014-2020, che si rendessero progressivamente disponibili a seguito della gestione, sulla base delle esigenze emergenti dai soggetti più colpiti dalla crisi e sono state individuate le misure da attuare con le risorse FSC assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, riclassificate sulla base delle Aree Tematiche del "Piano Sviluppo e Coesione" e già oggetto della DGR n. 1332/2020.

Le modifiche sostanziali a specifici elementi dei citati POR FESR e POR FSE, tra cui l'inserimento di nuove priorità di investimento e/o di nuove operazioni ad esse collegate e le conseguenti variazioni ai target degli indicatori fisici e alle poste finanziarie, sono state presentate dalle Autorità di Gestione del POR FESR e FSE alla Commissione europea che le ha approvate, in ottobre 2020 per il FSE, con decisione di esecuzione C(2020)7421 del 22/10/2020 e in novembre 2020 per il FESR, con decisione di esecuzione C(2020)7754 del 5/11/2020".

Le misure emergenziali afferenti a tale quadro programmatico sono state attuate con le risorse a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020 e sul POR FSE Veneto 2014-2020, con i provvedimenti di cui al prospetto che segue, tutti versati in atti, in allegato alla nota di risposta all'istruttoria. L'analisi degli atti tutti espone, più nel dettaglio, le attività aggiuntive poste in essere, rispetto alle misure di flessibilità applicabili alla gestione dei fondi di cui si è già detto.

MISURE EMERGENZIALI REALIZZATE NEL 2020 A VALERE SUL POR FESR VENETO 2014-2020 E SUL POR FSE VENETO 2014-2020 ⁸⁷		
FESR	DGR n. 529 28/04/2020	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR 2014-2020). Autorizzazione alla proroga dei termini e alla modifica delle disposizioni dei bandi vigenti, in risposta all'emergenza COVID-19.
FESR	DGR n. 783 16/06/2020	POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Approvazione "Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona". Dotazione finanziaria: 20.630.938,85
FESR	DGR n. 784 16/06/2020	Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra MISE, MEF e Regione del Veneto, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

⁸⁷ L'elenco rispecchia gli atti rilevanti trasmessi dalla Regione Veneto con propria nota prot. 232626 del 20 maggio 2021 in relazione all'attività istruttoria funzionale alla parificazione al rendiconto 2020.

MISURE EMERGENZIALI REALIZZATE NEL 2020 A VALERE SUL POR FESR VENETO 2014-2020 E SUL POR FSE VENETO 2014-2020 ⁸⁷		
		Dotazione finanziaria 21.000.000 (di cui 11 milioni aggiunti per emergenza)
FESR	DGR n. 822 - 23/06/2020	<p>POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". Approvazione bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali.</p> <p>Dotazione finanziaria: 20.000.000 così distribuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capitolo 102546 "POR FESR 2014-2020 - Asse 1 "Sviluppo Economico e Competitività" - Quota Comunitaria - Contributi agli Investimenti (DEC. UE 17/08/2015, n. 5903)"; - Capitolo 102547 "POR FESR 2014-2020 - Asse 1 "Sviluppo Economico e Competitività" - Quota Statale Contributi agli Investimenti (DEC. UE 17/08/2015, n. 5903)"; - Capitolo 102548 "POR FESR 2014-2020 - Asse 1 "Sviluppo Economico e Competitività" - Quota Regionale - Contributi agli Investimenti (DEC. UE 17/08/2015, n. 5903)"; - - Capitolo 103992 "Realizzazione di interventi previsti nell'ambito della promozione della ricerca scientifica - risorse vincolate - Contributi agli Investimenti (ART. 14, L.R. 25/11/2019, n.44)", in relazione all'ammontare di euro 5.000.000,00 di cui alle risorse regionali allocate dalla l.r. n.44/2019
FESR	DGR n. 1262 - 01/09/2020	<p>POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". D.G.R. n. 2045 del 28 dicembre 2018 "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico alle PMI di pianura". Ulteriore incremento della dotazione finanziaria.</p> <p>Dotazione finanziaria: incremento di complessivi euro 3.646.563,24 della dotazione finanziaria già assegnata al bando di cui alla D.G.R. n. 2045/2018 "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico alle PMI di pianura", ai fini dello scorrimento parziale della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, approvata con decreto n. 366/2019 del Dirigente dell'Area Gestione POR-FESR di AVEPA.</p>
FESR	DGR n. 1390 - 16/09/2020	<p>POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l'emergenza COVID-19".</p> <p>Importo messo a bando: euro 3.000.000,00 a valere sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 102565 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota comunitaria - Contributi agli investimenti"; • 102566 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota statale - Contributi agli investimenti"; • 102567 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota regionale - Contributi agli investimenti";
FESR	DGR n. 1391 - 16/09/2020	<p>Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"</p> <p>Importo messo a bando: euro 3.000.000,00 a valere sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 102565 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota comunitaria - Contributi agli investimenti"; • 102566 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota statale - Contributi agli investimenti"; • 102567 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota regionale - Contributi agli investimenti";

MISURE EMERGENZIALI REALIZZATE NEL 2020 A VALERE SUL POR FESR VENETO 2014-2020 E SUL POR FSE VENETO 2014-2020 ⁸⁷		
FESR	DGR n. 1392 - 16/09/2020	<p>POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione D "Promozione". Approvazione del Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della Regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice».</p> <p>Importo messo a bando: euro 6.500.000,00 finanziato e successivamente impegnato ed erogato con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria a favore di AVEPA sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020-2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 102565 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota comunitaria - Contributi agli investimenti"; • 102566 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota statale - Contributi agli investimenti"; • 102567 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo" - Quota regionale - Contributi agli investimenti"
FESR	DGR n. 1571 - 17/11/2020	<p>POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Approvazione "Bando per contributi a supporto delle PMI del settore turistico che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".</p> <p>Dotazione complessiva del bando 2.215.590,00, a valere sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020-2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per euro 1.214.389,00 mediante l'utilizzo dei fondi disponibili nell'ambito del POR FESR 2014 -2020, attualmente stanziati per l'Asse 3 "Turismo", sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2020-2022; <ul style="list-style-type: none"> - 102562 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Sviluppo economico e competitività' - Quota comunitaria Contributi agli investimenti" (Dec. UE 17/08/2015 n. 5903), - 102563 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Sviluppo economico e competitività' - Quota statale - Contributi agli investimenti" (Dec. UE 17/08/2015 n. 5903), - 102564 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Sviluppo economico e competitività' - Quota regionale - Contributi agli investimenti" (Dec. UE 17/08/2015 n. 5903); b) per euro 1.001.201,00 quale dotazione in "overbooking" a valere sulle risorse finanziarie regionali disponibili sul capitolo 102397/U "Interventi a favore delle piccole e medie imprese turistiche per l'innovazione delle strutture ricettive - contributi agli investimenti (art. 42, c. 2, lett. a, b, c, d, e, f L.R. 14/06/2013, n. 11, art. 32. L.R. 27/4/2015 n. 6)", che presenta sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione 2020-2022;
FESR	DGR n. 1627 - 24/11/2020	<p>POR FESR 2014-2020. Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Individuazione della procedura a regia regionale, della Struttura Responsabile di Attuazione e del Beneficiario dell'Azione da parte dell'Autorità di Gestione.</p> <p>Dimensione finanziaria: 75.000.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione dell'Azione 1.6.1, disponendo la copertura finanziaria sul seguente capitolo, che presenta adeguata disponibilità nel bilancio di previsione 2020-2022: 104219 "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - "COFINANZIAMENTO AL 100%" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, n .5903 - ART. 25 BIS, REG.TO UE 23/04/2020, N. 558)"</p>

MISURE EMERGENZIALI REALIZZATE NEL 2020 A VALERE SUL POR FESR VENETO 2014-2020 E SUL POR FSE VENETO 2014-2020 ⁸⁷		
FESR	DGR n. 1628 - 24/11/2020	Approvazione del disciplinare sulle modalità attuative della misura regionale dell'Azione 1.6.1. del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Dimensione finanziaria: 50.000.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione della misura regionale dell'Azione 1.6.1, disponendo la copertura finanziaria sul seguente capitolo di uscita del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta adeguata disponibilità: 104219 "POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - "COFINANZIAMENTO AL 100%" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, n.5903 - ART. 25 BIS, REG.TO UE 23/04/2020, N.558)";
FSE	DGR n. 176 - 16/02/2021	Misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo (D.G.R. n. 932 del 9 luglio 2020 e D.G.R. n. 1567 del 17 novembre 2020). Nuovo finanziamento, nonché estensione dell'intervento alla platea ai lavoratori di cui art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, commi 1, 3 e 6, convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176
FSE	DGR n. 205 - 24/02/2021	Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusion Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura 2.0 - contributi ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti" per la presentazione delle relative domande di contributo
FSE	DGR n. 818 - 23/06/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Ob. specifico 4 - Priorità d'investimento 8.v. Approvazione dell'Avviso pubblico "Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore cultura" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
FSE	DGR n. 819 - 23/06/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale - Ob. specifico 12 - Priorità d'investimento 11.i. Approvazione dell'Avviso Pubblico "Smart Work nella P.A. - Dall'emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella P.A." e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
FSE	DGR n. 820 - 23/06/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse IV Capacità Istituzionale. Approvazione dell'iniziativa "Per una nuova P.A. oltre l'emergenza sanitaria da Covid-19".
FSE	DGR n. 865 - 30/06/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV Capacità Istituzionale - Obiettivo specifico 12. Approvazione dell'Avviso pubblico "Una rete di opportunità - Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
FSE	DGR n. 866 - 30/06/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Obiettivo specifico 4. Approvazione dell'Avviso pubblico "Ripartiamo! Per il rilancio del turismo in Veneto" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
FSE	DGR n. 932 - 09/07/2020	Approvazione dello schema di "Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 a sostegno di lavoratori dello spettacolo" e del relativo Avviso pubblico.
FSE	DGR n. 933 - 09/07/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Bonus occupazionali: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto.
FSE	DGR n. 957 - 14/07/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusion sociale "Sostegno alle famiglie numerose per la riduzione del digital divide" - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva.
FSE	DGR n. 958 - 14/07/2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Interventi regionali per la riduzione del costo del lavoro - Sostegno alle imprese venete dei settori particolarmente colpiti dalla crisi da pandemia di COVID-19. Affidamento in house a Veneto Lavoro.

MISURE EMERGENZIALI REALIZZATE NEL 2020 A VALERE SUL POR FESR VENETO 2014-2020 E SUL POR FSE VENETO 2014-2020 ⁸⁷		
FSE	DGR n. 960 14/07/2020	Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva "Prendiamoci cura - Contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità" per la presentazione delle relative domande di contributo.
FSE	DGR n. 1258 - 01/09/2020	D.G.R. n. 932 del 09/07/2020 di approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo. Integrazione delle risorse destinate alla misura di sostegno.
FSE	DGR n. 1567 - 17/11/2020	Approvazione dello schema di " Addendum all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale , di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 39 del 29 luglio 2020, per l'ulteriore erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo".

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

1.8.2.2 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 cofinanziato dal FEASR

Con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto, cofinanziato dal FEASR, la Regione ha dichiarato, in sede istruttoria, il basso impatto che le modifiche del regolamento europeo hanno avuto su tali fondi.

Si osserva che il piano di sviluppo, originariamente approvato con decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015, è stato in seguito ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015.

Trattasi, anche in questo caso, di uno strumento di partenariato tra i governi centrali e l'unione europea.

Nello specifico, il PSR Veneto 2014-2020 rappresenta lo strumento di programmazione per lo sviluppo rurale regionale che, unitamente agli altri fondi strutturali e di investimento europei (SIE), contribuisce alla realizzazione delle priorità della strategia denominata "Europa 2020", nel quadro dell'Accordo di partenariato tra lo Stato Italiano e l'Unione Europea.

Per tale tipologia di Piano l'ente ha dichiarato che "(...) Per quanto riguarda il PSR 2014-2020 finanziato dal FEASR si rappresenta che il Programma è stato limitatamente interessato dal Regolamento (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020, specificatamente per le modifiche apportate all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1303/2013 che introducono: «Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.» e per l'introduzione dell'articolo 25 bis, il quale al comma 11 prevede che: «Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37,

paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti. In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR».

Tra gli strumenti finanziari consentiti dal Regolamento 1303/2013, il PSR 2014-2020 ha sostenuto la costituzione di un Fondo per la concessione di garanzie su prestiti presso il Fondo Europeo degli Investimenti – FEI, società del gruppo BEI.

Con la DGR 71/CR del 30 giugno 2020 è stata avviata la modifica del Tipo di intervento 4.2.1 del PSR 2014-2020 per consentire anche il capitale circolante tra i costi ammissibili alle garanzie prestate dal Fondo di garanzia sostenuto dal PSR presso il FEI a favore delle PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. La modifica del PSR 2014-2020 è stata approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C (2020) 5832 final del 20 agosto 2020 e ratificata dalla DGR n. 1233 del 1° settembre 2020. La modifica non ha comportato lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie ma si è limitata all'inserimento del capitale circolante tra le spese ammissibili alle garanzie prestate dal Fondo di garanzia sostenuto dal tipo di intervento 4.2.1. Sinora non sono giunte al Fondo domande di rilascio di garanzie per il finanziamento di prestiti per esigenze connesse al capitale circolante da parte di PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.”

Analogamente al precedente ambito si riporta a seguire uno schema tabellare da cui si evincono i due interventi afferenti tale tipologia di fondi:

MISURE EMERGENZIALI REALIZZATE NEL 2020 A VALERE SUL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (PSR) ⁸⁸		
PSR	DGR n. 71/CR - 30/06/2020	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2 terzo comma del Regolamento (UE) n. 808/2014 per garantire il contributo da parte del FEASR alla gestione dell'emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 9, comma 2, l. r. 26/2011.
PSR	DGR n. 1233 - 01/09/2020	Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Approvazione della modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2 terzo comma del Regolamento (UE) n. 808/2014 per garantire il contributo da parte del FEASR alla gestione dell'emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 14 luglio 2020.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla regione del Veneto

⁸⁸ Elenco atti rilevanti trasmessi dalla Regione Veneto con propria nota prot. 232626 del 20 maggio 2021 in relazione all'attività istruttoria funzionale alla parificazione al rendiconto 2020.

Fatte salve le attività esercitate nella piena autonomia istituzionale dell'ente, desta qualche perplessità la circostanza che, come affermato in atti, *"(...) sinora non sono giunte al Fondo domande di rilascio di garanzie per il finanziamento di prestiti per esigenze connesse al capitale circolante da parte di PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (...)".* Infatti, la dichiarata assenza di adesioni, sembrerebbero in qualche modo collidere con quanto rinvenibile dal rapporto ISTAT del 14 dicembre 2020 *"Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria covid-19"* secondo cui, con riferimento al dato nazionale, emerge una situazione di importante sofferenza del tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto per la parte riferita alle microimprese.

Premettendo che dal rapporto ISTAT emerge che sono escluse dal campionamento le tipologie dell'Imprenditore individuale agricolo, Società cooperativa sociale, Cooperativa Onlus, Impresa sociale, Associazione e fondazione riconosciuta come impresa sociale, Società sportiva dilettantistica, Associazione sportiva dilettantistica, si riscontra tuttavia che secondo quanto ivi riportato *"(...) Nel corso della rilevazione, il 68,9% delle imprese ha dichiarato di essere in piena attività, il 23,9% di essere parzialmente aperta - svolgendo la propria attività in condizioni limitate in termini di spazi, orari e accesso della clientela. Il 7,2% ha invece dichiarato di essere chiuso: si tratta di circa 73 mila imprese, che pesano per il 4,0% dell'occupazione. Di queste 55 mila prevedono di riaprire mentre 17 mila (pari all'1,7% delle imprese e allo 0,9% degli occupati) non prevedono una riapertura. (...) Tra le imprese attualmente non operative, quelle presenti nel Mezzogiorno sono a maggior rischio di chiusura definitiva: il 31,9% delle imprese chiuse (pari a 6 mila unità) prevede di non riaprire, rispetto al 27,6% del Centro, al 23% del Nord-ovest e al 13,8% del Nord-est (24% in Italia) (...)"*

Pertanto, se da un lato va rilevato che nei dati aggregati dal rapporto ISTAT sono ricomprese diverse tipologie di imprese, dall'altro è innegabile che, a fronte di una situazione così diffusa e variegata di riduzione dei fatturati, ci si sarebbe aspettati che l'intervento pubblico fosse accolto con favore ma, in assenza di istanze da parte delle imprese, sembrerebbe esattamente il contrario.

Trattandosi di dati statistici, si riscontra una incongruenza tra il quadro elaborato dall'ISTAT e quello sostanziale, rinvenibile nella mancanza di domande di rilascio di garanzie per il finanziamento di prestiti per esigenze connesse al capitale circolante da parte di PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Tale condizione, ove confermata, potrebbe indurre una riflessione sul fatto che, in una situazione di grave sofferenza straordinaria, soprattutto le imprese di piccole dimensioni

possano aver ritenuto “non vantaggioso” il sostegno sotto forma di “prestito”, posto che tale forma presuppone un orizzonte temporale per la restituzione, e un fatturato futuro che sia in grado di garantirne il rientro.

1.8.2.3 Programma di Cooperazione transfrontaliera V A Italia-Croazia 2014-2020

In merito al Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 la Regione rappresenta che non sono state adottate misure riconducibili al Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 e al Regolamento n. 558 del 23 aprile 2020.

Infatti, al fine di fronteggiare le difficoltà e i ritardi causati dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, e supportare i beneficiari nell'implementazione dei progetti in questa fase, sono state adottate una serie di misure procedurali tra le quali viene evidenziata *<la modifica della manualistica di Programma, nello specifico della Scheda informativa n. 6 “Realizzazione del progetto” - “Factsheet n. 6 - Project Implementation”, la cui versione aggiornata è stata adottata con Decreto Dirigenziale n. 224 del 30.10.2020>*. La scelta è stata dettata dall'esigenza di evitare *“futuri ritardi nell'avanzamento complessivo del Programma”*.

Stante, pertanto, l'assenza di interventi correlati al regolamento UE, la Sezione prende atto delle intervenute modifiche di tipo procedurale.

1.8.2.4 Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020.

Il FEAMP, il cui Programma Operativo è stato approvato il 29 ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione C (2014) 8021, è il fondo per la politica marittima e della pesca dell'UE, e rappresenta uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che in forma integrata sono finalizzati a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l'occupazione in Europa.

Per tale tematica l'Amministrazione, in sede istruttoria, ha relazionato in merito alle disposizioni assunte dalla Giunta Regionale per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19 a beneficio delle imprese della filiera ittica veneta, rimettendo contestualmente gli atti disponibili posti in essere nel 2020 che, di seguito, si riepilogano in forma tabellare:

MISURE EMERGENZIALI REALIZZATE NEL 2020 A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020 ⁸⁹		
FEAMP	DGR n. 284 - 10/03/2020	<p>Ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande, a valere sul bando di finanziamento approvato con D.G.R. n.1943/2019 concernente l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per le misure di cui al Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" e Capo IV "Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione" del Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020. Integrazione delle risorse finanziarie messe a bando a seguito del nuovo PO FEAMP approvato con Decisione n. C (2020)218 del 13 gennaio 2020 dalla Commissione europea e proroga del termine di presentazione delle domande.</p> <p>Dotazione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - ai sensi dell'art. 43 (par. 1 e 3) del Reg. (UE) n. 508/2014 con ulteriori euro 1.824.695,00, portando lo stanziamento complessivo della misura ad euro 2.670.695,00; - sulla misura 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura- ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014 con ulteriori euro 913.398,13, portando lo stanziamento complessivo della misura ad euro 1.071.930,65; - sulla misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 con ulteriori euro 3.500.000,00, portando lo stanziamento complessivo della misura ad euro 4.250.000,00. <p>Euro 6.288.093,00 l'importo massimo delle risorse aggiuntive.</p>
FEAMP	DGR n. 487 - 21/04/2020	<p>Prevede una ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande di cui al bando sopra richiamato e l'integrazione delle modalità di erogazione dei contributi. Nello specifico, per contrastare la crisi di liquidità manifestata dalle imprese a seguito della pandemia di Coronavirus COVID-19 viene introdotta la possibilità di richiedere anticipi sulla spesa prevista per la realizzazione dei progetti.</p>
FEAMP	DGR n. 661 - 26/05/2020	<p>dispone una ulteriore proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande per il bando di cui sopra, considerato che l'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID-19 ha comportato un notevole rallentamento nella fase di predisposizione delle proposte progettuali più complesse e articolate.</p> <p>Introduce la percentuale minima del 50% (in luogo del 90%) della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati rispetto alla spesa ammessa a contributo, per ritenere concluso il progetto e quindi liquidabile. Ciò al fine di superare le notevoli difficoltà legate alla mancanza di liquidità delle imprese della filiera ittica causate dall'emergenza sanitaria in corso.</p>

Fonte: elaborazione della Corte dei conti su dati trasmessi dalla Regione del Veneto

Si osserva preliminarmente che, con riferimento alla D.G.R. 284 - 10/03/2020, l'importo delle integrazioni agli stanziamenti messi a bando con la D.G.R. n. 1943/2019 sulle disponibilità finanziarie allocate nelle medesime misure del Piano finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, pari ad **euro 6.238.093,13**, di cui al punto 2 della D.G.R. [euro **1.824.695,00** misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca

⁸⁹ L'elenco degli atti rilevanti trasmessi dalla Regione del Veneto con propria nota prot. 232626 del 20 maggio 2021 in relazione all'attività istruttoria funzionale alla parificazione al rendiconto 2020.

(+euro **913.398,13**) misura 2.54 – Prestazione di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura (+euro **3.500.000,00**) misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura], non corrisponde alla quantificazione dell’importo massimo delle risorse aggiuntive di cui al punto 4 della stessa D.G.R., pari ad **euro 6.288.093,00**.

Nel complesso, si ritiene che l’ente, anche in questo ambito di programmazione, abbia dato attuazione alle nuove disposizioni introdotte dai richiamati regolamenti europei, applicando le modifiche regolamentari intervenute nel corso del 2020 per contrastare gli effetti della pandemia.

1.8.3 Strategia Europa 2020

Fermo restando quanto già evidenziato in precedenza (**par. 1.8.1**) in relazione alle attività intraprese in attuazione degli adempimenti della Strategia “Europa 2020”, in sede istruttoria la Regione, con la più volte richiamata nota prot. 233989 del 21 maggio 2021 che, sul punto specifico, rimanda alla nota prot. 230741 del 19 maggio 2021 a cura della Segreteria Generale della Programmazione U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, ha relazionato sugli strumenti adottati e/o in corso di adozione, necessari per il conseguimento dei risultati che l’Amministrazione si prefigge nell’ambito della programmazione unitaria con riferimento agli adempimenti della Strategia “*Europa 2020*”.

In proposito è stato rappresentato che le attività intraprese nel 2020 in relazione a quest’ultima, sono state puntualmente descritte nel contributo che la Regione del Veneto ha redatto ai fini del Programma Nazionale di Riforma 2021, approvato con D.G.R. n. 290 del 16 marzo 2021 all’uopo precisando che: *“il Regional team per il PNR ha chiesto la collocazione dei provvedimenti rispetto a delle griglie che hanno cercato di dare una lettura integrata tra le quattro Raccomandazioni del 20 luglio 2020 formulate per l’Italia dal Consiglio europeo, i Target dell’Europa 2020, i Risultati Attesi (RA) derivanti dall’Accordo di Partenariato per la Programmazione dei Fondi SIE 2014-2020, gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite (Sustainable Development Goals-SDGs), la politica di coesione (programmazione 2014-2020 e 2021-2027), i 12 Domini del Benessere equo e sostenibile (BES-ISTAT), i Principi del Pilastro europeo dei diritti sociali e le Missioni (gli ambiti tematici componenti e le riforme) individuati nel PNRR italiano (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021).”*

Si ricorda brevemente che con la D.G.R. 410 del 25 marzo 2013, avente ad oggetto: *“Approvazione dello schema organizzativo e delle modalità di coordinamento della Programmazione*

*Regionale Unitaria (PRU) per i fondi del Quadro Strategico Comune (QSC) e individuazione dei soggetti incaricati a livello regionale della predisposizione dei nuovi documenti di programmazione comunitaria 2014-2020", si stabiliva la costituzione di un Gruppo Tecnico di coordinamento (coordinato dal Segretario Generale della Programmazione) e di un Gruppo Operativo per la PRU, e si confermavano le attuali Autorità di gestione dei Programmi FESR, FSE e FEASR, nonché i rappresentanti delle strutture di gestione CTE e FEAMP, come soggetti responsabili della predisposizione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020, con particolare riferimento all'analisi di contesto, alla valutazione *ex-ante* e alla Valutazione Ambientale Strategica.*

Nella menzionata deliberazione si faceva preliminarmente riferimento agli obiettivi generali della Commissione Europea che aveva presentato la Comunicazione COM (2010) 2020 "*Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva*".

In tale atto si richiamavano alcuni obiettivi concreti che la Commissione europea si prefiggeva di raggiungere **entro il 2020** e che le singole entità nazionali e locali avrebbero concorso a raggiungere, ossia:

- portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni;
- investire il 3% del prodotto interno lordo (PIL) in ricerca e sviluppo;
- ridurre le emissioni di carbonio al 20% (e al 30% se le condizioni lo permettono), aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del 20%;
- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare al 40% il tasso dei giovani laureati;
- ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà.

Essendo la presente relazione redatta nel 2021, la prima analisi da effettuare riguarda la verifica a posteriori del grado di realizzazione da parte dell'ente di tali obiettivi.

In tal senso si osserva che, le priorità così individuate, appaiono coerenti nei contenuti generali. Si osserva inoltre che, stante la natura anche quantitativa degli obiettivi fissati dalla Commissione europea, tali parametri sono stati successivamente assunti dall'ente regionale come propri obiettivi da raggiungere entro il 2020, mediante l'adozione del "*Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020*" di cui all'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 657 del 13 maggio 2014.

Sul punto si ricorda brevemente che gli obiettivi generali posti dalla Commissione europea prevedevano alcuni aspetti salienti, oltre a quelli quantitativi elencati in precedenza, tra cui quello di perseguire “(...) un coordinamento molto più stretto che in passato tra i singoli Fondi, al fine di garantire ... la concentrazione delle risorse sugli obiettivi della strategia Europa 2020, grazie ad un insieme comune di 11 obiettivi tematici (OT) ... una maggiore concentrazione sui risultati... (...). Prevedevano inoltre il concorso, da parte delle singole entità aderenti, ad un obiettivo generale che per l'Italia è stato definito dai Servizi della Commissione Europea attraverso il documento denominato "Position Paper", il cui scopo era di delineare il quadro del dialogo tra i Servizi stessi e lo Stato italiano, relativamente alla preparazione dell'Accordo di Partenariato e alla predisposizione dei Programmi per il periodo 2014-2020.

Tale documento indicava, a quel tempo, per il settennio 2014-2020 la sfida per l'Italia, che doveva consistere “nel rilanciare il proprio percorso in termini di crescita sostenibile e competitività complessiva, riducendo le disparità regionali e promuovendo l'occupazione, attraverso quattro priorità di finanziamento (...)”.

In conseguenza, la Regione ha strutturato la propria adesione al c.d. "modello di programmazione condiviso" (di cui si è già detto) prevedendo organi e strategie generali attraverso cui attuare progressivamente gli obiettivi in precedenza richiamati⁹⁰.

Successivamente, con la D.G.R. 657 del 13 maggio 2014, avente ad oggetto “Approvazione del "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020". Deliberazione di Giunta

⁹⁰ Recependo le varie linee europee e nazionali la Regione ha disposto in relazione ai seguenti aspetti:

1. **assetto organizzativo:** comprendeva un Gruppo Tecnico di Coordinamento PRU, coordinato dal Segretario Generale della Programmazione, un Gruppo Operativo PRU coordinato dal Gruppo Tecnico di Coordinamento PRU, l'Autorità di gestione quale struttura regionale responsabile dell'attuazione di ciascun programma operativo, le singole Strutture coordinate costituite dalle altre strutture regionali coinvolte direttamente nell'attuazione dei programmi regionali e/o dei relativi interventi, anche in termini di gestione delle relative risorse finanziarie;
2. **modalità operative;**
3. **strumenti programmatori;**
4. **governance interna;**
5. **definizione di obiettivi regionali misurabili e il ruolo dei vari Fondi** dove l'ente regionale ha precisato che “(...) Le proposte di regolamento (UE), il Position Paper dei Servizi della Commissione e il documento "Barca" pongono un'enfasi particolare sulla necessità che gli obiettivi previsti nella programmazione operativa siano dichiarati anticipatamente in modo misurabile e verificabile come "risultati attesi", a loro volta espressi da specifici Indicatori di realizzazione e di risultato (...)”;
6. **partenariato e la consultazione con gli stakeholders** nel quale “(...) dovrebbe essere garantito il coinvolgimento del partenariato, anche integrato sulla base dell'esperienza regionale del Patto per il Veneto 2020. Ugualmente, nello sviluppo delle attività di programmazione, andranno previsti momenti di raccordo e condivisione con il Consiglio regionale, in considerazione della prevista applicazione della legge regionale n. 26/2011”;
7. **monitoraggio e valutazione** nel quale si precisa peraltro che “(...) In una logica di continuità con l'attuale programmazione, le attuali Autorità di Gestione dei Programmi FESR, FSE e FEASR, nonché i rappresentanti delle strutture di gestione CTE e FEAMP, risultano i soggetti più indicati per avviare e coordinare la predisposizione dei rispettivi documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 che, nelle more dell'approvazione definitiva dei Regolamenti UE, va comunque perseguita sulla base dei numerosi documenti comunitari e nazionali presentati e in fase di progressivo affinamento (...)”.

Regionale n. 410 del 25 marzo 2013”, la Regione ha completato la precedente attività di programmazione di gestione dei FONDI strutturali approvando il *"Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020"* che, da un lato, fornisce una rappresentazione complessiva delle direttrici per lo sviluppo della programmazione comunitaria regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi previsti dal Quadro Strategico Comune (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEAMP e FEASR) e, dall'altro, costituisce una sintesi generale rispetto ai contenuti degli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea.

Infatti, nell'allegato A alla menzionata D.G.R. sono stati definiti tutti gli aspetti regolatori delle predette gestioni e declinati gli *"Obiettivi al 2020"* (punto 1.2) sulle tre priorità di crescita sostenibile indicate dalla Commissione Europea⁹¹, unitamente ai relativi obiettivi generali.

Ciò premesso, si osserva che anche gli atti più recenti, richiamati in sede istruttoria, sono da ritenersi correlati, a titolo originario, agli obiettivi generali fin qui riepilogati.

L'esercizio 2020, pertanto, assume una rilevanza essenziale per la valutazione delle azioni in concreto perseguite, essendo l'anno entro cui gli obiettivi della Strategia EUROPA 2020 avrebbero dovuto trovare compiuta realizzazione.

L'analisi degli atti e delle relazioni acquisite in sede istruttoria evidenzia la diretta correlazione e continuità tra la D.G.R. n. 164 del 14 febbraio 2020 (già analizzata al precedente par. 1.7.1) e la D.G.R. n. 290 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto *"Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2021. Contributo della Regione del Veneto"* ai cui contenuti l'Amministrazione rimanda per corrispondere al richiesto *"quadro di aggiornamento"* degli adempimenti relativi alla Strategia *"Europa 2020"* (punto n. 9 della richiesta istruttoria⁹²).

Come già in precedenza sottolineato, nel corso del 2020, in conseguenza dell'emergenza da Covid-19 e a seguito della subentrata crisi economica, a livello europeo, è stato avviato un percorso di riordino del Semestre europeo alla luce dei nuovi scenari e del nuovo quadro strategico disegnato dal programma *Next Generation UE* (NGEU). In tale contesto, oltre alla

⁹¹ In particolare, con riferimento alla priorità, sono stati delineati tre parametri chiave per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita *"intelligente, sostenibile e solidale"* basata su un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed europee. Su tali priorità si basavano gli obiettivi generali posti dalla Commissione europea, dalla Regione nel proprio Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020.

⁹² Si afferma, infatti, nella nota di risposta che *"Le attività poste in essere nel 2020 in relazione alla Strategia "Europa 2020" sono state puntualmente descritte nel contributo che la Regione del Veneto ha redatto ai fini del Programma Nazionale di Riforma 2021, approvato con DGR n. 290 del 16/03/2021 (...) si rinvia al documento citato per la lettura organica e complessiva dell'azione regionale."*

consueta struttura costituente il Semestre europeo⁹³, la Commissione europea ha introdotto il c.d. “Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)”. L’obiettivo posto nel breve termine è che gli Stati membri presentino il Programma nazionale di riforma (PNR) e il Piano per la ripresa e la resilienza (PRR), in un unico documento integrato (PNRR) il quale, nella sua unitarietà, assolva congiuntamente alle funzioni dei richiamati due atti, espletando la funzione programmatica e di monitoraggio (di norma rinvenibili nel PNR), corrispondendo con certezza e adeguatezza alle raccomandazioni europee e impiegando le risorse messe a disposizione dal RRF. Inoltre, per l’esercizio 2021 si è posta anche la necessità, in termini di nuovo obiettivo, di fronteggiare l’impatto socioeconomico della pandemia da Covid-19 e agevolare la ripresa economica. In relazione a tale finalità sono stati individuati⁹⁴ quattro macro-temi fondamentali (che integrano quelli di cui si è già detto in precedenza al paragrafo 1.7.1, laddove sono state analizzate le attività correlate al contributo che la Regione Veneto ha previsto in merito al PNR - Piano Nazionale delle Riforme), cui la Regione ha dato attuazione con D.G.R. n. 209 del 16 marzo 2021⁹⁵.

⁹³ Strategia annuale di crescita sostenibile - ASGS; Relazione Paese/Country Report; Raccomandazioni Specifiche per Paese - CSR; Programma Nazionale di Riforma - PNR.

⁹⁴ La Regione del Veneto, a seguito di specifica richiesta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. n. 1004/C3UE dell’8 febbraio 2021, è stata chiamata a fornire il proprio contributo per la stesura del Programma Nazionale di Riforma 2021 provvedendo ad individuare i provvedimenti adottati in correlazione e conseguenza delle Raccomandazioni del 20 luglio 2020 formulate per l’Italia dal Consiglio europeo.

⁹⁵ Le raccomandazioni (CSR) del Consiglio sul Programma Nazionale di Riforma 2021 sono le seguenti:

- **Raccomandazione 1 (CSR1) - Politiche di bilancio, interventi sul sistema sanitario e interventi fiscali:** attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia di Covid-19 e sostenere l’economia e la successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali.
Consideranda 5-16.
- **Raccomandazione 2 (CSR2) - Mercato del lavoro, promozione dell’occupazione. Istruzione e competenze. Inclusione sociale:** fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici; attenuare l’impatto della crisi Covid-19 sull’occupazione, anche mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo all’occupazione; rafforzare l’apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali.
Consideranda 17,18,19.
- **Raccomandazione 3 (CSR3) - Imprese, Competitività e Accesso al credito. Investimenti in infrastrutture per transizione verde, digitale e R&I:** garantire l’effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all’economia reale, comprese le PMI, le imprese innovative e i lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell’energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un’infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali.
Consideranda 20, 21,22,23.
- **Raccomandazione 4 (CSR4) - Efficienza della giustizia e della Pubblica Amministrazione:** migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica amministrazione.
Consideranda 24, 27.

Infatti, poiché i Target della Strategia Europa 2020 non sono ancora stati conseguiti nel loro complesso, i nuovi obiettivi contenuti nelle raccomandazioni al PNR 2021, sono stati ad essi collegati, al fine di perseguire entrambe le strategie in una logica unitaria di programmazione.

Va però osservato che tale aspetto, ancorché meritevole di condivisione sotto il profilo programmatico, testimonia tuttavia implicitamente il parziale mancato raggiungimento degli obiettivi originariamente posti nella Strategia Europa 2020.

La riflessione, naturalmente, non va intesa e riferita alla sola Regione del Veneto ma tuttavia riguarda, indiscutibilmente, il mancato raggiungimento degli obiettivi che, lo si ricorda, erano finalizzati (per tutti gli Stati) a contrastare le macro-criticità ambientali e sociali emergenti sul territorio europeo e nazionale.

Si ritiene pertanto opportuno stigmatizzare l'importanza di continuare, in modo anche più incisivo se necessario, nel raggiungimento di tali altissimi macro-obiettivi.

Ciò posto, si riportano di seguito i target di Strategia Europa 2020, ora sottesi alle integrate raccomandazioni (obiettivi) specificamente individuate nel PNR 2021 per far fronte alle conseguenze socioeconomiche della pandemia, e il contributo regionale, articolato per sezioni, di cui alle schede definite dal *Regional team* per il PNR.

Target della Strategia Europa 2020 non ancor conseguiti	Attività di programmazione del <i>Regional Team</i> della Regione Veneto per il PNR. Articolazione del contributo regionale
Target 1 - Tasso di occupazione	1. Interventi di riforma regionali realizzati con riferimento alle Raccomandazioni
Target 2 - Ricerca e sviluppo	2. Azioni non classificabili nelle Raccomandazioni ma rilevanti per il PNR
Target 3 - Emissioni di gas serra	3. Azioni programmatiche
Target 4 - Fonti rinnovabili;	4. Best practices regionali
Target 5 - Efficienza energetica	5. Attività di coordinamento interno a ciascuna Regione
Target 6 - Abbandoni scolastici	6. Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER)
Target 7 - Istruzione universitaria	7. Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)
Target 8 - Contrasto alla povertà	8. Interventi di riforma regionali realizzati con riferimento ai Target della Strategia Europa 2020
	9. Tabelle sintetiche

L'analisi dell'allegato A alla D.G.R. n. 290 del 16 marzo 2021 (analogo a quello già esaminato per la D.G.R. 164/2020) evidenzia che le quattro Raccomandazioni e i Target sono stati tecnicamente tradotti in **misure**, e che i sopra descritti punti 1 e 8 si riferiscono alle specifiche attività correlate alle raccomandazioni introdotte per l'emergenza Covid-19 e a quelle già declinate nell'ambito della Strategia Europa 2020.

La Regione, quindi, ove possibile, correla le misure ai risultati attesi (RA) derivanti dall'Accordo di Partenariato per la Programmazione dei Fondi SIE 2014-2020, e ai parametri di successivo monitoraggio⁹⁶.

In sede istruttoria l'Amministrazione ha fornito un elenco esaustivo delle attività di dettaglio poste in essere con riferimento ad ogni singolo Target obiettivo per cui, al fine di offrire una lettura dello stato di avanzamento degli obiettivi riconducibili alla Strategia Europa 2020 - che, lo si ricorda, come affermato in atti, sono stati raggiunti solo in parte -, si riportano a seguire le tabelle rinvenibili dalla sezione del Contributo al PNR 2021 dedicata a tale tematica (punto 8 del Contributo), unitamente a quelle fornite dalla stessa Regione.

TARGET N. 1: TASSO DI OCCUPAZIONE

Obiettivo Europeo: Aumentare al 75 per cento la quota di occupazione per fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Tasso di occupazione totale	61,1 per cento (2010) 61,2 per cento (gennaio settembre 2011)	67-69 per cento	n.d.

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

A seguire si riporta il prospetto espositivo delle azioni intraprese dalla Regione in tale ambito:

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 1 TASSO DI OCCUPAZIONE	
DGR n. 44 del 21 gennaio 2020	Scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 235 dell'8 marzo 2019 "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2019" a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse regionali per un importo pari a € 4.000.000,00 disposto con legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, art. 10.
DGR n. 82 del 27 gennaio 2020	Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020". Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57. Il bando, finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese giovanili, ha una dotazione pari a € 3.263.942,26.
DGR n. 254 del 2 marzo 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Il lavoro si racconta. Botteghe e Atelier aziendali. Itinerari di scoperta dei patrimoni d'impresa" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.

⁹⁶ Ovvero con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite (*Sustainable Development Goals-SDGs*); la politica di coesione (programmazione 2014-2020 e 2021-2027); i 12 Domini del Benessere equo e sostenibile (BES-ISTAT); i Principi del Pilastro europeo dei diritti sociali e con le Missioni (gli ambiti tematici-componenti e le riforme) individuati nel PNRR italiano (approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2021).

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021	
TARGET 1 TASSO DI OCCUPAZIONE	
DGR n. 256 del 3 marzo 2020	Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità - "Direttiva per la realizzazione di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale - Work Experience" - Anno 2020.
DGR n. 242 del 6 marzo 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1941/2019 e DGR n. 1942/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
DGR n. 281 del 10 marzo 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1941/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Correzioni e proroga termini di insediamento dei giovani agricoltori.
DGR n. 293 del 10 marzo 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze nel Settore Restauro - Anno 2020" e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali.
DDR della Direzione ADG FEASR e foreste n. 21 del 20 marzo 2020	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 242 del 2 marzo 2020 e Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 281 del 10 marzo 2020. Ulteriore proroga dei termini a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
DGR n. 416 del 7 aprile 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Autorizzazione allo svolgimento in modalità a distanza (FaD) delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze finanziate e sospese per la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
DGR n. 432 del 7 aprile 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Agricoltura, tecnologie, ambiente: sfide possibili per la sostenibilità - Settore Primario - Anno 2020" e della Direttiva per la presentazione dei relativi progetti formativi.
DGR n. 455 del 14 aprile 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1940/2018. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Bando del tipo di intervento 2.1.1. Integrazione delle modalità di erogazione degli acconti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
DGR n. 526 del 28 aprile 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
DGR n. 527 del 28 aprile 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse II - Inclusione Sociale. Approvazione dell'iniziativa regionale "PERCORSI - Sostegno all'occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro".
DGR n. 604 del 12 maggio 2020	Iniziative regionali volte a promuovere percorsi personalizzati di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e auto imprenditorialità per lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale e a rischio di disoccupazione.
DDR della Direzione ADG FEASR e foreste n. 27 del 22 maggio 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. DGR 416/2020. Estensione dell'autorizzazione allo svolgimento in modalità a distanza (FaD) delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze finanziate e sospese per la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alle DGR n. 1940 del 21/12/2018 e DGR n. 2112 del 19/12/2017.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021	
TARGET 1 TASSO DI OCCUPAZIONE	
DGR n. 818 del 23 giugno 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Ob. specifico 4 - Priorità d'investimento 8.v. Approvazione dell'Avviso pubblico "Laboratorio Veneto. Strumenti per il settore cultura" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
DGR n. 866 del 30 giugno 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Obiettivo specifico 4. Approvazione dell'Avviso pubblico "Ri-partiamo! Per il rilancio del turismo in Veneto" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
DGR n. 933 del 9 luglio 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. n. 1303/2013 e Reg. 1304/2013 - Asse I - Occupabilità - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori - Bonus occupazionali: incentivi per l'occupazione dei giovani e la stabilizzazione dei dipendenti nelle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19 nella Regione del Veneto.
DGR n. 958 del 14 luglio 2020	Iniziativa regionale che promuove l'occupazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni attraverso contributi alle imprese che hanno instaurato rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata pari ad almeno 12 mesi, oppure che hanno proceduto alla trasformazione in tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine.
DGR n. 1123 del 6 agosto 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Asse I - Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Guidiamo la ripresa economica" e della Direttiva per la presentazione di progetti di formazione.
DGR n. 1124 del 6 agosto 2020	Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio-Sanitario biennio 2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per aspiranti Operatori Socio Sanitari, per il biennio 2020/2021. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.
DGR n. 1234 del 1° settembre 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d'intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 94 del 06/08/2020.
DDR della Direzione ADG FEASR e foreste n. 55 del 18 settembre 2020	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Estensione dell'autorizzazione allo svolgimento in modalità a distanza (FaD) delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze e delle iniziative informative previste dal bando di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1941 del 23 dicembre 2019 (Tipi di Intervento 1.1.1 e 1.2.1).
DGR n. 1462 del 3 novembre 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1234/2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d'intervento 21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Adeguamento degli importi degli aiuti.
DGR n. 1614 del 24 novembre 2020	Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2020" - Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
DGR n. 1728 del 15 dicembre 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 9, Priorità di investimento 9.i, "Inclusione attiva". Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per il riconoscimento di Voucher Formativi Individuali a sostegno dei percorsi per Operatore Socio-Sanitario nel biennio di programmazione 2020/2021, promossi con la DGR n. 1124 del 6 agosto 2020. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i..
DGR n. 1790 del 22 dicembre 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 122 del 17/11/2020.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 1 TASSO DI OCCUPAZIONE	
DGR n. 1879 del 29 dicembre 2020	Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138 DGR n. 1136 del 6 agosto 2020.

Fonte: Nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Con riferimento a tale rilevante tematica la Regione ha rappresentato le iniziative ulteriori intraprese correlate, in via indiretta, al Target 1, precisando che *"(...) Ai fini di fornire un quadro esaustivo si riportano di seguito le iniziative a favore delle imprese, considerato l'evidente impatto che le prime producono sul tasso di occupazione. Si precisa che rispetto al contributo al PNR 2021, citato nelle premesse di questa risposta, gli atti di seguito riportati non erano stati direttamente collegati al Target 1 "Tasso di occupazione": questa metodologia è stata seguita al fine di garantire una maggiore aderenza alle logiche di classificazione proposte dal Regional team."*

Ciò, sostanzialmente, conferma come, per ottenere un incremento del tasso di occupazione, gli obiettivi possono essere perseguiti: o intervenendo direttamente sui soggetti destinatari dell'occupazione (i lavoratori), o agendo in prevalenza sui fattori che ne favoriscono l'incremento, oppure intervenendo indirettamente, tramite le entità economiche intermedie acquistanti la prestazione lavorativa (i soggetti datori di lavoro), favorendo una sinergia che sfrutti il comune interesse delle tre soggettività (Ente pubblico, lavoratore, datori di lavoro) a ottimizzare tale indicatore.

A seguire si riporta il prospetto espositivo delle azioni intraprese dalla Regione in tale ambito:

Iniziative a favore delle imprese realizzate nel 2020 finalizzate all'incremento del tasso di occupazione ancorché non direttamente collegate al Target 1 "Tasso di occupazione"	
DGR n. 165 del 14 febbraio 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 14 maggio 2019 "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio". Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria.
DGR n. 174 del 14 febbraio 2020	Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Disposizioni organizzative per la realizzazione del Programma del Sistema Veneto per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 "Veneto in Action".
DGR n. 333 del 17 marzo 2020	POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione A "Settore manifattura". Deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 4 giugno 2019 "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi". L'Incremento dotazione finanziaria e conseguente scorrimento delle domande di partecipazione al bando.

Iniziative a favore delle imprese realizzate nel 2020 finalizzate all'incremento del tasso di occupazione ancorché non direttamente collegate al Target 1 "Tasso di occupazione"	
DGR n. 334 del 17 marzo 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva".
DGR n. 472 del 14 aprile 2020	Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Aggiornamento disciplina regionale e nuovi standard per le attività di informazione ed accoglienza turistica. Deliberazione/CR n. 28 del 10 marzo 2020. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15, comma 2.
DGR n. 486 del 21 aprile 2020	Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete del Settore primario. DGR n. 38/CR del 7 aprile 2020.
DGR n. 490 del 21 aprile 2020	Interventi per il supporto della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete. Deliberazione della Giunta regionale n. 40/CR del 7 aprile 2020.
DGR n. 550 del 5 maggio 2020	Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, commi 61-65. Istituzione nell'ambito dell'operatività del "Tavolo permanente per Porto Marghera" del gruppo di lavoro denominato "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino".
DGR n. 556 del 5 maggio 2020	Approvazione della "Carta dell'accoglienza e dell'ospitalità" e avvio delle attività di informazione e diffusione della stessa. Azione di lancio 4.7 del P.T.A. 2019, nonché "Azioni di lancio da implementare e ampliare" del P.T.A. 2020. DGR n. 1014 del 12 luglio 2019, DGR n. 1505 del 15 ottobre 2019, DGR n. 471 del 14 aprile 2020. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
DGR n. 618 del 19 maggio 2020	Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/CR del 5 maggio 2020.
DGR n. 639 del 19 maggio 2020	Approvazione primi criteri per l'intervento a sostegno del reddito dei lavoratori, dipendenti dagli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi educativi e scolastici, privi di ammortizzatori sociali. Art. 31, comma 1 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.
DGR n. 783 del 16 giugno 2020	POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Approvazione "Bando per contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei settori commercio, somministrazione e servizi alla persona".
DGR n. 784 del 16 giugno 2020	Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra MISE, MEF e Regione del Veneto, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
DGR n. 846 del 30 giugno 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15/09/2015 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione dei Tipi di intervento 19.2.1 e 19.3.1 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
DGR n. 885 del 9 luglio 2020	Eventi sportivi di sci alpino 2020/2021 a Cortina d'Ampezzo. Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Deliberazione di Giunta regionale n. 57/2019 di istituzione del Tavolo tecnico permanente di coordinamento e programmazione del Piano di Interventi sul territorio bellunese. Ulteriori determinazioni.
DGR n. 897 del 9 luglio 2020	Apertura del bando per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti annualità 2021. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR 58/CR del 16/06/2020.
DGR n. 932 del 9 luglio 2020	Approvazione dello schema di "Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 a sostegno di lavoratori dello spettacolo" e del relativo Avviso pubblico.

Iniziative a favore delle imprese realizzate nel 2020 finalizzate all'incremento del tasso di occupazione ancorché non direttamente collegate al Target 1 "Tasso di occupazione"	
DGR n. 1028 del 28 luglio 2020	Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. DGR n. 67/CR del 30 giugno 2020.
DGR n. 1157 del 11 agosto 2020	Modifica delle modalità di cofinanziamento regionale degli accordi di sviluppo e programma nell'ambito dei contratti di sviluppo. Fondo di rotazione del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e s.m.i. LR n. 40/2003 articolo 57. DGR n. 605/2019.
DGR n. 1178 del 11 agosto 2020	Sostegno economico alle PMI venete per l'acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e strumenti di prevenzione. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.
DGR n. 1239 del 1° settembre 2020	Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e la Camera di Commercio Venezia Rovigo per gli adempimenti connessi alla redazione del "Piano di sviluppo strategico" finalizzato alla presentazione della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
DGR n. 1240 del 1° settembre 2020	Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21, articolo 1, comma 5. Deliberazione della Giunta regionale n. 99/CR dell'11 agosto 2020.
DGR n. 1254 del 1° settembre 2020	Legge 112 del 2016. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2019, recante riparto del "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" - programmazione annualità 2019 - DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018.
DGR n. 1258 del 1° settembre 2020	DGR n. 932 del 09/07/2020 di approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo. Integrazione delle risorse destinate alla misura di sostegno.
DGR n. 1284 del 8 settembre 2020	Bando biennale per le annualità 2021-2022 della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50. Deliberazione/CR n. 97 dell'11 agosto 2020.
DGR n. 1391 del 16 settembre 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi per interventi di adeguamento delle strutture turistico-ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida per la riapertura e l'ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19".
DGR n. 1392 del 16 settembre 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione D "Promozione". Approvazione del Bando per l'attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici della Regione in coerenza con l'immagine coordinata della Regione del Veneto «Veneto The Land of Venice».
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 124 del 8 ottobre 2020	Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura Promozione sui mercati dei paesi terzi. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 45. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2020/2021.
DGR n. 1567 del 17 novembre 2020	Approvazione dello schema di "Addendum all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29 luglio 2020, per l'ulteriore erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo".

Iniziative a favore delle imprese realizzate nel 2020 finalizzate all'incremento del tasso di occupazione ancorché non direttamente collegate al Target 1 "Tasso di occupazione"	
DGR n. 1571 del 17 novembre 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Approvazione "Bando per contributi a supporto delle PMI del settore turistico che svolgono attività di agenzie di viaggio e turismo colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".
DGR n.1572 del 17 novembre 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1941/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento. DGR 1937/2015 e s.m.i.. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Modifica al bando del tipo di intervento 3.2.1 e aggiornamento degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020 a seguito dell'emergenza Covid-19.
DGR n. 1605 del 24 novembre 2020	Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive" per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. Deliberazione della Giunta regionale n. 1240 del 1° settembre 2020. Presentazione della manifestazione di interesse all'ammissione della garanzia del Fondo di Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia "Covid -19".
DGR n. 1762 del 22 dicembre 2020	Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI dei settori commercio, secondario, terziario e artigianato di cui alle leggi regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, 17 gennaio 2002, n. 2 e 18 novembre 2005, n. 17. Deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 19 maggio 2020. Proroga al 31/12/2021.
DGR n. 1763 del 22 dicembre 2020	Approvazione del Programma "Interventi per sostenere i cittadini consumatori nel fronteggiare le conseguenze socio-economiche dell'epidemia di Covid-19". Art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2020.
DGR n. 1790 del 22 dicembre 2020	Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR n. 122 del 17/11/2020.
DGR n. 1799 del 22 dicembre 2020	Contributo a sostegno del servizio di trasporto ai Centri Diurni per le persone con disabilità grave - art. 55 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2020.
DGR n. 1881 del 29 dicembre 2020	Intervento straordinario per la concessione di finanziamenti agevolati per esigenze di liquidità delle imprese agricole colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Fondo di rotazione del settore primario di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. Proroga dell'operatività e modifica della Commissione.

Fonte: Nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione delle azioni relative alle griglie, da cui si evince che "(...) Complessivamente, con riferimento all'intero programma Garanzia Giovani, i giovani che hanno avuto un'occasione di lavoro dopo l'adesione sono complessivamente 97.615, per un tasso di occupazione superiore al 70%. Molti di loro, circa 74 mila, risultano ad oggi occupati, prevalentemente con un contratto stabile. Per le iniziative della Regione del Veneto avviate e in corso si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Raccomandazione 2."

TARGET 2 - Ricerca e sviluppo

Obiettivo Europeo: Migliorare le condizioni per la R&S con l'obiettivo di accrescere gli investimenti pubblici e privati in questo settore fino a un livello del 3 per cento del PIL.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Ricerca e sviluppo – aumentare la quota di R&S rispetto al PIL	1,26 per cento (2009)	1,53	1,40 per cento

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

Anche per tale target la Regione del Veneto, in sede istruttoria ha riportato l'elenco delle attività di dettaglio intraprese nel 2020 come da prospetto seguente:

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 2 - RICERCA E SVILUPPO	
DGR n. 125 del 3 febbraio 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse". DGR n. 805 del 11 giugno 2019 "Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori". Incremento della dotazione finanziaria.
DGR n. 166 del 14 febbraio 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 - DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese". Azione 3.4.2 - DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Determinazioni sui requisiti delle società fornitrici della figura professionale di Temporary Export Manager (TEM). Proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sul "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese", giusta DGR n. 1779 del 29 novembre 2019.
DGR n. 246 del 2 marzo 2020	Riconoscimento della rete innovativa regionale "AerospaceInnovation and Research - AIR". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
DGR n. 296 del 10 marzo 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". DGR n. 711 del 28 maggio 2019 "Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese". Incremento dotazione finanziaria, proroga del termine finale di conclusione dei progetti e determinazioni conseguenti. Aggiornamento delle "Modalità operative di rendicontazione" e approvazione modelli.
DGR n. 404 del 31 marzo 2020	Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del Covid-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali.
DGR n. 420 del 7 aprile 2020	Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39. Affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. di attività di promozione e informazione, previste dall'art. 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.
DGR n. 460 del 14 aprile 2020	Atto di indirizzo programmatico relativo agli interventi da realizzarsi nel 2020 in funzione dello sviluppo economico dell'area della Provincia di Rovigo. Legge Regionale 5 aprile 2013 n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", Art. 25 comma 2 bis. Deliberazione n. 23/CR del 2 marzo 2020.
DGR n. 557 del 5 maggio 2020	Attuazione Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione 2.2.3). Approvazione del Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi.
DGR n. 729 del 9 giugno 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Studio e validazione in ambito operativo di nuovi ingredienti funzionali per applicazioni FOOD e FEED" presentato da CerealDocks S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 730 del 9 giugno 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Sistema di dosaggio automatico ed eco-efficace" presentato da Color Service S.r.l. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 2 - RICERCA E SVILUPPO	
DGR n. 731 del 9 giugno 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Twin Factory - Virtualizzazione di un innovativo processo produttivo di soluzioni per il passaggio di fluidi sviluppato per massimizzare le efficienze e ridurre l'impatto ambientale delle produzioni personalizzate" presentato da FITT S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 767 del 16 giugno 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "INTERPACK" presentato da BPK Packaging S.r.l. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 768 del 16 giugno 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Prodotti/Servizi evoluti di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria MAINRAIL" presentato da MER MEC S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 745 del 16 giugno 2020	Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza Covid-19.
DGR n. 786 del 23 giugno 2020	Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 34/2020.
DGR n. 822 del 23 giugno 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi". Approvazione bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali.
DGR n. 988 del 21 luglio 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Studio e sviluppo di Tecnologie avanzate per il SORTingautomaticO nei processi di produzione alimentare - TESORO" a cui partecipa l'impresa Sipro S.r.l. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 989 del 21 luglio 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Agrifood". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Sviluppo di una gamma di componenti ed apparecchi refrigerati per la moderna distribuzione alimentare a basso consumo energetico/ridotto impatto ambientale e verso l'agricoltura digitale (RENAD)" presentato da Epta S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 990 del 21 luglio 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Fabbrica intelligente". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Innovazione del processo produttivo del sito di Marghera di Fincantieri S.p.A." presentato da Fincantieri S.p.A. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 991 del 21 luglio 2020	Fondo Crescita Sostenibile. Accesso alle agevolazioni previste con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, settore applicativo "Scienze della Vita". Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno del progetto denominato "Dispositivo Medico di Stimolazione Biofisica per la Rigenerazione della Cartilagine Articolare" a cui partecipa l'impresa Sinesy S.r.l. Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo.
DGR n. 1126 del 6 agosto 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale". DGR n. 1779 del 29 novembre 2019 e s.m.i. "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese". Incremento della dotazione finanziaria.
DGR n. 1127 del 6 agosto 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.4.2 - Modifica alla DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i., Allegato A "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Deroga parziale alle disposizioni definite con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 in merito alle funzioni attribuite all'Organismo Intermedio AVEPA e contestuale parziale riassegnazione delle stesse alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia in qualità di Struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'azione (SRA).
DGR n.1332 del 16 settembre 2020	Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020.
DGR n. 1353 del 16 settembre 2020	Modalità di concessione dei contributi forfettari ai soggetti giuridici rappresentanti le reti innovative regionali e i distretti industriali per l'anno 2020. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10, commi 2bis e 2ter.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 2 - RICERCA E SVILUPPO	
DGR n. 1390 del 16 settembre 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C) "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi in ambito digitale nel settore ricettivo turistico per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l'emergenza Covid-19".
DGR n. 1403 del 16 settembre 2020	Approvazione dello schema di Convenzione ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come previsto dall'Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e Università del Veneto approvato dalla DGR n. 697 del 21 maggio 2018, per l'attuazione delle attività di studio e ricerca programmate per gli anni 2020-2021 (articolo 10, comma 2 quater, della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13).
DGR n. 1459 del 3 novembre 2020	Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027. Infrastrutture di Ricerca di interesse regionale. Segnalazione priorità.
DGR n. 1489 del 10 novembre 2020	Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale presentata da Candy Hoover Group Srl, denominata "La cucina del futuro". Autorizzazione alla relativa sottoscrizione. Fondo per la crescita sostenibile. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017.
DGR n. 1883 del 29 dicembre 2020	Attuazione D.G.R. n. 319 del 24/03/2016 e D.G.R. n. 793 del 27/05/2016. Approvazione degli aggiornamenti al Piano tecnico Veneto BUL e alle Convenzioni operative per lo sviluppo della Banda Ultra Larga in Veneto a valere rispettivamente sul Programma POR FESR 2014-2020 e sul Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020.
L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020, art. 6	Collegato alla legge di stabilità regionale 2021.

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione della azioni relative alle griglie iniziali da cui si evince che "(...) Per le iniziative della Regione del Veneto avviate e in corso si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Raccomandazione 3, in particolare nelle Misure concernenti l'Innovazione delle imprese, i Sistemi regionali dell'Innovazione e le infrastrutture della ricerca."

TARGET 3 - EMISSIONI DI GAS SERRA

Obiettivo Europeo: riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Emissioni totali di gas a effetto serra nazionali	516,9 (1990) 501,3 (2010)	Riduzione nel periodo 2008-2012 del 6,5 per cento rispetto al livello del 1990 (483,3 MtCO ₂ /anno)	n.d.
Emissioni di gas a effetto serra per i settori non ETS	348,7 (2005) (tbc) 309,8 (2010)	Riduzione al 2020 del 13 per cento rispetto al livello del 2005 (285,9 MtCO ₂ eq, da confermare)	n.d.

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

Tale tematica è forse quella di maggiore rilevanza economico finanziaria per tutte le entità di un sistema complesso, non immediatamente visibile in quanto gli effetti hanno natura

ripetuta e diffusa nel lungo termine e, tuttavia, impattano per altrettanto lungo termine su qualsiasi attività antropica futura.

Anche per tale target la Regione, in sede istruttoria, ha riportato l'elenco delle attività di dettaglio intraprese nel 2020, come da prospetto che segue.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 3 - EMISSIONI DI GAS SERRA	
DGR n. 90 del 27 gennaio 2020	POR FESR 2014-2020. Asse 4. Azione 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza". Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese". Terzo bando.
DGR n. 247 del 2 marzo 2020	Azioni finalizzate alla concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione, in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" - DGR n. 836/2017. Approvazione Bando 2020.
DGR n. 287 del 10 marzo 2020	Approvazione "Bando per la concessione di contributi per sperimentare l'efficacia dei preriscaldatori installati su mezzi di trasporto pubblico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti" e approvazione della Convenzione per l'esecuzione della stessa sperimentazione con ARPAV. DGR n. 836/2017.
DGR n. 1195 del 18 agosto 2020	"Proseguimento del progetto STACCO - trasporto sociale in rete. Finanziamento annualità 2020-2021".
Autorità Urbana Vicenza Determinazione n. 2148 del 23 novembre 2020	POR FESR 2014-2020. Azione 4.6.3. Approvazione bando Sistemi di trasporto intelligenti € 599.038,57 - Contributo in conto capitale.

Fonte: nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione delle azioni relative alle griglie iniziali, da cui si evince che "(...) Per le iniziative della Regione del Veneto avviate e in corso si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Raccomandazione 3." A tal proposito, la sezione dedicata alla programmazione di cui alla Raccomandazione 3, misura 8 del Contributo al PNR 2021, riporta una descrizione dell'obiettivo programmatico, secondo cui: "(...) in particolare nell'ottica di minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera, in conformità al "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto nel 2017 dalle regioni della Pianura Padana, è **proseguita l'attività di coordinamento** per ottimizzare l'efficacia delle determinazioni da assumere **da parte delle varie Amministrazioni del territorio regionale** per l'attuazione di interventi finalizzati a ridurre le emissioni inquinanti nei settori più impattanti (combustione di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura)." Ciò evidenzia la logica *bottom-up* in cui l'ente Regione, strutturato ad un livello intermedio nell'architettura dello Stato, assume in questo caso un ruolo attivo di coordinamento per la

parte di attività, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, da parte degli enti territoriali e delle entità economiche territorialmente sottoposte.

TARGET 4 - FONTI RINNOVABILI

Obiettivo Europeo: Raggiungere il 20 per cento di quota di rinnovabili nei consumi finali di energia.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020	Medio termine
Fonti rinnovabili	8.9 (2009) 10.11 (2010)	17.0	=

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

Anche per tale target la Regione, in sede istruttoria ha riportato l'elenco delle attività di dettaglio intraprese nel 2020, come da prospetto che segue.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 4 - FONTI RINNOVABILI	
DGR n. 481 del 21 aprile 2020	Assemblea ordinaria di Concessioni Autostradali Venete - CAV s.p.a. del 29/04/2020.
DGR n. 491 del 21 aprile 2020	Bando di incentivazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici - anno 2019. L.R. 43/2018 art. 5. Deliberazioni di Giunta n. 840 del 19 giugno 2019 e n. 1688 del 19 novembre 2019. Proroga dei termini, di cui alla DGR n. 1688/2019, per la realizzazione degli interventi e la presentazione della rendicontazione delle spese e chiarimenti interpretativi delle disposizioni del bando.
DRN n. 1241 del 1° settembre 2020	Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.751,28 kWp nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Richiedente: Eni New Energy S.p.A.

Fonte: Nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione delle azioni relative alle griglie iniziali da cui si evince che: *“(...) iniziative della Regione del Veneto avviate e in corso si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Raccomandazione CSR3, in particolare nelle Misure concernenti la transizione verso un'energia pulita.”*

TARGET 5 - EFFICIENZA ENERGETICA

Obiettivo Europeo: Aumento del 20% dell'efficienza energetica.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo al 2020**	Medio termine ITA	
Efficienza energetica* (risparmio annuale sugli usi finali)	47.711 GWh/anno (2010)	Riduzione dei consumi energetici del 20%.	126,540 Gwh/anno (2016)	184,672 Gwh/anno (2020) (***)
(*) L'obiettivo di efficienza energetica è rilevato in risparmi sugli usi finali così come previsto dalla vigente direttiva sull'efficienza (32/2006/CE).				
(**) Il testo di direttiva attualmente in fase di negoziato prevede un tetto massimo di consumi che rapportato ai consumi dello scenario PRIMES 2005, porta al 20 per cento di risparmio di energia.				
(***) Proiezione al 2020 delle tendenze in atto in termini di tecnologie e comportamenti dei consumatori.				

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

Di seguito l'elenco delle attività di dettaglio intraprese nel 2020 dalla Regione per tale Target.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 5 - EFFICIENZA ENERGETICA	
DGR n. 728 del 9 giugno 2020	Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento denominato "Allacciamento dell'elettrodotto a 132 kV "Rovigo Ferrara T.23.021K1" alla "S.E. Canaro" ed alla "Canaro CP", in comune di Canaro (RO)". Posizione n. EL-410.
DGR n. 1032 del 28 luglio 2020	Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Allacciamento Agriman DN 100 di Noventa Vicentina 75 bar", in Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) e Noventa Vicentina (VI), di competenza regionale non soggetto a V.I.A. Approvazione progetto - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per posa nuovo metanodotto - Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Ditta proponente "Società Agricola Agriman" di Mirano (VE). DGRV n. 2607/2006 - D.P.R. n. 327/2001, art. 52 quarter e art. 52 sexies- D. Lgs 387/2003 - D. Lgs 28/2011.
DGR n. 1241 del 1° settembre 2020	Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.751,28 kWp nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Richiedente: Eni New Energy S.p.A.
DGR n. 1354 del 16 settembre 2020	Realizzazione metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300/200 (12''/8'') - 24/75 bar e opere connesse". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e dell'articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto "Campodarsego-Castelfranco Veneto DN 150 (6'') e opere connesse". Posizione n. ME-1/2018
Decreto della Direzione Ambiente n. 889 del 23 ottobre 2020	ditta "Società Agricola DEF S.r.l. (ex Magnani Dario)" - Riconversione parziale dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas autorizzato con DGR 1194/2008 nel Comune di Casaleone (VR), relativa all'upgrading per la produzione di biometano per autotrazione. Modifiche non sostanziali. D.lgs. n. 387/2003 - D.lgs. n. 152/2006 - D. Lgs 28/2011 - L.R. n. 11/2001.
DGR n. 1457 del 3 novembre 2020	Realizzazione metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste DN 400 (16'') - DP 75 bar - ed opere connesse" tratto Casale sul Sile - Gonars. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii. e dell'articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente "Mestre - Trieste DN 400 (16'') - DP 75 bar - ed opere connesse", per il tratto in Regione del Veneto. Posizione n. ME-2/2018.
DGR n. 1606 del 24 novembre 2020	Espressione dell'Intesa ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto a 132 kV in cavo interrato "Marostica - Bassano". Opere site nei Comuni di Marostica e Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Posizione n. EL-437.

Fonte: Nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione delle azioni relative alle griglie iniziali da cui si evince che “(...) Per le iniziative della Regione del Veneto avviate e in corso si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Raccomandazione 3, in particolare nelle Misure concernenti la transizione verso un’energia pulita.”

TARGET 6 - ABBANDONI SCOLASTICI

Obiettivo Europeo: Ridurre entro il 2020 il tasso di abbandono scolastico a un valore inferiore al 10 per cento.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo nazionale al 2020	Medio termine
Abbandoni scolastici	18,4 per cento (Italia) 22,3 per cento (Mezzogiorno) 23,2 per cento (Area Convergenza)	15-16 per cento	17,9 per cento al 2013 17,3 per cento al 2015

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

Di seguito l’elenco delle attività di dettaglio intraprese nel 2020 dalla Regione per tale Target.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 6 - ABBANDONI SCOLASTICI	
DGR n. 159 del 14 febbraio 2020	Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Scuola” per l’Anno scolastico-formativo 2019-2020. (L.R. 19/1/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 6 del 21/1/2020.
DGR n. 408 del 31 marzo 2020	Interventi per metodologie e strumenti a supporto della didattica online per l’Istruzione e Formazione Professionale Covid-19. Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare negli Anni Scolastici-Formativi 2019-2020 e 2020-2021 e della Direttiva di riferimento. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, comma 1, lett. f). Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, art. 2, comma 4, e s.m.i..
DGR n. 429 del 7 aprile 2020	Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2020/2021. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia, per la realizzazione e la finanziabilità di interventi di primo anno dei percorsi IeFP di cui alla L. n. 53/2003 e al D.lgs. n. 226/2005.
DGR n. 430 del 7 aprile 2020	Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di terzo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L. 53/2003 - Anno Formativo 2020/2021.
DGR n. 431 del 7 aprile 2020	Piano Annuale di Formazione Iniziale POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017 e s.m.i., dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Asse III Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di secondo anno nelle sezioni comparti vari, benessere ed edilizia. L. n. 53/2003. Anno Formativo 2020/2021.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 6 - ABBANDONI SCOLASTICI	
DGR n. 470 del 14 aprile 2020	Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di interventi formativi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia, erogabili da parte degli Organismi di Formazione già individuati ai sensi della DGR n. 822 dell'8/06/2018.
DGR n. 603 del 12 maggio 2020	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005. Indicazioni regionali per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020 a seguito della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative conseguente la crisi epidemiologica per Covid-19.
DGR n. 597 del 15 maggio 2020	Approvazione del Bando per l'erogazione di "Borse di Studio" per l'Anno Scolastico 2019-2020, a favore degli studenti residenti nel Veneto che frequentano le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, articolo 9. Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1178 del 27/12/2019.
DGR n. 915 del 9 luglio 2020	Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del Sistema Duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell'Anno Formativo 2020/2021 di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni compartimenti vari ed edilizia, con il sistema duale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero del Lavoro il 13/1/2016.
DGR n. 957 del 14 luglio 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusion sociale "Sostegno alle famiglie numerose per la riduzione del digital divide" - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva.
DGR n. 1137 del 6 agosto 2020	Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzabili in offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di domande di attivazione di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica da realizzare nel triennio formativo 2020-2021/2021-2022 /2022-2023 o di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale da realizzare nell'Anno Formativo 2020-2021. Legge 28/03/2003, n. 53.
DGR n. 1159 del 6 agosto 2020	Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Contenuti didattici alternativi" per l'Anno scolastico-formativo 2020-2021. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27.
DGR n. 1170 del 11 agosto 2020	Interventi per garantire l'avvio in sicurezza dell'Anno Scolastico 2020-2021 IeFP - Covid-19. Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da realizzare nell'Anno Scolastico Formativo 2020-2021 ed approvazione della Direttiva di riferimento. L.R. 31/03/2017, n. 8. e s.m.i..
DGR n. 1644 del 24 novembre 2020	Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2021-2022. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020.
DGR n. 1666 del 1° dicembre 2020	Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale, di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2021-2024 per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere. Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015.
DGR n. 1667 del 1° dicembre 2020	Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione, in modalità duale, di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2021-2024 per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni compartimenti vari ed edilizia. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015.

Fonte: Nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione della azioni relative alle griglie iniziali da cui si evince che: "(...) Il contrasto all'abbandono scolastico rappresenta una priorità dell'azione regionale, con particolare riferimento alla formazione iniziale, ovvero quella rivolta ai 20 mila ragazzi che dopo la terza media decidono di intraprendere un percorso altamente professionalizzante. Per la Regione Veneto si tratta di un segmento strategico della propria offerta, a

cui dedica buona parte dei propri investimenti, che coinvolge circa il 12% dei 14/17enni del Veneto. Anche grazie a questo strumento, unito agli investimenti in orientamento e ad alcune interessanti esperienze pilota per il reinserimento a scuola, la Regione Veneto ha raggiunto uno dei tassi più bassi di dispersione scolastica (8,4% nel 2019, rispetto a una media italiana del 13,5), uno dei migliori livelli di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani e un'offerta di competenze in linea con le esigenze delle aziende.

Per le iniziative della Regione del Veneto avviate e in corso si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Raccomandazione 2, in particolare nelle Misure concernenti il miglioramento dei risultati scolastici e delle competenze/competenze digitali/abbandono scolastico/diritto allo studio."

TARGET 7 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Obiettivo Europeo: Aumentare la percentuale di popolazione in possesso di un diploma di istruzione superiore.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo nazionale al 2020	Medio termine
Istruzione terziaria	19,8 per cento (ISTAT, anno 2010)	26-27 per cento	22,3 per cento al 2013 23,6 per cento al 2015

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

Di seguito l'elenco delle attività di dettaglio intraprese nel 2020 dalla Regione per tale Target.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 7 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
DGR n. 598 del 12 maggio 2020	Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I - Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "ITS-Academy del Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2020-2022" e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di tecnico superiore per il biennio 2020-2022.
DGR n. 998 del 21 luglio 2020	Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario e schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto. Anno Accademico 2020-2021. L.R. 07/04/1998, n. 8.
DGR n. 1783 del 22 dicembre 2020	Misura per il sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato agli studenti universitari. Articolo 29, comma 1-bis, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 17/07/2020, n. 77.

Fonte: Nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione della azioni relative alle griglie iniziali da cui si evince che: "(...) L'offerta di istruzione terziaria è competenza degli Atenei, ma da un decennio è stata avviata l'offerta di formazione terziaria professionalizzante,

articolata in un biennio post diploma, fortemente sostenuta dalla Regione del Veneto, che ha consentito di diplomare con diploma di tecnico superiore (5 EQF) ben 3.000 giovani dal 2013, mentre altri 2.200 stanno frequentando in questo momento i percorsi formativi.

Per le iniziative della Regione del Veneto avviate e in corso si rinvia a quanto dettagliatamente descritto nella Raccomandazione 2.”

TARGET 8 - CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Obiettivo Europeo: Ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale.

Indicatore Italia	Livello corrente	Obiettivo nazionale al 2020	Medio termine
Numero di poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro	14.835.000 (2009) 14.742.000 (2010)	Diminuzione di 2.200.000 poveri, deprivati materialmente o appartenenti a famiglie a bassa intensità di lavoro	Da definire tenuto conto degli effetti della crisi economica

Fonte: Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 ex D.G.R. 290 del 16/03/2021

Di seguito l'elenco delle attività di dettaglio intraprese nel 2020 dalla Regione per tale Target.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 8 - CONTRASTO ALLA POVERTÀ	
DGR n. 47 del 21 gennaio 2020	Autorizzazione a presentare domanda di finanziamento a valere sul Fondo Europeo Asilo, Migrazione e Integrazione - Bando AMIF - 2019 - AG - CALL - Supporto alle vittime di tratta di esseri umani - Topic n. 5.
DGR n. 158 del 14 febbraio 2020	Assegnazione delle risorse per l'anno 2020 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.
Determinazione della Autorità Urbana di Verona. n. 697 del 18 febbraio 2020	Approvazione invito per l'attuazione dell'azione 9.4.1 sub-azione 1, intervento 1, S.I.S.U.S. Autorità urbana di Verona POR FESR 2014-2020, e indizione procedura di selezione delle operazioni.
Determinazione della Autorità Urbana di Padova n. 2020/02/0011 del 26 febbraio 2020	POR-FESR 2014-2020 Regione Del Veneto Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile. Area Urbana di Padova. Approvazione di due inviti per la presentazione di domande di sostegno. OT9 Azione 9.4.1 Sub Azione 1 - Interventi nn. 3 e 4.
Determinazione della Autorità Urbana di Padova. n. 2020/02/0014 del 13 marzo 2020	POR-FESR 2014-2020 Regione del Veneto Asse 6 -Sviluppo Urbano Sostenibile. Proroga termini invito per la presentazione di domande di sostegno secondo i criteri e le modalità POR FESR 2014 - 2020 e SISUS dell'Area Urbana Di Padova. OT9 Azione 9.5.8 Interventi n. 1 e 2.
DGR n. 342 del 17 marzo 2020	Approvazione deroga disciplina relativa alle misure Reddito di Inclusione Attiva (RIA), Sostegno all'Abitare (SOA) e Povertà educativa (PE) - DGR n. 1545, n.1546, n. 1547 del 2018 e DGR n. 1106 del 2019 in considerazione della situazione di emergenza determinata dal Covid19 - DPCM 11 marzo 2020.
DGR n. 442 del 7 aprile 2020	Finanziamento misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del virus Covid-19.”

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 8 – CONTRASTO ALLA POVERTA'	
DGR n. 443 del 7 aprile 2020	Programmazione urgente Empori della solidarietà 2020/2021 – Emergenza Covid-19. L.R. n.11/2011.
DGR n. 497 del 21 aprile 2020	Emergenza Covid-19. Approvazione proposta progettuale per la realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto in ambito penitenziario e cofinanziati dalla Cassa delle Ammende, nell'ambito dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018.
DGR n. 594 del 12 maggio 2020	Assegnazione straordinaria delle risorse per l'anno 2020 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.
DGR n. 639 del 19 maggio 2020	Approvazione primi criteri per l'intervento a sostegno del reddito dei lavoratori, dipendenti dagli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che erogano servizi educativi e scolastici, privi di ammortizzatori sociali. Art. 31, comma 1 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.
DGR n. 672 del 26 maggio 2020	Approvazione delle Linee di indirizzo per il raccordo operativo tra CPI/ Ambiti Territoriali Sociali e Servizi Specialistici finalizzato all'attuazione del Reddito di Cittadinanza nella Regione del Veneto. DGR n. 1504/2018.
DGR n. 673 del 26 maggio 2020	Prosecuzione Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Ente strumentale Veneto Lavoro per il rafforzamento della rete dei Servizi Sociali nel contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione dell'inclusione sociale, di cui alla DGR n. 2027 del 06 dicembre 2017.
DGR n. 686 del 26 maggio 2020	Contributo straordinario a favore dei Servizi per la prima infanzia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
DGR n. 705 del 4 giugno 2020	Emergenza Covid-19. Programma regionale cofinanziato dalla Cassa delle Ammende per interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in ambito penitenziario. Approvazione schema di convenzione e avviso pubblico per la selezione di progetti.
DGR n. 738 del 9 giugno 2020	Interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018 - Direttiva per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto "Re-START - Interventi per l'occupabilità e l'inclusione sociale attiva di persone in esecuzione penale.
DGR n. 776 del 16 giugno 2020	Individuazione dei criteri e delle risorse da assegnare a sostegno degli interventi a tutela dei minori in situazione di disagio con progetti di affido familiare per l'anno 2019.
DGR n. 813 del 23 giugno 2020	Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di Aziende ULSS e di Unioni di Comuni, se delegate, per la sola quota relativa ai Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, per le spese sostenute nel corso dell'anno 2019 per l'inserimento di minori in comunità di accoglienza a carattere residenziale.
DGR n. 910 del 9 luglio 2020	Avviso pubblico per il finanziamento di Iniziative e Progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Attuazione Accordi di programma 2019 e 2020 (artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore).
DGR n. 932 del 9 luglio 2020	Approvazione dello schema di "Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 a sostegno di lavoratori dello spettacolo" e del relativo Avviso pubblico.
DGR n. 960 del 14 luglio 2020	Iniziativa denominata "Prendiamoci cura" finalizzata alla erogazione di contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità.
DGR n. 1065 del 28 luglio 2020	Iniziativa per la concessione di contributi a favore degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e delle Istituzioni comunali che gestiscono servizi all'infanzia, servizi scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità.
DGR n. 1116 del 6 agosto 2020	Contributo straordinario a favore dei Servizi per la prima infanzia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19: Integrazione alla DGR n. 686 del 26 maggio 2020.
DGR n. 1191 del 18 agosto 2020	Definizione degli Ambiti Territoriali Sociali. L. n. 328/2000 e D.lgs. n. 147/2017.
DGR n. 1193 del 18 agosto 2020	Aggiornamento del Piano Regionale per la Lotta alla Povertà 2018-2020 e ripartizione del Fondo per la lotta alla povertà 2019 - DGR n. 1504/2018.
DGR n. 1252 del 1° settembre 2020	Approvazione del documento di orientamento per la stesura di un Piano di Zona straordinario. DGR n. 426/2019.
DGR n. 1258 del 1° settembre 2020	DGR n. 932 del 09/07/2020 di approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo. Integrazione delle risorse destinate alla misura di sostegno.

Attività poste in essere nel 2020 dalla Regione del Veneto in relazione al raggiungimento dei Target obiettivo della Strategia Europa 2020 declinati in funzione del PNR 2021 TARGET 8 – CONTRASTO ALLA POVERTA'	
DGR n. 1309 del 8 settembre 2020	Interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11, 13 e 14).
DGR n. 1372 del 16 settembre 2020	DGR n. 443/2020 "Programmazione urgente Empori della solidarietà 2020/2021 – Emergenza Covid-19. L.R. n.11/2011". Integrazione economica.
DGR n. 1373 del 16 settembre 2020	Progetto Network Anti-tratta Veneto (N.A.Ve 3). Presa d'atto dell'estensione delle attività progettuali fino al 31/12/2020 e approvazione dell'Addendum all'Accordo di partenariato con il Comune di Venezia.
DGR n. 1506 del 10 novembre 2020	Deroga disciplina relativa alle misure Reddito di Inclusione Attiva -R.I.A., Sostegno all'Abitare - S.O.A. e Povertà educativa- P.E. (DGR n. 1106/2019 e DGR n. 442/2020) in considerazione delle disposizioni introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
DGR n. 1564 del 17 novembre 2020	Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile. Approvazione del "Programma annuale attività - 2020" con iniziative e progetti per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile. L.R. n. 11 del 23 febbraio 2018.
DGR n. 1567 del 17 novembre 2020	Approvazione dello schema di "Addendum all'Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 39 del 29 luglio 2020, per l'ulteriore erogazione della misura di sostegno regionale integrativa dell'indennità prevista a livello nazionale dall'art. 84, comma 8 lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, a sostegno dei lavoratori dello spettacolo".
DGR n. 1663 del 1° dicembre 2020	Emergenza Covid-19. Integrazione economica delle misure di sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020.
DGR n. 1696 del 9 dicembre 2020	Emergenza Covid-19. Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2020 alle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. Legge regionale n. 23/1980 e Legge regionale n. 32/1990.
DGR n. 1876 del 29 dicembre 2020	Approvazione di uno schema di convenzione per la gestione del sistema informativo lavoro e sociale (SILS). DGR n. 673/2020.

Fonte: Nota della Regione del Veneto 230741 del 19/05/2021

Facendo riferimento ai contenuti del Contributo della Regione del Veneto al PNR 2021 di cui alla D.G.R. 290 del 16 marzo 2021, è possibile rinvenire la descrizione delle azioni relative alle griglie iniziali da cui si evince che "(...) Si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella Raccomandazione 2, in particolare nelle Misure 8, 9, 10 e 11."

Nel complesso, dunque, rispetto alle attività di programmazione funzionali al perseguimento della Strategia Europa 2020, la Regione ha assolto sul piano formale le attività correlate.

Tuttavia, quanto al grado di realizzazione, deve osservarsi che rispetto ai Target Obiettivo si riscontra che i valori riportati - piuttosto datati - sono da considerarsi quelli iniziali e, pertanto, inadeguati ad una immediata lettura del grado di raggiungimento rapportato al tempo presente.

Va, poi, sottolineato che gli obiettivi originari di Strategia Europa 2020 non sono stati pienamente raggiunti, ancorché la problematica non riguardi solo la Regione del Veneto, ma involge il livello generale. In proposito, pur nella piena consapevolezza che si tratta spesso di obiettivi che vengono implementati a livello europeo, poi assunti a livello governativo e successivamente a livello regionale, non può sottacersi il fatto che trattasi di

obiettivi di carattere sociale ed ambientale e, come tali, ampiamente indifferenziati rispetto al beneficio percepito dai cittadini; pertanto, i documenti gestionali dovrebbero sempre evidenziare anche i dati parziali, relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto a quanto originariamente prefissato. Ciò al fine anche di consentire un controllo diffuso da parte della cittadinanza. Analogamente, dagli atti dovrebbe emergere con immediatezza la quantificazione della quota di obiettivo a cui la regione concorre (o ha concorso).

1.8.4 Attività intraprese per gli obiettivi "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile".

Il tema è correlato con quelli in precedenza analizzati anche nell'ambito della programmazione unitaria, con riferimento alla materia ambientale, sociale ed economica poiché l'obiettivo della programmazione unitaria è proprio quello di garantire una visione coordinata delle azioni da intraprendere, in una prospettiva di sviluppo intersettoriale, da realizzarsi nel medio periodo, secondo un approccio integrato che punta ad ottimizzare l'impatto degli interventi. In specie, nel considerare un particolare documento di programmazione, che la Regione ha adottato con riferimento a tali tematiche, va ricordato che, a partire dal 2019, la regione ha avviato il percorso di definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a conclusione del quale ha adottato, **prima regione in Italia, il documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile⁹⁷"** (D.G.R. n. 49/CR del 12 maggio 2020).

Si ricorda, ancora, che nella descrizione dei contenuti del DEFR 2020-2022 viene sottolineato in più punti che la programmazione regionale attua i temi dello sviluppo sostenibile (economico, sociale ed ambientale), evidenziando il collegamento con l'Agenda 2030 (in termini di Goal) e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in termini di Area - le 5P ossia le aree tematiche: Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership - ed Obiettivo Strategico Nazionale) (SNSvS⁹⁸).

⁹⁷ Obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Sono 17 e, precisamente: 1. Povertà 2. Fame e sicurezza alimentare; 3. Salute e benessere; 4. Educazione; 5. Uguaglianza di genere; 6. Acqua e strutture igienico sanitarie; 7. Energia sostenibile; 8. Crescita economica e lavoro; 9. Innovazione; 10. Uguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 11. Città sostenibili; 12. Modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. Azioni per combattere il cambiamento climatico; 14. Conservazione di mari e risorse marine; 15. Protezione dell'ecosistema terrestre; 16. Società pacifiche e inclusive; 17. Partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

⁹⁸ La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 con Delibera n. 108/2017. Rappresenta lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e prevede che le regioni italiane approvino le proprie strategie di sviluppo sostenibile in attuazione e coerenza con gli obiettivi di quella nazionale, individuando le azioni che si intendono intraprendere. La Presidenza del Consiglio dei ministri svolge un ruolo di coordinamento tramite un'apposita Cabina di Regia.

Pertanto, fermo restando quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi 1.7.1 e 1.7.2, in questa sede la Sezione, sulla base degli approfondimenti istruttori - cui la Regione ha prontamente corrisposto con la menzionata nota prot. 233989 del 21 maggio 2021, che rimanda ai contenuti della nota prot. 230741 del 19 maggio 2021 a cura della Segreteria Generale della Programmazione U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive - ha analizzato il quadro di aggiornamento in relazione alle attività inerenti al documento di programmazione *"2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile"*, comprensivo delle D.G.R. e degli atti già adottati al riguardo, o in corso di adozione, dello stato di attuazione degli obiettivi, e dell'ammontare complessivo delle risorse stanziato e/o utilizzate per il raggiungimento degli stessi.

A livello metodologico, l'analisi ha privilegiato l'esposizione dei traguardi-obiettivo che l'Agenda imponeva di raggiungere entro il 2020, con indicazione delle deliberazioni di riferimento, nel raffronto con la valutazione quantitativa del grado di raggiungimento, e il contributo dell'ente territoriale, rispetto agli obiettivi di massima rubricati nell'Agenda ONU 2030.

In caso di mancata e/o parziale realizzazione si è cercato, in contraddittorio con l'Amministrazione, di comprendere le motivazioni che hanno determinato il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Deve preliminarmente rilevarsi, tuttavia, che sebbene la Regione abbia corrisposto con tempestività e diligentemente alle richieste istruttorie, solo in relazione a questo specifico approfondimento la risposta nel suo complesso non è stata del tutto esaustiva. Infatti, non sono stati forniti dati precisi sullo stato di attuazione degli obiettivi e sull'ammontare complessivo delle risorse stanziato e/o utilizzate per il raggiungimento di questi ultimi. Inoltre, non vengono riportati i target intermedi che si sarebbero dovuti realizzare entro il 2020.

L'Amministrazione precisa che *"(...) L'articolato percorso di definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Veneto, nella convinzione che solo un approccio di valorizzazione di attori e idee possa garantire sia la stesura di una strategia appropriata nei contenuti che perseguirne l'attuazione condivisa, si è sviluppato prevedendo:*

- *la regia da parte dei vertici della Regione del Veneto;*
- *la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti operanti sul territorio, sia in forma associata che singola;*
- *il continuo coinvolgimento delle strutture regionali e degli Enti regionali;*

- *il rapporto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, nonché con le altre Regioni.*

Nella prima fase del processo di elaborazione della Strategia, si è proceduto ad una ricognizione e analisi sistematica dei principali strumenti della programmazione regionale, anche con riferimento ai Programmi Operativi Regionali relativi ai Fondi Comunitari, ponendoli successivamente in relazione con la Strategia Nazionale e con i 17 Goals dell'Agenda 2030. Ciò è avvenuto tramite la costruzione di una matrice integrata dei flussi che ha messo in relazione i piani e programmi con le macroaree tematiche, le linee di intervento, gli obiettivi strategici nazionali, i Goals dell'Agenda 2030 e gli indicatori ufficiali. L'approccio a matrice ha permesso di mettere in evidenza i principali legami tra tutte le informazioni, al fine di evidenziare le correlazioni prevalenti.

Un aspetto fondamentale è costituito quindi dal lavoro di collegamento fra la Strategia regionale, l'Agenda 2030, la Strategia Nazionale e la programmazione regionale, in un'ottica di integrazione fra i diversi livelli. Il collegamento è poi ampiamente ripreso all'interno del Documento di Economia e Finanza Regionale, il quale aggiorna annualmente i collegamenti con i documenti relativi alla strategia di sviluppo sostenibile.

Questi aspetti sono propedeutici anche alla fase di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia dell'azione regionale sull'effettivo raggiungimento dei 17 Goals dell'Agenda 2030 e degli obiettivi strategici della Strategia Nazionale.

*La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), è stata adottata dalla Giunta regionale con DGR/CR n. 49 del 12 maggio 2020, a seguito di un percorso articolato e di carattere partecipativo, ed è stata approvata dal Consiglio regionale con **deliberazione n. 80 del 20 luglio 2020**.*

*Si tratta di un documento che, oltre ad assumere una **fondamentale valenza all'interno della programmazione regionale**, costituisce un riferimento strategico per istituzioni, comunità territoriali, rappresentanze della società civile, imprese e cittadini al fine di creare una regione più inclusiva, attenta ad uno sviluppo economico compatibile con l'equilibrio sociale e ambientale. (...)"*

Su tale prima parte si fa riferimento ai contenuti della D.C.R. 80 del 20 luglio 2020 con cui il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Va, in primo luogo, evidenziato che tale documento rappresenta la traslazione, su base regionale, dell'equivalente e primario atto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione adottata dalla propria Assemblea Generale il 25 settembre 2015, denominato "Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile".

*In tale atto internazionale, si rinviene che "(...) Quest'Agenda è un programma d'azione **per le persone, il pianeta e la prosperità**. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in*

*una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo **sviluppo sostenibile**. Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e **salvaguardare il nostro pianeta** (...)"*

Ne consegue, dunque, che la Regione Veneto, nell'aver dato tempestiva attuazione quale "parte in causa" all'implementazione del programma, ha altresì dimostrato una notevole sensibilità istituzionale, anche in considerazione dell'altissimo rilievo dei temi trattati, di non facile attuazione.

La "Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" adottata con D.C.R. n. 80/2020, rappresenta, infatti, la implementazione del superiore e originario programma declinato dalla ONU. Si osserva, sul punto, che nella definizione del Contesto della strategia regionale, l'Amministrazione ha fatto proprio riferimento ai relativi obiettivi generali del documento ONU precisando che "(...) Lo sforzo unitario e congiunto dei governi ha come punto di riferimento **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile** (in seguito, anche Goals)², **169 target (traguardi)** in cui essi si articolano e una serie di indicatori per la misurazione del loro livello. Obiettivi così alti e sfidanti che potranno essere raggiunti solo attraverso una condivisione diffusa. I Goals richiedono di **essere articolati a livello territoriale**, cioè calati nelle realtà dei singoli contesti nazionali, **regionali** e locali e adattati alle loro caratteristiche specifiche. **Spetta alla governance adattarli ai singoli contesti e utilizzare strumenti efficaci per migliorare target e indicatori**. I 17 Goals rappresentano **comunque obiettivi molto concreti** e rappresentano un linguaggio comune in cui ciascuno può riconoscersi."

Considerato che, in sede di verifica preliminare dei contenuti del documento programmatico adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2015, la Sezione aveva riscontrato che, nell'ambito dei 17 obiettivi e dei correlati 169 traguardi definiti, vi erano una serie di traguardi intermedi, molti dei quali da raggiungere entro il 2020, ovvero l'esercizio finanziario oggetto della presente analisi, si è cercato, in sede istruttoria, di conoscere lo stato di attuazione degli obiettivi e dell'ammontare complessivo delle risorse stanziata e/o utilizzate per il loro raggiungimento.

Nella consapevolezza che si tratta di un ambito vastissimo, rispetto al quale molte soggettività nazionali e internazionali si sono dimostrate inerti o tardive, è tuttavia opportuno stigmatizzare che, dal momento che l'ente regionale ha meritevolmente dato

attuazione al programma internazionale, si richieda di favorire e raggiungere nei limiti del possibile, quanto in esso contenuto.

Rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi, la Regione in sede istruttoria ha precisato che *“(...) Con riferimento alla rappresentazione di un quadro espositivo dei traguardi-obiettivo individuati nell’Agenda ONU 2030 e al grado di raggiungimento degli stessi, si segnala che la Regione del Veneto ha predisposto un “Rapporto di posizionamento del Veneto”, redatto dal proprio Ufficio Regionale di Statistica, che identifica, nell’ambito del processo di definizione della SRSvS, il posizionamento della Regione rispetto agli Obiettivi dell’Agenda 2030 e alle scelte e obiettivi strategici della SNSvS, nella loro relazione con i 17 SDGs. Il Rapporto è stato oggetto di presa d’atto con DGR n. 109/CR del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Rapporto di Posizionamento del Veneto. Relazione al Consiglio regionale”. Successivamente, con Deliberazione n. 18 del 4/02/2020, il Consiglio regionale ha preso atto del Rapporto di posizionamento del Veneto rispetto alle scelte e agli obiettivi strategici della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.”*

Dalla lettura del Rapporto di posizionamento del Veneto, trasmesso e approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020, è possibile acquisire una serie di informazioni, sia di carattere generale che più di dettaglio, in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi (dati disponibili al 30 agosto 2019).

A riconoscimento dell’attività della Regione ma, altresì, a contestuale criticità del Paese a livello generale, si ritiene in primo luogo di riportare quanto ivi rappresentato *“(...) L’Italia si trova al 29° posto ottenendo un punteggio di 75,4, a significare che si trova a circa tre quarti del cammino di realizzazione dell’Agenda. Non è sicuramente tra le migliori performance europee, superata anche da paesi come Estonia (10°), Slovenia (13°) o Lettonia (24°). Emerge, tuttavia, che nessun Paese può dirsi veramente sulla buona strada della sostenibilità, nemmeno quelli che dominano la classifica. (...)”*

Emerge, altresì che il Veneto risulta aver raggiunto un grado di sostenibilità per quasi tutti gli obiettivi ad eccezione di due, mantenendosi comunque su un posizionamento elevato in termini relativi rispetto alle altre regioni (tabella 2.1 del richiamato documento).

Rispetto al livello di sostenibilità, il rapporto evidenzia che la Regione del Veneto risulta leggermente critica rispetto al target 2 *“Sconfiggere la fame”*, e in ritardo rispetto alla sostenibilità per il target 15 *“Vita sulla terra”*.

Premesso, quindi, quanto già rappresentato in precedenza (**par. 1.7.1 e 1.7.2**) in questa parte di analisi, si riportano nei limiti dei dati disponibili, i punti in cui l’Agenda ONU 2030 faceva

espresso riferimento ad un obiettivo intermedio entro il 2020, in un'ottica di verifica degli stessi.

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
Traguardo 2.5: mantenimento della diversità genetica delle sementi, delle piante coltivate, degli animali da allevamento e domestici e delle specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante diversificate e opportunamente gestite a livello nazionale, regionale e internazionale; promozione dell'accesso e della giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e della conoscenza tradizionale associata, come concordato a livello internazionale. (...) seguono altri sub traguardi.
VERIFICA: Il documento approvato con la DCR 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato). La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030. Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.
Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Traguardo 3.6 dimezzamento del numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali (rispetto ai valori dell'esercizio 2015 ultimo antecedente la applicazione degli obiettivi di Agenda ONU 2030).
VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato). La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030. Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.
Dalla lettura della scheda è possibile riscontrare, con riferimento al precedente periodo 2001-2018, <i>un trend</i> in miglioramento con riferimento al numero di incidenti e morti per incidenti. Nella regione del Veneto, il numero di incidenti e morti per incidente, oltre ad aver registrato dal 2001 al 2018 un decremento del 21,5% si posiziona, in termini di incidenza, sotto la media nazionale. Nel 2018, in Italia si contano 3.325 decessi, numero lontano dal valore obiettivo di 2.057 da raggiungere nel 2020; in Veneto i morti sulle strade sono 311 rispetto ai 198 fissati dal target per il 2020. Il PNSS orizzonte 2020 stabilisce anche obiettivi specifici per le categorie di utenza che evidenziano maggiori livelli di rischio. Per pedoni, ciclisti e motociclisti, che da studi internazionale risultano avere un tasso di infortunio rispettivamente 6,7, 9,4 e 12 volte superiore rispetto a quello di conducenti e passeggeri di autoveicoli, è indicato l'obiettivo di ridurre le morti in Italia tra il 50% e il 60%. Anche questi obiettivi non saranno probabilmente raggiunti , visto che nel periodo 2010-2018 per i ciclisti i decessi diminuiscono solo del 17,4% (12,8% in Veneto) e per i pedoni dell'1,9% (13% in Veneto).
Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 4. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti

Traguardo 4.b Espandere considerevolmente **entro il 2020** a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l'accesso all'istruzione superiore compresa la formazione professionale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici - sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non si ravvedono dati significativi rispetto alle attese di raggiungimento del traguardo intermedio.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Traguardo 8.b Sviluppare e rendere operativa **entro il 2020** una strategia globale per l'occupazione giovanile e implementare il Patto Globale per l'Occupazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 ad Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non sembra rinvenibile alcun richiamo alla adozione di uno specifico atto recettizio delle indicazioni generali rinvenibili nel "Patto Globale per l'Occupazione" redatto dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Su tale aspetto si evidenzia che il "Patto Globale per l'occupazione" un insieme di misure politiche equilibrate e realistiche che i Paesi, con il sostegno **delle istituzioni regionali** e multilaterali, possono adottare per attenuare l'impatto della crisi e accelerare la ripresa dell'occupazione. Il Patto si prefigge di attuare politiche incentrate sulla **creazione di posti di lavoro** che i Paesi possono adattare ai vari contesti nazionali. Il documento trae ispirazione all'Agenda del Lavoro Dignitoso e dagli impegni assunti dai Costituenti dell'ILO rinvenibili nella Dichiarazione sulla Giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008. In esso vengono ribaditi che il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali del lavoro, il rafforzamento della protezione sociale, la promozione dell'uguaglianza di genere e il sostegno al dialogo sociale, sono aspetti essenziali della ripresa e dello sviluppo. Il Patto propone una serie di politiche volte a: Creare l'occupazione, estendere la protezione sociale, rispettare le norme internazionali del lavoro, promuovere il dialogo sociale, costruire una globalizzazione equa, promuovere l'uguaglianza di genere.

Dalle azioni indicate nella scheda, riferite al periodo precedente, è possibile verificare che la Regione Veneto è molto attiva su tale fronte e che adotta politiche di sviluppo.

La situazione del mercato del lavoro in Veneto è storicamente migliore di quella italiana; nel 2017 l'indicatore composito per il Veneto risulta di nove punti maggiore di quello nazionale.

Con i dati riferiti a tutto il 2018, si legge che "(...) Ancora una volta il Veneto si conferma tra le regioni leader in Italia: registra il quinto tasso di occupazione più elevato tra le regioni italiane e, **nonostante abbia perso un paio di posizioni nella classifica per la minore disoccupazione** (Emilia Romagna e Lombardia registrano quest'anno una forte diminuzione dei loro tassi), **resta tra i primi posti per il tasso di disoccupazione più basso, sia complessivo che giovanile** (quarto in entrambi i casi).

A livello provinciale, si sottolinea la performance di Belluno che da anni rientra nei primi posti per i livelli più bassi di disoccupazione fra tutte le province italiane: con un tasso nel 2018 pari al 4,4%, in diminuzione rispetto all'anno prima, si classifica al quinto posto. In riduzione anche il livello di disoccupazione per Vicenza, Padova e Rovigo, in particolare nell'area padovana dove nel giro di un anno il tasso migliora di quasi 3 punti percentuali. Vicenza e Padova, con un tasso di disoccupazione rispettivamente del 5,3% e del 5,8%, si confermano tra le migliori province venete, dopo Belluno.

Altalenante è invece la situazione a Venezia, dove al ribasso di oltre due punti percentuali del tasso di disoccupazione tra il 2016 e il 2017, periodo in cui si associa un aumento rilevante di occupati nel settore alberghiero e della ristorazione (+30%), **segue nel 2018 un aumento della disoccupazione**, raggiungendo valori del 6,4% rispetto al 4,8% dell'anno prima; medesima è la tendenza nella provincia di Treviso, mentre **Verona**, dopo l'ottima performance del 2016, **continua a perdere terreno**. Si evidenzia che Bolzano mantiene la migliore performance tra tutte le province d'Italia (...)"

Rinviano al documento approvato dal Consiglio Regionale non è comunque pienamente valutabile il grado di raggiungimento del traguardo intermedio.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 9. Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

Traguardo 9.c Aumentare in modo significativo l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non si ravvedono dati significativi rispetto alle attese di raggiungimento del traguardo intermedio che non viene definito.

Dalla tabella annessa TAB G9.1 è possibile rinvenire che, sia con riferimento all'uso di internet negli ultimi tre mesi da parte della popolazione con più di sei anni, che con riferimento all'indice di diffusione dei siti web da parte delle imprese, il Veneto si colloca nel 2018, su valori superiori al dato nazionale. Non è tuttavia rinvenibile un obiettivo di riferimento atteso per il 2020.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Traguardo 11.b Entro il 2020, **aumentare** considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche integrate e piani tesi all'inclusione, all'efficienza delle risorse, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il **Quadro di Sendai** per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Si premette che il Framework di Sendai è lo strumento adottato in occasione della Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite, su richiesta dell'Assemblea generale ONU con il sostegno dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNISDR), che sancisce il passaggio dalla "gestione delle catastrofi", alla "gestione del rischio di catastrofi", attraverso il ruolo di primo piano riconosciuto alle attività di prevenzione. (cfr. <https://www.pattodeisindaci.eu/it/>)

Ciò premesso, dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non si ravvedono dati significativi rispetto alle attese di raggiungimento del traguardo intermedio 2020 che non viene definito. **Si è riscontrato un buon grado di monitoraggio da parte dell'ente regionale rispetto all'obiettivo e ai relativi traguardi, tuttavia, per lo specifico traguardo atteso al 2020 non è valutabile.**

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Traguardo 12.4 grado di raggiungimento, a livello regionale, della gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e **di tutti i rifiuti** durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e grado di riduzione sensibile del loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Si sottolinea una certa rilevanza del predetto obiettivo intermedio per il quale era previsto il raggiungimento, in termini di eco-sostenibilità, di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita quale aspetto ad alta rilevanza soprattutto per gli enti territoriali, compresa la Regione per propria competenza.

Ciò premesso, dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non si ravvedono dati significativi rispetto alle attese di raggiungimento del traguardo intermedio 2020 che non viene definito.

Si è riscontrata una buona attività di monitoraggio da parte dell'ente regionale ma i dati riportati non evidenziano target intermedi.

La Regione del Veneto ha comunque una elevato grado di sviluppo rispetto al ciclo dei rifiuti. Un indicatore che contribuisce alla tendenza positiva generale è la **diminuzione della quantità dei rifiuti urbani avutasi nell'ultimo anno** (2017), 476 kg per abitante (489 in Italia), ma soprattutto **la loro raccolta differenziata**: negli anni la quantità complessiva di differenziata aumenta, anche se con un freno nell'ultimo anno, fino a raggiungere un buon **73,6% del totale, a fronte del 55,5% della media italiana**. Com'è facile intuire, la produzione di rifiuti urbani è più rilevante nei luoghi dove insiste una forte presenza turistica, Il Veneto è la prima regione italiana per presenze turistiche e l'impatto di questo settore è infatti considerevole: il turismo accresce in un anno la produzione media giornaliera di rifiuti di 17,2 kg per abitante, il quarto valore più elevato tra le regioni italiane. È una quantità che si mantiene piuttosto stabile nel tempo, con un peggioramento intervenuto nell'ultimo anno.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Traguardo 14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche biologiche

Traguardo 14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più accurate

Traguardo 14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non si ravvedono dati significativi rispetto alle attese di raggiungimento dei traguardi intermedi che non vengono quantificati in termini di previsione.

Non valutabile.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica

Traguardo 15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e dell'entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.

Traguardo 15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento.

Traguardo 15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l'introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le specie prioritarie.

Traguardo 15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non si ravvedono dati significativi rispetto alle attese di raggiungimento dei traguardi intermedi che non vengono quantificati in termini di previsione.

Non valutabile.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

AGENDA ONU 2030 - Obiettivi e traguardi intermedi da raggiungere entro il 2020

Obiettivo 17. Rafforzare gli strumenti di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Questioni sistemiche - Dati, monitoraggio e responsabilità

Traguardo 17.18 Entro il 2020, rafforzare il sostegno allo sviluppo dei paesi emergenti, dei paesi meno avanzati e dei piccoli stati insulari in via di Sviluppo (SIDS). Incrementare la disponibilità di dati di alta qualità, immediati e affidabili andando oltre il profitto, il genere, l'età, la razza, l'etnia, lo stato migratorio, la disabilità, la posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti nel contesto nazionale.

VERIFICA: Il documento approvato con la D.C.R. 18 del 4 febbraio 2020 risulta aggiornato ad agosto 2019 (cfr. dato in calce all'allegato).

La Regione non fornisce in sede istruttoria alcun dato aggiornato in ordine agli obiettivi intermedi previsti per il 2020 da Agenda ONU 2030.

Il raggiungimento del traguardo intermedio non è pertanto valutabile.

Dalla lettura della scheda contenuta nella Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile non si ravvedono dati significativi rispetto alle attese di raggiungimento del traguardo intermedio che non viene definito.

Fonte: elaborazione Corte dei conti - comparazione obiettivi intermedi Agenda ONU 2030 con risultati indicati nel Rapporto di posizionamento del Veneto approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 80 del 4 febbraio 2020

L'Amministrazione, nel corso del contraddittorio del 18 giugno u.s. ha motivato il mancato aggiornamento dei dati in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti per il 2020, ascrivendo la rilevata circostanza al percorso in divenire, i cui dati, seppur monitorati costantemente, sono ancora in fase di elaborazione. Allo stesso tempo, l'Amministrazione ha confermato, anche in questo settore, la disponibilità ad ottimizzare le proprie performance in conformità alle indicazioni di questa Sezione.

Pertanto, in un'ottica collaborativa, facendo riferimento a quanto in precedenza riportato e prendendo atto della disponibilità espressa dell'Amministrazione, la Sezione ritiene che la Regione abbia, in ogni caso, sviluppato molto dettagliatamente il documento afferente alla Strategia Regionale di sviluppo sostenibile.

Va tuttavia opportunamente evidenziato che, sul versante di monitoraggio diffuso esercitabile da parte dei cittadini, nonché da parte delle competenti istituzioni preposte al controllo, sarebbe opportuno che, per ogni traguardo dell'Agenda ONU 2030 così come recepita dall'Ente nella propria strategia regionale, fosse resa disponibile una tabella di

sintesi, da cui poter evincere i dati quantitativi iniziali, attuali, gli obiettivi intermedi e finali, ove possibile declinati nei vari livelli di comparazione europea, nazionale e regionale.

Riconoscendo alla Regione il merito e la sensibilità di aver adottato la strategia regionale secondo quanto richiesto dalle Nazioni Unite, la Sezione rinvia pertanto agli esercizi successivi la verifica dei predetti risultati, non appena saranno resi disponibili i corrispondenti documenti e dati riferibili all'esercizio 2020, comparabili nei termini di cui sopra.

A conclusione dell'analisi su tale attività di programmazione, e a completamento del quadro informativo, si richiama quanto affermato dall'Amministrazione nella nota di risposta all'approfondimento istruttorio: *"(...) Coerentemente con quanto definito dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, tutta la programmazione regionale è sempre più orientata verso le finalità dell'Agenda 2030. In merito si evidenzia che la Nota di Aggiornamento al DEFR 2021-2023, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 127 del 17/12/2020 considera, con un approccio di integrazione fra strumenti di pianificazione e programmazione, la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Vista la valenza strategica, è stato infatti posto in essere un fondamentale collegamento tra la SRSvS e il DEFR 2021-2023; pur non identificandosi completamente con l'attività dell'amministrazione regionale in essa, infatti, vi sono comunque ambiti di attività, anche strategici, non riconducibili in maniera diretta ai contenuti dello sviluppo sostenibile.*

Tale collegamento è rinvenibile al paragrafo 3.3. della Nota di Aggiornamento al DEFR 2021-2023, in cui le Linee di intervento della SRSvS sono alla base dei 37 obiettivi strategici, a loro volta articolati in obiettivi operativi prioritari e obiettivi operativi complementari. Il collegamento è presente anche nelle descrizioni delle singole Missioni e Programmi, in cui è possibile rinvenire i temi della Strategia, e nella tabella di raccordo fra SRSvS ed obiettivi approvati con la stessa NA DEFR 2021-2023, sempre nel paragrafo 3.3. della Nota di Aggiornamento al DEFR 2021-2023.

Si segnala infine che, in continuità con quanto sopra esposto, sono state intraprese numerose iniziative quali ad esempio il Protocollo d'intesa per lo sviluppo sostenibile, i Forum provinciali, il sito web dedicato (www.venetosostenibile.regione.veneto.it), il coinvolgimento dei giovani, una rassegna stampa periodica e la messa a disposizione di una banca dati a servizio degli Enti locali."

Ritiene la Sezione di dover ribadire l'estrema importanza, in materia di programmazione riferita ad ambiti così vasti e perseguibili in un'ottica di sinergia con altri enti pubblici, di accompagnare sempre gli obiettivi previsti con i relativi dati quantitativi riferiti al momento iniziale, attuale, agli eventuali obiettivi intermedi e agli obiettivi finali, indicandone possibilmente la metodologia di quantificazione.

Come evidenziato in precedenza, in un'ottica di processo quale è l'attività di programmazione (cfr. D.lgs. n. 118/2011), risulta determinante focalizzare l'attenzione non solo sull'adempimento formale ma, soprattutto, su quello sostanziale di un'azione tesa all'efficacia del risultato, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni.

1.9 Considerazioni conclusive

Le risultanze istruttorie, unitamente all'analisi della documentazione tutta, evidenziano come la Regione, nel ciclo della programmazione di bilancio che si conclude con il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 abbia, nel complesso, ottemperato agli obblighi di legge, adottando tutti i documenti della fase programmatica nel rispetto del principio contabile applicato di cui all'all.4/1 al D.lgs. n. 118/2011, in particolare del par. 4.1, concernente la programmazione di bilancio.

Infatti:

- i principali documenti contabili del ciclo di programmazione sono stati tempestivamente adottati. Sul punto va rilevato, altresì, che la Regione ha ulteriormente migliorato le proprie tempistiche rispetto agli esercizi passati;
- solo la legge relativa all'assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022 è intervenuta in ritardo rispetto alle tempistiche ordinarie a causa, tuttavia, di circostanze ostative di natura eccezionale, quali rappresentate dalla Regione in sede di approfondimenti istruttori e ritenute condivisibili da questa Sezione;
- nel corso dell'esercizio 2020, l'Amministrazione ha ulteriormente completato il ciclo programmatico con l'adozione di specifici strumenti di programmazione settoriali, quali il Nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e il Nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
- quanto al Rendiconto Generale della gestione per l'esercizio finanziario 2020, conclusivo del ciclo programmatico in esame, va osservato che lo stesso è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021 in tempi più che tempestivi rispetto a quelli ordinarie, peraltro prorogati dal D.L. n. 56 del 20 aprile 2021;
- nell'esercizio considerato, è proseguita positivamente anche l'attività della Regione finalizzata a rendere effettiva la necessaria interconnessione tra i documenti principali di programmazione e il Piano della Performance, nonché il collegamento fra questo e il DEFR, il Programma di mandato del Presidente, il Piano Triennale per la prevenzione

della corruzione; inoltre, maggiore attenzione è stata posta dalla Regione in tutti gli ambiti in cui la Sezione aveva rilevato margini di migliorabilità. Assolti anche gli adempimenti di legge in relazione alla prevenzione della corruzione.

Va, poi, evidenziato che la Regione ha riscontrato positivamente le osservazioni critiche e le raccomandazioni sollevate dalla Sezione nel corso del precedente giudizio di parificazione, esitato nella deliberazione n. 102/2020/PARI, adottando le azioni correttive conseguenti mentre, in relazione ai riscontrati parziali adempimenti emersi in sede istruttoria per l'esercizio in esame, la Regione ha già prontamente assicurato il proprio intendimento alla piena conformazione, in tempi rapidi, alle indicazioni date da questa Sezione.

Nell'ambito dell'analisi della programmazione settoriale va dato atto della particolare attenzione posta dalla Regione alla problematica della tutela e messa in sicurezza del territorio. Pertanto, nell'ambito della programmazione regionale del settore, ha assunto carattere di priorità la realizzazione di interventi di ripristino della sicurezza idrogeologica e di aumento della resilienza delle infrastrutture e dei boschi, nonché di incentivazione alla pianificazione forestale, che la Regione qualifica *“quale strumento base per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo in termini di valorizzazione economica e di conservazione ambientale”*.

A sostegno delle sopra citate operazioni la Regione ha inteso indirizzare prioritariamente gli strumenti di programmazione relativi ai POR e PSR 2014-2020, cofinanziati dai fondi europei, e le risorse rese disponibili con il finanziamento statale.

Quanto alla Salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante, se da un lato va dato atto che la Regione ha prontamente recepito i rilievi della precedente parifica, attivandosi per una proficua rivalutazione dei programmi di intervento approvati dal Consiglio Regionale nei precedenti riparti dei fondi della Legge Speciale per Venezia, dall'altro la situazione è ancora in divenire, per cui la compiuta valutazione delle azioni intraprese e da intraprendere potrà intervenire solo nel prosieguo delle ulteriori attività di controllo intestate alla Sezione, anche alla luce dell'impegno assunto dalla Regione a provvedere, in tempi celeri, all'adozione di ogni utile iniziativa per agevolare la comprensione dei dati contabili complessivi, secondo le indicazioni fornite da questa Sezione.

L'analisi svolta in relazione alla programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento ed agli strumenti della programmazione unitaria, ha evidenziato che la

Regione ha privilegiato il “modello di programmazione condiviso”, già a suo tempo definito con la D.G.R. n. 410 del 25 marzo 2013, sebbene l’esigenza iniziale di unitarietà manifestata a livello europeo al principio della fase programmatoria, in particolare nella richiesta di un Accordo di Partenariato 2014-2020 per tutti i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, si sia successivamente affievolita durante la fase di attuazione.

Ciò emerge con evidenza in relazione al POR FESR e al POR FSE 2014-2020, nel cui ambito la Regione è tempestivamente intervenuta per dare attuazione, nei limiti delle risorse rese disponibili, alla nuova flessibilità introdotta dal 1° febbraio 2020 dalle disposizioni, dettate in occasione dell’emergenza sanitaria, recanti le modifiche all’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (Regolamenti UE n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020), così destinando risorse, altrimenti inutilizzabili, agli ambiti della sanità pubblica, delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Per tale aspetto, va sottolineato, le risorse rese disponibili, ammontano a complessivi **253,7 Milioni di euro, di cui 119,7 milioni derivanti dal POR FSE e 134 milioni dal POR FESR** e la Regione ha agito con tempestività non solo sul piano programmatico, bensì anche su quello operativo, autorizzando le strutture competenti all’attuazione delle misure previste in continuità con le diverse priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014-2020.

Anche in relazione all’obiettivo volto a dare maggiore sostegno alle imprese venete affinché possano investire in sviluppo, ricerca e innovazione, in particolare nella manifattura di qualità (di cui al punto 4 del Programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale), la Regione ha colto prontamente le recenti opportunità offerte dall’introduzione delle richiamate nuove forme di flessibilità nell’utilizzo dei fondi comunitari.

Va, altresì, rilevato che, dal punto di vista operativo, emerge una cd “*best practice*” di integrazione e coordinamento tra l’ente regionale e le altre amministrazioni territoriali o entità dedicate (la Strategia Nazionale delle Aree Interne), finalizzata a favorire lo sviluppo del territorio con specifico riferimento a quelle aree particolarmente disagiate, che risultano essere sfavorite nell’accesso ai servizi di base (sanità, scuola, trasporti) e che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, la Regione anche nel corso del 2020 ha compiutamente assolto alle previste attività di monitoraggio sull’attuazione delle politiche UE nel Veneto e, *in primis*, sull’attuazione a livello regionale dei Programmi cofinanziati coi Fondi FSE, FEASR, FESR e FEAMP, nell’ambito delle politiche di coesione.

Le attività intraprese nel corso dell'anno in esame in attuazione degli adempimenti della Strategia "Europa 2020", sono state puntualmente descritte nel contributo che la Regione del Veneto ha redatto ai fini del Programma Nazionale di Riforma 2021, approvato con D.G.R. n. 290 del 16 marzo 2021. In attuazione, poi, dell'Agenda 2030 e della SNSvS, la Regione è stata la prima in Italia ad aver adottato il documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile". Inoltre, sotto il profilo della programmazione, la Regione ha recepito l'attività intrapresa dal Governo centrale, quale tramite dell'Unione Europea, per la realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano Nazionale delle riforme. La Regione, infatti, ha condiviso gli obiettivi individuati dal PNR nazionale e sviluppato, per propria competenza, un documento programmatico tecnico, di cui ha reso partecipe la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine del suo inserimento nel documento unitario rielaborato a cura del *Regional team* per il PNR.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, l'analisi effettuata - in contraddittorio con l'Amministrazione - **ha evidenziato alcune aree gestionali in cui si ravvisano margini di ottimizzazione e/o migliorabilità in relazione alle quali la Sezione auspica una pronta azione risolutiva da parte della Regione.**

Anche nel corso dell'esercizio finanziario 2020, infatti, la Regione ha fatto **eccessivo uso del principio di flessibilità di bilancio** in quanto, sebbene in misura minore rispetto all'esercizio precedente, ha emanato un numero considerevole di variazioni alle previsioni del bilancio 2020-2022. Sebbene adottate nel rispetto delle norme ad esse sottese, quanto meno sotto il profilo formale-procedurale, e tenuto altresì conto delle difficoltà insite nella complessità del processo di programmazione, la Sezione, sotto il diverso profilo della sostanza dell'attività programmatoria, deve rilevare come la necessità di provvedere in maniera così elevata a modificare le previsioni del bilancio strida con i principi contabili basilari, sia generali che applicati, sottesi alla costruzione del bilancio di previsione; appare inoltre, in contrasto con le stesse finalità della programmazione di bilancio, atteso che il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente; da ciò discende che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché

da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti.

Conseguentemente, un eccessivo ricorso agli strumenti di flessibilità, quali le variazioni di bilancio, va visto -in coerenza con le statuizioni del principio contabile generale di riferimento - come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio nell'ambito del quale il principio di flessibilità è strumento di carattere eccezionale, poiché volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie (quindi non ordinarie) che si possono manifestare durante la gestione.

Sul punto specifico, quindi, **la Sezione auspica che la Regione intraprenda tutte le azioni utili a limitare l'utilizzo delle misure di flessibilità di bilancio alle sole circostanze non prevedibili al momento della costruzione del bilancio di previsione** privilegiando, in tale fase, l'attuazione attenta e coordinata dei principi contabili, generali ed applicati, dettati dal D.lgs. n. 118/2011.

Altra notazione inerisce all'obiettivo dell'ottimizzazione delle liste di attesa di cui al Programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale, punto 5a, in relazione al quale la Sezione osserva come in tale ambito, tendere al raggiungimento della "mera ottimizzazione" relativa ai tempi di attesa, per quanto auspicabile, appare insufficiente ad assolvere alla primaria necessità di garantire in tempo reale ai cittadini (soprattutto a quelli che non possono accedere a canali alternativi) le idonee prestazioni sanitarie.

In conseguenza, pur dando atto che la Regione del Veneto risulta virtuosa, in termini comparativi con le altre Regioni d'Italia, per l'offerta sanitaria resa, richiama l'attenzione della stessa sulla circostanza che, in relazione alle liste di attesa, occorre intraprendere ogni ulteriore utile iniziativa per rendere maggiormente efficiente la gestione delle stesse e ridurre i tempi per l'assolvimento della prestazione richiesta.

In proposito, va evidenziato che la Regione persegue un modello di gestione innovativo ("Lean Management") che presuppone una vera e propria svolta nel modo di concepire la mission lavorativa e gestionale e la cui piena realizzazione richiederà, senza dubbio, un certo periodo di tempo e potrà essere valutata appieno solo nei prossimi cicli di controllo.

Allo stato attuale, pur riconoscendo all'ente regionale il merito di perseguire un nuovo modello gestionale, la Sezione ritiene doveroso richiamare l'attenzione

dell'Amministrazione sui margini di miglioramento ancora esistenti e su cui agire nel tempo a venire. Ci si riferisce in particolare alla già rilevata problematica delle liste d'attesa della sanità su cui, indipendentemente dagli intenti programmatici, una effettiva misurazione del processo *lean* si può realizzare solo attraverso il progressivo azzeramento delle attese, consentendo al cittadino la fruizione immediata del servizio sanitario.

In considerazione, poi, dell'onere finanziario pubblico sostenuto dall'ente regionale, occorre che l'attività di contrasto dell'evasione fiscale, per la parte di propria competenza, sia sempre più efficace, poiché finalizzata anche a riallineare il sinallagma tra prestazione sanitaria beneficiata (o beneficiabile) e controprestazione fiscale non assolta da parte del cittadino evasore o elusore fiscale.

Ulteriori margini di migliorabilità si rinvergono nell'ambito delle attività programmazione funzionali al perseguimento della Strategia Europa 2020 e degli obiettivi "2030: la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile".

Sebbene, come già detto, nel complesso la Regione abbia assolto sul piano formale le attività correlate, tuttavia, gli obiettivi originari di Strategia Europa 2020 non sono stati pienamente raggiunti, ancorché la problematica sia a livelli generali e non riguardi solo la Regione del Veneto. In proposito, pur nella piena consapevolezza che si tratta spesso di obiettivi generali che vengono implementati a livello europeo, poi assunti a livello governativo e successivamente a livello regionale, non può sottacersi il fatto che trattasi di obiettivi di carattere sociale ed ambientale, e come tali ampiamente indifferenziati rispetto al beneficio percepito dai cittadini; ne consegue che i documenti gestionali dovrebbero sempre evidenziare anche i dati parziali relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto a quanto originariamente prefissato. Ciò al fine anche di consentire un controllo diffuso da parte della cittadinanza. Analogamente, dagli atti dovrebbe emergere con immediatezza la quantificazione della quota di obiettivo a cui la regione concorre (o ha concorso).

Quanto agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, fermo restando che la Regione del Veneto è stata la prima regione in Italia ad aver adottato il conseguente documento di programmazione (D.G.R. n. 49/CR del 12 maggio 2020), tra l'altro sviluppato molto dettagliatamente, e che la programmazione regionale attua i temi dello sviluppo sostenibile (economico, sociale ed ambientale) evidenziando il collegamento con l'Agenda 2030 (in termini di Goal) e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in termini di Area - le 5P ossia le aree tematiche: Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership - ed Obiettivo

Strategico Nazionale), deve evidenziarsi come, in un'ottica di monitoraggio diffuso esercitabile da parte dei cittadini, nonché da parte delle competenti istituzioni preposte al controllo, sarebbe auspicabile ed opportuno che per ogni traguardo dell'Agenda ONU 2030, così come recepita dall'Ente nella propria strategia regionale, venisse resa disponibile una tabella di sintesi espositiva dei dati quantitativi iniziali, attuali, degli obiettivi intermedi e finali, ove possibile declinati nei vari livelli di comparazione europea, nazionale e regionale.

In conclusione, in relazione all'attività programmatica relativa alla gestione dei fondi comunitari e delle nuove misure di flessibilità di cui si è detto, la Sezione, nel rinviare, per i compiuti dettagli, alla corposa relazione integrale, deve, da un lato, evidenziare che la Regione, pur nei limiti imposti dalla emergenza sanitaria, ha assolto, sotto il profilo della programmazione, le proprie attività in relazione alla gestione dei fondi comunitari e, dall'altro, richiamare l'attenzione dell'Amministrazione stessa sulla necessità di un attento e costante sistema di controllo e monitoraggio di detta gestione, in relazione soprattutto alle introdotte misure di flessibilità; queste, difatti, avendo natura eccezionale, impongono una attenzione particolare alla corretta attuazione delle correlate disposizioni di legge, cui si accompagna la necessità, ineludibile, di rendere pienamente trasparente e comprensibile l'utilizzo dei fondi stessi, anche in termini di risultati ottenuti.

Inoltre, a livello di osservazione generale, la Sezione richiama l'importanza di accompagnare sempre gli obiettivi previsti con i relativi dati quantitativi riferiti al momento iniziale, attuale, agli eventuali obiettivi intermedi e agli obiettivi finali, indicandone possibilmente la metodologia di quantificazione.

Ciò in quanto, in un'ottica di processo quale è l'attività di programmazione (cfr. D.lgs. 118/2011), risulta determinante focalizzare l'attenzione non solo sull'adempimento formale, ma soprattutto su quello sostanziale di un'azione tesa all'efficacia del risultato.

2 ANALISI COMPLESSIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIO

2.1 Gli equilibri nel bilancio di previsione 2020

2.1.1 Gli equilibri iniziali nel bilancio di previsione

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, ha definito gli schemi e i prospetti ai quali la Regione si è attenuta nella redazione del bilancio di previsione 2020/2022, approvato con L.R. 25 novembre 2019, n. 46. Tra i prospetti obbligatori, quello afferente agli equilibri (previsto dall'allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011) fornisce la rappresentazione più compiuta delle risorse di bilancio e del loro utilizzo. In sede di previsione, a norma dell'art. 40 del citato decreto, rubricato *“Equilibrio di bilancio”*, il bilancio, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, ad essere comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, nonché a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria (e cioè l'equilibrio tra le spese correnti, incrementate delle spese per trasferimenti in c/capitale e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dell'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge, o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie).

L'equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, consta dell'equilibrio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, nonché da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Laddove le previsioni di entrata di parte capitale siano inferiori alle spese programmate, la disponibilità

di un surplus di risorse di parte corrente può garantire il corretto perseguimento dell'equilibrio di parte capitale, consentendo pertanto di addivenire al pareggio finanziario richiesto dal legislatore.

In relazione all'analisi sugli equilibri di bilancio e sulla gestione contabile occorre, preliminarmente, ricordare che la legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha anticipato di un anno la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio (art. 1, comma 541); detta facoltà, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 820, della L. 30 dicembre 2018, n. 145), invece, avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 2021, così come stabilito nell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018 (art. 5) e trasfuso nell'art. 1, comma 824, della richiamata L. n. 145/2018.

La recente legge di bilancio, infatti, ha espressamente disposto che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario"⁹⁹.

Dal prospetto che segue (Tabella 1), redatto secondo lo schema previsto (Allegato 9 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), emerge un equilibrio di parte corrente pari a 57.526.688,24 euro, che compensa il saldo negativo di parte capitale (-57.526.688,24 euro). L'equilibrio complessivo finale, tra il totale delle previsioni di entrata e il totale delle previsioni di spesa per l'esercizio 2020, risulta rispettato (saldo pari a zero), in linea con il dettato normativo.

⁹⁹ Resta comunque fermo (per le regioni a statuto ordinario) il rinvio dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 819 e da 821 a 823 dell'art. 1 della menzionata L. n. 145/2018, a decorrere dall'anno 2021 (art. 1 comma 542, della L. n. 160/2019)

Tabella 1 - Equilibri bilancio di previsione iniziale 2020 (in euro)

		COMPETENZA 2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti	(+)	1.412.457.346,91
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	41.873.460,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	44.496.491,21
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.393.840.626,49
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	2.943.804,33
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	805.400,53
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	398.630,96
Spese correnti	(-)	11.270.827.999,06
- di cui fondo pluriennale vincolato		18.317.611,86
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	1.484.714.152,85
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ.mod. e finanz.)		1.370.583.886,63
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		57.526.688,24
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	180.412.603,57
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	553.218.321,12
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	819.972.489,77
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	2.943.804,33
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	398.630,06
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	805.400,53
Spese in conto capitale	(-)	865.004.626,93
- di cui fondo pluriennale vincolato		65.676.838,43
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	756.972.489,77
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	14.994.849,82
B) Equilibrio di parte capitale		-57.526.688,24
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00- Riduzioni attività finanziarie	(+)	217.774.849,82
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	202.780.000,00
Di cui al fondo pluriennale vincolato		0,00
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		14.994.849,82
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

		A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti	(-)	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivante dal riaccertamento ord.		
Entrate Titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	37.796.311,46
Entrate Titoli 1-2-3 destinate al finanziamento della spesa del SSN		
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(-)	1.045.680.895,11
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	9.289.209.089,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	1.082.282.307,65
	(+)	11.613.611,88
	(+)	9.279.209.089,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		57.945.401,20

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 sono state previste entrate e spese in termini di competenza per complessivi 17.287.066.499,38 euro (di cui 2.664.893.770,49 euro per entrate e spese per conto terzi, oltre che per partite di giro).

2.1.2 L'assestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2020

Nel corso dell'esercizio 2020 sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive le autorizzazioni finali di entrata e di spesa in 18.338.537.478,26 euro, di cui 2.675.317.259,32 euro per entrate e spese per conto terzi, nonché per partite di giro.

Le Tabelle 2 e 3 mostrano le variazioni intercorse tra le previsioni iniziali delle entrate e delle spese di competenza, nonché gli stanziamenti finali.

Tabella 2 - Entrate: previsioni iniziali e loro variazioni (in euro)

Entrate di competenza	Stanziamento iniziale	Variazioni in + o in -	Stanziamento finale
Utilizzo avanzo di amministrazione	-	194.938.296,04	194.938.296,04
Fondo anticipazioni di liquidità	1.412.457.346,91	-	1.412.457.346,91
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	44.496.491,21	68.126.788,57	112.623.279,78
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	180.412.603,57	161.868.439,24	342.281.042,81
1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.252.596.355,05	91.576.604,03	10.344.172.959,08
2 - trasferimenti correnti	674.271.204,72	690.288.997,11	1.364.560.201,83
3 - entrate extratributarie	466.973.066,72	20.696.851,71	487.669.918,43
4 - entrate in conto capitale	553.218.321,12	38.469.465,97	591.687.787,09
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	217.774.849,82	-	217.774.849,82
6 - accensione prestiti	819.972.489,77	-224.917.952,62	595.054.537,15
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	2.664.893.770,49	10.423.488,83	2.675.317.259,32
Totale	17.287.066.499,38	1.051.470.978,88	18.338.537.478,26

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

La variazione delle previsioni delle entrate di competenza è stata di 1.051.470.978,88 euro, compresi l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, il Fondo Anticipazioni di Liquidità e il Fondo Pluriennale Vincolato, sia di parte corrente, sia in c/capitale, con un incremento del 6,1% sull'ammontare di 17.287.066.499,38 euro delle previsioni iniziali.

Tabella 3 – Spese: previsioni iniziali e loro variazioni (in euro)

Spese di competenza suddivise per titoli	Stanziamiento iniziale	Variazioni in + o in -	Stanziamiento finale
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	756.972.489,77	- 224.917.952,62	532.054.537,15
Disavanzo di amministrazione	41.873.460,28	-	41.873.460,28
1 - spese correnti	11.270.827.999,06	953.664.671,40	12.224.492.670,96
2 - spese in conto capitale	865.004.626,93	321.430.794,53	1.186.435.421,46
3 - spese per incremento attività finanziarie	202.780.000,00	-980.000,00	201.800.000,00
4 - rimborso prestiti	1.484.714.152,85	-8.150.023,26	1.476.564.129,59
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.664.893.770,49	10.423.488,83	2.675.317.259,32
Totale	17.287.066.499,38	1.051.470.978,88	18.338.537.478,26

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

La variazione delle previsioni delle spese di competenza è stata di 1.051.470.978,88 euro, compreso il Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente e il Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto, con un incremento del 6,1% sull'ammontare di 17.287.066.499,38 euro delle previsioni iniziali.

Il prospetto rappresentato nella Tabella 4 mostra l'evolversi degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2020, riportando le previsioni iniziali, le variazioni risultanti dalla Legge di assestamento (Legge Regionale 1° dicembre 2020, n. 36) e lo stanziamento finale.

La composizione degli equilibri rimane fundamentalmente inalterata, con l'equilibrio di parte capitale finanziato dal surplus di parte corrente.

Tabella 4 - Equilibri bilancio di competenza 2020 (in euro)

		INIZIALE	ASSESTATO	FINALE
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti	(+)	1.412.457.346,91	1.484.050.765,28	1.485.653.102,82
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	41.873.460,28	41.873.460,28	41.873.460,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	44.496.491,21	112.623.279,78	112.623.279,78
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.393.840.626,49	12.016.528.415,85	12.196.403.079,34
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	2.943.804,33	2.943.804,33	2.943.804,33
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	805.400,53	12.784.960,16	32.761.099,03
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	398.630,96	2.767.868,29	3.667.868,29
Spese correnti	(-)	11.270.827.999,06	12.027.461.055,08	12.224.492.670,46
- di cui fondo pluriennale vincolato		18.317.611,86	40.231.754,67	57.078.335,96
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	1.484.714.152,85	1.476.564.129,59	1.476.564.129,59
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ.mod. e finanz.)		1.370.583.886,63	1.370.583.886,63	1.370.583.886,63
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
D) Equilibrio di parte corrente		57.526.688,24	85.800.448,74	91.121.973,26
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	119.086.111,97	121.742.540,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	180.412.603,57	342.281.042,81	342.281.042,81
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	553.218.321,12	552.487.263,17	591.687.787,09
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	819.972.489,77	595.054.537,15	595.054.537,15
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	2.943.804,33	2.943.804,33	2.943.804,33
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	398.630,06	2.767.868,29	3.667.868,29
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	805.400,53	12.784.960,16	32.761.099,03
Spese in conto capitale	(-)	865.004.626,93	1.160.133.083,73	1.186.435.421,46
- di cui fondo pluriennale vincolato		65.676.838,43	100.721.095,34	313.149.067,75
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	50.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	756.972.489,77	532.054.537,15	532.054.537,15
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	14.994.849,82	15.974.849,82	16.024.849,82
E) Equilibrio di parte capitale		-57.526.688,24	-85.800.448,74	-91.121.973,26
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00- Riduzioni attività finanziarie	(+)	217.774.849,82	217.774.849,82	217.774.849,82
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	202.780.000,00	201.800.000,00	201.800.000,00
Di cui al fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	50.000,00
F) Variazioni attività finanziaria		14.994.849,82	15.974.849,82	16.024.849,82
QUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Dall'esame del prospetto si osserva, in particolare, l'aggiornamento apportato al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di entrata e di spesa. Il FPV di entrata è passato da 224.909.094,78 euro (di cui 44.496.491,21 euro in parte corrente e 180.412.603,57 euro in parte

capitale) all'importo definitivo, a rendiconto, di 454.904.322,59 euro (di cui 112.623.279,78 euro in parte corrente e 342.281.042,81 euro in parte capitale), mentre il FPV di spesa è passato da 83.994.450,31 euro (di cui 18.317.611,88 euro in parte corrente e 65.676.838,43 euro in parte capitale) all'importo definitivo, a rendiconto, di 551.109.182,62 euro (di cui 99.971.255,96 euro in parte corrente e 451.137.926,66 euro in parte capitale), evidenziando, come riscontrato in sede di precedenti parifiche, una possibile sottostima della sua consistenza in sede di previsione iniziale.

In sede di contraddittorio, con nota prot. nr. 0275734 del 17 giugno 2021, la Regione ha fornito le seguenti delucidazioni *“Come già evidenziato in merito ai chiarimenti richiesti al paragrafo “Programmazione”, - le variazioni della consistenza del Fondo Pluriennale Vincolato tra le previsioni iniziali ed il valore iscritto a Rendiconto, derivano in larga misura dall’allocazione delle risorse non prevedibili temporalmente nel Bilancio 2020-2022 (e di attività gestionali riferite dell’esercizio 2019). Il FPV, quale saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, risulta utilizzabile a condizione dell’avvenuto accertamento delle entrate che ne costituiscono copertura. Come spesso avviene nelle variazioni di bilancio che accolgono le tardive comunicazioni di trasferimenti statali o comunitarie a favore della Regione, anche la comunicazione di risorse effettivamente impegnate a favore della Regione, avviene a ridosso del termine dell’esercizio finanziario, con slittamento temporale dell’utilizzo della spesa conseguente all’esigibilità in anni successivi. Pertanto l’importo delle previsioni del FPV finale di spesa deriva da tali tardive comunicazioni oltre che dall’imputazione secondo l’esigibilità degli importi derivanti dall’applicazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2019 successivamente all’approvazione del Rendiconto generale 2019.”*.

La Sezione pur prendendo atto delle motivazioni addotte, richiama la necessità di osservare le disposizioni normative in materia di F.P.V., quali *“fondamenta”* della contabilità potenziata.

2.1.3 Il Fondo Pluriennale Vincolato e le sue variazioni

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Lo stesso, che in taluni casi prescinde dalla natura

vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento di queste ultime, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), nonché di quelle esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è fornita dal fondo).

Il FPV iscritto nella parte entrata del Bilancio di Previsione finale 2020, quantificato complessivamente in 454.904.322,59 euro, come già rilevato, è così distinto:

- 112.623.279,78 euro riferiti al FPV per spese correnti;
- 342.281.042,81 euro riferiti al FPV per spese in conto capitale.

Il percorso di "aggiustamento" delle reimputazioni di residui (propedeutico alla determinazione definitiva del FPV di spesa 2019, che diventa FPV di entrata 2020) e quindi di definitivo adeguamento alle disposizioni in tema di armonizzazione contabile, risulta essersi concluso ad aprile 2020 (D.G.R. 508/2020 riaccertamento ordinario residui 2019 e D.G.R. 509/2020 variazioni del bilancio previsione 2020-2022).

Per quanto concerne, invece, il FPV finale, iscritto nella parte spesa dell'esercizio 2020, al termine delle operazioni di riaccertamento esso, come già rilevato, al 31/12/2020, è stato quantificato complessivamente in 551.109.182,62 euro, così distinti:

- 99.971.255,96, euro riferiti al FPV per spese correnti;
- 451.137.926,66, euro riferiti al FPV per spese in conto capitale.

L'Amministrazione regionale, in sede istruttoria, ha fornito l'elenco dei provvedimenti di variazione del FPV effettuati nel corso dell'esercizio 2020, di cui n. 1 disposto con D.G.R. n. 509 del 24/04/2020 e n. 26 disposti con decreto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali (in forza della facoltà prevista dall'art. 51 del D.lgs. 118/2011¹⁰⁰, recepita dalla legge

¹⁰⁰ "Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale (in vigore dal 21 agosto 2016)".

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

regionale di contabilità); tali provvedimenti hanno elevato notevolmente l'importo del FPV, dagli 83.994.450,31 euro, stimati nel bilancio di previsione iniziale, ai 551.109.182,62 euro, da reinscrivere quale FPV di entrata nel bilancio di previsione 2021.

Il quadro finale del FPV di entrata e di spesa, quale posta che transita tra gli esercizi 2019, 2020 e 2021, è quindi il seguente:

Tabella 5 - Fondo Pluriennale Vincolato 2020 (in euro)

	Parte corrente	Parte capitale	FPV totale
FPV Entrata 2020	112.623.279,78	342.281.042,81	454.904.322,59
FPV Spesa 2020	99.971.255,96	451.137.926,66	551.109.182,62

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

- g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.
5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
- l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
 - l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
 - le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
 - le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
 - i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
 - le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
 - le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
 - le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
- le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
 - le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015".

Rispetto alle stime inserite nel bilancio di previsione iniziale, la situazione definitiva risulta quella di seguito indicata:

Tabella 6 - FPV: differenze tra previsioni iniziali e finali (in euro)

FPV totale	Dati inseriti nel bilancio di previsione iniziale (a)	Dati inseriti nel bilancio finale (b)	Differenza (b-a)
FPV Entrata 2020	224.909.094,78	454.904.322,59	229.995.227,81
FPV Spesa 2020	83.994.450,31	551.109.182,62	467.114.732,31
Saldo FPV E - FPV S	140.914.644,47	-96.204.860,03	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Come osservato in occasione delle precedenti parifiche, si rilevano notevoli differenze tra le stime effettuate in sede di bilancio di previsione iniziale (concorrenti alla costruzione degli equilibri) e il dato reale emergente al termine dell'esercizio. Il numero di variazioni al FPV in corso d'esercizio invita ad una riflessione sull'efficienza del circuito informativo tra l'Area Risorse Strumentali e le altre aree organizzative regionali, cui spetta il compito di informare la prima sulla necessità di rivedere le reimputazioni a FPV, a seguito di variazioni dei cronoprogrammi di spesa.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con propria deliberazione n. 4/2015, ha avuto modo di richiamare l'istituto del "Fondo pluriennale vincolato" come strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica. La stessa Sezione, con delibera n. 9/2015 "Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016/2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali", ha ribadito che: *"Presupposto decisivo per un'efficace attività programmatica è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i responsabili di vertice degli enti territoriali. Se i responsabili degli uffici tecnici che seguono la spesa di investimento non si inseriscono in tale catena organizzativa la sola azione del responsabile del servizio economico-finanziario non consente di formulare previsioni di bilancio congrue ed attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione. Ciò vale evidentemente per tutti i responsabili dei servizi che formulano e gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale finanziati da entrate con vincolo di destinazione e che attivano il "fondo pluriennale vincolato"*.

Alla luce di quanto emerso, la Sezione rinnova la raccomandazione, formulata in sede di precedenti parifiche, sull'opportunità di un maggior coordinamento tra le strutture regionali, finalizzato a ridurre le rilevate discrasie.

Nel prospetto degli "Equilibri" (pag. 455 del D.D.L.), i valori del FPV iniziale e finale sono i seguenti:

- FPV per spese correnti iscritto in entrata: € 112.623.279,78;
- FPV per spese in in c/capitale iscritto in entrata: € 342.281.042,81;
- FPV di parte corrente di spesa: € 99.971.255,96;
- FPV in c/capitale di spesa: € 451.137.926,66.

Nel prospetto "Quadro Generale Riassuntivo" (pag. 453 del D.D.L.), coerentemente con l'assetto sopra citato, i valori del FPV iniziale e finale sono i seguenti:

- FPV per spese correnti iscritto in entrata: € 112.623.279,78;
- FPV per spese in in c/capitale iscritto in entrata: € 342.281.042,81, di cui FPV vincolato in c/capitale finanziato da debito € 61.592.434,70;
- FPV di parte corrente di spesa: € 99.971.255,96;
- FPV in c/capitale di spesa: € 451.137.926,66, di cui FPV vincolato in c/capitale finanziato da debito € 79.202.957,46.

Pertanto, ai fini degli equilibri, è stato considerato integralmente il FPV, compresa la quota finanziata da debito (cfr. Corte dei conti, n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, *ut infra*; Circolare n. 5 MEF-RGS-Prot. 36737 del 9/3/2020-U).

2.1.4 L'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2019

Dall'esame del D.D.L. (D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30/04/2021) si evince che, nel corso dell'esercizio 2020, la Regione ha approvato alcune variazioni di bilancio, in cui sono state applicate quote del risultato di amministrazione 2019, accantonate e vincolate in quella sede. L'utilizzo avviene, come già nei precedenti esercizi, in un contesto in cui la Regione non dispone di un avanzo vero e proprio da utilizzare, avendo la gestione 2019 prodotto un risultato di amministrazione positivo (euro 892.325.939,86), ma incapiente per le quote da accantonare e vincolare, ovvero una "parte disponibile" di segno negativo (euro - 1.944.511.884,06). Tuttavia, la peculiare natura di tali accantonamenti e vincoli ne consente il legittimo utilizzo, ancorché in un contesto di disavanzo. A tale riguardo, occorre richiamare alcuni importanti riferimenti normativi, oltre che gli importi ai quali si fa riferimento.

Tabella 7 – Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (in euro)

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	594.030.815,08
Accantonamento residui radiati (solo per le regioni)	29.786.147,17
Fondo anticipazioni liquidità	1.412.457.346,91
Fondo perdite società partecipate	44.676,06
Fondo contenzioso	8.284.873,95
Altri accantonamenti	94.044.137,53
Totale parte accantonata (B)	2.138.647.996,70
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	83.059.119,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	540.040.020,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	75.090.687,27
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	698.189.827,22
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.944.511.884,06
(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	-532.054.537,15

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con Rendiconto 2019

L'art. 42 del D.lgs. n. 118/2011 disciplina l'accantonamento e il vincolo di quote del risultato di amministrazione, in quanto *“risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate”* (Corte costituzionale, sentenza n. 274/2017).

La stessa giurisprudenza costituzionale, precisa che, in caso di disavanzo, *“l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente”* (Corte cost. n. 70/2012) e che *“l'eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla «clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge»* (Corte cost. n. 89/2017).

Si richiama poi quanto sancito dalle disposizioni dell'art. 1, commi 897,898 e 899, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), in vigore dal 1° gennaio 2019, che si riportano integralmente:

“897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non

superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.”

Le applicazioni in questione rientrano nei limiti delineati dai parametri citati, essendo peraltro state effettuate successivamente all'approvazione del rendiconto 2019 (Legge Regionale 24 luglio 2020, n. 30) e quindi alla determinazione definitiva del risultato di amministrazione e delle sue componenti. La Regione, alle pagine 19 e 20 del D.D.L. del rendiconto 2020 trasmesso a questa Sezione, afferma che tali atti “sono stati assunti nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 all'articolo 1, commi 463 e seguenti e successive modifiche e integrazioni ed in particolare della Legge 30 dicembre 2018, n.145 articolo 1 commi 897- 899, che determina il limite di applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione”.

A far data dal 6 agosto 2020, risultano applicate quote del risultato di amministrazione 2019 per un totale di 1.607.395.642,95 euro, di cui 1.485.653.102,82 euro in parte corrente (visibili

nel quadro degli equilibri prima delle entrate di parte corrente) e 121.742.540,13 euro in parte capitale (visibili prima delle entrate di parte capitale).

Per quanto riguarda la predetta somma di 1.485.653.102,82 euro, 1.412.457.346,91 euro afferiscono al Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL). Al netto di quest'ultima somma, la quota di 73.195.755,91 euro applicata in parte corrente, sommata a quella di 121.742.540,13 euro di parte capitale, determina un totale complessivo di 194.938.296,04 euro di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2019, applicata al bilancio dell'esercizio 2020, a mezzo di variazioni disposte con deliberazione di Giunta Regionale.

Tabella 8 - Applicazione del risultato di amministrazione 2019 (in euro)

Applicazione in parte corrente	1.485.653.102,82
- di cui FAL	1.412.457.346,91
- di cui quote vincolate e accantonate	73.195.755,91
Applicazione in parte capitale	121.742.540,13
- di cui quote vincolate e accantonate	121.742.540,13
Totale applicazione nel bilancio 2020	1.607.395.642,95

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Si è potuto appurare, a seguito di una verifica puntuale sulla congruenza tra i dati delle quote applicate e quelli delle quote accantonate e vincolate con il risultato di amministrazione 2019 (elencate negli allegati al Rendiconto dell'esercizio 2019, denominati "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" ed "Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione"), che gli utilizzi risultano coerenti con la natura e la capienza delle quote in tal sede determinate.

Le quote utilizzate riguardano sia la parte corrente sia la parte capitale e nel dettaglio sono ripartite tra quote vincolate e quote accantonate, come rappresentato nella tabella seguente.

Tabella 9 - Distribuzione degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate (in euro)

Quote utilizzate	Spesa corrente	Spesa in conto capitale	Spesa totale
Quote accantonate	10.247.379,09	99.820,85	10.347.199,94
Quote vincolate	62.948.376,82	121.642.719,28	184.591.096,10
Totale utilizzato	73.195.755,91	121.742.540,13	194.938.296,04

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

L'allegato "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" incluso nel D.D.L. del Rendiconto 2020 (pagg. 460-462), riprendendo nella prima colonna, titolata "Risorse accantonate al 1/1/2020", gli accantonamenti disposti nel precedente risultato di amministrazione 2019 e affiancando agli stessi i relativi utilizzi nel 2020, dimostra che essi, per complessivi euro 10.347.199,94, riguardano:

- l'accantonamento relativo ai residui radiati (sia di parte corrente che di parte capitale), per 111.466,48 euro;
- gli "altri accantonamenti", con riferimento al "fondo per la copertura dei congruagli effettuati dallo Stato per il recupero dei gettiti delle manovre fiscali erogati in eccedenza rispetto ai consuntivi (art. 77 quater, D.L. 25/06/2008, n.112)", per euro 8.665.721,77 e al "fondo per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS", per 1.570.011,69 euro.

Per quanto riguarda le quote vincolate (euro 184.591.096,10), si tratta di risorse acquisite con vincolo di destinazione, delle quali si trova parimenti riscontro nell'"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di Amministrazione", allegato al citato D.D.L. (pagg. 463-498).

Con nota prot. n. 233222 del 20 maggio 2021, trasmessa dalla Regione in risposta alla nota istruttoria prot. n. 7403 del 14 maggio 2021, la Regione fornisce il dettaglio delle variazioni di bilancio che dispongono le applicazioni suddette.

Le date dei relativi provvedimenti, pur successive a quella della determinazione definitiva del risultato di amministrazione 2019, impongono alcune considerazioni. Si deve innanzitutto evidenziare che parte degli utilizzi riporta data anteriore all'assestamento del bilancio 2020, avvenuto con legge regionale n. 36, in data 1 dicembre 2020, mentre altra parte riporta data posteriore.

Tabella 10 – Provvedimenti di utilizzo del risultato di amministrazione 2019 (in euro)

n. DGR	Data DGR	Quote applicate
1072	06/08/2020	7.523.126,74
1149	11/08/2020	179.646.599,52
1339	16/09/2020	3.509.804,08
	Totale recepito nell'assestamento 2020 (01/12/2020)	190.679.530,34
1540	17/11/2020	2.672.721,01
1602	24/11/2020	1.570.011,69
1685	09/12/2020	16.033,00
	Totale a rendiconto 2020	194.938.296,04

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel prospetto degli equilibri assestati (allegato alla D.G.R. di assestamento di bilancio n. 36 dell'1 dicembre 2020), si dichiara l'applicazione di euro 1.484.050.765,28 (incluso il FAL) in parte corrente e di euro 119.086.111,97 in parte capitale. Depurando i dati dalla componente relativa al FAL, pari ad euro 1.412.457.346,91, si dichiarano pertanto utilizzi per euro 71.593.418,37 in parte corrente e per euro 119.086.111,97 in parte capitale, per un totale di euro 190.679.530,34.

Tali dati non recepiscono gli utilizzi datati 17 novembre 2020 (D.G.R. n. 1540) e 24 novembre 2020 (D.G.R. n. 1602), anche se realizzati in data anteriore rispetto a quella dell'approvazione della variazione di assestamento (1° dicembre 2020). Tale difformità, già evidenziata da questa Sezione in occasione della parifica di precedenti rendiconti, trova spiegazione nel fatto che lo schema dell'assestamento di bilancio è stato redatto prima del 17 novembre 2020. Nella nota prot. n. 233222 del 20 maggio 2021, trasmessa dalla Regione in risposta alla nota istruttoria prot. n. 7403 del 14 maggio 2021, la Regione precisa, infatti, che "i valori riferiti all'utilizzo risultato di amministrazione presunto riportati nell'Allegato 8 "Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" della L.R. 1 dicembre 2020, n. 36 "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022", si riferiscono alla data di adozione, da parte della Giunta regionale, del relativo disegno di legge (deliberazione 26 ottobre 2020, n. 17/D.D.L.)". Se ne deduce che, nel lasso di tempo tra il 17 novembre 2020 e l'1 dicembre 2020, sono sopravvenute necessità di applicazione di quote accantonate e vincolate, che si ritrovano quindi solo nel prospetto degli equilibri finali al 31 dicembre 2020 (e dunque nel rendiconto), unitamente alle applicazioni avvenute successivamente alla data dell'assestamento.

Tale *modus procedendi* evidenzia un difetto di comunicazione tra le Strutture regionali che richiedono le applicazioni e la Struttura che appronta le variazioni di bilancio, atteso che

l'utilizzo di simili quote, per la peculiare natura, può verosimilmente essere programmato e comunicato dalle Strutture consentendo un anticipo sufficiente a garantire un recepimento delle stesse negli strumenti di bilancio, per evitare il configurarsi di disallineamenti temporali tra i dati, come quello qui rilevato. Appare pertanto opportuno invitare ancora una volta gli uffici regionali a migliorare il coordinamento e la comunicazione interna, al fine di perseguire un maggior rigore nell'utilizzo degli strumenti di programmazione finanziaria.

2.1.5 Il Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel corso dell'esercizio 2020, la Regione ha autorizzato impieghi di quote del risultato di amministrazione 2019, per un totale di 1.607.395.642,95 euro, di cui 1.412.457.346,91 euro di parte corrente relativi al Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL). A fronte dell'iscrizione dal lato entrate del FAL per la citata somma, si rilevano altre due appostazioni di segno opposto: una riferita alla quota di ripiano annuale dell'anticipazione predetta (euro 41.873.460,28) e l'altra, pari alla differenza tra le due voci (euro 1.370.583.886,63), che si pone dal lato spesa accanto ai rimborsi di prestiti. La componente positiva e le due negative, compensandosi a vicenda, non pregiudicano il pareggio di bilancio costruito in sede previsionale.

Come già avvenuto in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, giova in questa sede richiamare la peculiare natura del Fondo Anticipazione di Liquidità e la particolarità della disciplina contabile ad esso riservata, prima di procedere alla verifica della correttezza delle relative iscrizioni contabili. Il FAL è un fondo costituito per consentire il rimborso di un'anticipazione ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti, a suo tempo prevista dal legislatore con lo scopo di *"assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"* (art. 3, comma 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64).

La Regione Veneto se ne era avvalsa acquisendo le somme di 777.231.000,00 euro nel 2013 e di 810.249.000,00 euro nel 2014, per complessivi 1.587.480.000,00 euro.

La particolare natura di tale entrata è stato oggetto di dibattito giuridico fino al 2015, anno in cui, dapprima con il D.L. 179/2015 e poi con la Legge 208/2015, art. 1, commi da 692 a

700¹⁰¹, il legislatore ne ha dato definitivo inquadramento, indicando specifiche modalità per l'iscrizione di tale partita in bilancio.

Sulla scorta di tali indicazioni, la Regione ha provveduto, dall'esercizio 2016 all'iscrizione di detto fondo, il quale, alla fine del 2015, al netto delle quote già rimborsate (euro 16.181.270,35, pagati nel 2014¹⁰²), ammontava ad euro 1.571.298.729,65.

La contabilizzazione in questione, in un contesto di disavanzo quale quello della Regione Veneto, ha prodotto un aggravio di quest'ultimo.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 28 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto "Contabilizzazione ed utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità: corretta interpretazione delle norme di cui all'art.1, commi 692-701, della legge 28 dicembre

¹⁰¹ La relazione accompagnatoria del giudizio di parifica del rendiconto 2015 della Regione Veneto, approvata con deliberazione n. 360/2016/PARI, alle pagine 139 e seguenti, illustrava così a suo tempo il contesto normativo di riferimento:

"Sul punto, giova evidenziare che il Decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 "Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni", si era occupato della problematica della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.

In particolare, all'art. 3 comma 7 si stabiliva che: "Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011."

Il successivo comma 8 precisava inoltre che "L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo."

Il caso della Regione Veneto, che non ha partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ricadeva nella tipologia di cui al comma 7 punto b).

La Giunta regionale con la deliberazione n. 1853 del 10 dicembre 2015 recante "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti", adottata in vigenza delle disposizioni di cui al citato decreto legge, aveva quindi deciso di accantonare l'intero importo dell'anticipazione non rimborsata nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario, a titolo di "Fondo anticipazioni di liquidità", come ribadito negli allegati B/1, B/2 e C all'atto medesimo, ma di applicarlo di fatto al bilancio solamente a partire dall'esercizio 2016, in ossequio alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legge 179/2015.

Il D.L. 179/2015 non è stato convertito in legge, ma la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", in vigore dall'1 gennaio 2016, all'art. 1, commi 698 e 699, ha ripreso le previsioni normative di cui all'articolo 3 del decreto, confermando la possibilità riconosciuta alle Regioni di rinviare al 2016 l'impatto dell'ammontare del fondo in parola sugli equilibri di bilancio."

¹⁰² L'importo di euro 16.181.270,35 risulta impegnato e pagato sul capitolo 101890 del bilancio d'esercizio 2014, lo stesso capitolo sul quale sono state pagate anche le rate successive.

2015, n. 208”, ha sottolineato che *“Il disavanzo risultante nell’esercizio di erogazione dell’anticipazione (commi 694 e 696) o il disavanzo derivante dall’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità (comma 699) costituiscono [...] una differente tipologia di disavanzo per la quale è espressamente consentito dalla l. n. 208/2015 un ripiano che, in ipotesi, può avere una durata corrispondente a quella del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a trent’anni).”*

Secondo le informazioni fornite dalla Regione Veneto nell’ambito delle istruttorie per il giudizio di parificazione dei rendiconti dal 2015 al 2020, il piano di rimborso rateizzato del FAL sarebbe stato quindi attuato dalla Regione stessa come illustrato nella seguente Tabella.

Tabella 11 - Piano di rimborso dell’anticipazione di liquidità anni 2015/2020 (in euro)

Esercizio	A) rata di rimborso pagata nell'esercizio da indicare come quota di ripiano del disavanzo nell'esercizio successivo	B) FAL accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio da indicare come utilizzo di avanzo nell'esercizio successivo
2015	38.453.837,81	1.571.298.729,65
2016	39.277.997,20	1.532.844.891,84
2017	40.122.289,72	1.493.566.894,64
2018	40.987.258,01	1.453.444.604,92
2019	41.873.460,28	1.412.457.346,91
2020	42.781.470,70	1.370.583.886,63

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Veneto

La rappresentazione di tali poste nel bilancio segue regole precise, finalizzate a dare evidenza al piano predetto, attraverso la concatenazione di ciascun esercizio con quello precedente e con quello successivo.

Prima di dar conto delle verifiche effettuate per appurarne la corretta rappresentazione contabile, occorre evidenziare che, nell’economia di bilancio del singolo esercizio, considerato che le poste relative all’avanzo/disavanzo e agli accantonamenti a valere sul risultato di amministrazione non sono, ovviamente, né accertabili né impegnabili, incidono solamente gli impegni di cui alla colonna A della Tabella, ossia quelli imputati ai seguenti capitoli di spesa della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 4 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”:

- capitolo n. 101890, rubricato “Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 (art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n.35 - L.R. 1° agosto 2013, n.21 - art. 21, L.R. 2 aprile 2014, n.11)”, sul

quale va impegnata e pagata la somma di euro 42.781.470,70, a titolo di rata di rimborso per l'anno 2020;

- capitolo n. 101889, rubricato “Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 (art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n.35 - L.R. 1° agosto 2013, n.21 - art. 21, L.R. 2 aprile 2014, n.11)”, sul quale va impegnata e pagata la somma di euro 30.636.668,92, a titolo di interessi da corrispondere in concomitanza con la rata di rimborso di cui al punto precedente.

Da verifica effettuata sulla documentazione fornita dalla Regione con nota prot. n. 233222 del 20 maggio 2021, trasmessa in risposta alla nota istruttoria prot. n. 7403 del 14 maggio 2021, tali somme risultano effettivamente impegnate e pagate nel corso dell'esercizio 2020. La relativa copertura finanziaria è fornita dalle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, coerentemente con quanto stabilito dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG, dove afferma che le risorse necessarie al rimborso in parola vanno *“individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”*.

La Sezione delle autonomie, con la citata deliberazione, ha chiarito ulteriormente le modalità secondo le quali la partita in questione va iscritta nel bilancio regionale, precisando che *“negli anni successivi all'erogazione dell'anticipazione l'importo da registrare nel titolo del rimborso dei prestiti ai fini della sterilizzazione è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell'esercizio per gli enti che hanno ottenuto le anticipazioni di liquidità a decorrere dal 2015 (comma 692) o al netto della rata pagata nell'esercizio precedente per le Regioni che negli anni 2013 e 2014 non avevano accantonato il fondo nel risultato d'amministrazione (commi 698-700).¹⁰³”*

¹⁰³ I commi 698-700 dell'art.1 della Legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in vigore dal 1° gennaio 2016, così recitano:

“698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla

Ove, più in generale, il Fondo crediti dubbia esigibilità (di seguito: FCDE) è una posta non collegata alla spesa, ma alla peculiarità dell'attivo, essa è accomunata al FAL solo dalla circostanza di operare un "accantonamento" sul risultato di amministrazione, determinandone una compressione che costringe gli enti a ridurre la spesa autorizzabile (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Campania, delibera n. 196/2019/PAR).

Si deve precisare, a tale proposito, che la Regione Veneto è tra le "Regioni che negli anni 2013 e 2014 non avevano accantonato il fondo nel risultato d'amministrazione (commi 698-700)", avendo ricevuto l'anticipazione nei predetti anni, ma avendo provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione il fondo per la restituzione solo a partire dal 2016, in relazione all'importo quantificato con il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

La Regione Veneto, nell'esercizio 2020, ha correttamente iscritto al titolo 4 della spesa "Rimborso Prestiti" (Cap. 102.603) la somma di euro 1.370.583.886,63, corrispondente a quella da rimborsare, al netto della rata pagata nel precedente esercizio 2019 (euro 41.873.460,28). La previsione di tale somma, non impegnabile e non pagabile, dà luogo al corrispondente accantonamento nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Affinché tale previsione contabile sia sterilizzata e non incida sul pareggio di bilancio, secondo quanto indicato dai citati commi 698-700, la Regione ha correttamente iscritto nel quadro degli equilibri, dal lato delle entrate, quanto segue:

sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125."

- alla voce “Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e rimborso di prestiti”, il relativo fondo accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, pari ad euro 1.412.457.346,91;
- con segno negativo, la quota annuale di “Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente”, pari ad euro 41.873.460,28, pagata nel 2019.

La sommatoria dei due importi corrisponde alla quota di euro 1.370.583.886,63 iscritta al titolo “Rimborso prestiti”; incidono così sul pareggio di bilancio soltanto la rata effettivamente impegnata, nel capitolo n. 101890, di euro 42.781.470,70 e i relativi interessi passivi, come già visto. Di tale rata, il quadro degli equilibri non dà specifica evidenza, non avendolo il legislatore richiesto espressamente, ma la spesa per la medesima contribuisce a quella complessivamente imputata al titolo 4, rubricato “Rimborso prestiti”.

Il fondo di euro 1.370.583.886,63, iscritto nel 2020 dal lato della spesa, dovrà trovare quindi applicazione in entrata, nel bilancio di previsione 2021, come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità” (ai sensi dell’art. 1, commi 693 e 700 della L. 208/2015 – deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG). La quota effettivamente pagata nel 2020, pari ad euro 42.781.470,70, dovrà figurare come componente negativa in quest’ultimo bilancio di previsione, quale “quota di ripiano del disavanzo dell’esercizio precedente”.

Dall’esame della documentazione, è stato pertanto appurato che la modalità di contabilizzazione adottata dalla Regione risulta conforme alla disciplina ex L. 208/2015.

2.2 Gli equilibri a rendiconto 2020

2.2.1 Gli equilibri a rendiconto e i saldi principali 2020

La seguente Tabella rappresenta il prospetto degli equilibri conforme all’allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, specularmente all’allegato 9 (esaminato nel paragrafo precedente) e aggiornato al Decreto 1° agosto 2019 del Ministero dell’Economia e Finanze, emanato in aderenza agli artt. 3, comma 6, e 11, comma 11, del predetto decreto legislativo” (11° aggiornamento dei principi contabili; cfr. Corte dei conti, n. 20/SSRRCO/QMIG/2019). L’allegato 10 è richiamato dall’art. 1 comma 821 della L. 145/2018, per cui alcuni enti territoriali “*si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo*”. Il successivo comma 824 estende alle regioni a statuto ordinario il comma 821 “*a decorrere dall’anno 2021*”. Il comma 541, art. 1., L. 160/2019 stabilisce, da ultimo, l’applicazione per le regioni a statuto ordinario “*a decorrere dall’anno 2020*” del comma 820, comprensivo

dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La giurisprudenza ha ritenuto che *“permanga l'obbligo, in capo agli enti territoriali, di rispettare il “pareggio di bilancio” sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10 della citata legge n. 243), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza di risultato di amministrazione applicato e fondo pluriennale vincolato (cfr. per primi profili applicativi, SSRR in sede giurisdizionale in spec. comp. n. 12/2019/EL; Corte dei conti n. 20/SSRRCO/2019, cit.; Circolare n. 5 MEF-RGS-Prot. 36737 del 9/3/2020-U, cit.)*. La stessa giurisprudenza ha ritenuto che *“Inoltre, vanno rispettati gli equilibri finanziari complessivi prescritti dagli artt. 40 e 42 del D.lgs. n. 118 del 2011, per le regioni, e dagli artt. 162, 187 e 188 del D.lgs. n. 267 del 2000, per gli enti locali, nonché, da ultimo, quelli posti dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (che, per le regioni a statuto ordinario troveranno applicazione, allo stato normativo attuale, dal 2021)”*.

Dal richiamato prospetto, adottato secondo lo schema di cui all'allegato 10 D. Lgs. 118/2011, emergono un risultato di competenza di parte corrente pari a 299.828.918,42 euro e un risultato di competenza in c/capitale pari a -5.551.741,65 euro.

Il risultato di competenza è pari a 294.277.176,77 euro, l'equilibrio di bilancio è pari a 199.039.834,82 euro mentre l'equilibrio complessivo risulta pari a 229.819.681,16 euro.

Tabella 1 - Equilibri di bilancio nel rendiconto 2020 (in euro)

		COMPETENZA 2020
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.485.653.102,82
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	41.873.460,28
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	112.623.279,78
Entrate titoli 1-2-3	(+)	12.118.720.372,74
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amm. Pubbliche	(+)	3.111.080,81
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	26.960.693,59
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte cap. destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.981.108,63
Spese correnti	(-)	11.834.734.075,02
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	99.971.255,96
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie- saldo di competenza (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	103.058.042,06
- di cui per estinzione anticipata prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	1.370.583.886,63
<i>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</i>		299.828.918,42
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	21.643.643,14
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	32.684.343,64
<i>A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente</i>		245.500.931,64
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-31.110.454,37
<i>A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente</i>		276.611.386,01
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	121.742.540,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	342.281.042,81
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	433.152.685,67
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	42.494.372,64
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	3.111.080,81
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.981.108,63
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	26.960.693,59
Spese in conto capitale	(-)	472.114.298,98
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	451.137.926,66
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	4.000,00
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo)	(+)	11.086.725,77
<i>B/1) Risultato di competenza in c/capitale</i>		-5.551.741,65
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	5.362.951,42
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	35.546.403,75
<i>B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale</i>		-46.461.096,82

Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	330.608,03
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-46.791.704,85
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	115.638.525,11
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	104.555.799,34
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	4.000,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		11.086.725,77
Risorse accantonate - attività finanziarie stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	77.468,53
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		11.009.257,24
Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		11.009.257,24
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)		294.277.176,77
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)		199.039.834,82
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)		229.819.681,16
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>		0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1 Risultato di competenza di parte corrente		299.828.918,42
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura ad impegni	(-)	20.100.098,03
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle competenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	4.004.907,33
Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziato nel bilancio 2020	(-)	21.643.643,14
Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)	-31.110.454,37
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	28.179.117,76
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	10.133.965.336,73
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	10.157.563.735,53
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		280.610.005,33

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Depurando tale quadro dalle poste che non si traducono in accertamenti e impegni di competenza (ossia dalle voci relative al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa, nonché dalle voci denominate "utilizzo risultato di amministrazione...", "disavanzo pregresso da debito autorizzato e non contratto", "ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente"), il saldo tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni risulta positivo per 195 milioni, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, in cui lo stesso era pari a 301 milioni.

Dall'esame delle risultanze anzidette, emerge anche un saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti, che si assesta su 430 milioni, nonché un saldo positivo tra residui attivi e quelli passivi, pari a 230 milioni. Nel precedente biennio, il saldo della gestione dei residui era

risultato negativo con una differenza pari a -52 milioni al 31 dicembre 2018 e a -3 milioni al 31 dicembre 2019.

Tali saldi vengono riassunti nella Tabella e nei grafici seguenti.

Tabella 2 - Principali saldi della gestione 2020 (in euro)

Rendiconto 2020	Accertamenti - Impegni	Riscossioni - Pagamenti	Res. Att - Res. Pass.
ENTRATE	15.189.407.278,14	13.377.523.103,55	4.230.879.123,25
SPESE	14.993.863.537,38	12.946.770.324,61	4.000.555.121,77
SALDO (E-S)	195.543.740,76	430.752.778,94	230.324.001,48

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Grafico 1 - Comparazione entrate e spese 2020





Grafico 2 - Principali saldi della gestione 2020



2.2.2 La gestione di competenza

Nell'esercizio 2019, il saldo della gestione di competenza aveva registrato accertamenti pari a 14.410.655.991,18 euro ed impegni pari a 14.109.612.395,64 euro, concludendosi con un saldo positivo di 301.043.595,54 euro. Detta gestione, nell'esercizio 2020, ha prodotto accertamenti pari a 15.189.407.278,14 euro ed impegni pari a 14.993.863.537,38 euro, chiudendosi con un saldo positivo di 195.543.740,76 euro. Si evidenzia, pertanto, che nell'esercizio in esame si registra una diminuzione del saldo della gestione di competenza, con una variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente del -35,04%.


Tabella 3 – Saldo della gestione di competenza (in euro)

Gestione di competenza	2019	2020
Accertamenti	14.410.655.991,18	15.189.407.278,14
Impegni	14.109.612.395,64	14.993.863.537,38
SALDO (A-I)	301.043.595,54	195.543.740,76

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Grafico 3

Andamento del saldo della gestione di competenza anni 2016-2020 (dati in milioni di euro)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nella Tabella sotto riportata viene evidenziata, in valore assoluto e in percentuale, la distribuzione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nella loro suddivisione in titoli, registrati alla fine dell'esercizio 2020.

Tabella 4 – Accertamenti e impegni di competenza anno 2020 (in euro)

TITOLI ENTRATA	ACCERTAMENTI	%
1 - entrate correnti di natura tributarie, contributiva e perequativa	10.307.586.452,17	67,9%
2 - trasferimenti correnti	1.322.597.284,43	8,7%
3 - entrate extratributarie	488.536.636,14	3,2%
4 - entrate in conto capitale	433.152.685,67	2,9%
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	115.638.525,11	0,8%
6 - accensione prestiti	42.494.372,64	0,3%
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	2.479.401.321,98	16,3%
Totale ENTRATA	15.189.407.278,14	100%
TITOLI SPESA	IMPEGNI	%
1 - spese correnti	11.834.734.075,02	78,9%
2 - spese in conto capitale	472.114.298,98	3,2%
3 - spese per incremento attività finanziarie	104.555.799,34	0,7%
4 - rimborso prestiti	103.058.042,06	0,7%
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.479.401.321,98	16,5%
Totale SPESA	14.993.863.537,38	100%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Come si evince dalla Tabella sopra indicata, l'ammontare più consistente degli accertamenti (10.307.586.452,17 euro), pari al 67,9% degli accertamenti complessivi (15.189.407.278,14 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Un significativo dettaglio delle Entrate del predetto Titolo è rappresentato dalla sotto riportata Tabella, che mostra la composizione dei principali Tributi propri e delle compartecipazioni erariali, accertati nel corso dell'esercizio 2020:

Tabella 5 – Entrate correnti Titolo 1

Tributi	Importi in milioni di euro	%
Compartecipazione regionale al gettito dell'iva	6.812,91	66,10%
Compartecipazione regionale alle accise su benzina e gasolio	398,00	3,86%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.531,43	14,86%
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)	854,32	8,29%
Tassa automobilistica	610,25	5,92%
Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale	65,31	0,63%
Tasse universitarie e di abilitazione	19,36	0,19%
Tasse e imposte sulle concessioni regionali e statali	6,67	0,06%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	9,32	0,09%
Totale	10.307,57	100,00%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (6.812,91 mln di euro), che rappresenta il 66,10% della consistenza totale degli accertamenti del Titolo 1 (10.307,57 mln di euro).

Per quanto concerne gli impegni, si osserva che l'ammontare più consistente (11.834.734.075,02 euro), pari al 78,9% degli impegni complessivi (14.993.863.537,38 euro), è registrato al Titolo 1, fra le Spese correnti.

La Tabella 6 evidenzia la ripartizione degli impegni tra macroaggregati della spesa corrente del Titolo 1:

Tabella 6 - Spese correnti Titolo 1 (in euro)

Macroaggregati	Impegni	%
101 - Redditi da lavoro dipendente	123.233.591,51	1,04%
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	9.694.319,39	0,08%
103 - Acquisto di beni e servizi	359.829.510,16	3,04%
104 - Trasferimenti correnti	11.221.243.914,99	94,82%
107 - Interessi passivi	59.247.467,60	0,50%
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	57.558.452,36	0,49%
110 - Altre spese correnti	3.926.819,01	0,03%
Totale	11.834.734.075,02	100,00%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

L'importo più significativo è riferito alla voce "Trasferimenti correnti" (11.221.243.914,99 euro), che rappresenta ben il 94,82% della consistenza totale degli impegni del Titolo 1 (11.834.734.075,02 euro).

Con riferimento alla tabella 4, le somme più rilevanti afferiscono alla spesa corrente impegnata (78,9% degli impegni), finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (67,9% degli accertamenti).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai "servizi per conto terzi e partite di giro", corrispondenti a circa il 16% del volume di accertamenti e impegni.

2.2.3 La gestione di cassa

La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è determinata come segue:

Tabella 7 - Situazione di cassa (in euro)

FONDO DI CASSA AL 1.1.2020 (a)	1.349.737.153,51
<i>Riscossioni dell'esercizio 2020:</i>	
in conto residui (b)	1.957.335.010,14

in conto competenza (c)	13.377.523.103,55
Totali riscossioni (d)=(b+c)	15.334.858.113,69
<i>Pagamenti dell'esercizio 2020:</i>	
in conto residui (e)	2.433.494.028,30
in conto competenza (f)	12.946.770.324,61
Totali pagamenti (g)=(e+f)	15.380.264.352,91
Saldo riscossioni - pagamenti (h)=(d-g)	-45.406.239,22
FONDO DI CASSA FINALE AL 31.12.2020 (a+/-h)	1.304.330.914,29

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

All'iniziale fondo di cassa (al 1° gennaio 2020) di 1.349.737.153,51 euro, vengono sommati gli incassi (di 15.334.858.113,69 euro) e detratti i pagamenti (di 15.380.264.352,91 euro), giungendo ad un fondo di cassa finale (al 31 dicembre 2020) di 1.304.330.914,29, euro. Il saldo negativo tra le riscossioni e i pagamenti effettuati nell'esercizio (- 45.406.239,22 euro) ha determinato una diminuzione del fondo cassa finale.

Tabella 8 - Variazioni complessive di cassa (in euro)

Cassa iniziale	Saldo riscossioni - pagamenti	Cassa Finale
1.349.737.153,51	-45.406.239,22	1.304.330.914,29

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

La diminuzione di 45.406.239,22 euro è da attribuire alla gestione in conto residui, in cui i pagamenti superano le riscossioni (-476.159.018,16 euro), come si evince dalla Tabella di seguito riportata.

Tabella 9 - Riscossioni e pagamenti (in euro)

	Competenza	Residui	Totale
riscossioni	13.377.523.103,55	1.957.335.010,14	15.334.858.113,69
pagamenti	12.946.770.324,61	2.433.494.028,30	15.380.264.352,91
saldo	430.752.778,94	-476.159.018,16	-45.406.239,22

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Rispetto agli accertamenti riscontrati nell'anno 2020 (15.189.407.278,14 euro) sono state registrate riscossioni per 13.377.523.103,55 euro, che rappresentano una capacità di realizzo pari all'88,07%. Con riferimento agli impegni assunti nell'esercizio (14.993.863.537,38 euro),

sono stati registrati pagamenti per 12.946.770.324,61 euro, che rappresentano una capacità di pagamento pari all'86,35%.

Entrambe le suddette percentuali risultano leggermente superiori rispetto a quelle rilevate nell'esercizio precedente, pari all'87,77% e all'86,14%.

2.2.3.1 La gestione di cassa in conto competenza

Considerando solo i primi quattro titoli di entrata, nonché i primi due di spesa ed escludendo partite di giro, attività finanziarie ed indebitamento, la capacità di realizzare in termini di cassa gli accertamenti e gli impegni di competenza si esprime con un 86% di entrate rimosse, contro un 92,9% di spese pagate, come rappresentato nella Tabella successiva. Rispetto a quanto osservato nell'esercizio 2019, le entrate rimosse rimangono sostanzialmente stabili, assestandosi, appunto, su una percentuale pari all'86%, mentre le spese pagate risultano lievemente superiori rispetto al 2019, dove la percentuale di pagamento era risultata pari al 90,8%.

Includendo anche gli altri tre titoli dell'entrata (titoli 5, 6 e 9) e gli altri tre della spesa (titoli 3, 4 e 7), la capacità di riscossione e pagamento in conto competenza, nel suo complesso, tende a convergere verso l'88%. In quest'ultima prospettiva, giocano un ruolo importante i servizi per conto terzi e le partite di giro. Nel 2019 le riscossioni per conto terzi e partite di giro si attestavano sul 99%, a fronte di pagamenti pari al 58%, nel 2020 le riscossioni risultano pari al 99% mentre i pagamenti sono pari al 52%.

Tabella 10 – Riscossioni e pagamenti in conto competenza (in euro)

TITOLI ENTRATA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	% RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1 - entrate corr. di natura trib., contr. e pereq.	10.307.586.452,17	9.157.358.035,46	88,8%	1.150.228.416,71
2 - trasferimenti correnti	1.322.597.284,43	885.814.730,64	67,0%	436.782.553,79
3 - entrate extratributarie	488.536.636,14	481.357.184,80	98,5%	7.179.451,34
4 - entrate in conto capitale	433.152.685,67	268.663.755,34	62,0%	164.488.930,33
	12.551.873.058,41	10.793.193.706,24	86,0%	1.758.679.352,17
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	115.638.525,11	112.800.054,89	97,6%	2.838.470,22
6 - accensione prestiti	42.494.372,64	0,00	0,0%	42.494.372,64
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	2.479.401.321,98	2.471.529.342,42	99,7%	7.871.979,56
Totale ENTRATA	15.189.407.278,14	13.377.523.103,55	88,1%	1.811.884.174,59
TITOLI SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI IN COMPETENZA	% PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
1 - spese correnti	11.834.734.075,02	11.209.031.294,41	94,7%	625.702.780,61
2 - spese in conto capitale	472.114.298,98	229.377.218,87	48,6%	242.737.080,11

	12.306.848.374,00	11.438.408.513,28	92,9%	868.439.860,72
3 - spese per incremento attività finanziarie	104.555.799,34	103.555.799,34	99,0%	1.000.000,00
4 - rimborso prestiti	103.058.042,06	103.058.042,06	100,0%	0,00
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.479.401.321,98	1.301.747.969,93	52,5%	1.177.653.352,05
Totale SPESA	14.993.863.537,38	12.946.770.324,61	86,4%	2.047.093.212,77

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Dall'esame della Tabella sopra riportata, appare pertanto non trascurabile l'impatto in termini di cassa dello sfasamento temporale delle "uscite per conto terzi e partite di giro" (pagate al 52,5% entro l'esercizio) rispetto alle correlate entrate (incassate al 99,7%). La spiegazione va ricercata nel fatto che in questi titoli di bilancio trovano imputazione le anticipazioni mensili da parte dello Stato, per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, come già osservato in sede di controllo sul rendiconto degli esercizi precedenti (2018 e 2019).

2.2.3.2 La tempestività dei pagamenti

Un importante indicatore per valutare l'efficienza dell'amministrazione, in relazione al precetto del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., è quello della tempestività dei pagamenti, che la legge¹⁰⁴ espressamente richiede, quale condizione per il regime transitorio dettato dall'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011. La Regione ha inserito, in apposito allegato al D.D.L. del rendiconto, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali (pari ad euro 18.939.801,38), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti eseguiti per le predette transazioni (pari a -16,54), debitamente sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Responsabile Finanziario e calcolato come disposto dall'art. 9 del DPCM 22/09/2014. In base a tale articolo, l'indicatore è la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o richiesta equivalente di pagamento) e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

¹⁰⁴ L'art. 41 comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (come definite dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a decorrere dall'esercizio 2014, alleghino alle Relazioni ai Bilanci Consuntivi o di Esercizio, un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, "attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Il valore dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali ha evidenziato un miglioramento rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2019, passando dai 40.566.009,81 euro del 2019 ai 18.939.801,38 euro del 2020, con una diminuzione pari a 21.626.208,43 euro. L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali è passato da -17,10 giorni del 2019 a -16,54 giorni del 2020, mantenendosi sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

Tabella 11 – Tempi di pagamento (in euro)

	2019	2020	Differenziali di miglioramento o peggioramento
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali	40.566.009,81	18.939.801,38	21.626.208,43
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali	-17,10	-16,54	0,57

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Con nota di risposta prot. n. 233222 del 20 maggio 2021 alla richiesta istruttoria effettuata dalla Sezione (con nota prot. n. 7403 del 14 maggio 2021), la Regione ha precisato che "l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai debiti commerciali sugli acquisti di beni, servizi e forniture per quanto riguarda l'anno 2020 è pari ad -16,54 (calcolato su 9.040 fatture), come risultante dal "Prospetto per l'attestazione dei tempi di pagamento" di cui all'art. 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con L. 23/06/2014, n. 89" e che:

- per la tipologia fornitori è pari a -18,99 (calcolato su 8.726 fatture)
- per la tipologia enti locali è pari a -18,00 (calcolato su 1 fattura)
- per la tipologia organismi partecipati è pari a -10,70 (calcolato su 201 fatture)
- per la tipologia altri soggetti è pari a +0,59 (calcolato su 112 fatture)."

Nel medesimo prospetto, l'Ente dichiara che il completamento della dematerializzazione delle liquidazioni di spesa relativa alle fatture commerciali (iniziata nel corso del 2018), nonché le nuove modalità tecnologiche ed organizzative di contabilizzazione delle fatture elettroniche (adottate con la circolare del Responsabile Finanziario prot. n. 455936 del 23/10/2019, a seguito della legge di bilancio dello Stato per il 2019 - L. 145/2018) hanno portato ad un consistente miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che è passato dai -1,71 giorni del 2017 ai -16,54 giorni del 2020.

2.2.3.3 La gestione di cassa in conto residui

Al netto delle operazioni di riaccertamento dei residui e non considerando, per la loro peculiare natura, i residui relativi ai servizi per conto terzi e alle partite di giro, alle attività finanziarie e all'indebitamento, la capacità della Regione Veneto di trasformare crediti e debiti pregressi si traduce in un 44,7% di residui attivi riscossi, contro un 48,7% di residui passivi pagati, evidenziando fisiologicamente una maggiore velocità di riscossione e pagamento di parte corrente rispetto a quella di parte capitale, come si evince dalle Tabelle che seguono. Rispetto a quanto registrato nel 2019 (50% per le entrate, 43% per le spese) si evidenzia un decremento dell'indice di riscossione e un incremento dell'indice di pagamento.

Includendo gli altri titoli di bilancio (Servizi per conto terzi e partite di giro, attività finanziarie e indebitamento) la situazione rimane sostanzialmente invariata per le riscossioni (44,7%), mentre per i pagamenti si registra un valore pari al 55,5%.

Tabella 12 – Riscossione dei residui attivi (in euro)

Titoli entrata	residui iniziali (a)	riaccertamenti residui (b)	riscossioni su residui (c)	% c/(a+b)	residui finali da gest. residui (a+b-c)
1 - entrate correnti di natura trib., contr. e pereg.	2.450.294.670,81	-7.084.435,88	1.226.154.055,00	50,2%	1.217.056.179,93
2 - trasferimenti correnti	1.064.947.551,36	-5.952.221,60	328.516.878,82	31,0%	730.478.450,94
3 - entrate extratributarie	199.689.626,49	-3.302.316,74	169.244.387,08	82,2%	27.142.922,67
4 - entrate in conto capitale	547.888.273,76	-10.917.865,65	167.501.815,48	31,2%	369.468.592,63
Sub-totale ENTRATA	4.262.820.122,42	-27.256.839,87	1.891.417.136,38	44,7%	2.344.146.146,17
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	61.034.508,48	-22.253.643,97	23.394.375,90	60,3%	15.386.488,61
6 - accensione prestiti	80.388.873,85	-1.398.388,05	30.650.300,85	38,8%	48.340.184,95
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	22.997.442,90	-2.116,96	11.873.197,01	51,6%	11.122.128,93
Totale ENTRATA	4.427.240.947,65	-50.910.988,85	1.957.335.010,14	44,7%	2.418.994.948,66

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Tabella 13 – Pagamento dei residui passivi (in euro)

Titoli spesa	residui iniziali (a)	riaccertamenti residui (b)	pagamenti su residui (c)	% c/(a+b)	residui finali da gest. residui (a+b-c)
1 - spese correnti	1.642.557.361,99	-18.169.394,63	908.866.522,63	56,0%	715.521.444,73
2 - spese in conto capitale	699.869.199,28	-24.608.338,72	210.498.604,72	31,2%	464.762.255,84
Sub-totale SPESA	2.342.426.561,27	-42.777.733,35	1.119.365.127,35	48,7%	1.180.283.700,57
3 - spese per incremento di attività finanziarie	19.919.618,75	-12.051,10	225.697,15	1,1%	19.681.870,50
4 - rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	-	0,00
9 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.067.401.658,69	-2.116,96	1.313.903.203,80	63,6%	753.496.337,93
Totale SPESA	4.429.747.838,71	-42.791.901,41	2.433.494.028,30	55,5%	1.953.461.909,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, ammontano a 4.230.879.123,25 euro e risultano formati da somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2020, per euro 1.811.884.174,59 e da somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2019 e precedenti, per euro 2.418.994.948,66.

I residui passivi ammontano invece a 4.000.555.121,77 euro e risultano formati da somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2020 per euro 2.047.093.212,77 e da somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2019 e precedenti per euro 1.953.461.909,00.

Il volume complessivo dei residui di fine esercizio registra una diminuzione rispetto al 2019, dove i residui attivi totali ammontavano a 4.427.240.947,65 euro, mentre i residui passivi totali erano pari a 4.429.747.838,71 euro.

2.2.4 La gestione dei residui

2.2.4.1 Il riaccertamento ordinario dei residui

L'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020 è stata avviata, come negli esercizi precedenti, dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, con proprie note prot. n. 78046 del 18 febbraio 2021 e prot. n. 125984 del 18 marzo 2021, mediante le quali sono state impartite, ai Dirigenti delle Strutture regionali responsabili della gestione delle Entrate e delle Spese, le disposizioni operative utili per la puntuale verifica della consistenza ed esigibilità dei residui attivi e passivi di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e dal punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al medesimo decreto legislativo. L'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 stabilisce che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile

generale della competenza finanziaria previsto dall'all.1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II. Possono essere conservate tra i residui le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

In vista della predisposizione del Rendiconto della Gestione, tale attività è indispensabile al fine di rilevare:

- a) i residui attivi e passivi da eliminare definitivamente dalla contabilità, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- b) i residui attivi e passivi da eliminare dalla contabilità per essere reimputati agli esercizi successivi, sulla base del principio di esigibilità degli stessi;
- c) i residui attivi e passivi da mantenere in contabilità al 31 dicembre.

Inoltre, al fine di aggiornare lo stock dei debiti non quiescenti alla data del 31 dicembre 2020, concernenti gli impegni di spesa radiati dalla contabilità al 31 dicembre 2013, gli stessi Dirigenti responsabili hanno proceduto ad effettuare la verifica della fondatezza giuridica delle relative obbligazioni passive, con riferimento agli impegni di propria competenza.

Gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 366 del 30 marzo 2021 (analizzati dettagliatamente nel paragrafo successivo).

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, prevede anche che le Regioni escludano dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro

sanitario, cui si applicano le specifiche disposizioni del Titolo II del medesimo Decreto Legislativo. Pertanto, la ricognizione dei residui attivi e passivi di detto perimetro è stata effettuata dalle Strutture regionali responsabili dei budget afferenti al perimetro stesso, sulla base delle medesime disposizioni impartite dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali. Gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 30 marzo 2021.

Infine, la medesima Giunta, sulla scorta delle risultanze finali complessive del Riaccertamento Ordinario, approvate con deliberazione n. 366/2021, ha apportato le necessarie conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023, mediante approvazione della deliberazione n. 367 del 30 marzo 2021 e dei relativi allegati.

2.2.4.2 Il quadro generale della gestione dei residui

Gli esiti della deliberazione della Giunta Regionale n. 366 del 30 marzo 2021, avente per oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, presenta le seguenti risultanze¹⁰⁵:

Tabella 14 - Quadro generale della gestione dei residui (in euro)

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui iniziali al 1.1.2020 (a)	4.427.240.947,65	4.429.747.838,71
Riscossioni/pagamenti residui (b)	1.957.335.010,14	2.433.494.028,30
Residui eliminati (c)	50.910.988,85	42.791.901,41
Residui di competenza (d)	1.811.884.174,59	2.047.093.212,77
Residui finali al 31/12/2020 (a-b-c+d)	4.230.879.123,25	4.000.555.121,77

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 366/2021 fornita dalla Regione del Veneto e da DDL di rendiconto 2020

In particolare, dall'analisi del quadro complessivo si osserva quanto segue:

- 1) la riscossione dei residui attivi e i pagamenti dei residui passivi sono rispettivamente pari a 1.957.335.010,14 euro e a 2.433.494.028,30 euro, con un saldo negativo di 476.159.018,16 euro;

¹⁰⁵ I dati inseriti non sono al netto del perimetro sanitario, seppure la Regione, accogliendo le osservazioni delle precedenti parifiche ha proceduto parallelamente al computo delle risultanze dei residui del perimetro sanitario con separata delibera (D.G.R. 365 del 30 marzo 2021).

- 2) L'ammontare dei residui attivi 2020, derivanti da esercizi pregressi, da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti, è pari a complessivi 50.910.988,85 euro. L'ammontare dei residui passivi 2020, derivanti da esercizi pregressi, da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti, è pari a complessivi 42.791.901,41 euro;
- 3) al termine dell'esercizio 2020, i residui attivi ammontano a 4.230.879.123,25 euro, dei quali 1.811.884.174,59 euro derivanti dalla competenza 2020 (pari al 42,8% circa) e 2.418.994.948,66 euro relativi ad esercizi precedenti (pari al 57,2% circa). I residui passivi ammontano a 4.000.555.121,77 euro, dei quali 2.047.093.212,77 euro derivanti dalla competenza 2020 (pari al 51,2% circa) e 1.953.461.909,00 euro relativi ad esercizi precedenti (pari al 48,8% circa).

I residui attivi mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2020 ammontano, pertanto, a complessivi 4.230.879.123,25 euro, mentre quelli passivi ammontano a 4.000.555.121,77 euro, con un saldo positivo di 230.324.001,48 euro. Nel precedente esercizio la differenza tra residui attivi e residui passivi risultava pari a c.a. -2.506.891,06 e nel 2018 pari a ben -52 milioni di euro.

Depurando il risultato dei residui attivi e passivi di fine gestione dalle partite di giro (rispettivamente pari a 18.994.108,49 euro e a 1.931.149.689,98 euro), la situazione si modifica sensibilmente per quelli passivi. In particolare, fra i residui del titolo VII "Uscite per conto di terzi e partite di giro", incide in modo significativo il budget relativo alla gestione della sanità (circa 1.482,14 mln di euro), come si vedrà di seguito.

Tabella 15
Quadro generale della gestione dei residui al netto delle partite di giro (in euro)

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui iniziali al 1.1.2020 (a)	4.427.240.947,65	4.429.747.838,71
Riscossioni/pagamenti residui (b)	1.957.335.010,14	2.433.494.028,30
Residui eliminati (c)	50.910.988,85	42.791.901,41
Residui di competenza (d)	1.811.884.174,59	2.047.093.212,77
Residui finali al 31/12/2020 (e)=(a-b-c+d)	4.230.879.123,25	4.000.555.121,77
Entrate/uscite per conto terzi e partite di giro (tit. IX entrate e tit. VII uscite) (f)-	18.994.108,49	1.931.149.689,98
Residui finali al netto delle partite di giro (tit. IX entrate e tit. VII uscite) (e-f)	4.211.885.014,76	2.069.405.431,79

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 508/2020 fornita dalla Regione del Veneto e da DDL di rendiconto 2020

Nei successivi paragrafi si esaminerà l'andamento dei residui attivi e passivi, al netto delle contabilità speciali o partite di giro.

2.2.4.3 Residui attivi (al netto delle entrate per conto terzi e delle partite di giro)

Al netto delle partite di giro, il totale dei residui attivi al 31/12/2020, pari a 4.211.885.014,76 euro, registra una diminuzione rispetto agli iniziali (4.404.243.504,75 euro), con un decremento in valore assoluto di -192.358.489,99 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 4,4 punti. Il totale dei residui di fine gestione (4.211.885.014,76 euro) è determinato da riscossioni e regolazioni contabili per 1.945.461.813,13 euro, riaccertamenti in diminuzione per 50.908.871,89 euro e da residui attivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2020 per 1.804.012.195,03 euro.

Tabella 16 - Residui attivi (al netto delle entrate per conto terzi e delle partite di giro) (in euro)

RESIDUI ATTIVI	Iniziali al 01/01/2020	Riscossi	Capacità di realizzo %	Riaccertamento	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione al 31/12/2020
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.450.294.670,81	1.226.154.055,00	50,2%	-7.084.435,88	1.217.056.179,93	1.150.228.416,71	2.367.284.596,64
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.064.947.551,36	328.516.878,82	31,0%	-5.952.221,60	730.478.450,94	436.782.553,79	1.167.261.004,73
Titolo 3: Entrate extratributarie	199.689.626,49	169.244.387,08	86,2%	-3.302.316,74	27.142.922,67	7.179.451,34	34.322.374,01
Titolo 4: Entrate in conto capitale	547.888.273,76	167.501.815,48	31,2%	-10.917.865,65	369.468.592,63	164.488.930,33	533.957.522,96
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	61.034.508,48	23.394.375,90	60,3%	-22.253.643,97	15.386.488,61	2.838.470,22	18.224.958,83
Titolo 6: Accensione prestiti	80.388.873,85	30.650.300,85	38,8%	-1.398.388,05	48.340.184,95	42.494.372,64	90.834.557,59
TOTALE	4.404.243.504,75	1.945.461.813,13	44,7%	-50.908.871,89	2.407.872.819,73	1.804.012.195,03	4.211.885.014,76
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	22.997.442,90	11.873.197,01	51,6%	-2.116,96	11.122.128,93	7.871.979,56	18.994.108,49
TOTALE COMPLESSIVO	4.427.240.947,65	1.957.335.010,14	44,7%	-50.910.988,85	2.418.994.948,66	1.811.884.174,59	4.230.879.123,25

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Dalla Tabella sopra riportata si osserva che la riscossione dei residui attivi fornisce un indicatore di realizzo pari a circa il 44,7% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un lieve decremento dell'indice di riscossione (pari a - 4,3%), rispetto a quello risultante nell'esercizio 2019 (49 %).

L'ammontare dei residui attivi 2020 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti, come già rilevato, è pari a complessivi 50.910.988,85 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 129.098.807,13 euro.

Fra i residui attivi provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti, pari a 2.418.994.948,66, ben 1.217.056.179,93 euro sono collocati al titolo I fra le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, il cui l'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (648,1 milioni di euro circa). Per quanto riguarda, invece, i residui attivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2020, pari a 1.811.884.174,59 euro, ben 1.150.228.416,71 euro si riferiscono a residui attivi iscritti al titolo 1, il cui l'importo più significativo (circa 1.103,5 milioni di euro) è relativo alla tipologia (102) dei Tributi destinati al finanziamento della Sanità (I.R.A.P., addizionale IRPEF e compartecipazione regionale all'IVA); per effetto del meccanismo di determinazione e trasferimento statale, essi necessitano di una regolarizzazione contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che avverrà per una quota parte nel corso dell'esercizio 2021.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui attivi non esigibili al 31 dicembre 2020 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 62.704.570,04 euro, di cui 59.996.145,56 euro reimputati all'esercizio successivo, 2.707.579,14 euro all'esercizio 2022 e 845,34 euro all'esercizio 2023 o a quelli successivi.

2.2.4.3.1 Residui attivi con anzianità superiore a cinque anni

I residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni (provenienti dagli accertamenti degli anni 2015 e da quelli precedenti), per un valore complessivo di 561.669.960,99 euro, rappresentano il 13,3% circa dell'ammontare dei residui attivi risultanti alla fine dell'esercizio 2020 (4.230.879.123,25 euro); se essi sono raffrontati con lo stock dei residui attivi relativi agli esercizi 2019 e precedenti (2.418.994.948,66 euro), il rapporto si attesta al 23,2%.

Rispetto all'esercizio precedente, si è passati dai 306.499.137,05 euro risultanti al 31/12/2019, provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2014 e precedenti, ai 561.669.960,99 euro alla fine dell'esercizio 2020, provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2015 e precedenti, con un incremento in valore assoluto di 255.170.823,94 euro, pari a + 83,3%.

La tabella che segue riepiloga, per anno di provenienza e per titolo di appartenenza, i residui attivi risultanti al 31 dicembre 2020, provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2015 e precedenti e non ancora riscossi, con un grado di vetustà maggiore di cinque anni:

Tabella 17 - Residui attivi vetusti per anno di provenienza e per titolo di appartenenza (in euro)

ANNO	Tit.I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit.II Trasferimenti correnti	Tit.III Entrate extratributarie	Tit.IV Entrate in conto capitale	Tit.V Entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit.VI Accensione prestiti	Tit.IX Entrate per conto terzi e partite di giro	Totale
1989				200.727,90	423.288,01			624.015,91
1992				169.678,30				169.678,30
1995				98.915,93				98.915,93
1997				64.832,04				64.832,04
1999				3.162.849,42				3.162.849,42
2002				2.919,06				2.919,06
2003			27.565,82					27.565,82
2004			52.833,60	9.729.377,98				9.782.211,58
2005	614,46	3.470.401,00		168.203,98				3.639.219,44
2006	59.433,26		24.553,53	3.479.767,73				3.563.754,52
2007			1.486.682,97	4.060.465,49			1.513,00	5.548.661,46
2008	58.486,08	680.411,79	191.539,70	1.776.396,33	1.800.000,00			4.506.833,90
2009	535.375,36	628.453,91	879.789,91	2.183.943,19	1.800.000,00			6.027.562,37
2010		241.987,25	164.565,35	5.139.173,32				5.545.725,92
2011	256,01	65.458,15	76.398,54	23.206.394,22			268,00	23.348.774,92
2012	7.294,51	171.560,00	128.310,50	1.194.874,62				1.502.039,63
2013	22.512.729,98	5.490.226,84	107.905,62	29.380.224,83			153.419,38	57.644.506,21
2014	9.796,60	2.232.253,72	3.603.746,92	75.128.919,25			89.749,11	81.064.465,60
2015	340.840.365,49	2.738.602,28	1.694.238,73	8.729.062,13	1.211.999,00		131.161,33	355.345.428,96
Totale complessivo	364.024.351,31	15.719.354,94	8.438.131,19	167.876.725,72	5.235.287,01	-	376.110,82	561.669.960,99

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la parte più consistente dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni è iscritta al titolo I "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" (364.024.351,31 euro) e rappresenta il 64,81% del totale complessivo pari a 561.669.960,99 euro.

Per quanto concerne l'ammontare delle predette "Entrate correnti di natura tributaria" (364.024.351,31 euro), si evidenzia che:

- circa 323 mln di euro, che rappresentano approssimativamente il 57,5% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi al saldo della compartecipazione regionale all'IVA per l'anno 2013, ancora in attesa di regolarizzazione contabile con il residuo passivo dell'anno 2014, per l'esatta corrispondenza posta al Titolo 1 della spesa e relativo alla restituzione dell'eccedenza dei gettiti Irap e addizionale regionale Irpef allo Stato;
- circa 40,3 mln di euro, che rappresentano approssimativamente il 7,2% del totale complessivo, riguardano residui attivi afferenti alla riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale;

In ordine all'ammontare delle "entrate in conto capitale", si rileva che:

- circa 122,7 mln di euro, che rappresentano approssimativamente il 21,8 % del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi ad assegnazioni statali per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - seconda tranche del programma investimenti";
- circa 9,7 mln di euro, che rappresenta approssimativamente l'1,7% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi all'assegnazione statale e alla contrazione di mutui per il finanziamento del programma "contratti di quartiere";
- circa 8,5 mln di euro, che rappresentano approssimativamente l'1,5% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi all'assegnazione statale per la realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera, per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel comune di Nogara;
- circa 4,6 mln di euro, che rappresentano approssimativamente lo 0,8% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi all'assegnazione statale per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale;

- circa 4 mln di euro, che rappresentano approssimativamente lo 0,7% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi all'assegnazione statale per interventi di realizzazione di opere viarie complementari al passante Mira-Quarto D'Altino;
- circa 3,8 mln di euro, che rappresentano approssimativamente lo 0,67 % del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi ai trasferimenti da amministrazioni pubbliche per la realizzazione della strada di collegamento fra SP 89 dei Colli e la tangenziale ovest di Padova.

2.2.4.4 Residui passivi (al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro)

Al netto delle partite di giro, il totale dei residui passivi al 31 dicembre 2020, pari a 2.069.405.431,79 euro, registra un decremento rispetto agli iniziali (2.362.346.180,02 euro), pari a 292.940.748,23 euro, corrispondente ad una diminuzione percentuale di circa 12,4 punti.

Il totale dei residui di fine gestione (2.069.405.431,79 euro) è determinato da riaccertamenti in riduzione per 42.789.784,45 euro, da pagamenti e da regolazioni contabili per 1.119.590.824,50 euro e da residui passivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2020, pari a 869.439.860,72 euro.

Tabella 18 - Residui passivi (al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro) (in euro)

RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 01/01/2020	Pagati	Indice di pagamento %	Riaccertamento	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione al 31/12/2020
Titolo 1: Spese correnti	1.642.557.361,99	908.866.522,63	56,0%	-18.169.394,63	715.521.444,73	625.702.780,61	1.341.224.225,34
Titolo 2: Spese in conto capitale	699.869.199,28	210.498.604,72	31,2%	-24.608.338,72	464.762.255,84	242.737.080,11	707.499.335,95
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	19.919.618,75	225.697,15	1,1%	-12.051,10	19.681.870,50	1.000.000,00	20.681.870,50
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.362.346.180,02	1.119.590.824,50	48,3%	-42.789.784,45	1.199.965.571,07	869.439.860,72	2.069.405.431,79
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2.067.401.658,69	1.313.903.203,80	63,6%	-2.116,96	753.496.337,93	1.177.653.352,05	1.931.149.689,98
TOTALE COMPLESSIVO	4.429.747.838,71	2.433.494.028,30	55,5%	-42.791.901,41	1.953.461.909,00	2.047.093.212,77	4.000.555.121,77

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Dalla Tabella sopra riportata si osserva che il pagamento dei residui passivi presenta un indicatore pari a circa il 55,5% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un incremento dell'indice di pagamento (pari a +13%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2019 (42 %). L'ammontare dei residui passivi 2020, derivanti da esercizi pregressi, da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti, è pari a complessivi 42.791.901,41 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 49.129.557,97 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2020, e destinati ad essere re-imputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 244.076.863,02 euro, di cui 229.833.733,35 euro re-imputati all'esercizio successivo, 12.102.979,14 euro re-imputati all'esercizio 2022 e 2.140.150,53 euro re-imputati all'esercizio 2023 e ai successivi.

2.2.4.4.1 Residui passivi con anzianità superiore a cinque anni

I residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni, provenienti dagli accertamenti degli anni 2015 e precedenti, per un valore complessivo di 608.232.966,30 euro, rappresentano il 15,2% dell'ammontare complessivo di residui passivi risultanti alla fine dell'esercizio 2020 (4.000.555.121,77 euro), mentre se confrontati con lo stock dei residui passivi relativi agli esercizi 2019 e precedenti (1.953.461.909,00 euro) ne rappresentano il 31,1%.

Rispetto all'esercizio precedente, si è passati dai 369.413.569,21 euro risultanti al 31 dicembre 2019 e provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2014 e precedenti, ai 608.232.966,30 euro risultanti alla fine dell'esercizio 2020, provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2015 e precedenti, con un incremento in valore assoluto di 238.819.397,09 euro, pari a + 39,26%.

La tabella che segue riepiloga, per anno di provenienza e per titolo di appartenenza, i residui passivi risultanti al 31 dicembre 2020, provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2015 e precedenti e non ancora pagati (con un grado di vetustà maggiore di cinque anni):

Tabella 19

Residui passivi vetusti per anno di provenienza e per titolo di appartenenza (in euro)

ANNO	Tit.I Spese correnti	Tit.II Spese in conto capitale	Tit.III Spese per incremento attività finanziarie	Tit.VII Uscite per conto terzi e partite di giro	Totale
2000				38.654,18	38.654,18
2002				224.181,22	224.181,22
2006				78,50	78,50
2007		1.783.122,67	365.000,01		2.148.122,68
2008		5.945.734,28	5.048.900,00		10.994.634,28
2009		12.435.736,49	1.800.000,00	170,00	14.235.906,49
2010		10.066.935,93	2.500.000,00	4.295,57	12.571.231,50
2011		21.085.700,23	1.197.999,32	8.680,43	22.292.379,98
2012	3.613.795,71	396.401,37		5.081,89	4.015.278,97
2013	5.157.552,88	29.596.677,64		4.050,60	34.758.281,12
2014	44.266.309,52	128.754.730,84		2.189,38	173.023.229,74
2015	290.999.917,85	29.869.200,10	5.327.584,96	7.734.284,73	333.930.987,64
Totale complessivo	344.037.575,96	239.934.239,55	16.239.484,29	8.021.666,50	608.232.966,30

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Come si evince dalla Tabella sopra riportata, la parte più consistente dei residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni è iscritta al titolo I "Spese correnti" (344.037.575,96 euro) e rappresenta ben il 56,6% del totale complessivo di 608.232.966,30 euro.

Nel suddetto ammontare, le quote più rilevanti, pari a circa a 329,8 mln di euro, che rappresentano circa il 54,1% del totale complessivo, sono:

- circa 302,8 mln di euro, che rappresentano il 49,8% del totale complessivo, di residui passivi per la restituzione allo Stato dell'eccedenza dei gettiti IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, accertata a consuntivo rispetto alle previsioni;
- circa 13,7 mln di euro, che rappresentano il 2,3% del totale complessivo, di residui passivi relativi a trasferimenti di spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA-Fondo regionale per non autosufficienza;
- circa 5,3 mln di euro, che rappresentano lo 0,9% del totale complessivo, di residui passivi per la spesa sanitaria destinata al finanziamento dei LEA- Gestione sanitaria accentrata - acquisto beni e servizi;
- circa 4,1 mln di euro, che rappresentano lo 0,7% del totale complessivo, di residui passivi per la quota del FSN parte corrente - risorse destinate al finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio;

- circa 3,4 mln di euro, che rappresentano lo 0,6% del totale complessivo, di residui passivi per la quota del FSN parte corrente – risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria.

Nell'ammontare delle "Spese in conto capitale" (239.934.239,55 euro), che rappresentano il 39,5% del totale complessivo di residui passivi vetusti, le quote più rilevanti sono:

- circa 123,1 mln di euro, che rappresentano il 20% del totale complessivo, di residui passivi relativi ad interventi di edilizia sociosanitaria finanziati con risorse statali;
- circa 34,2 mln di euro, che rappresentano il 5,6% del totale complessivo, di residui passivi relativi ai finanziamenti per l'avvio dei lavori, al fine di realizzare il nuovo polo della salute di Padova;
- circa 9,4 mln di euro, che rappresentano l'1,5% del totale complessivo, di residui passivi, relativi al contributo per la realizzazione di una struttura sanitaria extra ospedaliera, al fine del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nel comune di Nogara;
- circa 8,5 mln di euro, che rappresentano l'1,4% del totale complessivo, di residui passivi relativi a Spese di investimento nel settore sanitario;
- circa 7,9 mln di euro, che rappresentano l'1,3% del totale complessivo, di residui passivi per trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, al fine di adeguare e realizzare strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario;
- circa 6 mln di euro, che rappresentano l'1% del totale complessivo, di residui passivi per trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, al fine di adattare e sistemare edifici per scuole materne, elementari e medie;
- circa 5,5 mln di euro, che rappresentano lo 0,9% del totale complessivo, di residui passivi per trasferimenti alle Province concernenti interventi strutturali a favore degli edifici scolastici di loro competenza;
- circa 3,7 mln di euro, che rappresentano lo 0,6% del totale complessivo, di residui passivi relativi al piano straordinario degli interventi conseguenti all'emergenza derivante dall'alluvione 2010;
- 3,7 mln di euro, che rappresentano lo 0,6% del totale complessivo, di residui passivi per contributi relativi alle celebrazioni del centenario della grande guerra;
- circa 3,4 mln di euro, che rappresentano lo 0,56% del totale complessivo, residui passivi per contributi alle AA.PP. concernenti gli interventi di diversificazione e potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate all'utilizzo per fini turistici.

2.2.4.5 L'analisi dei residui al netto del perimetro sanitario

Occorre evidenziare che tutti i dati sopra riportati sono comprensivi anche degli accertamenti e degli impegni riferibili al perimetro sanitario: gli stessi, infatti, non sono soggetti al riaccertamento ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del D. Lgs. n. 118/2011, e sono stati pertanto ricompresi in una autonoma deliberazione della Giunta regionale (n. 365 del 30 marzo 2021, recante "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni").


Alla luce dei dati di cui alla citata delibera il quadro complessivo conseguente alla ricognizione dei residui risulta il seguente:

Tabella 20 - Prospetto complessivo DGR 365 del 2021 (in euro)

	RESIDUI ATTIVI			RESIDUI PASSIVI		
	Totali	Da perimetro sanitario	Residui non afferenti al perimetro sanitario	Totali	Da perimetro sanitario	Residui non afferenti al perimetro sanitario
Residui iniziali al 1.1.2020	4.427.240.947,65	2.967.464.423,04	1.459.776.524,61	4.429.747.838,71	3.329.174.639,07	1.100.573.199,64
Riscossioni/ pagamenti in c/residui	1.957.335.010,14	1.615.492.338,47	341.842.671,67	2.433.494.028,30	1.900.444.261,61	533.049.766,69
Residui eliminati	50.910.988,85	849.163,09	50.061.825,76	42.791.901,41	1.277.241,30	41.514.660,11
Residui formati nell'esercizio 2020	1.811.884.174,59	1.300.079.938,36	511.804.236,23	2.047.093.212,77	1.363.400.304,25	683.692.908,52
Residui finali al 31/12/2020	4.230.879.123,25	2.651.202.859,84	1.579.676.263,41	4.000.555.121,77	2.790.853.440,41	1.209.701.681,36

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 365/2021 fornita dalla Regione del Veneto e dal D.D.L. di rendiconto 2020

Grafico 4 – Residui attivi e passivi da perimetro sanitario e non afferenti al perimetro sanitario al 31/12/2020



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 365/2021 fornita dalla Regione del Veneto e dal D.D.L. di rendiconto 2020

2.2.4.6 I residui passivi perenti e la gestione dei residui radiati

L'istituto della perenzione è stato abolito con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 118/2011 (art. 60, comma 3). In particolare, il citato art. 60, al comma 3, dispone che: *“A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della iscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di iscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti”*.

Al riguardo, si evidenzia che, nel bilancio regionale del Veneto, come emerso nel corso del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2015¹⁰⁶, già a decorrere dall'esercizio 2014 nessun residuo risultava eliminato per perenzione.

Con nota istruttoria n. 7403 del 14 maggio 2021, questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione regionale aggiornamenti in merito allo stato di tale tipologia di residui. La predetta Amministrazione regionale, nella nota di risposta trasmessa in data 20 maggio 2021, n. prot. 233222, ha comunicato che: *“L'ammontare dello stock dei residui radiati al*

¹⁰⁶ Parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015 approvata con deliberazione n. 360/2016/PARI.

31.12.2019 era pari a 29.786.147,17 euro. Nel corso dell'esercizio in seguito a reimpiegni in competenza ed a eliminazioni per insussistenza, sia in gestione che in riaccertamento, si è determinata una riduzione della consistenza dello stock che ora è pari a 28.970.521,48 euro". Inoltre, ha precisato che: "L'ammontare dei residui radiati è stato, come nell'esercizio precedente, interamente coperto da appositi accantonamenti di quote del risultato di amministrazione per 18.973.222,31 euro (radiati a finanziamento regionale) e 9.997.299,17 euro (partite di natura vincolata) superando, come già evidenziato dalla Corte nella parifica del rendiconto 2018, le criticità evidenziate dalla Sezione in precedenza".

Tale affermazione risulta confermata dal prospetto nel quale vengono riportate la composizione del risultato di amministrazione e le relative quote accantonate, delle quali si evidenziano:

- il Fondo residui radiati a finanziamento regionale per complessivi 18.973.222,31 euro. Di tale Fondo, € 14.038.798,56 sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente ed € 4.934.423,75 per quelli attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%;

- il Fondo residui radiati a finanziamento vincolato per complessivi 9.997.299,17 euro. Di tale Fondo, € 248.413,01 sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente ed € 9.748.886,16 per quelli attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%.

Riepilogando, secondo quanto indicato dalla Regione Veneto, la riduzione dei residui radiati al 31/12/2020 (28.970.521,48), rispetto allo stock dei residui radiati al 31/12/2019 (29.786.147,17 euro), è dovuta a quanto indicato nella seguente tabella:

Tabella 21 - Riduzioni residui radiati (in euro)

Stock residui radiati al 31.12.2019	29.786.147,17
Riduzioni per somme reimpiegate	111.466,48
Riduzioni per eliminazioni per insussistenza	704.159,21
Consistenza residui radiati al 31.12.2020	28.970.521,48

Fonte: DDL di rendiconto 2020 della Regione del Veneto

Essi, in base alla fonte di finanziamento, sono così composti:

Tabella 22 - Fonte finanziamento residui radiati (in euro)

Finanziamento regionale	18.973.222,31
Partite di natura vincolata	9.997.299,17
Consistenza residui radiati al 31.12.2020	28.970.521,48

Fonte: DDL di rendiconto 2020 della Regione del Veneto

Sulla base della tipologia di spesa, essi risultano, inoltre, così imputati:


Tabella 23 - Tipologia di spesa residui radiati (in euro)

Spese correnti	14.287.211,57
Spese in c/capitale	14.683.309,91
Consistenza residui radiati al 31.12.2020	28.970.521,48

Fonte: DDL di rendiconto 2020 della Regione del Veneto

Nel grafico sotto riportato viene data evidenza, a partire dall'anno 2015, della consistenza dei debiti non quiescenti, riferiti ad impegni di spesa radiati dalla contabilità e della loro progressiva riduzione nel corso degli esercizi finanziari.

Grafico 5
Andamento debiti non quiescenti riferiti ad impegni radiati dalla contabilità
Anni 2015 - 2020



Fonte: DDL di rendiconto 2020 della Regione del Veneto

Come si è già affermato nelle relazioni di accompagnamento delle precedenti parifiche, i motivi di eliminazione dei residui radiati risultano i più svariati, ma si tratta soprattutto di economie o di insussistenze accertate e formalizzate con apposito provvedimento.

2.3 Risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare

Il risultato di amministrazione prodotto dalla gestione dell'esercizio 2020 è di euro 983.545.733,15. Tale saldo equivale alla sommatoria tra la disponibilità di cassa finale e i residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2020, detratti i residui passivi mantenuti e il Fondo Pluriennale vincolato di spesa. Il relativo prospetto dimostrativo, che si seguito si riporta, appare redatto dalla Regione in conformità alle previsioni del D.lgs. n. 118/2011.


Tabella 1
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020 (in euro)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.349.737.153,51
RISCOSSIONI	(+)	1.957.335.010,14	13.377.523.103,55	15.334.858.113,69
PAGAMENTI	(-)	2.433.494.028,30	12.946.770.324,61	15.380.264.352,91
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.304.330.914,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.304.330.914,29
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.418.994.948,66	1.811.884.174,59	4.230.879.123,25
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.953.461.909,00	2.047.093.212,77	4.000.555.121,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			99.971.255,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			451.137.926,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			983.545.733,15

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, fa registrare un incremento di euro 91.219.793,29 rispetto a quello dell'esercizio 2019 (che era pari a 892.325.939,86 euro, continuando quindi a crescere, come evidenziato dalla seguente tabella.

Grafico 1: andamento del risultato di amministrazione nel decennio 2011/2020
(in milioni di euro)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

2.3.1 Le quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2019

Dal risultato di amministrazione di 983.545.733,15 euro vanno tuttavia detratte le quote da accantonare (2.082.654.084,70 euro), le quote vincolate (578.288.532,25 euro) e la parte destinata ad investimenti (pari a zero), per cui la parte “disponibile” risulta ancora negativa, come negli esercizi precedenti, per un importo pari a -1.677.396.883,80 euro, confermando il permanere di una situazione di disavanzo, seppur in progressivo miglioramento.

Il seguente prospetto riporta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, con il dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, evidenziando per differenza la parte “disponibile” di valore negativo, ossia il disavanzo che la Regione dovrà iscrivere nel bilancio di previsione 2021.

Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (in euro)

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	582.458.447,11
Accantonamento residui radiati (solo per le regioni)	28.970.521,48
Fondo anticipazioni liquidità	1.370.583.886,63
Fondo perdite società partecipate	117.469,11
Fondo contenzioso	10.558.285,86
Altri accantonamenti	89.965.474,51
Totale parte accantonata (B)	2.082.654.084,70

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	28.364.933,61
Vincoli derivanti da trasferimenti	416.778.415,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	10.093,36
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	133.135.089,56
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	578.288.532,25
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.677.396.883,80
(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	-306.812.997,17

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

Quote accantonate

Le quote accantonate al 31 dicembre 2020, pari complessivamente ad euro 2.082.654.084,70, sono analiticamente rappresentate nell'Allegato al D.D.L. del Rendiconto a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

Tabella 3: Quote accantonate del Risultato di Amministrazione al 31/12/2020 (in euro)

DESCRIZIONE	Importo
fondo anticipazioni di liquidità	1.370.583.886,63
fondo perdite società partecipate	117.469,11
fondo contenzioso	10.558.285,86
fondo crediti di dubbia esigibilità	582.458.447,11
fondo residui radiati a finanziamento regionale (accantonamento residui perenti)	18.973.222,31
fondo residui radiati a finanziamento vincolato (accantonamento residui perenti)	9.997.299,17
garanzie fideiussorie concesse dalla regione	35.867,93
tassa automobilistica da restituire allo stato	32.000.000,00
fondo rischi per escussione garanzie	0,00
fondo per la copertura di potenziali congruagli dello stato su manovre fiscali	14.309.956,20
passività potenziali di cui al fondo garanzia FEI - PSR 2014-2020	0,00
accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e addizionale IRPEF	15.500.000,00
accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS	11.808.641,00
fondo per il concorso della regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026	14.210.261,56
fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie	2.100.747,82
totale quote accantonate	2.082.654.084,70

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

La quota maggiore è costituita dal Fondo Anticipazioni Liquidità (1.370.583.886,63 euro), per la trattazione del quale si rimanda all'apposito paragrafo.

Con riguardo agli altri accantonamenti, essi vengono così determinati:

- **Fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi euro 582.458.447,11**

Di tale Fondo, euro 564.513.614,88 attengono alla parte corrente ed euro 17.944.832,23 attengono alla parte in conto capitale. Per una più dettagliata analisi in merito alla quantificazione del predetto Fondo, si rinvia allo specifico paragrafo.

- **Accantonamento residui radiati per euro 28.970.521,48**

La Regione, a pagina 90 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L., precisa che tale accantonamento è composto da:

- un Fondo residui radiati a finanziamento regionale, per complessivi euro 18.973.222,31. Di tale Fondo, euro 14.038.798,56 sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente ed euro 4.934.423,75, per la copertura di quelli attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%;
- un Fondo residui radiati a finanziamento vincolato, per complessivi euro 9.997.299,17. Di tale Fondo, euro 248.413,01 sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente ed euro 9.748.886,16, per la copertura di quelli relativi alla parte in conto capitale, garantendone analogamente la copertura al 100%.

La Regione allega sub 5) al D.D.L. (pagg. 334-336) l'elenco dei residui radiati al 31 dicembre 2020, il cui ammontare complessivo corrisponde ai predetti euro 28.970.521,48. L'accantonamento relativo ai residui radiati (sia di parte corrente che di parte capitale), effettuato nell'esercizio precedente, pari ad euro 29.786.147,17, risulta utilizzato per 111.466,48 euro nel corso dell'esercizio 2020. Dopo tale utilizzo, il fondo avrebbe dovuto risultare pari a 29.674.680,69 euro. Vi è stata tuttavia un'ulteriore riduzione di euro 704.159,21 effettuata in sede di rendiconto, che lo ha portato all'importo attuale di euro 28.970.521,48. Per ogni approfondimento si rimanda all'apposito paragrafo.

- **Fondo perdite societarie per euro 117.469,11**

L'art. 21 del T.U.S.P. (D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), rubricato "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali", prevede che, nel caso in cui società partecipate da

pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, queste ultime debbano accantonare, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

Oltre all'accantonamento effettuato in sede di rendiconto 2019, pari a 44.676,06 euro, nelle previsioni finali del bilancio di previsione 2020 si rinviene un accantonamento di euro 72.793,05, effettuato con risorse di competenza al capitolo 102605 "Fondo per le perdite delle società partecipate e altre spese correnti (art. 1, c. 550-552, L. 23 dicembre 2013, n. 147)" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", non utilizzato nel corso del 2020 e diventato quota da accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, sommandosi alla quota precedente, per un importo complessivo di euro 117.469,11.

La Regione, nel D.D.L., fornisce le necessarie spiegazioni, chiarendo che l'importo accantonato a Rendiconto 2020 si riferisce ai risultati d'esercizio negativi, non immediatamente ripianati, registrati dalla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (società con partecipazione regionale pari al 33 % del capitale sociale) nell'esercizio 2018 (Assemblea dei soci del 29 maggio 2019, ex D.G.R. 644 del 21 maggio 2019) per euro 135.382,00 (da cui deriva un accantonamento pari ad Euro 44.676,06, quantificato applicando alla perdita di euro 135.382,00 la percentuale del 33%), e nell'esercizio 2019 (Assemblea dei soci del 29 maggio 2020, giusta D.G.R. 513 del 28 aprile 2020) per euro 220.585,00 (da cui deriva un accantonamento pari ad euro 72.793,05, parimenti quantificato applicando alla citata perdita la percentuale del 33%). Rispetto al rendiconto precedente, permane la presenza dell'accantonamento a copertura del risultato negativo del 2018 e vi si aggiunge l'accantonamento a copertura del risultato negativo dell'esercizio 2019. Il predetto accantonamento riguarda pertanto solo la citata società.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo dedicato agli organismi partecipati.

- **Fondo contenzioso per euro 10.558.285,86**

La Regione, nel citato D.D.L., dichiara quanto segue: *"Di tale Fondo € 4.831.833,38 riguardano accantonamenti destinati alla copertura di spese di natura corrente, mentre € 5.726.452,48 riguardano accantonamenti destinati alla copertura di spese in conto capitale.*

La suddivisione della spesa da accantonare per i ricorsi degli anni pregressi o quelli incardinati nell'anno 2020 tra parte corrente e parte in conto capitale non è facilmente riscontrabile a priori, ma

solo sulla base delle relazioni che pervengono dalle strutture regionali, dai documenti che inoltrano le stesse quali documenti da depositare in tribunale o da richieste specifiche che l'Avvocatura inoltra. Prudenzialmente la percentuale di rischio al momento del sorgere del contenzioso è da considerarsi al 100% se la Regione Veneto è la sola chiamata in causa (perché se le controparti sono molteplici il rischio a volte è in solido e la percentuale si riduce) per poi rimodularsi via via che il ricorso prosegue fino ad azzerarsi al momento dell'eventuale esito favorevole.

Non è possibile creare una casistica per materia e/o per sede giurisdizionale per identificare la percentuale di rischio e/o di vittoria, in quanto ogni ricorso ha delle caratteristiche uniche.

Per quanto riguarda i ricorsi coperti da assicurazione si ricorda che la franchigia è a totale carico della struttura regionale di riferimento che a tal riguardo, la stessa gestisce un capitolo ad hoc che utilizza al momento della richiesta ed è legata ai vari contratti stipulati nel tempo con le diverse compagnie assicurative e nel corso dei decenni i broker sono cambiati. Si ricorda altresì che alcuni provvedimenti sfavorevoli come le ordinanze relative alle sospensive non precludono il buon esito del ricorso.

La gestione del 2020 ha registrato un'unica richiesta di utilizzo che ha comportato la relativa variazione di bilancio attingendo al fondo rischi spese legali parte corrente per € 26.271,47 e il non utilizzo del fondo rischi spese legali parte c/capitale. La visione dei fondi rischi per spese legali risulta dinamica e sempre aggiornata alla situazione attuale in modo che i ricorsi con esito positivo siano subito cancellati dalla gestione dei fondi e le informazioni ricevute dalle assicurazioni o dalle strutture siano puntuali. Si sottolinea come molti ricorsi abbiano valore indeterminato e/o indeterminabile quindi non è possibile valutarne a priori una quantificazione economica ma comunque necessitano di una copertura e del relativo monitoraggio.

Alla luce delle suindicate considerazioni, con riferimento al fondo rischi spese legali di parte corrente, il cui accantonamento definitivo al 31/12/2020 ammonta a € 4.831.833,38, si è ritenuto di ridurre di € 1.700.000,00 in quanto risorse dedicate alla copertura di spese potenziali sorte in anni pregressi su cause che hanno avuto nel corso del 2021 esito positivo e di conseguenza il rischio relativo si è azzerato.

Per quanto riguarda l'accantonamento nel fondo rischi spese legali parte c/capitale, il cui accantonamento definitivo al 31/12/2020 ammonta a € 5.726.452,48, si è ritenuto di aumentare l'accantonamento di € 1.000.000,00 in quanto risulta una sentenza sfavorevole per la quale sarà necessario l'utilizzo del fondo rischi spese legali parte in conto capitale per circa € 400.000,00 ed è pendente da parte degli stessi ricorrenti un altro ricorso sempre in materia di esproprio per integrare la pretesa per danni patrimoniali e non.

La previsione tiene conto dell'elevata percentuale di vittoria che vanta l'Avvocatura regionale, il fatto che molte volte la Regione Veneto, nell'eventualità di soccombenza è debitrice in solido con altre amministrazioni, che soprattutto per i ricorsi in materia giustizia amministrativa il giudice, per la maggior parte di casi, non condanna a pagamento in denaro ma alla modifica/annullamento dell'atto amministrativo oggetto del contenzioso, ed infine che a volte le pretese risultano di importo molto elevato rispetto all'effettivo valore della causa (es. ricorsi in materia di contratti o di trasporto)."

Quanto affermato dalla Regione trova riscontro nell'esame dei capitoli del bilancio di previsione 2020. Tra gli stanziamenti iniziali, nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", si trovano infatti 3.000.000,00 euro, divisi tra il capitolo 102220 (di parte corrente, per euro 2.000.000,00) e il capitolo 102223 (di parte capitale, per euro 1.000.000,00), mentre tra gli stanziamenti finali gli importi medesimi risultano ridotti, solo per la parte corrente, di 26.588,09 euro (ossia i 26.271,47 euro citati nella predetta nota, più 316,62 euro di interessi passivi collegati, come è desumibile dalla D.G.R. di variazione di bilancio n. 752 del 16 giugno 2020). Gli aggiustamenti sui fondi che la Regione dichiara di aver effettuato in sede di rendiconto, ossia una riduzione sul capitolo di parte corrente di 1.700.000,00 euro e un aumento su quello di parte capitale di 1.000.000,00 euro, trovano riscontro nell'*elenco analitico delle risorse accantonate con il risultato di amministrazione* allegato al D.D.L. (pagina 461). Rispetto all'accantonamento complessivo effettuato con il precedente risultato di amministrazione (8.284.873,95 euro), si rileva quindi un incremento netto di euro 2.273.411,91, che porta il fondo all'ammontare indicato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (10.558.285,86 euro).

Con il risultato di amministrazione risultano poi effettuati "altri accantonamenti", per complessivi euro 89.965.474,51.

Tra questi rientrano:

- Tassa automobilistica da restituire allo Stato (art. 1, comma 321, della Legge n. 296/2006), per complessivi euro 32.000.000,00

La Regione afferma che l'importo corrisponde alla stima della somma da restituire relativamente all'annualità 2015, "effettuata sulla base del trend degli importi impegnati per tali restituzioni negli ultimi anni" (cfr. pagina 88 della Relazione sulla gestione, inclusa nel D.D.L.). Per quanto concerne l'esercizio di competenza 2020, le restituzioni in questione trovano invece copertura per 34.000.000,00 euro nel capitolo 101160 "Regolazioni finanziarie

delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (art. 1, c. 321, l. 27/12/2006, n.296)".

- Garanzie fideiussorie concesse dalla Regione per euro 35.867,93

Il fondo, accantonato a copertura dell'eventuale escussione delle garanzie presenti nell' "Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti", nell'allegato sub 9) al D.D.L. (pagine 359-360), risulta ridotto di euro 855.109,07 rispetto all'esercizio precedente, in cui ammontava ad euro 890.977,00, *"a seguito di estinzione di alcune delle operazioni finanziarie garantite da fidejussione rilasciate dalla Regione del Veneto come da Decreto n. 9/2021 del Direttore della Direzione Finanza e Tributi"* (cfr. pagina 90 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L.). Con riferimento a tale accantonamento e al rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2020 da parte della Regione del Veneto, si rimanda alle considerazioni contenute nel paragrafo dedicato.

Nel risultato di amministrazione 2020, la Regione non ha accantonato un fondo relativo ai rischi di escussione di una particolare garanzia, che compare invece, analogamente a quanto avvenuto nell'esercizio precedente, tra gli stanziamenti del bilancio di previsione, come illustrato dalla Regione stessa a pagina 91 della citata Relazione sulla gestione, in cui si afferma quanto segue: *"Ai sensi del punto 5.5. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, per l'esercizio 2020 ha stanziato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art.5 L.R. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 4.898.026,62, determinato sulla base delle rate previste in pagamento da parte della Società regionale nei confronti della BEI per la medesima annualità, stabilite nel piano di ammortamento vigente in funzione delle rate di prestito corrisposte dalla BEI e alle disposizioni del Contratto di Prestito. Nel corso dell'anno 2020, la Società Veneto Acque S.p.A. ha regolarmente corrisposto all'Istituto bancario gli importi previsti dal piano di ammortamento vigente di seguito specificati: euro 36.120,00 in data 11/03/2020; euro 2.403.863,30 in data 01/06/2020; euro 54.180,00 in data 11/09/2020 ed euro 2.403.863,31 in data 30/11/2020. Non risulta pertanto necessario accantonare alcun importo a garanzia della medesima annualità."*

Tale affermazione trova riscontro nello stanziamento di euro 4.898.026,62, rilevato sul capitolo 102302 "Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46, c. 3, D.lgs. 23 giugno 2011)", Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", sul quale, a rendiconto, non risulta impegnata alcuna spesa. Il fondo in questione non era presente nemmeno tra gli accantonamenti del

risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, risultando finanziato di esercizio in esercizio con entrate correnti di competenza, anziché con quote del risultato di amministrazione. A tale proposito, si richiama l'art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, che così recita: *“È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”*; il principio contabile numero 5.5 dell'allegato 4/2, in tema di garanzie fornite dall'ente in base alle passività emesse da terzi, prevede inoltre l'accantonamento a risultato di amministrazione nel caso di escussione:

“- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;

- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito.”

Nel caso in esame, l'escussione in parola non ha avuto luogo nel corso dell'esercizio e la Regione, accertando che la spesa potenziale non poteva più verificarsi, ha ritenuto di non vincolare una corrispondente quota del risultato di amministrazione.

Nel delineato contesto, l'amministrazione regionale ha trasmesso, all'esito di espressa richiesta della Sezione (volta ad acquisire maggior chiarezza sulla somma garantita), copia della fidejussione sottoscritta a favore di Veneto Acque spa. La Sezione prede atto.

- Passività potenziali di cui al fondo garanzia FEI - PSR 2014-2020 - fondo spese correnti (art. 46, c. 3, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 38, Reg.to UE 17 dicembre 2013, n.1303), pari a zero

La Regione indica un altro accantonamento nel risultato di amministrazione 2020 pari a zero, ossia quello per passività potenziali, di cui al fondo garanzia FEI - PSR 2014-2020. Anche in questo caso si tratta di un fondo che prevede uno stanziamento nel bilancio di previsione 2020 (15.000,00 euro di stanziamento iniziale e finale, non utilizzato), ma non

viene mantenuto come accantonamento nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

L'Ente illustra al riguardo che *“nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), è attivato lo strumento finanziario Fondo di garanzia, la cui costituzione e gestione è affidata al Fondo Europeo per gli investimenti (FEI, struttura del gruppo BEI) secondo quanto disposto dall'articolo 38 del Regolamento (UE) 1303/2013. Con la DGR 1307 del 16 agosto 2017, e successive integrazioni, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento che definisce le condizioni e i termini della attuazione del Fondo di garanzia tra Regione Veneto e FEI.*

Il capitolo 8 dell'Accordo di finanziamento prevede che, nel periodo di vigenza dello stesso, la Regione sopporti direttamente potenziali spese aggiuntive impreviste connesse a contenziosi o a interessi negativi risultanti dalla gestione del Fondo garanzia, nel caso in cui la loro entità ecceda i rientri annuali delle operazioni garantite e la riserva dell'1% del Fondo garanzia accantonata per le “spese impreviste”.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del D.lgs. 118/2011, nel Bilancio di previsione 2021-2023 viene previsto un Fondo per “Passività potenziali di cui al Fondo FEI - PSR 2014-2020 -Fondo spese correnti” che tenendo conto dei parametri utilizzati nell'accordo per il dimensionamento della citata riserva dell'1%, è quantificato in 15.000,00 euro.

Pertanto, a Rendiconto 2020 non viene effettuato nessun ulteriore accantonamento con riferimento alle risorse stanziato nell'esercizio 2020.”

Quanto è stato affermato trova riscontro nello stanziamento del capitolo 103554 della Missione 20 Programma 2003.

- Fondo per la copertura di potenziali conguagli dello Stato su manovre fiscali erogate in eccedenza rispetto ai consuntivi (art. 77 quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112) per complessivi euro 14.309.956,20

Tale fondo, accantonato nel 2019 per 21.472.528,00 euro, risulta utilizzato nel corso del 2020 per euro 8.665.721,77, come si è visto nel paragrafo sulle applicazioni di avanzo accantonato del 2019. Se ne trova riscontro nel capitolo di spesa 103557, Missione 1 Programma 104 Titolo 1, rubricato *“Regolazione conguagli effettuati dallo stato per recupero gettiti delle manovre fiscali erogati in eccedenza rispetto ai consuntivi (art. 77 quater, D.L. 25 giugno 2008, n.112)”*, integrato per tale importo con D.G.R. di variazione di bilancio n. 1149 dell'11 agosto 2020. La somma risulta impegnata e pagata nell'esercizio.

Il fondo è stato poi aumentato di euro 1.503.149,97 in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2020, fino all'importo di euro 14.309.956,20.

Alle pagine 91-92 del D.D.L., la Regione spiega che: *“I gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale IRPEF sono erogati alle regioni sulla base delle stime elaborate dal Dipartimento delle Finanze, di cui all'articolo 77-quater, comma 6, del D.L. 112/2008, a valere sui gettiti affluiti nei conti di Tesoreria Centrale, fermo restando che in sede di consuntivazione sono disposti gli eventuali conguagli. In merito a quest'ultimi, la prassi del Dipartimento delle Finanze consiste, nel caso di consuntivi inferiori alle erogazioni, nell'applicazione di trattenute sui gettiti erogati alle Regioni, mentre, nel caso contrario, in erogazioni aggiuntive tramite specifico provvedimento.*

L'accantonamento viene calcolato quale somma dei conguagli negativi (a favore dello Stato) per gli esercizi per cui il MEF ha provveduto alle erogazioni ma per i quali, al 31.12.2020, non sono ancora state effettuate le regolazioni contabili definitive.

Con riferimento a ciascun esercizio, l'importo da conguagliare viene calcolato sulla base delle differenze tra consuntivi qualora disponibili, ovvero previsioni, del Dipartimento delle Finanze e gli importi erogati.

Come da prassi ministeriale e coerentemente con la modalità adottata per l'erogazione dei gettiti, il computo dei conguagli viene effettuato sulla base di un criterio di cassa, secondo il quale l'importo spettante per un dato esercizio è formato, per l'IRAP, dall'acconto dell'esercizio stesso e dal saldo di quello precedente, mentre per l'addizionale regionale IRPEF interamente dal saldo dell'esercizio precedente.

L'ultimo consuntivo disponibile è quello di competenza 2017, che viene scomposto dal Dipartimento delle Finanze nell'acconto, computato al fine del conguaglio dell'anno 2017, e nel saldo, computato al fine del conguaglio dell'anno 2016 e già regolato.

Per gli esercizi successivi sono utilizzate le previsioni più aggiornate del medesimo Dipartimento nelle quali non viene esplicitata la scomposizione tra saldo ed acconto e pertanto, al fine della presente quantificazione, per l'IRAP è stata applicata alla previsione complessiva di competenza la percentuale di ripartizione saldo-acconto (82,16%) utilizzata dal MEF per l'ultimo consuntivo disponibile.

Per l'addizionale regionale IRPEF è stato invece considerato l'intero importo della previsione di competenza dell'esercizio precedente quello oggetto di conguaglio. Poiché per quest'ultimo tributo risulta un gettito negativo, in quanto derivante unicamente dall'agevolazione di aliquota per i disabili ex L.R. 19/2005, per il calcolo dei conguagli esso viene decurtato dall'importo della manovra IRAP, in coerenza con la prassi adottata dal MEF.

Si precisa che il Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato che gli importi da recuperare sulle manovre erogate per l'esercizio 2017 sono stati regolati tramite trattenute sulla seconda erogazione delle manovre fiscali 2020 e su quanto spettante per il 2021 a titolo di IRAP quota ex fondo perequativo legge 549/1995. Pertanto, non appena disponibile, l'accantonamento verrà utilizzato per procedere alla regolazione contabile delle predette trattenute sui gettiti in entrata.

Si evidenzia, infine, che nuovi dati consuntivi e aggiornamenti alle previsioni da parte del Dipartimento potranno determinare l'esigenza di variazioni, anche in aumento, dell'accantonamento definito in questa sede."

- Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e Addizionale IRPEF per complessivi euro 15.500.000,00

La Regione dichiara congruo l'accantonamento in questione, *"alla luce del contenzioso tributario in essere gestito dall'Agenzia delle Entrate, relativo ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n.446/97 relativamente alle somme a titolo di manovra regionale IRAP per gli anni d'imposta dal 2003 al 2006 e pendente, per la sua quasi totalità, presso la Corte di Cassazione. La quantificazione del fondo è stata effettuata sulla base delle informative fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso delle periodiche sedute della Commissione Paritetica tra la Regione del Veneto e l'Agenzia stessa, aggiornate solo con riferimento al contenzioso tributario, a suo tempo, radicatosi presso la Giurisdizione Tributaria del Veneto"* (cfr. pagina 92 della Relazione sulla gestione contenuta nel D.D.L.). Il fondo non risulta utilizzato nel corso dell'esercizio 2020 e viene pertanto riproposto quale accantonamento del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio stesso.

- Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss per euro 11.808.641,00

L'accantonamento determinato in sede di risultato di amministrazione 2020 risulta quasi dimezzato rispetto a quello effettuato nell'esercizio precedente (in cui ammontava a 22.554.034,71 euro). La Regione spiega (alle pagg. 92-93 del D.D.L.) che *"Secondo quanto disposto dall'art.33 della L.R. 30/2016 e s.m.i., le aziende ULSS sono mantenute indenni dagli oneri derivanti dalle Gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS – rilevati e rimborsati annualmente – utilizzando le risorse accantonate sull'apposito fondo di cui al capitolo di spesa 103921. Al 1/1/2020 l'importo accantonato su tale fondo era pari ad euro 22.554.034,71.*

Nell'esercizio 2020, con DGR n. 1705 del 09 dicembre 2020, è stato disposto a favore delle Aziende sanitarie subentrate nelle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Ulss, il rimborso di oneri sostenuti in anticipazione per sopravvenienze passive, per un ammontare complessivo di euro 1.570.011,69 con conseguente utilizzo per pari importo del Fondo in questione.

In vista della ricognizione con la quale verranno rilevati i crediti al 31/12/2020 delle Aziende Ulss per oneri sostenuti in anticipazione per sopravvenienze passive derivanti dalle rispettive gestioni liquidatorie, gli oneri potenziali che è possibile stimare sulla base delle informazioni acquisite da Azienda Zero, dall'Avvocatura regionale e dalle Aziende ULSS, sono quelli di seguito indicati:

- oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente relativo alle ex gestioni liquidatorie: euro 6.093.708,00;*
- oneri potenziali relativi a partite debitorie delle ex gestioni liquidatorie ancora in essere: euro 1.810.443,00;*
- partite creditorie della GSA rilevate dalla DGR n. 2048/2016: euro 3.904.490,00.*

A fronte di quanto sopra indicato, pertanto, l'importo da accantonare in sede di rendiconto 2020 sul fondo di cui al capitolo di spesa 103921, ammonta ad euro 11.808.641,00."

La documentazione fornita dalla Regione in sede istruttoria conferma l'utilizzo per euro 1.570.011,69, nel bilancio 2020, dell'accantonamento effettuato in sede di rendiconto 2019 (disposto con D.G.R. 1602 del 24 novembre 2020 di variazione del bilancio di previsione); detto utilizzo ha finanziato una spesa di pari importo, impegnata e pagata a valere sul capitolo 104064, Missione 13 Programma 1307 Titolo 1, rubricato "risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex - ULSS (art. 33, L.R. 30 dicembre 2016, n.30)" e rientra tra quelli elencati nel paragrafo relativo alle applicazioni, nell'esercizio 2020, di avanzo accantonato e vincolato del 2019.

- Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie per euro 2.100.747,82

Il fondo risponde alla logica di fornire copertura ad eventuali passività potenziali, derivanti dai flussi finanziari generati dai contratti di finanza derivata. La Regione spiega nel D.D.L. (a pagina 94) che "Permangono le esigenze di accantonamento delle somme risultanti in sede di rendiconto 2019 pari ad euro 1.626.597,82. Tale esigenza perdura poiché non sono intervenute variazioni normative o contrattuali o pareri di enti preposti, dirimenti rispetto alle problematiche, impattanti sugli strumenti finanziari derivati, causate dalla riduzione in area negativa dei principali tassi del mercato interbancario, che costituiscono i parametri di indicizzazione di operazioni

finanziarie. A causa del perdurare delle suddette condizioni di mercato, in sede Assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022, è stata stanziata l'ulteriore somma di euro 474.150,00 [...]."

Quanto è stato affermato trova riscontro nel capitolo 104134, Missione 20 Programma 2003 Titolo 1, nel quale si rinviene uno stanziamento, inserito nel corso dell'esercizio 2020, di euro 474.150,00 che, in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2020, integra il fondo già precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, pari a 1.626.597,82 euro, aumentandolo a 2.100.747,82 euro.

Si rimanda all'apposito paragrafo per ogni approfondimento sul tema degli strumenti finanziari derivati.

Si rileva, infine, l'accantonamento di un nuovo fondo:

- Fondo per il concorso della Regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 per euro 14.210.261,56"

La Regione afferma che il predetto fondo *"è correlato alla sottoscrizione della Garanzia, concernente l'impegno ad assicurare la copertura all'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COG) - (Garanzia 1.5), ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 del Collegato alla Legge di stabilità regionale 2020 (L.R. n. 44 del 25/11/2019 – BUR n. 137/2019).*

Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 44/2019, prevede la definizione di un piano di riparto dell'impegno finanziario in oggetto tra l'Area Dolomitica e l'Area Lombarda e, all'interno dell'Area Dolomitica, tra gli Enti interessati, utilizzando il medesimo criterio previsto dall'accordo sottoscritto con il riparto delle spese di candidatura, ossia il criterio della localizzazione delle discipline olimpiche e, precisamente:

-Area Lombarda: 50% del rischio;

-Area Dolomitica: 50% del rischio, di cui: 50% a carico della Regione del Veneto e Cortina (n. 5 discipline), 40% a carico della Provincia autonoma di Trento (n. 4 discipline) e 10% a carico della Provincia autonoma di Bolzano (n. 1 disciplina).

La quantificazione dell'impegno finanziario prende a riferimento l'importo complessivo del contributo che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) verserà al Comitato Organizzatore, come indicato nell'Host City Contract e secondo il cronoprogramma di acconti e saldi che lo stesso CIO ha formalmente comunicato.

Si è in via preliminare applicato il sopra richiamato criterio di riparto delle spese già utilizzato per la fase di candidatura, relativo alla localizzazione delle discipline olimpiche.

E' stata effettuata una operazione di analisi del rischio deficit legata alle operazioni di competenza del Comitato Organizzatore, dedotte le spese di investimento per opere già oggetto di altra garanzia, e lo svolgimento dell'evento sportivo in senso stretto, che nella rendicontazione dei Giochi ha prevalentemente garantito un utile al soggetto organizzatore.

L'analisi ha quindi portato a determinare un importo pari ad euro 397.887.323,94 da cui, in applicazione del criterio di ripartizione delle spese sopra richiamato, è stato calcolato l'importo spettante alla Regione del Veneto pari ad euro 99.471.830,98.

Il suddetto importo di euro 99.471.830,98, riferito all'intero arco temporale 2020-2026, è stato quindi suddiviso per il numero degli anni di riferimento (7 anni) risultando l'importo di euro 14.210.261,56. Pertanto, nell'esercizio 2020 (primo anno di riferimento) sono stati stanziati 14.210.261,56 di euro sul "Fondo per il concorso della Regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", risorse che risultano totalmente accantonate quale parte del risultato di amministrazione.

L'analisi del rischio che ha portato alla identificazione dell'importo sopra indicato verrà comunque periodicamente rivista in considerazione dell'avanzamento delle operazioni di realizzazione dei Giochi e delle indicazioni che perverranno dal CIO, dall'OCOG e dalla Agenzia di Progettazione Olimpica."

L'accantonamento in questione risulta sorto con il bilancio di previsione 2020, in cui è stato effettuato uno stanziamento di euro 14.210.261,56 nella missione 20 programma 2003 della spesa, al capitolo 103967 rubricato "concorso della Regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) - altre spese correnti (art. 3, L.R. 25 novembre 2019, n. 44)". Tale stanziamento risulta mantenuto fino al termine dell'esercizio e riportato come accantonamento nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Quote vincolate

Con riferimento alla parte vincolata, giova richiamare la definizione che ne dà il comma 5 dell'art. 42 del D.lgs. n. 118/2011: "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse."

La Corte costituzionale, con pronuncia n. 274/2017, ha ribadito che tali partite "necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica. Si tratta, in altre parole, di risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate; da tanto deriva l'indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento".

Si deve sottolineare che la quota di "vincoli formalmente attribuiti dall'ente" non soggiace alle condizioni poste dalla lettera *d)* del suddetto art. 42, comma 5, con riferimento alla copertura del disavanzo di amministrazione, in quanto, come si vedrà nei paragrafi successivi, il disavanzo regionale deriva esclusivamente dall'anticipazione di liquidità ricevuta ai sensi del D.L. n. 35/2013, e dal ricorso all'istituto del debito autorizzato e non contratto negli anni dal 2002 a 2015.

Tecnicamente, la parte vincolata del risultato di amministrazione è determinata dalla sommatoria delle risorse, sia di parte corrente, sia di parte capitale, accertate nel 2020 ed in esercizi precedenti, detratti i relativi impegni 2020, nonché gli impegni re-imputati ad esercizi successivi (e quindi confluenti nel FPV) e le poste per le quali è venuto meno l'accertamento o il vincolo, sommate quelle per cui è venuto meno l'impegno.

La suddetta parte vincolata, al 31 dicembre 2020, ammonta ad euro 578.288.532,25 e coinvolge diverse Missioni di bilancio. Secondo il prospetto del risultato di amministrazione, la natura del vincolo ne determina la ripartizione in vincoli derivanti da:

- leggi e da principi contabili - euro 28.364.933,61;
- trasferimenti - euro 416.778.415,72;
- contrazione di mutui - euro 10.093,36;
- Formale attribuzione dell'Ente - euro 133.135.089,56.

Il totale delle risorse in questione trova puntuale riscontro nell'allegato *elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione* del D.D.L. (pagine da 463 a 498), nel quale le

stesse vengono dettagliate e dove vengono illustrate le operazioni contabili che ne hanno definito le variazioni tra l'1 gennaio 2020 (con riferimento quindi al precedente risultato di amministrazione 2019) e il 31 dicembre 2020, determinandone l'ammontare da vincolare con il risultato di amministrazione 2020.

Tra le suddette variazioni, si rinvencono anche quelle derivanti dall'utilizzo di alcune quote vincolate in sede di rendiconto 2019, come si è visto nell'apposito paragrafo, e che ammontano ad euro 184.591.096,10, coerentemente con il dettaglio delle variazioni di bilancio per applicazioni di avanzo vincolato, fornito con nota regionale prot. n. 233222 del 20 maggio 2021, trasmessa dalla Regione in risposta alla nota istruttoria prot. n. 7403 del 14 maggio 2021. Le quote principalmente utilizzate (euro 153.255.454,51) hanno riguardato spese da effettuare sulla scorta di trasferimenti ricevuti con vincolo di destinazione.

Va poi rilevato che l'art. 1, comma 823, della L. 178/2020 ha previsto il fondo per il ristoro delle perdite di gettito 2020-2021¹⁰⁷, connesso all'emergenza epidemiologica da COVID 19. La norma citata stabilisce che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio debbano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione e che le eventuali risorse ricevute in eccesso siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. Tuttavia, a pagina 97 del D.D.L., la Regione afferma che non ricorrono gli estremi di cui alla citata disposizione, per vincolare, neppure in quota parte, le risorse statali attribuite nell'esercizio 2020 alla Regione del Veneto a ristoro delle perdite di gettito 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, D.L. 34/2020, modificato dal D.L. 104/2020 convertito in L. 126/2020. L'Amministrazione regionale illustra, infatti, in apposita tabella, che la differenza tra gli accertamenti tributari a rendiconto 2019 e quelli minori a rendiconto 2020 è stata solo parzialmente coperta dalle risorse pervenute a seguito del riparto, per cui non residuano risorse inutilizzate, né risultano risorse in eccesso, da vincolarsi nel risultato di amministrazione.

¹⁰⁷ Art. 1, comma 823, della L. 178/2020: "823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."

Quota destinata ad investimenti

Per quanto riguarda la parte del risultato di amministrazione da destinare obbligatoriamente ad investimenti, essa risulta pari a zero, come nei precedenti esercizi.

L'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011 precisa che *"I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese"*. Dal prospetto degli equilibri fornito con il D.D.L. relativo al rendiconto 2020, si evince che la Regione, come negli esercizi precedenti, ha utilizzato il saldo positivo di parte corrente per finanziare il saldo negativo di parte capitale. Non ricorrono perciò entrate in conto capitale non utilizzate e senza vincoli di specifica destinazione da accantonare nel risultato di amministrazione 2020, per destinarle ad investimenti nei successivi esercizi. Si rinvia al paragrafo sugli equilibri di bilancio a rendiconto 2020 per ogni altra considerazione.

2.3.2 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'art. 46 del D.lgs. n. 118/2011, rubricato *"Fondo crediti di dubbia esigibilità"*, in vigore dal 12 settembre 2014, prevede ai commi 1 e 2 che, nella missione *"Fondi e Accantonamenti"*, sia stanziato un accantonamento, il cui ammontare sia determinato (secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto stesso), in considerazione di quello dei crediti di dubbia e difficile esazione e che tale ammontare non possa essere destinato ad altro utilizzo.

Tale fondo, pertanto, *"ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione, è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", del D.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale. Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che "Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione"* (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Il principio della competenza finanziaria cd. potenziata prevede che il suddetto ammontare sia determinato in considerazione del volume dei residui attivi, prodotti dalla competenza e dagli esercizi precedenti, nonché della percentuale media di incasso a residui registrata negli ultimi cinque esercizi. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, visibile nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2020, risulta pari a 582.458.447,11 euro ed è composto da un fondo di parte corrente di 564.513.614,88 euro e da un fondo di parte capitale di 17.944.832,23 euro, come mostra la seguente Tabella.

Tabella 4 - Composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (in euro)

Capitolo di spesa	Descrizione capitolo	Risorse accantonate all'1.1.2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazioni accantonamenti in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate al 31/12/2020 (e)=a-b+c+d
102217	FCDE di parte corrente	580.448.934,27	0,00	0,00	-15.935.319,39	564.513.614,88
102218	FCDE di parte capitale	13.581.880,81	0,00	4.362.951,42	0,00	17.944.832,23
	FCDE totale	594.030.815,08	0,00	4.362.951,42	-15.935.319,39	582.458.447,11

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2020

L'importo finale del FCDE (582.458.447,11 euro) risulta inferiore dell'1,9% (-11.572.367,97 euro) rispetto al precedente esercizio, in cui era pari a 594.030.815,08 euro.

Nell'individuazione, da parte della Regione, dei residui attivi da far rientrare, per loro natura, in questa logica di accantonamento prudenziale, emerge una sostanziale conformità ai principi contenuti nella normativa sull'armonizzazione contabile. L'Amministrazione regionale precisa, infatti, a pagina 98 del D.D.L. del rendiconto 2020, che: *"Il criterio per l'assoggettamento dei singoli capitoli, è stato individuato principalmente con riferimento ai soggetti debitori, distinguendo la loro natura pubblica da quella privata. Pertanto, in conseguenza dell'analisi a livello di capitolo, nei casi di compresenza di debitori sia pubblici che privati si è optato per l'assoggettamento a fondo dell'intero stanziamento del capitolo. Per il medesimo motivo (analisi a livello di capitolo), in via prudenziale, sono stati assoggettati a fondo anche i crediti garantiti da fideiussione, con le uniche esclusioni dei capitoli 100580E "Introiti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie" - 101131E "Introiti derivanti dall'escussione di polizze fideiussorie in materia di ripristino delle aree occupate da impianti di produzione energia da fonti rinnovabili" - 101373E "Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito della formazione continua" - 101449E "Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni nell'ambito di attività di ricerca di acque minerali, termali e geotermiche", in quanto tutti i crediti in essi accertati*

sono assistiti da fideiussione. In via prudenziale, sono stati inoltre svalutati al 100% i residui vetusti aventi anno di formazione ante 2006, come da indicazione del Collegio dei Revisori, in questo caso comprendenti anche crediti da Pubbliche amministrazioni. Ciò ha comportato un incremento dell'accantonamento al Fondo rispetto all'importo minimo ottenuto secondo quanto previsto dal principio contabile. I residui vetusti sono passati da € 4.371.583,63 del 31/12/2019 ad € 4.369.509,46 del 31/12/2020 con una diminuzione, quindi, pari ad € 2.074,17."

L'Amministrazione regionale afferma, inoltre, di non aver proceduto alla svalutazione degli stanziamenti inseriti nei capitoli riferiti ad entrate provenienti da amministrazioni pubbliche e dall'Unione Europea, nonché di quelli le cui entrate siano accertate per cassa (mentre i capitoli contenenti accertamenti per cassa e per competenza sono stati assoggettati a fondo).

L'esame del "prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti", allegato al D.D.L., evidenzia percentuali di copertura che variano in relazione al rischio generato dalla natura delle entrate stesse:

- su una massa di residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2020 di 4.230.879.123,25 euro, la Regione ha esaminato capitoli da considerare nella determinazione del Fondo, per un totale di 4.121.050.457,17 euro di residui attivi, escludendo a monte i capitoli del titolo 6 "accensione prestiti" e del titolo 9 "entrate per conto terzi e partite di giro";
- con riferimento al titolo 1 dell'entrata, "entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato al FCDE una somma pari al 22,72% dei residui mantenuti;
- in relazione al titolo 2 dell'entrata, "trasferimenti correnti", ha accantonato al FCDE una somma pari allo 0,13% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 3 dell'entrata, "entrate extratributarie", ha accantonato al FCDE una somma pari al 67,43% dei residui mantenuti;
- in relazione al titolo 4 dell'entrata, "entrate in conto capitale", ha accantonato al FCDE una somma pari al 3,36% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 5 dell'entrata, "entrate da riduzione di attività finanziarie", ha accantonato al FCDE una somma pari al 10,55% dei residui mantenuti.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio, preliminarmente alla redazione del rendiconto, vi è l'obbligo di verificare la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità

complessivamente accantonato. Le risultanze istruttorie restituiscono il seguente quadro delle variazioni del predetto Fondo nel 2020:

- in sede di bilancio di previsione è stato previsto uno stanziamento pari a 172.213.273,14 euro (di cui 171.209.584,77 di parte corrente e 1.003.688,37 di parte capitale), con un accantonamento presunto al Risultato di amministrazione pari a 748.018.480,02 euro (Allegato 9 al Bilancio di previsione 2020-2022 - Tabella dimostrativa del Risultato di amministrazione presunto all'inizio dell'esercizio 2020);

- nel corso dell'anno, a seguito delle variazioni intervenute (L.R. n. 13 del 30 aprile 2020 - D.G.R. n. 788 del 23 giugno 2020 - D.G.R. n. 1148 del 11 agosto 2020 - D.G.R. n. 1541 del 17 novembre 2020 - L.R. n. 36 del 1° dicembre 2020), lo stanziamento è stato adeguato ad € 16.041.771,67 (di cui € 10.986.683,30 di parte corrente ed € 5.055.088,37 di parte capitale).

L'importo finale, determinato a seguito del ricalcolo per la verifica di congruità del Fondo, è quindi come detto pari a complessivi € 582.458.447,11 (di cui € 564.513.614,88 di parte corrente ed € 17.944.832,23 di parte capitale), quale quota da accantonare nel risultato di amministrazione a fine esercizio 2020. L'accantonamento al risultato di amministrazione è pertanto passato da € 748.018.480,02 in sede di bilancio di previsione 2020-2022 ad € 582.458.447,11 in sede di rendiconto 2020, con un decremento di € 165.560.032,91.

La Regione precisa, inoltre, alla pagina 1.150 del D.D.L. del rendiconto 2020 trasmesso a questa Sezione, che per il primo anno dalla sua istituzione il Fondo Svalutazione Crediti, il cui valore corrisponde a quello del FCDE, si riduce rispetto al periodo precedente. La diminuzione riguarda i crediti di natura tributaria, in relazione al rinvio delle procedure di riscossione coattiva dei tributi regionali, legata all'emergenza sanitaria da Covid -19.

Si riporta nella tabella seguente l'andamento del FCDE accantonato in sede di rendiconto dell'ultimo quinquennio.

Tabella 5 - Andamento FCDE nel quinquennio 2016-2020 (in euro)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
FCDE corrente	242.827.225,26	427.674.214,89	506.693.518,95	580.448.934,27	564.513.614,88
FCDE c/capitale	13.097.353,61	13.327.392,94	15.468.451,34	13.581.880,81	17.944.832,23
TOTALE	255.924.578,87	441.001.607,83	522.161.970,29	594.030.815,08	582.458.447,11

Fonte: DDL 2020 Regione del Veneto

Le variazioni dell'accantonamento, effettuate nel corso della gestione, richiedono un monitoraggio costante, durante tutto l'esercizio, della riscossione dei crediti e della relativa necessità di prevenire prontamente ed adeguatamente i rischi a questa connessi.

2.3.3 Il disavanzo di amministrazione

Il risultato di amministrazione 2020 è positivo per 983.545.733,15 euro. Tuttavia, risulta ancora non capiente per le somme da accantonare, destinare e vincolare, complessivamente pari ad euro 2.660.942.616,95. Di conseguenza, come già per gli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2020 non vi è un avanzo disponibile (ad eccezione delle quote accantonate e vincolate, come si è visto nel pertinente paragrafo), ma un disavanzo, pari alla differenza tra le due somme predette (-1.677.396.883,80 euro).

La mancanza della capienza necessaria del risultato di amministrazione 2020, che comunque sancisce gli esiti positivi della gestione finanziaria dell'esercizio a cui si riferisce, ha origine da alcune scelte effettuate tra il 2002 e il 2015:

- 1) l'utilizzo, in quegli esercizi, dello strumento del debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare investimenti, che ha ridotto la cassa (a tal proposito si veda il relativo paragrafo);
- 2) il ricorso all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, effettuato negli esercizi 2013 e 2014, che ha comportato l'obbligo di iscrivere un nuovo accantonamento di 1,5 miliardi di euro nel risultato di amministrazione, per rimborsare la stessa (si veda il relativo paragrafo).

Il predetto disavanzo è stato prodotto dall'impatto congiunto delle due componenti citate, per il 2020 riconducibili:

- per euro 1.370.583.886,63, al Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. n. 35/2013);
- per euro 306.812.997,17, al debito autorizzato e non contratto.

Tabella 6 - Composizione del disavanzo - anni 2015/2020 (in euro)


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Disavanzo da DANC	1.612.969.540,87	1.335.417.431,16	1.059.223.371,63	756.972.489,77	532.054.537,15	306.812.997,17
Disavanzo da FAL	1.571.298.729,65	1.532.844.891,84	1.493.566.894,64	1.453.444.604,92	1.412.457.346,91	1.370.583.886,63
Disavanzo totale	3.184.268.270,52	2.868.262.323,00	2.552.790.266,27	2.210.417.094,69	1.944.511.884,06	1.677.396.883,80

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Il disavanzo totale al 31 dicembre 2020 è quindi diminuito di ulteriori 267 milioni di euro rispetto a quello del precedente esercizio. In particolare, quello derivante dal fondo anticipazione di liquidità è diminuito di circa 42 milioni, mentre quello derivante da debito autorizzato e non contratto è diminuito di circa 225 milioni di euro.

Il grafico seguente evidenzia la progressiva riduzione del cosiddetto “disavanzo da DANC”, per la quale è stata apportata un’apposita modifica¹⁰⁸ all’articolo 12 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, aggiungendo, dopo il comma 3, la seguente disposizione: “3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”.

Grafico 2 - Andamento disavanzo 2015/2020 da DANC e FAL (in milioni di euro)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Il grafico illustra gli effetti del piano rateale di rimborso del FAL, dando soprattutto evidenza del recupero del disavanzo da DANC e consentendo di prevedere che la Regione, con questo ritmo, possa riuscire a recuperarlo completamente nell’arco di uno o due esercizi, residuando poi il FAL come unica causa di disavanzo. Nondimeno, l’andamento crescente del risultato di amministrazione degli ultimi esercizi suggerisce la possibilità che, nell’arco di alcuni anni, la Regione possa riuscire ad aumentare la capienza del proprio risultato di amministrazione, in modo da poter compensare anche il disavanzo da FAL e conseguire finalmente un avanzo disponibile.

¹⁰⁸ Modifica operata con l’art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

Questa Sezione, ovviamente, ribadisce, come in occasione dei precedenti giudizi di parifica, che a tal fine sarà necessario mantenere un costante impegno gestionale per conseguire risultati positivi, perseverando nelle misure preordinate al riassorbimento del disavanzo.

2.3.4 Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Come si è già rilevato, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto (DANC) deriva dall'utilizzo dello stesso strumento negli anni dal 2002 al 2015.

Tale strumento è stato introdotto dall'art. 4 comma 2 della legge quadro di contabilità n. 335/1976¹⁰⁹, a cui ha fatto seguito, nella stesura dei nuovi principi contabili per le regioni, l'art. 5 comma 2 del D.lgs. 76/2000, per arrivare alla normazione attuale ad opera del D.lgs. n. 118/2011, articolo 40. Si trattava di fatto di una modalità di finanziamento degli investimenti a cui potevano ricorrere le regioni dotate di una buona disponibilità di cassa, in quanto presentava l'attraente vantaggio di non incrementare l'esposizione debitoria. A tale proposito, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti così scriveva nella relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi 2008-2009 (deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG, pag. 25 e ss.): *“aumentare, pur se consentito dai diversi vincoli legislativi, l'esposizione debitoria dell'ente in presenza di una sufficiente dotazione di cassa imporrebbe inutili e dannosi oneri per il servizio del debito”*. L'istituto è stato oggetto di attenta disamina da parte della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 274/2012). Con la legislazione regionale, la Regione del Veneto (art. 22 comma 2 della L.R. 72/1977, art. 25 comma 2, della L.R. 39/2001) ha attinto a tale istituto, prevedendolo per finanziare spese di investimento negli anni dal 2002 al 2015¹¹⁰, tramite l'autorizzazione¹¹¹ a contrarre mutui (cosiddetti “a pareggio”), per un importo pari alle entrate che mancavano per dar loro copertura. In concreto, poi, tali mutui non venivano accesi, determinandosi un esborso di cassa, cui non corrispondeva un pari introito. Lo strumento faceva pertanto leva sulla disponibilità di cassa, rinviando l'effettiva contrazione di un mutuo al subentrare di

¹⁰⁹ L'art. 4 c. 2 della L. 335/1976 così poneva le basi dell'istituto in parola: “Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22.”. La Regione Veneto recepiva la norma dell'art. 5 c. 2 del D.lgs. 76/2000 all'art. 14 comma 1 della LR 39/2001 disponendo che “1. Nel bilancio di previsione annuale: a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari.”

¹¹⁰ Per un elenco esaustivo degli impegni di spesa in parola si vedano le pagine da 99 a 116 della Relazione sulla gestione facente parte del DDL sul rendiconto 2019.

¹¹¹ Cfr. art. 5, comma 2, del D.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

un'eventuale insufficienza della stessa. I rendiconti hanno dimostrato a posteriori che tale approccio, se da un lato ha evitato un'espansione del debito, dall'altro è stato causa inevitabile di disavanzo.

La Regione Veneto dal 2015 non ha più utilizzato il DANC, impegnandosi anzi a ripianare il disavanzo da esso causato, attraverso un percorso disciplinato dall'art. 40 del D.lgs. n. 118/2011, il quale, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, stabilisce quanto segue: "1. [omissis] *Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.*

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015¹¹², può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa."

Con l'art. 42, comma 12, del medesimo D. Lgs. n. 118/2011, vengono poi sancite le regole di ripiano del disavanzo di amministrazione: "*L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione.*"

¹¹² Al quadro normativo delineato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 243/2012, con riferimento allo stock di debito al 31 dicembre 2015, si è sommato dapprima l'art. 1, comma 688-bis della L. n. 208/2015 (legge finanziaria 2016), aggiunto dal D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, che ha autorizzato le sole Regioni che nell'anno 2015 avevano rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (così come previsti dall'art.4, comma 4, decreto legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, anche per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui al richiamato articolo 40, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011; successivamente si è aggiunto anche l'art. 1, c. 810, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) che ha istituito un tavolo tecnico presso il MEF al fine di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile.

L'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, come modificato dalla legge di conversione n. 208/2015, afferma che *"In deroga all' articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti"*.

Le suddette disposizioni, attraverso la locuzione *"al netto del debito autorizzato e non contratto"*, evidenziano la natura eccezionale del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, svincolandolo da un piano di recupero di durata prestabilita¹¹³ e distinguendolo così nettamente dalle altre fattispecie di disavanzo.

In applicazione del citato articolo 40, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, recante il *"Bilancio di previsione 2020-2022"*, all'art. 3, ha autorizzato nell'anno 2020 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo di euro 756.972.489,77, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto, ma condizionandola al solo caso in cui fosse necessario *"far fronte ad effettive esigenze di cassa"*, come prescritto dal predetto comma 2. Per l'importo autorizzato è stato preso provvisoriamente a riferimento il disavanzo da DANC dell'esercizio precedente, in attesa di aggiornarlo con le risultanze del rendiconto 2019, poi approvato con la legge regionale 24 luglio 2020, n. 30.

L'importo aggiornato, pari a 532.054.537,15 euro, è stato quindi recepito dall'art. 4 della L. R. 1° dicembre 2020, n. 36, di assestamento del bilancio 2020, che così recita: *"1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020-2022" è rideterminato in euro 532.054.537,15."*

Nel D.D.L. relativo al rendiconto 2020, l'importo del disavanzo derivante da DANC risulta ulteriormente ridotto a 306.812.997,17 euro, in forza dei margini positivi della gestione 2020.

¹¹³ Come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad esempio Sezioni Riunite in speciale composizione n. 26/2016) e della Corte costituzionale (sentenze n. 107/2016, n. 279/2016 e n. 6/2017), il concetto di disavanzo ha assunto carattere non unitario, invocando una legislazione di natura eccezionale, che prescrive, in taluni casi, il riassorbimento delle diverse tipologie di disavanzo in archi temporali che travalicano l'ordinario ciclo di bilancio (vedasi anche deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG) e che rimarca che i disavanzi, formati in circostanze contabilmente *"straordinarie"* per cause e dimensioni, *"non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016), in modo da consentire agli enti di reperire le risorse mancanti in un arco di tempo ragionevole e compatibile con la necessità di erogare le prestazioni costituzionalmente imprescindibili.

Tale specificità viene riconosciuta anche al disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto delle Regioni, non solo perché il legislatore delinea un quadro di regole speciali, di cui si è dato conto in precedenza, ma anche perché, in un contesto di entrata in vigore delle nuove regole contabili, lo stock di debito di cui trattasi potrebbe essere parimenti di ostacolo all'erogazione di prestazioni costituzionalmente necessarie (cfr. Corte dei conti, Sez. Campania, 19/2018).

Detto importo risulta quindi essere la parte residuale dello sbilanciamento che la Regione ha determinato nel proprio bilancio tra il 2002 e il 2015, facendo ricorso al DANC.

La stessa ha dato risalto al legame tra la somma di 306.812.997,17 euro e le spese a suo tempo impegnate utilizzando il DANC, includendo nel D.D.L. un elenco di impegni, distinti per esercizio di formazione, di cui si dirà in appresso, così adempiendo al relativo obbligo di trasparenza e tracciabilità.

L'importanza di tale adempimento è stata evidenziata più volte dalla Sezione in occasione dei giudizi di parificazione sui precedenti rendiconti, sottolineando l'assoluta rilevanza di esso nel garantire la ricostruibilità storica degli esiti dell'utilizzo del DANC, necessaria per sancire la legittimità della modalità di ripiano del disavanzo da questo derivante (in tal senso Sezione delle autonomie la quale, con la deliberazione n. 17/2017, recante la "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizio 2015", ha ricordato che *"La copertura del disavanzo con mutuo a pareggio deve reputarsi sottoposta all'osservanza del vincolo qualitativo posto dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione che, nel porre il divieto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, impone che i disavanzi di bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio corrispondano effettivamente a spese di investimento. Il legislatore esclude, inoltre, il debito autorizzato e non contratto dalle Regioni dalle operazioni di ripiano del disavanzo di amministrazione. In deroga alla normativa del D.lgs. n. 118/2011, l'art. 9, co. 5, del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015 n. 125, come modificato dall'art. 1, co. 691, della l. n. 208/2015, aggiunge che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle Regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori e nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio"*).

La Regione, infine, come anticipato, attenendosi alle raccomandazioni di questa Sezione, effettuate in occasione dei giudizi di parificazione dei precedenti rendiconti, "al fine di soddisfare la finalità informativa e assicurare piena trasparenza dei conti, necessaria a illustrare l'impatto complessivo che il DANC ha avuto sugli equilibri di bilancio a medio-lungo termine" (cfr. pagina 104 della Relazione sulla gestione), ha provveduto ad allegare al D.D.L. di rendiconto anche gli elenchi delle spese finanziate a suo tempo con il DANC.

In particolare:

- alle pagine da 104 a 120 della Relazione sulla gestione, si rinviene l'elenco completo di tutti gli impegni (e dei relativi capitoli di imputazione), per finanziare i quali, nel

- corso degli anni tra il 2002 e il 2015, ha fatto ricorso a debito autorizzato e non contratto, così provvedendo “ad evidenziare la correlazione e la completa tracciatura delle poste che lo compongono, ovvero la sua destinazione qualitativa vincolata ad interventi (programmi) di investimento [...]”;
- con l’Allegato 4 del D.D.L., rubricato “Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione” (pagine da 309 a 333), fornisce un elenco di impegni assunti nelle annualità dal 2009 al 2014, la cui somma, pari a 306.815.221,18 euro, spiega l’origine del disavanzo da DANC rimasto da ripianare, pari a 306.812.997,17 euro.

2.4 Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La disciplina dell'equilibrio di bilancio per l’esercizio 2020 deriva dalla legge n. 243 del 2012 che, agli articoli da 9 a 12, ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, nonché il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, realizzando così quanto previsto, per gli enti territoriali, dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Quest’ultima, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (oltre agli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto nella stessa il principio del pareggio di bilancio, ossia il principio dell'equilibrio tra entrate e spese, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nell’ottica sancita dall'ordinamento europeo. La nuova regola del pareggio che, con decorrenza dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno (il quale aveva fino a quel momento costituito, dalla sua introduzione nel 1999, lo schema entro al quale si definivano gli obiettivi ed i vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali e se ne accertava il concorso al perseguimento degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea), è definita in termini di saldo non negativo della gestione di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le leggi di bilancio n. 232/2016 (articolo 1, comma 463 e seguenti), n. 205/2017 (articolo 1, comma 775 e seguenti) e n. 145/2018 hanno definito ulteriormente il quadro vincolistico derivante dalla nuova impostazione. In particolare, la legge n. 232/2016, all’articolo 1, commi 463 e seguenti, stabiliva, a decorrere dall'anno 2017, la cessata applicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; la

stessa legge aveva inoltre stabilito che tutti gli enti tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e tutti i Comuni) dovessero conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovendosi intendere per entrate finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e per spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema. Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza andava dunque considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota risultante dal ricorso all'indebitamento ed escluso, dal lato entrate, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Per gli enti interessati dalla nuova disciplina, il calcolo da effettuare risultava dunque fortemente diverso rispetto a quello previsto dal previgente patto di stabilità, che consisteva nel raggiungimento di uno specifico obiettivo migliorativo del saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali in termini di competenza mista (ossia considerando le entrate e le spese di parte corrente in termini di competenza, e quelle in parte capitale in termini di cassa). Tale saldo di competenza mista veniva dunque sostituito da un vincolo più lineare, richiesto solo in termini di competenza e costituito dal mero raggiungimento di un saldo obiettivo non negativo. Detto approccio, comportando il venir meno del previgente vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentiva anche agli enti dotati di liquidità di poter sbloccare gli investimenti.

La Corte costituzionale è successivamente intervenuta su alcuni degli istituti previsti dalle nuove norme ed in particolare su quelli costituiti dall'avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale vincolato sopra citati. La sentenza n. 247 del 2017 sull'avanzo di amministrazione fa riferimento alla circostanza secondo cui la regola del pareggio (art. 9 della Legge n. 243/2012), per come formulata, esclude l'avanzo di amministrazione dalle entrate computabili ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio, posto che tale risultato deriva da risorse non imputabili alla competenza economica dell'esercizio: ciò non consentirebbe quindi agli enti di utilizzare nell'esercizio corrente la quota di avanzo conseguita nell'anno precedente. Sul punto la Consulta, nel riconoscere che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi, afferma che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di

previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti determinato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza, il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio.

Con successiva sentenza n. 101 del 2018, la Corte costituzionale è giunta, applicando i principi desumibili dal precedente appena illustrato, alla declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce che, con riferimento al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, (a partire dal 2020), ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; ha dichiarato inoltre l'incostituzionalità della disposizione, nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

La legge di bilancio dello Stato 2019 (L. n. 145/2018) ha recepito le indicazioni contenute nelle citate pronunce. In particolare, l'art. 1, comma 824 ha previsto che, per le Regioni a statuto ordinario, l'applicazione delle nuove regole decorra dall'anno 2021, in base ad un'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo). L'art. 1, comma 542, della Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) ha anticipato al 2020, anche per dette Regioni, le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011, pur imponendo per lo stesso anno un avanzo di bilancio a consuntivo di 837 milioni.

Il comma 822 della medesima legge ha inserito una clausola di salvaguardia, prevedendo la possibilità di introdurre, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

L'art. 1, comma 823, della citata legge dispone inoltre che cessino di avere applicazione, dall'anno 2019, alcune disposizioni della legge 232/2016, tra cui quelle relative:

- alle sanzioni previste per la mancata sottoscrizione di intese regionali per investimenti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione

dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 1, c. 506, della L. 232/2016);

- alle certificazioni degli spazi finanziari ricevuti anche per effetto delle intese regionali, nonché la sanzione per il mancato utilizzo degli stessi spazi per quote inferiori al 90 % (art. 1 comma 507);

- alle sanzioni nel caso di mancata trasmissione delle informazioni sugli spazi delle intese regionali richieste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10, c. 5, della L. n. 243/2012. (art. 1 c. 508).

Cessano inoltre di avere effetto le disposizioni del decreto-legge n. 91/2017, volte ad agevolare il ricorso alle intese regionali a favore di spese per investimento (art. 15-sexies): esse prevedevano che nell'anno 2017, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potessero rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Nel parere della Conferenza delle Regioni sul disegno di legge di bilancio statale per il 2019 (pag. 7), approvato nella Conferenza Unificata del 6 dicembre 2018, le Regioni, nel rilevare la soppressione delle norme relative ai patti nazionali (L. 232/2016 c. 485 e seguenti) e la cessata applicazione, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, della norma che prevede sanzioni in caso di mancata conclusione dell'intesa regionale, hanno evidenziato la necessità di "chiarire se la disciplina riguardo le operazioni di indebitamento continua comunque ad essere effettuata sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale così come previsto dall'articolo 10". La circolare MEF-RGS 14.2.2019 n. 3 ha fornito chiarimenti in merito a quest'ultimo punto ed alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, affermando tra l'altro "la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi".

A decorrere dall'anno 2019, cessano dunque gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo, in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le Regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e in quelli anteriori, nell'ambito delle intese

regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il quale prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione.

La Regione del Veneto è riuscita a rispettare l'obiettivo programmatico di finanza pubblica per l'esercizio 2020, come risulta dalla certificazione inviata il 25 marzo 2021 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziario, i cui valori sono riassunti nella Tabella che segue.

Come richiesto in sede istruttoria, la Regione ha fornito copia di tutti i prospetti di monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2020, nonché copia della certificazione del rispetto degli obiettivi del saldo 2020.

A pagina 121 del D.D.L., la Regione ha dichiarato che "In seguito al riaccertamento ordinario dei residui e all'approvazione del Rendiconto, si provvederà ad inviare la nuova certificazione con i dati definitivi." Trattasi infatti di dati contabili da preconsuntivo, da aggiornare e ritrasmettere successivamente all'approvazione del rendiconto 2020, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la stessa, ma non oltre il 30 settembre 2021; ciò è indicato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2020, concernente il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio 2020 per le Regioni a statuto ordinario.

Nel prospetto in questione viene certificato un saldo di 332,315 milioni di euro tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica; detto saldo supera di 265,740 milioni l'obiettivo 2020, stabilito in 66,575 milioni, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 1 - Rispetto degli obiettivi di saldo 2020 (in migliaia di euro)

RISULTATI 2020		Dati di competenza finanziaria
A	avanzo di amministrazione	191.569
B	fondo pluriennale vincolato di entrata	440.194
C+D+E+F+G-G1	entrate finali	12.647.646
H	totale spazi finanziari acquisiti	15.776
I+L+J	spese finali	12.962.513
M	saldo anticipazioni finanziamento sanità (solo ai fini di cassa)	-
N	totale spazi finanziari ceduti	0
O	spazi acquisiti non utilizzati	357
P	saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (P=A+B+C+D+E+F+G-G1+H-I-L-J+M-N-O)	332.315
Q	obiettivo di saldo	66.575
R	differenza tra il saldo tra entrate e spese finali netto e obiettivo (R=P-Q)	265.740

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria

Come risulta esposto nel suddetto prospetto, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, in attuazione dell'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 10 ottobre 2019, con il quale le Regioni a Statuto ordinario hanno concordato con lo Stato di anticipare l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa a decorrere dall'anno 2020 (D.D.L. Rendiconto 2020, pag. 121).

Inoltre, sulla base dell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018, la Regione dichiara di aver realizzato nel 2020 nuovi investimenti diretti ed indiretti, di cui ai commi 833 e 835 della Legge n. 145/2018, per un valore di impegnato esigibile di euro 72,2 milioni (D.D.L. rendiconto 2020, pag. 121).

La Regione, oltre ai certificati di monitoraggio del saldo, ha fornito anche la D.G.R. n. 30 del 21 gennaio 2020, contenente le direttive per la Gestione del Bilancio di previsione 2020-2022, al fine del corretto perseguimento del saldo stesso.

2.5 Considerazioni conclusive

Le risultanze dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto confermano, come nel precedente esercizio, il trend positivo dei saldi principali della

gestione finanziaria nell'esercizio 2020, pur nella peculiarità di un esercizio caratterizzato dalla contrazione degli effetti economici connessi alla pandemia da Covid 19.

Nel 2020 si registra ancora una volta un risultato positivo della gestione di competenza, pari a 195 milioni di euro.

Gli equilibri del bilancio di previsione sono garantiti nella fase di previsione iniziale, di assestamento e di previsione finale. A consuntivo, il prospetto degli equilibri evidenzia un risultato di competenza pari a 294.277.176,77 euro, un equilibrio di bilancio pari a 199.039.834,82 euro e un equilibrio complessivo pari a 229.819.681,16 euro.

Si constata infine il rispetto dei vincoli di finanza pubblica a rendiconto (66,575 milioni di euro per la Regione Veneto), con un margine che supera di 265,740 milioni il saldo obiettivo prefissato.

Nell'esercizio 2020 permane una situazione complessiva di disavanzo del bilancio regionale dovuta all'incapienza del risultato di amministrazione, pur positivo e in crescita rispetto all'esercizio precedente, per le quote da accantonare, destinare e vincolare. Tale incapienza si palesa ancora dovuta, come negli esercizi precedenti, all'accantonamento del fondo per il rimborso dell'anticipazione di liquidità (FAL) e agli effetti del ricorso all'istituto del debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare gli investimenti tra il 2002 e il 2015. Tuttavia, il tasso di crescita del risultato di amministrazione, conseguito negli ultimi esercizi, lascia intravedere la possibilità di un pieno recupero del disavanzo da DANC entro un paio d'anni e del ritrovamento della capienza necessaria per il FAL e per le altre quote da accantonare e da vincolare entro alcuni anni.

Nel corso dell'esercizio 2020, la Regione ha disposto l'utilizzo di quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2019 nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla vigente normativa. L'iscrizione in bilancio delle poste relative alla restituzione dell'anticipazione di liquidità risulta parimenti conforme al dettato normativo.

La Sezione ha appurato che la Regione si è altresì attenuta all'obbligo di garantire la trasparenza, la tracciabilità e la verificabilità della destinazione ad investimento delle somme che hanno generato il disavanzo da DANC.

In sede di bilancio di previsione iniziale 2020, la Regione non ha previsto l'applicazione di alcuna quota del risultato di amministrazione presunto, ad eccezione della partita relativa al Fondo Anticipazioni di Liquidità ex D.L. n. 35/2013.

Si prende atto della tempestività dei pagamenti e, in particolare, per quanto riguarda la gestione dei residui, dell'adeguata attenzione riservata alla problematica dei residui "radiati" (garantiti da una copertura totale).

Si constata che i principi dell'armonizzazione contabile ex D.lgs. n. 118/2011 trovano corretta osservanza negli schemi e nei prospetti contabili relativi agli equilibri e al risultato di amministrazione. Permangono margini di miglioramento per quanto riguarda l'ambito delle reimputazioni al Fondo Pluriennale Vincolato, auspicando pertanto una riflessione sull'efficienza del circuito informativo e programmatico tra i settori regionali e l'area preposta alla gestione del bilancio.

Si prende atto della corretta contabilizzazione della restituzione dell'anticipazione di liquidità, ricevuta ai sensi del D.L. n. 35/2013, come da indicazioni ribadite dalla deliberazione della Sezione Autonomie n. 28/2017.

3 INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

3.1 L'indebitamento

3.1.1 Quadro normativo

Nella disamina della disciplina dell'indebitamento degli enti territoriali va innanzitutto menzionata la *golden rule*, secondo la quale gli stessi possono indebitarsi per le sole spese di investimento: essa viene sancita dall'art. 119, comma 6, della Costituzione (così come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), ove si prevede, tra l'altro, che il ricorso da parte degli enti territoriali a tale fonte di finanziamento debba essere correlato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e condizionato al rispetto dell'equilibrio di bilancio, da parte del complesso degli enti di ciascuna Regione. La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha rafforzato un precetto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria, e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Anche l'art. 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (legge rinforzata, recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 81, comma 6, della Costituzione, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2016) ribadisce la finalizzazione dell'indebitamento agli investimenti, specificando al riguardo che *“le operazioni di indebitamento possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti”*.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo successivo alle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, all'art. 44, comma 3, nel definire la classificazione delle poste di bilancio, conferma il principio costituzionale, stabilendo che le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

L'art. 62¹¹⁴ del predetto decreto, specificamente dedicato alla disciplina dei mutui e delle altre forme di indebitamento regionale, esordisce con il richiamo alle disposizioni della Costituzione e delle leggi statali che regolano la materia, stabilendo che *“il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

L'art. 75 dello stesso decreto, modifica l'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350¹¹⁵, ridefinendo l'elenco delle fattispecie di indebitamento consentite agli effetti del rispetto del divieto costituzionale.

¹¹⁴ Testo art. cit: 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

¹¹⁵ A tale proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2005 si è pronunciata in senso favorevole, stabilendo che *“Non si tratta di nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta per sempre. Si tratta di nozioni che si fondano su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica.*

Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli.

La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio

Dell'elenco fanno parte, oltre all'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di *swap* (cosiddetto *upfront*), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015 e il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Sotto il profilo della copertura, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16¹¹⁶, declinato nell'allegato 1 al D. Lgs n. 118/2011, contempla tra le spese di investimento, per le quali deve darsi atto della predisposizione di apposita copertura, anche quelle per l'acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, anche se non classificate al titolo terzo della spesa.

In applicazione della *golden rule*, ribadita a livello costituzionale, le amministrazioni sono obbligate ad effettuare un costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate derivanti dalla contrazione del debito e spese di investimento alle quali le stesse sono destinate, nonché ad individuare, nei documenti di bilancio, la connessione tra l'indebitamento autorizzato e le spese di investimento previste.

Va sottolineato che, a tutela della legittimazione democratica e dell' *"indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori"*, le leggi di approvazione del rendiconto devono necessariamente contenere *"a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto legislativo 118 del 2011; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri"* (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018).

dell'ente che effettua la spesa: comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (comma 18, lettera i).

Parimenti, la nozione di "indebitamento" è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari.

Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte." E anche "Le scelte espresse nei commi 17 e 18 dell'impugnato art. 3 non possono dirsi irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti."

¹¹⁶ All. n. 1 al D.lgs. n. 118/2011.

In particolare, è l'interconnessione fra questi tre elementi a consentire l'accountability, intesa come *“strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate”*; il quadro pluriennale dell'indebitamento consente la giustiziabilità delle norme non solo rispetto ai vincoli europei, ma anche rispetto al principio dell'equità intergenerazionale.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa impone anche dei limiti quantitativi, anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 97, c. 1, nel testo introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, il quale stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*.

Tali limiti (in passato disciplinati dall'art. 10, c. 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 8, c. 2, della legge 21 novembre 2011, n. 183, a seguito dell'abrogazione intervenuta con l'art. 77, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011), a decorrere dal 1° gennaio 2015, risultano regolamentati dall'art. 62, c. 6, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni possano autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento, e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del Titolo *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, al netto di quelle della tipologia *“Tributi destinati al finanziamento della sanità”* ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa.¹¹⁷ La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve, inoltre, specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, oltre ai necessari mezzi di copertura.

A tale proposito, l'art. 11, comma 3, lett. d) del decreto sull'armonizzazione contabile prevede, tra l'altro, l'allegazione al bilancio preventivo di un prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.¹¹⁸

¹¹⁷ Tale principio trova riscontro nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 25, (rubricato *Ricorso all'indebitamento*): *“...omissis ...4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.”*

¹¹⁸ Sul punto, si evidenzia che anche la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 13 (rubricato *Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati*), prevede un apposito prospetto. La norma in oggetto dispone, infatti: *“1. Il quadro generale*

Secondo quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 62, *“In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.”*

Il medesimo articolo, al comma 2, subordina la contrazione di nuovo debito all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei rendiconti dei due esercizi precedenti e, al comma 3, circoscrive espressamente l'effetto dell'autorizzazione all'indebitamento, contenuta nel bilancio e nell'assestamento, al solo esercizio cui si riferiscono.

Il decreto legislativo n. 118/2011 e il predetto allegato principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, ridefiniscono anche le regole di imputazione e di iscrizione in bilancio delle entrate derivanti da ricorso al debito, in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata.

Il già citato art. 62, al comma 4, stabilisce infatti che: *“Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.”*

Viene in questo modo superata la regola del sistema previgente, per cui le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, dovevano essere iscritte tra i residui attivi.

Il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011), al punto 3.18, ribadisce al riguardo che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, gli impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili; l'inerenza tra l'entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

In merito, detto principio contabile applicato precisa ulteriormente che l'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o di prestito obbligazionario ovvero, se prevista dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito, e che l'accertamento va imputato all'esercizio nel quale il relativo

riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:

...omissis... b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato; ...omissis...

Si ritiene che tale adempimento risulti superato dall'adozione del prospetto di cui all'art. 11 del D.lgs 118/2011.

credito diventa esigibile. Tale meccanismo va attuato in correlazione con il principio della competenza finanziaria potenziata sicché, tenuto conto del fatto che le spese correlate alle entrate da prestiti vanno imputate all'esercizio nel quale scadono le sottostanti obbligazioni passive, il vincolo tra queste ultime e le prime sorge e viene mantenuto attraverso accantonamenti al fondo pluriennale vincolato, il cui saldo finanziario rappresenta la copertura di tali spese, come in generale di quelle imputate agli esercizi successivi.

Il modificato art. 40 del D. Lgs. n. 118/2011 ha previsto il superamento del meccanismo dei c.d. *"mutui a pareggio"*, collegandolo ad effettive esigenze di cassa (per una trattazione più approfondita dell'istituto, anche sotto il profilo delle ricadute sulla gestione finanziaria nell'esercizio in esame, si rinvia al paragrafo dedicato).

A decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che nell'ultimo anno abbiano registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal DPCM del 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre, solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito stesso, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.

3.1.2 Le poste contabili dell'indebitamento: raffronto tra bilancio di previsione ed assestato

L'art. 62, c. 8, del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che: *"La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità"*.

Nel rispetto di tale disposizione, la legge regionale Veneto 25 novembre 2019, n. 46, di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020/2022, nell'autorizzare il ricorso a mutui, all'art. 3, per quanto attiene il rinnovo delle autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni precedenti, ha stabilito che *"1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2020 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla*

legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 756.972.489,77 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2019 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2019”.

L'importo, perfettamente corrispondente a quanto già determinato con la L.R. Veneto n. 31 del 6/8/2019 (assestamento del bilancio di previsione 2019-2021), viene stabilito in conformità alle leggi vigenti, prevedendo altresì le condizioni di stipula del contratto (*durata non superiore a trenta anni, tasso massimo pari al 6 per cento, nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula*), la modalità di contabilizzazione (*il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti*), nonché quella di pagamento (*in via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse*). A tali risorse vanno sommati gli importi di cui all'art. 4 della medesima legge regionale, quali autorizzazioni all'indebitamento per spese d'investimento specifiche; con la norma indicata viene autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 147.500.000,00, di cui euro 55.500.000,00 nel 2020, euro 46.000.000,00 nel 2021 ed euro 46.000.000,00 nel 2022 (Titolo 6 - Tipologia 300). Le medesime condizioni contrattuali, di contabilizzazione e di pagamento vengono dettate per questi importi.

Per il primo importo, maggiormente consistente, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto, l'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto dal citato articolo 3 in euro 32.137.067,87 e trova riscontro di

copertura per gli esercizi 2021 e 2022, nella parte spesa del bilancio di previsione 2020-2022 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Nel secondo caso, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, l'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto dal predetto art. 4 in euro 2.356.237,90 per il 2021 e in euro 4.447.637,27 per il 2022, trovando riscontro di copertura per i citati gli esercizi nella parte spesa del bilancio di previsione 2020-2022 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Nello stato di previsione della spesa di detto bilancio, quest'ultima Missione ("debito pubblico") è composta dai capitoli elencati nella sottostante tabella, ove sono riportati gli stanziamenti di competenza degli esercizi 2020-2021-2022, con il riferimento al relativo programma.

Tabella 1 - Ammortamento nel bilancio di previsione (in euro)

Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamenti di competenza 2020	Stanziamenti di competenza 2021	Stanziamenti di competenza 2022
Programma 5001 - quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
086100	Interessi passivi su mutui contratti dalla regione per finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	8.946.700,00	23.682.167,35	24.446.135,02
100771	Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	8.816.000,00	10.788.000,00	12.344.000,00
101309	Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389)	8.317.702,01	7.488.141,18	6.538.698,61
Totale programma 5001		26.080.402,01	41.958.308,53	43.328.833,63
Programma 5002 - quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
086600	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui per il finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26 L.R. 29/11/2001, n. 39)	12.191.400,00	33.140.138,41	34.927.670,12
100770	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	39.073.000,00	39.619.000,00	40.079.000,00
Totale programma 5002		51.264.400,00	72.759.138,41	75.006.670,12
TOTALE MISSIONE 50		77.344.802,01	114.717.446,94	118.335.503,75

Fonte: Dati del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022

La spesa prevista per il rimborso dei prestiti in sede previsionale ammonta dunque a euro 77.344.802,01 nel 2020, a 114.717.446,94 euro nel 2021 ed a 118.335.503,75 euro nel 2022. Anticipando le risultanze della verifica sul rispetto del limite di indebitamento a rendiconto,

si evidenzia che il Totale della Missione 50 è risultato pari a 56.925.893,45, che i Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati sono stati impegnati e pagati per 7.540.869,20 euro e che il “Totale dei mutui e prestiti per il limite di indebitamento” è risultato pari a 70.683.405.

Tenuto conto del limite all’indebitamento, calcolato sugli stanziamenti di entrata riferiti agli esercizi 2020, 2021 e 2022, il limite di cui all’art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 risulta rispettato, come si evince dalla Tabella che segue.

Tabella 2 - Limiti all’indebitamento - bilancio di previsione (in euro)

DATI DA STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022				
Entrate Tributarie non vincolate (esercizio finanz.), art. 62, c. 6 D.Lgs. 118/2011		Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	10.252.596.355,0	10.212.903.355,0	10.227.903.355,0
Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	8.808.397.829,00	8.808.397.829,00	8.808.397.829,00
Totale entrate tributarie al netto della sanità		1.444.198.526,05	1.404.505.526,05	1.419.505.526,05
Spesa Annuale Per Rate Mutui/Obbligazioni				
Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	288.839.705,21	280.901.105,21	283.901.105,21
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio prec.	(-)	188.728.919,13	193.898.592,40	196.492.064,12
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale - ovvero garanzie prestate a favore di Enti e altri soggetti distinti tra settore agricoltura e ambiente	(-)	6.003.026,61	4.916.086,59	4.916.086,59
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	34.493.305,76	36.584.705,14
Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	2.943.804,33	2.943.804,34	2.943.804,32
Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento - ovvero finanziamenti regionali in materia di sanità (L. 67/93 e L. 38/99) e "Fondo anticipazione di liquidità" (art. 3 D.L. 35/13)	(+)	89.306.339,62	89.306.289,62	89.306.239,62
Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		186.357.903,42	139.843.214,42	138.158.293,30

Fonte: dati del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 - Allegato 12

Per quanto attiene alla voce H) “*ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame*”, il prospetto fa riferimento all’eventuale attivazione di indebitamento in forma flessibile, unicamente nel 2021 e nel 2022, rispettivamente per 34,5 e per 36,6 milioni di euro. Le forme di finanziamento flessibile fanno riferimento a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2, che al punto 3.17 stabilisce quanto segue: “*Per mantenere il controllo dell’indebitamento netto dell’ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l’ente, per garantire l’inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all’indebitamento e fabbisogni di spesa d’investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d’investimento*”.

finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.”

Per quanto attiene ai dati dell'assestamento, gli stessi subiscono una variazione, seppure non determinante ai fini del rispetto del vincolo.

Infatti, l'art. 4 della L.R. Veneto n. 36 del 1° dicembre 2020, stabilisce il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite, pari ad euro 532.054.537,15; l'onere annuale relativo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all'articolo 3, della legge regionale Veneto 25 novembre 2019, n. 46 (di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022), è previsto in euro 22.120.153,79 , trovando riscontro di copertura per gli esercizi 2021 e 2022 nella parte spesa del bilancio di previsione 2020-2022 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

Tabella 3 - Limiti all'indebitamento - bilancio assestato (in euro)

DATI DA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022				
Entrate Tributarie non vincolate (esercizio finanz.), art. 62, c. 6 D.lgs. 118/2011		Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	10.344.085.674,52	10.212.903.355,05	10.227.903.355,05
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	9.037.762.498,00	8.808.397.829,00	8.808.397.829,00
C) Totale entrate tributarie al netto della sanità		1.306.323.176,52	1.404.505.526,05	1.419.505.526,05
Spesa Annuale Per Rate Mutui/Obbligazioni				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	261.264.635,30	280.901.105,21	283.901.105,21
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio prec.	(-)	180.681.689,57	193.499.470,94	196.127.991,92
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale ovvero garanzie prestate a favore di Enti e altri soggetti distinti tra settore agricoltura e ambiente	(-)	5.789.003,61	4.916.086,59	4.916.086,59
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	24.476.391,68	26.567.791,06
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	2.943.804,33	2.943.804,34	2.943.804,32
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento - ovvero finanziamenti regionali in materia di sanità (L. 67/93 e L. 38/99) e "Fondo anticipazione di liquidità" (art. 3 D.L. 35/13)	(+)	89.306.339,62	89.306.289,62	89.306.239,62
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento		167.044.086,07	150.259.249,96	148.539.279,58

Fonte: dati dell'Assestamento di Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 - Allegato 10

3.1.3 Lo stato dell'indebitamento regionale

Al 31 dicembre 2020, l'indebitamento complessivo a carico della Regione del Veneto per mutui, obbligazioni, anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35/2013 (erogate interamente per la Sanità) e per la locazione finanziaria finalizzata all'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." (art. 51, L.R. 3 febbraio 2006, n.2) è risultato pari ad euro 2.658.268.338,69, come dettagliato nella tabella che segue:

Tabella 4 - Tipologie di indebitamento a carico della Regione Veneto (in euro)

MUTUI		OBBLIGAZIONI		ALTRO		TOTALE DEBITO	
totale (a)	di cui sanità	totale (b)	di cui sanità	totale (c)	di cui sanità	Totale d = a+b+c	di cui sanità
777.309.203	173.753.665	519.709.000	0	1.361.250.136	1.327.802.416	2.658.268.339	1.501.556.081

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria. ¹¹⁹

Dalla documentazione fornita dalla Regione, a seguito di apposita richiesta istruttoria¹²⁰, emerge altresì un importo totale, pari ad euro 641.882.504, di mutui a carico dello Stato, dei quali 406.715.361 euro destinati alla Sanità.

Come si evince dalle voci della suddetta Tabella, il totale dell'indebitamento da finanziamento, a fine esercizio 2020, risulta composto per 1.297,02 mln di euro da mutui e prestiti obbligazionari (al quale va aggiunto un importo pari a mln di euro 33,45 di debito residuo, relativo ad un'operazione di *leasing* immobiliare)¹²¹ e per i restanti 1.327,80 mln di euro da debiti, i quali si riferiscono all'anticipazione di liquidità che la Regione del Veneto ha attivato ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 35/2013 (importo interamente a carico del bilancio regionale e rimborsato in corso d'anno per euro 42.781.470,70 - sola quota capitale).

Prendendo in considerazione l'indebitamento a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, va osservato che si era assistito, sin dal 2007, ad una tendenziale riduzione dello *stock* di debito; a partire dall'esercizio 2018, tuttavia, si è rilevata un'inversione del trend, derivante sostanzialmente dall'assunzione di indebitamento, al fine di realizzare la Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis della L.R. 30/12/2016, n. 32), per 300 milioni (di cui 140 milioni di euro nel 2018 e 160 milioni di euro nel 2019).

¹¹⁹ Nota istruttoria prot. 7403 del 14 maggio 2021; risposta prot. 230563 del 19 maggio 2021 (protocollo C.d.C. n. 7502 del 20 maggio 2021).

¹²⁰ Vedi nota sopra

¹²¹ Trattasi del leasing relativo a Grandi Stazioni del quale si tratterà più avanti.

Nel 2020 si assiste ad una ripresa della riduzione del debito in generale, anche se è necessario evidenziare che l'analisi dei dati indica un incremento nello stock dei mutui, per la copertura di spese d'investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo a carico della Regione, il cui fabbisogno è risultato pari a 63 milioni di euro, in forte espansione rispetto ai tre esercizi precedenti (nei quali era rispettivamente pari a 33 milioni di euro nel 2019, a 40 milioni di euro nel 2018 ed a 34 milioni di euro nel 2017); ciò, sebbene gli accertamenti affettivamente operati si siano attestati in 42.494.372,64 euro, come verificato dall'esame del capitolo E 009610.

La situazione del debito a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, viene riepilogata nella Tabella sottostante.

Tabella 5
Stock del debito a carico della Regione al 31 dicembre (mutui ed obbligazioni)

Anni	Importo	Anni	Importo	Anni	Importo
2007	1.437,50	2012	1.227,81	2017	1.074,82
2008	1.393,50	2013 ¹²²	1.173,04	2018	1.187,06
2009	1.355,80	2014	1.194,68	2019	1.312,83
2010	1.329,30	2015	1.125,92	2020	1.297,02
2011	1.281,70	2016	1.145,20		

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.¹²³

Nel dettaglio, per gli ultimi cinque esercizi, il quadro complessivo della composizione del predetto debito regionale risulta il seguente:

Tabella 6 - Evoluzione debito a carico della Regione 2016-2020

Anno	Mutui	Obbligazioni	Locaz. Fin. ¹²⁴	Anticipazioni D.L. 35/11	Tot. debito a carico Regione
2016	433,55	673,40	38,24	1.493,57	2.638,76
2017	439,20	635,62	35,59	1.453,44	2.563,85
2018	589,63	597,43	40,14	1.412,46	2.639,65
2019	754,05	558,78	36,81	1.370,58	2.720,23
2020	777,31	519,71	33,45	1.327,80	2.658,27

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto¹²⁵

¹²² I dati a partire dal 2013 non comprendono l'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013.

¹²³ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

¹²⁴ A seguito dell'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata prevista per le Regioni dal D.lgs. 118/2011 dal Rendiconto 2016 è compresa nei totali anche la Locazione Finanziaria per l'Acquisto del Compendio immobiliare denominato "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS".

¹²⁵ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Al fine di rendere omogenei i dati e consentire raffronti con i precedenti esercizi, si è preso in considerazione il totale dell'indebitamento, tenuto conto anche della componente a carico dello Stato.

Tabella 7 - Indebitamento complessivo (Regione e Stato) - Anni 2016-2020

Anno	Totale complessivo	Di cui sanità
2016	3.298,10	2.167,35
2017	3.188,41	2.105,65
2018	3.212,38	2.041,95
2019	3.386,77	1.976,17
2020	3.300,15	1.908,27

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto¹²⁶

Dal quadro sopra esposto sull'indebitamento complessivo, nel quinquennio considerato emerge un *trend* caratterizzato dalla diminuzione fino al 2017 dello *stock* di debito, quale effetto congiunto di un minimo ricorso annuale all'indebitamento e della, seppur esigua, riduzione dell'ammontare dell'esposizione debitoria verso Cassa Depositi e Prestiti, a seguito dell'ammortamento del prestito con la stessa contratto, ai sensi del richiamato D.L. n. 35/2013.

A partire dal 2018, invece, come già osservato, si è assistito ad un'inversione del *trend*, per effetto di un maggiore ricorso all'indebitamento sotto forma di mutui (come riportato nella seconda colonna della tab. 6), imputabile alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (per l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019); tuttavia, a livello complessivo, si osserva, come già rilevato, che nel 2020 è ripresa la riduzione dello stock di debito.

Per una maggiore chiarezza espositiva, si propone la sottostante tabella, che descrive il quadro complessivo degli adempimenti legati all'indebitamento regionale e la tipologia dell'obbligazione prescelta, limitatamente ai debiti che ricadono sul pertinente bilancio.

Lo stock di debito a fine esercizio 2020 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora non estinta di n. 23 prestiti: n. 16 mutui bancari (di cui n. 15 a tasso fisso e n. 1 a tasso variabile) e n. 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile, oltre a due posizioni afferenti all'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 ed alla posizione relativa alla Locazione

¹²⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "*Ex palazzo Compartimentale FF. SS.*", sito in Venezia - S. Lucia (art. 51 della L.R. 03/02/2006, n. 2).

I capitoli di spesa correlati ai prestiti sono stati suddivisi, per una maggiore trasparenza del bilancio, a seconda dell'imputazione delle rate di ammortamento saldate nell'esercizio, per quota capitale e per interessi.

Tabella 8 - Indebitamento ed oneri di ammortamento a servizio del debito (in euro)

Denominazione dei prestiti	Ragione sociale dell'Intermediario	Anno di stipula	Importo Originario	Termine	Tassi	Debito residuo al 31/12/2019	Quota capitale pagata 2020	Cap. per quota capitale	Quota interessi pagata 2020	Cap. per quota interessi	Rata pagata nel 2020	Debito residuo al 31/12/2020
Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013												
Anticipazione di liquidità art. 3 DL 35/2013 (I)	Ministero Economia e Finanze	2013	777.231.000,00	2043	3,059%	672.408.736,95	19.387.783,38	U101890	20.568.983,26	U101889	39.956.766,64	653.020.953,56
Anticipazione di liquidità art. 3 DL 35/2013 (II)	Ministero Economia e Finanze	2014	810.249.000,00	2044	1,442%	698.175.149,68	23.393.687,32	U101890	10.067.685,66	U101889	33.461.372,98	674.781.462,37
TOTALE			1.587.480.000,00			1.370.583.886,63	42.781.470,70		30.636.668,92		73.418.139,62	1.327.802.415,93
Mutui bancari												
Ex Disavanzo Sanità 1991	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	46.060.877,36	2035	4,389%	31.938.269,48	1.412.914,21	U086605	1.386.435,71	U086105	2.799.349,92	30.525.355,27
Ex Ripiano Bilancio	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	40.420.002,17	2035	4,389%	28.026.928,60	1.239.880,76	U086600	1.216.644,96	U086100	2.456.525,72	26.787.047,84
Disavanzo Sanità 1997-98 (II)	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	95.265.298,00	2035	4,389%	66.056.248,31	2.922.256,37	U086618	2.867.492,31	U086108	5.789.748,68	63.133.991,94
Disavanzo Sanità 1997-98 (II)	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	83.546.267,52	2035	4,389%	57.930.360,06	2.562.775,94	U086618	2.514.748,64	U086108	5.077.524,58	55.367.584,12
Disavanzo ASL 1997/98	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	36.695.522,49	2036	4,425%	25.817.563,85	1.090.830,38	086618/104290	1.130.491,92	U086108	2.221.322,30	24.726.733,47
Bonifica Marghera (S)	Dexia Crediop Spa	2004	38.713.395,71	2023	4,535%	10.472.213,51	2.444.679,21	U100373	447.479,41	U100372	2.892.158,62	8.027.534,30
Bonifica Mardimago e Ceregnano (S)	Dexia Crediop Spa	2004	691.310,64	2023	4,535%	187.003,75	43.655,00	U100375	7.990,68	U100374	51.645,68	143.348,75
Mutuo a pareggio	Intesa Sanpaolo Spa	2006	150.000.000,00	2036	Euribor 6m+0,0479%	102.654.321,85	4.563.704,51	U086600	-	U086100	4.563.704,51	98.090.617,34
Indebitamento 2016 (-)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2016	4.359.247,27	2041	TFE + 2%	4.461.647,77		U086600		U086100	-	4.359.247,27
Indebitamento 2016 - 1^ Erogazione (2017) (R)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2017	13.163.536,28	2043	3,113%	11.518.094,23	28.795,24		358.270,32		387.065,56	11.489.298,99
Indebitamento 2016 - 2^ Erogazione (2018) (R)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2018	22.681.987,19	2043	3,047%	20.980.838,15	52.452,10		636.243,92		688.696,02	20.928.386,05
Pedemontana Veneta - 1^ Erogazione (2018) (R)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2018	140.000.000,00	2047	3,425%	133.596.023,24	333.990,06	U103320	4.586.351,48	U103319	4.920.341,54	133.262.033,18
Pedemontana Veneta - 2^ Erogazione (2019) (R)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2019	160.000.000,00	2048	3,187%	156.523.960,34	391.309,90	U103320	4.997.027,44	U103319	5.388.337,34	156.132.650,44
Indebitamento 2017 - 1^ Erogazione (2018) (R)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2018	24.393.320,12	2043	2,743%	22.961.129,03	57.402,82		614.095,39	U086100	671.498,21	22.903.726,21
Indebitamento 2017 - 2^ Erogazione (2020) (-)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2020	7.686.852,78	2040	1,369%	8.483.152,21		U086600		U086100	-	7.686.852,78
Indebitamento 2018 (-)	Intesa Sanpaolo Spa	2018	9.076.483,91	2041	TFE + 2%	32.524.407,00		U086600		U086100	-	9.076.483,91
Indebitamento 2018 - 1^ Erogazione (2020)	Intesa Sanpaolo Spa	2020	22.963.448,07	2040	1,556%		472.642,97	U086600	222.745,45	U086100	695.388,42	22.490.805,10
Indebitamento 2018 - Infrastrutture (-)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2018	6.911.903,23	2041	TFE + 2,710%	6.919.666,87		U086600		U086100	-	6.911.903,23
Indebitamento 2019 - Tangenziale di Vicenza	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2019	15.000.000,00	2041	TFE + 1,260%	-		U086600		U086100	-	7.500.000,00
Tangenziale di Vicenza - 1^ Erogazione (2019)	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2019	5.000.000,00	2039	1,556%	5.000.000,00	221.320,58	U086600	76.942,40	U086100	298.262,98	4.778.679,42
Indebitamento 2019 (-)	BNL Spa	2019	27.992.550,54	2041	TFE + 1,370%	28.000.000,00		U086600		U086100	-	27.992.550,54
Indebitamento 2020	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2020	34.994.372,64	2042	TFE + 1,540%	-		U086600		U086100	-	34.994.372,64
TOTALE			985.616.375,92			745.568.676,04	17.838.610,05		21.062.960,03		38.901.570,08	777.309.202,79
Prestiti obbligazionari												
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2003	(Banca Intesa-Caboto) Banca IMI	2006 (*)	129.987.000,00	2036	Euribor 6m+0,06125%	101.041.500,00	3.406.500,00	100770/104291	-	U100771	3.406.500,00	97.635.000,00
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2004	Deutsche Pfandbriefbank AG	2004	250.000.000,00	2024	Euribor 6m +0,0473%	85.000.000,00	17.000.000,00	100770/104291	-	U100771	17.000.000,00	68.000.000,00
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2005	Deutsche Pfandbriefbank AG	2006	200.000.000,00	2026	Euribor 6m +0,0229%	82.340.000,00	12.666.000,00	100770/104291	-	U100771	12.666.000,00	69.674.000,00
Emissione Internazionale 2006	(mercato) Bank of New York	2006	350.000.000,00	2046	Euribor 6m + 0,12%	290.400.000,00	6.000.000,00	100770/104291	-	U100771	6.000.000,00	284.400.000,00
TOTALE			929.987.000,00			558.781.500,00	39.072.500,00		-		39.072.500,00	519.709.000,00
Locazione finanziaria												
Locazione finanziaria per l'acquisto "Ex palazzo Compartimentale FF. SS."	Locazione Finanziaria		64.900.000,00	20 anni		36.813.181,29	3.365.461,31	U103473	-	U103472	3.365.461,31	33.447.719,97
TOTALE			64.900.000,00			36.813.181,29	3.365.461,31	U103473	-	U103472	3.365.461,31	33.447.719,97
TOTALE COMPLESSIVO			3.567.983.375,92			2.711.747.243,96	103.058.042,06		51.699.628,95		154.757.671,01	2.658.268.338,69

(*) Ristrutturato

(R) Il 16/06/2020 la Regione ha rinegoziato cinque mutui con CDP

(S) Contributi a carico Stato

(-) Importo ridotto dopo il riaccertamento 2020

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito nota istruttoria prot. 7403 del 14 maggio 2021; risposta prot. 230563 del 19 maggio 2021 (protocollo C.d.C. n. 7502 del 20 maggio 2021).

Con riferimento ai dati forniti per il referto sulla Superstrada Pedemontana Veneta, la Sezione ha rilevato alcune difformità rispetto ai dati sopra indicati.

In particolare, è stata rilevata, per il 2020, la diversità della quota di capitale rimborsata (pari a euro 725.299,96 – corrispondenti agli impegni assunti a valere sul capitolo U 13320) rispetto al piano di ammortamento (pari a euro 6.241.531,78), pur risultando lo stanziamento iniziale a valere sul capitolo U 103320 in linea con le previsioni del suddetto piano (6.241.700,00 euro), poi ridotto in corso d'anno ad euro 725.468,18 (previsioni definitive); il debito residuo al 31 dicembre 2020 è risultato perciò più alto di quello previsto dal piano di ammortamento (per entrambe le tranches di mutuo). In sede di contraddittorio sono stati perciò richiesti i necessari chiarimenti in merito.

La Regione, nella documentazione inviata preliminarmente al contraddittorio stesso, con nota prot. n. 276209 del 17 giugno 2021 (prot. C.d.c. n. 8100 del 18 giugno 2021) ha chiarito quanto segue: *“Con nota 15.05.2020, prot. 193371, Cassa Depositi e Prestiti (allegata alla DGR n.685 del 26/05/2020) ha comunicato alla Regione del Veneto la disponibilità alla rinegoziazione di alcuni dei prestiti concessi, tra i quali le due Erogazioni relative al Mutuo sottoscritto nel 2017 per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del portafoglio, per fornire l’opportunità di rimodulare il profilo di rimborso, per capitale ed interessi, con lo scopo di rendere possibile alla Regione liberare risorse destinate anche ad interventi urgenti a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con DGR 685 del 26.05.2020 è stato disposto di formalizzare a Cassa Depositi e Prestiti Spa la domanda di Rinegoziazione dei prestiti proposti allo scopo da CDP Spa e di incaricare il Direttore dell’Area Risorse Strumentali alla stipula, ai sensi dell’art. 26, comma 6 della L.R. 39/2001, del Contratto di Rinegoziazione.*

In data 16.06.2020, a seguito dell’autorizzazione della DGR 685/2020 è stato quindi sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti Spa il Contratto di rinegoziazione (Rep. n. 7712) di cinque posizioni di mutuo stipulate con CDP tra il 2016 e il 2017.

A seguito della rinegoziazione con DDR n. 39/2020 e DDR 40/2020 si è proceduto alla copertura della nuova spesa riguardante il rimborso del prestito relativo alle due Erogazioni del Mutuo sottoscritto nel 2017 per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 62 D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 5 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, sulla base dello specifico piano di ammortamento, comunicato da CDP in data 6.07.2020, prot. regionale 264938, cancellando gli impegni già registrati e imputando al bilancio dell’esercizio in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alla nuova

rata di ammortamento annuale e per gli esercizi non gestiti dal bilancio di previsione, predisponendo l'impegno automatico sempre sulla base del nuovo piano di ammortamento".

La Sezione prende atto delle suddette motivazioni.

A livello patrimoniale, si rileva la conciliazione tra debito complessivo della Regione Veneto, iscritto nello Stato Patrimoniale per € 6.689.431.698,49 e i residui passivi complessivi, pari ad € 4.000.555.121,77, come è dimostrato nella tabella che segue:

Tabella 9 - Stato del debito complessivo (in euro)

A)	Residui Passivi	4.000.555.121,77
B)	Debiti da finanziamento	2.658.268.338,69
	di cui:	
	prestito obbligazionario	519.709.000,00
	mutui compreso debito per leasing immobiliare	810.756.922,76
	anticipazione liquidità D.L.35/2013	1.327.802.415,93
C)	Debiti radiati	28.970.521,48
D)	Debito IVA	12.357,10
E)	Acconti del passivo	1.679.298,47
F)	Residui passivi c/sanità - girofondi (cap 101718 e 101719)	18.559,02
G)	Iva attività commerciali su fatture da ricevere	35.380,00
Debiti da Stato Patrimoniale (A + B + C + D + E - F - G)		6.689.431.698,49

Fonte: elaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2020

Pur rinviando per un'esaustiva trattazione della materia ad altra sezione della presente relazione, si evidenzia che, su un totale di euro 6.689.431.698,49 di debito, la componente da finanziamento, pari a euro 2.658.268.338,69, trova perfetta rispondenza con i dati sin qui analizzati. In particolare, si segnala che:

- la voce "Prestiti obbligazionari" corrisponde al debito residuo al 31 dicembre 2020, come esposto nella precedente tabella 8;
- la voce "Debiti v/altre amministrazioni pubbliche", oltre alla restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, ricomprende il debito residuo al 31 dicembre, afferente alle Anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013, come esposto nella precedente tabella 8;

- la voce *“Debiti verso altri finanziatori”*, oltre a ricomprendere i *“Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti - interessi su rimborso accise gas naturale e su altri tributi”* (pari ad euro 3.966,23), corrisponde alla somma dei mutui e della locazione finanziaria per l'acquisto dell'*“Ex palazzo Compartimentale FF. SS.”* ancora da rimborsare a fine anno, come esposto nella precedente tabella 8.

Per completezza, si rileva che le risorse del *“Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n.48)”*, pari ad € 35.867,93, esposte tra le quote accantonate del Risultato di Amministrazione al 31/12/2020, trovano perfetta corrispondenza nello Stato Patrimoniale, alla lettera B) *“Fondi per rischi ed oneri”*, come si evince dalla lettura del quadro di dettaglio inserito nella Nota integrativa.

Si osserva che l'importo dell'accantonamento in questione è stato ridotto ad euro 35.867,93, a seguito di estinzione, in corso d'anno, di alcune delle operazioni finanziarie garantite da fidejussione, rilasciata dalla Regione del Veneto, come da decreto n. 9/2021 del Direttore della Direzione Finanze e Tributi.

3.1.4 Il rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2020 da parte della Regione del Veneto

Secondo l'art. 62, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011: *“Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”*.

Tale disposizione normativa trova riscontro nell'art. 25, comma 4, della L.R. Veneto 39/2001, che dispone: *“L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della*

Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento".

Per completezza, pur non ricorrendone la fattispecie, si richiamano anche le disposizioni in merito, contenute nella L. 30 dicembre 2018, n. 145, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che all'articolo 1, comma 851, stabilisce, a partire dal 1 gennaio 2019, quanto segue "Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione".

La seguente tabella, in relazione all'osservanza del limite quantitativo all'indebitamento, ai sensi della normativa vigente, riporta il quadro complessivo risultante dal rendiconto 2020 e dai dati forniti dalla Regione, a seguito di specifica richiesta istruttoria¹²⁷:

Tabella 10 - Limiti indebitamento rendiconto (in euro)

	Quota capitale e quota interesse dei mutui in ammortamento	Entrate
A) Entrate titolo I		10.307.586.452
B) Entrate titolo I vincolate		8.927.263.445
C) ammontare del titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)		1.380.323.007
D) rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del titolo I depurato)	276.064.601	
E) totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento (annualità)	70.683.405	
F) totale mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con il bilancio d'esercizio	42.494.373	
Somma disponibile per ammortamento nuovi mutui	162.886.823	

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹²⁸

¹²⁷ Nota istruttoria prot. 7403 del 14 maggio 2021; risposta prot. 230563 del 19 maggio 2021 (protocollo C.d.C. n. 7502 del 20 maggio 2021).

¹²⁸ Si rinvia alla nota precedente.

Le entrate non vincolate (entrate tributarie nette), la cui quantificazione è necessaria per il calcolo della rata massima destinabile ad ammortamento di mutui in corso d'anno (pari al 20% del loro ammontare), sono date dalla differenza tra la totalità delle entrate tributarie accertate di cui al Titolo I (pari ad € 10.307.586.452) e le entrate tributarie accertate vincolate (pari ad € 8.927.263.445), costituite dalle seguenti voci:

- compartecipazione regionale all'IVA, al netto del concorso alla solidarietà interregionale (artt. 2 e 5 del D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 - D.P.C.M. 17 maggio 2001 - art. 4, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347), di cui al capitolo 000626, per 6.639.827.294,00 euro;
- addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art. 50 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 - artt. 3 e 5 del D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 - art. 1, c. 349 della L. 30 dicembre 2004, n.311), di cui al capitolo 000622, per 844.761.261,06 euro;
- imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) (D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 21, L.R. 9 febbraio 2001, n. 5) di cui al capitolo 000621, per 1.442.674.890,40 euro.

Nella successiva tabella si descrive il quadro della spesa annuale per rate mutui/obbligazioni, ai sensi dell'art. 62, c. 6, del D.lgs. n. 118/2011, fornito dalla Regione. Si sottolinea che in esso viene ricompreso il corrispettivo per i canoni della locazione finanziaria dell'“*Ex Palazzo compartimentale FF.SS.*”, in applicazione delle osservazioni già formulate da questa Corte in occasione dei precedenti giudizi di parificazione.

Viene altresì ricompreso l'importo del c.d. “*indebitamento occulto*”, rilevato da questa Sezione con la parificazione dell'esercizio 2015 ed inserito nel conteggio a partire dall'esercizio 2016.

Tabella 11

Spesa annuale per rate mutui/obbligazioni (art. 62, c. 6 del D.lgs. 118/2011) (in euro)

Parte	Capitolo	Descrizione	Pagamenti totali
U	103319	Interessi passivi sul mutuo contratto per realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n.32)	9.583.378,92
U	100771	Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	0,00
U	086100	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione per finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	3.124.942,44
U	086105	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S. (L. 18/03/1993, n.67)	1.386.435,71
U	086108	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n.3)	6.512.732,87
U	100372	Interessi passivi su mutui per l'attivazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera (D.M. 18/09/2001, n.468)	447.479,41

Parte	Capitolo	Descrizione	Pagamenti totali
U	100374	Interessi passivi su mutui per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n.468)	7.990,68
U	103320	Rimborso della quota capitale del mutuo contratto per realizzazione della Supertstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/16, n.32)	725.299,96
U	104290	Utilizzi delle assegnazioni statali destinate al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 - Covid-19 - rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (art. 22, D.L. 30/11/2020, n.157)	3.301.421,05
U	104291	Utilizzi delle assegnazioni statali destinate al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 - Covid-19 - rimborso di titoli obbligazionari (art. 22, D.L. 30/11/2020, n.157)	16.564.500,00
U	100770	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	22.508.000,00
U	100375	Quota capitale su mutui per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n.468)	43.655,00
U	086600	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui per il finanziam. di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	3.886.160,76
U	086605	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S.S. (L. 18/03/1993, n.67)	1.412.914,21
U	086618	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n.3)	6.024.479,86
U	100373	Quota capitale su mutui per l'attivazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera (D.M. 18/09/2001, n.468)	2.444.679,21
U	101889	Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)	30.636.668,92
U	101890	Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/13, n.35 - L.R. 01/08/13, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/14, n.11)	42.781.470,70
U	103472	Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "Ex palazzo compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)	0,00
U	103473	Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "Ex palazzo compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)	3.365.461,31
Totale mutui, prestiti e locazione finanziaria "Ex palazzo compartimentale FF.SS."			154.757.671,01
ex "indebitamento occulto"¹²⁹			
U	101121	interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (art. 86, L.R. 27/02/2008, n.1)	7.588.373,01
U	100906	Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle Pmi Venete (art. 7, L.R. 19/02/2007, n.2 - art. 13, L.R. 12/01/2009, n.1)	0,00
Totale ex "indebitamento occulto"			7.588.373,01

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹³⁰

¹²⁹ "Deve rilevarsi, che, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 62, D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito" ...omissis...la Regione abbia tenuto conto dei capitoli dai quali provengono flussi finanziari verso due partecipate, valutati da questa Sezione come afferenti alle presunte fattispecie di indebitamento occulto, ossia i capitoli U 101121 e U 100906.

¹³⁰ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

A detti importi la Regione ha sommato ulteriori accantonamenti “per spese potenziali”, secondo quanto stabilito dall’art. 62, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, pur non configurandosi gli stessi come indebitamento in senso stretto.

Tabella 12 – Accantonamenti per spese potenziali (in euro)

Parte	Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 31/12/2020 (rendiconto 2020)
U	102302	Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46 D.lgs. 118/2011)	0,00
U	088300	Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n. 48)	35.867,93

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹³¹

A tale proposito, giova ricordare le disposizioni contenute nell’art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, a mente del quale “È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.

Tutto ciò premesso, risulta individuato univocamente l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al lordo delle componenti escluse.

Tabella 13 – Spesa annuale per rate da indebitamento complessivo al lordo delle componenti escluse (in euro)

Mutui, Prestiti e Locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS."	154.757.671,01
Ex "Indebitamento Occulto"	7.588.373,01
Accantonamenti per spese potenziali	35.867,93
TOTALE	162.381.911,95

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.¹³²

Infine, nella tabella che segue, trovano esposizione gli importi che risultano esclusi dagli oneri da indebitamento, secondo quanto stabilito dall’art. 62, comma 6, del D.lgs. n.

¹³¹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull’attività istruttoria svolta.

¹³² Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull’attività istruttoria svolta.

118/2011; gli stessi importi, detratti dal totale della tabella di cui sopra, consentono di dare evidenza analitica del "Totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento".

Tabella 14 - Importo escluso dalla Regione dal calcolo (in euro)

Importo totale escluso dalla Regione dal calcolo:	91.698.506,57
di cui:	
Descrizione e motivazione dell'esclusione	Importo
<u>Rimborso prestiti in materia di tutela ambientale:</u> Finanziamenti con contributo a carico dello Stato	2.943.804,30
<u>Rimborso prestiti in materia di Sanità:</u> Finanziamenti regionali in materia di Sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo anticipazione di liquidità" (art. 3 DL 35/2013)	88.754.702,27

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.¹³³

A livello analitico, gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti da finanziamenti con contributo a carico dello Stato, afferiscono alle seguenti attività/capitoli:

- bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera (D.M. 18 settembre 2001, n. 468), di cui al capitolo U100373 per la quota capitale e U100372 per la quota interessi, complessivamente impegnate per 2.892.158,62 euro;
- bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18 settembre 2001, n. 468), di cui al capitolo U100375 per la quota capitale e U100374 per la quota interessi, complessivamente impegnate per 51.645,68 euro.

Gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti da finanziamenti regionali in materia di Sanità, afferiscono ai seguenti capitoli:

- 086105 "Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S. (L. 18/03/1993, n. 67)", impegnato per € 1.386.435,71;
- 086108 "Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n. 3)", impegnato per € 6.512.732,87;
- 086605 "Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S.S. (L. 18/03/1993, n. 67)", impegnato per € 1.412.914,21;
- 086618 "Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n. 3)", impegnato per € 6.024.479,86.

¹³³ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta

Infine, gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti dall'anticipazione di liquidità ricevuta (art. 3 DL n. 35/2013), destinata al settore sanità, afferiscono ai seguenti capitoli:

- Cap. 101889 "Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n. 35 - L.R. 01/08/2013, n. 21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n. 11)", impegnato per € 30.636.668,92;
- Cap. 101890 "Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)", impegnato per € 42.781.470,70.

La Sezione rileva la correttezza dell'esclusione dal calcolo delle rate di rimborso delle anticipazioni di liquidità, ottenute attraverso il D.L. n. 35/2013: la sentenza n. 181/2015 della Consulta, infatti, ha chiarito che le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento, in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie; ciò allo scopo di riallineare nel tempo i pagamenti di cassa degli enti destinatari con i loro impegni di competenza.

Il quadro riepilogativo del totale dei mutui e delle altre forme di indebitamento in ammortamento, necessario per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 62, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, coerentemente con quanto riportato alla lettera E) della tabella 10 (ove viene dimostrato il rispetto del predetto limite per il Rendiconto 2020), risulta pertanto il seguente:

Tabella 15 - Totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento (in euro)

Tabella 13	Totale "Mutui, Prestiti, Locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." + Ex "Indebitamento Occulto" + Accantonamenti	162.381.911,95
Tabella 14	Importo totale escluso dalla Regione dal calcolo	91.698.506,57
Importo effettivo mutui e prestiti per limite di indebitamento (A-B)		70.683.405,38

Fonte: Regione del Veneto¹³⁴

Dal risultato complessivo viene espunto il capitolo U101309, il quale non rientra nel conteggio del "Totale mutui e prestiti" in quanto, ai sensi della Circolare MEF - Dipartimento del Tesoro del 22 giugno 2007, gli strumenti derivati non sono configurabili come operazioni di indebitamento.

¹³⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Di quest'ultimo argomento si tratterà più avanti nel capitolo successivo.

In ordine alla contabilizzazione del canone di locazione finanziaria, relativa all'immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., non parificata in occasione del giudizio di parificazione del Rendiconto 2016 (criticità superata soltanto nell'esercizio 2018), la Sezione ha effettuato uno specifico approfondimento, mediante l'esame della documentazione in atti, per verificare l'articolazione dei relativi capitoli e la corretta allocazione delle poste di spesa:

- cap. 103472 *"Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, al titolo I della spesa, anche se si deve rilevare che, per effetto degli indici Euribor in area negativa, non sono stati pagati interessi passivi su tale capitolo, come attestato dalla Direzione della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio in data 6 maggio 2021 (parte integrante della più volte citata nota di risposta prot. 230563 del 19 maggio 2021) e verificato dalla Sezione mediante l'esame dei capitoli regionali;
- cap. 103473 *"Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, al titolo IV della spesa, per il quale si rilevano impegni per 3.365.461,31 euro, che trovano esposizione nell'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio, di cui alla tabella 11 e seguenti;
- assenza di registrazioni sul capitolo 100980 *"Canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, precedentemente iscritto al titolo I della spesa.

Viene quindi ulteriormente confermato, anche per il 2020, il superamento della predetta criticità, in ossequio a quanto deliberato con D.D.R. della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 53 del 19 febbraio 2018, con cui sono state disposte le nuove registrazioni contabili sui capitoli sopracitati.

Come si è già osservato nel capitolo dedicato all'analisi degli equilibri e della gestione complessiva, nel risultato di amministrazione 2020 la Regione non ha accantonato un fondo relativo ad una particolare garanzia, ma lo ha previsto nel corso dell'esercizio, come illustrato dalla Regione stessa a pagina 91 della Relazione sulla gestione, contenuta nel

D.D.L. relativo al Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020, e come attestato dal Direttore ad interim della Direzione Ambiente in data 17 maggio 2021, con nota prot. 226206 (allegata alla nota prot. 230563 del 19 maggio 2021); quest'ultima recita: “[...] *Relativamente alle rate di prestito di cui al Contratto con la BEI, nel corso dell'anno 2020 la Società ha regolarmente corrisposto all'Istituto bancario gli importi previsti dal piano di ammortamento vigente, di seguito specificati: € 36.120,00 in data 1 1.03.2020; € 2.403.863,30 in data 01.06.2020; € 54.180,00 in data 11.09.2020 e € 2.403.863,31 in data 30.1 1.2020. Tenuto conto dei versamenti sopra indicati si conferma che al 31.12.2020 non è stato necessario accantonare a rendiconto alcun importo a garanzia in riferimento alla medesima annualità, come già comunicato alla Direzione Bilancio con nota prot. n. 1427292 del 23.03.2021.*

I criteri adottati per la valutazione degli importi da corrispondere alla BEI nell'annualità 2020, fanno riferimento alle indicazioni del piano di ammortamento in essere del Contratto di Prestito "Acquedotto del Veneto Centrale" sottoscritto da Veneto Acque S.p.A. con la BEI in data 08.11.2009. Gli importi da corrispondere alla BEI derivano dalla somma della quota interessi e quota capitale, determinati in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate dall'Istituto bancario”.

Si premette che tale affermazione trova riscontro nello stanziamento finale di 4.898.026,62 euro, rilevato sul capitolo 102302 “Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46, c. 3 D.lgs. 23/06/2011, n. 118)”, Missione 20 - “Fondi e accantonamenti” (sul quale, a rendiconto, non è stata impegnata alcuna spesa) e che il fondo in questione non risultava nemmeno tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (cfr. art. 42, commi 1 e 6, D.lgs. n. 118/2011), configurandosi come finanziato di esercizio in esercizio con entrate correnti di competenza e non con quote del risultato di amministrazione.

Si richiama, a tale proposito, quanto affermato in materia, nel capitolo relativo agli equilibri di bilancio.

Si rileva, infine, la presenza del “Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n.48)”, per 35.867,93 euro (somma accantonata a copertura del rischio di escussione delle garanzie riportate nell’Allegato 9 del Volume 1 del D.D.L., rubricato “Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti”), che rappresenta pertanto l’unica posta rilevante ai fini del calcolo dei limiti quantitativi all'indebitamento, considerata la sua natura volta a soddisfare il creditore in caso di insolvenza del soggetto principale obbligato, mediante corresponsione delle rate dovute.

La Sezione rileva la riduzione del fondo in questione, a rendiconto 2020 (per effetto dell'estinzione e della modifica di alcune delle operazioni finanziarie garantite da fidejussioni rilasciate dalla Regione Veneto, giusto decreto n. 9 del Direttore della Direzione Finanza e Tributi, datato 15 marzo 2021), pur permanendo i presupposti per il suo mantenimento.

Tale decreto è stato assunto a seguito della presa d'atto delle segnalazioni pervenute dalle strutture regionali, formalmente interpellate in merito ed in particolare della nota pervenuta dalla Direzione Agroalimentare, in data 12 marzo 2021, con la quale è stato aggiornato l'elenco dei soggetti garantiti, con l'eliminazione della posizione relativa alla Distilleria delle Cantine Sociali Venete, per euro 470.870,21, successivamente alle comunicazioni intercorse con gli istituti di credito sulla ricognizione delle operazioni finanziarie garantite da fidejussioni rilasciate dalla Regione Veneto.

Precedentemente, nell'ottobre 2020, la medesima Direzione aveva comunicato che era da ritenersi non più esistente la posizione di debito garantita da fidejussioni in favore di C.O.Tra.Po (Consorzio Ortofrutticoli Trasformati Polesano), il cui fallimento, dichiarato dal Tribunale di Rovigo in data 22 settembre 2003, era stato chiuso con decreto del medesimo Tribunale in data 27 novembre 2017, in relazione al quale il curatore fallimentare aveva comunicato che Mediovenezie Banca non risultava tra i creditori insinuatisi al passivo della procedura fallimentare. Conclusivamente, la suddetta Direzione ha ritenuto non più necessari gli accantonamenti per tali spese potenziali, evidenziando che i mutui originari e le altre passività pregresse erano state estinte anticipatamente con altro mutuo, contratto da C.O.Tra.Po. con MPS Banca Verde Spa.

La Sezione osserva che la riduzione del Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito appare coerente con le citate comunicazioni del Settore Agricoltura, recepite dal decreto n. 9/2021, dal momento che l'unica posizione afferente al predetto Settore è quella della Stalla Sociale Monte Grappa di Seren del Grappa (BL) per l'importo garantito di 71.735,86 euro, a fronte del quale sono stati accantonati 35.867,93 euro (relativamente alle garanzie del Settore Ambiente si è già detto sopra).

A tal proposito, pur non rilevando particolari elementi di criticità in merito alla riduzione del Fondo in parola, si evidenzia che la sua rimodulazione, parametrata su un tasso consolidato di copertura del 50% tra le garanzie in essere e l'importo garantito, non appare del tutto idonea a rappresentare *“le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di*

altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti”, come postulato dall’ultimo capoverso dell’art. 62, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, anche se è necessario dare atto alla Direzione Finanza e Tributi dell’attività svolta per la ricognizione delle fidejussioni rilasciate, spesso risalenti nel tempo, che ha consentito una quantificazione del Fondo di garanzia per la concessione di fidejussioni maggiormente in linea con la normativa di riferimento.

In conclusione, la verifica documentale evidenzia che la Regione Veneto, anche nell’esercizio 2020, non solo ha raggiunto l’obiettivo della sostenibilità dell’indebitamento, ma lo fa mantenendosi notevolmente al di sotto del limite del 20%, che verrebbe rispettato anche in caso di alimentazione del “Fondo rischi per escussione garanzie”, il cui stanziamento nel capitolo 102302 ammontava ad euro 4.898.026,62.

3.1.5 Indebitamento contratto nell’esercizio 2020

Nel corso dell’esercizio 2020, in attuazione dell’autorizzazione all’indebitamento, disposta con l’art. 4 della L.R. Veneto n. 46/2019 (di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022) e non modificata in sede di assestamento del bilancio, di cui alla L.R. Veneto n. 36/2020, è stato stipulato un contratto di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Spa (senza preammortamento e ad erogazione multipla per il finanziamento di spese d’investimento attinenti alla realizzazione di Piani di sviluppo), accertato al capitolo 009610, per 34.994.372,64 euro.

Le predette spese di investimento, cui esso è destinato, trovano articolazione in appositi capitoli del titolo secondo, nel modo dettagliato a pag. 81 del Volume 1 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2020”, come di seguito indicato:

Tabella 16 - Destinazione dell’indebitamento acceso nell’esercizio (in euro)

Capitolo	Descrizione	Somme impegnate
102633	Interventi regionali per il finanziamento di iniziative ed opere di particolare interesse o urgenza - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 53, c. 7, L.R. 07/11/2003, n.27)	4.994.782,64
104135	Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2020 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)	14.999.990,00

Capitolo	Descrizione	Somme impegnate
104143	Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2020 contributi agli investimenti (L.R. 30/12/1991, n.39)	8.000.000,00
104144	Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per l'adeguamento della rete viaria finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2020 - contributi agli investimenti (art. 25, L.R 19/02/2007, n.2)	5.301.600,00
104196	Interventi regionali per lo sviluppo e l'adeguamento del sistema fognario dell'area Gardesana - contributo agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 75, L.R. 30/12/2016, n.30)	1.698.000,00
		34.994.372,64

Fonte: elaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto ¹³⁵

Preso atto dei capitoli finanziati dall'indebitamento assunto, si è proceduto con l'analisi dei correlati impegni di spesa, mediante l'interrogazione del programma di contabilità e la verifica dell'allegato A2, al fine di appurare il grado di impegno delle citate risorse nel 2020, ovvero l'eventuale apposizione del vincolo e/o l'alimentazione del FPV per le opere pubbliche non impegnate contabilmente; i risultati dell'analisi sono esposti nella tabella che segue:

Tabella 17 - Grado di utilizzo nel 2020 delle entrate da accensione di mutui (in euro)

Capitolo	Entrate vincolate accertate nell'esercizio	Impegni finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio	Grado di utilizzo nel 2020	FPV al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nel 2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
102633	4.994.782,64	324.297,72	6,5%	4.670.484,92	0,00
104135	14.999.990,00	8.798,36	0,1%	14.991.191,64	0,00
104143	8.000.000,00	0,00	-	8.000.000,00	0,00
104144	5.301.600,00	0,00	-	5.301.600,00	0,00
104196	1.698.000,00	0,00	-	1.698.000,00	0,00

Fonte: elaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto ¹³⁶

Verificata la destinazione di tali entrate (necessariamente per spese in conto capitale), mediante l'analisi della natura dei capitoli di spesa finanziati, la Sezione ha preso atto di quanto affermato dalla Regione, in sede di riscontro alla richiesta istruttoria¹³⁷, in merito all'attestazione, da parte dei singoli dirigenti delle strutture competenti per materia

¹³⁵ Nota istruttoria prot. 7403 del 14 maggio 2021; risposta prot. 230563 del 19 maggio 2021 (protocollo C.d.C. n. 7502 del 20 maggio 2021).

¹³⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

¹³⁷ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

(responsabili del budget dei capitoli relativi agli investimenti, di cui all'art. 4 dell'anzidetta L.R. Veneto 46/2019), del rispetto, per tutti gli investimenti proposti, delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 16 a 21 - bis, della L. n. 350/2003; le attestazioni rese sono depositate agli atti della Direzione Area Risorse Strumentali.

In ordine alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale Veneto n. 46/2019, si rileva, poi, che è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche per 55,5 milioni di euro nel 2020 (oltre a 46 milioni di euro nel 2021 e nel 2022) e che il differenziale di 20,5 milioni di euro di debito, non contratto in corso d'anno, deriva dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 892/2020, la quale, preso atto della procedura ancora in itinere per la formale istituzione della "Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 Spa", ha autorizzato l'assunzione di un mutuo per 35 milioni di euro, necessario per la realizzazione di specifici investimenti e l'avvio della procedura di "Affidamento", prevista dalla Cassa Depositi e Prestiti, per l'attuazione delle ulteriori spese di investimento autorizzate per il triennio 2020/2022, legate al finanziamento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, per 112,5 milioni di euro (di cui 20,5 milioni nel 2020 e 46 milioni di euro nel 2021 e nel 2022).

Si rileva infine che, sempre in corso d'anno, sono stati accertati 7,5 milioni di euro, corrispondenti a quota parte del contratto di prestito sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti Spa nel 2019 per l'importo complessivo di 20 milioni di euro e destinati alla realizzazione della Tangenziale di Vicenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Veneto n. 45/2018. A livello contabile, l'accertamento delle entrate derivanti dalla contrazione di nuovo debito è avvenuto unicamente sul capitolo 009610, senza alcuna riscossione in conto competenza:

Tabella 18 - Accertamento delle fonti di finanziamento derivanti da mutui (in euro)

Titolo	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni in c/competenza	Residui da riportare c/competenza
VI	009610	Assunzione di mutui per il finanziamento di spese di investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della Regione (art. 25, L.R. 29/11/01, n. 39)	42.494.372,64	0,00	42.494.372,64

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione a seguito di specifica richiesta istruttoria ¹³⁸

¹³⁸ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Trattandosi in entrambi i casi di contratti di mutuo *“di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla”*, stipulati con Cassa Depositi e Prestiti, da erogarsi in base a specifiche domande di somministrazione da parte del beneficiario, la Regione del Veneto ha registrato le scritture contabili di accertamento nel corso del 2020, in base ai propri fabbisogni, anche se, formalmente, la stipula dei contratti è avvenuta rispettivamente nel 2020 (per la copertura degli investimenti di cui alla precedente tabella sulla destinazione dell'indebitamento) e nel 2019 (per la realizzazione della Tangenziale di Vicenza).

Venendo alla riscossione dell'indebitamento accertato in esercizi precedenti, si osserva che nel corso del 2020 è avvenuto:

- l'incasso da Intesa San Paolo Spa dell'importo di euro 22.963.448,07, a valere sul contratto di mutuo, stipulato nel 2018, con oneri a carico della Regione, per un ammontare complessivo di 33 milioni di euro, al fine di effettuare spese di investimento specifiche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2017;
- l'incasso da Cassa Depositi e Prestiti Spa dell'importo di euro 7.686.852,78, a valere sul mutuo stipulato nel 2017, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 32/2016.

A tale proposito, si è verificato, con esito positivo, che la sommatoria delle citate erogazioni trovasse rispondenza nell'importo delle riscossioni in c/residui del capitolo E 009610 *“Assunzione di mutui per il finanziamento di spese d'investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della Regione (art. 25, L.R. 29/11/2001, n.39)”*; si evidenzia, inoltre, la coerenza di detti movimenti, che trovano corretta esposizione nella precedente tabella 8.

Sempre in tema di gestione dei residui afferenti all' indebitamento, l'analisi ha riguardato anche il riaccertamento ordinario del capitolo E009610, per il quale sono stati deliberati minori residui attivi per 1.398.388,05 euro; tale importo trova rispondenza nella precedente tabella 8 e, più precisamente, nel totale delle differenze tra la colonna *“Debito residuo al 31/12/2019”* e la colonna *“Debito residuo al 31/12/2020”* (al netto di eventuali quote capitali pagate nel 2020) per le sole posizioni contrassegnate con il simbolo *“(-)”*, che sta ad indicare una riduzione del mutuo in sede di riaccertamento.

In conclusione, dalla documentazione versata in atti, emerge che, quanto al nuovo indebitamento, la Regione Veneto ha fatto applicazione dei principi contabili contenuti nell'art. 62 del D. Lgs. n. 118/2011: l'importo di euro 34.994.372,64 (oltre a quello afferente

alla realizzazione della Tangenziale di Vicenza) è funzionale all'accensione di mutui di scopo, finalizzati unicamente ad investimenti, in ossequio all'articolo 119 della Costituzione.

3.1.6 Modifiche in materia di indebitamento per fronteggiare l'emergenza Covid-19

L'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, tutt'ora in atto, ha avuto un sensibile impatto sullo scenario normativo che, nel corso del 2020, ha subito notevoli modifiche, in termini di proroghe ed introduzioni di misure fiscali e finanziarie, messe in atto per fronteggiare l'emergenza (il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 - cd. Decreto Rilancio -, il Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020 - c.d. Decreto Agosto - e il Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, - c.d. Decreto Ristori), al fine di prevenire i contagi e contenere la pandemia, imponendo restrizioni parziali o totali all'operatività delle imprese, con evidenti ricadute su determinate categorie economiche.

In tale contesto, il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 (*"Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), all'art. 22 ¹³⁹ ha previsto quanto segue *"Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020 [...]"*; si è in particolare prevista l'assegnazione alla Regione del Veneto di un contributo pari a 19.865.921,05 euro.

La successiva legge 18 dicembre 2020, n. 176 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), oltre a prevedere l'introduzione dell'art. 32-quater nel c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), che ricalca le medesime assegnazioni alle regioni a statuto ordinario previste dal citato DL n. 157/2020, ha abrogato dalla sua entrata in vigore,

¹³⁹ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

avvenuta il 25 dicembre 2020, i Decreti Ristori bis (D.L. n. 149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), facendo salvi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo, sulla base degli stessi¹⁴⁰, tra cui i provvedimenti adottati dalle Regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 22 dell'abrogato decreto legge 30 novembre 2020, n. 157.

Tutto ciò premesso la Sezione, con integrazione istruttoria prot. n. 7731 del 28 maggio 2021, richiamate le disposizioni contenute nell'art. 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla legge di conversione, ha chiesto i necessari chiarimenti in merito al contributo statale di 19.865.921,05 euro, da destinare al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, nonché in merito al correlato utilizzo delle risorse conseguentemente liberate, che dovevano essere destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19 entro il 31 dicembre 2020, pena l'obbligo di riversamento al bilancio dello Stato qualora gli stessi non fossero stati assegnati entro tale data; sono stati richiesti, in particolare:

- gli estremi della variazione di bilancio riguardante l'incremento delle entrate derivanti dalle risorse assegnate dello Stato, connesse all'emergenza da Covid-19 e l'utilizzo di tali risorse, avendo cura di indicare i capitoli interessati e la loro movimentazione contabile;
- gli estremi degli atti di impegno di tali somme, ovvero l'apposizione dei relativi vincoli a valere sul risultato di amministrazione, avendo cura di indicare i settori beneficiari e l'ammontare complessivo delle risorse individuate (qualora fossero risultate inferiori a 19.865.921,05 euro si chiedeva di relazionare in merito alla restituzione del differenziale non erogabile).

La Regione, con nota prot. n. 252995 del 3 giugno 2021, acquisito al protocollo di questa Corte con numero 7844 di pari data, ha fornito le informazioni richieste, premettendo che *“le risorse di che trattasi originariamente erano contenute nell'art. 22 del D.L. 30.11.2020, n. 157 (normativa di riferimento al momento dell'approvazione degli atti di variazione), non convertito, ma*

¹⁴⁰ Art. 1 della L. 18/12/2020, n. 176, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, S.O.

1. Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 9 novembre 2020, n. 149, 23 novembre 2020, n. 154, e 30 novembre 2020, n. 157.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

le cui previsioni risultano inserite nell'art. 32 quater del D. L. 137/2020, come convertito dalla Legge 18.12.2020, n. 176. Ne risulta, quindi, che nella descrizione degli atti la normativa citata è rappresentata dall'art. 22 del D.L. 157/2020". In particolare, per quanto concerne le variazioni di bilancio e l'utilizzo delle correlate risorse liberate, la Regione Veneto ha evidenziato che:

- con la D.G.R. n. 1684 del 9 dicembre 2020 (BIL078/2020) si è proceduto all'iscrizione delle risorse statali finalizzate al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, di cui all'art. 22 del D.L. 30/11/2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", per € 19.865.921,05;
- con la successiva D.G.R. n. 1715 del 15 dicembre 2020 (BIL083/2020) è stata approvata la variazione compensativa relativa alle risorse liberatesi dalle quote capitale, destinandole al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, di cui all'art. 22 del D.L. n. 157/2020.

In merito al secondo quesito formulato, concernente gli estremi degli atti di impegno di tali somme, ovvero l'apposizione dei relativi vincoli a valere sul risultato di amministrazione, i settori beneficiari e l'ammontare complessivo delle risorse individuate, la Regione ha così risposto: "con Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 160 del 18.12.2020 è stato impegnato l'importo di € 4.000.000,00 a favore dei Centri di Servizi accreditati e contrattualizzati con le aziende ULSS (impegno n. 10299/2020) e con Decreto della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 398 del 22.12.2020 è stato impegnato l'importo di € 15.865.921,05 a favore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (all'impegno n. 10409/2020), per un totale complessivo di € 19.865.921,05", concludendo che "Pertanto, nulla risulta vincolato ai fini del risultato di amministrazione 2020".

La Regione ha operato una serie di variazioni di bilancio, con le quali si è proceduto dapprima all'iscrizione dei trasferimenti statali con contestuale destinazione a rimborso delle quote capitale di parte del debito, per poi trasferire le risorse liberate, originariamente destinate al servizio del debito e sostituite dalle assegnazioni statali, al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid-19, senza restituzione delle risorse ricevute. A tale proposito, va osservato che con il citato decreto n. 398/2020 si è previsto l'impegno di tutta la somma (punto 2) e si è disposta la contestuale liquidazione (punto 4). Nel decreto n. 160/2020 cit. si è previsto l'impegno di tutta la somma (punto 3) e si è disposta la liquidazione in un'unica soluzione ad esecutività dello stesso provvedimento (punto 4 - pubblicazione sul BUR n. 8 del 15 gennaio 2021). Nel primo caso l'interrogazione del

capitolo U 104295 mostra l'impegno complessivo delle risorse e l'integrale pagamento in c/competenza nel 2020; nel secondo caso l'interrogazione del capitolo U 100016 mostra l'impegno complessivo delle risorse, mentre i relativi mandati di pagamento (dal n. 3484 al n. 3492) sono stati emessi in data 28 gennaio 2021 (fonte Nusico).

Tale provvedimento recita:

- *“PRESO ATTO della dichiarazione di stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, avvenuta con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 da cui ha preso avvio un susseguo di provvedimenti nazionali e regionali attraverso i quali sono state introdotte misure urgenti volte, da un lato, al contenimento della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e, dall'altro, alla definizione di linee di indirizzo funzionali a consentire il mantenimento dei servizi essenziali per i cittadini in condizioni di sicurezza;*
- *che le suddette misure e raccomandazioni hanno assoggettato a restrizioni speciali per l'emergenza COVID-19 l'intero settore dell'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone non autosufficienti. Invero, tali restrizioni hanno comportato una modifica degli usuali processi relativi alle attività assistenziali svolte all'interno delle strutture residenziali, in funzione dell'attuazione delle misure prescritte per prevenire e contenere i rischi di contagio degli ospiti e degli operatori. E proprio in ragione del loro particolare target di utenza (fragile e a maggior rischio di contagio), i Centri di Servizi venivano chiamati ad adottare misure specifiche nell'accoglimento di nuovi utenti e nella gestione degli ospiti sintomatici o con contatti stretti o asintomatici senza anamnesi di contatti stretti; ad effettuare una “valutazione del rischio” e la conseguente definizione di un “Piano di Sanità Pubblica” di riferimento specifico per l'attuazione, tra l'altro, di idonee misure di isolamento degli ospiti, di gestione dei DPI, di gestione degli operatori, delle visite di familiari e altri congiunti e delle attività di screening.*
- *che restrizioni per l'emergenza COVID-19 imposte al settore di cui trattasi hanno avuto riflessi imprevisti sul piano delle presenze di ospiti anziani non autosufficienti nei Centri di Servizi che sono risultate alterate sia rispetto ai livelli normalmente sperimentati sia rispetto agli standard funzionali-organizzativi prescritti dalla disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento (LR n. 22 del 16 Agosto 2002 e DGR n. 84 del 16 Gennaio 2007) con evidenti ripercussioni negative sui fatturati e in termini di nuovi e maggiori costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria”.*

La Sezione prende atto di quanto comunicato.

3.2 Gli strumenti finanziari derivati

3.2.1 Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento risulta invariato rispetto agli scorsi esercizi. Riassumendo quanto già evidenziato nelle relazioni di accompagnamento alle precedenti delibere di parificazione, si ricorda la disciplina dettata dall'art. 62 del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che aveva vietato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedessero modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, fino all'entrata in vigore di un regolamento del MEF. La successiva legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha definitivamente eliminato la previsione relativa all'entrata in vigore del regolamento del MEF, attribuendo natura permanente al divieto di stipulare i suddetti contratti¹⁴¹ ed, in particolare, quelli relativi agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 3, del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. n. 58/1998), ponendo il divieto di rinegoziazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e di stipulare

¹⁴¹ L'art. 1, comma 572, della legge 147/2013 dispone: "All'articolo 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»; f) il comma 6 è abrogato; g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

contratti di finanziamento che includono componenti derivate, con ampliamento del novero dei soggetti destinatari dei vincoli¹⁴².

Le norme, tuttavia, dispongono talune eccezioni in ordine alla cancellazione, dai contratti in essere, di eventuali clausole di risoluzione anticipata o di componenti opzionali diverse da quelle *cap*, dei quali gli enti siano acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

Va poi ricordato che la legge di stabilità per il 2015¹⁴³ in materia di derivati, modificando il comma 2 del citato art. 62 del D.L. n. 112/2008, ha previsto, con esplicito riferimento ai soli EE.LL., che la durata delle operazioni di rinegoziazione non debba superare i trent'anni dalla data del loro perfezionamento.

Al fine di migliorare la trasparenza di tali contratti ed attenuarne i rischi, è intervenuto anche un Regolamento dell'Unione Europea (n. 648/2012 EMIR), ove si dispone che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati¹⁴⁴ debbano essere segnalate a repertori di dati centrali certificati dall'Autorità di Vigilanza Europea sui Mercati Finanziari (ESMA). Si rammenta in questa sede che, in base alle regole statistiche europee, le attività o passività generate da operazioni in derivati (cioè il loro valore di mercato alla data di riferimento) sono registrate nei conti finanziari. Esse non sono invece incluse nella definizione di Maastricht del debito delle Amministrazioni pubbliche, a meno che il derivato non comprenda una componente assimilabile a un finanziamento: in questo caso tale componente è registrata nella voce "prestiti" sia nei conti finanziari, sia nel debito.

Peraltro, il trattamento statistico degli strumenti finanziari derivati, ai fini delle regole di bilancio dell'Unione europea, è stato ridefinito nel 2014, in occasione del cambiamento degli standard statistici (passaggio dal sistema "SEC 1995" al sistema "SEC 2010"). I flussi generati dalle operazioni in derivati (esborsi o proventi netti) sono ora trattati come quelli determinati dalle altre operazioni finanziarie: non hanno quindi impatto sulla spesa per interessi e sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche; continuano però a riflettersi sul debito pubblico, mentre resta ferma l'esclusione dal predetto debito, nella definizione di Maastricht del valore di mercato delle passività in derivati.

¹⁴² Vengono inclusi tutti gli enti locali di cui all'art. 2 del TUEL (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane ed Unioni di Comuni).

¹⁴³ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 537.

¹⁴⁴ Sia OTC (*Over the Counter*) che quotate sui mercati regolamentati (*Exchange Trade Derivatives*).

Se però un contratto di swap presenta già alla nascita un valore di mercato negativo per il settore pubblico, tale importo deve essere classificato tra i prestiti e va incluso nel debito¹⁴⁵. Inoltre, il nuovo Manuale dell'Eurostat¹⁴⁶ ha chiarito il trattamento di alcune specifiche fattispecie: operazioni di ristrutturazione di contratti in essere e *swap* risultanti dall'esercizio di *swaption*. Queste precisazioni tendono ad anticipare l'emersione nel debito pubblico degli effetti delle operazioni in derivati.

Circa le modalità di contabilizzazione dei flussi positivi, discendenti dai contratti di finanza derivata, non si può non sottolineare come la giurisprudenza contabile sia da tempo compatta (Sez. contr. Liguria 22 novembre 2011 n. 128, Sez. contr. Lombardia 26 ottobre 2007 n. 596, 17 aprile 2008 n. 52 e, soprattutto, Sez. Riun. contr. 18 febbraio 2009, "*Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni*") nell'affermare la natura di plusvalenza di tale entrata e destinazione a spese di investimento (anziché a spese correnti, anche se non ripetitive), ovvero alla compensazione con i futuri flussi negativi, vincolandola a tale finalità nell'avanzo di amministrazione.

Il nuovo principio in materia di contabilità finanziaria contenuto nell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in vigore nell'annualità in esame, dedica il punto 3.23 alla rilevazione dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione di contratti derivati.

In ossequio al principio dell'integrità del bilancio, esso postula la necessaria separata contabilizzazione dei flussi finanziari relativi al debito originario, rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi afferenti al contratto "*derivato*"; la regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è infatti rilevata come segue: in caso di flussi positivi, nel titolo III dell'entrata e, in caso di flussi negativi, nel titolo I della spesa.

L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata e al finanziamento di investimenti.

¹⁴⁵ Nel marzo del 2008 l'Eurostat ha pubblicato una nota metodologica (Eurostat Guidance on accounting rules for EDP – Financial derivatives) in cui chiariva che qualora strumenti derivati fossero scomponibili in una componente di prestito e una assimilabile a un contratto derivato, la prima fosse inclusa fra le passività che rilevano per il debito pubblico.

¹⁴⁶ L'ESA 2010 Manual on Government Deficit and Debt, pubblicato il 29 novembre 2013 dall'Eurostat ed oggetto di aggiornamenti nell'agosto 2014, nel marzo 2016 e nell'agosto 2019, traduce in pratica le prescrizioni del Regolamento SEC 2010, disciplinando le modalità di elaborazione delle statistiche di finanza pubblica ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi.

Il citato principio contabile 4/2 ribadisce, inoltre, che gli eventuali flussi in entrata “*una tantum*”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, i cosiddetti “*upfront*”, in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, devono essere contabilizzati tra le accensioni di prestiti nel titolo VI delle entrate.

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l’ammortamento di un finanziamento, deve essere rilevata nel titolo III della spesa e riferita alle spese per incremento di attività finanziarie.

Il nuovo principio contabile allegato al D.lgs. n. 118/2011 si sofferma anche sulle ipotesi di estinzione anticipata dei contratti di finanza derivata e chiarisce che la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione, il cosiddetto *mark to market*, ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, tra le entrate extratributarie (e quindi al titolo III) o, in caso di valore negativo, tra le spese correnti (e quindi al titolo I).

3.2.2 I contratti derivati in essere

La Regione del Veneto ha in essere due contratti derivati, a copertura del rischio di tasso d’interesse su due prestiti obbligazionari (nominati “Regione del Veneto 2005” e “Regione del Veneto 2003”), emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente *Interest Rate Collar* (di seguito anche *collar*), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni (articolo 3, comma 2, lettera d), del D.M. 389/03) sono due collar di tasso di interesse, rinegoziati/stipulati nel corso del 2006, in relazione ai predetti prestiti obbligazionari a tasso variabile “Regione del Veneto 2003” e “Regione del Veneto 2005”, con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2036 e al 30 giugno 2026 (con nozionali iniziali, in riferimento al primo periodo di negoziazione del collar, rispettivamente di euro 129.325.500 e di euro 199.000.000), finalizzati alla copertura dal rischio di aumento dei tassi di interesse, attraverso la definizione di un livello di tasso di interesse passivo oscillante all’interno di una banda prestabilita, ovvero alla definizione di una strategia di copertura del rischio volta

al mantenimento del debito (obbligazionario) sottostante entro soglie di costo ragionevoli e in linea con le disposizioni di carattere generale¹⁴⁷.

L'operazione si prefiggeva, all'atto della prima negoziazione, di surrogare il tasso variabile delle due passività sottostanti, con un tasso variabile "controllato", strutturando cioè il debito complessivo in modo tale che, abbinando alle passività sottostanti due strumenti derivati del tipo "IRS (Interest Rate Swap) collar", in tutti i casi in cui i tassi di interesse si fossero mantenuti all'interno delle due opzioni "cap" e "floor", il tasso di interesse del debito strutturato si mantenesse variabile mentre, nell'ipotesi in cui i tassi di riferimento fossero saliti oltre la soglia del "cap", il tasso di interesse a carico della Regione si trasformasse in tasso fisso corrispondente al "cap".

Di contro, nell'ipotesi in cui i tassi di mercato fossero scesi sotto l'opzione "floor", l'ente regionale si sarebbe fatto carico, a vantaggio della controparte emittente il derivato, di un onere fisso corrispondente alla soglia individuata dalla predetta opzione "floor".

Nel caso in cui si attivino le opzioni "cap" e "floor", sono previsti differenziali pari a maggiorazione di uno spread rispettivamente pari a 0,06125% e a 0,0229% per i derivati collar con Banca intesa e Depfa Bank.

La Sezione, con nota istruttoria prot. 7403 del 14 maggio 2021, ha chiesto di fornire i necessari chiarimenti in merito ai contratti in essere, ai flussi di cassa regolati e al valore del mark to market per ciascuno di essi, nonché la stima dettagliata degli oneri sopravvenuti sulla base delle clausole adottate (con riferimento all'andamento dei mercati finanziari), oggetto di costante monitoraggio nel corso delle istruttorie finalizzate alla formulazione dei giudizi di parificazione dei rispettivi rendiconti.

La Regione del Veneto nella propria risposta, prot. n. 230563 del 19 maggio 2021 (protocollo C.d.c. n. 7502 del 20 maggio 2021), premettendo che *"Nella presente relazione [...], con riferimento alla gestione degli strumenti derivati, si indicano lo stato dei contratti in essere, i flussi di cassa regolati ed il valore del mark to market per ciascuno di essi, la stima dettagliata degli oneri sopravvenienti sulla base delle clausole adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari. Ad integrazione delle informazioni richieste, nell'ultimo paragrafo vengono esplicitati obiettivi e*

¹⁴⁷ In merito ai criteri di emissione dei debiti obbligazionari, v. art. 35, comma 6, L. 724/1994, che impone che "il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto".

La circolare MEF del 27 maggio 2004, esplicativa del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, relativo al Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali, al paragrafo 3 specifica, inoltre, che "E' implicito nell'acquisto del collar l'acquisto di un cap e la contestuale vendita di un floor, consentita unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo dei tassi di interesse fornita dall'acquisto del cap. Il livello del tasso a carico dell'ente allo scattare delle soglie deve essere coerente sia con i tassi vigenti sul mercato sia con il costo della passività antecedente la conclusione dell'operazione derivata"

scelte strategiche in merito alla gestione attiva del debito e degli strumenti derivati. Le valutazioni a mercato degli strumenti derivati e i flussi previsionali sono stati calcolati dal software di gestione del debito Insito; tutte le valutazioni sono state fatte al 31 dicembre 2020”, si è poi limitata a riportare i contenuti dell’allegato 8 del primo volume del D.D.L. “Rendiconto Generale dell'esercizio 2020”, declinati in ossequio alle richieste istruttorie formulate ed arricchiti del paragrafo denominato “Stima dettagliata degli oneri sopravvenienti”.

A tale proposito, si rileva l’assenza di elementi di novità nei contenuti della citata nota di risposta rispetto alla relazione allegata al bilancio di previsione 2020/2022 (cfr. BUR della Regione Veneto n. 137 del 29 novembre 2019) ed a quella contenuta nell’allegato 7 al “Rendiconto Generale dell'esercizio 2019” (cfr. BUR della Regione Veneto n. 112 del 24 luglio 2020), se non per quanto riguarda l’eliminazione del paragrafo riferito al Tasso Costo Finale Sintetico, sostituito da quello denominato “Stima dettagliata degli oneri sopravvenienti”, in ossequio a quanto richiesto dalla Sezione, e per l'espressa esclusione della convenienza ad operare un'estinzione anticipata dei contratti derivati in essere, contenuta nel paragrafo “Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia”.

La conclusione fornita dalla Regione Veneto è la seguente “[...] la Regione ha di fatto deciso di stipulare i contratti di Interest Rate Collar in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di mercato in un particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d'interesse.

Pertanto, attraverso la somma dell'onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a tasso variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l'onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento risulta mediamente pari al 4,14%, base di calcolo Act/360, valore in linea con le aspettative della Regione.

Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua efficacia anche negli anni successivi fino alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d'interesse attesi fino a scadenza (tassi forward) risultano più bassi dei livelli dei tassi floor fissati nei contratti. [...]

Prima della ristrutturazione del debito, avvenuta nella prima parte del 2006, il tasso medio annuo pagato su tutto il debito era sostanzialmente allineato all'Euribor a 6 mesi, da cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora il debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile.

Tramite la ristrutturazione dell'anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più prudentiale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati, perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell'esposizione ai

rischi di tasso di mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve.

Ciò ha consentito di garantire maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione nel portafoglio del debito. Lo stesso, tuttavia, si è mantenuto su valori estremamente contenuti, anche grazie alla quota di debito coperta dai derivati, che ha consentito di preservare dai rischi di rialzo dei tassi di mercato.

Negli ultimi esercizi per la contrazione di nuovo debito è stato fatto ricorso, alla luce dei tassi eccezionalmente bassi protrattisi nel tempo, esclusivamente al tasso fisso anziché variabile, consolidando la strategia di riduzione complessiva del rischio di tasso.

La Regione sta monitorando periodicamente, anche con il supporto tecnico-finanziario della società fornitrice della piattaforma finanziaria, l'andamento dei contratti in essere in relazione al mercato: i dati confermano che le finalità di copertura delle operazioni in derivati descritte risultano ad oggi pienamente efficaci.

Al contrario, un'estinzione anticipata dei contratti derivati, oltre a non trovare coerenza con la suddetta strategia di copertura, risulta non trovare, al momento, giustificazione, anche a causa delle eccezionali condizioni dei mercati. L'analisi in merito, infatti, deve considerare non solo le condizioni in essere e la loro rispondenza agli obiettivi regionali, ma anche il costo di estinzione, e si deve realizzare una riduzione del valore finanziario, anche in coerenza con il quadro dei vincoli normativi. Ai valori correnti di mercato, con tassi Euribor 6 mesi negativi, il costo di estinzione anticipata dei contratti risulta particolarmente elevato. I monitoraggi della società Finance Active, svolti semestralmente nel 2020, hanno riconfermato un'attuale non convenienza finanziaria alla chiusura dei derivati, che potrebbe mutare solo qualora, in futuro, dovessero subentrare nuove condizioni, quali interventi normativi o altre particolari contingenze”.

Richiamate le considerazioni, espresse già in occasione della parificazione del rendiconto 2014, sulla correttezza, sotto il profilo finanziario, della scelta di stipulare i contratti derivati attualmente in essere, si rileva che, se pure il tasso del 4,14% (base di calcolo Act/360) risulti in linea con le aspettative della Regione, si assiste ad un suo incremento di un punto percentuale rispetto all'onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento registrato negli ultimi anni, che si è attestato al 4,13%.

Dall'esame dei dati, si osserva inoltre una rimodulazione al ribasso delle previsioni dell'Euribor 6M (act/360), fornite dalla Regione stessa in sede di risposta¹⁴⁸, che assumono

¹⁴⁸ Nota istruttoria prot. 7403 del 14 maggio 2021; risposta prot. 230563 del 19 maggio 2021 (protocollo C.d.C. n. 7502 del 20 maggio 2021).

il valore massimo dello 0,3% soltanto in prossimità della scadenza del derivato Intesa, mentre risultano ampiamente negative nel breve periodo (in cui verrà a scadenza il derivato Depfa); delle conseguenze dell’impatto di tali rimodulazioni si dirà nel successivo paragrafo.

In ogni caso, la Sezione non può esimersi dall’evidenziare che la Regione del Veneto, con la stipula dei due contratti collar, finalizzata a dare copertura al rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, ha generato un esborso a carico del bilancio regionale di € 102.498.694,97 nel solo periodo 2009/2020; le previsioni formulate sulla base dei tassi *forward* al 31 dicembre 2020, esposte a pagina 14 (per il Collar Depfa) e a pagina 15 (per il Collar Intesa) della citata relazione sulla gestione degli strumenti derivati, confermano peraltro la negatività dei differenziali prodotti fino alle rispettive scadenze dei due derivati, per un totale di oltre 46,5 milioni di euro.

La Sezione prende atto dell’affermazione espressamente formulata dalla Regione in merito alla non convenienza ad operare l’estinzione anticipata dei contratti derivati.

Tutto ciò doverosamente premesso, si riportano dettagliatamente le risultanze dell’analisi effettuata sui due strumenti di finanza derivata, a copertura del rischio del tasso d’interesse su due prestiti obbligazionari sottostanti, a tasso variabile.

“Regione del Veneto 2003”

Il primo prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2003”, fa riferimento ad un titolo obbligazionario a tasso variabile, con ammortamento periodico del capitale (amortizing). Detto prestito è stato rinegoziato in data 6 giugno 2006 e costituisce il debito sottostante al contratto collar definito convenzionalmente Collar Intesa.

Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito residuo e i flussi di cassa fino al 2020.

Tabella 1 – Prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003” (in euro)

Caratteristiche generali	
Ammontare iniziale:	150.000.000,00
Data emissione	23/12/2003
Data di fine:	30/06/2036
Controparte	
Tipo emissione	A fermo
Collocatore	Banca Intesa
Isin	IT003595359

Ammortamento e durata	
Debito residuo al 31/12/2020:	97.635.000,00
Modo di ammortamento	Quota capitale crescente
Periodicità di ammortamento	Semestrale
Durata iniziale	32,5 anni
Durata residua	15,50 anni
Vita media residua	9,35 anni
Interessi	
Tipo di tasso	Variabile
Tasso o indice attuale	Euribor 6M
Margine	0,06125%
Periodicità interessi	Semestrale
Base di tasso	Act/360
Fixing	G-2 giorno lavorativo
Riferimento del fixing	In advance

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁴⁹

La sottostante Tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva) pagati dalla Regione fino al 31 dicembre 2020.

Tabella 2 - Debito residuo e flussi di cassa "Regione del Veneto 2003" (in euro)

Data	Debito Residuo inizio di periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
31/12/2006	129.987.000,00	661.500,00	2.393.736,60	3,18725%	3.055.236,60
30/06/2007	129.325.500,00	684.000,00	2.543.819,65	3,91225%	3.227.819,65
31/12/2007	128.641.500,00	708.000,00	2.876.063,74	4,37425%	3.584.063,74
30/06/2008	127.933.500,00	733.500,00	3.123.432,44	4,82925%	3.856.932,44
31/12/2008	127.200.000,00	759.000,00	3.369.146,40	5,18225%	4.128.146,40
30/06/2009	126.441.000,00	786.000,00	1.969.609,39	3,09825%	2.755.609,39
31/12/2009	125.655.000,00	813.000,00	896.070,94	1,39525%	1.709.070,94
30/06/2010	124.842.000,00	841.500,00	661.725,02	1,05425%	1.503.225,02
31/12/2010	124.000.500,00	871.500,00	694.774,80	1,09625%	1.566.274,80
30/06/2011	123.129.000,00	901.500,00	804.315,57	1,29925%	1.705.815,57
31/12/2011	122.227.500,00	933.000,00	1.144.012,73	1,83125%	2.077.012,73
30/06/2012	121.294.500,00	966.000,00	1.034.023,48	1,68625%	2.000.023,48
31/12/2012	120.328.500,00	999.000,00	609.006,60	0,99025%	1.608.006,60
30/06/2013	119.329.500,00	1.035.000,00	228.134,14	0,38025%	1.263.134,14
31/12/2013	118.294.500,00	1.071.000,00	240.788,45	0,39825%	1.311.788,45
30/06/2014	117.223.500,00	1.108.500,00	267.128,91	0,45325%	1.375.628,91
31/12/2014	116.115.000,00	1.147.500,00	217.355,67	0,36625%	1.364.855,67
30/06/2015	114.967.500,00	1.186.500,00	134.822,39	0,23325%	1.321.322,39

¹⁴⁹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Data	Debito Residuo inizio di periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
31/12/2015	113.781.000,00	1.228.500,00	64.695,88	0,11125%	1.293.195,88
30/06/2016	112.552.500,00	1.272.000,00	10.951,36	0,01925%	1.282.951,36
31/12/2016	111.280.500,00	1.315.500,00	0,00	0,00000%	1.315.500,00
30/06/2017	109.965.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00000%	1.362.000,00
31/12/2017	108.603.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00000%	1.410.000,00
30/06/2018	107.193.000,00	1.459.500,00	0,00	0,00000%	1.459.500,00
31/12/2018	105.733.500,00	1.510.500,00	0,00	0,00000%	1.510.500,00
30/06/2019	104.223.000,00	1.563.000,00	0,00	0,00000%	1.563.000,00
31/12/2019	102.660.000,00	1.618.500,00	0,00	0,00000%	1.618.000,00
30/06/2020	101.041.500,00	1.674.000,00	0,00	0,00000%	1.674.000,00
31/12/2020	99.367.500,00	1.732.500,00	0,00	0,00000%	1.732.500,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵⁰

Allo scopo di dare copertura al rischio connesso al prestito obbligazionario “*Regione del Veneto 2003*”, in data 6 giugno 2006, è stato sottoscritto un *collar* con la Banca Intesa (definito convenzionalmente “*Collar Intesa*”), le cui caratteristiche finanziarie sono le seguenti:

- data iniziale 31 dicembre 2006 e scadenza finale al 30 giugno 2036;
- la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di riferimento¹⁵¹ e il tasso *Cap*, nel caso in cui quest’ultimo risulti superiore al tasso *Cap*;
- la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso *Floor* e il tasso variabile di riferimento, nel caso in cui quest’ultimo risulti inferiore al tasso *Floor*;
- non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il tasso *Cap* e il tasso *Floor*.

Nella sottostante Tabella, vengono indicati i valori dei tassi *Cap* e *Floor* nel periodo 2006/2036, per il *Collar Intesa*.

¹⁵⁰ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

¹⁵¹ Per tasso variabile di riferimento si intende l’indice Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti l’inizio di ciascun semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Tabella 3 - Valori di nozionale residuo, tassi Cap e Floor per il Collar Intesa (in euro)

Dal	Al	Nozionale (€)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
31/12/2006	29/06/2007	129.325.500,00	3,20	5,48
29/06/2007	31/12/2007	128.641.500,00	3,30	5,48
31/12/2007	30/06/2008	127.933.500,00	3,45	5,48
30/06/2008	31/12/2008	127.200.000,00	3,55	5,48
31/12/2008	30/06/2009	126.441.000,00	3,75	5,48
30/06/2009	31/12/2009	125.655.000,00	3,90	5,48
31/12/2009	30/06/2010	124.842.000,00	3,95	5,48
30/06/2010	31/12/2010	124.000.500,00	4,10	5,48
31/12/2010	30/06/2011	123.129.000,00	4,10	5,48
30/06/2011	30/12/2011	122.227.500,00	4,10	5,48
30/12/2011	29/06/2012	121.294.500,00	4,10	5,48
29/06/2012	31/12/2012	120.328.500,00	4,10	5,48
31/12/2012	28/06/2013	119.329.500,00	4,10	5,48
28/06/2013	31/12/2013	118.294.500,00	4,10	5,48
31/12/2013	30/06/2014	117.223.500,00	4,10	5,48
30/06/2014	31/12/2014	116.115.000,00	4,10	5,48
31/12/2014	30/06/2015	114.967.500,00	4,10	5,48
30/06/2015	31/12/2015	113.781.000,00	4,10	5,48
31/12/2015	30/06/2016	112.552.500,00	4,10	5,48
30/06/2016	30/12/2016	111.280.500,00	4,10	5,48
30/12/2016	30/06/2017	109.965.000,00	4,10	5,48
30/06/2017	29/12/2017	108.603.000,00	4,10	5,48
29/12/2017	29/06/2018	107.193.000,00	4,10	5,48
29/06/2018	31/12/2018	105.733.500,00	4,10	5,48
31/12/2018	28/06/2019	104.223.000,00	4,10	5,48
28/06/2019	31/12/2019	102.660.000,00	4,10	5,48
31/12/2019	30/06/2020	101.041.500,00	4,10	5,48
30/06/2020	31/12/2020	99.367.500,00	4,10	5,48
31/12/2020	30/06/2021	97.635.000,00	4,10	5,48
30/06/2021	31/12/2021	95.841.000,00	4,10	5,48
31/12/2021	30/06/2022	93.984.000,00	4,10	5,48
30/06/2022	30/12/2022	92.062.500,00	4,10	5,48
30/12/2022	30/06/2023	90.073.500,00	4,10	5,48
30/06/2023	29/12/2023	88.015.500,00	4,10	5,48
29/12/2023	28/06/2024	85.885.500,00	4,10	5,48
28/06/2024	31/12/2024	83.680.500,00	4,10	5,48
31/12/2024	30/06/2025	81.399.000,00	4,10	5,48
30/06/2025	31/12/2025	79.036.500,00	4,10	5,48
31/12/2025	30/06/2026	76.591.500,00	4,10	5,48
30/06/2026	31/12/2026	74.061.000,00	4,10	5,48
31/12/2026	30/06/2027	71.442.000,00	4,10	5,48
30/06/2027	31/12/2027	68.731.500,00	4,10	5,48

Dal	Al	Nozionale (€)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
31/12/2027	30/06/2028	65.926.500,00	4,10	5,48
30/06/2028	29/12/2028	63.022.500,00	4,10	5,48
29/12/2028	29/06/2029	60.018.000,00	4,10	5,48
29/06/2029	31/12/2029	56.907.000,00	4,10	5,48
31/12/2029	28/06/2030	53.688.000,00	4,10	5,48
28/06/2030	31/12/2030	50.356.500,00	4,10	5,48
31/12/2030	30/06/2031	46.908.000,00	4,10	5,48
30/06/2031	31/12/2031	43.338.000,00	4,10	5,48
31/12/2031	30/06/2032	39.643.500,00	4,10	5,48
30/06/2032	31/12/2032	35.820.000,00	4,10	5,48
31/12/2032	30/06/2033	31.863.000,00	4,10	5,48
30/06/2033	30/12/2033	27.766.500,00	4,10	5,48
30/12/2033	30/06/2034	23.527.500,00	4,10	5,48
30/06/2034	29/12/2034	19.140.000,00	4,10	5,48
29/12/2034	29/06/2035	14.599.500,00	4,10	5,48
29/06/2035	31/12/2035	9.900.000,00	4,10	5,48
31/12/2035	30/06/2036	5.035.500,00	4,10	5,48

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵²

“Regione del Veneto 2005”

Detto prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2005”, fa riferimento ad un titolo obbligazionario a tasso variabile, con ammortamento periodico del capitale.

Il presente prestito costituisce il debito sottostante al contratto collar definito convenzionalmente Collar Depfa.

Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito residuo e i flussi di cassa fino al 2020.

Tabella 4 - Prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005” (in euro)

Caratteristiche generali	
Ammontare iniziale:	200.000.000,00
Data emissione:	13/03/2006
Data di fine:	30/06/2026
Controparte	
Tipo emissione	A fermo
Collocatore	Depfa Bank
Isin	IE00B0SY6831

¹⁵² Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Ammortamento e durata	
Debito residuo al 31/12/2020:	69.674.000,00
Modo di ammortamento	irregolare
Periodicità di ammortamento	Semestrale
Durata iniziale	20,30 anni
Durata residua	5,50 anni
Vita media residua	3,00 anni
Interessi	
Tipo di tasso	Variabile
Tasso o indice attuale	Euribor 6M
Margine	0,0229%
Periodicità interessi	Semestrale
Base di tasso	Act/360
Fixing	G-2 giorno lavorativo
Indice con condizione	No
Riferimento del fixing	In advance

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵³

La sottostante Tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva) pagati dalla Regione fino al 31 dicembre 2020.

Tabella 5 - Debito residuo e flussi di cassa "Regione del Veneto 2005" (in euro)

Data	Debito Residuo inizio periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
31/12/2006	200.000.000,00	1.000.000,00	4.889.680,00	3,0039%	5.889.680,00
30/06/2007	199.000.000,00	1.000.000,00	3.875.942,90	3,8739%	4.875.942,90
31/12/2007	198.000.000,00	1.000.000,00	4.387.917,60	4,3359%	5.387.917,60
30/06/2008	197.000.000,00	1.000.000,00	4.771.470,24	4,7909%	5.771.470,24
31/12/2008	196.000.000,00	1.000.000,00	5.153.036,00	5,1439%	6.153.036,00
30/06/2009	195.000.000,00	1.000.000,00	2.999.958,00	3,0599%	3.999.958,00
31/12/2009	194.000.000,00	1.000.000,00	1.345.428,80	1,3569%	2.345.428,80
30/06/2010	193.000.000,00	1.000.000,00	985.786,10	1,0159%	1.985.786,10
31/12/2010	192.000.000,00	1.000.000,00	1.038.144,00	1,0579%	2.038.144,00
30/06/2011	191.000.000,00	1.000.000,00	1.210.844,50	1,2609%	2.210.844,50
31/12/2011	190.000.000,00	6.332.000,00	1.741.103,00	1,7929%	8.073.103,00
30/06/2012	183.668.000,00	6.334.000,00	1.530.138,11	1,6479%	7.864.138,11
31/12/2012	177.334.000,00	6.332.000,00	862.765,38	0,9519%	7.194.765,38

¹⁵³ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Data	Debito Residuo inizio periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
30/06/2013	171.002.000,00	6.334.000,00	293.935,34	0,3419%	6.627.935,34
31/12/2013	164.668.000,00	6.332.000,00	302.890,32	0,3599%	6.634.890,32
30/06/2014	158.336.000,00	6.334.000,00	330.288,90	0,4149%	6.664.288,90
31/12/2014	152.002.000,00	6.332.000,00	254.740,15	0,3279%	6.586.740,15
30/06/2015	145.670.000,00	6.334.000,00	142.742,03	0,1949%	6.476.742,03
31/12/2015	139.336.000,00	6.332.000,00	51.916,59	0,0729%	6.383.916,59
30/06/2016	133.004.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2016	126.670.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2017	120.338.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2017	114.004.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2018	107.672.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2018	101.338.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2019	95.006.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2019	88.672.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2020	82.340.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2020	76.006.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵⁴

A copertura del rischio connesso a questo prestito obbligazionario, in data 20 aprile 2006, è stato sottoscritto un *collar* con la Depfa Bank (definito convenzionalmente “*Collar Depfa*”), le cui caratteristiche finanziarie sono le seguenti:

- data iniziale 31 dicembre 2006 e scadenza finale 30 giugno 2026;
- la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di riferimento¹⁵⁵ e il tasso *Cap*, nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti superiore al tasso *Cap*;
- la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso *Floor* e il tasso variabile di riferimento, nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti inferiore al tasso *Floor*;
- non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il tasso *Cap* e il tasso *Floor*.

Nella sottostante Tabella si indicano i valori dei tassi *Cap* e *Floor* nel periodo 2006/2026, per il *Collar Depfa*.

¹⁵⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

¹⁵⁵ Per tasso variabile di riferimento si intende l'indice Euribor 6 mesi (Base: Act/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Tabella 6 - Valori di nozionale residuo, tassi Cap e Floor per il Collar Depfa (in euro)

Dal	Al	Nozionale (C)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
31/12/2006	30/06/2007	199.000.000,00	2,90	5,35
30/06/2007	31/12/2007	198.000.000,00	3,20	5,35
31/12/2007	30/06/2008	197.000.000,00	3,30	5,35
30/06/2008	31/12/2008	196.000.000,00	3,45	5,35
31/12/2008	30/06/2009	195.000.000,00	3,55	5,35
30/06/2009	31/12/2009	194.000.000,00	3,75	5,35
31/12/2009	30/06/2010	193.000.000,00	3,90	5,35
30/06/2010	31/12/2010	192.000.000,00	3,95	5,35
31/12/2010	30/06/2011	191.000.000,00	4,08	5,35
30/06/2011	31/12/2011	190.000.000,00	4,08	5,35
31/12/2011	30/06/2012	183.668.000,00	4,08	5,35
30/06/2012	31/12/2012	177.334.000,00	4,08	5,35
31/12/2012	30/06/2013	171.002.000,00	4,08	5,35
30/06/2013	31/12/2013	164.668.000,00	4,08	5,35
31/12/2013	30/06/2014	158.336.000,00	4,08	5,35
30/06/2014	31/12/2014	152.002.000,00	4,08	5,35
31/12/2014	30/06/2015	145.670.000,00	4,08	5,35
30/06/2015	31/12/2015	139.336.000,00	4,08	5,35
31/12/2015	30/06/2016	133.004.000,00	4,08	5,35
30/06/2016	31/12/2016	126.670.000,00	4,08	5,35
31/12/2016	30/06/2017	120.338.000,00	4,08	5,35
30/06/2017	31/12/2017	114.004.000,00	4,08	5,35
31/12/2017	30/06/2018	107.672.000,00	4,08	5,35
30/06/2018	31/12/2018	101.338.000,00	4,08	5,35
31/12/2018	30/06/2019	95.006.000,00	4,08	5,35
30/06/2019	31/12/2019	88.672.000,00	4,08	5,35
31/12/2019	30/06/2020	82.340.000,00	4,08	5,35
30/06/2020	31/12/2020	76.006.000,00	4,08	5,35
31/12/2020	30/06/2021	69.674.000,00	4,08	5,35
30/06/2021	31/12/2021	63.340.000,00	4,08	5,35
31/12/2021	30/06/2022	57.006.000,00	4,08	5,35
30/06/2022	31/12/2022	50.672.000,00	4,08	5,35
31/12/2022	30/06/2023	44.338.000,00	4,08	5,35
30/06/2023	31/12/2023	38.004.000,00	4,08	5,35
31/12/2023	30/06/2024	31.670.000,00	4,08	5,35
30/06/2024	31/12/2024	25.336.000,00	4,08	5,35
31/12/2024	30/06/2025	19.002.000,00	4,08	5,35
30/06/2025	31/12/2025	12.668.000,00	4,08	5,35
31/12/2025	30/06/2026	6.334.000,00	4,08	5,35

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

3.2.3 Fair Value: raffronto tra strumenti a copertura e passività sottostanti

La Regione del Veneto, nella propria nota di risposta, ha fornito un valore di mercato per i due contratti derivati che risulta negativo nei confronti della Regione, per un ammontare complessivo pari ad euro 50.516.036,59, alla data del 31 dicembre 2020, in base alle valorizzazioni effettuate con il software *Insito*; tale dato risulta coerente con quanto esposto nella bozza di D.D.L. di rendiconto 2020, a pagina 352.

Nella tabella successiva si riporta nel dettaglio il *Fair Value* dei due contratti collar, il cui valore, essendo prodotti scambiati sul mercato, è equivalente al valore del mark to market, rappresentato dalla quantificazione del valore attuale dei flussi differenziali futuri attesi, proiettati fino alla scadenza dei contratti.

Tabella 7 – Fair Value contratti collar (in euro)

N° Copertura	Nozionale residuo	Durata residua	Fair Value
Collar Intesa (copertura BOR 2003)	97.635.000,00	15,50	-40.751.788,02
Collar Depfa (copertura BOR 2005)	69.674.000,00	5,50	-9.764.248,57
Totale	167.309.000,00		-50.516.036,59

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵⁷

Analizzando l'andamento di tali grandezze, si osserva che nell'ultimo triennio i Fair value dei due derivati hanno avuto un trend opposto:

- il Collar Intesa (a copertura del BOR 2003, con scadenza 2036) è progressivamente peggiorato, passando da -34.784.192,72 euro nel 2018, a -39.045.621,89 nel 2019 e a -40.751.788,02 nel 2020;
- il Collar Depfa (a copertura del BOR 2005, con scadenza 2026) si è progressivamente ridotto, pur restando in area negativa, passando da -14.879.647,87 euro nel 2018, a -12.413.040,15 nel 2019 e a -9.764.248,57 nel 2020.

Sono stati dunque confermati i timori del mercato per l'effetto dell'evoluzione dell'Euribor 6m sull'onerosità del derivato, che si ripercuotono sulla quotazione maggiormente negativa del titolo più longevo.

Sempre alla stessa data, i due prestiti obbligazionari sottostanti presentavano i seguenti valori di mercato:

¹⁵⁷ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Tabella 8 - Fair Value prestiti obbligazionari (in euro)

Riferimento	Data di fine	Debito residuo	Fair Value
Regione del Veneto 2003	30/06/2036	97.635.000,00	-98.208.427,87
Regione del Veneto 2005	30/06/2026	69.674.000,00	-69.722.156,45
Totale		167.309.000,00	-167.930.584,32

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵⁸

La situazione al 31 dicembre 2020 evidenzia un valore di mercato (o Fair Value) negativo per i due prestiti obbligazionari sottostanti, pari a un totale di -167.930.584,32 (BOR 2003 per euro -98.208.427,87 e BOR 2005 per euro -69.722.156,45).

In proposito, è necessario evidenziare che il Fair Value del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato (risk-free) utilizzate nel calcolo del Fair Value degli Swap, di cui sopra.

3.2.3.1 Differenziali scambiati e costo del debito

La Regione ha prodotto le seguenti tabelle, che indicano, per ciascuno strumento derivato, i differenziali pagati, gli interessi pagati sul debito sottostante ed il costo finale del debito, a partire da giugno 2007 e sino al 31 dicembre 2020.

Collar Intesa

La sottostante Tabella riguarda il "Collar Intesa" a copertura del prestito obbligazionario Regione del Veneto 2003, ed espone i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sull'obbligazione sottostante ed il costo complessivo del debito sino al 31 dicembre 2020.

Tabella 9 - Differenziali Collar Intesa ed interessi pagati sul BOR sottostante (in euro)

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
29/06/2007	3,85%		0,00	3,91%	2.543.819,65	3,91%	2.543.819,65
31/12/2007	4,31%		0,00	4,37%	2.876.063,74	4,37%	2.876.063,74
30/06/2008	4,77%		0,00	4,83%	3.123.432,44	4,83%	3.123.432,44
31/12/2008	5,12%		0,00	5,18%	3.369.146,40	5,18%	3.369.146,40
30/06/2009	3,04%	0,71%	453.266,40	3,10%	1.969.609,39	3,81%	2.422.875,79
31/12/2009	1,33%	2,57%	1.647.979,29	1,40%	896.070,94	3,96%	2.544.050,23
30/06/2010	0,99%	2,96%	1.856.043,35	1,05%	661.725,02	4,01%	2.517.768,37

¹⁵⁸ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
31/12/2010	1,04%	3,07%	1.942.536,72	1,10%	694.774,80	4,16%	2.637.311,52
30/06/2011	1,24%	2,86%	1.771.764,75	1,30%	804.315,57	4,16%	2.576.080,32
30/12/2011	1,77%	2,33%	1.447.682,88	1,83%	1.144.012,73	4,16%	2.591.695,61
29/06/2012	1,63%	2,46%	1.508.499,26	1,69%	1.034.023,48	4,15%	2.542.522,74
31/12/2012	0,93%	3,17%	1.962.658,11	0,99%	609.006,60	4,16%	2.571.664,71
28/06/2013	0,32%	3,78%	2.243.391,29	0,38%	228.134,14	4,16%	2.471.525,43
31/12/2013	0,34%	3,76%	2.296.234,26	0,40%	240.788,45	4,16%	2.537.022,71
30/06/2014	0,39%	3,71%	2.185.397,71	0,45%	267.128,91	4,16%	2.452.526,62
31/12/2014	0,31%	3,80%	2.252.243,95	0,37%	217.355,67	4,16%	2.469.599,62
30/06/2015	0,17%	3,93%	2.270.505,93	0,23%	134.822,39	4,16%	2.405.328,32
31/12/2015	0,05%	4,05%	2.355.266,70	0,11%	64.695,88	4,16%	2.419.962,58
30/06/2016	-0,04%	4,14%	2.356.861,86	0,02%	10.951,36	4,16%	2.367.813,22
30/12/2016	-0,18%	4,10%	2.319.271,09	0,00%	0,00	4,10%	2.319.271,09
30/06/2017	-0,22%	4,16%	2.313.381,05	0,00%	0,00	4,16%	2.313.381,05
31/12/2017	-0,27%	4,16%	2.284.728,07	0,00%	0,00	4,16%	2.284.728,07
29/06/2018	-0,27%	4,16%	2.255.065,29	0,00%	0,00	4,16%	2.255.065,29
31/12/2018	-0,27%	4,16%	2.261.026,45	0,00%	0,00	4,16%	2.261.026,45
28/06/2019	-0,24%	4,16%	2.156.442,63	0,00%	0,00	4,16%	2.156.442,63
31/12/2019	-0,31%	4,16%	2.207.168,61	0,00%	0,00	4,16%	2.207.168,61
30/06/2020	-0,33%	4,16%	2.125.653,54	0,00%	0,00	4,16%	2.125.653,54
31/12/2020	-0,28%	4,16%	2.113.408,71	0,00%	0,00	4,16%	2.113.408,71

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁵⁹

La Regione Veneto nella citata nota di risposta ha dichiarato quanto segue: *“Nei primi quattro periodi, dal 29 giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell'Euribor 6 mesi rilevati alla data di riferimento sono stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha comportato dei flussi in uscita per la Regione. Si fa in ogni caso presente che, in linea con la strategia di copertura attuata, a fronte di flussi di cassa in uscita sul derivato, la Regione ha beneficiato della contestuale e simmetrica riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante a tasso variabile, mantenendo così il costo complessivo del debito (prestito obbligazionario e collar) ad un livello di tasso d'interesse fisso (dato dalla somma del tasso floor e dello spread del prestito obbligazionario)”*.

Collar Depfa

La sottostante Tabella riguarda il *“Collar Depfa”* a copertura del prestito obbligazionario Regione del Veneto 2005 ed espone i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sull'obbligazione sottostante ed il costo complessivo del debito sino al 31 dicembre 2020.

¹⁵⁹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Tabella 10 - Differenziali Collar Depfa ed interessi pagati sul BOR sottostante (in euro)

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)
29/06/2007	3,85%		0,00	3,87%	3.875.942,90	3,87%	3.875.942,90
31/12/2007	4,31%		0,00	4,34%	4.387.917,60	4,34%	4.387.917,60
30/06/2008	4,77%		0,00	4,79%	4.771.470,24	4,79%	4.771.470,24
31/12/2008	5,12%		0,00	5,14%	5.153.036,00	5,14%	5.153.036,00
30/06/2009	3,04%	0,51%	502.953,76	3,06%	2.999.958,00	3,57%	3.502.911,76
31/12/2009	1,33%	2,42%	2.395.598,22	1,36%	1.345.428,80	3,77%	3.741.027,02
30/06/2010	0,99%	2,91%	2.820.839,75	1,02%	985.786,10	3,92%	3.806.625,85
31/12/2010	1,04%	2,92%	2.860.586,67	1,06%	1.038.144,00	3,97%	3.898.730,67
30/06/2011	1,24%	2,84%	2.729.188,39	1,26%	1.210.844,50	4,10%	3.940.032,89
30/12/2011	1,77%	2,31%	2.243.266,66	1,79%	1.741.103,00	4,10%	3.984.369,66
29/06/2012	1,63%	2,46%	2.279.574,97	1,65%	1.530.138,11	4,10%	3.809.713,08
31/12/2012	0,93%	3,15%	2.855.983,77	0,95%	862.765,38	4,10%	3.718.749,15
28/06/2013	0,32%	3,76%	3.233.557,57	0,34%	293.935,34	4,10%	3.527.492,91
31/12/2013	0,34%	3,74%	3.150.245,21	0,36%	302.890,32	4,10%	3.453.135,53
30/06/2014	0,39%	3,69%	2.935.936,49	0,41%	330.288,90	4,10%	3.266.225,39
31/12/2014	0,31%	3,78%	2.932.794,14	0,33%	254.740,15	4,10%	3.187.534,29
30/06/2015	0,17%	3,91%	2.862.205,09	0,19%	142.742,03	4,10%	3.004.947,12
31/12/2015	0,05%	4,03%	2.870.011,96	0,07%	51.916,59	4,10%	2.921.928,55
30/06/2016	-0,04%	4,10%	2.758.827,34	0,00%	0,00	4,10%	2.758.827,34
30/12/2016	-0,17%	4,10%	2.656.317,75	0,00%	0,00	4,10%	2.656.317,75
30/06/2017	-0,22%	4,10%	2.482.388,76	0,00%	0,00	4,10%	2.482.388,76
30/12/2017	-0,27%	4,10%	2.390.706,95	0,00%	0,00	4,10%	2.390.706,95
29/06/2018	-0,27%	4,10%	2.221.108,56	0,00%	0,00	4,10%	2.221.108,56
31/12/2018	-0,27%	4,10%	2.125.096,14	0,00%	0,00	4,10%	2.125.096,14
28/06/2019	-0,24%	4,10%	1.959.828,37	0,00%	0,00	4,10%	1.959.828,37
31/12/2019	-0,31%	4,10%	1.859.485,34	0,00%	0,00	4,10%	1.859.485,34
30/06/2020	-0,33%	4,10%	1.707.932,42	0,00%	0,00	4,10%	1.707.932,42
31/12/2020	-0,28%	4,10%	1.593.874,53	0,00%	0,00	4,10%	1.593.874,53

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁶⁰

Sempre in base alle risultanze della medesima attività istruttoria svolta, in merito al *collar Depfa*, viene affermato dalla Regione Veneto quanto già evidenziato per il *Collar Intesa*.

Come emerge dall'esame delle tabelle di cui sopra, entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del citato ribasso del tasso di interesse di mercato al di sotto del livello del

¹⁶⁰ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

floor, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale nell'esercizio 2020, per un esborso complessivo pari a 7.540.869,20 euro (che per lo stesso anno corrisponde alla somma impegnata sul capitolo di spesa U101309 "Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati - art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389").

A tale proposito, in sede di esame della relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2020-2022, con nota istruttoria prot. n. 6823 del 23 aprile 2021, la Sezione aveva chiesto i necessari chiarimenti, in merito al disallineamento rilevato nel triennio tra i flussi di cassa attesi, esposti nella Nota integrativa - punto g) "Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata" e gli stanziamenti previsti al capitolo U 101309 "Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati - art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389".

La Regione, con nota del 3 maggio 2021, acquisita al protocollo di questa Corte con numero 7021 del 4 maggio 2021, ha risposto che il disallineamento rilevato nel triennio in esame "è imputabile alla problematica creatasi dalla discesa dei principali tassi del mercato interbancario che hanno, gradualmente assunto livelli di segno negativo e costituiscono i parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie. In presenza di tassi negativi, la Regione del Veneto, ha chiesto agli Istituti Finanziari controparte di applicare, ai contratti derivati il medesimo ragionamento giuridico, relativo ai prestiti obbligazionari, richiedendo pertanto l'applicazione per lo strumento derivato di un *floor* implicito sull'Euribor 6 mesi pari a -(spread contrattuale sul finanziamento sottostante).

In tal modo la Regione è pervenuta correttamente ad un tasso differenziale dato dal tasso *floor* sommato allo spread contrattuale sul finanziamento sottostante, mantenendo effettivo il collegamento giuridico e funzionale di sola copertura del tasso tra prestiti obbligazionari e relativi strumenti finanziari derivati. La nota integrativa ha riportato pertanto, i flussi di cassa attesi, in base a tale metodologia di calcolo, che corrisponde alla metodologia effettivamente applicata per il pagamento dei flussi differenziali in uscita.

Tuttavia, la Regione del Veneto, sulla correttezza dell'applicazione di tale metodologia, ha ritenuto prudenzialmente di effettuare l'accantonamento delle somme derivanti dalla differenza tra, l'importo massimo che avrebbe potuto derivare dal calcolo dei flussi differenziali degli strumenti finanziari derivati, qualora non si applicasse alcun *floor* all'Euribor 6 mesi, e quanto previsto applicando la

metodologia di calcolo consistente nell'inserimento di un floor implicito sull'Euribor a 6 mesi a un livello pari a meno (spread contrattuale sul finanziamento sottostante).

Al fine di attuare tale accantonamento, pertanto, le somme stanziare con le proposte di budget per il bilancio 2020-2022, hanno tenuto conto di tale esigenza e sono state calcolate sulla base dei tassi forward rilevati senza applicare alcun floor".

Si ricorda, a tale proposito, che questa Sezione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018, aveva evidenziato l'opportunità di cancellare i residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità e di darne esposizione in idonei "Fondi e accantonamenti", ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, al fine di dare separata evidenza alle passività potenziali.

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2019, poi, la Sezione aveva verificato l'istituzione e la corretta alimentazione del "Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie", per un ammontare pari ad euro 1.626.597,82, che trovava sostanziale corrispondenza nel totale dei residui cancellati dal capitolo 101309 "Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n.39 - art. 41, l. 28/12/2001, n.448 - D.M. 01/12/2003, n.389)", con la disponibilità ad impegnare sul medesimo capitolo - EPF 2019.

Venendo al Rendiconto 2020, la Sezione rileva che il Fondo in parola è stato accantonato per 2.100.747,82 euro e, quindi, incrementato rispetto all'esercizio precedente per 474.150,00 euro, dando atto che tale differenza risulta pari alle somme che le competenti strutture regionali hanno chiesto di accantonare, in sede di assestamento, a valere sul fondo stesso, una volta rilevati i tassi effettivi con cui sono stati definiti i flussi differenziali liquidati: la verifica contabile operata ha confermato che, per il capitolo 104134, denominato "Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie (ART. 26, C. 6, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 41, L. 28/12/2001, N.448 - D.M. 01/12/2003, N.389 - ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)", vi era una previsione definitiva di euro 474.150,00 e che a valere sullo stesso, a rendiconto, non è stata impegnata alcuna spesa, in ossequio alla sua natura di accantonamento, correttamente classificato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Concludendo, in ordine alla quantificazione del predetto "Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie", l'esame documentale non ha evidenziato criticità neppure in ordine

al mantenimento al 31 dicembre 2020 di eventuali residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità, a valere sul capitolo U101309, denominato “*Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, L. R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, l. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389)*”.

Per completezza, si rileva che dai suddetti contratti non sono stati generati flussi in entrata.

3.2.3.2 Oneri sopravvenienti

La Regione, a riscontro della richiamata richiesta istruttoria¹⁶¹, ha poi prodotto le seguenti tabelle, che indicano, per ciascun strumento derivato e relativo BOR sottostante, le stime degli oneri attesi, fino a scadenza, sulla base dei tassi forward al 31 dicembre 2020.

L'esame dei dati presentati è coerente con la decisione di stipulare i contratti di *Interest Rate Collar* a tutela del bilancio regionale, mediante copertura del rischio della fluttuazione del tasso di interesse fino a scadenza, anche in periodi di forti turbolenze dei mercati finanziari, che comportano unicamente uno switch tra differenziale del derivato ed interessi del BOR, ad invarianza degli interessi totali pagati sul debito complessivo.

Collar Intesa

Si riporta di seguito la Tabella dettagliata degli oneri sopravvenienti fino alla scadenza:

Tabella 11 – Oneri sopravvenienti fino alla scadenza Collar Intesa e BOR 2003

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
30/06/2021	-0,52%	4,16%	2.042.703,87	0,00%	0,00	4,16%	2.042.703,87
31/12/2021	-0,52%	4,16%	2.038.404,96	0,00%	0,00	4,16%	2.038.404,96
30/06/2022	-0,52%	4,16%	1.966.318,23	0,00%	0,00	4,16%	1.966.318,23
31/12/2022	-0,51%	4,16%	1.947.399,98	0,00%	0,00	4,16%	1.947.399,98
30/06/2023	-0,49%	4,16%	1.894.915,00	0,00%	0,00	4,16%	1.894.915,00
31/12/2023	-0,46%	4,16%	1.851.619,96	0,00%	0,00	4,16%	1.851.619,96
30/06/2024	-0,44%	4,16%	1.806.810,24	0,00%	0,00	4,16%	1.806.810,24
31/12/2024	-0,41%	4,16%	1.799.113,31	0,00%	0,00	4,16%	1.799.113,31
30/06/2025	-0,37%	4,16%	1.703.016,88	0,00%	0,00	4,16%	1.703.016,88
31/12/2025	-0,34%	4,16%	1.680.996,59	0,00%	0,00	4,16%	1.680.996,59
30/06/2026	-0,29%	4,16%	1.602.435,13	0,00%	0,00	4,16%	1.602.435,13
31/12/2026	-0,25%	4,16%	1.575.174,61	0,00%	0,00	4,16%	1.575.174,61
30/06/2027	-0,19%	4,16%	1.494.698,11	0,00%	0,00	4,16%	1.494.698,11
31/12/2027	-0,14%	4,16%	1.461.823,55	0,00%	0,00	4,16%	1.461.823,55
30/06/2028	-0,09%	4,16%	1.386.924,60	0,00%	0,00	4,16%	1.386.924,16
31/12/2028	-0,04%	4,14%	1.317.697,26	0,03%	8.223,60	4,16%	1.325.920,86

¹⁶¹ Nota istruttoria prot. 7403 del 14 maggio 2021; risposta prot. 230563 del 19 maggio 2021 (protocollo C.d.C. n. 7502 del 20 maggio 2021).

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
30/06/2029	0,02%	4,08%	1.238.936,17	0,08%	23.558,18	4,16%	1.262.494,35
31/12/2029	0,07%	4,03%	1.179.285,58	0,13%	37.421,79	4,16%	1.216.707,37
30/06/2030	0,11%	3,99%	1.063.825,14	0,18%	47.540,31	4,16%	1.111.365,45
31/12/2030	0,16%	3,94%	1.025.910,04	0,22%	56.134,07	4,16%	1.082.044,11
30/06/2031	0,19%	3,91%	921.311,25	0,25%	60.090,44	4,16%	981.401,69
31/12/2031	0,22%	3,88%	858.450,57	0,29%	63.288,50	4,16%	921.739,07
30/06/2032	0,25%	3,85%	771.468,37	0,31%	62.529,01	4,16%	833.997,38
31/12/2032	0,27%	3,83%	701.000,50	0,33%	60.841,15	4,16%	761.841,65
30/06/2033	0,29%	3,81%	610939,04	0,35%	55.693,56	4,16%	666.632,60
31/12/2033	0,30%	3,80%	536.733,09	0,36%	50.888,84	4,16%	587.621,93
30/06/2034	0,30%	3,80%	451.481,52	0,37%	43.237,74	4,16%	494.719,26
31/12/2034	0,31%	3,79%	367.039,78	0,37%	36.008,04	4,16%	403.047,82
30/06/2035	0,31%	3,79%	280.100,62	0,37%	26.886,80	4,16%	306.987,42
31/12/2035	0,30%	3,80%	193.366,21	0,36%	18.238,26	4,16%	211.604,47
30/06/2036	0,29%	3,81%	96.995,17	0,35%	8.938,80	4,16%	105.933,97

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria¹⁶²

Anche a livello previsionale, nel triennio 2020/2022, si assiste all'invarianza del costo finale e l'aggiornamento (in base al periodo di osservazione) del tasso forward dal 22 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 non comporta una diversa allocazione della spesa tra differenziale del derivato ed interessi del BOR rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione:

Tabella 12 Previsioni sui differenziali dello strumento derivato e del debito sottostante formulate per il bilancio di previsione 2020 / 2022

Periodo	Collar Intesa			Prestito obbligazionario "Regione Veneto 2003"			Saldi
	Flusso differenziale Bilancio Previsionale	Flusso differenziale istruttoria Rend. 2020	Flusso differenziale Delta	Flusso interessi Bilancio Previsionale	Flusso interessi Rendiconto 2020	Flusso interessi Delta	Costo finale sintetico Delta
I sem 2020	2.125.653,54	2.125.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II sem 2020	2.113.408,72	2.113.408,71	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
I sem 2021	2.042.703,87	2.042.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II sem 2021	2.038.404,96	2.038.404,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I sem 2022	1.966.318,23	1.966.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II sem 2022	1.947.399,98	1.947.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria¹⁶³

¹⁶² Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

¹⁶³ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Collar Depfa

Si riporta di seguito la Tabella dettagliata degli oneri sopravvenienti fino alla scadenza:

Tabella 13 - Oneri sopravvenienti fino alla scadenza Collar Depfa e BOR 2005

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
30/06/2021	-0,52%	4,10%	1.437.267,98	0,00%	0,00	4,10%	1.437.267,98
31/12/2021	-0,52%	4,10%	1.328.263,73	0,00%	0,00	4,10%	1.328.263,73
30/06/2022	-0,52%	4,10%	1.175.946,53	0,00%	0,00	4,10%	1.175.946,53
31/12/2022	-0,51%	4,10%	1.062.610,99	0,00%	0,00	4,10%	1.062.610,99
30/06/2023	-0,49%	4,10%	914.625,07	0,00%	0,00	4,10%	914.625,07
31/12/2023	-0,46%	4,10%	796.958,24	0,00%	0,00	4,10%	796.958,24
30/06/2024	-0,44%	4,10%	656.913,04	0,00%	0,00	4,10%	656.913,03
30/12/2024	-0,41%	4,10%	531.305,49	0,00%	0,00	4,10%	531.305,49
30/06/2025	-0,37%	4,10%	391.982,18	0,00%	0,00	4,10%	391.982,17
31/12/2025	-0,34%	4,10%	265.652,75	0,00%	0,00	4,10%	265.652,75
30/06/2026	-0,29%	4,10%	130.660,72	0,00%	0,00	4,10%	130.660,72

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria¹⁶⁴

Anche a livello previsionale, nel triennio 2020/2022, si assiste all'invarianza del costo finale e l'aggiornamento del tasso forward dal 22 luglio 2019 al 31 dicembre 2020 non comporta una diversa allocazione della spesa tra differenziale del derivato ed interessi del BOR, rispetto a quanto originariamente previsto:

Tabella 14
Previsioni sui differenziali dello strumento derivato e del debito sottostante formulate per il bilancio di previsione 2020 / 2022

Periodo	Collar Depfa			Prestito obbligazionario "Regione Veneto 2005"			Saldi
	Flusso differenziale Bilancio Previsionale	Flusso differenziale istruttoria Rend. 2020	Flusso differenziale Delta	Flusso interessi Bilancio Previsionale	Flusso interessi Rendiconto 2020	Flusso interessi Delta	Costo finale sintetico Delta
I sem 2020	1.707.932,41	1.707.932,42	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
II sem 2020	1.593.874,53	1.593.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I sem 2021	1.437.267,98	1.437.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
II sem 2021	1.328.263,73	1.328.263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I sem 2022	1.175.946,53	1.175.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
II sem 2022	1.062.610,99	1.062.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria¹⁶⁵

¹⁶⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

¹⁶⁵ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

3.2.4 Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia

La Regione del Veneto, nelle conclusioni del documento “*Gestione degli strumenti derivati*”, allegato alla citata nota di risposta, ha confermato il raggiungimento degli obiettivi previsti, asserendo che: “*La Regione ha di fatto deciso di stipulare i contratti di Interest Rate Collar in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di mercato in un particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d'interesse.*”

Pertanto, attraverso la somma dell'onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a tasso variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l'onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento risulta mediamente pari al 4,14%, base di calcolo Act/360, valore in linea con le aspettative della Regione.

Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua efficacia anche negli anni successivi fino alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d'interesse attesi fino a scadenza (tassi forward) risultano più bassi dei livelli dei tassi floor fissati nei contratti”; a supporto di quanto sostenuto, è stata prodotta la seguente tabella:

Tabella 15 - Onere finanziario complessivo

Anno	BOR 2003	BOR 2005	Collar Intesa	Collar Depfa	Tasso Medio
2020	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,14%
2021	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,14%
2022	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,14%
2023	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,14%
2024	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,15%
2025	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,15%
2026	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,16%
2027	0,00%		4,16%		4,16%
2028	0,01%		4,15%		4,16%
2029	0,10%		4,06%		4,16%
2030	0,20%		3,96%		4,16%
2031	0,27%		3,89%		4,16%
2032	0,32%		3,84%		4,16%
2033	0,35%		3,81%		4,16%
2034	0,37%		3,79%		4,16%
2035	0,36%		3,80%		4,16%
2036	0,35%		3,81%		4,16%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria¹⁶⁶

¹⁶⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione sull'attività istruttoria svolta.

Dai dati esposti dalla suddetta tabella, la Regione trae le seguenti riflessioni:

“Prima della ristrutturazione del debito, avvenuta nella prima parte del 2006, il tasso medio annuo pagato su tutto il debito era sostanzialmente allineato all'Euribor a 6 mesi, da cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora il debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile.

Tramite la ristrutturazione dell'anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più prudentiale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati, perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell'esposizione ai rischi di tasso di mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve.

Ciò ha consentito di garantire maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione nel portafoglio del debito. Lo stesso tuttavia si è mantenuto su valori estremamente contenuti, anche grazie alla quota di debito coperta dai derivati, che ha consentito di preservare dai rischi di rialzo dei tassi di mercato. Negli ultimi esercizi per la contrazione di nuovo debito è stato fatto ricorso, alla luce dei tassi eccezionalmente bassi protrattisi nel tempo, esclusivamente al tasso fisso anziché variabile, consolidando la strategia di riduzione complessiva del rischio di tasso.

La Regione sta monitorando periodicamente, anche con il supporto tecnico-finanziario della società fornitrice della piattaforma finanziaria, l'andamento dei contratti in essere in relazione al mercato: i dati confermano che le finalità di copertura delle operazioni in derivati descritte risultano ad oggi pienamente efficaci.

Al contrario, un'estinzione anticipata dei contratti derivati, oltre a non trovare coerenza con la suddetta strategia di copertura, risulta non trovare, al momento, giustificazione, anche a causa delle eccezionali condizioni dei mercati. L'analisi in merito, infatti, deve considerare non solo le condizioni in essere e la loro rispondenza agli obiettivi regionali, ma anche il costo di estinzione, e si deve realizzare una riduzione del valore finanziario, anche in coerenza con il quadro dei vincoli normativi. Ai valori correnti di mercato, con tassi Euribor 6 mesi negativi, il costo di estinzione anticipata dei contratti risulta particolarmente elevato. I monitoraggi della società Finance Active, svolti semestralmente nel 2020, hanno riconfermato un'attuale non convenienza finanziaria alla chiusura dei derivati, che potrebbe mutare solo qualora, in futuro, dovessero subentrare nuove condizioni, quali interventi normativi o altre particolari contingenze”.

Pur prendendo atto di quanto asserito dalla Regione del Veneto, la Sezione rileva che, dal confronto dei dati contenuti nella suesposta tabella 15, con quelli inseriti nelle omologhe tabelle esposte nelle Relazioni di accompagnamento alla decisione di Parifica degli ultimi

Rendiconti regionali, l'aggiornamento delle previsioni sull'andamento del *tasso interbancario di offerta in euro a sei mesi* comporta una diversa ripartizione dell'onere finanziario complessivo, che viene a gravare maggiormente sui collar e meno sui BOR sottostanti, come conseguenza della continua revisione al ribasso delle previsioni dell'Euribor 6M (Act/360) formulate nei vari esercizi.

A tale proposito si riportano le previsioni dell'Euribor 6M (Act/360) formulate per gli ultimi tre rendiconti, che la Regione Veneto ha esposto nelle proprie relazioni sugli strumenti di finanza derivata dell'ultimo triennio:

Tabella 16 - Previsioni dell'Euribor 6M (Act/360) negli ultimi tre rendiconti

	Prev. Euribor 6M al 31/12/2020	Prev. Euribor 6M al 31/12/2019	Prev. Euribor 6M al 31/12/2018	Variazione previsioni 2020 - 2019	Variazione previsioni 2020 - 2018
30/06/2021	-0,52%	-0,28%	0,06%	-0,24%	-0,58%
31/12/2021	-0,52%	-0,24%	0,20%	-0,28%	-0,72%
30/06/2022	-0,52%	-0,18%	0,36%	-0,34%	-0,88%
31/12/2022	-0,51%	-0,11%	0,52%	-0,40%	-1,03%
30/06/2023	-0,49%	-0,04%	0,68%	-0,45%	-1,17%
31/12/2023	-0,46%	0,03%	0,82%	-0,49%	-1,28%
30/06/2024	-0,44%	0,10%	0,96%	-0,54%	-1,40%
31/12/2024	-0,41%	0,17%	1,09%	-0,58%	-1,50%
30/06/2025	-0,37%	0,24%	1,21%	-0,61%	-1,58%
31/12/2025	-0,34%	0,30%	1,32%	-0,64%	-1,66%
30/06/2026	-0,29%	0,36%	1,42%	-0,65%	-1,71%
31/12/2026	-0,25%	0,42%	1,51%	-0,67%	-1,76%
30/06/2027	-0,19%	0,49%	1,59%	-0,68%	-1,78%
31/12/2027	-0,14%	0,55%	1,65%	-0,69%	-1,79%
30/06/2028	-0,09%	0,61%	1,71%	-0,70%	-1,80%
31/12/2028	-0,04%	0,66%	1,76%	-0,70%	-1,80%
30/06/2029	0,02%	0,71%	1,81%	-0,69%	-1,79%
31/12/2029	0,07%	0,77%	1,84%	-0,70%	-1,77%
30/06/2030	0,11%	0,81%	1,88%	-0,70%	-1,77%
31/12/2030	0,16%	0,86%	1,90%	-0,70%	-1,74%
30/06/2031	0,19%	0,90%	1,92%	-0,71%	-1,73%
31/12/2031	0,22%	0,93%	1,93%	-0,71%	-1,71%
30/06/2032	0,25%	0,96%	1,93%	-0,71%	-1,68%
31/12/2032	0,27%	0,99%	1,93%	-0,72%	-1,66%
30/06/2033	0,29%	1,00%	1,93%	-0,71%	-1,64%
31/12/2033	0,30%	1,02%	1,92%	-0,72%	-1,62%

	Prev. Euribor 6M al 31/12/2020	Prev. Euribor 6M al 31/12/2019	Prev. Euribor 6M al 31/12/2018	Variazione previsioni 2020 - 2019	Variazione previsioni 2020 - 2018
30/06/2034	0,30%	1,02%	1,90%	-0,72%	-1,60%
31/12/2034	0,31%	1,03%	1,89%	-0,72%	-1,58%
30/06/2035	0,31%	1,02%	1,88%	-0,71%	-1,57%
31/12/2035	0,30%	1,02%	1,86%	-0,72%	-1,56%

Fonte: Rielaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto nel corso delle ultime tre Parifiche

La Regione, a riscontro delle criticità registrate nelle parifiche precedenti in materia di strumenti di finanza derivata, in particolare per quanto riguarda l'affidabilità del modello previsionale adottato, ha fatto presente quanto segue *“Rispetto alle osservazioni mosse sulla scarsa reattività del modello di previsione utilizzato, si evidenzia che la stessa è piuttosto dimostrata proprio dal continuo adeguamento delle previsioni che, di anno in anno, variano in base alle condizioni di mercato. Tale metodo e modello, proprio della piattaforma finanziaria di cui si è dotata la Regione ed utilizzata da numerosi enti pubblici italiani, costituisce uno standard di mercato, con elevata affidabilità, la quale però, ovviamente, trattandosi di previsioni, è per sua stessa natura limitata. In tale contesto preme precisare che, come noto, le stime (ad esempio quella citata nella relazione di parifica, relativa al periodo di raggiungimento di valori prossimi all'1% da parte del tasso di mercato) costituiscono meramente la migliore delle previsioni possibili con i valori di mercato del giorno indicato. Proprio per questo motivo ogni monitoraggio necessita di continui aggiornamenti”*. Le controdeduzioni formulate dalla Regione sembrerebbero riguardare unicamente l'aggiornamento dei dati inseriti nel modello, attualizzati in ossequio al diverso momento in cui si procede alla stima delle grandezze, piuttosto che la verifica ex post dell'appropriatezza delle previsioni, da ultimo effettuate, rispetto a quanto effettivamente realizzatosi nel rispettivo rendiconto.

Venendo all'onerosità di estinzione anticipata dei contratti, la Sezione prende atto di quanto asserito dalla Regione a riscontro delle osservazioni formulate nella precedente parifica *“Per quanto attiene al costo di estinzione, la formula "potrebbe risultare particolarmente elevato" non aveva accezione dubitativa: il condizionale è stato utilizzato in considerazione della possibilità, nel prossimo futuro, di interventi normativi o altre particolari condizioni in grado di incidere sul medesimo e sull'oggettiva condizione di non convenienza, riconfermata dai monitoraggi della società Finance Active, svolti semestralmente nel 2020. A titolo di esempio, potrebbero essere effettuati interventi sugli strumenti finanziari degli enti, coordinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (si veda, in proposito, l'intento di istituire un tavolo tecnico con le Regioni per la*

rinegoziazione del debito, ex articolo 39, comma 12 del D.L. 162/2019) oppure appalesarsi particolari contingenze di ciascun istituto controparte.

Si precisa, quindi, che nel tempo sono stati condotti approfondimenti dalla Regione, che non si è posta in maniera acritica di fronte agli strumenti derivati in portafoglio, tuttavia la valutazione sulle condizioni in essere è stata necessariamente combinata con il riscontro dell'assenza di convenienza finanziaria in merito ad un'eventuale chiusura degli stessi.

A quanto sin qui considerato, si aggiunga che i tassi attualmente corrisposti sugli strumenti finanziari derivati e i prestiti obbligazionari sottostanti sono inferiori a quelli che si sarebbero realizzati con un eventuale passaggio a tasso fisso considerando le condizioni di mercato storico".

A tale proposito, la Sezione prende atto delle rassicurazioni ricevute in merito all'effettività delle verifiche svolte in ordine all'onerosità di un eventuale estinzione anticipata degli strumenti di finanza derivata.

Venendo, infine, alla questione legata all'inidoneità dell'indicatore sul Tasso medio a dare rappresentazione dell'onerosità dell'indebitamento regionale, si riportano le osservazioni contenute nel documento "Criticità registrate nelle parifiche precedenti - Derivati", allegato alla citata nota di risposta, prot. n. 230563, del 19 maggio 2021: "L'eliminazione dalla trattazione dell'indicatore sul tasso medio è avvenuta in ossequio alle osservazioni della Corte dei Conti in merito ai limiti dell'indicatore stesso, connotati con la sua caratteristica di indicatore sintetico e, di conseguenza, anche con la sua ridotta tenuta di significatività nel tempo in seguito ad ampie variazioni del livello di tasso intervenute nelle varie fasi storiche. La progressiva stipula di nuove operazioni conclusa in diversi periodi ha acuito il limite connesso alla natura, in un certo modo "spuria" dell'indicatore, così come peraltro osservato dalla Corte dei Conti, in merito soprattutto alle condizioni contrattuali di mercato vigenti al momento della stipula. In precedenza, invece, lo stesso era espressione di una determinata fase, dimostrando come le condizioni di contrazione del debito regionale fossero in linea con il mercato di tale periodo. L'evidenziato limite legato alla bassa consistenza degli strumenti derivati rispetto al resto dell'indebitamento, invece, tale non appare se si considera che ciò è dimostrazione del fatto che il ricorso a tali strumenti è avvenuto in modo puntuale e ben ponderato, tenendo in considerazione, all'epoca della stipula, un'equilibrata ripartizione del debito per tipologia di tasso, come già evidenziato nelle relazioni della Regione. Allo stesso modo, si ritiene che non si operi un'errata commistione nell'elaborare un indicatore comune tra debito e derivati, essendo gli stessi sostanzialmente legati alle medesime variabili; appare, anzi, corretto effettuare valutazioni degli strumenti derivati congiuntamente ai finanziamenti sottostanti. In seguito alle osservazioni rilevate in sede di parifica del rendiconto, sono stati valutati indicatori

sintetici alternativi, come ad esempio il tasso medio per tipologia di tasso, tuttavia è stato riscontrato che avrebbero presentato limiti simili; ad ogni buon conto, nella relazione resta indicato il tasso medio annuo su prestiti obbligazionari sottostanti e relativi strumenti finanziari derivati. Per tali motivi, si conferma la scelta dell'eliminazione dell'indicatore di tasso medio piuttosto che la sostituzione dello stesso. Qualora la Corte dei Conti avesse invece individuato, nell'ambito della propria attività di controllo, un indicatore in grado di rispondere alle esigenze informative della stessa, superando i predetti limiti, la Regione resta a disposizione, per quanto tecnicamente possibile”.

La Sezione, rilevato che le controdeduzioni formulate dalla Regione non contengono sostanziali elementi di novità, rinnova quanto già espresso in merito, in sede di parificazione del rendiconto 2018, nonché in sede di controllo finanziario sul rendiconto 2019 e sul bilancio 2020.

3.3 Considerazioni conclusive

In relazione alle osservazioni formulate in merito all'indebitamento, la Regione del Veneto ha prodotto le proprie deduzioni, preliminarmente al contraddittorio, con nota prot. n. 276209 del 17 giugno 2021 (prot. C.d.c. n. 8100 del 18 giugno 2021), con le quali ha chiarito le motivazioni del disallineamento dei dati esposti nella tabella 8 di questa Sezione con quelli prodotti in sede di istruttoria per il referto sulla Superstrada Pedemontana Veneta, riconducibile sostanzialmente ad una rinegoziazione dei mutui contratti dalla Regione con Cassa DD.PP. per il finanziamento dell'opera.

Sempre in relazione all'indebitamento a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, la Sezione osserva che si era assistito, sin dal 2007, ad una tendenziale riduzione dello stock di debito, mentre a partire dall'esercizio 2018 si è rilevata un'inversione del trend, derivante sostanzialmente dall'assunzione di indebitamento in ordine alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30 dicembre 2016, n. 32), per 300 milioni, (di cui 140 milioni di euro nel 2018 e 160 milioni di euro nel 2019).

Nel 2020 si osserva una ripresa della riduzione del debito in generale, anche se è necessario evidenziare un incremento del fabbisogno di mutui per la copertura di spese d'investimento, che è risultato pari a 63 milioni di euro, in forte espansione rispetto ai tre esercizi precedenti (rispettivamente pari a 33 milioni di euro nel 2019, a 40 milioni di euro

nel 2018 ed a 34 milioni di euro nel 2017), sebbene gli accertamenti affettivamente operati si siano attestati a 42.494.372,64 euro, come verificato dall'esame del capitolo E 009610.

A tale proposito, la Sezione dà atto del rispetto dei limiti quantitativi dell'indebitamento, previsti dall'articolo 62, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, e giudica favorevolmente l'attività svolta per la ricognizione delle fidejussioni rilasciate, spesso risalenti nel tempo, che ha consentito una riduzione del Fondo di garanzia per la concessione di fidejussioni, il quale è risultato maggiormente in linea con la normativa di riferimento.

La Sezione osserva poi che, nell'esercizio 2020, come nel triennio precedente, la Regione Veneto non ha fatto ricorso all'istituto del "debito autorizzato e non contratto" per finanziare i propri investimenti, ma ha anzi continuato il percorso di ripiano del disavanzo, causato dall'utilizzo dell'istituto stesso negli anni dal 2002 al 2015, riducendolo ad euro 306.812.997,17 al 31 dicembre 2020.

Infine, per quanto riguarda la gestione dei contratti derivati in essere, per i quali la Regione del Veneto non ha prodotto osservazioni, si rinvia alle considerazioni già svolte nelle relazioni di accompagnamento alle precedenti delibere di parificazione e nelle recenti delibere sul rendiconto 2019 e sul bilancio 2020 della Regione del Veneto (rispettivamente deliberazione n. 132/2021/FRG e n. 133/2021/FRG).

A tal proposito, la Sezione richiama l'attenzione della Regione del Veneto sui principi da ultimo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite Civili, 12 maggio 2020, n. 8770), in tema di contratti derivati, e della distinzione tra i derivati di copertura e i derivati speculativi, in base al criterio del diverso grado di rischiosità di ciascuno di essi. In particolare, pur potendo l'ente territoriale procedere alla stipula dei primi con qualificati intermediari finanziari, nondimeno esso avrebbe potuto utilmente ed efficacemente farlo solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market sia degli scenari probabilistici, sia dei cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio.

4 IL CONTO DEL TESORIERE

4.1 Obbligo di rendicontazione del Tesoriere

In continuità con le analisi svolte in relazione ai precedenti rendiconti regionali, anche con riferimento all'esercizio 2020, la Sezione procede alla verifica del conto di tesoreria, attesa la particolare rilevanza che assumono l'analisi delle risultanze della gestione di cassa dell'esercizio finanziario e la conciliazione tra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale della Regione, nell'ambito della procedura di parificazione dello stesso, prevista e disciplinata dall'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Infatti, ferma restando la necessità della valutazione della coerenza del rendiconto con gli strumenti della programmazione finanziaria, con le leggi di bilancio e con le scritture tenute o controllate da questa Corte, secondo l'impostazione accolta dall'art. 39, R.D. n. 1214/1934, espressamente richiamato dal detto art. 1, comma 5, del D. L. n. 174/2012, la riconciliazione con le scritture contabili del Tesoriere/Servizio di ragioneria assume una valenza essenziale, ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio.

L'importanza del ruolo che, nell'ordinamento, assume la resa annuale del conto della gestione contabile svolta dal Tesoriere, nella sua qualità di agente contabile, per conto dell'amministrazione è confermata, peraltro, dai plurimi controlli, sia interni (verifiche di competenza dell'amministrazione) che esterni (attività della Corte dei conti, sia in sede di controllo, che in sede giurisdizionale), a cui lo stesso è sottoposto per legge. La suddetta importanza, peraltro, è evidenziata anche nelle Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle Regioni, stilate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, ad essa attribuita (deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR).

Premesso che l'espressione "servizio di tesoreria" indica, di norma, l'ufficio di un ente pubblico a cui è affidata la funzione di "cassiere", la normativa di riferimento (art. 69 del D.lgs. n. 118/2011, cd. "decreto sull'armonizzazione contabile") stabilisce che, quanto alle regioni, lo svolgimento di tale delicato servizio sia affidato a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della normativa di settore, individuati previo esperimento di

apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e in ossequio alle modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

In tal modo individuato il soggetto cui affidare il servizio, la regolamentazione del rapporto fra le parti viene poi affidata ad apposita convenzione, sottoscritta dal dirigente competente. Il dettato normativo impone che la convenzione debba prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, nonché dai relativi decreti attuativi.

Anche le modalità di resa del conto sono disciplinate da disposizioni legislative, in particolare dell'art. 10, comma 4-bis, del D.lgs. n. 118/2011, che rinvia all' allegato n. 17 al medesimo, unitamente al principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.lgs. sopra menzionato, che al punto 11 disciplina la *"gestione del bilancio da parte del tesoriere"* ed al sottostante punto 11.11 il rendiconto del medesimo.

Ne consegue che il rendiconto del Tesoriere deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato n. 17 al menzionato decreto legislativo, nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato principio contabile applicato.

Detto rendiconto ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal Tesoriere. A tale fine, questi è tenuto ad esporre nel conto i totali dei titoli e delle missioni e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite.

Pertanto, essendo la conciliazione tra le risultanze del Rendiconto generale e quelle del rendiconto del Tesoriere effettuata esclusivamente con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riguardo al totale generale delle entrate e delle uscite, ne consegue che in detta conciliazione non sono compresi gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) e all'utilizzo del risultato di amministrazione o del disavanzo. Infatti, da un lato, sugli stessi non sono imputati gli ordinativi di riscossione e/o di pagamento e, dall'altro, le variazioni del F.P.V. e degli stanziamenti di bilancio correlati, disposte dall'Ente dopo la chiusura dell'esercizio (compresi gli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), non sono oggetto di interesse del Tesoriere, che pertanto non è tenuto a gestirle. Ciò, ovviamente, osta all'eventuale operazione di conciliazione per totale generale delle entrate e delle uscite.

Tuttavia, l'importo del F.P.V. assume interesse per il Tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'Ente non può né impegnare, né pagare alcunché; pertanto, la verifica affidata al Tesoriere, riguardante la capienza dello stanziamento di competenza, è effettuata con riferimento alla differenza tra quest'ultimo e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Di conseguenza, qualora nel corso della gestione detto importo venga a variare (nel rispetto della relativa disciplina), le modifiche apportate devono essere, a cura dell'Ente, messe tempestivamente a conoscenza del Tesoriere, anche in modalità elettronica, sulla base dello schema predisposto. Permane, altresì, l'obbligo per l'Ente di trasmettere al Tesoriere le variazioni di bilancio, riguardanti l'esercizio in corso.

Il Tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione. Allo stesso Tesoriere compete, invece, la verifica della capienza degli stanziamenti di competenza con riferimento, come detto, alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del F.P.V. e, a decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, tenere la "traccia", nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa, delle variazioni di bilancio, ossia dell'aumento o della diminuzione, quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato (principio contabile applicato 4/2, punto 11.8).

Tra gli adempimenti cui è tenuto, si ricorda che, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, il Tesoriere deve verificare il rispetto del doppio vincolo giuridico: dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui) e dello stanziamento di cassa.

Per gli altri obblighi ed oneri specifici del Tesoriere si rinvia al richiamato principio contabile applicato, facente parte integrante del decreto sull'armonizzazione contabile.

Si osserva, comunque, che la classificazione prevista dal D. Lgs. n. 118/2011 delle entrate in Titoli e Tipologie (art. 15) e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli (art. 14) non comporta, per il Tesoriere, differenze nelle modalità della gestione del bilancio, rispetto al passato. Infatti, la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni, gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3, del D.lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.) distingue chiaramente l'indicazione delle missioni, dei programmi e dei titoli, rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie, il legislatore ha introdotto la separazione della gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, dettando per quest'ultima una apposita disciplina (cfr. art. 21 del D.lgs. n. 118/2011).

Quanto alla normativa applicabile in materia di tesoreria, si evidenzia che (ai sensi dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 877, della L. 27 dicembre 2017, n. 205), a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2021 è stata disposta l'ulteriore sospensione del regime di tesoreria unica mista, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Nello stesso periodo, agli enti e organismi pubblici, soggetti al regime di tesoreria unica, ai sensi del citato articolo 7, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione.

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria- originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - comporta che le entrate proprie degli enti rimangano depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021, presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario¹⁶⁷.

4.2 Conto del Tesoriere

Il servizio di tesoreria per la Regione del Veneto risulta affidato, per il periodo 2019-2023, ad UNICREDIT S.p.A., capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra il predetto istituto e il Banco BPM S.p.A. (giusto contratto Rep. n. 7654 del 19 dicembre 2018, registrato il 24 dicembre 2018 al n. 1928 Serie Atti Pubblici).

Come già rilevato il Tesoriere, entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 31 marzo), deve rendere il conto della gestione del servizio svolto, contenente tutti

¹⁶⁷ Il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 obbligava l'ente a depositare tutte le disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il sistema rispondeva sia ad esigenze di contenimento dei costi dell'indebitamento e di maggiore trasparenza ai flussi finanziari dell'intero settore, sia alla necessità di operare un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti. Detto sistema, a partire dal 1997, atteso il processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali (accelerato a seguito dell'introduzione dell'IRAP), si era avviato verso un progressivo superamento. Infatti, con il D.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) è stato introdotto il nuovo sistema di tesoreria definito come "misto", secondo il quale le entrate proprie dell'ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario. L'applicazione del sistema c.d. "misto", inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni a statuto ordinario, è stato esteso a decorrere dal 1999 ad altre amministrazioni e infine, con l'articolo 77-*quater* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali che di proprietà della Regione (art. 52, comma 2, della L.R. Veneto n. 39/2001).

Per l'esercizio 2020, il verbale di consegna del Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati¹⁶⁸) risulta firmato digitalmente in data 29 marzo 2021, entro il termine stabilito dalla normativa regionale, come già avvenuto con riferimento all'esercizio 2019.

Di seguito, nella tabella denominata "n. 1-Conto del Tesoriere", si rappresentano le risultanze contabili del fondo di cassa al 31 dicembre 2020, quali riassunte nel documento denominato "Rendiconto e dati consuntivi dell'esercizio 2020 resi dal Tesoriere regionale", allegato al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 ed approvato con D.G.R n. 11/D.D.L.¹⁶⁹ del 30 aprile 2021. Nell'esercizio 2020, si registra una riduzione del 3,36% (€ 45.406.239,22) del fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (€ 1.304.330.914,29) rispetto al fondo di cassa rilevato alla chiusura del precedente esercizio 2019 (€ 1.349.737.153,51).

Tabella 1 - "Conto del Tesoriere"

	In c/residui	In c/competenza	Totale
Fondo cassa al 01/01/2020			1.349.737.153,51
Riscossioni	1.957.335.010,14	13.377.523.103,55	15.334.858.113,69
Pagamenti	2.433.494.028,30	12.946.770.324,61	15.380.264.352,91
Fondo cassa al 31/12/2020			1.304.330.914,29
Riduzione rispetto esercizio precedente			-3,36%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal D.D.L. dell'esercizio finanziario 2020 della Regione del Veneto

Il suddetto saldo risulta composto dalle somme provenienti dalla gestione ordinaria e dalla gestione sanitaria, come di seguito rappresentato:

Tabella 2 - "Conto del Tesoriere: gestione ordinaria e gestione sanitaria"

	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale
Fondo cassa al 01/01/2020	957.319.373,96	392.417.779,55	1.349.737.153,51
Riscossioni	2.505.844.993,46	12.829.013.120,23	15.334.858.113,69
Pagamenti	2.325.235.935,23	13.055.028.417,68	15.380.264.352,91
Fondo cassa al 31/12/2020	1.137.928.432,19	166.402.482,10	1.304.330.914,29
Incremento/decremento rispetto saldo iniziale	18,87%	-57,60%	-3,36%


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal D.D.L. dell'esercizio finanziario 2020 della Regione del Veneto

¹⁶⁸ I documenti allegati al Verbale di consegna del conto del Tesoriere sono i seguenti: Verbale verifica di cassa, Conto del Tesoriere/Conto consuntivo, Tabelle di svolgimento, Bollettario delle riscossioni e Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati.

¹⁶⁹ Avente ad oggetto "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020".

Nell'ultimo decennio considerato (2011-2020), il fondo di cassa finale presenta la seguente evoluzione:


Grafico 1- Fondo Finale di Cassa ultimo decennio



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Per quanto concerne l'esercizio 2020, si rappresenta di seguito l'andamento del totale delle entrate e delle uscite del conto corrente di Tesoreria Unicredit, riferite a ciascun trimestre:

Grafico 2 - Entrate e uscite c/c tesoreria Unicredit anno 2020



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori).

4.3 Verifiche della Sezione regionale di controllo sul Conto del Tesoriere

Ai fini del prescritto controllo, questa Sezione ha proceduto a formale istruttoria, con nota prot. n. 7038, del 04 maggio 2021, riscontrata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 214197, del 10 maggio 2021, acquisita al prot. della C.d.c. n. 7280 in pari data.

A seguito della richiesta istruttoria, la Regione ha trasmesso i documenti di seguito elencati, riferiti alla gestione dell'esercizio 2020 da parte del Tesoriere regionale:

- conto del Tesoriere anno 2020;
- verbale di consegna conto del Tesoriere anno 2020;
- quadro riassuntivo della Gestione di Cassa 2020;
- quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U. 2020;
- tabelle di svolgimento dei capitoli;
- bollettario delle riscossioni;
- bollettario di quietanzamento dei mandati;
- E/C Titoli azionari al 31 dicembre 2020;
- prospetto relativo ai Depositi cauzionali- es. 2020

Dal punto di vista formale, l'analisi della documentazione ha evidenziato il rispetto, da parte del Tesoriere, delle prescrizioni di legge.

Il Conto del Tesoriere è stato infatti predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17 del D.lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 10, comma 4-bis, del medesimo decreto. Quanto al rispetto dei termini, come già osservato, dalla documentazione versata in atti emerge che, come già avvenuto con riferimento all'esercizio 2019, per l'esercizio in esame è stato rispettato il termine, fissato dall'art. 52 della L.R. n. 39/2001 al 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la gestione si riferisce. Infatti, il verbale di consegna del Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati) risulta firmato digitalmente in data 29 marzo 2020, entro il termine stabilito dalla normativa regionale.

4.3.1 Verifica della concordanza con le scritture contabili della Regione e la Tesoreria

In merito alla concordanza delle risultanze della gestione di cassa del Conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione, risulta verificata la corrispondenza del totale degli

Ordini di riscossione (reversali di incasso) e degli Ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente, con le scritture registrate dal Tesoriere, così come attestato anche dalla Regione nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019, di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020.

La Sezione ha accertato, inoltre, la corrispondenza del saldo finale di cassa dell'esercizio 2019 con il saldo iniziale di cassa dell'esercizio 2020, ed ha verificato che il totale dei pagamenti e delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dal quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere, coincidono con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020.

Come evidenziato nella Tabella che segue, il fondo di cassa al 31 dicembre 2020, pari ad € 1.304.330.914,29, è stato determinato sommando al fondo di cassa al 1° gennaio 2020, pari ad € 1.349.737.153,51, l'ammontare complessivo delle riscossioni, per € 15.334.858.113,69 e sottraendo l'ammontare complessivo dei pagamenti, per € 15.380.264.352,91:

Tabella 3 - Fondo di cassa

FONDO DI CASSA INIZIALE	1.349.737.153,51
RISCOSSIONI	15.334.858.113,69
PAGAMENTI	15.380.264.352,91
FONDO DI CASSA FINALE	1.304.330.914,29

Fonte: Dati da Rendiconto Regione del Veneto es. 2020

I dati riferiti al totale delle riscossioni e dei pagamenti concordano con quanto indicato, rispettivamente, nel "Bollettario delle riscossioni" e nel "Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati", da cui si rileva che, nell'esercizio 2020, sono state emesse n. 64.224 reversali di incasso e n. 59.706 mandati di pagamento.

Dal "Quadro illustrativo della concordanza tra il Conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U." (che costituisce parte integrante del disegno di legge, approvato con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2020), emerge una "Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31 dicembre 2020" di € 1.316.878.260,21.

Posto che il fondo di cassa finale risulta pari a complessivi € 1.304.330.914,29, la differenza rispetto alla disponibilità presso la Tesoreria (pari a complessivi € 12.547.345,92) è riconducibile alle "Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale

presso la Tesoreria Provinciale”, ammontanti ad € 2.165.874,63 e ai “Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale”, ammontanti ad € 14.713.220,55, dei quali si trova riscontro anche nei “Prospetti degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell’anno 2020 rilevanti secondo il sistema SIOPE”, allegato al predetto D.D.L.

Come evidenziato nella “Relazione sulla gestione”, allegata al menzionato disegno di legge, ai fini della determinazione dell’effettiva disponibilità di cassa, è necessario considerare le somme in deposito alla data del 31 dicembre 2020 sul conto corrente n. 22920 (“Risorse CEE – Cofinanziamento nazionale”), presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Contabilità speciale, ammontanti a complessivi € 97.449,51.

Tali somme risultano allocate nella contabilità regionale tra i residui attivi, riportati al Titolo V dell’Entrata “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, al capitolo di entrata n 9818/E, denominato “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Risorse comunità europea (L. 29/10/1984, n. 720)”.

Contabilizzando anche il suddetto importo, l’effettiva disponibilità di cassa al 31 dicembre 2020 ammonta, pertanto, a complessivi € 1.304.428.363,80, di cui € 1.304.330.914,29 riconducibili al fondo cassa presso il Tesoriere regionale ed € 97.449,51, quale importo depositato presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

È stata verificata, inoltre, la corrispondenza di tali valori, con quanto esposto nello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, nella voce “Disponibilità liquide” dell’attivo circolante, ove è inserito anche l’ammontare dei depositi postali alla data del 31 dicembre 2020, corrispondente ad € 3.672.529,28, come rappresentato nella Tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - “Disponibilità liquide al 31/12/2020”

Disponibilità liquide da Stato Patrimoniale al 31/12/2020	
Da Istituto del Tesoriere	1.304.330.914,29
Da Tesoreria Centrale dello Stato	97.449,51
Da depositi postali	3.672.529,28
Totale disponibilità liquide al 31/12/2020	1.308.100.893,08

Fonte: Stato Patrimoniale contenuto nel Rendiconto Regione del Veneto esercizio 2020

Tabella 5 – “Depositi postali al 31/12/2020”

CONTI CORRENTI POSTALI		
<i>descrizione</i>		<i>saldo contabile</i>
156307	Regione Veneto - Tasse Pesca - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	5.270,83
11398302	Regione Veneto - Tasse Caccia - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	1.356,50
10264307	Regione Veneto - Rimborsi Ed Introiti Diversi - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	2.280,34
10262301	Regione Veneto - Entrate Tributarie - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	3.169.548,76
38102778	Regione Veneto - Tasse Auto On Line - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	494.072,85
Saldo c/c postali		3.672.529,28

Fonte: Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 della Regione del Veneto (Nota integrativa Stato Patrimoniale)

I conti correnti postali sopra esposti corrispondono con il dettaglio contenuto nel verbale del Collegio dei revisori n. 67 del 23 marzo 2021, afferente alla *Verifica di cassa ordinaria – IV trimestre 2020*. Si è altresì riscontrato che, rispetto ai depositi postali al 31 dicembre 2019, nel corso dell'esercizio 2020 risulta chiuso il ccp n. 22562482 - *“Regione Veneto – Tasse automobilistiche – omessi e ritardati pag.ti – servizio tesoreria”*¹⁷⁰.

Nella nota integrativa allo Stato patrimoniale, la Regione del Veneto precisa che *“Le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali, alla fine dell'esercizio sono confluite nel conto principale di tesoreria intestato all'ente; i valori indicati a bilancio rappresentano i saldi al 31/12/2020, il cui accredito nel conto di Tesoreria è avvenuto nel mese di Gennaio 2021”*.

Il totale delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2020, includendovi anche i depositi postali ammonta, quindi, a complessivi € 1.308.100.893,08.

4.3.2 Ulteriori verifiche della Sezione regionale di controllo sui dati consuntivi resi dal Tesoriere

Come già ricordato, l'art. 52, comma 2, della L.R. n. 39/2001 prevede che, entro il 31 marzo, il Tesoriere regionale, oltre al conto della gestione del servizio, svolto per la Regione, con riferimento ai movimenti di cassa, renda anche il conto dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali sia di proprietà della Regione stessa.

Come già avvenuto nel precedente esercizio, anche con riferimento all'esercizio 2020, tale termine risulta rispettato dal Tesoriere. Infatti, dagli atti forniti dalla Regione, si rileva che, sia l'Estratto conto dei Titoli Azionari, al 31 dicembre 2020, sia il prospetto relativo ai

¹⁷⁰ Chiuso nel mese di novembre 2020 come riscontrato nel verbale del Collegio dei revisori n. 67 del 23/03/2021 afferente alla *Verifica di cassa ordinaria – IV trimestre 2020*.

Depositi cauzionali, datati 19 marzo 2021, risultano sottoscritti digitalmente in data 26 marzo 2021.

Di seguito si rappresentano gli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione su tali documenti, allegati al disegno di legge in esame:

- **Estratto conto Titoli Azionari alla data del 31 dicembre 2020**

Le azioni giacenti presso il Tesoriere Unicredit, al 31 dicembre 2020, risultano le seguenti:

- n. 10.000 azioni della Veneto Innovazione S.p.A., del valore nominale di € 52,00, per un valore complessivo di € 520.000,00;
- n. 3.946.160 azioni della Veneto Strade S.p.A., del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 3.946.160,00;
- n. 1.228.399 azioni della Sistemi Territoriali S.p.A., del valore nominale di € 5,00, per un valore complessivo di € 6.141.995,00;
- n. 1.980.000 azioni della Società Autostrade Alto Adriatico, del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 1.980.000,00;
- n. 5.732.790 azioni della Veneto Sviluppo S.p.A., del valore nominale di € 10,00, per un valore complessivo di € 57.327.900,00;
- n. 1.000.000 azioni della Concessioni Autostradali Venete, del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 1.000.000,00;
- n. 102.565 azioni della Veronafiore S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale sul titolo, corrispondenti ad un valore complessivo di € 102.564,73;
- n. 394.885 azioni della Finest S.p.A., del valore nominale di € 51,65, per un valore complessivo di € 20.395.810,25;
- n. 29.367.099 azioni della Autovie Venete S.p.A., del valore nominale di € 0,26, per un valore complessivo di € 7.635.445,74;
- n. 51.316 azioni della Veneto Acque S.p.A., del valore nominale di € 100,00, per un valore complessivo di € 5.131.600,00.

Quanto sopra per un totale complessivo di € 104.181.475,72.

Rispetto al precedente esercizio, il numero di titoli azionari posseduto dalla Regione del Veneto risulta invariato, mentre risulta mutato il numero di azioni possedute, con

riferimento a Veneto Acque S.p.A., che passa da n° azioni 274.151, a n. 51.316, con una diminuzione in termini di valore complessivo pari a € 22.283.500.

Il valore nominale dei titoli azionari sopra dettagliato trova conferma anche nell'Allegato 7 - *Elenco delle partecipazioni dirette possedute con indicazione della relativa quota percentuale* - a Rendiconto generale dell'esercizio 2020, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. i), del D.lgs. n. 118/2011.

- **Depositi cauzionali in titoli alla data del 31 dicembre 2020**

La consistenza finale dei depositi cauzionali in titoli, come riportato nel prospetto relativo ai depositi cauzionali rilasciato dal Tesoriere, e nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto, ammonta a complessivi € 433.140.176,60, in diminuzione rispetto al corrispondente valore al 31 dicembre 2019 (€ 440.567.569,74), per effetto delle nuove costituzioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2020, pari ad € 57.772.405,80 e degli svincoli effettuati, per un ammontare complessivo di € 65.199.798,94, come di seguito rappresentato:

Tabella 6 - "Depositi cauzionali in titoli movimentazioni anno 2020"

Depositi cauzionali in titoli anno 2020				
	Verifica di cassa I trimestre 2020	Verifica di cassa II trimestre 2020	Verifica di cassa III trimestre 2020	Verifica di cassa IV trimestre 2020
Valore al 31/12/2019	440.567.569,74	440.567.569,74	440.567.569,74	440.567.569,74
Costituzioni	2.745.360,78	11.554.894,61	48.973.830,26	57.772.405,80
Svincoli	4.626.874,39	11.888.713,70	57.118.810,26	65.199.798,94
Valore di fine periodo	438.686.056,13	440.233.750,65	432.422.589,74	433.140.176,60

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori).

Per quanto concerne la corrispondenza del valore dei depositi cauzionali in titoli con lo Stato patrimoniale finale, si evidenzia che, nella Nota Integrativa al Conto Economico ed allo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, tra i "Conti d'ordine", alla voce "Beni di terzi in uso", ammontante a complessivi € 434.583.562,77, sono ricompresi anche i depositi cauzionali in titoli.

- **Depositi a risparmio nominativi e al portatore**

Non risulta attivo alcun deposito a risparmio nominativo o al portatore. I precedenti libretti risultavano già estinti nel corso dell'esercizio 2017, attraverso registrazioni contabili nelle partite di giro. Per quanto concerne l'esercizio 2020, si riscontrano movimentazioni nei capitoli di spesa relativi¹⁷¹, che presentano residui passivi iniziali pari a € 902.802,25 (corrispondenti all'ammontare dei libretti estinti) e residui finali pari a € 13.395,37, relativi al solo capitolo di spesa n. 103641.

Nella nota prot. n. 214197, pervenuta in data 10 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7280/2021), la Regione ha precisato che *“si comunica che al 31.12.2020 tali residui passivi sono stati rideterminati in € 13.395,37 considerato che durante l'esercizio si è provveduto al pagamento di € 24.662,97 e per la rimanente quota, pari a € 864.743,91, alla regolarizzazione contabile per avvenuta estinzione dell'obbligazione, con corrispondenti accertamenti di tale somma nel capitolo di entrata 100762 “Altre entrate e rimborsi n.a.c.”, come rilevato dai dati contabili a disposizione della Sezione nel corso del riscontro istruttorio.*

Per quanto riguarda il capitolo di spesa n. 103641, si ritiene opportuno evidenziare il contenuto della risposta fornita in sede di contraddittorio, sulle attività di parifica del rendiconto 2019 dalla Direzione Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 255033 del 29 giugno 2020, nella quale si chiariva quanto segue: *“il residuo passivo di € 13.395,37 avente come beneficiario “Fallimento Zollet Ingegneria S.p.a. c/o curatore avv. Fabrizio Righes”, deriva dall'atto di accertamento e contestuale impegno adottato con decreto n. 153 del 29/12/2017 a firma del Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni, che ad ogni buon fine si trasmette in allegato alla presente, con il quale erano state disposte le registrazioni contabili di accertamento in entrata e di contestuale impegno di spesa, per l'importo sopra richiamato, ai fini della regolarizzazione dei libretti al portatore emessi a seguito di sequestro conservativo presso Regione del Veneto, intestati al fallimento Zollet Ingegneria Spa.*

Si fa presente al riguardo che il residuo passivo anzidetto è stato mantenuto in occasione del riaccertamento ordinario dei residui 2019, in quanto il procedimento correlato alla chiusura del Fallimento Zollet sopra richiamato è tuttora in corso ed è seguito da parte dell'Avvocatura Regionale; questa Direzione è in attesa di ricevere dalla predetta Avvocatura, al fine di poter dare luogo alla

¹⁷¹ Capitoli di spesa nn. 103635-103636-103637-103638-103639-103640-103641, tutti compresi nella Missione 99 – Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO.

procedura per lo smaltimento del succitato residuo passivo, comunicazioni relative alla chiusura della procedura fallimentare di cui trattasi”.

Nel delineato contesto, la Sezione invita la Regione a perseverare con la massima diligenza nelle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, adempimento previsto dalla legge e propedeutico rispetto all’approvazione del rendiconto (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), monitorando nello specifico, in occasione del prossimo riaccertamento, il capitolo di spesa n. 103641.

4.3.3 Verifiche periodiche del Collegio dei revisori sulla gestione di tesoreria

Il Collegio dei revisori dei conti svolge, da un lato, le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal D.lgs. n. 118/2011 (art. 72) e, dall’altro, i compiti previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (verifiche di cassa trimestrali, nonché del parere obbligatorio sul rendiconto regionale); lo stesso ordinamento contabile regionale può inoltre prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al Collegio medesimo.

In tale contesto, la L.R. Veneto n. 47/2012 demanda al Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto le verifiche di cassa almeno trimestrali e la vigilanza, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa regionale (art. 24).

Con riferimento all’esercizio finanziario 2020, dall’analisi dei verbali del Collegio dei revisori trasmessi periodicamente a questa Sezione, risultano rispettate le tempistiche procedurali del controllo previste dalla normativa regionale, che impone le verifiche di cassa con cadenza *“almeno trimestrale”*.

Il Collegio ha infatti compiuto le verifiche di cassa di seguito elencate:

- verifica di cassa al 31 marzo 2020 come da verbale n. 44 del 29 maggio 2020;
- verifica di cassa al 30 giugno 2020 come da verbale n. 48 del 17 luglio 2020;
- verifica di cassa al 30 settembre 2020 come da verbale n. 53 del 23 ottobre 2020;
- verifica di cassa al 31 dicembre 2020 come da verbale n. 67 del 23 marzo 2021.

Dai verbali non emergono criticità in ordine alla regolarizzazione delle entrate e delle uscite, tuttavia, come già rilevato con riferimento al precedente esercizio, il Collegio ribadisce per ciascuna verifica di cassa che, in ordine ai conti correnti postali, *“il riversamento nelle casse della Regione dei saldi, a termini di legge, deve avvenire entro il quindicesimo giorno di ogni mese”*,

e che “la mancata contabilizzazione dei predetti saldi nelle scritture contabili della Regione, rende poco significativi, i flussi di entrata della stessa; tuttavia il collegio è a conoscenza delle difficoltà operative connesse alla gestione dei conti correnti postali da parte di Poste italiane spa”, invitando, nella verifica di cassa del IV trimestre, il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ad attenersi a quanto previsto dalla normativa.¹⁷² Di seguito si rappresenta il saldo dei conti correnti postali alla fine di ciascun trimestre:

Tabella 7 - “Saldi c/c postali nel corso del 2020”

CONTI CORRENTI POSTALI					
descrizione		saldo contabile			
		al 31/03/2020	al 30/06/2020	al 30/09/2020	al 31/12/2020
156307	Regione Veneto - Tasse Pesca - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	8.767,40	135.860,87	113.235,46	5270,83
11398302	Regione Veneto - Tasse Caccia - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	7.082,49	144.287,32	615.342,27	1356,50
10264307	Regione Veneto - Rimborsi Ed Introiti Diversi - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	2.375,87	8.934,90	5285,44	2280,34
10262301	Regione Veneto - Entrate Tributarie - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	1.641.747,28	4.675.369,07	2.677.385,09	3.169.548,76
22562482	Regione Veneto - Tasse Automobilistiche - Omessi E ritardati Pag.ti - Servizio Tesoreria	23.431,76	100.380,49	85.187,67	-----
38102778	Regione Veneto - Tasse Auto On Line - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	162.822,98	3.104.250,08	13.072.817,90	494.072,85
Saldo c/c postali nel periodo considerato		1.846.227,78	8.169.082,73	16.569.253,83	3.672.529,28

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori)

Nel corso del 2020 (novembre), è stato chiuso il conto SSP n. 22562482 “Regione Veneto - Tasse Automobilistiche - Omessi E ritardati Pag.ti - Servizio Tesoreria”.

Si osserva che, in tutte le verifiche di cassa, il Collegio prende visione anche:

- dell’aggiornamento della questione dei vincoli di cassa, con particolare riferimento ai pignoramenti (si rinvia al punto 1.2.2. - *Criticità emerse nel precedente giudizio di Parifica*);
- dell’estratto conto dei titoli azionari, di proprietà della Regione del Veneto;
- del saldo dei conti correnti postali;
- dei depositi cauzionali in titoli;
- degli incassi e pagamenti rilevati secondo il SIOPE (cfr. verifica di cassa del IV trimestre).

¹⁷² Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976 del 10/02/1990 riguardo l'obbligo, per gli Enti inseriti nella tabella A della legge 720/84 (aggiornamento tabelle A e B con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29/11/2011), di riversare, con cadenza quindicinale, le giacenze dei conti correnti postali sulle Contabilità Speciali di Tesoreria.

4.4 Criticità emerse nel precedente giudizio di Parifica

Nella relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019, pur non essendo state segnalate particolari irregolarità o criticità significative, con riferimento al conto del Tesoriere, venivano tuttavia riscontrati residui passivi pari a € 902.802,25 e riferiti a libretti di risparmio già estinti; la Regione veniva, inoltre, richiamata ad effettuare con la massima diligenza il riaccertamento ordinario dei residui, adempimento previsto dalla legge e propedeutico rispetto all'approvazione del rendiconto (cfr. art 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011).

Nella nota prot. n. 214197, pervenuta in data 10 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7280/2021), la Regione ha precisato che *“si comunica che al 31.12.2020 tali residui passivi sono stati rideterminati in € 13.395,37 considerato che durante l'esercizio si è provveduto al pagamento di € 24.662,97 e per la rimanente quota, pari a € 864.743,91, alla regolarizzazione contabile per avvenuta estinzione dell'obbligazione, con corrispondenti accertamenti di tale somma nel capitolo di entrata 100762 “Altre entrate e rimborsi n.a.c.””*

Si rileva che, nella relazione sulla gestione contenuta nell'allegato B alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021, viene evidenziato quanto segue:

“Nel saldo di cassa sono compresi i fondi introitati a titolo di Depositi Cauzionali in numerario, per euro 12.171.677,55 e le somme vincolate a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti provenienti dal Mutuo Depfa Deutsche Pfandrieffbank ag. per Euro 63.740.108,59.

Al fine di fornire in maniera esaustiva le informazioni relative ai fondi effettivamente disponibili presso il Tesoriere Regionale al 31/12/2020, si espone di seguito la consistenza delle disponibilità al netto dei vincoli determinati dai pignoramenti:

<i>Fondi a disposizione dell'ente per la gestione del bilancio</i>	<i>1.304.330.914,29</i>
<i>di cui somme vincolate per pignoramenti</i>	<i>258.107,18</i>
<i>Fondi effettivamente disponibili per l'ente</i>	<i>1.304.072.807,11</i>

Nel corso dell'esercizio l'importo dei vincoli derivanti dai pignoramenti è diminuito passando da euro 323.340,92, risultanti alla fine dell'esercizio 2019, ad euro 258.107,18 alla fine dell'esercizio 2020.”

Risultano svincolate, nel corso del 2020, risorse di cassa per € 65.233,74.

Rispetto a quanto sopra rappresentato dalla Regione del Veneto, i fondi effettivamente disponibili non ammontano dunque ad € 1.304.072.807,11, bensì ad € 1.228.161.020,97, come viene indicato nella tabella che segue, riepilogativa di tutti vincoli di cassa esistenti:

Tabella 8 – “Fondo cassa disponibile”

Fondo cassa al 31/12/2019	1.304.330.914,29
di cui somme vincolate per:	
- Mutuo Depfa Deutsche Pfandriebank ag. - vincolo a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	63.740.108,59
- depositi cauzionali	12.171.677,55
- pignoramenti	258.107,18
Fondi non vincolati	1.228.161.020,97
Incidenza % dei fondi di cassa vincolati sul totale fondo cassa	5,84%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dalla Regione del Veneto.

I depositi cauzionali sopra indicati trovano riscontro nei residui passivi al 31/12/2020 dei capitoli di spesa n. 092040 “Restituzione depositi cauzionali diversi” (ammontanti ad € 244.388,52) e n. 102327 “Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi”¹⁷³ (ammontanti ad € 11.927.289,03) e pari a complessivi € 12.171.677,55.

Per quanto riguarda le somme derivanti da pignoramenti, le stesse trovano riscontro nel prospetto delle disponibilità liquide anno 2020, rilevate secondo il sistema SIOPE, relativamente alla gestione non sanitaria, alla voce “fondo di cassa dell’ente alla fine del periodo di riferimento – quota vincolata”.

La questione degli svincoli di tali pignoramenti risulta attenzionata dal Collegio dei revisori sia nelle verifiche di cassa di ciascun trimestre, che negli altri verbali. In particolare, nel verbale n. 48 del 17 luglio 2020¹⁷⁴, è riprodotta la nota trasmessa da Unicredit S.p.A., datata 01 luglio 2020, con la quale vengono comunicati alla Regione del Veneto gli svincoli effettuati. Inoltre, nel verbale n. 53 del 23 ottobre 2020¹⁷⁵, si riscontra la nota dell’Avvocatura regionale n. 441118 del 16 ottobre 2020, destinata alla Direzione Bilancio e Ragioneria (e p.c. al Collegio medesimo), nella quale si evidenzia, per alcuni casi, l’inadempienza del Tesoriere “rispetto alla procedura di svincolo”, in quanto già in possesso delle liberatorie o di

¹⁷³ Entrambi i capitoli di spesa sono ricompresi nella Missione 99 Servizi per conto Terzi – Programma 01 Servizi per conto Terzi – Partite di giro.

¹⁷⁴ Trasmesso tramite il sistema Con.TE in data 19/07/2020 e acquisito al prot. C.d.c. n. 3738 pari data.

¹⁷⁵ Trasmesso tramite il sistema Con.TE in data 26/10/2020 e acquisito al prot. C.d.c. n. 5401 pari data.

elementi utili per il loro svincolo; la stessa risulta inoltrata al Tesoriere, a mezzo PEC, in data 19 ottobre 2020, con n° 444208.

Nella tabella che segue, si rappresentano i vincoli di cassa per pignoramenti, risultanti alla fine dell'esercizio qui considerato:

Tabella 9 - "Somme di cassa vincolate per pignoramenti"

Data notifica	Importo del vincolo di cassa al 01/01/2020	Importo del vincolo di cassa al 31/12/2020 (verbale verifica di cassa IV trimestre 2020 n. 67/2021)	Importo svincolato nel 2020
13/06/2012	6.927,57	6.927,57	0,00
05/07/2012	7.195,33	7.195,33	0,00
05/07/2012	6.050,70	500,00	5.550,70
06/10/2011	10.092,81	10.092,81	0,00
23/12/2015	300,00	300,00	0,00
12/04/2017	16.132,00	16.132,00	0,00
06/07/2017	54.769,62	10.000,00	44.769,62
13/07/2017	8.310,49	8.310,49	0,00
14/07/2017	14.000,00	14.000,00	0,00
08/02/2018	183.148,98	183.148,98	0,00
24/07/2018	14.913,42	0,00	14.913,42
17/09/2018	1.500,00	1.500,00	0,00
Totale	323.340,92	258.107,18	65.233,74

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori).

4.5 Raffronto disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE

Il SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, resi omogenei da una codifica uniforme su tutto il territorio nazionale. Alla base del funzionamento del SIOPE vi è l'obbligo, imposto alle predette amministrazioni, di attribuire un codice ad ogni titolo di incasso e di pagamento, che individua la natura economica dell'operazione. Le disposizioni di pagamento prive del codice gestionale non possono essere accettate dalle banche incaricate dei servizi di tesoreria.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016, è stato disposto l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali al piano dei conti integrato, di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 118/2011.

L'art. 77-*quater*, comma 11, del D.L. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008), prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio al Rendiconto, come confermato dall'art. 11, comma 4, lett. l), del D.lgs. n. 118/2011.

L'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 agosto 2012 stabilisce, quindi, quanto segue: "Le Regioni che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo la gestione sanitaria dalla gestione non sanitaria, allegano al rendiconto i prospetti SIOPE relativi alle singole gestioni, alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole gestioni. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it".

La Sezione ha accertato che la Regione del Veneto ha allegato alla proposta del Rendiconto generale dell'esercizio 2020 il "Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell'anno 2020, rilevati secondo il sistema SIOPE relativi alla gestione non sanitaria e alla gestione sanitaria".

I dati contenuti nei prospetti SIOPE, relativi alle disponibilità liquide (iniziali e finali) ed alle movimentazioni di cassa, intervenute nel corso dell'esercizio, sono stati messi a confronto con quelli contenuti nel Rendiconto generale dell'esercizio 2020 e nel Conto del Tesoriere, come dimostrato dalle tabelle di raffronto che seguono:

Tabella 10 - Tabella di raffronto Disponibilità liquide

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto	Gestione sanitaria	TOTALE REGIONE		
	(a)	(b)	(c = a + b)		
CONTO CORRENTE DI TESORERIA AL 31/12/2020					
Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)	957.319.373,96	392.417.779,55	1.349.737.153,51	1.349.737.153,51	1.349.737.153,51
Riscossioni effettuate dall'ente (2)	2.505.844.993,46	12.829.013.120,23	15.334.858.113,69	15.334.858.113,69	15.334.858.113,69
Pagamenti effettuati dall'ente (3)	2.325.235.935,23	13.055.028.417,68	15.380.264.352,91	15.380.264.352,91	15.380.264.352,91
Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)	1.137.928.432,19	166.402.482,10	1.304.330.914,29	1.304.330.914,29	1.304.330.914,29
Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento - quota vincolata	258.107,18	0,00	258.107,18		
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA					
Disponibilità liquide libere alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
Disponibilità liquide vincolate alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO					
Disponibilità liquide libere alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
Disponibilità liquide vincolate alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.					
Disponibilità liquide presso il conto di tesoreria senza obbligo di riversam. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto	Gestione sanitaria	TOTALE REGIONE		
	(a)	(b)	(c = a + b)		
fine periodo di riferim., comprese quelle reimp. in operazioni fin. (5)					
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella contab. Spec. (6)	2.158.133,06	7.741,57	2.165.874,63	2.165.874,63	2.165.874,63
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contab. Spec. (7)	14.693.444,11	19.776,44	14.713.220,55	14.713.220,55	14.713.220,55
Versam. c/o contab. Spec. non contabilizzati dal Tesoriere (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo c/o contab. Spec. a fine periodo di riferimento (4-5-6+7+8-9)	1.150.463.743,24	166.414.516,97	1.316.878.260,21	1.316.878.260,21	1.316.878.260,21

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Tabella 11 - Tabella di raffronto Incassi e Pagamenti

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto	Gestione sanitaria	TOTALE REGIONE		
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.257.110.512,37	9.126.401.578,09	10.383.512.090,46	10.383.512.090,46	10.383.512.090,46
TITOLO II - Trasferimenti correnti	547.986.878,73	666.344.730,73	1.214.331.609,46	1.214.331.609,46	1.214.331.609,46
TITOLO III - Entrate extratributarie	75.009.052,73	575.592.519,15	650.601.571,88	650.601.571,88	650.601.571,88
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	370.954.982,71	65.210.588,11	436.165.570,82	436.165.570,82	436.165.570,82
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	136.192.295,79	2.135,00	136.194.430,79	136.194.430,79	136.194.430,79
TITOLO VI - Accensione prestiti	30.650.300,85	0,00	30.650.300,85	30.650.300,85	30.650.300,85
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	87.940.970,28	2.395.461.569,15	2.483.402.539,43	2.483.402.539,43	2.483.402.539,43
TOTALE INCASSI	2.505.844.993,46	12.829.013.120,23	15.334.858.113,69	15.334.858.113,69	15.334.858.113,69
TITOLO I - Spese correnti	1.558.895.922,68	10.559.001.894,36	12.117.897.817,04	12.117.897.817,04	
TITOLO II - Spese in conto capitale	389.958.216,00	49.917.607,59	439.875.823,59	439.875.823,59	
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	103.781.496,49	0,00	103.781.496,49	103.781.496,49	
TITOLO IV - Rimborso prestiti	103.058.042,06	0,00	103.058.042,06	103.058.042,06	
TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	169.542.258,00	2.446.108.915,73	2.615.651.173,73	2.615.651.173,73	
TOTALE PAGAMENTI	2.325.235.935,23	13.055.028.417,68	15.380.264.352,91	15.380.264.352,91	15.380.264.352,91

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Si precisa che, quanto al Conto del Tesoriere, le verifiche effettuate non hanno riguardato i titoli di spesa poiché caratterizzati da una diversa modalità di aggregazione. Tuttavia, dai controlli eseguiti è emerso che il valore complessivo dei pagamenti distinti per "Missione" coincide con i dati del Rendiconto e del Tesoriere.

All'esito dei controlli realizzati, l'ammontare complessivo degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide rilevati dal SIOPE coincide con i valori indicati nel conto del bilancio.

4.6 Considerazioni conclusive

Dall'esame delle risultanze della gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2020 e dalla conciliazione fra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale della Regione, non sono emerse irregolarità o criticità significative, ferma restando la competenza della Sezione giurisdizionale regionale a pronunciarsi sul conto giudiziale del Tesoriere, nella qualità di agente contabile, nell'ambito dell'apposito giudizio di conto, di cui agli artt. 137 e ss. Del D. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Sono stati riscontrati, tuttavia, residui passivi per complessivi € 13.395,37. Conseguentemente la Sezione richiama la Regione sulla necessità di perseverare, con la massima diligenza, nelle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, adempimento previsto dalla legge e propedeutico rispetto all'approvazione del rendiconto (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011).

5 SPESA DEL PERSONALE

5.1 Premessa

Il presente capitolo è dedicato alla verifica del rispetto, da parte della Regione del Veneto, delle disposizioni in materia di spesa per il personale in vigore nel corso del 2020.

Il settore del personale, per quanto riguarda sia la programmazione che il controllo della spesa, è stato oggetto di interventi legislativi continui e stratificati negli anni, i quali hanno reso la materia in oggetto tra quelle più complesse del panorama normativo.

La finalità del legislatore è, *in primis*, la razionalizzazione per il contenimento della spesa pubblica che, notoriamente, si estrinseca attraverso i vincoli di finanza pubblica nazionale, i quali, a loro volta, discendono direttamente dall'assolvimento degli obblighi del Paese in quanto appartenente all'Unione Europea.

In più occasioni la Corte costituzionale si è espressa statuendo con fermezza che i vincoli imposti dal legislatore statale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, concorrendo gli stessi ad assicurare il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica.¹⁷⁶

La violazione di alcuni vincoli di spesa concernenti il personale, pertanto, comporta il divieto di assunzione di nuovo personale, sia con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratti flessibili.

In materia di personale la normativa vincolistica applicabile per il 2020 è la seguente:

- art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 (contrattazione collettiva);
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011-2013;
- art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 e 5-quater, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 e dall'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
- limiti previsti dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, (trattamento accessorio);

¹⁷⁶ *Ex multis* Corte Cost. Sent. 108/2011, 27/2014, 218/2015, 153/2015, 72/2017, 191/2017.

- limiti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019, convertito con L. n. 58/2019 e dal successivo D.M. di attuazione del 3 settembre 2019-

L'analisi effettuata dalla Sezione relativamente alla spesa per il personale della Regione del Veneto ha ad oggetto, in particolare, la dinamica e l'andamento dei flussi finanziari concernenti il personale della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia, in vigore nell'anno 2020. Come già rappresentato negli anni precedenti, si evidenzia che dal 1° gennaio 2013, in attuazione della L.R. n. 53/2012, vi è stata la formale separazione tra gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale. I due organi, pertanto, costituiscono entità distinte e del tutto autonome, sia dal punto di vista organizzativo e del personale, che da quello della responsabilità della relativa gestione. A seguito di apposita richiesta istruttoria¹⁷⁷ - concernente, tra l'altro, il rispetto di tali vincoli, che saranno, nel prosieguo, oggetto di analisi - la Segreteria generale della Programmazione della Regione ha trasmesso, in data 21 maggio 2021, la seguente documentazione:

- nota di riscontro prot. n. 230622 del 19 maggio 2021 del Responsabile della Direzione Organizzazione e Personale, contenente una relazione in risposta ai quesiti istruttori, corredata da idonei schemi analitici, atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni applicabili alle singole fattispecie;
- nota di riscontro prot. n. 223619 del 14 maggio 2021 del Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza - Data Protection Officer;
- nota di riscontro prot. n. 231400 del 20 maggio 2021 del Responsabile dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e programmazione comunitaria - Direzione Lavoro, Organizzazione e Personale, contenente una relazione con gli aggiornamenti sullo stato di attuazione dell'art. 1, commi 793-799, della L. n. 205/2017, come modificato dalla L. n. 145/2018 (gestione CPI e Veneto Lavoro).

In relazione alle politiche di contenimento della spesa di personale nel triennio 2018-2020 ed in esito ai riscontri pervenuti con le citate note, la Sezione ha provveduto ad effettuare, anche mediante prospetti e tabelle riepilogative, l'analisi dell'ottemperanza ai vincoli normativi in materia di spesa per il personale.

¹⁷⁷ Prot. C.d.c. n. 7248 del 10 maggio 2021.

Si evidenzia, infine, che l'Organo di revisione della Regione del Veneto ha attestato, per l'esercizio 2020, il rispetto dei limiti suddetti e la compatibilità dei costi relativi al salario accessorio, in occasione del rilascio del parere sull'accordo decentrato integrativo.¹⁷⁸

5.2 Consistenza del personale della Regione del Veneto nel 2020

La consistenza del personale dipendente della Regione del Veneto alla chiusura dell'esercizio 2020 (Consiglio e Giunta) risulta essere pari a n. 2.689 unità, con una riduzione di n. 130 unità rispetto all'anno 2019 (corrispondente ad una diminuzione del 4,6%), a fronte di una dotazione organica complessiva pari a n. 3.204 unità.

Viene inoltre ribadito, anche per l'anno 2020, quanto già esposto da questa Sezione nel referto di accompagnamento ai precedenti giudizi di parifica in ordine all'assorbimento del personale delle Province. A tal proposito la Regione evidenzia che *"(...) dal 01/01/2016, in attuazione della Legge n. 56/2014 e della L.R. n. 19/2015, ai sensi di quanto previsto dall'accordo sottoscritto in data 31/10/2015 tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia, è avvenuto il formale trasferimento del personale ex provinciale adibito alle cd. funzioni non fondamentali nei ruoli della Giunta Regionale. Conseguentemente si è resa necessaria la rideterminazione della dotazione organica del personale regionale, anche di qualifica dirigenziale."*¹⁷⁹

Con riferimento alla ricollocazione del personale provinciale, risultano trasferiti alla Regione, con inserimento nell'organizzazione della Giunta regionale ed in servizio alla data del 31 dicembre 2020, n. 289 unità, di cui n. 5 Dirigenti e n. 284 unità di personale del comparto come di seguito suddivisi: n. 113 unità di categoria D, n. 116 unità di categoria C, n. 53 unità di categoria B, n. 2 unità di categoria A. Tutte le categorie lavorative sono numericamente in diminuzione rispetto all'esercizio 2019, ad eccezione dei lavoratori di categoria A.

Inoltre, giova ricordare che nell'anno 2020 l'Amministrazione regionale non ha stipulato alcun contratto mediante l'istituto della somministrazione lavoro, né per mezzo dell'istituto dei lavori socialmente utili.

Quanto alla consistenza effettiva del personale alla data del 31 dicembre 2020, si rileva, come già rappresentato, una diminuzione rispetto all'anno 2019. Tale riduzione ha riguardato il

¹⁷⁸ Vedasi Verbale n. 77 del 20/05/2021 del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

¹⁷⁹ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 230622 del 19/05/2021, acquisita a prot. C.d.c. n. 7524/2021 - punto 4) dell'allegata Relazione.

personale dirigenziale e il personale delle categorie D, C e B. Si riportano di seguito i dati relativi alle singole categorie: i dirigenti sono diminuiti di n. 31 unità e risultano essere n. 130 (pari ad una variazione di -19,3%); il personale di categoria D ammonta a n. 1291 unità (tale dato registra un decremento di n. 14 unità rispetto all'annualità precedente, pari a -1,07%); il personale di categoria C si è ridotto a n. 785 unità, rispetto alle 812 del 2019 (pari ad una variazione di -3,3%); il personale di categoria B ammonta a n. 480 unità, in confronto ai 538 dipendenti dell'anno precedente (la riduzione è stata del -10,8%). Invariati risultano, invece, i dipendenti di categoria A, sempre pari a n. 3 unità.

Tali dati si ricavano dalla tabella 1 di seguito riportata, trasmessa dalla Regione del Veneto alla Sezione, nella quale viene evidenziata la consistenza effettiva del personale dell'Ente (Giunta, Consiglio e con separata evidenza dell'indicazione della dotazione organica complessiva, comprese le modifiche legate al personale ex-provinciale trasferito ai sensi della L. n. 56/2014).

Tabella 1 – Personale serie storica 2020-2016

CONSIGLIO																									
31/12/2020					31/12/2019					31/12/2018					31/12/2017					31/12/2016					
di cui:					di cui:					di cui:					di cui:					di cui:					
DOTAZIONE DUPCR 21/2019	CONSISTENZA ZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 21/2019	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 63/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	
DIR	14	14	14	1	14	14	14		1	14	14	14		0	14	14	14		0	14	14	14		0	
D	55	42	42	2	55	49	49		5	52	47	47		6	53	46	46		6	53	50	50		4	
C	62	53	53	5	62	55	55		3	67	59	59		4	61	60	60		5	61	62	62		3	
B	47	43	43		47	44	44			46	43	43		0	45	45	45		0	45	46	46		0	
A	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
TOTALE	178	152	152	0	8	178	162	162	0	9	179	163	163	0	10	173	165	165	0	11	173	172	172	0	7
GIUNTA																									
31/12/2020					31/12/2019					31/12/2018					31/12/2017					31/12/2016					
di cui:					di cui:					di cui:					di cui:					di cui:					
DOTAZIONE D.G.R. 1538/2020	CONSISTENZA ZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 1442/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 1442/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 703/2016	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 703/2016	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	
DIR	204	116	111	5	19	204	147	139	8	18	204	159	150	9	17	208	168	159	9	19	208	172	163	9	18
D	1381	1249	1136	113	28	1295	1256	1122	134	27	1295	1210	1066	144	22	1305	1121	972	149	18	1305	1141	988	153	11
C	882	732	616	116	12	882	757	630	127	14	882	767	628	139	14	887	798	651	147	7	887	827	676	151	5
B	557	437	384	53	3	657	494	430	64	2	657	534	466	68	2	657	554	482	72	2	657	568	496	72	1
A	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	4	2	2	0
TOTALE	3026	2537	2248	289	62	3040	2657	2322	335	61	3040	2673	2311	362	55	3059	2644	2265	379	46	3059	2712	2325	387	35
REGIONE VENETO																									
31/12/2020					31/12/2019					31/12/2018					31/12/2017					31/12/2016					
di cui:					di cui:					di cui:					di cui:					di cui:					
DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA ZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	
DIR	218	130	125	5	20	218	161	153	8	19	218	173	164	9	17	222	182	173	9	19	222	186	177	9	18
D	1436	1291	1178	113	30	1350	1305	1171	134	32	1347	1257	1113	144	28	1358	1167	1018	149	24	1358	1191	1038	153	15
C	944	785	669	116	17	944	812	685	127	17	949	826	687	139	18	948	858	711	147	12	948	889	738	151	8
B	604	480	427	53	3	704	538	474	64	2	703	577	509	68	2	702	599	527	72	2	702	614	542	72	1
A	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	4	2	2	0
TOTALE	3204	2689	2400	289	70	3218	2819	2484	335	70	3219	2836	2474	362	65	3232	2809	2430	379	57	3232	2884	2497	387	42

Note: 1) La consistenza dei Dirigenti comprende anche il personale esterno assunto per incarico dirigenziale a termine.

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Dalla medesima tabella si ricava, altresì, il numero delle posizioni di comando in entrata, le quali, se pur sempre aumentate dal 2016 al 2019, si sono assestate nel biennio 2019/2020. Complessivamente, nel quinquennio esaminato, il differenziale di aumento è stato di n. 28 unità (da n. 42 unità nel 2016, n. 57 unità nel 2017, n. 65 nel 2018 a n. 70 unità nel 2019 e nel 2020). In relazione all'istituto del comando, la Regione allega un prospetto analitico (di seguito riportato) delle posizioni in entrata in riferimento all'esercizio 2020¹⁸⁰. In particolare, la tabella che segue evidenzia nell'anno 2020 un "saldo movimenti" dei comandi in entrata pari a zero, derivante da un aumento di n. 39 posizioni di comando in entrata compensato da altrettante posizioni cessate nel medesimo anno.

Tabella 2 - Movimenti personale comandato in entrata 2020

ANNO 2020	Categoria B	Categoria C	Categoria D	DIRIGENTI	Totale complessivo
TOTALI	2	14	16	7	39
Comando in entrata	2	12	10	6	30
Comando in entrata part-time		2	6	1	9
ANNO 2020	Categoria B	Categoria C	Categoria D	DIRIGENTI	Totale complessivo
TOTALI	1	14	18	6	39
Fine Comando in Entrata	1	8	12	2	23
Fine comando in entrata part-time			1	2	3
Fine comando per Stabilizzazione		6	5	2	13
SALDO MOVIMENTI	1	0	-2	1	0
	Categoria B	Categoria C	Categoria D	DIRIGENTI	Totale complessivo
PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA AL 31/12/2020	3	17	30	20	70

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Ad integrazione dei dati sopra riportati, la Regione ha trasmesso, altresì, una tabella di sintesi, riguardante il personale in servizio al 31 dicembre 2020 con contratto di lavoro a tempo determinato, suddiviso per tipologie contrattuali. La Regione, sul punto, precisa che in riferimento al personale con rapporti di lavoro flessibile *"viene separatamente evidenziato il personale i cui costi gravano interamente sul bilancio regionale (prevalentemente personale di diretta collaborazione degli organi politici ex L.R. n. 54/2012) da quello speso con fondi comunitari o statali (personale progetti obiettivo CCNL 14/09/2000, nonché, dall'anno 2018, anche alcuni dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato adibiti in via esclusiva alla gestione di specifici programmi comunitari). Da ultimo, i residuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa (attivati in*

¹⁸⁰ In relazione ai comandi in ingresso, la Regione, inoltre, evidenzia che procede al rimborso *"(...) all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, per il periodo di durata del comando, il trattamento economico complessivo anticipato dall'ente comandante, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali e normative, anche regionali (nello specifico: art. 1 L.R. n. 22/2007 e s.m.i. ed art. 21, comma 2 quater, L.R. n. 54/2012 e s.m.i.)."*

annualità precedenti e non più rinnovabili alla loro scadenza) sono relativi a posizioni finanziate con fondi comunitari, statali e/o regionali.”¹⁸¹

Tabella 3 – Personale a tempo determinato e altre tipologie contrattuali in servizio al 31 dicembre 2020

		Posizione giuridica	categoria personale					Totale
			B	C	D	DIR	G	
CONSIGLIO REGIONALE	Strutture amministrative. C.R.	CAPO UFFICIO STAMPA - L.150/2000 ART.9				1		1
	Gabinetto					1		1
	Gruppi Consiliari	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari) – Amm.vo	1	7	6			14
	Gruppi Consiliari	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari) – Resp. Segr.				4		4
	TOTALE CONSIGLIO			1	7	6	6	0
GIUNTA REGIONALE	Strutture amministrative G.R.	CAPO UFFICIO STAMPA - L.150/2000 ART.9				1		1
		PROGETTO OBIETTIVO CCNL 14/9/2000 - Tecnico			3			3
	Strutture politiche G.R.	Art. 8 L.R. 54/2012 – Amm.vo	1	5	2			8
		Art. 8 L.R. 54/2012 – Tecnico	1					1
		Art. 8 L.R. 54/2012 – Culturale			4			4
		Art. 8 L.R. 54/2012 – Resp. Segr.				3		3
TOTALE GIUNTA			2	5	9	4	0	20 ¹⁸³
TOTALE REGIONE DEL VENETO			3	12	15	10	0	40 ¹⁸⁴
CO.CO.CO	Finanziati con RISORSE STATALI E COMUNITARIE							3 ¹⁸⁵
	Finanziati con RISORSE REGIONALI (CONSIGLIERA DI PARITA' e REVISORI DEI CONTI)							2

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.2.1 Il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto

In relazione ai dati riferiti al triennio 2018-2020, nella tabella che segue viene evidenziato il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto, calcolato anche tenendo conto dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

**Tabella 4 – Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto**

	Categorie di personale a tempo indeterminato (Giunta + Consiglio)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
A	Dirigenti (Dirigenti + Segretari)	147,00	132,91	110,42
B	Personale del comparto (cat. A+B+C+D)	2.195,97	2.145,86	2.122,47
	B/A	14,94	16,14	19,22

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

¹⁸¹ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 223619 del 14 maggio 2020, acquisita a prot. C.d.c. n. 7524 del 21 maggio 2020 -punto 4) dell'allegata Relazione.

¹⁸² Il totale complessivo risulta diminuito rispetto all'anno 2019 di n. 12 unità.

¹⁸³ Il totale complessivo risulta diminuito rispetto all'anno 2019 di n. 25 unità.

¹⁸⁴ Il totale complessivo risulta diminuito rispetto all'anno 2019 di 37 unità.

¹⁸⁵ Risulta la diminuzione di n. 6 unità rispetto all'anno 2019.

I dati riportati in tabella evidenziano i seguenti rapporti nel triennio 2018/2020: nel 2018 il rapporto era di un dirigente ogni 14,94 dipendenti, nell'anno 2019 di un dirigente ogni 16,14 dipendenti e nell'anno 2020 il rapporto è risultato di un dirigente ogni 19,22 dipendenti.

Al fine di approfondire la verifica in merito al rapporto dirigenti/personale non dirigente - atteso che il rapporto di direzione del dirigente si instaura nei confronti di tutto il personale subordinato - si è proceduto, altresì, ad un ricalcolo, comprensivo non solo dei rapporti a tempo indeterminato, ma anche di tutte le altre tipologie di rapporto menzionate nelle tabelle trasmesse dalla Regione.

Tabella 5 - Tutte le tipologie contrattuali
Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto

	Categorie di personale (Giunta + Consiglio)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Dirigenti (Dirigenti + Segretari) a tempo indeterminato	147	132,91	110,42
2	Dirigenti a tempo determinato	0	0	0
3	Dirigenti (Dirigenti + Segretari) EX LL.RR. 1/1997, 19/2000	28,69	31,95	30,73
4	Dirigenti in comando	17	19	20
A	(1+2+3+4)	192,69	183,86	161,15
5	Personale non dirigenziale a tempo indeterminato (cat. A+B+C+D)	2.195,97	2.145,86	2.122,47
6	Personale non dirigenziale a tempo determinato (cat. A+B+C+D)	1,17	1	1
7	Personale non dirigenziale EX LL.RR. 1/1997, 12/1991, 19/2000	39,08	38,49	34,89
8	Personale in posizione di comando presso la Regione (cat. A+B+C+D)	48	51	43
9	Personale con contratto di progetto obiettivo	29,08	11,67	3
10	Collaborazioni	12	1	1
11	Personale in somministrazione di lavoro	/	/	/
B	(5+6+7+8+9+10+11)	2.325,30	2.249,02	2.205,36
	B/A	12,06	12,23	13,68

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I valori rappresentati dimostrano come nell'anno 2020 prosegue il *trend* di moderato incremento del rapporto dei dipendenti/dirigenti, atteso che se nel 2018 il rapporto tra personale dirigenziale e non dirigenziale si attestava ad un dirigente ogni 12,06 dipendenti, nel 2019 si attestava ad un dirigente ogni 12,23 dipendenti e, infine, nell'anno 2020 ad un rapporto di un dirigente ogni 13,68 dipendenti.

In considerazione delle osservazioni già formulate sul punto dalla Sezione nella precedente relazione di accompagnamento alla decisione di parifica, concernenti il rapporto dipendenti/dirigenti in servizio¹⁸⁶, la Regione rappresenta che il “...rapporto tra personale regionale e abitanti in età lavorativa, con riferimento alla Regione del Veneto e alla classe di età 15-64 anni, parrebbe significativamente virtuoso e tale non far emergere situazioni di sintomaticità, ferma restando ogni connessa valutazione da parte di codesta Corte. Ad ogni buon conto (...) il trend di riduzione del personale dirigente in servizio è particolarmente significativo e nel corso del 2020, anche per effetto della massiva adesione al trattamento pensionistico anticipato “quota 100”, ha visto ben 31 cessazioni a fronte di nessuna assunzione. E’ evidente quindi che il rapporto dipendenti/dirigenti in servizio per il 2020 risulti più elevato, rappresentando però un valore che sarà destinato ad assestarsi nel corso del 2021 a fronte delle necessarie coperture di posti dirigenziali indifferibili per l’efficace presidio delle attività istituzionali dell’Amministrazione regionale”.¹⁸⁷

5.2.2 Provvedimenti regolamentari adottati dalla Regione del Veneto in materia del personale nell’anno 2020

Per quanto riguarda l’approvazione, nel corso del 2020, di “nuovi” regolamenti o provvedimenti di modificazione di regolamenti esistenti relativi al personale regionale, la Regione evidenzia l’adozione di “.... tre regolamenti (uno adottato dal Consiglio regionale e due dalla Giunta regionale) relativi, anche in via indiretta, al personale, cui aggiungere un ulteriore atto di regolazione interna della Giunta regionale in tema di lavoro agile”. Si tratta dei seguenti atti:

- a. **Regolamento regionale 3 febbraio 2020 n. 1** di “Modifica del regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 “Regolamento del Consiglio regionale del Veneto e disposizioni di prima applicazione”.

La Regione precisa che “Le modifiche apportate dal Consiglio regionale non rivestono direttamente l’ambito del personale, ma trattandosi comunque di una fonte regolamentare che al proprio interno ha anche disposizioni in tale materia, in ottica di possibile interesse nell’aggiornare ed integrare il testo originario si è ritenuto utile citare la modifica apportata”.

¹⁸⁶ Nella Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto dell’esercizio 2019, la Sezione evidenziava che “La Sezione delle Autonomie ritiene che il valore ridotto del rapporto “non dirigenti/dirigenti” potrebbe essere indice di non ottimale organizzazione degli uffici, ma solo se correlato ad altri elementi sintomatici, quali ad esempio il rapporto tra personale regionale e abitanti in età lavorativa. A tal proposito, si rammenta alle amministrazioni che hanno il dovere di creare un’organizzazione il cui scopo è quello di raggiungere l’efficacia e all’efficienza, nell’ottica - sempre costante - del contenimento della spesa pubblica, tramite una oculata pianificazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale.”

¹⁸⁷ Vedasi anche Paragrafo su “Aggiornamento sul riordino delle strutture dirigenziali della Regione del Veneto”.

- b. **Regolamento regionale 18 febbraio 2020 n. 3** di *“Modifica del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e sue successive modificazioni”.*

Nello specifico, con la modifica in argomento è stato introdotto il comma 5 bis all’art. 3 del citato regolamento della Giunta regionale, che così dispone: *“Nel caso in cui la Segreteria della Giunta regionale sia articolata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 54/2012, nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17 della medesima legge, la Giunta regionale può autorizzare il Segretario della Giunta a delegare al dirigente nominato quale Vicesegretario dalla Giunta stessa in base all'articolo 24, comma 4, della predetta legge regionale n. 54/2012 o ad altro dirigente individuato dalla Giunta su proposta del Segretario, anche tutte o parte delle funzioni di Direttore di Area svolte nei confronti delle strutture di articolazione, con conseguente assunzione da parte del delegato predetto del ruolo di Vicedirettore di Area”.*

- c. **Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6** recante *“Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15” in precedenza oggetto di regolazione per il tramite della deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 4 luglio 2017 “Approvazione delle “Disposizioni operative sul sistema dei controlli interni della Regione del Veneto”. Art.2, comma 2, lettera e), e art. 10, comma 3, lettera h), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012”.*

Il regolamento in questione è richiamato in quanto tratta anche della valutazione delle prestazioni del personale (art. 7) oltre ad altri aspetti comunque pertinenti alla materia del personale.

- d. **Deliberazione della Giunta regionale n. 1833 del 29 dicembre 2020** avente ad oggetto la *“Approvazione disciplina del Lavoro Agile ordinario per il personale della Regione del Veneto – Giunta regionale. Legge 22 maggio 2017, n. 81, capo II”.*

Nel dettaglio la Regione evidenzia che *“La D.G.R. n. 1833/2020, che rappresenta un tassello fondamentale nell’ambito dell’elaborazione annuale del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), definisce la regolamentazione del Lavoro Agile ordinario, da applicare negli uffici della Giunta regionale in fase post emergenziale, una volta che saranno venute meno le misure normative emergenziali. In particolare, la disciplina mira a risolvere alcune criticità riscontrate in fase di sperimentazione e nello stesso periodo emergenziale quali ad esempio regole*

maggiormente chiare rispetto all'accesso, tempi di lavoro, di connessione e di disconnessione, dotazione tecnologica, contenuti dell'accordo scritto e termini di recesso, indici di misurabilità e verifica risultati attesi.

Il testo del documento è stato predisposto dalla Direzione Organizzazione e Personale in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale, con il coinvolgimento attivo delle OO.SS. di comparto e dirigenza e del CUG.

Ciò ha consentito di pervenire ad una proposta di regolamentazione condivisa che tiene conto della dimensione interdisciplinare ed innovativa del lavoro agile nel suo complesso. La disciplina potrà essere oggetto di integrazioni/modifiche in relazione ad eventuali disposizioni delle disposizioni nazionali e comunque fino alla conclusione dello stato emergenziale rimane condizionata dal principio prioritario di tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

Oltre all'articolato della regolamentazione, la D.G.R. approva uno schema di accordo individuale, l'informativa sulla salute e sicurezza e una scheda tecnica sulla fornitura e sull'uso della dotazione tecnologica.

Contestualmente, con Appendice a parte, si prevede di mantenere il ricorso al Telelavoro solo in via residuale, per il personale con particolari situazioni personali/familiari tali da rendere particolarmente disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro e/o che necessitano di specifica strumentazione fissa per l'esecuzione delle mansioni assegnate”.

5.3 La dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno di personale

La pianificazione finanziaria della spesa di personale per ciascun esercizio avviene per mezzo del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Tale documento costituisce, infatti, l'adempimento prodromico rispetto alla procedibilità degli atti di reclutamento e selezione di “nuovo” personale, ed è lo strumento indispensabile per aggiornare la pianificazione ed adattarla al quadro normativo vigente che, proprio in relazione al contenimento della spesa del personale - e, in particolare, per ciò che riguarda le percentuali del *turn over* -, negli ultimi anni è mutato di esercizio in esercizio.

La mancata adozione del Piano triennale comporta, infatti, quale sanzione, il divieto di assumere nuovo personale. Tale divieto è applicabile a decorrere dal 30 marzo 2018, e

comunque solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali.¹⁸⁸

La norma di riferimento in tema di programmazione di personale è l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, in materia di *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”*, il quale, dopo aver previsto - al comma 1 - l'obbligo di adozione del Piano Triennale dei fabbisogni, al comma 2, specifica che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo, emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi rivolti ai cittadini.

Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*

Il menzionato art. 6, per di più, deve essere letto in combinato disposto con altre due disposizioni del D.lgs. n. 165/2001, ovvero l'art. 33¹⁸⁹ sulle eccedenze di personale, che, al

¹⁸⁸ A tal proposito, l'art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 così stabilisce: *“Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*.

¹⁸⁹ L'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di*

comma 2, prevede il divieto di effettuare assunzioni in caso di inadempimento dell'obbligo della ricognizione annuale, e l'art. 35 comma 2¹⁹⁰ in materia di corretta attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Nell'anno 2020, la Regione del Veneto, in attuazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, come riformulato dal D.lgs. n. 75/2017, ha approvato i seguenti provvedimenti relativi alla programmazione del fabbisogno:

- D.G.R. n. 28 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto *“Aggiornamento D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019 avente ad oggetto il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2021, in attuazione dei recenti interventi legislativi nazionali e regionali”*; il provvedimento va ad aggiornare il PTFP per il triennio 2019/2021 (l'adeguamento è reso necessario tenuto conto delle novità introdotte dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e dalla legge regionale n. 44 del 25 novembre 2019 *“Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2020”*);
- D.G.R. n. 1538 del 17 novembre 2020 avente ad oggetto *“Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022”*; con tale provvedimento la Regione ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale regionale per il triennio 2020-2022, ai sensi degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 165/2001.

Con l'art. 6 ter del D.lgs. n. 165/2001 il legislatore, inoltre, ha previsto l'emanazione delle Linee di indirizzo¹⁹¹, tramite le quali si sono poste le basi per il superamento del sistema tradizionale, incentrato sulla dotazione organica, strumento rigidamente costruito in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate.¹⁹²

quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. (...)

¹⁹⁰ L'art. 35 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che *“Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. (...)”*.

¹⁹¹ Le Linee di indirizzo sono state approvate con D.M. 8 maggio 2018 recante *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*. Secondo l'impostazione definita dal D.lgs. n. 75/2017 e dalle successive Linee di Indirizzo ministeriali, la *“nuova”* dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una *“dotazione di spesa potenziale massima”* per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo restando, che con riferimento alle Regioni e agli Enti locali, inoltre, le stesse linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente.

¹⁹² Il superamento dello strumento della dotazione organica nasce dall'esigenza del legislatore di rendere più duttile l'azione della pubblica amministrazione, superando l'automatismo nel mantenimento dei posti in organico nella struttura dell'ente anche nel momento della cessazione dei dipendenti. Detto automatismo operava in tutti i casi - in verità frequenti - in cui le amministrazioni non adeguavano la dotazione organica alle mutate esigenze emergenti dalla Programmazione

Il piano triennale dei fabbisogni (PTFP), invero, costituisce uno strumento maggiormente flessibile e modificabile sulla scorta delle esigenze dell'ente ed è definito in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa, in ossequio alle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 8 maggio 2018, l'eventuale modifica del piano in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, e deve essere adeguatamente motivata.

Il piano triennale deve, inoltre, svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari connessi con gli stanziamenti di bilancio, con quelli in materia di spesa del personale ed in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta si suddividono - ex art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009 - in "obiettivi generali" e "obiettivi specifici", senza comportare aggravio di oneri per la finanza pubblica; tale documento costituisce, dunque, anche uno strumento di controllo della spesa e del rispetto dei limiti contenuti nell'art. 1, comma 557 quater della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), con riferimento alla spesa del personale a tempo indeterminato (vincoli assunzionali ai quali sono assoggettati anche le regioni).

Secondo le citate linee di indirizzo, infatti, la dotazione organica deve essere riferita, nel PTFP, in termini finanziari con valenza "figurativa", per poter quantificare la spesa massima potenziale ed accertare il rispetto dei vincoli di spesa previsti. A tal fine, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, il PTFP deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali, previste dalla normativa in vigore.

Le linee precisano, inoltre, che la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del D.lgs. n. 75/2017, non possa essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata.

Ne consegue che le amministrazioni hanno la facoltà di coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle norme vigenti, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità, e fermi restando gli ulteriori vincoli di

triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997, come imponevano le disposizioni contenute nella formulazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. n. 75/2017.

spesa, dettati dall'ordinamento di settore, con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato.¹⁹³

È d'uopo ricordare che, la "vecchia" dotazione organica (che a sua volta aveva sostituito, con la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la pianta organica), da documento previsionale è divenuto atto di consuntivazione direttamente collegato al Piano triennale dei fabbisogni di cui è anche conseguenza. Pertanto, la dotazione è costituita dal personale in servizio al netto dei dipendenti che cessano dal servizio, ai quali vanno aggiunti i contenuti proprio del piano assunzionale. Lo strumento da statico è diventato dinamico in quanto consente di operare, su base triennale, la variazione automatica del documento di pianificazione, senza dover necessariamente intervenire, qualora non vi siano cambiamenti sostanziali, nelle disposizioni relative alle facoltà assunzionali (evento che negli ultimi anni non si è mai verificato) e nelle cessazioni preventivate. Quindi, in sintesi, non è possibile prevedere in dotazione organica posti superiori a quelli ricoperti, al netto delle cessazioni e al lordo di quelli che si prevede di ricoprire e che sono stati previsti nel Piano triennale dei fabbisogni.

Con la sopracitata D.G.R. n. 1538 del 17 novembre 2020, di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, la Regione dà atto di aver ottemperato agli adempimenti previsti per legge, la cui inosservanza avrebbe comportato il divieto di procedere a nuove assunzioni. In particolare, emerge che la Regione del Veneto ha provveduto:

- all'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 con D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019 (e con il citato aggiornamento di cui alla D.G.R. n. 28/2020) ed alla conseguente trasmissione, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001¹⁹⁴;
- all'adozione del Piano triennale della Performance con D.G.R. n. 27 del 27 gennaio 2020;
- all'adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con D.G.R. n. 659 del 25 maggio 2020, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006;
- alla rideterminazione della propria dotazione organica all'interno della D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.

¹⁹³ In tal senso leggesi la deliberazione di questa Sezione n. 548/2018/PAR.

¹⁹⁴ D.lgs. n. 165/2001, art. 6, comma 5: "Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Il rispetto dei seguenti obblighi, altresì, risulta da apposita attestazione del Direttore dell'Area Risorse Strumentali n. 363968 del 14 settembre 2020:

- invio nei termini previsti della certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica dell'obiettivo di saldo tra entrate e spese finali, in adempimento dell'obbligo del pareggio di bilancio;
- monitoraggio del rispetto del pareggio di bilancio 2020 ai fini della relativa certificazione;
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di invio dei relativi dati (art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008;
- comunicazioni relative agli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà (art. 1, comma 508, L. n. 232/2016).

5.3.1 La capacità assunzionale della Regione del Veneto nel 2020

Come già evidenziato in precedenza, nel corso del 2020 la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. n. 1538 del 17 novembre 2020, avente ad oggetto "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2020-2022*". Tale provvedimento ha aggiornato e ridefinito il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, relativo al triennio 2019-2021, approvato con la D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019, e successivamente aggiornato con D.G.R. n. 28 del 21 gennaio 2020.

Il Piano 2020-2022 ha rideterminato la dotazione organica regionale anche in considerazione delle funzioni e del ruolo programmatico dell'ente Regione. Tale rideterminazione, a spesa invariata, ha comportato un taglio complessivo di posti pari a n. 14 unità.

Il Piano ha, pertanto, ricalcolato la capacità assunzionale residua, riferita all'anno 2019, oltre alla capacità assunzionale riferita all'anno 2020, ricavata sulla base del valore delle cessazioni di personale, relativa all'anno 2020, rilevanti ai fini assunzionali. La rideterminazione si è resa necessaria in virtù del calcolo della capacità assunzionale 2020,

alla luce delle modifiche normative intervenute per effetto del D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019.¹⁹⁵

Ne deriva che la capacità assunzionale residuale della Giunta regionale per l'anno 2019 ammonta ad euro 947.527,58 (calcolata sul 100% del valore delle cessazioni verificatesi nel 2018), mentre quella per il 2020 (calcolata sul 100% del valore delle cessazioni di personale verificatesi dal 01 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 prendendo come riferimento il costo della posizione economica iniziale di categoria) è di euro 7.655.362,55 (il 25% di questo importo è già stato utilizzato nel corso del 2019 come da PTFP approvato con D.G.R. n. 1514/2019).

Le cessazioni valide ai fini assunzionali, escluse le cessazioni di personale per trasferimento, intervenute nell'anno 2019, sono state pari a n. 184 unità. Per ciò che concerne i dati previsionali di cessazione 2020/2021, si riporta di seguito il prospetto riassuntivo inoltrato dalla Regione del Veneto:

	CAT. B	CAT. C	CAT. D	DIRIGENTI
ANNO 2020	54	55	101	31
ANNO 2021	21	29	32	6
TOTALE	75	84	133	37

Il contingente di assunzioni (per concorso, obbligatorie ex lege, di categorie protette/soggetti disabili e tramite stabilizzazione del personale precario) effettuate entro il 31 dicembre 2020 è risultato pari a n. 120 unità di personale¹⁹⁶ (n. 113 assunzioni, n. 5 stabilizzazioni e n. 2 assunzioni ex L. n. 68/1999), di cui n. 46 unità risultavano già dipendenti di ruolo della Regione, con la conseguenza che il carico finanziario si è limitato al differenziale tra il costo della categoria rivestita e quella superiore da assegnare in esito alle procedure concorsuali.

Quanto al personale a tempo determinato, invece, la Regione del Veneto ha precisato che le n. 29 assunzioni¹⁹⁷, effettuate nel corso dell'anno 2020, sono state finalizzate prevalentemente all'utilizzo di personale a supporto di progetti europei (n. 8 unità),

¹⁹⁵ D.L. n. 4/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".

¹⁹⁶ Il dato si è ridotto di n. 40 unità rispetto al precedente anno 2019 (n. 160).

¹⁹⁷ La Regione dettaglia il dato sopra indicato, precisando che "I dipendenti assunti a tempo determinato, distinti per categoria risultano suddivisi come segue: n. 2 cat. B3; n. 10 cat. C1; n. 13 cat. D1; n. 4 dipendenti con incarico di responsabile delle Segreterie particolari degli Assessori della Giunta regionale."

finanziati quindi con fondi europei, tramite il reclutamento di personale da graduatorie di concorso. Presso la Giunta regionale sono state assunte n. 21 unità con contratto a tempo determinato a supporto delle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale (Presidenti e Assessori), ai sensi della L. R. n. 54/2012, art. 8, in occasione dell'insediamento della nuova Giunta, a seguito delle elezioni regionali di settembre 2020.

Nel 2020 risultano cessati complessivamente n. 51 dipendenti con contratto a tempo determinato, di cui:

- n. 21 unità per successiva assunzione a tempo indeterminato a seguito di scorrimento di graduatoria concorsuale;
- n. 5 unità per stabilizzazione ex art 20 del D.lgs. n. 75/2017;
- n. 2 unità per dimissioni volontarie;
- n. 23 unità per scadenza della legislatura, in quanto inizialmente assunti presso gli assessorati ai sensi della L.R. n. 54/2012, art. 8.

La Regione, dopo aver quantificato la capacità assunzionale per l'anno 2020, ha autorizzato, tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti o approvate nel corso dell'anno, l'assunzione di n. 113 unità di personale, come di seguito suddiviso per categorie:

- n. 1 unità Categoria B3, profilo amministrativo;
- n. 4 unità Categoria C, profilo amministrativo;
- n. 24 unità Categoria C, profilo economico;
- n. 12 unità Categoria D, profilo amministrativo;
- n. 36 unità Categoria D, profilo economico;
- n. 3 unità Categoria D, profilo specialista processi del lavoro e dell'apprendimento;
- n. 14 unità Categoria D, profilo tecnico informatico;
- n. 19 unità Categoria D, profilo tecnico forestale.

Quanto alle assunzioni effettuate ai sensi della L. n. 68/1999, per le quote a copertura previste per legge sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, nel corso nell'anno 2020 sono state assunte n. 2 unità di personale, come di seguito analiticamente riportato:

- n. 1 unità Categoria C, profilo economico;
- n. 1 unità Categoria D, profilo economico.

Nelle tabelle che seguono sono esposti i dati sulle assunzioni e cessazioni sia per il tempo indeterminato che per lavoro flessibile, intervenute nel corso dell'anno 2020.

Tabella 6 - Assunzioni anno 2020 della Regione del Veneto

ASSUNZIONI ANNO 2020 - REGIONE DEL VENETO		categoria				Dirigente	Totale complessivo
	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	A	B	C	D		
TEMPO DETERMINATO	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)		1	10	7	4	22
	Assunzione presso organi politici		1	10	7	4	22
	Art. 8 L.R. 54/2012 - segreterie politiche		2	7	8	4	21
	Assunzione presso organi politici		2	7	8	4	21
	COMANDATO IN ENTRATA		2	14	16	7	39
	Comando in entrata		2	12	10	6	30
	Comando part -time			2	6	1	9
	PROGETTO OBIETTIVO CCNL 14/9/2000		0	3	5	0	8
Assunzione per Progetto Obiettivo			3	5		8	
TEMPO INDETERMINATO + DIR. ESTERNI	PERS. ESTERNO - L.R.54/2012 ART.21		0	0	0	2	2
	Assunz. a Termine per Incarico di Responsabilità					2	2
	RUOLO		5	37	97	4	143
	Assunz. per categorie protette/ disabili		2	1	1		4
	Assunzione per concorso		1	29	85		115
	Stabilizzazione personale precario		1		4		5
	Incarico di responsabilità a termine					2	2
	Trasferimento da altro Ente		1	7	7	2	17
Totale complessivo			10	71	133	21	235

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 7 - Cessazioni anno 2020 della Regione del Veneto

CESSAZIONI ANNO 2020 - REGIONE DEL VENETO		categoria				Dirigente	Totale complessivo
	TIPOLOGIA CESSAZIONE	A	B	C	D		
TEMPO DETERMINATO	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)		4	21	3	5	33
	Cessazione contratto a termine		3	17	3	4	27
	Cessazione per dimissioni volontarie		1	4		1	6
	Art. 8 L.R. 54/2012 - segreterie politiche		3	10	9	5	27
	Cessazione contratto a termine		3	6	9	14	22
	Cessazione per dimissioni volontarie			4		1	5
	COMANDATO IN ENTRATA		1	14	18	6	39
	Fine Comando in Entrata		1	8	13	22	24
	Fine comando in entrata part-time					1	2
	Fine comando per Stabilizzazione			6	4	2	12
	P.O. CCNL 14/9/2000		0	9	14	0	23
	Cessazione contratto a termine				0		0
	Cessazione per dimissioni volontarie				9	14	23
	TEMPO INDETERMINATO	COMANDATO USCITA		2	1	2	1
Cessazione per trasferimento ad altro Ente			2	1	2		5
Cessazione per pensione anticipata						1	1
RUOLO			50	54	89	31	224
Cessazione per Decesso			1	3	1		5
Cessazione per dimissioni volontarie			25	29	48	12	114
Cessazione per inabilità a proficuo lavoro/invalidità			1	1			2
Cessazione per pensione anticipata			19	12	22	15	68
Cessazione per pensione di vecchiaia			3	4	9	1	17
Cessazione per limiti di età					1	1	2
Cessazione per incarico a termine						3	3
Cessazione per trasferimento ad altro Ente			1	4	8		13
RUOLO (ex Province)			11	11	21	3	46
Cessazione per dimissioni volontarie			2	3	10	2	17
Cessazione per Decesso							0
Cessazione per pensione anticipata			3	5	7		15
Cessazione per pensione di vecchiaia			2		2	1	5
Cessazione per inabilità a proficuo lavoro/invalidità			1				1
Cessazione per trasferimento ad altro Ente			3	3	2		8
PERS. ESTERNO - L.R.54/2012 ART.21					2	2	
Cessazione contratto a termine					2	2	
Totale complessivo			72	120	157	53	402

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

In riferimento all'utilizzo, nell'anno 2020, dell'istituto della mobilità (obbligatoria, per ricollocazione ex artt. 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, e volontaria ex art. 30 del medesimo decreto), in sede istruttoria la Regione ha evidenziato di aver fatto ricorso a quella volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, *“pur avendo, come la normativa impone, sempre adempiuto anche agli obblighi di cui all'art. 34 bis prima di procedere con l'esperimento di ogni nuova procedura concorsuale e di scorrimenti delle graduatorie di concorso vigenti.”*¹⁹⁸

In particolare, in risposta a specifici avvisi pubblicati ai sensi del citato articolo 30 e previo esperimento di apposite procedure volte a verificare il possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi, sono stati trasferiti nei ruoli della Giunta regionale nel corso dell'anno 2019 numerosi dipendenti di enti terzi.¹⁹⁹

Si riporta nella tabella che segue il dato complessivo dei trasferimenti in entrata avvenuti nel corso dell'anno 2020, in raffronto con i dati trasmessi per il precedente esercizio.

Tabella 8 – Mobilità in entrata anno 2020 Regione del Veneto

Categoria	Unità anno 2019	Unità anno 2020
B	1	1
C	14	7
D	14	7
Dirigenti	3	2
Totale	32	17

Fonte: Tabella rielaborata dalla Corte dei conti in base ai dati forniti nell'anno 2020 e nell'anno 2021 dalla Regione del Veneto

Dalla tabella sopra riportata si evidenzia una diminuzione sostanziale di acquisizione di personale tramite utilizzo dell'istituto della mobilità: da un numero complessivo di 32 unità nell'anno 2019, si passa nell'anno 2020 ad un numero di 17 unità.

Si riporta, altresì, una tabella di dettaglio relativa alla collocazione temporale delle n. 17 unità assunte tramite mobilità nell'arco dell'anno 2020.

¹⁹⁸ Virgolettato da Regione Veneto nota prot. n. 230622 del 19/05/2021, acquisita a prot. C.d.c. n. 7524/2021 – punto 8) dell'allegata Relazione.

¹⁹⁹ Inoltre, come avvenuto per gli esercizi 2018 e 2019, nella Relazione allegata alla nota prot. n. 230622 del 19/05/2021, acquisita a prot. C.d.c. n. 7524/2021, la Regione sottolinea che *“oltre a tale tipologia di mobilità volontaria, è pienamente attivabile quella scaturente da ulteriori avvisi finalizzati non tanto alla successiva indizione di apposita procedura concorsuale, ma all'acquisizione di risorse umane necessarie per le esigenze proprie degli uffici regionali.”*

Tabella 9

Collocazione temporale delle mobilità in entrata anno 2020 della Regione del Veneto

TIPOLOGIA ASSUNZIONE		CATEGORIA					Totale
		A	B	C	D	Dirigente	
Trasferimento da altro Ente		0	1	7	7	2	17
mese assunzione	Febbraio				2		2
	Aprile			1		2	3
	Maggio				1		1
	Giugno			1			1
	Luglio		1	5	2		8
	Agosto				1		1
	Dicembre				1		1

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Infine, nell'anno 2020, la Regione ha concluso la procedura di stabilizzazione ex art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 di n. 5 dipendenti, in esecuzione della D.G.R. n. 1442 dell'8 ottobre 2018 concernente il *"Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019"*.

Trattasi nello specifico di n. 1 di categoria B1, profilo collaboratore esecutivo (dal 28 dicembre 2020) e di n. 4 di categoria D1, profilo amministrativo (dal 01 settembre 2020).

5.4 La riduzione della spesa di personale

5.4.1 Il quadro normativo di riferimento

Come già anticipato nei paragrafi che precedono, le norme che disciplinano la spesa pubblica e il contenimento della spesa afferente al personale non risultano sempre di semplice lettura ed interpretazione; il legislatore, infatti, è intervenuto numerose volte a modifica ed integrazione delle norme in tale settore, rappresentando queste ultime, da sempre, un importante aggregato della spesa corrente.

Per questo motivo i vincoli imposti a livello nazionale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" sono considerati principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; tuttavia, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali, il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale deve essere perseguito con azioni da modulare nell'ambito di ciascun ente, che è facoltizzato a comprimere le voci di spesa ritenute più opportune o, comunque, a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale.

Ne consegue che anche l'inderogabilità delle norme relative al contenimento della spesa del personale deriva direttamente dal fatto che il loro rispetto concorre ad assicurare il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica.²⁰⁰

L'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater²⁰¹, della L. n. 296/2006 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", così come successivamente modificato, rappresenta ancora oggi il cardine normativo contenente i parametri in base ai quali misurare il rispetto del contenimento della spesa del personale, costituendo, come detto, principio generale di coordinamento della finanza pubblica, al quale anche le Regioni sono sottoposte.

Del resto, la violazione dell'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006, comporta l'applicazione della sanzione del divieto di cui all'art. 76 comma 4 del D.L. n. 112/2008, ovvero, del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Del pari, è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione, conformemente a quanto previsto per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Sul tema la Corte dei conti si è espressa in più occasioni, mettendo in evidenza da un lato l'aspetto di autonomia degli enti nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, dall'altro la valenza precettiva dell'art. 1, commi 557 e ss. in

²⁰⁰ La Corte costituzionale ha costantemente affermato che quando la legislazione statale introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, tramite la determinazione di un vincolo di spesa (art. 117, terzo comma, Cost.), "...l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.) dell'ente territoriale si traduce in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale" (cfr. Sent. n. 40/2010, n. 169/2007 e n. 36/2004).

²⁰¹ Il comma 557 dell'art. 1 prevede che "*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) [lettera abrogata]; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*".

Il comma 557 bis prevede che "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*".

Il comma 557 ter prevede che "*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*".

Il comma 557 quater prevede che "*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".

quanto *“diversamente opinando, sarebbero svuotate di concreto significato le disposizioni che a queste si richiamano, come il menzionato art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 e le norme sanzionatorie ad esse correlate”*.²⁰²

Invariato, nell'anno 2020, appare anche il principio di contenimento espresso dal comma 557 *quater*, che, di fatto, ha sostituito quello di tendenziale riduzione della spesa di personale che aveva caratterizzato le politiche del personale degli enti locali assoggettati al patto di stabilità. Di conseguenza, rimangono validi i principi enunciati, in più occasioni, dalla Sezione delle Autonomie in merito al parametro temporale costituito dal *“valore medio del triennio precedente”* (ovvero triennio 2011/2013), il quale deve intendersi in senso statico e non dinamico.²⁰³

Quanto alla scelta delle componenti da ricomprendere o escludere ai fini del calcolo della spesa di personale e allo scopo di verificare il rispetto del relativo vincolo, si rinvia a quanto già espresso nelle precedenti relazioni di accompagnamento alle decisioni di parifica²⁰⁴ e alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/2014/QMIG.

5.4.2 L'analisi dei dati forniti dalla Regione del Veneto

Le tabelle che seguono, trasmesse dalla Regione del Veneto, consentono la verifica dell'osservanza, nell'esercizio finanziario 2020, dei vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e 557 *quater* della L. n. 296/2006 e s.m.i..

Come già evidenziato in riscontro all'analogo quesito formulato ai fini della Parifica al Rendiconto dell'anno 2019, la Regione precisa che *“(...) la non coincidenza dei dati riportati nelle corrispondenti Tabelle oggetto di verifica in occasione della decisione di Parifica sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione delle tabelle stesse, il*

²⁰² Vedasi Sezioni riunite della Corte dei conti-Deliberazione n. 27/CONTR/11 e Sezione delle Autonomie-Deliberazione n. 16/2016/QMIG.

²⁰³ Significativa in questo senso la deliberazione n. 16/2016/QMIG, con la quale la Sezione Autonomie ha pronunciato, tra l'altro, i seguenti principi di diritto *“1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale. 2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permangono, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-*quater*, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013. 3. Con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti. (omissis)”*.

²⁰⁴ Vedasi in particolare pagg. 280/282 della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018, approvata con Deliberazione n. 195/209/PARI.

saldo produttività di competenza 2019 ivi indicato era una stima. Lo stesso era stato rielaborato a consuntivo e pertanto nelle tabelle aggiornate viene rappresentato il dato effettivo”.

Giova ricordare che nel computo della spesa di personale 2020, l'Ente è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2019 e precedenti rinviate al 2020; mentre deve escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2021, dovranno essere imputate all'esercizio successivo.

Alla luce dei dati forniti, si ritiene rispettata l'osservanza dei vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e 557 quater della L. n. 296/2006, nell'esercizio 2020 da parte della Regione del Veneto.

Tabella 10
PROSPETTO RIEPILOGATIVO RISPETTO RIDUZIONE SPESA DEL PERSONALE
Voci di spesa - Art. 1 c. 557 L.296/2006 - 2018/2020

Voci di spesa incluse:	MEDIA 2011/2013	2018	2019	2020
Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13 ^a mensilità;				
Indennità di vacanza contrattuale;				
Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.;	79.930.271,42	75.597.104,17	76.268.072,85	73.005.871,64
Progressioni economiche orizzontali;				
Retribuzione di posizione di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa;				
Istituti indennitari previsti dai ccnl;				
Indennità di comparto;	3.942.217,27	2.475.647,69	3.680.778,81	3.514.101,81
Equo indennizzo e compensi vari;	210.321,42	30.892,34	136.120,85	50.329,96
Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge;	2.001.673,01	1.378.419,00	1.513.582,00	871.675,00
Rimborso spese legali;				
Integrazione regionale tfr e ips;	1.084.798,00	290.897,25	265.428,73	241.229,57
Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività;				
Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;	10.142.007,08	9.577.869,63	9.976.203,28	3.677.923,80
<i>Previsione saldo compensi produttività 2020 da erogare nel mese di maggio 2021</i>				6.063.189,75
Compensi per lavoro straordinario;	860.280,27	504.843,99	487.859,30	393.724,05
Oneri IRAP a carico ente;	8.209.838,40	7.452.808,43	7.528.772,18	6.755.448,92
Altri oneri riflessi a carico ente;	27.024.033,63	24.373.460,73	24.484.553,43	22.495.154,07
TOT.	133.405.440,48	121.681.943,23	124.341.371,43	117.068.648,57
Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso.	3.042.773,45	4.082.729,68	4.065.598,26	3.151.896,48
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi esterni;	61.859,50	126.071,78	1.871,50	2.990,66
Personale con contratto di somministrazione lavoro;	199.914,20	-	-	-
TOT.	136.709.987,63	125.890.744,69	128.408.841,19	120.223.535,71
<i>Rimborso U.E. per personale progetto obiettivo</i>	-425.164,03	-302.938,39	-238.810,77	-434.482,26
<i>Personale in ruolo speso interamente con fondi U.E.</i>	-	-2.362.331,26	-3.237.280,33	-2.943.986,56
<i>Spese derivanti da rinnovi contrattuali</i>	-	-2.590.075,23	-2.513.828,86	-2.759.937,82
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura)</i>	-1.416.320,09	-905.021,29	-1.159.271,33	-334.683,76
TOT.	134.868.503,51	119.730.378,52	121.259.649,90	113.750.445,31
Voci di spesa escluse:	MEDIA 2011/2013	2018	2019	2020
Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni;	1.072.555,91	838.308,24	517.626,92	472.102,75
Spese per la formazione del personale;	187.225,74	142.996,00	177.650,81	108.837,06
Spese per tirocini formativi e stage;	185.087,52	259.151,03	244.850,82	75.937,00
Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l'obbligo legale di assunzione della quota minima;	4.749.074,50	5.348.706,69	5.437.072,67	5.031.807,84
Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall'Unione Europea, fondi privati o fondi statali.	1.097.247,96	716.145,88	614.505,28	246.479,85
Personale transitato a seguito della soppressione delle province	-	14.665.449,60	14.245.206,49	11.977.654,82
Totale voci escluse	7.291.191,63	21.970.757,44	21.236.912,99	17.912.819,32
TOT.	144.001.179,25	147.861.502,13	149.645.754,18	138.136.355,03
Tipologie di contratti di lavoro:	MEDIA 2011/2013	2018	2019	2020
Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale;	123.402.462,81	113.435.421,91	116.387.088,62	103.841.078,53
Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale;	7.838.553,74	6.198.971,08	6.429.718,15	5.922.456,61
Personale con contratto di formazione-lavoro;	-	-	-	-
Personale al quale viene applicato il ccnl giornalistico;	1.692.019,45	1.067.940,18	1.108.987,95	807.441,42
Personale con contratto progetto obiettivo;	472.404,48	979.610,06	415.576,71	434.482,26
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi esterni;	61.859,50	126.071,78	1.871,50	2.990,66
Personale con contratto di somministrazione lavoro;	199.914,20	-	-	-
Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso.	3.042.773,45	4.082.729,68	4.065.598,26	3.151.896,48
<i>Previsione saldo compensi produttività 2020 da erogare nel mese di maggio 2021</i>				6.063.189,75
TOT.	136.709.987,63	125.890.744,69	128.408.841,19	120.223.535,71
<i>Rimborso U.E. per personale progetto obiettivo</i>	-425.164,03	-302.938,39	-238.810,77	-434.482,26
<i>Personale in ruolo speso interamente con fondi U.E.</i>	-	-2.362.331,26	-3.237.280,33	-2.943.986,56
<i>Spese derivanti da rinnovi contrattuali</i>	-	-2.590.075,23	-2.513.828,86	-2.759.937,82
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura)</i>	-1.416.320,09	-905.021,29	-1.159.271,33	-334.683,76
TOT.	134.868.503,51	119.730.378,52	121.259.649,90	113.750.445,31

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.4.3 La riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. n. 296/2006)

In ordine al superamento del concetto di riduzione tendenziale della spesa di personale - fermo restando quanto evidenziato nel precedente paragrafo avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento - si procede ad un'analisi più dettagliata, ricordando che dall'anno 2018 nelle tabelle relative alla spesa del personale della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale sono state inserite nuove "categorie contrattuali", non comprese nelle tabelle relative ai rendiconti ante 2018, in quanto nel corso del medesimo anno, la Regione ha adottato un nuovo sistema informativo di gestione del personale.²⁰⁵

È stato possibile, inoltre, rilevare che nell'anno 2020:

- si è registrata una diminuzione della spesa del personale della Giunta regionale rispetto all'esercizio precedente, pari a euro 12.707.015,11 (-11,53%). Si evidenzia che la Regione ha proceduto ad un assestamento degli importi relativi all'esercizio 2019, che costituivano un dato provvisorio; pertanto, la percentuale di riduzione dell'anno 2019 rispetto all'anno 2018, pari a -5,80% (per un risparmio di euro 6.286.399,93), rilevata nella Relazione alla parifica dell'esercizio 2019, si è tradotta in un effettivo aumento, pari a +1,61% (con un incremento di euro 1.742.991,01);
- la spesa del personale del Consiglio regionale ha registrato una diminuzione rispetto all'esercizio precedente, pari ad euro 550.891,10 (-4,94%); anche il dato relativo all'anno 2019 è stato rielaborato a consuntivo e mostra un aumento delle spese del personale del Consiglio regionale pari ad euro 721.096,49 (+6,91%) rispetto all'anno 2018 (a fronte di un aumento di +2,48%, pari ad euro 258.369,16, registrato nella precedente Relazione alla parifica);
- si è registrata una consistente diminuzione della spesa del personale "ex Province", pari ad euro 2.228.812,78 (-16%), il cui costo tuttavia non incide ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 557 e ss. della L. n. 296/2006.

Va altresì notato che la Regione, nella Tabella concernente la Giunta alla voce dedicata "Spesa Progetti Obiettivo al netto rimborsi U.E.", sia per l'anno 2019 che per l'anno 2020, ha indicato un importo pari a zero. A tal proposito la Regione precisa che "zero" è la cifra

²⁰⁵ Con relazione allegata alla nota prot. 234135/2021 acquisita al prot. C.d.c. n. 7524/2021, la Regione ha nuovamente evidenziato che "Il nuovo sistema informativo consente un maggiore dettaglio nella ripartizione della spesa della dirigenza. Questo maggiore dettaglio ha reso disponibile un dato di spesa più aderente alla effettiva organizzazione regionale, con la conseguente possibilità, nell'ultimo triennio, di inserimento nelle Tabelle 5.1 e 5.2 di nuove categorie contrattuali non comprese nelle Tabelle relative al Rendiconto 2017 ed antecedenti (es.: Direttori di Area, Direttori di Direzione, Direttori UO, ecc.)."

corretta in quanto *“l'intero importo della spesa del personale per progetti obiettivo viene coperto con trasferimenti correnti di risorse comunitarie”*.

Tabella 11
Spesa del personale - Giunta Regionale
Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale della Giunta Regionale del Veneto

TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
		NUMERO AL 31/12/2018	SPESA 31/12/2018	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2018	NUMERO AL 31/12/2019	SPESA 31/12/2019	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2019	NUMERO AL 31/12/2020	SPESA 31/12/2020	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2020
Tempo indeterminato	DIRETTORI	5,92	494.523,61	83.581,46	1,67	213.568,49	128.141,09	1,00	142.917,25	142.917,25
	DIRETTORI AREA	6,50	1.089.626,08	167.634,78	6,08	1.164.654,61	191.450,07	5,92	944.565,29	159.644,84
	DIRETTORI U.O.	93,00	10.600.907,67	113.988,25	89,58	10.659.996,16	118.995,31	69,50	7.585.361,38	109.141,89
	DIRETTORI DIREZIONE	26,50	3.303.278,10	124.652,00	20,50	3.371.553,23	164.466,01	20,00	2.768.326,33	138.416,32
	GIORNALISTI	4,00	679.632,10	169.908,03	3,67	694.798,86	189.490,60	2,25	415.260,50	184.560,22
	CAT. A	0,92	26.192,09	28.429,49	0,41	9.870,79	24.068,74	0,28	11.836,70	43.042,55
	CAT. B	446,12	13.218.752,61	29.630,69	426,89	12.854.291,96	30.111,36	376,67	10.219.390,17	27.130,97
	CAT. C	604,47	23.245.262,07	38.455,73	581,01	22.980.685,34	39.552,71	572,45	20.835.940,22	36.397,98
CAT. D	1.000,21	52.399.997,43	52.389,20	981,20	55.301.016,82	56.360,88	1.022,50	52.251.874,15	51.101,97	
TOTALE TEMPO INDETERMINATO		2.187,63	105.058.171,77	48.023,76	2.111,01	107.250.436,26	50.805,25	2.070,56	95.175.472,00	45.966,05
Tempo determinato	DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. B	1,17	46.707,37	40.034,89	1,00	32.324,76	32.324,76	1,00	39.525,86	39.525,86
	CAT. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TEMPO DETERMINATO		1,17	46.707,37	40.034,89	1,00	32.324,76	32.324,76	1,00	39.525,86	39.525,86
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI AREA	5,08	1.079.742,70	212.408,40	6,25	1.061.369,68	169.819,15	6,00	1.151.882,93	191.980,49
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI U.O.	10,00	1.263.333,87	126.333,39	10,58	1.263.368,48	119.373,40	9,33	1.082.541,64	115.986,60
LR 1/1997 art.11	SEGR. GENERALE	1,00	281.241,47	281.241,47	1,00	264.601,01	264.601,01	0,83	232.761,40	279.313,68
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI DIREZIONE	7,83	1.271.184,57	162.278,88	8,92	1.343.793,61	150.705,83	7,83	1.138.658,40	145.360,65
	GIORNALISTI	1,00	243.058,65	243.058,65	1,00	228.124,68	228.124,68	1,00	248.225,77	248.225,77
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. B	3,00	137.357,56	45.785,85	3,00	117.041,28	39.013,76	2,58	102.597,94	39.715,33
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. C	8,88	407.669,72	45.891,53	8,03	357.655,86	44.521,48	6,92	294.160,57	42.529,24
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. D	6,50	295.716,47	45.494,84	6,92	313.805,05	45.369,40	7,58	342.862,34	45.212,62
TOTALE L.R. 1/1997		43,30	4.979.305,02	114.995,50	45,70	4.949.759,65	108.309,84	42,08	4.593.691,00	109.157,01
SPESA PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO RIMBORSI U.E.		29,08	676.671,67	23.269,31	11,67	0,00	0,00	9,75	0,00	0,00
RINNOVI CONTRATTUALI			-2.421.250,60			-2.025.724,15			-2.309.531,28	
TOTALE COLLABORAZIONI		12,00	126.071,78	10.505,98	1,00	1.871,50	1.871,50	1,00	2.495,33	2.495,33
TOTALE GENERALE		2.244,10	108.465.677,01	48.333,80	2.170,38	110.208.668,02	50.778,49	2.124,39	97.501.652,91	45.896,23
Differenza a.p.					-73,71	1.742.991,01	2.444,69	-45,99	-12.707.015,11	-4.882,26
Differenza percentuale a.p.						1,61%			-11,53%	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 12
Spesa del personale - Consiglio Regionale del Veneto
Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale assegnato al Consiglio Regionale del Veneto

TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
		NUMERO AL 31/12/2018	SPESA AL 31/12/2018	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2018	NUMERO AL 31/12/2019	SPESA 31/12/2019	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2019	NUMERO AL 31/12/2020	SPESA 31/12/2020	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2020
Tempo indeterminato	DIRETTORI	0,50	66.564,44	133.128,88	1,00	118.089,05	118.089,05	0,00	0,00	0,00
	DIRETTORIU.O.	6,92	904.005,49	130.699,59	7,08	885.599,02	125.025,74	7,00	837.563,84	119.651,98
	SEGR.GENERALE*	1,08	260.564,83	240.521,38	1,00	260.956,67	260.956,67	1,00	369.926,40	369.926,40
	DIRETTORIDIREZIONE	6,58	909.935,42	138.218,04	6,00	973.548,03	162.258,01	6,00	937.467,07	156.244,51
	GIORNALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.B	41,61	1.577.812,03	37.921,00	45,78	1.727.190,73	37.725,10	47,19	1.642.546,39	34.803,84
	CAT.C	58,64	2.243.265,43	38.251,95	56,50	2.310.852,94	40.900,05	52,25	1.991.398,12	38.112,88
CAT.D	44,00	3.094.734,60	70.328,86	54,07	3.393.561,20	62.761,84	51,14	3.301.965,21	64.572,04	
TOTALE TEMPO INDETERM.		159,34	9.056.882,24	56.840,18	171,44	9.669.797,64	56.404,25	164,58	9.080.867,03	55.175,82
Tempo determinato	DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LR 1/1997 art.22, L.R.19/2000 art.3	DIRETTORI	4,78	582.016,80	121.675,99	5,20	674.796,55	129.768,57	6,73	758.931,90	112.712,66
	GIORNALISTI	1,00	145.249,43	145.249,43	1,00	145.651,01	145.651,01	1,00	143.955,15	143.955,15
LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT.B	3,54	131.585,28	37.153,49	2,96	111.660,24	37.744,31	1,75	46.423,48	26.527,70
LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT.C	15,08	602.197,26	39.924,68	15,58	633.474,07	40.650,74	11,73	483.251,80	41.215,51
LR 1/1997 art. 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT.D	2,08	100.218,00	48.104,64	2,00	94.173,98	47.086,99	4,33	248.858,34	57.428,85
TOTALE L.R. 1/1997		26,49	1.561.266,77	58.934,26	26,74	1.659.755,85	62.066,28	25,54	1.681.420,67	65.830,50
TOTALE PROGETTO OBIETTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RINNOVI CONTRATTUALI			-179.224,63			-169.532,62			-153.157,93	
TOTALE COLLABORAZIONI		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALE GENERALE		185,83	10.438.924,38	56.174,26	198,18	11.160.020,87	56.312,82	190,12	10.609.129,77	55.801,63
Differenza anno precedente		1,91	414.649,90	1.669,82	12,35	721.096,49	138,56	-8,06	-550.891,10	-511,18
Differenza percentuale anno precedente			4,14%			6,91%			-4,94%	

* - La spesa del 2020 è comprensiva di 113.680,21euro relativi alla Indennità Premio di Servizio liquidata da Regione Veneto in favore del precedente Segretario Regionale

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 13 - Spesa per personale ex Province

Categoria	Numerosità 2018	Spesa 2018	Numerosità 2019	Spesa 2019	Numerosità 2020	Spesa 2020
B	53,63	1.926.401,25	51,87	1.902.733,06	49,14	1.595.640,37
C	125,32	4.894.993,53	116,61	4.672.374,53	105,78	3.936.262,07
D	138,31	6.832.237,98	131,67	6.636.440,08	120,15	5.611.591,90
DIR.	9,00	1.011.816,84	8,92	1.033.658,82	7,17	834.160,48
Rinnovo contrattuale		-351.380,03		-318.572,09		-279.833,20
Totale spesa	326,26	14.314.069,57	309,06	13.926.634,40	282,24	11.697.821,62

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.5 Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente

L'art. 16, comma 1, D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016 ha disposto, già nell'anno 2016, l'abrogazione dell'art. 1, comma 557, lettera a) della L. n. 296/2006, secondo cui, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicuravano la riduzione delle spese di personale (...) con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ad alcuni ambiti prioritari di intervento, tra i quali figurava al punto a) *“la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.”*

L'art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, inoltre, ha abrogato anche l'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, che vincolava la capacità assunzionale a tempo indeterminato degli Enti in base all'incidenza assunta dal rapporto tra la spesa corrente e la spesa del personale.

La Regione del Veneto ha, comunque, provveduto a trasmettere, con la relazione sulla spesa del personale per la Parificazione del rendiconto 2020, la tabella sotto riportata che evidenzia il rapporto tra detta spesa e quella corrente.

Dall'esame della documentazione istruttoria trasmessa dalla Regione, si rileva che il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente totale è pari a 1,105% e quello tra spesa di personale e spesa corrente, al netto della spesa sanitaria, è 7,8%. La percentuale di spesa complessiva di personale in rapporto alla spesa corrente al netto della spesa sanitaria è in diminuzione, riducendosi per l'anno 2020, rispetto all'anno 2019, di quasi il 2%; anche la spesa complessiva di personale in rapporto alla spesa corrente totale è in diminuzione, seppur con una percentuale molto più contenuta (0,189%). È quindi confermato nel triennio 2018/2020 il *trend* di diminuzione di dette percentuali.

Dalle stesse tabelle risulta, altresì, verificata la correttezza della modalità di calcolo dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in linea con quanto statuito con deliberazione della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/CONTR/2011.

Tabella 14
Verifica del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente
(art. 1 comma 557 quater L. 296/2006)

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE	2011	2012	2013	2018	2019	2020
Spesa corrente totale	9.770.431.299,14	9.960.482.897,80	10.051.066.624,51	10.883.851.811,48	11.034.320.092,79	11.834.734.075,02
Spesa corrente al netto spesa sanitaria	1.103.522.630,80	1.213.226.899,15	1.382.272.381,24	1.388.672.846,79	1.457.376.511,99	1.677.170.339,49
Spesa complessiva di personale / spesa corrente totale	1,615%	1,558%	1,535%	1,288%	1,294%	1,105%
Spesa complessiva di personale / spesa corrente al netto spesa sanitaria	14,300%	12,788%	11,159%	10,094%	9,799%	7,800%
SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 LETT. A) L.296/2006 (CONSIDERANDO LA SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA)		TOTALE TRIENNIO 2011-2013				
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE		467.193.407,76		140.169.837,38	142.806.397,06	130.827.003,48
SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA		3.699.021.911,19		1.388.672.846,79	1.457.376.511,99	1.677.170.339,49
RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA	MEDIA TRIENNIO 2011-2013	12,630%		10,094%	9,799%	7,800%

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

La tabella che segue riporta la spesa complessiva del personale suddivisa per capitoli di bilancio; in calce alla stessa tabella, la Regione specifica che a seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.) alcuni capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei.²⁰⁶

²⁰⁶ Si fa presente che i dati riferiti alle annualità 2018 e 2019 presentano alcuni scostamenti rispetto ai dati rilevati nella Relazione alla decisione di parifica dell'esercizio 2019. A seguito di richiesta di chiarimenti, la Regione del Veneto con nota prot. n. 259223 dell'8/6/2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7906, pari data) precisava quanto segue: "in sede di predisposizione della tabella [15] sono stati revisionati i dati relativi alle annualità 2018 e 2019 al fine di tenere conto delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui di cui alla D.G.R. n. 508 del 28 aprile 2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni" ed alla D.G.R. n. 366 del 30 marzo 2021 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni". In sede di revisione, inoltre, relativamente alla voce "RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE" è emerso, per la sola annualità 2019, che il sistema informativo di calcolo ha conteggiato due volte il valore corrispondente al congelamento degli effetti economici dell'aumento dei valori contrattuali conseguenti all'applicazione del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 per il solo personale proveniente dalle Province per effetto della L. n. 56/2014. Si è provveduto, pertanto, ad indicare nella tabella [15] il valore corretto. Ad ogni buon conto si allega un prospetto riepilogativo che evidenzia gli scostamenti tra i valori delle due tabelle e la motivazione a base della differenza. Si rileva, infine, che trattasi di modifiche che non hanno inciso sul rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente".

Tabella 15
Spesa del personale e rapporto spesa di personale su spesa corrente
per capitoli e impegni

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2018	2019	2020
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE							
VARI	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE (*)				83.642.255,06	81.021.812,61	79.029.658,80
VARI	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE (*)				384.660,26	446.967,31	391.116,52
VARI	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (*)				26.842.341,89	29.302.457,04	21.983.216,55
VARI	I.R.A.P. (*)				7.113.890,02	8.097.617,09	7.580.365,04
005006	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)	888.082,57	1.073.337,83	990.981,99	145.215,26	649.249,51	313.373,77
005010	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	73.179.608,00	71.937.076,00	71.537.076,00	0,00	0,00	0,00
005012	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	21.579.357,00	21.382.488,00	21.273.980,00	0,00	0,00	0,00
005016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)	967.808,00	963.131,50	916.492,73	0,00	0,00	0,00
102872	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P10 - (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)				474.903,68	564.154,26	163.960,41
005018	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (ART. 111, L.R. 10/06/1991, N. 12)	800.000,00	799.999,99	800.000,00	826.067,95	1.477.796,85	1.361.404,03
005022	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128, L.R. 10/06/1991, N. 12)	26.327,38	212.575,96	136.155,07	124.085,00	186.408,80	97.941,07
005038	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.59, L.R. 09/02/2001, N. 5)	123.500,00	163.500,00	123.500,00	73.500,00	57.355,65	36.350,00
005040	SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT. 160, 161, L.R. 10/06/1991, N. 12)	2.900.000,00	1.529.999,70	1.757.133,87	1.338.621,16	1.465.734,33	1.063.013,40
005052	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	468.000,00	220.000,00
005188	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A CARICO DELLA REGIONE (ART.2, C.26,29, L. 08/08/1995, N. 335)	360.000,00	270.000,00	270.000,00	19.752,62	5.403,52	5.159,47
005194	FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N. 24)	714.459,23	672.993,70	673.849,50	603.252,89	457.450,01	710.020,75
005204	IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 3 lettera C.1. lettera E art. 16 D. Lgs. 446/1997 - art. 1 C.1 lett. A Lett. L)	9.574.279,00	9.500.000,00	9.500.000,00	731.994,48	746.993,32	697.929,10
100002	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
100515	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO (ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L. 14/09/2000)	-	23.400,00	-	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2018	2019	2020
100671	FONDO PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA (ART. 24, D.LGS 30/03/2001, N. 165)	20.131,23	4.279,81	16.604,08	13.964,70	12.816,02	26.912,79
100721	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	27.423.716,00	27.198.298,99	27.198.299,00	0,00	0,00	0,00
100722	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	40.768,33	34.002,40	34.303,80	14.638,79	41.306,10	68.805,93
100723	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	3.400.000,00	3.399.999,99	3.399.999,99	3.400.000,00	3.850.000,00	3.650.000,00
100737	ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	562.512,97	565.777,36	450.115,28
101317	COMPENSO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA E SPESE CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - AREA COMPARTO - ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/02/2006 - AREA DIRIGENZA)	10.000,00	2.150,00	10.000,00	7.500,00	6.076,55	6.000,00
101397	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9 L. 06/08/2008, N. 133)	79.246,55	87.356,18	68.415,96	0,00	0,00	0,00
102277	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102278	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102279	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102280	ASSEGNI FAMILIARI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102281	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102282	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102283	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102284	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102285	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102286	CONTRIBUTI PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102287	EQUO INDENNIZZO/ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA (L.R. 31/12/2012, N. 54)				36.141,06	3.977,77	0,00
102296	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2018	2019	2020
102297	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102298	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102299	ALTRE SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				49.036,10	8.315,21	1.924,16
102306	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102307	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102308	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102457	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)				0,00	0,00	604,10
102458	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)				524.470,66	623.609,17	469.085,37
102539	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 61, D.L. 25/06/2008, N.112)				9.950,30	44.473,74	21.514,67
102692	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNALISTICO (L.29/05/1982, N.297)				0,00	50.000,00	0,00
102720	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI REGIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 89, L.R. 10/06/1991, N.12)				72.429,39	6.760,11	1.764,23
103262	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)				133.704,09	0,00	0,00
103263	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)				9.179,82	0,00	0,00
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO, ESCLUSI QUELLI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI	104.373,24	42.747,20	38.458,05	22.808,26	0,00	0,00
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	343.345,97	150.624,52	105.772,10	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2018	2019	2020
VARI	PERSONALE PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO QUOTA FINANZIATE CON FONDI ESTERNI	63.362,90	52.125,66	26.232,78	676.671,67	0,00	0,00
000060	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	13.815.600,00	13.202.100,00	12.932.000,00	0,00	0,00	0,00
101661	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R. 10/08/2001, N. 18)	0,00	600.000,00	597.500,00	0,00	0,00	0,00
101662	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (L.R. 06/06/1988, N. 28)	0,00	450.000,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00
VARI CR	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE, CORECOM E DIFENSORE CIVICO				12.096.289,30	12.645.884,73	12.476.768,04
TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE		157.803.965,40	155.142.187,43	154.247.254,92	140.169.837,38	142.806.397,06	130.827.003,48
SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 QUATER L.296/2006 MEDIA TRIENNALE 2011-2013			MEDIA TRIENNIO 2011-2013	155.731.135,92			

(*) A seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.) i capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Per completezza, si riporta, altresì, la tabella relativa al dettaglio della spesa sostenuta per il personale proveniente dalle ex Province, con la specificazione che, comunque, i relativi impegni non concorrono alla determinazione dell'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente sopra riportata.²⁰⁷

Si conferma il *trend* in costante riduzione della spesa: nell'esercizio 2020 si evidenzia una diminuzione di spesa di euro 1.356.500,15 pari a -10,39% rispetto all'anno 2019.

Tabella 16 – Spesa personale ex Province per capitoli e impegni

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2018	2019	2020
VARI	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE (*)	12.794.981,58	13.372.893,86	11.977.654,82
VARI	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (*)	14.790,02	-	-
VARI	I.R.A.P. (*)	862.011,16	-	-
CONGELAMENTO AUMENTO CONTRATTUALE		-456.237,00	-318.572,09	-279.833,20
TOTALE SPESA COMPLESSIVA PERSONALE EX PROVINCE		13.215.545,76	13.054.321,77	11.697.821,62

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.6 I limiti della spesa per le forme di lavoro flessibili

In linea con il principio di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare attenzione alla spesa del personale, il legislatore ha stabilito alcuni limiti specificamente diretti alle forme di lavoro flessibile, le quali, del resto, sono state costantemente viste con un certo sfavore, in considerazione della concreta applicazione

²⁰⁷ Riferimento alla Legge n. 190/2014 art. 1, commi 423, 424, 425.

fattane dalle Pubbliche Amministrazioni. Non si può, invero, non riconoscere che spesso in passato le forme di lavoro flessibile sono state utilizzate come mezzo elusivo del divieto di effettuare assunzioni di personale di ruolo, ovvero, allo scopo di superare gli stringenti vincoli assunzionali vigenti, che determinavano obiettive difficoltà a garantire una turnazione del personale in grado di consentire la gestione ottimale dei servizi da rendere alla collettività amministrata.

Le disposizioni normative di riferimento sono contenute all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* che costituiscono, per espressa volontà del legislatore, principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali ed altresì gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il citato comma 28, nonostante diverse impugnative costituzionali, ha superato indenne il vaglio del giudice delle leggi, che ne ha confermato la legittimità costituzionale anche nei confronti delle autonomie territoriali. Tali disposizioni assicurano, infatti, alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste.²⁰⁸

L'art. 9 comma 28, nella sua ultima formulazione²⁰⁹, introduce dei limiti per la spesa di personale c.d. flessibile, fissandoli al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, mitigando tale vincolo nel caso in cui gli enti risultino in regola con l'obbligo

²⁰⁸ In questo senso v. Corte cost. Sent. n. 173/ 2012.

²⁰⁹ L'art. 9, comma 28, prevede che *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (...) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (omissis). Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009."*

di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mantenendo, tuttavia, fisso quale limite invalicabile la spesa sostenuta nell'anno 2009.

Tale norma, dunque, si pone in linea con l'obiettivo di ridurre i presupposti per il ricorso a contratti a tempo determinato di cui all'art. 36, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 75/2017, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti a tempo determinato *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”*, rendendo ancora più netto il *“doppio binario”* dei vincoli sulla spesa di personale: da un lato quelli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e, dall'altro lato, quelli riguardanti il lavoro flessibile. In questo filone si colloca, altresì, l'art. 7 comma 5 bis del D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.²¹⁰

La Regione del Veneto, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, dimostra con una tabella analitica il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, precisando che la contrazione strutturale del numero di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato è dovuta, prioritariamente, alla stabilizzazione di personale precario a seguito di scorrimenti di graduatorie concorsuali, ed alla riduzione del personale a tempo determinato assunto a supporto delle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, a seguito della chiusura della X legislatura regionale. Al riguardo, infatti, la Regione precisa che *“Già con gli scorrimenti delle graduatorie concorsuali disposti nel corso del mese di dicembre 2017 sono stati assunti a tempo indeterminato lavoratori in servizio con contratto a tempo determinato, ancorché finanziati con fondi comunitari. Analogamente si è proceduto nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, determinandosi, conseguentemente, una contrazione strutturale del numero di lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale. Con l'anno 2018, come già accennato, ha anche preso avvio il processo di stabilizzazione del precariato di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 75/2017. Processo conclusosi proprio nell'anno 2020 con la stabilizzazione dell'ultimo contingente di personale avente titolo. Si evidenzia comunque che il personale regionale avente i requisiti, nella*

²¹⁰ Il divieto in parola è applicabile dal 1° luglio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 75/2017, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1131 lett. f) della Legge n. 145/2018.

grande maggioranza dei casi, era stato assunto per la gestione di progetti finanziati con fondi comunitari, e non rientrava pertanto nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010." Inoltre, "Nel corso dell'anno 2020 la spesa che l'Amministrazione regionale ha sostenuto per il personale a tempo determinato assunto a supporto delle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 54/2012 ha subito una riduzione dovuta principalmente alla cessazione, in chiusura di X legislatura regionale, del personale con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico dell'Amministratore che ne aveva proposto l'assunzione e al suo non immediato avvicendamento con il personale assunto in base alla medesima disposizione normativa ad inizio della XI legislatura regionale dai nuovi componenti la Giunta regionale."

L'Amministrazione regionale conferma, poi, di aver usufruito - come per gli esercizi precedenti - del meccanismo di premialità per gli enti in regola con il rispetto del limite di spesa complessivo previsto all'art. 6, comma 20, del D.L. n. 78/2010, le cui disposizioni costituiscono, come per l'art. 9, comma 28, norme di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Le stesse, come detto, prevedono meccanismi premiali anche in tema di spesa per il lavoro flessibile per le Regioni che conseguono un rapporto tra spesa di personale e spese correnti inferiore alla media nazionale.²¹¹

Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, inoltre, il legislatore con l'art. 1 comma 844 della L. n. 145/2018 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* ha integrato il citato comma 20 dell'articolo 6, prevedendo, con decorrenza dall'anno 2021 e fino all'anno 2033, un ulteriore stanziamento annuo finalizzato a spese di investimento.²¹²

²¹¹ L'art. 6 comma 20 del D.L. 78/2010 prevede espressamente che *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo"*.

²¹² L'art. 1 comma 844 della L. n. 145/2018 prevede che al comma 20 dell'art 6 del D.L. n. 78/2010 venga aggiunto il seguente periodo *"In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo"*.

Con Decreto del MEF, prot. n. MEF RGS n. 223375 del 25/11/2020, la Regione del Veneto è stata tra le Regioni virtuose che hanno conseguito, anche nell'anno 2020, un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore alla media nazionale²¹³.

Allo scopo di dimostrare quanto sopra esposto, la Regione ha fornito la tabella che segue²¹⁴, da cui si evince che la spesa aggregata per l'anno 2020, riferita al lavoro flessibile del personale della Giunta e del Consiglio regionale, è inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2019 (-7,21%); risulta, inoltre, essere inferiore rispetto anche all'anno 2018. Si evidenzia, altresì, il decremento di spesa rispetto all'anno 2009 (esercizio di riferimento per volontà del legislatore) in ciascuna delle annualità del triennio 2018/2020, nonché il rispetto del vincolo normativo vigente.

Tabella 17
Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale relativamente al lavoro flessibile (Giunta e Consiglio) 2018/2020

Tipologia contratto	Anno 2009	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Tempo determinato	879.634,33	46.707,37	32.324,76	39.525,86
Personale segreterie (L.R. 1/97)	6.758.982,02	6.540.571,79	6.604.515,50	6.275.111,67
Progetto obiettivo	979.741,59	676.671,67	/	/
Contratti formazione lavoro	89.669,45	/	/	/
Collaborazioni	2.635.139,05	126.071,78	166.490,75	2.495,33
Somministrazione lavoro	198.930,21	/	/	/
Totale spesa lavoro flessibile	11.542.096,64	7.390.022,61	6.808.331,01	6.317.132,86
<i>Differenziale assoluto a.p.</i>		-4.152.074,03	-581.691,60	-491.198,15
<i>Differenziale % a.p.</i>		-35,97%	-7,87%	-7,21%
<i>Differenziale % rispetto all'anno di riferimento normativo (2009) (riga aggiunta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto)</i>		-35,97%	-41,01%	-45,27%

Fonte: tabella rielaborata dalla Corte dei conti in base ai dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel dettaglio, la spesa per lavoro flessibile nel 2020 ammonta a complessivi euro 6.317.132,86 a fronte di una spesa pari a euro 6.808.331,01 nell'anno 2019, con una riduzione di euro 491.198,15. Tale decremento è imputabile alla riduzione delle spese per il personale di segreteria (L.R. n. 1/1997), per un importo di euro 334.403,83 (-5,06%), e delle spese

²¹³ La Regione del Veneto figurava tra le Regioni virtuose anche negli anni precedenti.

²¹⁴ A proposito dei dati esposti nella tabella in oggetto, la Regione precisa che "la non coincidenza dei dati riportati nella corrispondente Tabella oggetto di verifica in occasione della decisione di Parifica sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 alla voce "Personale segreterie" è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione della tabella stessa, il saldo produttività di competenza 2019 ivi indicato era una stima. Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nell'aggiornata Tabella viene rappresentato il dato effettivo".

sostenute per le collaborazioni, per un importo di euro 163.995,42 (-98,50%). In controtendenza, con un lieve aumento rispetto all'anno 2019, risulta invece la spesa per il solo lavoro a tempo determinato "puro", con un incremento pari ad euro 7.201,10 (+22,28%). Infine, si precisa che la categoria "progetti obiettivo" risulta con valore pari a zero in quanto la relativa spesa viene coperta interamente con trasferimenti correnti di risorse comunitarie.

5.7 I limiti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito con la L. n. 58/2019

L'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con la L. n. 58/2019, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 "... anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al

100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". La norma menzionata ha, pertanto, introdotto il principio di capacità assunzionale del personale in base alla sostenibilità finanziaria dell'Amministrazione.

In attuazione di quanto disposto dal succitato comma è stato emanato il D.M. 3 settembre 2019 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni" del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per l'Economia e le Finanze, il cui art. 4 statuisce che: "1. In attuazione dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti come definite all'art. 2, non deve essere superiore alle seguenti percentuali:

- a) regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;
- b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;
- c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;
- d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento;
- e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.

2. Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5".

Il successivo art. 5 in materia di percentuali massime di incremento in fase di prima applicazione sancisce quanto segue: "In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al

20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione".

Da ultimo, l'art. 6, comma 1, ha statuito il superamento del rispetto del limite di spesa, previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, nel caso di una maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato, derivante da quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5.

Il valore massimo di soglia del rapporto della spesa del personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti per la Regione del Veneto è individuato dalla lettera c) dell'art. 4 del suddetto DM ed è pari al 9,5%.

Il rispetto di tale valore consente di aumentare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, senza che la maggiore spesa rilevi ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Nel determinare il valore di soglia, a norma dell'art. 1, occorre prendere a riferimento queste due grandezze:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (2019);

b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati (2017, 2018 e 2019), considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata.

Di seguito si riporta un prospetto, trasmesso alla Sezione dalla Regione, dimostrante il rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 e successivo D.M. di attuazione.

La Regione precisa di aver applicato nel calcolo le indicazioni operative, riportate nel

documento n. 19/212/CR7/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18 dicembre 2019.²¹⁵

Tabella 18

Prospetto di dimostrazione del rispetto dei limiti di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019

	Accertamenti 2017	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019
+ Entrate Titolo I	9.763.898.305,33	9.995.251.504,51	10.346.469.895,77
+ Entrate Titolo II	1.177.271.140,18	1.139.372.299,16	819.046.061,27
+ Entrate Titolo III	452.360.035,77	510.985.572,18	513.260.710,71
- Tributi destinati SSN	8.544.254.904,85	8.723.238.814,16	8.800.456.136,41
- riparto TPL	395.953.527,81	408.238.056,67	406.866.522,06
Totale Titolo I-II-III entrate - entrate a destinazione vincolata (solo FSN e TPL)	2.453.321.048,62	2.514.132.505,02	2.471.454.009,28
- FCDE Tit. I (accantonamento bilancio di previsione 2019)			151.373.000,00
- FCDE Tit. II (accantonamento bilancio di previsione 2019)			3.030.742,14
- FCDE Tit. III (accantonamento bilancio di previsione 2019)			
TOTALE FCDE			154.403.742,14
TOTALE ACCERTAMENTI TITOLI I-II-III AL NETTO DI QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA ED AL NETTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.453.321.048,62	2.514.132.505,02	2.317.050.267,14
MEDIA ACCERTAMENTI RILEVATI NEGLI ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI 2017-2018-2019 TITOLI I-II-III AL NETTO DI QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA ED AL NETTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2019		2.428.167.940,26	
SPESA DEL PERSONALE RILEVATA NELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO			
Spesa per il personale dipendente (al lordo OR) 2019 (Macro-aggregato U.1.01.00.00.000)		129.722.730,39	
Macro-aggregato 1.03 relativamente ai codici di spesa:			
U1.03.02.12.001		14.564,22	
U1.03.02.12.002		0,00	
U1.03.02.12.003		493.312,96	
U1.03.02.12.999		0,00	
TOTALE		130.230.607,57	
CALCOLO VALORE SOGLIA (spesa personale/media accertamenti)		5,36%	Sotto soglia
VALORE SOGLIA DI RIFERIMENTO		9,50%	

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Il numeratore del rapporto, pari alla spesa del personale al lordo degli oneri riflessi, esclusa l'Irap, è stato calcolato assumendo il valore di rendiconto del macroaggregato U.1.01 "Redditi da lavoro dipendente" ed i valori del macroaggregato 1.03 "Acquisto di beni e servizi" limitatamente ai codici di spesa U1.03.02.12.001 "Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale", U1.03.02.12.002 "Quota LSU in carico all'ente", U1.03.02.12.003 "Collaborazioni coordinate e a progetto" e U1.03.02.12.999 "Altre forme di lavoro flessibile

²¹⁵ Allegato alla Relazione della Regione del Veneto, prot. n. 230622 del 19/05/2021, acquisita a prot. C.d.c. n. 7524/2021.

n.a.c.” rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (2019) e risulta pari ad **euro 130.230.607,57**.

Il denominatore del rapporto è stato calcolato assumendo la media degli accertamenti rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati 2017, 2018 e 2019 relativamente ai Titoli I-II-III al netto di quelli a destinazione vincolata. Prima del calcolo della media il valore degli accertamenti relativi al 2019 è stato ridotto del fondo crediti di dubbia esigibilità 2019. Il valore del denominatore risulta essere pari ad **euro 2.428.167.940,26**.

Il valore soglia è pari a **5,36%**, ampiamente al di sotto del limite massimo fissato per legge pari a 9,5%, a testimoniare la sostenibilità finanziaria della spesa del personale dell'Ente.

Il rispetto di tale valore consentiva nel 2020, pertanto, alla Regione del Veneto di aumentare per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 (pari ad euro 130.045.434,32), in misura non superiore al 10% (pari ad euro 13.004.543,43) senza che la maggiore spesa rilevi ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5.8 La contrattazione integrativa decentrata

5.8.1 Il quadro normativo di riferimento

Il contenimento della spesa pubblica, ed in particolare della spesa del personale, comprende, come noto, anche le risorse destinate alla contrattazione integrativa. La regola generale fissata dal legislatore si concretizza nel porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa, destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico, dal cui ambito applicativo vengono escluse solamente quelle spese destinate alla remunerazione delle prestazioni professionali tipiche di personale dipendente individuato o individuabile (cfr. deliberazione SS.RR. 51/CONTR/2011), ovvero, da economie connesse *“a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”* (cfr. deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG).

In tema di salario accessorio, sperimentazione e armonizzazione dei trattamenti economici, rileva l'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017²¹⁶, concernente *“Modifiche e integrazioni al decreto*

²¹⁶ L'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 attualmente vigente prevede che *“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo*

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che si pone in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente, risultando di contenuto pressoché analogo alle disposizioni di cui all’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e all’ art. 1 comma 236 L. n. 208/2015, sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi; norme per altro già favorevolmente scrutinate dalla Corte costituzionale.

Nella riformulazione dell’art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 tuttavia, a differenza delle precedenti norme, non è stata riportata la regola che imponeva l’automatica riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nel c.d. decreto “Crescita”, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, “è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” (art. 33, comma 1, D.L. n. 34/2019).²¹⁷

Di particolare interesse è il comma 4, lett. a) e b,) del citato art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via

2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...). 3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. (...). 7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.”

²¹⁷ L’art. 33, comma 1, nella sua attuale versione è stato modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e in attuazione di quanto disposto dallo stesso è stato emanato il D.M. 3 settembre 2019.

sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città metropolitane, che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo, possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 (ovvero il limite è rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale per l'anno 2016) l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore ad una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Tale DPCM, rubricato *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”*, dell'8 marzo 2019 è stato pubblicato in data 4 maggio 2019.

Ulteriore riferimento normativo corre all'art. 40, comma 3 *quinquies*, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 75/2017 e all'art. 1, comma 800, della L. n. 205/2017, che richiama espressamente l'art. 23 dello stesso decreto legislativo.

5.8.2 L'esame dei dati forniti

La Regione del Veneto, a seguito di apposita richiesta di elementi integrativi di giudizio, in particolare con riferimento ai contratti integrativi decentrati e ai prodromici provvedimenti di costituzione dei fondi - sia per il personale del comparto sia per quello avente qualifica dirigenziale, con separata evidenza per ciascun fondo delle modalità di destinazione e di utilizzo delle risorse - ha fornito ogni utile informazione alla Sezione.

In particolare, ha comunicato che la sottoscrizione definitiva delle ipotesi dei contratti integrativi decentrati per il personale del comparto e per quello della dirigenza (c.d. preintese) è stata autorizzata, rispettivamente, con D.G.R. n. 1599 del 24 novembre 2020 (comparto) e con D.G.R. n. 1681 del 9 dicembre 2020 (dirigenza). Solo successivamente, con D.G.R. n. 1712 del 15 dicembre 2020, si è provveduto ad approvare la consistenza definitiva sia del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto che del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2020. Infine, i rispettivi contratti decentrati integrativi risultano essere stati entrambi definitivamente sottoscritti in data 16 dicembre 2020.

A tal riguardo la Sezione non può esimersi dal rilevare che le spese relative al trattamento accessorio e premiante sono stanziare e impegnate nell'esercizio a cui si riferiscono; infatti, all'atto della sottoscrizione del contratto integrativo decentrato (o, comunque, della preintesa) vengono impegnate le spese per le obbligazioni relative al trattamento accessorio imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione cui tali obbligazioni si riferiscono. In altri termini, la spesa riguardante il fondo per la produttività è interamente stanziata e impegnata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso inerisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), a copertura degli impegni destinati ad essere imputati proprio all'esercizio successivo. Pertanto, la costituzione del fondo è condizione necessaria per l'attribuzione del vincolo alle risorse che si riversano nel risultato di amministrazione, ed è finalizzata ad evitare che esse siano considerate economie di bilancio. Inoltre, se la costituzione del fondo si atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l'erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante. Orbene, le risorse variabili sono determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio, e sono destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità. È proprio in ragione di ciò che la programmazione dell'ente e il relativo bilancio devono contenere, rispettivamente, gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l'attribuzione dei compensi incentivanti sulla base della valutazione delle performance, nonché le risorse finanziarie previste per lo scopo nei limiti di legge e di contratto. Inoltre, la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio di ciascun esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza.

Giova, comunque, ricordare che l'art. 40, comma 3-ter, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall'art. 11 comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 75/2017, prevede che, ad avvenuta costituzione del fondo e avviate le trattative sindacali ".... nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei

principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo ..." È naturale conseguenza di questa norma, sebbene di non più recente produzione, che le amministrazioni debbano costituire il fondo tempestivamente all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo, stabilendo un congruo termine entro cui sottoscrivere il contratto (o, quantomeno, nelle more, la preintesa).

Dopodiché, è obbligo dell'amministrazione procedere, qualora non si giunga ad un accordo, per mezzo di apposito atto unilaterale, a tutela della propria organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili vigenti.

Sul punto, la giurisprudenza contabile si è espressa in diverse occasioni evidenziando che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali che, nel caso in esame non sembrano essere state rispettate, quantomeno nella cronologia: l'individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l'individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l'istituto della contrattazione decentrata (o l'adozione dell'atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce, come detto, titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e che solamente nel momento in cui si completa il predetto iter, consente all'amministrazione di impegnarsi ad erogare le competenze dovute.

Del resto, viene costantemente stigmatizzata, anche dalla giurisprudenza contabile e da questa Sezione, la c.d. "contrattazione tardiva", considerando tale anche quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente "a sanatoria"). Per di più, una tardiva contrattazione integrativa "svaluta", nella sostanza, le finalità sottese all'istituto stesso, rischiando di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi, nella misura in cui rappresenta il presupposto per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi

prestabiliti. Senza entrare nel merito delle indennità fisse e ripetibili che si osa supporre siano state erogate *sine titulo*.

Pertanto, tutt'al più, in presenza dei requisiti ivi previsti, l'amministrazione dovrebbe, senza alcun esito, provvedere unilateralmente, seppur magari solamente in via provvisoria, all'adozione dell'atto unilaterale ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Questa Sezione, pertanto, confermando il proprio orientamento, ritiene che le norme legislative e contrattuali, nonché il principio contabile di riferimento debbano essere interpretati nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto nei primi mesi dell'esercizio di riferimento e non alla fine dell'anno.

L'importo per il trattamento accessorio nel fondo del comparto, che complessivamente ammonta ad euro 23.853.819,46, comprende anche la quota di euro 7.518.577,61 che (ex art. 67, comma 1, del CCNL 21 maggio 2018) finanzia le componenti di posizione e di risultato del personale titolare di incarichi di posizione organizzativa; tale quota è "*tecnicamente e formalmente esterna al fondo e gravante sul bilancio dell'ente*".²¹⁸

Il fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza è confermato in complessivi euro 8.161.791,83, pari all'importo già definito anche per l'annualità 2019, sulla scorta dei medesimi presupposti di quantificazione, cui sono stati aggiunti euro 8.519,03 a titolo di risorse previste da OCDPC per attività di Protezione Civile a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, per un totale complessivo di euro 8.170.310,86.

Infine, la Regione precisa che "*la sottoscrizione da parte del Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica delle ipotesi dei contratti integrativi decentrati per il personale del comparto e per quello della dirigenza (preintese) è stata autorizzata rispettivamente con D.G.R. n. 1599 del 24 novembre 2020 e con D.G.R. n. 1681 del 9 dicembre 2020*", e allega relativi e separati documenti riguardanti le ipotesi di accordo sulla ripartizione e distribuzione delle risorse economiche decentrate 2020 per il personale del comparto e dell'Area della Giunta Regionale.

Si riportano di seguito le tabelle predisposte dalla Regione per l'esposizione della consistenza definitiva dei fondi contrattuali di comparto e della dirigenza, ed il quadro analitico delle modalità di utilizzo degli stessi.

²¹⁸ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 230622 del 19 maggio 2021, acquisita a prot. C.d.c. n. 7248/2021-punto 16) dell'allegata Relazione.

Tabella 19 - Fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti del comparto dei livelli

ANNO 2020		
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 - (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)	9.455.847,17	Parte stabile
INTEGRAZIONE 1,2% 1997 - (ART. 67, C. 3, LETT. H) CCNL 2016-2018)	594.679,00	Parte stabile
INCREMENTO - RIA E ASS. PERS. CESSATI (ART. 67, C. 2, LETT. C) CCNL 2016-2018)	85.385,56	Parte stabile
RIDUZIONE EX ART. 1 COMMA 456 L. 147/2013 (DECURTAZIONE PERMANENTE)	-469.218,58	Parte stabile
RIDUZIONE EX ART. 23 COMMA 2 D.LGS. N. 75, 25 MAGGIO 2017	-43.284,18	Parte stabile
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)	7.518.577,61	Parte stabile
INCREMENTO - RIA E ASS. PERS. CESSATI (ART. 67, C. 2, LETT. D) CCNL 2016-2018)	6.057,44	Risorse variabili
	17.148.044,02	17.148.044,02 (Tetto 2016)
		Rispetto art. 23, D.lgs. n. 75/2017
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL (ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 2016-2018)	177.632,00	Incrementi CCNL
RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL (ART. 67 C. 2 LETT. B) CCNL 2016-2018)	276.121,43	Incrementi CCNL
INCREMENTO TRASF. DISP. LEGGE (ART. 67 C. 2 LETT. E) CCNL 2016-2018) - Province	2.819.588,94	Incrementi trasferimento province
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (Art. 27, comma 4 L.R. n. 14 del 17 maggio 2016)	486.952,07	Incrementi L.R. 14/2016
INCREMENTO TRASF. DISP. LEGGE (ART. 67 C. 2 LETT. E) CCNL 2016-2018) - Azienda Zero	-190.527,99	Trasferimento Azienda Zero
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 67 C. 3 LETT. E CCNL 2016-2018)	570.203,35	Risorse variabili
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C. 1 LETT. E CCNL 2016-2018)	1.685.317,57	Risorse variabili
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 67 C.3 LETT. B) CCNL 2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, D.L. 98/2011)	850.000,00	Risorse variabili
RISORSE DERIVANTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 67, C. 3 LETT. C CCNL 2016-2018)	30.488,06	Risorse variabili
	6.705.775,44	
Totale Fondo 2020	23.853.819,46	
ULTERIORI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	232.490,15	Risorse variabili
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	311.640,00	Risorse variabili

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 20 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza

ANNO 2020		
ISORSE SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera a)	3.320.885,30	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera d)	159.571,00	Parte stabile
CCNL 22 febbraio 2006, articolo 23, commi 1 e 3	438.700,74	Parte stabile
CCNL 14 maggio 2007, articolo 4, commi 1 e 4	513.690,38	Parte stabile
CCNL 22 febbraio 2010, art. 16, commi 1 e 4	509.523,27	Parte stabile
CCNL 3 agosto 2010, articolo 5, commi 1 e 4	329.802,00	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera g)	179.532,03	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 3 (L.R. n. 14/2016)	1.619.717,30	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 5	94.983,88	Parte stabile
L.R. 9 febbraio 2001 n. 5, articolo 20	1.291.142,00	Parte stabile
CCNL 12 febbraio 2002, articoli 1 e 4	-594.183,66	Parte stabile
Riduzione ex art. 1 comma 456 L. 147/2013	-114.333,07	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 2	153.188,00	Risorse variabili
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera i)	48.872,13	Risorse variabili
	7.951.091,30	7.951.091,30
		<i>(Tetto 2016) – rispetto art. 23, D.lgs. 75/2017</i>
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
TRASFERIMENTO ENTRATA PERSONALE PROVINCE (ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017)	385.545,60	Incrementi trasferimento province
RIDUZIONE AZIENDA ZERO	-174.845,07	Trasferimento Azienda Zero
Specifiche disposizioni di legge ex art. 20 co. 2 CCNL 2006-2009	8.519,03	Risorse variabili
Totale Fondo 2020	8.170.310,86	
ULTERIORI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	20.483,21	Risorse variabili
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	137.330,82	Risorse variabili

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 21 - Modalità di utilizzo delle risorse - Comparto

<i>Destinazione stabilita con D.G.R. n. 1599 del 24 novembre 2020</i>		
	VOCI	DESTINAZIONE
Comparto	Progressioni orizzontali	6.800.000,00
	Indennità di comparto	1.300.000,00
	Particolari responsabilità	120.000,00
	Indennità varie	390.000,00
	Indennità di funzione ex art. 37 co. 4 CCNL 6.7.1995	15.000,00
	Produttività specifica	475.000,00
	Produttività generale	7.174.753,78
	Differenziazione premio individuale	30.000,00
		16.304.753,78
	VOCI	DESTINAZIONE
PO	Posizioni organizzative	6.088.016,49
	Risultato	1.430.561,12
		7.518.577,61
		23.823.331,39
	Risorse derivanti da disposizioni di legge (OCDPC Vaia e Covid-19)	30.170,07
	<i>Fondo approvato con D.G.R. n. 1712 del 15 dicembre 2020</i>	23.853.501,46

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 22 - Modalità di utilizzo delle risorse - Dirigenza

<i>Destinazione stabilita con D.G.R. 1681 del 9 dicembre 2020</i>		
	VOCI	DESTINAZIONE
Dirigenza	Retribuzione di posizione	6.796.517,10
	Retribuzione di risultato	1.365.274,73
		8.161.791,83
	Risorse derivanti da disposizioni di legge (OCDPC Covid-19)	8.519,03
	<i>Fondo approvato con D.G.R. n. 1712 del 15 dicembre 2020</i>	8.170.310,86

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.9 Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel triennio 2018-2020 e, in particolare, nel 2020, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001²¹⁹, con i vincoli di bilancio e il rispetto del patto di stabilità, questa Sezione, con la nota istruttoria citata in

²¹⁹ L'articolo 40 bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."

premessa, ha chiesto alla Regione del Veneto di fornire l'attestazione della positiva verifica, effettuata dal Collegio dei Revisori.

A riscontro, la Regione ha trasmesso le attestazioni di verifica positiva dell'Organo di revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva relative alle annualità del triennio 2018-2020, sia quelle concernenti il comparto, sia quelle concernenti la dirigenza.

Nello specifico, nella seduta del 3 novembre 2020, con verbale acquisito a prot. regionale n. 470817 del 5 novembre 2020 il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001, ha attestato *"(...) la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse economiche decentrate anno 2020 - Personale del comparto - con i vincoli di bilancio per l'anno 2020 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, evidenziando che dovranno essere applicate, in fase di liquidazione della produttività, le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità secondo quanto previsto dalla deliberazione n. D.G.R. n. 73 del 27 gennaio 2020"* ed ha altresì certificato *"(...) la veridicità dei contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria predisposte dal Direttore della struttura competente in materia di personale, come indicati nei testi trasmessi a questo organo"*.²²⁰

Nella seduta del 16 novembre 2020, con verbale acquisito a prot. regionale n. 488801 del 17 novembre 2020²²¹, il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001, ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione sull'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2020 - Area della Dirigenza - sottoscritta in data 6 novembre 2020 con i vincoli di bilancio per l'anno 2020 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, nonché certificato la veridicità dei contenuti e dei dati della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dal Direttore della struttura competente in materia di personale, come indicato nei testi trasmessi al citato organo.

²²⁰ Estratto da Allegato A) al verbale n. 55/2020 del Collegio dei Revisori avente ad oggetto la *"Certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi Fondo per le risorse decentrate personale del comparto anno 2020 ex art. 40 bis, comma 3 sexies D.lgs. n. 165/2001"*.

²²¹ Rif. Allegato A) al verbale n. 57/2020 del Collegio dei Revisori *"Certificazione dei Revisori dei Conti -sulla compatibilità dei costi Fondo per le risorse decentrate personale dirigente anno 2020 ex art. 40 bis comma 3 sexies D.Lgs n. 165/2001"*.

5.10 Piani di razionalizzazione ex art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011

Nell'ambito della normativa vigente in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica è ricompreso anche il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011, il quale al Titolo I, Capo III *“Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria”*, prevede un articolo specificatamente dedicato al *“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”* (art. 16). In particolare, il comma 4 prevede che, fermi restando gli interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 11 del medesimo decreto, le Amministrazioni *“possano adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.”* Tali piani individuano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Il successivo comma 5 disciplina, inoltre, l'utilizzo annuale delle eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate.²²²

L'importo massimo del 50 per cento può essere utilizzato per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2009²²³. Le economie aggiuntive possono essere utilizzate dalle amministrazioni interessate solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il

²²² Il comma 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 prevede espressamente che *“In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. (...omissis...). Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. (... omissis...).”*

²²³ D.lgs. n. 150/2009, art. 19 *“Criteri per la differenziazione delle valutazioni”*, come sostituito dall'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 74:/2017 *“1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati. 2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato”*.

raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

L'evidente volontà del legislatore è quella di conseguire ulteriori risparmi di spesa tramite la riduzione dei consumi di beni e servizi all'interno delle amministrazioni pubbliche, con l'utilizzo dello strumento della pianificazione atta a favorire ed accrescere l'efficienza e l'economicità del ciclo della spesa pubblica, con risparmi di tipo finanziario e non meramente economico-organizzativo.

Già la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui *“Le economie derivanti dall'attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”*.

In tema di risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione, inoltre, la giurisprudenza contabile si è pronunciata indicando le modalità applicative dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011 in particolare, stabilendo che tali risparmi devono essere di tipo finanziario e non meramente economico-organizzativo, ovvero devono essere connotati da una minor spesa rispetto all'esercizio precedente nell'ambito delle voci di spesa previste nei piani.²²⁴

Inoltre, la Sezione delle Autonomie, seppur pronunciandosi in tema di risorse provenienti dai fondi comunitari, con deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha avuto occasione di ribadire che in merito ai piani di razionalizzazione e riqualificazione, *“questa Sezione è giunta ad individuare nelle economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del d.l. n. 98/2011, una nuova ipotesi normativa suscettibile di costituire eccezione al predetto vincolo di spesa”*.

In quella sede, nel ricordare che la funzione del vincolo consiste nell'evitare incrementi dei fondi unici per la contrattazione integrativa destinati alla generalità del personale, la Sezione ha osservato come gli incrementi della componente variabile del trattamento accessorio oltre il limite di spesa siano consentiti nelle ipotesi in cui concorrano ad uno

²²⁴ In questo senso vedasi: C.d.c. Sezione controllo Piemonte n. 2/2017/SRCPIE/PAR; C.d.c. Sezione controllo Veneto n. 289/2015/PAR; C.d.c. Sezione controllo Toscana n. 8/2016/PAR; C.d.c. Sezione Emilia Romagna n. 136/2017/PAR.

sviluppo della produttività individuale del personale mediante l'affidamento di incarichi aggiuntivi, specifici e straordinari, a valere su risorse vincolate etero-finanziate, ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio dell'ente in quanto produttivi di economie.

Laddove non si tratti di entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio, l'ambito applicativo del limite di spesa si estende, infatti, a tutte le risorse di incentivazione del personale che fungano da copertura a costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente (cfr. deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG). Ne consegue che, per configurare un'ipotesi derogatoria del vincolo di spesa, occorre che dette risorse modifichino l'equilibrio tra entrate e spese solo per la parte necessaria a remunerare incarichi suppletivi rispetto alle ordinarie mansioni lavorative, dai quali derivino incrementi qualitativi o quantitativi di beni o servizi senza incremento delle relative spese.

Con D.G.R. n. 837 del 30 giugno 2020 avente ad oggetto *“Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2020-2022, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2020: presa d'atto certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e ipotesi destinazione risorse”* l'Amministrazione regionale ha provveduto all'aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese, approvato con D.G.R. n. 1059 del 30 luglio 2019, approvando quello relativo al triennio 2020-2022, e approvando il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all'anno 2019 sulla base di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'allegato A) al citato provvedimento viene riportato il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese, già attuate nell'anno 2019, al fine di sottoporre i risultati conseguiti all'approvazione dei deputati organi di controllo, mentre l'allegato B), contiene il nuovo piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2020-2022.

Nello specifico, la Regione, in risposta alla nota istruttoria di questa Sezione, ha dichiarato che la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti è stata formalizzata in data 16 giugno 2020 e che i risparmi realizzati nell'anno 2019, su cui il competente Collegio si è espresso in termini positivi, si attestano ad un importo finale pari a complessivi euro 2.247.521,62.

La Regione precisa, tra l'altro, che *“anche quest'anno, la Giunta Regionale, in quell'ottica di spiccata virtuosità in tema di spesa per il personale che ha caratterizzato da sempre la propria azione ed anche per far fronte sin d'ora a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per le*

risorse da destinare al trattamento accessorio del personale afferente alla Giunta stessa, anche di qualifica dirigenziale, stabilisce di non utilizzare una quota pari ad euro 547.521,64 dei succitati risparmi certificati.... Conseguentemente, la rimanente quota di euro 1.700.000,00 potrà alimentare, entro il limite massimo del suo 50%, la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta Regionale per l'anno 2020 (quindi per euro 850.000,00)".

Tali risorse sono state interamente utilizzate – assieme ad altre risorse allocate nel fondo – per la corresponsione ai dipendenti regionali aventi titolo (sulla base del sistema di valutazione delle prestazioni vigente presso la Giunta Regionale) della produttività generale e di risultato riferita al medesimo anno".²²⁵

Ne consegue, pertanto, che l'implementazione della parte variabile del fondo per l'anno 2020, per un importo di euro 850.000,00, rispetto al complesso dei risparmi certificati dal competente Collegio dei Revisori si traduce in una quota di effettivo utilizzo dei risparmi in questione pari al 37,82%, inferiore rispetto al limite massimo di legge stabilito al 50% degli stessi, con un aumento rispetto alla percentuale utilizzata nell'anno precedente, che risultava attestarsi al 31,88%, con un importo tuttavia pari ad euro 1.475.580,10.

La Sezione rileva, anche per l'anno 2020, uno sforamento del termine ordinario (31 marzo) per l'adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2020-2022, avvenuta con D.G.R. n. 837 del 30 giugno 2020; nonostante ciò si conferma la costante tendenza in miglioramento nella tempistica di approvazione della deliberazione.²²⁶

A conferma di quanto sopra esposto, la Regione ha trasmesso l'allegato A) del verbale n. 45/2020 del 16 giugno 2020 del Collegio dei Revisori, con il quale vengono certificati dei risparmi conseguiti nell'anno 2019 e confluiti nel fondo per il trattamento accessorio del personale relativamente dell'anno 2019.

Come sopra specificato, le somme derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011 possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2009, ma anche

²²⁵ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 200002 del 20/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. n. 2793/2020 - punto 17) dell'allegata Relazione.

²²⁶ La Regione del Veneto risulta aver anticipato la tempistica di approvazione del Piano di razionalizzazione di un ulteriore mese rispetto all'approvazione del piano di razionalizzazione avvenuto nell'anno 2019 (30 luglio 2019).

per il recupero delle somme indebitamente erogate, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. n. 16/2014, come espressamente disposto dal comma 2 del medesimo articolo.

5.11 Aggiornamento sul riordino delle strutture dirigenziali

La L.R. n. 54/2012 *“Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”,* come novellata dalla L.R. n. 48/2019, rappresenta la base normativa regionale di riferimento sull’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, il cui art. 1 ne circoscrive l’ambito di applicazione e le finalità.

L’organizzazione delle strutture di vertice della Giunta regionale, cui sono preposti i dirigenti assunti presso la stessa, ha subito una radicale opera di *restyling* a decorrere da luglio 2016; un ulteriore impulso riorganizzativo ha visto la sua genesi con l’avvento della XI legislatura regionale ed è destinato ad acquisire piena operatività con i nuovi incarichi di Direttore di Direzione e di Direttore di Unità Organizzativa a far data dal 1° luglio 2021, ovvero a scadenza degli incarichi dirigenziali attualmente in essere.

L’obiettivo di tale complessa opera di riorganizzazione, avviata dalla Regione nel 2016, era quello, da un lato, di ridisegnare in modo più efficace ed efficiente l’intero assetto organizzativo regionale e, dall’altro, quello di un significativo contenimento dei costi della dirigenza rispetto al passato.

Passando alla disamina dei provvedimenti adottati dal 2016 ad oggi, quello che più interessa ai fini della presente relazione è la D.G.R. n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto *“Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazioni e indirizzi”,* che stabilisce, fra l’altro, di *“procedere ad un assestamento dell’organizzazione di Giunta alla luce dell’analisi qualitativa e quantitativa dei procedimenti e dei processi, operata in dettaglio anche considerando parametri quali il numero degli atti posti in essere in un periodo pertinente quale l’ultimo triennio, l’entità della spesa, il personale addetto alle varie funzioni e il relativo costo nonché il livello delle connesse responsabilità e la capacità di reperimento di finanziamento autonomo, al fine di rimediare al non appropriato livello di inquadramento di talune strutture, sia con innalzamento di livello, sia con abbassamento dello stesso...”*

Il percorso così tracciato dalla Giunta con D.G.R. n. 1014 del 4 luglio 2017 ha avuto necessariamente un arco temporale pluriennale di riferimento per il raggiungimento degli

obiettivi ivi prefissati, i cui effetti sono già sensibilmente tangibili in relazione all'andamento della numerosità del personale dirigente in servizio negli ultimi anni, come di seguito rappresentato.

A tal riguardo la Regione evidenzia che tale andamento è stato *“fortemente influenzato anche dal numericamente molto elevato ricorso da parte del personale dirigente all’istituto della cd “quota 100” che ha determinato un numero di collocamenti in quiescenza molto superiore a quello originariamente programmato, determinandosi – peraltro – non poche criticità per la cessazione di figure professionali di così rilevante impatto organizzativo senza aver avuto il tempo materiale di programmare un’adeguata e tempestiva sostituzione delle stesse. E’ proprio con l’anno 2020 che la Giunta regionale ha indetto – dopo oltre tre lustri di distanza dalle ultime analoghe procedure – una serie di concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti di diversi profili (amministrativi, economici, tecnici ingegneristici, tecnici ambientalisti, tecnici agroforestali e per finanziamenti comunitari), tutti destinati a concludersi nel corso dell’anno 2021”*.

Conseguentemente i dati riportati nella tabella che segue, riassumendo gli incarichi dirigenziali effettivamente ricoperti all'interno dell'Organizzazione della Giunta regionale, risultano subire il descritto andamento di forte contrazione, dovuta alle cessazioni intercorse in corso d'anno, cui dovrà seguire una politica di ripristino delle posizioni necessarie per il minimo presidio istituzionale delle funzioni.

Tabella 23 - Incarichi dirigenziali nel nuovo sistema organizzativo della Giunta regionale del Veneto

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Area/Segreteria	9	10	10	10	10
Direzione/Str. Progetto	35	39	35	37	38
Anticorruzione	1	1	1	1	1
UO A	31	35	33	24	24
UO B	44	65	74	91	91
Funzioni studio	1	1	2	6	7
TOTALE	121	151	155	169	171

* Dati dal 31/12/2018 al netto personale dirigenziale trasferito ad Azienda Zero

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

La Regione, pertanto, evidenzia che *“pur essendo volontà dell’Amministrazione regionale continuare in quel percorso virtuoso di miglioramento del rapporto tra numero di dirigenti e numero di dipendenti (peraltro anch’esso fortemente e storicamente condizionato dall’oggettivo – se rapportato praticamente con la totalità delle altre regioni italiane – ridotto numero di dipendenti del comparto), è di tutta evidenza come sia non più differibile l’ingresso di nuovi dirigenti di ruolo assunti*

dalle graduatorie dei succitati concorsi pubblici per rimpiazzare una quota significativa del personale cessato, al fine di garantire il presidio di importanti Strutture regionali che risentirebbero pesantemente di un protrarsi oltre i termini fisiologici della vacanza delle figure preposte alla loro direzione". Evidenzia, inoltre, che "... la nuova legislatura, che ha visto la nascita con le elezioni regionali dell'autunno 2020, porterà ad una riorganizzazione delle strutture amministrative, con ulteriori razionalizzazioni ed accorpamenti ad ulteriore innalzamento del rapporto dirigenti/dipendenti, a conferma del trend incrementale degli ultimi anni, fermo restando quella che già si può anticipare sarà la curva in controtendenza che inevitabilmente si registrerà nell'anno 2021 per le (differite) assunzioni rispetto alle numerose cessazioni soprattutto del triennio 2018-2020".

5.12 Gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione (Veneto Lavoro)

Come noto, il trasferimento della gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione è stato avviato alcuni anni fa, e nello specifico, a seguito dell'individuazione, avvenuta con la L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), delle c.d. funzioni fondamentali e non fondamentali che Stato e Regioni avevano il compito di riordinare, e delle funzioni fondamentali delle province quali "enti di area vasta".

In ambito regionale, la normativa di riferimento è ancora oggi la L.R. n. 19/2015, concernente le "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"²²⁷; la L.R. n. 45/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"²²⁸ e la L.R. n. 3/2009, concernente

²²⁷ In particolare, il riferimento è all'art. 5 della L.R. n. 19/2015, rubricato "Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro" il quale prevede che "1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016. 2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia. 3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1. 4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione. 5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso."

²²⁸ In particolare, il riferimento è all'art. 54 della L.R. n. 45/2017, rubricato "Norme in materia di servizi per il lavoro", il quale prevede che "1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30. 2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita

“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” (come successivamente modificata dalla L.R. n. 36/2018), il cui capo IV è interamente dedicato all’ente regionale Veneto Lavoro.²²⁹

convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”*, fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative. 3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l’ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l’impiego. Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l’impiego. 4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, sull’esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro. 5. Il personale trasferito all’ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 *“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”* e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l’ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva. 5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*. Ai fini del subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza attribuite agli enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro. 7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 *“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”*, Programma 01 *“Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”*, Titolo 1 *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2018-2020.”

²²⁹ L’art. 13 della L.R. n. 3/2009, come modificato dalla L.R. n. 36/2018, rubricato *“Funzioni dell’ente regionale Veneto Lavoro”* prevede che *“1. L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”, di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale. 2. L’ente esercita in particolare le seguenti funzioni:*

0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a); 0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a); 0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera b); a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro; b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro; c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell’ambito di specifici progetti; d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione; e) ha l’obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all’articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 12, garantendo l’accesso universale gratuito; f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV); f bis) assicura anche in forma telematica e nell’ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione; f ter) promuove, nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

2 bis. La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge. 3. L’ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6. 3 bis. L’ente predispose annualmente entro il mese di febbraio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell’anno precedente, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell’Ente.”

Dal 1° gennaio 2019 Veneto Lavoro, a seguito dell'acquisizione delle nuove funzioni, ha assunto la gestione diretta del personale dedicato ai servizi e beni necessari all'assolvimento delle stesse.

La Regione conferma l'avvenuta conclusione della fase di parziale transitorietà nella gestione del personale dei CPI ribadendo, altresì, la consistenza numerica delle unità al momento del passaggio, pari a n. 380 unità, di cui n. 7 a tempo determinato.

In ottemperanza alla normativa vigente, come riportato nei provvedimenti di Giunta regionale, il Direttore di Veneto Lavoro ha presentato nel corso dell'anno 2019 alla Giunta Regionale il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021²³⁰ per la relativa presa d'atto, e il piano assunzioni 2019 alla Direzione Lavoro per l'approvazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 bis, della L.R. n. 3/2009 e dell'art. 2 comma 1 del Regolamento dell'Ente, le cui risorse sono innanzitutto quelle assicurate dall'articolo 1, commi da 793 a 799 della L. n. 205/2017, che prevede il finanziamento degli oneri di funzionamento dei CPI, ivi comprese le spese per il personale, a carico integrale dello Stato.

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 4/2019 come convertito con L. n. 26/2019 e, in particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, che ha previsto un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di durata triennale, il successivo D.M. n. 74 del 28 giugno 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto all'Allegato 1 il riparto delle risorse statali 2019-2020-2021 del predetto Piano alle Regioni per l'assunzione delle unità di personale previste dall'art. 1 comma 258 della L. n. 145/2018, (ovvero n. 230 unità in Veneto su un numero complessivo di n. 4.000 unità di personale a livello nazionale da destinare al rafforzamento strutturale dei CPI), assegnando al Veneto, per le relative assunzioni, l'importo massimo di euro 6.887.086,71 (anno 2019), e di euro 9.182.782,28 (anno 2020).

Già con il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 è stato definito il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, compresi i dipendenti dei CPI, facendo riferimento al valore finanziario di spesa massima sostenibile in base alle risorse disponibili.

²³⁰ Con Relazione del 14 maggio 2020 della Direzione Lavoro, allegata alla nota prot. n. 201453 del 21 maggio 2020, a firma del Segretario Generale della Programmazione (acquisita a prot. C.d.c. n. 2828/2020), viene precisato che "Nel documento viene definito il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, facendo riferimento al valore finanziario di spesa massima sostenibile in base alle risorse disponibili. Il Piano triennale è lo strumento programmatico, di natura flessibile, che rileva le effettive esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione dell'Ente, compresi i dipendenti dei CPI. La dotazione organica dell'ente viene definita in 538 unità, a fronte di 406 unità in forza. Il Piano annuale delle assunzioni per il 2019 prevedeva un totale di 90 nuove assunzioni, tra le quali 3 dirigenti, a fronte di 2 pensionamenti previsti nello stesso anno."

Il Piano assunzionale 2019 prevedeva 165 assunzioni in relazione al Piano di potenziamento straordinario dei CPI, per un totale complessivo di 220 assunzioni nell'Ente.

Veneto Lavoro ha, altresì, presentato, su richiesta della Regione, il "Piano straordinario di potenziamento dei CPI in Veneto", di valenza biennale, approvato nel 2019 e modificato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, nel 2020.

Con il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, la dotazione organica dell'ente è stata definita in 621 unità, mentre il personale in forza al 1° settembre 2020 ammontava a 523 unità, a seguito dei concorsi avviati e delle assunzioni effettuate nel 2020.

Rispetto al precedente Piano, la dotazione organica scende di 33 unità, da 654 a 621, in quanto i costi per il personale sono aumentati per il previsto passaggio delle categorie A e B alla categoria C, salvo alcuni pensionamenti. Il Piano annuale delle assunzioni per il 2020 ha previsto un totale di 97 nuove assunzioni, tra cui 4 dirigenti.

Quanto all'aspetto economico-finanziario, le risorse per l'anno 2020 per il funzionamento del CPI sono pervenute dallo Stato e dalla Regione del Veneto. Di seguito, si riportano distintamente le fonti di finanziamento che interessano l'esercizio 2020:²³¹

RISORSE STATALI

- 1) Trasferimento da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali delle risorse 2020, in applicazione dell'art. 1, commi 794 e 797 della Legge di bilancio statale 2018 (L. n. 205/2017).

Si tratta delle risorse 2020 ripartite tra le regioni e province autonome per il funzionamento dei Servizi per l'impiego. Alla Regione del Veneto è stato assegnato un importo complessivo di euro 19.019.326,21.

Tali risorse sono state interamente impegnate con D.D.R. n. 464/2020, a favore di Veneto Lavoro per far fronte ai costi di personale che l'Ente sostiene dal 1° gennaio 2019.

- 2) D.M. 28 giugno 2019, in applicazione dall'art. 1, comma 258 della L. n. 145/2018 e s.m.i - D.M. n. 59 del 22 maggio 2020.

Si tratta delle risorse ripartite tra regioni e PA destinate ai Centri per l'impiego di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 150/2015, al fine del loro potenziamento anche infrastrutturale.

²³¹ Dati comunicati dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 234135 del 21 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7524 del 21 maggio 2021).

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati:

- euro 26.813.724,24 per il 2019;
- euro 23.134.872,11 per il 2020.

Nel 2019 sono stati impegnati a favore di Veneto Lavoro euro 26.813.724,24 ed è stata liquidata la prima quota trasferita dal Ministero del Lavoro (50%) pari ad euro 13.406.862,12 (D.D.R. n. 1015/2019).

Il D.M. n. 59/2020 ha previsto che:

- per quanto riguarda le risorse 2019, un ulteriore 25% sia trasferito alla Regione previa valutazione da parte del Ministero del Lavoro del Piano regionale di Potenziamento Straordinario dei CPI modificato secondo quanto previsto dal D.M. stesso, mentre il 25% a saldo sarà erogato previa presentazione di documentazione giuridicamente vincolante attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, concernenti la quota 2019;
- per quanto riguarda il 2020, il 75% dell'importo sia trasferito alla Regione previa valutazione da parte del Ministero del lavoro del Piano regionale di Potenziamento Straordinario dei CPI modificato secondo quanto previsto dal D.M. stesso, mentre il 25% residuo sarà erogato su presentazione della documentazione giuridicamente vincolante, attestante specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, concernenti la metà delle risorse 2020 complessive.

Nel 2020 è stata, pertanto, liquidata a favore di Veneto Lavoro una ulteriore quota trasferita dal Ministero del Lavoro (25%) sulle risorse 2019, pari ad euro 6.703.431,06.

Nel 2020 sono stati impegnati a favore di Veneto Lavoro, al fine del potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, euro 21.636.910,00 e liquidato l'importo trasferito dal Ministero del Lavoro (75%), pari ad euro 16.227.682,50 (D.D.R. n. 889/2020).

3) Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 258, quarto periodo, L. n. 145/2018 e art. 12, comma 8, lett. b), D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019.

Si tratta delle risorse ripartite tra le regioni e province autonome per oneri derivanti dalle assunzioni previste all'art. 1, comma 258, quarto periodo, L. n. 145/2018. Alla Regione del Veneto sono stati assegnati, per il **2020**, euro **9.182.782,28**, che il Ministero del Lavoro trasferirà previa trasmissione dell'elenco del personale assunto e della dichiarazione della Regione che i lavoratori assunti sono ancora in pianta organica.

A favore di Veneto Lavoro sono stati impegnati, pertanto, euro 9.182.782,28 per oneri derivanti dalle assunzioni previste all'art. 1, comma 258, quarto periodo, L. n. 145/2018 (D.D.R. n. 839/2020).

Tuttavia, non sono state liquidate né la quota residua del 20% delle risorse 2019, né le risorse 2020, in quanto le assunzioni previste sono state, seppur parzialmente, effettuate a partire dal 2020 e sono state completate nel 2021.

4) Articolo 4, D.lgs. n. 281/1997 - Addendum 21 dicembre 2017 all'Accordo quadro 22 dicembre 2016 tra Governo, Regioni e P.A. in materia di politiche attive del lavoro per il 2017.

Si tratta di risorse integrative a copertura degli oneri di funzionamento dei CPI, pari ad euro 3.580.730,00. Le risorse sono state impegnate a favore di Veneto Lavoro, suddividendo l'impegno in tre quote negli anni 2018 - 2019 e 2020 (D.D.R. n. 878/2018), come di seguito riportato:

Beneficiario	Impegno 2018	Impegno 2019	Impegno 2020	Totale
Veneto Lavoro	200.000,00	1.700.000,00	1.680.730,00	3.580.730,00

RISORSE REGIONALI

5) Art. 54, L.R. n. 45/2017.

Si tratta di risorse regionali stanziata a copertura delle spese di funzionamento dei CPI. Tuttavia, le risorse 2020, pari ad euro 1.830.000,00, non sono state impegnate a favore di Veneto Lavoro, a copertura degli oneri derivanti dall'art. 54 della L.R. n. 45/2017, in quanto sono state utilizzate per far fronte agli interventi regionali messi in campo a sostegno dei lavoratori non coperti dagli ammortizzatori sociali "Covid".

5.13 Il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità

L'ampia tematica delle pari opportunità è stata affrontata nei suoi diversi aspetti, sia a livello nazionale, sia a livello comunitario. L'Unione Europea svolge, infatti, un ruolo fondamentale nella definizione dei principi di pari opportunità fra uomo e donna, nella fissazione degli obiettivi di sviluppo delle politiche di genere nei diversi Stati membri, nonché nel contrasto a qualsiasi forma di discriminazione negli ambiti lavorativi, economici

e sociali. L'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*" prevede che le amministrazioni pubbliche garantiscano la parità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, così come un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo; inoltre, l'art. 57 del medesimo decreto legislativo ha previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Al fine, pertanto, di rendere effettiva e concreta tale tutela e allo stesso tempo di contenere la spesa pubblica, il legislatore ha posto, tra i vincoli generali, quello dell'adozione del Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, la cui inottemperanza comporta il divieto di assunzione di nuovo personale ex art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

Tale strumento è stato introdotto e disciplinato dall'articolo 48, rubricato "*Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni*" del D.lgs. n. 198/2006 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*".²³²

In altri termini, il legislatore statuisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di predisporre, sulla base di un sistema di consultazione tra i vertici dell'Amministrazione, i competenti organismi di parità e le organizzazioni sindacali territoriali di comparto, i piani triennali delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto,

²³² L'art. 48 dispone che "1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità, in ambito lavorativo, tra uomini e donne.

Con la direttiva n. 2/2019²³³ del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità, sono state definite le linee di indirizzo, dirette ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi del "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*", ai fini della valorizzazione del benessere dei lavoratori e del contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

Il punto 3.2, dedicato ai Piani triennali delle azioni positive, dispone che entro il 30 marzo i Comitati unici di garanzia devono presentare agli organi di indirizzo politico-amministrativo una relazione sulla situazione del personale dell'ente di appartenenza riferita all'anno precedente, contenente un'apposita sezione sull'attuazione del suddetto Piano triennale e, ove non adottato, una segnalazione dell'inadempienza dell'amministrazione. Tale relazione deve essere trasmessa anche all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), ed è rilevante ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione, e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

Il Piano triennale delle azioni positive, inoltre, deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, come documento allegato al Piano della performance, essendo strettamente correlato proprio al ciclo della performance.

La Regione - con nota prot. n. 230622 del 19 maggio 2021 - ha dichiarato che il Piano triennale di Azioni Positive 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 659 del 26 maggio 2020²³⁴, è articolato in tre principali Aree strategiche²³⁵, e ha precisato che in detto Piano sono state inserite azioni formative già classificate all'interno dell'Area benessere organizzativo e lavorativo

²³³ La direttiva n. 2/2019 è stata emanata in sostituzione della precedente direttiva 23 maggio 2007, recante "*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*" e in aggiornamento di alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei "*Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*".

²³⁴ D.G.R. n. 659 del 26 maggio 2020 avente ad oggetto il "*Piano triennale di Azioni Positive 2020-2022. Articolo 48 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" e Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2 del 26 giugno 2019*", di adozione del nuovo Piano triennale di Azioni Positive (PTAP) valido per il triennio 2020-2022.

²³⁵ Le tre aree strategiche del Piano Triennale sono: A. Prevenzione e rimozione delle discriminazioni nelle politiche di reclutamento e gestione del personale; B. Rafforzamento del CUG e promozione delle pari opportunità, del benessere lavorativo, della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; C. Promozione delle pari opportunità e organizzazione del lavoro, sviluppo di carriera e conciliazione dei tempi vita-lavoro.

del Piano di Formazione del personale regionale, di cui al Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e personale n. 52 del 21 aprile 2020.

Inoltre, con riferimento all'area strategica C e alla specifica *Iniziativa n. 3 - Promozione e implementazione degli istituti di flessibilità lavorativa: telelavoro e lavoro agile (smart working)*, è stato precisato come, a seguito del diffondersi dell'epidemia da Covid-19, nel corso dell'anno 2020 il lavoro agile è stato trasformato da modalità sperimentale innovativa di organizzazione del lavoro a modalità emergenziale, cui ha ricorso la gran parte del personale regionale (oltre l'80% dei dipendenti); peraltro, sono stati nel contempo approvati dalla Giunta regionale una serie di provvedimenti, che hanno portato ad adottare, da ultimo, una nuova disciplina propria di Lavoro Agile in modalità ordinaria, prevedendo, altresì, il ricorso al Telelavoro solo in via residuale (D.G.R. n. 1833 del 29 dicembre 2020).

La Regione ha, quindi, evidenziato come il gruppo di monitoraggio e verifica previsto dal Piano stesso, in data 20 novembre 2020, ha preso atto delle azioni realizzate nel corso dell'anno 2020, e assunto le conseguenti decisioni.²³⁶

5.14 Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza non costituisce un mero adempimento burocratico; rappresenta, bensì, uno strumento volto a prevenire i fenomeni corruttivi e, più in generale, i comportamenti non etici, attraverso lo sviluppo, l'aggiornamento e l'implementazione di specifiche e adeguate misure organizzative, che risultino idonee ad impedire il verificarsi del rischio corruttivo.

Anche la prevenzione amministrativa della corruzione e, più in generale, la prevenzione per il contrasto di ogni forma di illegalità, sono state oggetto di molteplici interventi, sia a livello nazionale sia sovranazionale²³⁷; il fenomeno corruttivo, infatti, comporta un forte impatto sociale, in quanto genera ingenti ripercussioni di natura economica, sia in via diretta che indirettamente mediante la diminuzione/perdita della credibilità delle istituzioni, a cui consegue la perdita di investimenti e la decelerazione dello sviluppo economico.

²³⁶ Come da verbale allegato dalla Regione nella nota di riscontro di cui al 21/5/2021.

²³⁷ Tra i vari interventi normativi sovranazionali ivi si citano i principali: la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la successiva legge 3 agosto 2009, n. 116; la Convenzione penale sulla corruzione, predisposta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110.

Quanto alla normativa nazionale, si deve fare riferimento, in via principale, alla L. n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* che, con approccio multidisciplinare, prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione, in conformità agli standards internazionali, per la lotta ai due fenomeni in relazione all’azione amministrativa.

Il PTPC rappresenta, infatti, uno degli strumenti fondamentali, di cui dispone ciascuna Amministrazione per dare concreta e specifica attuazione alle disposizioni regolatorie, normative e amministrative, dettate in materia, e per dare evidenza alla strategia di prevenzione della corruzione, individuata e definita quale efficace mezzo di prevenzione e contrasto dell’illegalità nell’ambito di ogni singolo ente.

In particolare, l’art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 97/2016, prevede che sia l’organo di indirizzo a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiranno il contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Detto Piano è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di indirizzo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e viene trasmesso all’Autorità nazionale anticorruzione. In base al successivo comma 9, il Piano risponde alle seguenti finalità:

- a) *individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) *prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) *prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;*
- d) *definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) *definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione*

di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.”

Come per il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, anche l'attività diretta alla gestione del rischio corruttivo richiede l'integrazione con gli altri processi di programmazione e di gestione e, in particolare, con il ciclo di gestione della performance, allo scopo di assicurare le condizioni per la sostenibilità organizzativa della complessiva strategia di prevenzione della corruzione in sede amministrativa, intesa nella più ampia accezione di *maladministration*, in coerenza, altresì, con la programmazione finanziaria e di bilancio dell'Amministrazione.

A seguito di specifica richiesta istruttoria della Sezione in merito a provvedimenti di aggiornamento/rimodulazione intervenuti nel corso dell'anno 2020, la Regione ha trasmesso la nota prot. n. 223619 del 14 maggio con la quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nonché Data Protection Officer (DPO), ha dichiarato che nel corso dell'esercizio 2020 non si sono resi necessari provvedimenti di aggiornamento o rimodulazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano vigente per il triennio 2020-2022, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è stato adottato con D.G.R. n. 72 del 27 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8 della L. n. 190/2012.

Al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza il legislatore ha collegato degli obblighi di trasparenza, dettati dal D.lgs. n. 33/2013, in materia di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”* Nello specifico, si rammenta che l'art. 10, comma 8, lett. a), così come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 97/2016, pone a carico di ogni amministrazione l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente», tra l'altro, anche il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

La Regione risulta aver provveduto correttamente alla pubblicazione del citato piano sul proprio sito istituzionale alla sezione: «Amministrazione trasparente», sotto la voce *“Disposizioni generali”*, al link <https://www.regione.veneto.it/disposizioni-generalis>.

5.15 Considerazioni conclusive

L'analisi ha avuto ad oggetto la dinamica e l'andamento della spesa del personale della Regione del Veneto, in uno con l'accertamento del rispetto delle disposizioni normative, contrattuali e, in particolare, vincolistiche, in vigore nel 2020.

Dalle verifiche effettuate, e preso atto di quanto rappresentato e replicato dalla Regione, è stata accertata l'osservanza dei diversi e molteplici vincoli di finanza pubblica previsti.

In sintesi, viene riscontrata una gestione fondamentalmente corretta - a parte alcune eccezioni puntualmente rilevate - della spesa per il personale, così come riportato in dettaglio nei paragrafi di trattazione, ai quali si rinvia per l'analisi integrale.

Al fine di fornire un puntuale quadro sinottico delle risultanze dell'esame effettuato si mette in evidenza che:

- si riscontra il contenimento della spesa del personale nel rispetto dell'art. 1, commi 557-557 quater della L. 296/2006;
- si rileva la diminuzione della spesa del personale sia in forza alla Giunta che in forza al Consiglio;
- si accerta il miglioramento della percentuale relativa al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente complessiva;
- si accerta il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, relativa alle forme di lavoro flessibile;
- si riscontra il rispetto dei limiti di sostenibilità finanziaria ex art. 33 D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita);
- si sollecita la revisione della dotazione organica con la soppressione dei posti vacanti che non trovano corrispondente copertura nell'ambito del Piano triennale delle assunzioni;
- si conferma la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel 2020, sia con riguardo al personale del comparto, sia con riguardo alla dirigenza, nonché il corretto utilizzo delle risorse previste dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, pur rilevando, nel contempo, la non correttezza del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dei contratti decentrati, e stigmatizzando il notevole ritardo con cui si è avviato e, quindi, concluso l'iter per la contrattazione decentrata integrativa.

Infine, pur rimarcando il non rispetto dei termini, si rileva un miglioramento sui tempi di adozione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese e si rileva la

regolare approvazione del Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

6.1 Premessa

Alla luce dell'attenzione sempre attuale sui "costi della politica", la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha ritenuto opportuno inserire nella presente Relazione un apposito focus sulle spese per il funzionamento del Consiglio regionale.

Pare opportuno premettere che l'articolo 5 della legge regionale n. 53 del 31 dicembre 2012 "Autonomia del Consiglio regionale" stabilisce che: *"per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo. Le entrate del bilancio del Consiglio regionale sono costituite dai trasferimenti dal bilancio della Regione. Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione. Le entrate derivanti da iniziative poste in essere dal Consiglio regionale sono introitate nel bilancio della Regione e destinate al finanziamento del fondo di dotazione del Consiglio regionale."*

A tal fine, la Sezione con specifica nota istruttoria ha richiesto formalmente al Consiglio regionale una serie di dati ed informazioni sulle spese di competenza degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. In risposta a detta nota istruttoria, il Consiglio ha fornito i dati e le informazioni richieste.

I deputati uffici del Consiglio regionale, tra l'altro, hanno precisato che *"Ai sensi del citato articolo 5 [della legge regionale n. 53 del 31 dicembre 2012] il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione e con i criteri di cui all'articolo 7"*, il cui contenuto risulta essere il seguente: *"L'ammontare del trasferimento dal bilancio della Regione da iscriverne nel bilancio di previsione del Consiglio regionale è determinato in modo da garantire la piena funzionalità del Consiglio regionale stesso nell'autonomo esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute nella composizione e nelle competenze del Consiglio regionale, dell'attuazione degli istituti e dei criteri che assicurano da un lato il rispetto del principio di economicità e di progressiva razionalizzazione delle spese e, dall'altro, la fornitura di beni e servizi indispensabili all'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie del Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, stabilisce modalità di adeguamento alle norme della legislazione nazionale e regionale in tema di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, avuto riguardo non ad una singola voce di spesa, ma al complesso delle spese di funzionamento a carico delle poste di*

bilancio di cui al comma 4 dell'articolo 6, che concorre nel suo complesso ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e comunque delle norme di coordinamento della finanza pubblica".

Corre l'obbligo di evidenziare che alla reiterata richiesta della Sezione di ricevere copia del *Regolamento interno di amministrazione e organizzazione* (che non si è riusciti a reperire sul sito della Regione) gli uffici hanno comunicato che *"il Regolamento citato all'articolo 5 della L.R. 53/2012 è in sede di approvazione da parte del Consiglio regionale."* La Sezione, pertanto, non può esimersi dallo stigmatizzare il comportamento degli uffici, e dal sollecitare il Consiglio per una tempestiva approvazione del Regolamento cui si fa riferimento.

Nel triennio 2018-2020 il fondo di dotazione impegnato e pagato per il funzionamento del Consiglio regionale a valere sullo stanziamento pertinente del bilancio della Regione, come risultante dalla gestione delle entrate dei rendiconti consiliari, ammonta a 49.998.230,00 euro (per ciascuno degli esercizi finanziari 2018-2019-2020), a cui si aggiunge la somma di 100.000,00 euro per il pagamento delle competenze del Collegio dei Revisori dei conti della Regione del Veneto²³⁸.

La Giunta regionale ha, poi, erogato al Consiglio regionale le risorse trasferite dallo Stato alla Regione (ai sensi della legge n. 249/1997, per l'esercizio delle funzioni delegate del Corecom, e della legge n. 28/2000, per i rimborsi alle emittenti locali in materia di messaggi autogestiti gratuiti)²³⁹, nel triennio analizzato, rispettivamente per 245.240,07 euro nel 2018, 295.826,62 euro nel 2019 e 412.912,62 euro nel 2020.

Nella parte entrata del rendiconto sono iscritte inoltre le poste relative al Fondo pluriennale vincolato, derivante dalla reimputazione degli impegni agli esercizi in cui sono esigibili, e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, cui corrispondono nella parte spesa appositi accantonamenti²⁴⁰, pari alle quote del risultato di amministrazione accantonato, e delle somme vincolate per le funzioni delegate del Corecom²⁴¹, per la quota del risultato di amministrazione vincolato. Il dettaglio delle poste accantonate e vincolate è contenuto nelle relazioni sulla gestione allegate ai rendiconti 2018-2019-2020 del Consiglio regionale.

²³⁸ Titolo 02 - Tipologia 101 - Categoria 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali.

²³⁹ Titolo 02 - Tipologia 101 - Categoria 0101 Trasferimenti da Amministrazioni centrali.

²⁴⁰ Missione 20 - Fondi accantonamento - Programma 3.

²⁴¹ Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11.

6.2 Spese per il funzionamento Organi del Consiglio regionale

L'analisi verte sulle spese per il funzionamento del Consiglio regionale ("Organi Consiliari - Gruppi Consiliari") considerando le risultanze trasmesse dallo stesso Consiglio in merito alle sole spese inerenti al Programma 1 ("Organi Istituzionali") della Missione 1 ("Servizi istituzionali, generali e di gestione"), fornendo dapprima un quadro generale e, successivamente, il dettaglio delle relative spese per il triennio 2018-2020.

Si evidenzia, in primis, che la spesa complessivamente impegnata per il funzionamento del Consiglio regionale del Veneto ammonta a 32.841.238,69 euro nel 2020, a 31.160.180,88 euro nel 2019 ed a 31.131.590,02 euro nel 2018. La variazione percentuale registrata nel triennio preso in esame, pari al 5,49%, deriva pertanto da un aumento dello 0,09% della spesa nel biennio 2018/2019 e da un aumento del 5,39% nel successivo biennio 2019/2020.

Tabella 1
Quadro generale spese funzionamento "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari"
2018-2019-2020

Spese Funzionamento "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari" Missione 1 ("Servizi istituzionali, Generali e di Gestione") Programma 1 ("Organi Istituzionali")				Variazioni %		
SPESE	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019	2020/2018
RESIDUI	3.344.164,03	6.301.676,21	3.362.928,20	88,44%	-46,63%	0,56%
IMPEGNI	31.131.590,02	31.160.180,88	32.841.238,69	0,09%	5,39%	5,49%
PAGAMENTI	27.864.808,65	34.090.410,04	31.532.636,87	22,34%	-7,50%	13,16%

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio Regionale del Veneto

Come si desume dalla tabella sopra riportata, i pagamenti²⁴² risultano essere pari a 31.532.636,87 euro nel 2020, 34.090.410,04 euro nel 2019 e 27.864.808,65 euro nel 2018. Si evidenzia, inoltre, che la variazione percentuale nel triennio esaminato, pari al 13,16%, deriva da un aumento dei pagamenti nel biennio 2018/2019 pari al 22,34%, e da una riduzione degli stessi nel biennio 2019/2020, pari al -7,50%.

Nella successiva tabella si evidenziano, altresì, i pagamenti effettuati nel triennio di riferimento con le relative variazioni, distinti tra quelli effettuati in conto competenza e quelli in conto residui.

²⁴² Si riferiscono ai pagamenti effettuati in conto competenza e in conto residui.

Tabella 2
Pagamenti c/competenza - c/residui "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari"
2018-2019-2020


Spese Funzionamento "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari" Missione 1 ("Servizi istituzionali, Generali e di Gestione") Programma 1 ("Organi Istituzionali")				Variazioni %		
SPESE	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019	2020/2018
PAGAMENTI C/RESIDUI	3.229.728,86	6.233.089,70	2.987.965,33	92,99%	-52,06%	-7,49%
PAGAMENTI C/COMPETENZA	24.635.079,79	27.857.320,34	28.544.671,54	13,08%	2,47%	15,87%
TOTALE PAGAMENTI	27.864.808,65	34.090.410,04	31.532.636,87	22,34%	-7,50%	13,16%

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio Regionale del Veneto

A tal riguardo, si rileva che la variazione percentuale del totale pagamenti, pari al 13,16%, è caratterizzata, nel medesimo periodo di riferimento, da un aumento dei pagamenti in conto competenza pari al 15,87% e da una riduzione dei pagamenti in conto residui pari al -7,49%.

Si osserva, sempre relativamente alle spese per il funzionamento degli "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari" (vedi tabella 1), che i residui passivi nel triennio esaminato risultano essere pari a 3.362.928,20 euro nel 2020, 6.301.676,21 euro nel 2019 e 3.344.164,03 euro nel 2018. Si evidenzia, infine, che la variazione percentuale nel triennio esaminato pari al 0,56% deriva da un aumento dei residui nel biennio 2018/2019 pari al 88,44% e da una riduzione degli stessi nel biennio 2019/2020, pari a -46,63%.

Grafico 1
Spese funzionamento - quadro generale "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari"
2018-2020



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti

Facendo seguito ai dati macro già analizzati nella precedente tabella 1, nella successiva tabella 3 è stato rappresentato il dettaglio delle corrispondenti voci di spesa presenti nei rendiconti del Consiglio regionale (residui, impegni e pagamenti, in c/residui e in c/competenza), per ciascuno degli esercizi finanziari 2018/2020, relative al Programma 1 (*“Organi Istituzionali”*) della Missione 1 (*“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*). In particolare, viene rappresentato il dettaglio delle spese per il funzionamento degli Organi (Consiglio, Commissioni consiliari, Garante dei diritti della persona, Consiglio delle autonomie locali) e dei Gruppi consiliari, distinte: per retribuzioni del personale di supporto; per indennità e rimborsi spese ai componenti; per acquisto di beni di consumo; per utilizzo beni di terzi; per servizi di supporto; IRAP su retribuzioni e indennità e altre imposte, per trasferimenti, etc..

Tabella 3
DETTAGLIO SPESE FUNZIONAMENTO "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari"
Missione 1 ("Servizi istituzionali, Generali e di Gestione") - Programma 1 ("Organi Istituzionali")
2018/2019/2020

DESCRIZIONE	SPESE	SPESE FUNZIONAMENTO:		
		ORGANI CONSILIARI - GRUPPI CONSILIARI		
SPESE	(residui, impegni, pagamenti)	2018	2019	2020
RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI SOCIALI E BUONI PASTO DIPENDENTI	residui	861.976,33	4.448.444,13	1.876.976,54
	pagamenti c/ residui	861.963,08	4.448.444,13	1.876.976,54
	impegni	6.376.617,63	6.558.436,95	6.393.246,50
	pagamenti c/ competenza	1.873.196,90	4.673.056,11	5.490.453,75
IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE E TRATTAMENTO INDENNITARIO EX CONSIGLIERI E GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA E ALTRE IMPOSTE	residui	36.478,59	273.377,07	116.190,81
	pagamenti c/ residui	36.478,59	273.377,07	116.190,81
	impegni	1.594.391,04	1.610.510,86	1.591.602,71
	pagamenti c/ competenza	1.321.013,97	1.494.320,05	1.521.052,22
SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	residui	14.611,25	8.307,72	9.399,76
	pagamenti c/ residui	14.611,25	8.307,72	9.399,76
	impegni	121.383,82	112.589,75	207.709,22
	pagamenti c/ competenza	113.076,10	103.189,99	186.018,68
INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	residui	963,73	6.298,15	4.158,23
	pagamenti c/ residui	963,73	6.298,15	4.158,23
	impegni	7.584.179,75	7.711.960,19	7.637.634,40
	pagamenti c/ competenza	7.577.881,60	7.707.801,96	7.636.171,52
INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL CORECOM	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-
RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-
ASSEGNI VITALIZI E TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO (L.R. 9/1973 E L.R. 42/2014)	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	9.357.213,53	9.035.416,70	8.255.703,69
	pagamenti c/ competenza	9.357.213,53	9.035.416,70	8.255.703,69
ASSEGNI DI REVERSIBILITÀ	residui	-	8.151,54	23.057,34
	pagamenti c/ residui	-	8.151,54	23.057,34
	impegni	1.436.250,00	1.549.561,29	1.398.500,00
	pagamenti c/ competenza	1.428.098,46	1.526.503,95	1.396.105,10
ASSEGNI DI FINE MANDATO	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	177.895,40	46.200,00	1.109.403,18
	pagamenti c/ competenza	177.895,40	46.200,00	898.826,56

DESCRIZIONE	SPESE	SPESE FUNZIONAMENTO: ORGANI CONSILIARI - GRUPPI CONSILIARI		
		(residui, impegni, pagamenti)	2018	2019
RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI DAI CONSIGLIERI REGIONALI CHE HANNO RINUNCIATO ALL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO O DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	59.345,00	148.940,00	2.035.973,30
	pagamenti c/ competenza	59.345,00	148.940,00	91.630,00
COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO E DELL'OIV	residui	47.859,57	17.923,16	23.417,79
	pagamenti c/ residui	47.859,57	17.923,16	23.417,79
	impegni	118.238,43	93.352,87	90.486,50
	pagamenti c/ competenza	100.315,27	69.935,08	77.291,97
ONERI PER I COMPONENTI REGIONALI PRESSO LA CORTE DEI CONTI	residui	65.525,24	28.232,30	-
	pagamenti c/ residui	65.525,24	28.232,30	-
	impegni	194.800,79	65.453,30	-
	pagamenti c/ competenza	166.568,49	65.453,30	-
RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) (L.R. 25/09/2017, N. 31)	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	620,31
	pagamenti c/ competenza	-	-	620,31
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA (ART. 6 L.R. 24/12/2013, N. 37)	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	118.800,00	118.800,00	118.800,00
	pagamenti c/ competenza	118.800,00	118.800,00	118.800,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI DI TRASFERTA	residui	75.820,19	18.510,60	42.182,31
	pagamenti c/ residui	75.820,19	18.475,55	42.182,31
	impegni	77.042,23	88.645,02	85.703,63
	pagamenti c/ competenza	54.433,50	46.383,21	85.453,63
SPESE PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-
UTENZE E CANONI	residui	7.546,90	615,61	1.261,13
	pagamenti c/ residui	7.546,90	615,61	1.261,13
	impegni	37.206,67	19.846,52	16.531,96
	pagamenti c/ competenza	31.678,14	18.585,39	9.558,98
SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI (NOLEGGIO SISTEMI DI STAMPA, AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA ECC.)	residui	27.169,96	42.070,09	66.225,73
	pagamenti c/ residui	27.169,96	37.070,09	54.995,03
	impegni	426.618,93	462.878,41	439.589,55
	pagamenti c/ competenza	384.548,84	401.652,68	398.410,53
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	residui	579,50	561,49	579,49
	pagamenti c/ residui	579,50	561,49	579,49
	impegni	15.084,14	14.568,14	12.589,61
	pagamenti c/ competenza	14.522,65	13.988,65	12.010,13

DESCRIZIONE	SPESE	SPESE FUNZIONAMENTO: ORGANI CONSILIARI - GRUPPI CONSILIARI		
		(residui, impegni, pagamenti)	2018	2019
SPESE PER CONSULENZE	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	6.450,00	-	-
	pagamenti c/ competenza	6.450,00	-	-
SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROFESSIONALI (SERVIZI TECNICI E PATROCINIO LEGALE)	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	1.395,99	-	261.553,97
	pagamenti c/ competenza	1.395,99	-	204.199,94
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-
SPESE PER ALTRI SERVIZI	residui	321.451,51	364.950,66	270.172,05
	pagamenti c/ residui	321.451,51	351.399,20	270.005,39
	impegni	1.412.502,06	1.315.308,63	1.071.134,56
	pagamenti c/ competenza	1.047.551,40	1.058.688,04	892.569,24
TRASFERIMENTI AI GRUPPI CONSILIARI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE	residui	1.431.176,01	9.820,10	196.314,69
	pagamenti c/ residui	1.357.469,41	9.820,10	196.314,69
	impegni	600.037,18	923.287,30	746.566,81
	pagamenti c/ competenza	590.035,08	726.972,61	635.066,47
ALTRI TRASFERIMENTI	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	9.000,00	15.000,00	115.000,00
	pagamenti c/ competenza	9.000,00	15.000,00	15.000,00
RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA	residui	452.970,32	1.057.606,03	710.585,89
	pagamenti c/ residui	412.255,00	1.007.606,03	347.020,38
	impegni	1.381.637,43	1.225.740,31	1.200.893,32
	pagamenti c/ competenza	202.059,47	565.154,42	567.733,35
SPESE PER ASSICURAZIONI (COPERTURA RISCHI E INAIL DIPENDENTI)	residui	34,93	16.807,56	22.406,44
	pagamenti c/ residui	34,93	16.807,56	22.406,44
	impegni	25.500,00	43.684,64	51.995,47
	pagamenti c/ competenza	-	21.278,20	51.995,47
RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DEI FONDI RISULTATI IN ECCEDEXA	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-
SPESE PER ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-

DESCRIZIONE	SPESE (residui, impegni, pagamenti)	SPESE FUNZIONAMENTO: ORGANI CONSILIARI - GRUPPI CONSILIARI		
		2018	2019	2020
SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-
SPESE PER ACQUISTO DI SOFTWARE	residui	-	-	-
	pagamenti c/ residui	-	-	-
	impegni	-	-	-
	pagamenti c/ competenza	-	-	-

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio Regionale del Veneto


Dal dettaglio delle spese di funzionamento degli “Organi Consiliari - Gruppi Consiliari” emerge che le spese impegnate più rilevanti registrate nel triennio esaminato sono caratterizzate dalle seguenti voci:

- assegni per vitalizi e per trattamento indennitario differito (L.R. n. 9/1973 e L.R. n. 42/2014): euro 8.255.703,69 nel 2020, euro 9.035.416,70 nel 2019 ed euro 9.357.213,53 nel 2018;
- indennità e rimborsi spese ai componenti del Consiglio regionale: euro 7.637.634,40 nel 2020, euro 7.711.960,19 nel 2019 ed euro 7.584.179,75 nel 2018;
- retribuzioni, contributi sociali e buoni pasto ai dipendenti: euro 6.393.246,50 nel 2020, euro 6.558.436,95 nel 2019 ed euro 6.376.617,63 nel 2018;
- restituzione di contributi versati dai Consiglieri regionali a seguito di rinuncia all'erogazione dell'assegno vitalizio o al trattamento indennitario differito: euro 2.035.973,30 nel 2020, euro 148.940,00 nel 2019 ed euro 59.345,00 nel 2018. (tale voce ha fatto registrare un considerevole incremento nell'esercizio 2020 rispetto al biennio precedente)²⁴³;
- IRAP su retribuzioni personale e trattamento indennitario ex Consiglieri e Garante dei diritti della persona e altre imposte: euro 1.591.602,71 nel 2020, euro 1.610.510,86 nel 2019 ed euro 1.594.391,04 nel 2018;
- assegni di reversibilità: euro 1.398.500,00 nel 2020, euro 1.549.561,29 nel 2019 ed euro 1.436.250,00 nel 2018.

Tutte le voci precedentemente considerate, ad eccezione della spesa per “Restituzione dei contributi versati dai Consiglieri regionali che hanno rinunciato all'erogazione dell'assegno vitalizio o del trattamento indennitario differito”, hanno fatto registrare nell'esercizio 2020 un decremento rispetto all'esercizio precedente (vedi grafico 2).

²⁴³ Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo successivo sul rispetto dei limiti di spesa.

Grafico 2
Spese funzionamento rilevanti "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari" 2018-2020




Fonte: Elaborazioni Corte dei conti

Si evidenzia che le spese sopraelencate rappresentano l'83% del totale impegnato nell'esercizio 2020 (pari a euro 32.841.238,69) e che solo le prime tre voci (assegni vitalizi e trattamento indennitario differito; indennità e rimborsi spese ai componenti del Consiglio regionale; retribuzioni, contributi sociali ed i buoni pasto dipendenti) ne costituiscono circa il 68%.

Grafico 3

Incidenza % di rilevanti voci di spesa "Organi Consiliari - Gruppi Consiliari" 2020



Fonte: Elaborazioni Corte dei conti

Infine, si rileva che le spese impegnate concernenti i trasferimenti ai Gruppi Consiliari per le spese di funzionamento e di personale ammontano a euro 746.566,81 nel 2020, a euro 923.287,30 nel 2019 ed a euro 600.037,18 nel 2018 (da notarsi il decremento nel 2020 rispetto all'esercizio precedente, anche se con un valore superiore al 2018).

6.3 Il rispetto dei limiti di spesa del Consiglio regionale

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con apposita deliberazione che approva il programma operativo - predisposto sulla base delle linee guida e delle direttive (documenti di pianificazione) - con il quale sono assegnati alle strutture amministrative del Consiglio gli obiettivi e le risorse per la gestione, stabilisce per ciascun esercizio finanziario gli importi massimi di impegno delle spese per le quali la normativa nazionale e/o regionale prevede un limite.

Nella tabella che segue (fornita dagli Uffici del Consiglio) sono rappresentati i limiti di spesa per gli esercizi finanziari 2018-2019, fissati, rispettivamente, con deliberazioni n. 3 del 16 gennaio 2018 e n. 97 del 20 dicembre 2018. Il Collegio dei revisori dei conti ha provveduto ad attestare il rispetto dei tetti di spesa per ciascuno degli esercizi considerati (limiti di spesa di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122²⁴⁴ - previsti per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per

²⁴⁴ D.L. 31/05/2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi". Comma 7: "Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Comma 8: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze." Comma 9: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni". Comma 12: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi." Comma 13: "A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle università."

sponsorizzazioni, per missioni e per la formazione - nonché di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135²⁴⁵, riguardante i limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture).

Tabella 4 - Il rispetto dei limiti di spesa - Consiglio Regionale

TIPOLOGIA DI SPESA	NORMA DI PRINCIPIO	LIMITE IMPORTO (*)	SOMME IMPEGNATE 2018	SOMME IMPEGNATE 2019
Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità	Articolo 6, comma 8 DL 78/2010	433.448,86	198.112,11	215.933,79
Missioni	Articolo 6, comma 12 DL 78/2010			
Formazione	Articolo 6, comma 13 DL 78/2010			
Spese per incarichi di consulenza, studi e ricerca	Articolo 6, comma 7 DL 78/2010 e Articolo 1, comma 5 DL 101/2013 e Articolo 14 DL 66/2014			
Patrocini	Articolo 6, comma 9 DL 78/2010	0,00	0,00	0,00
Spese autovetture	Articolo 5, comma 2 DL 95/2012	48.617,00	43.881,67	36.443,55
TOTALE		482.065,86	241.993,78	252.377,34

(*) Deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 16/01/2018 e n. 97 del 20/12/2018.

Fonte: Consiglio Regionale del Veneto

Ad ogni buon conto, pare opportuno ricordare che detti limiti non sono più in vigore per effetto dell'art. 57, comma 2, del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, come sostituito dalla legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, il quale prevede che, a decorrere dal 2020, cessano di applicarsi le sopra citate disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi²⁴⁶.

²⁴⁵ D.L. 06/07/2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario". Art. 5 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni". Comma 2: "A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto."

²⁴⁶ Articolo 57, comma 2, del D.L. n. 124/2019: "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: ...b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;"

Gli Uffici del Consiglio regionale attestano altresì che sono state rispettate le norme sugli acquisti centralizzati, e che per gli acquisti di beni e servizi informatici non sono state effettuate spese al di fuori delle procedure di cui all'art. 1, commi 512-514, della legge n. 208/2015²⁴⁷.

Sul rispetto dei limiti attinenti alla spesa di personale, tutte le informazioni sono fornite al Consiglio regionale dalle strutture competenti della Giunta regionale, che provvedono anche al pagamento degli stipendi del personale in forza al Consiglio, ed alla presentazione del conto annuale unitario per la Regione del Veneto (si rinvia al capitolo "Spesa del personale" della presente relazione per maggiori approfondimenti).

L'aumento, nel 2020, delle spese impegnate per il funzionamento degli Organi consiliari e dei Gruppi consiliari è conseguenza, principalmente, dell'erogazione (al termine della X legislatura) dell'assegno di fine mandato ai sensi dell'articolo 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973 n. 9²⁴⁸, nonché della restituzione dei contributi versati per il trattamento indennitario differito dai consiglieri regionali durante il mandato, opzione consentita dall'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 42²⁴⁹.

²⁴⁷ L. 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1. **Comma 512:** "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014." **Comma 514:** "Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni."

²⁴⁸ L.R. n. 9/1973 recante "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali." . Art. 19 bis: "1. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell'indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato. 2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero. 2 bis. A partire dalla decima legislatura regionale l'assegno di fine mandato è erogato ai consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota mensile determinata dall'Ufficio di Presidenza."

²⁴⁹ L.R. n. 42/2014 recante "Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012". Art. 2 "Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali": "1. A decorrere dalla decima legislatura regionale ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale, corrisposto in 12 mensilità, basato su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati. 2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità

Con riferimento al trattamento indennitario ordinario e differito dei consiglieri, la Regione del Veneto ha istituito un “contributo di solidarietà” sugli assegni vitalizi e di reversibilità, per il triennio 2015-2017 con legge regionale n. 43/2014²⁵⁰ e per il triennio successivo con legge regionale n. 3/2018²⁵¹. A tal riguardo, il Consiglio regionale ha specificato che “...Questi interventi hanno consentito un risparmio di spesa annuo per il periodo di applicazione di circa 800.000,00 euro, risparmi che sono stati accantonati in apposito fondo per far fronte alle spese di una eventuale soccombenza del Consiglio regionale nel giudizio pendente azionato dai titolari degli assegni vitalizi e di reversibilità che hanno subito il taglio temporaneo delle loro spettanze. A partire dal mese di dicembre 2019 si è registrata una drastica e permanente riduzione della spesa per assegni vitalizi, di reversibilità per effetto della loro rideterminazione operata con la legge regionale 29 maggio 2019, n. 1²⁵², con la quale la Regione del Veneto ha dato attuazione all’art. 1, co. 965, L. n. 145/2018²⁵³. La spesa in oggetto è passata da euro 9.357.213,53 del 2018 a euro 8.255.703,69 del 2020, con un risparmio aggiuntivo per minore Irap dovuta. Inoltre, per effetto dell’abolizione degli assegni vitalizi a decorrere dal X legislatura, sostituito da un trattamento indennitario differito, istituito con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42²⁵⁴ e caratterizzato dal fatto che l’ammontare spettante al raggiungimento dei 65 anni di età è commisurato ai contributi versati dal beneficiario durante l’esercizio del mandato consiliare, ha indotto la quasi totalità dei consiglieri regionali della X legislatura a rinunciarvi, ottenendo la restituzione dei contributi versati, con un evidente risparmio

per l’applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge.”

²⁵⁰ Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 43 recante “Interventi temporanei relativi all’assegno vitalizio inerenti la riduzione della spesa pubblica.”

²⁵¹ Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 recante “Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi”. Si evidenzia che l’articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 abroga la suddetta legge regionale dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla legge regionale 19/2019 (1° dicembre 2019).

²⁵² Legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 recante “Norme per la rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità di cui all’articolo 2, comma 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4”.

²⁵³ L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Art. 1 - Comma 965, così come modificato dall’art. 45, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58: “Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall’anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

²⁵⁴ L.R. n. 42/2014 recante “Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre 2012”.

di spesa futura per il Consiglio regionale a titolo di trattamenti spettanti. Per far fronte alla richiesta di restituzione dei contributi versati, che ciascun consigliere può presentare alla cessazione dal mandato, viene accantonata annualmente una somma in apposito fondo, rapportata al numero di richiedenti stimato su base statistica. Al termine della X legislatura sono stati corrisposti euro 2.035.973,30 a titolo di contributi versati ai consiglieri cessati dal mandato che hanno rinunciato al trattamento in oggetto. La spesa è stata finanziata con il citato fondo. Nell'esercizio 2020 è stata impegnata la spesa di euro 1.109.403,18 per la corresponsione degli assegni di fine mandato ai consiglieri cessati al termine della X legislatura e non rieletti; la spesa ha trovato finanziamento mediante prelievo dall'apposito fondo in cui sono accantonate annualmente le quote maturate dai consiglieri in carica a titolo di assegno di fine mandato, come previsto al punto 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011."

Si rileva, infine, che nel succitato Programma 1 ("Organi Istituzionali") della Missione 1 ("Servizi istituzionali, generali e di gestione") sono state contabilizzate anche le spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari disciplinate dalla legge regionale 27 novembre 1984 n. 56, come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012 n. 47²⁵⁵ che ha recepito quanto disposto in materia dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che "Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 2²⁵⁶, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con la legge n. 213 del 2012²⁵⁷."

²⁵⁵ Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 rubricata "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari"; Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 recante "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

²⁵⁶ Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1. Art. 42, comma 2: "Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi e per l'adesione dei singoli consiglieri. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi i casi del gruppo misto e dei gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale".

²⁵⁷ Articolo 2 "Riduzione dei costi della politica nelle regioni". Comma 1: "Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: (...) lettera g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Pertanto, all'inizio di ciascuna legislatura, l'Ufficio di presidenza determina il contributo annuo complessivo da erogare in quote mensili ai Gruppi consiliari e i criteri di riparto (per la XI legislatura con deliberazione n. 97 del 30 ottobre 2020, per la X legislatura con deliberazione n. 133 del 25 agosto 2015).

L'importo complessivo annuo erogabile ai Gruppi consiliari dal 1° luglio 2015 fu così determinato:

		importo
quota per consigliere	numero consiglieri	
5.000,00	51	255.000,00
quota per abitante residente	numero abitanti	
0,05	4.927.596	246.379,80
Totale		501.379,80

mentre l'importo complessivo annuo erogabile ai Gruppi consiliari a decorrere dal 1° novembre 2020 è stato così rideterminato:

		importo
quota per consigliere	numero consiglieri	
5.000,00	51	255.000,00
quota per abitante residente	numero abitanti	
0,05	4.907.704	245.382,20
Totale		500.385,20

Per la dotazione di personale a supporto diretto dei Gruppi consiliari il comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 56/1984²⁵⁸, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale n. 47/2012, in recepimento di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 in materia, definisce l'ammontare complessivo della spesa sostenibile. L'Ufficio di presidenza, con proprie deliberazioni n. 87 del 1° luglio 2015 per la X legislatura e n. 72 del 30 ottobre 2020 per la XI legislatura, ha determinato il tetto di spesa e ripartito lo stesso fra i Gruppi consiliari. A tal riguardo il Consiglio regionale ha specificato che "...essendo la spesa complessiva massima rapportata al costo di una unità di categoria D6, la stessa è stata aggiornata in conseguenza degli aumenti disposti dai contratti collettivi di lavoro. Nei limiti del tetto così determinato sono state assegnate dall'Ufficio di presidenza le unità di personale alle segreterie

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b)".

²⁵⁸ Comma 2 dell'art. 2 bis "Spese per il personale": "La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall'Ufficio di presidenza."

dei gruppi consiliari nel rispetto della disciplina prevista dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53²⁵⁹. La quota parte del tetto non coperta dalla spesa di tali unità di personale è stata mensilmente erogata per le spese di cui all'articolo 52²⁶⁰ della citata legge ai gruppi consiliari che hanno fornito al Consiglio regionale le coordinate bancarie per l'accredito. Le somme non accreditate e quelle restituite dai Gruppi consiliari al Consiglio regionale al termine della X legislatura sono state restituite alla Giunta regionale. (...) Le spese per il personale assegnato dall'Ufficio di presidenza alle segreterie dei gruppi consiliari è incluso nelle varie voci attinenti la spesa per tutto il personale assegnato alle strutture di supporto degli organi e Gruppi consiliari del Programma 1."

6.4 Considerazioni conclusive

L'analisi sulle spese per il funzionamento degli Organi (Consiglio regionale e Gruppi consiliari) ha considerato le risultanze trasmesse dallo stesso Consiglio regionale del Veneto in merito alle spese inerenti al Programma 1 ("Organi Istituzionali") della Missione 1 ("Servizi istituzionali, Generali e di Gestione"), fornendo dapprima un quadro generale e successivamente il dettaglio delle relative spese per il triennio 2018-2020.

La spesa complessivamente impegnata per il funzionamento del Consiglio nell'esercizio 2020 è risultata in crescita rispetto agli esercizi precedenti. Nel dettaglio, ammonta a euro 32.841.238,69 nel 2020, rispetto a euro 31.160.180,88 nel 2019 e a euro 31.131.590,02 nel 2018. Il Consiglio ha puntualmente giustificato l'incremento delle spese nel 2020. L'aumento è dovuto, in buona parte, alle erogazioni al termine della X legislatura a titolo di assegno di fine mandato (ai sensi dell'articolo 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973 n. 9) e alla restituzione dei contributi versati per il trattamento indennitario differito dai Consiglieri regionali durante il mandato (opzione consentita dall'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 42). Inoltre, si rileva che le spese impegnate concernenti i trasferimenti ai

²⁵⁹ Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 recante "Autonomia del Consiglio regionale".

²⁶⁰ L.R. n. 53/2012, art. 52 "Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari": "1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. 2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista. 3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi. 4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2."

Gruppi consiliari per le spese di funzionamento e di personale ammontano a euro 746.566,81 nel 2020, a euro 923.287,30 nel 2019 e a euro 600.037,18 euro nel 2018 (si nota un decremento nel 2020 rispetto all'esercizio precedente, anche se il valore è superiore a quello misurato nel 2018). Gli uffici competenti hanno attestato, relativamente agli esercizi finanziari 2018 e 2019, per il Consiglio regionale, il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza; per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; per sponsorizzazioni; per missioni e per la formazione), nonché di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture). A miglior intelligenza, si ricorda che detti limiti non sono più in vigore a partire dal 2020, per effetto della legge 19 dicembre 2019 n. 157 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 124 del 2019. Infine, non ci si può esimere dal rilevare che, tra le altre, i deputati uffici del Consiglio regionale, hanno fatto riferimento al Regolamento interno di amministrazione e organizzazione di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 53 ("*...Il Consiglio regionale amministra in modo autonomo le proprie risorse finanziarie, secondo il regolamento interno di amministrazione e organizzazione...*") che - al momento evidentemente solo in bozza - non risulta adottato e che, quindi, non produce alcun effetto.

7 IL CONTO CONSOLIDATO E LE PARTECIPATE REGIONALI

7.1 Premessa

In continuità con le parifiche degli esercizi precedenti, prosegue il monitoraggio del sistema delle partecipazioni pubbliche regionali, sotto il duplice profilo finanziario ed organizzativo. Secondo un modello oramai consolidato, la Sezione ha condotto, nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2020, verifiche ed approfondimenti riguardanti, in particolare, il Bilancio consolidato ed il percorso di razionalizzazione periodica delle partecipate regionali, oltre all'analisi economico-finanziaria dei dati contabili delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali, controllati e partecipati, rientranti nel *Perimetro di consolidamento 2020*, come individuato dalla D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*".

Come per le parifiche precedenti, la Sezione ha provveduto ad esaminare dapprima i dati contabili relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2019 - in quanto approvato nel 2020 dal Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 108 del 27 novembre 2020 - e, successivamente, sono state verificate le attività propedeutiche all'approvazione del Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2020 (G.A.P., Perimetro di consolidamento, ecc.), in attesa della relativa approvazione prevista per il 30 novembre 2021 (termine prorogato dal D.L. n. 56/2021).

La Sezione ha, altresì, effettuato le opportune necessarie verifiche sugli esiti dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2020 in esecuzione del Piano di razionalizzazione straordinaria, approvato con D.G.R. n. 324/2017, e dei Piani di razionalizzazione ordinaria di cui alle D.G.R. n. 1813/2018, D.G.R. n. 1816/2019 e, da ultimo, D.G.R. n. 1687/2020, adottati in attuazione degli articoli 20 e 24 del D.lgs. n. 175/2016, rubricato "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Nell'ottica di un costante monitoraggio degli organismi partecipati regionali (società ed enti), tenuto conto della strategicità del "*Conto Consolidato*" ai fini della valutazione dell'andamento della finanza pubblica regionale, anche quest'anno la Sezione ha focalizzato la propria analisi considerando i dati delle società partecipate e degli enti strumentali controllati e partecipati rientranti nell'elenco 2 "*Perimetro di consolidamento 2020*".

In riferimento, quindi, all'analisi economico-finanziaria, la Sezione ha esaminato, per il quinquennio dal 2016 al 2020, i risultati d'esercizio delle suddette partecipazioni regionali. Per l'esercizio 2020 sono stati verificati, altresì, sia i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del bilancio regionale nei confronti dei soggetti partecipati, sia i crediti ed i debiti tra la Regione ed i propri organismi partecipati, evidenziando, in un focus conclusivo, gli aggiornamenti del sistema di controllo e *governance* nei confronti degli organismi partecipati regionali.

In sede istruttoria, inoltre, è stato chiesto alla Regione di relazionare in merito alle osservazioni formulate da questa Sezione di controllo nella precedente Relazione di accompagnamento alla delibera di parificazione dell'esercizio 2019. A tal riguardo, l'Amministrazione regionale ha fornito le informazioni richieste, comunicando le implementazioni e le modifiche apportate al sistema delle partecipate ed al relativo controllo sulle stesse, che saranno trattate nella presente relazione nei paragrafi di rispettiva pertinenza.

7.2 Il portafoglio delle partecipazioni della Regione del Veneto

Di seguito, si elencano i nominativi degli organismi partecipati dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2020, come elencati nel Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, approvato con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021 (Allegato 6 e Allegato 7).

➤ Enti ed organismi partecipati dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2020

L'ALLEGATO 6 denominato "*Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet*", ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. h), del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm, riporta i seguenti Enti:

Organismi strumentali (ex art. 1, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 118/2011)²⁶¹:

- Consiglio Regionale

²⁶¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 126/2014, "*per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio*".

Enti strumentali controllati (ex art. 11 ter, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011)²⁶²:

- A.T.E.R. BL
- A.T.E.R. PD
- A.T.E.R. RO
- A.T.E.R. TV
- A.T.E.R. VE
- A.T.E.R. VI
- A.T.E.R. VR
- Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" - Gruppo Intermedio
- A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale in Veneto
- A.V.E.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
- Ente Parco Regionale del Fiume Sile
- Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
- Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
- Parco Naturale regionale della Lessinia
- Ente Regionale Veneto Lavoro
- E.S.U. di Padova - Gruppo Intermedio
- E.S.U. di Venezia
- E.S.U. di Verona
- Istituto Regionale per le Ville Venete
- Fondazione Veneto Film Commission

²⁶² Ai sensi dell'art. 11 ter, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.lgs. n. 126/2014, "Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante".

Enti Strumentali partecipati (ex art. 11 ter, comma 2, del D.lgs. 118/2011)²⁶³:

- AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
- Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
- ARTEVEN - Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro e della cultura nelle comunità Venete
- Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
- Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica "CISSET"
- Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo (gestito dalle Regole d'Ampezzo)
- Fondazione Arena di Verona
- Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada
- Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto
- Fondazione Rovigo Cultura
- Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
- Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
- Fondazione Milano Cortina 2026

➤ **Partecipazioni dirette possedute dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2020**

L'ALLEGATO 7 denominato "Elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale", ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. i) del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm, riporta le seguenti società:

- Società Autovie Venete S.p.A. (4,8336%)
- Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (50%)
- FINEST S.p.A. (14,8683%)
- Immobiliare Marco Polo S.r.l. (100%)
- Infrastrutture Venete S.r.l. (100%)
- Sistemi Territoriali S.p.A. (100%)
- Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (33%)
- Veneto Acque S.p.A. (100%)
- Veneto Innovazione S.p.A. (100%)

²⁶³ Ai sensi dell'art. 11 ter, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.lgs. n. 126/2014, "Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1".

- Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione (76,67%)
- Veneto Strade S.p.A. (76,42%)
- Veneto Sviluppo S.p.A. (51%)
- Veronafiore S.p.A. (0,16%)

➤ **Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) - Esercizio 2020**

Per completezza di informazioni si rileva che gli enti, gli organismi strumentali, le società controllate e le partecipate dall'amministrazione pubblica sopra elencati, ricompresi negli Allegati 6 e 7 al Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, concorrono a costituire il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.), come riportato nell'Elenco 1 di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011", che sarà esaminato nell'apposito capitolo della presente Relazione dedicato al Bilancio Consolidato.

Non risultano inserite nell'Elenco 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica" le società partecipate dirette Autovie Venete S.p.A., FINEST S.p.A., Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e Veronafiore S.p.A., ricomprese nell'Allegato 7 al Rendiconto regionale, escluse dal G.A.P. in quanto "non classificabili come società controllate (ex art 11-quater, D.lgs. 118/2011) o società partecipate (ex art 11-quinquies, D.lgs. 118/2011)", come espressamente indicato nella D.G.R. n. 95/2021.

Risultano invece ricomprese nell'Elenco 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica" le seguenti partecipate detenute in via indiretta dalla Regione del Veneto, che non sono invece indicate nell'Allegato 7 al Rendiconto generale per l'esercizio 2020:

- FVS SGR S.p.A. (51%)
- APVS S.r.l. (25,05%)
- Enrive S.r.l. (25,50%)
- Veneto Logistica S.r.l. (60,03%)
- Interporto di Rovigo S.p.A. (32,93%)
- Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico - Intermizoo S.p.A. (95%)
- CSQA Certificazioni S.r.l. (90,33%)
- Bioagro S.r.l. - Innovazione e Biotecnologie Alimentari (98,66%)

- Valoritalia S.r.l. (38,39%)
- Equalitas S.r.l. (21,23%)
- Certottica S.c.a r.l. (20,20%)
- Politecnico Calzaturiero S.c.a r.l. (30,65%)
- Esu Gestioni e Servizi S.r.l. (100%)

7.3 La razionalizzazione periodica delle partecipate regionali

Con riferimento alle società partecipate regionali - ed in coerenza con le indicazioni rese dalla Sezione delle Autonomie in ordine alla centralità delle partecipazioni societarie nel sistema dei controlli - questa Sezione prosegue gli approfondimenti ed il monitoraggio sulle c.d. gestioni esternalizzate²⁶⁴, attraverso un'analisi dei processi di razionalizzazione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 denominato "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (cd. T.U.S.P.).

Come noto, detto decreto legislativo - modificato e corretto dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (decreto correttivo) - ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso dell'ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico in materia di società partecipate da Amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario *corpus* normativo regolatore della materia, ed imponendo disposizioni che negli ultimi anni sono state sempre più stringenti, con un costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare il proliferare di Enti inefficienti.

Nel dettaglio, gli obiettivi di fondo del T.U.S.P. sono indicati dall'art. 1, commi 1 e 2, ove viene precisato che le relative disposizioni «*hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta*» e che le stesse «*sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*».

La vera novità del testo unico consiste nella previsione di una revisione periodica accanto a quella straordinaria, stabilendosi che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente

²⁶⁴ Cfr. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG avente ad oggetto "Gli organismi partecipati dagli enti territoriali".

(a partire dal 2018, entro il 31 dicembre) l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione, secondo determinati criteri enunciati dallo stesso decreto.²⁶⁵

La revisione straordinaria è regolata dall'art. 24, secondo cui le pubbliche amministrazioni dovevano effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

In adempimento a tale disposto normativo, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 324 del 22 marzo 2017 ha approvato il proprio *"Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione del Veneto al 23/09/2016 (Art. 24 comma 1)"*.

Successivamente, in adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 1, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, che prevede che *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, la Regione del Veneto ha approvato, con D.G.R. n. 1813 del 4 dicembre 2018, la *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2017"* e con D.G.R. n. 1816 del 9 dicembre 2019, la *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2018"*.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 20, i *"Piani di razionalizzazione ordinaria"* debbono essere corredati di un'apposita relazione tecnica contenente specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione, laddove le pubbliche amministrazioni socie rilevino la presenza di partecipazioni societarie, dirette o indirette, in società:

a) che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. (*"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*);

²⁶⁵ Con particolare riferimento agli Enti territoriali, l'art. 1, cc. 611 e 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), già prevedeva un programma di razionalizzazione degli enti di natura societaria, con l'obbligo di presentazione dei relativi piani operativi entro il 31 marzo 2015 e la predisposizione di una relazione contenente i risultati conseguiti, da trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 31 marzo dell'anno successivo. In adempimento a tale disposizione la Regione del Veneto ha adottato il primo *"Piano operativo di razionalizzazione 2015"* con D.G.R. n. 447/2015.

- b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) che presentino la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali sia necessario procedere alla loro aggregazione, a condizione che queste abbiano ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Il comma 4 del medesimo art. 20 prevede che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione in cui evidenzino lo stato di attuazione dello stesso ed i relativi risultati conseguiti.

In ottemperanza agli obblighi legislativi susseguitesesi nel tempo questa Sezione, già a partire dall'esercizio 2017, ha esaminato il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, analizzando, nei suoi aspetti principali, il "*Piano operativo di razionalizzazione 2015*" adottato con D.G.R. n. 447/2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611-612, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014; il provvedimento di "*Revisione straordinaria 2017*", adottato con D.G.R. n. 324/2017; nonché i Piani di razionalizzazione periodica delle partecipate della Regione possedute alla data del 31 dicembre 2017 e 2018, approvati rispettivamente con D.G.R. n. 1813/2018 e n. 1816/2019, ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.lgs. n. 175/2016.

Passando ad esaminare l'esercizio 2020, la Regione del Veneto ha dato attuazione a tali disposizioni normative con la D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020 avente ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31/12/2019. Art. 20, D. Lgs. n. 175/2016*", con la quale è stato approvato il "*Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31/12/2019 (art. 20, D. Lgs. 175/2016)*" (Allegato A), che include anche la relazione sull'attuazione del piano precedente.²⁶⁶

²⁶⁶ Negli anni passati i risultati sull'attuazione del piano precedente, di cui al comma 4 dell'art. 20 del T.U.S.P., venivano esposti in un apposito allegato separato. Tuttavia, la Regione del Veneto, "*nel voler rappresentare i risultati conseguiti in coerenza con gli interventi programmati per gli esercizi futuri, in una logica temporale più fluida e meno ripetitiva*", ha ritenuto opportuno esporre in un unico documento tutte le informazioni richieste dall'art. 20 del T.U.S.P..

Tale piano rappresenta un aggiornamento dei processi di razionalizzazione definiti nel precedente piano di razionalizzazione ordinaria, giusta D.G.R. n. 1816/2019, tenuto conto dello stato di attuazione dello stesso e dei risultati conseguiti e rendicontati; contiene, altresì, informazioni aggiornate sull'evoluzione dei processi di razionalizzazione in corso nel 2020, successivi all'adozione del precedente piano.

Con il medesimo provvedimento n. 1687/2020 la Giunta regionale ha approvato l'Allegato B, relativo agli *“investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. e successivi aggiornamenti”*, che descrive il portafoglio partecipativo detenuto dalla finanziaria regionale alla data del 31 dicembre 2019.

Al proposito, si evidenzia che la Regione considera gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A., esclusi dal Piano di razionalizzazione ordinaria poiché *“l'art. 26, comma 2 D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo TU non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.”*. Questo, in quanto *“l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento”*.

Il piano di razionalizzazione approvato dalla Regione in data 9 dicembre 2020 (quindi entro il termine del 31 dicembre) deve essere inserito nelle apposite banche dati²⁶⁷, e reso disponibile al Ministero dell'economia e finanze ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Al riguardo si evidenzia che la D.G.R. n. 1687/2020 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2019 – Art. 20, D. Lgs. n. 175/2016”*, è stata regolarmente trasmessa a questa Sezione di controllo della Corte dei conti. Inoltre, secondo quanto riportato nella Relazione dell'Organo di revisione al D.D.L. n. 11/2021 *“Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020”*, il medesimo provvedimento risulta essere stato trasmesso - con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 - al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 marzo 2021.

²⁶⁷ Ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, il piano di razionalizzazione e le informazioni di cui allo stesso devono essere rese disponibili, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P. ed alla Sezione di Controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

Si sottolinea, infine, che l'obbligo della pubblicazione dei provvedimenti in materia di razionalizzazione ordinaria, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 22 (*"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"*), del D.lgs. n. 33/2013, risulta correttamente adempiuto.

Nell'ambito normativo di riferimento in materia, si richiamano anche i contenuti della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, che ha dettato le Linee Guida per la ricognizione ordinaria delle società partecipate prevista dall'art. 20, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016.

7.4 Stato di attuazione e risultati conseguiti in esecuzione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate

In adempimento al disposto dell'art. 20, comma 4, *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, del T.U.S.P. che prevede che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, la Regione del Veneto, con il provvedimento già citato (D.G.R. n. 1687/2020), ha approvato il *"Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31/12/2019"* (Allegato A), che include anche la *"Relazione tecnica: risultati conseguiti e note illustrative di aggiornamento sui processi di razionalizzazione delle società regionali partecipate, modalità e tempi di attuazione"*, contenente, per ciascuna società partecipata regionale, i risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione precedente, giusta D.G.R. n. 1816/2019.

Di seguito si illustra lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione per ogni società direttamente e indirettamente partecipata dall'Amministrazione regionale.

7.4.1 Partecipazioni dirette

Il Piano di razionalizzazione ordinaria approvato con D.G.R. n. 1816/2019 prevedeva la prosecuzione della **dismissione** delle seguenti due società direttamente partecipate dalla Regione:

- **Veneto Nanotech S.c.r.l.** - in liquidazione e concordato
- **Veronafiore S.p.A.**

ed il **mantenimento**, contestualmente al monitoraggio degli equilibri economico finanziari, delle seguenti n. 10 società direttamente partecipate:

- **Autovie Venete S.p.A.**
- **Concessioni Autostradali Venete S.p.A.**
- **Finest S.p.A.**
- **Immobiliare Marco Polo S.r.l.**
- **Sistemi Territoriali S.p.A.**
- **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.**
- **Veneto Acque S.p.A.**
- **Veneto Innovazione S.p.A.**
- **Veneto Strade S.p.A.**
- **Veneto Sviluppo S.p.A.**

Si fa presente che, con riferimento alla partecipata Finest S.p.A., il Piano di razionalizzazione della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, ne prevedeva la dismissione. Essendo il tentativo di vendita effettuato nel 2018 andato deserto, già nel 2019 la Giunta regionale, con il piano di razionalizzazione ordinaria di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, ne ha disposto il mantenimento.²⁶⁸

Alla data del 31 dicembre 2020 non risultavano ancora avvenute le dismissioni delle partecipate Veneto Nanotech S.c.r.l. - in liquidazione e concordato, e Veronafiore SpA.

Per quanto concerne Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, già nella Relazione alla parifica dell'esercizio 2019, era emerso che *“stante la procedura di concordato in corso, la tempistica di dismissione della società non dipende, a detta della Regione, dall'attività della stessa bensì dagli organi della procedura. L'estinzione della Società potrà pertanto avvenire soltanto al termine della procedura concorsuale”*.²⁶⁹

²⁶⁸ Al riguardo, in occasione dell'attività istruttoria effettuata in sede di parificazione dell'esercizio 2019, la Regione del Veneto, con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020), aveva evidenziato che *“la sua dismissione era volontaria, autorizzata dall'art. 19, L.R. n. 30/2016, e non costituiva un obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, rientrando la società sia nell'allegato A del D. Lgs. n. 175/2016, che nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 175/2016”*. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposito paragrafo dedicato alle società partecipate della Regione.

²⁶⁹ Si segnala che un allungamento dei tempi di chiusura della procedura di concordato è dovuto alla circostanza che *“... in data 04/07/2019 su mandato del Tribunale di Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo di una somma presente sul conto corrente della società, relativamente al c.d. “Progetto Idrogeno”. Tale sequestro ha inevitabilmente generato un impatto nell'attuazione del piano di concordato e altresì dei creditori, nonché un allungamento dei tempi di chiusura della procedura stessa”*, come si evince nella D.G.R. n. 1687/2020 (All. A, a pag. 53).

Per Veronafi S.p.A., considerato l'esito andato deserto della procedura di asta per la dismissione di cui alla D.G.R. n. 1482 del 15 ottobre 2019²⁷⁰, la Regione ha proceduto con la pubblicazione sul BURV, in data 28 febbraio 2020, di un secondo avviso di asta pubblica per la cessione delle quote regionali, con scadenza 15 aprile 2020, poi prorogata all'8 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. Anche in tal caso il tentativo di vendita non è andato a buon fine.

Alla richiesta di aggiornamenti sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate - formulata dalla Sezione con nota prot. 7268 del 10 maggio 2021 - la Regione del Veneto, con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 (acquisita al prot. n. 7509), con riferimento alla partecipata Veronafi S.p.A. ha precisato che, successivamente all'adozione del Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1687/2020, è stata *"Avviata istruttoria per il trasferimento della esigua partecipazione regionale (0,16%) a AVISP ai fini di consolidare la partecipazione in un unico ente regionale"*.

Nessun aggiornamento è invece fornito relativamente alla procedura di dismissione della partecipata Veneto Nanotech Scrl.

Si evidenzia quindi che nel corso dell'esercizio 2020 non è stata conclusa alcuna dismissione. Al riguardo, la Regione del Veneto ritiene *"importante considerare come l'attuale periodo storico, caratterizzato dall'epidemia COVID-19, abbia condizionato i processi di razionalizzazione in atto"* (v. nota prot. C.d.c. n. 7509 del 20 maggio 2021).

In sede di contraddittorio finale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, la Regione con apposite memorie, ha precisato che *"Per quanto concerne Veneto Nanotech S.c.r.l., stante il concordato preventivo fallimentare in corso, la dismissione della partecipazione regionale (76,67%) è necessariamente conseguente al termine della procedura concorsuale di liquidazione degli attivi e pagamento del ceto creditorio, gestita dagli organi della procedura, mediante successiva messa in liquidazione e cancellazione della società. In relazione allo 0,16% detenuto in Veronafi S.p.A., dopo i tentativi di vendita pubblica andati deserti, sta proseguendo l'istruttoria per il trasferimento dell'esigua partecipazione regionale a Veneto Agricoltura, già socio di Veronafi. L'operazione dovrà aver luogo necessariamente, per una corretta valutazione economica, nel secondo semestre"*

²⁷⁰ Si ricorda che nella Relazione alla parifica dell'esercizio 2019 era stato evidenziato, con riferimento alla procedura di dismissione di Veronafi S.p.A. che *"a seguito di avviso pubblico a manifestare interesse, è stata ricevuta in data 11/07/2019 una manifestazione da parte di un soggetto interessato. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1482 del 15/10/2019 ha disposto la prosecuzione della procedura di cessione ed ha incaricato il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali della Regione, di approvare con proprio decreto l'avviso di asta pubblica ed uno schema di contratto per la cessione delle azioni"*.

2021, essendo in corso l'aumento di capitale lanciato dalla società nel mese di aprile 2021. In termini generali inoltre è importante considerare come nel 2020 e 2021 – caratterizzati finora dall'epidemia da Covid-19 - ci sia stata una inevitabile ricaduta sui tempi dei processi di razionalizzazione in corso”.

7.4.2 Partecipazioni indirette

Le società indirette della Regione del Veneto, alla data del 31 dicembre 2020, sono le seguenti:

- **Veneto Logistica S.r.l.**

- **Interporto di Rovigo S.p.A.**

partecipate tramite Infrastrutture Venete S.r.l.²⁷¹

- **Sistema Integrato Fusina Ambiente – S.I.F.A. S.c.p.a.**

detenuta tramite Veneto Acque S.p.A.

- **Certottica S.c.a.r.l.**

- **Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.**

- **Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.** - in concordato

- **Thetis S.p.A.**

- **Veneto Nanotech S.c.r.l.** in liquidazione e in concordato

detenute tramite Veneto Innovazione S.p.A.

- **Bilcare Technologies Italia S.r.l.**

- **Krystalia S.r.l.**

detenute tramite Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e concordato

- **Vi.Abilità S.r.l.**

detenuta tramite Veneto Strade S.p.A.

- **FVS S.G.R. S.p.A.**

detenuta tramite Veneto Sviluppo S.p.A.

Per tutte le società sopra elencate è stata prevista la dismissione, ad eccezione della partecipata di Veneto Sviluppo S.p.A., FVS S.G.R. S.p.A..

Per quanto riguarda Veneto Sviluppo S.p.A., va inoltre evidenziato che la Regione, nella Relazione sullo stato di attuazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, ha segnalato come “l'art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo non

²⁷¹ Si ricorda che, a seguito della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.A. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., a partire dal 1° gennaio 2020 ha avuto efficacia il trasferimento delle partecipazioni in società controllate e collegate detenute da Sistemi Territoriali S.p.A. a favore di Infrastrutture Venete S.r.l..

sono applicabili al “Gruppo Veneto Sviluppo”. L’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L’investimento partecipativo di Veneto Sviluppo è tendenzialmente di carattere minoritario e per sua natura temporaneo, ad eccezione della partecipazione detenuta in F.V.S. S.G.R. S.p.a., la quale è da considerarsi strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a. Peraltro, analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche il “Gruppo FVS S.G.R.” è incluso nell’Allegato A al T.U.S.P. e pertanto non è soggetto alle disposizioni dell’art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016”.

Nonostante l’esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. dal processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall’art. 20, D.lgs. n. 175/2016, si precisa che, per ragioni di completezza e di esaustività, la Regione ha fornito una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d’investimento in un apposito allegato della D.G.R. n. 1687/2020 (Allegato B), di cui si tratterà successivamente. Si evidenzia, altresì, che gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A., essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d’investimento.

Stato di avanzamento della razionalizzazione delle partecipazioni indirette

I Piani di razionalizzazione ordinaria approvati con D.G.R. n. 1813/2018 e D.G.R. n. 1816/2019 prevedevano la dismissione/razionalizzazione di n. 19 partecipazioni indirette (su un totale di n. 21 partecipazioni indirette). Allo stato attuale risulta che:

- per n. 8 società la dismissione è già avvenuta²⁷²;
- per n. 11 società il procedimento di dismissione è in corso²⁷³ (tra cui n. 2 procedure concorsuali e n. 2 partecipazioni di minoranza detenute dalla procedura concorsuale di Veneto Nanotech S.c.r.l.).

²⁷² Si tratta delle società: Nord Est Logistica S.r.l., Interporto di Portogruaro S.p.A., VI Holding S.r.l. (incorporata in Veneto Innovazione S.p.A.), Parco Scientifico e tecnologico Galileo Scarl, Ananas Nanotech S.r.l., Thundernil, Nanto Protective Coatings S.r.l. e Mas S.r.l..

²⁷³ Si tratta delle società: Veneto Logistica S.r.l., Interporto di Rovigo S.p.A., S.I.F.A. Scpa, Certottica Scarl, Politecnico Calzaturiero Scarl, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl in concordato, Thetis S.p.A., Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, Krystalia S.r.l., Bicare Technologies Italia S.r.l. e VI.Abilità S.r.l..

PARTECIPAZIONI INDIRETTE - Quadro riepilogativo stato razionalizzazione

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA	N° SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE AL 31/12/2017	OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE D.G.R. n. 1816/2019		RISULTATI CONSEGUITI		
		Da mantenere	Da dismettere	In corso di dismissione	Dismesse	Mantenute
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. (EX SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.)	5	1	4	2	2	1
VENETO ACQUE S.P.A.	1	0	1	1	0	0
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	1	0	1	0	1	0
V.I. HOLDING S.R.L. (*)	6	0	6	5	1	0
VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione e concordato	6	0	6	2	4	0
VENETO STRADE S.P.A.	1	0	1	1	0	0
VENETO SVILUPPO S.P.A.	1	1	0	0	0	1
TOTALE	21	2	19	11	8	2

(*) V.I. Holding S.r.l. fino al 18 dicembre 2019 era partecipata direttamente da Veneto Innovazione S.p.A. (al 100%). Successivamente, le società partecipate di V.I. Holding S.r.l. sono passate a Veneto Innovazione S.p.A.

Come riscontrato per le partecipate direttamente detenute dalla Regione del Veneto, anche per le partecipate indirette non è stata registrata alcuna ulteriore effettiva dismissione rispetto a quanto rilevato nella Relazione alla parifica dell'esercizio 2019.

Si segnala che la Regione evidenzia come la tempistica di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette non sia di immediato controllo della medesima. Rileva, infatti, come il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette sconti, oltre alle tradizionali difficoltà del processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette (difficoltà di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie o in taluni casi delle procedure concorsuali, essendo quest'ultime non gestite in alcun modo dal socio Regione; difficoltà di dismettere partecipazioni di minoranza non appetibili), maggiori problematiche legate all'adozione dei relativi atti da parte dell'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti della stessa. Da ultimo, la Regione evidenzia gli imprevedibili effetti legati alla situazione emergenziale dell'epidemia sanitaria da Covid-19, che ha colpito duramente il nostro Paese da febbraio 2020, e che inevitabilmente ha generato nuovi scenari economici, con una crisi del mercato, specie in alcuni settori.

In sede di contraddittorio finale, tenutosi il 18 giugno, la Regione - con apposite memorie - ha ulteriormente rimarcato " ... come la tempistica di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette non sia di immediato controllo della Regione, essendo legata all'adozione dei relativi atti da parte della singola società controllante, potendo la Regione esercitare un potere di

impulso, anche in sede assembleare, ma rimanendo le attività gestorie in capo all'organo amministrativo della singola società. La pandemia da Covid-19 ha senza dubbio rallentato anche l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni indirettamente detenute. L'attività amministrativa, in questo senso, seppur rallentata, non si è però arrestata".

Di seguito si riportano i risultati conseguiti relativamente agli obiettivi di dismissione delle partecipate "indirette" previsti dal Piano di razionalizzazione ordinaria approvato con D.G.R. n. 1816/2019, come rilevati nella D.G.R. n. 1687/2020 ed aggiornati al 20 maggio 2021.

Denominazione società	Quota di partecipazione	Intervento programmato con D.G.R. n. 1816/2019	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1816/2019	Risultati conseguiti (da D.G.R. n. 1687/2020)
INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.				
Ferroviaria Servizi S.r.l.	100%	Trasferita alla Regione del Veneto in data 28/05/2019, in attuazione della L.R. n. 40/2018 (scissione tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario). MANTENERE ex L.R. n. 40/2018		Gli effetti della scissione hanno efficacia dal 01/01/2020; a partire da tale data Infrastrutture Venete S.r.l. è pienamente operativa.
Nord Est Logistica S.r.l.	60%	Dismettere	Entro il 31/12/2020	Dismessa il 20/12/2019
Veneto Logistica S.r.l.	56,64%	Dismettere	Entro il 31/12/2020	Nel 2017 e nel 2018 esperiti tentativi di vendita non andati a buon fine. Partecipazione in corso di DISMISSIONE .
Interporto di Rovigo S.p.A.	32,94%	Dismettere	Entro il 31/12/2021	Nel 2017 e nel 2018 esperiti tentativi di vendita non andati a buon fine. Previsto progetto di riorganizzazione elaborato da Infrastrutture Venete e successive D.G.R. n. 265/2020; DCR n. 75/2020 e D.G.R. n. 18/PD.L. 26/10/2020

VENETO ACQUE S.p.a.				
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,67%	Dismettere	Entro il 31/12/2020	Nel 2019 e nel 2020 esperiti tentativi di cessione non andati a buon fine. Partecipazione in corso di DISMISSIONE .

VENETO INNOVAZIONE S.p.a.				
VI HOLDING S.R.L. in liquidazione	100,00%	Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.A.		Razionalizzazione effettuata: procedura di fusione conclusa il 18/12/2019
Certottica S.c.a.r.l.	20,15%	Dismettere	Entro il 30/06/2021	Effettuati tentativi di vendita
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	22,57%	Dismettere	Entro il 30/06/2021	Effettuati tentativi di vendita
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. - in concordato	16,98%	Dismettere	Non quantificabile	Dismissione correlata alla procedura concorsuale
Thetis S.p.a.	1,89%	Dismettere	Entro il 31/12/2021	Effettuati tentativi di vendita
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	Dismettere	Non quantificabile	Dismissione correlata alla procedura concorsuale

VENETO NANOTECH S.c.r.l.				
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	Dismettere	Non quantificabile; rientra nel piano di concordato	In corso di dismissione, tale partecipazione rientra nel piano di concordato
Krystalia S.r.l.	25%	Dismettere	Non quantificabile; rientra nel piano di concordato	In corso di dismissione, tale partecipazione rientra nel piano di concordato

Denominazione società	Quota di partecipazione	Intervento programmato con D.G.R. n. 1816/2019	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1816/2019	Risultati conseguiti (da D.G.R. n. 1687/2020)
VENETO STRADE S.p.a.				
Vi.Abilità S.r.l.	5%	Dismettere	Entro il 31/12/2020	Nel corso del 2020 è stato esperito un primo tentativo di cessione non andati a buon fine. Partecipazione in corso di DISMISSIONE.
VENETO SVILUPPO S.p.a. (partecipazione strategica)				
FVS S.G.R. S.p.A.	100%	Mantenere	---	Mantenuta

7.4.3 Sintesi dei principali processi di razionalizzazione realizzati dal 2017

Di seguito si riassumono i risultati derivanti dalle attività di razionalizzazione svolte dalla Regione del Veneto sulle proprie partecipazioni, dirette ed indirette, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Come visto in precedenza, in ossequio al disposto dell'art. 24 del T.U.S.P., la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 324/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto", ha provveduto all'adozione del Piano di razionalizzazione straordinaria, provvedendo ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuando quelle da alienare.

Successivamente, in ossequio al disposto dell'art. 20 del T.U.S.P., la Regione ha provveduto all'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, giuste D.G.R. n. 1813/2018 e n. 1816/2019.

La tabella che segue riassume i principali processi di razionalizzazione avviati dalla Regione del Veneto a seguito dell'introduzione del T.U.S.P., che non subisce alcuna variazione rispetto alla corrispondente tabella riportata nella Relazione alla parifica dell'esercizio 2019, non essendo avvenuta alcuna ulteriore dismissione nell'esercizio 2020.

Anno	PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE CONCLUSI
2017	<p>Partecipate dirette:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. in liquidazione: Ottenuta la liquidazione della quota • ROCCA DI MONSELICE S.R.L.: Conclusa la fusione per incorporazione in Immobiliare Marco Polo S.r.l. <p>Partecipate indirette: Avvenuta dismissione di n. 4 partecipazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A. • MARGHERA ECO INDUSTRIES S.R.L. • PROMOMARGHERA S.P.A. • CONSORZIO DISTRETTO VENETO BENI CULTURALI

Anno	PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE CONCLUSI
2018	<p>Partecipate dirette:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A.: Chiusura della liquidazione <p>Partecipate indirette:</p> <p>Avvenuta dismissione di n. 6 partecipazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERPORTO DI PORTOGRUARO S.P.A. • PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO S.C.R.L. • ANANAS NANOTECH S.R.L. • THUNDERNIL S.R.L. • NANTO PROTECTIVE COATING S.R.L. • MAS S.R.L. • VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.: Chiusura della liquidazione (cancellata dal Registro delle imprese in data 03/05/2019) <p>VENETO NANOTECH S.C.P.A. in liquidazione e concordato: Trasformazione in Veneto Nanotech S.c.r.l., in liquidazione e concordato</p>
2019	<p>Partecipate dirette:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.: in data 28/05/2019 è avvenuto il trasferimento a favore della Regione del Veneto della proprietà in adempimento al disposto legislativo della L.R. n. 40/2018 <p>Partecipate indirette:</p> <ul style="list-style-type: none"> • V.I. HOLDING S.R.L.: conclusa la fusione per incorporazione nel Socio unico Veneto Innovazione S.p.a., in data 18/12/2019 • NORD EST LOGISTICA S.R.L.: Avvenuta dismissione in data 20/12/2019
2020	NESSUNO

Ad oggi, quindi, i principali processi di razionalizzazione delle società regionali direttamente partecipate possono dirsi conclusi.

Come visto in precedenza prosegue la procedura di concordato di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e le procedure di dismissione della partecipata Veronafiore S.p.A..

Per quanto concerne, invece, i progetti strategici attualmente in corso che coinvolgono le società regionali operanti in ambito infrastrutturale (CAV S.p.A., Veneto Strade S.p.A., Autovie Venete S.p.A., Società Alto Adriatico S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A.), la Regione dichiara che *“questi richiedono interventi legislativi complessi, perfezionati a più livelli, che coinvolgono diversi soggetti istituzionali; per tali operazioni, la Regione sicuramente esercita un potere d’impulso e monitora costantemente l’evolversi degli accordi assunti, tuttavia le tempistiche ad essi correlate non sono direttamente gestibili dalla medesima”*.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti sulle attività ad oggi in itinere relativamente ai processi di razionalizzazione delle partecipazioni della Regione, successivamente all’adozione del piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1687/2020:

Partecipate dirette:

- **Veronafiore S.p.A.:** avviata istruttoria per il trasferimento della esigua partecipazione regionale (0,16%) ad AVISP ai fini di consolidare la partecipazione in un unico ente regionale.

Partecipate indirette:

- Formalizzate da parte di Veneto Innovazione S.p.A. le richieste di recesso da **Thetis S.p.A.** e **Politecnico Calzaturiero S.c.ar.l.**. In corso le trattative per la cessione della partecipazione in **Certottica S.c.ar.l.** al sistema camerale veneto.
- Pubblicato in data 25 febbraio 2021 il bando per la cessione della partecipazione in **S.I.F.A. S.c.p.a.**. Non sono pervenute offerte.
- Aggregazione di **Interporto di Rovigo S.p.A.** e **Veneto Logistica S.p.A.**. Interporto di Rovigo, ha formalmente comunicato la volontà di acquisire la partecipazione di Infrastrutture Venete S.r.l. in Veneto Logistica S.r.l. ai sensi della L.R. n. 39/2020 art. 10. Infrastrutture Venete S.r.l. sta predisponendo gli atti necessari per la cessione della quota detenuta in Veneto Logistica ad Interporto di Rovigo.
- Proseguono le trattative per la cessione della partecipazione in **Vi.abilità S.r.l.** alla provincia di Vicenza. Ad avvenuta approvazione del bilancio 2020 la società conta di definire modalità e tempistica di cessione.

Come evidenziato dalla Regione nelle memorie prot. n. 276209 del 17 giugno 2021 (acquisite al prot. C.d.c. n. 8100 del 18 giugno 2021), restano quindi da dismettere le partecipazioni indirette nelle società Certottica S.c.a r.l. (di Veneto Innovazione S.p.A.), SIFA S.c.p.a. (di Veneto Acque S.p.A.) e Vi.abilità S.r.l. (Veneto Strade S.p.A.) oltre alla prosecuzione dei concordati di Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a r.l. e Veneto Nanotech S.c.r.l. (di Veneto Innovazione S.p.A.) e alle partecipazioni indirette di Veneto Nanotech S.c.r.l., Krystalia S.r.l. e Bilcare S.r.l. (società inattive il cui relativo valore stimato è inferiore a complessivi euro 1.650).

Come già più volte evidenziato, la Regione ha quindi rimarcato *“che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, intrapreso da diversi anni, incontra numerosi ostacoli nella conclusione dei processi di dismissione avviati, dovuti principalmente:*

- *all'impossibilità di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie nel caso di procedure concorsuali gestite direttamente dagli organi giudiziari;*
- *alla problematicità della dismissione di partecipazioni di minoranza, significativamente meno appetibili rispetto a quote di maggioranza;*

- *alle difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, soprattutto di minoranza, non gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, ma dall'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti di quest'ultimo.*²⁷⁴

Da ultimo, con la sopra menzionata nota del 20 maggio 2021, la Regione evidenzia come *“l'attuale periodo storico, caratterizzato dall'epidemia COVID-19, abbia condizionato i processi di razionalizzazione in atto”*.

7.5 Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019

Richiamando quanto già riportato in precedenza relativamente agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione Regionale ha adottato il *“Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31/12/2019”*, Allegato A alla D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020, avente ad oggetto *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2019”*.

Con il predetto provvedimento motivato la Regione ha posto in essere una verifica dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, finalizzata ad un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Detta verifica deve tenere conto dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. che dispone che *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

²⁷⁴ Virgolettato da D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020.

- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Inoltre, nel suddetto "Piano di Razionalizzazione periodica" sono stati rinnovati e monitorati gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alle società controllate dall'Amministrazione Regionale, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 175/2016. Nello specifico, il T.U.S.P. dispone che *"le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate..."*. In applicazione di dette disposizioni, la Regione, già a partire dall'esercizio 2017, in sede di approvazione dei bilanci societari, ha fornito alle società controllate obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.

La Regione, nella medesima D.G.R. n. 1687/2020, ha evidenziato che *"le suddette proposte si aggiungono alle disposizioni legislative nazionali (es. L. n. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013, da comma 471 a comma 475 dell'art. 1 L. n. 147/2013, D. Lgs. n. 50/2016) e regionali (L.R. n. 39/2013) di controllo della spesa delle società partecipate"* e, in tal senso, *"la Giunta Regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti ad indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione. Il costante monitoraggio del contenimento dei costi di gestione da parte del socio Regione avviene, tra le varie forme di esercizio di governance, anche con l'applicazione delle "direttive regionali", giusta D.G.R. n. 1473/2017"*. Tale attività di controllo è iniziata nel 2010 e negli anni si è evoluta e adattata alle diverse disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, fino all'adozione della D.G.R. n. 2101/2014, che tiene conto anche delle disposizioni contenute nella L.R. n. 39/2013 e nella L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Quest'ultimo provvedimento è stato poi integrato e revisionato dalla D.G.R. n. 1473/2017, che include anche le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016, modificato e corretto dal D.lgs. n. 100/2017.

L'Amministrazione ha, altresì, rammentato che *"Nel corso del 2018, in un'ottica di semplificazione amministrativa e in una visione più completa e uniforme della programmazione e controllo delle società partecipate, in coerenza con le disposizioni enunciate dallo stesso D. Lgs. n. 118/2011, è stato avviato un percorso di miglioramento della governance degli enti strumentali e delle*

società a partecipazione regionale, che ha trovato un primo riscontro nella diversa definizione degli indirizzi alle società controllate, completando e rafforzando i contenuti enunciati nell'Allegato I al DEFR. Nella nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR n. 163 del 29/11/2018), in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. n. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, sono stati delineati e assegnati alle Società controllate, per il triennio 2019-2021, i medesimi obiettivi programmati per il 2018-2020/2022, già approvati con la D.G.R./CR n. 84/2018. Tali obiettivi, con riguardo particolare all'annualità 2019, sono stati rendicontati dalle Società nel 2020, e poi via via ogni anno, approvati dall'assemblea societaria contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, è trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. n. 39/2001".

Da ultimo, la Regione ha evidenziato che "l'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, che come noto ha colpito duramente il nostro Paese a partire da febbraio 2020, e tutt'oggi ancora in corso, ha messo in ginocchio l'economia nazionale ed internazionale, con scenari nuovi anche per gli enti pubblici, specie le Regioni, chiamate a contribuire con ingenti risorse proprie, generando riflessi importanti sugli equilibri dei propri bilanci". In tale contesto, quindi, l'Amministrazione regionale "ha inteso rafforzare i controlli interni verso i propri organismi partecipati, tra cui appunto le Società oggetto del presente piano, recependo in primis le "Linee di indirizzo" emanate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR), la quale dedica un'apposita sezione al controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate. In particolare, da ultimo con nota 482746 del 12/11/2020 gli Uffici regionali hanno fornito indicazioni operative agli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate, rappresentando tra l'altro che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è tutt'ora in vigore ed esplica i suoi effetti in tutte le sue parti, non essendo intervenute revisioni o sospensioni normative correlate alla difficile situazione sanitaria in atto. Al contempo, con la succitata nota si raccomanda di proseguire i percorsi di razionalizzazione avviati, preservando ad ogni modo il valore della partecipazione, gli equilibri di bilancio ed evitando ricadute nel bilancio regionale".

Nel presente paragrafo si riportano, per ciascuna società direttamente e indirettamente partecipata dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019, i percorsi di razionalizzazione contenuti nel "Piano di razionalizzazione periodica 2020", approvato con D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020.

Per ciascuna società, direttamente o indirettamente partecipata, vengono illustrati i percorsi di razionalizzazione avviati, dettagliando in particolare gli sviluppi futuri, gli strumenti operativi, le tempistiche previsionali²⁷⁵.

Per le partecipate regionali le proposte di razionalizzazione sono state assunte, così come precisato dalla Regione, *“con le valutazioni operate tenuto conto sia della normativa vigente sia delle decisioni e degli interventi di razionalizzazione già intrapresi con i precedenti piani ex D.G.R. n. 1816/2019, D.G.R. 1813/2018, D.G.R. n. 324/2017 e D.G.R. n. 447/2015”*.

Si fa presente che il perimetro oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 175/2016, delineato all'art. 1, comma 1, è relativo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In proposito, l'art. 2, comma 1, lettera f, del T.U.S.P. definisce *“«partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*, mentre il medesimo articolo 2, comma 1, lettera g, del T.U.S.P. definisce *“«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.”*

In sintesi, di seguito nelle tabelle 1 e 2 il riepilogo degli indirizzi del percorso di razionalizzazione/dismissione per le società partecipate, dirette ed indirette, della Regione del Veneto di cui al Piano di razionalizzazione periodica ex D.G.R. n. 1687/2020.

Tabella 1 - Piano di razionalizzazione delle partecipazioni “dirette” possedute dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019

N.	PARTECIPAZIONI DIRETTE	PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE	INDIRIZZI
SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO			
1	Immobiliare Marco Polo S.r.l. (100%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2, lett. a) e lett. d) del T.U.S.P.	Contenimento dei costi fissi aziendali e spese di funzionamento; monitoraggio costi variabili
2	Sistemi Territoriali S.p.A. (100%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	Contenimento spese di funzionamento, spese per consulenza e prestazioni professionali

²⁷⁵ Si fa presente che il Piano di razionalizzazione periodica 2020 della Regione del Veneto tiene conto delle specifiche “Linee Guida” adottate in data 21 novembre 2018 dal MEF – Dipartimento del Tesoro, in condivisione con la Corte dei conti. Dette “Linee Guida” per le Amministrazioni Pubbliche concernenti la revisione periodica delle partecipate contengono, tra l'altro, un modello per la redazione del provvedimento di razionalizzazione, nonché definiscono lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P..

Si rileva, inoltre, che le informazioni richieste dal MEF, seppur strutturate in modo diverso, sono sostanzialmente analoghe a quelle richieste nel modello proposto dalla Corte dei Conti nelle Linee di indirizzo per la revisione ordinaria adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, che si pongono in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione della stessa Sezione n. 19/SEZAUT/2017/INPR (relativamente alle Linee di indirizzo adottate per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. n. 175/2016). Ciò con finalità di semplificazione e di omogeneità di rappresentazione dei piani da parte delle amministrazioni pubbliche.

N.	PARTECIPAZIONI DIRETTE	PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE	INDIRIZZI
SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO			
3	Infrastrutture Venete S.r.l. (100%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	Contenimento spese di funzionamento, in particolare sul contenimento delle spese del personale
4	Veneto Acque S.p.A. (100%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2 lett. a) e d) del T.U.S.P.	Contenimento delle spese del personale e degli oneri contrattuali relativi al personale
5	Veneto Innovazione S.p.A. (100%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 4 lett. d) del T.U.S.P.	Contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale
SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO NON TOTALITARIO			
6	Autovie Venete S.p.A. (4,83%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società, proseguendo in accordo con la Regione Friuli- Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni Autovie Venete S.p.A. possedute nella Società Autostradale Alto Adriatico S.p.A.
7	Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (33%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	----
8	Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (50%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	----
9	Fin.est S.p.A. (14,868%)	DA MANTENERE	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società
10	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione (76,67%)	IN DISMISSIONE E CONCORDATO	Spese sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli organi giudiziari
11	Veneto Strade S.p.A. (76,42%)	DA MANTENERE ex art. 4, comma 2 lett. a) e d) del T.U.S.P.	Contenimento del costo del personale
12	Veneto Sviluppo S.p.A. (51%)	DA MANTENERE ex art. 26, comma 2, del T.U.S.P.	Contenimento spese di funzionamento
13	Veronafiere S.p.A. (0,16%)	DA DISMETTERE	----

Fonte: D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

Tabella 2 - Piano di razionalizzazione delle partecipazioni "indirette" possedute dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019

N.	PARTECIPAZIONI "INDIRETTE"	Tramite partecipata	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
1	Veneto Logistica S.r.l.	Infrastrutture Venete S.r.l.	Cessione a Interporto Rovigo S.p.A.	Entro il 31/12/2021
2	Interporto di Rovigo S.p.a.	(es. precedente era tramite Sistemi Territoriali S.p.a.)	Mantenere con riorganizzazione societaria	Entro il 31/12/2021
3	Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	Veneto Acque S.p.a.	Dismettere	Entro il 31/12/2021
4	Certottica S.c.a.r.l.	Veneto Innovazione S.p.a.	Dismettere	Entro il 31/12/2021
5	Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.		Dismettere	Entro il 31/12/2021
6	Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato		Dismettere	Non quantificabile
7	Thetis S.p.a.		Dismettere	Entro il 31/12/2020
8	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato		Dismettere	Non quantificabile
9	Bilcare Technologies Italia S.r.l.	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato
10	Krystalia S.r.l.		Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato
11	Vi.Abilità S.r.l.	Veneto Strade S.p.a.	Dismettere	Entro il 31/12/2021
12	FVS S.G.R. S.p.a.	Veneto Sviluppo S.p.a.	Mantenere	---

Fonte: D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

Gli indirizzi riportati nel Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1687/2020 confermano sostanzialmente quelli adottati nel Piano precedente di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, analizzato nella Relazione alla parifica dell'esercizio 2019. Si evidenziano tuttavia alcune modifiche, che riguardano esclusivamente le partecipazioni in via indiretta, che di seguito si riportano in sintesi, rinviando ad informazioni più dettagliate nel proseguo della relazione:


- le partecipate **Veneto Logistica S.r.l.** e **Interporto di Rovigo S.p.A.**: nell'ultimo Piano di razionalizzazione risultano detenute da Infrastrutture Venete S.p.A.. In precedenza, erano partecipate dalla Regione tramite Sistemi Territoriali S.p.A. (partecipata al 100% dalla Regione). Ciò in quanto *“Il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., ha previsto il trasferimento a quest'ultima anche delle partecipazioni detenute in società controllate e collegate; tale progetto approvato nell'Assemblea Straordinaria del 20/09/2019, ha avuto efficacia dal 01/01/2020”*²⁷⁶.
- **Interporto di Rovigo S.p.A.**: nei precedenti piani di razionalizzazione della Regione era prevista la dismissione della Società (entro la data del 31 dicembre 2020); tuttavia nell'ultimo Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1687/2020 se ne prevede il mantenimento, con riorganizzazione societaria. Dopo diversi tentativi di vendita (nel 2017 e 2018) non andati a buon fine, ed il passaggio della società da Sistemi Territoriali S.p.A. a Infrastrutture Venete S.r.l., la considerazione dell'oggettiva strategicità dell'interporto in ambito infrastrutturale, ha di fatto revisionato la scelta di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.r.l., quale relativa società di gestione, intendendo per contro mantenere e valorizzare tale partecipata. Tale scelta è la conseguenza della decisione della Giunta regionale che, con deliberazione n. 265/2020, ha previsto significativi investimenti nell'area dell'interporto in argomento, e del “Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030”, approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 75/2020, il quale riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, assegnando allo stesso un ruolo strategico.

²⁷⁶ Si ricorda, infatti, che l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 40/2018 rubricata “Società regionale “infrastrutture venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”, ha previsto il trasferimento alla Regione, dell'intera partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, detenuta da Sistemi Territoriali S.p.A. (società a partecipazione totalitaria regionale) nella “Ferroviaria Servizi S.r.l.”, stabilendo contestualmente il cambio di denominazione di quest'ultima in “Infrastrutture Venete S.r.l.”.



- Si evidenzia, infine, che la tempistica per le previste dismissioni sono state posticipate tutte al 31 dicembre 2021 (nel precedente Piano di razionalizzazione i termini erano fissati al 31 dicembre 2020). Fa eccezione soltanto la partecipata **Thetis S.p.A.**, ove, al contrario il termine di dismissione originariamente previsto a fine 2021 è stato anticipato al 31 dicembre 2020.

Di seguito la rappresentazione grafica quadro delle partecipazioni regionali “dirette” con le relative indirette in dismissione e/o liquidazione al 31 dicembre 2019. A seguire, per ogni società direttamente e indirettamente partecipata dalla Regione del Veneto, si riportano i risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1816/2019, le linee di indirizzo sulla partecipata e gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016), come riportati nel Piano di razionalizzazione ex D.G.R. n. 1687/2020.

Rappresentazione grafica quadro numerico partecipazioni regionali "dirette" con le relative "indirette" in dismissione e/o liquidazione al 31 dicembre 2019



NOTE:
 (*) Infrastrutture Venete S.r.l. ha acquisito le partecipazioni controllate e collegate proprie della Sistemi Territoriali S.p.a. a partire dal 01.01.2020 per effetto della scissione parziale proporzionale approvata in data 20.06.2019, in attuazione della L.R. 40/2018.

 Società interessate da un processo di razionalizzazione
 Società da mantenere

Fonte: Regione del Veneto (D.G.R. n. 1687/2020)

SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO

1. IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (previsto mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 14/01/2003, n. 3; L.R. 23/02/2016, n. 7; L.R. 30/12/2016, n. 30.

Data di Costituzione: 23/07/1997

Oggetto sociale: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 84.854,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente piano, la Regione ha garantito una governance efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Immobiliare Marco Polo S.r.l. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al D.E.F.R. 2019-2021 (D.C.R. del 29/11/2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (D.G.R. n. 678/2019); con l'Assemblea ordinaria del 19/06/2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31/12/2019, giusta D.G.R. n. 721/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

La Regione conferma di MANTENERE la partecipazione regionale nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) del T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (giusta D.G.R. n. 678/2019), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo per l'esercizio 2019 e a medio-lungo termine il contenimento dei costi fissi aziendali nonché il monitoraggio che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi. Tale obiettivo può ritenersi perseguito dalla Società tenuto conto dei risultati realizzati relativamente alle singole gestioni, ed in particolare

una riduzione dell'8,4% dei costi di produzione variabili relativi alla gestione "Villa Contarini" e un incremento contenuto degli stessi costi del 3,72% a fronte di un incremento della produzione del 14,49% relativamente alla gestione "Rocca di Monselice".

Nell'Assemblea ordinaria del 19/06/2020, ex D.G.R. n. 721/2020, il socio Regione prende atto del perseguimento dell'obiettivo assegnato per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs. n. 175/2016, e al contempo assegna all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. per l'esercizio 2020 l'obiettivo specifico di contenere i costi fissi aziendali ai livelli dell'esercizio 2019, nonché di monitorare che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi, operando possibili efficienze per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. con D.G.R. n. 721 del 09/06/2020.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

La Società non detiene partecipazioni.

2. SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 03/02/1998, n. 3; D.lgs. n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/11/2012; L.R. 14/11/2018, n. 40.

Data di Costituzione: 21/04/1983

Oggetto sociale: Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100% dal 20/06/2019 (in precedenza 99,8321% e quota residua, pari a 0,1679%, relativa a n. 2066 azioni proprie detenute dalla stessa Società, annullate in sede di Assemblea Straordinaria del 20/06/2019, giusta D.G.R. n. 828/2019).

Risultato d'esercizio 2019: euro 1.426.349,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: MANTENERE per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la Sistemi Territoriali S.p.A., giusta D.G.R. n. 2002/2018, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a, del T.U.S.P..

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una governance efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Sistemi Territoriali S.p.A. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al D.E.F.R. 2019-2021 (D.C.R. del 29/11/2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (D.G.R. n. 828/2019); con

l'Assemblea ordinaria del 19/06/2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31/12/2019, giusta D.G.R. n. 755/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Tenuto conto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 2002/2018, MANTENERE per la restante durata del contratto di servizio ferroviario la partecipazione regionale nella Sistemi Territoriali S.p.A. in quanto le attività svolte dalla stessa di produzione di un servizio di interesse generale, rientrano tra le attività elencate all'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P. e pianificare la modalità più efficace ed efficiente di razionalizzazione al termine del progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.A. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l..

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

In attuazione dell'art. 19, commi 5 e 6, D.lgs. n. 175/2016, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di contenimento delle proprie società controllate, giusta **D.G.R. n. 828/2019**, è stato assegnato alla Sistemi Territoriali S.p.A. per l'esercizio 2019, quale misura di contenimento delle spese funzionamento, la riduzione dei seguenti costi: costo complessivo del personale, costo complessivo per studi ed incarichi di consulenza (servizi di assistenza amministrativa, legale, fiscale, prestazioni professionali), costo per la formazione, altre voci di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo) per euro 895.520,00, passando da un totale di euro 23.783.887,00 nel 2018 ad un totale previsto di euro 22.888.367,00 nel 2019.

Tale obiettivo non è stato completamente perseguito dalla Società, in quanto il totale dei predetti costi si è attestato sull'importo di euro 22.959.746,00, a causa di maggiori costi straordinari dovuti all'operazione di scissione societaria.

Nell'Assemblea ordinaria del 19/06/2020, il socio Regione prende atto del mancato contenimento dei costi nel 2019 per le motivazioni espresse dalla Società succitate, e al contempo assegna alla Sistemi Territoriali S.p.A. per l'esercizio 2020 l'obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs. n. 175/2016, di contenere le spese per consulenza e prestazioni professionali (per servizi) ad euro 148.000,00 nel 2020.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Sistemi Territoriali S.p.A. ex **D.G.R. n. 755/2020**.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Il progetto di scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.A. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., ha previsto il trasferimento a quest'ultima anche delle partecipazioni detenute in società controllate e collegate; tale progetto approvato nell'Assemblea Straordinaria del 20/09/2019, ha avuto efficacia dal 01/01/2020.

3. INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

Normativa di riferimento: L.R. 14/11/2018, n. 40.

Data di Costituzione: 24/01/2003

Oggetto sociale: La società ha per oggetto la gestione, direttamente o attraverso società controllate o partecipate, della rete, delle infrastrutture e degli impianti di qualunque genere per l'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario regionale; può svolgere inoltre tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale incluse quelle relative alla progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto ed alla manutenzione e ristrutturazione di reti e mezzi di trasporto. Alla società può anche essere trasferita dalla Regione Veneto, in tutto o in parte, la proprietà delle reti ferroviarie, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 766,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: in attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della L.R. n. 40/2018, **MANTENERE** la società Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.) in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), (produzione di un servizio di interesse generale) del T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Stato di attuazione: nel corso del 2020 la Regione ha garantito una governance efficace e continua sulla partecipata in questione, monitorando dapprima l'operazione di scissione della Sistemi Territoriali S.p.A. e poi intervenendo nell'Assemblea ordinaria del 15/04/2020 con l'approvazione del bilancio societario al 31/12/2019, giusta D.G.R. n. 413/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

La Regione conferma il **MANTENIMENTO** della società.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

Considerato che la Società è controllata direttamente dalla Regione a partire dal 28/05/2019 ed è pienamente operativa a partire dal 01/01/2020, per l'esercizio 2020, in attuazione del succitato disposto normativo, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche socie di fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate, il socio Regione nell'Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 15/04/2020, giusta **D.G.R. n. 413/2020**, ha assegnato alla partecipata in questione, quale obiettivo specifico, che il costo complessivo del personale dipendente nel corso

del 2020 non risulti complessivamente superiore al corrispondente costo sostenuto nel 2019 da Sistemi Territoriali S.p.A. per il personale assegnato alla Società a seguito della scissione, salvo il maggior costo derivante dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato che saranno autorizzate dal socio unico Regione del Veneto a seguito della proposta organizzativa presentata dalla Società a marzo 2020 e salvo eventuali costi per il personale dovuti a rinnovi contrattuali o determinati in ragione dell'attuale fase di start-up societaria.

Con il presente piano si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento assegnati alla Società, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 D.lgs. n. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Le partecipazioni detenute sono: VENETO LOGISTICA S.R.L e INTERPORTO ROVIGO S.P.A. (entrambe in dismissione).

4. VENETO ACQUE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 10/04/1998, n. 12

Data di Costituzione: 10/05/1990

Oggetto sociale: la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale; la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84, L.R. 03/04/2001, n. 11.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta nell'elenco delle società in house gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 328.610,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una governance efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Veneto Acque S.p.A. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al D.E.F.R. 2019-2021 (D.C.R. del 29/11/2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (D.G.R. n. 645/2019); con

l'Assemblea ordinaria del 28/07/2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31/12/2019, giusta D.G.R. n. 979/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione in Veneto Acque S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d, (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) del T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

Con riferimento agli adempimenti in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 e 6, D.lgs. n. 175/2016, con D.G.R. n. 645/2019 sono stati assegnati alla Società per l'esercizio 2019 quale obiettivo specifico, il mantenimento del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio analogo per il triennio 2011-2013 (euro 1.125.443,00), nonché il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento.

Nell'Assemblea ordinaria del 28/07/2020, ex D.G.R. n. 979/2020, la Regione prende atto del raggiungimento della prima parte dell'obiettivo assegnato a Veneto Acque S.p.A., tenuto conto che la stessa rinvia la contrattazione per recepire le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale ai mesi successivi; al contempo, nella stessa sede e in aderenza ai contenuti del medesimo provvedimento, si conferma alla Società, anche per il 2020, quale obiettivo specifico, di mantenere per il triennio 2020-2022 il costo complessivo del personale al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013 e di recepire nella contrattazione di secondo livello, per quanto possibile, le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Società partecipata: SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE - S.I.F.A. S.C.P.A. (in dismissione)

5. VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 06/09/1988, n. 45; art. 14, L.R. n. 30/2016;

Data di Costituzione: 05/09/1991

Oggetto sociale: Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. Attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario,

commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo, iscritta nell'elenco delle società in house gestito dall'A.N.A.C. previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2019: euro 63.764,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: MANTENERE, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Stato di attuazione: nel 2019 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, la Regione ha garantito una governance efficace e continua sulla partecipata in questione, intervenendo dapprima nell'ambito della programmazione regionale con l'assegnazione a Veneto Innovazione S.p.A. di specifici obiettivi ed indirizzi gestionali definiti nella Nota di Aggiornamento al D.E.F.R. 2019-2021 (D.C.R. del 29/11/2018), poi con l'approvazione del programma operativo di attività e del relativo budget 2019 (D.G.R. n. 731/2019); con l'Assemblea ordinaria del 16/07/2020 si è infine provveduto ad approvare il bilancio societario al 31/12/2019, giusta D.G.R. n. 972/2020.

Gli Uffici regionali hanno comunque garantito un costante monitoraggio degli equilibri economico finanziari della partecipata nel corso dell'intero esercizio, anche con il supporto di documentazione gestionale periodica interna.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

MANTENERE la partecipazione regionale in Veneto Innovazione S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, del T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

Per quanto concerne le disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs. n. 175/2016, giusta D.G.R. n. 731/2019, per l'esercizio 2019 era stato assegnato quale obiettivo specifico il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale e la riduzione dei costi per le licenze software a seguito dell'adesione al programma di convergenza dei sistemi informatici con il socio Regione.

Nell'Assemblea ordinaria del 16/07/2020, il socio Regione ha preso atto di quanto dichiarato da Veneto Innovazione S.p.A. che, per quanto concerne il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, nel corso del 2019 non è stata avviata nessuna contrattazione di II^ livello, mentre, per quanto concerne la riduzione dei costi per licenze software a seguito dell'adesione al programma di convergenza dei sistemi informatici con il socio Regione del Veneto, non sono state rinnovate le licenze di posta elettronica e non sono stati sostituiti i server della società.

Al contempo, nella medesima Assemblea è stato assegnato e confermato quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs. n. 175/2016, anche per il 2020, il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Veneto Innovazione S.p.A. giusta D.G.R. n. 972/2020, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D.lgs. n. 175/2016.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Le società partecipate sono: CERTOTTICA S.C.A.R.L., POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L., PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L. in concordato, THETIS S.P.A., VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione e in concordato (tutte in dismissione).

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE (non in modo totalitario)

6. AUTOVIE VENETE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 29/04/1985, n. 35; art. 16-18, L.R. 30/12/2016, n. 30; art. 13 bis, D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a, L. n. 205/2017 ed ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a, D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018.

Data di Costituzione: 16/06/1928

Oggetto sociale: Esercizio in forma imprenditoriale delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 4,83%

Risultato d'esercizio al 30/06/2019: euro 6.582.527,00

Risultato d'esercizio al 31/12/2019: euro 5.638.474,00

(In data 6 maggio 2019 l'Assemblea straordinaria della Società ha emendato lo statuto sociale modificando la decorrenza dell'esercizio; da tale data l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno).

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione regionale in Autovie Venete S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.A. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”) sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest’ultima. Tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.A., concentrando così in un’unica società tutte le attività del concessionario. Tale proposta di razionalizzazione risulta funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A..

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

La Regione conferma di **MANTENERE** la partecipazione regionale in Autovie Venete S.p.A., **monitorando gli equilibri economico-finanziari** della stessa, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni Autovie Venete S.p.A. possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A..**

Per quanto riguarda i **tempi di attuazione** di tale accordo, gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della newco, la Regione Friuli Venezia Giulia, stante l’esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. g), del T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Autovie Venete S.p.A. non sono considerate “partecipazioni indirette” per l’Amministrazione Regionale.

7. SOCIETA’ AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: artt. 16-18. L.R. 30/12/2016, n. 30; art. 13 bis, D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell’art 13 bis sono stati sostituiti dall’art. 1, comma 1165, lett. a), L. n. 205/2017, e ulteriormente modificati dall’art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018. D.G.R. n. 393 del 26/03/2018

Data di Costituzione: 17/04/2018

Oggetto sociale: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell’ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e della Regione del Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, comprese le attività di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo analogo congiunto

Quota di partecipazione: 33% (Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia 67%)

Risultato d’esercizio 2019: euro -220.585,00

**RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019**

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione all'oggetto, monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

La Regione conferma di MANTENERE, la partecipazione regionale in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., stimando entro l'esercizio 2021 il termine per il conferimento delle azioni possedute dall'Amministrazione regionale in Autovie Venete S.p.A. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A..

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

La Società non detiene partecipazioni.

8. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290, L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008); Delibera CIPE del 26/01/2007; art. 40, L.R. 19/02/2007, n. 2; art. 15, L.R. 30/12/2016, n. 30.

Data di Costituzione: 01/03/2008

Oggetto sociale: Attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia- Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (50% Regione del Veneto e 50% ANAS S.p.A.), con deleghe gestionali ad ANAS S.p.A., esercitate secondo quanto stabilito dai patti parasociali²⁷⁷ (nomina dell'Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.A.).

Quota di partecipazione: 50%

Risultato d'esercizio 2019: euro 27.003.020

**RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019**

²⁷⁷ I "nuovi patti parasociali", approvati con D.G.R. n. 783 dell'8 giugno 2018, "regolano la composizione ed il funzionamento degli organi sociali che, considerata la partecipazione paritetica al capitale sociale da parte dei due soci, sarebbe altrimenti molto complicato definire, e dall'altro la governance proposta appare distribuire in maniera equa tra i soci il potere di guida della società, in particolare riservando ad ANAS S.p.a. maggiori poteri di gestione tramite la scelta dell'Amministratore Delegato e alla Regione del Veneto poteri di controllo grazie alla maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente e alla designazione di un sindaco effettivo" (cfr. D.G.R. n. 1687/2020).

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in C.A.V. S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P. considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

La Regione conferma di MANTENERE la partecipazione in C.A.V. S.p.A, monitorando gli equilibri economico-finanziari.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

ALTRE INFORMAZIONI

Con nota prot. n. 312471 del 6 agosto 2020, il Presidente della Regione del Veneto ha sottoposto all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto "Polo Autostradale del Nord Est", consistente nell'assegnare direttamente in house le concessioni autostradali del Veneto a C.A.V. S.p.A.; ciò detto, al fine, in primis, di governare, nel medio lungo periodo, l'intera rete autostradale veneta, con obiettivo prioritario sulla sicurezza e sulla manutenzione della stessa, ma anche di finanziare, realizzare e gestire nuove importanti opere infrastrutturali, alleggerendo il peso sul bilancio regionale e dello Stato.

Tale progetto prevede nell'immediato di intervenire con due iniziative urgenti riguardanti la predetta Società, relative al rinnovo della concessione della C.A.V. S.p.A. per ulteriori 30 anni e la modifica normativa che permetta l'ampliamento del campo d'azione della Società stessa, rispetto all'attuale configurazione di "gestore del Passante di Mestre".

In coerenza a quanto sopra, il Presidente della Regione in data 21 ottobre 2020 ha presentato al Consiglio la proposta di Legge - PD.L. n. 9, avente ad oggetto "Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti", intendendo tra l'altro, creare una struttura dinamica ed innovativa di governance, indirizzata alla "promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell'ambito della rete autostradale regionale" (art. 1, comma 2, lettera h).

Tali iniziative sono altresì coerenti con quanto auspicato dalla Corte dei conti in merito ad una possibile razionalizzazione di C.A.V. S.p.A. con le altre partecipazioni di simile oggetto sociale (concessionarie autostradali).

In sintesi, stante la già tracciata futura riorganizzazione che coinvolge S.p.A. Autovie Venete e Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (con il conferimento del pacchetto della prima società nella seconda, cui seguirà la messa in liquidazione di Autovie Venete), la configurazione di CAV S.p.A. dipende dalla sua norma "istitutiva" (art. 2, comma 290, L. n. 244/2007), la cui mancata modifica preclude qualsiasi intervento sulla società, anche di razionalizzazione e strategico come sopra descritto.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del T.U.S.P., la partecipazione detenuta da C.A.V. S.p.A. non è considerata "partecipazione indiretta" per l'Amministrazione Regionale.

Per completezza informativa, si rappresenta comunque che CAV S.p.A. al 31/12/2019 deteneva una partecipazione al capitale sociale pari allo 0,99% in Consorzio Autostrade Italiane Energia per un valore di

euro 1.058,00; il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, in alcuna forma, alle imprese associate. La durata del Consorzio è prevista sino al 31/12/2020.

9. FIN.EST. S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 30/12/1991, n. 38, in attuazione dell'art. 2, L. 09/01/1991, n. 19; art. 19, L.R. 30/12/2016, n. 30; art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 45.

Data di Costituzione: 23/12/1992

Oggetto sociale: Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 14,868%

Risultato d'esercizio al 30/06/2019: euro -1.359.518,00

Risultato d'esercizio al 31/12/2019: euro 192.608,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: stante la norma istitutiva L. n. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, la partecipazione in Finest S.p.a. è **mantenuta**, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Stante la L. 19/1991, e alla luce della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Finest S.p.A. per l'internalizzazione del "Sistema Nord-Est"²⁷⁸, **MANTENERE** la partecipazione in Finest S.p.A., monitorandone gli equilibri economico-finanziari.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

ALTRE INFORMAZIONI

La presente partecipazione era stata posta in dismissione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/2016, della D.G.R. n. 324/2017 e della D.G.R. n. 1813/2018.

²⁷⁸ Lo Schema di detta Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma FVG e Finest S.p.A è stata approvata dalla Giunta Regionale del Veneto, in esecuzione dell'Accordo di cui alle DD.G.R. n. 1122/2019 e n. 331/2020, con Disposizione 1383 del 16 settembre 2020 per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord Est".

In particolare, con D.G.R. n. 1122 del 30 luglio veniva approvato l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma FVG per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese. Con successiva D.G.R. n. 331 del 17 marzo 2020 veniva approvata l'adesione al succitato Accordo, di Unioncamere del Veneto, della Camera di Commercio della Serbia in Belgrado e della Camera artigiana della Regione Istriana di Pola; adesione perfezionata in data 20 maggio 2020.

Con D.G.R. n. 1897 del 22 novembre 2017 sono state avviate le procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto. La Regione del Veneto e la società Veneto Sviluppo S.p.A. hanno stabilito di formulare un invito congiunto relativo alle partecipazioni possedute nella Società che è stato pubblicato in data 01/12/2017 e con scadenza 28/01/2018, ma tuttavia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Orbene, è da rilevare che alla luce dell'attività svolta da Finest S.p.A. e dei vincoli legislativi nazionali e statutari relativi alla propria operatività, Finest S.p.A. può operare solamente nei paesi dell'Est Europeo come previsto dalla L. n. 19/1991. Ciò rende estremamente complesso identificare potenziali soggetti interessati a rilevare una partecipazione nella Società, diversi dall'attuale socio di maggioranza (il quale, a prescindere dai vincoli legislativi, detenendo un pacchetto di maggioranza qualificata superiore al 51%, non ha un interesse specifico a rilevare quote residuali di minoranza).

Al fine di ampliare l'operatività di Finest, l'attuale socio di maggioranza Friulia S.p.A. (che partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si è fatto promotore di un progetto di modifica della legge istitutiva che prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di operatività dell'oggetto sociale, la Società finanziaria in questione possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare "Progetti di Internazionalizzazione" intesi a delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese.

In ragione dell'approssimarsi della scadenza dei termini ex L.R. n. 30/2016 che autorizzavano la Regione del Veneto a dismettere la propria partecipazione, al fine di avviare un secondo tentativo di vendita, gli uffici regionali competenti hanno predisposto l'avviso a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest. Tuttavia, in data 30 luglio 2019 avveniva il formale ritiro della Deliberazione di Giunta avente tale oggetto e, al contempo, con D.G.R. n. 1122 del 30 luglio 2019 si approvava l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est".

Tale accordo, frutto di un lavoro condiviso, trova il proprio punto di forza nella peculiarità comune alle due Regioni coinvolte, di avere cioè un sistema produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese per le quali si rileva necessario individuare forme di sostegno nel loro processo di internazionalizzazione, a fronte delle trasformazioni dei mercati di riferimento dovute alla globalizzazione.

Peraltro, in data 13 settembre 2019 i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla L. n. 19/1991 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di successiva approvazione.

Riconoscendo l'importanza strategica della Società per i territori del Veneto e del Friuli, le Regioni socie di Finest S.p.A. ritengono doverosa la modifica della Legge societaria istitutiva, in modo tale da estendere l'operatività societaria e di adeguarla ai nuovi scenari in essere nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

In proposito, le modifiche proposte alla L. n. 19/1991 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 - DD.L. Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole, condizionato all'esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree prioritarie. Alla data dell'approvazione del piano di razionalizzazione ex D.G.R. n. 1687/2020 (9 dicembre 2020), tuttavia, tali modifiche legislative non sono ancora state recepite.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Finest S.p.A. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.

10. VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione e concordato

Normativa di riferimento: L.R. 20/11/2003, n. 32 Data di Costituzione: 31/07/2003

Oggetto sociale: Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,67% (quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2019: n.d. (euro -101.136,00 al 2017)

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., **proseguire la DIMISSIONE** della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Stato di attuazione: Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15/01/2016 ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 04/08/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale.

Nel corso del 2018 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli organi giudiziari competenti ed in data 16/01/2019, giusta D.G.R. n. 2036/2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha approvato il bilancio al 31/12/2017.

Nella medesima assemblea societaria il socio Regione del Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23/04/2018, ha consentito un risparmio di spesa.

Peraltro, si segnala che in data 04/07/2019 su mandato del Tribunale di Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo di una somma presente sul conto corrente della società, relativamente al c.d. "Progetto Idrogeno". Tale sequestro ha inevitabilmente generato un impatto nell'attuazione del piano di concordato e altresì dei creditori, nonché un allungamento dei tempi di chiusura della procedura stessa.

Da ultimo, l'Assemblea dei Soci del 16/09/2020 ha rinviato l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2018 e 2019 di Veneto Nanotech S.c.r.l., in quanto privi della relazione dell'organo di controllo societario, in attesa che il neo sindaco unico, nominato nella medesima seduta assembleare (a seguito delle dimissioni del precedente organo), esprima il proprio parere sui documenti contabili in argomento.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Si conferma la **DISMISSIONE** della partecipazione in Veneto Nanotech S.c.r.l. procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Proseguono inoltre le dimissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

Tenuto conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l'Amministrazione Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli organi giudiziari di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Le società partecipate sono: BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. e KRYSTALIA S.R.L. (entrambe in dismissione).

11. VENETO STRADE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 25/10/2001, n. 29.

Data di Costituzione: 21/12/2001

Oggetto sociale: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,42%

Risultato d'esercizio 2019: euro 119.985,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in Veneto Strade S.p.A. in quanto le attività svolte dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) del T.U.S.P. sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di riorganizzazione societaria.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Si conferma il **MANTENIMENTO** della partecipazione in Veneto Strade S.p.A. in quanto le attività svolte dalla stessa sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, proseguendo al contempo la riorganizzazione societaria prevista dal Protocollo d'Intesa del 23 febbraio 2018.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

Con D.G.R. n. 878 del 28/06/2019 è stato attribuito alla Società quale obiettivo specifico annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.lgs. n. 175/2016 ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, l'obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo di euro 14.600.000 per il 2019 (euro 14.750.000 nel 2020 ed euro 14.900.000 nel 2021), anche mediante eventuale adozione da parte della Società di provvedimenti di recepimento in sede di contrattazione di secondo livello. Per l'esercizio 2019, il costo del personale registrato a bilancio dalla Società è stato di € 13.590.135.

Nell'Assemblea ordinaria dei soci del 11/05/2020, giusta D.G.R. n. 545/2020, il socio Regione condivide e assegna a Veneto Strade S.p.A. quale obiettivo specifico per l'esercizio 2020 la riduzione delle attività esterne a supporto del Servizio Ragioneria per un importo pari a euro 70.000, per le quali, nel bilancio chiuso al 31/12/2019, sono stati invece contabilizzati costi per euro 82.532.

Con il presente provvedimento si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento assegnati alla Società ex D.G.R. n. 545/2020.

ALTRE INFORMAZIONI

A seguito della nuova strutturazione della compagine societaria (quota maggioritaria da parte della Regione del Veneto), nel recepire le disposizioni del D.lgs. n. 175/2016, l'Assemblea Straordinaria del 31/05/2019 ha approvato il nuovo statuto societario, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. n. 29/2001, e giusta D.G.R. n. 647 del 21/05/2019.

Tra le principali modifiche statutarie si segnala la nuova composizione dell'organo amministrativo che passa da un Consiglio di Amministrazione composto di quattordici membri ad un Amministratore Unico od un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ove l'assemblea rinvenga specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La L.R. n. 13 del 29 marzo 2019 "*Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni*", ha modificato la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.A., in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. in data 23 febbraio 2018, ex D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018. Con tale Protocollo d'Intesa s'intende gestire la rete stradale prioritaria statale e regionale con un unico soggetto compartecipato dalla Regione e ANAS S.p.A., condividendo appieno la riorganizzazione stradale avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che coinvolge alcune Regioni confinate nel settentrione (rispettivamente Regione Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna)²⁷⁹.

²⁷⁹ Il provvedimento di riclassifica delle strade regionali (DPCM con oggetto "Revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto") è intervenuto in data 21/11/2019, pubblicato nella G.U. del 28/01/2020, a cui Veneto Strade S.p.A., ANAS S.p.A. e Regione Veneto devono dare seguito nelle sue fasi esecutive.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Società partecipata: VI.ABILITA' S.R.L. (in dismissione).

12. VENETO SVILUPPO S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 03/05/1975, n. 47; art. 12, L.R. 30/12/2016, n. 30; art. 26, comma 2, D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15/09/1979

Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 51% (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2019: euro 884.671,00

RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019

Intervento programmato: MANTENERE la partecipazione in Veneto Sviluppo S.p.A., la finanziaria per lo sviluppo economico regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto, che da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di *merchant banking*.

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Si conferma il **MANTENIMENTO** della partecipazione in Veneto Sviluppo S.p.A..

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare, delle spese del personale (ex DPGR n. 82 del 27/06/2019), è stato attribuito a Veneto Sviluppo S.p.A. quale obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.lgs. n. 175/2016, di procedere, nel corso dell'esercizio 2019, alla riduzione del 3% delle spese di funzionamento.

Nell'Assemblea ordinaria del 18/05/2020, giusta D.G.R. n. 577 del 12/05/2020, il socio Regione prende atto del perseguimento dell'obiettivo assegnato alla Veneto Sviluppo S.p.A. per l'esercizio 2019 in merito al contenimento delle spese di funzionamento, e al contempo assegna alla Veneto Sviluppo S.p.A. per l'esercizio 2020 l'obiettivo specifico ex art. 19 comma 5 D.lgs. n. 175/2016 di mantenere nel 2020 il totale delle spese di funzionamento ai livelli del 2019.

Con il presente piano di razionalizzazione si rinnovano e si confermano gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Finanziaria regionale con D.G.R. n. 577/2020, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, D. Lgs. n. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

**LINEE DI INDIRIZZO SUGLI INVESTIMENTI PARTECIPATIVI DETENUTI DA
VENETO SVILUPPO S.P.A.**

Con riferimento ai cd. "investimenti partecipativi" di Veneto Sviluppo S.p.A., si conferma, in coerenza con quanto già stabilito con D.G.R. n. 324/2017 e con D.G.R. n. 1813/2018 di considerare **gli stessi non direttamente riconducibili al provvedimento di razionalizzazione periodica** in quanto rientranti nell'attività caratteristica della Società, che per espressa previsione del D. Lgs. n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Ad ogni modo, al di là della questione formale, detti investimenti partecipativi **sono tutti in corso di dismissione** (ossia destinati alla vendita) in quanto, per loro natura, sono di carattere temporaneo.

L'unica partecipazione non riconducibile alla categoria di investimento partecipativo temporaneo è quella detenuta in **FVS S.G.R. S.p.A.**, sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da **MANTENERE**. Anche il "Gruppo FVS SGR" è escluso dall'applicabilità dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., in quanto anch'esso inserito nell'Allegato A del medesimo T.U.S.P., ai sensi dell'art. 26.

13. VERONAFIERE S.P.A. (da dismettere)

Normativa di riferimento: art. 10, L.R. 23/05/2002, n. 11.

Data di Costituzione: 01/02/2017

Oggetto sociale: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria

Quota di partecipazione: 0,16%

Risultato d'esercizio 2019: euro 10.805.090,00

**RELAZIONE E RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 1816/2019**

Intervento programmato: proseguire la **DISMISSIONE** della partecipazione in Veronafiere S.p.A. in quanto non più necessaria per la Regione del Veneto, considerata l'esigua partecipazione, irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società.

Stato di attuazione: Con D.G.R. n. 679 del 28 maggio 2019 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Veronafiere S.p.A., pubblicando un invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dall'Amministrazione regionale, al fine di verificare primariamente la presenza di soggetti interessati a tale acquisto.

In data 16 settembre 2019, la Commissione costituita in proposito, ha preso atto che l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata formulata da Veneto Sviluppo S.p.A.. La D.G.R. n. 1482 del 15 ottobre 2019 ha disposto la prosecuzione della procedura di cessione delle azioni di Veronafiere S.p.A., incaricando gli uffici competenti alla definizione ed alla successiva pubblicazione dell'avviso di asta pubblica.

Considerato l'esito deserto della procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento, con successivo Decreto della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 2 del 18 febbraio 2020 si è proceduto con la pubblicazione sul BURV in data 28 febbraio 2020 di un secondo avviso di asta pubblica per la cessione delle quote regionali, con scadenza 15 aprile 2020, poi prorogata all' 8 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. **Anche in tal caso il tentativo di vendita non è andato a buon fine.**

LINEE DI INDIRIZZO SULLA PARTECIPATA

Proseguire le operazioni di DISMISSIONE della partecipata in argomento, altresì verificando la possibile cessione a favore dell'ente regionale "Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - AVISP", già socio al 5,4%, che ha valutato come strategica la propria partecipazione, rientrando nelle attività consentite dal T.U.S.P..

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016)

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Veronafiore S.p.A. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Con riferimento alle partecipazioni regionali "indirette" si riportano di seguito gli aggiornamenti del processo di razionalizzazione periodica, giusta D.G.R. n. 1687/2020, dando atto dei percorsi di razionalizzazione ivi indicati:

1. Partecipazioni regionali indirette tramite INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.

LINEE DI INDIRIZZO (D.G.R. n. 1687/2020)				
Denominazione società	Quota part.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Veneto Logistica S.r.l.	56,41%	DISMETTERE	Cessione a Interporto di Rovigo S.p.a. (già socio di Veneto Logistica S.r.l. al 10,30%) dell'intero capitale sociale di Veneto Logistica S.r.l., e successiva fusione per incorporazione	Entro il 31/12/2021 (tempistica correlata alla operazione di razionalizzazione)
Interporto di Rovigo S.r.l.	32,94%	MANTENERE	Mantenere con riorganizzazione societaria	Entro il 31/12/2021

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute da Infrastrutture Venete S.r.l.²⁸⁰, la Regione del Veneto, nel Piano di razionalizzazione periodica 2019, ha disposto di proseguire le attività di dismissione della società Veneto Logistica S.r.l. e di mantenere e valorizzare la partecipata Interporto di Rovigo S.p.A., di cui ne era prevista invece la dismissione nei precedenti piani di razionalizzazione della Regione.

Veneto Logistica S.r.l.

Veneto Logistica S.r.l. è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, priva di personale, e nel 2019 ha registrato un utile di euro 20.724,00, confermando un risultato d'esercizio positivo da almeno 5 anni; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

La partecipata in argomento è oggetto di **dismissione** dal piano di revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 324/2017, e sia nel corso del 2017 che del 2018 sono state effettuate aste pubbliche di vendita, andate tuttavia deserte; al 31/12/2019 non si registrano proposte di acquisto da parte di soggetti terzi, né tantomeno da parte degli altri soci.

Da considerare in ogni caso, che per Veneto Logistica S.r.l., lo statuto dispone che *“l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale”*, e pertanto, Sistemi Territoriali S.p.a., oggi Infrastrutture Venete S.r.l., stante le quote di possesso nella medesima, non potrebbe concretizzare alcuna *“decisione di razionalizzazione”*, diversa dalla cessione, senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

Interporto di Rovigo S.p.a

Interporto di Rovigo S.p.A. è una società a prevalente capitale pubblico che si occupa di promozione, studio, progettazione e realizzazione di un interporto nel comune di Rovigo, oltre che della gestione delle strutture e dei servizi interportuali connessi; nel 2018, così come nel 2019, la società ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio, confermando l'inversione del trend negativo registrato negli ultimi anni.

Tale partecipata è oggetto di dismissione già dal piano di razionalizzazione straordinaria ex D.G.R. n. 324/2017, e fino all'ultimo provvedimento adottato in materia dalla Giunta regionale giusta D.G.R. n. 1816/2019; diversi sono i tentativi di vendita attuati nel 2017 e 2018 dalla Sistemi Territoriali S.p.A. non andati a buon fine, e peraltro anche in tal caso, stante la quota di possesso pari al 32,94% del capitale sociale, le eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non sono concretizzabili senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

A far data 01/01/2020, per effetto della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.A., le partecipazioni detenute in società controllate e collegate sono state trasferite alla beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l., con l'obiettivo di proseguire il percorso di razionalizzazione avviato in precedenza.

²⁸⁰ Infrastrutture Venete S.r.l. ha acquisito le partecipazioni controllate e collegate proprie della Sistemi Territoriali S.p.A. a partire dall'1 gennaio 2020 per effetto della scissione parziale proporzionale approvata in data 20/06/2019, in attuazione della L.R. n. 40/2018.

Infrastrutture Venete S.r.l., nel corso del 2020, nell'ambito del ruolo assegnatole dalla stessa Regione con delega interorganica di gestore infrastrutturale, ben diverso dalla prospettiva di Sistemi Territoriali S.p.A., pone allo studio e all'attenzione del socio Regione un percorso di razionalizzazione teso al mantenimento di un'unica Società, individuata in Interporto di Rovigo S.p.A., mediante un'operazione che prevede la cessione delle quote detenute in Veneto Logistica S.r.l. a favore di Interporto di Rovigo S.p.A. con successiva fusione per incorporazione delle due società.

La considerazione dell'oggettiva strategicità dell'interporto in ambito infrastrutturale, ha di fatto revisionato la scelta di dismettere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.r.l., quale relativa società di gestione, intendendo per contro mantenere e valorizzare tale partecipata; tale scelta è la conseguenza della decisione della Giunta regionale che, con deliberazione n. 265 del 02/03/2020, ha previsto significativi investimenti nell'area dell'interporto in argomento, e del "Piano Regionale dei Trasporti 2020-2030", approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 75 del 14/07/2020, il quale riconosce nei cinque interporti regionali, tra cui appunto quello di Rovigo, una peculiare eccellenza del sistema di trasporto merci e logistica regionale, assegnando allo stesso un ruolo strategico vista la particolare presenza di tre modalità (acqua/ferro/gomma).

Dal complesso di questi due provvedimenti regionali, emerge che le attività della Società sono quindi ritenute di rilievo e di interesse pubblico per lo sviluppo e la crescita del territorio, per meglio dire di "interesse pubblico emergente", correlate quindi alla comunità, così come definito nel Trattato di Maastricht e Trattato di Amsterdam.

Il piano di ristrutturazione e rilancio di Interporto di Rovigo S.p.A. prevede l'acquisizione del 100% di Veneto Logistica S.r.l., ivi inclusa quindi la quota detenuta da Infrastrutture Venete S.r.l., preordinata alla fusione per incorporazione di tale società.

Interporto di Rovigo S.p.A. acquisisce Veneto Logistica S.r.l. finanziando l'operazione con risorse proprie e tramite un aumento di capitale. Infrastrutture Venete S.r.l., quale socio di Interporto di Rovigo, partecipa all'aumento di capitale mediante il reinvestimento di parte del ricavato della cessione di Veneto Logistica S.r.l.. A completamento dell'operazione finora illustrata, quindi, la partecipata regionale diretta Infrastrutture Venete S.r.l. detenendo un'unica partecipazione, quella appunto in Interporto di Rovigo S.p.A., avrà ultimato il proprio percorso di razionalizzazione societaria, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 175/2016.

Nel condividere tale disegno complessivo, la Giunta Regionale si è espressa con la D.G.R. n. 18/PD.L. del 26/10/2020, con cui ha presentato al Consiglio regionale un articolo di legge, inserito nel testo della Legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023, con il quale ha inteso autorizzare la Regione del Veneto, tramite Infrastrutture Venete S.r.l., a partecipare all'aumento di capitale della società Interporto di Rovigo S.p.A., senza oneri per il Bilancio regionale²⁸¹.

In ragione dei provvedimenti suesposti già adottati dalla Giunta regionale e tenuto conto di quanto previsto nel Progetto di Legge n. 17 "Collegato alla Legge di Stabilità 2021", si propone quindi di mantenere la partecipazione in Interporto di Rovigo S.p.A..

²⁸¹ Al comma 2 del succitato articolo normativo, si precisa che "agli oneri derivanti da tale operazione si fa fronte con risorse proprie della società Infrastrutture Venete S.r.l., derivanti dalla cessione della partecipazione in Veneto Logistica S.r.l.".

A far data dal 1° gennaio 2020, a seguito dell'entrata in vigore del progetto di legge suindicato, le società regionali potranno dar seguito all'operazione nei termini descritti.

Con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 la Regione del Veneto ha comunicato a questa Sezione regionale di controllo che, successivamente all'adozione del Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020, Interporto di Rovigo ha formalmente comunicato la volontà di acquisire la partecipazione di Infrastrutture Venete S.r.l. in Veneto Logistica S.r.l. ai sensi della L.R. n. 39/2020, art.10.

2. Partecipazioni regionali indirette tramite VENETO ACQUE S.P.A.

LINEE DI INDIRIZZO (D.G.R. n. 1687/2020)				
Denominazione società	Quota part.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,667%	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	Entro il 31/12/2021 (tempistica correlata all'esito positivo del processo di vendita)

Il Piano di razionalizzazione approvato con la D.G.R. n. 1687/2020 ha prorogato alla data del 31 dicembre 2021 la data prevista per la realizzazione della dismissione della partecipata **Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.** Il precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, aveva infatti previsto quale tempistica per le dismissioni la data del 31 dicembre 2020²⁸².

SISTEMA INTEGRATO FUSINA AMBIENTE SIFA S.c.p.a

Veneto Acque S.p.A. detiene un'unica partecipazione in SIFA S.c.p.a., con una quota di capitale sociale pari all'8,667%, per la quale è stato dato impulso dalla Regione nel corso del 2017 ad avviare un percorso di dismissione.

SIFA S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, è stata costituita in data 01/07/2005, ed ha registrato anche nel 2019, così come nel 2017 e 2018, un risultato economico positivo, invertendo il trend negativo degli anni passati; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con D.G.R. n. 324/2017 ai sensi dell'art. 24, D.lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa.

²⁸² Il precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, aveva previsto quale tempistica per le dismissioni la data del 31/12/2019.

Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di euro 9.541.325 e tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05/10/2017, in ottemperanza alla D.G.R. n. 1553/2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.A. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Nel mese di gennaio 2019, Veneto Acque S.p.A. ha ricevuto una manifestazione d'interesse all'acquisizione della partecipazione in SIFA da parte di Veritas S.p.A., per un valore offerto di 1,6 mln di euro circa, calcolato sulla base del patrimonio netto al 31/12/2017. Il 27/02/2019, la partecipata regionale ha pubblicato "*l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse preliminare all'acquisizione della quota di capitale sociale detenuta dalla partecipata regionale nella società Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a. concessionaria della Regione del Veneto per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - project financing*", in esito al quale non sono pervenute manifestazioni di interesse preliminari.

Veneto Acque S.p.A., ottenuta successivamente una valutazione asseverata del valore della partecipazione, ha proceduto all'indizione di un'asta pubblica, mediante offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta, definito giusta perizia suddetta, in euro 2.741.000. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte (30/09/2019), la Società ha comunicato al socio Regione che la procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento ha avuto esito deserto, chiedendo di conseguenza indicazioni a quest'ultimo circa la necessità di esperire un nuovo tentativo di cessione. L'Amministrazione regionale condivide la proposta formulata da Veneto Acque S.p.A. e fornisce indicazioni alla stessa di proseguire le operazioni di dismissione di S.I.F.A. S.c.p.a..

Nell'ambito del piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate della Regione al 31/12/2018, ex art. 20, D.lgs. n. 175/2016, adottato con D.G.R. n. 1816/2019, l'Amministrazione regionale ribadisce a Veneto Acque S.p.a. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in SIFA S.c.p.a..

In adempimento agli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, nel corso del 2020 Veneto Acque S.p.A. procede con un secondo tentativo di cessione della partecipazione detenuta in S.I.F.A. S.c.p.a., mediante pubblicazione in data 14/02/2020 di un bando di asta pubblica, con fissazione della base d'asta al valore precedentemente definito. Anche per quest'ultimo tentativo di vendita, la Società segnala al socio Regione l'esito deserto della procedura.

Veneto Acque S.p.A., con nota prot. n. 2582 del 06/10/2020, comunica agli uffici regionali l'intenzione di esperire entro la fine del 2020 un terzo tentativo di cessione della partecipazione in argomento, ai medesimi valori delle precedenti.

L'Amministrazione regionale condivide la proposta formulata da Veneto Acque S.p.A. di procedere con un nuovo esperimento di asta pubblica finalizzato alla cessione della partecipata detenuta in S.I.F.A. S.c.p.a., e pertanto anche nel presente piano conferma di proseguire le operazioni di dismissione avviate, ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione.

Al di là dell'esito negativo delle suddette procedure, resta fermo che Veneto Acque S.p.A. può cedere le proprie quote di SIFA S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali,

nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche il diritto di prelazione degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto.

Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.

Con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 la Regione del Veneto ha comunicato a questa Sezione regionale di controllo che, successivamente all'adozione del Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020, è stato pubblicato in data 25/02/2021 il bando per la cessione della partecipazione in S.I.F.A. Non sono pervenute offerte.

3. Partecipazioni regionali indirette tramite VENETO INNOVAZIONE S.P.A.

LINEE DI INDIRIZZO (D.G.R. n. 1687/2020)				
Denominazione società	Quota part.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Certottica S.c.a.r.l.	20,15%	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	31/12/2021
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	22,57%	DISMETTERE	Cessione a titolo oneroso	31/12/2021
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato	16,98%	DISMETTERE	Chiusura della procedura concorsuale	Non quantificabile (tempistica correlata alla procedura concorsuale)
Thetis S.p.a.	1,89%	DISMETTERE	Scadenza società/ recesso	31/12/2020
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	DISMETTERE	Chiusura della procedura concorsuale	Non quantificabile (tempistica correlata alla procedura concorsuale)

Si rammenta che, a seguito di un progetto di fusione per incorporazione, Veneto Innovazione S.p.A. è subentrata, di diritto, in tutto il patrimonio di VI Holding S.r.l. in liquidazione²⁸³, proseguendo i processi di razionalizzazione avviati nelle partecipazioni indirettamente detenute.

Nello specifico, Veneto Innovazione S.p.A. subentra nel proseguimento delle attività di dismissione di tre partecipazioni di minoranza, rispettivamente Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.A., ed insieme agli altri soci, nella conclusione

²⁸³ VI Holding S.r.l. era una società totalmente partecipata da Veneto Innovazione S.p.A., posta in liquidazione a far data dall'11/12/2014; al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con D.G.R. n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 30/11/2017 aveva avviato l'ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.A., approvando poi l'operazione e il relativo progetto di fusione nell'Assemblea Straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.A. del 13/09/2019, giusta D.G.R. n. 1294 del 10/09/2019.

delle procedure di concordato che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l., anch'esse partecipazioni di minoranza. Il Piano di razionalizzazione approvato con la D.G.R. n. 1687/2020 ha confermato alla data del 31 dicembre 2021 il termine previsto per la realizzazione delle dismissioni delle tre suddette società, ad eccezione di Thetis S.p.A. il cui termine stimato è stato anticipato al 31 dicembre 2020 (era previsto al 31 dicembre 2021 dal precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019).

Non sono invece quantificabili per la Regione, i termini per la conclusione delle due procedure di concordato che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.

Certottica s.c.r.l.

Certottica S.c.a.r.l. svolge attività di certificazione e di formazione nel settore ottico; nel 2019 la società chiude il bilancio d'esercizio con un risultato economico positivo, confermando un trend crescente già a partire dal 2016.

Politecnico Calzaturiero s.c.r.l.

Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. sviluppa attività di ricerca tecnologica, controllo qualità, servizi e formazione professionale per il settore calzaturiero; la società registra a bilancio 2019 un risultato economico negativo, a differenza dei precedenti esercizi sempre in utile nei 5 anni precedenti.

Thetis S.p.A.

Thetis S.p.A. gestisce servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti legati alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio storico - artistico; nel 2017 la società inverte la tendenza negativa chiudendo il bilancio d'esercizio in utile, e presentando un piano di attività che vede la ripresa dell'attività della società dopo le note vicende giudiziarie legate al Mose. Anche per il 2019 la società registra a bilancio un risultato economico positivo.

Con riferimento a detta società, è da considerare che essa ha una durata fino al 31/12/2020. Anche nel caso di delibera assembleare di proroga della scadenza (convocata all'occorrenza il 1° dicembre 2020) è consentito al socio il recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c., oltre all'applicazione delle norme di razionalizzazione del T.U.S.P. secondo le indicazioni fornite a Veneto Innovazione dal socio Regione. Di conseguenza si può stimare l'uscita dalla società con la fine dell'esercizio 2020 (salvo eccezioni sollevate dalla società stessa).

Le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. nel corso del 2018, volte alla dismissione delle tre partecipate summenzionate (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.A.), hanno dato esito

negativo; nello specifico, nei due esperimenti di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute, nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato al secondo esperimento, l'asta è andata deserta per tutte le partecipazioni.

A seguito dei due esperimenti d'asta andati deserti, si è ritenuto opportuno ricorrere alla trattativa diretta per la cessione delle quote di dette partecipate, avviando sempre nel 2018 alcune trattative con stakeholder istituzionali.

Preso atto delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta regionale nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione n. 1816/2019, Veneto Innovazione S.p.A. in data 16/04/2020 pubblica un nuovo "Avviso esperimento di asta pubblica per l'alienazione delle partecipazioni societarie", in esito al quale non sono pervenute offerte o manifestazione d'interesse.

Con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021, la Regione del Veneto ha comunicato a questa Sezione regionale di controllo che, successivamente all'adozione del Piano approvato con D.G.R. n. 1687/2020, sono state formalizzate le richieste di recesso da Thetis S.p.A. e Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l. Sono ancora in corso le trattative da parte di Veneto Innovazione S.p.A. per la cessione della partecipazione in Certottica S.c.a.r.l. al sistema camerale veneto.

4. Partecipazioni regionali indirette tramite VENETO NANOTECH S.C.R.L.

LINEE DI INDIRIZZO (D.G.R. n. 1687/2020)				
Denominazione società	Quota part.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	DISMETTERE	Dismissione ovvero cancellazione dal registro delle imprese ex art. 40 D.L. n. 76/2020 nell'ambito della procedura di concordato in corso	Non quantificabile, tale partecipazione rientra nel piano di concordato
Krystalia S.r.l.	25%	DISMETTERE	Dismissione nell'ambito della procedura di concordato in corso	Non quantificabile, tale partecipazione rientra nel piano di concordato

Veneto Nanotech S.c.r.l. al 31 dicembre 2019 deteneva n. 2 partecipazioni societarie in corso di dismissione: **Bilcare Technologies Italia S.r.l.** e **Krystalia S.r.l.**

Bilcare Technologies Italia S.r.l.

Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica; la società, con sede a Singapore, è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.

Krystalia S.r.l.

Krystalia S.r.l. costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale ed al 31/12/2016 registrava un unico dipendente.

In data 28/11/2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con l'esiguo valore di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è pari ad euro 81,00 e per Krystalia S.r.l. è di euro 1.539,00).

Non da ultimo, tra le tante novità che figurano nel decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020) sono numerose quelle che interessano aspetti procedurali legati alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese; nello specifico, l'art. 40 del succitato decreto prevede che la "cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese" sia disposta con determinazione del conservatore, con un iter semplificato. Tenuto conto che l'ultimo bilancio depositato dalla società Bilcare Technologies Italia S.r.l. al Registro delle Imprese risale al 2012, si propone di invitare Veneto Nanotech S.c.r.l. a valutare di procedere con la richiesta della cancellazione della società in argomento dal richiamato Registro.

Per quanto finora rappresentato, la Regione conferma il proseguimento con le attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l., nell'ambito della procedura di concordato in corso.

5. Partecipazioni regionali indirette tramite VENETO STRADE S.P.A.

LINEE DI INDIRIZZO (D.G.R. n. 1687/2020)				
Denominazione società	Quota part.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
Vi.Abilità S.r.l.	5%	DISMETTERE	Trattativa diretta di cessione con il socio di maggioranza Provincia di Vicenza	Entro il 31/12/2021 tempistica correlata al processo di vendita

Nel precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, il termine previsto per la dismissione della partecipata era fissato al 31 dicembre 2020²⁸⁴.

VI. ABILITA' S.R.L.

Nel precedente piano di razionalizzazione periodica, giusta D.G.R. n. 1813/2018, Vi.Abilità S.r.l. non poteva definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 175/2016, in quanto la Regione del Veneto deteneva al 31/12/2017 in Veneto Strade S.p.A., una quota pari al 30% del capitale sociale della medesima.

Ciò nonostante, tenuto conto del percorso di acquisizione del controllo qualificato da parte della Regione in Veneto Strade S.p.A. conclusosi nel 2018, già nel precedente piano succitato la Giunta regionale con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. proponeva di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del T.U.S.P..

Al 31/12/2018, stante la quota del socio Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.A., tale partecipazione è da definirsi "partecipazione indiretta" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.lgs. n. 175/2016 e pertanto soggetta a razionalizzazione.

Veneto Strade S.p.A. ha rappresentato che nel corso del 2018 non è stata avviata nessuna procedura di alienazione relativa a Vi.Abilità S.r.l., posto che il Protocollo d'Intesa tra ANAS e Regione del Veneto sottoscritto dalle parti in data 23/02/2018 prevedeva tra l'altro l'ingresso di ANAS S.p.A. nel capitale di Veneto Strade S.p.A. con una quota di maggioranza a cui sarebbe seguita, nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse, la valutazione delle possibili sinergie tra Veneto Strade S.p.A. e la stessa Vi.Abilità S.r.l..

Tuttavia, tenuto conto delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministrazione regionale giusta D.G.R. n. 1813/2018, e considerato il dilatarsi dei tempi di ingresso di ANAS S.p.A. in Veneto Strade S.p.A., quest'ultima era intenzionata ad avviare entro l'esercizio 2019 delle procedure finalizzate all'alienazione della quota detenuta.

In data 12/11/2019 Veneto Strade S.p.A. comunica alla Provincia di Vicenza, socio al 95% di Vi.Abilità S.r.l., la propria volontà di cedere le quote nella partecipazione in argomento; l'Amministrazione Provinciale con nota del 18/12/2019 riscontra a Veneto Strade S.p.A. che il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 51 del 12/12/2019 ha autorizzato l'avvio delle trattative per l'acquisizione delle quote summenzionate, stimando un valore di cessione di euro 253.259.

Il socio Regione, nel prendere atto della volontà espressa dall'Amministrazione Provinciale nell'acquisizione delle quote di Vi.Abilità S.r.l., manifesta a Veneto Strade S.p.A. l'esigenza di disporre di un valore corrente della partecipata, chiedendo agli organi della società di valutare l'impatto della cessione sul risultato economico della stessa, al fine di preservare al contempo gli equilibri di bilancio.

²⁸⁴ Nel Piano di razionalizzazione 2017 di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, il termine previsto per la dismissione delle due partecipate era fissato al 31 dicembre 2019.

Ciò detto, nel recepire gli indirizzi regionali, Veneto Strade S.p.A. provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 01/06/2020 dell'avviso di cessione, mediante pubblico incanto, dell'intera quota societaria in argomento.

Il socio Regione, preso atto che non sono pervenute offerte in relazione alla procedura ad evidenza pubblica di cessione, con nota prot. 271212 del 08/07/2020, condivide la decisione di Veneto Strade S.p.A. di continuare il processo di dismissione avviato, vagliando una trattativa con il socio di maggioranza. Tale operazione appare l'unica perseguibile considerata l'esigua partecipazione percentuale raffrontata a quella del socio di maggioranza e del fatto che la società svolge servizi stradali dedicati al territorio provinciale di Vicenza.

Con nota del 5/10/2020 la partecipata regionale comunica i propri intenti di giungere entro l'esercizio in corso alla definizione di un accordo con la Provincia di Vicenza al fine di quantificare l'importo e la tempistica di cessione, prevedendo comunque la chiusura dell'operazione entro il 31/12/2021.

Per quanto detto, la Regione conferma di proseguire il percorso di dismissione della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P.

Con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021, la Regione del Veneto ha comunicato che proseguono le trattative per la cessione della partecipazione in Vi.abilità S.r.l. alla Provincia di Vicenza. Ad avvenuta approvazione del bilancio 2020 la società conta di definire modalità e tempistica di cessione.

6. Partecipazioni regionali indirette tramite VENETO SVILUPPO S.P.A.

LINEE DI INDIRIZZO (D.G.R. n. 1687/2020)				
Denominazione società	Quota part.	Intervento programmato	Modalità di razionalizzazione	Tempistica stimata
FVS S.G.R. S.p.a.	100%	MANTENERE	---	---

FVS S.G.R. S.P.A.

FVS S.G.R. S.p.A. è costituita con la specifica missione di raccogliere denaro istituzionale di terzi e metterlo al servizio del sistema delle PMI del territorio italiano del Nord-Est al fine di rafforzarne la capitalizzazione in funzione di sostegno ai loro processi di crescita. Per perseguire quest'obiettivo la società svolge l'attività di raccolta, investimento e gestione di fondi di private equity e venture capital, nonché l'attività di advisory.

FVS S.G.R. S.p.A. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.A. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

Al riguardo, la Regione rileva che le cd. Società di Gestione del Risparmio ("SGR") sono società alle quali nell'ordinamento italiano è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva ed individuale del risparmio.

FVS S.G.R. S.p.A., soggetto vigilato da Banca d'Italia, è quindi il veicolo strutturato e regolamentato attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.A. focalizza progressivamente tutti gli impieghi di capitale, siano essi realizzati mediante investimenti in capitale di rischio e/o attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito privato o di natura ibrida, di per sé idoneo anche per raccogliere sempre più fondi di terzi in gestione.

L'attività di FVS S.G.R. S.p.A. è focalizzata su due macro-aree d'attività: la gestione di fondi di private equity e venture capital e l'attività di advisory. In particolare, FVS SGR S.p.A. ha operatività nei cosiddetti F.I.A. (Fondi d'Investimento Alternativi Mobiliari chiusi).

L'attività di advisory svolta nel 2019, come nel 2018, è stata erogata principalmente a favore della stessa Veneto Sviluppo S.p.A.. In particolare, l'attività si è concentrata sul supporto da parte del Team della FVS S.G.R. S.p.A. al processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in titoli di debito subordinato all'interno dell'iniziativa "Fondo Veneto Minibond" e sul sostegno alle attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit dagli investimenti posti in essere attraverso lo strumento di private equity "Fondo di capitale di rischio" gestito dalla Società medesima.

Come già sopra rappresentato, la Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da mantenere.

Peraltro, anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P., e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2.

7.6 Partecipazioni societarie "indirette" escluse dal Piano di razionalizzazione periodica detenute da Veneto Sviluppo S.p.A.

Nel richiamare quanto già esposto nelle Relazioni per la Parifica degli esercizi 2018 e 2019 con riferimento ai precedenti Piani di razionalizzazione, adottati in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la Regione considera gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. - Finanziaria regionale del Veneto, esclusi anche dall'ultimo Piano di razionalizzazione periodica approvato con D.G.R. n. 1687/2020 giacché *"l'art. 26, comma 2 D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo TU non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a."*. Questo in quanto *"l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L'investimento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. ha un orizzonte temporale limitato (3-5 anni)"*.

Quindi, al di là della qualificazione formale, la Regione evidenzia che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi sono tutti destinati alla dismissione (in questo senso quindi oggetto di un loro specifico percorso di razionalizzazione).

La Regione del Veneto, tuttavia, pur riconfermando la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P.²⁸⁵, per ragioni di completezza informativa e accogliendo le osservazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione di parifiche precedenti²⁸⁶, rappresenta il complesso portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A., aggiornato al 31 dicembre 2019, includendo nel proprio Piano di razionalizzazione periodica approvato con la D.G.R. n. 1687/2020 l'Allegato B, avente ad oggetto "*Investimenti partecipativi detenuti da Veneto Sviluppo S.p.a. al 31/12/2019 e successivi aggiornamenti*".

Tale documento fornisce un quadro di sintesi dell'attività svolta dalla Finanziaria regionale, rappresentando gli investimenti partecipativi detenuti dalla stessa in coerenza con la propria *mission* e con l'oggetto sociale.

L'intervento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.A. - Finanziaria regionale del Veneto - è assoggettato a regole stringenti che rinvengono la propria fonte nelle leggi regionali n. 47/1975 e n. 31/2003, nonché, sul piano istituzionale, a monte, nell'art. 61 dello Statuto regionale e a valle, nello statuto di Veneto Sviluppo medesima. In coerenza con l'oggetto sociale, da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e, dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di *merchant banking*.

La società è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da soci privati, rappresentati da banche ed altre società finanziarie.

Veneto Sviluppo S.p.A. effettua tali investimenti in partecipazioni nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici, ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

²⁸⁵ Art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016: "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

²⁸⁶ Al riguardo si ricorda che in sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio 2017 la Corte dei conti aveva reiterato le osservazioni già in passato espresse in merito alla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. che di seguito si riportano: "*la Sezione conferma, anche per l'esercizio 2017, le criticità già espresse in sede di parifica di Rendiconto generale 2016 della Regione del Veneto, con particolare riferimento alla mancata indicazione dei dati utili alla valutazione economico-finanziaria delle 36 partecipate indirette detenute dalla stessa Veneto Sviluppo Spa. Trattasi di società inclusa nell'Allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 e, pertanto, non ricompresa nel perimetro del consolidamento sebbene ritenuta dalla Regione strategica per l'assolvimento dei fini istituzionali*".

L'intervento partecipativo svolto dalla società nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio veneto è esclusivamente di carattere temporaneo, e rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale la società esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio, in coerenza con la programmazione regionale.

Nel corso del 2020, Veneto Sviluppo ha seguito l'attività di gestione delle partecipazioni detenute sia "in via diretta", acquisite cioè mediante l'utilizzo di proprie risorse patrimoniali, sia delle partecipazioni detenute "in via indiretta", assunte su apposito mandato della Regione del Veneto. È, inoltre, proseguita l'attività di gestione delle partecipazioni detenute in attuazione di specifiche iniziative sul capitale di rischio: il Fondo Capitale di Rischio (quest'ultimo in attuazione di una specifica misura del POR FESR 2007-2013)²⁸⁷ ed il "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005"²⁸⁸.

Va, altresì, rilevato che la Regione del Veneto evidenzia che *"l'attività di gestione del portafoglio partecipativo da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. nel corso del 2020, risente duramente degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, che come noto ha colpito gravemente il nostro Paese da febbraio 2020; gli imprevedibili effetti economici sulle attività delle partecipate in gestione influenzano negativamente il valore delle stesse con un impatto altresì sulle tempistiche dei singoli progetti di investimento (e disinvestimento)".* Inoltre *"..., in tale contesto di emergenza sanitaria, l'Amministrazione regionale ha inteso rafforzare i controlli interni verso i propri organismi partecipati, tra cui appunto Veneto Sviluppo S.p.A., recependo in primis le "Linee di indirizzo" emanate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (Deliberazione n.*

²⁸⁷ Nel dettaglio si tratta del "Fondo Capitale di Rischio ex POR 2007-2013 (FESR) - Asse 1, linea d'intervento 1.2 "ingegneria finanziaria", Azione 1.2.2.. La finalità di tale Fondo è l'acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di crescita, le quali non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali, sia nelle fasi iniziali del ciclo di vita che nei loro processi di innovazione.

Gli interventi del Fondo riguardano gli investimenti di *seed capital* (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio - start-up), e di *start-up capital* (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale) nonché di *expansion capital*, quest'ultimo ad esclusione delle imprese di media dimensione. La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena le condizioni di mercato consentano di rispettare gli obiettivi dell'investimento. Il mercato di riferimento per lo strumento in oggetto è rappresentato dalle PMI venete.

²⁸⁸ Con D.G.R. n. 1682 del 7 agosto 2012 la Regione del Veneto ha approvato le disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative", istituito ai sensi della L.R. n. 19/2004 e della L.R. n. 17/2005. Riconosciuto il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale, tale fondo è finalizzato a perseguire l'obiettivo degli investimenti nelle società cooperative ed incrementare le potenzialità delle linee d'azione finalizzate allo sviluppo economico del territorio veneto. Il periodo di investimento del Fondo si è chiuso in data 31/12/2015.

18/SEZAUT/2020/INPR); con nota 482746 del 12/11/2020, relativamente agli investimenti partecipativi oggetto del presente documento, gli Uffici regionali hanno raccomandato alla Veneto Sviluppo S.p.A. un'efficace gestione, proseguendo gli interventi volti alla valorizzazione degli stessi, salvaguardando gli equilibri di bilancio".

Come rilevato nella D.G.R. n. 1687/2020 - Allegato B, al 31 dicembre 2018 Veneto Sviluppo S.p.A. deteneva n. 31 partecipazioni (includendovi anche FVS SGR S.p.A., unica partecipata strategica detenuta), mentre al 31 dicembre 2019 il portafoglio partecipativo si componeva di n. 28 partecipazioni (di cui n. 10 soggette a procedure di liquidazione e/o fallimento).

Successivamente, nel corso dell'esercizio 2020, si registra la cessione di una società e la messa in liquidazione di n. 2 società. Si tratta delle partecipate:

- **M31 Italia S.r.l.**, cessione quota in data 23 luglio 2020;
- **WearIT S.r.l.** in liquidazione dal 16 gennaio 2020;
- **Compagnia Investimenti e Sviluppo - C.I.S. S.p.A.**, in liquidazione dal 29 giugno 2020.

Alla data del 31 dicembre 2020, quindi, il portafoglio partecipativo si componeva di n. 27 partecipazioni (di cui n. 12 soggette a procedure di liquidazione e/o fallimento). Nello specifico, si individuano:

- n. 1 partecipazione societaria (FVS SGR S.p.A.) considerata strettamente necessaria per le finalità proprie della Finanziaria Regionale²⁸⁹;
- n. 17 partecipazioni societarie detenute in via diretta, di cui n. 3 partecipazioni soggette a procedure di liquidazione e n. 6 partecipazioni fallite;
- n. 6 partecipazioni societarie acquisite nell'ambito dello strumento del Fondo di Capitale di rischio (istituito in attuazione della specifica misura del POR 2007-2013 - il periodo di investimento del Fondo si è concluso il 31 dicembre 2015)²⁹⁰, di cui n. 2 partecipate soggette a procedure di liquidazione e n. 1 partecipata fallita;
- n. 3 partecipazioni societarie acquisite nell'ambito dello strumento "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative".

²⁸⁹ Trattandosi di partecipazione strettamente necessaria per le finalità proprie della Veneto Sviluppo S.p.A., FVS SGR S.p.A. è stata ricompresa nel Piano di razionalizzazione della Regione fra le partecipate indirette da mantenere (per i dettagli si rimanda alla parte dedicata alle società partecipate indirette della presente Relazione).

²⁹⁰ Si evidenzia che questo strumento non ha previsto l'investimento di risorse proprie di Veneto Sviluppo, che agisce con il ruolo di mero gestore, ma solamente di risorse della Regione del Veneto.

Tabella 1 - Portafoglio partecipativo detenuto da Veneto Sviluppo S.p.A.

Partecipazioni "Fondo Capitale di Rischio Ex POR 2007-2013"				
Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Develon S.r.l.	2002	ATTIVA	33%	Sviluppo di software e consulenza in materia informatica
H-Farm S.p.A.	2005	ATTIVA (parzialmente dismessa nei mesi di febbraio e marzo 2018)	1,743%	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
M31 Italia S.r.l.	2010	ATTIVA	6,076% al 31/12/2019 0,00% al 23/07/2020	Servizi di consulenza connessi alle tecnologie dell'informatica
Neurimpulse S.r.l.	2012	ATTIVA (parzialmente dismessa il 24/07/2018)	15%	Produzione di stimolatori neurologici impiantabili e non e loro accessori
di cui soggette a procedura concorsuale e/o liquidazione				
WearIT S.r.l. in liquidazione	2014	IN LIQUIDAZIONE DAL 16/01/2020	4,135%	Progettazione e produzione di componenti, schede, sistemi, dispositivi, strumenti ed apparecchiature elettronici ed informatici
Walking Pipe S.p.A. in liquidazione (fallita)	2013	FALLITA DAL 18/07/2019	39,790%	Produzione di tubi in materiale plastico, la posa, la costruzione di pezzi speciali, sia su stabilimento classico che su impianti mobili (<i>walking</i>) direttamente sul cantiere
Xeptagen S.r.l. in liquidazione	1999	IN LIQUIDAZIONE DAL 04/07/2019	21,429%	Produzione di dispositivi medico diagnostici in vitro. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali dell'ingegneria

Partecipazioni detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. "in via diretta"				
Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Aeroporto di Treviso S.p.A.	1986	ATTIVA	10%	L'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull'aeroporto stesso
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.	1978	ATTIVA	0,099%	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
APVS S.r.l.	2013	ATTIVA	51%	Assunzione di partecipazioni non esercitata nei confronti del pubblico (Holding capogruppo di VTP S.p.A.)
Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni	1995	ATTIVA	0,076%	Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche a non soci
Enrive S.r.l.	2010	ATTIVA	50%	Assunzione e gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico (capogruppo in progetti nelle energie rinnovabili)
Finest S.p.A.	1992	ATTIVA	5,570%	Attività di merchant bank
Maschio Gaspardo S.p.A.	2019	ATTIVA	16,957% (16,458% al 31/12/19)	Produzione industriale di macchine, impianti e attrezzature per l'agricoltura
Politecnico Calzaturiero S.c.a r.l.	2001	ATTIVA	15,866%	Corsi di formazione aggiornamento professionale

Partecipazioni detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. "in via diretta" soggette a procedura concorsuale e/o liquidazione				
Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Alpi Eagles S.p.A. (fallita)	1979	FALLITA DAL 15/05/2011	0,980%	Trasporto aereo di linea di passeggeri
Attiva S.p.A. in liquidazione (fallita)	1994	FALLITA DAL 13/12/2013	10,844%	Progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di insediamenti e di interventi industriali
Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione	2001	IN LIQUIDAZIONE DAL 20/07/2018	7,783%	Ideazione, realizzazione autodromo
Bellelli Engineering S.r.l. (fallita)	2002	FALLITA DAL 9/02/2018	21,997%	Progettazione e la costruzione di impianti industriali

Partecipazioni detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. "in via diretta" soggette a procedura concorsuale e/o liquidazione				
Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Bic Adriatico s.c. a r.l. (fallita)	1998	FALLITA DAL 17/12/2013	10%	Fallita
Compagnia Investimenti e Sviluppo - C.I.S. S.p.A. in liquidazione	1993	IN LIQUIDAZIONE DAL 29/06/2020	3,154%	Amministrazione di imprese
Expo Venice S.p.A. (fallita)	2003	FALLITA DAL 28/09/2016	5,966%	Fallita
Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione	1991	IN CONCORDATO PREVENTIVO DAL 19/11/2015 IN LIQUIDAZIONE DAL 20/11/2018	14,311%	Organizzazione diretta di servizi di deposito, stoccaggio, carico, scarico e lavorazione di merci varie
Xgroup S.p.A. in liquidazione (fallita)	2005	FALLITA DAL 12/07/2013	7,633%	Fallita

Capitale di rischio di PMI Cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005				
Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Cooperativa Agricola	1939	ATTIVA	Socio finanziatore	Coltivazione e lavorazione del tabacco
Cooperativa Lavoratori Zanardi	2014	ATTIVA	Socio finanziatore	Legatoria e servizi connessi
Kuni Società Cooperativa	2014	ATTIVA	Socio finanziatore	Progettazione, fabbricazione e monitoraggio di mobili per arredamento compreso arredo esterno

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.G.R. n. 1687/2020 – All. B

Come già evidenziato nella Relazione di parifica dell'esercizio 2019, si ribadisce che permangono nel portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a n. 6 società fallite da numerosi anni (Alpi Eagles S.p.A., Attiva S.p.A. in liquidazione, Bellelli Engineering S.r.l., Bic Adriatico S.c.a.r.l., Expo Venice S.p.A. e Xgroup Venice S.p.A.).

Al proposito, già in occasione dell'attività istruttoria svolta in sede di parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2019, la Regione del Veneto aveva evidenziato che per le società coinvolte in procedure fallimentari o di liquidazione *"la gestione spetta agli organi giudiziari o della procedura stessa, generando di conseguenza una dilazione dei tempi di chiusura dei processi di dismissione, non direttamente gestibili da Veneto Sviluppo S.p.a. e tantomeno dall'Amministrazione regionale; tali processi sono comunque irreversibili e daranno luogo, seppur in tempi più lunghi, all'effettiva dismissione delle partecipazioni detenute"*.

Infine, si rammenta che negli anni passati risultano dismesse le partecipazioni nelle società Adaptica S.r.l. e Officina Stellare S.r.l., le cui dismissioni sono avvenute nel 2018, e nelle

società Interplanet S.r.l., Nuove Energie S.r.l., Zen Fonderie S.r.l. e Giesse S.r.l. (fallita), dismissioni concretizzate nel 2019.

1.6.1 Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione delle partecipazioni di Veneto Sviluppo S.p.A.

A seguire si riportano, per ciascuna società detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.²⁹¹, gli stati di avanzamento del processo di dismissione ed i tempi stimati per la medesima, così come indicati nella D.G.R. n. 1687/2020, Allegato B.

DEVELON S.r.l.

La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31 dicembre 2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (art. 8 del Reg. Operativo del Fondo Capitale di Rischio). In tale ipotesi, la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 2020.

H-FARM S.p.A.

Nel mese di febbraio 2018 Veneto Sviluppo ha conferito un mandato a vendere l'intero pacchetto azionario detenuto in H-Farm S.p.A. a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.. La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31 dicembre 2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi, la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31 dicembre 2020.

M31 ITALIA S.r.l.

Il giorno 18 giugno 2020 si è tenuta un'assemblea dei soci di M31 Italia S.r.l. per deliberare in merito ai provvedimenti di cui all'articolo 2482 ter del Codice civile in ordine al ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale. La proposta prevedeva una ricostituzione del capitale sociale pari ad euro 1.000.000. Veneto Sviluppo ha espresso voto

²⁹¹ Non sono indicate le società fallite o in liquidazione.

contrario alla proposta e, a far data dal 23 luglio 2020, non risulta più essere nella qualità di socio di M31 Italia S.r.l..

Sono in corso, con il supporto di un primario studio legale incaricato, le azioni stragiudiziali volte a tutelare al meglio le ragioni di credito e le correlate azioni di recupero dell'investimento partecipativo da parte di Veneto Sviluppo. In data 16 settembre 2020 Veneto Sviluppo ha depositato, inoltre, l'atto di citazione per l'impugnazione della suddetta delibera assembleare del 18 giugno 2020 che ha comportato l'avvio della fase contenziosa, con la prima udienza presso il Tribunale di Venezia, fissata per il 20 gennaio 2021. Attualmente M31 Italia S.r.l. risulta essere detenuta integralmente da M31 S.p.A..

NEURIMPULSE S.r.l.

Veneto Sviluppo prevede di cedere integralmente la partecipazione residua nel breve termine; sono in via di definizione gli accordi con il partner in merito alle modalità di perfezionamento del disinvestimento.

AEROPORTO DI TREVISO S.p.A.

Veneto Sviluppo intende avviare una negoziazione con i soggetti potenzialmente interessati, atta a cedere l'intera quota posseduta, ad un prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto conto delle condizioni di mercato. **Al momento non è possibile un orizzonte temporale per la dismissione della partecipazione:** la diffusione del virus Covid-19 sta infatti avendo ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica e ha creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni ed i relativi effetti sull'attività di Aeroporto di Treviso S.p.A. non risultano al momento prevedibili.

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.p.A.

Save S.p.A. e Fondazione Cariverona, soci di Aeroporto Valerio Catullo, hanno esercitato il diritto di prelazione delle azioni messe in vendita dagli altri soci fino all'inizio della pandemia da Covid-19. Veneto Sviluppo intende avviare una negoziazione con i soggetti interessati atta a cedere l'intera quota posseduta ad un prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Nell'esercizio 2018 Aeroporto Valerio Catullo ha subito una significativa perdita a seguito di un

accantonamento al Fondo per rischi e oneri pari ad euro 9,4 milioni a fronte di un prolungato contenzioso legale nei confronti di ENAV.

Si ricorda che la controversia ha origini lontane (luglio 2002) quando la Società ha richiesto invano a ENAV di assumersi l'onere del servizio di assistenza al volo ed di effettuare i relativi investimenti. ENAV invece ha svolto i servizi fatturando ad Aeroporto Valerio Catullo. Da qui l'avvio della causa legale da parte di quest'ultima per la richiesta di accertamento dell'insussistenza degli asseriti crediti da parte di ENAV. Al momento non è prevedibile un orizzonte temporale per la dismissione della partecipazione: lo stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19 sul volume di traffico degli scali aeroportuali in cui opera la società partecipata, ha impattato in modo significativo sull'andamento economico e finanziario della medesima. Gli Amministratori indicano di aver elaborato un piano di riduzione dei costi operativi e di ridefinizione degli investimenti originariamente previsti nel 2020, ma le tempistiche e le modalità di ripresa del traffico aeroportuale sono caratterizzate da una notevole incertezza; nell'ipotesi di un perdurare degli attuali livelli di traffico, appare probabile il manifestarsi nel corso dell'esercizio 2020 di necessità finanziarie superiori rispetto alle attuali disponibilità della società partecipata. A tale riguardo, gli Amministratori hanno pianificato dei contatti con gli istituti bancari, finalizzati ad incrementare ed estendere temporalmente le linee di finanziamento attualmente in essere, anche alla luce dei provvedimenti governativi a sostegno delle esigenze finanziarie delle imprese.

APVS S.r.l.

A Veneto Sviluppo spetta un'opzione Put nei confronti di Venezia Investimenti S.r.l. che, scaduta la prima finestra per il suo esercizio in data 15 novembre 2018, è stata prorogata con una nuova finestra, in cui l'opzione è esercitabile dal 15 novembre 2020 al 15 marzo 2021.

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI

A dicembre 2017 è stato approvato un emendamento che esclude gli investimenti in società di finanza etica dalle partecipazioni che gli enti locali devono dismettere. La norma - inserita nella legge di bilancio per il 2018 approvata in via definitiva il 23 dicembre 2017 - modifica il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (D.lgs. n. 175/2016) che aveva introdotto l'obbligo per gli enti locali di dismettere tutte le partecipazioni "non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. L’emendamento approvato stabilisce che: *“E’ fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima”*. Tenuto conto di quanto sopra, il disinvestimento in Banca Etica non viene ritenuto impellente, anche se Veneto Sviluppo ha avviato dei contatti con la società partecipata per avviare un processo di dismissione.

ENRIVE S.r.l.

Veneto Sviluppo prevede di dismettere l’investimento partecipativo entro l’esercizio 2023 a conclusione della cessione da parte di Enrive degli asset societari (nel precedente piano di razionalizzazione della Regione, la dismissione dell’investimento era prevista entro l’esercizio 2021).

FIN.EST S.p.A. (anche partecipata diretta della Regione del Veneto)

Veneto Sviluppo intende dismettere integralmente la propria partecipazione in Finest S.p.A. non appena si verificheranno le condizioni di mercato. Considerato che tale società è anche una partecipazione diretta dell’Amministrazione regionale, per gli opportuni approfondimenti in merito, si rimanda alla parte dedicata della presente Relazione.

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Il recente intervento finanziario nel gruppo Maschio Gaspardo, che vede come investitori istituzionali anche Friulia S.p.A. e Finest S.p.A., è una iniziativa di carattere strategico per il sistema socio-economico del Veneto, e prevede delle opzioni d’uscita dall’investimento a partire dall’esercizio 2023, a condizione che i parametri finanziari previsti negli accordi di rimodulazione del debito sottoscritti con gli istituti di credito nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione realizzata dagli investitori istituzionali risultino rispettati.

POLITECNICO CALZATURIERO SOC. CONS. A R.L.

La dismissione dell’investimento partecipativo potrà avvenire solamente quando le condizioni di mercato consentiranno almeno il recupero del capitale investito.

COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. S.p.A.

In data 29 giugno 2020 l'assemblea degli azionisti di C.I.S. S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 4 del Codice civile a seguito della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, e alla mancata ricapitalizzazione. Con la messa in liquidazione sono stati nominati quattro liquidatori. Tale decisione si dimostra propedeutica a consentire lo smobilizzo degli asset del Gruppo CIS alla migliore valorizzazione di mercato possibile, con particolare riferimento ai principali elementi patrimoniali detenuti dalla società partecipata Infracis S.p.A. (Autostrada del Brennero S.p.A. ed Autovie Venete S.p.A.), le cui valorizzazioni economiche adottate dagli Amministratori di CIS S.p.A. nell'ultimo bilancio approvato della società partecipata chiuso al 31 dicembre 2019 risultano non inferiori rispetto ai valori indicati nell'Accordo 2017 tuttora vigente. L'Accordo 2017 potrebbe essere soggetto a possibili revisioni nel breve termine e ad una proroga biennale (fino al termine dell'esercizio 2022), attraverso la sottoscrizione di un nuovo Accordo per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano e nella Manovra Finanziaria 2016-2020.

CONSORZIO TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA DI BASSANO DEL GRAPPA, CASTELFRANCO VENETO E NOVENTA VICENTINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

La partecipazione in Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Cooperativa Agricola rientra nel portafoglio "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI Cooperative". La dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio PMI cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005", più due anni di proroga; scadenza effettiva 27 dicembre 2020.

COOPERATIVA LAVORATORI ZANARDI

La partecipazione in Cooperativa Lavoratori Zanardi rientra nel portafoglio "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI Cooperative". La dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio

PMI cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005”, più due anni di proroga; scadenza effettiva 08 maggio 2022.

KUNI SOCIETÀ COOPERATIVA

La partecipazione in Kuni Società Cooperativa rientra nel portafoglio “Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI Cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005”. La dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo è prevista alla scadenza contrattuale di detto Fondo, più due anni di proroga; scadenza effettiva 20 luglio 2022.

In data 22 giugno 2020 è pervenuta da parte di Kuni Società Cooperativa una comunicazione contenente una proposta per l’uscita da parte di Veneto Sviluppo dall’investimento in partecipazioni con le modalità di seguito spiegate:

- recesso per il 50% della partecipazione, pari ad euro 75.000,00 già rimborsato;
- proroga del rimanente 50% della partecipazione, pari ad euro 75.000,00, fino al mese di luglio 2021, con relativo rimborso che avverrà entro il mese di settembre 2021.

Tenuto conto che l’accoglimento della proposta comporta una proroga della partecipazione entro i termini consentiti dal Regolamento del Fondo, si sottolinea che la relativa remunerazione spettante a Veneto Sviluppo, parametrata al tasso di inflazione ex articolo 7 della Legge n. 59/1992 maggiorato del 1,5%, verrà di conseguenza riconosciuta fino alla fine della permanenza di quest’ultima nella compagine sociale di Kuni Società Cooperativa.

7.7 Analisi dei parametri previsti dall’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016

7.7.1 Verifica presenza requisiti ex art. 20 - Partecipate regionali

Nel presente paragrafo la Sezione rivolge l’analisi alla verifica dei parametri di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 nell’ambito delle partecipate dirette e indirette detenute dalla Regione del Veneto di cui al Piano di razionalizzazione approvato con la D.G.R. n. 1687/2020.

Come visto, l’art. 20, comma 2, del T.U.S.P. prevede l’adozione di piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro²⁹²;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4”.

L’analisi della sussistenza di tali requisiti appare significativa, in quanto la norma (art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016) stabilisce che in presenza anche di uno solo dei parametri nella stessa indicati, la partecipazione debba essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Di seguito, l’esame svolto sui singoli parametri previsti dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P..

- **Parametro lett. a): partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4.**

Dall’analisi delle schede di cui Allegato A alla D.G.R. n. 1687/2020, la Regione del Veneto dichiara che le attività svolte dalle società **regionali a partecipazione diretta**, rientrano tutte nelle categorie di cui all’art. 4, comma 2²⁹³, del T.U.S.P. tranne **Fin.est S.p.A.** e **Veneto Nanotech Srl** (in liquidazione e concordato). La Regione del Veneto, precisa “... che per quanto concerne la partecipata di minoranza Finest S.p.A., istituita con L.R. n. 19/1991,

²⁹² Si fa presente che ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016, come introdotto dal D. Lgs. n. 100/2017 “ Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”.

²⁹³ L’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 dispone: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

essa rientra nell'Allegato A del D.lgs. n. 175/2016 (essendo inserita nel Gruppo Friulia, in quanto la finanziaria regionale friulana ne detiene una partecipazione di controllo)"²⁹⁴.

Per quanto concerne la partecipata Veneto Sviluppo S.p.A., si tratta di società non soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del T.U.S.P.. Le società partecipate indirette che svolgono attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 sono: Interporto di Rovigo S.p.A., SIFA S.c.p.a., Bilcare Technologies Italia S.r.l. (in dismissione), Krystalia S.r.l. (in dismissione) e Vi.Abilità S.r.l.. La partecipata FVS S.G.R. S.p.A. non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 26 comma 2.

Gli esiti sopra esposti confermano i risultati esposti nella Relazione di parifica dell'esercizio 2019; fa eccezione la partecipata indiretta Interporto di Rovigo S.p.A che, nel precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, era stata indicata dalla Regione quale società non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art. 4. Peraltro, come già rilevato in precedenza, l'ultimo Piano di razionalizzazione ha deciso il mantenimento di tale società, diversamente da quanto previsto dai precedenti piani di razionalizzazione regionali che ne prevedevano la dismissione.

- **Parametro lett. b): società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.**

Fra le partecipate dirette soltanto Infrastrutture Venete S.r.l e Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. rientrano nel predetto parametro, poiché il numero di dipendenti risulta pari a zero. Come dichiarato dalla Regione, le attività svolte dalle dette società rientrano entrambe nell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P. ("*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*"), e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Si evidenzia, altresì, che Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione registra un numero di dipendenti uguale a quello degli Amministratori (pari a una unità).

Per quanto concerne le partecipate indirette, soltanto Veneto Logistica S.r.l. presenta un numero di dipendenti pari a zero. Non sono, invece, disponibili i dati delle partecipate

²⁹⁴ Come evidenziato nelle memorie della Regione del Veneto di cui al prot. n. 276209 del 17/06/2021 (acquisite al prot. C.d.c. n. 8100 del 18/06/2021), presentate in sede di contraddittorio finale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020.

Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l. (entrambe sottoposte a procedura di concordato). Si evidenzia, in ogni caso, che per le suddette società i provvedimenti di dismissione sono in corso.

Si segnala altresì che Politecnico Calzaturiero Scarl e FVS SGR S.p.A., oltre a Veneto Nanotech S.c.r.l., registrano entrambe un numero di dipendenti uguale a quello degli Amministratori (rispettivamente pari a n. 9 e n. 5 unità).

Tabella 1
Società a partecipazione diretta - Numero di dipendenti ed amministratori.
Esercizio 2019

Società	Numero medio Dipendenti	Numero Amministratori
Autovie Venete S.p.A.	639	5
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	219	5
Fin.Est. S.p.A.	24	7
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	13	1
Infrastrutture Venete S.r.l.	0	1
Sistemi Territoriali S.p.A.	221	3
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.	0	1
Veneto Acque S.p.A.	9	1
Veneto Innovazione S.p.A.	14	1
Veneto Nanotech Scrl - in liquidazione e concordato	1	1
Veneto Strade S.p.A.	222	7
Veneto Sviluppo S.p.A.	25	5
Veronafiere S.p.A.	138	5

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

Tabella 2
Società a partecipazione indiretta - Numero di dipendenti ed amministratori.
Esercizio 2019

Società	Numero medio Dipendenti	Numero Amministratori
Veneto Logistica S.r.l.	0	1
Interporto di Rovigo S.p.A.	4	3
S.I.F.A. S.c.p.a.	13	3
Certottica Scarl	34	12
Politecnico Calzaturiero Scarl	9	9
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scrl	5	1
Thetis S.p.A.	106	3
Veneto Nanotech Scrl - in liquidazione e concordato (*)	1	1
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	n.d.	n.d.
Krystalia S.r.l.	n.d.	4
Vi.Abilità S.r.l.	76	3
FVS SGR S.p.A.	5	5

(*) Società partecipata anche in via diretta dalla Regione

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

- **Parametro lett. c): partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.**

Si rileva che le partecipate dirette Autovie Venete S.p.A. e Concessioni Autostradali Venete S.p.A. svolgono attività analoghe. Come già rilevato nelle parifiche precedenti, la Regione del Veneto ha confermato che le quote non prevalenti di partecipazione regionale (rispettivamente del 4,83% e 50%) impediscono di assumere decisioni volte all'accorpamento delle stesse.

Con riferimento alle partecipate indirette, svolgono attività analoghe le società Veneto Logistica S.r.l. e Interporto di Rovigo S.p.A.²⁹⁵. Si evidenzia che, anche in questo caso, il precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019 non indicava l'analogia delle attività svolte da queste due società.

- **Parametro lett. d): partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.**

Con riferimento a detto requisito, nelle seguenti Tabelle 3 e 4 sono indicati gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2017-2019, come previsto dalla normativa vigente²⁹⁶:

**Tabella 3 – Società a partecipazione diretta
Fatturato medio conseguito nel triennio di riferimento
per la razionalizzazione periodica (2017 - 2019)**

Società	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Fatturato medio
Autovie Venete S.p.A.	225.274.297	234.636.417	235.601.038	231.837.250,67
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	158.944.560	162.921.817	166.224.933	160.933.189,50
Fin.Est. S.p.A.	30.592	62.559	185.767	92.972,67
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	1.098.469	1.579.915	1.413.917	1.364.100,33
Infrastrutture Venete S.r.l.	131	6	7.000	2.379,19
Sistemi Territoriali S.p.A.	37.024.446	34.730.445	38.016.702	36.590.531,00
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.		97	0	48,50
Veneto Acque S.p.A.	3.602.872	4.338.771	4.117.949	4.019.86,00
Veneto Innovazione S.p.A.	1.697.034	2.528.010	3.633.932	2.619.658,67
Veneto Nanotech Srl in liquidazione	52.668	n.d.	n.d.	---
Veneto Strade S.p.A.	106.746.007	87.776.901	87.362.847	93.961.918,33
Veneto Sviluppo S.p.A.	3.735.555	2.790.512	2.686.473	3.230.625,50
Veronafiore S.p.A.	79.858.775	82.437.336	91.782.513	84.692.874,67

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

²⁹⁵ Al riguardo, si ricorda, come già rilevato in precedenza, che l'attuale Piano di razionalizzazione prevede la cessione a Interporto di Rovigo S.p.a. (già socio di Veneto Logistica S.r.l. al 10,30%) dell'intero capitale sociale di Veneto Logistica S.r.l., e successiva fusione per incorporazione.

²⁹⁶ Con riferimento alle modalità di **calcolo del fatturato** delle società partecipate, tenuto conto della valutazione espressa in merito dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 28/2017), ribadita anche dalla Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta (deliberazione n. 6/2019), esso deve essere inteso "quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta in sostanza della grandezza risultante nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica, consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa.

Si riscontra che soltanto le partecipate Infrastrutture Venete S.p.A. e FINEST S.p.A. hanno realizzato un fatturato medio, nel triennio di riferimento, inferiore al valore indicato dal parametro d). Per entrambe le società, la Regione del Veneto ha disposto il mantenimento, in quanto:

- per FINEST S.p.A., *“Stante la L. n. 19/1991, e alla luce della sottoscrizione della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Finest S.p.a. per l’internalizzazione del “Sistema Nord-Est”;*
- per Infrastrutture Venete S.p.A., *“In attuazione del progetto regionale di riordino e razionalizzazione del settore delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, ai sensi della L.R. n. 40/2018, mantenere la partecipazione regionale in Infrastrutture Venete S.r.l., in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell’elenco dell’art. 4, comma 2, lett. a) “produzione di un servizio di interesse generale” del D.lgs. n. 175/2016 e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione”.*

La società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. non risulta classificabile, in quanto costituita soltanto in data 17 aprile 2018.

**Tabella 4 - Società a partecipazione indiretta
Fatturato medio conseguito nel triennio di riferimento
per la razionalizzazione periodica (2017 - 2019)**

Società	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Fatturato medio
Veneto Logistica S.r.l.	1.500.733	1.569.600	1.600.670	1.557.001,00
Interporto di Rovigo S.p.A.	1.301.407	1.452.858	1.618.607	1.457.624,00
S.I.F.A. S.c.p.a.	18.489.711	25.417.800	22.870.728	22.259.413,00
Certottica Scarl	2.757.115	3.056.945	3.551.156	3.121.738,67
Politecnico Calzaturiero Scarl	1.192.478	1.629.592	1.605.807	1.475.959,00
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scrl	2.156.397	1.994.629	3.754.812	2.635.279,33
Thetis S.p.A.	12.196.616	15.386.479	11.944.113	13.175.736,00
Veneto Nanotech Scrl in liquidazione (*)	52.668	n.d.	n.d.	---
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Krystalia S.r.l.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Vi.Abilità S.r.l.	13.730.461	15.281.775	19.175.612	16.062.616,00
FVS SGR S.p.A.	1.52.713	1.045.898	1.022.816	1.040.475,67

(*) Società partecipata anche in via diretta dalla Regione

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

Con riferimento alla Tabella n. 4, si osserva che i dati indicati dalla Regione Veneto nella D.G.R. n. 1687/2020, riferiti a n. 12 società a partecipazione “indiretta”, rilevano che nessuna società rientra nel parametro d), avendo tutte registrato un fatturato medio del triennio 2017-2019 superiore a un milione di euro.

Per le partecipate indirette Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l., entrambe in procedura di concordato, non sono disponibili i dati.

- **Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".**

Con riferimento all'analisi del suddetto parametro, si riportano nelle seguenti tabelle 5 e 6 i risultati di esercizio per il quinquennio 2015/2019, utili ai fini della razionalizzazione ordinaria 2020.

**Tabella 5 - Società a partecipazione diretta
Risultati d'esercizio conseguiti nel quinquennio indicato
per la razionalizzazione periodica (2015 - 2019)**

Società	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Autovie Venete S.p.A.	35.748.010	17.646.529	8.773.688	4.730.225	6.582.527
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	11.930.739	14.141.968	17.279.975	23.364.627	27.003.020
Fin.Est. S.p.A.	1.121.283	437.584	-3.676.119	635.985	192.608
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	118.565	136.644	-239.896	202.695	84.854
Infrastrutture Venete S.r.l.	-15.465	-11.046	-8.448	-5.771	766
Sistemi Territoriali S.p.A.	1.055.467	1.853.015	2.325.409	1.031.586	1.426.349
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.				-135.382	-220.585
Veneto Acque S.p.A.	792.248	3.129.392	86.550	143.448	328.610
Veneto Innovazione S.p.A.	6.345	12.151	2.835	18.581	63.764
Veneto Nanotech Scrl - in liquidazione e concordato	-1.650.782	5.918.085	-101.136	n.d.	n.d.
Veneto Strade S.p.A.	117.765	16.791	62.719	150.711	119.985
Veneto Sviluppo S.p.A. (*)	1.800.660	1.712.491	1.412.747	668.087	844.671
Veronafiere S.p.A.	-5.627.250	1.153.659	1.773.957	1.944.029	10.805.090

(*) Nel 2018 la Società ha effettuato la transizione dai principi contabili internazionali IAS IFS ai principi contabili nazionali.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020

**Tabella 6 - Società a partecipazione indiretta
Risultati d'esercizio conseguiti nel quinquennio
per la razionalizzazione periodica (2015 - 2019)**

Società	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Veneto Logistica S.r.l.	22.581	18.357	39.274	3.719	20.724
Interporto di Rovigo S.p.A.	-508.589	-281.664	-103.219	73.167	160.311
S.I.F.A. S.c.p.a.	-4.004.124	-9.541.325	80.862	3.768.689	1.875.652
Certottica Scarl	12.253	6.053	81.514	136.509	332.126
Politecnico Calzaturiero Scarl	3.879	7.046	6.290	3.949	-590.703
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scrl	-886.377	-2.381.394	-817.215	-732.433	-307.174
Thetis S.p.A.	275.574	-3.356.911	751.206	87.059	68.773
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Veneto Nanotech Scrl - in liquidaz. e concordato (*)	-1.650.782	5.918.085	-101.136	n.d.	n.d.
Krystalia S.r.l.	156	-5.890	n.d.	n.d.	n.d.
Vi.Abilità S.r.l.	23.921	69.498	28.291	5.287	66.084
FVS SGR S.p.A.	54.686	-140.840	-159.895	149.503	142.848

(*) Società partecipata anche in via diretta dalla Regione

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020

Per le società regionali a partecipazione diretta si evidenzia che soltanto la partecipata Infrastrutture Venete S.r.l. presenta quattro risultati di esercizio negativi (2015, 2016, 2017 e 2018); si tratta, tuttavia, di partecipata che produce un servizio di interesse generale e pertanto non soggetta al limite di cui alla lett. e), art. 20, comma 2, del T.U.S.P..

Per quanto concerne le società regionali a partecipazione indiretta, soltanto Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.r.l. non rientra nel parametro in questione, registrando risultati di esercizio negativi in tutto il quinquennio esaminato. In ogni caso, si tratta di società in concordato in corso di dismissione.

Infine, i dati riferiti a Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l. non sono disponibili.

- **Parametro lett. f): *necessità di contenimento dei costi di funzionamento.***

L'Amministrazione regionale, come già avvenuto con i precedenti Piani di razionalizzazione periodica, rinnova e conferma con il nuovo Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1687/2020 gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 175/2016) assegnati alle società a partecipazione diretta, dando impulso anche alle partecipate indirette, in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in Assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento, con particolare riferimento al contenimento dei costi per il personale (D.G.R. n. 84/CR/2018). Il rispetto di tale requisito viene annualmente monitorato dagli uffici regionali.

- **Parametro lett. g): *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.***

Nessun caso segnalato dalla Regione.

1.7.2 Verifica presenza requisiti ex art. 20 - Partecipate di Veneto Sviluppo S.p.A.

Pur prendendo atto di quanto attestato dalla Regione del Veneto in relazione all'esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a. dal processo di razionalizzazione periodica annuale (ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016), giacché tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto di

investimento, si rilevano le seguenti discordanze con quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, con particolare evidenza dei parametri di cui alle lettere b), d) ed e).

➤ **Parametro lett. b)** *“società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”:*

- APVS S.r.l. ed Enrive S.r.l..

Si segnala inoltre che per Neurimpulse S.r.l. e Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. il numero di dipendenti è uguale al numero degli amministratori (pari rispettivamente a n. 3 a n. 9).

**Tabella 7 - Società detenute da Veneto Sviluppo S.p.a.
Numero di dipendenti ed amministratori. Esercizio 2019**

Società attive	Numero medio Dipendenti	Numero Amministratori
Develon S.r.l.	13	3
H-Farm S.p.A.	297	6
M31 Italia S.r.l.	31	6
Neurimpulse S.r.l.	3	3
Aeroporto di Treviso S.p.A.	165	9
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.	129	9
APVS S.r.l.	0	3
Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni	318	13
Enrive S.r.l.	0	3
Finest S.p.A.	24	7
Maschio Gaspardo S.p.A.	853	7
Politecnico Calzaturiero soc. cons. a r.l.	9	9
Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Cooperativa Agricola	25	11
Cooperativa Lavoratori Zanardi	44	7
Kuni Società Cooperativa	18	3

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

➤ **parametro lett. d)** *“società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”:*

- Neurimpulse S.r.l., Enrive S.r.l. e Finest S.p.A..

**Tabella 8 – Società detenute da Veneto Sviluppo S.p.a.
Fatturato medio conseguito nel triennio di riferimento
per la razionalizzazione periodica (2017 - 2019)**

Società	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Fatturato medio
Develon S.r.l.	1.166.970	1.272.438	1.927.391	1.455.600
H-Farm S.p.A.	33.247.263	40.498.200	42.399.293	38.714.919
M31 Italia S.r.l.	3.007.554	3.943.496	2.703.634	3.218.228
Neurimpulse S.r.l.	376.539	292.997	355.547	341.694
Aeroporto di Treviso S.p.A.	27.617.872	29.951.833	29.301.408	28.957.038
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.	42.246.107	44.716.370	46.466.578	44.476.351
APVS S.r.l.	2.047.454	2.341.441	2.320.187	2.236.361
Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni	42.492.352	47.760.889	53.098.279	47.783.840
Enrive S.r.l.	122.070	576.483	37.672	245.408
Finest S.p.A.	30.592	62.559	185.767	92.972
Maschio Gaspardo S.p.A.	234.099.728	233.396.822	222.775.285	230.090.612
Politecnico Calzaturiero soc. cons. a r.l.	1.192.478	1.629.592	1.605.807	1.475.959
Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Cooperativa Agricola	1.279.056	1.430.229	1.572.900	1.427.395
Cooperativa Lavoratori Zanardi	3.601.456	4.302.848	3.945.236	3.949.847
Kuni Società Cooperativa	1.638.612	1.982.480	2.432.389	2.017.827

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati contenuti nella D.G.R. n. 1687 del 9/12/2020

➤ **parametro lett. e) “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”:**

- H-Farm S.p.a., M31 Italia S.r.l., Neurimpulse S.r.l., Enrive S.r.l., Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina – Coop. Agricola.

Si tratta di società in perdita in tutti gli esercizi del quinquennio 2015-2019 (ad eccezione di Enrive S.r.l. che risulta in utile nel solo esercizio 2015).

**Tabella 9 – Società detenute da Veneto Sviluppo S.p.a.
Risultati d’esercizio conseguiti nel quinquennio indicato
per la razionalizzazione periodica (2015 – 2019)**

Società	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Develon S.r.l.	51.032	10.470	-37.048	12.654	216.587
H-Farm S.p.A.	-4.752.741	-6.412.063	-4.045.105	-1.085.522	-6.508.028
M31 Italia S.r.l.	-2.506.364	-1.335.767	-1.190.471	-1.511.735	-2.007.026
Neurimpulse S.r.l.	-68.853	-81.308	-89.316	-93.232	-137.371
Aeroporto di Treviso S.p.A.	-356.498	844.102	2.108.691	1.800.431	842.134
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.	102.707	195.174	832.648	-6.903.357	2.137.029
APVS S.r.l.	768.891	1.636.675	1.982.838	2.256.309	2.251.530
Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni	758.049	4.317.890	2.273.208	3.287.703	6.267.836
Enrive S.r.l.	79.193	-499.580	-503.239	-901.444	-1.142.270
Finest S.p.A.	1.121.283	437.584	-3.676.119	635.985	-1.359.518
Maschio Gaspardo S.p.A.	n.d.	n.d.	5.705.292	2.486.694	5.545.298
Politecnico Calzaturiero soc. cons. a r.l.	3.879	7.046	6.290	3.949	-590.703
Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Cooperativa Agricola	-534.836	-232.390	-252.872	-350.462	-181.386
Cooperativa Lavoratori Zanardi	13.389	31.237	18.841	42.542	1.530
Kuni Società Cooperativa	-43.585	134.951	-87.445	61.953	220.570

7.8 Obblighi di trasparenza: verifica sulle società partecipate regionali

Con riferimento all’applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successivo decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante la *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”*, si è dato corso anche quest’anno alla verifica dei siti web istituzionali delle società direttamente partecipate dalla Regione del Veneto, riscontrandosi il generale rispetto delle disposizioni normative soprarichiamate da parte di tutte le società partecipate.

Si ricorda che già nella Relazione alla parifica dell’esercizio 2018 la Sezione aveva rilevato la non completa applicazione delle relative disposizioni in materia di trasparenza da parte di alcune partecipate²⁹⁷, che nell’anno successivo, anche a seguito dell’impulso degli uffici regionali, si erano per lo più adeguate alle disposizioni vigenti in materia, provvedendo

²⁹⁷ Si trattava delle partecipate: Veneto Strade S.p.A., Veneto Promozione S.c.p.a., Finest S.p.A., Verona Fiere S.p.A., Veneto Nanotech S.c.r.l., Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.

all'aggiornamento delle sezioni dei propri siti web istituzionali "Amministrazione Trasparente". Facevano ancora eccezione le partecipate **Veronafiore S.p.A.** (da dismettere) e **Veneto Nanotech Srl** (in liquidazione e concordato) per le quali permanevano carenze e/o criticità riguardanti l'aggiornamento delle sezioni del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente", evidenziate nella Relazione alla parifica dell'esercizio 2019²⁹⁸.

A seguito della richiesta di relazionare sulle misure adottate in merito ai suddetti rilievi formulata dalla scrivente Sezione con nota prot. 7268 del 10 maggio 2021, la Regione del Veneto, con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7509 del 20 maggio 2021), evidenziava quanto segue: *"In merito a Veronafiore S.p.a. si rappresenta che a seguito di interlocuzioni della Società con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – che hanno preso avvio nell'autunno 2018 previo avvio d'ufficio, da parte dell'Autorità, di un procedimento di verifica in merito all'adeguamento alle previsioni del D.lgs. n. 33/20133 – nel mese di luglio 2020 l'Autorità ha comunicato a Veronafiore S.p.a. la conclusione del procedimento di vigilanza con la presa d'atto:*

- *delle argomentazioni e delle verifiche effettuate, riferite dalla Società, a prova contraria della presunzione di controllo congiunto dei soci pubblici, piuttosto sussistendo una convergenza, non formalizzata, fra interessi pubblici e privati;*
- *della manifestata volontà di adeguamento alla disciplina delle società a partecipazione pubblica non di controllo da parte della Società. In particolare la stessa ha espresso l'intenzione, sposando il principio generale della trasparenza a beneficio del proprio business e dei propri stakeholders, al fine di fornire una chiara rappresentazione della propria organizzazione e delle proprie procedure interne, di "aderire su base esclusivamente volontaria e senza che ciò possa essere interpretato quale "autolimitazione" della propria attività di soggetto operante in regime di concorrenza, ad alcuni adempimenti contemplati nella disciplina in materia di trasparenza prevista per le società a partecipazione pubblica non di controllo, "limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse".*

²⁹⁸ In particolare, nella Relazione di accompagnamento alla parifica dell'esercizio 2019 allegata alla deliberazione n. 102/2020/PARI, venivano formulati i seguenti rilievi: "...per Veronafiore S.p.A. pur avendo un proprio sito istituzionale risulta mancante di una sezione "Amministrazione trasparente", con le correlate sezioni generali e sottosezioni (organizzazione, personale, attività e procedimenti, bilanci, delibere, bandi, gare, ecc.), in attuazione degli obblighi di trasparenza, di cui al D.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; - per Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, si rileva che nel portale della Regione del Veneto, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Enti controllati" e "Società", nella rubrica "Veneto Nanotech S.c.r.l." risultano presenti solamente le seguenti informazioni: "Veneto Nanotech S.c.r.l. (società in liquidazione e concordato) - La società ha come scopo l'istituzione di una organizzazione comune tra i partecipanti finalizzata al coordinamento, la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie". L'ultimo aggiornamento risulta effettuato in data 6 agosto 2019".

Da ultimo si fa presente che, in risposta alle richieste formulate dall'ANAC, la Società in data 24/09/2020 ha comunicato all'Autorità di aver provveduto a creare nell'ambito del proprio sito istituzionale www.veronafiere.it un'apposita sezione, all'interno dello spazio relativo al Profilo Aziendale, dedicata alla trasparenza denominata "Società trasparente", in cui sono state inserite le informazioni attinenti ai compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché ai bilanci degli ultimi tre esercizi (2017, 2018, 2019), assicurando altresì di provvedere via via ad implementare tale sezione con ulteriori informazioni - su base esclusivamente volontaria e senza che ciò possa "autolimitare" l'attività di soggetto operante in regime di concorrenza - "limitatamente ai dati e documenti inerente l'attività di pubblico interesse" e "nella misura in cui tale disciplina sia "compatibile" con attività da essa concretamente esercitata e, soprattutto, a fronte di informazioni strategiche e commerciali, e che non rischi di procurare ingiusti vantaggi concorrenziali ai competitor sui mercati nazionali e internazionali".

*Con riferimento alla **Società Veneto Nanotech Scrl in liquidazione**, sottoposta alla procedura di concordato preventivo liquidatorio omologato n. 41/2015 presso il Tribunale di Padova, si conferma quanto espresso in sede di contraddittorio con la Corte il 03/07/2020, che la stessa "non svolge nessun tipo di attività, non ha dipendenti, si limita all'esecuzione di quanto previsto nel piano di concordato (ergo: liquidazione dell'attivo e pagamento dei creditori) [e per la quale] tutte le operazioni della Società sono monitorate e autorizzate dagli organi della procedura e rese pubbliche ai creditori mediante le relazioni semestrali" (rif.: comunicazione Liquidatore del 24.09.2019 prot. reg. 411040 del 25.09.2019) e si rappresenta quanto di seguito riportato.*

Considerato che ai sensi della Delibera ANAC n. 1134/2017 "qualora la società non abbia un sito web sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione nel proprio sito in cui la società possa pubblicare i propri dati", la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali con nota prot. 354391/2019, si era attivata a richiedere alla Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e SISTRAR, la messa a disposizione di una sezione del sito web regionale dedicato per la pubblicazione dei dati che avrebbero dovuto essere forniti dalla Società alla struttura regionale ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Dall'altro lato, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza da parte della società in parola, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali aveva provveduto ad avviare il confronto con la Società, mediante varie richieste (note prot. 348290/2019, prot. 87693/2020 e da ultimo con nota prot. 234403/2020), al fine di allineare la stessa alle esigenze dettate dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, con la situazione della stessa Società che non si trovava più

nelle condizioni operative tali da poter “garantire” il rispetto della disciplina in oggetto come peraltro comunicato dalla stessa in data 24/09/2019 (rif.: prot. in entrata n. 411040/2019).

A seguito della trasmissione della documentazione richiesta alla Società con l’ultima citata nota n. 234403/2020, pervenuta a partire dal 29/06/2020 (prot. in entrata n. 256377) e successive integrazioni nonché mediante reperimento di documentazione agli atti e/o, ove possibile, attraverso la consultazione di Banche dati ufficiali (ad es. INFOCAMERE) nel sito regionale è stata predisposta e implementata la sezione dedicata alla trasparenza della Società Veneto Nanotech Scrl in liquidazione a far data dal mese di agosto 2020, in linea con quanto previsto anche dalla deliberazione ANAC 1134/2017. Tale pagina dedicata alla “trasparenza” presenta, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, in modalità “semplice”, ma più completa possibile, la pertinente documentazione relativa alla Società e presenta l’alberatura prevista dalle specifiche tecniche di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016, predisposte in modalità navigabile (...)

Con nota 29/04/2021 prot. n. 197143, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali ha provveduto a richiedere l’aggiornamento dei documenti alla Veneto Nanotech, la quale ha riscontrato la richiesta in data 13/05/2021. Nelle more dei tempi tecnici per la pubblicazione nel sito web regionale di quanto prodotto dalla Società, si sottolinea che sono già stati pubblicati i bilanci al 31/12/2018 e al 31/12/2019 (data ultimo aggiornamento: 29/04/2021) approvati nell’Assemblea dei Soci del 31/03/2021, giusta D.G.R. n. 333 del 23/03/2021”.

Da una verifica effettuata, è emerso che tutte le partecipate dirette (comprese Veronafiore S.p.A. e Veneto Nanotech Scrl, con le modalità sopra descritte) sono dotate di un proprio sito web ove, in apposite sezioni denominate “Amministrazione/Società trasparente”, sono pubblicate le informazioni previste dalle sopra richiamate disposizioni normative in tema di trasparenza.

Da ultimo si segnala che, con riferimento agli obblighi di pubblicazione in capo alla Regione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, richieste dall’art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, le verifiche effettuate dalla Sezione sul sito web della Regione del Veneto hanno fatto riscontrare l’adempimento da parte della medesima delle disposizioni in parola.

Si rilevano alcune criticità riferite agli Enti di seguito elencati:

- **Fondazione Veneto Film Commission, Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e Fondazione Milano Cortina 2026:** Nel

sito web della Regione non sono inseriti i collegamenti con i siti istituzionali dei suddetti Enti, come previsto dall'art. 22, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013.

- **Parco Naturale regionale della Lessinia:** Nel sito web dell'Ente non vi è la sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente".

Relativamente a tali rilievi, la Regione del Veneto, in sede di contraddittorio finale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al Giudizio di parificazione sul Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, precisa *"Per quanto riguarda i soggetti del primo punto, trattasi in generale di enti di recente costituzione, nuovi entranti nel GAP relativo all'esercizio 2020. L'elenco sul sito regionale, aggiornato al 01/01/2020, verrà aggiornato a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio consolidato. Si provvede comunque, ad ogni buon conto, a segnalare l'osservazione della Corte alla struttura competente. Relativamente all'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia, divenuto solo recentemente ente autonomo, si evidenzia come il dominio da esso attivato - www.lessiniapark.it - rimandi al sito della Comunità montana della Lessinia, precedente ente gestore del parco. Stante la situazione di "work in progress" del nuovo sito, nelle more della sua definitiva implementazione, l'Ente Parco sta continuando ad inserire le informazioni relative all'amministrazione trasparente all'interno del sito della Comunità montana della Lessinia"*.

7.9 I risultati d'esercizio delle partecipate regionali: il quinquennio 2016-2020

La Sezione, al fine di monitorare le partecipate regionali, ha svolto la propria analisi considerando i risultati d'esercizio, relativi al quinquennio 2016/2020, delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali controllati e partecipati rientranti nell'elenco 2 *"Perimetro di consolidamento 2020"* individuato dalla **D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021** avente ad oggetto *"Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011"*.

In considerazione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il termine di approvazione dei bilanci societari è stato prorogato, dall'art. 3 comma 6 del D.L. n. 183/2020 c.d. *"Milleproroghe"*, convertito in L. n. 21/2021, al 30 giugno 2021, (*"...l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio..."*). Conseguentemente, ad oggi, non sono disponibili, in quanto non risultano ancora approvati dai rispettivi organi, la maggior parte

dei bilanci relativi all'esercizio 2020, degli Enti strumentali regionali e di alcune Società partecipate.

La Regione del Veneto con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7509 del 20 maggio 2021), in risposta alla specifica nota istruttoria della Sezione prot. C.d.c. n. 7628 del 10 maggio 2021, ha fornito i bilanci delle partecipate (società ed enti strumentali) facenti parte del perimetro di consolidamento 2020 che, in sede istruttoria, risultano approvati almeno dall'organo amministrativo. Si osserva che mancano i dati aggiornati al 31 dicembre 2020 di n. 2 Società partecipate dirette (Veneto Innovazione S.p.A. e di Sistemi Territoriali S.p.A.) e della maggior parte degli Enti strumentali regionali. Si rileva, infine, che la Sezione ha comunque posto in essere nei limiti delle informazioni rese disponibili le proprie analisi/verifiche sulle partecipate regionali, rientranti nel perimetro di consolidamento 2020.²⁹⁹

7.9.1 Le società partecipate regionali comprese nel perimetro del consolidamento

Le tabelle ed i grafici che seguono recano la sintetica rappresentazione, per ciascuna delle società partecipate dalla Regione del Veneto rientranti nel perimetro di consolidamento 2020, del risultato registrato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 posto a confronto, per maggiore completezza, anche con i risultati del quadriennio precedente.

Tabella 1 - Risultati d'esercizio 2016 - 2020 (in migliaia di euro)
Società partecipate dalla Regione del Veneto
(Elenco 2 perimetro di consolidamento 2020: D.G.R. n. 95/2021)

SOCIETA' PARTECIPATE al 31/12/2020 (denominazione e quota % di partecipazione)	2016	2017	2018	2019	2020
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE "IN HOUSE":					
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (100%)	137	-240	203	85	1
VENETO ACQUE S.P.A. (100%)	3.129	87	143	329	2.314
VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (100%)	12	3	19	64	n.d.

²⁹⁹ Il "Perimetro di consolidamento 2020", come da D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021, è costituito da n. 28 soggetti consolidati (8 società+20 enti strumentali).

SOCIETA' PARTECIPATE al 31/12/2020 (denominazione e quota % di partecipazione)	2016	2017	2018	2019	2020
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE:					
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.³⁰⁰ (100%)	1.908	2.546	1.210	1.426	n.d.
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.³⁰¹ (100%)				1	91
VENETO SVILUPPO S.P.A. (51%)	1.712	1.413	668	845	357
VENETO STRADE S.P.A. (76,42%)	17	63	151	120	139
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (50%)	14.142	17.280	23.365	27.003	2.649

n.d.= dati definitivi non ancora disponibili in attesa di approvazione

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Per quanto riguarda le otto società partecipate dirette si osserva che in sede di analisi - pur mancando ancora i dati definitivi dell'esercizio 2020 inerenti alle società Veneto Innovazione S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A.³⁰² - tutte le n. 6 partecipate dirette regionali indicate in tabella 1 hanno fatto registrare al 31 dicembre 2020 un utile d'esercizio, con particolare riferimento alla società Veneto Acque S.p.A., che presenta un risultato d'esercizio positivo (pari ad oltre 2 milioni), in crescita rispetto all'esercizio precedente per quasi 2 milioni di euro (+603%).


³⁰⁰ I valori indicati fino al 31/12/2018 (compreso) si riferiscono al bilancio consolidato di Sistemi Territoriali S.p.A. (in quanto la stessa è stata considerata come "Gruppo Intermedio"). Per gli esercizi successivi la società non ha redatto il consolidato ed i valori indicati si riferiscono ai bilanci d'esercizio.

³⁰¹ Società titolare della gestione dell'infrastruttura ferroviaria (servizio di interesse generale), trasferita in data 28/05/2019 dalla controllata Sistemi Territoriali S.p.A. al socio unico Regione del Veneto giusta D.G.R. n. 221/2019 ai sensi della L.R. n. 40/2018. Società necessaria ai fini istituzionali della Regione in quanto strumento di attuazione della riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna disposta dalla legge regionale suddetta. Società oggetto di provvedimento di razionalizzazione quale beneficiaria della scissione parziale proporzionale, con efficacia dal 1° gennaio 2020, da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. (società scissa). Per effetto della scissione la società ha acquisito, fra l'altro, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria (attività di interesse pubblico) e delle partecipazioni precedentemente detenute da Sistemi Territoriali S.p.A., altresì, essa è subentrata alla Regione nei contratti di servizio TPL in essere. Il Bilancio d'esercizio 2020 risulta approvato con determina dell'amministratore unico in data 12/05/2021 e si è in attesa della convocazione dell'assemblea dei soci.

³⁰² Si precisa che in sede di contraddittorio del 18 giugno 2021, la Regione del Veneto ha fornito il bilancio dell'esercizio 2020 di Sistemi Territoriali S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione (con l'Assemblea fissata in prima convocazione per il 24/06/2021) da cui emerge un risultato d'esercizio positivo pari a 3.655.080,00 euro.

Grafico 1

Risultati d'esercizio al 31 dicembre 2020: partecipate regionali dirette (in migliaia di euro)



(*) dati definitivi 2020 non ancora disponibili in attesa di approvazione
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel dettaglio, limitando il confronto all'esercizio precedente, si osserva, relativamente alla succitata società Veneto Acque S.p.A., che dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 emerge: *"...la significativa variazione nella misura del risultato conseguito nell'esercizio 2020 è direttamente correlata al fatto che nel corso dell'esercizio la società ha completato la realizzazione dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.VE.C.) ed ha in seguito proceduto alla cessione della maggior parte degli autonomi rami d'azienda che lo compongono ai Gestori del Servizio Idrico Integrato, qualificati ai sensi della D.G.R. n. 1946/2019. Le porzioni residue sono state cedute nell'esercizio 2021.*

Nell'ambito dei trasferimenti di cui sopra è stato possibile:

- a) Procedere al recupero dei costi sostenuti nell'esercizio 2020 direttamente afferenti alla realizzazione dei beni compresi nei rami d'azienda ceduti (euro 2,2 milioni);*
- b) Definire una petizione debitoria nei confronti di uno dei gestori per un sinistro occorso nell'esercizio 2018, con ulteriore beneficio economico per Veneto Acque S.p.A. (euro 1,1 milioni) ...".*

Dalla medesima nota integrativa, inoltre, viene specificato che *"...al netto di tali partite, evidentemente di natura non ripetibile, la Società nell'esercizio 2020 avrebbe dunque conseguito un risultato sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio precedente e coerente con gli obiettivi di interesse pubblico che la stessa persegue..."*.

Si segnalano, ancora, le seguenti società che, pur con importi in valore assoluto meno rilevanti, hanno comunque fatto registrare incrementi rispetto all'esercizio precedente:

- la società Infrastrutture Venete S.r.l. ha fatto registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente pari al +9000%, in valore assoluto corrispondente a +90 mila euro;
- la società Veneto Strade S.p.A. ha fatto registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente pari al +16%, in valore assoluto corrispondente a +19 mila euro;


Di contro le seguenti società, pur se in utile nell'esercizio 2020, hanno comunque fatto registrare rilevanti decrementi rispetto all'esercizio precedente:

- la società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. ha fatto registrare un decremento rispetto all'esercizio precedente pari al -90%, in valore assoluto corrispondente ad oltre -24 milioni di euro;
- la società Veneto Sviluppo S.p.A. ha fatto registrare un decremento rispetto all'esercizio precedente pari al -58%, in valore assoluto corrispondente a -488 mila euro;
- la società Immobiliare Marco Polo S.r.l. ha fatto registrare un decremento rispetto all'esercizio precedente pari al -99%, in valore assoluto corrispondente a -84 mila euro.

Pur osservando la mancanza dei dati definitivi 2020 relativi alle società Veneto Innovazione S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A. si rileva comunque la presenza di un "trend" positivo, per la maggior parte delle società, nell'intero quinquennio considerato.

Grafico 2

Risultati d'esercizio 2016-2020: partecipate regionali dirette (in migliaia di euro)



(*) dati definitivi 2020 non ancora disponibili in attesa di approvazione
Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Infine, si rappresenta che la Regione, in sede di contraddittorio, ha evidenziato che *“Per quanto concerne le società è importante considerare come, in considerazione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, il termine di approvazione dei bilanci societari sia stato prorogato al 30 giugno 2021 dall'art. 3 comma 6 del D.L. n. 183/2020 c.d. “Milleproroghe”, convertito in L. n. 21/2021”*.

Nel dettaglio, relativamente alle n. 2 società con dati mancanti, si è riscontrato che per quanto riguarda Sistemi Territoriali S.p.A., la Regione ha trasmesso il bilancio relativo all'esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione (con l'Assemblea fissata in prima convocazione per il 24 giugno 2021); da detto documento emerge un risultato d'esercizio positivo pari a 3.655.080,00 euro.

Per quanto concerne Veneto Innovazione S.p.A., la Regione ha precisato che *“...l'Assemblea è stata convocata per il 29 giugno in prima convocazione ma si è ancora in attesa di ricevere la documentazione di bilancio...”*.

7.9.2 Il Fondo perdite società partecipate

Il Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 comprende, tra le quote accantonate al 31 dicembre 2020, anche il Fondo perdite società partecipate, per un importo complessivo pari a 117.469,11 euro.

A tal riguardo si evidenzia che l'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 - T.U.S.P. rubricato "*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*" prevede che, nel caso in cui società partecipate da pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, queste debbano accantonare nell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

Nel dettaglio si rileva che l'importo definitivo "accantonato" a Rendiconto 2020, pari a 117.469,11 euro, si riferisce ai risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianati, registrati dalla **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.** (società con partecipazione regionale pari al 33% del capitale sociale), come di seguito evidenziato:

- nell'esercizio 2018 (Assemblea dei soci del 29 maggio 2019, giusta D.G.R. n. 644 del 21 maggio 2019) per 135.382,00 euro (accantonamento pari a 44.676,06 euro);
- nell'esercizio 2019 (Assemblea dei soci del 29 maggio 2020, giusta D.G.R. n. 513 del 28 aprile 2020) per 220.585,00 euro (accantonamento pari a 72.793,05 euro)³⁰³.

Si rileva, pertanto, che alla luce di quanto sopra e nelle more dell'approvazione dei bilanci 2020 delle partecipate regionali, la Regione del Veneto in sede di predisposizione del Rendiconto 2020 ha proceduto all'accantonamento a Fondo perdite società partecipate di 117.469,11 euro relativamente alla succitata società, importo dato dalla somma degli accantonamenti³⁰⁴ inerenti agli esercizi 2018 e 2019.

7.9.3 Gli enti strumentali regionali

Per quanto riguarda gli Enti strumentali regionali rientranti nel perimetro di consolidamento 2020, si rileva l'incompletezza per oltre la metà degli stessi (n. 11 su un totale di n. 20) dei dati definitivi al 31 dicembre 2020 approvati dagli organi competenti, dovuta in particolare all'emergenza sanitaria Covid-19 (ed alle conseguenti proroghe concesse per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020). Infatti, si è constatato che la Regione ha trasmesso i dati richiesti solo relativamente a n. 9 Enti strumentali.

³⁰³ Nelle previsioni finali del bilancio di previsione 2020 si ritrova un accantonamento di euro 72.793,05, al capitolo 102605 "Fondo per le perdite delle società partecipate altre spese correnti (art. 1, c. 550-552, L. 23 dicembre 2013, n. 147)" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", non utilizzato nel corso del 2020 e diventato quota da accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

³⁰⁴ Il Fondo perdite società partecipate risultante dal Rendiconto es. 2020 pari a **117.469,11** euro (=44.676,06+72.793,05) è dato dalla sommatoria degli accantonamenti rispettivamente degli esercizi 2018 e 2019.

Pur con tali limitazioni, si è ritenuto opportuno prospettare nella successiva tabella 2 i risultati d'esercizio degli Enti strumentali relativi al quinquennio 2016-2020, trasmessi dalla Regione del Veneto, al fine di poter comunque fornire un quadro in chiave dinamica della situazione economico-finanziaria degli stessi nel periodo esaminato.

Quindi, con riferimento all'esercizio 2020, si evidenzia che sono stati comunicati i risultati d'esercizio di n. 9 Enti strumentali regionali, su un totale di n. 20, **ad eccezione** pertanto di **A.T.E.R. Belluno; A.T.E.R. Padova; A.T.E.R. Rovigo; A.T.E.R. Treviso; A.T.E.R. Venezia; A.T.E.R. Verona; ESU Venezia; Ente Parco Regionale dei Colli Euganei; Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; Ente Parco Regionale Veneto della Lessinia; AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po**, i cui valori non sono stati trasmessi dalla Regione perché risultano ancora non disponibili.

Considerando i dati trasmessi (n. 9 enti su 20), relativamente all'esercizio 2020, si osserva che n. 4 enti hanno registrato un risultato d'esercizio negativo (ESU Padova; ESU Verona; I.R.V.V.-Istituto Regionale per le Ville Venete; Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po).

Nel dettaglio, si rileva che n. 2 enti hanno incrementato la perdita nell'esercizio 2020 rispetto all'esercizio precedente in quanto ESU Padova ha registrato nel 2020 una perdita pari a -2.721.096,17 euro in peggioramento rispetto alla perdita dell'esercizio precedente (la perdita era pari a -625.923,34 euro); anche I.R.V.V.-Istituto Regionale per le Ville Venete ha chiuso il 2020 con una perdita pari a -293.016,50 euro, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente (la perdita era pari a -155.102,70 euro).

Per ESU Verona si è riscontrato che, pur se in perdita (-290.673,55 euro) anche nell'esercizio 2020, ha comunque fatto registrare un rilevante miglioramento rispetto all'esercizio precedente (la perdita era pari a -1.126.038,39 euro).

Si osserva, inoltre, che l'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po ha fatto registrare nel 2020 una perdita pari a -235.118,17 euro, in notevole peggioramento rispetto all'esercizio precedente dove era presente un utile pari a 149.194,47 euro.

Di contro, si evidenzia che n. 5 enti su 9 hanno registrato un risultato d'esercizio positivo nell'esercizio 2020 (A.T.E.R. Vicenza; Ente Regionale Veneto Lavoro; A.VE.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura; AVISP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario; A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto).

Nello specifico si rileva, in particolare, che l'ente A.V.E.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura ha fatto registrare nel 2020 un utile pari a 574.145,48 euro a fronte di una rilevante perdita presente nell'esercizio precedente (pari a -1.514.889,41 euro).

A tal riguardo, dalla documentazione trasmessa dalla Regione emerge, tra l'altro, che "...per l'esercizio 2020 l'AVEPA ha perseguito il contenimento dei costi di funzionamento dell'Agenzia. Contestualmente, ha continuato a migliorare i servizi forniti attraverso la digitalizzazione delle attività con una riduzione dei tempi di istruttoria e di pagamento, con un aumento dell'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati nei controlli e con una maggiore accessibilità dei servizi in rete, anche sulla spinta degli adeguamenti lavorativi e di procedure imposti dalla pandemia da Covid-19 che ha profondamente influenzato l'attività dell'Agenzia nel 2020. Di rilievo, inoltre, il fatto che, con deliberazione n. 612 del 19 maggio 2020, la Giunta regionale del Veneto ha affidato Avepa ad un Commissario Straordinario, con decorrenza 1° giugno 2020 e permanenza in carica sino ad oltre il termine dello stesso esercizio.

La spesa corrente dell'Agenzia è costituita principalmente da:

- spesa del personale necessario per svolgere i compiti istituzionali dell'Agenzia, che, registra nel complesso un calo del 3,5% rispetto all'esercizio precedente, anche in ragione dei pensionamenti avuti e del massivo ricorso al "lavoro agile" che ha fatto scendere alcune voci di spesa;
- servizi esterni (relativi principalmente alle convenzioni con i Centri di assistenza agricola per la gestione del fascicolo aziendale);
- dal 2020, anche da trasferimenti di fondi da erogare ad aziende, associazioni, enti pubblici, ecc. a titolo di Aiuti di Stato in agricoltura. Il resto della spesa corrente riguarda i costi di funzionamento delle sedi dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni affidate (sede centrale e n. 7 Sportelli Unici Agricoli - SUA, corrispondenti a ciascuna provincia).

La spesa in conto capitale dell'Agenzia è formata principalmente dai contributi concessi nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate come Organismo Intermedio POR-FESR 2014-2020 (D.G.R. n.226/2017). Nel 2020 una quota rilevante è anche rappresentata dai trasferimenti di fondi da erogare ad aziende, associazioni, enti pubblici, ecc. a titolo di Aiuti di Stato in agricoltura. Il rimanente della spesa per gli investimenti riguarda il potenziamento degli strumenti informatici a supporto dei controlli (per migliorarne i tempi di esecuzione) e dei compiti istituzionali dell'Agenzia, nonché per l'adeguamento dei software alla normativa comunitaria e agli standard lavorativi richiesti. Rispetto all'anno precedente, la suddetta spesa è diminuita di circa il 34% per il differimento al 2021 di alcune spese previste nel 2020 e anche per via dei massicci acquisti di hardware già sostenuti nel 2019 (e di

altre attrezzature per gli uffici), mentre la spesa per il software si è mantenuta all'incirca costante. La spesa per rimborso mutui relativa al rimborso della quota capitale per l'acquisto degli immobili sedi dell'Agenzia è aumentata rispetto all'anno precedente del 2,3%, in ragione dell'andamento dei piani di ammortamento dei mutui in essere con gli istituti bancari. In merito ai tempi medi di pagamento delle spese per l'acquisto di beni, servizi e forniture, l'AVEPA rispetta i termini contrattuali di 30 giorni. In particolare, per l'anno 2020 l'Agenzia, in media, ha pagato con 18 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture dei fornitori. Infine, si evidenzia che l'Agenzia nel corso del 2020 è stata impegnata: 1) in una repentina riorganizzazione generale delle attività lavorative fortemente orientata allo smart working dei propri dipendenti e provocata dalla pandemia da COVID19, la quale ha richiesto azioni eccezionali a garanzia della salute comune e del mantenimento delle performance lavorative, in ossequio alle apposite normative progressivamente emanate dalle Autorità; 2) in un riassetto interno delle proprie strutture; dopo aver effettuato una ricognizione delle macro e microstrutture organizzative e dei relativi ruoli manageriali, finalizzata a definire un nuovo assetto che tenga conto delle competenze ormai consolidate e acquisite a partire dal 2011 (creazione degli Sportelli Unici per l'Agricoltura) ad oggi, è stata quindi individuata una nuova struttura portante capace di rispondere in maniera più immediata ed efficace alle sempre crescenti sfide cui l'AVEPA è chiamata a rispondere, siano esse relative all'ambito agricolo che, più in generale, riguardanti l'intero sistema economico regionale; 3) nella nuova gestione massiva di quasi tutti i fondi Aiuti di Stato, passati definitivamente nel corso del 2020 dalla contabilità per cassa dell'Organismo Pagatore per l'agricoltura alla contabilità per competenza e cassa del bilancio di funzionamento, anche con l'avvio di nuove convenzioni e con un aumento dei fondi complessivi da erogare rispetto agli anni precedenti; 4) nel miglioramento del software di contabilità NUSICO in merito all'interconnessione con i sistemi legati agli Aiuti di Stato, alla gestione finanziaria del FESR in connessione con il SIU e alle scritture di contabilità economico patrimoniale ...".

Di seguito la tabella 2 evidenzia i risultati d'esercizio 2016-2020, relativamente agli Enti strumentali regionali inclusi nel perimetro di consolidamento 2020; mentre il grafico 3 rappresenta i risultati d'esercizio 2020 relativi ai 9 enti strumentali regionali che hanno fornito i dati in sede istruttoria, confrontandoli con i risultati inerenti al biennio precedente.

Tabella 2
Enti strumentali regionali
(Elenco 2 perimetro di consolidamento 2020: D.G.R. n. 95/2021)
Risultati d'esercizio 2016 - 2020

(in euro)

ENTI STRUMENTALI	2016	2017	2018	2019	2020	APPROVAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE
A.T.E.R. Belluno	1.031.027,00	1.083.368,00	688.026,00	634.953,00	n.d.	
A.T.E.R. Padova	6.477.033,00	3.300.324,00	3.855.668,00	5.547.620,00	n.d.	
A.T.E.R. Rovigo	1.159.853,00	740.231,00	694.149,00	130.838,00	n.d.	
A.T.E.R. Treviso	1.006.529,00	1.558.644,00	527.139,00	718.288,00	n.d.	
A.T.E.R. Venezia	4.048.172,00	1.971.066,00	1.607.781,00	1.648.267,00	n.d.	
A.T.E.R. Verona	933.207,00	2.297.345,00	1.678.567,00	1.068.675,00	n.d.	
A.T.E.R. Vicenza	880.398,00	-215.027,00	615.587,00	610.681,00	77.191,00	CDA 4860/55-26.03.2021
E.S.U. - Padova (*)	-386.675,82	51.586,17	-72.032,95	-625.923,34	-2.721.096,17	CDA 11-23.3.2021
E.S.U. - Venezia	732.581,55	-487.113,92	1.096.782,96	1.046.149,50	n.d.	
E.S.U. - Verona	-196.702,04	-991.998,37	-810.727,49	-1.126.038,39	-290.673,55	CDA 7-06.04.2021
Ente Regionale Veneto Lavoro	-2.343.381,52	21.817,71	13.593.330,67	50.618.929,55	14.019.075,03	DD 91-28.04.2021
I.R.V.V.-Istituto Regionale per le Ville Venete	-533.690,47	-29.011,47	-536.504,11	-155.102,70	-293.016,50	CDA 28-29.04.2021
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	-29.198,06	-2.294,52	174.899,27	70.091,39	n.d.	
Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	-120.944,97	755.603,43	161.590,89	233.273,49	n.d.	
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po	1.361.823,91	-861.910,95	158.773,99	149.194,47	-235.118,17	CDA 21-11.05.2021
Ente Parco Regionale Veneto della Lessinia	Il passaggio della gestione del Parco dalla Comunità montana all'Ente è stato avviato successivamente alla nomina del Presidente avvenuta con DPGR n. 138 22/10/2019				n.d.	
A.VE.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	-853.036,76	215.735,23	1.145.664,44	-1.514.889,41	574.145,48	DD 35-29.04.2021
AVISIP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (*)	Inizio attività 01/01/2017	-314.773,00	3.804.274,00	2.528.786,00	6.720.971,67	DD 83-27.04.2021
A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto	2.526.956,00	3.264.797,00	4.026.583,00	934.603,00	4.425,00	DCS 113-26.04.2021
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	58.570.575,71	27.476.821,33	1.787.726,44	23.006.202,63	n.d.	


n.d.= dato definitivo non disponibile.

(*) Dati gruppi intermedi: 2016-2019 da consolidato, 2020 da consuntivo.

Nota = la redazione dei bilanci in contabilità economico-patrimoniale è intervenuta a partire dall'esercizio 2016 (art. 11 punto 14 D.lgs. 118/2011).

Fonte: Regione del Veneto

Grafico 3
Enti strumentali regionali - Risultati d'esercizio 2018-2020 (in euro)



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

In sintesi, dall'analisi svolta emerge che i risultati d'esercizio 2020 disponibili (trasmessi dalla Regione) per gli enti strumentali regionali risultano essere relativi solo a n. 9 enti su 20; di questi n. 5 enti hanno registrato risultati positivi mentre n. 4 enti hanno chiuso il 2020 con una perdita.

Di seguito si riporta il prospetto, trasmesso dalla Regione relativo agli Enti con risultato d'esercizio 2020 in perdita, affiancato ai rispettivi risultati di amministrazione:

Ente	Risultato di amministrazione 2020	Risultato di esercizio 2020	Note sulla perdita d'esercizio
ESU di Padova	7.096.049,36 di cui quota disponibile 1.305.469,60	-2.721.096,17	Eseguiti accantonamenti anche relativi ad esercizi precedenti, prima registrati solo in contabilità finanziaria per quasi euro 1,9 milioni. Minori trasferimenti rispetto al 2019 per oltre euro 900 mila.
ESU di Verona	8.515.796,69 di cui quota disponibile 8.165.355,43	-290.673,55	La diminuzione dei ricavi da attività caratteristiche è stata parzialmente compensata da un incremento dei trasferimenti di circa euro 200 mila e da minori costi (acquisti e prestazioni) servizio per quasi euro 900 mila, portando il risultato d'esercizio da euro -1,1 milioni del 2019 a euro -0,3 milioni del 2020.
IRVV	22.973.641,00 di cui quota disponibile 13.887.190,44	-293.016,50	I trasferimenti 2020 da Regione del Veneto e Friuli Venezia-Giulia sono stati inferiori ai costi di competenza.
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po	204.234,83 di cui quota disponibile 204.234,83	-235.118,17	La perdita di esercizio è imputabile ad un aumento dei costi per prestazioni di servizio per quasi euro 120 mila e alla presenza di oneri straordinari per quasi euro 700 mila, in entrambi i casi si tratta essenzialmente di spese per progetti che trovano copertura nell'avanzo di amministrazione e nel FPV.

Al proposito, la Regione precisa: *“Come si può vedere dai dati sopra esposti, tutti gli Enti che sono in perdita d'esercizio, hanno - in contabilità finanziaria - un risultato di amministrazione positivo e sufficientemente capiente da non generare squilibri finanziari. Si rende noto che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, consapevole dell'importanza del ruolo della contabilità economico - patrimoniale, anche laddove adottata esclusivamente a fini conoscitivi, ha promosso un percorso di sensibilizzazione nei confronti degli Enti Strumentali, anche per mezzo delle relative strutture vigilanti.*

In particolar modo si è provveduto a trasmettere, con nota prot. 163629 del 09 aprile 2021 (...) la delibera della Corte dei Conti n. 74 del 09 marzo 2021, la quale pone l'attenzione sull'importanza del perseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale anche negli Enti che adottano la contabilità finanziaria come strumento contabile principale e fondamentale a fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.”.

Infine, la Regione del Veneto ha specificato che: “...Con riferimento agli Enti, si allega alla presente il bilancio dell’ESU di Venezia, nel frattempo pervenuto (e soggetto al controllo ex L.R. 53/1993). Per quanto concerne le ATER (7 entità), si rappresenta come l’art. 17 della Legge regionale n. 39/2017 fissi al 30 giugno dell’esercizio successivo il termine per l’adozione del bilancio d’esercizio. I restanti enti, di cui i bilanci d’esercizio non risultano ad oggi trasmessi, sono stati già oggetto di sollecito per il tramite delle strutture regionali vigilanti. Inoltre, 3 enti parco (Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ed Ente Parco Regionale Veneto della Lessinia) hanno i rispettivi organi in corso di rinnovo o per i quali la nomina è avvenuta solo recentemente. In relazione ai risultati d’esercizio comunicati, si rappresenta che gli stessi, come richiesto, sono in contabilità economico-patrimoniale, mentre gli Enti strumentali regionali (ad eccezione delle ATER) adottano la contabilità finanziaria, affiancando ad essa la contabilità economico-patrimoniale a fini conoscitivi, così come previsto dall’art. 2 del D.lgs. n. 118/2011...”. Si rileva che il risultato d’esercizio 2020 dell’ESU di Venezia comunicato dalla Regione risulta essere positivo per 781.621,73 euro.

7.10 I flussi finanziari tra la Regione e le partecipate regionali


Dall’analisi dei macro-dati emerge che i flussi finanziari in uscita dal bilancio regionale al 31 dicembre 2020 sono notevolmente maggiori rispetto ai flussi finanziari in entrata, come evidenziato dal successivo prospetto e dal grafico 1.

ACCERTAMENTI	IMPEGNI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
130.114.827,69	633.126.655,26	121.038.563,54	531.015.074,52	9.169.646,62	232.466.408,30

Nel dettaglio, gli accertamenti (130.114.827,69 euro) risultano pari al 20,55% degli impegni (633.126.655,26 euro), mentre le riscossioni (121.038.563,54 euro) risultano pari al 22,79% dei pagamenti (531.015.074,52 euro).

Dai dati forniti emerge, inoltre, che al 31 dicembre 2020 i residui attivi della Regione verso le partecipate sono il 3,94% dei corrispondenti residui passivi.

Grafico 1
Flussi finanziari partecipate Regione del Veneto al 31 dicembre 2020



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Le tabelle 1 e 2 che seguono espongono i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del Bilancio regionale al 31 dicembre 2020, nei confronti di organismi ed enti strumentali, nonché delle società partecipate in via diretta ed indiretta della Regione, con indicazione degli accertamenti, degli impegni, delle riscossioni, dei pagamenti, dei residui attivi e di quelli passivi (iniziali, finali e riaccertamenti), comunicati dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7509 del 20 maggio 2021).

Si è riscontrato che i flussi in uscita più rilevanti nell'esercizio 2020 - che rappresentano ben il 90% sul totale flussi uscita (pagamenti - vedi Tabella 2) - riguardano i trasferimenti a favore di solo n. 5 partecipate su 45 totali, per un importo complessivo di 475.823.799,82 euro:

- 1) Infrastrutture Venete S.r.l. (212.205.880,69 euro);
- 2) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA (126.659.900,48 euro);
- 3) Veneto Strade S.p.A. (56.235.125,65 euro);
- 4) Veneto Lavoro (42.076.777,22 euro);
- 5) Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (38.646.115,78 euro).

Per contro, per le suddette n. 5 partecipate i flussi in entrata (incassato - vedi Tabella 1) appaiono alquanto contenuti rispetto a quelli di uscita, come di seguito evidenziato:

- 1) Infrastrutture Venete S.r.l. (0 euro);
- 2) Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA (11.439.000,09 euro);
- 3) Veneto Strade S.p.A. (2.736.911,22 euro);
- 4) Veneto Lavoro (17.874,33 euro);
- 5) Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (0 euro).

Sempre per quanto riguarda i "flussi in entrata" si evidenzia che gli importi più rilevanti si riferiscono a Veneto Sviluppo S.p.A. con un importo pari a 105.623.956,91 euro, rappresentando da sola l'87% del totale dei flussi in entrata (incassato - vedi tabella 1).

Infine, si evidenzia un consistente aumento dei residui attivi finali rispetto a quelli iniziali, che passano da 93.382,47 euro a 9.169.646,62 euro, con un aumento di +9.719,45%; ciò potrebbe essere un segnale di criticità nella solvibilità della maggior parte degli enti debitori.

Tabella 1
Flussi finanziari in entrata al 31 dicembre 2020

(in euro)

FLUSSI IN ENTRATA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	RESIDUO 01.01.2020	ACCERTATO 2020	RIACCERTAMENTO RESIDUO	INCASSATO 2020	RESIDUO 31.12.2020
AGENZIE REGIONALI	4.054,30	11.723.760,88	0,00	11.440.057,28	287.757,90
A.R.P.A.V.	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	0,00	11.693.923,18	0,00	11.439.000,09	254.923,09
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	4.054,30	28.780,51	0,00	0,00	32.834,81
VENETO AGRICOLTURA	0,00	129,19	0,00	129,19	0,00
CONTROLLATE DIRETTE	72.662,57	113.002.269,80	0,00	108.360.868,13	4.714.064,24
VENETO STRADE S.P.A.	0,00	2.736.911,22	0,00	2.736.911,22	0,00
VENETO SVILUPPO S.P.A.	72.662,57	107.975.638,58	0,00	105.623.956,91	2.424.344,24
INFRASTRUTTURE VENETE SRL	0,00	2.289.720,00	0,00	0,00	2.289.720,00
CONTROLLATE DIRETTE - IN HOUSE	0,00	1.005.754,35	0,00	1.005.754,35	0,00
VENETO ACQUE S.P.A.	0,00	5.214,35	0,00	5.214,35	0,00
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	0,00	1.000.540,00	0,00	1.000.540,00	0,00
ENTI STRUMENTALI	16.665,60	4.367.042,66	0,00	215.883,78	4.167.824,48
A.T.E.R. DI BELLUNO	0,00	221.937,78	0,00	1.156,89	220.780,89
A.T.E.R. DI PADOVA	0,00	702.630,50	0,00	4.430,28	698.200,22
A.T.E.R. DI ROVIGO	0,00	305.163,20	0,00	550,16	304.613,04
A.T.E.R. DI TREVISO	0,00	506.252,95	0,00	13.938,27	492.314,68
A.T.E.R. DI VENEZIA	0,00	642.582,37	0,00	8.434,57	634.147,80
A.T.E.R. DI VICENZA	0,00	504.188,46	0,00	3.188,46	501.000,00
A.T.E.R. DI VERONA	0,00	499.868,51	0,00	4.294,72	495.573,79
ESU PD	0,00	534.090,48	0,00	99.175,55	434.914,93
ESU VE	0,00	236.509,44	0,00	50.470,92	186.038,52
ESU VR	0,00	78.258,92	0,00	10.270,20	67.988,72
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	16.665,60	98,56	0,00	98,56	16.665,60
ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI	0,00	1.840,31	0,00	1.840,31	0,00
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	0,00	113.246,85	0,00	160,56	113.086,29
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	0,00	17.874,33	0,00	17.874,33	0,00
PARTECIPATE INDIRETTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
INTERPORTO DI ROVIGO SPA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	93.382,47	130.114.827,69	0,00	121.038.563,54	9.169.646,62

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2
Flussi finanziari in uscita al 31 dicembre 2020

(in euro)

FLUSSI IN USCITA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	RESIDUO 01.01.2020	IMPEGNI 2020	RIACCERTAMENTO RESIDUO	PAGATO 2020	RESIDUO 31.12.2020
AGENZIA INTERREGIONALE - PARTECIPATA DIRETTA	1.103.397,63	15.000,00	-10.000,00	608.825,29	499.572,34
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	1.102.895,45	15.000,00	-10.000,00	608.825,29	499.070,16
DELTA PO SPA	502,18	0,00	0,00	0,00	502,18
AGENZIE REGIONALI	24.118.457,68	233.652.733,19	-12.439,50	172.278.069,45	85.480.681,92
A.R.P.A.V.	1.359.429,35	8.410.303,60	20.868,10	6.745.320,35	3.045.280,70
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	19.739.132,86	187.477.811,31	0,00	126.659.900,48	80.557.043,69
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	2.390.368,31	37.764.489,09	368.692,40	38.646.115,78	1.877.434,02
VENETO AGRICOLTURA	629.527,16	129,19	-402.000,00	226.732,84	923,51
ALTRO	1.490.287,21	6.164.673,29	-188.423,61	6.848.214,56	618.322,33
ARTEVEN - ASSOC. REG.LE PROMOZIONE E DIFFUSIONE CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE	616.610,00	770.000,00	-1.473,25	1.265.136,75	120.000,00
TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	130.000,00	2.107.157,50	0,00	2.001.382,73	235.774,77
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E RICERCHE SULL'ECONOMIA TURISTICA	123.378,05	5.978,00	-33.613,68	95.742,37	0,00
FONDAZIONE ARENA DI VERONA	50.000,00	640.000,00	0,00	690.000,00	0,00
FONDAZIONE COMELICO DOLOMITI CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
FONDAZIONE ROVIGO CULTURA	45.000,00	66.000,00	0,00	90.000,00	21.000,00
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	4.500,00	400.300,00	0,00	322.500,00	82.300,00
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO	0,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
ASS. PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00
FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
REGOLE D'AMPEZZO - PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO	520.799,16	766.237,79	-153.336,68	1.024.452,71	109.247,56
CONTROLLATE DIRETTE	40.894.956,15	273.352.932,70	-655.771,26	280.023.531,61	33.568.585,98
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	7.216.581,41	201.975,10	-1.087.088,42	6.301.119,29	30.348,80
VENETO STRADE S.P.A.	26.666.197,50	51.487.823,50	0,00	56.235.125,65	21.918.895,35
VENETO SVILUPPO S.P.A.	7.012.177,24	2.406.827,46	-655.771,26	5.281.405,98	3.481.827,46
INFRASTRUTTURE VENETE SRL	0,00	219.256.306,64	1.087.088,42	212.205.880,69	8.137.514,37
CONTROLLATE DIRETTE - IN HOUSE	11.563.894,58	33.489.703,11	-474.990,49	9.278.230,74	35.300.376,46
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. A SOCIO UNICO	0,00	1.121.877,18	0,00	1.121.808,68	68,50
VENETO ACQUE S.P.A.	9.555.640,27	25.930.040,53	0,00	2.518.076,92	32.967.603,88
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	2.008.254,31	6.437.785,40	-474.990,49	5.638.345,14	2.332.704,08

FLUSSI IN USCITA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	RESIDUO 01.01.2020	IMPEGNI 2020	RIACCERTAMENTO RESIDUO	PAGATO 2020	RESIDUO 31.12.2020
ENTI STRUMENTALI	52.257.027,12	85.610.648,02	-1.004.665,96	61.728.568,09	75.134.441,09
A.T.E.R. DI BELLUNO	865.093,92	493.556,89	-42.948,82	685.708,07	629.993,92
A.T.E.R. DI PADOVA	1.274.965,10	3.870.961,20	-9.088,77	2.198.382,91	2.938.454,62
A.T.E.R. DI ROVIGO	831.295,18	964.770,16	0,00	470,16	1.795.595,18
A.T.E.R. DI TREVISO	2.151.892,34	1.180.186,10	0,00	2.509.604,62	822.473,82
A.T.E.R. DI VENEZIA	3.586.365,70	1.917.921,08	-7.860,00	201.418,57	5.295.008,21
A.T.E.R. DI VICENZA	1.197.738,94	623.837,85	0,00	329.957,93	1.491.618,86
A.T.E.R. DI VERONA	2.497.299,98	1.603.274,04	-436.840,34	1.291.554,82	2.372.178,86
E.S.U. PADOVA	385.989,57	4.747.977,79	0,00	4.419.489,28	714.478,08
E.S.U. VENEZIA	204.496,89	2.513.957,26	0,00	2.047.361,73	671.092,42
E.S.U. VERONA	133.708,70	1.900.117,08	0,00	1.800.841,45	232.984,33
ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI	891.248,40	1.621.700,84	0,00	1.854.208,27	658.740,97
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	205.868,26	418.356,16	-19.500,00	436.604,41	168.120,01
ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO	918.424,18	916.587,91	0,00	1.092.159,85	742.852,24
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA	0,00	616.971,25	0,00	612.028,80	4.942,45
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	75.000,00	111.783,73	0,00	172.000,00	14.783,73
VENETO LAVORO	37.037.639,96	62.108.688,68	-488.428,03	42.076.777,22	56.581.123,39
PARTECIPATE DIRETTE	1.146,51	0,00	0,00	0,00	1.146,51
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	1.146,51	0,00	0,00	0,00	1.146,51
PARTECIPATE INDIRETTE	1.278.486,63	840.964,95	-6.535,13	249.634,78	1.863.281,67
CERTOTTICA S.C.A.R.L.	852.169,76	467.487,18	-1.541,24	194.160,76	1.123.954,94
POLITECNICO CALZATURIERO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	406.206,87	329.038,86	0,00	16.444,00	718.801,73
INTERPORTO DI ROVIGO SPA	20.110,00	44.438,91	-4.993,89	39.030,02	20.525,00
TOTALE COMPLESSIVO	132.707.653,51	633.126.655,26	-2.352.825,95	531.015.074,52	232.466.408,30


Fonte: Regione del Veneto

A completamento dell'analisi, di seguito si rappresentano i flussi in entrata ed i flussi in uscita a carico del bilancio regionale 2020, distinti per tipologia di organismi partecipati, enti strumentali, agenzie ed altri organismi partecipati dalla Regione del Veneto.

Considerando, in primis, i flussi in entrata si rileva che le sole "controllate dirette" rappresentano il 90% delle riscossioni totali (vedi grafico 2).


Per quanto riguarda i flussi in uscita si è riscontrato che le "Agenzie regionali" e le "Controllate dirette" rappresentano l'85% dei pagamenti totali a carico del bilancio della Regione del Veneto (vedi grafico 3).

Grafico 2
Flussi finanziari in entrata al 31 dicembre 2020 (in euro)



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Grafico 3
Flussi finanziari in uscita al 31 dicembre 2020 (in euro)



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Concludendo - come riscontrato anche nei precedenti esercizi - dall'analisi dei flussi finanziari al 31 dicembre 2020, inerenti le partecipate regionali, risulta confermata la presenza di un rilevante disallineamento tra impegni (633.126.655,26 euro) ed accertamenti (130.114.827,69 euro) e, conseguentemente, tra pagamenti (531.015.074,52 euro) e riscossioni (121.038.563,54 euro).

7.11 Il Rendiconto consolidato

La Regione del Veneto con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7509 del 20 maggio 2021), in risposta alla specifica richiesta istruttoria della Sezione prot. C.d.c. n. 7628 del 10 maggio 2021, ha specificato che il Rendiconto consolidato dell'esercizio 2020 è in corso di predisposizione e che "...la Regione predispose il rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8 e dall'art. 63, comma 3, D. Lgs. 118/2011³⁰⁵ di Giunta e Consiglio regionale, non avendo organismi strumentali come definiti dal comma 2 lett. b) dall'art. 1, comma 2, lett. b), D. Lgs. 118/2011...".

³⁰⁵ L'art. 63 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al comma 3, prevede che "contestualmente al rendiconto, la Regione approva il Rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali Organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9". L'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lett. b), anche il Rendiconto consolidato con i propri Organismi strumentali. Il Rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del Consiglio regionale".

A tal proposito, questa Sezione, prendendo atto che le risultanze del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2020 sono in corso di approvazione e che pertanto il documento non è stato ancora trasmesso, rileva che non è stato possibile analizzarne le relative risultanze.

7.12 Il Bilancio consolidato

Ai sensi dell'art. 68, D.lgs. n. 118/2011, il Bilancio consolidato³⁰⁶ delle regioni deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2021 con riferimento all'esercizio 2020.

A tal riguardo, tuttavia si evidenzia che a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, tuttora in corso, il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* all'art. 3 ha previsto, tra l'altro, la proroga dei termini concernenti l'approvazione del Bilancio consolidato inerente all'esercizio 2020 al 30 novembre 2021, come di seguito evidenziato: *“... 3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021: ... il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021...”*.

Si segnala, inoltre, che anche per la predisposizione del Consolidato dell'esercizio 2019 la Regione del Veneto ha utilizzato il più lungo termine offerto dall'art. 110, comma 1, del D.L.

³⁰⁶ Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede la redazione ed approvazione anche da parte delle Regioni, del Bilancio Consolidato, contenente i dati contabili aggregati dell'ente Regione con i propri enti Organismi e Società partecipate, individuati sulla base dei criteri e principi di consolidamento stabiliti dall'Allegato 4/4 del citato decreto. Il Bilancio Consolidato del Gruppo Regione del Veneto è un documento contabile consuntivo che, attraverso l'elisione dei rapporti economico-finanziari che hanno prodotto effetti solo all'interno del "Gruppo" (le cosiddette "operazioni infragruppo") consente di rappresentare le transazioni effettuate con i soggetti esterni al "Gruppo" e le consistenze patrimoniali e finanziarie finali del Gruppo stesso. Il Bilancio consolidato è composto dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale e dai relativi allegati. Il perimetro del consolidamento, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli Enti territoriali (art. 11-bis, D.lgs. n. 118/2011), consente di pervenire ad un risultato economico unitario che tenga conto sia del risultato dell'esercizio dell'Ente, sia dei profitti e delle perdite degli Organismi partecipati. A tal riguardo, è previsto che concorrono a costituire il *“Gruppo Amministrazione Pubblica”* (G.A.P.) tutti gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall'amministrazione pubblica, secondo quanto stabilito dal principio contabile allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011. Lo stesso principio contabile definisce il perimetro del G.A.P. in modo ampio, includendo qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, e dalla differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3 del D.lgs. n. 118/2011 sono esclusi i soli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Si evidenzia, infine, che i due elenchi concernenti, da un lato, gli enti e le società che compongono il GAP e, dall'altro, gli enti e le società del Gruppo che, invece, rilevano ai fini del bilancio consolidato devono essere oggetto di formale approvazione da parte della Giunta e possono non coincidere nei casi di: a) irrilevanza o b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

n. 34/2020 che, causa emergenza sanitaria, ha differito il termine per l'approvazione al 30 novembre 2020.³⁰⁷

In merito al **Bilancio consolidato dell'esercizio 2020** si rileva che con la **Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 2 febbraio 2021** avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. 118/2011*", in attuazione del principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011, sono stati definiti dalla Regione i successivi due elenchi ai fini della redazione del Bilancio consolidato es. 2020:

- **Elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.";**
- **Elenco 2 - "Perimetro di consolidamento".**

Nel dettaglio, si osserva che rispetto all'esercizio precedente il "*Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.*" risulta composto (oltre che dal Consiglio Regionale) da n. 54 partecipate regionali³⁰⁸; pertanto è stato ampliato includendo nello stesso ulteriori n. 3 partecipate, valutate essere strumentali della Regione a seguito di un'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto condotta dal Tavolo Tecnico Operativo regionale.³⁰⁹

Relativamente al "*Perimetro di consolidamento esercizio 2020*", applicando il parametro dell'irrelevanza economica, rientrano nell'Elenco 2 n. 28 partecipate regionali (oltre al Consiglio Regionale). Si precisa, altresì, che il perimetro di consolidamento 2020, considerando anche la decisione del Tavolo Tecnico del 26 febbraio 2021, risulta essere pari a n. 29 soggetti, includendo anche la *Fondazione Veneto Film Commission* (in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla precedente D.G.R. n. 95/2021).

³⁰⁷ Il D.L. 19/05/2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ha previsto all'art. 110 il rinvio dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato (in vigore dal 19 luglio 2020), come di seguito evidenziato: "...1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020...".

³⁰⁸ Le partecipate rientranti nell'elenco 1 "*Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.*" sono rappresentate (oltre al Consiglio Regionale) da 22 società e 32 enti strumentali (per il dettaglio si rinvia alla D.G.R. n. 95/2021).

³⁰⁹ Il Tavolo Tecnico Operativo, costituito con D.G.R. n. 1639/2017, ha svolto l'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto come da ultimo definiti con D.G.R. n. 1428/2020. Nel rispetto dei principi di continuità, di costanza e di comparabilità dei dati nel tempo, al fine dell'inclusione nel GAP delle associazioni e fondazioni, sono stati presi a base gli esiti dell'attività di censimento eseguita nell'esercizio precedente, mantenendo la valutazione di "strumentalità" già effettuata ai fini del Bilancio consolidato 2019 e stabilita dalla D.G.R. n. 1415/2019 che prevede di tenere conto delle attività svolte da tali enti in correlazione con le funzioni istituzionali della Regione del Veneto, delle finalità contenute nei rispettivi statuti e della quota dei rappresentanti di nomina regionale negli organi direttivi dell'Ente.

La Sezione, in mancanza del Bilancio consolidato approvato riferito all'esercizio 2020, ha ritenuto opportuno esaminare, oltre alle attività preliminari necessarie all'approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2020, anche i dati relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto in data 27 novembre 2020.

7.12.1 Bilancio consolidato esercizio 2019

Il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 108 del 27 novembre 2020, ha approvato il Bilancio consolidato dell'esercizio 2019.³¹⁰

La redazione del Bilancio consolidato segue, sia in termini di tempo che di contenuti, la redazione ed approvazione del Rendiconto generale della Regione³¹¹ e la sua rappresentazione utilizza gli strumenti della contabilità economico-patrimoniale che si esprime con la redazione di uno Stato Patrimoniale e di un Conto Economico dei valori consolidati. Esso assembla, pertanto, i valori finali dell'esercizio 2019 del bilancio della capogruppo Regione Veneto, bilancio che comprende i dati della Giunta e del Consiglio regionale, cui si sommano algebricamente, al netto delle elisioni delle operazioni infragruppo, i valori dei bilanci finali delle società e degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento individuato dalla Giunta con Deliberazione n. 1715 del 29 novembre 2019. Il Bilancio consolidato della Regione del Veneto rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, mediante l'integrazione delle informazioni desumibili singolarmente ed in modo disgiunto dai bilanci forniti dai singoli componenti del "Gruppo" con l'obiettivo finale di consentire una visione d'insieme delle attività svolte dall'Ente attraverso il Gruppo ed una valutazione complessiva delle consistenze economico-patrimoniali e finanziarie del Gruppo di enti e società che fanno capo alla Regione del Veneto.

Il consolidamento dei conti è, infatti, lo strumento che consente la rilevazione delle partite infragruppo e dei rapporti finanziari reciproci, oltre all'esame della complessiva situazione contabile, gestionale ed organizzativa del gruppo.

³¹⁰ Il termine annuale di approvazione del documento consolidato è stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 118/2011 al 30 settembre dell'anno successivo, tuttavia in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, con l'art. 107 del D.L. 18/2020, come modificato dall'articolo 110 del Decreto 34/2020 è stato disposto il differimento al 30 novembre 2020 del termine di approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2019.

³¹¹ L'approvazione del Rendiconto generale es. 2019 della Regione del Veneto è avvenuta da parte del Consiglio Regionale con L.R. n. 30 del 24 luglio 2020, a seguito del giudizio positivo di parifica espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per il Veneto in data 10 luglio 2020.

Il Bilancio consolidato costituisce, inoltre, uno degli strumenti attraverso cui la Regione del Veneto realizza la sua attività di controllo sugli organismi partecipati, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e organicamente disciplinata dal D.lgs. n. 175/2016.

Nel dettaglio, in merito all'esercizio 2019, si evidenzia che ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 i soggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e del Perimetro di consolidamento sono stati definiti con Delibera di Giunta n. 1715 del 29 novembre 2019 *"Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011"* e che, rispetto all'esercizio 2018, il Gruppo Amministrazione Pubblica è stato ampliato di ulteriori n. 9 enti, valutati come enti strumentali della Regione a seguito di un'istruttoria condotta dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali. Il perimetro di consolidamento, invece, non ha subito importanti variazioni e pertanto i bilanci consolidati del biennio si possono considerare confrontabili.

Dalla documentazione esaminata emerge, inoltre, che la Regione del Veneto *"...sta proseguendo nel processo di razionalizzazione degli enti partecipati, sia direttamente che indirettamente, come raccomandato anche dalla Corte dei conti nei giudizi di parifica per l'esercizio 2018 e 2019..."*.

Di seguito si riportano lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico consolidati della Regione del Veneto relativi all'esercizio finanziario 2019:

Tabella 1
Stato Patrimoniale consolidato - Esercizio 2019 (in euro)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
ATTIVO					
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	196.327,00	373.642,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	125.248,94	126.008,94	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.616.536,78	21.150.020,88	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	221.707,50	876.647,14	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	255.396.616,72	219.812.771,30	BI6	BI6
9	Altre	327.004.352,01	346.377.519,82	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	602.560.788,95	588.716.610,08		
Immobilizzazioni materiali					
II	Beni demaniali	841.866.641,01	784.410.631,56		
1.1	Terreni	28.290,00	28.290,00		
1.2	Fabbricati	77.462,78	138.971,57		
1.3	Infrastrutture	642.131.689,52	586.545.094,43		
1.9	Altri beni demaniali	199.629.198,71	197.698.275,56		
III	Altre immobilizzazioni materiali	2.440.760.644,59	2.456.178.988,68		
2.1	Terreni	124.332.093,36	123.192.520,42	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	446.247,00	449.539,00		
2.2	Fabbricati	1.513.603.440,02	1.540.946.593,57		
a	di cui in leasing finanziario	78.850.191,21	182.395.985,01		
2.3	Impianti e macchinari	31.007.128,72	36.246.857,81	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	6.522.585,00	7.503.961,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.931.365,92	13.927.933,90	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.829.283,57	5.585.305,14		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.413.256,52	3.284.306,59		
2.7	Mobili e arredi	2.157.631,20	2.421.205,84		
2.8	Infrastrutture	14.463.201,26	10.293.238,96		
	Altri beni materiali	731.023.244,02	720.281.026,45		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	910.607.073,44	714.635.405,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.193.234.359,04	3.955.225.025,95		
IV	Immobilizzazioni finanziarie				
1	Partecipazioni in	113.633.943,17	91.819.546,27	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2.246.637,00	2.246.637,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	25.905.846,55	27.559.862,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	85.481.459,62	62.013.047,27		
2	Crediti verso	648.117.916,66	699.332.684,68	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	82.724.161,34	115.418.145,47		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	2.743.956,00	3.387.117,05	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	562.649.799,32	580.527.422,16	BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli	38.305.426,00	29.816.702,42	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	800.057.285,83	820.968.933,37		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.595.852.433,82	5.364.910.569,40		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	44.630.906,96	45.522.869,24	CI	CI
	Totale rimanenze	44.630.906,96	45.522.869,24		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	1.897.547.694,93	3.119.476.276,93		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.815.179.757,95	3.007.594.983,57		
b	Altri crediti da tributi	82.367.936,98	111.881.293,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.610.152.635,16	1.575.298.341,99		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.371.677.821,80	1.349.682.314,04		
b	imprese controllate	127.940,00	18.457,00		CII2
c	imprese partecipate	304.630,00	416.173,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	238.042.243,36	225.181.397,95		
3	Verso clienti ed utenti	238.146.462,93	233.297.184,81	CII1	CII1
4	Altri crediti	266.916.375,93	195.987.757,17	CII5	CII5
a	verso l'erario	2.899.573,60	2.586.768,70		
b	per attività svolta per c/terzi	2.131.308,80	795.066,62		
c	Altri	261.885.493,53	192.605.921,85		
	Totale crediti	4.012.763.168,95	5.124.059.560,90		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	3.295.221,00	2.813.774,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	3.577.372,00	3.620.431,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.872.593,00	6.434.205,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	1.628.314.813,45	1.422.891.560,14		
a	Istituto tesoriere	1.605.822.309,95	1.422.805.784,17		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	22.492.503,50	85.775,97		
2	Altri depositi bancari e postali	200.341.097,77	160.143.934,69	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	146.863,87	142.520,07	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.828.802.775,09	1.583.178.014,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.893.069.444,00	6.759.194.650,04		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	578.240,10	427.356,90	D	D
2	Risconti attivi	7.519.520,77	6.003.753,06	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.097.760,87	6.431.109,96		
	TOTALE DELL'ATTIVO	11.497.019.638,69	12.130.536.329,40		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	479.295.938,31	478.779.952,64	AI	AI
II	Riserve	2.591.024.452,65	2.204.562.179,14		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	820.780.786,17	522.600.059,95	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.755.775.557,32	1.681.869.213,44		
e	Altre riserve indisponibili	14.468.109,16	92.905,75		
III	Risultato economico dell'esercizio	213.606.341,98	346.400.268,57	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	3.283.926.732,94	3.029.742.400,35		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	67.040.319,44	67.465.637,67		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	489.156,25	580.056,28		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	67.529.475,69	68.045.693,95		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.283.926.732,94	3.029.742.400,35		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	270.139,32	271.198,32	B1	B1
2	per imposte	10.154.593,00	9.993.381,00	B2	B2
3	Altri	165.143.107,93	163.043.477,93	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	175.567.840,25	173.308.057,25		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	24.069.968,57	22.565.982,07	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	24.069.968,57	22.565.982,07		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	5.218.497.358,64	6.368.194.109,81		
a	prestiti obbligazionari	869.009.934,00	936.196.389,50	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	3.406.875.742,04	4.652.534.466,81		
c	verso banche e tesoriere	130.599.405,39	132.626.086,03	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	812.012.277,21	646.837.167,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	364.912.656,96	305.502.099,66	D7	D6
3	Acconti	11.530.864,96	11.614.399,70	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.583.366.783,02	1.515.736.767,60		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.277.958.099,30	1.261.704.984,64		
c	imprese controllate	46.300,00	50.270,00	D9	D8
d	imprese partecipate	49.784,00	3.372,00	D10	D9
e	altri soggetti	305.312.599,72	253.978.140,96		
5	Altri debiti	545.817.979,50	572.180.090,48	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	Tributari	16.122.307,13	18.354.562,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.746.121,27	13.036.743,72		
c	per attività svolta per c/terzi	323.308,00	105.632,00		
d	Altri	516.626.243,10	540.683.151,96		
	TOTALE DEBITI (D)	7.724.125.643,08	8.773.227.467,25		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	28.545.078,32	10.853.788,39	E	E
II	Risconti passivi	260.784.375,53	120.838.634,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	130.124.957,40	17.370.671,47		
a	da altre amministrazioni pubbliche	98.194.432,55	11.066.934,47		
b	da altri soggetti	31.930.524,85	6.303.737,00		
2	Concessioni pluriennali	4.156.819,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	126.502.599,13	103.467.962,62		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	289.329.453,85	131.692.422,48		
	TOTALE DEL PASSIVO	11.497.019.638,69	12.130.536.329,40		
	CONTI D'ORDINE				
	Impegni su esercizi futuri	484.261.827,89	636.634.110,30		
	Beni di terzi in uso	504.304.904,57	539.770.476,10		
	Beni dati in uso a terzi	9.242.260,32	15.432.862,33		
	Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	4.806.638,10	6.253.579,00		
	Garanzie prestate ad imprese controllate	0,00	101.400.000,00		
	Garanzie prestate ad imprese partecipate	0,00	0,00		
	Garanzie prestate ad altre imprese	4.238.865,19	25.784.048,95		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.006.854.496,07	1.325.275.076,68		

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2
Conto Economico consolidato – Esercizio 2019 (in euro)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferiment o art.2424 CC	Riferiment o DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.325.975.327,04	9.999.114.055,29		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.069.630.068,18	1.356.571.959,15		
A	Proventi da trasferimenti correnti	886.331.851,43	1.130.957.713,69		A5c
B	Quota annuale di contributi agli investimenti	5.192.235,24	1.283.410,08		E20c
C	Contributi agli investimenti	178.105.981,51	224.330.835,38		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	644.074.162,35	645.826.414,76	A1	A1a
A	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	79.061.785,27	81.757.052,15		
B	Ricavi della vendita di beni	16.556.513,17	3.677.908,87		
C	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	548.455.863,91	560.391.453,74		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-295.395,00	-246.567,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.694.689,00	657.342,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.580.666,00	4.619.521,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	46.590.355,33	42.677.241,93	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione (A)		12.093.249.872,90	12.049.219.967,13		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.646.624,13	18.598.747,95	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	651.688.312,43	622.762.835,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.914.124,64	11.178.780,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.479.246.495,18	10.308.440.839,55		
A	Trasferimenti correnti	10.049.258.592,95	9.920.481.063,05		
B	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	215.864.756,21	243.631.257,71		
C	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	214.123.146,02	144.328.518,79		
13	Personale	326.848.574,76	305.928.154,52	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	214.330.744,43	252.713.194,82	B10	B10
A	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	32.557.385,65	35.585.812,50	B10a	B10a
B	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	101.706.887,13	88.985.020,93	B10b	B10b
C	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	6.160,02	48.600,57	B10c	B10c
D	Svalutazione dei crediti	80.060.311,63	128.093.760,82	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.182,83	78.965,87	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.687.618,26	40.160.863,35	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.990.806,36	16.698.016,61	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	66.247.560,22	125.098.236,90	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione (B)		11.788.598.677,58	11.701.658.635,56		
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		304.651.195,32	347.561.331,57		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	2.547.088,45	1.800.155,00	C15	C15
A	da società controllate	839.919,00	0,00		
B	da società partecipate	1.096.500,00	1.705.885,00		
C	da altri soggetti	610.669,45	94.270,00		
20	Altri proventi finanziari	3.166.510,50	2.857.128,74	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.713.598,95	4.657.283,74		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	73.319.597,29	73.334.351,91	C17	C17
A	Interessi passivi	72.953.061,29	72.981.038,84		
B	Altri oneri finanziari	366.536,00	353.313,07		
Totale oneri finanziari		73.319.597,29	73.334.351,91		
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-67.605.998,34	-68.677.068,17		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Esercizio 2019	Esercizio 2018	Riferiment o art.2424 CC	Riferiment o DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	3.641.836,48	3.656.549,51	D18	D18
23	Svalutazioni	1.446.882,97	6.086.920,47	D19	D19
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	2.194.953,51	-2.430.370,96		
	E) PROVENI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
A	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
B	Proventi da trasferimenti in conto capitale	299.746,76	25.000,00		
C	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	136.302.086,81	273.092.671,84		E20b
D	Plusvalenze patrimoniali	11.988.969,50	9.569.279,01		E20c
E	Altri proventi straordinari	5.687.197,72	2.220.658,86		
	Totale proventi straordinari	154.278.000,79	284.907.609,71		
25	Oneri straordinari			E21	E21
A	Trasferimenti in conto capitale	347.830,35	411.673,89		
B	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	142.870.544,17	184.454.170,75		E21b
C	Minusvalenze patrimoniali	3.028.363,82	417.805,88		E21a
D	Altri oneri straordinari	1.703.591,41	1.834.171,01		E21d
	Totale oneri straordinari	147.950.329,75	187.117.821,53		
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	6.327.671,04	97.789.788,18		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	245.567.821,53	374.243.680,62		
26	Imposte	31.961.479,55	27.843.412,05	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	213.606.341,98	346.400.268,57		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	489.156,25	580.056,28		

Fonte: Regione del Veneto

Si rileva che il Bilancio Consolidato della Regione del Veneto registra, alla data del 31 dicembre 2019, un risultato d'esercizio positivo per **213.606.341,98** euro, in diminuzione rispetto agli utili degli esercizi precedenti, pari rispettivamente a 346.400.268,57 euro nel 2018 ed a 625.275.486,45 euro nel 2017.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale consolidato si evidenzia, in particolare, una crescita pari al +8% del Patrimonio netto consolidato dell'esercizio 2019, rispetto all'esercizio precedente, in quanto si passa da 3.029.742.400,35 euro (al 31 dicembre 2018) a 3.283.926.732,94 euro al 31 dicembre 2019 (vedi tabella 1).

Di seguito la composizione del Patrimonio Netto (PN) "consolidato" al 31 dicembre 2019, distinta tra la voce "Capogruppo" (Regione) relativa al PN del Rendiconto consolidato es. 2019 (Giunta + Consiglio) della Regione del Veneto e la voce "Consolidato" relativa al PN presente nello Stato patrimoniale consolidato es. 2019 (vedi precedente tabella 1).

Composizione del Patrimonio Netto "consolidato" al 31/12/2019:	"Capogruppo"	"Consolidato"	Variazione
Patrimonio Netto:	2.577.029.141,67	3.283.926.732,94	+706.897.591,27
Fondo di dotazione	422.998.614,15	479.295.938,31	+56.297.324,16
Riserva da risultato economico di esercizi precedenti	644.096.903,62	820.780.786,17	+176.683.882,55
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.188.049.870,12	1.755.775.557,32	+567.725.687,20
Altre riserve indisponibili	64.701.277,29	14.468.109,16	-50.233.168,13
Risultato d'esercizio	257.182.476,49	213.606.341,98	-43.576.134,51

Fonte: Regione del Veneto

A tal proposito, si osserva *in primis* una variazione del Patrimonio Netto consolidato tra la voce "Capogruppo" e la voce "Consolidato" pari a **706.897.591,27** euro.

Nel dettaglio, si evidenzia la diminuzione pari a **-43.576.134,51** euro del "Risultato d'esercizio" e di **-50.233.168,13** euro della voce "Altre riserve indisponibili".

Nello specifico di quest'ultima voce ("Altre riserve indisponibili") si rappresenta che tale diminuzione è dovuta alla cancellazione dal Bilancio della capogruppo Regione:

- della riserva vincolata all'utilizzo del metodo del Patrimonio Netto per 41.936.778,99 euro, in quanto avente a base le medesime società ed enti consolidati;
- delle partecipazioni di gestione unica BIOCE e Fondazione La Biennale di Venezia per un totale di 8.296.389,14 euro, conseguentemente alla loro uscita dal Gruppo Regione già dal 2019, a seguito dell'aggiornamento del G.A.P..

Di seguito, si riepilogano i principali dati economici "consolidati" al 31 dicembre 2019, distinti tra la voce "Regione" relativa al Conto Economico (CE) del Rendiconto consolidato es. 2019 (Giunta + Consiglio) della Regione del Veneto e la voce "Consolidato" relativa ai dati economici presenti nel Conto Economico consolidato es. 2019 (vedi precedente tabella 2), con le relative "Rettifiche di consolidamento".

Codice	CONTO ECONOMICO "consolidato"	"Regione"	Resto del Gruppo (*)	Rettifiche di consolidamento	"Consolidato"
A_CE_A	Componenti positivi della gestione	11.772.150.145,08	660.232.520,23	-339.132.792,41	12.093.249.872,90
A_CE_B	Componenti negativi della gestione	-11.532.532.019,05	-559.558.264,03	303.491.605,50	-11.788.598.677,58
A_CE_A- B	Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	239.618.126,03	100.674.256,20	-35.641.186,91	304.651.195,32
A_CE_C	Proventi ed oneri finanziari	-59.490.246,73	-8.007.164,61	-108.587,00	-67.605.998,34
A_CE_D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	94.321.104,43	-903.669,11	-91.222.481,81	2.194.953,51
A_CE_E	Proventi ed oneri straordinari	-6.434.873,40	14.006.879,14	-1.244.334,70	6.327.671,04
A_CE_26	Imposte	-10.831.633,84	-21.129.845,71	0	-31.961.479,55
A_CE_RN_27	Risultato dell'esercizio (comprensivo- quota pertinenza di terzi)	257.182.476,49	84.640.455,91	-128.216.590,42	213.606.341,98
A_CE_28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	46.975,00	442.181,25	489.156,25

(*) La colonna "Resto del Gruppo" è al netto delle rettifiche effettuate ai bilanci CAV S.p.a. e AIPO in applicazione del metodo proporzionale.

Fonte: Regione del Veneto

Dalla documentazione esaminata emerge, inoltre, che nel bilancio consolidato della Regione i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta: tale quota corrisponde al 100% per tutti gli enti e società, ad eccezione di CAV S.p.A., consolidata proporzionalmente al 50% e di AIPO, consolidata al 25%.

In relazione alle partecipazioni controllate non totalitarie (Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.) il consolidamento è stato integrale, con separata indicazione del risultato economico e del patrimonio di competenza di terzi.

Si specifica che il bilancio di partenza è quello consolidato tra Regione e Consiglio e che nel rispetto di quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 (*"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"*), per la redazione del Bilancio consolidato è stato determinato l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate, in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, ha comportato la sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si è determinata la differenza di consolidamento da annullamento, che secondo prassi aziendale e sulla base degli schemi di bilancio consolidato previsti dal D.lgs. n. 118/2011, ha preso contabilmente il nome di *"Riserva da risultato economico di esercizi precedenti"*.

La differenza di consolidamento da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione - iscritta nel bilancio regionale con il metodo del patrimonio netto - e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata/partecipata, mentre nella differenza da consolidamento da rettifiche confluiscono le differenze dovute a disallineamenti contabili.³¹²

Si evidenzia, altresì, che la differenza da consolidamento complessiva ammonta a 691.729.795,48 euro (confluita nella voce *"Riserve da risultato economico di esercizi precedenti"*) e risulta composta da:

³¹² Limitatamente a pochissimi casi e per importi di valore irrisorio rispetto al valore globale del bilancio consolidato, non si è tenuto conto di operazioni infragruppo non significative, ovvero valori assoluti al di sotto di 7.000,00 euro, notevolmente inferiori ai parametri percentuali di riferimento per la significatività complessiva della revisione dei bilanci stabiliti da IFAC e CNDCEC.

- ✓ 36.313.487,84 euro (*“differenze da annullamento delle partecipazioni”*³¹³);
- ✓ 655.416.307,64 euro (*“differenze da rettifiche”*).

Nel dettaglio, le *“differenze da rettifiche”* derivano principalmente dai ricavi per contributi agli investimenti erogati dalla Regione, riscontati da parte degli Enti e Società secondo quanto previsto dai principi contabili e contabilizzati come costo dalla Regione del Veneto³¹⁴, oltre che da contabilizzazione di medesimi fatti di gestione in esercizi diversi.

Le rettifiche che hanno inciso maggiormente nel valore della differenza da consolidamento sono relative a elisioni di risconti di Veneto Strade S.p.A. per 451.203.937,00 euro, Veneto Acque S.p.A. per 70.356.312,65 euro e Sistemi Territoriali S.p.A. per 49.869.817,00 euro.

Da ultimo, si evidenzia il dettaglio delle *“differenze di consolidamento da annullamento”* delle partecipazioni del Bilancio Consolidato esercizio 2019, pari a complessivi 36.313.487,84 euro.

³¹³ L'importo è il saldo delle differenze positive e negative. In particolare, per quanto riguarda la differenza positiva poiché non sono soddisfatte le condizioni per l'iscrizione di tali maggiori valori nell'attivo dello Stato Patrimoniale, essa è iscritta in detrazione della riserva di consolidamento.

³¹⁴ Ciò comporta che l'elisione del risconto non è mai coincidente con il valore del costo iscritto nella contabilità della capogruppo Regione. Infatti, in tutti i casi di erogazione di contributi agli investimenti per i quali il cronoprogramma non è determinato o determinabile o di riconoscimento a posteriori di contribuzione regionale (si vedano in particolare i rapporti con Veneto Strade S.p.A.), il contributo è registrato interamente come costo nell'esercizio della capogruppo, mentre il relativo ricavo per la controllata viene correttamente riscontato.

Tabella 3
Differenza di consolidamento da annullamento (in euro)

Classe	Articolo	Descrizione articolo	Ente	Codice Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
Annullamento Partecipazioni	98	Annullamento partecipazione AIPO/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	10.256.279,99
Annullamento Partecipazioni	101	Annullamento partecipazione ARPAV/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	753.479,10	0,00
Annullamento Partecipazioni	110	Annullamento partecipazione VENETO LAVORO/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	13.593.330,67
Annullamento Partecipazioni	116	Annullamento partecipazione ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	174.899,27
Annullamento Partecipazioni	121	Annullamento partecipazione ESU PD/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	130.085,00
Annullamento Partecipazioni	135	Annullamento partecipazione ATER BELLUNO/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	530.959,08
Annullamento Partecipazioni	139	Annullamento Partecipazione AVISP/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	2.041.738,09
Annullamento Partecipazioni	140	Annullamento Partecipazione Ente Parco Regionale Delta del Pò/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	158.773,99
Annullamento Partecipazioni	146	Annullamento partecipazione ATER PD/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	4.013.035,04
Annullamento Partecipazioni	149	Annullamento partecipazione ATER VI/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	1.710.089,94	0,00
Annullamento Partecipazioni	153	Annullamento partecipazione ATER TV/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	3.792.392,19
Annullamento Partecipazioni	157	Annullamento partecipazione ATER RO/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	422.049,31	0,00
Annullamento Partecipazioni	158	Annullamento partecipazione SISTEMI TERRITORIALE/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,51	0,00

Classe	Articolo	Descrizione articolo	Ente	Codice Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
Annullamento Partecipazioni	165	Annullamento Partecipazione ATER VE/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	578.997,69	0,00
Annullamento Partecipazioni	166	Annullamento partecipazione Veneto Sviluppo/ Regione Veneto Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	880.724,27
Annullamento Partecipazioni	175	Annullamento Partecipazione Veneto Acque/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	2,00
Annullamento Partecipazioni	183	Annullamento partecipazione ATER VR/regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	4.125.627,56
Annullamento Partecipazioni	186	Annullamento partecipazione Veneto Innovazione/Regione Giunta e Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	358.126,00
Annullamento Partecipazioni	192	Annullamento partecipazione IST. REG. PER LE VILLE VENETE/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	554.632,99	0,00
Annullamento Partecipazioni	198	Annullamento Partecipazione VENETO STRADE/Regione Giunta e Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	115.173,34
Annullamento Partecipazioni	217	Annullamento Partecipazione Ente Parco Sile	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	161.590,89
Totali						4.019.249,54	40.332.737,38
Differenza consolidamento da annullamento partecipazioni							36.313.487,84

Fonte: Regione del Veneto

Concludendo, di seguito si evidenziano i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato es. 2019, specificati dalla Regione del Veneto nella documentazione analizzata:

“Il diffondersi nei primi mesi del 2020 dell’epidemia virale da “COVID-19” ha determinato la necessità di adottare, su scala regionale prima e nazionale poi, misure urgenti finalizzate al contenimento e alla gestione della corrispondente emergenza sanitaria; le misure adottate e tutt’ora in corso, la cui intensità e durata non sono prevedibili in quanto intrinsecamente connesse all’evoluzione del quadro epidemiologico, hanno determinato pesanti ripercussioni sull’intero sistema economico, produttivo ed industriale delle regioni colpite e dell’intero Paese. Ciò premesso, le partecipazioni societarie e gli enti strumentali regionali potrebbero subire, nella gestione dell’esercizio 2020, degli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria da coronavirus, come ad esempio lo slittamento della programmazione e/o ritardi nello svolgimento di alcune attività assegnate; la Regione intende garantire un costante monitoraggio delle dinamiche gestionali dei propri organismi partecipati, al fine di salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario degli stessi. In attuazione della L.R. 40/2018, volta a razionalizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, separando le funzioni di gestione delle infrastrutture e la gestione dei servizi ferroviari, la Regione ha acquisito da Sistemi Territoriali S.p.a. l’intera partecipazione della società Infrastrutture Venete S.r.l.; gli effetti della scissione parziale proporzionale della Sistemi Territoriali S.p.a. nella beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l. hanno avuto efficacia dal 01.01.2020, quando quest’ultima è subentrata alla Regione anche nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti di servizio in essere. Con riferimento alle attività di Veneto Acque S.p.a. volte al completamento dell’infrastruttura SAVEC, si segnala che nel corso del mese di luglio 2020 è stata effettuata la sottoscrizione dell’atto di collaudo finale del serbatoio di accumulo presso il campo pozzi di Carmignano di Brenta. Infine, per quanto concerne AVEPA si rappresenta che con Legge regionale 24 luglio 2020, n. 28, è stata ampliata l’operatività dell’Agenzia, attribuendo alla stessa dal 1° gennaio 2022 la gestione degli strumenti finanziari agevolativi regionali, a sostegno delle imprese in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale; l’ampliamento delle funzioni assegnate all’Agenzia hanno determinato anche un cambio di denominazione della stessa da Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, ad Agenzia veneta per i pagamenti”.

7.12.2 Bilancio consolidato esercizio 2020 - attività preliminari al consolidamento

Ai fini della valutazione, nell'ambito dell'attività di parifica dell'esercizio 2020 delle risultanze del Bilancio consolidato relativo al medesimo esercizio finanziario, questa Sezione con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 7628 del 10 maggio 2021, ha richiesto alla Regione del Veneto la trasmissione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 118/2011.

La Regione del Veneto - con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7509 del 20 maggio 2021), in risposta alla succitata nota istruttoria della Sezione - ha trasmesso la D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021 relativa all'individuazione dei componenti del "Gruppo Regionale del Veneto" e del "Perimetro di Consolidamento es. 2020" ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e le direttive regionali inviate agli enti strumentali ed alle società a partecipazione diretta ed indiretta al fine di rendere possibile il processo di consolidamento dei dati di bilancio dei componenti del perimetro di consolidamento.

Come già evidenziato in precedenza si specifica che a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il D.L. 30/04/2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" all'art. 3 ha previsto la proroga dei termini concernenti l'approvazione del Bilancio consolidato regionale inerente all'esercizio 2020. Tale approvazione, prevista dal D.lgs. n. 118/2011 per il 30 settembre 2021 è stata infatti prorogata dal D.L. n. 56/2021 al 30 novembre 2021.

La Sezione, in mancanza del Bilancio consolidato approvato, riferito all'esercizio 2020, ha ritenuto comunque opportuno esaminare, oltre alle risultanze del bilancio consolidato dell'esercizio 2019, le attività preliminari necessarie all'approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2020.

In riferimento alle attività preliminari al consolidamento esercizio 2020, si evidenzia *in primis* che la Regione del Veneto, nella succitata nota di risposta del 20 maggio 2021, ha precisato che: "...in merito agli elenchi del GAP, come già esplicitato in Nota integrativa, il tavolo tecnico per il bilancio consolidato regionale istituito con D.G.R. 1639/2017, successivamente alla D.G.R. 95/2021 ed a seguito dell'istruttoria di aggiornamento annuale del Gap, ha riscontrato la presenza dei requisiti di controllo della Fondazione Veneto Film Commission con conseguente necessità di procedere al suo consolidamento e all'inserimento del valore della partecipazione nello Stato Patrimoniale 2020. Dalla medesima istruttoria sono emerse inoltre delle variazioni nel numero di componenti degli organi di governo di due fondazioni, comportando quindi la variazione della percentuale di partecipazione secondo il calcolo previsto dal principio contabile applicato p.to 4.4 All. 4/4. In particolare: Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto la cui percentuale di partecipazione

è passata dal 25% al 20%; Fondazione Teatro Comunale città di Vicenza la cui percentuale di partecipazione è passata dal 25% al 33,33%.

Tali revisioni del Gap saranno recepite nella Deliberazione di approvazione del bilancio consolidato...”.

Dalla D.G.R. n. 95/2021 emerge, tra l'altro, che il Tavolo Tecnico Operativo, costituito con D.G.R. n. 1639/2017, ha svolto l'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto come da ultimo definiti con D.G.R. n. 1428/2020.

Nel rispetto dei principi di continuità, di costanza e di comparabilità dei dati nel tempo, al fine dell'inclusione nel G.A.P. delle associazioni e fondazioni, sono stati presi a base gli esiti dell'attività di censimento eseguito l'esercizio precedente, mantenendo la valutazione di "strumentalità" già effettuata ai fini del Bilancio consolidato 2019 e stabilita dalla D.G.R. n. 1415/2019 che prevede di tenere conto delle attività svolte da tali enti in correlazione con le funzioni istituzionali della Regione del Veneto, delle finalità contenute nei rispettivi statuti e della quota dei rappresentanti di nomina regionale negli organi direttivi dell'Ente.

La D.G.R. n. 95/2021 precisa, inoltre, che per la determinazione della quota di partecipazione alla Fondazione Milano Cortina 2026, si è ritenuto più appropriato utilizzare, anziché la quota dei rappresentanti di nomina regionale, la percentuale della quota versata dalla Regione sul totale del patrimonio versato dai soci fondatori, pari al 16,67%.

Si rileva che la Regione del Veneto ha provveduto alla determinazione della soglia di irrilevanza e alla verifica dei bilanci irrilevanti per l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento e che il Tavolo Tecnico Operativo, al termine dell'istruttoria, ha quindi individuato:

- i soggetti di cui all'elenco 1 - "Gruppo Amministrazione Pubblica 2020";
- la soglia di irrilevanza e i soggetti i cui bilanci sono risultati irrilevanti al fine del consolidamento;
- i soggetti di cui all'elenco 2 - "Perimetro di consolidamento 2020".

A tal proposito, la Regione ha precisato che *"...tali elenchi saranno definiti e confermati nel provvedimento di adozione del Bilancio consolidato 2020, restando salve le eventuali revisioni che risultassero necessarie agli stessi elenchi, a seguito del recepimento di dati contabili e informazioni riferiti all'esercizio 2020 degli organismi interessati, ad oggi non disponibili..."*

Si evidenzia, altresì, che anche per l'esercizio 2020 sono stati considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Sono considerati rilevanti le società e gli enti totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del Gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della Regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Si segnala, infine, che tra i casi di esclusione dal consolidamento è menzionata anche, in via residuale, l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.³¹⁵

Ai fini dell'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento è stata quindi determinata la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2020, di seguito evidenziata:

**BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020 – SOGLIA DI IRRILEVANZA
(D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021)**

PARAMETRI (D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021)	Valori da Bilancio Economico Patrimoniale 2019 della Regione Veneto (a)	di cui sanità (b)	note	Parametri Regione Veneto al netto del perimetro sanità (a-b)	Soglia di irrilevanza 3%
TOTALE ATTIVO	10.098.843.594,47	392.417.779,55	fondo cassa sanità	9.706.425.814,92	291.192.774,45
PATRIMONIO NETTO	2.566.201.834,85			2.566.201.834,85	76.986.055,05
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	11.780.175.317,64	9.715.796.705,45	Valore della produzione perimetro sanità	2.064.378.612,19	61.931.358,37

Fonte: Regione del Veneto

Pertanto, applicando il parametro dell'irrilevanza economica, si segnala che, in base alla D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021 rientrano nel "Perimetro di consolidamento 2020" n. 28 partecipate regionali (oltre al Consiglio Regionale). Si precisa, inoltre, che il perimetro di consolidamento 2020 - considerando anche la decisione del Tavolo Tecnico del 26 febbraio 2021 - risulta essere pari a n. 29, comprendo anche la partecipata *Fondazione Veneto Film Commission*, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla precedente D.G.R. n. 95/2021. Nel dettaglio, pertanto si è riscontrato che nel 2020 sono stati inseriti gli enti Parco Naturale Regionale della Lessinia e Fondazione Veneto Film Commission (enti di nuova istituzione) mentre non sono state inserite VI Holding Srl e BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei. In merito a quest'ultimo Ente, in sede di contraddittorio del 18 giugno 2021 la Regione ha precisato che "... il tavolo tecnico di approfondimento ha rilevato la mancanza dei necessari presupposti per l'inserimento di BIOCE nel Gruppo Amministrazione Pubblica..."³¹⁶. Relativamente alla società VI Holding Srl (in liquidazione) si specifica, infine, che è stata

³¹⁵ Per detto motivo i casi di esclusione dal consolidamento sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

³¹⁶ Virgolettato da Verbale del contraddittorio del 18 giugno 2021.

cancellata dal registro delle imprese in data 18 dicembre 2019 ed incorporata in Veneto Innovazione S.p.A., con efficacia retroattiva al 01 gennaio 2019.

Di seguito, la tabella 4 evidenzia le n. 28 partecipate regionali rientranti nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2020, come da D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021.

Tabella 4
Elenco 2 "Perimetro di consolidamento es. 2020"

ORGANISMI STRUMENTALI	
Consiglio Regionale	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI E PARTECIPATI	
1	A.T.E.R. BL
2	A.T.E.R. PD
3	A.T.E.R. RO
4	A.T.E.R. TV
5	A.T.E.R. VE
6	A.T.E.R. VI
7	A.T.E.R. VR
8	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA" - ente consolidante gruppo intermedio
9	ARPAV
10	AVEPA
11	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
12	ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
13	ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
14	PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA
15	ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
16	ESU PD - ente consolidante gruppo intermedio
17	ESU VE
18	ESU VR
19	ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
20	AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA	
1	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. - CAV
2	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
3	INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
4	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
5	VENETO ACQUE S.P.A.
6	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.
7	VENETO STRADE S.P.A.
8	VENETO SVILUPPO S.P.A.

Fonte: Regione del Veneto

Si evidenzia, altresì, quanto specificato dalla Regione del Veneto in merito al G.A.P. ed al Perimetro di consolidamento, in sede di contraddittorio: *“...I bilanci dei soggetti facenti parte del GAP non inseriti nel perimetro di consolidamento sono risultati irrilevanti secondo i parametri previsti dal D.lgs. n. 118/2011. Si è ritenuto, in applicazione del postulato n. 6 dei principi generali All. 1 D.lgs. n. 118/2011, di non procedere al consolidamento analitico anche in considerazione che tali partecipazioni, essendo contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (c.d. consolidamento sintetico), partecipano comunque al risultato d’esercizio e al patrimonio regionale...”*

La Sezione, pur accogliendo favorevolmente l’implementazione, rispetto all’esercizio precedente, dell’elenco 1 *“Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.”* composto da n. 54 partecipate regionali, in crescita di ulteriori n. 3 enti (valutati essere strumentali della Regione) auspica che lo stesso G.A.P. ed il *“Perimetro di consolidamento”* (elenco 2) possano comprendere, per i prossimi esercizi, il maggior numero di partecipate regionali al fine di rendere le risultanze del Bilancio consolidato sempre più complete ed effettivamente rappresentative dell’intero *“Gruppo Regione”*.

7.13 I crediti e i debiti tra la Regione e le partecipate regionali

In merito agli esiti della procedura di asseverazione dei crediti/debiti reciproci tra la Regione del Veneto e le proprie partecipate da parte del Collegio dei Revisori, la stessa Regione - con nota prot. n. 232512 del 20 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7509 del 20 maggio 2021), in risposta alla nota istruttoria della Sezione prot. C.d.c. n. 7628 del 10 maggio 2021 - ha specificato, tra l’altro, che: *“...il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 76 del 17/05/2021 ha asseverato gli esiti della verifica dei crediti e debiti in essere al 31/12/2020 della Regione con n. 25 enti strumentali e n. 11 società (di cui n. 7 controllate e n. 4 partecipate) e ha preso atto che al 31/12/2020 non risultano in essere posizioni creditorie e debitorie con n. 7 enti strumentali e n. 11 società partecipate. Al fine di ottimizzare la gestione delle registrazioni contabili verso i propri organismi partecipati, a dicembre 2020, è stato avviato il nuovo applicativo informatico “BcsAs Conciliatore” c.d. “Portale Asseverazione”, di cui alla D.G.R. 1682/2020...”*

L’art. 11, comma 6, lett. j), del D.lgs. n. 118/2011 prevede l’inserimento, nella Relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto degli Enti territoriali, anche degli esiti della verifica dei crediti/debiti reciproci con i propri Enti strumentali e Società controllate/partecipate.

In applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 95 del 2 febbraio 2021 ad oggetto: *“Bilancio consolidato 2020.*

Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. 118/2011" ha provveduto ad aggiornare gli elenchi dei soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico della Regione del Veneto, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal principio contabile applicato 4/4 allegato al D.lgs. n. 118/2011.

Alla conclusione delle procedure di riaccertamento ordinario, le risultanze contabili afferenti ai rapporti con i soggetti appartenenti al gruppo pubblico, approvate con D.G.R. n. 366 del 29 marzo 2021 sono state condivise sul portale dedicato (c.d. "Portale Asseverazione"), attivato nel corso dell'esercizio 2020 proprio allo scopo di consentire il monitoraggio periodico della situazione creditoria e debitoria del gruppo.

Dall'analisi del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2020³¹⁷, trasmesso dalla Regione con nota del 4 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7052 del 4 maggio 2021) risulta che la procedura di asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione è tuttora in corso, come di seguito evidenziato:

"...dal portale è possibile estrarre le informazioni da assoggettare alla asseverazione richiesta ai collegi dei Revisori della Regione e degli enti e società, la cui attività è tuttora in corso, anche in considerazione del fatto che molti organi amministrativi apicali dei soggetti coinvolti non hanno ancora licenziato le proposte di bilancio d'esercizio 2020, il cui termine di approvazione peraltro, è stato prorogato dalle disposizioni contenute all'art. 3 comma 6 del D.L. n. 183/2020 c.d. "Milleproroghe", convertito in L. n. 21/2021, che ha previsto la proroga di quanto esposto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, intendendo cioè che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ciò detto, l'attività di riconciliazione delle risultanze contabili tra la Regione e i soggetti appartenenti al gruppo pubblico prosegue con fluidità, tanto da auspicare la chiusura dell'istruttoria in tempi brevi. ..."

Si rileva, inoltre, che in data 17 maggio 2021, con verbale n. 76, il Collegio dei revisori della Regione dopo aver precisato *"...tenuto conto del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il termine di approvazione dei bilanci societari è stato prorogato dalle disposizioni contenute all'art. 3 comma 6 del D.L. n. 183/2020 c.d. "Milleproroghe", convertito in L. n. 21/2021, che ha previsto la proroga di quanto esposto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, intendendo cioè che l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre*

³¹⁷ Disegno di Legge di Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020 approvato con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30/04/2021.

2020 possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio..." e preso atto pertanto che "...ad oggi, non sono disponibili ed approvati dai rispettivi organi tutti i bilanci societari ed i rendiconti degli enti strumentali regionali...", asseverava gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti della Regione del Veneto relativi ai seguenti Enti strumentali e Società, controllate e partecipate, in essere al 31 dicembre 2020:

Enti Strumentali Controllati (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.):

- ATER di Belluno;
- ATER di Padova;
- ATER di Rovigo;
- ATER di Treviso;
- ATER di Venezia;
- ATER di Verona;
- ATER di Vicenza;
- AVISP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura";
- AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
- Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
- Ente Parco Regionale dei Colli Euganei;
- Ente Parco Regionale del Delta del Po;
- Parco Naturale Regionale della Lessinia;
- Ente Regionale Veneto Lavoro;
- ESU di Padova;
- ESU di Venezia;
- ESU di Verona;
- IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete.

Enti Strumentali Partecipati (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.):

- AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro e della cultura nelle comunità venete - ARTEVEN;
- Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
- Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
- Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto;

- Fondazione Rovigo Cultura;
- Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza.

Società controllate e partecipate (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.):

- CAV S.p.A. - Concessioni Autostradali Venete SpA;
- Immobiliare Marco Polo Srl;
- Infrastrutture Venete Srl;
- Sistemi Territoriali SpA;
- Veneto Acque SpA;
- Veneto Innovazione SpA;
- Veneto Strade SpA;
- Veneto Sviluppo SpA;
- Interporto di Rovigo SpA;
- Certottica Scarl;
- Politecnico Calzaturiero Scarl.

Il Collegio dei Revisori, altresì, sempre con il verbale n. 76 del 17/05/2021 ha precisato che al 31/12/2020 non risultano in essere posizioni creditorie e debitorie tra la Regione del Veneto e i sotto citati Enti strumentali, Società controllate e partecipate:

Enti Strumentali Controllati e Partecipati (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.):

- Fondazione Veneto Film Commission;
- Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene;
- Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica – Ciset;
- Fondazione Arena di Verona;
- Fondazione Comelico Dolomiti Centro Studi Transfrontaliero;
- Fondazione Teatro La Fenice di Venezia;
- Fondazione Milano Cortina 2026.

Società Controllate e Partecipate (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.):

- Società Autostrade Alto Adriatico SpA;
- FVS SGR SpA;
- APVS Srl;
- Enrive Srl;

- Veneto Logistica Srl;
- Intermizoo SpA;
- CSQA Certificazioni Srl;
- Bioagro Srl;
- Valoritalia Srl;
- Equalitas Srl;
- Esu Gestioni e Servizi Srl.

Si evidenzia, ancora, quanto specificato dalla Regione, in sede di contraddittorio, in merito al completamento definito delle asseverazioni crediti e debiti con le proprie partecipate:

“Sul punto si precisa che a prescindere dal differimento ex lege del termine di approvazione dei bilanci societari e dalla effettiva disponibilità dei bilanci approvati, l’attività di riconciliazione dei crediti/debiti è stata comunque svolta dai rispettivi uffici e organi di controllo e, quindi, portata a conclusione dai rispettivi revisori con le relazioni di asseverazione: da parte della Regione, in particolare, il Collegio dei revisori della Regione con verbale n. 76 del 17 maggio 2021 ha concluso la procedura di asseverazione di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), D.lgs. n. 118/2011, con la specifica relazione allegata al verbale. Nel contesto da pandemia Covid-19, tale risultato è stato ottenuto grazie alla costante collaborazione tra le Strutture regionali e gli organismi partecipati coinvolti nell’istruttoria, nonché all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “BCSAS-Conciliatore” c.d. “Portale Asseverazione” di cui alla D.G.R. n. 1682/2020, che ha consentito di rendere l’attività di verifica più fluida, garantendo conoscenza e fruibilità dei dati reciproci...”.

Infine, nelle tabelle che seguono sono indicati i quadri sintetici degli esiti definitivi della procedura di asseverazione dei crediti e debiti reciproci tra la Regione del Veneto e le proprie partecipate al 31 dicembre 2020, distinguendo le Società dagli Enti strumentali, trasmessi dalla Regione sempre in sede di contraddittorio del 18 giugno 2021.

Tabella 1
SOCIETÀ partecipate Regione del Veneto (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.)
Verifica rapporti patrimoniali CREDITORI al 31 dicembre 2020

RIF.	DENOMINAZIONE SOCIETÀ'	TOTALE RESIDUI PASSIVI POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO ASSEVERATI REGIONE VENETO (a)	TOTALE CREDITI ASSEVERATI DA SOCIETÀ' (b)	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA (c)	DIFFERENZE MOTIVATE (d=a-b-c)
		<i>Valori in euro</i>			
1	C.A.V. S.p.a.	1.146,51	1.146,51	0,00	0,00
2	IMMOBILIARE MARCO POLO S.r.l.	68,50	68,50	0,00	0,00
3	INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.	8.137.514,37	11.172.809,61	76.894,61	-3.112.189,85
4	SISTEMI TERRITORIALI S.p.a.	30.348,80	30.317,09	31,71	0,00
5	Società AUROSTRADALTO ADRIATICO S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VENETO ACQUE S.p.a.	32.968.106,06	36.523,83	0,00	32.931.582,23
7	VENETO INNOVAZIONE S.p.a.	2.332.704,08	742.956,23	156.850,39	1.432.897,46
8	VENETO STRADE S.p.a.	21.918.895,35	18.353.269,41	2.758.958,79	806.667,15
9	VENETO SVILUPPO S.p.a.	3.481.827,46	2.677.984,16	11.794,42	792.048,88
10	FVS SGR S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	A.P.V.S. S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ENRIVE S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VENETO LOGISTICA S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERPORTO DI ROVIGO S.p.a.	20.525,00	20.000,00	0,00	525,00
15	INTERMIZOO S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CSQA CERIFICAZIONI S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BIOAGRO S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VALORITALIA S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EQUALITAS S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CERTOTTICA S.c.ar.l.	1.123.954,94	954.383,92	0,00	169.571,02
21	POLITECNICO CALZATURIERO S.c.ar.l.	718.801,73	375.527,29	0,00	343.274,44
22	ESU GESTIONI E SERVIZI S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione

Tabella 2
SOCIETÀ partecipate Regione del Veneto (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.)
Verifica rapporti patrimoniali DEBITORI al 31 dicembre 2020

RIF.	DENOMINAZIONE SOCIETÀ'	TOTALE RESIDUI ATTIVI POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO ASSEVERATI REGIONE VENETO (a)	TOTALE DEBITI ASSEVERATI DA SOCIETÀ' (b)	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA (c)	DIFFERENZE MOTIVATE (d=a-b-c)
		<i>Valori in euro</i>			
1	C.A.V. S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IMMOBILIARE MARCO POLO S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.	2.289.720,00	2.413.905,57	0,00	-124.185,57
4	SISTEMI TERRITORIALI S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Società AUROSTRADALTO ADRIATICO S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VENETO ACQUE S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VENETO INNOVAZIONE S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VENETO STRADE S.p.a.	0,00	3.763.773,97	0,00	-3.763.773,97
9	VENETO SVILUPPO S.p.a.	2.424.344,24	7.628.129,86	0,00	-5.203.785,62
10	FVS SGR S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
11	A.P.V.S. S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ENRIVE S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VENETO LOGISTICA S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERPORTO DI ROVIGO S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERMIZOO S.p.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CSQA CERIFICAZIONI S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BIOAGRO S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VALORITALIA S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
19	EQUALITAS S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CERTOTTICA S.c.ar.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
21	POLITECNICO CALZATURIERO S.c.ar.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ESU GESTIONI E SERVIZI S.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione

Tabella 3
ENTR STRUMENTALI Regione del Veneto (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.)
Verifica rapporti patrimoniali CREDITORI al 31 dicembre 2020 (in euro)

RIF.	ENTR STRUMENTALI	TOTALE RESIDUI PASSIVI POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO ASSEVERATI REGIONE VENETO	TOTALE CREDITI ASSEVERATI ENTR STRUMENTALI	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA	DIFFERENZE MOTIVATE (d=a-b-c)
		(a)	(b)	(c)	
<i>Valori in euro</i>					
ENTR STRUMENTALI CONTROLLATI					
1	ATER BELLUNO	629.993,92	629.993,92	0,00	0,00
2	ATER PADOVA	2.938.454,62	2.938.454,62	0,00	0,00
3	ATER ROVIGO	1.795.595,18	1.787.201,97	0,00	8.393,21
4	ATER TREVISO	822.473,82	822.473,82	0,00	0,00
5	ATER VENEZIA	5.295.008,21	3.385.521,70	0,00	1.909.486,51
6	ATER VERONA	2.372.178,86	2.372.178,86	0,00	0,00
7	ATER VICENZA	1.491.618,86	995.041,55	0,00	496.577,31
8	AVISIP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"	1.878.357,53	1.923.916,25	0,00	-45.558,72
9	AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	80.557.043,69	80.107.043,69	0,00	450.000,00
10	ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	658.740,97	614.749,48	0,00	43.991,49
11	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	168.120,01	627.626,97	0,00	-459.506,96
12	ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	742.852,24	349.586,54	0,00	393.265,70
13	PARCO REGIONALE NATURALE DELLA LESSINIA	4.942,45	4.942,45	0,00	0,00
14	ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	56.581.123,39	56.581.123,39	0,00	0,00
15	ESU PADOVA	714.478,08	279.563,15	0,00	434.914,93
16	ESU VENEZIA	671.092,42	449.057,96	0,00	222.034,46
17	ESU VERONA	232.984,33	20.535,81	0,00	212.448,52
18	IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete	14.783,73	14.783,73	0,00	0,00
19	FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTR STRUMENTALI PARTECIPATI					
20	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	499.070,16	310.039,31	0,00	189.030,85
21	Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ARTEVEN - Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro e della cultura nelle comunità venete	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
23	Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	235.774,77	235.774,77	0,00	0,00
24	CISET - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo	109.247,56	137.004,97	0,00	-27.757,41
26	Fondazione Arena di Verona	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondazione Comelico Dolomiti Centro Studi Transfrontaliero	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
29	Fondazione Rovigo Cultura	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
30	Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza	82.300,00	80.800,00	0,00	1.500,00
31	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Fondazione Milano Cortina 2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione

Tabella 4
ENTI STRUMENTALI Regione del Veneto (D.G.R. n. 95/2021 e s.m.i.)
Verifica rapporti patrimoniali DEBITORI al 31 dicembre 2020

RIF.	ENTE STRUMENTALE	TOTALE RESIDUI ATTIVI POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO ASSEVERATI REGIONE VENETO	TOTALE DEBITI ASSEVERATI ENTI STRUMENTALI	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA	DIFFERENZE MOTIVATE (d=a-b-c)
		(a)	(b)	(c)	
<i>Valori in euro</i>					
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI					
1	ATER BELLUNO	220.780,89	220.780,89	0,00	0,00
2	ATER PADOVA	698.200,22	698.200,22	0,00	0,00
3	ATER ROVIGO	304.613,04	304.613,04	0,00	0,00
4	ATER TREVISO	492.314,68	488.781,00	0,00	3.533,68
5	ATER VENEZIA	634.147,80	634.147,80	0,00	0,00
6	ATER VERONA	495.573,79	495.573,79	0,00	0,00
7	ATER VICENZA	501.000,00	498.161,82	0,00	2.838,18
8	AVISIP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"	32.834,81	32.834,81	0,00	0,00
9	AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	254.923,09	254.923,09	0,00	0,00
10	ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	16.665,60	7.807,73	0,00	8.857,87
12	ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
13	PARCO REGIONALE NATURALE DELLA LESSINIA	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ESU PADOVA	434.914,93	0,00	0,00	434.914,93
16	ESU VENEZIA	186.038,52	10.707,50	0,00	175.331,02
17	ESU VERONA	67.988,72	2.779,91	0,00	65.208,81
18	IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete	113.086,29	113.086,29	0,00	0,00
19	FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI					
20	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	0,00	7.171,85	0,00	-7.171,85
21	Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ARTEVEN - Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro e della cultura nelle comunità venete	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CISSET - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Fondazione Arena di Verona	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fondazione Comelico Dolomiti Centro Studi Transfrontaliero	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Fondazione Rovigo Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Fondazione Milano Cortina 2026	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione

Si osserva che per la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) asseverati non si sono registrate rilevanti differenze e che, per quelle riscontrate, la Regione ha specificato le relative motivazioni per singola Società ed Ente strumentale, come da prospetti di dettaglio ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. J) del D.lgs. n. 118/2011.

7.14 Modello di “governance” delle società partecipate regionali: un quadro di sintesi aggiornato al 31 dicembre 2020

In merito al modello di “governance” adottato per il controllo delle proprie partecipate, la Regione del Veneto ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale esercita funzioni di indirizzo e controllo per il tramite del Consiglio regionale, mentre la gestione compete alla Giunta regionale.

Nel dettaglio, si evidenzia che la costituzione, l’acquisto e la dismissione di partecipazioni societarie, la verifica di coerenza degli obiettivi societari con la programmazione regionale, l’approvazione degli statuti e la nomina dei rappresentanti negli organi societari, vengono svolte dalla Giunta regionale e, ove stabilito dalla legislazione regionale sulle società partecipate, anche con l’intervento del Consiglio regionale.³¹⁸

Inoltre, l’esercizio dei diritti del socio in sede di assemblea societaria viene svolto dalla Giunta regionale attraverso le proprie strutture tecniche di volta in volta interessate per materia, fermo restando che il Presidente della Giunta o un suo delegato, ai sensi dello Statuto regionale, è legittimato a intervenire in assemblea, previa delibera di Giunta, e che l’attività di gestione delle partecipazioni societarie svolta dalla Giunta regionale concerne la definizione delle regole di governance, mediante l’approvazione o revisione degli statuti societari e la nomina/designazione dei componenti negli organi societari laddove tale competenza spetta alla Giunta, la condivisione degli obiettivi, la fissazione di direttive e la verifica periodica del loro rispetto, per una politica di contenimento dei costi di funzionamento, dei costi del personale e delle spese di varia natura, stabilite da ultimo con la D.G.R. n. 2101/2014.³¹⁹

Nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione all’assemblea societaria di approvazione del bilancio di esercizio viene riportata la situazione della società rispetto alle direttive e sono formulate le eventuali opportune osservazioni.

³¹⁸ In particolare, si segnala la competenza consiliare in materia di nomine, salvo limitate eccezioni, ai sensi della Legge Regionale n. 27/1997.

³¹⁹ La D.G.R. n. 2101/2014, considerato il suo ampio spettro, rappresenta il riferimento principale per la verifica del rispetto da parte delle società controllate di una serie di parametri quantitativi stabiliti da leggi nazionali e regionali (a titolo esemplificativo, tra l’altro, applicazione codice appalti; nulla osta assunzioni; costo del personale; costo consulenze; costo relazioni pubbliche, convegni, etc.; requisiti per società in house; verifica rimborsi spese; trattamento economico dipendenti; limiti autovetture; trasparenza; modello 231). A tale proposito, l’organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato all’interno della relazione al bilancio di esercizio, l’applicazione ed il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta (ai sensi della D.G.R. n. 2101/2014).

La Giunta regionale, sempre con riferimento alle proprie controllate, in aggiunta all'approvazione del bilancio di esercizio, svolge un'attività di verifica a preventivo, infrannuale, ed a consuntivo, degli equilibri economico-finanziari, affinché gli stessi non pregiudichino il valore della quota posseduta, mediante un sistema di reporting gestionale introdotto nel 2016.

La Giunta altresì adotta, ai sensi del D.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti conseguenti al piano di razionalizzazione delle società partecipate al fine di dare attuazione al percorso operativo di valorizzazione e dismissione delle proprie partecipate dirette e indirette, nonché confermare quelle da mantenere, verificando per ciascuna di esse la coerenza della partecipazione con i fini istituzionali della Regione, nel corso della vita societaria.

Al riguardo, è stata trasmessa alle società interessate da processi di razionalizzazione la D.G.R. n. 1687/2020 ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2019. Art. 20, D.lgs. 175/2016*". Inoltre, sempre con cadenza almeno annuale, viene verificata la coerenza degli obiettivi societari con la programmazione regionale, attraverso il procedimento di rendicontazione delle attività e degli obiettivi societari assegnati dal D.E.F.R. (Documento di Economia e Finanza Regionale), il quale costituisce il punto di raccordo tra la programmazione regionale e gli obiettivi societari.

A tal proposito, si evidenzia che l'art 58, L.R. n. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.³²⁰

La Regione ha specificato, inoltre, che l'art. 3, comma 3, della L.R. n. 39/2013 prevede che "*La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare.*" In attuazione del dettato normativo succitato, ai fini dell'istruttoria del provvedimento giuntale, ciascuna Società

³²⁰ In linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D.lgs. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, nel DEFR 2020-2022, adottato con D.G.R. n. 64/CR del 19/06/2019 e nella successiva nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 118 del 05/11/2019, sono stati delineati ed assegnati alle Società controllate, gli obiettivi programmati per il triennio 2020-2022. La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, viene effettuata in sede di assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, viene trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001 (le società, nel corso del 2021, stanno relazionando in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal DEFR 2020-2022).

controllata trasmette una relazione di rendicontazione in merito agli obiettivi programmati, e ciascuna Struttura regionale competente per materia esprime un parere su essi.

Le schede predisposte per l'espressione del parere sugli obiettivi societari prevedono che le Strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività affidate, alla loro economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti prodotti, secondo la ratio del citato art. 3, comma 3, della L.R. n. 39/2013. Le Strutture regionali committenti e responsabili di settore effettuano, inoltre, un'attività di valutazione ex-ante e di verifica ex-post sulla convenienza e la corretta esecuzione degli incarichi/interventi affidati alle Società regionali.

La Regione ha precisato, altresì, che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali è impegnata “...nell'attività di impulso verso le Società ad adeguare e verificare la compliance societaria alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali applicabili alle medesime, invitandole inoltre ad adottare propri regolamenti per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, per l'assunzione di personale e per l'affidamento di incarichi esterni, ad attivare un'apposita sezione del sito aziendale dedicata all'Amministrazione trasparente, a prevedere un piano per la trasparenza e l'integrità e un piano anticorruzione con i relativi responsabili e ad adottare i modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ex D.lgs. 231/2001...” e che la stessa Direzione ha svolto l'attività di coordinamento e supporto al Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.) della Regione “...al fine di proporre istanza di iscrizione delle società regionali interessate nell'elenco delle Società in house secondo le linee guida emanate dall'ANAC”.³²¹

Una considerevole attività di governance e controllo è svolta nei confronti delle società in house della Regione, nei cui confronti viene esercitato il c.d. “controllo analogo”, che si aggiunge al controllo sugli organi di amministrazione e controllo societari.

A tal proposito, si evidenzia che con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 175/2016, all'art. 16, per le società in house sono state previste modalità per l'esercizio del controllo analogo “...mediante apposite clausole statutarie o previste da patti parasociali che, altresì, devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia svolto a favore dell'ente pubblico o enti pubblici soci e che la produzione consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza da parte della società...”. Va, infine, rilevato che attraverso l'istituto del controllo analogo, il socio Regione può disporre di maggiori poteri di controllo rispetto a quelli riconosciuti al socio in via

³²¹ In proposito la Regione precisa che “in data 31/10/2019 è avvenuta l'iscrizione di Immobiliare Marco Polo S.r.l. e di Veneto Innovazione S.p.A., mentre Veneto Acque S.p.A. è stata iscritta in data 20/02/2020”.

ordinaria dal Codice civile, che consentono alla Regione di incidere con maggiore efficacia e pregnanza sull'attività societaria.³²²

Si riassumono di seguito i principali controlli svolti sulle Società a controllo pubblico, in maniera coordinata dalla Struttura regionale che si occupa della gestione delle partecipazioni societarie e di quelle affidatarie:

- condivisione obiettivi societari annuali e pluriennali, nonché valutazione dei risultati raggiunti (L.R. n. 39/2001);
- valutazione di efficacia, efficienza, economicità e qualità in relazione ai contratti di servizio stipulati dalle società regionali con l'ente Regione (L.R. n. 22/2007, L.R. n. 39/2013);
- analisi dei bilanci societari;
- verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di contenimento dei costi di varia natura, tra cui personale, consulenze, pubblicità, organi sociali, sponsorizzazioni, auto di servizio (D.G.R. n. 2101/2014);
- verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette (D.G.R. n. 1816/2019);
- monitoraggio sul corretto funzionamento degli organi societari, promuovendo laddove necessario, eventuali azioni di responsabilità;
- verifica dell'implementazione del sito aziendale sull'amministrazione trasparente (L.R. n. 39/2013; D.lgs. n. 33/2013) e del Piano Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità con i relativi responsabili (L. n. 190/2012 e s.m.i.);
- verifica dell'adozione e aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001;
- verifica ed applicazione delle norme previste dal D.lgs. n. 175/2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La Regione sottolinea, altresì, che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, a seguito delle novità apportate dal D.lgs. n. 175/2016, oltre ad invitare le Società al rispetto delle disposizioni ivi previste, ha promosso e attuato le modifiche statutarie a seguito delle

³²² Detto controllo analogo viene espletato grazie al potere di nomina/designazione dei componenti degli organi societari, mediante la ricezione e verifica, a cura della Struttura preposta alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, delle relazioni semestrali sull'andamento dell'attività aziendale e dei business plan, attraverso la verifica dell'aderenza degli obiettivi societari, sia in termini qualitativi che quantitativi con gli obiettivi della programmazione regionale, la predisposizione di atti di Giunta regionale per l'approvazione preventiva da parte dell'assemblea di business plan/budget annuali di previsione, nonché, per particolari atti, attraverso l'autorizzazione preventiva rilasciata all'organo amministrativo della Società.

nuove disposizioni, con particolare riferimento alla previsione e composizione degli organi societari, alla richiesta alle società delle relazioni sul governo societario e dei programmi di valutazione del rischio aziendale, nonché dei piani di risanamento, ed infine alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, adottata con D.G.R. n. 1687/2020, al fine di dare ulteriore impulso ai processi di razionalizzazione già in passato avviati.

In merito alle novità in tema di governance “società regionali” si evidenzia che la Regione del Veneto ha reso nota l’avvenuta approvazione, da parte del Consiglio regionale, della Legge Regionale n. 5/2021 *“Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali”*, contenente agli artt. 13, 14 e 15 modifiche della L.R. n. 39/2013 *“Norme in materia di società regionali”*.

Per tale profilo, considerato che nel previgente ordinamento, l’autorizzazione all’effettuazione di nuove assunzioni veniva rilasciata di volta in volta dalla Giunta regionale, con delibera, a seguito di esplicita richiesta da parte della società interessata, contenente indicazione dei profili professionali da assumere, della relativa motivazione e l’indicazione della spesa prevista, le nuove disposizioni introdotte sono volte a regolare in maniera più efficace la dialettica tra la Regione e le sue Società controllate, in relazione alle risorse umane necessarie per le attività di queste ultime.

In particolare, si osserva che l’art. 14 della L.R. n. 5/2021 (modificativo dell’art. 8 della L.R. n. 39/2013) introduce l’obbligo per le società di considerare le proprie esigenze di risorse umane in una prospettiva almeno triennale, evitando così interventi estemporanei e soluzioni non sufficientemente ponderate, prevedendo che *“...Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono piani triennali dei loro fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, in relazione ai quali acquisiscono il parere dei rispettivi organi societari di controllo. I piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, ai fini della loro validità ed attuazione, sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale. Le Società controllate trasmettono alla Giunta regionale, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani. Viene anche rimarcata la distinzione tra le funzioni di gestione proprie degli organi amministrativi delle società e quelle di indirizzo e controllo in capo alla Regione sulla base di apposite relazioni semestrali...”*.

Si specifica, altresì, che l’art. 15 della L.R. n. 5/2021, modificativo dell’art. 9 della L.R. n. 39/2013, oltre a superare il limite del blocco delle retribuzioni all’anno 2013, derivante da quello previsto in capo ai dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 9, comma 1, D.L. n. 78/2010,

successivamente prorogato dal D.L. n. 98/2011 e dal D.P.R. n. 122/2013, non più in vigore, riconosce i diversi ruoli svolti, per la contrattazione di secondo livello relativa al personale delle società controllate, dagli organi gestori delle medesime e dalla Regione.

A tal proposito, si segnala, come, oltre agli altri eventuali effetti previsti dalla legge nazionale, il mancato assoggettamento delle società controllate alle disposizioni di cui alle succitate norme di legge comporta la possibilità di revoca dei componenti degli organi amministrativi.

Concludendo, pur prendendo atto del prosieguo di un percorso positivo di controllo da parte della Regione dell'intera finanza pubblica regionale, grazie anche agli interventi programmati ed attuati dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali³²³ - istituita con D.G.R. n. 2100/2017 e con avvio operativo a partire dal 1° maggio 2018 - pur considerando che si sono registrati ritardi istruttori ed organizzativi derivanti dall'emergenza sanitaria da "Covid-19" la Sezione auspica comunque l'attuarsi, attraverso una sempre più incisiva "governance", di un progressivo ampliamento, in particolare del "Perimetro di consolidamento" (Elenco 2), ed una costante attenzione ai processi di razionalizzazione delle partecipate regionali.

7.15 Considerazioni conclusive

Richiamati gli aspetti salienti dell'istruttoria propedeutica al giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2020, preso atto degli esiti del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale tenutosi in adunanza pubblica il 18 giugno 2021, la Sezione, relativamente all'argomento *Conto consolidato e Partecipate regionali*, rappresenta le sue considerazioni conclusive.

Innanzitutto, con riferimento al Piano di razionalizzazione periodica 2020 - adottato con D.G.R. n. 1687 del 9 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 - relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto, è confermata la volontà della Regione di procedere alla dismissione delle società partecipate ritenute non necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, anche se si osserva, come

³²³ A tal proposito, si evidenzia tra l'altro che al fine di ottimizzare la gestione delle registrazioni contabili verso i propri organismi partecipati, a dicembre 2020, è stato avviato il nuovo applicativo informatico "BcsAs Conciliatore" c.d. "Portale Asseverazione", di cui alla D.G.R. 1682/2020. Si rileva che tale strumento rappresenta un'importante tappa del percorso di sensibilizzazione avviato nel 2019 e coordinato dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, in stretta collaborazione con le afferenti Direzione Bilancio e Ragioneria e Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, nell'ottica di migliorare la gestione dei rapporti contabili.

già accaduto nei precedenti esercizi, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti, a cui si è aggiunta, a partire da febbraio 2020, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - tutt'ora in corso - che ha ulteriormente rallentato i processi di razionalizzazione in atto.

A seguito del processo di razionalizzazione oramai avviato da qualche anno, la Regione del Veneto risulta detenere, alla data del 31 dicembre 2020, n. 13 partecipazioni dirette e n. 12 partecipate indirette. Di queste, sono ancora in corso le procedure di dismissione per n. 2 società dirette (Veronafiore S.p.A. e Veneto Nanotech S.c.r.l., quest'ultima in liquidazione ed in concordato preventivo) e per n. 11 società indirette (tra cui n. 2 procedure concorsuali e n. 2 partecipazioni di minoranza detenute dalla procedura concorsuale di Veneto Nanotech S.c.r.l.).

Pare opportuno evidenziare che nel corso del 2020 non sono state registrate dismissioni né di società partecipate direttamente né di partecipate indirettamente.

Quindi, richiamando i risultati analizzati nelle precedenti parifiche a partire dalla procedura di Revisione straordinaria 2017, di cui alla D.G.R. n. 324/2017, e dei Piani di razionalizzazione periodica, di cui alle D.G.R. n. 1813/2018 e D.G.R. n. 1816/2019, ad oggi si confermano i risultati già presentati nella precedente Parifica dell'esercizio 2019, ove risultavano complessivamente dismesse, a partire dal 2017, n. 4 società a partecipazione diretta (di cui una fusione) e n. 11 società partecipazioni societarie indirette.

La Regione del Veneto nella D.G.R. n. 1687/2020 ha rimarcato *“che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, intrapreso da diversi anni, incontra numerosi ostacoli nella conclusione dei processi di dismissione avviati, dovuti principalmente:*

- *all'impossibilità di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie nel caso di procedure concorsuali gestite direttamente dagli organi giudiziari;*
- *alla problematicità della dismissione di partecipazioni di minoranza, significativamente meno appetibili rispetto a quote di maggioranza;*
- *alle difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, soprattutto di minoranza, non gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, ma dall'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti di quest'ultimo.”*

Da ultimo - con nota del 17 giugno - la Regione evidenzia come *“In termini generali è importante considerare come nel 2020 e 2021 - caratterizzati finora dall'epidemia da Covid-19 - ci sia stata una inevitabile ricaduta sui tempi dei processi di razionalizzazione in corso”*.

La Sezione, prendendo atto delle difficoltà rappresentate dalla Regione sulla tempistica dei processi di dismissione intrapresi, rallentati dalla contingente emergenza sanitaria, segnala la necessità di attuare azioni positive volte a migliorare i tempi di chiusura per le altre società in corso di dismissione.

Per quanto riguarda la finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A., oggetto di analisi specifica ed osservazioni anche nelle precedenti relazioni di parifica, la Regione, nella Relazione sullo stato di attuazione di cui alla D.G.R. n. 1687/2020, ha evidenziato che *“l’art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all’art. 4 del medesimo non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.”*. Questo in quanto *“l’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento”*. Inoltre, l’investimento partecipativo di Veneto Sviluppo è tendenzialmente di carattere minoritario e per sua natura temporaneo, ad eccezione della partecipazione detenuta in F.V.S. S.G.R. S.p.A., la quale è da considerarsi *“strettamente necessaria per le finalità istituzionali”* della Veneto Sviluppo S.p.A., e quindi da mantenere. Di conseguenza, al di là della qualificazione formale, la Regione evidenzia che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi (ad eccezione di F.V.S. S.G.R. S.p.A.) sono tutti destinati alla dismissione, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d’investimento.

Nonostante l’esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. dal processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, si evidenzia che, per ragioni di completezza e di esaustività, nonché in accoglimento delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione delle parifiche precedenti, la Regione del Veneto ha fornito, come già avvenuto nei precedenti esercizi 2018 e 2019, una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d’investimento, includendo nel proprio Piano di razionalizzazione periodica approvato con la D.G.R. n. 1687/2020, l’Allegato B avente ad oggetto *“Investimenti partecipativi detenuti da Veneto Sviluppo S.p.a. al 31/12/2019 e successivi aggiornamenti”*.

Alla data del 31 dicembre 2020 il portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.A. risulta composto da n. 27 partecipazioni (di cui n. 5 partecipazioni soggette a procedure di liquidazione e n. 7 partecipazioni fallite); erano n. 28 al 31 dicembre 2019, n. 31 partecipazioni alla fine del 2018 e n. 34 partecipazioni al 31 dicembre 2017.

Come già visto per le partecipate della Regione, anche per le società di Veneto Sviluppo S.p.A. si osservano in taluni casi tempi più lunghi del previsto nelle procedure di dismissione, nonché la permanenza nel portafoglio partecipativo della società finanziaria regionale di società fallite da numerosi anni (in un caso dal 2011 ed in tre dal 2013). Al riguardo, già in occasione dell'attività istruttoria svolta in sede di parificazione dell'esercizio 2019, la Regione del Veneto aveva evidenziato che per le società coinvolte in procedure fallimentari o di liquidazione *“la gestione spetta agli organi giudiziari o della procedura stessa, generando di conseguenza una dilazione dei tempi di chiusura dei processi di dismissione, non direttamente gestibili da Veneto Sviluppo S.p.a. e tantomeno dall'Amministrazione regionale; tali processi sono comunque irreversibili e daranno luogo, seppur in tempi più lunghi, all'effettiva dismissione delle partecipazioni detenute”*.

Con riferimento ai generali obblighi di contenimento delle spese di funzionamento, la Regione nel Piano di Razionalizzazione periodica 2020, in linea con quanto fatto negli esercizi precedenti, ha rinnovato e monitorato gli indirizzi di contenimento delle spese assegnati alle società controllate dall'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 175/2016 e tenuto conto degli interventi già intrapresi con i precedenti piani di razionalizzazione ex D.G.R. n. 1816/2019, D.G.R. n. 1813/2018, D.G.R. n. 324/2017 e D.G.R. n. 447/2015.

Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate dirette, da verifiche effettuate dagli uffici della Sezione è emerso che tutte le partecipate dirette (comprese quindi Veronafiore S.p.A. e Veneto Nanotech S.c.r.l. che nelle precedenti parifiche presentavano talune criticità) sono dotate di un proprio sito web, ove, in apposite sezioni denominate *“Amministrazione/Società trasparente”* sono pubblicate le informazioni previste dalle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza.

Anche con riferimento agli obblighi di pubblicazione in capo alla Regione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, richieste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, le verifiche effettuate dalla Sezione sul sito web della Regione hanno fatto riscontrare l'adempimento da parte della medesima delle disposizioni in tema di trasparenza. Alcune criticità sono state riscontrate relativamente agli enti: Fondazione Veneto Film Commission, Associazione per il patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e Fondazione Milano Cortina 2026: in particolare, nel sito web della Regione non sono inseriti i collegamenti con i siti istituzionali dei suddetti Enti, come previsto dall'art. 22, comma 3,

del D.lgs. n. 33/2013. Al riguardo la Regione – con le memorie del 17 giugno 2021 - ha precisato che *“trattasi in generale di enti di recente costituzione, nuovi entranti nel GAP relativo all’esercizio 2020. L’elenco sul sito regionale, aggiornato al 01/01/2020, verrà aggiornato a seguito dell’avvenuta approvazione del bilancio consolidato. Si provvede comunque, ad ogni buon conto, a segnalare l’osservazione della Corte alla struttura competente”*.

La Sezione, al fine di monitorare le partecipate regionali, ha svolto la propria analisi considerando i risultati d’esercizio, relativi al quinquennio 2016/2020, delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali controllati e partecipati rientranti nell’elenco 2 *“Perimetro di consolidamento 2020”* individuato dalla D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021 avente ad oggetto *“Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011”*.

I competenti uffici della Regione non hanno fornito in sede istruttoria i dati dei bilanci di tutte le n. 28 partecipate (n. 8 società + n. 20 enti) rientranti nel *“Perimetro di consolidamento es. 2020”*, in quanto non ancora approvati a seguito della proroga del termine di approvazione dei bilanci al 30 giugno 2021. Non sono stati trasmessi in sede di analisi i dati aggiornati al 31/12/2020 di n. 2 società partecipate dirette (*Veneto Innovazione S.p.A.; Sistemi Territoriali S.p.A.*), su un totale di n. 8 società, e di n. 11 enti strumentali regionali (*A.T.E.R. Belluno; A.T.E.R. Padova; A.T.E.R. Rovigo; A.T.E.R. Treviso; A.T.E.R. Venezia; A.T.E.R. Verona; ESU Venezia; Ente Parco Regionale dei Colli Euganei; Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; Ente Parco Regionale Veneto della Lessinia; AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po*), su un totale di n. 20 enti strumentali rientranti nel perimetro di consolidamento es. 2020. Per quanto riguarda le società partecipate dirette si osserva che le n. 6 partecipate dirette regionali analizzate hanno fatto registrare, al 31 dicembre 2020, un risultato d’esercizio positivo. Relativamente alle n. 2 società con dati mancanti in sede istruttoria - dalle memorie inviate dalla Regione il 17 giugno - si è riscontrato che è stato trasmesso il bilancio relativo all’esercizio 2020 di Sistemi Territoriali S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione (con l’Assemblea fissata in prima convocazione per il 24 giugno 2021), da cui emerge un risultato d’esercizio positivo pari a 3.655.080,00 euro; mentre, per quanto concerne Veneto Innovazione S.p.A., la Regione ha precisato che *“...l’Assemblea è stata convocata per il 29 giugno in prima convocazione ma si è ancora in attesa di ricevere la documentazione di bilancio...”*. In merito agli enti strumentali regionali rientranti nel perimetro di consolidamento 2020, dall’analisi svolta si è riscontrato che sono stati comunicati i risultati d’esercizio 2020 di n. 9 enti su 20; di questi n. 5 enti hanno registrato risultati positivi mentre n. 4 enti hanno chiuso

il 2020 con una perdita. Nel dettaglio, gli Enti strumentali in perdita nell'esercizio 2020 sono i seguenti: E.S.U. di Padova (-2.721.096,17 euro); E.S.U. di Verona (-290.673,55 euro); I.R.V.V.- Istituto Regionale per le Ville Venete (-293.016,50 euro); Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po (-235.118,17 euro). Al riguardo la Regione del Veneto ha precisato che *"...tutti gli Enti che sono in perdita d'esercizio, hanno - in contabilità finanziaria - un risultato di amministrazione positivo e sufficientemente capiente da non generare squilibri finanziari. Si rende noto che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, consapevole dell'importanza del ruolo della contabilità economico - patrimoniale, anche laddove adottata esclusivamente a fini conoscitivi, ha promosso un percorso di sensibilizzazione nei confronti degli Enti Strumentali, anche per mezzo delle relative strutture vigilanti..."*. Si rileva, altresì, che in sede di contraddittorio del 18 giugno 2021 la Regione ha comunicato che il bilancio es. 2020 dell'ESU di Venezia, fa emergere un risultato d'esercizio positivo per 781.621,73 euro.

Dall'analisi dei flussi finanziari al 31 dicembre 2020, inerenti le partecipate regionali, risulta confermata, rispetto agli esercizi precedenti, la presenza di una rilevante differenza tra impegni ed accertamenti e conseguentemente tra pagamenti e riscossioni. Nel dettaglio, gli accertamenti (130.114.827,69 euro) risultano pari al 20,55% degli impegni (633.126.655,26 euro), mentre le riscossioni (121.038.563,54 euro) risultano pari al 22,79% dei pagamenti (531.015.074,52 euro).

Relativamente al Rendiconto consolidato dell'esercizio 2020, la Sezione evidenzia che il documento, essendo ancora in corso di approvazione, non è stato ancora trasmesso e pertanto non è stato possibile analizzarne le relative risultanze.

La Sezione ha analizzato i dati relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2019, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con Deliberazione n. 108 del 27 novembre 2020, da cui emerge un risultato d'esercizio positivo per 213.606.341,98 euro, in diminuzione rispetto agli utili degli esercizi precedenti, pari rispettivamente a 346.400.268,57 euro nel 2018 ed a 625.275.486,45 euro nel 2017. In riferimento al Bilancio consolidato dell'esercizio 2020, considerato che lo stesso sarà approvato entro il 30 novembre 2020, sono state esaminate le attività preliminari da cui si evince che con la D.G.R. n. 95/2021 avente ad oggetto *"Bilancio consolidato 2020. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. 118/2011"*, sono stati definiti dalla Regione l'Elenco 1 *"Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P."* ed Elenco 2 *"Perimetro di consolidamento"*. Nel dettaglio, si osserva che rispetto all'esercizio precedente il *"Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P."* risulta composto (oltre che dal Consiglio Regionale) da n. 54 partecipate

regionali, pertanto, è stato ampliato includendo nello stesso ulteriori n. 3 partecipate, valutate essere strumentali della Regione a seguito di un'istruttoria di verifica e aggiornamento degli elenchi dei soggetti costituenti il Gruppo Regione Veneto condotta dal Tavolo tecnico operativo regionale. Relativamente al "Perimetro di consolidamento esercizio 2020" applicando il parametro dell'irrilevanza economica, rientrano nello stesso n. 28 partecipate regionali (oltre al Consiglio Regionale). Si precisa, altresì, che il Perimetro di consolidamento 2020 considerando anche la decisione del Tavolo tecnico del 26 febbraio 2021 risulta essere pari a n. 29 soggetti, comprendo anche la partecipata *Fondazione Veneto Film Commission*, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla precedente D.G.R. n. 95/2021. Al riguardo, si è riscontrato che nel 2020 sono stati inseriti gli enti Parco Naturale Regionale della Lessinia e la succitata *Fondazione Veneto Film Commission* (enti di nuova istituzione), mentre non sono state inserite VI Holding Srl e BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei. Per quest'ultimo ente la Regione ha precisato, in sede di contraddittorio, che *"...il tavolo tecnico di approfondimento ha rilevato la mancanza dei necessari presupposti per l'inserimento di BIOCE nel Gruppo Amministrazione Pubblica..."*.

In merito agli esiti definitivi della procedura di asseverazione dei crediti/debiti reciproci tra la Regione e le proprie società partecipate da parte del Collegio dei Revisori, la Regione - con le memorie del 17 giugno - specifica *"...che a prescindere dal differimento ex lege del termine di approvazione dei bilanci societari e dalla effettiva disponibilità dei bilanci approvati, l'attività di riconciliazione dei crediti/debiti è stata comunque svolta dai rispettivi uffici e organi di controllo e, quindi, portata a conclusione dai rispettivi revisori con le relazioni di asseverazione: da parte della Regione, in particolare, il Collegio dei revisori della Regione con verbale n. 76 del 17 maggio 2021 ha concluso la procedura di asseverazione di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), D.lgs. n. 118/2011, con la specifica relazione allegata al verbale. Nel contesto da pandemia Covid-19, tale risultato è stato ottenuto grazie alla costante collaborazione tra le Strutture regionali e gli organismi partecipati coinvolti nell'istruttoria, nonché all'utilizzo del nuovo applicativo informatico "BCSAS-Conciliatore" c.d. "Portale Asseverazione" di cui alla D.G.R. n. 1682/2020, che ha consentito di rendere l'attività di verifica più fluida, garantendo conoscenza e fruibilità dei dati reciproci..."*.

Pertanto, prendendo atto del prosieguo di un percorso positivo di controllo da parte della Regione dell'intero perimetro di finanza pubblica regionale - grazie anche agli interventi programmati ed attuati dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali - e, pur considerando che si sono registrati ritardi istruttori ed organizzativi derivanti dall'emergenza sanitaria da "Covid-19", la Sezione, auspica l'attuarsi, attraverso una

sempre più incisiva “*governance*”, di un progressivo ampliamento, in particolare, del “Perimetro di consolidamento”. La Corte raccomanda alla Regione del Veneto di proseguire il costante monitoraggio dei processi di razionalizzazione delle società partecipate regionali (società dirette, indirette ed enti strumentali), al fine di accelerare le procedure di dismissione programmate e di vigilare adeguatamente sul pieno rispetto da parte delle proprie società partecipate della normativa in materia di trasparenza.

8 ANALISI DEI CONTI DEL SETTORE SANITÀ

8.1 Premessa

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni la tutela della salute dei cittadini ha importanza primaria e la sanità rappresenta la voce quantitativamente più rilevante del bilancio regionale; per la Regione del Veneto rappresenta nel 2020 (come del resto anche negli esercizi precedenti) oltre l'80 per cento del bilancio.

Il quadro costituzionale prefigurato dall'art. 32 della Costituzione, secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ha ancor più delineato, in questo momento di emergenza sanitaria senza precedenti nel nostro Paese, il diritto alla salute quale principio fondamentale.

La pandemia "Covid-19" che ha colpito duramente l'Italia e il mondo intero dall'inizio del 2020, e che è tuttora in corso, rende ancora più rilevanti le scelte e gli interventi sul piano sanitario e fondamentale la corretta gestione delle risorse allo scopo destinate.

La Sezione ha ritenuto pertanto di condurre un'istruttoria dedicata alla gestione economico-finanziaria dell'emergenza da Covid-19, al fine di dar conto delle risorse che sono state stanziolate dallo Stato, dall'Unione europea, nonché delle somme che sono state ricevute dalla Regione del Veneto a titolo di erogazione liberale da parte di privati cittadini.

La finalità perseguita è stata quella di dare evidenza alle consistenti risorse finanziarie affluite per contrastare la diffusione dell'epidemia, nonché di rappresentarne le modalità di utilizzo.

Solo avendo ben chiaro il quadro complessivo delle erogazioni ricevute è infatti possibile controllare i diversi flussi finanziari e verificare se la risposta all'emergenza da parte delle varie Istituzioni coinvolte (dallo Stato alla Regione, fino agli Enti del SSR) sia stata adeguata rispetto alle necessità.

Come negli anni precedenti, sono state altresì analizzate le risorse stanziolate in via ordinaria dallo Stato a favore della Regione del Veneto in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2020.

L'attività istruttoria si è infine incentrata sul rispetto delle prescrizioni contenute nel citato art. 20 del D.lgs. n. 118/2011, oltre che delle altre disposizioni contenute nel Titolo II del decreto finalizzate a garantire la chiara esposizione in bilancio delle risorse.

8.2 La perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale Veneto

Tra le verifiche compiute, per l'esercizio finanziario 2020, sui conti della sanità, una parte importante ha riguardato, come già avvenuto per i precedenti esercizi, il rispetto, sostanziale oltretutto formale, da parte della Regione, delle prescrizioni contenute nell'art. 20 del D.lgs. n. 118/2011, e delle altre disposizioni del Titolo II del decreto, finalizzate a garantire la chiara esposizione in bilancio delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti al servizio sanitario regionale.

L'individuazione dei capitoli sui quali viene gestita la spesa (e l'entrata) sanitaria, differenziati in base alla natura della finalità della stessa, in modo tale da rendere intellegibile l'entità dei vari impieghi (e dei LEA, in particolare), è essenziale per comprendere l'efficacia della programmazione e, quindi, la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate nell'ambito della gestione sanitaria.

Si è pertanto proceduto alla verifica dell'osservanza, da parte della Regione, della "esatta perimetrazione" delle entrate e delle spese nel bilancio e, correlativamente, a rendiconto, della altrettanto "esatta" ricostruibilità, sul versante sia delle entrate che delle spese, della componente riconducibile ai LEA (art. 20, comma 1, lett. B, sub a)³²⁴.

³²⁴ Così dispone l'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, così rubricato "Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" al comma 1 recita:

"Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario con separata evidenza degli interventi per edilizia sanitaria finalizzati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988."

A tal fine, con nota del 5 maggio 2021 (prot. C.d.c. 7126/2021), sono stati richiesti i provvedimenti aventi ad oggetto la perimetrazione dei capitoli coinvolti nella gestione sanitaria, adottati nel corso dell'esercizio 2020; i provvedimenti di assegnazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale; i provvedimenti regionali di assegnazione del finanziamento sanitario aggiuntivo corrente; nonché la sintesi delle misure correttive adottate in recepimento dei rilievi formulati nei recenti giudizi di parifica.

8.2.1 Perimetrazione nel bilancio di previsione 2020

Una delle criticità più volte segnalate, da ultimo in sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2019³²⁵ aveva riguardato la concreta (e corretta) applicazione da parte della Regione del principio di *esatta perimetrazione*, così come individuato dall'art. 20 citato, già in fase previsionale.

In quella sede la Sezione aveva evidenziato *“la non completa attuazione del dettato normativo, sia in sede di bilancio di previsione che, conseguentemente, di gestione”*.

La Sezione aggiungeva comunque: *“Va registrata positivamente la decisione della Regione di superare tale criticità attraverso la rappresentazione, a decorrere dal bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, del perimetro sanitario in apposito paragrafo della nota integrativa al bilancio di previsione con una modalità che consenta la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio di previsione regionale.”*

Il Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione risulta approvato con legge regionale 25 novembre 2019, n. 46; con Decreto 16 dicembre 2019, n. 10 del Segretario Generale della Programmazione risulta approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 previsto dall'art. 39, co. 10, del D.lgs. n. 118/2011³²⁶, il quale individua i centri di responsabilità titolari della gestione delle risorse stanziare sui capitoli di entrata e di spesa compresi quelli del perimetro sanitario inseriti in apposito allegato (All. B al decreto n.10), previsto dal comma 13 dell'art. 39 del D.lgs. n. 118/2011.

³²⁵ Cfr. Relazione di accompagnamento alla delibera 102/2020/PARI del 10 luglio 2020.

³²⁶ “Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macro-aggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macro-aggregati in capitoli ai fini della gestione e di rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4”

All'interno della nota integrativa (Allegato 1 al Bilancio di previsione) la Regione, come aveva preannunciato in sede di parifica del precedente esercizio, ha inserito uno specifico paragrafo denominato "Perimetro sanitario" nel quale sono rappresentate le previsioni 2020-2022 relative agli stanziamenti di entrata e di spesa del perimetro, articolate nelle voci di classificazione previste dall'art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si riporta di seguito la rappresentazione sintetica di tali previsioni per il 2020-2022, alla base della programmazione finanziaria delle risorse da acquisire ed impegnare nell'ambito del perimetro sanitario:

Tabella 1
Riepilogo entrate e spese perimetro sanitario per il 2020-2022
ENTRATA

Esercizio	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	TOTALE ESCLUSE PARTITE DI GIRO	Partite di giro	TOTALE PERIMETRO
	Finanziamento sanitario ordinario corrente ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio	Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente payback, iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale	Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso	Finanziamento per investimenti in ambito sanitario			
2020	9.557.974.551	34.000.000	-	50.000.000	9.641.974.551	2.351.000.000	11.992.974.551
2021	9.557.286.473	34.000.000	-	100.000.000	9.691.286.473	2.351.000.000	12.042.286.473
2022	9.556.857.290	34.000.000	-	180.156.846	9.771.014.136	2.351.000.000	12.122.014.136

SPESA

Esercizio	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	TOTALE ESCLUSE PARTITE DI GIRO	Partite di giro	TOTALE PERIMETRO
	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA ivi compresa la mobilità passiva	Spesa sanitaria finanziamento di livelli superiori ai LEA	Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	Spesa per investimenti in ambito sanitario			
2020	9.591.974.551	-	-	50.000.000	9.641.974.551	2.351.000.000	11.992.974.551
2021	9.591.286.473	-	-	100.000.000	9.691.286.473	2.351.000.000	12.042.286.473
2022	9.590.857.290	-	-	180.156.846	9.771.014.136	2.351.000.000	12.122.014.136

Fonte: bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto

Gli importi inseriti nelle tabelle sopra esposte sono ulteriormente dettagliati nei capitoli di entrata e nei correlati capitoli di spesa per ognuna delle macro-voci in cui è suddiviso l'art. 20. Comparando gli importi rappresentati in nota integrativa (appena citati) con quelli che risultano dal Bilancio Finanziario Gestionale per il perimetro sanitario, non si riscontrano divergenze.

Gli stanziamenti iniziali delle entrate e delle spese in conto competenza per l'area sanitaria, iscritti nel bilancio di previsione, sono esposti nella tabella 2, la quale riproduce schematicamente l'articolazione prevista dal più volte citato art. 20 del D.lgs. n. 118/2011, per l'anno 2020.

Tabella 2 – Entrate e spese del perimetro sanitario nel bilancio di previsione 2020

ENTRATE DEL PERIMETRO SANITARIO (Lett A) art. 20 D.lgs. 118/2011)		N. capp. gestiti in c/competenza	Stanziamenti iniziali di competenza	SPESA DEL PERIMETRO SANITARIO (Lett B) art. 20 D.lgs. 118/2011)		N. capp. gestiti in c/competenza	Stanziamenti iniziali di competenza
classificazione art. 20	sotto voci regionali			classificazione art. 20	sotto voci regionali		
a) Finanziamento sanitario ordinario corrente compresa la mobilità attiva	a1) Finanziamento indistinto (compresa mobilità attiva)	7	9.289.209.089	a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	a1) Finanziamento indistinto (compresa mobilità passiva, saldo mobilità e restituzione gettiti)	24	9.289.209.089
	a2) eccedenze gettiti irap e irpeffondo di garanzia)	-	-		a2) eccedenze gettiti irap e irpeffondo di garanzia)	-	-
	a3) Finanziamento vincolato statale	12	264.216.462		a3) Vincolate statali	12	264.216.462
	a4) Altre entrate	4	4.549.000		a4) altre spese	6	4.549.000
	SUBTOTALE	23	9.557.974.551		a5) pay back	1	34.000.000
				SUBTOTALE	43	9.591.974.551	
b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente incluso pay-back	b1) finanziamento livelli aggiuntivi assistenza	-	-	b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA	b1) finanziamento livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-
	b2) pay-back	3	34.000.000		SUBTOTALE	-	-
	SUBTOTALE	3	34.000.000				
c) Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso		0	0	c) Spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso		0	0
d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	d1) Investimenti per edilizia sanitaria (art. 20, L. 67/88)	1	50.000.000	d) Spesa per investimenti in ambito sanitario	d1) spese per l'edilizia sanitaria finanziate ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988	1	50.000.000
	d2) Altri investimenti	0	0		d2) altre spese in conto capitale non finanziate ai sensi dell'art. 20, L. 67/88	0	0
	SUBTOTALE	1	50.000.000		SUBTOTALE	1	50.000.000
TOTALE ENTRATE (al netto delle partite di giro)		27	9.641.974.551	TOTALE SPESE (al netto delle partite di giro)		44	9.641.974.551
Partite di giro		2	2.351.000.000	Partite di giro		2	2.351.000.000
TOTALE ENTRATE		29	11.992.974.551	TOTALE SPESE		46	11.992.974.551

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati bilancio preventivo (nota integrativa) 2020-2022 - Regione del Veneto

Come si può desumere dalla tabella, sono 27 i capitoli di entrata con previsioni di competenza per il 2020, ai quali corrispondono 44 capitoli di spesa (non considerando i capitoli per partite di giro).

Come già rilevato nei precedenti esercizi, la Regione determina gli stanziamenti iniziali sulla base dei valori di competenza dell'esercizio precedente³²⁷ poiché è con l'approvazione del provvedimento di riparto nazionale per il settore sanitario che si ha la certezza dei volumi delle risorse annuali a disposizione e si possono adattare le relative poste finanziarie in bilancio, mediante variazioni su capitoli perimetrati già esistenti, o istituzione di nuovi capitoli.

La Regione nel corso dell'istruttoria sul rendiconto, con proprie note prott. 239755 e 239834 del 25 maggio 2021 (acquisite rispettivamente ai prott. C.d.c. nn. 7617 e 7620 del 26 maggio 2021), ha inviato un elenco di provvedimenti successivi all'approvazione del Bilancio di previsione, con i quali ha, nel corso dell'esercizio e attraverso successive variazioni al bilancio, modificato la dotazione finanziaria dei capitoli perimetrati o inserito ulteriori capitoli all'interno del perimetro come si dirà più avanti trattando del rendiconto.

8.2.2 La gestione dei capitoli perimetrati nel rendiconto 2020

8.2.2.1 La gestione di competenza

Per quanto riguarda la perimetrazione nella fase di rendiconto, la Regione del Veneto ha provveduto, nel 2020, ad inserire all'interno della Relazione sulla gestione, allegata al D.D.L. sul rendiconto, una serie di prospetti, sia di sintesi che di dettaglio del perimetro stesso, la cui costruzione si è basata sui documenti che hanno accompagnato il ciclo di bilancio, a cominciare dalla programmazione delle risorse finanziarie determinata dall'approvazione del bilancio di previsione e proseguita con la Deliberazione n. 1046 del 28 luglio 2020, con la quale la Giunta regionale ha assegnato agli enti del SSR della Regione del Veneto le risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2020, così come definite nelle Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 31 marzo 2020, aventi rep. atti n. 55/CSR/2020, rep. atti

³²⁷ Come conferma la Delibera di Giunta regionale n. 333 del 26/03/2019 che assegna le risorse del FSR per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020: *“nelle more dell'adozione degli atti formali di determinazione del fabbisogno sanitario standard e relative fonti di finanziamento per gli esercizi 2019 e 2020, il quadro finanziario di riferimento da assumere ai fini della determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse per il prossimo biennio è necessariamente quello determinato dai provvedimenti statali di riparto riferiti al corrente esercizio, in quanto gli unici attualmente disponibili”*.

n. 56/CSR/2020 e rep. atti n. 57/CSR/2020³²⁸, in continuità con i criteri definiti dalla D.G.R. n. 333 del 26 marzo 2019.

I prospetti inseriti dalla Regione mostrano, per la gestione di competenza e, per la prima volta, anche per la gestione dei residui, la suddivisione delle risorse e degli impieghi del perimetro sanitario secondo la classificazione richiesta dal D.lgs. n. 118/2011 attraverso livelli di maggiore dettaglio (fino all'esposizione dei capitoli delle entrate e dei corrispondenti capitoli di spesa).

Nella sottostante tabella (Tabella 3) si riepilogano le risultanze complessive del perimetro sanitario, evidenziando per ogni macro aggregato i valori dello stanziamento definitivo di competenza (per entrata e spesa), degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa, così come risultano dalla già menzionata relazione sulla gestione.

Tabella 3 – Entrate e spese di competenza del perimetro sanitario rendiconto 2020

ENTRATA PERIMETRO (A)			SPESA PERIMETRO (B)		
D.LGS. 118/2011, ART. 20, C.1	COMPETENZA FINALE	ACCERTAMENTI	D.LGS. 118/2011, ART. 20, C.1	COMPETENZA FINALE	IMPEGNI
TOTALE LETT. a)*		10.110.259.667	10.095.276.390	TOTALE LETT. a)	
a1	FSR INDISTINTO COMPRESA MOBILITA' ATTIVA E FONDO DI GARANZIA	9.759.851.703	9.759.851.703	a1	FSR INDISTINTO COMPRESA MOBILITA' PASSIVA, COMPRESA MOBILITA'
a2	ECCEDENZE GETTITI	-	-	a2	RESTITUZIONE GETTITI
a3	VINCOLATE STATALI	323.618.929	308.798.803	a3	VINCOLATE STATALI
a4	ALTRE ENTRATE	26.789.035	26.625.884	a4	ALTRE SPESE
				a5	PAY BACK
TOTALE LETT. b)		64.472.746	60.689.205	TOTALE LETT. b)	
b1	FINANZIAMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI RISPETTO AI LEA	-	-	b1	SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
b2	PAYBACK	64.472.746	60.689.205		
TOTALE LETT. c)		-	-	TOTALE LETT. c)	
TOTALE LETT. d)		77.533.745	29.669.620	TOTALE LETT. d)	
d1	INTERVENTI PER EDILIZIA SANITARIA FINANZIATI AI SENSI DELL'ART.20, L.67/88	50.000.000	2.135.875	d1	SPESE PER EDILIZIA SANITARIA FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 20, L. 67/88
d2	ALTRI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NON FINANZIATI AI SENSI DELL'ART.20, L.67/89	27.533.745	27.533.745	d2	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE NON FINANZIATE AI SENSI DELL'ART.20, L. 67/88
TOTALE ESCLUSE PARTITE DI GIRO		10.252.266.158	10.185.635.215	TOTALE ESCLUSE PARTITE DI GIRO	
PG	PARTITE DI GIRO	2.351.000.000	2.319.552.484	PG	PARTITE DI GIRO
TOTALE COMPRESSE PARTITE DI GIRO		12.603.266.158	12.505.187.699	TOTALE COMPRESSE PARTITE DI GIRO	

* nella lettera A è incluso l'importo di **22.000.258 euro** di risorse del bilancio regionale iscritte al capitolo E/101475 (Pubbliche sottoscrizioni da famiglie per il finanziamento di interventi di protezione civile - trasferimenti correnti da famiglie - emergenza covid19 (art. 2, l.r. 27/11/1984, n.58 - d.p.c.m. 08/03/2020 - d.p.c.m. 11/03/2020 - d.p.c.m. 22/03/2020).

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto della Regione del Veneto

³²⁸ Intese riferite rispettivamente al riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2020, al riparto delle quote premiali 2020 ed al riparto degli Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2020.

Il Bilancio finanziario gestionale (BFG) del perimetro sanitario 2020, inserito come “Allegato 10” nel D.D.L. del rendiconto, riporta come risultanze finali per le entrate un importo differente rispetto alla tabella 3:

- previsioni definitive di competenza = euro 12.581.265.900 anziché 12.603.266.158;
- accertamenti = euro 12.483.187.441 anziché 12.505.187.699.

La differenza è dovuta all'importo del capitolo di entrata **E/101475** (fuori perimetro) denominato “*Pubbliche sottoscrizioni da famiglie per il finanziamento di interventi di protezione civile - trasferimenti correnti da famiglie - emergenza covid19 (art. 2, l.r. 27/11/1984, n.58 - D.P.C.M. 08/03/2020 - D.P.C.M. 11/03/2020 - D.P.C.M. 22/03/2020)*” pari a euro 22.000.258 che la Regione ha inserito nella relazione sulla gestione per il calcolo delle entrate destinate al finanziamento LEA, ma che non rientra nel BFG che considera solo il perimetro sanitario.

L'importo delle spese coincide invece con il BFG in quanto il capitolo di spesa (**U/104277**: “*Azioni regionali per il contrasto dell'emergenza da covid-19 - trasferimenti correnti (art. 2, l.r. 27/11/1984, n.58 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n.118 - l.r. 25/10/2016, n.19)*”), collegato a quello di entrata appena citato, rientra nel perimetro sanitario tra le “altre spese” (codice a4) del finanziamento ordinario corrente.

Per quanto riguarda il capitolo di spesa appena evidenziato, sulla base di quanto riportato nella relazione sulla gestione, con la D.G.R. n. 1706 del 9 dicembre 2020³²⁹ la Giunta regionale ha disposto l'erogazione ad Azienda Zero dell'importo stanziato di euro 22.000.258 “*da destinare, al netto di euro 784.022, impiegati dalla Regione per il finanziamento degli oneri previsti dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 34/2020³³⁰, (.....) al rimborso parziale delle spese e dei costi sostenuti dal Sistema sanitario regionale per la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 che verranno definiti con successivi provvedimenti, anche sulla base dei dati di costo degli enti del SSR, rilevati attraverso l'apposita contabilità separata*”.

Rimanendo nell'ambito delle risorse destinate al contrasto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 si segnala, per completezza informativa, che nel perimetro sanitario sono presenti i seguenti capitoli di entrata e spesa:

³²⁹ Dgr avente ad oggetto: “*Erogazione ad Azienda Zero delle risorse sanitarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e disposizioni conseguenti. (art. 2 comma 1 lett. a), L.R. 19/2016 e s.m.i.)*”.

³³⁰ L.R. 34/2020, art. 2, c.1: Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente:

a) per i professori e ricercatori universitari in assistenza, in euro 559.708,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;

b) per i medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, in **euro 784.022,00** per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

Tabella 4 - Risorse ed impieghi Covid nel perimetro sanitario

Capitoli di gestione COVID					
Capp. Entrata		accertamenti	Capp. Spesa		impegni
101476	ASSEGNAZIONI STATALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 09/03/2020, N.14 - D.L. 17/03/2020, N.18)	114.553.364,00	104131	INTERVENTI STATALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 09/03/2020, N.14 - D.L. 17/03/2020, N.18)	114.553.364,00
101498	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA CONNESSA ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ARTT. 1, 2, 117, D.L. 19/05/2020, N.34)	135.536.435,00	104182	INTERVENTI STATALI CONNESSI ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ARTT. 1, 2, 117, D.L. 19/05/2020, N.34)	135.536.435,00
101544	ASSEGNAZIONI STATALI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, ART. 29, C. 8, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 14/08/2020, N.104)	38.935.695,91	104275	INTERVENTI STATALI CONNESSI ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, ART. 29, C. 2, 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - D.L. 14/08/2020, N.104)	38.935.695,91
101475*	PUBBLICHE SOTTOSCRIZIONI DA FAMIGLIE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - EMERGENZA COVID19 (ART. 2, L.R. 27/11/1984, N.58 - D.P.C.M. 08/03/2020 - D.P.C.M. 11/03/2020 - D.P.C.M. 22/03/2020)	22.000.258,02	104277	AZIONI REGIONALI PER IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 2, L.R. 27/11/1984, N.58 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)	22.000.258,02
4537	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA - SECONDA TRANCHE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI (ART. 20, L. 11/03/1988, N.67 - L. 27/12/1997, N.450 - DEL. CIPE 06/05/1998, N.52 - ART. 1, C. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, N.266 - ACCORDO 02/10/2007)	2.135.875,24	60077	INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIO SANITARIA (ART. 20, L. 11/03/1988, N.67 - L. 27/12/1997, N.450 - ART. 1, C. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, N.266 - ACCORDO 02/10/2007)	2.135.875,24
Totale		313.161.628,17	Totale		313.161.628,17

*no perimetro

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Rendiconto della Regione del Veneto

Al fine di valutare la rispondenza della gestione contabile regionale del perimetro sanitario ai dettami del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 la Sezione, con l'ausilio delle tabelle inviate dalla Regione nel corso della fase istruttoria, oltre che del sistema informativo di contabilità regionale Nu.S.I.Co.³³¹, ha verificato il rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. n. 118/2011 il quale dispone che:

“Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi

³³¹ Ad eccezione dei capitoli Covid precedentemente citati.

la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;

b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.³³²

Per quanto riguarda il punto **a)** della norma citata, si sono prese in considerazione le macrovoci **a)** e **b)** della tabella 3, confrontando le quali risulta una differenza tra accertamenti e impegni complessivi come di seguito indicata:

Accertamenti complessivi euro	10.155.965.595
Impegni complessivi euro	10.168.565.172
Differenza euro	-12.599.577
Avanzo applicato	17.104.803
Differenza	4.505.226

La differenza sopra esposta non dipende dall'aggregato identificato con il codice **a1)** "FSR indistinto compresa mobilità attiva e fondo di garanzia", dove risulta accertata e impegnata la quota pari a € 9.759.851.703 corrispondente al finanziamento sanitario indistinto, compresa mobilità (attiva e passiva) e quota premiale³³³, bensì dagli aggregati indicati di seguito ricalcolati prendendo in considerazione le risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020:

- codifica **a3)** "Vincolate statali" dove si riscontra una differenza tra accertamenti e impegni complessivi (al netto dell'avanzo applicato) come di seguito indicato:

Accertamenti complessivi euro	308.798.803
Impegni complessivi euro	319.207.415
Differenza euro	-10.408.612
Avanzo applicato	10.506.184
Differenza	97.572

³³² Il punto **b)** non riguarda la Regione del Veneto che non presenta disavanzo pregresso.

³³³ L'importo di euro 9.759.851.703 fa riferimento ai seguenti valori:

- euro 9.037.762.498,00 relativi al Fondo sanitario regionale indistinto 2020;
- euro 289.025.495,00 risorse COVID;
- euro 7.466.732,00 quota premiale;
- euro 425.596.978,00 relativi alla mobilità sanitaria attiva (in parte entrata);
- euro 279.136.814,00 relativi alla mobilità sanitaria passiva (in parte spesa);
- euro 146.460.164,00 relativo al saldo della mobilità sanitaria (in parte spesa).

- codifica **a4) "Altre entrate/altre spese"** dove si riscontra una differenza tra accertamenti e impegni complessivi (al netto dell'avanzo applicato) come di seguito indicato:

Accertamenti complessivi euro	26.625.884
Impegni complessivi euro	29.225.498
Differenza euro	-2.599.614
Avanzo applicato	6.570.412
Differenza	3.970.798

- ed infine per l'aggregato codificato **a5) "Payback"** in parte spesa, che risulta finanziato dalla codifica **b2) "Payback"** in parte entrata, dove si riscontra una differenza tra accertamenti e impegni complessivi (al netto dell'avanzo applicato):

Accertamenti complessivi euro	60.689.205
Impegni complessivi euro	60.280.556
Differenza euro	408.649
Avanzo applicato	28.206
Differenza	436.855

La somma dei differenziali ottenuti dai tre aggregati sopra esposti (maggiori accertamenti rispetto agli impegni pari ad euro 4.505.226) coincide con l'importo delle risorse vincolate nel bilancio al 31 dicembre 2020, così come risulta dall'Allegato 3 al D.D.L. del rendiconto. Occorre evidenziare che la Regione, da quest'anno, su indicazione della Sezione, ha opportunamente indicato all'interno della relazione sulla gestione afferente al perimetro sanitario, in corrispondenza dei capitoli interessati, l'importo delle risorse vincolate applicate al bilancio, con ciò offrendo una visione più trasparente delle risorse che affluiscono ai capitoli del perimetro stesso.

Inoltre, sempre come novità rispetto ai precedenti esercizi, ha inserito il citato Allegato 3 all'interno del D.D.L. del rendiconto denominato: *"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione relativamente al perimetro sanitario"* rendendo più agevole la verifica dei capitoli (di entrata e di spesa) con risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

Come per il precedente esercizio, sono state effettuate verifiche sulla allocazione delle entrate e delle spese nei capitoli pertinenti, condotte sulla base della descrizione dei capitoli riportati nelle tabelle esposte nel perimetro sanitario.

L'esame ha riguardato, in particolare, i **27 capitoli di spesa** su cui sono stati effettuati impegni nel 2020 (per un importo complessivo di euro 9.759.851.703) e ricondotti alla lett. **a1)** *"Spesa sanitaria ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA indistinto, compresa mobilità"* inseriti nelle tabelle fornite dalla Regione in fase istruttoria.

Con riguardo a tali spese si osserva che:

- 1) **13** capitoli riportano correttamente nella descrizione lo specifico riferimento all' *"art. 20, c. 1 p.to B, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n.118"* (tra i quali i 4 capitoli istituiti per l'emergenza Covid) per un importo complessivo impegnato pari a euro 9.737.541.702,91.
- 2) I restanti **14** capitoli raccolgono un importo impegnato 2020 pari a euro 22.310.000,00. Tra questi, **6** capitoli appartengono alla Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tra i quali si segnalano i seguenti capitoli che non sembrano avere una diretta attinenza con il finanziamento dei LEA:
 - a) cap. **U/104041** *"Fondo per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio sanitari - contributi agli investimenti (art. 44, l.r. 29/12/2017, n.45)"* rientrante nel Programma 03 *"Interventi per gli anziani"* impegnato per un importo di euro 10.000.000 e mandati residui per lo stesso importo;
 - b) cap. **U/103220** *"Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali - trasferimenti correnti - perimetrato sanità (art. 133, c. 3, lett. a, l.r. 13/04/2001, n.11)"* rientrante nel Programma 07 - *"Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali"* e impegnato per un importo di euro 1.830.000.
- 3) Come per il bilancio 2019, permangono inoltre **5** capitoli³³⁴ all'interno dell'aggregato **a1)** *"Finanziamento sanitario regionale indistinto compresa mobilità attiva e quota*

³³⁴ Capitoli U:

- **102645:** *"Azioni regionali a favore delle farmacie rurali - Trasferimenti correnti (Art.22, L.R. 23/02/2016, N.7)"*,

premiata”, che risultano avere una denominazione “azioni regionali...” e che pertanto sembrerebbero riferirsi, come quelle al punto precedente, a spese che non attengono al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza finanziati dal fondo sanitario.

Il capitolo n. U/103287, in particolare, nella descrizione fa riferimento sia al finanziamento dei LEA che ad azioni regionali. Da segnalare che il capitolo è inserito in contabilità al programma 1307 “Ulteriori spese in materia sanitaria” mentre i restanti 4 capitoli sono nel codice programma 1301 “Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.

Si riporta di seguito una tabella con i capitoli di cui trattasi ed i relativi dati contabili fondamentali.

-
- **103287:** “Spesa sanitarie corrente per il finanziamento dei LEA – Azioni regionali (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11 - L.R. 25/10/2016, N.19)”,
 - **103810:** “Azioni regionali per la sepoltura, tumulazione e cremazione di nati di età inferiore a 28 settimane – risorse sanitarie - Trasferimenti correnti (ART. 25, C. 2 BIS, L.R. 04/03/2010, N.18)”,
 - **103811:** “Azioni regionali per la stabilizzazione del centro di simulazione e formazione avanzata della regione veneto (SIFARV) – Trasferimenti correnti - (ART. 23, L.R. 23/02/2016, N.7)”,
 - **103812:** “Azioni regionali a favore delle piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico – Risorse sanitarie – Trasferimenti correnti (ART. 88, L.R. 30/12/2016, N.30)”.

Tabella 5 – Capitoli lett. a1) con denominazione “azioni regionali...”

		2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	-
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	CASSA INIZIALE	CASSA FINALE	IMPEGNI	MANDATI COMPETENZA	MANDATI RESIDUI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI FINALI
102645	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 22, L.R. 23/02/2016, N.7)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-
103810	AZIONI REGIONALI PER LA SEPOLTURA, TUMULAZIONE E CREMAZIONE DI NASCITURI DI ETA' INFERIORE A 28 SETTIMANE - RISORSE SANITARIE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 25, C. 2 BIS, L.R. 04/03/2010, N.18)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
103811	AZIONI REGIONALI PER LA STABILIZZAZIONE DEL CENTRO DI SIMULAZIONE E FORMAZIONE AVANZATA DELLA REGIONE VENETO (SIFARV) - TRASFERIMENTI CORRENTI - (ART. 23, L.R. 23/02/2016, N.7)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-
103812	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI IN AMBITO AGRO-ZOOTECNICO - RISORSE SANITARIE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 88, L.R. 30/12/2016, N.30)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-
103287	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - AZIONI REGIONALI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11 - L.R. 25/10/2016, N.19)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati del Rendiconto della Regione del Veneto

Al riguardo la Regione nella relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021 ha affermato che “i capitoli di spesa n.104041, n.103220, n.103287, n.103810, n.103811, n.103812 e n.102645 hanno attinenza con il finanziamento dei LEA. Sui predetti capitoli di spesa sono infatti stanziati risorse che riguardano interventi sanitari e socio-sanitari previsti da norme regionali e finanziati a carico del FSR”.

8.3 Il finanziamento del servizio sanitario regionale

8.3.1 Finanziamento assegnato alla Regione del Veneto

Il finanziamento assegnato alla Regione del Veneto per il Fondo sanitario regionale (FSR), a seguito dell'Intesa rep. Atti n. 55/CSR del 31 marzo 2020, ammonta complessivamente a 9.225.741.398,38 euro che, al netto dei ricavi e delle entrate degli enti del SSR per un ammontare pari a 187.978.900,00 euro, risulta pari a 9.037.762.498,00 euro.

In sintesi:

Tabella 6 – Finanziamento FSR (in euro)

Tipologia del finanziamento	Importo
Indistinto (ante mobilità) (a)	9.225.741.398,00
Ricavi ed entrate degli enti del SSR (b)	187.978.900,00
Totale (a-b)	9.037.762.498,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati deliberazione CIPE 14 maggio 2020

Rispetto all'esercizio 2019 il finanziamento indistinto assegnato alla Regione del Veneto passa da 9.024.486.987,00 euro a euro 9.225.741.398,00, con un incremento del 2,23%.

Nella Tabella che segue sono rappresentate le fonti del finanziamento indistinto 2020 per la Regione del Veneto, suddivise tra entrate dirette, stima dei gettiti dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, compartecipazione regionale IVA e quota riferibile al Fondo sanitario nazionale

Tabella 7 – Fonti di finanziamento indistinto regionale (ante mobilità) (in euro)

Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie (a)	IRAP (stima) (b)	Addizionale IRPEF (stima) (c)	Integrazione a norma del D.lgs. 56/2000 (Compartecipazione all'IVA) (d)	FSN	Totale risorse per il finanziamento indistinto ante mobilità (a+b+c+d)
187.978.900	1.917.720.777,12	865.617.000,00	6.254.424.721		9.225.741.398,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati deliberazione CIPE 14 maggio 2020

Al finanziamento ante mobilità³³⁵ si deve, infine, aggiungere il saldo della mobilità interregionale e internazionale. Il finanziamento post mobilità (interregionale e

³³⁵ Con mobilità sanitaria si intende la situazione in cui un paziente si sposta dalla zona in cui vive per cercare cure e terapie. Lo spostamento può avvenire all'interno dello stesso Paese, migrando da una regione ad un'altra, oppure da uno Stato ad un altro. Si individuano tre tipi di mobilità sanitaria:

internazionale) ed il totale dei crediti e dei debiti da mobilità interregionale sono di seguito indicati:

Tabella 8 - Finanziamento post mobilità (in euro)

Totale crediti mobilità interregionale	Totale debiti mobilità interregionale	Totale finanziamento post mobilità (interregionale e internazionale)
425.596.978,00	279.136.814,00	146.460.164,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 55/CSR/2020

Ulteriori risorse per l'anno 2020 assegnate alla Regione del Veneto, per il finanziamento del servizio sanitario regionale, si riferiscono alle "Quote premiali" e alle "Quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (PSN)".

Per quanto concerne il riparto della quota accantonata da ripartire tra le regioni in base ai meccanismi premiali, alla Regione del Veneto è stato assegnato sulla base dell'Intesa rep. atti n. 57/CSR/2020 un importo di 7.466.732,00 (rispetto ai 2.192.461 euro dell'anno precedente) a titolo di quota premiale 2020, accertato al capitolo di entrata n. 101156 "Entrate derivanti dalla quota premiale del fondo sanitario di parte corrente (art. 9, c. 2, D.lgs. 06/09/2011, n. 149)".

Tali risorse va aggiunto l'importo pari a 93.226.443,00 euro, assegnato sulla base dell'Intesa rep. atti n. 56/CSR/2020 relativo al riparto degli Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2020. Detto importo risulta accertato al capitolo di entrata n. 101390 "Assegnazioni statali per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)".

Infine, si evidenziano gli ulteriori stanziamenti previsti dalla normativa emergenziale diretta a far fronte all'epidemia da Covid-19, ovvero, per il 2020, € 289.025.495 (interamente riscossi dalla Regione del Veneto), di parte corrente, ed € 4.032.176 (di cui riscossi € 2.135.875), di parte capitale³³⁶.

Intraregionale (o regionale), che descrive lo spostamento dei pazienti all'interno dei confini della regione nella quale vivono;

Interregionale, che indica una mobilità da una regione ad un'altra per lo più alla ricerca di cure migliori rispetto a quelle offerte dalla regione di provenienza;

Internazionale, che riguarda casi limitati rispetto alle altre due tipologie, caratterizzati dalla ricerca di specifiche cure non disponibili o considerate non all'altezza nel proprio Stato di appartenenza o per le quali i tempi di attesa sono molto lunghi. La mobilità internazionale descrive anche la situazione in cui un utente ha bisogno di un intervento sanitario mentre si trova all'estero.

³³⁶ Cfr. par. 8.4.1.

Il quadro complessivo risulta dunque il seguente:

	Voce	Importo in euro
a)	Finanziamento totale indistinto post mobilità - Intesa CSR 55/2020 (Tab. C colonna 12 quinquies)	9.372.201.562
b)	Finanziamento totale indistinto ante mobilità - Intesa CSR 55/2020 (Tab. B colonna 11)	9.225.741.398
c)	Saldo mobilità (a-b)	146.460.164
d)	Ricavi e entrate proprie - Intesa CSR 55/2020 (Tab. B colonna 5)	187.978.900
e)	Finanziamento totale indistinto al netto del saldo di mobilità e delle entrate proprie (a - c = d)	9.037.762.498
f)	Quote premiali 2020 - Intesa CSR 57/2020 (tab. A)	7.466.732
g)	Quote vincolate obiettivi di piano - Intesa CSR 56/2020	93.226.443
h)	Totale Fondo sanitario regionale ripartibile 2020 (e + f + g)	9.138.455.673
i)	Risorse per finanziamento emergenza COVID-19 (parte corrente)	289.025.495
l)	Risorse per finanziamento emergenza COVID-19 (parte capitale)	4.062.176
m)	Totale risorse disponibili per il finanziamento del SSR (g+h+i)	9.431.543.344

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 28 luglio 2020

8.3.2 Entrate relative al finanziamento indistinto

La Tabella sotto riportata mostra gli accertamenti e le riscossioni di competenza delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, come risultano dal D.D.L. relativo al rendiconto dell'esercizio 2020, approvato dalla Giunta regionale³³⁷:

Tabella 9 – Finanziamento indistinto SSR 2020 (in euro)

Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni di competenza	% riscossioni
621	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (D.lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, l.r. 09/02/2001, n. 5)	1.442.674.890,40	835.113.920,90	58%
622	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n. 311)	844.761.261	780.480.384	92%
626	Compartecipazione regionale all'I.V.A. al netto del concorso alla solidarietà interregionale (artt. 2, 5, D.lgs. 18/02/2000, n. 56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - art. 4, D.L. 18/09/2001, n. 347)	6.639.827.294	6.208.182.940	93%
101142	Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - finanziamento indistinto statale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)			
100028	Compensazione delle minori entrate regionali in materia di IRAP e addizionale IRPEF derivanti dall'applicazione del Fondo di garanzia (art. 13, c. 3, D.lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 321, L. 23/12/2005, n. 266)	110.499.053	-	0%
Totale ante mobilità		9.037.762.498³³⁸	7.823.777.245	87%

³³⁷ D.G.R. n. 11/DDL del 30/04/2021 avente ad oggetto: Disegno di legge regionale "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020", pervenuta a questa Sezione con prot. 7052 del 4 maggio 2021, di seguito DDL rendiconto 2020

³³⁸ Cfr tab. 3

Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni di competenza	% riscossioni
101498	quota di compartecipazione regionale all'iva connessa all'emergenza da covid-19 (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n.118 - artt. 1, 2, 117, D.L. 19/05/2020, n.34)	135.536.435	135.536.435,00	100%
101476	assegnazioni statali per fronteggiare l'emergenza da covid-19 (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n.118 - D.L. 09/03/2020, n.14 - D.L. 17/03/2020, n.18)	114.553.364	114.553.364,00	100%
101544	assegnazioni statali connesse all'emergenza da covid-19 (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, art. 29, c. 8, D.lgs. 23/06/2011, n.118 - D.L. 14/08/2020, n.104)	38.935.696	38.935.696	100%
Totale risorse covid		289.025.495	289.025.495	100%
100771	Mobilità attiva del servizio sanitario regionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)	413.002.134	413.002.134	100%
101319	Mobilità attiva internazionale del servizio sanitario regionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n. 118)	12.594.844	12.594.844	100%
Totale finanziamento indistinto		9.752.384.971	8.538.399.718	88%
101156	Entrate derivanti dalla quota premiale del fondo sanitario di parte corrente (art. 9, c. 2, D.lgs. 06/09/2011, n. 149)	7.466.732	-	0%
Totale finanziamento indistinto + Quota premiale		9.759.851.703	8.538.399.718	87%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2020.

8.3.3 Assegnazione delle risorse agli enti del SSR

Con deliberazione n. 333 del 26/03/2019 la Giunta regionale ha definito i criteri di riparto del Fondo sanitario regionale e l'assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con deliberazione n. 1046 del 28/07/2020 che ha adeguato - in continuità con i criteri di riparto del FSR definiti nella D.G.R. n. 333/2019 - l'ammontare del FSR 2020 sulla base degli importi effettivamente assegnati alla Regione del Veneto per l'esercizio 2020 con gli atti formali di Intesa. Sulla base delle risorse assegnate con le precitate Intese rep. atti n. 55/CSR/2020, 56/CSR/2020 e 57/CSR/2020, la D.G.R. n. 1046/2020 ha determinato l'ammontare del Fondo sanitario ripartibile per l'esercizio 2020 per complessivi euro 9.138.455.673,00.

Questa somma complessiva risulta così formata:

Tabella 10 - Somma da ripartire (in euro)

Tipologia del finanziamento	Importo
Indistinto (ante mobilità interregionale) (a)	9.225.741.398,00
Ricavi ed entrate degli enti del SSR (b)	187.978.900,00
Totale (a-b)	9.037.762.498,00
Risorse aggiuntive assegnate sulla base dell'Intesa rep. atti n. 56/CSR/2020 relativo al riparto degli Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2020. (c)	93.226.443,00
Quota premiale (d)	7.466.732
Totale (a-b+c+d)	9.138.455.673,00

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Veneto

di cui 8.109.653.000 euro (cui si aggiungono euro 56.966.899,00 per specifici interventi indicati nell'Intesa rep. atti n. 55/CSR/2020) destinati agli enti del SSR quale finanziamento a titolo indistinto per l'erogazione dei LEA (esclusa Azienda Zero). La rimanente quota di risorse ripartibili - complessivamente pari a 1.028.802.673,00 euro - è stata destinata come di seguito indicato:

- euro 616.400.000,00 per finanziamenti della GSA;
- euro 100.338.772,00 a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti degli enti del SSR;
- una quota per complessivi euro 95.000.000,00 destinata prioritariamente per investimenti degli enti del SSR;
- euro 160.097.002,00 per garantire il generale equilibrio del SSR sulla base delle risultanze di preconsuntivo.

Tabella 11 - Riparto risorse FSR (in euro)

Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2020	Importi
Totale Fondo Sanitario Regionale compresa premialità e Obiettivi PSN (A)	9.138.455.673,00
Fondo Sanitario Regionale ripartibile (C)= (A+B)	
Risorse da assegnare/assegnate con provvedimenti della Giunta regionale (D)	1.028.802.673,00
<i>di cui finanziamenti della GSA</i>	<i>616.400.000,00</i>
<i>di cui Obiettivi specifici indicati dall'Intesa rep. Atti n. 55/CSR/2020</i>	<i>56.966.899,00</i>
<i>di cui a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o per investimenti degli enti del SSR- capitoli nn. 103285 e 103980</i>	<i>100.338.772,00</i>
<i>di cui risorse da destinare prioritariamente ad investimenti del SSR</i>	<i>95.000.000,00</i>
<i>di cui risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR sulle risultanze del preconsuntivo- capitoli nn. 103285 e 103603</i>	<i>160.097.002,00</i>
Risorse da assegnare alle aziende con D.G.R. 1046 (E)=(C-D)	8.109.653.000,00
Finanziamenti a funzione	324.636.000,00
Finanziamenti per quota capitaria	7.731.017.000,00
Finanziamento a funzione per specificità territoriali ex Statuto regionale	54.000.000,00

Fonte: Deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 28 luglio 2020

Raffrontando i dati contenuti nelle suddette D.G.R. con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2020, non sono emerse discordanze.

In particolare, la quota di risorse per complessivi euro 56.966.899 è finalizzata - sulla base di quanto indicato nell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti 55/CSR/2020- agli interventi di seguito indicati:

a. euro 4.070.908 per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo (art. 1, c. 133, L. 190/2014);

b. euro 15.143.779 per il concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini - NPNV (art. 1, c. 408, L.232/2016);

c. euro 12.212.725 per il concorso a rimborso degli oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN da svolgere ai sensi dell'art. 1, c. 543, L. 205/2015 (art. 1, c. 409, L. 232/2016);

d. euro 2.035.454 quali risorse provenienti dall'INAIL e destinate alle finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526 - 528, L. 145/2018;

e. euro 3.989.490 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie di cui all'art. 1, cc. 435 e 435 bis della L. 205/2017;

f. euro 19.514.543 per la copertura di parte del minor gettito derivante dalla soppressione del superticket ai sensi dell'art. 1, cc. 446 e 447 della L. 160/2019.

Una quota di risorse per complessivi euro 100.338.772 è destinata a supporto dell'equilibrio economico finanziario e/o per investimenti degli Enti del SSR, sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. n. 333/2019 e s.m.i.. Inoltre, vi è una ulteriore quota di risorse disponibili per complessivi euro 95.000.000, destinata prioritariamente per investimenti degli Enti del SSR, in particolare per quelli sostenuti in relazione all'emergenza sanitaria. Infine, la quota di risorse residuale, pari a complessivi euro 160.097.002, è destinata a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR.

Il quadro complessivo dei finanziamenti indistinti ripartiti per singola azienda sanitaria risulta il seguente:

Tabella 12**Finanziamenti complessivi indistinti per l'erogazione dei LEA - Anno 2020 (in euro)**

Azienda sanitaria	Finanziamenti a funzione	Finanziamenti per quota capitaria	Finanziamenti a funzione per specificità territoriale ex Statuto Regionale	Finanziamenti totali indistinti per LEA Anno 2020
Nr. Colonna	1	2	3	4=1+2+3
01. Dolomiti	16.497.000	355.504.000,00	16.000.000	388.001.000
02. Marca Trevigiana	22.333.000	1.380.073.000,00	-	1.402.406.000
03. Serenissima	20.836.000	1.009.671.000,00	16.000.000	1.046.507.000
04. Veneto Orientale	7.222.000	361.622.000,00	-	368.844.000
05. Polesana	13.210.000	394.644.000,00	16.000.000	423.854.000
06. Euganea	19.829.000	1.460.127.000,00	-	1.479.956.000
07. Pedemontana	7.984.000	568.307.000,00	6.000.000	582.291.000
08. Berica	13.814.000	769.803.000,00	-	783.617.000
09. Scaligera	31.585.000	1.431.266.000,00	-	1.462.851.000
901. Ao Padova	81.248.000	-	-	81.248.000
912. Aoul Verona	82.276.000	-	-	82.276.000
952. Iov	7.802.000	-	-	7.802.000
Veneto	324.636.000	7.731.017.000	54.000.000	8.109.653.000

Fonte: Deliberazione della Giunta regionale n. 1046/2020

8.3.4 Entrate e le spese destinate al servizio sanitario regionale

Le entrate e le spese riferibili al settore sanitario sono state desunte dai dati contenuti nel D.D.L. concernente il Rendiconto 2020 e relazione allegata.

Gli accertamenti relativi ai capitoli rientranti nel perimetro sanitario sono pari complessivamente a 12.505.187.698,64 euro (10.252.266.158,19 euro, al netto delle partite di giro) e rappresentano ben l'82,33% degli accertamenti totali (15.189.407.278,14 euro, 12.710.005.956,16 euro al netto delle partite di giro), come indicato nella Tabella che segue:

Tabella 13 - Rapporto tra entrate del perimetro sanitario ed entrate complessive regionali - Esercizio 2020 (in euro)

Titolo	Denominazione	Accertamenti perimetro sanità (A)	Accertamenti del bilancio regionale (B)	A/B
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.062.799.880,46	10.307.586.452,17	87,92%
2	Trasferimenti correnti	675.791.013,53	1.322.597.284,43	51,10%
3	Entrate extratributarie	417.374.700,76	488.536.636,14	85,43%
4	Entrate in conto capitale	29.669.620,21	433.152.685,67	6,85%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		115.638.525,11	
	Totale (*)	10.185.635.214,96	12.667.511.583,52	80,41%
6	Accensione prestiti		42.494.372,64	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.319.552.483,68	2.479.401.321,98	93,55%
	Totale	12.505.187.698,64	15.189.407.278,14	82,33%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con nota prot. 7520 del 21/05/2021

Come si evince dalla Tabella sopra indicata, le entrate correnti registrano la percentuale maggiore del perimetro sanitario (**9.062.799.880,46** euro), che nel 2020 rappresentano l'87,92% degli accertamenti di parte corrente del bilancio regionale (10.307.586.452,17 euro), mentre la percentuale relativa alle entrate in conto capitale si assesta al 6,85% degli accertamenti totali destinati agli investimenti (29.669.620,21 euro su 433.152.685,67 euro). Un significativo dettaglio delle entrate correnti relative al perimetro sanitario è rappresentato dalla sotto riportata Tabella che mostra la composizione dei principali tributi propri e compartecipazioni erariali, accertati nel corso dell'esercizio 2020:

Tabella 14 - Entrate correnti Titolo 1 - perimetro sanitario 2020 (in euro)

Capitolo	Descrizione capitolo	Accertamenti	%
621	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (D.lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, l.r. 09/02/2001, n. 5)	1.442.674.890,40	16%
622	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n. 311)	844.761.261,06	9%
626	Compartecipazione regionale all' I.V.A. al netto del concorso alla solidarietà interregionale (artt. 2, 5, D.lgs. 18/02/2000, n. 56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - art. 4, D.L. 18/09/2001, n. 347)	6.639.827.294,00	73%
101498	Quota di compartecipazione regionale all'IVA connessa all'emergenza da covid-19 (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n.118 - artt. 1, 2, 117, D.L. 19/05/2020, n.34)	135.536.435,00	1%
Totale		9.062.799.880,46	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con nota prot. 7520 del 21/05/2021

L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (6.639.827.294,00 euro), che rappresenta il 73% della consistenza totale degli accertamenti correnti del perimetro sanitario (**9.062.799.880,46** euro).

Sul fronte delle spese, si rileva che anche nell'esercizio 2020 la spesa sanitaria, pari a 12.517.823.898,66 euro (10.198.271.414,98 euro al netto delle partite di giro), costituisce la componente principale del bilancio, raggiungendo l'83,49% degli impegni complessivi (14.993.863.537,38 euro, 12.514.462.215,40 euro al netto delle partite di giro per una percentuale pari all'81,49%). Nell'esercizio precedente l'incidenza della spesa sanitaria sulla spesa regionale è stata dell'81,89% (11.554.495.196,10 euro su 14.109.612.395,64 euro).

Tabella 15
Rapporto tra spesa del perimetro sanitario e spesa complessiva regionale
Esercizio 2020 (in euro)

Titolo	Denominazione	Impegni perimetro sanità (A)	Impegni del bilancio regionale (B)	A/B
1	Spese correnti	10.168.565.171,75	11.834.734.075,02	85,92%
2	Spese in conto capitale	29.706.243,23	472.114.298,98	6,29%
3	Spese per incremento attività finanziarie		104.555.799,34	
4	Rimborso Prestiti		103.058.042,06	
	Totale (*)	10.198.271.414,98	12.514.462.215,40	81,49%
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.319.552.483,68	2.479.401.321,98	93,55%
	Totale	12.517.823.898,66	14.993.863.537,38	83,49%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con nota prot. 7520 del 21/05/2021

Le spese correnti rappresentano la percentuale maggiore del perimetro sanitario (10.168.565.171,75 euro), essendo nel 2020 pari all'85,92% degli impegni di parte corrente dell'intero bilancio regionale (11.834.734.075,02 euro), mentre risulta inferiore la percentuale relativa alle spese in conto capitale, pari al 6,29% degli impegni totali (29.706.243,23 euro su 472.114.298,98 euro).

La Tabella che segue evidenzia la ripartizione degli impegni nella suddivisione per missione della spesa corrente del perimetro sanitario:

Tabella 16 - Spese correnti Titolo 1 - perimetro sanitario 2020 (in euro)

Missione	Denominazione	Impegni	%
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	233.626,04	0,00%
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70.814.097,74	0,70%
Missione 13	Tutela della salute	10.097.517.447,97	99,30%
Totale		10.168.565.171,75	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con nota prot. 7520 del 21/05/2021

L'importo più significativo è riferito alla missione 13 "Tutela della salute" (10.097.517.447,97 euro), che rappresenta ben il 99,30% della consistenza totale degli impegni del Titolo 1 (10.168.565.171,75 euro).

Pertanto, gli importi più significativi afferiscono alla spesa corrente impegnata (85,92% degli impegni complessivi del perimetro sanitario) finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (87,92% degli accertamenti totali del perimetro sanitario).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai "Servizi per conto terzi e partite di giro", corrispondenti a circa il 18,53% del volume degli impegni del perimetro sanitario.

Tale posta, che registra accertamenti ed impegni pari a 2.319.552.483,68 euro, rappresenta il 93,55% delle entrate e delle spese per "servizi per conto terzi e partite di giro" del bilancio regionale.

Le risorse finanziarie di entrata e di spesa relative alle partite di giro comprendono le anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del SSR che rappresentano gli importi di maggior rilevanza, nonché le altre partite di giro relative a disposizioni in materia di scissione contabile I.V.A. (*Split payment*) e ad entrate e spese derivanti dall'attività di compensazione di emoderivati prodotti in convenzione interregionale.

La Tabella che segue mostra la distribuzione delle spese riferibili al settore sanitario dell'esercizio 2020, nel loro complesso.

Tabella 17 - Spesa sanitaria per Missioni (in euro)

MISSIONI	IMPEGNI
Missione 1 - Servizi istituzionali generali di gestione	233.626,04
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	70.814.097,74
Missione 13 - Tutela della Salute	10.127.223.691,20
Missione 99 - Servizi conto terzi (partite di giro)	2.319.552.483,68
Totale	12.517.823.898,66

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2020.

Si osserva, infine, che la spesa sanitaria regionale (al netto del titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"), passa dai 9.705.331.097,02 euro del 2019, ai 10.198.271.414,98 del 2020, con un incremento del 5,08%.

Tabella 18 - Variazione della spesa del perimetro sanitario 2018-2019 (in euro)

Impegni perimetro sanità - esercizio 2019	Impegni perimetro sanità - esercizio 2020	Variazione
9.705.331.097,02	10.198.271.414,98	5,08%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2019 e 2020

Per quanto riguarda l'adempimento previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. n. 35/2013 così come modificato (per il 2020) dal comma 3 dell'art. 117 del decreto-legge n. 34/2020³³⁹, la Sezione ha chiesto con nota prot. n. 7816 del 01/06/2021 di conoscere la percentuale di

³³⁹ Art. 117, c. 3 D.L. 34/20: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale".

erogazione al Servizio sanitario regionale, entro il 31/12/2020, delle somme che la Regione ha incassato nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, ha destinato al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.L. n. 34/2020.

La Regione, con nota prot. n. 255677 del 04/06/2021 acquisita al prot. n. C.d.c. 7854 in pari data, ha inviato la documentazione che informa essere stata già trasmessa al Tavolo ministeriale per la verifica degli adempimenti relativi all'esercizio 2020, e che contiene la tabella di sintesi - e i relativi prospetti di dettaglio - delle risorse incassate dalla Regione e trasferite al SSR entro il 31/12/2020.

Occorre evidenziare che all'interno della percentuale del 100% rientrano anche le risorse che Azienda Zero trattiene per la gestione finanziaria dei compiti che le sono stati assegnati a norma della Legge regionale n. 19/2016, di riforma del servizio sanitario regionale del Veneto.

Tabella 19 - Rispetto art. 3 c. 7 del D.L. 35/2013 e 117 c. 3 D.L. 34/2020

Risorse da Stato	Trasferite da Stato	AZIENDA ZERO			Trasferite ad Aziende del SSR	Totale trasferite da Regione a SSR	% trasferimento
		Totale	di cui utilizzato dalla AZIENDA ZERO per pagamenti e trasferimenti ad altri enti	di cui rimanente in AZIENDA ZERO			
		(a)	(b)=(c)+(d)	(c)			
Risorse finanziamento indistinto 2020	9.137.980.881	922.822.235	146.291.437	776.530.798	8.215.158.646	9.137.980.881	100%
Risorse Covid ex decreti legge nn.18/2020 34/2020 e 104/2020	289.025.495	289.025.495	-	289.025.495		289.025.495	100%
Risorse finanziamento vincolato 2020	199.489.302	167.710.852	-	167.710.852	31.778.449	199.489.301	100%
Risorse finanziamento ante 2020	200.653.418	1.419.478	-	1.419.478	199.233.940	200.653.418	100%
Totale risorse finanziamento ordinario 2020 e ante	9.827.149.096	1.380.978.060	146.291.437	1.234.686.623	8.446.171.035	9.827.149.095	100%

Ulteriori risorse destinate al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali (art. 20 D.lgs. n. 118/2011)	Previsioni bilancio	AZIENDA ZERO			Trasferite ad Aziende del SSR	Totale trasferite da Regione a SSR	% trasferimento
		Totale	di cui utilizzato dalla AZIENDA ZERO per pagamenti e trasferimenti ad altri enti	di cui rimanente in AZIENDA ZERO			
		(a)	(b)=(c)+(d)	(c)			
Ulteriori risorse regionali per Covid destinate al SSR	22.000.258	22.000.258	22.000.258	-	-	22.000.258	100%
Payback	60.280.556	60.280.556	-	60.280.556	-	60.280.556	100%
Totale risorse aggiuntive regionali	82.280.814	82.280.814	22.000.258	60.280.556	0	82.280.814	100%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Veneto

8.4 Gestione economico-finanziaria dell'emergenza Covid-19

Come era da attendersi, l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato nel 2020 un consistente aumento della spesa sanitaria, nonché dei costi a tali fine sostenuti (+ 7,79% rispetto al 2019³⁴⁰).

La Sezione ha ritenuto pertanto di condurre un'istruttoria dedicata alla gestione economico-finanziaria dell'emergenza, i cui esiti sono esposti nei seguenti paragrafi.

8.4.1 Risorse incassate dalla Regione del Veneto per far fronte all'emergenza Covid-19 - Fondi statali ed erogazioni liberali

Al fine di garantire una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza, la normativa emergenziale ha previsto³⁴¹ l'apertura, sulla contabilità dell'anno 2020, di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", In risposta a nota istruttoria³⁴² di questa Sezione, la Regione ha fornito la seguente tabella, nella quale sono riepilogati i capitoli di spesa di parte corrente e di parte capitale del perimetro sanitario utilizzati per far fronte all'epidemia da Covid-19.

³⁴⁰ Cfr. Corte dei conti, Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica (pg. 68), approvato con deliberazione n. 9/2021.

³⁴¹ Cfr. D.L. n. 18/2020, art. 18, comma 1: "Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019". Cfr. anche art. 1, comma 11, del D.L. n. 34/2020: "Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell'apposito centro di costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

³⁴² Cfr. Allegato 6 alla nota prot. n. 239834 del 25.5.2021.

Tabella 20 – Capitoli di spesa Covid - Bilancio regionale

Codifica piano dei conti All. 6 al D.lgs. n. 118/2011	Descrizione	dati di rendiconto Regione 2020	Capitoli di spesa parte corrente				Capitoli di spesa parte conto capitale
			n. 104131	n. 104182	n. 104275	n. 104277	n. 060077
			Totale spese "COV 20" 313.161.628 114.553.364 135.536.435 38.935.696 22.000.258 2.135.875				
- di cui:							
Spese correnti							
U.1.01.00.00.000	Spese per lavoro dipendente						
U.1.01.01.01.006	<i>di cui Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato</i>						
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi						
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni						
U.1.03.01.05.000	<i>di cui Materiali e altri beni di consumo sanitario</i>						
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi						
U.1.03.02.18.000	<i>di cui Servizi sanitari</i>						
U.1.03.02.12.000	<i>di cui Lavoro flessibile, quota LSU, acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale</i>						
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti ad amministrazioni locali						
Somma codici in nota A	<i>di cui Trasferimenti ad enti del SSR</i>	311.025.753	114.553.364	135.536.435	38.935.696	22.000.258	
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni risarcimenti e indennizzi						
Spese in conto capitale							
U.2.02.01.00.000	Beni materiali						
U.2.02.01.04.000	<i>di cui Impianti e macchinari</i>						
U.2.02.01.05.000	<i>Attrezzature</i>						
U.2.02.01.09.000	<i>Beni immobili</i>						
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a amministrazioni locali	2.135.875					2.135.875
Somma codici in nota B	<i>di cui Contributi agli investimenti di enti del SSR</i>	2.135.875					2.135.875
U.2.04.00.00.000	<i>Altri trasferimenti in conto capitale</i>						

(A) U.1.04.01.02.011-U.1.04.01.02.012-U.1.04.01.02.013-U.1.04.01.02.014-U.1.04.01.02.015-U.1.04.01.02.020-U.1.04.01.02.021-U.1.04.01.02.022-U.1.04.01.02.025-U.1.04.01.02.026-U.1.04.01.02.027-U.1.04.01.02.030-U.1.04.01.02.031-U.1.04.01.02.032-U.1.04.01.02.033-U.1.04.01.02.034-U.1.04.01.02.035

(B) U.2.03.01.02.011-U.2.03.01.02.023-U.2.03.01.02.012-U.2.03.01.02.028-U.2.03.01.02.013-U.2.03.01.02.014-U.2.03.01.02.036-U.2.03.01.02.015

Fonte: elaborazione Corte dei conti

Se si considerano dunque complessivamente le risorse di parte corrente (€ 289.025.495) e di parte capitale (€ 2.135.875), nonché la quota di erogazioni liberali da destinare alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (€ 22.000.258), l'ammontare delle somme complessivamente accertato ed impegnato dalla Regione del Veneto nei capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario è pari ad € 313.161.628.

Lo stanziamento di parte capitale è stato previsto dall'art. 4 del D.L. n. 18/2020 per un importo pari ad € 4.032.176³⁴³; la somma che risulta riscossa nel 2020 è pari a € 2.135.875³⁴⁴.

Quanto alle erogazioni liberali, nella Relazione sulla gestione concernente il Rendiconto Generale dell'esercizio 2020 (D.D.L. n° 11 del 30/04/2021, All. B) si evidenzia che al 31 dicembre 2020 risulta complessivamente raccolto dalla Regione del Veneto un ammontare totale di risorse finanziarie pari ad euro 39.578.918,86. Nell'ambito di tale ammontare complessivo, una quota pari ad euro 22.000.258,02 è stata stanziata sul perimetro sanitario del bilancio di previsione 2020, sul capitolo di uscita n. 104277, da destinare alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, da definirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale³⁴⁵.

La parte assolutamente preponderante delle risorse affluite alla Regione del Veneto per far fronte all'epidemia è tuttavia costituita da risorse statali di parte corrente, per un importo pari ad € 289.025.495.

Tale somma è conseguente ai diversi provvedimenti statali di natura legislativa approvati nel corso dell'anno (D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020, n. 27, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni nella L.17 luglio 2020, n. 77 e D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni nella L.13 ottobre 2020, n. 126), da ultimo riepilogati nell'Intesa della Conferenza Stato-regioni rep. atti n. 227/CSR/2020 del 17/12/2020.

Nella tabella B "Fonti di finanziamento indistinto ante mobilità- Fonti di finanziamento relative alla integrazione del finanziamento SSN per COVID di cui ai DD.LL. n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020", allegata a tale Intesa, sono infatti riportati i seguenti importi:

- € 114.553.664, relativi al Fondo Sanitario Nazionale (RSO e Autonomie speciali) - finanziamento ex art. 18, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020;

³⁴³ Cfr. Tabella B allegata al D.L. n. 18/2020.

³⁴⁴ Cfr. par. 8.4.10.

³⁴⁵ Cfr. par. 8.4.7.

- € 100.447.241 ed € 35.089.194, per un totale di € 135.536.435, relativi alla Compartecipazione IVA ex art. 1, comma 11, ed art. 2, comma 10, del D.L. n. 34/2020;
- € 38.935.696, relativi al Fondo Sanitario Nazionale- finanziamento ex art. 29, comma 1 (liste d'attesa) del D.L. n. 104/2020.

L'importo complessivo delle risorse di parte corrente, pari a € 289.025.495 è stato stanziato nel bilancio regionale 2020 mediante la creazione di capitoli di entrata e spesa inseriti nel perimetro sanitario distinti per ciascun provvedimento statale, a seguito delle seguenti variazioni di bilancio:

1. D.G.R. n. 406 del 31/03/2020, con la quale è stato stanziato l'importo pari a euro 114.553.364,00 sul capitolo di entrata n. 101476 ad oggetto *"Assegnazioni statali per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 09/03/2020, N.14 - D.L. 17/03/2020, N.18)"* e sul capitolo di uscita n. 104131 ad oggetto *"Interventi statali per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - trasferimenti correnti (art. 20, c. 1 p.to A, lett. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 09/03/2020, N.14 - D.L. 17/03/2020, N.18)"* del perimetro sanitario (DL n. 14/2020 e DL n. 18/2020 conv. con mod. nella L. n. 27/2020);
2. D.G.R. n. 1272 del 08/09/2020, con la quale è stato stanziato l'importo pari a euro 135.536.435,00 sul capitolo di entrata n. 101498 ad oggetto *"Quota di compartecipazione regionale all'iva connessa all'emergenza da COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ARTT. 1, 2, 117, D.L. 19/05/2020, N.34)"* e sul capitolo di uscita n. 104182 ad oggetto *"Interventi connessi all'emergenza da COVID-19 - trasferimenti correnti (ART. 20, C. 1 P.TO B, lett. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - artt. 1, 2, 117, D.L. 19/05/2020, N.34)"* del perimetro sanitario (DL n. 34/2020 conv. con mod. nella L. n. 77/2020);
3. D.G.R. n. 1541 del 17/11/2020, con la quale è stato stanziato l'importo pari a euro 38.935.696,00 sul capitolo di entrata n. 101544 ad oggetto *"Assegnazioni statali connesse all'emergenza da COVID-19 (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, ART. 29, C. 8, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - D.L. 14/08/2020, N.104)"* e sul capitolo di uscita n. 104275 ad oggetto *"Interventi statali connessi all'emergenza da COVID-19 - trasferimenti correnti (Art. 20, C. 1 p.to b, lett. A, art. 29, C. 2, 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - D.L. 14/08/2020, N.104)"* del perimetro sanitario (DL n. 104/2020 conv. con mod. nella L. n. 126/2020).

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 09/12/2020 è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di tali assegnazioni statali stanziata sul perimetro sanitario, da destinare alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Tale deliberazione prevede infatti l'erogazione ad Azienda Zero delle somme stanziata sui capitoli di uscita del perimetro sanitario nn. 104131, 104182 e 104275 per complessivi euro 289.025.495,00, previo effettivo incasso delle stesse³⁴⁶.

In esecuzione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1706/2020, con successivi decreti della Direzione Risorse Strumentali SSR nn. 53/2020 e 59/2020 si è provveduto alla gestione contabile, intesa come impegno e liquidazione, preordinata all'erogazione ad Azienda Zero - ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b), della L.R. n. 19/2016 e s.m.i - delle risorse sanitarie per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 stanziata sul perimetro sanitario del bilancio di previsione 2020.

A seguito del trasferimento delle risorse ad Azienda Zero sono state adottati vari provvedimenti regionali, i quali hanno disposto l'«assegnazione» delle risorse stesse.

Tali provvedimenti regionali sono i seguenti:

- la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 09/12/2020 la quale, oltre a prevedere, come detto, l'erogazione ad Azienda Zero delle somme stanziata sui capitoli di uscita del perimetro sanitario nn. 104131, 104182 e 104275 per complessivi euro 289.025.495,00, dispone anche l'assegnazione, agli enti del SSR, di un finanziamento complessivo di euro 31.342.826,00, a ristoro dei costi sostenuti dagli enti stessi per l'attuazione delle misure emergenziali di potenziamento del personale del SSR reclutato a vario titolo, a valere sugli stanziamenti previsti sul capitolo di uscita n. 104131 del perimetro sanitario del bilancio di previsione 2020, come indicato nell'Allegato A al medesimo provvedimento, demandando, altresì, l'assegnazione delle restanti risorse previste per l'emergenza sanitaria a successivi provvedimenti della Giunta regionale e dei Direttori delle competenti strutture dell'Area Sanità e Sociale, da assegnare anche sulla base dei dati di costo degli enti del SSR, rilevati attraverso l'apposita contabilità separata prevista dall'art. 18 del citato D.L. n. 18/2020;

³⁴⁶ Il medesimo provvedimento regionale dispone anche l'erogazione ad Azienda Zero dell'importo "stanziato sul capitolo di uscita n. 104277 per complessivi euro 22.000.258,02, da destinare alla realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 che verranno definiti con successivi provvedimenti della Giunta regionale".

- il decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 60 del 29/12/2020, con il quale è stata effettuata l'assegnazione di una quota delle risorse statali di cui all'art. 1, c. 1 e 2, del DL n. 18/2020 per complessivi euro 20.212.024,35 a valere sulle risorse erogate ad Azienda Zero, nell'esercizio 2020, sul capitolo di spesa n. 104131 del bilancio regionale 2020-2022, per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica-sanitaria e del personale del comparto nonché, per la restante parte, per l'incremento dei relativi fondi incentivanti;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 223 del 02/03/2021, con la quale è stata effettuata l'assegnazione di una quota delle risorse statali di cui all'art. 3 c. 1 e 2 del DL n. 18/2020 per complessivi euro 1.612.800,00 a valere sulle risorse erogate ad Azienda Zero, nell'esercizio 2020, sul capitolo di spesa n. 104131 del bilancio regionale 2020-2022, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive presso strutture private accreditate od autorizzate, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della Salute;
- il decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 34 del 26/04/2021, con il quale sono state effettuate assegnazioni di ulteriori risorse statali previste dai precitati decreti legge n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020 per complessivi euro 45.118.348,21 a valere sulle risorse erogate ad Azienda Zero, nell'esercizio 2020, sul capitolo di spesa n. 104131 del bilancio regionale 2020-2022, per assunzioni di personale a vario titolo, prestazioni da privato accreditato e autorizzato, attivazione e potenziamento delle USCA, aumento fondi variabili MMG per infermieri, recupero liste di attesa ed utilizzo di strutture territoriali.

Risulta dunque che lo schema complessivamente seguito dalla Regione del Veneto nella gestione finanziaria delle somme destinate a fronteggiare l'epidemia da Covid-19 è stato il seguente: le risorse statali previste dai decreti- legge n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020 (€ 289.025.495) sono state rimosse dalla Regione, la quale le ha interamente trasferite ad Azienda Zero, che a sua volta è stata incaricata di erogare le somme agli Enti del SSR, previa

“assegnazione” da parte della stessa Regione, che provvede a suddividere le somme spettanti ai diversi Enti del SSR³⁴⁷.

In tal modo la Regione appare mantenere una funzione di indirizzo e coordinamento, mentre Azienda Zero ha funzioni principalmente operative ed esecutive, riconducibili al mero trasferimento materiale delle risorse agli Enti del SSR, il che desta perplessità in merito all’effettiva necessità di non affidare anche questa attività all’Amministrazione regionale.

Da ciò risulta anche che l’esame del bilancio regionale, con riferimento non solo ai fondi Covid-19, ma anche al complesso delle risorse sanitarie, non consente di individuare l’effettiva destinazione finale delle somme stanziato dallo Stato e dagli altri soggetti finanziatori (ad esempio UE o privati cittadini, nel caso delle erogazioni liberali), dovendosi a tale scopo ricorrere all’analisi del bilancio di Azienda Zero e degli Enti del SSR, il che potrà realizzarsi in sede di controllo ex art. 1, commi 3 e 7, del D.L. n. 174/2012.

Dall’altro lato si evidenzia che Azienda Zero ha svolto anche durante l’emergenza da Covid-19 funzioni di centrale di committenza regionale tramite la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV).

In risposta a nota istruttoria la Regione ha fornito la seguente tabella, nella quale sono riepilogati gli importi attribuiti agli enti del SSR per ciascuna disposizione statale, nonché i relativi importi accantonati da Azienda Zero.

³⁴⁷ Nel caso della citata DGR n. 223/2020 lo schema seguito è stato parzialmente differente, essendo state autorizzate le Aziende Ulss di riferimento territoriale di ciascun erogatore accreditato al riconoscimento degli acconti, incaricando Azienda Zero al ristoro dei costi degli oneri sostenuti dalle Aziende Ulss.

Tabella 21 – Risorse di parte corrente- Importi assegnati agli enti del SSR e importi accantonati da Azienda Zero

RIFERIMENTO NORMATIVO	TIPOLOGIA DI POTENZIAMENTO	IMPORTO PER MISURA NORMATIVA	TOTALE REGIONE VENETO		Capitolo di entrata	Capitolo di spesa	PROVVEDIMENTO REGIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO ACCANTONATO	
DL 18/20, art. 2bis-2ter	Reclutamento personale sanitario e medici specializzandi	44.683.936	53.620.724	114.553.364	101476	104131	D.G.R. 1706/2020, all. A	31.342.826	-	
	Conferimento incarichi individuali a tempo determinato						D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	13.341.110	-	
DL 18/20, art. 2sexies	Incremento ore specialistica ambulatoriale convenzionata interna	487.462					-	487.462		
DL 18/20, art. 4bis	Unità speciali di continuità assistenziale (USCA)	8.449.326					D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	8.449.326	-	
DL 18/20, art 1, c.1 e c.2	Incremento fondi contrattuali-straordinari-premi	20.310.880					D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 60/2020	20.212.024	98.856	
DL 18/20, art 1, c.3	Reclutamento professioni sanitarie e medici specializzandi	8.124.352					D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	204.921	7.919.431	
DL 18/20, art.3 c.1 e 2	Accordi contrattuali privati accreditati (con incremento tariffario e fin. funz.)	19.498.445					60.932.640	D.G.R. 223/2021	1.612.800	17.803.145
								D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	82.500	
DL 18/20, art.3 c. 3	Utilizzo professionisti e strutture delle strutture private accreditate	12.998.963		D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	89.869	12.909.094				

RIFERIMENTO NORMATIVO	TIPOLOGIA DI POTENZIAMENTO	IMPORTO PER MISURA NORMATIVA	TOTALE REGIONE VENETO		Capitolo di entrata	Capitolo di spesa	PROVVEDIMENTO REGIONALE	IMPORTO ASSEGNATO	IMPORTO ACCANTONATO
DL 34/20, art.1 c.2 e c.3	Contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità	2.645.903	100.447.241	135.536.435	101498	104182	D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	12.424	2.633.479
DL 34/20, art. 1 c.4	ADI	59.758.417					D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	1.605.044	58.153.373
DL 34/20, art. 1 c.5	Infermieri di famiglia o di comunità	27.082.939					-	27.082.939	
DL 34/20, art. 1 c.6	USCA	4.966.508					D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	2.483.674	2.482.834
DL 34/20, art. 1 c.7	Incarichi di lavoro autonomo per assistenti sociali	1.160.697					-	1.160.697	
DL 34/20, art. 1 c.8	Personale centrali operative	4.018.595					D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	310.936	3.707.659
DL 34/20, art. 1 c.9	Incremento fondo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale	814.182					D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	305.121	509.061
DL 34/20, art. 2 c.6 lett. a)	Incentivi personale ospedaliero	15.469.452					-	15.469.452	
DL 34/20, art. 2 c.5	Personale per mezzi di trasporto	4.231.709	35.089.194	-	4.231.709				
DL 34/20, art. 2 c.7	Personale per incremento terapie intensive	15.388.033	-	15.388.033					
DL 104/20, art. 29 c.2 e c.3	Recupero liste d'attesa ospedaliera, specialistica e screening	38.121.514	38.935.696	38.935.696	101544	104275	D.D.R. Ris. Strum. SSR n. 34/2021	18.233.423	19.888.091
DL 104/20, art. 29 c.3 lett. c)		814.182					-	814.182	
TOT. PARTE CORRENTE		289.025.495	289.025.495	289.025.495				98.285.999	190.739.496

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Per quanto concerne la colonna “importo per misura normativa” indicato nella tabella precedente, si evidenzia che le somme riportate dalla Regione in relazione all’art. 1, comma 4 (€ 59.758.417), e all’art. 1, comma 8 (€ 4.018.595), del D.L. n. 34/2020, nonché in relazione all’art. 29, comma 3, lett. c) del D.L. n. 104/2020 (€ 814.182), risultano maggiori rispetto alle somme riportate nell’Allegato B al D.L. n. 34/2020 (rispettivamente € 37.697.507,83 per l’art. 1, comma 4, ed € 1.125.000,00 per l’art. 1, comma 8) e nell’Allegato A al D.L. n. 104/2020 (€ 682.791).

Al riguardo la Regione nella relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021 ha chiarito che nello “*schema riepilogativo fornito alle Regioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite posta elettronica con mail datata 12 gennaio 2021, nel quale (Allegato A - Dettaglio Risorse Covid19 def.xlsx) vengono specificamente ripartite l’ammontare delle risorse emergenziali di cui al D.L. 34/2020. Come si evince dall’allegato documento le risorse di cui all’art. 1 comma 4 e comma 8 sono rispettivamente pari ad euro 59.758.417,36 ed euro 4.018.595,21, così come riportato da Regione nella tabella a pag. 4 dell’Allegato 6 nella colonna “importo per misura normativa”. Gli importi indicati nell’allegato B del D.L. 34/2020 si riferiscono più specificatamente al limite di costo complessivo relativo al solo personale dedicato alle misure di cui sopra. In relazione alle somme riportate nell’allegato A del D.L. 104/2021 si fornisce in allegato (Allegato 1) lo schema riepilogativo fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite la stessa mail di cui sopra, nel quale viene indicato l’importo di euro 814.182 per le misure di cui all’art. 29 comma 3 lett. c”* .

I dati contenuti nella tabella sopra esposta evidenziano che, sul totale delle risorse di parte corrente incassate dallo Stato (€ 289.025.495) e trasferite ad Azienda Zero per far fronte all’emergenza da Covid-19, solo un terzo (€ 98.285.999) sono state assegnate con provvedimento regionale, mentre i corrispondenti due terzi risultano accantonati da Azienda Zero.

Al riguardo la Regione in allegato alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021 ha fornito copia della relazione inviata in data 15/06/2021 al Ministero della Salute, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 26, comma 4, del D.L. n. 73/2021, nella quale si afferma che “*il reclutamento di personale durante il periodo pandemico ha presentato diversi elementi di criticità a causa soprattutto della nota carenza di professionisti sul mercato delle professioni sanitarie, elemento che ha condizionato molto gli enti del SSR che non sono riusciti a reclutare tutti i professionisti necessari per far fronte alle esigenze straordinarie del sistema. La carenza di professionisti sul mercato ha influenzato notevolmente le capacità assunzionali. Si evidenzia infatti che i reparti maggiormente*

coinvolti nell'emergenza covid" (anestesia e rianimazione, pneumologia, pronto soccorso, malattie infettive) soffrivano già di una sensibile mancanza di professionisti prima dell'emergenza.

Tale situazione di criticità è stata dunque aggravata dall'ulteriore fabbisogno sviluppato durante l'emergenza. Pertanto, benché tutti gli enti siano state autorizzati a reclutare personale con le misure previste dai decreti emergenziali, anche in deroga ai limiti di spesa del personale vigenti, non è stato possibile impiegare completamente le risorse previste dai decreti emergenziali stessi.

Il vincolo per natura e destinazione delle risorse previste dai decreti emergenziali ha ulteriormente aggravato l'effettiva possibilità di utilizzo, considerato che talvolta tali condizioni non corrispondono alle reali necessità ed esigenze tipiche della regione. La flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui ai DL 14, 18, 34 e 104 del 2020, per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, concessa solo con il DL 25 maggio 2021, n. 73, rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per le regioni. Le risorse non utilizzate nel corso del 2020 sono state riscontate per poterle utilizzare, nel corso del 2021 (in modo ora flessibile ai sensi del DL 25 maggio 2021, n. 73). Considerando che le spese 2020 per fronteggiare l'emergenza sono state sostenute per una frazione dell'anno, tale operazione consentirà di fatto la copertura di costi che per il 2021 peseranno sul bilancio del SSR per l'intera annualità.

Si evidenzia inoltre che i professionisti sono stati principalmente inquadrati con contratti di lavoro a tempo indeterminato per rendere maggiormente attrattive posizioni lavorative altrimenti ritenute "poco interessanti" per i professionisti. Per questo motivo, i finanziamenti previsti temporaneamente dai decreti emergenziali non sono esauriti in un unico esercizio".

La Sezione, nell'evidenziare che tale problematica si riscontra in numerose Regioni, rammenta quanto recentemente affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, secondo cui "le risorse destinate alle regioni per far fronte all'epidemia sono confluite nel finanziamento indistinto, ma conservando un vincolo di destinazione: in caso di non utilizzo nell'esercizio, esse dovevano dar luogo ad un accantonamento ed essere utilizzate per le attività previste nel 2021. Dai conti economici trasmessi a fine febbraio emerge una forte crescita degli accantonamenti: ciò sembrerebbe indicare che solo poco più della metà delle maggiori somme attribuite sia stato utilizzato nell'anno³⁴⁸".

Nel 2021 è stata inoltre sancita l'Intesa rep. atti n. 45/CSR del 15/04/2021 ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle

³⁴⁸ Cfr. Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica (pag. 21), approvato con deliberazione n. 9/2021.

disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 413, della Legge n. 178/2020, ad incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità per l'anno 2020" con la quale è stato assegnato, a favore della Regione del Veneto, l'ulteriore importo di euro 3.249.741,00 a titolo di finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità per l'anno 2020 impegnati nell'emergenza epidemiologica. Tale importo è stato stanziato nel Bilancio regionale del 2021 con D.G.R. n. 520 del 27/04/2021 (capitolo di entrata n. 101581 e capitolo di spesa n. 104339), nonché successivamente accertato ed impegnato con D.D.R. della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 36 del 30/04/2021, destinandolo agli enti del SSR a titolo di assegnazione statale di cui all'articolo 1, comma 413 della L. n. 178/2020, prioritariamente ad incremento alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale del SSR direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Tale importo è stato, inoltre, incassato nell'esercizio 2021 ed erogato ad Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) della L.R. n. 19/2016, con D.D.R. della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 40 dell'11/05/2021. Secondo quanto riferito dalla Regione, sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico per la Verifica degli Adempimenti durante le recenti convocazioni, Azienda Zero ha provveduto ad iscrivere tale importo nella voce AA0032 del CE consuntivo 2020, in coerenza con la contabilizzazione delle restanti risorse covid statali di parte corrente.

Il totale attuale delle risorse statali di parte corrente erogate nel 2020 e nel 2021 dallo Stato alla Regione del Veneto³⁴⁹ per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 risulta pertanto complessivamente pari ad euro 292.275.236.

³⁴⁹ Ulteriori € 18.539.699,29, di cui € 813.638,95 per rimborsi ed € 17.726.060,34 per trasferimenti, a valere sullo stanziamento complessivo pari a € 101.544.271, ex art. 2 del D.L. n. 34/2020 (All. D), risultano essere stati accreditati nel 2021 agli Enti del SSR della Regione del Veneto, in qualità di soggetti attuatori nominati con Ordinanza n. 30 del 14/10/2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come chiarito dalla Regione, in risposta a nota istruttoria, con nota prot. n. 255677 del 4.6.2021. Tali somme sono erogate (cfr. art. 2, comma 11, del D.L. n. 34/2020), a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera (avvenuta con Decreto Direttoriale del direttore generale della Programmazione Sanitaria trasmesso alla Regione del Veneto con nota prot. n.0015029 del 22/07/2020), a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, previa osservanza delle condizioni e delle procedure di cui al "Disciplinare tecnico sui flussi finanziari e sulla rendicontazione delle spese". Le tipologie di spesa ammissibili sono costituite da spese per l'esecuzione di lavori e per l'acquisto di attrezzature, dispositivi e servizi connessi per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, per l'organizzazione del pronto soccorso e per l'acquisto di ambulanze automediche.

Tabella 22 – Risorse di parte corrente 2020-2021

Titolo di assegnazione delle risorse di parte corrente	Anno di assegnazione	Importo in €
Decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 104/2020	2020	289.025.495
Intesa rep. atti n. 45/CSR del 15/04/2021 <i>“Intesa, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 1, comma 413, della Legge n. 178/2020, ad incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità per l’anno 2020”</i>	2021	3.249.741
Totale		292.275.236

Fonte: elaborazione Corte dei conti

È opportuno altresì considerare che, all’esito della ricognizione³⁵⁰ della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell’esercizio 2020 e degli ulteriori flussi di risorse 2020, da cui è risultato un importo complessivo di risorse disponibili da destinare di euro 774.764.429,97, sono stati assegnati agli Enti del SSR un finanziamento pari a € 210.176.648,92, e ad Azienda Zero un finanziamento complessivo pari a € 205.000.000,00³⁵¹. Nel primo importo sono compresi € 40.424.048,70, destinati alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a copertura dei costi relativi sostenuti dagli enti del SSR³⁵²; nel secondo importo sono compresi € 183.783.763,98, quali “maggiori occorrenze di Azienda Zero connesse alla gestione emergenziale”³⁵³.

8.4.2 Fondi europei utilizzati per far fronte all’emergenza Covid-19

Questa Sezione ha svolto una specifica istruttoria in merito all’eventuale utilizzo di risorse dell’Unione Europea da parte della Regione del Veneto, al fine di far fronte all’emergenza da Covid-19.

L’Unione Europea, infatti, prendendo atto delle gravi conseguenze sanitarie ed economiche della crisi innescata dalla pandemia, ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa che

³⁵⁰ Cfr. decreto n. 49 del 23 aprile 2021 del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale e relativa presa d’atto di cui alla DGR n. 535 del 27.4.2021.

³⁵¹ La restante quota pari a € 380.804.017,07 è stata destinata a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR.

³⁵² Cfr. D.L. n. 18/2020, art. 1, comma 2, e L.R. n. 33/2020 (vd. infra).

³⁵³ Cfr. DGR n. 535 del 27.4.2021, pg. 10.

disciplina l'utilizzo dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE), allo scopo di mettere in campo una risposta efficace e tempestiva a livello sovranazionale.

Il 30/03/2020 è stato approvato il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che, nel modificare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013 relativi, rispettivamente, alle norme comuni ai fondi SIE e alle norme specifiche relative al FESR, ha autorizzato tipologie di interventi precedentemente non previsti, permettendo, tra l'altro, di orientare il sostegno dei PO anche al rafforzamento della capacità di risposta alla crisi dei servizi sanitari nell'ambito dell'Obiettivo Tematico (OT) 1, derogando all'ammissibilità delle spese connesse all'emergenza sanitaria e fissandone la decorrenza dal 1° febbraio 2020.

A seguire è stato approvato il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2020, che ha ulteriormente modificato i citati Regolamenti dei fondi SIE del 2013, ampliando il raggio d'azione e derogando a parte dei vincoli inizialmente obbligatori: tra questi, le Autorità di Gestione orientate a finanziare misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nell'ambito dell'OT 1 sono state invitate a procedere con la modifica dei PO, anche in deroga all'obbligo di assicurare la coerenza degli stessi con l'Accordo di partenariato (che non sarà oggetto di ulteriori modifiche). Si evidenzia che, peraltro, i citati Regolamenti hanno ampliato l'ammissibilità delle spese relative anche a progettualità già concluse, e a particolari categorie di beni di consumo in ambito sanitario.

Sul piano nazionale, a partire da febbraio 2020, il Governo ha approvato numerosi provvedimenti normativi per la gestione e il contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale innescata dalla diffusione del Covid-19. In merito alla gestione dei fondi europei, rileva in particolare il decreto legge 19/05/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77 (*Decreto "Rilancio"*), che agli artt. 241 e 242 disciplina l'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dei Fondi SIE per il contrasto all'emergenza Covid-19, in quest'ultimo caso prevedendo un tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE (art. 241, comma 1)³⁵⁴. Inoltre, l'art. 242, comma 6, ha posto le basi per

³⁵⁴ Cfr. D.L. n. 34/2020, art. 242: "1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi.

la realizzazione di un Accordo tra il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale e le Regioni, volto ad individuare elementi condivisi circa l'efficace riprogrammazione economica dei PO dei fondi SIE 2014- 2020.

Per il Veneto, il predetto Accordo si caratterizza per l'impegno della Regione a destinare 253,7 milioni di risorse tra POR FSE (119,7 milioni) e FESR (134 milioni) del ciclo di programmazione 2014-2020 al finanziamento di 4 priorità, fra le quali l'emergenza sanitaria e, inoltre, per l'attribuzione all'Amministrazione regionale di un equivalente ammontare di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). Lo schema di Accordo, per il Veneto, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 786 del 23/06/2020 e sottoscritto dal Ministro e dal Presidente della Regione il 10/07/2020.

Sul piano regionale, con la Deliberazione n. 404 del 31/03/2020 la Giunta ha approvato le prime linee di indirizzo da attuarsi nell'ambito dei fondi FSE e FESR della politica di coesione 2014-2020 in materia di contrasto agli effetti determinati dalla pandemia da Covid-19. A questa ha fatto seguito la Deliberazione n. 745 del 16/06/2020, che ha allargato significativamente il raggio di intervento prevedendo, tra le altre, anche misure emergenziali a sostegno del sistema socio-sanitario. L'Autorità di Gestione del POR FESR ha pertanto proceduto con la creazione dell'Azione 1.6.1 *"Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica"*.

Successivamente, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto ha approvato, a sua volta, le modifiche al programma inerenti al trasferimento delle risorse a misure emergenziali in risposta all'emergenza Covid-19, tra cui l'Azione 1.6.1, esprimendosi positivamente nell'ambito della consultazione attivata il giorno 30/07/2020 con nota prot. n. 303145, e conclusasi in data 17/08/2020. Tale modifica è stata approvata dalla CE con Decisione C (2020) 7754 final del 5/11/2020.

Il Comitato di Sorveglianza ha, inoltre, approvato i criteri di selezione dell'Azione 1.6.1 a seguito della consultazione avvenuta con procedura attivata il giorno 08/09/2020 con nota prot. n. 352246 e conclusa in data 24/09/2020. In coerenza con il testo del POR modificato, i criteri dettagliano ulteriormente i soggetti ammissibili all'operazione (*"Regione,*

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1 [...]"

Amministrazioni pubbliche, Centrali di Committenza regionali, quale l'Azienda Zero, Strutture sanitarie, quali le Aziende ULSS. Inoltre sono ammissibili le spese sostenute da Centrali di committenza nazionali quali Dipartimento di Protezione Civile, Consip, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID- 19", o sono state comunque autorizzate a livello nazionale, purché gli acquisti siano destinati ad affrontare l'emergenza sanitaria in Veneto") e la tipologia di interventi ammissibili.

In riferimento al solo POR FESR, sono stati individuati 134 Milioni di euro da mobilitare per la risposta all'emergenza sanitaria, economica e sociale innescata dalla diffusione del Covid-19, derivanti da economie di spesa generate: dalla Programmazione in corso su alcuni Assi; dalla revisione di indirizzi su bandi in previsione; dalla ricollocazione di parte della riserva di efficacia proveniente da Asse 2 "Agenda digitale"; dal rinvio di bandi e Avvisi già programmati, oltre all'attuazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile e della Strategia Nazionale delle Aree Interne; da operazioni di disimpegno su impegni regionali già assunti, ma con spese non ancora realizzate da parte dei beneficiari, o impegnate verso i beneficiari da parte dell'Organismo Intermedio AVEPA.

In adesione all'Accordo, tali risorse POR FESR sono reimpiegate articolandole in:

- una misura regionale per il sostegno ad attività economiche (59 milioni);
- una misura regionale per sostenere spese sanitarie sostenute da Azienda Zero e Aziende ULSS (50 milioni);
- una misura nazionale per sostenere spese sanitarie sostenute da Centrali di committenza nazionali o comunque autorizzate a livello nazionale (25 milioni).

Tale riprogrammazione delle risorse ha permesso pertanto di dotare l'Azione 1.6.1 di complessivi 75.000.000 euro.

Con successive deliberazioni di Giunta regionale n. 1627 e n. 1628 del 24/11/2020 si è proceduto tra l'altro a:

- individuare Azienda Zero quale beneficiario del sostegno dell'Azione 1.6.1;
- approvare il "Disciplinare relativo alla presentazione della domanda di sostegno e alle modalità attuative" della misura regionale dell'Azione 1.6.1 del POR FESR 2014-2020;
- determinare in euro 50.000.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione della misura regionale dell'Azione 1.6.1, disponendo la

copertura finanziaria al capitolo di uscita n. 104219 del bilancio di previsione 2020-2022.

Dal citato disciplinare si evince che le voci di spesa ammissibili sono relative a:

- dispositivi di protezione individuale;
- altri acquisti necessari per il settore sanitario (compresi dispositivi medici e presidi medico chirurgici).

In risposta a nota istruttoria di questa Sezione, la Regione ha precisato che l'importo pari a € 50.000.000 "è stato impegnato con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 58 del 18/12/2020 nel bilancio regionale pluriennale 2020-2022, in esercizio 2021. In data 16/02/2021 Azienda Zero ha presentato la rendicontazione intermedia e richiesto l'erogazione dell'acconto. La rendicontazione finale è stata presentata in data 24/03/2021. Al termine dell'istruttoria sulla rendicontazione intermedia presentata da Azienda Zero, con Decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 35 del 27/04/2021 è stata disposta la liquidazione a favore di Azienda Zero dell'acconto di € 47.485.877,34³⁵⁵. Tale acconto è stato erogato con mandato di pagamento regionale n. 29347 del 30/04/2021, incassato da Azienda Zero con provvisorio di entrata n. 75 del 05/05/2021 e successivamente regolarizzato con reversale n. 46 del 07/05/2021. L'istruttoria sulla rendicontazione finale è in corso".

8.4.3 Spese di personale

La Sezione ha ritenuto di dover condurre una specifica istruttoria concernente le spese di personale, a valere sui finanziamenti concessi dalla Stato per effetto dei citati decreti-legge n. 14, n. 18, n. 34 e n. 104 del 2020.

Con il primo provvedimento normativo sono stati stanziati (art. 17) a favore della Regione del Veneto € 53.620.723³⁵⁶, per l'attuazione: degli articoli 1, commi 1, lettera a) e comma 6, relativi all'assunzione di specializzandi e al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, collocato in quiescenza; dell'art. 2 (conferimento incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica); dell'art. 5 (incremento delle ore della specialistica ambulatoriale) e dell'art. 8 (unità speciali di continuità assistenziale-U.S.C.A.) del medesimo decreto-legge.

³⁵⁵ Acconto pari al 95% della spesa sostenuta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato disciplinare.

³⁵⁶ Cfr. art. 17, D.L. n. 14/2020 e successivo Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10.3.2020.

Tabella 23
Importi assegnati alla Regione per spese di personale ai sensi del D.L. n. 14/2020

Riferimento normativo	Tipologia di potenziamento	Importo per intervento in €
DL 18/2020, art. 2bis e 2ter (ex DL 14/2020 art. 1, comm1, lettera a) e comma 6 e art. 2)	Assunzione di specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale in quiescenza	44.683.936
DL 18/2020, art. 2sexies (ex DL 14/2020 art. 5)	Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale	487.462
DL 18/2020, art. 4bis (ex DL 14/2020 art. 8)	Unità di continuità assistenziale - USCA	8.449.326
Totale		53.620.723

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati D.L. 18/2020

Il D.L. n. 14/2020 è stato successivamente abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2020, dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui tuttavia restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso D.L. n. 14/2020.

Con D.L. n. 18/2020 sono stati stanziati (art. 18, comma 1) a favore della Regione del Veneto € 114.553.364, comprensivi dell'importo pari a € 53.620.723 già stanziato con il D.L. n. 14/2020 e destinato alle medesime finalità (art. 2-bis, 2-ter, 2-sexies e 4-bis); la differenza (€ 60.932.640) è stata destinata a finanziare, nei limiti di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, le misure di cui all'art. 1, comma 1 (incremento fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, relativi fondi incentivanti), art. 1, comma 3 (reclutamento professioni sanitarie e medici specializzandi), art. 3, commi 1 e 2 (accordi contrattuali privati accreditati) ed art. 3, comma 3 (utilizzo professionisti e strutture delle strutture private accreditate e non accreditate).

Tabella 24
Importi assegnati alla Regione per spese di personale ai sensi del D.L. n. 18/2020

Riferimento normativo	Tipologia di potenziamento	Importo per intervento in €
DL 18/2020, art. 1 comma 1	Incremento fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, relativi fondi incentivanti	20.310.880
DL 18/2020, art. 1 comma 3	Reclutamento professioni sanitarie e medici specializzandi	8.124.352
DL 18/2020, art. 3, commi 1 e 2	Accordi contrattuali privati accreditati	19.498.445
DL 18/2020, art. 3, comma 3	Utilizzo professionisti e strutture delle strutture private accreditate e non accreditate	12.998.963
Totale		60.932.640

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati D.L. 18/2020

Con riferimento all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 18/2020, si evidenzia che tale normativa dispone che *“per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivanti sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto”*.

Nella Tabella A allegata al citato decreto è riportato, quale somma spettante alla Regione del Veneto, l'importo pari a € 20.310.880.

Nel successivo comma 2 si prevede che tale somma possa essere incrementata dalle Regioni di un ammontare aggiuntivo, il cui importo non può essere superiore *“al doppio degli stessi, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della Regione”*.

A tale facoltà la Regione del Veneto ha dato attuazione con L.R. n. 33 del 27/7/2020 *“Incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. La legge regionale, in particolare, ha autorizzato un ammontare di risorse pari ad euro 40.621.760,00, imputando l'onere relativo a carico delle risorse allocate alla Missione 13 *“Tutela della Salute”*, Programma 01 *“Servizio Sanitario*

Regionale – Finanziamento Ordinario Corrente Per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

Come sopra evidenziato, all’esito della ricognizione³⁵⁷ della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell’esercizio 2020 e degli ulteriori flussi di risorse 2020, da cui è risultato un importo complessivo di risorse disponibili da destinare di euro 774.764.429,97, è stato assegnato agli Enti del SSR un finanziamento pari a € 210.176.648,92. In tale importo sono compresi € 40.424.048,70, destinati alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a copertura dei costi relativi sostenuti dagli enti del SSR.

Quanto alle risorse utilizzate a copertura degli oneri previsti dalla L.R. n. 33/2020, il Collegio evidenzia in primo luogo che il termine utilizzato dal legislatore (“proprie risorse disponibili”) non appare perfettamente coincidente con il termine “entrate proprie”, generalmente impiegato dallo stesso legislatore per indicare le entrate derivanti da *ticket* e ricavi da attività *intramoenia* dei propri dipendenti.

In secondo luogo, il Collegio ritiene che il riferimento alle sole entrate proprie, quale modalità di copertura degli oneri finalizzati alla remunerazione del personale dipendente impegnato nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alla L.R. n. 33/2020, apparirebbe irragionevole considerato il periodo emergenziale dovuto all’epidemia da Covid-19, nel quale si è assistito non solo ad una flessione generalizzata delle entrate proprie da tributi regionali, ma anche ad una diminuzione delle entrate proprie del sistema sanitario, derivanti da *ticket* e ricavi da attività *intramoenia* dei propri dipendenti.

Da una lettura sistematica della norma in questione consegue inoltre che, considerato lo stanziamento aggiuntivo di cui alla Tabella A (€ 20.310.880), specificamente destinato dal legislatore a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 18/2020, l’onere finanziario di cui al comma 2 del medesimo articolo può legittimamente trovare copertura nelle ordinarie risorse sanitarie disponibili, ritenendo il Collegio che l’espressione “proprie risorse disponibili” possa riferirsi alle risorse non specificamente destinate dal legislatore ai sensi del comma 1.

Del resto, è opportuno considerare che l’ulteriore condizione posta dal legislatore ovvero che sia “*salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della Regione*”, presuppone che

³⁵⁷ Cfr. decreto n. 49 del 23 aprile 2021 del Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale e relativa presa d’atto di cui alla DGR n. 535 del 27.4.2021.

le ulteriori somme destinate ai sensi del comma 2 non siano idonee ad incidere sull'equilibrio intrinseco del sistema sanitario; qualora invece il legislatore avesse inteso destinare risorse extra-sanitarie a copertura dei maggiori oneri previsti dal comma 2 il vincolo di equilibrio sarebbe stato più opportunamente riferito al bilancio regionale complessivo.

Il Collegio ritiene, dunque, di dover accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 3 e 32 della Costituzione, della L. R. n. 33/2020 con riferimento all'espressione "proprie risorse disponibili" di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 18/2020; in relazione alla legge regionale, peraltro, non risulta essere stata promossa questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Con il successivo D.L. n. 34/2020 sono stati stanziati (art. 1, comma 10- All. B) a favore della Regione del Veneto € 72.032.652 per spese di personale, a valere sul finanziamento complessivo pari a € 100.447.241 di cui all'art. 1, comma 11- All. A al D.L. n. 34/2020. L'importo pari a € 72.032.652 è destinato all'attuazione degli articoli 1, commi 4 (assistenza domiciliare integrata- ADI), 5 (infermieri), 6 (potenziamento USCA), 7 (assistenti sociali) e 8 (centrali operative), nei limiti di cui all'All. B al D.L. n. 34/2020.

Tabella 25 – Importi assegnati alla Regione per spese di personale ai sensi del D.L. n. 34/2020

		Totale da ripartire a Regioni a valere sul FSN	di cui ripartito per spesa di personale territoriale anno 2020	Importo	TOTALE
Quota d'accesso ANNO 2020	8,14%	100.447.241	ADI (co. 4)	37.697.507,83	72.032.652,32
Riparto risorse sulla base della quota di accesso	96.428.646		INFERMIERI (co. 5)	27.082.938,95	
Riparto risorse sulla base della distribuzione delle apparecchiature/piattaforma/centrali operative	4.018.595		POTENZIAMENTO USCA (co. 6)	4.966.508,16	
			ASSISTENTI SOCIALI (co. 7)	1.160.697,38	
		CENTRALI OPERATIVE (co. 8)	1.125.000,00		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Allegato B - D.L. 34/2020

In relazione all'incremento della spesa per il personale, per le finalità e nei limiti delineati dal citato art. 1, co. 10, D.L. n. 34/2020, la Regione, in risposta a nota istruttoria, ha specificato che *“nel corso del 2020 sono state utilizzate prioritariamente le risorse previste dal DL 14/2020, stanziato con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 Marzo 2020, destinate al potenziamento delle terapie intensive e sub-intensive necessari a far fronte all'emergenza da Covid-19. Le risorse destinate alle regioni dal DL 34/2020, ripartite per natura e destinazione, sono state solo in parte utilizzate per le fattispecie previste dall'art. 1, co. 10, d.l. n. 34/2020, per un importo pari a € 11.894.424,18, (importo certificato CE COVID 2020 Covid). Gli importi residui saranno utilizzati nel corso del 2021, coerentemente con quanto previsto dalle norme vigenti”*.

Riguardo all'importo pari a € 11.894.424,18 la Regione con relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021 ha chiarito che *“l'importo [...] include, tra l'altro, costi sostenuti per il reclutamento di personale per l'attuazione delle misure previste dall'art. 1, co. 10 del D.L. 34/2020 di cui sopra, ed altri costi sostenuti per il reclutamento di personale per l'attuazione di misure previste dal D.L. 18/2020”*.

Per effetto del citato D.L. n. 34/2020 sono stati stanziati (art. 2, comma 10- All. C) a favore della Regione del Veneto € 35.089.194, per le finalità di cui all'art. 2, comma 5, terzo periodo (personale per mezzi di trasporto), comma 6 (incentivi personale ospedaliero) e comma 7 (personale per incremento terapie intensive), nei limiti di cui all'Allegato C al D.L. n. 34/2020.

Tabella 26

Ripartizione somme incentivi personale e altre assunzioni (commi 5, 6 e7) anno 2020					
Regione Veneto	quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	di cui: incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 5, terzo periodo) ripartito a quota di accesso	di cui: incremento di spesa personale per ospedaliera (comma 6) ripartito a quota di accesso	di cui: incremento di spesa personale per ospedaliera (commi 1 e 7) ripartito a quota di accesso
	8,14%	35.089.194	4.231.709	15.469.452	15.388.033

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Allegato C - D.L. 34/2020

Infine, con D.L. n. 104/2020 sono stati stanziati (cfr. All. B) a favore della Regione del Veneto € 38.935.696, per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 29, commi 2 e 3, lett. a), b) e c), ai fini della remunerazione di prestazioni aggiuntive o assunzioni (a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, o collaborazione coordinata e continuativa) finalizzate al recupero liste di attesa ospedaliera, specialistica e screening³⁵⁸.

Tabella 27

D.L. n. 104/2020 - ALL. B		
Remunerazione di prestazioni aggiuntive o assunzioni finalizzate al recupero liste di attesa ospedaliera, specialistica e screening.		
Regione Veneto	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
	8,14%	38.935.696

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Allegato B - D.L. 104/2020

In sede di contraddittorio la Regione ha altresì fornito copia della relazione inviata in data 15/06/2021 al Ministero della Salute, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 26, comma 4, del D.L.73/2021, nella quale si afferma che a *“fronte di 8.405 assunzioni complessive di personale dipendente effettuate nel corso dell'anno 2020, di cui 1.407 per profili dei ruoli dirigenziali e 6.998 per profili dei ruoli del comparto (tabella 1) sono state rendicontate a carico dei decreti emergenziali solo le 1.780 assunzioni richieste dalle aziende nell'ambito del piano regionale Covid e autorizzate dall'Area Sanità e Sociale (tabella 2). Di fatto sono stati imputati a carico dei decreti emergenziali solo gli effettivi costi sorgenti maturati per assunzioni specificatamente effettuate per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid (84 unità relative alla Dirigenza e 1.651 unità relative al Comparto). Tali assunzioni sono state codificate con causale dedicata per tenerle distinte dalle altre assunzioni effettuate, come previsto dal DI, 18/2020.*

Le rimanenti 6.670 assunzioni non sono state rendicontate a carico dei decreti emergenziali in quanto effettuate per coprire le normali dinamiche del personale nel corso dell'anno (Turn Over personale, sostituzione per malattia o per maternità ecc..) per attività non direttamente ed esclusivamente imputabili alle nuove esigenze di salute determinate dall'emergenza epidemiologica”.

³⁵⁸ L'importo complessivamente stanziato per la Regione del Veneto nell'Allegato A (€ 46.845.225) è superiore a quanto indicato nell'allegato B (€ 38.935.696). Secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 4, del D.L. n. 104/2020, tuttavia, *“il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A al presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B al presente decreto, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nel medesimo allegato B”.*

Tabella 28

AREA	ASSUNZIONI COVID	ASSUNZIONI NO COVID	TOTALE
DIRIGENZA	91	1.323	1.407
COMPARTO	1.689	5.347	6.998
TOTALE	1.780	6.670	8.405

Fonte: Regione del Veneto - Tabella I - Dati in teste - Estrazione HR Suite GPI informatica

ASSUNZIONI AL 31/12/2020	T.Ind.	T.Det.	Rapp. Lib/Prof.co.co.co.	Rapp. con pers. in quiescenza	Pers. trattenuto in servizio ex art. 12 DL 18/2020	ALTRO	TOTALE
501 - Dolomiti	101	21	80	13	2	0	217
502 - Marca Trevigiana	156	63	102	13	0	0	334
503 - Serenissima	141	26	180	27	2	2	378
504 - Veneto Orientale	115	14	26	13	0	16	184
505- Polesana	45	74	44	9	1	11	184
506 - Euganea	34	98	123	9	0	0	264
507 - Pedemontana	108	13	85	23	0	0	229
508 - Berica	74	114	37	7	0	0	232
509 - Scaligera	56	8	100	26	0	26	216
901 - AO di Padova	186	11	68	2	0	0	267
912 - AOUI di Verona	257	63	99	3	0	0	422
952 - IOV	0	2	27	3	0	0	32
TOTALE	1.273	507	971	148	5	55	2.959

Fonte: Regione del Veneto - Tabella 2 - Rilevazione quotidiana presso Enti SSR

8.4.4 Le misure a favore delle strutture sanitarie private nella gestione emergenziale

La Sezione ha condotto una specifica istruttoria su alcune misure concernenti il coinvolgimento delle strutture sanitarie private nella gestione dell'emergenza sanitaria.

In primo luogo, la Sezione rileva che la Regione, con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 34/2021, ha assegnato agli Enti del SSR un finanziamento pari a € 82.500, a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, per l'acquisto di prestazioni da privati autorizzati.

Inoltre, il Decreto-legge n. 18/2020, all'art. 3, comma 3, ha disposto un indennizzo per le strutture private, accreditate e non, che, al fine di fronteggiare la carenza di personale medico e delle professioni sanitarie ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da Covid-19, abbiano, su richiesta delle regioni, messo a disposizione il personale sanitario in servizio, nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture.

Come evidenziato al paragrafo 8.4.3, per tale misura è stato previsto uno stanziamento in favore della Regione pari a euro 12.998.963. Di tale somma risultano assegnati, con Decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 34/2021, agli enti del SSR euro 89.869. La resta quota è accantonata in Azienda Zero.

In sede istruttoria la Regione ha comunicato di aver ricevuto *“alcune richieste per le quali è tuttora in corso la verifica/approfondimenti, in esito alle quali si provvederà a fornire il necessario riscontro”*.

Con il decreto legge 34/2020, all'art. 4, comma 1, è stata poi prevista, per il periodo dello stato di emergenza, la possibilità per le regioni di riconoscere *“alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani”*.

Il successivo comma 2 prevede che le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario siano definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Analoga misura è inoltre prevista al comma 3 anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale (di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.

Come precisato dalla Regione in sede istruttoria, nelle more dell'adozione del decreto previsto dal citato comma 2, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1421 del 21 ottobre 2020, ha disposto il riconoscimento agli erogatori ospedalieri privati accreditati indicati nel piano emergenziale ospedaliero³⁵⁹ - a decorrere dalla data del 21 febbraio 2020 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza - di un incremento tariffario pari ad euro 3.500,00 per i ricoveri di pazienti affetti da Covid-19, e di una remunerazione giornaliera pari ad euro 100,00 per ogni posto letto attivato ed aggiuntivo ai posti letto indicati nella scheda di dotazione ospedaliera, limitatamente alle discipline "Terapia intensiva", "Pneumologia" e "Malattie infettive" e limitatamente al numero dei giorni durante i quali non siano stati effettuati ricoveri ospedalieri per pazienti Covid-19. Nella deliberazione si precisa che i relativi oneri trovano copertura nelle risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e che *"nel caso di approvazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 34/2020, si procederà all'applicazione di quanto in esso disposto"*.

Con decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 46 del 17 dicembre 2020 sono state individuate le modalità per il riconoscimento dell'incremento tariffario e della remunerazione della funzione assistenziale.

Con successiva deliberazione n. 223 del 2 marzo 2021, la Giunta Regionale ha deliberato di assegnare ai suddetti erogatori ospedalieri privati accreditati, per il tramite delle Aziende Ulss di riferimento territoriale, l'80% dell'importo dell'incremento tariffario per l'attività di ricovero di pazienti affetti da Covid -19 svolta nel periodo 21 febbraio - 30 agosto 2020 quale quota in acconto rispetto a quanto disposto con la deliberazione n. 1421/2020, per un totale di euro 1.612.800,00. Nella deliberazione si precisa altresì che con successivo atto, al termine del procedimento previsto dal decreto n. 46/2020, si procederà alla quantificazione di quanto spettante a ciascuno degli erogatori sia per quanto riguarda l'incremento tariffario,

³⁵⁹ Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 552 del 5 maggio 2020.

pari ad euro 3.500,00, sia per quanto riguarda il riconoscimento della remunerazione giornaliera, pari ad euro 100,00, ed alla relativa assegnazione ed erogazione di quanto spettante, tenuto conto della quota di acconto.

In sede istruttoria la Regione ha precisato che *“considerato che il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stava definendo l'emanando decreto ministeriale, di cui all'articolo 4, comma 2 del d.l. 34/2020, in materia di maggiorazioni tariffarie dei ricoveri COVID e di funzioni di attesa per i posti letto COVID, il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, svolto allora dalla Regione Piemonte, ha ritenuto necessario procedere all'acquisizione di alcune informazioni direttamente dalle regioni, fornendo il dettaglio delle informazioni richieste e la relativa tempistica. Alla luce di tale evoluzione si è ritenuto opportuno rinviare l'applicazione della metodologia approvata con il decreto n. 46/2020, fatto salvo quanto approvato con la citata dgr n. 223/2021 (nota della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA prot. n. 173572 del 15 aprile 2021)”*. In sede di determinazione del saldo sarà necessario che la Regione si attenga puntualmente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal decreto ministeriale in corso di adozione. La Sezione monitorerà tale tematica nel corso dei successivi controlli di competenza.

La Regione ha altresì precisato che *“Per quanto riguarda le strutture pubbliche, sempre la dgr n. 1421/2020 ha rinviato ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale il riconoscimento della specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati al comma 2, art. 4 del d.l. 34/2020, alle Aziende Ulss, all'Azienda Ospedale-Università di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e all'IRCCS – IOV, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020, così come previsto al comma 3 dell'art. 4 del citato decreto legge”*.

Infine, in sede istruttoria la Regione ha precisato che - con riferimento alla misura prevista dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020 - *“risultano richieste di alcune strutture per le quali è tuttora in corso la verifica, in esito alla quale si provvederà a fornire il necessario riscontro”*.

Sul punto, pertanto, si rinvia a successivi controlli della Sezione.

8.4.5 Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale

Fin dalla prima fase dell'emergenza sanitaria, al fine di assicurare la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero e, al contempo,

consentire ai medici di medicina generale, o ai pediatri di libera scelta, o ai medici di continuità assistenziale, di garantire l'attività assistenziale ordinaria, una delle misure previste è stata, come già anticipato, l'istituzione da parte delle regioni di un'unità speciale di continuità assistenziale (U.S.C.A.) ogni 50.000 abitanti presso una sede di continuità assistenziale già esistente, dapprima con decreto legge n. 14/2020 e poi con decreto legge n. 18/2020 (art. 4-bis).

Nella Regione, come evidenziato in sede istruttoria, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, era stato previsto un numero di U.S.C.A. pari a 98, con 624 unità di medici da reclutare.

Nel corso del 2020 le U.S.C.A. sono state istituite in via progressiva, come rappresentato nelle seguenti tabelle. Al 31 dicembre 2020 erano state attivate 60 U.S.C.A.³⁶⁰.

Tabella 29 – Situazione USCA 2020

N. USCA PROGRAMMATE	N. USCA ATTIVATE AL 17/04/2020	N. USCA ATTIVATE AL 31/12/2020	%
98	32	60	61%

FABBISOGNO MEDICI USCA	N. MEDICI USCA INCARICATI AL 17/04/2020	N. MEDICI USCA INCARICATI AL 31/12/2020	%
624	133	517	83%


Fonte: Regione Veneto (dati dichiarati dalle Aziende ULSS in sede di monitoraggio)

In sede istruttoria la Regione ha chiarito che “il numero deve essere considerato soltanto come informazione descrittiva e non valutativa di aderenza alla programmazione, dal momento che la scelta regionale è stata di attivare U.S.C.A. in relazione ai bisogni e, quindi, in alcuni territori si è preferito costituire U.S.C.A. dimensionalmente più grandi, a fronte di una riduzione del loro numero”.

Sulla base dei dati forniti dalla Regione risulta che nell'arco temporale 17 aprile 2020 – 31 dicembre 2020 si è registrato un progressivo aumento del numero di pazienti presi in carico dalle U.S.C.A. come riportato nel seguente Grafico 1.

³⁶⁰ Nell'ambito dell'attività istruttoria la Regione ha precisato che “il concetto di gestione domiciliare si intende esteso anche alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) o strutture di ricovero intermedie, di conseguenza le U.S.C.A. fungono da supporto anche nella gestione dell'emergenza connessa agli ospiti/pazienti ricoverati nelle RSA/Ospedali di Comunità, per i quali è necessario attivare una stretta sorveglianza e monitoraggio. L'attività domiciliare dei medici dell'U.S.C.A. viene effettuata anche con accesso congiunto con un infermiere delle Cure Domiciliari. Nella Regione Veneto è stato, peraltro, attivato un sistema di monitoraggio quotidiano con produzione di adeguata reportistica giornaliera su incarichi (ore svolte e medici incaricati), accessi, pazienti gestiti a domicilio, attività svolte dalle U.S.C.A.”.

Grafico 1 - Trend Pazienti in carico per COVID, periodo 17/04/2020 - 31/12/2020.



Fonte: Monitoraggio giornaliero U.S.C.A. Dati dichiarati dalle Aziende ULSS in sede di monitoraggio.

Gli accessi effettuati sono stati n. 79.635 e i tamponi eseguiti sono stati n. 792.322.

I costi sostenuti sono rappresentati nella seguente tabella:

Tabella 30³⁶¹ - Costi sostenuti dalle USCA alla data del 31/12/2020

AZIENDA AULSS		N. USCA ATTIVE AL 31/12/2020	N. MEDICI INCARICATI	N. ore PERSONALE MEDICO (TOTALE CUMULATO)	COSTO PERSONALE MEDICO	N. ore MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI	COSTO MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI	N. ore PERSONALE INFERMIERISTICO (TOTALE CUMULATO)	COSTO PERSONALE INFERMIERISTICO
501	Dolomiti	4	22	7.449,00	€ 330.389,69	0	€ -	2.374	€ 47.480,00
502	Marca Trevigiana	4	112	50.260,75	€ 2.256.973,01	0	€ -	0	€ -
503	Serenissima	12	69	44.377,51	€ 1.959.266,91	0	€ -	0	€ -
504	Veneto Orientale	3	32	5.608,00	€ 224.320,00	0	€ -	1.835	€ 36.112,80
505	Polesana	5	32	10.850,75	€ 482.185,63	0	€ -	100	€ 2.370,00
506	Euganea	12	136	66.274,00	€ 2.933.602,00	0	€ -	0	€ -
507	Pedemontana	7	58	12.337,28	€ 544.691,80	0	€ -	0	€ -
508	Berica	5	39	13.993,95	€ 622.198,04	0	€ -	6.737	€ 177.617,29
509	Scaligera	8	83	29.407,50	€ 1.315.692,98	0	€ -	0	€ -
TOTALE		60	583	240.558,74	€ 10.669.320,06	0	€ -	11.046	€ 263.580,09

Fonte: Regione del Veneto

³⁶¹ La Regione, con relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021, ha precisato che la tabella "conteggia tutti i medici a cui è stato dato un incarico USCA nel periodo 19/5/2020 - 31/12/2020 ed i relativi costi per Azienda ULSS, comprendendo pertanto anche i medici USCA cessati e i nuovi assunti nel medesimo periodo".

8.4.6 Acquisti di dispositivi di protezione individuale

Nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria, un ulteriore profilo di primario rilievo è stato, fin dalle primissime fasi, quello dell'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

In sede istruttoria la Sezione ha chiesto alla Regione di fornire informazioni in merito agli acquisti effettuati da parte della Regione quale soggetto attuatore individuato dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Al fine di facilitare tale processo, il decreto legge n. 18/2020, all'art. 5-bis, ha, infatti, autorizzato il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile (fra quelli di cui all'ordinanza del medesimo n. 630 del 3 febbraio 2020), nonché il Commissario straordinario, ad acquisire i suddetti DPI e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con Decreto rep. n. 573 del 23/02/2020, ha nominato il Presidente della Regione del Veneto soggetto attuatore.

In sede istruttoria, la Regione ha evidenziato che il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di soggetto attuatore, con Decreto n. 1 del 2/3/2020, ha affidato gli acquisti di beni e servizi necessari ai fini del superamento dell'emergenza Covid-19 alla centrale di committenza regionale di Azienda Zero (UOC CRAV).

È stata, dunque, fornita la seguente tabella che illustra gli acquisti effettuati da Azienda Zero:

Tabella 31 - Costi per dispositivi medici acquistati da Azienda Zero

Descrizione	Impegni anno 2020	Quantità
Mascherine chirurgiche	16.884.558	42.173.357
Mascherine FFP2	39.375.094	16.407.320
Mascherine FFP3	10.773.283	4.780.411
Tute di protezione	115.266.370	15.293.218
Occhiali e visiere	11.561.575	2.315.013
Altro ³⁶²	115.258.022	109.458.832
Totale	309.118.902	190.428.151

Fonte: Regione del Veneto

³⁶² Nel gruppo *Altro* sono stati classificati beni quali: guanti, calzari, copriscarpe, zoccoli, galosce, copricapo-cuffie, cappellini, caschi, materassi, tamponi, reagenti ed altri dispositivi medicali

La Regione ha rilevato che i costi sono stati sostenuti da Azienda Zero e che *“ tali oneri trovano pertanto rappresentazione nell'apposito sezionale CE COVID 2020, predisposto al fine di garantire la tenuta distinta delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza COVID-19 (art. 18, co.1, d.l. n. 18/2020 e art. 1, co. 11, d.l. n. 34/2020). ...”*.

A seguito di ulteriore approfondimento istruttorio, con nota del 9 giugno 2021, la Regione ha precisato che nel conto economico 2020 di Azienda Zero l'importo di euro 309.118.902 (indicato nella colonna impegni anno 2020) *“ deve essere rettificato per il valore dei suddetti acquisti che al 31/12/2020 costituiscono giacenza di magazzino. Sulla base delle rilevazioni effettuate da Azienda Zero il valore degli acquisti in oggetto che costituiscono rimanenze finali 2020 è pari ad euro 99.534.639”*. Conseguentemente, l'importo dei costi sostenuti di cui sopra che, al netto della rettifica, *“rilevano nel CE Covid di Azienda Zero in esercizio 2020, è pari ad euro 209.584.263”* come evidenziato nella tabella seguente:

Tabella 32 - Costi netti per dispositivi medici acquistati da Azienda Zero

Descrizione	Acquisti anno 2020	Rettifiche per variazione rimanenze anno 2020	Costi netti
Mascherine chirurgiche	16.884.558	3.031.551	13.853.007
Mascherine FFP2	39.375.094	16.878.711	22.496.383
Mascherine FFP3	10.773.283	9.013.473	1.759.810
Tute protezione	115.266.370	41.879.204	73.387.166
Occhiali e visiere	11.561.575	7.896.808	3.664.767
Altro	115.258.022	20.834.892	94.423.129
Totale	309.118.902	99.534.639	209.584.263

Fonte: Regione del Veneto

In merito alla provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, con note del 4 e 9 giugno 2021, la Regione ha evidenziato che per il finanziamento di una quota di tali costi *“ si è provveduto con DGR n. 1628 del 24 novembre 2020 e successivo decreto del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 58 del 18 dicembre 2020 che ha assegnato ad Azienda Zero un finanziamento complessivo di euro 50.000.000,00 a valere su risorse comunitarie del POR FESR 2014-2020”*. Tali finanziamenti sono già stati ampiamente illustrati nel precedente paragrafo 8.4.2. La Regione ha, inoltre, evidenziato che, nelle more della ripartizione delle risorse stanziata dall'art. 24 del D.L. 41/2021³⁶³, la Regione, con D.G.R. n. 535/2021, ha finanziato *“ le maggiori occorrenze di Azienda Zero connesse alla gestione emergenziale - nella quale rientrano*

³⁶³ La suddetta norma istituisce per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *“ un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti all'emergenza”*.

i suddetti acquisti di DPI - assegnando ad Azienda Zero un finanziamento complessivo di euro 205.000.000,00”.

8.4.7 Le erogazioni liberali

Come già evidenziato, una parte delle risorse utilizzate per la gestione dell'emergenza sanitaria deriva dalle erogazioni liberali. A tal fine, la Regione ha attivato, presso la propria Tesoreria, un apposito conto corrente bancario denominato “Combatti il Coronavirus con la solidarietà”.

I risultati dell'iniziativa sono illustrati nella Relazione sulla gestione del Rendiconto Generale dell'esercizio 2020.

Al 31 dicembre 2020, la Regione ha raccolto euro 38.125.405,24 (di cui euro 1.908,21 versati al 31/12/2020 sul conto corrente bancario contabilizzati nel 2021, prima bolletta del tesoriere gennaio 2021).

La Regione ha, altresì, raccolto ulteriori somme versate da donatori su altri conti di Tesoreria della Regione, dai dipendenti regionali e dal Consiglio regionale.

Complessivamente, al 31 dicembre 2020, risulta raccolto dalla Regione un ammontare di risorse finanziarie pari ad euro 39.578.918,86.

Nell'ambito di tale ammontare complessivo, come già indicato nel paragrafo 8.4.1, una quota pari ad euro 22.000.258,02³⁶⁴ è stata stanziata sul perimetro sanitario del bilancio di previsione 2020, sul capitolo di uscita n. 104277.

³⁶⁴ Seconda quanto indicato nella Relazione sulla gestione, la restante quota è stata destinata “

- per euro 7.500.000,00 alla Protezione civile regionale e precisamente: 1. euro 1.500.000,00 per eventuali spese per interventi urgenti nella gestione dell'emergenza; 2. euro 2.000.000,00 per acquisto di mezzi ed attrezzature per le attività di protezione civile necessari per la gestione dell'emergenza; 3. euro 2.500.000,00 per l'assegnazione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato che operano nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile e che sono state attivate per attività di supporto alla cittadinanza in occasione dell'emergenza COVID-19 per la sostituzione e l'acquisto di attrezzature e mezzi a implementazione di nuovi mezzi per ampliamento parco logistico; 4. euro 1.500.000,00 per l'assegnazione del contributo a favore delle Organizzazioni di Volontariato che operano nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile e che sono state attivate per attività di supporto alla cittadinanza in occasione dell'emergenza COVID-19;
- per euro 1.000.000,00 ad integrazione delle risorse già stanziate con la D.G.R. n. 622/2020 per il sostegno al pagamento dell'affitto per l'abitazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- per euro 8.972.665,65 ad interventi in ambito sociale per una serie di provvedimenti che riguardano la destinazione ai Centri di Servizi di una contribuzione compensativa dei minori introiti derivanti dalla imprevista riduzione delle presenze del 2020 rispetto al 2019 e ad altri interventi in ambito sociale e sociosanitario da erogarsi per il tramite di Azienda Zero e le aziende ULSS (D.G.R. n. 1565/2020 e D.G.R. n. 1524/2020); il sostegno economico rispetto alle minori entrate da rette per sospensione attività a favore dei servizi per la prima infanzia, nidi in famiglia e nidi nei luoghi di lavoro (D.G.R. n. 1116/2020); la concessione di contributi a favore di enti pubblici che gestiscono servizi all'infanzia, servizi scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità (D.G.R. n. 1065/2020); la gestione del rischio COVID negli istituti penitenziari (D.G.R. n. 705/2020) e altro vincolato per l'emergenza COVID; e l'utilizzo degli euro 1.472.665,65, destinati con l'ultima DGR 1645 del 24/11/2020, per rafforzare gli interventi di sostegno del Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A), di Sostegno all'abitare (S.o.A.) e di contrasto alla Povertà educativa (P.E.), nonché a favore degli Empori della Solidarietà che operano nel territorio regionale (D.G.R. n. 1663/2020).”

In sede istruttoria la Regione ha precisato che *“con DGR 1706/2020 tali risorse sono state trasferite ad Azienda Zero. Una quota di tali risorse pari a complessivi euro 784.022,00 è stata destinata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 17 novembre 2020, n. 34, al riconoscimento ai medici specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2. La rimanente quota di euro 21.216.236,02 è stata destinata con DGR 535/2021 ... ad Azienda Zero, per la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria da SARS-COV-2. Nello specifico, tali somme sono state utilizzate da Azienda Zero per finanziare acquisti di attrezzature sanitarie (ventilatori, umidificatori, monitor, pompe, ecc..) e materiale diagnostico”*.

Nella Relazione sulla gestione, si evidenzia altresì che gli Enti che compongono il Sistema sanitario regionale hanno raccolto nell’annualità 2020 ulteriori liberalità in denaro (pari a euro 14.197.061,13) e in beni (valore stimato in euro 14.685.593,86).

In sede istruttoria la Regione ha precisato che Azienda Zero ha predisposto una separata rendicontazione per le erogazioni liberali pubblicata sul sito della trasparenza di Azienda Zero e che gli introiti e i relativi utilizzi *“trovano rappresentazione separata nell’apposito sezionale CE COVID 2020, predisposto al fine di garantire la tenuta distinta degli accadimenti contabili delle rilevazioni contabili legate alla gestione dell'emergenza COVID-19”*.

Con riferimento alla rendicontazione della complessiva raccolta fondi posta in essere direttamente da parte della Regione, nell’ambito della Relazione sulla gestione è evidenziato che la pubblicazione, nelle sue risultanze definitive finali, avverrà, come previsto nell’art. 99, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, al termine dello stato di emergenza nazionale. Nelle more, la Regione pubblicherà una rendicontazione provvisoria al 31 dicembre 2020. Con D.G.R. 1646 del 24 novembre 2020, la Regione ha altresì istituito una Commissione tecnica con *“compiti di audit relativamente alla verifica della complessiva attività di raccolta fondi, contributi e liberalità ed impiego degli stessi, operati dalle strutture regionali, dagli Enti partecipati e dagli Enti del Sistema sanitario regionale”*.

Nella Relazione si precisa, infine, che la residua disponibilità, pari ad euro 105.995,19 (di cui euro 104.086,98 a titolo di quota di avanzo di amministrazione vincolato 2020 + euro 1.908,21 versati al 31/12/2020 sul conto corrente bancario e contabilizzati nel 2021, prima bolletta del tesoriere gennaio 2021), sarà destinata/impiegata dall’Amministrazione regionale, unitamente alle altre risorse che affluiranno, successivamente al 31/12/2020, sul conto corrente bancario *“Combatti il Coronavirus con la solidarietà”*, per nuove, ulteriori iniziative in campo sociale, sanitario e più in generale di sostegno a cittadini e imprese per arginare i danni causati dalla pandemia (solo una volta approvato il Rendiconto finanziario 2020).

8.4.8 Strumenti straordinari per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e contestualmente ridurre le liste d'attesa

Con il decreto legge n. 104/2020 è stato previsto, all'art. 29, la possibilità per le regioni di avvalersi di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e di ridurre le liste di attesa.

Come indicato al paragrafo 8.4.1, a tal fine per la Regione sono stati stanziati complessivamente euro 38.935.696.

Con D.G.R. n. 1329 dell'8 settembre 2020, la Regione ha adottato il Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con il quale è stata prevista la ripartizione delle suddette risorse, pari a euro 38.935.696, tra gli enti del SSR, destinate al finanziamento delle attività previste fino al 31 dicembre 2020. La ripartizione delle risorse è stata effettuata sulla base dell'analisi sui dati relativi alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di screening e di ricovero ospedaliero che a causa della citata emergenza epidemiologica non erano state erogate, sulle reali necessità di riduzione delle liste d'attesa, e sul fabbisogno per ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale.

Le indicate risorse non risultano, tuttavia, integralmente assegnate ai suddetti enti. Con il Decreto del Direttore della Direzione risorse strumentali SSR n. 34/2021 è stato, infatti, assegnato agli enti del SSR un finanziamento complessivo pari a euro 18.233.423 *“a copertura dei costi sostenuti”*. Le restanti somme sono state accantonate in Azienda Zero.

8.4.9 Spese per contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità per far fronte ad esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-COV-2.

Il decreto legge n. 34/2020, all'art. 1, comma 2, ha previsto che per esigenze di gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2 è possibile per le regioni stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità.

In sede istruttoria la Regione ha evidenziato che con decreto del Direttore della Direzione risorse strumentali SSR n. 34 del 26/04/2021 sono stati assegnati € 8.552,00 alla Azienda ULSS n. 3, e € 3.872,00 alla Azienda ULSS n. 5, in relazione ai costi sostenuti per l'utilizzo di strutture territoriali per far fronte alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate.

La Regione ha, altresì, precisato che *"le Aziende ULSS in base ad apposita ricognizione hanno inoltre evidenziato quanto segue:*

Azienda ULSS n. 3 Serenissima- Con deliberazione n. 2114 del 9.12.2020 approvata Convenzione con n. 1 struttura alberghiera. Risorse pagate nel 2020: € 8.552,00.

Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale- Con deliberazione n. 1326 del 29.12.2020 approvata Convenzione con n. 1 struttura alberghiera. Nessuna risorsa pagata nel corso del 2020.

Azienda ULSS n. 5 Polesana - Con deliberazione n. 1091 del 16/12/2020 approvata Convenzione con n. 1 struttura alberghiera per l'importo complessivo presunto di € 190.080,00 (iva compresa). Sono state impiegate risorse per € 121.052,80 (iva compresa) di cui € 62.409,60 (iva compresa) già pagati.

Azienda ULSS n. 8 Berica- Con deliberazione n. 1704 del 12/11/2020 approvata Convenzione con n. 1 struttura di Ente Pubblico per l'importo complessivo presunto di € 45.000,00 (esente iva). Sono state impiegate risorse effettive per € 30.000,00 (esente iva).

Aziende ULSS n. 1, 2 e 6 - Nessuna Convenzione stipulata.

Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Nessuna Convenzione stipulata. – Contratto di comodato ad uso gratuito senza costi Aziendali Azienda ULSS n. 9 Scaligera Nessuna Convenzione stipulata nel corso del 2020 – Convenzione stipulata nel corso del 2021”.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Regione non risulta che per tali costi siano state assegnate dalla Regione ulteriori risorse alle Aziende sanitarie.

8.4.10 Attivazione di aree sanitarie anche temporanee per la gestione dell'emergenza sanitaria.

Il D.L. n. 18/2020 ha previsto, all'art. 4, la possibilità per le regioni di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza sanitaria, sino al termine dello stato di emergenza.

A tal fine alla Regione, secondo quanto previsto nella Tabella B allegata al decreto, sono stati assegnati euro 4.062.176,00.

In sede istruttoria la Regione ha evidenziato che “ il piano regionale degli interventi adottati dalla Regione Veneto attraverso gli enti del SSR per la realizzazione delle opere strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza e per l'attivazione delle aree sanitarie, anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19, è stato individuato all'interno degli interventi previsti dal Piano Ospedaliero Straordinario approvato dall'Unità di Crisi Regionale istituita con D.P.G.R. n. 1 del 02/03/2020. Il Piano degli interventi si riferisce a lavori urgenti, puntuali e di limitata portata ed entità, distribuiti nei vari plessi ospedalieri per far fronte alle necessità che giornalmente andavano incrementandosi nel pieno della prima fase dell'emergenza da COVID-19. Gli enti del SSR hanno trasmesso le relazioni degli interventi edili ed impiantistici eseguiti presso le aree di terapia intensiva, terapia semi-intensiva, degenza infettivi e degenze ordinarie, nelle varie strutture sanitarie. Il Piano degli interventi è stato approvato dalla Regione con D.R. n. 49/2020 e successivo D.R. n. 74/2020 ed entrambi i provvedimenti sono stati trasmessi al Ministero della Salute che lo ha approvato con nota prot. n. 22144 del 28/10/2020” .

Con riferimento ai costi dei lavori edilizi ed impiantistici, nonché di sicurezza, nell'ambito delle suddette aree sanitarie temporanee, la Regione ha dichiarato che gli stessi ammontano a complessivi € 4.493.905,99 di cui € 4.062.176,00 “a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 e per la restante quota di € 431.729,99 a carico dei fondi di bilancio delle Aziende ULSS interessate”. La Regione, infine, ha precisato che a seguito dell'adozione dei decreti di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute, nel 2020 sono stati adottati i seguenti Decreti Regionali di impegno della spesa, e corrispondente accertamento dell'entrata, e che i restanti provvedimenti saranno adottati nel corso del 2021:

Tabella 33 - Decreti regionali di impegno della spesa di adattamento delle strutture AULSS per la gestione della emergenza da Covid-19

Azienda ULSS	Presidio	DDR n.	Anno	Importo
ULSS 1 "Dolomiti"	Ospedale di Belluno	8	2020	€ 14.707,91
ULSS 3 "Serenissima"	Ospedale di Venezia	9	2020	€ 38.655,14
ULSS 3 "Serenissima"	Ospedale di Mestre	10	2020	€ 90.579,61
ULSS 3 "Serenissima"	Ospedale di Chioggia	11	2020	€ 32.506,31
ULSS 3 "Serenissima"	Ospedale di Dolo	12	2020	€ 50.428,81
ULSS 3 "Serenissima"	Ospedale di Mirano	13	2020	€ 74.396,51
ULSS 5 "Polesana"	Ospedale di Rovigo	14	2020	€ 72.840,11
ULSS 5 "Polesana"	Ospedale di Trecenta	15	2020	€ 30.068,71
ULSS 9 "Scaligera"	Ospedale di Legnago	16	2020	€ 645.333,31
ULSS 9 "Scaligera"	Ospedale di San Bonifacio	17	2020	€ 59.702,51
ULSS 9 "Scaligera"	Ospedale di Villafranca	18	2020	€ 424.317,01
ULSS 9 "Scaligera"	Ospedale di Bussolengo	19	2020	€ 412.941,91
ULSS 9 "Scaligera"	Ex Ospedale di Isola della Scala	20	2020	€ 3.771,91

Azienda ULSS	Presidio	DDR n.	Anno	Importo
ULSS 9 "Scaligera"	Ex Ospedale di Marzana	21	2020	€ 25.984,90
ULSS 9 "Scaligera"	Ex Ospedale Zevio	22	2020	€ 9.142,40
Azienda Ospedaliera di Padova	Azienda Ospedale-Università Padova	23	2020	€ 148.168,00
Azienda Ospedaliera di Padova	Ospedale di S. Antonio	24	2020	€ 2.329,60
TOTALE				€ 2.135.875,24

Fonte: Regione del Veneto

8.4.11 Risultato economico della gestione "Cov-20"

In risposta a nota istruttoria, la Regione ha inviato³⁶⁵ la documentazione relativa ai Conti Economici Covid (CECov).

Tale documentazione evidenzia i dati del preconsuntivo al 31/12/2020, inviata al Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ai fini dell'incontro di verifica svoltosi il 29.3.2021; la Regione precisa al riguardo che "allo stato attuale non è ancora pervenuto il relativo verbale".

Tabella 34 – Conto economico Covid-19 CE IV TRIMESTRE 2020/consuntivo 2020

	CE IV TRIMESTRE 2020 "TOTALE"	di cui CE IV TRIMESTRE 2020 Codice "COV20"
TOTALE RICAVI	10.655.290.442	349.883.864
TOTALE COSTI	10.707.960.642	767.561.816
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 52.670.199	- 417.677.952

Fonte: dati Regione del Veneto

I dati di pre-consuntivo, attualmente al vaglio del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, evidenziano una perdita riferita al sezionale Cov20 superiore a € 400 milioni.

Al riguardo con relazione allegata alla nota prot. n. 262565 del 9.6.2021 la Regione ha affermato che "il suddetto prospetto di CE, evidenzia a livello "Totale" una perdita di esercizio di euro 52.670.199. Tale perdita è connessa al risultato specifico della gestione emergenziale che registra una perdita di esercizio di euro 417.677.952, come si evince dalla colonna" di cui CE IV TRIMESTRE 2020 - Codice "COV20". Occorre evidenziare che alla luce di tali risultanze, la Giunta regionale con Deliberazione n. 535 del 27 aprile 2021 ha disposto le misure necessarie per garantire l'equilibrio economico-finanziario del SSR nell'esercizio 2020, destinando - nelle more della ripartizione del fondo di cui all'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 - le risorse sanitarie che in chiusura di

³⁶⁵ Cfr. nota prot. n. 262565 del 9.6.2021.

esercizio 2020 risultavano disponibili sulla base della apposita ricognizione. Allo stato attuale, stante la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2020 al 30/6/2021 - disposta con D.L. 56 del 30 aprile 2021 - gli enti del SSR stanno predisponendo i modelli CE e CE Cov consolidati di cui sopra sulla base dei dati di consuntivo. Occorre evidenziare inoltre che l'art. 26, comma 5 del D.L. 73/2021 ha prorogato al 10 luglio 2021 il termine per la verifica degli adempimenti regionali relativi all'esercizio 2020 da parte del Tavolo ministeriale, di cui all'art. 1, comma 174, della L. 311/2004".

8.5 Osservazioni formulate dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali nel corso dei controlli annuali sui conti sanitari della Regione del Veneto

Con delibera n. 102/PARI/2020 questa Sezione ha preso in esame alcune osservazioni evidenziate dal Tavolo Adempimenti nel corso delle verifiche annuali sui conti sanitari e, in particolare, quelle relative:

- alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”* e successive modifiche relative agli articoli nn. 19, 23 e 25 avvenute con legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42;
- all'erogazione in anticipazione degli indennizzi *ex lege* 25 febbraio 1992 n. 210, utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale;
- alla ripartizione dei costi per prestazioni LEA ed extra LEA con particolare riferimento a quelli sostenuti dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

Nell'ambito delle verifiche svolte quest'anno dalla Sezione nel giudizio di parificazione, si è pertanto ritenuto necessario compiere ulteriori approfondimenti sulle suddette criticità.

- **Legge Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”*, e successive modifiche relative agli articoli nn. 19, 23 e 25 avvenute con legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42.**

Come evidenziato in occasione della parifica sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, il Tavolo Tecnico aveva compiuto approfondimenti in merito alla legge regionale n. 43/2018 e all'impegno assunto dalla Regione con il Consiglio dei ministri, in occasione dell'esame della legge regionale, di modificarne il contenuto, essendo stati riscontrati dei profili di illegittimità costituzionale per l'allocatione di alcuni oneri a carico del fondo sanitario regionale.

In particolare, erano state contestate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 19 della legge regionale n. 43/2018 che disponeva che fosse posto a carico del FSR per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 l'onere sociosanitario valutato in 8,3 mln di euro annui³⁶⁶;
- l'articolo 23 della legge regionale n. 43/2018 che disponeva che fosse posta in carico ad Azienda Zero la competenza ad eseguire i pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione con oneri a carico del FSR quantificati in 40.000 euro per l'esercizio 2019³⁶⁷;
- l'articolo 25 della legge regionale n. 43/2018 che disponeva che fosse posto a carico del FSR l'onere relativo alla gestione liquidatoria delle ex ULLS disciolte con riferimento all'esercizio 2019 valutato in 23.469.780,12 euro³⁶⁸.

Le modifiche alla L.R. n. 43/2018 sono state apportate con la legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 "Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto"³⁶⁹.

³⁶⁶ (L.R. 43/2018) art. 19 - Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

1. La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socioriabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del sessanta per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

³⁶⁷ (L.R. 43/2018) Art. 23 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss".

1. Dopo la lettera f), del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss." è aggiunta la seguente: "f bis) l'esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali.". 4 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", che si sostanziano nell'abrogazione del primo articolo e nella sostituzione del comma 2 di entrambi gli articoli 23 e 25.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

³⁶⁸ (L.R. 43/2018) Art. 25 - Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" è aggiunto il seguente: "1 bis. In attuazione del comma precedente e dell'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, commi 3 e 4, è istituito il Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con il predetto fondo la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l'esercizio 2019 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019- 2021.

³⁶⁹ (L.R. 42/2019) Art. 1 "Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019"

(....)

In relazione a tali modifiche il Tavolo Adempimenti aveva rilevato che:

- in merito all'art. 19 occorre prevederne l'abrogazione anche per il 2019 e non soltanto a decorrere dal 2020. In proposito la Regione replicava che l'abrogazione non sarebbe stata possibile in quanto le somme dello stanziamento di spesa previsto nell'articolo 19 erano già state pagate con mandato n. 14223 del 15 marzo 2019. Il Tavolo tecnico, quindi, chiedeva alla Regione *"di reintegrare le risorse relative all'anno 2019 che non possono in nessun caso, gravare sul Fondo sanitario e che sono state quantificate dalla regione in 8,3 mln di euro, anche a valere sul bilancio 2020"*;

- in merito all'art. 23 prendeva atto di quanto comunicato dalla Regione che le risorse per tale spesa sarebbero state coperte con risorse aggiuntive regionali e dell'ulteriore impegno della Regione di non svolgere la funzione nel caso in cui il bilancio regionale non eroghi le risorse previste;

- riguardo all'art. 25 prendeva atto che la Regione avrebbe fatto fronte alla spesa ivi prevista con le risorse accantonate del risultato di amministrazione al 31/12/2018.

A tal proposito, in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2019 la Sezione ha rilevato che, nonostante l'intervenuta modifica degli articoli oggetto di contestazione, i capitoli di spesa afferenti l'art. 19 e l'art. 25 continuavano per l'esercizio finanziario 2019 ad essere collocati all'interno del perimetro sanitario. Concludeva infatti la Sezione:

- il capitolo di spesa **n. 103827/U** *"Assistenza socio sanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali - trasferimenti correnti (art. 19, l.r. 14/12/2018, n. 43)"*, allocato alla Missione 13 *"Tutela della salute"*, Programma 01 *"Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"*, registra impegni e pagamenti di competenza pari a 8.300.000,00 euro, afferenti al perimetro sanitario;
- gli oneri derivanti dalla linea di spesa introdotta dall'art. 23, pari a 40.000,00 euro, trovano copertura nelle risorse afferenti al capitolo di spesa **n. 104028/U** *"Azioni regionali relative ai pagamenti afferenti alle politiche sociali - trasferimenti correnti -*

4. L'articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è abrogato con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 2 dell'articolo 23, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021."

6. Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:

"2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l'esercizio 2019 si fa fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione di cui alla Tabella "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" dell'allegato A della legge regionale 31 luglio 2019, n. 30 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018"."

finanziamento regionale (l.r. 25/10/2016, n. 19)", Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", non incluso nel perimetro sanitario;

- *il capitolo di spesa n. 103824/U "Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie - trasferimenti correnti (art. 33, l.r. 30/12/2016, n. 30)", allocato alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", registra impegni e pagamenti di competenza pari a 2.000.000,00 euro, del perimetro sanitario.*

Nell'ambito degli approfondimenti compiuti quest'anno, la Sezione ha, dunque, esaminato il primo e il terzo punto.

In merito al primo punto, la Sezione evidenzia che il Tavolo Adempimenti, nella riunione del 10 dicembre 2020, ha preso atto della dichiarazione della Regione "di aver effettuato, tramite atto amministrativo, una variazione di bilancio, per l'importo di 8,5 mln di euro, con contestuale iscrizione nel bilancio regionale del 2020, a titolo di ristoro degli oneri impropriamente sostenuti sull'anno 2019 dal Servizio sanitario regionale a carico del Fondo sanitario che, risultavano al momento delle modifiche della legge regionale n. 43/2018, adottata per dar seguito all'impegno del Presidente della Regione già sostenuti", precisando di restare in attesa della relativa documentazione.

A tal proposito, la Sezione ha rilevato che con D.G.R. 1743 del 15 dicembre 2020 la Regione ha determinato in euro 7.568.895,00 l'importo massimo della obbligazione di spesa a favore di Azienda Zero, per finalità di equilibrio e armonizzazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104233/U, denominato "Ristoro al Fondo Sanitario Regionale delle risorse finalizzate all'assistenza socio sanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali - trasferimenti correnti (art. 19, L.R. 14/12/2018, n.43)", e stabilendo che Azienda Zero dovesse accantonare tale importo prioritariamente a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale. In sede istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti alla Regione la quale, dapprima per le vie brevi e successivamente con relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021, ha comunicato che "il capitolo di spesa n. 104233 è stato istituito nell'esercizio 2020 con risorse proprie del Bilancio regionale, sulla base di quanto disposto con L.R. 36 del 1.12.2020 e successivo DDR della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 189 del 9.12.2020, con uno stanziamento di euro 7.568.895,00. Tale importo è pari ai costi relativi all'assistenza socio sanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali effettivamente sostenuti, come determinato dal Direttore della

Direzione Servizi Sociali con proprio decreto n. 162 del 21.12.2020 (allegato) ad oggetto "Ristoro al Fondo sanitario regionale delle risorse utilizzate nell'esercizio 2019 per l'assistenza socio sanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali. dgr n. 1743 del 15 dicembre 2020. Assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione.", con il quale è stato assunto l'impegno di spesa (impegno n. 10351/2020) per il trasferimento delle somme ad Azienda Zero, ai sensi della L.R 19/2016, con destinazione a garanzia del generale equilibrio del SSR.

Tale importo è stato successivamente liquidato con liquidazione n. 3842/2021 e pagato con mandato n. 24739/2021.

Occorre evidenziare che l'importo di euro 731.105,00 quale differenza tra l'importo di euro 7.568.895,00 di cui sopra e l'importo pagato con mandato 14223/2019 a carico del capitolo di spesa n. 103827/U (euro 8.300.000,00), non rileva ai fini della determinazione dell'effettivo importo da ristorare al FSR con risorse regionali in quanto quota del FSR 2019 non utilizzata, risulta accantonata in Azienda Zero nell'ambito delle risorse disponibili a garanzia del generale equilibrio del SSR".

In merito al terzo punto (onere della gestione liquidatoria delle ex ULLS disciolte a carico del FSR), la Sezione evidenzia che nella relazione accompagnatoria al D.D.L. di approvazione del rendiconto della Regione si afferma che: "Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss per € 11.808.641,00. Secondo quanto disposto dall'art. 33 della L.R. 30/2016 e s.m.i., le aziende ULSS sono mantenute indenni dagli oneri derivanti dalle Gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS – rilevati e rimborsati annualmente – utilizzando le risorse accantonate sull'apposito fondo di cui al capitolo di spesa 103921. Al 1/1/2020 l'importo accantonato su tale fondo era pari ad euro 22.554.034,71. Nell'esercizio 2020, con DGR n. 1705 del 09 dicembre 2020, è stato disposto a favore delle Aziende sanitarie subentrate nelle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Ulss, il rimborso di oneri sostenuti in anticipazione per sopravvenienze passive, per un ammontare complessivo di euro 1.570.011,69 con conseguente utilizzo per pari importo del Fondo in questione. In vista della ricognizione con la quale verranno rilevati i crediti al 31/12/2020 delle Aziende Ulss per oneri sostenuti in anticipazione per sopravvenienze passive derivanti dalle rispettive gestioni liquidatorie, gli oneri potenziali che è possibile stimare sulla base delle informazioni acquisite da Azienda Zero, dall'Avvocatura regionale e dalle Aziende ULSS, sono quelli di seguito indicati: - oneri potenziali derivanti dal contenzioso pendente relativo alle ex gestioni liquidatorie: euro 6.093.708,00; - oneri potenziali relativi a partite debitorie delle ex gestioni liquidatorie ancora in essere: euro 1.810.443,00; - partite creditorie della GSA rilevate dalla DGR n. 2048/2016: euro 3.904.490,00. A fronte di quanto

sopra indicato, pertanto, l'importo da accantonare in sede di rendiconto 2020 sul fondo di cui al capitolo di spesa 103921, ammonta ad euro 11.808.641,00".

In sede istruttoria sono stati chiesti alla Regione ulteriori informazioni anche in relazione all'emissione, nel 2019, del mandato di pagamento n. 1422/2019 a favore di Azienda Zero dal capitolo 103824/U - il cui stanziamento era posto erroneamente a carico del fondo sanitario - per un importo pari a € 2.000.0000.

La Regione ha, dapprima per le vie brevi e successivamente con relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021, precisato che: "il comma 5, dell'art. 1 della Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 " Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto" ha novellato la previsione normativa di cui all'art. 25 della L.R. 43/2018, che disponeva la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'istituzione del Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss, stabilendo che a tali oneri si debba far fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, sul capitolo di spesa 103921 "Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss".

Conseguentemente a fronte di tale fondo di accantonamento presente nel rendiconto 2018 sul bilancio regionale, nell'esercizio 2019 è stato istituito - ai fini della gestione - il capitolo di spesa 104064 " Risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex-Ulss (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)", in gestione ordinaria, sul quale vengono stanziati, previa variazione di bilancio con prelevamento dal capitolo di spesa 103921, le somme necessarie a dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle ex ULSS sciolte per effetto del D.lgs. 502/1992.

Contestualmente è stata effettuata sempre con L.R. 42/2019 la Variazione di Bilancio che sposta la somma pari ad € 21.469.780,12 dal contestato capitolo 103824/U al capitolo 103285/U, per restituire tale importo al capitolo di bilancio regionale utilizzato per il finanziamento dei LEA. Si precisa che la variazione negativa di € 61.901.824,00 sul capitolo 103285 è avvenuta antecedentemente alla L.R. 42/2019 (.....). Il fondo di cui al cap. 103921 del Rendiconto 2018 è finanziato con risorse regionali e precisamente con le risorse accantonate del risultato di amministrazione del Rendiconto 2018 (L.R. 30/2019).

Infine si precisa che l'importo di € 2.000.000,00 afferente al capitolo 103824 del bilancio 2019 che è stato impegnato e liquidato con mandato n. 1422/2019 a favore di Azienda zero, in quanto quota del FSR 2019 non utilizzata, risulta accantonata nell'Azienda stessa nell'ambito delle risorse disponibili a garanzia del generale equilibrio del SSR. Tale importo è ritornato disponibili nell'ambito dei

finanziamenti della GSA per interventi da realizzare in ambito sanitario e socio-sanitario a valere sulle nuove linee di spesa (LS) ed a carico dei capitoli del perimetro sanitario qui di seguito elencati, con contestuale cessazione di quelle denominate LS 1023 "Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie - trasferimenti correnti (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n.30)" e LS 235 "Azioni regionali relative ai pagamenti afferenti alle politiche sociali - trasferimenti correnti (L.R. 25/10/2016, n.19)", come specificamente indicato nella DGR 1835/2019 ...".

- **Erogazione in anticipazione degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210³⁷⁰, utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale.**

Come anticipato, l'ulteriore questione sollevata dal Tavolo Adempimenti che era stata analizzata in sede di parifica del rendiconto 2019 è quella dell'imputazione degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210 a carico del FSR. In particolare, con delibera n. 102/PARI/2020 questa Sezione, evidenziando quanto emerso dai verbali del Tavolo Adempimenti del 13 novembre 2019 e 14 maggio 2020, ha rilevato che: *"quanto sinora riassunto mostra una situazione critica da tempo e non definitivamente superata neanche con la gestione 2019 relativamente alla corretta imputazione, al di fuori del perimetro sanitario, di rilevanti importi, nonostante le precise indicazioni del Tavolo adempimenti nazionale. In tale contesto va sottolineato il ruolo - particolare e non espressamente regolato dal D.lgs. 118/2011 - di Azienda Zero, formalmente un'Azienda sanitaria ma che di fatto svolge le funzioni della GSA ed altre di*

³⁷⁰ Il Ministero della salute, attraverso l'Ufficio 4 della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi della legge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell'anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, l'attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l'Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all'indennizzo e all'adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210. Inoltre, in base all'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l'Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59. Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato sopra e precisato dalla legge, è l'indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Con DGR n. 1140 del 17 maggio 2001, la Giunta Regionale del Veneto ha delegato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla L. n. 210/1992 all'Azienda ULSS n. 6 Euganea, provvedendo al relativo rimborso delle spese anticipate. Con l'avvenuta riorganizzazione del sistema sanitario regionale veneto disposta con Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19, tali funzioni sono state trasferite ad Azienda Zero.

coordinamento regionale, in capo alla quale la Regione pone la gestione di risorse del perimetro sanitario ed extra sanitario.

Alla luce di quanto sopra si conviene con quanto osservato dal Tavolo nel corso delle succitate riunioni. Si invita la Regione a garantire la copertura finanziaria degli indennizzi a favore dei beneficiari attraverso risorse del bilancio regionale, con riferimento ai corretti esercizi finanziari, piuttosto che attraverso il prelievo dal FSR ed a provvedere alla corretta imputazione delle somme prelevate dal FSR, destinato specificamente all'erogazione dei LEA."

Nell'ambito degli approfondimenti effettuati quest'anno, la Sezione evidenzia che nell'incontro del 22 settembre 2020 il Tavolo Adempimenti, come indicato nel relativo verbale, aveva ribadito la necessità di procedere alla restituzione da parte del bilancio regionale delle somme anticipate per tale finalità ad opera del Fondo sanitario che è preordinato per l'erogazione dei LEA. Nel successivo incontro del 10 dicembre 2020, la Regione aveva fatto presente *"di aver disposto il rimborso con risorse proprie regionali delle erogazioni degli indennizzi anticipate da Azienda Zero per l'anno 2020"*. Il Tavolo Adempimenti, nel prenderne atto, aveva, dunque, precisato che restava *"in attesa della relativa documentazione [e] di un piano per la restituzione integrale delle anticipazioni a valere sul Fondo Sanitario regionale per il pagamento dei suddetti indennizzi con riferimento ai precedenti esercizi. Tale piano di restituzione deve tradursi formalmente in una disposizione normativa a ciò finalizzata"*. A tal proposito, in sede istruttoria questa Sezione ha chiesto ulteriori chiarimenti alla Regione che, dapprima per le vie brevi e successivamente con relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021, ha evidenziato la seguente situazione finanziaria al 31/12/2019 relativa all'erogazione degli indennizzi di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210³⁷¹:

Tabella 35 - Somme anticipate dalla Regione per il pagamento indennizzi ex L. 210/1992

Periodo	Somme anticipate dalla Regione tramite il FSR
2015-2017	44.538.488,80
2018-2019	27.460.740,34
Totale	71.999.229,14

Fonte: dati Regione del Veneto

³⁷¹ La legge n. 208/2015 (cd Legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 586, ha disposto che: *"Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, mandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto"*.

La Regione, inoltre, ha precisato che *“nel 2020, considerata la complessità del quadro normativo di riferimento, la difficoltà del contesto economico, nonché la condizione di fragilità dei beneficiari, Azienda Zero - ente subentrato all’Azienda Ulss 6 dal 1° gennaio 2020 nella funzione di corresponsione degli indennizzi - è stata autorizzata ad anticipare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento degli stessi, per un importo massimo pari a euro 15.000.000,00 (nota regionale del 27.1.2020 prot. n. 38375)”*. Al fine di superare le criticità sollevate dal Tavolo Adempimenti, con D.G.R. n. 1707 del 9 dicembre 2020 è stato, tuttavia, disposto di provvedere a rimborsare le erogazioni di indennizzi anticipate da Azienda Zero nel corso del 2020 utilizzando risorse regionali, a valere sui seguenti capitoli del bilancio di previsione dell’esercizio 2020 non perimetrati sanità:

- capitolo di entrata 101310 "Assegnazione statale a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 1, c. 586, l. 28/12/2015, n.208)", in gestione ordinaria regionale, con uno stanziamento di euro 15.000.000,00, attribuito alla competenza gestionale dell'Area Risorse Strumentali;
- capitolo di spesa 103847 "Indennizzo a favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - trasferimenti correnti (art. 1, c. 586, l. 28/12/2015, n.208)", in gestione ordinaria regionale, con uno stanziamento di euro 15.000.000,00, attribuito alla competenza gestionale della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA.

Azienda Zero, secondo quanto riferito dalla Regione, ha comunicato che l’importo complessivo corrisposto nel corso del 2020 a favore dei beneficiari degli indennizzi di cui alla L. 210/1992 è pari a euro 12.901.854,71.

Conseguentemente, come emerso anche da un controllo diretto del sistema di contabilità regionale NuSico, alla data del 31/12/2020 risulta emesso a carico del capitolo 103847/U il mandato n. 58760/2020 a favore di Azienda Zero per un importo pari ad euro 12.901.854,71. Nessuna ulteriore informazione è stata, invece, fornita in merito alla richiesta del Tavolo Adempimenti di restituzione delle anticipazioni a valere sul Fondo Sanitario regionale per il pagamento dei suddetti indennizzi anche con riferimento ai precedenti esercizi.

- **Ripartizione costi per prestazioni LEA ed extra LEA con particolare riferimento a quelli sostenuti dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)**

In occasione del giudizio di parifica del 2020, la Sezione aveva evidenziato che le Regioni, oltre a dover garantire i servizi e le prestazioni inclusi nei LEA con le risorse messe a disposizione dallo Stato, possono fornire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA utilizzando risorse proprie dirette al finanziamento di prestazioni sociosanitarie, c.d. "extra-LEA". In particolare, era stata analizzata la questione attinente il finanziamento dell'ARPAV³⁷², sottolineando che la problematica rilevata dal Tavolo Adempimenti sulla corretta imputazione tra costi per prestazioni LEA ed extra LEA non risultava ancora definita. Il Tavolo Adempimenti, nel corso delle verifiche annuali, aveva, infatti, ribadito la necessità che la Regione conferisca per gli extra LEA risorse aggiuntive rispetto al Fondo sanitario, richiamando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 118/2011 e sottolineando come le risorse nazionali debbano essere finalizzate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza piuttosto che ai c.d. "extra LEA" e, ancora, che eventuali avanzi di gestione siano prioritariamente destinati alla copertura delle perdite pregresse (ove esistenti anche a livello regionale), destinando la restante quota agli investimenti. La Sezione, inoltre, aveva preso "atto che la Regione in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2020 aveva ritenuto comunque di concorrere, seppur in misura limitata, al finanziamento di ARPAV con risorse autonome"³⁷³ e auspicato "una rapida definizione degli approfondimenti tuttora in corso. Considerata la rilevanza della tematica, se ne rende necessario un attento monitoraggio anche per gli impatti che la stessa potrà avere sui prossimi bilanci e che saranno oggetto di verifica da parte di questa Sezione".

Nell'ambito delle verifiche effettuate in relazione al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, la Sezione ha, dunque, chiesto alla Regione in sede istruttoria di fornire un aggiornamento sulla risoluzione della problematica.

³⁷² L'articolo 27, della L.R. n. 32/1996 e ss.mm.ii., stabilisce che "nelle more della definizione di forme organizzate di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, le entrate dell'ARPAV sono costituite - in particolare - da un contributo ordinario di funzionamento per le spese correnti e per gli investimenti di 51,7 milioni di euro, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR), annualmente estensibile sino alla misura massima dello 0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR".

³⁷³ Con L.R. n. 46 del 25/11/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stata prevista la copertura finanziaria del finanziamento di ARPAV per l'esercizio 2020, pari complessivamente ad euro 51.700.000 con le seguenti risorse:

- euro 46.700.000 a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), sul capitolo di spesa 60033 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Finanziamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale", di competenza gestionale della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
- euro 5.000.000 a carico delle risorse del bilancio regionale sul capitolo di spesa 50268 "Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale -ARPAV- (art. 27, C. 1, lett. B, L.R. 18/10/1996, n.32 - art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30)", di competenza gestionale della Direzione Ambiente.

La Regione, dopo aver evidenziato che la questione del finanziamento di ARPAV era stata oggetto di articolate osservazioni da parte del Tavolo Adempimenti ha, dapprima per le vie brevi e successivamente con relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021, evidenziato che *“per superare tali osservazioni, è stato avviato un confronto tra ARPAV, Azienda Zero, Area Sanità e Sociale e Area Tutela e Sicurezza del Territorio, per giungere alla piena condivisione e chiarimento del processo attraverso il quale ARPAV, a fronte del finanziamento annualmente assegnato, determina i costi sostenuti per prestazioni preordinate all'erogazione dei LEA. Sulla scorta degli esiti di tale confronto, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 555 del 27 aprile 2021 nella quale è delineato il processo, gli strumenti e la metodologia attraverso i quali l'Agenzia rendiconta i costi sostenuti nell'esercizio quantificati in applicazione del Catalogo Nazionale dei Servizi del SNPA in uso e della tabella di correlazione "Prestazioni ARPAV/LEPTA/LEA". Conseguentemente, con la medesima deliberazione la Giunta regionale dà atto che ARPAV nel 2020, ha realizzato attività preordinate ai LEA utilizzando coerentemente e pienamente le quote dei finanziamenti assegnati a valere su FSR per un importo di euro 46.700.000,00 stanziati sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 2020 n. U060033 "Finanziamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV)".*

A quanto consta, il Tavolo Adempimenti non si è ancora espresso in proposito.

In sede istruttoria, la Sezione ha altresì acquisito dalla Regione il verbale della riunione del 12 gennaio 2021 del Comitato LEA nel quale si afferma che la Regione, nel corso della riunione del 22 settembre con il Tavolo Adempimenti, ha dichiarato che *“a partire dal 2020, saranno individuati specifici stanziamenti nel bilancio regionale a copertura degli extra LEA, sebbene si riserva di inviare una breve relazione di sintesi che spieghi in particolare - con riferimento all'attività considerata come LEA aggiuntivo - quella dell'ARPAV, anche a seguito di approfondimenti da condursi con l'Agenzia”*. Alla luce di ciò, il Comitato LEA ha espresso *“un giudizio di adempienza con impegno a fornire la prevista relazione di sintesi e la delibera di giunta regionale adottata a seguito dell'assestamento di bilancio 2020 di copertura dell'importo degli extra LEA, risultanti al termine dell'avvenuta ricognizione dei costi extra LEA, con la specifica del capitolo di spesa 2020, atto a garantire la copertura. L'impegno del Veneto sarà verificato nel corso del 2021, in sede di verifica dell'adempimento 2020”*.

Infine, la Sezione, da un controllo diretto del sistema di contabilità regionale NuSICO, ha verificato che dal capitolo di spesa 060033 (perimetro sanitario) risulta trasferita ad Azienda Zero mediante i mandati nn. 14432/2020, 12002/2020 e 6388/2020 la somma complessiva di € 46.700.000,00, mentre dal capitolo 050268/U si è potuto riscontrare che con mandati nn.

58766, 50766, 49305, 40560 e 40558, tutti del 2020, è stata trasferita ad ARPAV la somma complessiva di euro 4.583.333,34, quale contributo di funzionamento.

La Sezione continuerà a monitorare la questione anche per gli impatti che la stessa potrà avere sui prossimi bilanci.

8.5.1 Ulteriori profili di criticità rilevati dal Tavolo Adempimenti

Le verifiche del Tavolo Adempimenti relative all'esercizio finanziario 2020 sono ancora in corso; attualmente, sulla base dei verbali trasmessi dalla Regione, il Tavolo Adempimenti ha analizzato i primi tre trimestri.

Dall'analisi dei suddetti verbali è emersa una criticità che si ritiene opportuno illustrare in questa sede.

Con D.G.R. 1222 del 25 agosto 2020 la Regione ha istituito un finanziamento a funzione in favore delle Strutture private accreditate ospedaliere per il riconoscimento del 50% degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per il personale dipendente, stabilendo che la consistenza di tale finanziamento fosse definita da un successivo provvedimento, con la previsione puntuale dell'impegno di spesa per ciascuna Struttura sanitaria privata accreditata ospedaliera.

Il Tavolo Adempimenti, in occasione della riunione tenutasi il 22 settembre 2020, ha ricordato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 17 ottobre 2019 ha stabilito, e successivamente ribadito nella seduta del 27 luglio 2020:

- la fondamentale importanza del rinnovo del CCNL della Sanità privata e la non ulteriore differibilità di tale adempimento, anche per poter affrontare l'epidemia da Covid-19 in condizioni di stabilità organizzativa;
- l'impegno delle Regioni e delle Province autonome a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale, affinché non si registrino ulteriori ritardi e si proceda con sollecitudine alla firma del contratto per scongiurare un nuovo stato di tensione che, in una situazione come quella in corso, costituirebbe un indebolimento del SSN nel suo complesso.

Inoltre, il Tavolo Tecnico ha evidenziato che nelle premesse della D.G.R. n. 1222 del 25 agosto 2020 l'Amministrazione regionale fa presente che:

- per quanto riguarda le tariffe, il Ministero della salute ha confermato la propria determinazione a perseguire un aggiornamento delle stesse tariffe (DRG) per l'acquisto di

prestazioni di ricovero, elemento importante per le parti contrattuali ai fini della stipula del nuovo contratto;

- la Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con recenti note, n. 5858 del 28 luglio 2020 e n. 5972 del 30 luglio 2020, ha sollecitato le Regioni e le Province Autonome ad adottare ogni utile iniziativa per tradurre gli impegni assunti in atti concreti, avviando anche a livello territoriale i necessari confronti con le associazioni datoriali;

- al fine di addivenire ad una risoluzione sul rinnovo dell'accordo contrattuale è stato altresì istituito un Tavolo di lavoro tecnico tra Regioni ed associazioni datoriali, concordato nel corso dell'incontro del 22 luglio 2020, al fine di rappresentare un utile supporto al confronto attivato a livello territoriale per la sottoscrizione della preintesa del 10 luglio 2020.

Nel citato verbale del 22 settembre 2020 si legge, quindi, che: *“analogamente alla DGR n. 333 del 26 marzo 2019, per l'assegnazione alle ASL delle risorse per l'erogazione dei LEA per l'anno 2019 e 2020 (che ha stabilito il finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente attraverso un finanziamento a funzione per l'AO di Padova, per l'AO Universitaria Integrata di Verona e per l'Istituto Oncologico Veneto), la regione intende istituire un finanziamento a funzione a favore delle Strutture sanitarie private accreditate ospedaliere, che verrà riconosciuto a ciascuna Struttura in ragione degli oneri sostenuti per la copertura del rinnovo contrattuale per il personale dipendente. Tale finanziamento ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 19/2016, sarà effettuato attraverso Azienda Zero.*

Per l'attivazione del finanziamento a funzione sarà necessario che la struttura privata accreditata ospedaliera presenti una specifica autocertificazione, con la precisa quantificazione del costo sostenuto per la applicazione del rinnovo del Contratto Nazionale per il personale dipendente.

L'ammontare dell'importo certificato, per ciascuna struttura, sarà riportato in un apposito riepilogo che darà conto dell'impegno economico complessivo.

Il finanziamento a funzione sarà successivamente riassorbito con l'adeguamento delle tariffe a livello nazionale, come da dichiarazione del Ministero della salute. Secondo la regione, l'adeguamento delle tariffe risulta, infatti, lo strumento più indicato per la copertura dei finanziamenti derivanti dall'adeguamento degli accordi contrattuali, ma costituisce allo stesso tempo uno strumento di competenza diretta del Ministero della salute.

La regione propone che la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA venga incaricata dell'attuazione del provvedimento garantendo tutto l'iter, in particolare: il contatto e l'informazione con le Strutture sanitarie private e con le associazioni di categoria; la raccolta della autocertificazione con dichiarazione puntuale degli oneri complessivi sostenuti; la definizione del riepilogo degli oneri e

un prospetto del contributo da erogare; la predisposizione di un successivo provvedimento, con previsione dell'impegno di spesa, che costituirà l'atto di riferimento per l'esatta quantificazione e il riconoscimento del 50 % degli oneri sostenuti da ciascuna Struttura sanitaria privata accreditata ospedaliera.

Le verifiche in ordine alle autocertificazioni prodotte dalle Strutture saranno in capo alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA con la collaborazione di Azienda Zero mentre l'erogazione del finanziamento sarà successivamente effettuata da Azienda Zero.”

Secondo il Tavolo Adempimenti, il provvedimento della Regione non è assentibile in quanto *“le uniche funzioni assentibili sono quelle indicate dall’articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992. Il riconoscimento delle funzioni, come previste dall’articolo 8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 502/1992, prevede che le stesse siano remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, comportando quindi, di fatto, una rilevazione puntuale da operarsi a cura della regione all’interno della struttura beneficiaria. A ciò si aggiunga peraltro che nel provvedimento adottato dalla regione, si fa riferimento al riconoscimento della specifica funzione sulla base di un dato autocertificato dalla stessa struttura.”*

Il Tavolo ha ribadito che, pur nell’ambito dell’autonomia organizzativa di ciascuna regione, e ferma restando la garanzia dell’equilibrio, devono comunque essere rispettati i parametri economico-finanziari fissati dalla legislazione vigente (ricordando peraltro, per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato, l’ultimo aggiornamento disposto dal decreto legge n. 124/2019, articolo 45, comma 1-ter, a decorrere dal 2020) e, in questo specifico ambito, la coerenza con le norme che disciplinano le modalità per la definizione della remunerazione a tariffa delle prestazioni di assistenza dal privato accreditato.

Inoltre, il Tavolo Adempimenti ha sostenuto che per gli stessi motivi non fosse assentibile nemmeno la D.G.R. n. 333 del 26 marzo 2019, oggetto di analisi in occasione della verifica del conto consuntivo 2019. Il Tavolo ha evidenziato che *“in merito alla DGR n. 333 del 26 marzo 2019, per l'assegnazione alle ASL delle risorse per l'erogazione dei LEA per gli anni 2019 e 2020, con la quale la Regione Veneto ha provveduto anche a riconoscere alle aziende ospedaliere pubbliche uno specifico finanziamento a funzione per il riconoscimento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dipendente, il Tavolo rileva che tale DGR non può essere assentita nei termini adottati, in considerazione del fatto che la motivazione sottostante al riconoscimento della funzione non è prevista dalla normativa vigente. Pertanto, la regione dovrebbe modificare la stessa delibera prevedendo per le suddette strutture ospedaliere pubbliche un finanziamento integrativo*

ulteriore al sistema di remunerazione delle strutture pubbliche, da contabilizzarsi nella voce AA0032 - A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione."

In conclusione, il Tavolo Adempimenti ha richiesto tutta la documentazione relativa alle due delibere regionali nonché aggiornamenti al riguardo.

Con relazione allegata alla nota prot. n. 274947 del 17.6.2021, la Regione ha precisato che *"Con deliberazione n. 149 del 9 febbraio 2021 (...) ad oggetto "Determinazioni in merito al riconoscimento del 50% degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per il personale dipendente a favore delle strutture private accreditate ospedaliere. DGR n. 1222 del 25 agosto 2020", la Giunta regionale, a fronte di un importo complessivo da riconoscere alle strutture ospedaliere private accreditate, ha assegnato alle strutture medesime, quale quota in acconto, l'importo pari al 40% del citato 50%, previsto dalla deliberazione n. 1222/2020, secondo la ripartizione indicata nell'Allegato A alla DGR n. 149/2021, ed ha incaricato l'Azienda Ulss di riferimento territoriale di ciascuna struttura interessata di provvedere all'erogazione degli importi, a valere sulle proprie risorse di bilancio fatte salve le eventuali verifiche da operare in sede di chiusura del bilancio 2020. Inoltre, a parziale modifica di quanto previsto dalla DGR n. 1222/2020, il riconoscimento del 50% degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali in parola è stato riconosciuto quale finanziamento straordinario e non come finanziamento a funzione. Inoltre, la DGR n. 149/2021 ha rinviato a successivo provvedimento l'esatta quantificazione del riconoscimento del 50% degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per il personale dipendente non medico e quindi all'assegnazione del finanziamento nei confronti di ciascuna struttura, tenuto conto dell'acconto assegnato, previa verifica di quanto dichiarato con le autocertificazioni dalle strutture ospedaliere private accreditate da effettuarsi secondo la metodologia tecnica approvata con decreto della Direzione Risorse Strumentali SSR. Successivamente, in considerazione del fatto che questa attività di verifica delle autocertificazioni si è dimostrata particolarmente onerosa sotto il profilo amministrativo, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 426 del 06/04/2021 (...) ad oggetto "Modifica delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate, approvate con dgr n. 1805 dell'8 novembre 2011 e s.m.i.". Con tale provvedimento la Giunta regionale ha proceduto ad applicare, quale strumento per la parziale contribuzione regionale ai maggiori costi derivanti dai rinnovi dei contratti delle strutture ospedaliere private accreditate, un adeguamento delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG's), di cui alla DGR n. 1805/2011 e s.m.i.. Inoltre, per garantire il pieno ristoro economico ai soggetti accreditati, la Giunta regionale ha proceduto ad applicare - per il medesimo periodo di riferimento della maggiorazione tariffaria - anche l'incremento dei budget per l'assistenza ospedaliera delle*

strutture ospedaliere private accreditate per l'importo necessario al pieno riconoscimento del corrispondente fatturato incrementale. Tale maggiorazione non si applica alle valorizzazioni aggiuntive o sostitutive di cui alla DGR n. 1805/2011 e s.m.i., in quanto finalizzate prevalentemente al ristoro di costi riferiti a componenti tecnologiche o materiali. L'applicazione della maggiorazione tariffaria sostituisce quindi il finanziamento di cui alla DGR n. 1222/2020 e pertanto l'acconto finanziario disposto dalla DGR n. 149/2021, se già corrisposto dalle Aziende Ulss agli erogatori ospedalieri privati accreditati, deve essere considerato quale acconto sulle prestazioni sanitarie erogate e fatturate con competenza 2020. Per maggiori dettagli si rinvia alla citata DGR 426/2021.

Per completezza si evidenzia che nella DGR n. 535 del 27/4/2021 (...), la Giunta regionale ha disposto una specifica misura di finanziamento integrativo a copertura degli incrementi dei costi relativi al periodo 2020, a favore delle aziende sanitarie pubbliche del SSR che hanno subito un impatto economico sfavorevole a fronte della parziale modifica delle tariffe associate ai DRG disposta dalla DGR 426/2021 sopracitata”.

8.6 Considerazioni conclusive

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni, la tutela della salute dei cittadini ha importanza primaria e la sanità costituisce la voce quantitativamente più rilevante del bilancio regionale; per la Regione del Veneto rappresenta nel 2020 (come del resto anche negli esercizi precedenti) oltre l'80 per cento degli accertamenti e degli impegni totali.

Il quadro costituzionale delineato dall'art. 32 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”, ha assunto precipuo rilievo in questo momento di emergenza sanitaria senza precedenti nel nostro Paese, individuando il diritto alla salute quale principio fondamentale.

La pandemia “Covid -19” che ha colpito duramente l'Italia e il mondo intero dall'inizio del 2020, e che è tuttora in corso, rende ancora più rilevanti le scelte e gli interventi sul piano sanitario, e fondamentale la corretta gestione delle risorse a tal scopo destinate.

La Sezione ha ritenuto pertanto di condurre un'istruttoria dedicata alla gestione economico-finanziaria dell'emergenza da Covid-19, al fine di dar conto delle risorse che sono state stanziolate dallo Stato, dall'Unione europea, nonché delle somme che sono state ricevute dalla Regione del Veneto a titolo di erogazione liberale da parte di privati cittadini.

La finalità perseguita è stata quella di dare evidenza alle consistenti risorse finanziarie affluite per contrastare la diffusione dell'epidemia, nonché di rappresentarne le modalità di utilizzo.

Solo avendo ben chiaro il quadro complessivo delle erogazioni ricevute è infatti possibile controllare i diversi flussi finanziari e verificare se la risposta all'emergenza da parte delle varie Istituzioni coinvolte (dallo Stato alla Regione, fino agli Enti del SSR) sia stata adeguata rispetto alle necessità.

In via preliminare si è in ogni caso ritenuto di dover ricostruire il quadro complessivo delle risorse erogate dallo Stato alla Regione del Veneto.

Il finanziamento assegnato alla Regione del Veneto per il Fondo sanitario regionale ammonta complessivamente a 9.037.762.498,00, al netto dei ricavi e delle entrate degli enti del SSR (*ticket* e ricavi da attività *intramoenia*).

Rispetto all'esercizio 2019 tale finanziamento risulta aumentato del 2,2%.

A tale importo si devono aggiungere il saldo della mobilità interregionale e internazionale, le quote premiali e vincolate, nonché gli ulteriori stanziamenti previsti dalla normativa emergenziale diretta a far fronte all'epidemia da Covid-19, ovvero, per il 2020, € 289.025.495 (interamente riscossi dalla Regione del Veneto), di parte corrente, ed € 4.062.176 (di cui riscossi € 2.135.875), di parte capitale.

Il totale complessivo delle risorse erogate dallo Stato nel 2020 ammonta pertanto ad € 9.431.543.344, con un aumento del 3,4% rispetto all'anno precedente (€ 9.263.237.191), da ascrivere in particolare alle risorse erogate a seguito dell'emergenza da Covid-19.

La Sezione ha dunque proceduto alla verifica dell'osservanza da parte della Regione della "esatta perimetrazione" delle entrate e delle spese nel bilancio e, correlativamente, a rendiconto, della altrettanto "esatta" ricostruibilità, sul versante sia delle entrate che delle spese, della componente riconducibile ai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Con riferimento alla perimetrazione nella fase di rendiconto, la Regione del Veneto ha provveduto nel 2020 ad inserire all'interno della Relazione sulla gestione, allegata al D.D.L. sul rendiconto, una serie di prospetti, sia di sintesi che di dettaglio del perimetro stesso.

I prospetti inseriti dalla Regione mostrano, per la gestione di competenza e, per la prima volta, anche per la gestione dei residui, la suddivisione delle risorse e degli impieghi del perimetro sanitario secondo la classificazione richiesta dal D.lgs. n. 118/2011 attraverso livelli di maggiore dettaglio.

Nel perimetro sanitario sono stati correttamente inseriti anche i capitoli di entrata e spesa concernenti le risorse destinate al contrasto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Si evidenzia che la Regione, in conformità all'osservazione della Sezione formulata nel precedente giudizio di parifica, ha opportunamente indicato all'interno della relazione sulla gestione afferente al perimetro sanitario, in corrispondenza dei capitoli interessati, l'importo delle risorse vincolate applicate al bilancio, con ciò offrendo una visione più trasparente delle risorse che affluiscono ai capitoli del perimetro stesso.

Si segnala, tuttavia, che permangono alcuni capitoli di spesa che non sembrano avere una diretta attinenza con il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Come sopra riferito, nell'ambito dell'approfondita istruttoria dedicata alla gestione economico-finanziaria dell'emergenza da Covid-19, si è dato conto delle risorse che sono state stanziato dallo Stato, dall'Unione europea, nonché delle somme che sono state ricevute dalla Regione del Veneto a titolo di erogazione liberale da parte di privati cittadini.

Per quanto concerne le risorse erogate dallo Stato, le stesse ammontano a € 289.025.495 per la parte corrente e a € 2.135.875 per la parte capitale.

Le risorse stanziato dall'Unione europea ammontano a € 50.000.000. Tali risorse, erogate in regime di anticipazione (95%) ad Azienda Zero, sono state destinate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri beni di natura sanitaria (compresi dispositivi medici e presidi medico chirurgici).

Quanto alle erogazioni liberali, al 31 dicembre 2020 risulta complessivamente raccolto dalla Regione del Veneto un ammontare totale di risorse finanziarie pari ad euro 39.578.918,86. Nell'ambito di tale ammontare complessivo, una quota pari ad euro 22.000.258,02 è stata stanziata sul perimetro sanitario del bilancio di previsione 2020 e, in larga parte, destinata ad Azienda Zero per finanziare acquisti di attrezzature sanitarie e materiale diagnostico.

Nel complesso, dunque, l'ammontare delle somme complessivamente accertato ed impegnato dalla Regione del Veneto nei capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario al fine di far fronte all'emergenza da Covid-19 è stato pari ad € 363.161.628.

Ulteriori € 18.539.699,29 risultano essere stati accreditati nel 2021 agli Enti del SSR della Regione del Veneto, in qualità di soggetti attuatori, dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid a valere sullo stanziamento complessivo pari a € 101.544.271, e sono stati finalizzati all'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, per l'organizzazione dei pronto soccorso e per l'acquisto di ambulanze automediche.

Tornando alle somme stanziato dallo Stato nel 2020, la parte assolutamente preponderante delle risorse affluite alla Regione del Veneto per far fronte all'epidemia è costituita da risorse di parte corrente, per l'importo più sopra indicato.

Tale somma è conseguente ai diversi provvedimenti statali di natura legislativa approvati nel corso dell'anno (D.L. nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020) ed è stata stanziata nel bilancio regionale 2020 mediante la creazione di capitoli di entrata e spesa inseriti nel perimetro sanitario.

Con successiva deliberazione di Giunta regionale è stata disposta l'erogazione ad Azienda Zero di tali assegnazioni statali.

Risulta dunque che lo schema complessivamente seguito dalla Regione del Veneto nella gestione finanziaria delle somme destinate a fronteggiare l'epidemia da Covid-19 è stato il seguente: le risorse statali previste dai decreti legge citati (€ 289.025.495) sono state rimosse dalla Regione, la quale le ha interamente trasferite ad Azienda Zero, che a sua volta è stata incaricata di erogare le somme agli Enti del SSR, previa "assegnazione" da parte della stessa Regione, che provvede a suddividere le somme spettanti ai diversi Enti del SSR.

In tal modo la Regione appare mantenere una funzione di indirizzo e coordinamento, mentre Azienda Zero ha funzioni principalmente operative ed esecutive, riconducibili al mero trasferimento delle risorse agli Enti del SSR; il che desta perplessità in merito all'effettiva necessità di non affidare anche questa attività all'Amministrazione regionale.

Da ciò risulta, inoltre, che l'esame del bilancio regionale, con riferimento non solo ai fondi Covid-19, ma anche al complesso delle risorse sanitarie, non consente di individuare l'effettiva destinazione finale delle somme stanziato dallo Stato e dagli altri soggetti finanziatori (ad esempio UE o privati cittadini, nel caso delle erogazioni liberali), dovendosi a tale scopo ricorrere all'analisi del bilancio di Azienda Zero e degli Enti del SSR.

L'attività istruttoria ha evidenziato che Azienda Zero ha svolto anche durante l'emergenza da Covid-19 funzioni di centrale di committenza regionale tramite la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV).

La Sezione ha altresì analizzato le modalità con le quali è stato utilizzato l'importo erogato dallo Stato pari a € 289.025.495, finalizzato a far fronte all'emergenza.

In primo luogo, dall'attività istruttoria svolta è emerso che a fronte dell'integrale trasferimento di tali risorse ad Azienda Zero, solo un terzo (€ 98.285.999) sono state

assegnate con provvedimento regionale, mentre i corrispondenti due terzi risultano accantonati dall'Azienda.

La Sezione, nell'evidenziare che tale problematica si riscontra in numerose Regioni, rammenta che le risorse erogate dallo Stato per far fronte all'epidemia conservano un vincolo di destinazione: in caso di non utilizzo nell'esercizio, esse devono essere utilizzate per le attività previste nel 2021.

Conformemente alle finalità impresse dalle norme statali che ne hanno previsto l'erogazione, l'importo assegnato (€ 98.285.999) è stato destinato in misura preponderante alle maggiori spese concernenti il personale cui si è dovuto inevitabilmente ricorrere nel periodo emergenziale.

In particolare, in merito alle spese sostenute per il personale, la Sezione ha rilevato che sono stati stanziati in favore della Regione € 20.310.880 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica. La normativa statale ha, altresì, previsto che tale somma possa essere triplicata dalle Regioni *“con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della Regione”*.

A tale facoltà la Regione del Veneto ha dato attuazione con L.R. n. 33 del 2020 che ha autorizzato un ammontare di risorse pari ad euro 40.621.760,00, imputando il relativo onere allo stanziamento relativo ai LEA.

Il Collegio ritiene, come sopra indicato, di dover accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli artt. 3 e 32 della Costituzione, della L.R. n. 33/2020, con riferimento all'espressione *“proprie risorse disponibili”* di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 18/2020; in relazione alla legge regionale citata non risulta comunque essere stata promossa questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

Nella gestione dell'emergenza sanitaria, inoltre, un rilevante ruolo è stato svolto dalle unità speciali di continuità assistenziale (U.S.C.A.), istituite al fine di assicurare la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. La Regione, nel corso del 2020, ha attivato progressivamente n. 60 U.S.C.A. per un costo complessivo pari a circa 11 milioni di euro.

In favore della Regione sono stati altresì stanziati circa 39 milioni di euro al fine di ridurre le liste di attesa. Di tali risorse risultano, tuttavia, assegnate agli Enti del SSR solamente euro 18.233.423 a copertura dei costi sostenuti (il che si colloca nel quadro, come detto, del

parziale utilizzo, anche da parte di numerose altre Regioni, delle risorse stanziare per l'emergenza sanitaria e, in particolare, per tale finalità).

Restano ferme le considerazioni sulle liste d'attesa formulate nella parte della relazione relativa alla programmazione di bilancio.

Complessivamente, secondo quanto riferito dalla Regione, nel 2020 sono state rendicontate a carico dei decreti emergenziali n. 1.780 assunzioni, richieste dalle aziende nell'ambito del piano regionale Covid, e autorizzate dall'Area Sanità e Sociale.

Ulteriori risorse sono poi state assegnate in favore delle strutture sanitarie private.

In base ad una prima misura, sono stati stanziati dallo Stato euro 12.998.963 al fine di indennizzare le strutture private che abbiano messo a disposizione il personale sanitario nonché i locali e le apparecchiature. Relativamente a tale somma risultano assegnati agli Enti del SSR euro 89.869.

Una seconda misura ha previsto la possibilità di riconoscere a determinate strutture la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi sostenuti per l'emergenza e un incremento tariffario per le attività rese. Nelle more dell'adozione del previsto decreto ministeriale, la Regione ha comunque disposto il riconoscimento alle suddette strutture di un incremento tariffario per i ricoveri di pazienti affetti da Covid-19, e di una remunerazione giornaliera per ogni posto letto attivato ed aggiuntivo, liquidando un acconto per un totale di euro 1.612.800,00.

In sede di determinazione del saldo sarà necessario che la Regione si attenga puntualmente a quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal decreto ministeriale in corso di adozione. La Sezione monitorerà tale tematica nel corso dei successivi controlli di competenza.

In sede istruttoria si è altresì rilevato che la Regione ha assegnato agli Enti del SSR un finanziamento pari a € 82.500 per l'acquisto di prestazioni da privati autorizzati.

La Regione, inoltre, ha sostenuto costi per la stipula di contratti di locazione per far fronte alle esigenze di gestione dell'isolamento delle persone contagiate (pari a euro 12.424).

Nel medesimo ambito sono stati infine assegnati alla Regione € 4.062.176,00 per attivare aree sanitarie, anche temporanee, per la gestione dell'emergenza sanitaria. La Regione ha adottato decreti di impegno della spesa e corrispondente accertamento dell'entrata per un importo pari a circa due milioni di euro.

Conclusivamente, nel quadro di una gestione sanitaria che anche nel 2019, sulla base dei dati provvisori, ha visto al primo posto la Regione del Veneto (insieme con la Toscana) per quanto concerne l'erogazione dei LEA, nel 2020 l'emergenza da Covid 19 ha determinato, come era da attendersi, un consistente aumento della spesa sanitaria, la cui evoluzione sarà attentamente monitorata da questa Sezione nel corso dei prossimi cicli di controllo.

9 ANALISI DELLA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

9.1 Premessa

Fermo restando quanto già evidenziato nel cap. 1 sulla “Programmazione regionale”, nell’ambito del quale sono già stati esaminati, sotto il profilo più puramente programmatico, gli strumenti adottati e/o in corso di adozione necessari per il conseguimento dei risultati che la Regione si prefigge nell’ambito della “programmazione unitaria, con particolare evidenziazione di quelli finalizzati al coordinamento del processo di programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento”, in questa sede la Sezione analizza la gestione dei fondi comunitari sotto il profilo strettamente contabile, ai fini della verifica delle corrette modalità di contabilizzazione delle risorse comunitarie in relazione al rispetto del vincolo di destinazione che le connota.

Ciò in continuità con le verifiche già effettuate in sede dei precedenti giudizi di parificazione, sui rendiconti degli esercizi 2014³⁷⁴, 2015³⁷⁵ e 2016³⁷⁶ e, in particolare, con quelle esitate nella deliberazione n. 102/2020/PARI in relazione al rendiconto dell’esercizio finanziario 2019.

Va preliminarmente ricordato che in tale ultima occasione, sono emersi aspetti di criticità della gestione finanziaria e contabile - essenzialmente ascrivibili a prassi e procedure seguite dalle Strutture regionali competenti non perfettamente conformi a quelle ordinariamente disciplinate - in relazione ai quali la Sezione, pur prendendo in debita considerazione le controdeduzioni formulate dall’Amministrazione, si è riservata ulteriori verifiche ed approfondimenti nel prosieguo delle proprie attività di controllo sul ciclo di bilancio della Regione. Deve, in proposito, osservarsi in primo luogo che, come già evidenziato nel Capitolo 1 dedicato alla Programmazione finanziaria, anche per la gestione dei fondi comunitari la Regione del Veneto ha progressivamente affrontato in termini risolutivi i rilievi e le criticità che la Sezione ha, di volta in volta, rilevato nelle attività pregresse di parificazione, adottando le adeguate misure di autocorrezione.

Fatti salvi alcuni aspetti, di cui si dirà più avanti, in cui ci sono margini di ulteriore migliorabilità della gestione, anche in relazione alle risultanze cui la Sezione è pervenuta in

³⁷⁴ Sezione regionale di controllo per il Veneto, del. n. 558/2015/PARI.

³⁷⁵ Sezione regionale di controllo per il Veneto, del. n. 360/2016/ PARI.

³⁷⁶ Sezione regionale di controllo per il Veneto, del. n. 422/2017/PARI.

sede di giudizio di parificazione per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, esitate nella deliberazione n. 102/2020/PARI, deve evidenziarsi l'adeguamento della Regione alle sollecitazioni ivi contenute con riferimento alla gestione dei fondi comunitari.

Si segnala, tra l'altro, che per il corrente esercizio la Regione, fatta eccezione per quanto si dirà più avanti (vedi par. 9.5.3), ha corrisposto alla maggior parte delle richieste istruttorie in modo impeccabile, sia sotto il profilo del rispetto dei termini che sotto quello sostanziale della qualità e congruenza delle risposte e della documentazione fornite.

9.2 I rilievi della precedente parifica (rendiconto 2019) le misure adottate dalla Regione

Nel fare esplicito rimando al testo integrale della Relazione annessa alla richiamata Decisione di parifica per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, si evidenziano, di seguito, sinteticamente, le principali criticità ivi riscontrate, accompagnate dalle misure adottate dalla Regione in conseguenza, quali da questa rappresentate nella nota prot. n. 234920 del 21/05/2021 (acquisita al prot. C.d.C. n. 7550 del 24/05/2021) dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria (di risposta alla richiesta istruttoria di questa Sezione prot. n. 7266 del 10/05/2021). Si premette che, comunque, delle stesse viene data, in seguito, esaustiva rappresentazione all'interno dei paragrafi di riferimento.

1. Riguardo alle criticità evidenziate in relazione ai numerosi errori di cui la Regione si era avveduta solo a seguito delle discrasie rilevate dalla Sezione dopo l'esame dei dati forniti dalle Strutture regionali competenti, in particolare con riferimento alla gestione dei Fondi FSE, Programmazione 2014-2020 e al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013 (tra cui **l'errata rubrica del capitolo di entrata n. 101396 che non corrispondeva al disposto dall'articolo 6 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44 e risultava fuorviante rispetto alla corretta natura e provenienza esclusivamente regionale delle risorse coinvolte**), l'Amministrazione ha formulato alcune precisazioni in relazione ai dati ritenuti erronei. Nello specifico, è stato rappresentato che: *<Con riferimento a quanto segnalato nella Deliberazione n. 102/2020/PARI vanno fatte alcune precisazioni circa i dati richiesti nella tabella 4 "Risultati attuazione Programma Operativo per Assi al 31/21/2020" ed in particolare per quanto attiene*

alla colonna denominata "Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione". Con riferimento a quest'ultimo dato, pur prestando la massima attenzione per le segnalazioni effettuate, va precisato che l'Autorità di gestione può legittimamente effettuare le seguenti erogazioni ai beneficiari finali: pagamenti per anticipazioni a valere sull'importo di contributo totale approvato per il progetto/intervento presentato, che in alcuni casi si configurano come erogazioni di "aiuti di stato" ad imprese (che possono essere oggetto di certificazione alla CE), rimborsi sulla base di richieste di acconto intermedie e rimborsi a saldo sulla base dei rendiconti presentati dai beneficiari finali. Ognuna di tali tipologie di erogazioni vengono effettuate a seguito di esito positivo dei controlli di primo livello, talché le relative somme possono essere inserite in una Domanda di Pagamento Intermedio presentata alla CE. Ciò comporta che, in linea generale, da punto di vista finanziario, è possibile registrare in alcune fasi della programmazione una differenza tra totale dei Pagamenti rendicontati dai beneficiari e totale dei Pagamenti effettuati dalla Regione ai beneficiari nell'ambito del POR, in quanto come ammesso dai Regolamenti e dalle disposizioni attuative è possibile erogare ai beneficiari somme a titolo di anticipo, anche non per interventi comportati "aiuti di stato". Tutte le anticipazioni, a pena di revoca e successivo recupero, dovranno essere successivamente giustificate da spese sostenute dal beneficiario finale validate dall'Autorità di gestione. Si informa, inoltre, che il sistema di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE Veneto 2014-20 è oggetto, per tutta la durata del ciclo di programmazione, di reiterati controlli da parte di organismi/autorità indipendenti (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Commissione Europea...), che finora non hanno rilevato la sussistenza di gravi ed insanabili irregolarità, anomalie o inottemperanze nelle attività di controllo e monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate al predetto programma operativo>.

2. Con riferimento alle criticità formulate in ordine alle risorse libere³⁷⁷ in cui era stato rilevato un capitolo di entrata (cap. n. 100747), qualificato come "virtuale", che fungeva da collettore di risorse a livello gestionale, ma era scollegato dalle fonti che lo finanziavano e che, pertanto, non consentiva la ricostruzione del flusso finanziario che lo alimentava³⁷⁸, l'Amministrazione ha rappresentato che: <Come precisato dalla struttura competente – Direzione Bilancio e ragioneria della Regione del Veneto - il capitolo

³⁷⁷ Rappresentano il cofinanziamento regionale alla programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari.

³⁷⁸ La Sezione ha rilevato che "trattasi di strumento atipico non previsto da nessuna disposizione normativa o regolamentare che, da un lato, stride con i principi che disciplinano la costruzione dei documenti di bilancio e determinano la corretta appostazione contabile delle voci negli stessi contenuti, e dall'altro permea di opacità la gestione delle risorse ivi allocate, non permettendo, di fatto, la ricostruzione dei flussi finanziari, a discapito dei principi di trasparenza e di comprensività".

di entrata (cap. n. 100747), come riportato in sede di contraddittorio finale riferito alla decisione di parifica del Rendiconto Generale del Veneto per l'esercizio 2019, trattasi di mero aggregato identificativo presente a livello dell'applicativo contabile/informatico per procedere alla qualificazione e codificazione informatica delle risorse che risultano collegate a più fonti di finanziamento c.d. libere, delle quali non risulta possibile effettuare un collegamento specifico e diretto, per fungere da collettore a livello gestionale. Lo stesso legislatore nazionale, per quanto attiene al cofinanziamento nazionale (quota FDR e cofinanziamento regionale), secondo quanto riportato nell'Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO" è recentemente intervenuto (punti "9.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto" e "13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.") prevedendo che <<... omissis Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Omissis...>. La procedura informatica di che trattasi, pertanto, essendo individuato il capitolo di entrata riferito alla quota FDR, viene utilizzata per il cofinanziamento regionale, garantendone la piena tracciabilità e la corretta rappresentazione>.

- 3. In relazione alla mancata valorizzazione delle "Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente" riferita al POR FSE 2014-2020, né per quanto riguarda i capitoli di spesa afferenti alla quota comunitaria, né per quella statale, sebbene tra le somme vincolate al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 vi fossero importi considerevoli derivanti da quote già accertate negli esercizi precedenti ai capitoli di entrata n. 100785 e n. 100786, ma non impegnate sui correlati capitoli di spesa³⁷⁹, la Regione ha rappresentato che: <nell'anno 2020 si è utilizzato l'avanzo di amministrazione. A fronte di un avanzo di euro 2.344.638,97 a valere sul capitolo di entrata 100785/E (quota FSE) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 2.042.795,00. A fronte di un avanzo di euro 1.778.056,75 a valere sul capitolo di entrata 100786/E (quota FDR) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 1.429.956,50. Oltre alle risorse allocate nei capitoli di entrata*

³⁷⁹ La circostanza era stata confermata in sede di contraddittorio finale, nell'ambito del quale l'Amministrazione aveva precisato che non si era reso necessario richiedere l'avanzo di amministrazione in quanto era stata utilizzata la competenza disponibile sui capitoli. In proposito la Sezione ha espresso perplessità in relazione al mantenimento del vincolo di destinazione a cui le poste di natura comunitaria e/o statale sono soggette, trattandosi di assegnazioni di risorse conseguenti ad una programmazione puntuale il cui utilizzo dovrebbe essere conseguente all'accertamento delle corrispondenti quote.

100785/E e 100786/E si è utilizzato anche l'avanzo di amministrazione stanziato nei capitoli delle restituzioni. A fronte di un avanzo di euro 1.020.448,10 a valere sui capitoli di entrata 100956/E-100960/E (quota FSE) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 855.314,14. A fronte di un avanzo di euro 714.062,13 a valere sui capitoli di entrata 100955/E-100961/E (quota FDR) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 598.719,34. L'avanzo totale richiesto nel 2020 è pari a euro 2.898.109,14 su risorse comunitarie e di euro 2.028.675,34 a valere su risorse statali>. La Regione ha, quindi, richiamato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1149 del 11 agosto 2020 avente ad oggetto la "Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata ai sensi dell'art.42 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 22 comma 3 L.R. 39/2001" specificando che <Con nota del 11.06.2020 prot. 229774, la Direzione Formazione e Istruzione ha chiesto l'iscrizione a Bilancio 2020 di risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01 gennaio 2020 pari a euro 3.114.000,00 di cui euro 1.832.000,00 a valere sul FSE (capitolo di spesa 102367/U) ed euro 1.282.400,00 a valere sul FDR (capitolo di spesa 102368/U). Con nota del 03.08.2020 prot. 307881, la Direzione Lavoro ha chiesto l'iscrizione a Bilancio 2020 di risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01 gennaio 2020 pari a euro 1.812.384,98 di cui euro 1.066.109,14 a valere sul FSE (capitoli di spesa 102353/U, 102355/U e 102679/U) ed euro 746.275,84 a valere sul FDR (capitolo di spesa capitoli di spesa 102354/U e 102356/U e 102680/U)>.

La Regione ha, quindi, versato in atti la tabella denominata "Gestione finanziaria 2014-2020 Fondo Sociale Europeo - per singolo fondo" espositiva dei capitoli in cui sono state allocate le risorse relative all'avanzo di amministrazione vincolato.

4. Con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013 - è emerso che per il PSR 2007-2013, per il quale è stata esercitata la facoltà di portare a termine il progetto con risorse comunitarie del successivo ciclo 2014-2020, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1310/2013 all'articolo 1, comma 1, ma di cui non era stato possibile riscontrare in atti nessun elemento informativo da cui potesse desumersi la sussistenza, in specie, di tutti i requisiti necessari per la suddivisione

del progetto in fasi³⁸⁰, la Struttura regionale competente ha rappresentato che: <i>requisiti per pagare con le risorse del PSR 2014-2020 le domande di sostegno presentate in vigore del PSR 2007-2013, ma che non è stato possibile pagare con le risorse 2007-2013, sono definiti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 807/2014, che prevede: "1. La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell'ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014- 2020 per i pagamenti da eseguire: a) tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita; b) successivamente al 31 dicembre 2015.</i>

La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni: a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020; b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l'allegato I del presente regolamento; c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo."

Conformemente a ciò, e agli altri Regolamenti UE pertinenti, la Regione Veneto ha inserito al capitolo 19 della proposta di PSR 2014-2020 per il Veneto, approvata dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 e ratificata con la DGR n. 947 del 28/07/2015, gli aiuti necessari per sostenere i pagamenti delle domande di sostegno presentate prima dell'approvazione del PSR 2014-2020 e non pagabili con le risorse del PSR 2007-2013. Per ciascuna Misura l'importo di aiuto riportato nella tabella (espresso in quota FEASR e dalla quale si può calcolare la spesa pubblica totale applicando le % di cofinanziamento previste dai Regolamenti) è stato rilevato nel 2015 dal sistema di gestione del PSR 2007-2013 nel quale sono state registrate le domande presentate prima dell'approvazione del PSR 2014-2020. I relativi pagamenti a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 sono stati effettuati a partire da agosto 2015>.

³⁸⁰ La Sezione, sul punto, ha ricordato che detta possibilità richiede la sussistenza di determinati requisiti, differenziati in relazione ai grandi progetti ed ai progetti che non rientrano in detta ultima categoria, e che la domanda di sostegno sia stata presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

A corredo di quanto rappresentato, l'Amministrazione ha versato in atti la Tabella presente nel capitolo 19 del PSR 2014-2020 per il Veneto (tab. 19.2. "Tabella di riporto indicativa") espositiva delle Misure e del "Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020" per un totale complessivo di euro 56.854.501,00.

Altra osservazione critica formulata dalla Sezione ineriva al riscontrato deficit nella circolarità di informazioni all'interno delle varie strutture, le quali dovrebbero, invece, dividerne ogni aspetto, quantomeno a fini di programmazione e controllo³⁸¹.

9.3 Attività istruttoria svolta

Prima di passare alla esposizione delle risultanze dell'analisi effettuata, occorre dare contezza dell'attività istruttoria svolta in contraddittorio con l'Ente.

A tal proposito si rappresenta che la Sezione ha proceduto a formale istruttoria con nota prot. n. 7266 del 10 maggio 2021, puntualmente riscontrata dalla Regione del Veneto, con nota prot. n. 234920 del 21/05/2021 (acquisita al prot. C.d.C. n. 7550 del 24/05/2021) dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, corredata da tutta la documentazione di supporto.

Gli approfondimenti istruttori hanno riguardato, in particolare i seguenti ambiti di analisi:

1. Le misure adottate dalla Regione per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da Covid-19, in attuazione di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020, che hanno introdotto alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei; ammontare delle risorse riconducibili al FESR che, in ambito regionale, hanno sostenuto il finanziamento del capitale circolante delle PMI, come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica;
2. i Fondi Strutturali e di Investimento Europei in essere, e gli eventuali altri programmi operativi pluriennali a livello regionale POR attivati o di cui si prevede l'attivazione,

³⁸¹ La notazione critica si riferiva alle riscontrate discrasie emerse in relazione alle somme vincolate all'inizio e al termine dell'esercizio 2019 dal confronto dei dati forniti dalla Regione in relazione ai fondi PO FEAMP 2014-2020 -Analisi della gestione finanziaria, voce "reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate in annualità precedente" con quelli contenuti nell'Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione (allegato 2 al Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019) in relazione alle quali le strutture regionali competenti erano riuscite a fornire una spiegazione, unitamente ad una nuova tabella contenente i dati corretti, solo successivamente al contraddittorio finale ed a ridosso del giudizio di parificazione del Rendiconto 2019. Sul punto, in sede di contraddittorio finale, entrambe le Direzioni competenti avevano dichiarato di non disporre di elementi atti a valutare la difformità dei dati eccepiata dalla Sezione. Ed infatti, ai fini dell'intervento chiarificatore, le predette Direzioni avevano dovuto confrontarsi con la competente Direzione Bilancio e Ragioneria.

- con evidenziazione dello stato di realizzazione di ciascun programma/fondo alla data del 31 dicembre 2020 e della documentazione (reportistica) a supporto;
3. i programmi 2007-2013 non ancora conclusi, e cause ostative al completamento;
 4. il rispetto del vincolo di destinazione dell'utilizzo dei fondi comunitari oggetto di esame;
 5. I sistemi di *governance* delle risorse comunitarie e statali impiegate; sistemi di gestione e di controllo attuati a garanzia della sana gestione finanziaria dei fondi stessi e gli esiti dei medesimi, Organismi intermedi in relazione a ciascun Programma/Asse;
 6. gli obiettivi da raggiungere e/o raggiunti nell'ambito della performance *framework*;
 7. le frodi e irregolarità riscontrate e/o accertate.

In sede istruttoria sono state acquisite anche le tabelle prodotte in occasione del precedente Giudizio di parifica - complete dei dati rettificati al 31/12/2019, nonché di quelli aggiornati al 31/12/2020³⁸².

La Regione ha dato puntuale riscontro ad ognuna delle richieste istruttorie, operato attraverso l'opportuno rinvio alla documentazione ufficiale oggetto di approvazione da parte delle Autorità coinvolte, per ciò che concerne:

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 nella versione approvata con Decisione C (2020) 7754 il 5 novembre 2020 (POR FESR Veneto 2014-2020);
- il Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 nella versione approvata con Decisione della Commissione europea C(2020) 7421 *final* - del 22/10/2020 (POR FSE Veneto 2014-2020);
- il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 è stato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 (Italia-Croazia 2014- 2020);
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) nella versione approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C (2020) 5832 *final* del 20 agosto 2020 (PSR Veneto 2014-2020);

³⁸² Tabella 4 Regione del Veneto - Fondo FSE Programmazione 2014-2020 Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2019 e Tabella 17 Regione del Veneto Fondo PO FEAMP Programmazione 2014-2020 Analisi gestione finanziaria es. 2019 Parte Spesa.

- il Programma Operativo FEAMP (approvato il 29/10/2014 con Decisione di Esecuzione C (2014) 8021, di cui la Regione del Veneto è organismo intermedio (FEAMP).

Allo stesso tempo, la Regione ha fornito, laddove richiesti, gli approfondimenti in merito al ciclo di programmazione 2007-2013.

Va anche sottolineato che, stante la copiosità della documentazione prodotta, la Regione ha accompagnato la stessa con un prospetto recante, per ciascun quesito istruttorio, l'indice delle relazioni, tabelle, prospetti e relativi allegati forniti, con ciò rendendone più agevole la consultazione.

Ulteriori informazioni sono contenute nella nota prot. n. 232626 del 20 maggio 2021 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria predisposta con i contributi dei Direttori della Direzione Programmazione Unitaria, Direzione AdG FEARS e Foreste e Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria, trasmessa in risposta alle richieste istruttorie formulate per la Programmazione finanziaria, la cui analisi è contenuta nel cap. 1, par. 1.7 e seguenti.

Al fine del contraddittorio finale del 18 giugno 2021, la Regione con nota prot. n. 275667 del 17/06/2021 dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, corredata di tutta la documentazione a supporto e trasmessa dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 276187 del 17/06/2021, ha corrisposto alle ulteriori richieste della Sezione, contenute nella Relazione approvata nell'adunanza del 14 giugno precedente e trasmessa alla Regione in pari data.

9.4 Quadro normativo di riferimento

Prima di passare all'esposizione delle risultanze emerse dall'analisi effettuata, si ritiene utile ricordare brevemente i principi basilari del complesso e composito quadro normativo che coinvolge la gestione dei Fondi comunitari, anche dal punto di vista contabile.

In relazione alle misure di maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi che l'Unione europea ha messo in atto per fronteggiare la grave crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da SARS-Covid 19, si è già detto al Cap. 1, paragrafi 1.6.2.1 e 1.8.2, in cui nell'ambito, rispettivamente, degli strumenti di programmazione e della programmazione unitaria, sono state esaminate le modifiche regolamentari che sono intervenute per favorire, in deroga al regime ordinario di gestione, un incremento delle dotazioni finanziarie da attuarsi

attraverso gli strumenti della flessibilità tra i vari tipi di fondi, derogando ad alcune pratiche contabili, normalmente concepite per evitare che i finanziamenti inutilizzati rimanessero tali.

Ci si riferisce alle misure introdotte dal 1° febbraio 2020, dai **Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020, modificativi dei regolamenti (UE) n. 1301/2013** -relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione -, **(UE) n. 1303/2013** -recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca- e **(UE) n. 508/2014** -relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca-. In estrema sintesi:

- il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica³⁸³;
- in deroga a quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, *“per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 ed entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute”*³⁸⁴.

Inoltre, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020 e gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di Covid-19 e ritenuti ammissibili ai sensi del regolamento sopra menzionato e delle norme specifiche di ciascun Fondo³⁸⁵;

³⁸³ Art. 1 Reg. 2020/460 che integra l'art. 3, paragrafo 1, del Reg. 1303/2013

³⁸⁴ Art. 2 Reg. 2020/460 che integra l'art. 30 del Reg. 1303/2013.

³⁸⁵ Art. 3 Reg. 2020/460 che sostituisce l'art. 35, paragrafo 1, del Reg. 508/2014.

- il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca³⁸⁶.

Detto sostegno *“è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti”*³⁸⁷;

- agli Stati membri viene data maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, attraverso una procedura semplificata che non richiede una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi. In particolare, viene aumentata la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi e consentito, in via eccezionale agli Stati membri, di chiedere che, nel periodo contabile 2020-2021³⁸⁸, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di cofinanziamento del 100%, conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Inoltre, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia da Covid-19³⁸⁹ e, nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscano sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, *“non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti”*. Detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR (la spesa ammissibili in tale ambito è limitata a 200.000,00 euro).

Si rimanda al successivo paragrafo 9.6 per l'analisi dell'evoluzione normativa emergenziale Covid in relazione al FSC 2007-2013.

Si ricorda, poi, in estrema sintesi ed in via generale, che l'Unione Europea mobilita risorse con diverse tipologie di strumenti finanziari, ovvero:

³⁸⁶ Art. 3 Reg. 2020/460 che sostituisce l'art. 35, paragrafo 1, del Reg. 508/2014

³⁸⁷ Art. 3 Reg. 2020/460 che sostituisce l'art. 35, paragrafo 8, del Reg. 508/2014,

³⁸⁸ dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 (art. 2) Reg. 2020/558.

³⁸⁹ Art. 2 Reg. 2020/558, Capo V aggiunto alla parte II, titolo II del Reg. 1303/2013.

- i Fondi indiretti che hanno l'obiettivo di attuare la "politica regionale" o "politica di coesione" dell'Unione Europea, riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni europee. Sono gestiti attraverso un sistema di responsabilità condivisa tra la Commissione Europea e le autorità degli Stati Membri. Sono finanziati dalla Commissione Europea ma gestiti dalle autorità locali nazionali (mediante i PON - Programmi Operativi Nazionali), o regionali (POR - Piani Operativi Regionali). Sono Fondi indiretti i Fondi SIE, ossia i cd. "Fondi strutturali e di investimento", di cui si dirà appresso;
- i Fondi diretti³⁹⁰ sono gestiti direttamente dalla Commissione europea e comprendono programmi tematici o comunitari e strumenti per l'assistenza esterna. Sono erogati sotto forma di contributi economici per ogni specifico progetto e per una copertura parziale dei costi previsti. Le sovvenzioni possono essere anche legate ad appalti per l'acquisto di beni, servizi e attrezzature informatiche, necessari per lo svolgimento dell'attività.

Ai fini della presente analisi rilevano i Fondi SIE, cioè i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione e che si caratterizzano per il comune ruolo di spinta significativa alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (cd. Fondi strutturali e di investimento, di seguito esaminati).

Sulla base del "Considerando" 2 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ai Fondi SIE si riconducono sia i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Nello specifico, poi, il FESR e il FSE insieme costituiscono i "fondi strutturali" e insieme al Fondo di Coesione costituiscono i cd. "fondi"³⁹¹ di cui si occupa la parte III del richiamato Regolamento europeo.

³⁹⁰ Trattasi dei cd. *grants*, ovvero sovvenzioni riconosciute dalla UE ai soggetti beneficiari.

³⁹¹ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, art. 1.

I fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti" in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS³⁹² 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007³⁹³.

Il Fondo di coesione, istituito nel 1994, finanzia progetti a favore dell'ambiente e della rete transeuropea negli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro-capite è inferiore al 90% della media UE, calcolato secondo regole stabilite in sede europea.

9.4.1 I Fondi SIE - Fondi strutturali e di investimento europei

Come sopra evidenziato, tutti i richiamati Fondi (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP) operano nell'ambito di un quadro comune dei "fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE" per il quale il menzionato Regolamento (UE) 1303/2013 - che ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - ha dettato le disposizioni comuni, ferme restando le disposizioni specifiche stabilite per ciascuno di essi³⁹⁴, e le modificazioni e integrazioni apportate con i menzionati regolamenti del 2020.

Infatti, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha dettato le disposizioni comuni sui Fondi SIE e le disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, le quali tuttavia non si applicano al FEASR e al FEAMP, nonché le disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, che però non si applicano al FEASR³⁹⁵.

In conseguenza, il regolamento è strutturato in cinque parti, di cui: "la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i "fondi") la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali"³⁹⁶.

Al fine, poi, di garantire una interpretazione uniforme delle sue diverse parti e delle disposizioni ivi contenute con quelle specifiche relative ai singoli Fondi, il Regolamento definisce le varie interrelazioni e stabilisce che le "norme specifiche contenute nella

³⁹² NUTS - acronimo che deriva dal francese: *Nomenclature des unités territoriales statistiques*. Identifica la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici (ideata dall'Eurostat nel 1988).

³⁹³ Art. 90, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

³⁹⁴ Art. 1, Regolamento cit.

³⁹⁵ Secondo considerando del Regolamento cit.

³⁹⁶ Considerando n. 9 del Regolamento cit.

*regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso*³⁹⁷.

L'applicazione delle norme stabilite nel Regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013³⁹⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio, e le disposizioni specifiche di cui ai regolamenti dei rispettivi fondi³⁹⁹ (art. 1).

I Fondi SIE devono essere *“utilizzati legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio”* (il cd. "regolamento finanziario"); gli Stati membri *“al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine”*, sono ritenuti responsabili della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi programmi⁴⁰⁰.

Essi intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo anche conto degli orientamenti integrati Europa 2020 (art. 4).

Al fine della loro realizzazione ed in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del citato Regolamento, ogni Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali⁴⁰¹. Sono, inoltre, definiti i Programmi Operativi Nazionali, ovvero gli strumenti programmatori dedicati a temi che richiedono un intervento a regia dello Stato membro, per affrontare in modo unitario le problematiche di interesse e competenza nazionale.

In altri termini, quindi:

³⁹⁷ Considerando n. 9 del Regolamento cit.

³⁹⁸ Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

³⁹⁹ Regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR"); Regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE"); Regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione"); Regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE"); Regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"). L'art. 1 menziona anche *“un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP")”*.

⁴⁰⁰ Decimo considerando del regolamento cit.

⁴⁰¹ L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.

- a livello europeo viene definito un quadro strategico comune, contenente gli orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi, e sono adottati i regolamenti che stabiliscono le disposizioni comuni e specifiche di ciascun Fondo;
- il quadro strategico comune agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà, e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento⁴⁰²;
- a livello nazionale, viene stipulato l'Accordo di partenariato, un documento preparato con il coinvolgimento dei partners, in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE⁴⁰³;
- gli Stati membri hanno l'obbligo di gestire, controllare e svolgere attività di audit al fine di garantire che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente alle disposizioni europee⁴⁰⁴. A tal fine, i sistemi di gestione e controllo devono assicurare l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra gli organismi coinvolti nell'attività e all'interno degli stessi, e devono approntare procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate e la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, oltre al recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti⁴⁰⁵.

A valle del processo di programmazione si collocano, poi, gli strumenti programmatori regionali che, partendo da una attenta analisi del contesto socio-economico territoriale, individuano i risultati attesi, le azioni da porre in essere per il conseguimento di questi, e i relativi strumenti attuativi.

La gestione delle risorse UE è affidata alle Autorità di gestione (che sono strutture regionali) che assolvono, ciascuna con riferimento al settore di competenza, a compiti di indirizzo e coordinamento, controllo e verifica della coerenza e congruità degli atti di gestione, di

⁴⁰² Art. 10 Regolamento cit.

⁴⁰³ Per l'Italia l'Accordo di Partenariato è stato approvato con Decisione della Commissione europea il 29 ottobre 2014.

⁴⁰⁴ Art. 122 Regolamento cit.

⁴⁰⁵ Art. 72 Regolamento citato.

monitoraggio e sorveglianza, nonché di gestione diretta delle attività di assistenza tecnica, assicurando il rispetto della normativa comunitaria.

Esse necessariamente si differenziano sotto il profilo soggettivo (secondo i criteri di classificazione utilizzati nel diritto comunitario) dalle Autorità di certificazione, responsabili della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l'attuazione dei programmi operativi.

In ultimo, va ricordato che alla realizzazione delle priorità definite dalla strategia "Europa 2020" concorrono in modo determinante tutti i Fondi Strutturali e di Investimento, sia quelli legati all'attuazione della politica di coesione, quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE) con i POR FESR ed FSE, sia quelli destinati alla realizzazione della politica agricola comune, quali il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) con il PSR, oltre al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), con l'articolazione regionale del PON FEAMP.

Inoltre, in considerazione delle diverse situazioni, in parte o nella loro totalità, i territori sono compresi in aree eligibili di otto programmi di Cooperazione territoriale europea, tra i quali il PC Italia - Croazia, per il quale la Regione del Veneto è Autorità di gestione.

In ogni Programma sono, poi, definiti assi/priorità di intervento da attuarsi con apposita strumentazione definita nei Sistemi di Gestione e Controllo, o procedure di attuazione specifici. Normalmente, per quanto in questa sede di interesse, ogni procedura per l'assegnazione di risorse (bandi, procedure a regia, procedure per la gestione diretta dell'intervento da parte di strutture regionali) viene approvata con Deliberazione della Giunta regionale.

Quanto, infine, allo schema organizzativo e alle modalità di coordinamento della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) per i fondi del Quadro Strategico Comune (QSC) e individuazione dei soggetti incaricati a livello regionale della predisposizione dei nuovi documenti di programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione già con la D.G.R. n.410 del 25 marzo 2013 ha recepito le varie linee europee e nazionali, definendone i pertinenti aspetti.

9.4.1.1 La programmazione 2007-2013 – Termini

Il ciclo di programmazione 2007-2013 trova la sua regolamentazione nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006⁴⁰⁶, in esito al quale per l'Italia, con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007, è stato approvato il "*Quadro strategico nazionale 2007-2013*" che espone anche la programmazione degli stanziamenti aggiuntivi derivanti dall'allora Fondo per aree sottoutilizzate (FAS) - ora Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)⁴⁰⁷. Gli interventi strutturali della politica di coesione 2007-2013 si articolavano, come noto, sui tre Obiettivi fondamentali della Convergenza⁴⁰⁸, della Competitività regionale e occupazione⁴⁰⁹, e della Cooperazione territoriale⁴¹⁰.

Per il dettaglio della programmazione 2007-2013 della Regione del Veneto (che vede tra gli altri obiettivi anche lo Sviluppo rurale e della Pesca) si rinvia alle analisi specifiche già effettuate in relazione ai precedenti giudizi di parificazione (in particolare, deliberazione n. 422/2017/PARI).

In questa sede occorre, da un lato, ricordare come la politica di coesione 2007-2013 sia stata "*fortemente condizionata dalla difficoltà delle amministrazioni centrali e regionali di utilizzare le risorse comunitarie secondo la tempistica definita dalle norme comunitarie, con il rischio costante di disimpegno delle stesse*" - come si legge nel Rapporto del Servizio Studi della Camera dei Deputati alla data 5 marzo 2018 - e, dall'altro, come l'ultima fase di detto ciclo di programmazione abbia trovato conclusione alla data del 31 marzo 2017, che rappresenta il termine ultimo per la definitiva certificazione delle spese, come previsto dai regolamenti comunitari. Secondo le regole dettate per la chiusura dei programmi 2007-2013, infatti, i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni titolari di programmi operativi entro il 31 dicembre 2015 hanno potuto trasformarsi in certificazioni e richieste di rimborso fino al 31 marzo 2017.

⁴⁰⁶ Il Regolamento reca le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁴⁰⁷ Art. 4 D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88 emanato in attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

⁴⁰⁸ Obiettivo per il sostegno alla crescita ed alla creazione di maggiori posti di lavoro nelle Regioni in ritardo di sviluppo (che succede all'Obiettivo 1 della Programmazione 2000-2006).

⁴⁰⁹ Obiettivo per anticipare e promuovere il cambiamento in tutte le altre Regioni (che succede agli Obiettivi 2 e 3 della Programmazione 2000-2006).

⁴¹⁰ Obiettivo per promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo attraverso la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale (che succede ai Programmi Interregionali della Programmazione 2000-2006).

Si ricorda, in proposito, che la c.d. “regola dell'n+2” prevede - per ciascun fondo (FSE, FESR) e per ogni Programma Operativo (PO) - il definanziamento delle risorse non spese entro il biennio successivo all'annualità di riferimento. Il definanziamento delle risorse comunitarie comportava, ovviamente, la parallela riduzione della quota di cofinanziamento nazionale. Pertanto, in base alla ricordata “regola dell'n+2”, per ogni annualità contabile delle risorse impegnate, la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente.

In conseguenza, per il ciclo di programmazione 2007-2013, il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile alla Commissione, in base alle regole di esecuzione del bilancio comunitario, è individuata al 31 dicembre 2015 che, quindi, rappresenta la data ultima per l'imputazione a carico del bilancio UE dei pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari, sui progetti/operazioni, mentre l'eventuale disimpegno delle risorse dal bilancio europeo può avvenire solo dopo l'istruttoria della Commissione Europea sui documenti presentati entro il 31 marzo 2017.

Occorre evidenziare, altresì, che i progetti non conclusi al 31 dicembre 2015, qualora “a cavallo” con il ciclo di programmazione successivo e aventi i requisiti richiesti, potevano essere portati a termine con risorse comunitarie del ciclo 2014-2020, ed inseriti nei nuovi programmi cofinanziati per detto successivo periodo. Diversamente, in assenza dei prescritti requisiti, potevano essere completati solo facendo ricorso a risorse proprie dello Stato membro (nazionali, regionali o locali), rimanendo interamente nel perimetro della programmazione 2007-2013⁴¹¹.

La quota di spesa già effettuata sulla Programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2015 rimane, comunque, ammissibile se il completamento effettivo dei progetti avviene al più tardi entro i due anni successivi al termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura (31 marzo 2019).

9.4.1.2 La programmazione 2014-2020 -Le nuove disposizioni

Il 22 dicembre 2013 è entrata in vigore la disciplina normativa dell'UE sulla politica di “Coesione”, che interessa il ciclo di investimenti per il periodo 2014-2020. Come già

⁴¹¹ Per questa circostanza le risorse nazionali sono state stanziare dalle Delibere del CIPE n. 12 e 27 del 2016, secondo le procedure previste dall'art. 1 c. 804 della legge 208/2015.

evidenziato, il quadro normativo di riferimento per detto ciclo di programmazione si sostanzia nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui si è già detto, recentemente modificato e integrato, unitamente ai regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo di investimento. Tra le novità più significative, rispetto al precedente ciclo di programmazione, si evidenziano: la previsione di una procedura di designazione delle Autorità dei programmi (artt. 123-124 Reg.), l'introduzione dell'anno contabile (dal 1° luglio al 30 giugno), e la presentazione dei conti annuali da parte dell'Autorità di certificazione (artt. 137-138 Reg.).

La nuova politica di coesione è sostanzialmente incentrata sulla cultura dei risultati ed infatti le Regioni sono tenute a dimostrare che i fondi sono impiegati nel modo migliore e che i risultati previsti sono raggiunti. L'erogazione dei fondi, inoltre, viene subordinata alla sussistenza di alcuni prerequisiti, atti a garantire l'esistenza delle condizioni ottimali per massimizzare l'impatto degli investimenti, in particolare, nei quattro settori chiave individuati (ricerca ed innovazione, PMI, trasporti sostenibili ed economia a bassa emissione di carbonio).

Nell'ambito della Politica di Coesione 2014-2020, le Regioni europee vengono identificate secondo il grado di sviluppo in: "meno sviluppate" (con PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-27); "in transizione" (con PIL pro-capite tra il 75% ed il 90% della media UE-27); "più sviluppate" (con PIL pro-capite superiore al 90% della media UE-27).

In relazione allo Stato italiano, il Veneto si colloca nell'ambito delle Regioni "più sviluppate".

La Programmazione 2014-2020 relativa ai Fondi SIE è attuata attraverso dei programmi operativi pluriennali, che possono riguardare sia il livello nazionale (PON) che quello regionale (POR).

In proposito va ricordato che la Programmazione 2014-2020 è integrata con gli obiettivi strategici di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, attraverso la condivisione di Obiettivi Tematici (OT), al raggiungimento dei quali concorrono le risorse messe a disposizione dai Fondi, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.

Nel fare rimando a quanto già rappresentato nel Cap. 1 sulla "Programmazione finanziaria" si ricorda che la Strategia Europa 2020 è il Programma dell'Unione che ha come obiettivi la crescita e l'occupazione nel territorio dell'UE, connotata da tre caratteristiche: crescita

intelligente, basata cioè sulla conoscenza e l'innovazione; crescita sostenibile, vale a dire incentrata sull'uso efficiente delle risorse e, quindi, sulla necessità di coniugare la competitività e la sostenibilità ambientale; infine, crescita inclusiva, volta cioè a promuovere la coesione sociale e territoriale, favorendo l'occupazione e la riduzione delle disparità.

La Politica di coesione per il periodo 2014-2020 mira all'attuazione di due soli obiettivi, rispetto ai tre previsti nei due precedenti periodi di programmazione e, precisamente, all'Obiettivo *“Investimenti per la crescita e l'occupazione”*, e all' Obiettivo *“Cooperazione Territoriale Europea”*. Il primo interviene su tutto il territorio dell'Unione, graduando l'assistenza finanziaria a seconda che si tratti di Regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate, mentre il secondo interviene in aree di frontiera interna o esterna all'UE, o in ambito transnazionale. In particolare, per quanto riguarda i PON, la Regione del Veneto è interessata al PON Governance e Capacità istituzionale e al PON Inclusione.

Va, poi ricordato che, a partire dal 2019, la Regione ha avviato il percorso di definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a conclusione del quale ha adottato il documento di programmazione *“2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”* (D.G.R. n. 49/CR del 12 maggio 2020).

9.4.1.3 La rappresentazione contabile dei fondi SIE

Nella contabilità armonizzata (D.lgs. n. 118/2011 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 129/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi) la rappresentazione contabile dei fondi UE è stata più volte oggetto di rivisitazione.

Infatti, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al menzionato D.lgs. n. 118/2011, che si occupa dei predetti fondi ai punti 3.12 (*accertamento dell'entrata UE e sua relativa imputazione contabile*), 7.1 (*servizi per conto terzi e partite di giro*) e 7.2 (*applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi*), già più volte modificato, è stato ulteriormente rivisto, da ultimo, con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2017⁴¹²; questo ha definitivamente eliminato la possibilità di registrare i fondi dell'Unione europea tra i servizi

⁴¹²Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre scorso 2017.

per conto terzi e partite di giro, a decorrere dal 1° gennaio 2018⁴¹³, abrogando la relativa disposizione contenuta nel principio contabile applicato.

Ne consegue che i finanziamenti comunitari in nessun caso possono essere contabilizzati tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro.

Del resto, detti finanziamenti non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzati negli altri titoli del bilancio *"anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti"* (punto 7.1 principio contabile applicato).

9.5 Analisi dei Fondi e stato di attuazione della programmazione regionale 2007-2013 e 2014-2020

La presente analisi coinvolge sia il ciclo di programmazione 2007-2013, sia quello successivo del 2014-2020, e li valuta distintamente.

Ciò in quanto, sebbene con riferimento alla programmazione 2007-2013 il ciclo si sia concluso a marzo 2017, nel bilancio delle Regione del Veneto residuano accantonamenti in relazione allo stesso.

Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), per il ciclo di programmazione 2014-2020 la Regione ha confermato l'impegno di 65 milioni per ogni esercizio del triennio 2020-2022. Sommando a quello regionale il cofinanziamento UE e quello statale, il totale complessivo delle risorse ammonta a 358,6 milioni nel 2019, 348,6 nel 2020 e 179,1 nel 2021

⁴¹³ Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2016 era stata, infatti, inserita dopo il punto 7.1, il seguente paragrafo: *"Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: - le Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come "Autorità di certificazione", contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. E' infatti evidente che l'attività delle "Amministrazioni titolari di programmi comunitari" è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.- Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea", definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro."* Detta integrazione del principio contabile avrebbe dovuto trovare applicazione nell'esercizio 2016. Con il successivo Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) la decorrenza veniva differita a decorrere dal 1° gennaio 2018:». La disposizione è stata in ultimo abrogata dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2017.

(dati contenuti nelle relazioni sui dati informativi della legge di stabilità regionale 2019 -L.R. 14 dicembre 2018, n. 44, del collegato alla legge di bilancio 2019, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43). Pertanto, il quadro delle risorse complessive di cui il Veneto può disporre nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali e del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 ammonta a circa 2,55 miliardi di euro, comprensivi della quota UE e del cofinanziamento nazionale e regionale.

Si segnalano gli artt. 2 e 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 39 (Collegato alla legge di stabilità 2021) che dispongono, rispettivamente:

- il riordino di risorse rinvenienti da rientri da strumenti finanziari in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A., ovvero dalla chiusura di attività connesse al DOCUP 2000-2006 o al POR FESR 2007-2013 che, al termine dell'esercizio 2019, risultavano vincolate nel risultato di amministrazione. In tal modo - si legge nella relazione "Dati informativi concernenti la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39" - viene "razionalizzata la loro rappresentazione in bilancio e se ne facilita l'impiego per interventi a supporto delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi". Le risorse interessate dall'applicazione dell'art. 2 ammontano a complessivi 4.066.107,00 euro, a valere su sei capitoli di entrata ed altrettanti di spesa;
- l'introito al bilancio regionale dei fondi integrativi trasferiti ad AVEPA ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 44/2019 ("Collegato alla legge di stabilità regionale 2020") e non utilizzati, con ciò assicurando efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, e valorizzando i Contratti di Sviluppo. Dette somme sono determinate in euro 11.000.0000,00 per l'anno 2021 e sono introitate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2021-2023. Le stesse sono destinate per euro 7.000.000,00 al finanziamento della quota regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, e per euro 4.000.000,00 al finanziamento del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione ai sensi dell'articolo 57 comma 3 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e allocate alla Missione 16 "Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca", Programma 01 "Sviluppo

del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

9.5.1 Fondo Sociale Europeo (FSE)

9.5.1.1 Stato di attuazione del ciclo 2007-2013

Nel richiamare l'analisi istruttoria effettuata e le considerazioni espresse dalla Sezione in sede di Giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019⁴¹⁴, al fine di dare continuità all'attività svolta, e di permettere una immediata comprensione delle valutazioni che si andranno ad esporre in relazione all'esercizio 2020, si riportano le risultanze del POR FSE del Veneto - ciclo di programmazione 2007-2013 - fornite, in sede istruttoria per l'analisi dell'esercizio 2019, con nota prot. n. 262259 del 02/07/2020 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria:

	Contributo totale da piano finanziario	Impegni giuridicamente vincolanti	Impegni contabilizzati alla CE	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato
Quota FSE/FDR	711.589.515,00	690.442.875,96	682.240.756,97	711.589.515,00
Quota regionale	0,00	62.870.741,09	62.094.911,95	
	711.589.515,00	753.313.617,05	744.335.668,92	711.589.515,00

Unitamente alla suesposta tabella, la Regione aveva rappresentato che: "A fine programmazione l'importo degli impegni giuridicamente vincolanti è stato pari a euro 753.313.617,05, di cui euro 690.442.875,96 coperti da risorse comunitarie/statali e euro 62.870.741,09 coperti da risorse regionali. In sede di relazione finale e dichiarazione di chiusura, la spesa sostenuta effettiva e certificabile è stata determinata in euro 744.335.668,92, peraltro largamente superiore al piano finanziario. La somma in eccesso di euro 20.170.809,90 è dovuta ad una errata interpretazione dell'erogazione del saldo. Ai 711.589.515,00 euro, importo del piano finanziario POR FSE 2007-2013, riconosciuto dalla Commissione Europea, non deve essere sommata la quota di cofinanziamento regionale pari a euro 62.094.911,95, che invece costituisce parte del finanziamento totale. I 29.348.758,03 (differenza tra 711.589.515,00 POR - 682.240.756,97 certificati) hanno compensato in parte i 62.094.911,95 che la Regione aveva anticipato finanziariamente, considerato che il saldo del contributo totale viene erogato successivamente alla

⁴¹⁴ Vedasi, al riguardo la relazione allegata alla deliberazione della Sezione n. 102/2020/PARI.

rendicontazione finale. Ne consegue che la Regione ha usato come risorse proprie a titolo di overbooking⁴¹⁵ 32.746.154,92 (62.094.911,95 – 29.348.758,03)."

Sempre nella medesima sede, in ordine alle somme accertate ai capitoli di entrata n. 100341 e n. 100342, la Regione aveva affermato quanto segue: *"Con riferimento alla Programmazione 2007-2013 si ricorda inoltre che gli accertamenti non erano collegati direttamente ad ogni singolo impegno come invece si verifica nella nuova Programmazione 2014-2020 a seguito del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i."*

In ottemperanza a quanto richiesto al punto 4 della nota istruttoria formulata dalla Sezione in relazione all'esame del rendiconto 2020 (prot. C.d.c. n. 7266 del 10 maggio 2021), con particolare riferimento alla necessità di *"[...] dare evidenza anche della conclusione/non conclusione dei programmi 2007-2013 e, in caso di programmi non ancora conclusi, esporre le ragioni ostative al completamento"* nonché di dare *"[...] contezza della realizzazione di eventuali disponibilità di risorse emerse sugli interventi conclusi, con indicazione di quelle eventualmente restituite e di quelle riprogrammabili"*, la Regione, in relazione al *"POR FSE del Veneto 2007-2013 – obiettivo CRO"* ha così relazionato: *"la Commissione europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione, ha trasmesso all'Autorità di Gestione del programma, con nota Ares(2018)1411772 del 14/03/2018, la proposta di pre-chiusura. L'Autorità di Gestione del programma, con nota prot. n. 106834 del 20/03/2018, ha accettato il conteggio finale proposto dalla Commissione europea"*⁴¹⁶.

I citati documenti relativi alla proposta di pre-chiusura sono stati trasmessi dalla Regione unitamente alla tabella espositiva dei risultati sull'attuazione del programma operativo per assi alla data del 31/12/2019 del Fondo FSE 2007-2013, in cui si confermano le risultanze pervenute a suo tempo, riferite al 31 dicembre 2016.

Ai fini del completamento dei dati del prospetto in questione, la Sezione ha evidenziato in rosso tre rapporti percentuali che non sono stati valorizzati dalla Regione:

⁴¹⁵ Overbooking: pratica per cui un Programma può temporaneamente includere progetti per un valore superiore a quello della sua dotazione. In pratica è lo sviluppo di un serbatoio di progetti il cui volume è superiore alla portata finanziaria del relativo programma operativo, selezionando, sviluppando e realizzando progetti "extra" sin dall'inizio, nell'ottica di assicurare la conformità ai requisiti applicabili al programma operativo interessato.

⁴¹⁶ Nota regionale prot. n. 234920 del 21 maggio 2021, acquisita al prot. C.d.c. al n. 7550/2021 (pag. 31).

Tabella 1
Regione del Veneto - Fondo FSE - Programma 2007-2013
Risultati attuazione programma operativo per assi alla data del 31/12/2019

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE *	IMPEGNI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate ****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Adattabilità -		100341 100342	101004		16.003.121,07				13.853.100,82				
		100341 100342	101005		2.041.673,13				1.443.487,22				
		100341	101318		43.652.468,09				43.114.963,03				
		100342	101319		41.061.379,70				40.927.003,43				
		100341	101320		26.447.003,65				26.144.657,05				
		100342	101321		24.892.670,61				24.825.482,48				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					7.189.458,25				6.679.039,97				
TOTALI PER ASSE				158.694.834,00	161.287.774,50	6,79%	156.987.734,00	156.987.734,00	156.987.734,00		101,63%	97,33%	97,33%
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Occupabilità -		100341 100342	101006		74.571.306,52				73.809.313,03				
		100341 100342	101007		17.891.654,39				17.372.860,80				
		100341 100342	101008		1.900.977,80				1.897.702,60				
		100341	101322		115.077.881,36				114.739.217,59				
		100342	101323		109.150.857,17				108.925.081,32				
		100341	101324		37.007.545,19				36.848.929,51				
		100342	101325		35.077.366,27				34.979.720,93				
		100341	101326		1.320.929,63				1.320.929,63				
	100342	101327		1.253.941,78				1.253.941,78					
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					49.831.530,44				48.967.782,76				
TOTALI PER ASSE				400.198.135,00	443.083.990,55	11,25%	440.115.479,95	440.115.479,95	440.115.479,95		110,72%	99,33%	99,33%
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Inclusione -		100341	101009		2.979.451,84				2.780.189,29				
		100341	101010		3.664.654,66				3.587.984,50				
		100342	101328		2.696.605,12				2.639.102,50				
		100341	101329		12.849.961,65				12.806.834,69				
		100342	101330		12.189.572,10				12.157.226,88				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					499.351,67				228.698,98				
TOTALI PER ASSE				35.579.476,00	34.879.597,04	1,43%	34.200.036,84	34.200.036,84	34.200.036,84		98,03%	98,05%	98,05%

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE *	IMPEGNI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate ****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano -		100341 100342	101011		3.519.183,24				3.335.119,99				
		100341	101012		6.677.053,52				6.514.283,12				
		100341 100342	101013		21.508.260,27				21.270.243,41				
		100342	101331		3.280.258,85				3.188.551,95				
		100342	101332		6.260.124,10				6.183.701,68				
		100341	101333		19.032.204,70				18.968.519,35				
		100342	101334		18.060.837,89				18.007.766,76				
		100342 100341	102225 102226		83.301,63 87.519,96				80.802,58 85.122,30				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					2.351.087,05				2.274.902,88				
TOTALI PER ASSE				81.741.417,00	80.859.831,21	2,91%	79.909.014,02	79.909.014,02	79.909.014,02		98,92%	98,82%	98,82%
Dato rettificato in sede di contraddittorio del 18/06/2021								79.908.737,36					
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Interregionalità e transnazionalità -		100341	101014		3.196.633,22				3.183.845,87				
		100342	101335		3.029.997,24				3.022.208,97				
		100341	102227		34.242,25				33.334,80				
		100342	102228		32.498,30				31.643,16				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					392.617,03				347.761,51				
TOTALI PER ASSE				6.912.072,00	6.685.988,04	5,87%	6.618.794,31	6.618.794,31	6.618.794,31		96,73%	99,00%	99,00%
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Assistenza Tecnica		100341 100342	101015		5.772.107,46				5.769.150,98				
		100341	101336		9.304.818,85				9.301.862,37				
		100342	101337		8.832.812,76				8.829.856,28				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					2.606.696,65				2.603.740,17				
TOTALI PER ASSE				28.463.581,00	26.516.435,71	9,83%	26.504.609,80	26.504.609,80	26.504.609,80		93,16%	99,96%	99,96%
TOTALE				711.589.515,00	753.313.617,05	105,86%	744.335.668,92	744.335.668,92	744.335.668,92	711.589.515,00	105,86%	98,81%	98,81%
Dato rettificato in sede di contraddittorio del 18/06/2021								744.335.392,26					

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2016. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto

Prendendo atto di quanto fin qui emerso, occorre evidenziare che:

- il prospetto trasmesso dalla Regione non ha recepito la quota di spesa non ammessa a contributo da parte della CE - per l'importo di euro 276,66 (come risulta dal conteggio effettuato con la citata nota del 14 marzo 2018 della stessa Commissione, del quale l'Autorità di gestione regionale ha preso atto in data 20 marzo 2018). Detta rettifica ha portato alla determinazione dell'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea in euro 744.335.392,26 mentre nel prospetto risulta ancora la somma di euro 744.335.668,92;
- permane la criticità legata agli impegni giuridicamente vincolanti, assunti sui capitoli di spesa dedicati (ammontanti complessivamente ad euro 753.313.617,05), a fronte di una minore quota di pagamenti ai beneficiari effettuati dalla Regione e rendicontati alla CE (euro 744.335.668,92).

Pertanto, l'Amministrazione è stata invitata a fornire ogni utile chiarimento in relazione alle rappresentate criticità.

In sede del contraddittorio finale del 18 giugno 2021, la Regione⁴¹⁷ con la già menzionata nota del 17/06/2021 ha rappresentato, quanto al primo punto che: *“Il prospetto trasmesso in data 21.05.2021 riportava quanto certificato dalla Regione del Veneto alla CE, non quanto è stato ammesso a conclusione del processo di verifica da parte della stessa e che è stato accettato dalla Regione del Veneto, da cui derivano gli importi finali e il pagamento del saldo descritti dettagliatamente nella citata nota CE del 14 marzo 2018. Il pagamento del saldo è avvenuto in data 25/5/2018, come attestato dall'allegata nota CE Ares(2018)3940270 del 25/7/2018 di cui all'Allegato 1A_FSE_Ares_2018_3940270_25072018_Retention Letter 009 Veneto IT). In ogni caso, si ritrasmette il prospetto aggiornato che tiene conto della rettifica di Euro 276,66 di cui alla nota della CE del 26 luglio 2018 recante “Chiusura del Programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo Competitività regionale e Occupazione nella regione Veneto in Italia (CCI n. 2007IT052PO015)”, Ref. Ares(2018)3962661 di cui all'Allegato1B_FSE_Ares_2018_3962661_26072018_closure documents accepted). Si invia nuovamente la Tabella n. 1, che recepisce quanto richiesto da codesta Spett.le Corte dei conti nella colonna denominata “Spese Totali Certificate dalla CE”, in cui si evince che il taglio effettuato dalla CE ha interessato l'Asse 4 (Allegato 2_FSE_PROSPETTO ATTUAZIONE PROGRAMMA PER FONDO FSE 2007-2013_con recepimento decurtazione)”*.

⁴¹⁷ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020.

Quanto al secondo punto, che *“Gli importi nella colonna denominata “Impegni dei beneficiari” corrispondono al dato di monitoraggio validato nel Sistema Nazionale IGRUE e si riferiscono a impegni e pagamenti dei beneficiari così come definiti del Reg. UE 1083/2006. La loro valorizzazione risponde alle indicazioni diramate da IGRUE ai fini del monitoraggio dei progetti della politica di coesione 2007-2013. Non trattandosi degli impegni e dei pagamenti contabilizzati nel bilancio regionale non si può trovare corrispondenza contabile in esso”*.

Alla luce delle precisazioni fornite dalla Struttura regionale competente, le paventate criticità possono ritenersi superate.

La Regione è stata invitata a fornire chiarimenti in relazione alle somme ancora vincolate al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (allegato 2- *“Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione”*- al Disegno di legge del rendiconto generale per l’esercizio 2019); infatti la Sezione, in sede istruttoria, aveva rilevato che le stesse (pari rispettivamente ad euro 76.747,36 ed euro 72.852,64) – alla data del 31 dicembre 2020 – non risultavano più confluire tra quelle vincolate al risultato di amministrazione, conformemente a quanto dichiarato dalla Regione in occasione del precedente Giudizio di parificazione.

Ciò si evince dalle risultanze dell’all. 2 alla D.G.R. n. 11/D.D.L del 30 aprile 2021, rappresentate nella tabella 2 che segue.

Sul punto, la Struttura regionale competente⁴¹⁸ ha confermato che: *“In relazione all'avanzo di amministrazione al 31/12/2019, pertinente la programmazione POR FSE 2007/2013, si conferma che la componente FDR iscritta nel capitolo 101322/U " Obiettivo CRO FSE (2007-2013) – Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.To Ce 05/07/2006, N.1081)", nonché la corrispondente quota FSE imputata al capitolo 101323/U " Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità – Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.To Ce 05/07/2006, N.1081)" è stata fatta confluire nella quota libera del R.D.A., come da richiesta del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, ora Direttore Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, prot. reg.le 424821 del 06/10/2020. Si precisa che gli importi derivano originariamente da economie correlate a minor spesa ammessa su progetti comunitari.*

Gli stessi importi sono infatti coerentemente rappresentati nel Disegno di Legge di Rendiconto Generale della Regione, n. 11 del 30/04/2021, nell'allegato elenco analitico del risultato di

⁴¹⁸ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020.

amministrazione al 31 dicembre 2020, in colonna F, quali somme in riduzione dell'avanzo per eliminazione del vincolo".

La Sezione prende atto dell'intervenuta conferma.

Tabella 2

FSE "Programmazione 2007-2013" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020
(all. 2 al DDL di cui alla D.G.R. n. 11/DDDL del 30 aprile 2021)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2020 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
100341		TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)									
	101322	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	76.747,36	-	-	-	-	76.747,36	-	-	-
100342		TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)									
	101323	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	72.852,64	-	-	-	-	72.852,64	-	-	-

Fonte: rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2020

9.5.1.2 Programmazione 2014-2020

Con la nota istruttoria del 10 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7266/2021) la Sezione ha chiesto alla Regione di dare riscontro delle azioni correttive intraprese al fine di superare le numerose criticità rilevate in occasione del precedente giudizio di parificazione, criticità per le quali la Sezione, pur prendendo in debita considerazione le controdeduzioni formulate in sede di contraddittorio finale, si è riservata ulteriori verifiche ed approfondimenti nel prosieguo delle proprie attività di controllo (punto 1. della citata nota).

La Sezione, nelle sue conclusioni (pag. 72, al punto 1. della relazione allegata alla deliberazione n. 102/2020/PARI), aveva evidenziato che *“Sebbene le rilevate incongruenze, riconducibili -a detta della Regione- ad errori “meramente materiali” determinatisi in sede di predisposizione delle tabelle versate in atti, siano venute meno a seguito delle intervenute rettifiche a correzione, non può non sottolinearsi come detti errori siano numerosi e come di essi la Regione si sia avveduta solo a seguito dell’analisi effettuata da questa Sezione”*. Circostanza, questa, particolarmente evidente nella gestione dei Fondi FSE - Programmazione 2014-2020.

La Sezione, pertanto, aveva richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sulla singolarità dell’anomalia riscontrata, non consona ai documenti di bilancio, di monitoraggio e rendicontazione le cui procedure e risultanze dovrebbero essere costantemente controllate e monitorate auspicando, per il futuro, l’adozione di adeguate misure correttive.

Alla luce dei citati rilievi (di cui alla relazione allegata alla deliberazione n. 102/2020/PARI), la Regione, nella nota di risposta del 21 maggio 2021 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7550/2021), nel dichiarare che *“Come accertato, nel corso del contraddittorio per la Parifica del Rendiconto 2019, da codesta spettabile Corte dei Conti la documentazione inviata ed i chiarimenti forniti hanno permesso il superamento delle incongruenze riconducibili agli errori materiali rinvenuti nei documenti allegati al primo invio”*, ha inteso fornire *“alcune precisazioni circa i dati richiesti nella tabella 4 “Risultati attuazione Programma Operativo per Assi al 31/21/2020” ed in particolare per quanto attiene alla colonna denominata “Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione”*.

La Regione *“pur prestando la massima attenzione per le segnalazioni effettuate”*, ha precisato che *“l’Autorità di gestione può legittimamente effettuare le seguenti erogazioni ai beneficiari finali: pagamenti per anticipazioni a valere sull’importo di contributo totale approvato per il progetto/intervento presentato, che in alcuni casi si configurano come erogazioni di “aiuti di stato” ad imprese (che possono essere oggetto di certificazione alla CE), rimborsi sulla base di richieste di*

acconto intermedie e rimborsi a saldo sulla base dei rendiconti presentati dai beneficiari finali. Ognuna di tali tipologie di erogazioni vengono effettuate a seguito di esito positivo dei controlli di primo livello, talché le relative somme possono essere inserite in una Domanda di Pagamento Intermedio presentata alla CE. Ciò comporta che, in linea generale, da punto di vista finanziario, è possibile registrare in alcune fasi della programmazione una differenza tra totale dei Pagamenti rendicontati dai beneficiari e totale dei Pagamenti effettuati dalla Regione ai beneficiari nell'ambito del POR, in quanto come ammesso dai Regolamenti e dalle disposizioni attuative è possibile erogare ai beneficiari somme a titolo di anticipo, anche non per interventi comportati "aiuti di stato". Tutte le anticipazioni, a pena di revoca e successivo recupero, dovranno essere successivamente giustificate da spese sostenute dal beneficiario finale validate dall'Autorità di gestione".

La Sezione prende atto di quanto fin qui esposto, tenendo conto, altresì, dell'ulteriore puntualizzazione fornita dalla Regione, ovvero "*che il sistema di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE Veneto 2014-20 è oggetto, per tutta la durata del ciclo di programmazione, di reiterati controlli da parte di organismi/autorità indipendenti (Autorità di Audit, Autorità di Certificazione, Commissione Europea...), che finora non hanno rilevato la sussistenza di gravi ed insanabili irregolarità, anomalie o inottemperanze nelle attività di controllo e monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate al predetto programma operativo".*

Al punto 3 della nota istruttoria citata in premessa, la Sezione chiedeva la ritrasmissione della tabella – prodotta in occasione del precedente Giudizio di parifica - completa dei dati rettificati al 31/12/2019 (Tabella 4 "*Regione del Veneto -Fondo FSE Programmazione 2014-2020 Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2019"* riportata alle pagg. 688-689-690 della relazione), che la Regione ha puntualmente fornito e che, di seguito, viene riportata:

Tabella 3

Regione del Veneto - Fondo FSE - Programma 2014-2020 - Risultati attuazione programma operativo per assi alla data del 31/12/2019

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI**	O.B.***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA'		100785	102348	9.550.397,77	7.183.605,02		4.277.607,19	3.645.062,88	4.277.697,19	3.879.804,54	75,22%	50,74%	59,55%
		100786	102349	6.685.278,44	5.028.523,51		2.994.325,03	2.551.544,01	2.994.388,03	2.715.863,18	75,22%	50,74%	59,55%
		cof reg	102352	2.865.119,33	2.155.081,50		1.283.282,16	1.093.518,86	1.283.309,16		75,22%	50,74%	59,55%
		100785	102353	43.787.534,32	32.883.253,37		10.962.994,14	9.405.968,21	18.006.260,04	9.805.147,88	75,10%	28,60%	54,76%
		100786	102354	30.651.274,02	23.018.277,36		7.674.095,90	6.584.177,74	12.604.382,03	6.863.603,52	75,10%	28,60%	54,76%
		cof reg	102357	13.136.260,30	9.864.976,01		3.288.898,24	2.821.790,46	5.401.878,01		75,10%	28,60%	54,76%
		100785	102367	92.683.431,91	60.997.035,19		36.384.767,50	25.480.628,61	40.462.407,36	34.721.229,49	65,81%	41,77%	66,34%
		100786	102368	64.878.402,34	42.697.924,63		25.469.337,25	17.836.440,02	28.323.685,15	24.304.860,65	65,81%	41,77%	66,34%
		cof reg	102375	27.805.029,57	18.299.110,56		10.915.430,25	7.644.188,58	12.138.722,21		65,81%	41,77%	66,34%
		100785	103522	2.100.000,00	2.010.139,59				204.347,18		95,72%	0,00%	10,17%
		100786	103523	1.470.000,00	1.407.097,71				143.043,03		95,72%	0,00%	10,17%
		cof reg	103524	630.000,00	603.041,88				61.304,15		95,72%	0,00%	10,17%
		100785	103413	185.000,00	180.011,00				101.931,00		97,30%	0,00%	56,62%
		100786	103414	129.500,00	126.007,70				71.351,70		97,30%	0,00%	56,62%
		cof reg	102761	55.500,00	54.003,30				30.579,30		97,30%	0,00%	56,62%
		100785	103882	3.000.000,00	2.753.264,41						91,78%	0,00%	0,00%
		100786	103883	2.100.000,00	1.927.285,09						91,78%	0,00%	0,00%
	cof reg	103884	900.000,00	825.979,32						91,78%	0,00%	0,00%	
				302.612.728	212.014.617,14		103.250.737,65	77.063.319,37	126.105.285,54	82.290.509,26	70%	36%	59%
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE		100785	102355	68.762.863,98	49.038.208,27		24.948.554,95	18.450.434,49	28.126.390,55	17.374.242,07	71,31%	37,62%	57,36%
		100786	102356	48.134.004,79	34.326.745,79		17.463.988,46	12.915.304,14	19.688.473,39	12.161.969,45	71,31%	37,62%	57,36%
		cof reg	102357	20.628.859,18	14.711.462,48		7.484.566,48	5.535.130,35	8.437.917,16		71,31%	37,62%	57,36%
		100785	102369	7.640.318,22	6.726.045,85		2.930.048,81	75.432,30	3.782.361,20	67.889,07	88,03%	1,12%	56,23%
		100786	102370	5.348.222,75	4.708.232,10		2.051.034,16	52.802,61	2.647.652,84	47.522,35	88,03%	1,12%	56,23%
		cof reg	102375	2.292.095,46	2.017.813,76		879.014,64	22.629,69	1.134.708,36		88,03%	1,12%	56,23%
					152.806.364	111.528.508,23		55.757.207,50	37.051.733,57	63.817.503,50	29.651.622,93	73%	33%
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		100785	102350	17.944.668,49	16.266.955,08		8.454.056,18	6.119.704,02	8.968.503,85	6.866.250,75	90,65%	37,62%	55,13%
		100786	102351	12.561.268,00	11.386.868,55		5.917.839,32	4.283.792,81	6.277.952,70	4.806.375,53	90,65%	37,62%	55,13%
		cof reg	102434	5.383.400,55	4.880.086,52		2.536.216,85	1.835.911,20	2.690.551,16		90,65%	37,62%	55,13%
		100785	102371	95.179.295,60	82.662.677,48		59.117.949,98	38.141.491,00	81.749.939,12	44.791.807,08	86,85%	46,14%	98,90%
		100786	102372	66.625.506,92	57.863.874,24		40.270.938,71	26.699.043,70	57.224.957,38	31.354.265,54	86,85%	46,14%	98,90%
		cof reg	102375	28.553.789,48	24.798.803,24		17.735.384,99	11.442.447,30	24.524.981,74		86,85%	46,14%	98,90%
		100785	102435	6.876.286,51	5.740.972,70		617.859,84	206.748,36	278.174,52	271.626,03	83,49%	3,60%	4,85%
		100786	102436	4.813.400,50	4.018.680,89		432.501,88	144.723,85	194.722,16	190.138,22	83,49%	3,60%	4,85%
		cof reg	102437	2.062.885,95	1.722.291,81		185.357,95	62.024,51	83.452,36		83,49%	3,60%	4,85%
		100785	102679	5.000.000,00	4.580.304,26		2.189.128,05	969.369,66	2.253.924,37	872.432,69	91,61%	21,16%	49,21%
	100786	102680	3.500.000,00	3.206.213,00		1.532.389,64	678.558,76	1.577.747,06	610.702,89	91,61%	21,16%	49,21%	

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI**	O.B.***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
		cof reg	102357	1.500.000,00	1.374.091,28		656.738,42	290.810,90	676.177,31		91,61%	21,16%	49,21%
		100785	103386	1.065.000,00	689.172,70		0,00	0,00	408.867,19		64,71%	0,00%	59,33%
		100786	103387	745.500,00	482.420,89		0,00	0,00	286.207,04		64,71%	0,00%	59,33%
		cof reg	103388	319.500,00	206.751,81		0,00	0,00	122.660,13		64,71%	0,00%	59,33%
		cap overbooking	103449		48.175.638,77		2.223.252,55						
				252.130.502	268.055.803,20		141.869.614,36	90.874.626,06	187.318.818,08	89.763.598,73	106%	34%	70%
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE		100785	102373	8.435.478,00	5.350.851,30		3.302.968,19	2.327.632,20	3.360.606,72	2.094.868,98	97,96%	78,55%	113,41%
		100786	102374	5.904.834,60	3.745.595,91		2.312.077,73	1.629.342,54	2.352.424,70	1.466.408,29	97,96%	78,55%	113,41%
		cof reg	102375	2.530.643,40	1.605.255,39		990.890,46	698.289,66	1.008.182,02		97,96%	78,55%	113,41%
		100785	102759	3.025.000,00	2.963.290,14		314.490,07	220.743,19	1.594.086,00	198.668,87	63,43%	4,13%	29,79%
		100786	102760	2.117.500,00	2.074.303,09		220.143,05	154.520,23	1.115.860,16	139.068,21	63,43%	4,13%	29,79%
		cof reg	102761	907.500,00	888.987,04		94.347,02	66.222,96	478.225,62		63,43%	4,13%	29,79%
				22.920.956	16.628.282,87		7.234.916,51	5.096.750,78	9.909.385,22	3.899.014,35	81,88%	44,02%	90,73%
Asse V POR FSE (2014-2020) Assistenza tecnica		100785	102358	927.528,89	927.528,89				927.528,89		100,00%	0,00%	100,00%
		100786	102359	649.259,46	649.259,46				649.259,46		100,00%	0,00%	100,00%
		cof reg	102360	278.281,15	278.281,15				278.281,15		100,00%	0,00%	100,00%
		100785	102361	60.699,93	60.699,93				60.699,93		100,00%	0,00%	100,00%
		100786	102362	42.978,17	42.978,17				42.978,17		100,00%	0,00%	100,00%
		cof reg	102363	17.722,85	17.722,85				17.722,85		100,00%	0,00%	100,00%
		100785	102364	10.696.445,48	7.811.643,20		680.390,10	680.390,10	1.339.522,84	612.351,09	73,03%	8,71%	17,15%
		100786	102365	7.487.511,85	5.468.150,24		476.273,07	476.273,07	937.665,94	428.645,76	73,03%	8,71%	17,15%
		cof reg	102366	3.208.933,69	2.343.492,96		204.117,03	204.117,03	401.856,79		73,03%	8,71%	17,15%
		100785	103794	3.595.961,66	2.746.242,95				401.538,08		76,37%	0,00%	14,62%
		100786	103795	2.516.695,698	1.921.892,61				281.076,66		76,37%	0,00%	14,62%
		cof reg	103796	1.079.253,178	824.337,53				120.461,43		76,38%	0,00%	14,61%
				30.561.272	23.092.229,94		1.360.780,20	1.360.780,20	5.458.592,19	1.040.996,85	81,88%	44,02%	90,73%
TOTALE				761.031.822	631.319.441,38		309.473.256,22	211.447.209,98	392.609.584,53	206.645.742,12	82,96%	33,49%	62,19%

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2019. Eventuali altre attività/ adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea

NOTE

Non c'è alcuna "Misura" definita nel POR Veneto FSE 2014-2020, il Piano Finanziario approvato è per Asse

Gli importi degli "Impegni" e dei "Pagamenti rendicontati dai beneficiari" corrispondono al dato di monitoraggio al 31/12/2019 validato nel Sistema Nazionale IGRUE in data 25/1/2020

I "Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione" sono comprensivi di tutte le erogazioni regionali ai soggetti destinatari del contributo, inclusi eventuali anticipi

Fonte: Regione del Veneto

Dal confronto dei dati sopra indicati con quelli pervenuti in sede di contraddittorio finale inerente al Giudizio di parifica del rendiconto generale dell'esercizio 2019 emergevano alcune discordanze con particolare riferimento all'importo finale delle colonne "Contributo totale (a)" e "Impegni (b)", pari rispettivamente ad euro 761.031.822,00 ed euro 631.319.441,38, rispetto alle somme indicate in precedenza, pari ad euro 764.031.822,38 ed euro 631.124.241,38.

Di conseguenza, il contributo totale della programmazione 2014-2020 ammontava a 3 mln di euro in meno rispetto alla precedente versione; gli impegni giuridicamente vincolanti, invece, risultavano superiori per euro 195.200,00.

Un più attento esame dei dati contabili aveva evidenziato che le anomalie si riferivano all'Asse 1 "Occupabilità", in particolare, ai dati forniti in riferimento ai capitoli di entrata n. 100785 e n. 100786 e al cofinanziamento regionale, in correlazione ai capitoli di spesa n. 102367, n. 102368 e n. 102375.

Ciò aveva destato perplessità per la circostanza che entrambi i prospetti trasmessi dalla Regione (sia quello attuale che quello trasmesso lo scorso anno) riportavano, in calce, la medesima nota: *"Gli importi degli "Impegni" e dei "Pagamenti rendicontati dai beneficiari" corrispondono al dato di monitoraggio al 31/12/2019 validato nel Sistema Nazionale IGRUE in data 25/1/2020"*.

Inoltre, esaminando i dati forniti dalla Regione con il prospetto recante lo stato di attuazione del POR FSE 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2020 (anno successivo), di seguito rappresentato, la dotazione finanziaria del programma veniva riconfermata in euro 764.031.822,00.

Il citato prospetto trasmesso dalla Regione, sotto riportato, è stato integrato, pertanto, con i dati a disposizione della Sezione (celle in giallo) e con quelli valorizzati in quanto mancanti (celle in verde):

Tabella n. 4
Regione del Veneto - Fondo FSE - Programma 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per assi alla data del 31/12/2020

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI DEI BENEFICIARI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA'		100785 100786	102348	283.462.814,00	10.200.630,41		4.451.558,52	4.174.611,94	4.174.611,94	90.020.096,06	107,69%	40,93%	40,93%
			102349		7.140.441,28	3.116.090,96	2.922.228,35	2.922.228,35	40,93%			40,93%	
			102352		3.060.189,12	1.335.467,55	1.252.383,58	1.252.383,58	40,93%			40,93%	
			102353		55.173.716,62	14.374.978,85	10.919.718,74	10.919.718,74	19,79%			19,79%	
			102354		38.621.601,64	10.062.485,19	7.643.803,11	7.643.803,11	19,79%			19,79%	
			102357		16.552.114,98	4.312.493,65	3.275.915,62	3.275.915,62	19,79%			19,79%	
			102367		78.723.011,54	45.830.710,12	34.014.652,52	34.014.652,52	43,21%			43,21%	
			102368		55.106.108,07	32.081.497,08	23.810.256,76	23.810.256,76	43,21%			43,21%	
			102375		23.616.903,46	13.749.213,03	10.204.395,76	10.204.395,76	43,21%			43,21%	
			103413		82.411,00				0,00%			0,00%	
			103414		57.687,70				0,00%			0,00%	
			102761		24.723,30				0,00%			0,00%	
			103522		954.375,00				0,00%			0,00%	
			103523		668.062,50				0,00%			0,00%	
			103524		286.312,50				0,00%			0,00%	
	103882	7.495.311,80				0,00%	0,00%						
	103883	5.246.718,26				0,00%	0,00%						
	103884	2.248.593,54				0,00%	0,00%						
				305.258.912,71		129.314.494,95	98.217.966,38	98.217.966,38			32,18%	32,18%	
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE		100785 100786	102355	199.182.790,00	61.390.874,89		32.658.609,95	24.569.927,11	24.569.927,11	42.190.618,74	73,55%	40,02%	40,02%
			102356		42.973.612,42	22.861.026,97	17.198.948,98	17.198.948,98	40,02%			40,02%	
			102357		18.417.262,47	9.797.582,99	7.370.978,13	7.370.978,13	40,02%			40,02%	
			102369		11.861.754,28	4.695.848,53	3.094.680,73	3.094.680,73	26,09%			26,09%	
			102370		8.303.228,00	3.287.093,97	2.166.276,51	2.166.276,51	26,09%			26,09%	
			102375		3.558.526,29	1.408.754,56	928.404,22	928.404,22	26,09%			26,09%	
				146.505.258,34		74.708.916,95	55.329.215,68	55.329.215,68			37,77%	37,77%	
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		100785 100786	102350	234.210.862,00	19.921.083,85		13.020.802,36	9.122.272,17	9.122.272,17	83.592.758,59	96,95%	45,79%	45,79%
			102351		13.944.758,69	9.114.561,65	6.385.590,52	6.385.590,52	45,79%			45,79%	
			102434		5.976.325,15	3.906.240,71	2.736.681,65	2.736.681,65	45,79%			45,79%	
			102371		82.479.451,84	55.695.902,21	52.564.727,56	52.564.727,56	63,73%			63,73%	
			102372		57.735.616,29	38.987.131,55	36.795.309,29	36.795.309,29	63,73%			63,73%	

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI DEI BENEFICIARI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA										
			102375		24.743.835,55		16.708.770,66	15.769.418,27	15.769.418,27			63,73%	63,73%
			102435		5.688.721,20		1.108.164,61	968.052,20	968.052,20			17,02%	17,02%
			102436		3.982.104,84		775.715,23	677.636,54	677.636,54			17,02%	17,02%
			102437		1.706.616,36		332.449,38	290.415,66	290.415,66			17,02%	17,02%
			102679		5.443.588,40		2.286.983,47	2.257.314,07	2.257.314,07			41,47%	41,47%
			102680		3.810.511,88		1.600.888,43	1.580.119,85	1.580.119,85			41,47%	41,47%
			102357		1.633.076,52		686.095,04	677.194,22	677.194,22			41,47%	41,47%
			103386										
			103387										
			103388										
					227.065.690,56		144.223.705,30	129.824.731,98	129.824.731,98			57,17%	57,17%
		cap overbooking	103449		101.348.798,40		55.008.529,09						
					328.414.488,96		199.232.234,39	129.824.731,98	129.824.731,98	83.592.758,59		39,53%	39,53%
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE		100785 100786 101445 101504	102373	19.950.052,00	7.025.958,33		4.204.750,18	2.701.117,22	2.701.117,22	6.277.614,82	100,14%	38,44%	38,44%
			102374		4.918.170,83		2.943.325,13	1.890.782,05	1.890.782,05			38,44%	38,44%
			102375		2.107.787,50		1.261.425,05	810.335,17	810.335,17			38,44%	38,44%
			102759		2.963.290,14		220.743,19	220.743,19	220.743,19			7,45%	7,45%
			102760		2.074.303,09		154.520,23	154.520,23	154.520,23			7,45%	7,45%
			102761		888.987,04		66.222,96	66.222,96	66.222,96			7,45%	7,45%
			104169										
			104170										
			104171										
								19.978.496,92				8.850.986,74	5.843.720,82
Asse V POR FSE (2014-2020) Assistenza tecnica		100785 100786 101445 101504	102358	27.225.304,00	927.528,89		802.682,52	802.682,52	802.682,52	2.878.496,27	95,68%	86,54%	86,54%
			102359		649.270,22		561.877,76	561.877,76	561.877,76			86,54%	86,54%
			102360		278.258,67		240.804,76	240.804,76	240.804,76			86,54%	86,54%
			102361		60.699,93		47.989,01	47.989,01	47.989,01			79,06%	79,06%
			102362		42.489,95		33.592,31	33.592,31	33.592,31			79,06%	79,06%
			102363		18.209,98		14.396,70	14.396,70	14.396,70			79,06%	79,06%
			102364		9.564.158,34		1.100.366,83	987.103,25	987.103,25			10,32%	10,32%
			102365		6.694.910,83		770.256,79	690.972,28	690.972,28			10,32%	10,32%
			102366		2.869.247,50		330.110,05	296.130,97	296.130,97			10,32%	10,32%
			103794		2.250.000,00		372.356,95	237.626,31	237.626,31			10,56%	10,56%

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI DEI BENEFICIARI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA										
			103795		1.575.000,00		260.649,86	166.338,42	166.338,42			10,56%	10,56%
			103796		675.000,00		111.707,08	71.287,89	71.287,89			10,56%	10,56%
			104054		222.459,29							0,00%	0,00%
			104055		155.721,50							0,00%	0,00%
			104056		66.737,79							0,00%	0,00%
					26.049.692,89		4.646.790,62	4.150.802,18	4.150.802,18			15,93%	15,93%
TOTALE				764.031.822,00	826.206.849,82		416.753.423,65	293.366.437,04	293.366.437,04	224.959.584,48	108,14%	35,51%	35,51%

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2020. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea

NOTE

Non c'è alcuna "Misura" definita nel POR Veneto FSE 2014-2020, il Piano Finanziario approvato è per Asse

** Gli importi degli "Impegni dei beneficiari" e dei "Pagamenti rendicontati dai beneficiari" corrispondono al dato di monitoraggio al 31/12/2020 validato nel Sistema Nazionale IGRUE in data 6/2/2021

Fonte: Regione del Veneto con integrazioni e rettifiche Corte dei conti

Considerato, poi, che dalla legenda della tabella, resa dall'Amministrazione (in data 21 maggio 2021), si precisava che: *“Nella colonna denominata “Pagamenti Effettuati dalla Regione a seguito Rendicontazione” sono state inserite le sole erogazioni ai beneficiari finali a titolo di pagamenti per anticipi relativi ad interventi di “aiuti di stato” ad imprese (che possono essere peraltro oggetto di certificazione alla CE), rimborsi intermedi e rimborsi a saldo dei rendiconti presentati, che a seguito di controlli di primo livello con esito positivo sono stati inseriti in una Domanda di Pagamento Intermedio presentata alla CE”*, la Sezione ha rilevato che l'importo indicato per l'esercizio 2020 era inferiore a quello determinato per il 2019 (293,3 mln contro 392,6 mln). Pertanto, preso atto di tutte le specificazioni fornite dalla Regione, ha osservato che la colonna *“Pagamenti Effettuati dalla Regione a seguito Rendicontazione”* avrebbe dovuto includere tutti quei pagamenti conseguenti alla rendicontazione effettuata dai beneficiari finali, in modo da porre i dati in stretta correlazione tra di loro, e permetterne una valutazione sistematica e coerente. Analogamente, il criterio adottato nella compilazione delle singole voci proposte nei prospetti forniti dalla Sezione avrebbe dovuto essere uniforme ed univoco.

La Regione, in relazione alle rilevate criticità, con la già menzionata nota del 17/06/2021, ha confermato le rilevate discrasie riconducendole ad un errore materiale di inserimento e inviato nuova tabella rettificativa (che di seguito si riporta).

In tale sede l'Amministrazione ha precisato, altresì, quanto segue: *“(…) si invia la tabella redatta secondo la modalità di compilazione adottata per la compilazione della tabella 4. Si evince che la dotazione del piano POR 2014-2020 è pari a euro 764.031.822,38 e che gli impegni assunti sono pari a euro 631.124.241,38, che si discostano dalla tabella precedentemente inviata per un errore materiale di inserimento. Si ricava, inoltre, che i pagamenti effettuati e certificati al 31/12/2019 sono pari a 211.447.209,98 a fronte dei 293.366.437,04 pagati e certificati al 31/12/2020 (Allegato 3_FSE_PROSPETTO ATTUAZIONE PROGRAMMA PER FONDO FSE 2014- 2020_con rettifica pagamenti)”*.

La Sezione prende atto dei nuovi dati rettificati e ritiene superate le rilevate discrasie.

Tabella n. 4-bis (dati corretti)
Regione del Veneto - Fondo FSE - Programma 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per assi alla data del 31/12/2019

ASSE	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)		
	ENTRATA	SPESA											(a)	(b)
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA'	100785 100786	102348	305.612.728,00	7.183.605,02		4.277.607,19	3.645.062,88	3.645.062,88	82.290.509,26	69,31 %	50,74%	50,74%		
		102349		5.028.523,51		2.994.325,03	2.551.544,01	2.551.544,01			50,74%	50,74%		
		102352		2.155.081,50		1.283.282,16	1.093.518,86	1.093.518,86			50,74%	50,74%		
		102353		32.883.253,37		10.962.994,14	9.405.968,21	9.405.968,21			28,60%	28,60%		
		102354		23.018.277,36		7.674.095,90	6.584.177,74	6.584.177,74			28,60%	28,60%		
		102357		9.864.976,01		3.288.898,24	2.821.790,46	2.821.790,46			28,60%	28,60%		
		102367		60.899.435,19		36.384.767,50	25.480.628,61	25.480.628,61			41,84%	41,84%		
		102368		42.629.604,63		25.469.337,25	17.836.440,02	17.836.440,02			41,84%	41,84%		
		102375		18.269.830,56		10.915.430,25	7.644.188,58	7.644.188,58			41,84%	41,84%		
		103522		2.010.139,59							0,00%	0,00%		
		103523		1.407.097,71							0,00%	0,00%		
		103524		603.041,88							0,00%	0,00%		
		103413		180.011,00							0,00%	0,00%		
		103414		126.007,70							0,00%	0,00%		
		102761		54.003,30							0,00%	0,00%		
		103882		2.753.264,41							0,00%	0,00%		
		103883		1.927.285,09							0,00%	0,00%		
		103884		825.979,32							0,00%	0,00%		
						211.819.417,14		103.250.737,65			77.063.319,37	77.063.319,37	36%	36%

ASSE	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
	ENTRATA	SPESA										
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE	100785 100786	102355	152.806.364,38	49.038.208,27		24.948.554,95	18.450.434,49	18.450.434,49	29.651.622,93	72,99%	37,62%	37,62%
		102356		34.326.745,79		17.463.988,46	12.915.304,14	12.915.304,14			37,62%	37,62%
		102357		14.711.462,48		7.484.566,48	5.535.130,35	5.535.130,35			37,62%	37,62%
		102369		6.726.045,85		2.930.048,81	75.432,30	75.432,30			1,12%	1,12%
		102370		4.708.232,10		2.051.034,16	52.802,61	52.802,61			1,12%	1,12%
		102375		2.017.813,76		879.014,64	22.629,69	22.629,69			1,12%	1,12%
					111.528.508,23		55.757.207,50	37.051.733,57			37.051.733,57	33%
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	100785 100786	102350	252.130.502	16.266.955,08		8.454.056,18	6.119.704,02	6.119.704,02	89.763.598,73	106,32%	37,62%	37,62%
		102351		11.386.868,55		5.917.839,32	4.283.792,81	4.283.792,81			37,62%	37,62%
		102434		4.880.086,52		2.536.216,85	1.835.911,20	1.835.911,20			37,62%	37,62%
		102371		82.662.677,48		59.117.949,98	38.141.491,00	38.141.491,00			46,14%	46,14%
		102372		57.863.874,24		40.270.938,71	26.699.043,70	26.699.043,70			46,14%	46,14%
		102375		24.798.803,24		17.735.384,99	11.442.447,30	11.442.447,30			46,14%	46,14%
		102435		5.740.972,70		617.859,84	206.748,36	206.748,36			3,60%	3,60%
		102436		4.018.680,89		432.501,88	144.723,85	144.723,85			3,60%	3,60%
		102437		1.722.291,81		185.357,95	62.024,51	62.024,51			3,60%	3,60%
		102679		4.580.304,26		2.189.128,05	969.369,66	969.369,66			21,16%	21,16%
		102680		3.206.213,00		1.532.389,64	678.558,76	678.558,76			21,16%	21,16%
		102357		1.374.091,28		656.738,42	290.810,90	290.810,90			21,16%	21,16%
		103386		689.172,70							0,00%	0,00%
		103387		482.420,89							0,00%	0,00%
		103388		206.751,81							0,00%	0,00%
cap overbooking	103449		48.175.638,77		2.223.252,55							
				268.055.803,20		141.869.614,36	90.874.626,06	90.874.626,06			34%	34%
PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE	100785 100786	102373	22.920.956	5.350.851,30		3.302.968,19	2.327.632,20	2.327.632,20			78,55%	78,55%
		102374		3.745.595,91		2.312.077,73	1.629.342,54	1.629.342,54			78,55%	78,55%
		102375		1.605.255,39		990.890,46	698.289,66	698.289,66			78,55%	78,55%
		102759		2.963.290,14		314.490,07	220.743,19	220.743,19			4,13%	4,13%
		102760		2.074.303,09		220.143,05	154.520,23	154.520,23			4,13%	4,13%
		102761		888.987,04		94.347,02	66.222,96	66.222,96			4,13%	4,13%
					16.628.282,87		7.234.916,51	5.096.750,78			5.096.750,78	30,65%

ASSE	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)	
	ENTRATA	SPESA											(a)
Asse V POR FSE (2014-2020) Assistenza tecnica	100785 100786	102358	30.561.272	927.528,89					1.040.996,85	75,56%		0,00%	0,00%
		102359		649.259,46							0,00%	0,00%	
		102360		278.281,15							0,00%	0,00%	
		102361		60.699,93							0,00%	0,00%	
		102362		42.978,17							0,00%	0,00%	
		102363		17.722,85							0,00%	0,00%	
		102364		7.811.643,20		680.390,10	680.390,10	680.390,10			8,71%	8,71%	
		102365		5.468.150,24		476.273,07	476.273,07	476.273,07			8,71%	8,71%	
		102366		2.343.492,96		204.117,03	204.117,03	204.117,03			8,71%	8,71%	
		103794		2.746.242,95							0,00%	0,00%	
		103795		1.921.892,61							0,00%	0,00%	
		103796		824.337,53							0,00%	0,00%	
				23.092.229,94		1.360.780,20	1.360.780,20	1.360.780,20			5,89%	5,89%	
TOTALE			764.031.822	631.124.241,38		309.473.256,22	211.447.209,98	211.447.209,98	206.645.742,12	82,60%	33,50%	33,50%	

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2019. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione europea

NOTE

Non c'è alcuna "Misura" definita nel POR Veneto FSE 2014-2020, il Piano Finanziario approvato è per Asse

Gli importi degli "Impegni" e dei "Pagamenti rendicontati dai beneficiari" corrispondono al dato di monitoraggio al 31/12/2019 validato nel Sistema Nazionale IGRUE in data 25/1/2020

I "Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione" sono comprensivi di tutte le erogazioni regionali ai soggetti destinatari del contributo, inclusi eventuali anticipi

Fonte: Regione del Veneto

Per quanto concerne lo stato di attuazione finanziaria del programma al 31 dicembre 2020, in risposta ad apposita richiesta della Sezione (punto 4.), la Regione così relaziona (pagg. 30): “[...] il Programma [POR FSE del Veneto 2014-2020] dispone di una dotazione finanziaria di 764.031.822 Meuro ed al 31/12/2020, in termini di capacità programmatoria evidenzia un risultato operativo più che positivo, attestandosi ad un valore complessivo di stanziamenti di 898 Meuro, corrispondenti al 117,5% della dotazione complessiva. Il dato relativo agli impegni dei beneficiari (come definiti dall'art.2 RDC), che esprime il finanziamento di progetti presentati ed approvati e pertanto dà conto dell'attuazione programmatoria, raggiunge l'ammontare complessivo di 826 Meuro, (+30% rispetto al 2019, pari a 195 Meuro) la cui capacità d'impegno si attesta al 108,1% del totale delle risorse a disposizione. Questo dato si articola su tutti gli Assi con una forbice ricompresa tra il 73,5% dell'Asse II Inclusione Sociale e il 140,2 % dell'Asse III Istruzione e Formazione. L'incremento maggiore nell'anno è dato dall'Asse I dove si osserva un avanzamento degli impegni che passa da 211,8 Mio EUR del 2019 a 305,2 Meuro (+44%) del 2020, e dall'Asse II che registra un incremento del 31,3% passando da 111,5 Mio EUR del 2019 a 146,5 Meuro nel 2020. In riferimento ai pagamenti effettuati dai beneficiari, la crescita è di oltre 107 Meuro (+34,6%), che porta il programma a circa 417 Meuro, con un'efficienza realizzativa del 54,5% sul totale delle risorse. La distribuzione per Asse è ricompresa in una forbice tra il 17% dell'Asse Assistenza tecnica e l'85% dell'Asse III Istruzione e Formazione. Il trend si conferma anche nel dato relativo alla certificazione con un importo complessivo di 293Mio EUR, pari al 38,4%”.

Sullo stato di attuazione fisico-procedurale (pag. 31 della medesima relazione), la Regione fornisce le seguenti informazioni: “Le modifiche introdotte nel 2020 in ambito finanziario hanno dato un nuovo assetto anche alla valorizzazione degli indicatori di realizzazione, in considerazione degli effetti sul Programma derivanti dal citato Accordo Stato/Regione e a seguito dell'introduzione degli indicatori di programma correlati alle iniziative COVID-19. I target da perseguire e realizzare al 2023 sono stati quindi ridefiniti e adeguati al contesto socio-economico, nonché allineati alle risorse residue a disposizione. Complessivamente sono state attivate 159 procedure e finanziati 8.457 progetti. ovvero un incremento di progetti di oltre il 59%, essendo stati finanziati 3.429 progetti in più rispetto allo scorso anno. Di seguito la distribuzione sintetica delle procedure e dei progetti per Asse al 31.12.2020,

- Asse I: 65 procedure e 3.702 progetti
- Asse II: 25 procedure e 2.963 progetti
- Asse III: 42 procedure e 1.634 progetti
- Asse IV: 10 procedure e 143 progetti

-Asse V: 17 procedure e 15 progetti.

Per quanto riguarda il quadro di avanzamento fisico, in tutti gli Assi considerati, le iniziative realizzate hanno ottenuto un elevato grado di coinvolgimento, registrando al 31.12.2020 un numero totale di partecipanti coinvolti pari a 269.146 unità, che, in relazione al raggiungimento del valore obiettivo posto al 2023, registra un rapporto di conseguimento del 113%".

In merito, poi, alle criticità gestionali evidenziate a pag. 73, punto 2.⁴¹⁹ della relazione dello scorso anno, inerenti all'individuazione di un capitolo di entrata (n. 100747), qualificato dalla Regione come "virtuale", che funge da collettore, a livello gestionale, di risorse libere che dovrebbero rappresentare il cofinanziamento regionale alla programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari, ma che è scollegato dalle fonti che lo finanziano e che, pertanto, non consente la ricostruzione del flusso finanziario che lo alimenta, oltre a quanto già precisato in sede di contraddittorio finale dello scorso anno e, cioè, che "[...] di fatto, il predetto capitolo è una sorta di collettore tra entrate e uscite per il quale, tuttavia, non è possibile, se non su base meramente percentuale e indiretta, un collegamento con i singoli capitoli di entrata che lo alimentano", la Regione - nel corso della presente istruttoria - ha ulteriormente precisato quanto segue: "[...] trattasi di mero aggregato identificativo presente a livello dell'applicativo contabile/informatico per procedere alla qualificazione e codificazione informatica delle risorse che risultano collegate a più fonti di finanziamento c.d. libere, delle quali non risulta possibile effettuare un collegamento specifico e diretto, per fungere da collettore a livello gestionale. Lo stesso legislatore nazionale, per quanto attiene al cofinanziamento nazionale (quota FDR e cofinanziamento regionale), secondo quanto riportato nell'Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO" è recentemente intervenuto (punti "9.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto" e "13.7.2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.") prevedendo che <<... omissis Per le risorse destinate al cofinanziamento nazionale per le quali non è possibile fare riferimento ad uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di entrata» si indica «Cof. Naz.». Omissis...>. La procedura informatica di che trattasi, pertanto, essendo individuato il capitolo di entrata riferito alla

⁴¹⁹ Si riporta integralmente il punto 2. in questione: "In ordine alle risorse libere che dovrebbero rappresentare il cofinanziamento regionale alla programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari, è stato rilevato un capitolo di entrata (cap. n. 100747), qualificato dalla Regione come "virtuale" che funge da collettore di risorse a livello gestionale ma è scollegato dalle fonti che lo finanziano e che, pertanto, non consente la ricostruzione del flusso finanziario che lo alimenta. Trattasi di strumento atipico non previsto da nessuna disposizione normativa o regolamentare che, da un lato, stride con i principi che disciplinano la costruzione dei documenti di bilancio e determinano la corretta appostazione contabile delle voci negli stessi contenuti, e dall'altro permea di opacità la gestione delle risorse ivi allocate, non permettendo, di fatto, la ricostruzione dei flussi finanziari, a discapito dei principi di trasparenza e di comprensività".

quota FDR, viene utilizzata per il cofinanziamento regionale, garantendone la piena tracciabilità e la corretta rappresentazione”.

In relazione al citato capitolo di entrata n. 100747, si osserva che dall’all. 5⁴²⁰ al D.D.L. sul rendiconto generale 2020 è stata riscontrata l’eliminazione della posta di euro 31.450,97 attinente al capitolo di spesa n. 023045 rubricato *“Interventi per la realizzazione del Programma di iniziativa comunitaria "EQUAL" (2001-2006) - FSE”*: trattasi di spesa corrente a *“finanziamento misto”*.

Dal programma di contabilità finanziaria emerge che detto capitolo di spesa è finanziato da trasferimenti UE ed è associato al capitolo di entrata (fittizio) n. 100747 (ancora non rinvenibile in Nu.S.I.Co.).

Analoga questione per il capitolo di spesa n. 032271 *“Obiettivo 2 (2000-2006) aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani (Mis. 1.4) (REG.TO CE 21/06/1999, N.1261)”* sul quale è stata eliminata la somma di euro 5.600,00 di parte capitale.

Sulle ragioni che hanno condotto a dette eliminazioni e su altre eventuali poste contabili eliminate, associate a tale capitolo di entrata, la Struttura regionale competente⁴²¹, in sede di contraddittorio del 18 giugno u.s. (citata nota del 17 giugno), sulla quota parte di euro 31.450,97 impegnata sul capitolo di spesa 023045/U ha precisato quanto segue:

“Con riferimento alla quota parte euro 31.450,97 impegnata sul capitolo di spesa 023045/U (impegno 305/20069) è stata mantenuta in sede di riaccertamento in quanto sussistente un contenzioso ancora pendente avanti la Corte di Cassazione per impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1612/2019. Il capitolo di uscita 023045/U non è collegato al capitolo di entrata 100747 in quanto per la programmazione 2001-2006 non vi era il collegamento tra entrata e spesa con il capitolo sopra indicato, tale elemento è confermato dall’atto di riaccertamento della Direzione Lavoro.

Si precisa che l’Iniziativa comunitaria EQUAL - nata nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo con lo scopo di promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro - pur essendo cofinanziata da fondi comunitari, dal punto di vista attuativo presenta una governance diversa rispetto all’attuale POR FSE in quanto il programma che ha interessato anche il territorio veneto, aveva come Autorità di Gestione - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e come organismo intermedio la Regione del Veneto”.

⁴²⁰ All. 5” Elenco dei residui radiati al 31/12/2020”, pag. 336.

⁴²¹ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020

In relazione alla somma di parte capitale di euro 5.600,00, eliminata sul capitolo di spesa n. 032271, la Struttura regionale, precisato che si tratta di un impegno relativo al POR FESR 2000-2006 e non al POR FSE 2000-2006, ha confermato che *“la posta indicata, di importo pari a euro 5.600,00, non è stata eliminata: risulta, infatti, ricompresa nell’allegato 5 al DDL sul rendiconto generale 2020 “Elenco dei residui radiati al 31/12/2020”, in corrispondenza del capitolo indicato n. 032271, ed è stata inoltre mantenuta a residuo in sede di riaccertamento ordinario 2020 dalla competente struttura regionale. A fronte di un contenzioso promosso da un beneficiario, che si è chiuso a favore dell’amministrazione regionale, la posta contabile è stata prudenzialmente mantenuta con riferimento ad alcuni aspetti in via di definizione”*.

Le ulteriori precisazioni fornite dalla Regione permettono il superamento del rilievo formulato. Tuttavia, la Sezione, per quanto riguarda il capitolo di entrata “virtuale” n. 100747, che la struttura regionale afferma non essere collegato al capitolo di uscita sopra indicato (n. 023045/U), rappresenta che detto collegamento emerge dai documenti di bilancio e dal programma di contabilità. Il disallineamento, con ragionevole presunzione, è riconducibile, in parte, al mancato aggiornamento in tempo reale (più volte rilevato dalla Sezione) del sistema di contabilità.

Posto che il rilevato disallineamento può determinare la mancata corrispondenza dei dati del Sistema con quelli delle scritture contabili, riconducibili ad unitarietà solo a seguito di approfondimenti istruttori, **la Sezione richiama l’attenzione dell’Amministrazione regionale sulla necessità di allineare, in tempo reale, il Sistema Nu.S.I.Co. ai documenti di bilancio.**

Sul terzo punto⁴²² oggetto di rilievo da parte della Sezione (rinvenibile a pag. 73 della menzionata relazione della Sezione), avente ad oggetto la mancata valorizzazione - nella documentazione a suo tempo trasmessa - delle reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate relative ad annualità precedenti (quota comunitaria e quota statale), la Regione ha fornito le seguenti informazioni aggiuntive: *“In riscontro a quanto rilevato dalla Corte de Conti*

⁴²² Si riporta integralmente il punto in questione: *“L’analisi dei dati forniti direttamente dalla Regione con riferimento al POR FSE 2014-2020 ha evidenziato la mancata valorizzazione delle “Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente”, né per quanto riguarda i capitoli di spesa afferenti alla quota comunitaria, né per quella statale. Ciò sebbene tra le somme vincolate al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 vi siano importi considerevoli derivanti da quote già accertate negli esercizi precedenti ai capitoli di entrata n. 100785 e n. 100786, che non sono state ancora impegnate sui correlati capitoli di spesa. La circostanza è stata confermata in sede di contraddittorio finale, nell’ambito del quale è stato precisato che finora non si è reso necessario richiedere l’avanzo di amministrazione in quanto è stata utilizzata la competenza disponibile sui capitoli. Trattandosi di poste di natura comunitaria e/o statale assegnate sulla base di una programmazione puntuale il cui utilizzo dovrebbe essere conseguente all’accertamento delle corrispondenti quote, non appare chiaro se la prassi seguita dalla Regione consenta o meno il mantenimento del vincolo di destinazione a cui dette risorse sono soggette”*.

nel giudizio di parifica 2019 nell'anno 2020 si è utilizzato l'avanzo di amministrazione. A fronte di un avanzo di euro 2.344.638,97 a valere sul capitolo di entrata 100785/E (quota FSE) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 2.042.795,00. A fronte di un avanzo di euro 1.778.056,75 a valere sul capitolo di entrata 100786/E (quota FDR) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 1.429.956,50. Oltre alle risorse allocate nei capitoli di entrata 100785/E e 100786/E si è utilizzato anche l'avanzo di amministrazione stanziato nei capitoli delle restituzioni. A fronte di un avanzo di euro 1.020.448,10 a valere sui capitoli di entrata 100956/E-100960/E (quota FSE) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 855.314,14. A fronte di un avanzo di euro 714.062,13 a valere sui capitoli di entrata 100955/E-100961/E (quota FDR) è stata richiesta l'iscrizione a bilancio di euro 598.719,34. L'avanzo totale richiesto nel 2020 è pari a euro 2.898.109,14 su risorse comunitarie e di euro 2.028.675,34 a valere su risorse statali”.

La Regione ha, altresì, illustrato il contenuto della D.G.R. n. 1149 dell'11 agosto 2020⁴²³, mediante la quale si è provveduto ad iscrivere nel bilancio di previsione 2020-2022 le quote di risorse vincolate al risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2020, come segue: “Con nota del 11.06.2020 prot. 229774, la Direzione Formazione e Istruzione ha chiesto l'iscrizione a Bilancio 2020 di risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01 gennaio 2020 pari a euro 3.114.000,00 di cui euro 1.832.000,00 a valere sul FSE (capitolo di spesa 102367/U) e euro 1.282.400,00 a valere sul FDR (capitolo di spesa 102368/U). Con nota del 03.08.2020 prot. 307881, la Direzione Lavoro ha chiesto l'iscrizione a Bilancio 2020 di risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01 gennaio 2020 pari a euro 1.812.384,98 di cui euro 1.066.109,14 a valere sul FSE (capitoli di spesa 102353/U, 102355/U e 102679/U) e euro 746.275,84 a valere sul FDR (capitolo di spesa capitoli di spesa 102354/U e 102356/U e 102680/U). Nella tabella denominata “Gestione finanziaria 2014-2020 Fondo Sociale Europeo – per singolo fondo” sono riportati i capitoli dove sono stati allocate le risorse relative all'avanzo di amministrazione vincolato. L'allegato è reperibile nella cartella “4_FSE”, che si va integralmente a rappresentare:

⁴²³ Ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 22 comma 3 L.R. 39/2001”.

Tabella n. 5
Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020
Analisi gestione finanziaria - Parte corrente

Entrata

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza			Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Iniziale	Variazioni intervenute	Finale		
100785	ASSEGNAZIONE COMUNITARIA POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	66.006.455,23	66.006.455,23	10.622.211,13	76.628.666,36	58.340.136,22	0,00
100786	ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020 (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	46.204.018,67	46.204.018,67	7.435.547,77	53.639.566,44	40.838.096,01	0,00
Totale			112.210.473,90	112.210.473,90	18.057.758,90	130.268.232,80	99.178.232,23	0,00

Spesa - Risorse comunitarie

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
102348	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA ISTRUZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	2.250.000,00	0,00	315.000,00	0,00	1.424,45	316.424,45	2.566.424,45	2.564.218,70	0,00	-17.332,99	2.546.885,71
102350	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	3.268.343,19	0,00	0,00	0,00	5.753,94	5.753,94	3.274.097,13	1.275.691,45	0,00	-36.255,64	1.239.435,81

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
102353	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	10.362.386,88	-391.416,97	2.669.973,75	252.159,05	133.144,15	3.055.276,95	13.417.663,83	12.377.243,29	0,00	-4.344.500,00	8.032.743,29
102355	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	14.078.985,83	44.000,00	4.686.237,38	760.635,80	14.422,59	5.461.295,77	19.540.281,60	17.745.359,72	0,00	0,00	17.745.359,72
102358	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE- FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00	-138.300,00	0,00
102361	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE- FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
102364	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE- FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.507.859,40	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	1.647.859,40	1.487.106,81	0,00	-152.842,19	1.334.264,62

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
102367	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	13.300.000,00	0,00	1.059.000,00	1.832.000,00	54.509,81	2.945.509,81	16.245.509,81	15.536.280,64	0,00	-115.613,11	15.420.667,53
102369	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.200.000,00	1.550.000,00	342.000,00	0,00	27.807,96	369.807,96	1.569.807,96	2.732.657,28	0,00	0,00	2.732.657,28
102371	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	14.588.859,06	-1.594.000,00	0,00	0,00	2.127,00	2.127,00	14.590.986,06	5.830.538,42	0,00	-163.292,90	5.667.245,52
102373	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.409.215,02	0,00	-50.000,00	0,00	1.399,50	-48.600,50	1.360.614,52	1.323.948,89	0,00	0,00	1.323.948,89
102435	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.012.150,58	0,00	-28.947,16	983.203,42

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
102679	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.314,29	303.314,29	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
102759	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	400.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	560.000,00	450.416,96	0,00	-58.581,52	391.835,44
103386	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	82.607,76	0,00	-13.690,49	68.917,27
103413	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.720,00	0,00	0,00	58.720,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
103522	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	116.305,85	391.416,97	0,00	0,00	0,00	0,00	116.305,85	507.722,82	0,00	0,00	507.722,82
103794	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.500,00	320.416,57	0,00	-40.803,42	279.613,15
103882	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.800.000,00	2.467.086,82	0,00	-117.893,02	2.349.193,80
104116	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			66.006.455,23	0,00	10.622.211,13	2.898.109,14	240.589,40	13.760.909,67	79.767.364,90	66.171.466,71	0,00	-5.239.052,44	60.932.414,27

Spesa - Risorse statali

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
102349	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA ISTRUZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.575.000,00	0,00	220.500,00	0,00	997,12	221.497,12	1.796.497,12	1.794.953,15	0,00	-12.133,10	1.782.820,05
102351	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - SECONDARIA - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	2.287.840,24	0,00	0,00	0,00	4.027,76	4.027,76	2.291.868,00	892.983,90	0,00	-25.378,96	867.604,94
102354	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	7.253.670,82	-273.991,88	1.868.981,61	176.511,84	93.200,89	2.138.694,34	9.392.365,16	8.664.070,24	0,00	-3.041.150,00	5.622.920,24
102356	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	9.855.290,08	30.800,00	3.280.366,16	532.444,50	10.095,81	3.822.906,47	13.678.196,55	12.421.751,83	0,00	0,00	12.421.751,83

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
102359	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.810,00	0,00	-96.810,00	0,00
102362	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA STATALE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00
102365	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.055.001,58	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	1.153.001,58	1.040.974,78	0,00	-106.989,54	933.985,24
102368	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	9.310.000,00	0,00	741.300,00	1.282.400,00	38.156,86	2.061.856,86	11.371.856,86	10.875.396,87	0,00	-80.929,18	10.794.467,69
102370	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	840.000,00	1.085.000,00	239.400,00	0,00	19.465,57	258.865,57	1.098.865,57	1.912.860,12	0,00	-0,01	1.912.860,11

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
102372	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	10.212.201,34	-1.115.800,00	0,00	0,00	1.488,90	1.488,90	10.213.690,24	4.081.376,89	0,00	-114.304,96	3.967.071,93
102374	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	986.450,51	0,00	-35.000,00	0,00	979,65	-34.020,35	952.430,16	926.764,20	0,00	0,00	926.764,20
102436	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	708.505,34	0,00	-20.263,01	688.242,33
102680	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	175.000,00	0,00	0,00	37.320,00	0,00	37.320,00	212.320,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
102760	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	280.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	392.000,00	315.291,87	0,00	-41.007,06	274.284,81

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
103387	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	57.825,42	0,00	-9.583,34	48.242,08
103414	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	41.104,00	0,00	0,00	41.104,00
103523	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	81.414,10	273.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81.414,10	355.405,98	0,00	0,00	355.405,98
103795	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	297.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.150,00	224.291,60	0,00	-28.562,39	195.729,21
103883	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	1.050.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	1.960.000,00	1.726.961,13	0,00	-82.525,13	1.644.436,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamenti di competenza					Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Variazioni compensative	Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
104117	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			46.204.018,67	0,00	7.435.547,77	2.028.676,34	168.412,56	9.632.636,67	55.836.655,34	46.320.027,32	0,00	-3.667.336,68	42.652.690,64

Nella colonna "Competenza prevista da POR 2014-2020" parte "Entrate" sono indicati sia per la parte comunitaria che per la parte statale la competenza allocata nei capitoli di entrata 100785/E (quota FSE) e 100786/E (quota FDR) come indicato dalle previsioni di budget; in quella parte "Uscita" sono riportati gli importi allocati nei capitoli di uscita correlati ai capitoli di entrata.

Nella colonna "Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente _ Avanzo di amministrazione" sono riportate le somme accantonate e vincolate al risultato di amministrazione che sono state richieste nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Nella colonna "Economie" sono indicati gli impegni che sono stati riaccertati.

Nella colonna "Impegni al netto delle economie" sono indicati gli impegni finali.

Fonte: Regione del Veneto

Atteso che i dati trasmessi (mediante apposito prospetto fornito dalla Sezione, denominato “Regione del Veneto – Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 – Analisi gestione finanziaria parte corrente”) e sopra riportati fanno riferimento all’annualità 2020 e, non come a suo tempo richiesto, all’esercizio 2019 (ossia reiscrizioni di somme non utilizzate nell’esercizio 2018 che sono confluite nello stanziamento di competenza al 1° gennaio 2019), occorre formulare alcune osservazioni.

Dall’analisi effettuata sugli otto capitoli di spesa indicati dalla Regione (come sopra riportato), oggetto della variazione di cui alla D.G.R. n. 1149/2020⁴²⁴ per la reiscrizione di quote di avanzo vincolato risultante al 1° gennaio 2020, è emerso l’utilizzo di somme superiori a quelle effettivamente disponibili con riferimento al capitolo di spesa n. 102353, come illustrato nella tabella che segue:

Tabella 6

Capitolo di spesa	Descrizione	Capitolo di entrata collegato	Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (all. 2 al rendiconto generale esercizio 2019)	Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione al 01/01/2020 (all. 2 al rendiconto generale esercizio 2020)	Reiscrizioni somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione (da prospetto fornito dalla regione)
102353	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA'	100785	84.996,97	84.996,97	252.159,05*
	- AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N. 9751)	100956	133.940,62	133.940,62	
	<i>Totale</i>		218.937,59	218.937,59	

* nel prospetto fornito dalla Regione, il capitolo 100956 espone la somma pari ad euro 167.163,05 (quindi 84.996,97 + 167.163,05 = 252.159,05)

Fonte: Corte dei conti

Sul punto, in sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴²⁵ ha formulato gli opportuni chiarimenti evidenziando che le criticità rilevate sono imputabili a “mero errore materiale”, in proposito precisando che:

“Nel DDL sul rendiconto generale a pag. 276, relativamente al capitolo di entrata 100956/E, denominato “ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI

⁴²⁴ Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 22 comma 3 L.R. 39/2001.

Con nota del 03/08/2020 prot. 307881, la Direzione Lavoro ha chiesto l’iscrizione a Bilancio 2020 di risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01 gennaio 2020 pari a euro 1.812.384,98 di cui euro 1.066.109,14 a valere sul FSE (capitoli di spesa 102353/U, 102355/U e 102679/U) ed euro 746.275,84 a valere sul FDR (capitolo di spesa capitoli di spesa 102354/U e 102356/U e 102680/U).

⁴²⁵ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020

ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2014-2020 - QUOTA COMUNITARIA - AREA LAVORO" per un errore materiale è stato inserito il capitolo di uscita 102553/U POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903), al posto del capitolo di uscita 102353/U PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N. 9751). L'avanzo di amministrazione, pari a euro 33.223,05 doveva essere allocato sul capitolo di uscita 102353/U. Nel disegno di legge del Rendiconto 2020 è stato corretto il capitolo di uscita collocando le risorse nel corretto capitolo di destinazione (capitolo di uscita 102353/U)

A supporto di quanto precisato, l'Amministrazione ha trasmesso la tabella a seguire, che "sintetizza quanto sopra detto, a conferma di quanto riportato nel DDL del rendiconto 2020, evidenzia che le risorse disponibili reinscrisse non sono superiori a quelle disponibili"

Capitolo di spesa	Descrizione	Capitolo di entrata collegato	Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 (all. 2 al rendiconto generale esercizio 2019)	Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione al 01/01/2020 (all. 2 al rendiconto generale esercizio 2020)	Reiscrizioni somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione (da prospetto fornito dalla regione)
102353	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014- 2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N. 9751)	100785	84.996,00	84.996,00	252.459,05
		100956	133.940,00	167.163,05	
			33.223,05		
				252.159,05	

Fonte: Regione del Veneto

Alla luce delle precisazioni fornite, il rilievo istruttorio può ritenersi superato.

La Sezione, in sede istruttoria, ha rilevato, altresì, che dai dati di cui alla tabella n. 5 sulla gestione finanziaria (quota comunitaria e quota statale), di parte corrente, del POR FSE 2014-2020 - sopra riportata e di seguito riassunti,

Tabella 7
REGIONE DEL VENETO - FSE "PROGRAMMAZIONE 2014-2020"
ANALISI GESTIONE FINANZIARIA AL 31/12/2020 (parte corrente)

	ENTRATA		SPESA	
	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA STATALE	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA STATALE
Contributo assegnato (a)	66.006.455,23	46.204.018,67	66.006.455,23	46.204.018,67
Stanziamiento finale competenza (b)	76.628.666,36	53.639.566,44	79.767.364,90	55.836.655,34
Accertamenti/Impegni (al netto di economie) (c)	58.340.136,22	40.838.096,01	60.932.414,27	42.652.690,64
(d) = (b) - (c)	18.288.530,14	12.801.470,43	18.834.950,63	13.183.964,70

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

era di immediata evidenza il divario esistente tra gli importi relativi allo stanziamento finale di competenza (di entrata e di spesa, della quota comunitaria e di quella statale) e quelli accertati/impegnati al termine dell'esercizio 2020 (le differenze sono evidenziate in rosso): trattandosi di somme con vincolo di destinazione dovrebbero confluire nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Invitata a fornire chiarimenti, la Regione, in sede di contraddittorio finale, ha precisato che nello specifico delle differenze tra Stanziamento finale di competenza e Accertamenti/Impegni al netto delle economie, le stesse:

"(...) non possono confluire nel risultato di amministrazione in quanto l'avanzo di amministrazione correlato alle entrate vincolate di parte corrente di cui al POR FSE 2014-2020 è calcolato considerando le entrate accertate a valere sui capitoli 100785/E e 100786/E (rif. art. 42, comma 5, lett. a) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i). Conseguentemente, alla data del 31/12/2020, è confluita nel R.D.A. solo una parte delle economie di stanziamento dei capitoli di entrata e di uscita dedicati al POR, atteso che le disponibilità residue non accertate, ma parimenti non impegnate, non partecipano all'avanzo".

Quanto alla mancata valorizzazione della colonna "Competenza non utilizzata da riscrivere" di cui alla tabella n. 5, parte spesa, la Regione ha rappresentato che:

"La tabella n. 5, parte spesa, non ha contemplato nella colonna "Competenza non utilizzata da riscrivere", alcun importo pertinente le riscrizioni al 31/12/2020, non essendo definite, all'atto della compilazione della stessa, le riscrizioni per capitolo dell'avanzo maturato alla fine del 2020. Compare esclusivamente la quota formatosi alla data del 31/12/2019, già confluita durante il 2020 ed iscritta nei pertinenti capitoli di uscita per gli effetti della DGR 1149 del 11/08/2020, come riportato nella colonna "Riscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente - avanzo di amministrazione".

Nel premettere che il richiamato art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i, definisce puntualmente le componenti che costituiscono la quota vincolata del risultato di amministrazione (entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi ivi contemplati) e che alla lett. a) contempla i casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa, la **Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione e, in particolare, del fatto che, come dalla stessa affermato, le disponibilità residue non sono state né accertate né impegnate, e si riserva di monitorare il flusso delle risorse di che trattasi nel prosieguo delle proprie attività di controllo.**

I minori accertamenti relativi alla quota comunitaria rispetto allo stanziamento finale di competenza - quantificati in 18,288 mln - corrispondono all'ammontare indicato nella Relazione sulla gestione (pag. 30) allegata al Rendiconto generale dell'esercizio 2020 (D.D.L. in esame) e così rappresentati: *"Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo - si registrano complessivamente minori accertamenti [...], riguardanti sostanzialmente l'assegnazione comunitaria per il POR-FSE 2014-2020 (-18,3 Meuro circa)"*.

Si osserva, altresì, che la differenza tra lo stanziamento finale di competenza iscritto in entrata e quello in spesa (pari complessivamente ad euro 18.057.758,90) equivale esattamente alla quota desumibile, in entrata, alla colonna *"Variazioni intervenute"* e, in spesa, alla colonna *"Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse"* ripartita, quest'ultima, in euro 10.622.211,13 per la quota comunitaria, ed euro 7.435.547,77 per quella statale (vedi precedente tabella 5).

Non sono state oggetto di variazioni di entrata, invece, le somme che hanno contribuito a determinare lo stanziamento finale di spesa a titolo di *"Somme derivanti da restituzioni"*.

La Regione, invitata a precisare se dette somme siano state tutte preventivamente accertate e incassate, in sede istruttoria (citata nota del 17 giugno u.s.) ha trasmesso le tabelle (di seguito riportate), espositive delle maggiori entrate vincolate nei singoli capitoli, in proposito precisando quanto segue:

"Le somme derivanti da restituzioni come riportato nelle tabelle seguenti sono state accertate nell'esercizio. Per i capitoli 102353 - 102354 - 102367- 102368 le somme accertate nell'esercizio 2020 (DDL rendiconto 2020) sono di importo superiore alle somme derivanti da restituzione in quanto la restituzione è avvenuta dopo il 30/11 data ultima per poter effettuare delle variazioni di bilancio come stabilito dal D.lgs. 118/2011, art. 51, comma 6 "Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce....".

Le sotto riportate tabelle, poste a corredo della risposta al quesito istruttorio, evidenziano le maggiori entrate vincolate nei singoli capitoli.

CAPITOLI DI SPESA FSE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	ENTRATE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO (DDL DEL RENDICONTO PAG 276)
102348	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA ISTRUZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	1.424,45	1.424,45
102350	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	5.753,94	5.753,94
102353	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	133.144,15	153.979,87
102355	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	14.422,59	14.422,59
102367	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	54.509,81	109.726,83
102369	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	27.807,96	27.807,96
102371	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2.127,00	2.127,00
102373	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	1.399,50	1.399,50

Fonte: Regione del Veneto

CAPITOLI DI SPESA FDR	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	ENTRATE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO (DDL DEL RENDICONTO PAG 276)
102349	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA ISTRUZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	997,12	997,12
102351	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA ISTRUZIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	4.027,76	4.027,76
102354	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	93.200,89	107.785,90
102356	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	10.095,81	10.095,81
102368	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 1 OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	38.156,86	75.705,77
102370	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	19.465,57	19.465,57
102372	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	1.488,90	1.488,90
102374	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	979,65	979,65

Fonte: Regione del Veneto

Per quanto concerne, invece, la gestione finanziaria anno 2020, parte investimenti, la Regione ha trasmesso il seguente prospetto:

Tabella n. 8
Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020 -
Analisi gestione finanziaria - Parte investimento

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza				Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Variazioni positive	Variazioni negative	Variazioni intervenute	Finale		
101445	ASSEGNAZIONE COMUNITARIA POR-FSE 2014-2020 - PARTE INVESTIMENTO (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	375.000,00	250.000,00	0,00	625.000,00	1.250.000,00	249.688,98	0,00
101446	ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020 - PARTE INVESTIMENTO (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	263.000,00	175.000,00	-438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101504	ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020 - PARTE INVESTIMENTO (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	174.782,28	0,00
Totale			638.000,00	863.000,00	-438.000,00	1.063.000,00	1.688.000,00	424.471,26	0,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamenti di competenza				Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da riscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
104054	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	124.577,20	0,00	-124.577,20	0,00
104169	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	249.688,98	0,00		249.688,98
Totale			375.000,00	250.000,0	0,0	0,0	250.000,0	625.000,00	374.266,18	0,00	-124.577,20	249.688,98

104055	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	87.240,04	0,00	-87.204,04	0,00
104170	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	174.782,28	0,00	0,00	174.782,28
Totale			263.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	438.000,00	262.022,28	0,00	-87.204,04	174.782,28

Fonte: Regione del Veneto

Nella colonna "Competenza prevista da POR 2014-2020" parte "Entrate" sono indicati sia per la parte comunitaria che per la parte statale la competenza allocata nei capitoli di entrata 101445/E (quota FSE) e 101446/E (quota FDR) come indicato dalle previsioni di budget. Nella corrispondente colonna parte "uscite" riportati gli importo allocati nei capitoli di uscita correlati ai capitoli di entrata al 01/01/2020.

Nella colonna "Economie" sono indicati gli impegni che sono stati riaccertati con D.G.R. 366 del 30 marzo 2021.

Nella colonna "Impegni al netto delle economie" sono indicati gli impegni finali.

Si osserva, al riguardo, come la consistenza dello stanziamento finale del capitolo di entrata n. 101445 - rubricato "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 - parte investimento (DEC. UE 12/12/2014, n. 9751)", pari ad euro 1.250.000,00 (importo evidenziato in giallo) - non corrisponda a quella risultante dal rendiconto dell'esercizio in esame, ammontante ad euro 625.000,00.

L'incongruenza riscontrata sembra riconducibile alla modifica intervenuta, da parte della Regione, sulla struttura dei prospetti forniti dalla Sezione, modifica che ha portato all'inserimento delle colonne "Variazioni positive" e "Variazioni negative", oltre a quella già esistente "Variazioni intervenute", predisposta a suo tempo dalla Sezione al fine di recepire entrambe le tipologie di variazioni.

In sede istruttoria, a riscontro della suesposta osservazione, la Struttura regionale competente⁴²⁶ ha fornito una nuova versione della Tabella n. 8 "Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020- Analisi gestione finanziaria - Parte investimento", confermando la presenza di un errore nella formula di calcolo nella colonna denominata "Finale" in corrispondenza del capitolo di entrata 101445.

Si riporta di seguito la nuova tabella, espositiva dei dati corretti.

⁴²⁶ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020

Tabella n. 8-bis (tabella corretta)
Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014-2020 -
Analisi gestione finanziaria - Parte investimento

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza				Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Variazioni positive	Variazioni negative	Variazioni intervenute	Finale		
101445	ASSEGNAZIONE COMUNITARIA POR-FSE 2014-2020 - PARTE INVESTIMENTO (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	375.000,00	250.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	249.688,98	0,00
101446	ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020 - PARTE INVESTIMENTO (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	263.000,00	175.000,00	-438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101504	ASSEGNAZIONE STATALE POR-FSE 2014-2020 - PARTE INVESTIMENTO (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	438.000,00	174.782,28	0,00
Totale			638.000,00	863.000,00	-438.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00	424.471,26	0,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza				Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da rescivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Economie dell'anno precedente e rimodulazione delle risorse	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente	Somme derivanti da restituzioni	Importo riscritto totale					
104054	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	124.577,20	0,00	-124.577,20	0,00
104169	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	249.688,98	0,00		249.688,98
Totale			375.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	625.000,00	374.266,18	0,00	-124.577,20	249.688,98

104055	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - AREA ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	87.240,04	0,00	-87.204,04	0,00
104170	PROGRAMMAZIONE POR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 12/12/2014, N.9751)	2020	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	174.782,28	0,00	0,00	174.782,28
Totale			263.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	438.000,00	262.022,28	0,00	-87.204,04	174.782,28

Fonte: Regione del Veneto

Con riferimento ai sistemi di *governance* messi in atto dalla Regione (punto 6. della richiesta istruttoria più volte citata, prot. C.d.c. n. 7266 del 19 maggio 2021), si prende atto dell'approvazione, da parte dell'Autorità di gestione (con il decreto del Direttore dell'Area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria n. 20 del 15 maggio 2020), "delle modifiche ai documenti descrittivi del Sistema di Gestione e Controllo, del Manuale delle procedure e dei relativi allegati, nonché alle Piste di controllo della Regione del Veneto nel quadro del POR FSE Veneto 2014-2020 (CCI 2014 IT 05SFOP012) al fine di dare seguito alle azioni correttive indicate dall'Autorità di Audit nell'ambito dell'audit di sistema orizzontale sugli indicatori di performance AdG FSE (Rapporto di Controllo definitivo, nota prot. n. 61251 del 13 febbraio 2019), dell'audit di sistema della Direzione Lavoro (Rapporto di Controllo definitivo, nota prot. n. 323857 del 19 luglio 2019), dell'audit di sistema tematico sugli aiuti di Stato (Rapporto di Controllo definitivo, nota prot. n. 524628 del 5 dicembre 2019)"⁴²⁷.

I principi generali e le finalità che governano i Sistemi di Gestione e Controllo per la programmazione 2014-2020 sono definiti dagli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, e dal Regolamento Finanziario n. 1046/2018, nonché dalle connesse norme attuative, tra cui, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 1011/2014⁴²⁸.

Peraltro, dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione del Veneto - Relazione attività Sessione Monitoraggio 30/04/2020 (versione del 29 giugno 2020) emergeva che l'unico intervento (6.1) di semplificazione legislativa e procedurale programmato, ancora in corso, consisteva nell'attività di "Aggiornamento del Testo Unico per i Beneficiari del POR FSE" nell'ambito dell'intervento "Realizzazione/ estensione di modalità e processi di mappatura di norme, regolamenti, etc. (es. sistematizzazione e reperimento per policy)", e veniva specificato che le motivazioni di tale ritardo erano dovute "[...] alla necessità di modificare il Si.Ge.Co. in esito ai vari Audit sostenuti nel corso del 2019. Si è dovuto pertanto tener

⁴²⁷ Nella relazione della Regione (datata 21 maggio 2021) si legge che "[...] il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del medesimo programma operativo, che costituisce la rappresentazione descrittiva del sistema di governance regionale per la gestione del programma operativo Fondo Sociale Europeo relativo al ciclo di programmazione pluriennale 2014/2020, con particolare riferimento alla descrizione delle responsabilità e delle funzioni in capo all'Autorità di Gestione e delle procedure per l'attuazione finanziaria, la selezione e il controllo delle operazioni conformemente al principio della sana gestione finanziaria di cui al Regolamento generale (UE) n. 1303/2013".

⁴²⁸ Si rimanda, per maggiori dettagli, alla Relazione annuale 2020 "I rapporti finanziari con l'Unione Europea e l'utilizzazione dei Fondi europei", redatta dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti (par. 1.7 "I Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)", pagg. 155-157).

conto dell'attività di revisione complessiva delle procedure di gestione e controllo del programma per verificare l'impatto delle modifiche sulla revisione del documento".

In relazione agli obiettivi raggiunti dal POR FSE Veneto 2014-2020 (c.d. *Performance framework*) ed i target finali da conseguire alla data del 31/12/2023, la Regione ha trasmesso il seguente prospetto:

POR FSE 2014-2020
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (Performance framework)
artt. 20, 21, 22 Reg. UE 1303/2013

Asse prioritario	Tipo di indicatore	Cod. Indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se del caso	Target intermedio per il 2018			Valori conseguiti al 31/12/2018			Target finale (2023)		
					Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F
1 - Occupabilità	Finanziario	PF02	Spese certificate (importo totale)	Euro	70.445.838,57			77.063.319,37			283.462.814,00		
1 - Occupabilità	Realizzazione	PO01	Numero totale di partecipanti	Numero	52.300	26.300	26.000	64.331	37.396	26.935	104.480	50.716	53.764
2 - Inclusione sociale	Finanziario	PF02	Spese certificate (importo totale)	Euro	35.222.919,28			37.051.733,57			199.182.790,00		
2 - Inclusione sociale	Realizzazione	PO01	Numero totale di partecipanti	Numero	30.100	15.500	14.600	28.423	15.146	13.277	60.400	31.172	29.228
3 - Istruzione e formazione	Realizzazione	CO06	Persone di età inferiore a 25 anni	Numero	31.300	18.700	12.600	49.795	28.546	21.249	62.820	37.523	25.297
3 - Istruzione e formazione	Finanziario	PF02	Spese certificate (importo totale)	Euro	68.373.902,52			90.874.626,06			234.210.862,00		
3 - Istruzione e formazione	Realizzazione	PO01	Numero totale di partecipanti	Numero	36.300	20.700	15.600	51.802	29.606	22.196	72.900	41.574	31.326
4 - Capacità istituzionale	Realizzazione	CO22	Progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	Numero	13			73			95		
4 - Capacità istituzionale	Finanziario	PF02	Spese certificate (importo totale)	Euro	4.972.647,73			5.096.750,78			19.950.052,00		

Note:

Nella tabella sono indicati i valori obiettivo del target intermedio per il 2018 e del target finale del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione relativi al POR Veneto FSE 2014-2020, stabiliti ai sensi degli artt. 20, 21, 22 del Reg. UE 1303/2013. Sono inoltre indicati i valori conseguiti al 31/12/2018.

I valori conseguiti al 31/12/2018 hanno permesso di ottenere l'assegnazione definitiva della riserva di efficacia per tutti gli assi interessati ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 215/2014, secondo il quale i target, che sono stabiliti distintamente per ciascun asse senza possibilità di compensazione, si ritengono conseguiti per un determinato asse se tutti gli indicatori raggiungono almeno l'85% del valore target (nel caso gli indicatori siano più di due, un indicatore può raggiungere un valore inferiore all'85% del target ma superiore al 75%). Con Decisione CE 5636 del 24/7/2019 la Commissione Europea ha formalizzato il raggiungimento dei target da parte del POR Veneto FSE 2014-2020.

Fonte: Regione del Veneto

Infine, alla richiesta della Sezione di relazionare in merito alle frodi e irregolarità riscontrate e/o accertate (punto 8.), la Regione ha dichiarato, anche in riferimento all'esercizio 2020, che *"Non sono state riscontrate o accertate frodi e irregolarità da comunicare all'OLAF ai sensi della normativa comunitaria, relativamente al POR FSE 2014-2020"*.

9.5.2 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

9.5.2.1 Stato di attuazione del ciclo 2007-2013

Nella relazione del 21 maggio 2021, la Regione, nel confermare quanto già dichiarato nel corso dell'istruttoria inerente al Giudizio di parifica dello scorso anno, ha riepilogato le informazioni generali riferite alla programmazione 2007-2013 del POR CRO FESR⁴²⁹, ed ha trasmesso il prospetto relativo allo stato di attuazione del programma per Assi e Misure (alla data del 31 dicembre 2020), dal quale si evincono le seguenti risultanze, che possono considerarsi definitive proprio alla luce dei citati chiarimenti :

- Contributo totale della programmazione, euro 448.417.001,00
- Impegni giuridicamente vincolanti, euro 500.858.882,03
- Somme rendicontate dai beneficiari, certificate allo Stato e alla CE dalla Regione e, dalla stessa, corrisposte ai beneficiari a seguito rendicontazione, euro 463.617.212,12
- Pagamenti effettuati dallo e dalla CE alla Regione, euro 421.624.308,00.

La quota di cofinanziamento regionale ammontante ad euro 26.792.693,00 - data dalla differenza tra quanto corrisposto dalla CE e dallo Stato alla Regione (euro 421.624.308,00) e l'ammontare del contributo complessivo approvato (euro 448.417.001,00) - è stata confermata dalla Regione nel corso del precedente Giudizio di parifica.

⁴²⁹La Regione ha così relazionato:

- il Programma Operativo Regionale (POR) obiettivo "*Competitività Regionale e Occupazione*" (CRO), parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - programmazione 2007-2013, è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 4247 del 07/09/2007;
- con Decisione C(2012) 9310 del 11/12/2012 e Decisione C(2013) 3526 del 19/06/2013, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Regionale;
- il programma è suddiviso in 6 assi prioritari (Asse 1 - Innovazione ed economia della conoscenza Asse 2 - Energia Asse 3 Ambiente e valorizzazione del territorio Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale Asse 5 - Azioni di cooperazione Asse 6 - Assistenza tecnica);
- la dotazione finanziaria complessiva ammonta ad euro 448.417.001,00;
- la Commissione europea con nota ref. Ares (2019)7312446 del 27/11/2019 ha inviato la proposta di chiusura;
- l'importo complessivo delle spese ammissibili è risultato di euro 463.617.212,12, pari al 103% della dotazione finanziaria del Programma, sopra indicato;
- il saldo relativo al POR CRO FESR 2007-2013 è stato accreditato con le quietanze n. 85 e n. 86 del 16/12/2019.

Nel prospetto trasmesso in relazione alla presente istruttoria viene indicato solo il capitolo di spesa inerente all'overbooking (n. 100916), senza alcun importo.

La stessa ha, poi, concluso osservando che *“Nell'anno 2018 la Corte dei conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, ha svolto un'indagine speciale sulle procedure di recupero, conseguenti a irregolarità e frodi, avviate dalle Amministrazioni centrali e regionali nell'ambito del FESR per la programmazione 2007-2013. A seguito di tali esiti, discussi nell'adunanza pubblica della Corte dei conti del 14/12/2018, la Regione Veneto si è impegnata a monitorare i recuperi ancora in corso per le irregolarità segnalate, fornendo i dati relativi agli avanzamenti degli stessi in una relazione da produrre trimestralmente alla Corte dei conti. Nell'ultimo aggiornamento fornito alla data del 31/03/2021, gli importi da recuperare su irregolarità sottosoglia ammontano a € 93.590,26, e gli importi da recuperare per i quali erano state aperte comunicazioni OLAF ammontano a € 3.312.575,68. Pertanto, non si registra, al riguardo, alcuna variazione rispetto a quanto comunicato in sede di parifica del rendiconto 2019”*.

Rinviando alla relazione allegata alla deliberazione n. 102/2020/PARI (pagg. 701 e segg.) per approfondimenti in merito alle osservazioni (tutte dettagliatamente rappresentate) emerse in occasione del precedente Giudizio di parifica (alle quali la Regione ha puntualmente dato riscontro), preme soffermarsi sui rilievi inerenti alle somme che risultavano ancora vincolate al risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019 (riscontrabili dall'“*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione*”, allegato 2 al Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019). Tali somme facevano riferimento ai capitoli di entrate n. 100339 *“Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR 2007-2013 (Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083)”* e n. 100340 *“Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR 2007-2013 (Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083)”* e ai rispettivi capitoli di spesa correlati, come illustrato nella tabella che segue:

Tabella n. 9

FESR "Programmazione 2007-2013" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019
(all. 2 alla DDL di cui alla D.G.R. n. 11/DDDL del 19 maggio 2020)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio o 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
100339		ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)									
	101244	POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	-	-	-	-	-	- 9.972,37	-	-	9.972,37
	101267	POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	840.537,66	-	-	-	-	-	-	-	840.537,66
	102443	FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	8.293,93	-	-	-	-	-	-	-	8.293,93
100340		ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)									
	100998	FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	-	-	-	-	-	- 11.737,63	-	-	11.737,63
	100999	FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	930.771,14	-	-	-	-	-	-	-	930.771,14
	102476	FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA STATALE E REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	9.762,07	-	-	-	-	-	-	-	9.762,07

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019

Nella precedente relazione, si evidenziava, altresì, che l'importo di euro 930.771,14 riconducibile al capitolo di spesa n. 100999 "FESR 2007-2013 Asse 2 "Energia" - quota statale e regionale (Reg.to CE 11/07/2006, n. 1083)" risultava già dall'"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" del rendiconto generale dell'esercizio 2015.

La Regione, nel corso dell'istruttoria, aveva affermato che *"tenuto conto che la chiusura contabile del Programma (erogazione del saldo finale da parte della Ce e dello Stato) è avvenuta nel mese di dicembre 2019 [...] l'eliminazione del vincolo, fatta eccezione per le risorse relative ai procedimenti giudiziari in corso, è rinviata alla prossima rendicontazione"*.

Un'ulteriore precisazione veniva formulata dalla Regione in data 2 luglio 2020⁴³⁰: *"Le risorse di euro 930.771,14, sul capitolo 100999, e la corrispondente quota vincolata sul capitolo 101267, per euro 840.537,66, afferiscono a due progetti relativi all'Asse 2, azioni 2.1.1 e 2.1.2, per i quali è in corso un procedimento giudiziario; per tali somme la competente struttura regionale ha chiesto, in sede di ricognizione delle somme vincolate da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria (novembre 2018) "il mantenimento a bilancio delle partite contabili afferenti le posizioni richieste in quanto la vertenza è tuttora in corso e si potrebbe concludere con il ricorso al Giudice Ordinario, la cui azione si prescrive in 10 anni". Ai fini delle richieste istruttorie in essere da parte di codesta Corte, la Struttura regionale ha confermato tali vincoli. Per le seguenti risorse vincolate, di importo pari ad euro 9.762,07 (capitolo 102476) ed euro 8.293,93 (capitolo 102443), si tratta di residui passivi eliminati in sede di riaccertamento 2018, con riferimento ad impegni assunti nell'ambito dell'asse 4, azione 4.1.2 del POR FESR, per i quali, nel corso del 2018 si è conclusa la procedura rendicontativa della spesa. Il vincolo verrà eliminato in occasione del prossimo rendiconto. Anche per quanto concerne le seguenti risorse vincolate, per euro 9.972,37 (capitolo 101244) e per euro 11.737,63 (capitolo 100998), si tratta di residui passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario, annualità 2019. Il vincolo andrà eliminato in occasione del prossimo rendiconto. Il residuo è stato mantenuto prudenzialmente vista l'evoluzione della procedura di recupero del contributo, attualmente ancora in corso"*.

Sulla base di quanto fin qui dichiarato, si confermano ancora vincolate al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 le due poste contabili ammontanti, la prima, ad euro

⁴³⁰ Con la nota di risposta (alla richiesta istruttoria della Sezione) dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, prot. n. 262259 del 02/07/2020, la Regione ha sostanzialmente confermato quando già rappresentato in precedenza.

930.771,14, afferente al capitolo di spesa n. 100999 e la seconda, pari a euro 840.537,66, associata al capitolo di spesa n. 101267.

Con riferimento, invece, all'importo del capitolo di spesa n. 101244 (euro 9.972,37), nonostante la dichiarazione della Regione "Anche per quanto concerne le seguenti risorse vincolate, per euro 9.972,37 (capitolo 101244) e [...], si tratta di residui passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario, annualità 2019" e, pertanto, "Il vincolo andrà eliminato in occasione del prossimo rendiconto", oltre al persistere di detta somma tra quelle vincolate al risultato di amministrazione, la stessa risulta maggiorata dell'importo di euro 27.716,86 fino ad attestarsi ad euro 37.689,23 al termine dell'esercizio 2020.

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴³¹, ha precisato quanto segue:

"Con riferimento alle poste contabili riportate, per euro 930.771,14 afferente al capitolo di spesa n. 100999, e per euro 840.537,66 associata al capitolo di spesa n. 101267, si conferma che trattasi di risorse relative a due progetti di cui all'Asse 2, azioni 2.1.1 e 2.1.2 del POR CRO parte FESR 2007-2013; per tali somme si conferma altresì la posizione già espressa circa "il mantenimento a bilancio delle partite contabili afferenti le posizioni richieste in quanto la vertenza è tuttora in corso e si potrebbe concludere con il ricorso al Giudice Ordinario, la cui azione si prescrive in 10 anni". Si precisa altresì che il termine della prescrizione decorre dalla data del decreto di revoca parziale n. 1631 del 27/11/2013, per il progetto dell'azione 2.1.1, e dalla data del provvedimento di decadenza n. 1137 del 08/08/2013, per il progetto dell'azione 2.1.2.

Con riferimento al capitolo di spesa n. 101244, si analizza che:

- *il vincolo sull'importo di euro 9.972,37 è stato eliminato così come la connessa posta contabile di euro 11.737,63 sul capitolo 100998, come comunicato a codesta Corte in sede di parifica del rendiconto 2019;*
- *in sede di riaccertamento ordinario 2020, la struttura responsabile dell'impegno di spesa n. 2012/0003440 (relativo a progettualità di cui all'Asse 1 del POR CRO parte FESR 2007-2013), ha proceduto all'eliminazione del residuo passivo per l'importo di euro 37.689,23: si tratta dell'impegno su un progetto il cui beneficiario aveva promosso un ricorso contro l'amministrazione regionale, e per il quale la sentenza della Corte di Appello, che ha respinto tale ricorso, è passata in giudicato in data 07/12/2020. Il vincolo verrà eliminato in occasione del prossimo rendiconto;*

⁴³¹ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020

- *il valore di euro 27.716,86 (indicato con il segno “-”, inserito nella colonna (f) dell’elenco analitico delle risorse vincolate di cui al DDL del rendiconto 2020 – riportato nella vostra successiva tabella 10) deriva dalla somma algebrica tra la posta con vincolo eliminato (pari a euro 9.972,37) – prevista con il segno “+” - e il residuo passivo eliminato sull’esercizio 2020, che va ad aumentare il valore delle poste vincolate del risultato di amministrazione (per euro 37.689,23) – previsto con il segno “-”;*
- *tenuto conto dei punti precedenti, le risorse vincolate al 31/12/2020 inserite nella colonna (i) del prospetto analitico, coincidono con il valore del residuo passivo eliminato nel corso dell’esercizio 2020, ossia euro 37.689,23.”*

Contestualmente, l’amministrazione ha versato in atti il prospetto espositivo della situazione al 31 dicembre 2020, confermativa di quella di seguito riportata.

Tabella n. 10

FESR "Programmazione 2007-2013" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020
(all. 2 alla DDL di cui alla D.G.R. n. 11/DDDL del 30 aprile 2021)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2020 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio o 2020 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020 (c)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020 [(h)=(b)+(c)- (d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)- (f)+(g)]
100339		ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)									
	101244	POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	9.972,37	-	-	-	-	-27.716,86	-	-	37.689,23
	101267	POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	840.537,66	-	-	-	-	-	-	-	840.537,66
100340		ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)									
	100999	FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	930.771,14	-	-	-	-	-	-	-	930.771,14
COFIN.TO NAZIONALE	100999	FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	58.553,95	-	-	-	-	-	-	-	58.553,95

Fonte: Dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2020

9.5.2.2 Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) - Programmazione 2014-2020

Si ricorda che la dotazione finanziaria complessiva del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (approvato con Decisione CE C(2015)5903 del 17/8/2015) ammonta ad euro 600.310.716,00, ed appare comprensiva della quota comunitaria (FESR) pari ad euro 300.155.358,00 (50%), di quella nazionale di euro 210.108.750,60 (35%), e di quella regionale pari all'importo residuo di euro 90.046.607,40 (15%).

L'anno 2020 ha visto il Veneto impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 anche attraverso l'utilizzo delle risorse del POR FESR 2014-2020, congiuntamente a quelle del POR FSE 2014-2020 (si rinvia, per maggiori dettagli, al par. 1.5 appositamente dedicato). Come è avvenuto in occasione del precedente Giudizio di parifica, con riferimento all'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio 2020 dei capitoli di entrata e di spesa interessati dalle risorse destinate alle attività del POR FESR 2014-2020, la Regione ha trasmesso più prospetti separati in base alla natura delle risorse (corrente e per investimenti) e alle fonti di finanziamento (quota comunitaria e statale), dei quali si dà evidenza nelle tabelle sotto riportate:

Tabella 11
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020 - Gestione finanziaria al 31 dicembre 2020 (parte corrente)

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza			Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Iniziale	Variazioni intervenute	Finale		
101003	Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903) parte corrente	2020	1.489.607,85	1.489.607,85	275.099,62	1.764.707,47	1.399.873,54	0,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Variazione stanziamenti (d.lgs. 118/2011 art. 51 co.2 b)	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale	Competenza finale pura	Variazioni D.G.R. 509/2020 - ro 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da riscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
102484	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	890.527,85	-171.713,45				718.814,40	278.849,62		997.664,02	969.536,96		327.597,34	641.939,62
103727	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA GESTIONE PERSONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI - QUOTA COMUNITARIA (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	296.330,00	221.713,45				518.043,45			518.043,45	649.301,69		140.367,77	508.933,92
103460	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" GESTIONE CONVENZIONE AVEPA - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903 - D.G.R. 18/02/2017, N.226)	2020	302.750,00	-50.000,00				252.750,00			252.750,00	252.750,00			252.750,00
			1.489.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.607,85	278.849,62	0,00	1.768.457,47	1.871.588,65	0,00	467.965,11	1.403.623,54

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza			Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Iniziale	Variazioni intervenute	Finale		
101004	Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903) parte corrente	2020	1.042.725,49	1.042.725,49	192.569,76	1.235.295,25	979.911,44	0,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Variazione stanziamenti (d.lgs. 118/2011 art. 51 co.2 b)	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale	Competenza finale pura	Variazioni D.G.R. 509/2020 - ro 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
102485	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	623.369,49	-120.199,42				503.170,07	195.194,76		698.364,83	645.878,73		-196.521,04	449.357,69
103728	POR FESR 2014-2020 - ASSISTENZA TECNICA GESTIONE PERSONALE TRASFERIMENTI CORRENTI - QUOTA STATALE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	207.431,00	155.199,42				362.630,42			362.630,42	454.511,18		-98.257,43	356.253,75
103461	OR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" GESTIONE CONVENZIONE AVEPA - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903 - D.G.R. 18/02/2017, N.226)	2020	211.925,00	-35.000,00				176.925,00			176.925,00	176.925,00			176.925,00
			1.042.725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.725,49	195.194,76	0,00	1.237.920,25	1.277.314,91	0,00	-294.778,47	982.536,44

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella 12
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020 - Gestione finanziaria al 31 dicembre 2020 (parte investimenti)

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza			Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Iniziale	Variazioni intervenute	Finale		
100836	ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	45.323.565,00	49.130.965,99	8.147.851,66	57.278.817,65	37.940.884,12	0,00
101177	Entrate provenienti dalla restituzione da imprese di contributi assegnati nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - Quota Comunitaria	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,79	0,00
101521	ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 "COFINANZIAMENTO 100%" (DEC. UE 17/08/2015, N.5903 - ART. 25 BIS, REG.TO UE 23/04/2020, N.558)	2020	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
			45.323.565,00	49.130.965,99	37.147.851,66	86.278.817,65	66.944.177,91	0,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Variazione stanziamenti (d.lgs. 118/2011 art. 51 co.2 b)	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale	Competenza finale pura	Variazioni DGR 509/2020 - ro 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da riscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
102546	POR-FESR 2014-2020 - Asse 1 "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti" - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	7.019.730,89	5.121.379,46				12.141.110,35	2.000.000,00		14.141.110,35	8.444.784,33		0,00	8.444.784,33
102550	POR-FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	2.225.170,00	0,00				2.225.170,00	0,00		2.225.170,00	1.050.000,00		0,00	1.050.000,00
102553	POR-FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	5.499.909,94	-706.337,40				4.793.572,54	5.979.155,90		14.897.728,44	12.861.346,12		10.716.346,57	2.144.999,55

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Variazione stanziamenti (d.lgs. 118/2011 art. 51 co.2 b)	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale	Competenza finale pura	Variazioni DGR 509/2020 - ro 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
102562	POR-FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti" - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	12.304.042,79	843.208,44				13.147.251,23	71.806,00		13.219.057,23	13.849.876,41		3.917.399,30	9.932.477,11
102565	POR-FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo - Contributi agli investimenti" - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	2.953.812,59	412.124,49				3.365.937,08	0,00		3.365.937,08	3.314.700,90		175.775,19	3.138.925,71
102571	POR-FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" - Contributi agli investimenti - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	1.750.000,00	0,00				1.750.000,00	0,00		1.750.000,00	1.750.000,00		0,00	1.750.000,00
102574	POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	2.500.000,00	0,00				2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	3.425.000,00		1.433.459,27	1.991.540,73
102577	POR-FESR 2014-2020 - Asse 5 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Contributi agli investimenti" - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	2.600.000,00	0,00				2.600.000,00	93.139,76		2.693.139,76	2.693.139,76		0,00	2.693.139,76
102580	POR-FESR 2014-2020 - Asse 6 "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti" - Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	752.000,00	0,00				752.000,00	0,00		752.000,00	752.000,00		0,00	752.000,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Variazione stanziamenti (d.lgs. 118/2011 art. 51 co.2 b)	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale	Competenza finale pura	Variazioni DGR 509/2020 - ro 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
102583	POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	4.737.232,51	-801.210,80				3.936.021,71	0,00		3.936.021,71	3.804.575,31		341.090,76	3.463.484,55
102586	POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	2.981.666,28	0,00				2.981.666,28	0,00		2.981.666,28	2.638.608,57		62.826,79	2.575.781,78
104218	POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ "COFINANZIAMENTO AL 100%" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903 - ART. 25 BIS, REG.TO UE 23/04/2020, N.558)	2020	0,00	29.000.000,00				29.000.000,00	0,00		29.000.000,00	29.000.000,00		0,00	29.000.000,00
104219	POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - "COFINANZIAMENTO AL 100%" - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903 - ART. 25 BIS, REG.TO UE 23/04/2020, N.558)	2020	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
104280	ARIA - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	0,00	22.500,00				22.500,00	0,00		22.500,00	0,00		0,00	0,00
			45.323.565,00	0,00		0,00	0,00	79.215.229,19	8.144.101,66	0,00	91.484.330,85	83.584.031,40	0,00	16.646.897,88	66.937.133,52

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza			Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Iniziale	Variazioni intervenute	Finale		
100837	ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	31.726.495,49	34.391.674,94	4.971.449,38	39.363.124,32	26.558.618,40	0,00
101179	Entrate provenienti dalla restituzione da imprese di contributi assegnati nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - Quota STATALE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,65	0,00
			31.726.495,49	34.391.674,94	4.971.449,38	39.363.124,32	26.560.924,05	0,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Variazione stanziamenti (d.lgs. 118/2011 art. 51 co.2 b)	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale	Competenza finale pura	Variazioni DGR 509/2020 - ro 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reinscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
102547	POR-FESR 2014-2020 - Asse 1 - "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti" - Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	4.913.811,62	3.595.623,16				8.509.434,78	1.400.000,00		9.909.434,78	10.854.434,78		4.943.085,75	5.911.349,03
102551	POR-FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti - Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	1.557.619,00	0,00				1.557.619,00	0,00		1.557.619,00	735.000,00		0,00	735.000,00
102554	POR-FESR 2014-2020 - Asse 2 "Sviluppo economico e competitività - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" - Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	3.849.936,96	-494.436,18				3.355.500,78	3.453.362,35		9.696.363,13	8.288.462,27		6.786.962,58	1.501.499,69
102563	POR-FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti" - Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	8.612.829,95	590.245,89				9.203.075,84	50.264,20		9.253.340,04	9.694.913,47		2.742.179,54	6.952.733,93
102566	POR-FESR 2014-2020 - Asse 3 "Turismo - Contributi agli investimenti" - Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	2.067.668,81	288.487,14				2.356.155,95	0,00		2.356.155,95	2.320.290,62		123.042,63	2.197.247,99
102572	POR-FESR 2014-2020 - Asse 4 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Contributi agli investimenti" - Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	1.225.000,00	0,00				1.225.000,00	0,00		1.225.000,00	1.225.000,00		0,00	1.225.000,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Variazione stanziamenti (d.lgs. 118/2011 art. 51 co.2 b)	Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale	Competenza finale pura	Variazioni DGR 2019/2020 - ro 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reinscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
102575	POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	1.750.000,00	0,00				1.750.000,00	0,00		1.750.000,00	1.467.493,85		73.415,33	1.394.078,52
102578	POR-FESR 2014-2020 - Asse 5 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Contributi agli investimenti" - Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	1.820.000,00	0,00				1.820.000,00	65.197,83		1.885.197,83	1.885.197,83		0,00	1.885.197,83
102581	PO-FESR 2014-2020 - Asse 6 "Sviluppo economico e competitività - Contributi agli investimenti" - Quota regionale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)	2020	526.400,00	0,00				526.400,00	0,00		526.400,00	526.400,00		0,00	526.400,00
102584	POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	3.316.062,75	-560.847,54				2.755.215,21	0,00		2.755.215,21	2.663.202,70		238.763,54	2.424.439,16
102587	POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	2.087.166,40	0,00				2.087.166,40	0,00		2.087.166,40	1.847.026,00		43.978,75	1.803.047,25
104281	POR FESR 2014-2020 ASSE 7 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	2020	0,00	15.750,00				15.750,00	0,00		15.750,00	0,00		0,00	0,00
			31.726.495,49	0,00		0,00	0,00	35.161.317,96	4.968.824,38	0,00	43.017.642,34	41.507.421,52	0,00	14.951.428,12	26.555.993,40

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Al fine di offrire un confronto immediato dei dati trasmessi dalla Regione e sopra esposti, si riepilogano, di seguito, le risultanze finali complessive della gestione finanziaria dell'esercizio 2020, limitatamente agli importi degli stanziamenti finali di competenza, degli accertamenti e degli impegni:

Tabella 13
Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020 - Gestione finanziaria al 31 dicembre 2020
Riepilogo dati contabili

	ENTRATA		SPESA		ENTRATA	SPESA
	Stanziamiento finale di competenza (a)	Accertamenti (b)	Stanziamiento finale di competenza (c)	Impegni (d)	(e) = (a) - (b)	(f) = (c) - (d)
FESR (spesa corrente)	1.764.707,47	1.399.873,54	1.768.457,47	1.871.588,56	364.833,93	-103.131,18
FDR (spesa corrente)	1.235.295,25	979.911,44	1.237.920,25	1.277.314,91	255.383,81	-39.394,66
FESR (spesa per investimenti)	86.278.817,65	66.944.177,91	91.484.330,85	83.584.031,40	19.334.639,74	7.900.299,45
FDR (spesa per investimenti)	39.363.124,32	26.560.924,05	43.017.642,34	41.507.421,52	12.802.200,27	1.510.220,82

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto e rielaborati dalla Corte dei conti

È di immediato riscontro il maggiore importo impegnato rispetto allo stanziamento disponibile nell'anno di riferimento relativamente alla spesa corrente, sia per la quota comunitaria, che per quella statale.

L'incongruenza va ricondotta ai capitoli di spesa n. 103727 e n. 103728, riferiti alla spesa del personale dell' "Assistenza Tecnica".

Un'ulteriore osservazione va fatta in merito alla mancata compilazione della colonna "Competenza non utilizzata da riscrivere" - parte spesa - dei prospetti forniti dalla Sezione: in tutte e quattro le tabelle sopra riportate il dato, infatti, non viene valorizzato.

Circostanza alquanto anomala, dal momento che non tutto lo stanziamento finale di competenza è stato impegnato; la medesima fattispecie è riscontrabile anche per i capitoli di entrata (colonne (e) ed (f) della tabella appena sopra illustrata.

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴³² ha fornito nuovi prospetti, che di seguito si riportano, dimostrativi della corrispondenza tra impegni e competenza dei capitoli di che trattasi e, allo stesso tempo, ha fornito i seguenti chiarimenti:

⁴³²Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020.

“Per quanto concerne l’analisi e il confronto delle varie componenti in entrata e in spesa riportate in dettaglio nelle tabelle fornite, con particolare riferimento all’incongruenza rilevata tra impegni assunti (al lordo delle economie di spesa) e al valore della competenza finale evidenziata nella vostra tabella 13, si comunica quanto segue.

Analizzando nel dettaglio e temporalmente, stanziamenti e impegni relativi all’esercizio 2020 si rappresenta la seguente gestione, dalla quale si evince che gli impegni assunti sull’annualità oggetto del rendiconto non hanno mai superato, in termini di importo, la competenza stanziata sul capitolo, al momento della loro assunzione e registrazione in contabilità regionale:

CAPITOLO DI SPESA CORRENTE n. 103727

	COMPETENZA	IMPEGNI/DISIMPEGNI	
competenza prevista = iniziale	296.330,00	296.330,00	impegni assunti con decreti dirigenziali nel 2018-2019 e luglio 2020
		-18.000,00	disimpegno assunto con decreto dirigenziale settembre 2020
		-115.325,22	disimpegno assunto con decreto dirigenziale settembre 2020
		105.038,67	impegno assunto con decreto dirigenziale ottobre 2020
subtotale competenza>impegni	296.330,00	268.043,45	
variazione bilancio	221.713,45		variazione di bilancio approvata a novembre 2020
		247.933,02	impegno assunto con decreto dirigenziale dicembre 2020
subtotale competenza>impegni	518.043,45	515.976,47	
RO 2020		-7.042,55	
TOTALE	518.043,45	508.933,92	
totale impegni		649.301,69	
totale economie		-140.367,77	

Dalla tale ricostruzione temporale di impegni/disimpegni, si evidenzia che il valore della competenza presente sul capitolo ha sempre garantito, in termini di capienza, la corretta assunzione delle obbligazioni di spesa. Speculare analisi viene presentata per il capitolo collegato (parte FDR):

CAPITOLO DI SPESA CORRENTE n. 103728

	COMPETENZA	IMPEGNI/DISIMPEGNI	
competenza prevista = iniziale	207.431,00	207.431,00	impegni assunti con decreti dirigenziali nel 2018-2019 e luglio 2020
		-12.600,00	disimpegno assunto con decreto dirigenziale settembre 2020
		-80.727,65	disimpegno assunto con decreto dirigenziale settembre 2020
		73.527,07	impegno assunto con decreto dirigenziale ottobre 2020
subtotale competenza>impegni	207.431,00	187.630,42	
variazione bilancio	155.199,42		variazione di bilancio approvata a novembre 2020
		173.553,11	impegno assunto con decreto dirigenziale dicembre 2020
subtotale competenza>impegni	362.630,42	361.183,53	
RO 2020		-4.929,78	
TOTALE	362.630,42	356.253,75	
totale impegni		454.511,18	
totale economie		-98.257,43	

Gli importi inseriti nelle tabelle qui sopra, trovano corrispondenza con le poste inserite nella tabella di "Analisi della gestione finanziaria" - parte corrente - analizzata da codesta Corte.

Si precisa, a completamento, che il valore attuale complessivo degli impegni assunti su capitoli di parte corrente del POR FESR 2014-2020, risulta inferiore agli stanziamenti da "competenza finale", tenuto conto delle economie di spesa rilevate, sia per la quota FESR sia per la quota FDR.

Per quanto concerne, infine, la compilazione della colonna "Competenza non utilizzata da riscrivere", tenuto conto dell'osservazione formulata da codesta Corte circa il fatto che "non tutto lo stanziamento finale di competenza è stato impegnato" si comunica che la "reiscrizione" di stanziamenti di competenza non trova corrispondente evidenza (in termini di registrazione) all'interno dei sistemi informativi contabili regionali né all'interno dello strumento VISUS. Per la "reiscrizione" di queste somme, in caso di mancato utilizzo nell'annualità di riferimento, si deve procedere in sede di predisposizione delle previsioni di budget dei bilanci successivi, tenuto conto degli effettivi fabbisogni di spesa derivanti dai cronoprogrammi delle azioni da realizzare".

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, i quali consentono di ritenere superato l'osservazione formulata; tuttavia, rileva che i dati esposti nella tabella 13, dai quali emerge che l'importo dell'impegno è superiore a quello stanziato, sono il riepilogo di quelli analitici resi dalla Regione a riscontro della richiesta istruttoria del 10/05/2021 (prot. C.d.C. n. 7266) di cui alle tabelle n. 11 e 12.

Le rilevate discrasie, anche in questo caso, con ragionevole presunzione, sono riconducibili, in parte, al mancato aggiornamento in tempo reale del sistema di contabilità. Circostanza da porre in correlazione con l'ulteriore difficoltà, confermata dall'Amministrazione, di visualizzazione delle informazioni, anche minime, delle reiscrizioni.

Posto che il rilevato disallineamento può determinare la mancata corrispondenza dei dati del Sistema con quelli delle scritture contabili, riconducibili ad unitarietà solo a seguito di approfondimenti istruttori, **la Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione regionale sulla necessità di allineare, in tempo reale, i sistemi informativi regionali ai documenti di bilancio.**

Va parimenti richiamata l'attenzione sulla necessità di rendere evidenti le "reiscrizioni" degli stanziamenti di competenza che, come espressamente affermato in atti, non trova evidenza, in termini di registrazione, né all'interno dei sistemi informativi contabili regionali, né all'interno dello strumento VISUS: circostanza che, indubbiamente, non consente la compiuta valutazione e comprensione della posta contabile.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 3, comma 1, della L.R. n. 21/2020 ad oggetto "*Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto*" ha apportato alcune modifiche all'art. 11 del Collegato alla legge di stabilità regionale 2020 (L.R. n. 44/2019), con l'aggiunta del comma 2bis che recita: "*Le risorse di cui al comma 2 possono essere destinate anche al finanziamento o cofinanziamento di contributi in conto capitale finalizzati al sostegno delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia COVID-19, da attuarsi anche attraverso idonee forme di collaborazione con il sistema camerale*".

Le somme, di cui al comma 2, vengono così individuate:

- a) euro 45.000.000,00 destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "*Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese*" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 "*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale*".

In sede di contraddittorio finale la Regione ha precisato che "*Le risorse indicate al punto b) dell'art. 11 del Collegato alla legge di stabilità regionale 2020 (LR n. 44/2019), successivamente modificato con LR n. 21/2020, sono state totalmente impiegate, con la destinazione prevista dalla citata norma, nei seguenti bandi emanati nell'ambito del POR FESR 2014-2020:*

- azione 3.1.1 DGR n. 769 del 04/06/2019 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" sub azione A) "Manifattura"; con DGR n. 333 del 17/03/2020 è stato approvato il secondo incremento della dotazione finanziaria del bando per euro 12.369.061,15,
- azione 3.1.1 DGR n. 783 del 16/06/2020 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" - "Imprese colpite da emergenza epidemiologica COVID-19", con dotazione finanziaria per euro 2.630.938,85,

per un totale di euro 15.000.000,00".

Quanto, poi, allo stato di attuazione del programma operativo, alla data del 31 dicembre 2020, la Regione dà evidenza dei seguenti dati di monitoraggio:

- pagamenti rendicontati dai beneficiari per 224,87 mln di euro;
- n. 17.424 domande di sostegno presentate;
- n. 11.416 domande finanziate sui vari Assi;
- superamento dell'N+3 (che per il 2020 era stato fissato in euro 214.141.801,98) relativamente alla spesa certificata, pari ad euro 214.580.897,30 (100%).

Sempre secondo i dati trasmessi dalla Regione (riportati nella tabella che segue), si registra una performance del 71,78%⁴³³ in relazione al rapporto tra gli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso del 2020 e il contributo totale della programmazione, ben superiore al risultato dello scorso anno (pari al 49,38%).

Contribuiscono a tale esito, in particolare, l'Asse 2 "Agenda digitale" (con il 75,47%)⁴³⁴, l'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (con il 93,92%)⁴³⁵ e l'Asse 6 "Sviluppo urbano sostenibile" (con il 77,75%)⁴³⁶, con riferimento alla quale la Regione tiene a precisare che "la capacità di

⁴³³ Gli importi indicati nella tabella risultano arrotondati per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50, per difetto, se inferiore.

⁴³⁴ La Regione, a pag. 25, della relazione, specifica che L'Asse 2 "concentra il 9% delle risorse totali del POR (53 Meuro). Nel 2020 è stato pubblicato un bando da 13.000.000 euro per la "digitalizzazione dei processi amministrativi degli Enti Locali, attraverso la razionalizzazione di data center comunali, l'espansione di servizi digitali e l'aumento del livello di interoperabilità dei sistemi degli enti locali", nell'ambito delle azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. Nel corso del 2019 era stato finanziato anche un bando da 7.000.000 euro per facilitare soluzioni tecnologiche a favore dell'alfabetizzazione e l'inclusione digitale creando innovation lab, con beneficiari Comuni ed enti locali. Nel corso del 2020 sono continuati i lavori per l'attuazione del Grande Progetto Banda Ultra Larga, BUL (Azione 2.1.1)".

⁴³⁵ L'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" persegue l'Obiettivo tematico 3 "Accrescere la competitività delle piccole e medie imprese", attraverso un insieme di interventi tesi a sostenere la nascita di nuove imprese e il loro consolidamento, facendo leva su incentivi, aiuti agli investimenti produttivi e promuovendo l'accesso a servizi avanzati orientati al mercato internazionale (pag. 26 della relazione della Regione).

⁴³⁶ L'Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)" concentra il 13% delle risorse finanziarie del POR (60 Meuro) e persegue tre Obiettivi tematici: OT2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; OT 4 "Sostenere la

impegno [...] rispetto agli altri Assi, nell'Asse 6 è determinata dal fatto che i beneficiari sono già individuati".

Per quanto riguarda il rapporto tra i pagamenti rendicontati dai beneficiari e gli impegni giuridicamente vincolanti, assunti nel 2020, la percentuale si attesta complessivamente al 52,18% inferiore alla performance dell'esercizio precedente, pari al 55,15%.

Le percentuali più basse sono rappresentate dall'Asse 2 "Agenda digitale" (19%) e dalle Misure 3.4.1 (11%), 5.1.1. (21%) e 9.5.8 (14%). Circa tale aspetto l'analisi effettuata dalla Regione, nella sua relazione, tiene conto del dato complessivo per Asse e non, invece, della performance della singola Misura.

L'importo relativo all'overbooking ammonta ad euro 46.109.446,28 notevolmente aumentato rispetto a quello dello scorso anno, pari ad euro 24.301.258,56.

Come per il precedente Giudizio di parifica, con riferimento a tale importo, la Regione ha indicato i capitoli di spesa interessati da detto fenomeno (n. 103992, n. 102397, n. 103239, n. 103268, n. 103989, n. 102648, n. 103427 e n. 103937) e la Misura a cui gli stessi fanno riferimento.

transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori"; OT9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione" (pag. 28 della relazione della Regione).

Tabella 14
Regione del Veneto - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR Veneto 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per assi alla data del 31/12/2020

Asse	Misura	Capitoli correlati		Contributo totale	Impegni	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate ****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		Entrata	Spesa										
1	1.1.1	100836/100837	102546/102547/102548	174.853.296,00	11.365.284,95		5.632.787,13	5.518.445,99	5.518.445,99	166.867.613,20	55%	50%	49%
	1.1.2	100836/100837	102546/102547/102548		5.337.018,40		3.376.150,00	3.368.670,00	3.368.670,00			63%	63%
	1.1.4	100836/100837	102546/102547/102548		73.412.502,76	5.000.000,00	29.323.162,80	27.008.076,21	27.008.076,21			40%	37%
	1.4.1	100836/100837	102546/102547/102548		6.922.366,82		6.900.026,07	6.900.026,07	6.900.026,07			100%	100%
2	2.1.1	100836/100837	102553/102554/102555	53.000.000,00	40.000.000,00		7.426.820,99	3.750.781,69	3.750.781,69	75%	19%	9%	
3	3.1.1	100836/100837	102562/102563/102564	183.651.390,00	93.474.991,69	27.061.209,50	49.106.273,84	46.830.979,54	46.830.979,54	166.867.613,20	94%	53%	50%
	3.3.1	100836/100837	102562/102563/102564		986.584,07		983.306,74	983.306,74	983.306,74			100%	100%
	3.3.2	100836/100837	102562/102563/102564		2.703.701,10		1.072.459,94	1.850.290,82	1.850.290,82			40%	68%
	3.3.4	100836/100837	102565/102566/102567		46.556.484,85	5.185.398,09	23.972.607,15	23.508.611,14	23.508.611,14			51%	50%
	3.4.1	100836/100837	102562/102563/102564		13.043.557,06		1.496.140,39	1.468.260,39	1.468.260,39			11%	11%
	3.4.2	100836/100837	102562/102563/102564		2.807.856,95		960.000,00	960.000,00	960.000,00			34%	34%
	3.5.1	100836/100837	102562/102563/102564		8.256.430,42		8.169.782,40	8.260.672,91	8.260.672,91			99%	100%
3.6.1	100836/100837	102562/102563/102566	4.655.558,02	5.000.000,00	4.655.558,02	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	107%				
4	4.1.1	100836/100837	102571/102572/102573	64.088.330,00	26.796.654,55		16.749.769,70	16.650.386,04	15.991.967,84	166.867.613,20	58%	63%	62%
	4.2.1	100836/100837	102571/102572/102573		10.265.359,65		10.250.475,25	10.250.475,25	10.250.475,25			100%	100%
5	5.1.1	100836/100837	102574/102575/102576	45.000.000,00	14.946.357,83	3.862.838,69	3.129.321,69	441.014,52	441.014,52	166.867.613,20	68%	21%	3%
	5.3.2	100836/100837	102577/102578/102579		15.528.289,39		15.483.583,26	16.446.863,80	15.455.951,44			100%	106%
6	2.2.2	100836/100837	102580/102581/102582	59.892.770,00						166.867.613,20	78%		
	4.6.2	100836/100837	102586/102587/102588		18.891.203,78		18.189.362,01	18.169.891,64	18.169.891,64			96%	96%
	4.6.3	100836/100837	102586/102587/102588		3.550.984,50		2.124.532,23	1.279.281,50	1.279.281,50			60%	36%
	9.4.1	100836/100837	102583/102584/102585		20.502.964,04		9.887.367,60	9.887.367,60	9.887.367,60			48%	48%
9.5.8	100836/100837	102583/102584/102585	3.624.151,45		504.606,01	166.400,00	166.400,00	14%	5%				
ASSTEC		101003/101004	102481/102482/102483/102484/102485/102486/102494/102495/102496/103460/103461/103462/103727/103728/103729/104280/104281/104282	19.824.930,00	7.284.744,72		5.476.668,61	5.881.095,45	5.881.095,45	37%	75%	81%	
TOTALE				600.310.716,00	430.913.047,00	46.109.446,28	224.870.761,83	214.580.897,30	212.931.566,74	166.867.613,20	72%	52%	50%

Capitoli overbooking

1.1.4	103992
3.1.1	102397/103239/103268/103989
3.3.4	102397
3.6.1	102648
5.1.1	103427/103937

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2020. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Importo di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

In merito ai risultati raggiunti dal POR FESR Veneto 2014-2020 (*Performance framework*), la Regione dichiara che *“la performance finanziaria del Programma ha portato al raggiungimento, per tutti gli Assi, del target finanziario (spesa certificata) e, per gli Assi 1, 3, 4, 5, 6 del target fisico. Per il solo Asse 2, il performance framework non si ritiene raggiunto in quanto, per l'indicatore fisico “779 - Estensione dell'intervento in lunghezza(M)”, relativo all'azione 2.1.1 progetto BUL – Banda Ultra Larga, è stato registrato un rapporto tra target fissato e target raggiunto pari al 37,54%”*.

La Regione, inoltre, sottolinea come *“Nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020 è stato delineato un rafforzamento dell'orientamento ai risultati dei Programmi Operativi che si è tradotto, anche, in una maggiore importanza data alla definizione e misurazione di indicatori in grado di fornire informazioni rilevanti e pertinenti sul raggiungimento degli obiettivi specifici del Programma. In particolare, la definizione e misurazione degli indicatori è uno dei passaggi del quadro logico di programmazione (art. 96 del Reg. (UE) 1303/2013) e nell'ambito dell'art. 27, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1303/2013”*.

Con riferimento, poi, ad eventuali frodi e irregolarità riscontrate e/o accertate (punto 8 della nota istruttoria), la Regione segnala un'unica irregolarità OLAF, riferita al Beneficiario “FREECOM S.r.l.”, così classificata:

- Scheda IMS n. ERDF/IT/VEN/2019/66959;
- Tipo di irregolarità: T12/03 operatore/beneficiario non avente le qualità richieste;
- Classificazione dell'irregolarità: (IRQ2) Irregolarità ai sensi del reg. 2988/95.

L'importo complessivo dichiarato irregolare (e già corrisposto al beneficiario) - ammontante ad euro 85.504,50 (suddivisa al 50% tra quota UE e quota statale) - è stato decertificato⁹⁰⁶ e la Regione ha proceduto al recupero della somma in questione (*“la scheda OLAF è stata aggiornata e chiusa”*).

In sede di contraddittorio finale la Regione⁴³⁷, invitata a fornire indicazioni in merito allo specifico capitolo di spesa a cui afferiva tale importo e alle modalità di riutilizzo dello stesso, ovvero se restituito allo Stato e alla CE (nel caso fosse già stato erogato alla regione), oppure se ridestinato ad altri interventi nell'ambito della programmazione comunitaria, ha precisato che l'importo segnalato *“non è stato restituito alla Ce e allo Stato ed è in corso di riutilizzo: ad oggi è stato parzialmente impiegato a copertura di impegni di spesa (quota FESR - capitolo di spesa n. 102565, e quota FDR - capitolo di spesa 102566) per complessivi euro 37.230,02,*

⁴³⁷ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020.

nell'ambito dell'incremento della dotazione finanziaria di un bando dell'azione 3.3.4 sub azione c) del POR FESR 2014-2020".

9.6 Evoluzione normativa Covid FSC 2007-2013

L'art. 44 *"Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione"* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*, al comma 1, ha previsto che *"Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio"*⁴³⁸.

Al comma 14 ha statuito che *"Ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020"* e, infine, che *"Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, si applicano le regole di programmazione vigenti"*⁴³⁹.

Il percorso indicato, finalizzato alla definizione di un Piano Operativo unico per ciascuna Amministrazione, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio denominato, appunto, *"Piano sviluppo e coesione"*, risente delle successive modifiche legislative intervenute al fine di dare attuazione alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il D.L. 19/05/2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, cd. *"Decreto*

⁴³⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'art. 1, comma 309, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁴³⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e, successivamente, dall'art. 1, comma 309, lett. f), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Rilancio”, in attuazione del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020⁴⁴⁰, e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020⁴⁴¹, all’art. 241, comma 1, ha stabilito che “A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE”.

Il successivo art. 242 “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”⁴⁴², al comma 4⁴⁴³, ha previsto che “[...] le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Inoltre, “Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia [...] procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020”.

Le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020, per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui all’art. 44 del DL n. 34/2019, ovvero nel caso in cui le risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le finalità stabilite dal menzionato articolo 242, possono accedere alle risorse necessarie, attraverso l'assegnazione

⁴⁴⁰ Reg. (CE) 30 marzo 2020, n. 2020/460/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).

⁴⁴¹ Reg. (CE) 23 aprile 2020, n. 2020/558/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

⁴⁴² In vigore dal 1° gennaio 2021.

⁴⁴³ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

con apposite delibere CIPE, a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto dei vigenti vincoli di destinazione territoriale.

Dal Rapporto Annuale di Esecuzione FSC 2007-2013, predisposto dalla Regione del Veneto in relazione ai risultati raggiunti al 31 dicembre 2019 (prima della sua evoluzione nel Piano di Sviluppo e Coesione) emerge che la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 viene assicurata anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Recependo le disposizioni europee e nazionali sopra richiamate, nel citato rapporto si legge che *“Nel nuovo Piano Sviluppo e coesione (PSC) saranno pertanto previste sezioni dedicate in cui confluiranno l'ammontare delle risorse FSC necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR, eventuali ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria economica e sociale a valere sul FSC.”*.

Per quanto attiene all'orizzonte temporale, secondo quanto disposto al comma 7, lett. b), del più volte richiamato art. 44 del DL n. 34/2019, le obbligazioni giuridicamente vincolanti vanno assunte entro il 31 dicembre 2022⁴⁴⁴.

Sempre dal RAE⁴⁴⁵ emerge che il piano finanziario del PAR è stato aggiornato, da ultimo, con D.G.R. n. 1777 del 29/11/2019, riducendo le risorse FSC assegnate al Programma a seguito dell'adozione della Delibera Cipe n. 97/2017 e prendendo atto del nuovo importo delle Linee di intervento a seguito delle sanzioni e della riprogrammazione di economie.

Si legge, inoltre, che *“Nel corso del 2019 sono state riprogrammate economie per complessivi € 6.976.047,00 in riferimento a 26 interventi”* e che *“alcuni di questi ricadono nelle previsioni di cui all'art. 44, comma 7, lettera b) DL 34/19”*.

Il CdS (Comitato di Sorveglianza) del 14 novembre 2018 ha stabilito che parte delle economie delle risorse FSC, riferite sia al PAR FSC 2007-2013 che alla Programmazione FSC (ex-FAS) 2000-2006, che si sono generate e sono in attesa di collocazione, oltre a quelle che dovessero maturare in futuro, possano essere utilizzate per dare supporto alle zone colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 2018.

⁴⁴⁴ Il comma 7 testualmente recita: *“In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022”*.

⁴⁴⁵ Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento del Programma Attuativo FSC 2007-2013 al 31 dicembre 2019.

In relazione a quanto fin qui detto, passando all'aspetto più strettamente contabile, dall'esame del D.D.L. del rendiconto in oggetto⁴⁴⁶, si evince che nel corso dell'esercizio 2020 è stata accertata ed impegnata la somma di euro 20.911.547,09 sui capitoli di entrata e di spesa di seguito indicati:

- capitolo di entrata n. 101523 "Assegnazione statale per la programmazione FSC-EX POR FSE (Artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - DEL. CIPE 28/07/2020, n. 39)";
- capitolo di spesa n. 104227 "FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la Coesione - Formazione professionale - Trasferimento correnti (Artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - DEL. CIPE 28/07/2020, n. 39)".

I citati capitoli di spesa, istituiti nell'ambito della riprogrammazione disposta dal D.L. n. 34/2020 (di cui abbiamo parlato) e della conseguente deliberazione del CIPE n. 39/2020, non sono tuttavia visualizzabili nel programma di contabilità finanziaria della Regione.

Dal BFG 2020-2022 assestato (all. D alla D.G.R. n. 1714 del 15 dicembre 2020) emerge che gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'esercizio 2020 del capitolo di entrata ammontano (ciascuno) ad euro 74,1 mln (pag. 2) mentre, per il capitolo di spesa correlato, gli importi si attestano a 38,1 mln (pag. 204).

L'Amministrazione regionale, invitata a fornire ogni chiarimento utile a comprendere il motivo per cui gli stanziamenti assestati risultano ampiamente superiori (considerato anche che l'assestamento è avvenuto a fine anno) e il motivo per cui il capitolo di entrata non corrisponde a quello di spesa nell'ammontare delle risorse stanziato e assestate (trattandosi di risorse con vincolo di destinazione), in sede di contraddittorio finale⁴⁴⁷ ha rappresentato che:

"Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 23/06/2020 è stato approvato lo schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto-legge 34/2020. Nell'allegato A parte integrante della Delibera sopra citata è stabilito di destinare fino a 119,7 milioni di euro sul PO FSE per le attività volte a contrastare gli effetti della pandemia Covid-19 da ripartire nel triennio 2020-2022. Tale Accordo, di cui all'Allegato A della citata Delibera, prevede specifiche norme volte ad ampliare la possibilità di sostenere spese legate all'emergenza con il contributo dei fondi SIE e al contempo assicura la

⁴⁴⁶ All. 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" del rendiconto generale dell'esercizio 2020.

⁴⁴⁷ Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020.

prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito dei POR FESR e FSE 2014-2020, attraverso la riprogrammazione e nuova assegnazione di corrispondenti risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui alla delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, a copertura delle misure FESR e FSE a suo tempo programmate.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1338 del 16/09/2020 si è disposta la costituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa a seguito delle assegnazioni statali pertinenti le riprogrammazioni del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla Delibera CIPE, ora CIPESS, n. 39 del 28/07/2020.

L'entrata è confluita nel capitolo 101523 di nuova istituzione "Assegnazione statale per la Programmazione FSC-ex POR FSE (Artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n.34 - Del. CIPE 28/07/2020, Dal lato spesa si è provveduto a costituire nuovi capitoli correlati, distinti per missioni e programmi, indicati di seguito, dove sono stati allocate le risorse che sono state iscritte in spesa, a valere dell'esercizio 2020, per complessivi euro 74,1 Mln. L'importo di euro 38,1 Mln attiene, esclusivamente, allo stanziamento definito per il solo capitolo di uscita 104227, dedicato alla missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale.

Considerando tuttavia l'integrale variazione di bilancio e contemplando di conseguenza tutti i nuovi capitoli di uscita creati, come sotto rappresentati, si può verificare il perfetto allineamento tra entrata e spesa, in Euro 74,1 Mln. Il permanere della pandemia nel corso del 2020 non ha permesso la realizzazione delle altre attività programmate nell'anno e quindi si è reso necessario posticiparle all'anno 2021n.39)" per complessivi euro 74,1 Mln."

Contestualmente, l'Amministrazione ha versato in atti il prospetto, di seguito, riportato, espositivo dei nuovi capitoli di uscita.

	PIANO FSC 2020	2020
104224	FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - ISTRUZIONE SECONDARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39)	0,00
102425	FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - ISTRUZIONE SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39)	5.000.000,00
102426	FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39)	0,00
102427	FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39)	38.100.000,00
104222	FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - AZIONI PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39)	31.000.000,00
104223	FSC - ACCORDO REGIONE - MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE - AZIONI PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ARTT. 241, 242, D.L. 19/05/2020, N.34 - DEL. CIPE 28/07/2020, N.39)	0,00
		74.100.000,00

Fonte: Regione del Veneto

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, l'osservazione critica è da ritenersi superata.

Nella D.G.R. n. 745 del 16 giugno 2020⁴⁴⁸ sono state individuate le risorse che la Regione ha reso disponibili, nell'ambito dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020, per dare una risposta all'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dalla pandemia COVID-19, ai sensi del comma 6, del menzionato art. 242, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Le stesse ammontano complessivamente a 253,7 mln di euro, di cui euro 119,7 mln derivanti dal POR FSE e 134 mln dal POR FESR.

Dalla suddetta deliberazione si legge che *“Per quanto riguarda il POR FSE, le risorse che la Regione ha ritenuto di mettere a disposizione nell'Accordo derivano da:*

revoca della DGR n. 255 del 2 marzo 2020 che approva l'Avviso pubblico "Generation Z in transition to work" e della DGR n. 328 del 17 marzo 2020 che approva l'Avviso pubblico "Passaporto per il futuro - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", così come disposto dalla DGR n. 428 del 7 aprile 2020, per un totale di risorse pari a 7 Milioni di euro;

rinvio di bandi già programmati per risorse complessive pari a 112,7 Milioni di euro.

Per quanto riguarda il POR FESR, le risorse che la Regione ha ritenuto di mettere a disposizione nell'Accordo derivano da:

- economie di spesa generate nel corso della Programmazione in corso sugli Assi 1 “Ricerca e Innovazione”, 3 “Competitività dei sistemi produttivi” e 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale” che risultano pari a 8 Milioni di euro;*
- revisione di indirizzi su bandi in previsione, quali il bando dell'Azione 1.1.4, per un importo pari a 15 Milioni di euro;*
- ricollocazione di parte della “riserva di efficacia” proveniente da Asse 2 “Agenda digitale”, per un importo pari a 2,8 Milioni di euro;*
- rinvio di bandi e Avvisi già programmati sulle Azioni 1.4.1 “Start-up innovative”, 3.3.1 “Riposizionamento competitivo”, 3.3.4 D “Promozione Turistica”, 3.4.1 “export”, 3.5.1 A “nuove imprese” 4.1.3 “Illuminazione pubblica”, oltre all'attuazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile e della Strategia Nazionale delle Aree Interne, per un importo disponibile pari a circa 75,7 Milioni di euro;*

⁴⁴⁸ Citata a pag. 9 della relazione trasmessa dalla Regione in data 21 maggio 2021, in sede di istruttoria.

- *operazioni di disimpegno su impegni regionali già assunti, ma con spese non ancora realizzate da parte dei beneficiari o impegnate verso i beneficiari da parte dell'Organismo Intermedio AVEPA per un importo disponibile pari a 32,5 Milioni di euro. Tali risorse si riferiscono all' "Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della Banda Ultra larga sul territorio regionale" dell'Azione 2.1.1 e al bando già pubblicato dell'Azione 4.2.1 "efficientamento energetico">.*

Con la successiva D.G.R. n. 786 del 23 giugno 2020 è stato approvato lo schema di accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi POR FSE e POR FESR 2014-2020 per la realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, e per la conseguente attivazione del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione e dei Programmi Operativi Complementari, destinati anche alla copertura di interventi non più finanziati dai POR.

L'Accordo di cui sopra è stato sottoscritto in data 10 luglio 2020 e, secondo quanto illustrato dalla Regione, prevede *"specifiche norme volte ad ampliare la possibilità di sostenere spese legate all'emergenza con il contributo dei fondi SIE e al contempo assicura la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito dei POR FESR e FSE 2014-2020, attraverso la riprogrammazione e nuova assegnazione di corrispondenti risorse nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), di cui alla delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, a copertura delle misure FESR e FSE a suo tempo programmate. Successivamente la Giunta ha adottato l'Informativa n. 9/INF del 15 luglio 2020 recante "Informativa al Consiglio regionale sull'utilizzazione delle risorse POR FSE e FESR 2014-2020 in risposta all'emergenza Covid-19 e relativo Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi del comma 6 dell'art. 42 del D.L. n. 34/2020". Il Consiglio regionale ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 87/2020"*.

Con D.G.R. n. 1332 del 16 settembre 2020 la Giunta Regionale ha preso atto delle risorse disponibili a valere sul FSC e ha autorizzato le strutture competenti alla attuazione delle misure previste in continuità con le diverse priorità di investimento programmate nei POR FESR e POR FSE 2014-2020, con le risorse nazionali assegnate al Veneto sulla base della citata delibera CIPE n. 39 del 28 luglio 2020, destinate a proseguire la programmazione della politica di coesione regionale 2014-2020 449.

449 Nelle premesse della deliberazione n. 1332 del 16 settembre 2020, ad oggetto *"Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020"*, si legge che *"Nello specifico saranno inclusi nel Piano gli interventi già programmati individuati dalle Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 e dalle Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020"*

Dalla citata deliberazione emerge che *“dal punto di vista attuativo, le risorse del FSC assegnate alla Regione del Veneto saranno articolate in stanziamenti quadriennali a partire dall’annualità 2020, sulla base delle necessità di attuazione segnalate da parte della Regione alle Amministrazioni centrali competenti, relative alle diverse azioni dei POR a suo tempo programmate, che ora trovano copertura nella nuova assegnazione di risorse FSC, e agli interventi regionali a valere sulle risorse FSC oggetto di riprogrammazione.*

Il capitolo di spesa n. 104215 *“Accordo Regione - Ministro per il Sud e la Coesione iniziative di formazione obiettivo tematico 10 - trasferimenti correnti (art. 44, D.L. 30/04/2019, n. 34 - art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n. 34)”*, nell’anno 2020, presenta uno stanziamento finale di competenza e impegni per euro 5.879.041,41 (pagamenti in conto competenza pari ad euro 5.258.126,41).

9.6.1 Fondo Europeo Pesca (P.O FEP) - Programmazione 2007-2013 (FEP)

Nel precedente Giudizio di parifica, la Sezione evidenziava il riscontro di due poste ancora vincolate al risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019 (di cui all’allegato 2 *–“Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione”* - al Disegno di legge del rendiconto generale per l’esercizio 2019), nonostante si trattasse di un programma oramai concluso e definito⁴⁵⁰.

e del FSC, così come precisato nella nota prot. n. 352073 del 8 settembre 2020 inviata dalla Direzione Programmazione Unitaria all’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria:

1. *Interventi originariamente programmati nel POR FESR 2014-2020, per 134 milioni di euro e ricompresi nelle Priorità di Investimento riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
2. *Interventi originariamente programmati nel POR FSE 2014-2020, per 119,70 milioni di euro e ricompresi nelle Priorità di Investimento riportate nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
3. *Interventi delle programmazioni FSC (ex FAS) 2000-2006 e FSC 2007-2013 a titolarità regionale, la cui esplicitazione sarà oggetto di successivo provvedimento. Si precisa, a tale riguardo, che si tratta delle seguenti tipologie di interventi, individuati ai sensi dell’art. 44, comma 7, del DL 34/2019 più volte richiamato:*
 - *lettera a): interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, alla data del 31 dicembre 2019 comprensivi degli interventi conclusi per i quali è stato erogato il saldo finale; complessivamente € 652.422.116,95, di cui € 363.094.270,37 della programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006 ed € 289.327.846,58 riferiti alla programmazione FSC 2007-2013;*
 - *lettera b): interventi che, pur non rientrando nella casistica precedente, sono stati valutati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Analisi per la programmazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione e dal Nucleo di Verifica e Controllo dell’Agenzia per la Coesione territoriale, fermo restando l’obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021. Si tratta complessivamente di 19 interventi, per un importo di risorse FSC di € 9.776.265,85, di cui 3 interventi relativi alla programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006 pari a € 3.629.765,85 e 16 interventi relativi alla programmazione FSC 2007-2013 paria a € 6.146.500,00”.*

⁴⁵⁰ Si riporta, per maggior chiarezza, un estratto della relazione allegata alla deliberazione 102/2020/PARI (pag. 731): *“Nell’esercizio 2016, risultavano due capitoli di entrata (n. 100988 e n. 100989) relativi, rispettivamente, alla quota comunitaria ed a quella statale/regionale, dedicati all’accertamento ed introito degli importi oggetto di restituzione da parte dei beneficiari a seguito di revoca del trasferimento comunitario. Il capitolo n. 100988/E “F.E.P. Fondo Europeo Pesca relativo al periodo 2007-2013 –quota comunitaria”, allocato tra le entrate in c/capitale, le cui risorse risultavano a destinazione vincolata in spesa, presentava uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 2.845,48 accertato ed incassato solo nel 2017 per euro 2.025,00. Né nel bilancio*

Ci si riferiva ai capitoli di entrata n. 100988/E "Entrate provenienti dalla revoca di contributi assegnati nell'ambito del F.E.P. Fondo Europeo Pesca relativo al periodo 2007-2013- quota comunitaria (reg.to CE 27/07/2006, n. 1198)" e n. 100999 "Entrate provenienti dalla revoca di contributi assegnati nell'ambito del F.E.P. Fondo Europeo Pesca relativo al periodo 2007-2013 - quota statale e regionale (reg.to CE 27/07/2006, n. 1198)", collegati rispettivamente ai capitoli di spesa n. 101263 "FEP (2007-2013) - Asse 2- acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura- quota comunitaria (reg.to CE 27/07/2006, n. 1198)" e n. 10191 "FEP (2007-2013) - Asse 2- acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura- quota statale e regionale (reg.to CE 27/07/2006, n. 1198)".

In sede di contraddittorio finale, la Regione aveva rappresentato che "Con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 19 del 28/12/2017 si è proceduto alla revoca parziale del contributo al Beneficiario "Bragato Andrea – Jesolo (VE)", capofila del gruppo di proprietari del M/P Santo Padre", per l'importo complessivo di euro 4.050,00. Tale importo è stato accertato per competenza e riscosso come segue:

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Importo euro</i>	<i>Reversale</i>
<i>E100988</i>	<i>964/2017</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2824/2017</i>
<i>E100989</i>	<i>967/2017</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2825/20</i>

Al riguardo la Sezione ha osservato che tra le risorse vincolate al risultato di amministrazione 2020 (di cui all'all. 2 al D.D.L. sul rendiconto 2020) risultano ancora presenti le somme riscontrate al termine dell'esercizio 2019, e che le stesse risultano incrementate, nel corso dell'esercizio 2020, per effetto di somme accertate in conto competenza, come dimostrato nella tabella che segue:

regionale 2016 né nel bilancio 2017, tuttavia, si trovava riscontro del corrispondente impegno di spesa a favore della UE (il capitolo di spesa, collegato al citato capitolo di entrata, che presentava analogo stanziamento di competenza e di cassa, era il n. 101263). Quanto sopra detto valeva anche per il capitolo n. 100989/E "F.E.P. Fondo Europeo Pesca relativo al periodo 2007-2013 -quota statale e regionale" che, nell'esercizio 2017, registrava un'entrata di euro 2.025,00 senza, tuttavia, trovare corrispondenza nel collegato capitolo dispesa (n. 101191)".

Tabella 15

FEP "Programmazione 2007-2013" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020
(all. 2 alla DDL di cui alla D.G.R. n. 11/DDL del 30 aprile 2020)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
100988		ENTRATE PROVENIENTI DALLA REVOCA DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL F.E.P. FONDO EUROPEO PESCA RELATIVO AL PERIODO 2007-2013- QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)									
	101263	FEP (2007-2013) - ASSE 2- ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA- QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)	2.025,00	-	-	-	-	-	-	-	2.025,00
100989		ENTRATE PROVENIENTI DALLA REVOCA DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL F.E.P. FONDO EUROPEO PESCA RELATIVO AL PERIODO 2007-2013- QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)									
	101191	FEP (2007-2013) - ASSE 2- ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA- QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)	2.025,00	-	-	-	-	-	-	-	2.025,00

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al DDL Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019

In sede di contraddittorio finale l'Amministrazione regionale⁴⁵¹ ha rappresentato che: "Per gli importi di Euro 2.025,00 su capitolo 101263 ed Euro 2.025,00 su capitolo 101191 di cui sopra: si comunica che con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 19 del 28/12/2017 si è proceduto alla revoca parziale del contributo al Beneficiario ".....", capofila del gruppo di proprietari del (...)", per l'importo complessivo di euro 4.050,00. Tale importo è stato accertato per competenza e riscosso come segue:

<i>Capitolo Entrata</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Importo euro</i>	<i>Reversale</i>
<i>E100988</i>	<i>964 / 2017</i>	<i>2.025,00</i>	<i>2824 / 2017</i>
<i>E100989</i>	<i>967 / 2017</i>	<i>2.025,00</i>	<i>2825 / 2017</i>

Si procederà alle verifiche contabili per lo svincolo della destinazione in quanto non sono previste ulteriori spese a carico della programmazione FEP".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, e si riserva ogni verifica/valutazione nel prosieguo delle proprie attività di controllo.

Poiché a pag. 41 della relazione trasmessa dalla Regione il 21 maggio u.s., si legge che "Per quanto riguarda il prospetto analitico in formato excel relativo al programma operativo FEP 2007-2013 la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con gli elementi a disposizione, non è in grado di produrre in dettaglio la tabella richiesta" la Sezione ha invitato l'Amministrazione a riscontrare la circostanza.

In sede di contraddittorio finale la Struttura competente ha confermato la circostanza.

9.6.1.1 Programmazione 2014 - 2020 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

Alla luce delle incongruenze emerse in occasione del precedente Giudizio di parifica, in merito alle quali la Regione, in sede di contraddittorio finale, aveva fornito appositi chiarimenti, si ritiene utile richiamare i dati inerenti all'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio 2019 dei capitoli di entrata e di spesa interessati dalle risorse destinate alle attività del PO FEAMP 2014-2020, alla data del 31 dicembre 2019, forniti a suo tempo dalla Regione e rielaborati dalla Sezione al fine di dare evidenza della ripartizione degli importi sulla base delle fonti di finanziamento (quota a carico dell'UE, dello Stato e della Regione):

⁴⁵¹ Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria per il FEAMP.

Tabella 16 - Regione del Veneto - Fondo PO FEAMP - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria es. 2019
Parte Entrata (tabella precedente parifica)

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTO DI COMPETENZA			ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ANNO	ECONOMIE
				INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE	FINALE		
101078	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.155.276,75	1.155.276,75	-73.930,29	1.081.346,46	613.264,83	3.608,61
101079	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	4.569.670,25	4.569.670,25	60.889,38	4.630.559,63	3.197.671,30	5.471,99
101080	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	808.693,72	808.693,72	-48.750,82	759.942,90	418.454,88	2.526,03
101081	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	3.198.769,18	3.198.769,18	22.222,04	3.220.991,22	2.217.969,32	2.812,05
TOTALE			9.732.409,90	9.732.409,90	-39.569,69	9.692.840,21	6.447.360,33	14.418,68

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
103429	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.084.943,40	-	3.718,84	-	-	1.000.486,45	560.270,87	440.215,58	3.608,61	556.662,26
103430	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	4.569.670,25	19.901,44	933,94	-	-	4.650.461,07	3.209.329,30	1.432.888,77	5.471,99	3.203.857,31
103431	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	759.460,17	-	2.603,18	-	-	707.209,55	383.524,53	323.685,02	2.526,04	380.998,49
103432	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	3.198.769,18	-	653,76	-	-	3.255.322,76	2.246.530,46	1.003.022,30	3.830,42	2.242.700,04

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTADA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
103433	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.370.901,08	-	280,18	-	-	1.396.450,17	963.674,27	429.458,90	1.205,14	962.469,13
103435	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	10.000,00	-	-	-	-	8.828,93	8.311,43	517,50	-	8.311,43
103480	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	325.483,02	-	1.115,65	-	-	340.124,12	172.015,92	160.772,20	11,99	172.003,93
103484	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	33.333,35	-	-	-	-	29.290,00	27.704,73	1.585,27	-	27.704,73
103485	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	23.333,35	-	-	-	-	20.591,19	19.393,30	1.197,89	-	19.393,30
103781	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	-	-	3.284,99	-	-	0,00	0,00	-	-	-
103783	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	-	-	1.852,37	-	-	0,00	0,00	-	-	-
103784	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	-	-	827,36	-	-	0,00	0,00	-	4,65	-
103829	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	37.000,00	-	-	-	-	51.570,01	25.288,90	26.281,11	-	-
103830	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	25.900,00	-	-	-	-	32.142,16	15.537,05	16.605,11	-	-

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
103831	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	11.100,00	-	-	-	-	13.771,07	6.656,51	7.114,56	-	-
TOTALE			11.449.893,80	19.901,44	15.270,27	-	-	11.506.247,48	7.638.237,27	3.843.344,21	16.658,84	7.574.100,62

Tabella 18 - Fondo PO FEAMP 2014-2020 - Fonti di finanziamento - Anno 2019 (precedente parifica)

	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
		REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
QUOTA COMUNITARIA	5.724.947,00	19.901,44	7.937,77	-	-	5.731.807,53	3.822.593,80	1.900.970,73	9.080,60	3.788.224,30
QUOTA STATALE	4.007.462,70	-	5.109,31	-	-	4.015.265,66	2.664.985,34	1.344.510,32	6.356,46	2.643.091,83
COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.717.484,10	-	2.223,19	-	-	1.759.174,29	1.150.658,13	597.863,16	1.221,78	1.142.784,49
TOTALE	11.449.893,80	19.901,44	15.270,27	-	-	11.506.247,48	7.638.237,27	3.843.344,21	16.658,84	7.574.100,62
IMPORTI AL NETTO DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE	9.732.409,70	19.901,44	13.047,08	-	-	9.747.073,19	6.487.579,14	3.245.481,05	15.437,06	6.431.316,13
	50,00%	100,00%	51,98%			49,81%	50,05%	49,46%	54,51%	50,02%
	35,00%	0,00%	33,46%			34,90%	34,89%	34,98%	38,16%	34,90%
	15,00%	0,00%	14,56%			15,29%	15,06%	15,56%	7,33%	15,09%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

La disamina effettuata in occasione del precedente Giudizio di parifica, oltre alle incongruenze legate alla esatta determinazione degli importi relativi alle poste oggetto di approfondimento, aveva fatto emergere *“quote di risorse assegnate e finanziate dallo Stato e dalla UE non utilizzate, e oggetto di economie di entrata e di spesa nell’esercizio 2019, che necessitano di indicazioni in merito alla loro modalità di riutilizzo (stanziamento di pari importo nell’esercizio successivo, restituzione allo Stato e/o alla CE, ecc.), per il vincolo di bilancio che le contraddistingue (di tipo sia quantitativo che qualitativo) e al fine di allineare le risultanze della gestione contabile dell’entrata con quelle della spesa”*⁴⁵².

La Regione, in sede dell’allora contraddittorio finale, invitata a verificare i dati ed a fornire ogni utile chiarimento in merito, aveva confermato le risultanze riportate nella tabella allegata alla relazione del 10 maggio 2020 e, contestualmente, con riferimento ai dati rielaborati dalla Sezione (di cui alla tabella 18 sopra indicata):

- confermava lo stanziamento finale di competenza della spesa in euro 9.747.073,19 e precisava che *“la differenza negativa di euro 18.285,03 è costituita da euro 13.047,08 (economie dell’anno precedente che il sistema contabile regionale NUSICO non riporta nel totale) e da euro -5.238,15 che costituisce l’importo netto delle variazioni registrate escluse le risorse regionali”*;
- precisava, altresì, in relazione alla competenza non utilizzata da riscrivere fornita da NUSICO, che l’importo era considerato al netto delle economie non disponibili accantonate sul Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) che invece concorrono alla sommatoria della competenza finale pari ad euro 9.747.073,19. Pertanto *“ai fini di riconciliare i termini numerici è necessario sottrarre dalla competenza finale come sopra determinata (euro 9.747.073,19) non solo gli impegni assunti nell’anno ma anche le economie FPV facenti capo ai capitoli UE e Stato. Essendo queste ultime economie rispettivamente pari a euro 8.243,00 e 5.770,00 la sommatoria di tali importi ammonta esattamente ad euro 14.013,00 come riportato nella relazione della Corte dei conti”*;
- confermava che le risorse pubbliche dei capitoli del bilancio regionale di cui alle fonti di finanziamento UE, FdR, non utilizzate nel corso dell’esercizio finanziario 2019, sarebbero state oggetto di riutilizzo di pari importo nell’anno 2020 con riferimento a

⁴⁵² Per maggiori dettagli, si veda il par. 8.3.3.1 *“Programmazione 2014–2020 – Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)”* (pagg. 735 e segg.) della relazione allegata alla deliberazione n. 102/2020/PARI.

ciascun capitolo nel rispetto qualitativo di destinazione della spesa (per fonte: UE, Stato; per caratteristica: Corrente e Investimento).

Al fine di dare immediato riscontro dei dati contabili, si rappresenta, di seguito, il prospetto ritrasmesso dalla Regione su richiesta della Sezione (punto 3. della nota del 10 maggio u.s.), completo dei dati corretti di cui alla Tabella 17 *“Regione del Veneto Fondo PO FEAMP Programmazione 2014-2020 Analisi gestione finanziaria es. 2019 Parte Spesa”* (sopra riportata):

**Tabella 16 – Regione del Veneto – Fondo PO FEAMP
Programmazione 2014-2020 – Analisi gestione finanziaria es. 2019 – Parte Entrata**

DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTO DI COMPETENZA			ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ANNO	ECONOMIE
			INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE	FINALE		
TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.155.276,75	1.155.276,75	-73.930,29	1.081.346,46	613.264,83	3.608,61
TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	4.569.670,25	4.569.670,25	60.889,38	4.630.559,63	3.197.671,30	5.471,99
TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	808.693,72	808.693,72	-48.750,82	759.942,90	418.454,88	2.526,03
TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	3.198.769,18	3.198.769,18	22.222,04	3.220.991,22	2.217.969,32	2.812,05
TOTALE		9.732.409,90	9.732.409,90	-39.569,69	9.692.840,21	6.447.360,33	14.418,68

N.B. importi estratti dal programma informatico dedicato alla ragioneria della Regione del Veneto (NU.SI.CO) e dal programma di analisi dati finanziari (VISUS) alla data del 20/05/2020.

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

**Tabella 17 - Regione del Veneto - Fondo PO FEAMP
Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria es. 2019 - Parte Spesa**

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE	
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI						IMPORTO REISCRITTO TOTALE
103429	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.084.943,40	3.705,16	3.718,84	0,00	0,00	1.000.486,45	560.270,87	440.215,58	3.608,61	556.662,26
103430	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	4.569.670,25	815,34	933,94	0,00	0,00	4.650.461,07	3.209.329,30	1.432.888,77	5.471,99	3.203.857,31
103431	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	759.460,17	2.593,60	2.603,18	0,00	0,00	707.209,55	383.524,53	323.685,02	2.526,04	380.998,49
103432	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	3.198.769,18	614,56	653,76	0,00	0,00	3.255.322,76	2.246.530,46	1.003.022,30	3.830,42	2.242.700,04
103433	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.370.901,08	0,00	280,18	0,00	0,00	1.396.450,17	963.674,27	429.458,90	1.205,14	962.469,13
103435	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,93	8.311,43	517,50	0,00	8.311,43

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
103480	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	325.483,02	0,00	1.115,65	0,00	0,00	340.124,12	172.015,92	160.772,20	11,99	172.003,93
103484	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	33.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	27.704,73	1.585,27	0,00	27.704,73
103485	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	23.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.591,19	19.393,30	1.197,89	0,00	19.393,30
103781	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	0	0,00	3.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103783	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	0	0,00	1.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103784	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	0	0,00	827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
103829	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.570,01	25.288,90	26.281,11	0,00	0,00
103830	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,16	15.537,05	16.605,11	0,00	0,00
103831	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,07	6.656,51	7.114,56	0,00	0,00
TOTALE			11.449.893,80	7.728,66	15.270,27	0,00	0,00	11.506.247,48	7.638.237,27	3.843.344,21	16.658,84	7.574.100,62

N.B. importi estratti dal programma informatico dedicato alla ragioneria della Regione del Veneto (NU.S.I.CO) e dal programma di analisi dati finanziari (VISUS) alla data del 20/05/2020.

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Dal confronto delle risultanze delle due versioni presentate, riferite alla medesima data del 31 dicembre 2019, l'unico importo oggetto di modifica è rappresentato da quello iscritto alla voce *"Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente"* (parte spesa), dato che, tuttavia, non sembra trovare riscontro con le valutazioni effettuate nel corso del precedente Giudizio di parifica e appena sopra riportate.

L'Amministrazione regionale, in sede di contraddittorio finale⁴⁵³, sul punto ha ritrasmesso una nuova tabella espositiva dei dati corretti.

Dal confronto con quella trasmessa in precedenza emerge che le reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate in annualità precedente (parte spesa) ammontano ad euro 19.901,44, perfettamente coincidenti con l'importo reso in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2019, in luogo di euro 7.728,66 di cui alla tabella precedentemente trasmessa.

La Sezione prende atto che i dati corretti esposti nella nuova tabella fanno venir meno il rilievo istruttorio, tuttavia osserva come nel settore, sebbene siano riscontrabili notevoli miglioramenti rispetto alla situazione emersa dall'analisi effettuata in relazione all'esercizio finanziario 2019, permangano comunque aree che necessitano di misure di autocorrezione. La Sezione auspica, quindi, che vengano intraprese tutte le azioni utili a rendere maggiormente precisa, in termini di monitoraggio e controllo dei flussi, la gestione dei fondi.

Di seguito si riporta la nuova tabella n. 17.

⁴⁵³ Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria per il FEAMP.

Regione del Veneto - Fondo PO FEAMP 2014-2020 - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria es. 2019 - Parte spesa

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	stanziamenti di competenza				Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	Economie dell'anno precedente	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale					
103429	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.084.943,40	0,00	3.718,84	0,00	0,00	1.000.486,45	560.270,87	440.215,58	3.608,61	556.662,26
103430	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	4.569.670,25	19.901,44	933,94	0,00	0,00	4.650.461,07	3.209.329,30	1.432.888,77	5.471,99	3.203.857,31
103431	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	759.460,17	0,00	2.603,18	0,00	0,00	707.209,55	383.524,53	323.685,02	2.526,04	380.998,49
103432	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	3.198.769,18	0,00	653,76	0,00	0,00	3.255.322,76	2.246.530,46	1.003.022,30	3.830,42	2.242.700,04
103433	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.370.901,08	0,00	280,18	0,00	0,00	1.396.450,17	963.674,27	429.458,90	1.205,14	962.469,13
103435	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,93	8.311,43	517,50	0,00	8.311,43
103480	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	325.483,02	0,00	1.115,65	0,00	0,00	340.124,12	172.015,92	160.772,20	11,99	172.003,93
103484	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	33.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.290,00	27.704,73	1.585,27	0,00	27.704,73
103485	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	23.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.591,19	19.393,30	1.197,89	0,00	19.393,30
103781	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	0	0,00	3.284,99	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
103783	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	0	0,00	1.852,37	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
103784	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	0	0,00	827,36	0,00	0,00	0	0	0,00	4,65	0
103829	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.570,01	25.288,90	26.281,11	0,00	0,00
103830	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,16	15.537,05	16.605,11	0,00	0,00
103831	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.771,07	6.656,51	7.114,56	0,00	0,00
TOTALE			11.449.893,80	19.901,44	15.270,27	-	-	11.506.247,48	7.638.237,27	3.843.344,21	16.658,84	7.574.100,62

Per quanto riguarda l'esercizio 2020, la Regione ha fornito i dati che seguono, corredati da indicazioni dettagliate di tutti i provvedimenti di variazione agli stanziamenti di competenza (compreso il riaccertamento ordinario di cui alla D.G.R. n. 509/2020), che hanno interessato i capitoli di entrata e di spesa:

Tabella n. 18

Regione del Veneto - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	stanziamento di competenza					Accertamenti assunti nell'anno (al netto delle economie)	Economie (minore entrata)
				Iniziale	FPV (+)	Variazioni positive	Variazioni negative	Finale		
101078	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	994.705,85	994.705,85	51.120,00	176.950,24		1.222.776,09	479.571,12	-20.827,67
101079	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	3.970.066,18	3.970.066,18	430.168,08		-78.309,81	4.321.924,45	885.582,88	-77.674,50
101080	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	696.294,10	696.294,10	35.784,00	120.865,40		852.943,50	333.156,72	-14.540,01
101081	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	2.779.046,33	2.779.046,33	301.117,66		-54.817,49	3.025.346,50	619.908,05	-54.372,15
TOT			8.440.112,46	8.440.112,46	818.189,74	297.815,64	-133.127,30	9.422.990,54	2.318.218,77	-167.414,33

FPV riacc. ordinario (+)		Provvedimento				Anno accertamento			
capitolo	Anno Provvedimento	Sigla Provvedimento	Numero Provvedimento	Importo (+)	Numeri accertamento				
101078	2020	D.G.R.	509	51.120,00	2020	00001760	00001710	00001674	
101079	2020	D.G.R.	509	430.168,08	2020	00001763	00001727	00001721	00001672
101080	2020	D.G.R.	509	35.784,00	2020	00001761	00001711	00001675	
101081	2020	D.G.R.	509	301.117,66	2020	00001764	00001728	00001722	00001673
TOT				818.189,74					

Variazioni positive		Provvedimento di variazione				Importo	Importo totale
capitolo	Anno Provvedimento	Sigla Provvedimento	Numero Provvedimento	Importo	Importo totale		
101078	2020	D.G.R.	31	98.640,43			
	2020	D.G.R.	1484	78.309,81			
						176.950,24	
101080	2020	D.G.R.	31	66.047,91			
	2020	D.G.R.	1484	54.817,49			
				TOT	120.865,40		

Variazioni negative		Provvedimento di variazione				Importo	Importo totale
capitolo	Anno Provvedimento	Sigla Provvedimento	Numero Provvedimento	Importo	Importo totale		
101079	2020	D.G.R.	1484	-78.309,00			
101081	2020	D.G.R.	1484	-54.817,49			
				TOT	-133.126,49		

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza							Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	FPV (-) reiscrizioni vincolate	Competenza non utilizzata da riscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	FPV (+)	Economie dell'anno precedente	Variazioni positive	Variazioni negative	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale						
103429	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	900.000,00	3.705,49	51.120,00		193.617,24			248.442,73	1.148.442,73	463.101,04	685.341,69	0,00	463.101,04	
103430	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	3.970.066,00	9.058,78	430.168,08			-78.309,81		360.917,05	4.330.983,05	912.485,48	3.418.497,57	-26.902,50	885.582,98	
103431	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	630.000,00	2.593,61	35.784,00		132.532,30			170.909,91	800.909,91	324.170,71	476.739,20	0,00	324.170,71	
103432	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	2.779.046,33	7.403,33	301.117,66			-54.817,49		253.703,50	3.032.749,83	638.739,80	2.394.010,03	-18.831,75	619.908,05	
103433	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	1.191.019,86		129.050,41			-54.196,67		74.853,74	1.265.873,60	273.745,68	533.298,73	-8.070,75	265.674,93	
103435	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	7.411,76							0,00	7.411,76	0,00	7.411,76	0,00	0,00	

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamenti di competenza							Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	FPV (-) reiscrizioni vincolate	Competenza non utilizzata da reinscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	FPV (+)	Economie dell'anno precedente	Variazioni positive	Variazioni negative	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale						
103480	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	270.000,00		15.336,00		59.196,77			74.532,77	344.532,77	138.930,36		205.602,41	0,00	138.930,36
103484	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	24.705,85	0,00	0,00					0,00	24.705,85	0,00		24.705,85	0,00	0,00
103485	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	17.294,10	0,00	0,00					0,00	17.294,10	0,00		17.294,10	0,00	0,00
103781	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
103783	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanzamenti di competenza							Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	FPV (-) reiscrizioni vincolate	Competenza non utilizzata da reinscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie
				Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualita' precedente	FPV (+)	Economie dell'anno precedente	Variazioni positive	Variazioni negative	Somme derivanti da restituzioni	Importo reiscritto totale						
103784	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103829	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	70.000,00							-16.667,00	53.333,00	20.175,57	33.157,43	0,00	20.175,57	
103830	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	49.000,00							-11.666,90	37.333,10	11.579,62	25.753,48	0,00	11.579,62	
103831	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2020	21.000,00							-5.000,10	15.999,90	4.962,58	11.037,32	0,00	4.962,58	
	TOT		9.929.543,90	22.761,21	962.576,15	0,00	385.346,31	-220.657,97	0,00	1.150.025,70	11.079.569,60	2.787.890,84	7.832.849,57	-53.805,00	2.734.085,84	

FPV riacc. ordinario(+)	Provvedimento								
capitolo	Anno Provvedimento	Sigla Provvedimento	Numero Provvedimento	Importo (+)	Anno accertamento	Numeri accertamento			
103429	2020	D.G.R.	509	51.120,00	2020	00001760	00001710	00001674	
103430	2020	D.G.R.	509	430.168,08	2020	00001763	00001727	00001721	00001672
103431	2020	D.G.R.	509	35.784,00	2020	00001761	00001711	00001675	
103432	2020	D.G.R.	509	301.117,66	2020	00001764	00001728	00001722	00001673
103433*	2020	D.G.R.	509	129.050,41					
103480*	2020	D.G.R.	509	15.336,00					
				TOT					962.576,15

* capitoli regionali a utilizzo complessivo

Variazioni positive	Provvedimento di variazione				
capitolo	Anno Provvedimento	Sigla Provvedimento	Numero Provvedimento	Importo	Importo totale
103429	2020	D.G.R.	31	98.640,43	
	2020	D.G.R.	1484	78.309,81	
	2020	D.G.R.	1603	16.667,00	
					193.617,24
103431	2020	D.G.R.	31	66.047,91	
	2020	D.G.R.	1484	54.817,49	
	2020	D.G.R.	1603	11.666,90	
					132.532,30
103480	2020	L.R.	36	54.196,67	
	2020	D.G.R.	1603	5.000,10	
				TOT	59.196,77
Variazioni negative	Provvedimento di variazione				
capitolo	Anno Provvedimento	Sigla Provvedimento	Numero Provvedimento	Importo	
103430	2020	D.G.R.	1484	-78.309,81	
103432	2020	D.G.R.	1484	-54.817,49	
103433	2020	L.R.	36	-54.196,67	
103829	2020	D.G.R.	1603	-16.667,00	
103830	2020	D.G.R.	1603	-11.666,90	
103831	2020	D.G.R.	1603	-5.000,10	
				TOT	

Fonte: elaborazione dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella n. 19
Regione del Veneto - Fondo P.O. FEAMP - Programma 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2020

Asse	Misura	Capitoli correlati		Contributo totale *	Impegni **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate ****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		Entrata	Spesa										
1	Art. 26	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	698.781,02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	8,59%	100,00%	100,00%
1	Art. 29	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	663.258,18	30.599,00		30.599,00	30.599,00	30.599,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	4,61%	100,00%	100,00%
1	Art. 32	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	313.443,87	188.050,00		58.900,00	58.900,00	58.900,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	59,99%	31,32%	31,32%
1	Art. 33 par.1 lett. d)	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	1.723.430,14	0,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	0,00%	0,00%	0,00%
1	Art. 40 par. 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) i)	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	594.420,00	110.889,18		110.889,18	110.889,18	110.889,18	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	18,66%	100,00%	100,00%
1	Art. 41 par. 1	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	57.223,00	37.659,50		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	65,81%	0,00%	0,00%
1	Art. 41 par. 2	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103434	253.652,82	17.285,10		17.285,10	17.285,10	17.285,10	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	6,81%	100,00%	100,00%
1	Art. 42	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103434	164.992,04	56.409,00		33.594,00	33.594,00	33.594,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	34,19%	59,55%	59,55%
1	Art. 43 par. 1,3	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	5.740.208,62	899.966,00		876.554,11	876.554,11	876.554,11	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	15,68%	97,40%	97,40%
1	Art. 44 par. 1, lett. a)	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	68.568,77	0,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	0,00%	0,00%	0,00%
1	Art. 44 par. 1, lett. b), e), f)	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	255.118,90	48.343,00		30.811,00	30.811,00	30.811,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	18,95%	63,73%	63,73%
1	Art. 44 par. 1, lett. c)	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	68.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	0,00%	0,00%	0,00%
1	Art. 44 par. 1, lett. d)	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	107.545,30	103.645,30		45.350,20	45.350,20	45.350,20	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	96,37%	43,76%	43,76%
1	Art. 44 par. 3	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	100,00%	100,00%	100,00%
1	Art. 44 par. 4 bis	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	1.838.324,82	0,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	0,00%	0,00%	0,00%
1	Art. 44 par. 6	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	146.837,07	0,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	0,00%	0,00%	0,00%
2	Art. 47	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	18.500,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	100,00%	100,00%	100,00%
2	Art. 48. a), d), f), h)	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	10.098.149,82	2.708.876,21		2.032.732,47	2.032.732,47	2.032.732,47	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	26,83%	75,04%	75,04%

Asse	Misura	Capitoli correlati		Contributo totale *	Impegni **	O.B. ***	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate ****	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		Entrata	Spesa										
2	Art. 48. e), i), j)	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	104.559,52	69.734,52		69.734,52	69.734,52	69.734,52	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	66,69%	100,00%	100,00%
2	Art. 48. k)	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	203.825,80	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	20,61%	100,00%	100,00%
2	Art. 49	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	32.872,50	0,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	0,00%	0,00%	0,00%
2	Art. 50	101079 - 101081	103429 - 103431 - 103480	133.037,00	51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.500,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	38,71%	100,00%	100,00%
2	Art. 54	101079 - 101081	103429 - 103431 - 103480	1.071.930,65	455.137,11		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	42,46%	0,00%	0,00%
2	Art. 55 par. 1 lett.b)	101079 - 101081	103429 - 103431 - 103480	2.118.272,94	0,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	0,00%	0,00%	0,00%
4	Art. 62	101079 - 101081	103429 - 103431 - 103480	60.000,00	52.589,69		52.589,69	52.589,69	52.589,69	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	87,65%	100,00%	100,00%
4	Art. 63	101079 - 101081 - 101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480 - 103430 - 103431 - 103480	5.722.185,85	2.888.699,57		1.935.347,38	1.505.347,68	1.935.347,38	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	50,48%	52,11%	67,00%
4	Art. 64	101079 - 101081	103429 - 103431 - 103480	350.000,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	31,43%	0,00%	0,00%
5	Art. 68	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480	789.739,75	228.875,00		228.875,00	228.875,00	228.875,00	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	28,98%	100,00%	100,00%
5	Art. 69	101079 - 101081	103430 - 103432 - 103433	10.091.717,00	5.651.064,81		5.591.115,77	5.591.115,77	5.591.115,77	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	56,00%	98,94%	98,94%
--	Art. 78	101078 - 101080	103429 - 103431 - 103480 - 103484 - 103485 - 103435 - 103781 - 103783 - 103784	2.093.341,00	257.119,92		220.392,15	44.038,00	220.392,15	vedi tabella riepilogo riscossioni/accertamenti	12,28%	17,13%	85,72%
TOTALE				45.592.436,38	14.096.942,91		11.516.769,57	10.910.415,72	11.516.769,57		30,92%	77,40%	81,70%

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2020. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea

Fonte: elaborazione dati forniti dalla Regione del Veneto

La tabella che precede dà atto dello stato di attuazione del programma operativo per Assi del PO FEAMP programmazione 2014-2020, alla data del 31/12/2020.

Dal confronto con le risultanze prodotte lo scorso anno, su analogo prospetto, emerge che l'importo degli impegni assunti, giuridicamente rilevanti, è inferiore (euro 14.096.942,91) rispetto a quello attestato al 31 dicembre 2019 (euro 19.715.174,21).

Sul punto l'Amministrazione regionale⁴⁵⁴, in sede di contraddittorio finale, ha prodotto la tabella che di seguito si riporta, precisando quanto segue: *“Si evidenzia nella tabella sottostante che per l'esercizio 2019 erano stati aggiunti gli importi degli impegni con imputazione agli esercizi finanziari successivi (2020 e 2021). Si attesta che gli impegni definitivi al 31.12.2019 ammontano a 11.897.398,73 mentre gli impegni al 31.12.2020 sono pari ad Euro 14.096.942,91”*.

FEAMP 2014-2020	2019			2020
	importo	(var +)	%	importo
IMPEGNI DEFINITIVI AL 31.12	11.897.398,73	2.199.544,18	18,49%	14.096.942,91
IMPEGNI SUL PREVISIONALE	7.817.775,48			
IMPEGNI COMPLESSIVI (INCLUSO	19.715.174,21			

Valgono anche in questa sede le considerazioni già espresse in precedenza in relazione ai margini di migliorabilità della gestione.

Si registra, inoltre, che l'ammontare delle spese certificate allo Stato e alla UE da parte della Regione (euro 10.910.415,72) risulta inferiore ai pagamenti rendicontati dai beneficiari, e dalla Regione stessa già corrisposti (euro 11.516.769,57).

Sul punto, la Struttura regionale competente⁴⁵⁵ ha precisato che *“la certificazione è una fase successiva al pagamento dei rendiconti. L'intervallo temporale tra le due fasi determina uno scostamento tra gli importi”*.

I dati relativi ai *“Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione”* (colonna f della precedente tabella) alla data del 31 dicembre 2020, sono stati trasmessi dalla Regione con un prospetto a parte, di seguito riportato:

⁴⁵⁴ Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria per il FEAMP.

⁴⁵⁵ Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria per il FEAMP.

Tabella 20
Regione del Veneto - Fondo P.O. FEAMP - Programma 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per assi alla data del 31/12/2020
Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione

Colonna (f)					
CAPITOLO	OGGETTO	TIPOLOGIA		ACCERTATO	RISCOSSO
E 101078	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	CORRENTE	COMUNITARIO	1.642.021,63	847.685,07
E 101079	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	INVESTIMENTO	COMUNITARIO	5.701.526,40	3.869.601,23
E 101080	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	CORRENTE	STATALE	1.135.917,35	630.167,02
E 101081	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	INVESTIMENTO	STATALE	3.991.112,19	2.784.034,16
TOTALE				12.470.577,57	8.131.487,48

Fonte: dati forniti dalla Regione

Per quanto riguarda le misure adottate - nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020 - per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da Covid-19, in attuazione del disposto dei Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020, e n. 2020/558 del 23 aprile 2020 (punto 2. della richiesta istruttoria), la Regione, nel dichiarare che *"Le disposizioni assunte dalla Giunta Regionale per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19 a beneficio delle imprese della filiera ittica veneta comprendono gli atti disponibili nell'Allegato denominato "2.4_ATTI_MISURE_FEAMP" "*, ha così sintetizzato:

"● DGR n. 284 del 10 marzo 2020 che in conseguenza sia all'approvazione del nuovo Piano finanziario FEAMP sia della particolare situazione venutasi a creare con l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus "COVID-19", ed in particolare l'impossibilità di procedere ai necessari confronti e attività di informazione con tutti i potenziali interessati ai bandi di finanziamento sia da parte dell'Amministrazione regionale sia all'interno delle stesse Organizzazioni di Categoria a seguito dell'Ordinanza n.1 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto del 23/02/2020 e del DPCM del 29/02/2020, ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande, a valere sul bando di finanziamento approvato con DGR n.1943/2019, al 4 maggio 2020

per tutte le misure di intervento attivate previste di cui al Capo I “Sviluppo sostenibile della pesca”, Capo II “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” e Capo IV “Misure connesse alla commercializzazione e alla trasformazione” del programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020;

● *DGR n. 487 del 21 aprile 2020 che con riferimento al bando di cui alla succitata DGR n.1943/2019 concernente l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per le misure di cui al Capo I, Capo II e Capo IV del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede una ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande al 4 giugno e l'integrazione delle modalità di erogazione dei contributi. Nello specifico, per contrastare la crisi di liquidità manifestata dalle imprese a seguito della pandemia di Coronavirus COVID-19 è introdotta la possibilità di richiedere anticipi sulla spesa prevista per la realizzazione dei progetti;*

● *DGR n. 661 del 26 maggio 2020 che, sempre con riferimento alla DGR n.1943/2019, considerato che l'emergenza sanitaria legata all'epidemia COVID-19 ha comportato un notevole rallentamento nella fase di predisposizione delle proposte progettuali più complesse ed articolate, dispone una ulteriore proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande fino al 15 luglio 2020 e limitatamente alle misure 1.29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - acque marittime", 1.44-29 "Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - acque interne", 2.48 lett. a)-d), f) h) "Investimenti in acquacoltura", 2.50 "Promozione del capitale umano e del collegamento in rete" e 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura". Inoltre, al fine di superare le notevoli difficoltà legate alla mancanza di liquidità delle imprese della filiera ittica causate dall'emergenza sanitaria in corso, che tra le varie conseguenze negative, comportano anche dei problemi nell'anticipare la spesa e quindi portare a termine i progetti finanziati in seguito ai bandi approvati con DGR n. 973 del 6 luglio 2018 e n. 1581 del 30 ottobre 2018, dove si era stabilito di dover sostenere spese pari al 90% della spesa ammessa quale percentuale minima per l'erogazione del contributo, il provvedimento modificare il bando approvato con DGR n. 973 del 6 luglio 2018 e con DGR n. 1581 del 30 ottobre 2018 inserendo una percentuale minima del 50% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati rispetto alla spesa ammessa a contributo, per ritenere concluso il progetto e quindi liquidabile”.*

9.6.2 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013 e 2014-2020

Si ricorda, per facilitare la lettura delle informazioni che seguono, che la spesa agricola è finanziata tramite due fondi strutturali: il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), che

fornisce aiuti diretti agli agricoltori e il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), che finanzia la politica di sostegno allo sviluppo rurale, per i cui pagamenti gli Stati membri operano attraverso organismi pagatori nazionali o regionali, riconosciuti dalla Commissione europea.

Per la Regione del Veneto l'organismo pagatore - l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) - è stato istituito con la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 (ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165), legge modificata, da ultimo, dalla L.R. 25/09/2019, n. 40 recante: "Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e ulteriori disposizioni".

9.6.2.1 Programmazione 2007-2013

In merito alla programmazione 2007-2013 del Programma di Sviluppo Rurale la Regione, confermando quanto riferito lo scorso anno, ne ha rimarcato *"la piena e completa conclusione nel corso del 2015"*, specificando che *"gli ultimi pagamenti sono stati effettuati e registrati dall'Organismo Pagatore (AVEPA) il 10 agosto 2015 - come riportato nel conto consuntivo 2015 e documentato in sede di parifica nell'estate del 2016"*.

Quanto sopra risulta avvalorato, altresì, dalla circostanza che *"L'11 marzo 2016 la Commissione Europea con il "Financial Implementation report 2015 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013", ha formalizzato la conclusione del Programma 2007-2013 e il pieno utilizzo delle risorse UE assegnate. Dato confermato con l'approvazione da parte della Commissione europea anche dell'ultimo Rapporto annuale di attuazione del PSR 2007-2013 per il Veneto presentato a giugno 2016"*.

Nella relazione inerente al Giudizio di parifica del rendiconto generale dell'esercizio 2019, la Sezione, nelle sue conclusioni, evidenziava il riscontro di errori emersi *"[...] anche in relazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013", riconducibili alla "errata rubrica del capitolo di entrata n. 101396 che non corrisponde al disposto dall'articolo 6 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44 e risulta fuorviante rispetto alla corretta natura e provenienza esclusivamente regionale delle risorse coinvolte"*.

In sede dell'allora contraddittorio finale la Regione confermava l'errore in rubrica del capitolo di entrata n. 101396 (non corrispondente al disposto del citato art. 6 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44) precisando, altresì, che *"La Direzione Bilancio e Ragioneria, in base alla*

DGR n. 136 del 14/02/2020, con DDR n. 55 del 15/04/2020, ha istituito il nuovo capitolo di Entrata 101469 "Contributo da Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura delle risorse relative al fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987 (art. 6 L.R. 25/11/2019, n. 44) , Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" Categoria 4020100 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche e disposto la variazione compensativa di Bilancio dal capitolo di E 101396. Nel Bilancio di previsione il capitolo E 101396 è visibile in Nu.Si.co e presenta uno stanziamento iniziale di € 11.000.000,00 e una variazione negativa di pari importo. Il nuovo capitolo di E 101469 è visibile in Nu.si.co e presenta uno stanziamento iniziale pari a € 00,00 con una variazione positiva di € 11.000.000,00 e un accertamento di pari importo".

Prendendo atto della variazione apportata al Bilancio di previsione 2020-2022, si rileva, tuttavia, che nessuno dei due capitoli di entrata è visualizzabile nel programma di contabilità finanziaria (Nu.S.I.Co.) messo a disposizione della Sezione, per cui non è stato possibile appurare la fonte di finanziamento delle risorse in essi allocate.

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴⁵⁶ ha confutato l'osservazione critica riportando le schermate della estrazione della situazione contabile dei capitoli E101396 e E101469 presente in NUSICO, dove sono evidenziate le variazioni di competenza oggetto dell'osservazione.

La Sezione nel prendere atto di quanto prodotto dall'Amministrazione, osserva comunque che dalle schermate dei capitoli di entrata estrapolate da Nu.S.I.Co. non è possibile ricavare le fonti di finanziamento, le quali tuttavia sono rinvenibili in altre e diverse schermate informatiche. Anche in questa sede, quindi, la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di continui aggiornamenti del sistema di contabilità in modo da rendere, in tempo reale, perfettamente sovrapponibili i dati contabili, da sistema e da scritture.

9.6.2.2 Programmazione 2014-2020

Con riferimento alla programmazione 2014-2020 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto, a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella relazione della Sezione inerente al rendiconto dell'esercizio 2019 emergeva che "per il PSR 2007-2013, è stata esercitata la facoltà di portare a termine il progetto con risorse comunitarie del successivo ciclo 2014-2020, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1310/2013 all'articolo 1,

⁴⁵⁶ Autorità di Gestione del PSR 2014-2020.

comma 1", ma che, tuttavia, non veniva fornito altro elemento informativo dal quale potesse "desumersi la sussistenza, in specie, di tutti i requisiti necessari per la suddivisione del progetto in fasi che, si ricorda, richiede la sussistenza di determinati requisiti, differenziati in relazione ai grandi progetti ed ai progetti che non rientrano in detta ultima categoria, e che la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020."

Con la citata nota del 21 maggio 2021, nell'illustrare i requisiti necessari al pagamento - con le risorse del PSR programmazione 2014-2020 - delle domande di sostegno presentate in vigenza del PSR programmazione 2007-2013, per le quali non si è potuto dar corso nell'ambito del medesimo ciclo di programmazione⁴⁵⁷, la Regione - in ottemperanza alle predette disposizioni regolamentari dell'UE e, in generale, alle norme comunitarie vigenti in materia, ha risposto alle richieste della Sezione (dianzi riportate) formulando quanto segue: "[...], la Regione Veneto ha inserito al capitolo 19 della proposta di PSR 2014-2020 per il Veneto, approvata dalla Commissione Europea con la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 e ratificata con la DGR n. 947 del 28/07/2015, gli aiuti necessari per sostenere i pagamenti delle domande di sostegno presentate prima dell'approvazione del PSR 2014-2020 e non pagabili con le risorse del PSR 2007-2013. Per ciascuna Misura l'importo di aiuto riportato nella tabella (espresso in quota FEASR e dalla quale si può calcolare la spesa pubblica totale applicando le % di cofinanziamento previste dai Regolamenti) è stato rilevato nel 2015 dal sistema di gestione del PSR 2007-2013 nel quale sono state registrate le domande presentate prima dell'approvazione del PSR 2014-2020. I relativi pagamenti a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 sono stati effettuati a partire da agosto 2015".

Dalla tabella citata dalla Regione e riportata nella nota in questione (denominata "19.2. Tabella di riporto indicativa", a pag. 8), vengono elencate le 21 Misure rientranti nel PSR con

⁴⁵⁷ La Regione, a pag. 7 della relazione inviata in data 21 maggio 2021, riporta quanto segue: "Al riguardo si rappresenta che i requisiti per pagare con le risorse del PSR 2014-2020 le domande di sostegno presentate in vigenza del PSR 2007-2013, ma che non è stato possibile pagare con le risorse 2007-2013, sono definiti dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 807/2014, che prevede: "1. La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell'ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire: a) tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita; b) successivamente al 31 dicembre 2015. 2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni: a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020; b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l'allegato I del presente regolamento; c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo."

l'indicazione, per ciascuna di esse, dell'importo del "Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020", per un totale complessivo di euro 56.854.501,00.

Per le Misure 03 "Regimi di qualità per i prodotti agricoli alimentari (art. 16)", 05 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (art. 18)", 16 "Cooperazione (art. 35)" e 21 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39b)" non è stato previsto alcun importo.

Passando, ora, alle richieste istruttorie che la Sezione ha formulato con propria nota prot. n. 7266 del 10 maggio 2021, con particolare riferimento al punto 2.⁴⁵⁸ in ordine alle misure adottate dalla Regione per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da Covid-19, in attuazione di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020, e n. 2020/558 del 23 aprile 2020, la Regione segnala che "il Programma è stato limitatamente interessato dal Regolamento (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020, specificatamente per le modifiche apportate all'articolo 37, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1303/2013 che introducono: «Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.» e per l'introduzione dell'articolo 25 bis, il quale al comma 11 prevede che: «Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti. In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200.000 EUR»".

458 La richiesta della Sezione, di cui al punto 2 della nota istruttoria, è la seguente: "Relazione espositiva in ordine alle misure adottate dalla Regione per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19, in attuazione di quanto disposto dai Regolamenti(UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n.2020/558 del 23 aprile 2020 che hanno introdotto alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché l'ammontare delle risorse riconducibili al FESR che, in abito regionale, hanno sostenuto il finanziamento del capitale circolante delle PMI, come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica. Su tale aspetto si chiede di indicare, inoltre, il numero delle imprese che hanno richiesto l'accesso alle risorse, il numero delle imprese destinatarie, gli importi effettivamente liquidati alle entità destinatarie. Con riferimento alle predette modifiche regolamentari si chiede, inoltre, di indicare gli atti adottati dall'amministrazione regionale nonché l'ammontare delle risorse dei fondi rese disponibili e quelle effettivamente utilizzate nel corso del 2020(fornendo, in dettaglio, la provenienza di dette risorse e il loro reimpiego)".

Sulla base di quanto sopra riportato, nell'ambito del PSR 2014-2020, la Regione ha provveduto alla *“costituzione di un Fondo per la concessione di garanzie su prestiti presso il Fondo Europeo degli Investimenti – FEI, società del gruppo BEI”*.

La proposta di modifica del Programma originario, di cui alla D.G.R. n. 71/CR del 30 giugno 2020⁴⁵⁹ - ovvero quella di includere anche il capitale circolante tra le spese ammissibili alle garanzie prestate dal Fondo di garanzia sostenuto dal PSR presso il FEI a favore delle PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - è stata approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C(2020) 5832 *final* del 20 agosto 2020, e ratificata con D.G.R. n. 1233 del 1° settembre 2020 ⁴⁶⁰.

Considerato lo stato di avanzamento delle risorse impegnate attraverso il PSR, si legge ancora nel testo della menzionata deliberazione, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, sono state stornate le risorse necessarie *“dai Tipi di intervento dove vi sono maggiori risorse rispetto all’attuazione del piano pluriennale dei bandi o dovute a economie o a un utilizzo delle risorse stanziato inferiore alle attese per cause esterne al PSR”*.

Pertanto, come sottolineato dalla Regione nella sua relazione, dette modifiche non hanno comportato *“lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie”* ma si sono limitate *“all’inserimento*

⁴⁵⁹ Ad oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Proposta di modifica ai sensi dell'articolo 11, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dell'articolo 4 paragrafo 2terzo comma del Regolamento (UE) n. 808/2014 per garantire il contributo da parte del FEASR alla gestione dell'emergenza COVID-2019, relativamente alle aree rurali del territorio del Veneto. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 9, comma 2, l. r. 26/2011”*.

⁴⁶⁰ Nelle premesse della DGR n. 1233 del 01/09/2020 si legge: *“In particolare, visto l'attuale avanzamento del PSR 2014-2020 per il Veneto, la modifica riguarda quanto segue..1. Al fine di trasferire un aiuto alla liquidità necessaria per la prosecuzione delle attività delle imprese operanti nei comparti maggiormente colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia, viene attivata la nuova Misura 21 di cui all'art. 39b del REG (UE) 1305/2013, come emendato dal Regolamento (UE)2020/872 “che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19”, destinando al suo finanziamento il 2% delle risorse delProgramma;2. Al fine di consentire idoneo supporto alle esigenze di liquidità e di sostegno alle attività delle imprese agroalimentari beneficiarie dello strumento finanziario Fondo di Garanzia attivato dal tipo di intervento 4.2.1, si propone di rendere ammissibile ai costi il capitale circolante nel limite massimo di 200.000,00 euro, come previsto dall'articolo 25 bis del regolamento UE n. 1303/2013, come introdotto dall'articolo 2 del regolamento UE n. 2020/558;3. Si introduce il nuovo tipo di intervento 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico “al fine di sostenere una maggiore resilienza delle aziende agricole soggette ad altre concomitanti calamità o eventi eccezionali (es. lotta alla cimice asiatica) e limitarne per quanto possibile gli effetti cumulati sulla vitalità di tali aziende;4. A seguito degli effetti dell'emergenza epidemiologica e per sostenere l'occupazione nel settore agricolo è importante continuare a sostenere le aziende agricole impegnate in sistemi di produzione sostenibili con buon collocamento nel mercato; per questo è necessario rafforzare la Sottomisura 11.2 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”5. Per reagire agli effetti della epidemia viene rafforzata anche l'azione dello sviluppo locale di tipo partecipativo e perciò si trasferiscono alla sottomisura 19.2 alcune risorse non utilizzate per il supporto alla preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SM19.1) e per le attività di cooperazione dei GAL(SM19.3);6. Gli effetti della epidemia hanno accentuato la necessità di sostegno alla formazione relativa al contributo dell'agricoltura e delle tecniche agricole compatibili alla transizione ecologica (ad esempio in applicazione al PAN fitofarmaci), pertanto vengono trasferite risorse al tipo di intervento 1.1.1 nella Priorità 4”*.

del capitale circolante tra le spese ammissibili alle garanzie prestate dal Fondo di garanzia sostenuto dal tipo di intervento 4.2.1”.

La Regione prosegue precisando che *“Sinora non sono giunte al Fondo domande di rilascio di garanzie per il finanziamento di prestiti per esigenze connesse al capitale circolante da parte di PMI operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.*

Nel confermare l'ammontare della dotazione finanziaria del Programma in oggetto - pari ad euro 1.169.025.974,03461 (di cui il 43% costituito da risorse comunitarie, il 40% dal cofinanziamento statale, e il 17% dal cofinanziamento regionale), -punto 4.- la Regione, su richiesta della Sezione, ha prodotto il seguente prospetto sullo stato di attuazione del PSR Programmazione 2014-2020, alla data del 31 dicembre 2020:

461 Con la seguente precisazione: *“La D.G.R. n. 2053 del 14/12/2017 approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 finalizzata allo storno delle risorse destinate all'intervento di solidarietà a sostegno delle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016, come sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 giugno 2017. La dotazione finanziaria originaria era 1.184.320.501 euro. Lo storno ha riguardato la Misura 2”.*

Tabella n. 21

Regione del Veneto - Fondo FEASR - Programma 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi e Misure alla data del 31/12/2020

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE *	IMPEGNI **	O.B. ***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE ****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE (1)	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE (2)	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
	1		102197	22.356.148,40	20.357.011,94		12.126.384,98	10.320.685,16	1.760.708,89	8.559.976,27	91%	51%	9%
	2		102197	15.865.027,83	7.232.690,68		1.389.717,08	911.509,28	155.503,48	756.005,79	46%	13%	2%
	3		102197	17.857.142,86	16.796.715,05		11.113.603,78	10.380.324,14	1.770.883,30	8.609.440,84	94%	62%	11%
	4		102197	404.891.001,86	419.412.249,54		291.760.347,89	269.625.648,84	45.998.135,69	223.627.513,15	104%	64%	11%
	5		102197	4.116.419,30	518.412,57		411.073,22	301.444,09	51.426,36	250.017,73	13%	58%	10%
	6		102197	122.072.983,70	112.963.103,51		76.398.237,45	70.627.725,12	12.049.089,90	58.578.635,21	93%	63%	11%
	7		102197	51.716.141,00	51.893.436,79		24.681.603,81	24.327.737,11	4.150.311,95	20.177.425,16	100%	47%	8%
	8		102197	40.122.303,22	31.224.340,10		23.941.749,56	22.519.642,60	3.841.851,03	18.677.791,57	78%	72%	12%
	10	101469	102197 103995	199.517.393,83	239.769.547,90		226.497.343,27	199.303.983,70	34.001.259,62	165.302.724,08	120%	83%	14%
	11		102197	33.798.701,30	39.566.039,11		37.617.798,80	31.590.930,98	5.389.412,83	26.201.518,15	117%	80%	14%
	13		102197	120.129.870,13	108.417.321,43		108.416.420,17	94.990.622,11	16.205.400,13	78.785.221,98	90%	88%	15%
	14		102197	1.297.590,14	1.294.814,62		1.307.268,20	1.294.814,62	220.895,37	1.073.919,25	100%	100%	17%
	15		102197	37.105,75	35.977,50		36.095,00	35.977,50	6.137,76	29.839,74	97%	100%	17%
	16		102197	25.943.877,55	25.814.434,40		6.972.022,71	6.972.022,71	1.189.427,07	5.782.595,64	100%	27%	5%
	19		102197	71.428.571,43	73.706.081,85		42.804.824,57	38.935.151,97	6.642.336,93	32.292.815,04	103%	53%	9%
	20	101237	102677 103722 102076	14.874.768,09	10.397.813,83		7.179.280,50	7.179.280,50	1.224.785,25	5.954.495,24	70%	69%	12%
	21		102197	23.000.927,64	22.374.500,00		22.374.500,00	22.181.689,68	3.784.196,26	18.397.493,42	97%	99%	17%
TOTALE				1.169.025.974,03	1.181.774.490,82		895.028.270,99	811.499.190,10	138.441.761,83	673.057.428,27	101%	69%	12%

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2020. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea

(1) secondo quanto specificato nella relazione gli impegni sono stati assunti e i pagamenti sono stati effettuati dall'Organismo Pagatore AVEPA

(2) Ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 le risorse della quota europea (FEASR) e della quota Stato sono stati trasferiti direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Confrontando i dati sopra riportati con quelli pervenuti lo scorso anno e riferiti alla data del 31 dicembre 2019, si riscontrano alcune incongruenze, nonostante l'adozione del medesimo criterio di compilazione (come si evince dalle note in calce).

In particolare, l'importo dei "Pagamenti rendicontati dai beneficiari" (evidenziato in giallo nella tabella prima indicata) risulta essere inferiore (euro 895.028.270,99) a quello relativo all'esercizio 2019 (euro 969.953.536,00).

Analogamente si riscontra per la somma indicata alla colonna "Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione" (anch'essa evidenziata in giallo): euro 138.441.761,83 al 31 dicembre 2020 rispetto ad euro 662.885.089,00 al termine dell'esercizio precedente.

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴⁶² in relazione alle rilevate discrasie ha confermato l'osservazione di questa Sezione, e versato in atti le due tabelle corrette per il 2019 e per il 2020. L'Amministrazione ha precisato che: "(...) a causa di un errore in fase di estrazione dei dati nella pertinente colonna sono finiti importi parziali. Si allega una versione controllata della tabella che reca gli importi corretti dei pagamenti rendicontati dai beneficiari al 31 dicembre 2020 per complessivi 1.258.110.064,42 euro.

Per quanto riguarda la colonna "pagamenti effettuati dalla Regione" il dato riferito al 31 dicembre 2020 riportato nella tabella è corretto, mentre si rileva un errore nella tabella riferita al 2019 che ha ripetuto in questa colonna l'importo delle "spese totali pagate e certificate" (662.885.089 euro) anziché il valore corretto dei "pagamenti effettuati dalla Regione" a seguito rendicontazione al 31 dicembre 2019, che complessivamente ammontava a 113.088.196 euro.

Si allegano le due tabelle corrette per l'anno 2020 e per l'anno 2019".

Si riportano, quindi, di seguito, i due prospetti corretti per il Fondo FEARS, Programma 2014-2020, recanti, rispettivamente, i risultati attuazione programma operativo per assi alle date del 31/12/2019 e del 31/12/2020.

⁴⁶² Autorità di Gestione del PSR 2014-2020.

Regione del Veneto - Fondo FEASR - Programma 2014-2020 - Risultati attuazione programma operativo per assi al 31/12/2019

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI**	O.B.***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE (1)	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE (2)	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
	1		102197	22.193.878	14.335.857		11.348.208	8.284.192	1.413.283	6.870.909	65%	58%	10%
	2		102197	18.863.636	7.232.691		497.269	482.351	82.289	400.062	38%	7%	1%
	3		102197	17.857.143	11.636.523		17.065.156	6.852.113	1.168.970	5.683.142	65%	59%	10%
	4		102197	414.891.002	360.043.843		422.343.679	233.372.352	39.813.323	193.559.029	87%	65%	11%
	5		102197	4.116.419	518.413		862.251	301.444	51.426	250.018	13%	58%	10%
	6		102197	129.719.388	79.197.410		84.906.686	59.667.979	10.179.357	49.488.622	61%	75%	13%
	7		102197	51.716.141	51.893.437		24.158.688	23.866.809	4.071.678	19.795.131	100%	46%	8%
	8		102197	41.020.408	27.541.895		27.116.187	17.376.250	2.964.388	14.411.862	67%	63%	11%
	10		102197	203.039.145	239.769.548		199.508.682	170.167.982	29.030.658	141.137.324	118%	71%	12%
	11		102197	30.797.774	39.566.039		32.005.428	25.720.907	4.387.987	21.332.920	128%	65%	11%
	13		102197	120.129.870	90.102.613		92.233.177	78.719.329	13.429.517	65.289.811	75%	87%	15%
	14		102197	1.297.590	1.294.815		1.307.268	1.294.815	220.895	1.073.919	100%	100%	17%
	15		102197	37.106	35.978		36.095	35.978	6.138	29.840	97%	100%	17%
	16		102197	25.943.878	25.814.434		4.209.730	3.238.254	552.446	2.685.807	100%	13%	2%
	19		102197	71.428.571	63.669.892		46.402.980	27.552.283	4.700.420	22.851.864	89%	43%	7%
	20	101237	102677-102076-102432-102431-102430-103722	15.974.026	9.560.251		5.952.054	5.952.054	1.015.420	4.936.634	60%	62%	11%
Totale				1.169.025.974	1.022.213.638		969.953.536	662.885.089	113.088.196	549.796.893	87%		

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2019. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione europea

(1) secondo quanto specificato nel punto 2) della Relazione, gli impegni sono stati assunti e i pagamenti sono stati effettuati dall'Organismo Pagatore AVEPA

(2) Ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 le risorse della quota europea (FEASR) e della quota Stato sono stati trasferiti direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Regione del Veneto - FONDO FEASR - Programma 2014-2020 - Risultati attuazione programma operativo per assi al 31/12/2020

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI**	O.B.***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE (1)	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE (2)	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA										
	1		102197	22.356.148,40	20.357.011,94		12.126.384,98	10.320.685,16	1.760.708,89	8.559.976,27	91%	51%	9%
	2		102197	15.865.027,83	7.232.690,68		1.389.717,08	911.509,28	155.503,48	756.005,79	46%	13%	2%
	3		102197	17.857.142,86	16.796.715,05		17.346.408,04	10.380.324,14	1.770.883,30	8.609.440,84	94%	62%	11%
	4		102197	404.891.001,86	419.412.249,54		590.050.142,00	269.625.648,84	45.998.135,69	223.627.513,15	104%	64%	11%
	5		102197	4.116.419,30	518.412,57		613.949,77	301.444,09	51.426,36	250.017,73	13%	58%	10%
	6		102197	122.072.983,70	112.963.103,51		87.181.905,50	70.627.725,12	12.049.089,90	58.578.635,21	93%	63%	11%
	7		102197	51.716.141,00	51.893.436,79		24.681.603,81	24.327.737,11	4.150.311,95	20.177.425,16	100%	47%	8%
	8		102197	40.122.303,22	31.224.340,10		41.454.297,48	22.519.642,60	3.841.851,03	18.677.791,57	78%	72%	12%
	10	101469	102197 103995	199.517.393,83	239.769.547,90		226.497.343,27	199.303.983,70	34.001.259,62	165.302.724,08	120%	83%	14%
	11		102197	33.798.701,30	39.566.039,11		37.617.798,80	31.590.930,98	5.389.412,83	26.201.518,15	117%	80%	14%
	13		102197	120.129.870,13	108.417.321,43		108.416.420,17	94.990.622,11	16.205.400,13	78.785.221,98	90%	88%	15%
	14		102197	1.297.590,14	1.294.814,62		1.307.268,20	1.294.814,62	220.895,37	1.073.919,25	100%	100%	17%
	15		102197	37.105,75	35.977,50		36.095,00	35.977,50	6.137,76	29.839,74	97%	100%	17%
	16		102197	25.943.877,55	25.814.434,40		10.660.050,70	6.972.022,71	1.189.427,07	5.782.595,64	100%	27%	5%
	19		102197	71.428.571,43	73.706.081,85		69.176.899,12	38.935.151,97	6.642.336,93	32.292.815,04	103%	53%	9%
	20	101237	102677 103722 102076	14.874.768,09	10.397.813,83		7.179.280,50	7.179.280,50	1.224.785,25	5.954.495,24	70%	69%	12%
	21		102197	23.000.927,64	22.374.500,00		22.374.500,00	22.181.689,68	3.784.196,26	18.397.493,42	97%	99%	17%
TOTALE				1.169.025.974,03	1.181.774.490,82		1.258.110.064,42	811.499.190,10	138.441.761,83	673.057.428,27	101%	69%	12%

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2020. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione europea

(1) secondo quanto specificato nella relazione gli impegni sono stati assunti e i pagamenti sono stati effettuati dall'Organismo Pagatore AVEPA

(2) Ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 le risorse della quota europea (FEASR) e della quota Stato sono stati trasferiti direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

È stato richiesto, altresì, alla Regione di trasmettere i dati relativi all'esercizio 2020 della gestione finanziaria dei capitoli di entrata e di spesa interessati dal fondo in questione, riepilogati nelle seguenti tabelle:

Tabella n. 22 - Regione del Veneto - Fondo FEASR PSR - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria - Parte Entrata

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTO DI COMPETENZA			ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ANNO	ECONOMIE
				INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE	FINALE		
101237	Entrate derivanti da AVEPA per il pagamento del personale impegnato nella gestione dei programmi comunitari	2020		488.000,00	0,00	488.000,00	443.275,92	44.724,08
101396	Recupero da agenzia veneta per i pagamenti delle risorse relative al fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987 (art. 6, L.R. 25/11/2019, n.44)	2020		11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
101469	Contributo da agenzia veneta per i pagamenti delle risorse relativo al fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987 (art. 6, L.R. 25/11/2019, n.44)	2020		0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
TOTALE				11.488.000,00	0,00	11.488.000,00	11.443.275,92	44.724,08

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella n. 23 - Regione del Veneto - Fondo FEASR PSR - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria - Parte Spesa

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
102076	Azioni di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 - Acquisto di beni e servizi (Art. 5, L.R. 02/04/2014, n. 11)	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	260,00	0,00	4.740,00	260,00
102197	Cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Contributi agli investimenti (Art. 4, L.R. 02/04/2014, n. 11)	2020	25.552.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.552.009,88	25.552.009,88	0,00	0,00	25.552.009,88
102677	Azioni per l'Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 - Trasferimenti correnti (Art. 5, L.R. 02/04/2014, n. 11)	2020	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	205.000,00	0,00	10.000,00	205.000,00
103554	Passività potenziali di cui al fondo garanzia FEI - PSR 2014-2020 - Fondo spese correnti (Art. 46, c. 3, D.lgs. 23/06/2011, n. 118 - Art. 38, Reg.to UE 17/12/2013, n. 1303)	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
103722	Spese del personale impegnato nella gestione dei programmi comunitari - Trasferimenti correnti (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1303)	2020	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	443.275,92	0,00	44.724,08	443.275,92
103995	Realizzazione di interventi per l'efficacia della programmazione comunitaria 2014-2020 - risorse vincolate - Contributi agli investimenti (Art. 6, L.R. 25/11/2019, n. 44)	2020	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
TOTALE			37.420.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.275.009,88	37.200.545,80	15.000,00	59.464,08	37.200.545,80

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

In relazione alla spesa, si riscontra che i capitoli n. 102076 e n. 102677 sono stati oggetto di variazioni negative intervenute nel corso dell'esercizio 2020 sullo stanziamento di competenza, per un importo complessivo pari ad euro 145.500,00.

Il prospetto di cui sopra - fornito dalla Regione - è correlato da due annotazioni sulle celle della competenza finale dei suddetti capitoli, in corrispondenza degli importi di euro 5.000,00 ed euro 215.000,00 (evidenziati in rosso dalla Sezione per darne immediato riscontro), indicanti la seguente dicitura: "*Variazione negativa di euro 45.000,00 messa a disposizione del bilancio*", e "*Variazione negativa di euro 100.500,00 messa a disposizione del bilancio*".

Il controllo in Nu.S.I.Co. ha permesso di appurare che le risorse allocate ai capitoli di spesa anzi citati derivano da fonti proprie regionali "*correlate a finanziamenti UE*" e sono associati al capitolo di entrata n. 100747 (di cui si è già ampiamente parlato in occasione del FSE).

Dal D.D.L. sul rendiconto in esame risulta ancora presente l'importo di euro 297.909,94 come quota vincolata al risultato di amministrazione alla data del 31 dicembre 2020 (all. n. 2), circostanza già segnalata in occasione del Giudizio di parifica dello scorso anno⁴⁶³.

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴⁶⁴, ha precisato che "*Le variazioni di Bilancio sui capitoli di Spesa 102076 pari a € 45.000,00 e capitolo 102677 pari a € 100.500,00*" sono state assunte con la L.R. n. 13 del 30/04/2020 di variazione generale al Bilancio 2020. *Gli importi evidenziati in rosso sono il risultato della competenza iniziale detratta la variazione negativa di competenza*".

In merito alle osservazioni relative al capitolo di entrata n. 100747, l'Amministrazione ha prodotto la schermata del Sistema Nu.S.I.Co. espositivo delle somme accertate su capitolo di entrata n. 100796 nel corso degli anni fino al 2018 e l'accertamento del 2019, precisando, altresì, quanto segue:

"Si riporta quanto illustrato in occasione della parifica del Conto consuntivo 2019. Il Capitolo E 100796 "rimborso da AVEPA delle spese inerenti all'assistenza tecnica al PSR 2014-2020 è stato utilizzato fino al 21/12/2018 per introitare le somme provenienti da AVEPA a rimborso delle spese

⁴⁶³ Nella relazione allegata alla deliberazione n. 102/202/PARI veniva evidenziato "[...] al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 risulta vincolata la quota di euro 297.909,94 (di cui euro 296.759,94 derivanti dal precedente anno 2018 e solo euro 1.150,00 inerente all'esercizio 2019) riferita al capitolo di entrata n. 100796 "Rimborso da Avepa delle spese inerenti l'assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Art. 5, L.R. 02/04/2014, n. 11 - Art. 35, L.R. 27/04/2015, n. 6 - Art. 53, L.R. 27/06/2016, n. 18)", collegato proprio al capitolo di spesa n. 102432 "Azioni per assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Trasferimenti correnti (Art. 5, L.R. 02/04/2014, n. 11 - Art. 35, L.R. 27/04/2015, n. 6 - Art. 53, L.R. 27/06/2016, n. 18)", su cui è stata registrata l'economia di euro 50.000,00".

⁴⁶⁴ Autorità di Gestione del PSR 2014-2020.

sostenute dalla Regione del Veneto per il pagamento delle competenze fisse e degli oneri a seguito di Assunzione di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. F9 del C.C.N.L. Comparto regioni – Autonomie locali del 14/09/2000 del D.lgs. 165/2001.

Il capitolo di E 100796 dall'esercizio 2019 non è più stato utilizzato per il rimborso delle spese del personale a tempo determinato, le somme accertate fino a tale data sono rimaste a disposizione del Bilancio.

A fine 2019 il capitolo 100796 è stato utilizzato per introitare € 1.150,00, (accertamento n. 5422/2019), pari al rimborso effettuato da Avepa per le spese sostenute e anticipate da Regione Veneto per il pagamento del compenso spettante al componente della commissione preposta all'esame delle offerte pervenute per la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Monitoraggio Ambientale in rete Natura 2000 del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 di cui all'impegno n. 5781 effettuato sul capitolo 102076, accertamento disposto con nota prot. 499884 del 20/11/2019.

(...) Inoltre, si segnala che i capitoli di spesa 102076 e 102677 oggetto dell'osservazione della Sezione regionale non sono associati al capitolo di entrata 100747".

La Sezione prende atto di quanto rappresentato e precisato dall'Amministrazione, tuttavia, reitera anche in questa sede le considerazioni già formulate in precedenza (par. 1.4.1.2) in relazione al capitolo di entrata "virtuale" n. 100747, che la struttura regionale afferma non essere collegato ai capitoli di uscita sopra indicati (n. 102076 e n. 102677).

Detto collegamento, infatti, emerge dai documenti di bilancio e dal programma di contabilità, in relazione ai quali sono auspicabili azioni correttive finalizzate a ricondurre ad unitarietà i dati rinvenibili nel Sistema Contabile e quelli dei documenti di bilancio.

Con riferimento, poi, alla performance realizzata dal PSR 2014-2020 alla data del 31 dicembre 2020, premesso che "Il livello di conseguimento degli obiettivi previsti dal "Performance framework" raggiunto alla verifica intermedia del 31 dicembre 2018, ha consentito di confermare l'assegnazione definitiva al Programma dell'intera riserva di performance originariamente stabilita dalla Commissione europea", la Regione, nel fornire una tabella riepilogativa sullo stato di avanzamento del conseguimento dei target del Performance framework, precisa che "i valori al 31 dicembre 2020 che appaiono relativamente "bassi" e lontani dal target finale al 2023 di alcuni indicatori sono dovuti alla progressione non lineare della realizzazione delle operazioni che li alimentano, le quali - in particolare nel caso degli investimenti materiali - sono condizionate dai tempi tecnici necessari al loro completamento e dal fatto che possono essere rilevate solo all'avvenuto pagamento del saldo finale, come disposto dal Regolamento (UE) 215/2014.)".

Infine, in merito alla richiesta della Sezione di produrre una relazione espositiva delle frodi e irregolarità riscontrate e/o accertate, la Regione ha fornito un'articolata tabella (formata da innumerevoli colonne tanto da renderne impossibile la riproduzione) nella quale si individuano n. 2 casi di sospetta frode (identificati con la sigla IRQ3)⁴⁶⁵ relativi alla programmazione 2007-2013 del PSR del Veneto.

Dette irregolarità sono state commesse tra il 2004 e il 2013 e contestate per la prima volta nel marzo 2016 (l'una), e nel marzo 2017 (l'altra).

Le somme ancora da recuperare ammontano ad euro 119.211,0 per la quota UE, ed euro 97.775,00 per la quota nazionale, per un importo complessivo di euro 216.986,00 di contributo pubblico.

465 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1970 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca". Articolo 2 (Definizioni) - Si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013. Inoltre, ai fini del presente regolamento si intende per: a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario". Articolo 3 (Relazione iniziale) - 1. Gli Stati membri segnalano alla Commissione le irregolarità che: a) riguardano un importo superiore a 10 000 EUR in contributi del Fondo; b) sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. 2. Nella relazione iniziale, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni: a) lo scopo, la categoria di regioni ove opportuno e il nome del Fondo, nonché il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, la priorità e l'operazione in questione; b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima; c) la regione o l'area in cui l'operazione ha avuto luogo, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS; d) la disposizione o le disposizioni che sono state violate; e) la data e la fonte della prima informazione che ha portato a sospettare un'irregolarità; f) le pratiche seguite per commettere l'irregolarità; g) ove appropriato, se la pratica dà adito a un sospetto di frode; h) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta; i) ove appropriato, gli Stati membri e i paesi terzi interessati; j) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità; k) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità; l) l'importo totale delle spese dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato; m) l'importo interessato dall'irregolarità dell'operazione in questione, espresso in termini del contributo dell'Unione e nazionale; n) in caso di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale; o) la natura della spesa irregolare; p) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero dei pagamenti già effettuati. 3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione le irregolarità di cui all'articolo 122, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. In tutti gli altri casi, in particolare quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, sono segnalate alla Commissione le irregolarità riscontrate e le relative misure preventive e correttive. 4. Le irregolarità relative a programmi operativi nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea sono segnalate dallo Stato membro nel quale la spesa è sostenuta dal beneficiario che realizza l'operazione. Lo Stato membro informa l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione del programma e l'autorità di audit. 5. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in linea con la normativa nazionale.

La Regione dichiara che trattasi di *“tutti i casi di irregolarità afferenti il PSR, rilevati e trasmessi nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2020 dall’AVEPA⁴⁶⁶ tramite il sistema informatico di gestione delle irregolarità (IMS), che fa parte del sistema d’informazione antifrode (AFIS) gestito dall’OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode)” e che “Nel periodo evidenziato risultano comunicate all’OLAF:*

-n. 149 casi di irregolarità (IRQ2)

-n. 2 casi di sospetta frode (IRQ3)

-nessun caso di frode accertata (IRQ5)”⁴⁶⁷.

La Regione conclude affermando che *“Relativamente al 2021, non è stato ancora denunciato alcun caso in quanto il termine per l’invio scade al 31 maggio 2021 e ad oggi è in fase di elaborazione il relativo tracciato informatico”.*

9.6.3 Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Croazia 2014-2020

Richiamando quanto già illustrato nella più volte menzionata relazione inerente al precedente Giudizio di parifica, il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Croazia 2014-2020 (che rappresenta una novità rispetto ai precedenti cicli di programmazione) ha lo scopo di promuovere lo sviluppo regionale integrato fra i due Stati, al quale - con Decisione della Commissione europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014 - è stata assegnata una dotazione FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) di euro 201.357.220,00 (pari all’85% della dotazione finanziaria complessiva) che, come documentato ancora una volta dalla Regione nella sua relazione del 21 maggio 2021, sommata alla quota di cofinanziamento nazionale, pubblico e privato (restante parte del 15%), porta ad una dotazione complessiva stimata del Programma pari ad euro 236.890.849,00 secondo la seguente ripartizione per Assi Prioritari (AP):

⁴⁶⁶ L’art. 2, al comma 3bis, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 *“Istituzione dell’agenzia veneta per i pagamenti”* (e ss.mm.ii) prevede che *“Qualora all’Agenzia venga affidata dalla Regione del Veneto, ai sensi della presente legge, la gestione di interventi, la stessa esercita anche le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi. I provvedimenti inerenti all’irrogazione delle sanzioni sono adottati dal Direttore”.*

⁴⁶⁷ Legenda:

a) *“irregolarità non segnalate come frode” (IRQ2);*

b) *“irregolarità non segnalate come frode-sospetta frode” (IRQ3)*;*

c) *“frodi accertate” (IRQ5)**;*

* in presenza di indagine penale o rinvio a giudizio da parte dell’autorità giudiziaria

** in presenza di pronuncia in tal senso.

Tabella n. 24
Regione del Veneto - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A
Italia - Croazia 2014-2020 - Riparto dei fondi fra Assi prioritari

Asse prioritario	FESR	Cofinanziamento nazionale*	Risorse totali
AP1 - Blue Innovation (Innovazione Blu)	24.162.867,00	4.264.036,00	28.426.903,00
AP2- Safety and Resilience (Sicurezza e Resilienza)	51.346.091,00	9.061.075,00	60.407.166,00
AP3 Environment and Cultural Heritage (Ambiente e patrimonio culturale)	70.475.027,00	12.436.770,00	82.911.797,00
AP4 - Maritime Transport (Trasporto Marittimo)	43.291.802,00	7.639.730,00	50.931.532,00
AP5 - Technical Assistance (Assistenza Tecnica)	12.081.433,00	2.132.018,00	14.213.451,00
Totale complessivo	201.357.220,00	35.533.629,00	236.890.849,00

*la quota di cofinanziamento nazionale per i beneficiari italiani pubblici o soggetti di diritto pubblico è a carico del Fondo di rotazione nazionale

Fonte: Regione del Veneto

Sulla base delle disposizioni della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il piano finanziario del Programma, limitatamente al budget FESR, è stato assegnato a ciascuna annualità del ciclo di programmazione 2014-2020 secondo quanto indicato nella tabella che segue:

Tabella n. 25

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	24.570.537,00	20.825.538,00	37.839.878,00	38.596.677,00	39.368.610,00	40.155.980,00

Fonte: Regione del Veneto

La Regione, nella sua relazione, ha precisato che *“Ai fini dell’attuazione del Programma, e quindi del perseguimento degli obiettivi dallo stesso stabiliti, quest’ultimo dispone che sia promosso il finanziamento di operazioni (progetti) di tipo “standard” e “strategico”, attraverso il lancio di bandi che rispondano alle esigenze del Programma e alla sua esecuzione intermedia e finale”* e, in particolare, che *“nel 2017 è stato lanciato il primo pacchetto di bandi, per progetti “Standard” e “Standard+”, questi ultimi per la capitalizzazione dei risultati di progetti già finanziati da precedenti Programmi insistenti sulla medesima area, che ha portato al finanziamento di n. 50 progetti Standard e n. 22 progetti Standard+ sui 4 Assi prioritari del Programma”*.

Il Comitato di Sorveglianza del Programma ha deciso che, per tale pacchetto, la dotazione finanziaria del cofinanziamento FESR venisse quantificata in euro 78.200.000,00 elevandola successivamente ad euro 101.084.179,44 *“in considerazione della qualità delle proposte*

progettuali presentate e della necessità di incrementare l'avanzamento della spesa per i ritardi accumulati dal Programma”.

Su richiesta della Sezione (punto 2. della nota istruttoria⁴⁶⁸), la Regione ha dichiarato di non aver adottato misure riconducibili al Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, e al Regolamento n. 558 del 23 aprile 2020, ma che *”Per fronteggiare le difficoltà e i ritardi causati dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria del COVID-19 e supportare i beneficiari nell'implementazione dei progetti in questa fase, al fine di evitare futuri ritardi nell'avanzamento complessivo del Programma, sono state invece adottate una serie di misure procedurali“*, tra le quali *”la modifica della manualistica di Programma, nello specifico della Scheda informativa n. 6 “Realizzazione del progetto” – “Factsheet n. 6 - Project Implementation”, la cui versione aggiornata è stata adottata con Decreto Dirigenziale n. 224 del 30.10.2020”.*

In data 21 maggio 2021, su richiesta della Sezione (punto 4. della nota istruttoria), la Regione ha prodotto il seguente prospetto sullo stato di attuazione del Programma in esame, alla data del 31 dicembre 2020, integrandolo con le note in calce (evidenziate in rosso):

⁴⁶⁸ Al punto 2. della nota istruttoria prot. n. 7266/2021 del 10 maggio 2021, la Sezione chiedeva una apposita *”Relazione espositiva in ordine alle misure adottate dalla Regione per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica da COVID-19, in attuazione di quanto disposto dai Regolamenti (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 e n. 2020/558 del 23 aprile 2020 che hanno introdotto alcuni elementi di flessibilità nella gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché l'ammontare delle risorse riconducibili al FESR che, in abito regionale, hanno sostenuto il finanziamento del capitale circolante delle PMI, come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace alla crisi sanitaria pubblica. Su tale aspetto si chiede di indicare, inoltre, il numero delle imprese che hanno richiesto l'accesso alle risorse, il numero delle imprese destinatarie, gli importi effettivamente liquidati alle entità destinatarie. Con riferimento alle predette modifiche regolamentari si chiede, inoltre, di indicare gli atti adottati dall'amministrazione regionale nonché l'ammontare delle risorse dei fondi rese disponibili e quelle effettivamente utilizzate nel corso del 2020 (fornendo, in dettaglio, la provenienza di dette risorse e il loro reimpiego)”.*

**Tabella n. 26 - Regione del Veneto - Programma Italia Croazia - Programmazione 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2020**

ASSE	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE *	IMPEGNI **	O.B. ***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE ****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
	ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
1		102662 / 102663 103701 / 103702	28.426.903,00	25.596.090,30	-	9.861.686,57	9.801.095,67	7.439.857,21		90,04%	38,29%	29,07%
2		102662 / 102663 103701 / 103702	60.407.166,00	55.518.272,11	-	9.881.787,02	9.704.986,29	7.731.186,74		91,91%	17,48%	13,93%
3		102662 / 102663 103701 / 103702	82.911.532,00	76.748.387,63	-	26.513.231,60	26.359.907,11	20.441.572,36		92,57%	34,35%	26,63%
4		102662 / 102663 103701 / 103702	50.931.532,00	46.691.974,87	-	11.347.853,97	10.555.222,79	7.705.849,31		91,68%	22,61%	16,50%
5		102664/102665 102666/102667 102669/102670 102671/102672 102673/102674	14.213.451,00	9.236.442,50	-	5.447.879,05	5.424.532,07	4.796.872,02		64,98%	58,73%	51,93%
1-5	100884/100886 101009/10101								59.008.480,78			
TOTALE			236.890.584,00	213.791.167,41	--	63.052.438,21	61.845.743,93	48.115.337,64	59.008.480,78	90,25%	28,93%	22,51%

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse.

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2019. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione (per il programma IT-HR è stato riportato il programmato totale comprensivo sia della quota FESR che del Cofinanziamento nazionale, sia pubblico che privato (si richiama che la copertura del cofinanziamento nazionale tramite il Fondo di Rotazione è assicurata ai soli beneficiari pubblici italiani)

** Impegni giuridicamente vincolanti (Impegni assunti dalla Autorità di Gestione per le sole quote FESR e FdR)

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea (per il programma IT-HR viene certificata alla CE l'intero ammontare della spesa, comprensivo di tutte le quote, sia pubbliche sia private)

Fonte: Regione del Veneto

Si segnala una lieve incongruenza (pari ad euro 265,00) nell'ammontare complessivo della dotazione finanziaria del Programma (FESR più cofinanziamento nazionale), in particolare tra quanto indicato alla colonna "Risorse totali" della precedente tabella n. 24 (euro 236.890.849,00) e quella denominata "Contributo totale" della tabella appena sopra riportata (euro 236.890.584,00).

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴⁶⁹ ha rappresentato che *"A causa di un errore materiale, il contributo totale dell'Asse 3 ammonta a € 82.911.797,00 anziché € 82.911.532,00. Pertanto, il totale corretto ammonta a € 236.890.849,00."*

Rispetto all'anno precedente, chiusosi con la performance del 57,47%, il rapporto tra gli impegni giuridicamente vincolanti (che, come specificato dalla Regione in calce al prospetto di cui sopra, si riferiscono a quelli assunti dalla Autorità di Gestione per le sole quote FESR e FdR) e il contributo complessivo del Programma è notevolmente aumentato, attestandosi al 90,25%. Gli altri due rapporti⁴⁷⁰ sono passati dal 16,80% e dal 10,76% rispettivamente al 28,93% e al 22,51%.

Nella *"Relazione espositiva degli obiettivi da raggiungere e/o raggiunti nell'ambito del performance framework"* (punto 7 della citata richiesta istruttoria), la Regione evidenzia come, nonostante un generale ritardo nell'avanzamento della spesa, tanto da non permettere il raggiungimento del target per l'anno 2018 (informazione fornita in occasione del precedente Giudizio di parifica), *"i valori degli indicatori finanziari (indicatori di tipo F) realizzati al 2020 hanno avuto una ripresa sostenuta e hanno così permesso il raggiungimento del target N+3"*. Per quanto riguarda, poi, gli indicatori di implementazione (di tipo I) *"i valori realizzati al 2020 sono già pari o superiori ai target previsti al 2023 e lasciano ben sperare che anche tutti i corrispondenti indicatori di realizzazione (di tipo O – Output) raggiungano i target al 2023 prefissati a inizio programmazione"*.

La Regione sottolinea, infine, l'importanza di *"prendere in considerazione che, come già risposto alla Commissione Europea, la metodologia iniziale per definire i target degli indicatori è stata influenzata dal fatto che il Programma Italia Croazia è stato attivato per la prima volta nel periodo di programmazione 2014-2020"* e che, pertanto, *"non c'erano base dati o serie storiche utilizzabili per*

⁴⁶⁹ Autorità di Gestione ITALIA-CROAZIA 2014-2020.

⁴⁷⁰ Si tratta dei seguenti rapporti:

- Spese totali pagate e certificate/impegni giuridicamente vincolanti;
- Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione/impegni giuridicamente vincolanti.

una più accurata valorizzazione dei target e in alcuni casi particolari il valore realizzato è stato di gran lunga maggiore rispetto a quanto previsto”.

Soffermandoci, ora, sull’analisi della gestione finanziaria del Programma in oggetto, sempre con riferimento alle risultanze al 31 dicembre 2020 che la Regione ha prodotto – in analogia allo scorso anno - con quattro separati prospetti in base alla natura delle risorse (corrente e per investimenti), e alle fonti di finanziamento (comunitaria e nazionale)⁴⁷¹, oltre a segnalare nuovamente la mancanza di un riepilogo complessivo dei dati inviati, si formulano le seguenti ulteriori osservazioni. Atteso che la Regione, al fine di rendere il più trasparente possibile (oltre che di immediata lettura) la rappresentazione dei dati richiesti dalla Sezione, può apportare le opportune modifiche al prospetto redatto e fornito dalla Sezione stessa, con riferimento a tutti e quattro i prospetti illustrativi dei capitoli di spesa è stata aggiunta (e compilata) una colonna genericamente denominata “*Variazioni stanziamenti*” in luogo di quelle esistenti, già consolidate nel tempo, denominate “*Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente*”, “*Economie dell'anno precedente*”, “*Somme derivanti da restituzioni*” e “*Importo reiscritto totale*”.

Al riguardo, la Regione a pag. 37 della sua relazione, con riferimento alle modalità di compilazione dei citati prospetti, dichiara che “*Per i capitoli di spesa corrente, ad eccezione dei cap. n. 102673, 102674 e 103966, ai fini della determinazione degli stanziamenti si vedano le voci relative all’avanzo e al FPV da Nusico – visualizzazione stanziamento iniziale – composizione*”.

Si sottolinea come le specifiche sopraindicate (appositamente individuate nel prospetto fornito dalla Sezione), che rappresentano le principali fattispecie ai fini della determinazione dell’ammontare dello stanziamento di competenza finale (in aggiunta a quello previsionale di bilancio) dei capitoli di spesa destinatari delle risorse comunitarie, si rendono necessarie proprio allo scopo di monitorare la provenienza delle risorse e la loro destinazione finale, nel rispetto del vincolo di destinazione.

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴⁷² ha rappresentato che: “*Al fine di una migliore e più trasparente rappresentazione dei dati, e al fine della determinazione della competenza finale, si allega la tabella di gestione finanziaria, per i capitoli di spesa corrente, con l’aggiunta di una colonna, e si precisa quanto segue.*

⁴⁷¹ I prospetti, trasmessi dalla Regione in data 21 maggio 2021, sono così denominati: “*Gest_finanz_2020_correnti_FESR*”, “*Gest_finanz_2020_Investim_FESR*”, “*Gest_finanz_2020_correnti_FDR*”, “*Gest_finanz_2020_investim_FDR*”.

⁴⁷² Autorità di Gestione ITALIA-CROAZIA 2014-2020.

La colonna "COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020" rappresenta, così come già indicato nelle note per la compilazione della tabella, la competenza iniziale pura, che si evince da VISUS (in particolare da estrazioni VISUS SPESA, colonna K).

È stata aggiunta la colonna "STANZIAMENTO FPV/RO". Il dato è ricavato da NUSICO - Situazione Contabile - Solo Avanzo, e rappresenta l'importo dello "STANZIAMENTO FPV/RO" al netto di "DI CUI FINANZIATO CON RISORSE DELL'ANNO". Si specifica che per i capitoli 102666 e 102667 il dato è esposto al netto di quanto indicato nella colonna "Variazioni DGR 509/2020" RO 2019.

La colonna "COMPETENZA INIZIALE", che era stata aggiunta inizialmente, rispetto al prospetto fornito dalla Sezione in sede di richiesta istruttoria, (fonte: Visus, estrazioni SPESA colonna O), è data dalla somma delle colonne "COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020" e "STANZIAMENTO FPV/RO".

La colonna "VARIAZIONI STANZIAMENTI" comprende le variazioni di bilancio (somma algebrica fra variazioni positive e negative. Fonte: NUSICO - STANZIAMENTO ATTUALE - dettaglio dati)

La colonna "COMPETENZA FINALE" è data dalla somma delle colonne: "COMPETENZA INIZIALE", "VARIAZIONI STANZIAMENTI" - "VARIAZIONI DGR 509/2020 RO" "SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI".

Per quanto riguarda i capitoli 103701 e 103702, in NUSICO - Situazione Contabile - Solo Avanzo, lo "STANZIAMENTO ATTUALE" - "DI CUI FINANZIATO CON RISORSE DELL'ANNO" ammonta, rispettivamente, a € 6.556.901,76 e a € 966.224,98 (DGR 1072/2020)".

Si riporta di seguito la tabella versata in atti in sede di contraddittorio finale, espositiva dell'analisi della gestione finanziaria del Programma INTERREG VA ITALIA - CROAZIA in cui l'Amministrazione ha inserito anche i dati tratti dal sistema informativo Nu.S.I.Co. relativi allo stanziamento FPV/RO al netto di quanto finanziato con le risorse dell'anno.

Regione del Veneto - Interreg VA Italia-Croazia - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria

Capitolo di entrata	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento di competenza			Accertamenti assunti nell'anno	Economie
				Iniziale	Variazioni intervenute	Finale		
101010	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A - ITALIA CROAZIA (2014-2020) - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	2020	7.698.742,94	7.698.742,94	3.287,94	7.702.030,88	5.158.052,62	
101472	ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ASSEGNATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	2020	0,00	0,00	110,15	110,15	110,15	
			7.698.742,94	7.698.742,94	3.398,09	7.702.141,03	5.158.162,77	

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento FPV/RO Fonte: NUSICO - "situazione contabile" - "solo avanzo"	Competenza iniziale	Variazioni stanziamenti	Stanziamiento di competenza			Competenza finale pura	Variazioni D.G.R. 509/2020 - RO 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da reiscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie	Note alle variazioni
							Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale									
102665	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI- QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	2020	114.140,44	76.625,00	190.765,44	0,00				114.140,44	3.287,94	0,00	194.053,38	78.218,13		47.685,35	30.532,78	
102667	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	2020	8.043,33	17.823,80	25.867,13	0,00				8.043,33	15,67	0,00	25.882,80	12.818,67		9.175,35	3.643,32	
102670	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - IMPOSTE E TASSE - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	2020	2.961,06	6.522,91	9.483,97	0,00				2.961,06	0,00	0,00	9.483,97	4.702,71		3.350,57	1.352,14	
102674	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - TRASFERIMENTI CORRENTI - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	2020	145.858,25	0,00	145.858,25					145.968,40	0,00	110,15	145.968,40	199.225,50		54.135,55	145.089,95	D.G.R. 353/2020

Capitoli di spesa correlati	Descrizione del capitolo	Anno	Competenza prevista da POR 2014-2020	Stanziamiento FPV/RO Fonte: NUSICO - "situazione contabile" - "solo avanzo"	Competenza iniziale	Variazioni stanziamenti	Stanziamenti di competenza			Competenza finale pura	Variazioni D.G.R. 509/2020 - RO 2019	Somme derivanti da restituzioni	Competenza finale	Impegni assunti nell'anno	Competenza non utilizzata da riscrivere	Economie	Impegni al netto delle economie	Note alle variazioni
							Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente	Economie dell'anno precedente	Importo reiscritto totale									
103702	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (2014-2020) - TRASFERIMENTI CORRENTI AI BENEFICIARI - QUOTA STATALE (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)	2020	7.427.739,86	118.939,51	7.546.679,37	966.224,98				8.393.964,84	0,00	0,00	8.512.904,35	6.398.589,58		1.062.359,95	5.336.229,63	D.G.R. 1072/2020
103966	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA NAZIONALE DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A ITALIA CROAZIA 2014-2020 TRASFERITA IN ECCESSO	2020	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			7.698.742,94	219.911,22	7.918.654,16	966.224,98				8.665.078,07	3.303,61	110,15	8.888.292,90	6.693.554,59		1.176.706,77	5.516.847,82	

In secondo luogo, dai prospetti relativi alla gestione finanziaria corrente FESR e FDR, con riferimento ai capitoli di spesa n. 102673, rubricato "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg v a Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 102674, rubricato "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg v a Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5 Assistenza Tecnica - trasferimenti correnti - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", si individuano somme a titolo di impegni assunti nell'esercizio 2020 ben superiori allo stanziamento finale di competenza, pari, rispettivamente, ad euro 1.470.839,13 contro euro 1.227.049,93 e ad euro 199.225,50 contro euro 145.968,40.

Nonostante la sussistenza di economie (delle quali viene data evidenza dalla Regione) sui citati impegni di spesa (pari ad euro 306.768,19 sul capitolo n. 102673 ed euro 54.135,55 sul capitolo n. 102674), è stata rilevato la non corretta compilazione delle tabelle in questione, contenenti dati difformi da quelli desunti dal rendiconto generale dell'esercizio 2020.

Emergono, altresì, consistenti importi di economie di spesa, di parte corrente, sugli impegni assunti nell'esercizio 2020, quantificati in euro 8.385.009,65 ed euro 1.176.706,77 rispettivamente per la parte relativa al FESR e al FDR.

In sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale competente⁴⁷³ ha rilevato un errore materiale nella tabella sulla gestione finanziaria che ha prontamente corretto, versando in atti la tabella corretta, e precisato che:

"Il valore attuale degli impegni assunti sul capitolo di spesa n. 102673 ammonta a complessivi € 1.164.070,94, così composti: € 1.163.446,76 collegati al capitolo di entrata n. 101009 (colonna D Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione), ai quali devono essere sommati € 624,18 collegati al capitolo di entrata 101471/E di restituzione.

Il valore attuale degli impegni assunti sul capitolo di spesa n. 102674 ammonta a complessivi € 145.089,95, così composti: € 144.979,80 collegati al capitolo di entrata n. 101010 (colonna D Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione) ai quali devono essere sommati € 110,15, collegati al capitolo di entrata 101472/E di restituzione

La tabella di gestione finanziaria, per un errore materiale, riporta le succitate somme di € 624,18 (cap. 102673) e € 110,15 (cap. 102674) in spesa nella colonna VARIAZIONI STANZIAMENTI (DGR 353/2020) anziché nella colonna SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI. L'errore è stato corretto nella tabella che si allega".

⁴⁷³ Autorità di Gestione ITALIA-CROAZIA 2014-2020.

Quanto alle rilevate economie di spesa, l'Amministrazione ha fornito le seguenti precisazioni:

<Si precisa che, così come riportato nelle note per la compilazione delle tabelle di gestione finanziaria, che per economie si intendono tutte le modifiche di impegno intervenute; è compreso pertanto il FPV che viene spostato di stanziamento nell'esercizio successivo (prenotazione FPV).

Le modifiche di impegno più consistenti si sono verificate sui capitoli 103701/U e 103702/U, dedicati al finanziamento dei progetti.

Per quanto riguarda il capitolo 103701/U il totale delle modifiche impegno, pari a € 7.737.043,56 è così composto:

- € 4.423.842,61 di prenotazione FPV (si veda "NUSICO – Situazione Contabile – Solo Avanzo "DI CUI STANZIAMENTO FPV/RO" colonna "DI CUI FINANZIATO CON RISORSE DELL'ANNO")*
- € 2.278.544,50 di minori spese e insussistenze di entrate conseguenti, per 6 progetti di tipo "Standard", alla proroga del termine di chiusura delle attività progettuali e alla modifica del piano finanziario; quanto al riutilizzo, contestualmente alla registrazione di economie minori spese e di insussistenze di entrate si è proceduto a impegnare e accertare risorse nel 2021 e in alcuni casi anche nel 2022 (DDRR nn 229/2020; 239/2020; 240/2020 241/2020; 242/2020; 244/2020, 245/2020)*
- € 1.010.191,75 reimputati, in RO 2020, all'annualità 2021 in seguito a comunicazioni del beneficiario sull'avanzamento del progetto e sul livello di spesa raggiunto rispetto al cronoprogramma.*
- € 24.464,70 reimputati al 2021 in sede di RO 2020 per modifica nel partenariato di un progetto strategico.*

Per quanto riguarda il capitolo 103702/U il totale delle modifiche impegno, pari a € 1.062.359,95 è così composto:

- € 722.245,45 di prenotazione FPV*
- € 235.768,37 di minori spese e insussistenze di entrate per i progetti di cui sopra;*
- € 100.028,83 reimputati, in RO 2020, all'annualità 2021 in seguito a comunicazioni del beneficiario sull'avanzamento del progetto e sul livello di spesa raggiunto rispetto al cronoprogramma.*
- € 4.317,30 eliminati in sede di RO 2020 (DGR 366/2021) per modifica nel partenariato di un progetto strategico.*

Per quanto riguarda i capitoli di spesa nn. 102664/U 102665/U 102666/U 102667/U 102669/U e 102670/U, le modifiche di impegno riguardano principalmente economie, minori spese e insussistenze di entrate registrate nel 2019 (DDR 168/2019) e nel 2020 (DDR 213/2020) in seguito a dimissioni di professionalità assunte con incarico di collaborazione coordinata e continuativa assegnate allo staff del Segretariato Congiunto a partire dal 2016.

Nel corso del 2020 si è provveduto ad assumere del personale in sostituzione di quello dimessosi, attivando degli incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.lgs. 165/2001 (Si vedano le DGR 1588/2019 e 1315/2020). Il capo del Segretariato Congiunto, di cui alla DGR 1315/2020, è stato assunto a inizio 2021 (DDR di impegno n. 67 del 10 marzo 2021).

Per quanto riguarda i capitoli di spesa nn. 102673/U e 102674/U le modifiche di impegno sono relative:

- alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato (spesa a carico del programma comunitario) per passaggio dello stesso personale a tempo indeterminato (DDR n. 232/2020).*
- alla cessazione della delega della funzione di Autorità di Audit del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e della designazione della nuova Autorità di Audit (DDR n. 146/2019). Con DDR 174/2019 si è provveduto all'impegno in favore della U.O. Sistema dei controlli e attività ispettive delle risorse individuate nell'ambito del progetto di Assistenza Tecnica "AA Project">.*

Dalla relazione sulla gestione, allegata al rendiconto generale 2020 (D.D.L. del 30 aprile 2021), emergono, poi, minori accertamenti rispetto alle previsioni di bilancio, relativamente all'assegnazione statale e comunitaria per la realizzazione del programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V A - ITALIA-CROAZIA (2014-2020), di parte corrente, come di seguito specificato:

- Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", per 2,5 mln circa (assegnazione statale);*
- Titolo 2 "Trasferimenti correnti", Tipologia 105 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo", per 6,3 mln (assegnazione comunitaria).*

Di tali importi è possibile trovare riscontro (in modo indiretto), dai prospetti fin qui analizzati, relativi all'entrata di parte corrente. Maggiori sono, invece, le somme desunte dai correlati capitoli di spesa corrente, come differenza tra gli impegni complessivamente assunti rispetto agli stanziamenti finali (assestati) di bilancio.

In merito alla richiesta della Sezione di relazionare sulle eventuali frodi e irregolarità riscontrate e/o accertate (punto 8 della nota sopra richiamata), la Regione dichiara che

L'Autorità di Audit, nel suo Rapporto Annuale di Controllo del 15 febbraio 2021, riferito al 6° anno contabile di programma (periodo 01/07/2019-30/06/2020), ha rilevato alcune irregolarità, per un importo complessivo pari ad euro 32.327,65 su un totale di spesa controllata pari ad euro 2.868.080,52 e certificata alla CE, inerente al medesimo periodo contabile, ammontante ad euro 24.846.933,30.

Come desunto dai dati prodotti dalla Regione nella sua relazione, si evince che trattasi di n. 9 poste irregolari per le quali *“L'Autorità di Gestione, a seguito delle irregolarità rilevate dall'Autorità di Audit, ha esteso le medesime rettifiche alle ulteriori spese precedentemente certificate per i contratti oggetto di irregolarità, per una spesa pari ad € 4.174,1 (€ 2.686,50 per il progetto ID 10042661 ed € 1.487,60 per il progetto ID 10070785)”*.

La Regione conclude affermando che *“Tutti gli importi irregolari sono stati decertificati in sede di chiusura dei conti (15.02.2021), con esclusione degli importi inferiori ai 250 € di contributo UE, ai sensi dell'art. 122 par. 2 Reg. (UE) 1303/03 e dalle Linee guida Egesif 15-0017-04 del 3.12.2018”*. Atteso che la rendicontazione sullo stato di attuazione del Programma Operativo, come richiesto dalla Sezione, è riferita alla data del 31 dicembre 2020 e che le decertificazioni degli importi irregolari (come si legge dalle informazioni fornite dalla Regione e sopra riportate) sono state effettuate in sede di chiusura dei conti, ovvero alla data del 15 febbraio 2021, in sede di prima analisi si è supposto che i dati di cui alla precedente tabella n. 26 non abbiano ancora recepito tali rettifiche.

Pertanto, in sede di contraddittorio finale la regione è stata invitata a dare riscontro della circostanza e delle eventuali possibili ricadute sui beneficiari finali, anche in relazione alle *“[...] ulteriori spese precedentemente certificate per i contratti oggetto di irregolarità”*.

In tale sede la Struttura regionale competente⁴⁷⁴, ha precisato che la nuova tabella n. 26 corretta (di seguito riportata) recepisce gli importi irregolari rettificati, evidenziati nella relazione, in quanto trattasi di importi irregolari riferiti al periodo contabile 01/07/2019-30/06/2020 e decertificati con la chiusura dei conti di tale periodo contabile, effettuata in data 15 febbraio 2021, in base alle tempistiche indicate nelle Linee Guida EGESIF 15_0017-04 del 03/12/2018.

Quanto ai minori accertamenti rispetto alle previsioni di bilancio, l'Amministrazione ha precisato che *“In sede di redazione delle proposte di budget 2020-2022, avvenute a inizio agosto*

⁴⁷⁴ Autorità di Gestione ITALIA-CROAZIA 2014-2020.

2019, sono state stanziati indicativamente le risorse per il finanziamento dei progetti strategici, di cui alla DGR 1371 del 23 settembre 2019 di avvio del pacchetto di bandi.

Il Comitato di Sorveglianza ha approvato 11 progetti Strategici con procedure scritte, conclusi a giugno 2020. Il Comitato di Sorveglianza ha dato mandato all'Autorità di Gestione di gestire la conclusione del processo di risoluzione delle condizioni, volto principalmente ad integrare o rivedere le domande di concessione del contributo per alcuni aspetti, tra i quali il budget progettuale.

Pertanto, l'esatto ammontare delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti è stato definito soltanto al termine del suddetto processo".

Infine, in relazione ai chiarimenti sulle possibili ricadute sui beneficiari finali delle irregolarità accertate, l'Amministrazione ha precisato che "si procede alla riduzione del contributo concesso per un ammontare pari a quello inammissibile, con modalità di compensazione sul contributo residuo ancora da liquidare o recupero nel caso di progetti chiusi o importo irregolare maggiore del saldo dovuto".

Si riporta di seguito la tabella 26 espositiva dei risultati conseguiti nell'attuazione per Assi del Programma Italia Croazia - Programmazione 2014-2020 - alla data del 31/12/2020, corretta (le modifiche sono evidenziate in rosso).

Tabella n. 26 (Bis-Corretta) – Regione del Veneto – Programma Italia Croazia - Programmazione 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2020

ASSE	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE *	IMPEGNI **	O.B. ***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE ****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
	ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
1		102662 / 102663 103701 / 103702	28.426.903,00	25.596.090,30	-	9.861.686,57	9.801.095,67	7.439.857,21		90,04%	38,29%	29,07%
2		102662 / 102663 103701 / 103702	60.407.166,00	55.518.272,11	-	9.881.787,02	9.704.986,29	7.731.186,74		91,91%	17,48%	13,93%
3		102662 / 102663 103701 / 103702	82.911.532,00	76.748.387,63	-	26.513.231,60	26.378.433,26	20.441.572,36		92,57%	34,35%	26,63%
4		102662 / 102663 103701 / 103702	50.931.532,00	46.691.974,87	-	11.347.853,97	10.564.475,59	7.705.849,31		91,68%	22,63%	16,50%
5		102664/102665 102666/102667 102669/102670 102671/102672 102673/102674	14.213.451,00	9.236.442,50	-	5.447.879,05	5.436.317,21	4.796.872,02		64,98%	58,86%	51,93%
1-5	100884/100886 101009/10101							59.008.480,78				
TOTALE			236.890.584,00	213.791.167,41	--	63.052.438,21	61.885.308,02	48.115.337,64	59.008.480,78	90,25%	28,95%	22,51%

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse.

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2019. Eventuali altre attività/ adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione (per il programma IT-HR è stato riportato il programmato totale comprensivo sia della quota FESR che del Cofinanziamento nazionale, sia pubblico che privato (si richiama che la copertura del cofinanziamento nazionale tramite il Fondo di Rotazione è assicurata ai soli beneficiari pubblici italiani)

** Impegni giuridicamente vincolanti (Impegni assunti dalla Autorità di Gestione per le sole quote FESR e FdR)

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea (per il programma IT-HR viene certificata alla CE l'intero ammontare della spesa, comprensivo di tutte le quote, sia pubbliche sia private)

Fonte: Regione del Veneto

9.7 Considerazioni conclusive

Come già evidenziato nel Capitolo 1 dedicato alla Programmazione finanziaria, anche per la gestione dei fondi comunitari la Regione del Veneto ha progressivamente affrontato in termini risolutivi i rilievi e le criticità che la Sezione ha, di volta in volta, rilevato nelle attività pregresse di parificazione, adottando le adeguate misure di autocorrezione.

Fatti salvi alcuni aspetti, di cui si dirà più avanti, in cui ci sono margini di ulteriore migliorabilità della gestione, anche in relazione alle risultanze cui la Sezione è pervenuta in sede di giudizio di parificazione per il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, esitate nella deliberazione n. 102/2020/PARI, deve evidenziarsi l'adeguamento della Regione alle sollecitazioni ivi contenute con riferimento alla gestione dei fondi comunitari.

Si segnala, tra l'altro, che per il corrente esercizio la Regione, fatta eccezione per taluni aspetti, ha corrisposto alla maggior parte delle richieste istruttorie in modo impeccabile, sia sotto il profilo del rispetto dei termini, che sotto quello sostanziale della qualità e congruenza delle risposte e della documentazione fornite ed ha prontamente corrisposto con precisione anche alle ulteriori richieste di chiarimenti e/o di integrazioni formulate dalla Sezione in prossimità del contraddittorio finale svoltosi il 18 giugno 2021, la cui analisi ha consentito il più delle volte di ritenere superato il rilievo istruttorio.

Va anche sottolineato che, stante la copiosità della documentazione prodotta, la Regione ha accompagnato la stessa con un prospetto recante, per ciascun quesito istruttorio, l'indice delle relazioni, tabelle, prospetti e relativi allegati forniti, con ciò rendendone più agevole la consultazione. Detto accorgimento esprime con evidenza lo spirito collaborativo e proattivo delle Strutture regionali nei confronti dell'attività istruttoria di questa Sezione.

Passando all'analisi effettuata per la gestione 2020 la Sezione, nel dare atto del notevole lavoro fatto dall'Amministrazione regionale per eliminare le molteplici criticità gestionali del settore emerse nel corso dell'analisi effettuata in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, non può tuttavia esimersi dal rappresentare gli aspetti in cui la *performance* conseguita non è ancora ottimale.

Infatti, anche nel corso della presente analisi sono emersi taluni errori materiali nella predisposizione delle tabelle, dei quali l'Amministrazione si è resa conto solo a seguito delle discrasie rilevate dalla Sezione a seguito dell'esame dei dati forniti dalle Strutture regionali competenti (*vedi*, per il Fondo FSE, le tabelle n.1; n. 4; n. 6; n. 8; per il Fondo P.O. FEAMP, le

tabelle n. 17; n. 19; per il Fondo FEARS, la tabella n. 21; per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia -Croazia, la tabella n. 26).

Sul punto va evidenziato, comunque, che, rispetto al recente passato, la situazione è molto migliorata, in quanto i rilevati errori sono in numero esiguo considerata la mole di dati trattati e sono stati debitamente, e prontamente, rettificati dall'Amministrazione, di talché è stato possibile superare le osservazioni critiche già in sede istruttoria.

Va parimenti evidenziato che, per quanto riguarda il capitolo di entrata "virtuale" n. 100747, che la struttura regionale afferma non essere collegato a taluni capitoli di spesa rilevati dalla Sezione (n. 023045/U; n. 102076 e n. 102677), il collegamento emerge dai documenti di bilancio e dal programma di contabilità, e che i rilevati disallineamenti, con ragionevole presunzione, sono riconducibili, in parte, al mancato aggiornamento in tempo reale del sistema di contabilità rispetto ai documenti contabili. Detta circostanza va, poi, messa in correlazione con la difficoltà, confermata dall'Amministrazione, di visualizzazione delle informazioni, anche minime, delle reiscrizioni. Queste, infatti, come espressamente affermato in atti, non trovano evidenza, in termini di registrazione, né all'interno dei sistemi informativi contabili regionali né all'interno dello strumento VISUS: circostanza che, indubbiamente, non consente la compiuta valutazione e comprensione della posta contabile.

Posto che ciò può determinare la mancata corrispondenza dei dati del Sistema con quelli delle scritture contabili, riconducibili ad unitarietà solo a seguito di approfondimenti istruttori, la Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione regionale sulla necessità di allineare, in tempo reale, i sistemi informativi regionali ai documenti di bilancio.

Perplessità desta anche la circostanza, confermata in sede di contraddittorio finale, che la Struttura regionale competente, con gli elementi a disposizione, non sia stata in grado di produrre in dettaglio il prospetto analitico in formato *excel* relativo al programma operativo FEP 2007-2013 richiesto dalla Sezione.

La Sezione auspica, quindi, che vengano intraprese tutte le azioni utili a rendere maggiormente precisa, in termini di monitoraggio e controllo dei flussi, la gestione dei fondi.

Quanto alle risultanze dell'analisi sulla gestione di Fondi comunitari e delle nuove misure di flessibilità intervenute in risposta alle necessità emergenti dalla situazione pandemica, va confermato in questa sede quanto già detto sulla Programmazione integrata dei fondi

strutturali e di investimento, e degli strumenti della programmazione unitaria (Cap. 1 presente Relazione). Infatti, anche sotto il profilo operativo, la Regione ha compiutamente assolto alle proprie attività in relazione alla gestione dei fondi comunitari, sebbene nei limiti imposti dalla emergenza sanitaria.

10 Stato patrimoniale e Conto economico

10.1 Introduzione

10.1.1 Premessa

Il disegno di legge Regionale n. 11 del 30/4/2021 predisposto dalla Giunta ed avente ad oggetto il " *Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2020*" è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 4 maggio 2021.

La Sezione di Controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parifica, è chiamata a rendere, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, un giudizio di "coerenza" tra la struttura complessiva del rendiconto nelle sue articolazioni (Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico) e la consistenza delle singole partite attive e passive che lo compongono, per il quale assumono particolare rilevanza le coordinate di indagine adottate, in ragione del sussistente rapporto di integrazione tra le due anime del sistema contabile.

La delineazione di tale aspetto costituisce una dovuta premessa, giacché evidenzia la peculiare specificità delle scritture contabili in esame, e consente di meglio definire il perimetro delle verifiche condotte da questa Sezione di Controllo in sede di parifica del " *Rendiconto regione Veneto 2020*" per Stato Patrimoniale e Conto Economico.

La documentazione necessaria all'analisi di cui si è detto è stata richiesta con la nota istruttoria, di carattere generale, prot. n. 7213 del 7 maggio 2021, a cui la Regione Veneto ha dato riscontro con nota prot. n. 221622 del 13 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7417 del 14 maggio 2021).

10.1.2 Metodologia di indagine

Anche per l'esercizio di riferimento, nel solco dei criteri di analisi adottati per i precedenti rendiconti, ai fini della valutazione degli elaborati contabili è stata confermata l'individuazione, in alternativa all'analisi puntuale e ricostruttiva di ogni singola posta del conto economico e dello stato patrimoniale, di specifici elementi contabili selezionati. La conferma di tale scelta metodologica si è resa necessaria in considerazione della vastità e fluidità del territorio contabile sotteso alla formazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, rispetto ai tempi del processo di parificazione, ulteriormente ridottisi a causa

della particolare situazione contingente creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 che ha così pesantemente interessato l'intera nazione, condizionando le attività.

Al riguardo occorre brevemente premettere che nel giudizio di parifica dell'esercizio 2017 l'esame si era particolarmente appuntato sulle risultanze della complessa attività di ricognizione straordinaria del patrimonio regionale, che risultava conclusa⁴⁷⁵, ma scontava i tempi necessari al graduale processo di adeguamento degli applicativi, proseguito e affinato nel corso del 2018, come evidenziato nella nota illustrativa allegata al relativo Rendiconto generale della Regione.⁴⁷⁶

In sede di giudizio di parifica di quest'ultimo, la Sezione confermava, pur apprezzando quanto fatto dalla Regione in attuazione del D.E.F.R. adottato per le annualità 2018-2020, le criticità rilevate, auspicando una rapida risoluzione delle problematiche informatico-gestionali in tempi amministrativi ragionevoli.

Nell'esame dell'esercizio 2019, si è dato conto dell'ulteriore affinamento e implementazione del processo di adeguamento e aggiornamento dei sistemi applicativi, con la finalità, tra l'altro, di favorire le scritture di rettifica e di assestamento, attraverso il dialogo informatico tra i vari moduli di bilancio e la gestione degli inventari e del patrimonio, e attraverso il dialogo e l'integrazione funzionale tra le diverse strutture amministrative. In particolare, era rilevato il Superamento del software PATRIMONIO WEB con migrazione dei dati nel nuovo portale SPIDI, l'integrazione dell'applicativo NUSICO *e il Miglioramento dell'interfaccia con il portale aperto BIBICO*.⁴⁷⁷

Preso atto della intervenuta implementazione dei diversi sistemi applicativi gestionali e della loro interrelazione, la Sezione ha rilevato che la Nota integrativa, allegata a Stato Patrimoniale e Conto Economico del Rendiconto 2019 risultava maggiormente dettagliata, *svolgendo una più adeguata funzione di informazione ancillare e di supporto conoscitivo, anche grazie all'utilizzo delle informazioni e della reportistica fornite dal sistema informativo in grado di integrare la gestione degli inventari e la gestione della contabilità, garantendo la dimostrazione delle varie scritture di rettifica e di assestamento e di giustificare le variazioni di valore per le singole voci*

⁴⁷⁵ Cfr. "Premessa - Report inventariali - nota illustrativa Stato Patrimoniale di apertura al 01/01/2018" in allegato al Rendiconto Generale dell'esercizio 2018 "Tenuto conto degli indirizzi forniti dalla Corte, è stata cioè condotta una ulteriore attività ricognitiva che ha attraversato le diverse categorie inventariali e di cui si darà conto nel proseguo della presente nota illustrativa, che evidenzia le differenze, le rettifiche e le integrazioni che si sono rese necessarie rispetto allo Stato Patrimoniale approvato e parificato alla data del 31/12/2017, con le relative motivazioni. [...] essendosi comunque conclusa la ricognizione "straordinaria" alla data del 31/12/2017 non sono stati elaborati ulteriori report inventariali di apertura [...] che vengono puntualmente descritti nel seguito della presente relazione. "

⁴⁷⁶ Cfr. pag. 460 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018

⁴⁷⁷ Cfr. pagg. 1005-1009 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019

costituenti lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, e assicurando, conseguentemente, un maggiore grado di comprensibilità e di trasparenza.

Conseguentemente, ha ritenuto superate le perplessità sollevate in sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2018 con particolare riguardo all'effetto derivativo di fatto nel rapporto tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale, connesse soprattutto all'allora rilevata difficile capacità di dialogo informatico tra i moduli di bilancio e la gestione dell'inventario e del patrimonio, indispensabile nella fase delle scritture di rettifica e assestamento.

Si è, peraltro, riservata di proseguire nell'analisi del patrimonio e della sua valorizzazione, confermando la metodologia adottata, e invitando la Regione a continuare nella costruzione di una sempre più significativa contabilità economico - patrimoniale sotto il profilo informativo, nonché, nell'ambito dei controlli alla stessa intestati per legge, di effettuare il riscontro sulla intervenuta appostazione definitiva dei dati afferenti alla valorizzazione del patrimonio, nella contabilità economico patrimoniale.

In coerenza con le considerazioni conclusive del giudizio di parifica per il Rendiconto 2019, con riferimento allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico di cui alla proposta di Rendiconto 2020 per la Regione Veneto, presentato dalla Giunta Regionale, sono stati analizzati alcuni aspetti ritenuti di particolare significatività economico-patrimoniale, ai fini del perseguimento del raggiungimento di un equilibrio concreto e prospetticamente sostenibile dei conti regionali; ciò nell'ottica di una continuità nell'analisi e di un'ulteriore verifica su aspetti diversi rispetto a quelli individuati per il Rendiconto 2018 e per il Rendiconto 2019.

Si sono, così, circoscritte, per ragioni di sistematicità e di concretezza, all'interno di alcune voci dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale e dei costi e ricavi del Conto economico, i dati afferenti a poste la cui valutazione presentava capacità di ricostruzione del processo di contabilizzazione rispetto ai «*correlativi oggettivi di contabilità finanziaria*», ovvero, in grado di esprimere una certa significatività informativa.

La discriminazione degli argomenti contabili ha permesso di realizzare un reticolo informativo composto da punti di sondaggio che hanno consentito una maggiore informazione anche tramite il raffronto rispetto ai precedenti esercizi. I dati aggregati potranno eventualmente costituire e incrementare un *benchmark* di riferimento per la costruzione di indici utili all'analisi della gestione economico - patrimoniale ed alla conoscenza delle dinamiche dei fenomeni gestori nelle parifiche dei prossimi anni.

10.1.3 La Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale e Conto economico nel D.D.L. n. 11 “Rendiconto regione Veneto 2020”

Già dall’analisi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, allegati al D.D.L. n. 11 “Rendiconto regione Veneto 2019”, nonché della copiosa documentazione offerta, era emersa la laboriosa e importante attività svolta dall’amministrazione per risolvere le criticità, evidenziate soprattutto nel giudizio di parifica del rendiconto 2017 e del rendiconto 2018, che avevano avuto ad oggetto la diffusa carenza informativa e la conseguente ridotta trasparenza.

La Nota integrativa, allegata a Stato Patrimoniale e Conto Economico del Rendiconto 2019 era, infatti, risultata maggiormente dettagliata, svolgendo una più adeguata funzione di informazione ancillare e di supporto conoscitivo, anche grazie all’utilizzo delle informazioni e della reportistica fornite dal sistema informativo in grado di integrare la gestione degli inventari e la gestione della contabilità, garantendo la dimostrazione delle varie scritture di rettifica e di assestamento e di giustificare le variazioni di valore per le singole voci costituenti lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, e assicurando, conseguentemente, un maggiore grado di comprensibilità e di trasparenza.⁴⁷⁸

Si ricorda che la nota integrativa, documento analitico – descrittivo, previsto dal Codice civile⁴⁷⁹ per le società, quale parte integrante del bilancio d’esercizio, rappresenta per gli enti in contabilità finanziaria uno strumento utile a integrare le informazioni contenute nel Rendiconto finanziario. Essa, difatti, ha la funzione di chiarire, analizzare ed integrare i valori numerici, poiché contiene le informazioni ritenute necessarie per una corretta comprensione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale e concorre alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica.

L’allegato 4/3 del D.lgs. n 118/2011, al punto 3, rubricato “Misurazione dei componenti del risultato economico” riconosce che «[...]non vi può essere una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio. Prevede, tuttavia, un momento di integrazione nella parte in cui dispone che «I ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate,

⁴⁷⁸ In questo senso, per quel che riguarda in particolare lo Stato Patrimoniale, sono risultate particolarmente precise e accurate le informazioni e le delucidazioni fornite dalle Note illustrative ai reports inventariali, in grado di illustrare e giustificare le variazioni/rettifiche intervenute nel passaggio dallo Stato patrimoniale al 31/12/2018 all’apertura dello stesso all’1/1/2019, nonché le variazioni verificatesi nel corso dell’esercizio 2019.

⁴⁷⁹ Art. 2423 cod.civ Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alle norme in materia di redazione del bilancio

ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.» e dispone che «L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore».

L'adozione di una contabilità integrata - finanziaria ed economico-patrimoniale - per le amministrazioni territoriali in contabilità finanziaria, costituisce un modello diverso da quelli che si sono susseguiti nel tempo, innovato anche dall'introduzione, ad opera del D.lgs. n 118/2011 del principio della competenza finanziaria potenziata, in forza del quale le obbligazioni sono registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

La puntuale applicazione del principio costituisce il presupposto necessario per la corretta rilevazione delle correlate manifestazioni economico-patrimoniali e per consentire l'integrazione tra i sistemi contabili. La rilevazione unitaria dei fatti di gestione⁴⁸⁰ e l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita dall'adozione del piano dei conti integrato,⁴⁸¹ costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali; quest'ultimo *comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.*"⁴⁸²

Il piano dei conti si presenta in grado di evidenziare le modalità di raccordo, anche in sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, e consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, di modo che ogni operazione di gestione sia contabilizzata in una logica integrata. ⁴⁸³

⁴⁸⁰ Il D.lgs. n. 118/2011 prevede all'articolo 2, che le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali affianchino, ai fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria - che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione - un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale.

⁴⁸¹ D.lgs. n. 118/2011 art 4

⁴⁸² Ibidem

⁴⁸³ Il D.lgs. n. 118/2011 prevede all'articolo 4 comma 7-bis: " Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it: a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;"

Per tale via, attraverso una unica rilevazione, sono ricomposte le informazioni di sintesi dei flussi finanziari ed economici e delle variazioni del fondo patrimoniale; difatti il V livello del piano finanziario è correlato con il VI livello del piano economico ed il VII del piano patrimoniale, consentendo maggiore analiticità rispetto al precedente sistema (cfr. all. 6 del D.lgs. n.118/2011).

La Nota integrativa allegata allo Stato Patrimoniale e Conto Economico del Rendiconto 2020 espone nelle premesse, al punto rubricato “Relazione tra contabilità finanziaria e contabilità economica”: *«L’integrazione dei due diversi sistemi contabili, finanziario e economico patrimoniale, è assicurata dal Piano dei conti integrato e dalla matrice di transizione. Il principio applicato 4/3 infatti assume a riferimento esplicito un sistema contabile integrato, dove si prevede che le entrate generano scritture economico-patrimoniali al momento dell’accertamento, mentre le spese comportano scritture al momento della liquidazione passiva, con eccezione per le spese attinenti il perimetro sanitario, i trasferimenti e contributi, le partite finanziarie e le partite di giro che si alimentano al momento dell’impegno. Questa correlazione porta ad una generazione automatica delle scritture di partita doppia tramite il sistema informativo contabile, a partire dalle registrazioni di contabilità finanziaria, per la maggior parte delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale.*⁴⁸⁴

Dalla medesima nota integrativa emerge che, nel corso dell’esercizio 2020, è stato portato a conclusione il progetto di dotare l’Amministrazione Regionale di un nuovo applicativo informatico in grado di gestire gli asset immobiliari e mobiliari in modo coordinato ed armonizzato con gli altri software in dotazione all’Ente, in modo particolare con l’applicativo contabile “NUSICO” e con il programma di Business Intelligence per la reportistica “BIRV-BIBICO”, operazione che era stata più volte sollecitata da questa Sezione.

Inoltre, è stato precisato che il nuovo applicativo SPIDI dispone di ampie funzionalità in grado di gestire sia i dati prettamente inventariali sia quelli più specificatamente contabili attraverso una continua sinergia con NUSICO, per la quale le registrazioni contabili (finanziarie ed economico-patrimoniali) implementano il programma di gestione dei cespiti ma, al tempo stesso, sono proprio le informazioni censite ed organizzate in SPIDI a guidare le registrazioni di partita doppia, garantendo sempre un pieno allineamento del libro cespiti con le correlate poste iscritte a bilancio.

L’Amministrazione Regionale ha, poi, manifestato l’intenzione di progettare in SPIDI nuove funzionalità atte a raccogliere ulteriori dati ed informazioni riconducibili ai cespiti, in modo da

⁴⁸⁴ Cfr. pagg. 1117 e 1118 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione del veneto per l’esercizio 2020.

*disporre di una chiave di lettura degli asset non solo in una prospettiva di medio-lungo termine legata al ciclo di vita degli stessi (come quella che si desume dallo Stato Patrimoniale), ma anche in una logica di breve termine.*⁴⁸⁵

In relazione alle sopra richiamate affermazioni, nonché a quanto esposto nella citata Premessa alle Note illustrative circa lo stadio di implementazione del sistema informativo, si possono considerare superate le perplessità sollevate in sede di giudizio di parifica, a partire dal Rendiconto 2016, dandosi atto nelle successive relazioni, delle attività medio tempore intraprese dalla Regione, ma ribadite per il Rendiconto 2018, con particolare riguardo all'effetto derivativo *di fatto* nel rapporto tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale, connesse soprattutto all'allora rilevata difficile capacità di dialogo informatico tra i moduli di bilancio e la gestione dell'inventario e del patrimonio, indispensabile nella fase delle scritture di rettifica e assestamento.

10.2 Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 63, c. 7, D.lgs. 118/2011, *“rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: a) i beni del demanio (...) b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.”*.

I criteri per la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono fissati dal punto 6 dell'All. 4/3, contenente il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.⁴⁸⁶

Con riguardo al patrimonio netto della Regione del Veneto per l'esercizio 2020 ed alle sue componenti, l'art. 11 del D.D.L.⁴⁸⁷ espone:

“Articolo 11 - Stato Patrimoniale

1. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2020, è stabilita in euro 10.006.067.229,97 così determinata:

⁴⁸⁵ Cfr. pagg. 1171 e 1172 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione del veneto per l'esercizio 2020

⁴⁸⁶ come modificato, da ultimo, dai decreti ministeriali del 18 maggio 2017 e del 29 agosto 2018.

⁴⁸⁷ avente a oggetto il Rendiconto generale per l'esercizio 2020, trasmesso dall'Ente con nota n. 204570 del 4 maggio 2021 (prot. Corte dei conti n. 7052/2021)

A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	€	0,00
B) Immobilizzazioni	€	5.055.203.353,51
C) Attivo circolante	€	4.950.103.020,98
D) Ratei e risconti	€	760.855,48
TOTALE ATTIVO	€	10.006.067.229,97

2. La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2020, è stabilita in euro 10.006.067.229,97 così determinata:

A) Patrimonio netto, così composto:	€	2.289.805.757,71
- Fondo di Dotazione	€	249.112.515,43
- Riserve	€	1.825.626.707,34
- Risultato economico 2020	€	215.066.534,94
B) Fondi per Rischi ed Oneri	€	100.52.3760,37
C) Trattamento di fine rapporto	€	201.519,86
D) Debiti	€	6.689.431.698,49
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	€	926.104.493,54
TOTALE PASSIVO	€	10.006.067.229,97
Conti d'ordine	€	1.083.917.072,47

10.2.1 La composizione dello Stato Patrimoniale

L'attivo della Regione Veneto risulta così composto:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.854.231,23	14.136.464,13	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	171.122.742,04	126.865.423,26	BI6	BI6
9	Altre	11.833.308,08	26.198.911,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	198.810.281,35	167.200.799,31		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
1	Beni demaniali	327.319.260,64	280.824.029,13		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	14.248.006,20	77.462,78		
1.3	Infrastrutture	280.926.104,60	248.609.070,52		
1.9	Altri beni demaniali	32.145.149,84	32.137.495,83		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.109.546.074,64	1.081.749.887,42		
2.1	Terreni	91.660.198,44	93.916.636,26	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	228.820.446,94	230.858.943,65		
a	di cui in leasing finanziario	78.850.191,21	78.850.191,21		
2.3	Impianti e macchinari	190.408,73	8.063,12	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.001.325,89	9.482.987,68	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	3.016.329,32	3.226.907,76		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.259.385,52	1.517.666,47		
2.7	Mobili e arredi	505.594,58	637.262,60		
2.8	Infrastrutture	48.192.704,48	13.904.401,26		
2.99	Altri beni materiali	724.899.680,74	728.197.018,62		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	921.576.145,35	792.928.651,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.358.441.480,63	2.155.502.567,55		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	1.997.700.825,29	2.008.342.315,78	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.409.056.040,23	1.409.922.535,29	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	87.119.787,05	85.795.036,05	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	501.524.998,01	512.624.744,44		
2	Crediti verso	500.250.766,24	592.363.831,76	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	96.513.099,95	81.840.073,20		
b	imprese controllate	396.146.821,11	502.290.338,82	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	7.590.845,18	8.233.419,74	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.497.951.591,53	2.600.706.147,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.055.203.353,51	4.923.409.514,40		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	112.115,92	88.245,46	CI	CI
	Totale Rimanenze	112.115,92	88.245,46		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	1.825.801.668,30	1.887.963.211,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.751.578.387,81	1.815.179.757,95		
b	Altri crediti da tributi	74.223.280,49	72.783.453,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.679.667.189,61	1.590.213.231,88		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.330.974.813,41	1.348.095.117,81		
b	imprese controllate	4.714.064,24	6.425.714,08	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	343.978.311,96	235.692.399,99		
3	Verso clienti ed utenti	2.803.796,90	163.776.558,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti	133.617.357,17	149.076.108,64	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	4.504,80	0,00		
c	altri	133.612.852,37	149.076.108,64		
	Totale crediti	3.641.890.011,98	3.791.029.110,23		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.304.428.363,80	1.372.229.657,01		
a	Istituto tesoriere	1.304.330.914,29	1.349.737.153,51		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	97.449,51	22.492.503,50		
2	Altri depositi bancari e postali	3.672.529,28	11.296.135,52	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.308.100.893,08	1.383.525.792,53		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.950.103.020,98	5.174.643.148,22		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	20.000,53	4.388,10	D	D
2	Risconti attivi	740.854,95	786.543,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	760.855,48	790.931,85		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.006.067.229,97	10.098.843.594,47		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

Il passivo della Regione del Veneto risulta così composto:

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	249.112.515,43	421.722.914,33	AI	AI
II	Riserve	1.825.626.707,34	1.887.735.827,44		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	410.289.721,37	634.984.680,03	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.284.417.611,57	1.188.049.870,12		
e	altre riserve indisponibili	130.919.374,40	64.701.277,29		
III	Risultato economico dell'esercizio	215.066.534,94	256.743.093,08	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.289.805.757,71	2.566.201.834,85		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	100.523.760,37	102.329.011,48	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		100.523.760,37	102.329.011,48		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		201.519,86	299.441,93	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		201.519,86	299.441,93		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.567.746.887,26	4.756.101.409,26		
a	prestiti obbligazionari	519.709.000,00	558.781.500,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.237.276.998,27	3.406.444.351,34		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	810.760.888,99	790.875.557,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	313.085.817,00	330.443.363,89	D7	D6
3	Acconti	1.679.298,47	2.600.481,50	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.374.898.970,39	1.650.055.855,22		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	951.195.767,64	1.324.302.014,04		
c	imprese controllate	32.735.833,78	17.694.242,59	D9	D8
d	imprese partecipate	8.218.138,89	8.579.064,95	D10	D9
e	altri soggetti	382.749.230,08	299.480.533,64		
5	Altri debiti	432.020.725,37	434.790.612,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.724.908,61	6.396.918,96		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.373.391,02	1.470.145,08		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	422.922.425,74	426.923.548,73		
TOTALE DEBITI (D)		6.689.431.698,49	7.173.991.722,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	22.806.093,48	23.401.157,76	E	E
II	Risconti passivi	903.298.400,06	232.620.425,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	778.127.694,39	112.521.624,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	743.585.265,27	81.944.468,05		
b	da altri soggetti	34.542.429,12	30.577.156,81		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	125.170.705,67	120.098.800,95		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		926.104.493,54	256.021.583,57		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		10.006.067.229,97	10.098.843.594,47		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	543.967.081,37	447.660.473,10		
2)	Beni di terzi in uso	434.583.562,77	442.269.238,07		
3)	Beni dati in uso a terzi	4.130.560,40	1.429.040,32		
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	101.200.000,00	101.200.000,00		
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	Garanzie prestate a altre imprese	35.867,93	1.620.436,19		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.083.917.072,47	994.179.187,68		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

La Nota integrativa⁴⁸⁸ evidenzia i criteri adottati nella valutazione delle componenti attive e passive ed indica i principali scostamenti nei valori di fine esercizio 2020, rispetto alle risultanze dello Stato Patrimoniale 2019.

⁴⁸⁸ Cfr. pag. 1116 e segg. del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2020.

10.2.2 Componenti attive dello Stato Patrimoniale

B) IMMOBILIZZAZIONI

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha precisato nella Nota integrativa che *“Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dell'ammortamento, calcolato in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Le manutenzioni straordinarie sono state capitalizzate e ammortizzate alla medesima aliquota del cespite cui si riferiscono.*

Le immobilizzazioni immateriali comprendono i diritti di brevetto ed utilizzazione opere di ingegno e altre immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni immateriali in corso sono rilevate in apposita voce dello Stato Patrimoniale e valutate al costo di produzione; ad esse non si applica l'ammortamento.

Tra le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte anche le spese sostenute dalla Regione per le migliorie apportate su beni di terzi, come consentito dal punto 4.18. Rientrano in questa fattispecie in particolare le opere idrauliche realizzate su beni del demanio statale finalizzate al mantenimento o ripristino della sicurezza idrogeologica.”⁴⁸⁹

Nel 2020 le immobilizzazioni immateriali presentano complessivamente un valore di euro 198.810.281,35, registrando un aumento del 18,91% rispetto al 2019.

Nella citata Nota integrativa sono riassunte, in apposita tabella, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio e le rettifiche - apportate in sede di apertura dello stato patrimoniale - ai valori del 31/12/2019, risultato, queste ultime, di un riesame analitico delle registrazioni effettuato a partire dal 2016 e nei vari anni successivi,⁴⁹⁰ attraverso il confronto dei dati tra l'applicativo SPIDI e le registrazioni operate in NUSICO, allineando conseguentemente le eventuali discrasie.

Le rettifiche, che hanno interessato in particolare alcuni Piani dei Conti confluiti nel raccordo A B I 6 (1.2.1.06.01.01.001 - *“Acconti per realizzazione beni immateriali”*- e 1.2.1.07.01.01.999 - *“Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi”* -, nonché 9.2.1.07.01.01.999, relativo fondo ammortamento), e i Piani dei conti 1.2.1.99.01.01.001 - *“Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.”* e 2.2.33.02.99.99.999 - *“Fondo ammortamento di altri*

⁴⁸⁹ Cfr. pag. 1119 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

⁴⁹⁰ Come era stato anticipato nella Relazione illustrativa allegata al DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

beni immateriali diversi”, confluiti nel raccordo A B I 9, sono evidenziate in dettaglio nelle Note illustrative ai report inventariali.⁴⁹¹

Nel passaggio dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019 allo Stato patrimoniale iniziale all’1/1/2020, a seguito delle rettifiche apportate si è potuto riscontrare un incremento complessivo di euro 4.439.380, 59 - in conseguenza soprattutto alle rettifiche sul fondo ammortamento - per i Piani dei conti del Raccordo B I 6 (Immobilizzazioni in corso e acconti), e un complessivo decremento di euro 7.325.167,71 per la voce di Raccordo B I 9 (Altre).

Nel corso dell’esercizio, in prosecuzione della ricognizione del patrimonio regionale, non ancora conclusa, il Piano di conti 1.2.1.99.01.01.001 “*altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.*” ha visto l’inserimento di n. 8 nuovi ID, a seguito di decreti di asservimento a favore della Regione emessi nel 2019 per l’imposizione su fondo di proprietà privata di diritti reali di servitù, nell’ambito della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, per un valore complessivo di euro 192.669,28.⁴⁹²

Complessivamente, con riferimento al 31/12/2020, si registra un incremento in relazione a “*Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno*” (+ 12%) e una variazione in aumento della voce delle “*immobilizzazioni in corso ed acconti*”, aumentate del 34,89%, e in particolare del piano di conto “*1.2.1.07.01.01.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi*”, che si incrementa del 116,13%, con l’inclusione delle rettifiche apportate all’1/1/2020.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei valori complessivi dei Piani di conto riferiti alle voci di raccordo dello Stato patrimoniale, con il totale finale, coincidente con quanto risulta nello Stato patrimoniale.

Tabella 1 - Raccordo Piano dei conti patrimoniale e Stato patrimoniale - A B I - Immobilizzazioni immateriali (in euro)

Raccordo	Livello 4	Denominazione Voce	Saldo totale scritture	Fondo ammortamento	Totale
A B I 3	1.2.1.03 - Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell’ingegno e software	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno	62.938.761,93	47.084.530,70	15.854.231,23
A B I 6	1.2.1.06 - Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Immobilizzazioni in corso ed acconti	171.122.742,04	-	171.122.742,04
A B I 9	1.2.1.99 - Altre immobilizzazioni immateriali	Altre	37.529.925,97	25.696.617,89	11.833.308,08
TOTALI			271.591.429,94	72.781.148,59	198.810.281,35

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto e Piano dei conti patrimoniale

⁴⁹¹ Cfr. pagg. 1185-1196 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali.

⁴⁹² Cfr. pagg. 1211-1214 e pag. 1218 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, la Regione ha precisato nella nota integrativa che *“Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, al netto delle quote di ammortamento, in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Al costo storico vengono aggiunti i costi derivanti da manutenzioni straordinarie, capitalizzati ed ammortizzati con la medesima aliquota del cespite cui si riferiscono. Tramite le scritture della contabilità integrata, le liquidazioni relative ad oneri sostenuti su cespiti iscritti nello Stato Patrimoniale concorrono ad alimentare il valore dei cespiti stessi. Alla voce “immobilizzazione in corso e acconti” vengono registrate invece le liquidazioni relative a lavori in stato di avanzamento e ad opere e manutenzioni straordinarie in corso di esecuzione.”*⁴⁹³

Si è potuto riscontrare che nel 2020 le immobilizzazioni materiali, nel loro complesso, hanno registrato un incremento del 9,41%, passando da euro 2.155.502.567,55 nel 2019 ad euro 2.358.441.480,63 nel 2020.

Le principali variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, vanno ricondotte in particolare ai beni appartenenti alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale:

- “Beni demaniali”, che vedono nel loro complesso un incremento del 16,56%, a cui contribuiscono maggiormente le variazioni in aumento della voce “Fabbricati (A B II 1.2)” (+ 18.293,36%), ma anche quelle della voce “Infrastrutture (A B II 1.3) (+13,00%);
- “Macchine per ufficio ed hardware (A B III 2 2.6)” (+ 114,76%);
- “Infrastrutture (A B III 2.8)” (+ 246,60%);
- “Immobilizzazioni in corso ed acconti (A B III 3)” (+ 16,22%).

Anche per le immobilizzazioni materiali, la Regione fornisce, nella Nota integrativa, il dettaglio delle variazioni intercorse durante l'esercizio, dando evidenza, in una tabella riepilogativa per tutte le tipologie dei beni, anche delle rettifiche apportate in sede di apertura dello Stato patrimoniale.

Queste ultime sono molteplici e hanno interessato diversi Piani di conto confluiti nelle varie voci di raccordo delle immobilizzazioni in argomento.

Con riferimento, in particolare, alle immobilizzazioni in corso, si precisa, nella citata Nota integrativa, che *“Nel caso di accertata ultimazione dell'opera, è stata avviata la capitalizzazione delle immobilizzazioni “in corso” riconducibili a specifici investimenti, [...] operando l'imputazione al corretto cespite di riferimento (regionale o di terzi). Con analogo criterio sono stati riscontati i*

⁴⁹³ Cfr. pag. 1119 del DDL 30 aprile 2021, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2020.

contributi agli investimenti riferiti ai singoli beni interessati, e registrati contabilmente partitamente per le immobilizzazioni in corso e per il valore di cui si avvia l'ammortamento".⁴⁹⁴

Come sopra anticipato, complessivamente le immobilizzazioni in corso hanno visto un incremento, rispetto al 2019, pari al 16,22%, comprensivo anche delle rettifiche effettuate all'1/1/2020.

In questo senso, per quel che riguarda le "immobilizzazioni in corso e acconti", comprendenti - per l'appunto - le liquidazioni per stato avanzamento lavori delle opere in corso, la Sezione ha ritenuto di evidenziare le variazioni occorse durante il 2020, attraverso la tabella desunta dalla Nota integrativa.

		Saldo 31/12/2019	Rettifiche di apertura	Valore al 01/01/2020	var +	var -	Saldo 31/12/2020
Immobilizzazioni in corso ed acconti	Codice Piano dei conti	792.928.651,00	136.863.675,61	929.792.326,61	13.188.923,66	-21.405.104,92	921.576.145,35
Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	1.2.2.04.01.01.001	2.993.079,54	0,00	2.993.079,54	4.307.891,33	-1.031.931,53	6.269.039,34
Immobilizzazioni materiali in costruzione	1.2.2.04.02.01.001	789.935.571,46	136.863.675,61	926.799.247,07	8.881.032,33	-20.373.173,39	915.307.106,01

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

In particolare, alcune rettifiche di apertura, conseguenti alla rivisitazione delle scritture a partire dal 2016 e - nel caso particolare - in applicazione del principio contabile OIC 29/2017 punto n. 48,⁴⁹⁵ hanno riguardato, per la parte regionale di cofinanziamento, l'infrastruttura "Banda Ultra Larga", che, a conclusione dei lavori, dovrebbe essere acquisita al patrimonio regionale nella percentuale del 90%, e le cui liquidazioni erano state originariamente allibrate come "contributi agli investimenti", non essendone stata considerata la natura di investimento, per un importo di euro 6.202.841,48.

Ulteriori rettifiche, operate usando come contropartita il Fondo di dotazione, hanno riguardato, inoltre, la Superstrada Pedemontana Veneta, a seguito della registrazione di spese di investimento precedenti al 2016, non considerate all'apertura dello Stato patrimoniale 2016.

L'attività di revisione ha, infine, individuato insussistenze dell'attivo per euro 230.940,76 per liquidazioni del 2017 in realtà non capitalizzabili.

⁴⁹⁴ Cfr. pag. 1129 del DDL 30 aprile 2021, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l'Esercizio 2020.

⁴⁹⁵ Cfr. pagg. 1198-1200 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali.

Sono, comunque, le rettifiche apportate alle immobilizzazioni in corso ad avere maggiore impatto sul valore complessivo delle immobilizzazioni materiali all'1/1/2020.

Infatti, il passaggio dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019 allo Stato patrimoniale iniziale all'1/1/2020, evidenzia un incremento complessivo di valore sul totale delle immobilizzazioni materiali, comprensivo anche delle rettifiche relative alle immobilizzazioni in corso (euro 136.863.675,61), pari ad euro 146.855.908,03, rispettivamente:

- euro 10.086.435,04 per i beni demaniali

- euro -94.202,62 per le altre immobilizzazioni materiali.

Si ritiene utile segnalare che, per quel che riguarda le Immobilizzazioni in corso, durante l'esercizio si sono ulteriormente approfonditi gli aspetti contabili dell'infrastruttura telematica "Banda Ultra Larga", nell'ambito della prosecuzione del progetto di integrazione degli applicativi NUSICO e SPIDI, con l'attribuzione di uno specifico identificativo (ID 140925), cui sono stati correlati due specifici Registri Lavori in ambiente NUSICO, distinti per tipo di finanziamento (fondi comunitari POR FESR e FEASR).

La finalità del progetto di integrazione dei due sistemi applicativi, iniziato nel 2018 e implementato in modo decisivo nel 2019, è quello di riunire, all'interno di un'unica maschera denominata "Registri SAL", gestita in ambiente NUSICO, tutte le liquidazioni afferenti il medesimo intervento, anticipando, per quanto possibile, al momento della immobilizzazione in corso l'individuazione del cespite, in modo da effettuare già da subito i possibili approfondimenti su natura e tipologia dell'immobilizzazione, che, a conclusione dei lavori, verrà censita negli inventari.

Nel corso del 2020, la gestione dei Registri SAL è ulteriormente migliorata con lo scopo non solo di monitorare l'operatività delle diverse strutture regionali, ma anche di riesaminare tutte le immobilizzazioni in corso antecedenti all'introduzione di questa funzionalità, nel tentativo di allineare, anche per il pregresso, ogni registrazione allo specifico ambito di intervento, alla categoria inventariale e, possibilmente, al cespite di riferimento.⁴⁹⁶

Dalle Note illustrative ai report inventariali si evince che le variazioni intervenute, relative al complesso delle immobilizzazioni, sono riconducibili ad interventi di svariata natura, quali:

⁴⁹⁶ Cfr. pagg. 1244-1245 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali.

- delle osservazioni formulate dalla Sezione in sede di giudizio di parifica nei diversi anni;
- l’inserimento di nuovi immobili, inevasi nella ricognizione compiuta negli anni precedenti;
- l’alienazione di beni prevista dal Piano di valorizzazione e alienazioni;
- la variazione del Piano dei conti per diversa classificazione in particolare di un cespite, dichiarato di interesse culturale e, in un secondo tempo, dichiarato alienabile.

Alcune delle rettifiche effettuate, quindi, anche nel caso delle immobilizzazioni materiali come per quelle immateriali, sono il risultato dell’opera, già intrapresa nei due esercizi precedenti e in particolare nel 2019, di allineamento degli inventari con le correlate poste iscritte a bilancio.

In questo senso vanno intese le rettifiche apportate al Piano di conto 1.2.2.02.12.99.999, “*altri beni materiali diversi*”, che ne hanno comportato l’azzeramento, con conseguente decremento di euro 127.985,98, a causa di registrazioni effettuate nel 2017, rivelatesi, a seguito di attenta analisi, errate per duplicazione o per inappropriata capitalizzazione o perché tali da dover essere intese come incrementative di cespiti registrati in altro Piano dei conti.⁴⁹⁷

Nel procedere nell’analisi della categoria “*Immobilizzazioni materiali – beni demaniali*” (A B II 1 1.2 – 1.3 – 1.9), la Sezione ha ritenuto opportuno approfondire alcuni temi. Si riporta, quindi, di seguito la tabella riepilogativa di raccordo tra i report inventariali e lo Stato Patrimoniale, a partire dai Piani di conto (cfr. Tabella n. 2).

⁴⁹⁷ Cfr. pagg. 1176-1184 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali.

Tabella 2 – Raccordo report inventariali e Stato Patrimoniale – A B II 1 Immobilizzazioni materiali – Beni demaniali” (in euro)

Conto SP	Descrizione Conto SP	Raccordo	Codice Tipo Oggetto	Valore Iniziale	Importo Scorporato Terreno	Quota Ammortamento Esercizio	Importo Incrementi	Fondo Ammortamento	Residuo da Ammortizzare	Valore Patrimoniale	Valore Dismissione
1.2.2.01.01.01.001	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	A B II 1 1.3	D1	1.109.054,31	-	33.271,64	-	241.198,73	867.855,58	867.855,58	-
1.2.2.01.01.01.001	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	A B II 1 1.3	D2	298.728.127,12	85.000,00	9.283.409,21	18.046.545,23	36.631.423,33	80.054.873,49	280.058.249,02	-
1.2.2.01.02.01.001	ALTRI BENI IMMOBILI DEMANIALI	A B II 1 1.2	C1	241.232,04	48.246,41	-	-	22.675,82	-	170.309,81	-
1.2.2.01.02.01.001	ALTRI BENI IMMOBILI DEMANIALI	A B II 1 1.2	D2	14.289.172,62	-	211.476,23	-	211.476,23	14.077.696,39	14.077.696,39	-
1.2.2.01.02.01.001	ALTRI BENI IMMOBILI DEMANIALI	A B II 1 1.2	F1	96.828,48	19.365,70	-	-	-	-	-	77.462,78
1.2.2.03.03.01.001	FORESTE	A B II 1 1.9	S2	30.033.870,36	-	-	-	-	-	30.033.870,36	-
1.2.2.03.04.01.001	GIACIMENTI	A B II 1 1.9	M1	35.456.286,75	-	71.293,36	17.630,29	233.316.242,30	2.111.279,48	2.111.279,48	-
TOTALI				79.954.571,68	152.612,11	9.599.450,44	18.064.175,52	270.423.016,41	97.111.704,94	327.319.260,64	77.462,78

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto e relativi reports inventariali

Attraverso la ricostruzione tabulare è stata verificata la coincidenza dei valori complessivi, tratti dai vari report inventariali, per piano di conto e tipo oggetto con le poste corrispondenti dello Stato Patrimoniale. Tali valori risultano confermati anche dalle scritture effettuate durante l'esercizio 2020, considerate complessivamente, come risultanti dal Piano dei conti patrimoniale, di cui si riporta di seguito un estratto (cfr. Tabella n. 3).

**Tabella 3 – Raccordo Piano dei conti patrimoniale e Stato patrimoniale – A B II 1
Immobilizzazioni materiali – Beni demaniali (in euro)**

Conto SP	Raccordo	Descrizione conto SP	Saldo scritture integrate apertura bilancio	Saldo scritture integrate da finanziaria	Saldo scritture integrate da patrimonio	Saldo scritture di integrazione/rettifica/ammortamento	Saldo totale scritture
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali	A B II 1 1.3	Infrastrutture	248.609.070,52	-	5.908.084,79	26.408.949,29	280.926.104,60
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali	A B II 1 1.2	Fabbricati	77.462,78	-	14.482.158,25	- 311.614,83	14.248.006,20
1.2.2.03.03.01.001 - Foreste	A B II 1 1.9	Altri beni demaniali	30.033.870,36	-	-	-	30.033.870,36
1.2.2.03.04.01.001 - Giacimenti	A B II 1 1.9	Altri beni demaniali	2.103.625,47	-	-	7.654,01	2.111.279,48
TOTALI			280.824.029,13	-	20.390.243,04	26.104.988,47	327.319.260,64

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto e Piano dei conti patrimoniale

In essa vengono indicate complessivamente le variazioni che si sono verificate, in positivo e in negativo, a partire dal 31/12/2019, le quali, tuttavia, sono meglio evidenziate nel dettaglio che ne viene fornito nella Nota integrativa,⁴⁹⁸ di cui si ritiene utile riportare di seguito la tabella esplicativa.

<u>Beni Demaniali</u>		Saldo 31/12/2019	Rettifiche di apertura	Valore al 01/01/2020	var +	var -	Saldo 31/12/2020
Fabbricati		77.462,78	0,00	77.462,78	14.482.158,25	-311.614,83	14.248.006,20
Altri beni immobili demaniali	1.2.2.01.02.01.001	77.462,78	0,00	77.462,78	14.482.158,25	-77.462,78	14.482.158,25
Transitorio fondo ammortamento - altri beni immobili demaniali	9.2.2.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.152,05	-234.152,05
Infrastrutture		248.609.070,52	10.086.435,04	258.695.505,56	32.324.215,25	-10.093.616,21	280.926.104,60
Infrastrutture demaniali	1.2.2.01.01.01.001	275.266.527,90	10.207.983,51	285.474.511,41	32.324.215,25	0,00	317.798.726,66
Transitorio fondo ammortamento - infrastrutture demaniali	9.2.2.01.01.01.001	-26.657.457,38	-121.548,47	-26.779.005,85	0,00	-10.093.616,21	-36.872.622,06
Altri beni demaniali		32.137.495,83	0,00	32.137.495,83	78.947,37	-71.293,36	32.145.149,84
Foreste	1.2.2.03.03.01.001	30.033.870,36	0,00	30.033.870,36	0,00	0,00	30.033.870,36
Giacimenti	1.2.2.03.04.01.001	235.394.969,67	0,00	235.394.969,67	32.552,11	0,00	235.427.521,78
Transitorio fondo ammortamento - giacimenti	9.2.2.03.04.01.001	-233.291.344,20	0,00	-233.291.344,20	46.395,26	-71.293,36	-233.316.242,30

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

⁴⁹⁸ Cfr. pag. 1126 del DDL 30 aprile 2021, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2020.

In esso, si evidenziano, distinguendole e quantificandole, le rettifiche effettuate all'1/1/2020 e le variazioni successive.

Le rettifiche di apertura, come si evince dal dettaglio sopra riportato, hanno riguardato la sola voce di raccordo B II 1 1.3 "Infrastrutture", con un incremento di euro 10.086.435,04.

Le rettifiche registrate all'1/1/2020 fanno riferimento agli espropri relativi alla Superstrada Pedemontana Veneta, oggetto di una ricognizione, da parte della Regione, non solo delle aree espropriate, con l'acquisizione di tutta la documentazione amministrativa, ma anche delle indennità complessivamente erogate per gli espropri ai fini di una corretta valorizzazione dei cespiti.⁴⁹⁹

Ciò ha comportato la rettifica del "valore iniziale" e del fondo di ammortamento di alcuni immobili iscritti nella categoria inventariale del "demanio regionale: demanio ferrovie e strade", afferenti il Piano di conto "1.2.2.01.01.001: infrastrutture demaniali", nonché del valore residuo, incidendo anche sulle "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".⁵⁰⁰

Analogamente, si evidenziano, distinguendole e quantificandole, le variazioni intervenute nel corso del 2020, delineandole in sintesi secondo le singole voci di raccordo appartenenti ai Beni demaniali, sulla base della maggiore rilevanza e dell'impatto.

1) Voce di raccordo B II 1 1.2 "Fabbricati":

per quel che riguarda la voce di raccordo B II 1 1.2 "Fabbricati", le variazioni sono dipese da nuove iscrizioni e dall'alienazione della "Casa cantoniera di Sona" - ID 107837 - avvenuta in data 19/11/2020.

Si registra, infatti, l'inserimento nel 2020 dell'ID 140928 "Idrovora Boscolo", in esito alla prosecuzione della ricognizione del patrimonio immobiliare.

Inoltre, un'ulteriore variazione, avvenuta nel 2020, è data dall'inventariazione di cinque caselli di esazione e del centro direzionale di raccordo, nell'ambito della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, previo storno dei relativi valori di costruzione dalle

⁴⁹⁹ I decreti di esproprio sono stati emessi in nome e per conto della Regione del Veneto dalla concessionaria, delegata in questo senso, "Superstrada Pedemontana Veneta SpA".
Cfr. pag. 1173-1174 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

⁵⁰⁰ Le stesse Riserve in questione sono state, peraltro, oggetto di revisione e rettifica, come vedremo più avanti. Si anticipa che, ai fini della loro definizione, non erano stati considerati, nel 2018 e nel 2019, i valori dei terreni scorporati. Effettivamente, secondo i principi contabili, lo scorporo dei terreni degli immobili è finalizzato al calcolo dell'ammortamento e quindi alla valorizzazione del bene (valore patrimoniale, quale residuo da ammortizzare), che, si ritiene, dovrebbe confluire nella Riserva in argomento nel suo complesso, comprendendo anche il valore del terreno.
Cfr. pag. 1201-1206 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

immobilizzazioni in corso, attraverso la costituzione degli ID 141214, 141215, 141217, 141218, 141219 e 141220, per un valore complessivo di euro 14.077.696,39.⁵⁰¹

In particolare, con riferimento a questi ultimi, la Regione precisa che, per la loro valorizzazione, non è stato effettuato lo scorporo del valore dei terreni sottostanti gli edifici, in quanto i relativi sedimi erano stati già inventariati - e conseguentemente valorizzati contabilmente - in occasione dell'esproprio delle particelle, effettuando, a tale fine, "*...una attenta ricostruzione delle variazioni catastali delle particelle interessate dal tempo del loro esproprio alla loro trasformazione in Enti Urbani che ha consentito anche un aggiornamento del software inventariale SPIDI*".⁵⁰²

Tuttavia, pur considerando l'ininfluenza di tale operazione da un punto di vista contabile, si nutre qualche perplessità circa la corretta percezione degli immobili in questione nel loro insieme e nella loro composizione, elementi utili per una maggiore chiarezza e trasparenza dei dati.

In sede di contraddittorio è stato chiesto alla Regione di fornire delucidazioni ed ogni informazione utile al riguardo.

Nella memoria depositata con nota prot. n. 276209 del 17 giugno 2021, prot. Corte dei conti n. 8100 del 18 giugno 2021, di accompagnamento all'allegato (prot. 275734 del 17 giugno 2021), la Regione ha precisato che l'inventariazione degli immobili è avvenuta sulla base dei decreti di esproprio, che avevano per oggetto generalmente terreni di varia coltura. Gli ID facevano riferimento all'identificativo catastale e al valore di indennità di esproprio; sia l'identificativo catastale che il valore del singolo ID, tuttavia, sono destinati a variare a seguito dei lavori per la realizzazione della strada. In particolare, le variazioni catastali saranno recepite nell'ambito di SPIDI, in modo da avere, a conclusione dei lavori della superstrada, una ricognizione dettagliata e aggiornata, anche sotto il profilo catastale, di tutto il sedime stradale e delle sue pertinenze. Bisogna, quindi, specificare che, a conclusione dei lavori della superstrada, l'attuale rappresentazione inventariale dell'infrastruttura necessariamente è destinata a mutare, in funzione di una visione più unitaria e completa.

Di conseguenza, in particolare, per quanto riguarda i caselli di esazione in questione, la Regione conferma che la costruzione dei fabbricati è avvenuta su terreni originariamente

⁵⁰¹ Cfr. pag. 1230-1231 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali. E reports di cui alle pagine 2141-2145 DDL cit.

⁵⁰² Ibidem.

espropriati, inventariati, in sede di esproprio, in SPIDI con la specificazione *dei corrispondenti numeri di particella catastale*.

I lavori di costruzione di ciascun casello (individuato in SPIDI con un ID specifico riferito al fabbricato e alla sua area di pertinenza, sono stati contabilizzati distinguendo il valore dell'esproprio, già iscritto nello Stato Patrimoniale, dal costo di realizzo del casello e delle pertinenze, il quale ultimo costituisce il valore dell'ID che identifica l'immobile.

Sia i terreni che i caselli sono iscritti all'interno della categoria inventariale "demanio stradale", sia pur in diversi Piani di conto, applicando la stessa percentuale di ammortamento (3%). La Regione ha, comunque, preferito non applicare il principio dello scorporo a causa di alcune difficoltà tecniche, ma anche in considerazione – in prospettiva – dell'impossibilità di considerare il singolo immobile (e relativo ID) separatamente dalla restante opera stradale. In questo senso, la stessa ricostruzione e individuazione catastale risulta particolarmente complessa, frutto di fusioni di varie particelle catastali, espropriate in tempi diversi e inventariate con ID diversi. L'applicazione del principio dello scorporo avrebbe richiesto, quindi, necessariamente molteplici rettifiche su tutti gli ID precedentemente individuati e inventariati.

Si prende atto delle difficoltà rappresentate e delle conseguenti scelte metodologiche adottate dalla Regione e si ritiene il rilievo superato, soprattutto in considerazione della futura semplificazione, dal punto di vista dell'inventariazione dei singoli immobili, una volta conclusi i lavori di realizzazione della Superstrada.

Il valore finale della voce di raccordo ammonta, quindi, ad euro 14.248.006,20, con un incremento, rispetto al 2019, pari al 18.293,36%.

2) Voce di raccordo B II 1 1.3 "Infrastrutture":

È questa la voce di raccordo maggiormente interessata dalle variazioni, soprattutto a seguito delle rettifiche all'1/1/2020 e dell'inserimento di beni non rilevati negli Stati patrimoniali degli anni precedenti, ma anche di acquisizioni avvenute nel 2020.

In essa rientrano, infatti, gli ID costituiti nel 2020 per decreti di esproprio emessi nel 2018 e 2019 in funzione della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, censiti nella categoria inventariale "Demanio regionale: ferrovie e strade" (D2), per un valore patrimoniale complessivo di euro 24.863.158,37 (al netto del fondo di ammortamento), confluito nelle Riserve Indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.⁵⁰³

⁵⁰³. Cfr. pag. 1211-1214 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali


Inoltre, nel corso del 2020, si è costituito il nuovo ID 140871, relativo ad un'acquisizione immobiliare avvenuta nell'ambito della realizzazione della "Variante Noale - Scorzè alla SR 515 Noalese", per un importo di euro 425.000, il cui valore patrimoniale, al netto del terreno scorporato e del fondo di ammortamento (3%), ammonta ad euro 334.050,00.

Sono stati allibrati, infine, nel Piano di conti 1.2.2.01.01.01.001 "Infrastrutture demaniali" anche una serie di nuovi ID (da 140676 a 140786), relativi ai costi sostenuti nel 2020 per la risoluzione di alcune interferenze create dai lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, per un totale complessivo di euro 1.800.386,27.

In linea con quanto precedentemente illustrato nella trattazione delle Immobilizzazioni in corso, si segnala l'istituzione anticipata, nell'inventario, di ID per cespiti ancora in via di realizzazione (ID 140872, 140873, 140874, 140875, 140867 e 141216): tali ID sono correlati a specifici "Registri Lavori", nel cui ambito sono effettuate le registrazioni delle spese sostenute.⁵⁰⁴

Il valore finale della voce di raccordo ammonta, quindi, ad euro 280.926.104,60, con un incremento, rispetto al 2019, del 13%, con un andamento che ha visto la sua punta massima nel 2019, ma che si sviluppa lungo tutto il triennio 2018 - 2020 (cfr. Grafico n. 1).

Grafico 1 - Evoluzione delle Infrastrutture demaniali nel triennio 2018-2020



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto 2020 e precedenti della Regione del Veneto

⁵⁰⁴ Cfr. pag. 1235 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

3) Voce di raccordo B II 1 1.9 "Altri beni demaniali":

In essa rientrano sia gli immobili censiti nella categoria inventariale "Foreste" (S2) che gli immobili censiti nella categoria inventariale "Giacimenti" (M1).

Per quel che riguarda i primi (Piano di conto 1.2.2.03.01.001), non si registrano variazioni.

Per quel che riguarda, invece, i beni censiti nella categoria inventariale "Giacimenti" si registra, nel corso del 2020, il conferimento di una nuova concessione di acque termali, contraddistinto dall'ID 142275, il cui valore contabile ammonta ad euro 78.947,37, e la chiusura del bene minerario, per estinzione della relativa concessione, identificato dall'ID 101699, con conseguente chiusura del fondo di ammortamento (euro 46.395,26).

Viene, inoltre, segnalata la reiscrizione, senza registrazioni contabili in quanto di fatto inattivo, del bene minerario, di cui al nuovo ID 142276, erroneamente cessato nel 2017.

Il valore finale della voce di raccordo ammonta, quindi, ad euro 32.145.149,84, con un decremento, rispetto al 2019, pari allo 0,02%.

Per completezza di informazione, si deve, tuttavia, precisare che l'attività di ricognizione, proseguita nel 2020, ha interessato anche categorie inventariali, riconducibili ad altre voci di raccordo, nell'ambito delle Immobilizzazioni materiali, andando ad incrementare, in alcuni casi, le Riserve Indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Come si legge nella Relazione illustrativa ai report inventariali, esse hanno interessato cinque gruppi di immobili, di cui alcuni già considerati nella trattazione precedente. Infatti: *"Le "inventariazioni postume" rese necessarie in questo esercizio finanziario sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti gruppi:*

a) decreti di esproprio Pedemontana emessi nel corso del 2018 e 2019 che però, a causa di alcune verifiche non concluse entro il 2019 sull'eseguita immissione in possesso e/o sulla consistenza catastale delle particelle espropriate e/o sull'ammontare definitivo delle indennità di esproprio complessivamente erogate (soprattutto le indennità accessorie) e/o sulla conclusione di piccoli contenziosi (anche extragiudiziari) in corso, non sono stati registrati in contabilità economico-patrimoniale...;

b) decreti di asservimento Pedemontana emessi nel corso del 2019 per l'imposizione su fondi di proprietà privata di diritti reali di servitù in favore dell'Amministrazione Regionale che, per varie ragioni, non sono stati registrati nello Stato Patrimoniale 2019...;

c) atti di acquisizione di terreni per finalità idrauliche di competenza dei Consorzi di Bonifica, acquisiti in anni remoti in proprietà dell'Amministrazione Regionale ma mai inseriti negli inventari

regionali per mancata trasmissione della documentazione relativa da parte delle allora Autorità Esproprianti (in particolare Amministrazioni Provinciali)...;

d) decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 99 del 16/09/2020 e n. 152 del 12/11/2010 con cui sono stati individuati, ai fini della loro trascrizione e volturazione catastale, una serie di terreni e fabbricati facenti parte della cd "ex Riforma Fondiaria" trasferiti in proprietà della Regione del Veneto con decorrenza 01/01/2017 secondo quanto previsto dalla L.R. n. 37/2014...;

e) infrastruttura telematica "Banda Larga", interamente di proprietà regionale, realizzata nel territorio di ben 192 Comuni nell'arco temporale 2007- 2016 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso la società partecipata Infratel SpA, per un importo complessivo di Euro 37.105.252,39, giusta rendicontazione trasmessa dal MISE in data 18/06/2018; da tale data l'infrastruttura viene dunque acquisita a patrimonio regionale e inventariata nell'esercizio 2020 nell'ambito del patrimonio disponibile (nuova categoria inventariale delle "Infrastrutture telematiche")...".⁵⁰⁵

Nella citata Relazione illustrativa sono forniti il dettaglio dei beni di nuovo inserimento ed i relativi ID.

Per quel che riguarda i beni riconducibili alla categoria dei c.d. *Heritage Asset*,⁵⁰⁶ si riporta la tabella riepilogativa tratta dalla Relazione illustrativa ai report inventariali (cfr. Tabella n. 4), in cui sono elencati i beni in argomento con il relativo valore patrimoniale.⁵⁰⁷

Anche queste tipologie di beni hanno subito delle rettifiche all'1/1/2020 e delle variazioni nel corso del 2020. Se ne riportano alcune, aventi valenza anche contabile.

In particolare, per quel che attiene l'immobile "Ex Consorzio agrario Piruea di Treviso (ID 8), a seguito della dichiarazione, da parte del MIBACT, dell'interesse culturale, gli è stato assegnato un nuovo Piano dei conti (1.2.2.02.10.02.001: fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico") e non è più assoggettato ad ammortamento.

⁵⁰⁵ Cfr. pag. 1211-1212 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

⁵⁰⁶ Il Financial Reporting Board n 30 (in acronimo F.R.B.) qualifica l'*heritage asset*, come: «...un bene materiale con qualità storiche, artistiche, scientifiche, tecnologiche, geofisiche o ambientali, detenuto o gestito da entità pubbliche per il contributo che essi sono in grado di fornire alla conoscenza e alla cultura». L'International Accounting Standards Committee (IASC), ora denominato International Accounting Standards Board (IASB), è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali. Le operazioni di acquisto, manutenzione e gestione di tali *asset* sono prevalentemente finanziati con risorse pubbliche. Gli *Heritage asset* pur rappresentando elementi finanziari di notevole rilievo dal punto di vista dei bilanci pubblici, sfuggono, per la loro peculiare natura, ad un inquadramento contabile univoco, secondo le tradizionali categorie contabili. In Italia i principi e le regole contabili armonizzate per gli enti in contabilità finanziaria prevedono la rilevazione degli *heritage asset* nella voce rispettivamente: "Beni Immobili" e "Beni mobili", la valutazione tiene conto dei principi civilistici che elegge il costo a criterio base di valutazione, con conseguenti distorsioni per quei beni il cui valore storico li rende unici.

⁵⁰⁷ Cfr. pag. 1251 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

Invece, il cespite “Casa Bernardini” (ID 101593) è stata iscritta tra gli immobili di valore culturale del demanio regionale, con conseguente non assoggettamento ad ammortamento, mentre al 31/12/2019 era allibrato come “fabbricato indisponibile”.

Senza conseguenze contabili, in quanto ha conservato la qualifica di “bene culturale”, la villa veneta “Dal Verme” di Agugliaro (VI) – ID 104852 – è stata spostata dalla categoria del demanio regionale culturale a quella di “fabbricati disponibili”, a seguito dell’autorizzazione alla vendita, rilasciata dal MIBACT.

Nel corso del 2020, a seguito della prosecuzione della ricognizione del patrimonio immobiliare, è stata inventariata anche l’Idrovora Boscolo in Polesine Camerini di Porto Tolle (ID 140928), inizialmente iscritta tra le “infrastrutture ad uso idraulico” e successivamente, a far data dal 19/11/2020, allibrata nella categoria del “demanio culturale” (Piano di conto 1.2.2.01.02.1.001 “altri beni immobili demaniali”), a seguito del vincolo di interesse culturale apposto dal MIBACT, e ricompreso, quindi, tra i beni demaniali.⁵⁰⁸

Tabella 4 – Immobilizzazioni materiali
Beni di valore culturale, storico e artistico (in euro) – Elenco di dettaglio

Tipo oggetto	ID bene	Descrizione	Importo scorporo terreno	Valore Patrimoniale
F1	8	Complesso immobiliare - Ex Consorzio Agrario (TV)	1.228.784,16	573.432,65
F1	92250	Fabbricato sede IRA (VI)	178.151,95	712.607,78
F1	92252	Villa Veneta Capra Barbaran - Camisano	79.650,14	318.600,58
F1	93587	Officina meccanica di precisione di Strà - Ex D.P.C.M. 24/7/2002	77.190,25	163.000,07
F1	104847	Villa Veneta Nani Loredan - Sant’Urbano - Fabbricato (cfr ID 101606 cessato per passaggio di categoria inventariale)	20.268,19	81.072,77
F1	104852	Villa Veneta Dal Verme - Agugliaro (VI) - Fabbricato (cfr ID 92251 cessato per passaggio di categoria inventariale)	2.758,05	11.032,20
F1	104858	Complesso immobiliare Ex Genio Civile di Rovigo - (cfr ID 96728 cessato per passaggio di categoria inventariale)	500.265,70	2.001.062,78
F1	133342	Casa cantoniera - Loc. Via Fontane - Lamon (BL)	21.063,17	82.702,42
F1	133346	Casa cantoniera - Loc. Ponte Castei - Rivamonte Agordino (BL)	12.685,01	49.806,41
F1	133348	Casa cantoniera - Loc. Caprile - Alleghe (BL)	6.417,26	25.196,75
F1	133351	Casa cantoniera - Loc. Anzù - Feltre (BL)	16.398,48	64.386,99
F1	1333574	Villa Rieti Rota - Motta di Livenza (TV)	482.312,12	1.929.248,50
F1	1333798	Palazzo Gussoni - Venezia	2.572.000,00	10.430.118,17
F1	1333940	Alloggio Casa cantoniera Loc. San Marco Auronzo (BL)	24.597,89	96.581,15
T2	1015575	Complesso Termale - Ex INPS - (10% Comune) - Battaglia Terme - Terreni di pertinenza	0,00	68.591,81
TOTALE			5.222.542,37	16.607.441,03

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto. Relazione illustrativa dei report inventariali

⁵⁰⁸ Cfr. pag. 1227-1129 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

I beni, esposti nella Tab. n. 4, sono confluiti nelle Riserve indisponibili per i beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali al lordo del valore dei terreni scorporati, così come evidenziato nel dettaglio, relativo alla composizione delle Riserve.⁵⁰⁹

Gli immobili presenti nell'elenco, si riconducono alle seguenti voci del Piano dei conti relativo ai beni di valore storico e artistico:

- 1.2.2.02.10.01.001 *"Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale storico e artistico"*, comprendente cinque identificativi (quattro case cantoniere e un alloggio), valutati al valore catastale; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 318.673,72;
- 1.2.2.02.10.02.001 *"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale storico e artistico"*: esso comprende tre identificativi, di cui due valutato al valore catastale (un'officina meccanica e l'ex consorzio agrario) e uno (Palazzo Gussoni) valutato al valore d'acquisto; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 11.166.550,89;
- 1.2.2.02.10.09.001 *"Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale storico e artistico"*: si tratta di un solo identificativo - Complesso immobiliare Ex Genio Civile di Rovigo (RO) -, valutato al valore catastale; il suo valore patrimoniale corrisponde ad euro 2.001.062,78;
- 1.2.02.10.99.999 *"Beni immobili di valore culturale storico ed artistico n.a.c."*: comprende tre identificativi (Villa Veneta Capra Barbaran - Camisano, Villa Veneta Nani Loredan - Sant'Urbano e Villa veneta Dal Verme - Agugliaro (VI)), valutati al valore catastale; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 410.705,55;
- 1.2.2.02.13.02.001 *"Terreni agricoli"*: si tratta, in realtà, dei terreni di pertinenza del Complesso Termale - Ex INPS - (per il 10% in proprietà del Comune) di Battaglia Terme, valutati al valore catastale; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 68.591,81.

Si prende atto dell'elenco, evidenziato nella citata Relazione illustrativa ai report inventariali e riportato nella Tabella n. 4, e si rinvia, per eventuali ulteriori approfondimenti, al giudizio di parifica del rendiconto 2021.

⁵⁰⁹ Cfr. pag. 1250-1252 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, il decreto ministeriale del 18 maggio 2017 ha modificato in modo sostanziale, già a decorrere dal 2017, i principi contabili applicati di cui all'All. n. 4/3 D.lgs. 118/2011, introducendo, quale criterio obbligatorio per la valutazione delle partecipazioni in società controllate e partecipate, il "metodo del patrimonio netto" e prevedendo l'iscrizione e la valutazione, nello stato patrimoniale, anche delle partecipazioni non azionarie, ivi compresi gli enti che non hanno valore di liquidazione. Il processo evolutivo delle fonti normative per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ha condotto il legislatore ad introdurre degli aggiornamenti diretti al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, nonché al miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. In tale senso il decreto ministeriale 29 agosto 2018, ha previsto che nel caso di impossibilità di reperire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) per l'iscrizione delle partecipazioni, la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto indichi in modo esplicito il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni, azionarie e non azionarie, e illustri parimenti le variazioni dei criteri stessi rispetto all'esercizio precedente.

Rimangono invariati i criteri generali, espressi dal punto 6.1.3. del citato principio contabile applicato di cui all'All. n. 4/3, che recita:

"Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni. *Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 Codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a*

quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri."

Per le partecipazioni non azionarie analogamente, dispone:

"b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) ... (...).

L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri".

Sulla base delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 18 maggio 2017, la Regione aveva delineato il perimetro di consolidamento, a partire dalla definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica, e iscritto nello Stato patrimoniale 2017 il valore delle Partecipazioni non azionarie - riguardanti le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati - secondo il metodo del Patrimonio netto. Per lo Stato patrimoniale 2018, il Gruppo Amministrazione Pubblica e il perimetro di consolidamento non avevano subito variazioni rilevanti, mentre per l'esercizio 2019, essi si erano incrementati a seguito di nuove acquisizioni e dell'inserimento di enti strumentali controllati o partecipati non presenti nel 2018, quali Associazioni e Fondazioni.

Per quel che riguarda l'esercizio 2020, con D.G.R. n. 95 del 2 febbraio 2021, la Regione ha definito il Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, il perimetro di consolidamento dei bilanci, previa individuazione della soglia di irrilevanza e, quindi, dei Soggetti irrilevanti ai fini del consolidamento stesso. Rispetto ad essi, in un secondo tempo, il Tavolo tecnico per il bilancio consolidato - istituito con D.G.R. n. 1639/2017 - ha ritenuto

di includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, ai fini del consolidamento, anche la Fondazione Veneto Film Commission, che è stata, quindi, considerata già nell'attuale valorizzazione.

In questo contesto, come viene chiarito nella Nota integrativa,⁵¹⁰ le variazioni verificatesi nelle partecipazioni nell'esercizio 2020 sono da ricondursi:

- all'inserimento, nella valorizzazione, di due nuovi soggetti: Parco Naturale della Lessinia e Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per un valore complessivo di euro 1.188.574,97 - che va ad incrementare solo in parte (euro 4.400) le Riserve Indisponibili Derivanti da Partecipazioni Senza Valore di Liquidazione, in quanto solo la seconda vi confluisce;
- all'inserimento, verificata la presenza dei requisiti di controllo, della Fondazione Veneto Film Commission;
- alla variazione della percentuale di partecipazione, sulla base delle variazioni nel numero dei componenti degli organi di governo, in particolare, della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (percentuale di partecipazione da 25% a 20%), e della Fondazione Teatro Comunale città di Vicenza (percentuale da 25% a 33,33%);
- alla cancellazione degli Enti Fondazione la Biennale di Venezia e Bioce, a seguito della revisione dei requisiti di controllo e di partecipazione.

In relazione a quest'ultima variazione, infatti, la Regione ha deciso, con D.G.R. n. 1428/2020, di escludere dal Gruppo Amministrazione Pubblica i due organismi sopra menzionati, che vi erano stati inseriti - *ex novo* - nel 2019. Dalla lettura della citata D.G.R. n. 1428/2020, si evince che il Tavolo tecnico, a seguito delle osservazioni mosse dai due organismi, ha proceduto, in data 28/9/2020, ad un approfondimento sulla natura di questi ultimi, decidendo di escluderli dal Gruppo Amministrazione Pubblica, non ravvisandovi "*alcuna forma di influenza in riferimento alla governance, alle quote possedute, a clausole statutarie, ai voti negli organi decisionali od alla presenza di contratti di servizio*".

In sede di contraddittorio è stato chiesto alla Regione di fornire delucidazioni ed ogni informazione utile al riguardo, sia in relazione alla Fondazione La Biennale di Venezia, sia in relazione alla Gestione Unica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), con particolare riferimento, tra l'altro, ad eventuali assegnazioni di fondi, anche in considerazione del fatto che BIOCE, nel 2019 figurava tra le partecipate, ed era stato

⁵¹⁰ Cfr. pagg. 1132-1133 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

valorizzato nella misura del patrimonio netto, pari a euro 348.670,54 (cfr. pagina 817 relazione 2019).

Nella memoria depositata con nota prot. n. 276209 del 17 giugno 2021, prot. Corte dei conti n. 8100 del 18 giugno 2021, di accompagnamento all'allegato (prot. 275734 del 17 giugno 2021), la Regione ha fornito i richiesti chiarimenti, ulteriormente precisando, oltre a quanto già rappresentato, che per la Fondazione la Biennale di Venezia il Presidente della Regione è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, come disposto dalla legge istitutiva della Fondazione (art.9 D.lgs. n. 19/1998), che riserva i poteri di governance sulla Fondazione medesima allo Stato.

È stato, altresì, specificato che nel corso del 2020 sono stati erogati: - euro 405.000 per la partecipazione regionale alle attività della fondazione concernenti lo spettacolo (L.R. n. 2 del 19/02/2007 e art. 17 D.G.R. 807/2019), competenza anno 2019; - euro 70.000 per la partecipazione della regione alla 76^a mostra internazionale d'arte cinematografica. legge regionale 8 ottobre 2009, n. 25 competenza 2019; - euro 55.000 partecipazione della regione alla 77^a mostra internazionale d'arte cinematografica. legge regionale 8 ottobre 2009, n. 25, competenza 2020. I contributi rappresentano l'1,7% dei ricavi 2020 della Fondazione (euro 30.292.026,00).

Con riferimento al BIOCE è stato evidenziato che tale organo di gestione della risorsa idromineraria, istituito con Decreto n. 1586/1991 del Presidente della Regione, comprende l'ambito dei Comuni di Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia.

Anche per BIOCE è stata constatata la mancanza di un qualsiasi rapporto di controllo o partecipazione come organi (Consiglio Direttivo e Revisori) e sulle misure dei contributi. Difatti, l'area del BIOCE è suddivisa in 137 concessioni minerarie; la Regione è titolare di tre concessioni detenute in compartecipazione al 90% dalla Regione e al 10% dal Comune di Battaglia Terme. Nel 2020 sono stati versati euro 1.342,41 quale quota associativa. Nel 2019 sono stati versati euro 1.309,79, che rappresentano lo 0,56% del totale dei contributi associativi pari a euro 234.071.

Nel corso dell'adunanza di contraddittorio, è stato rimarcato che l'esclusione dal GAP del predetto organismo trova radice in un approfondimento istruttorio, sollecitato anche da questa Corte.

Si prende atto di quanto rappresentato dalla Regione e si ritiene il rilievo superato.

Per quel che riguarda la società Infrastrutture Venete s.r.l., la Regione segnala, inoltre, la variazione del capitale sociale (da euro 200.000 a euro 4.000.000) a partire dall'1/1/2020, a seguito della scissione parziale proporzionale, avvenuta a suo favore nel 2019, della società Sistemi Territoriali s.p.a.

Infatti, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 40/2018, volta a razionalizzare e riorganizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, con conseguente separazione tra funzioni di gestione e conduzione dei servizi, la Regione ha acquisito in data 28 maggio 2019 dalla società Sistemi Territoriali s.p.a, sua controllata, l'intera partecipazione della società "Ferroviaria Servizi s.r.l.", ne ha modificato contestualmente la denominazione in "Infrastrutture Venete s.r.l." e le ha affidato la gestione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di immobili, accessori e pertinenze di proprietà della Regione medesima.⁵¹¹

Un'ulteriore variazione, segnalata dalla Regione, riguarda la società Veneto Acque s.p.a., il cui capitale sociale è stato ridotto da euro 27.415.100 ad euro 5.131.600, al fine di riallineare contabilmente i contributi pubblici ricevuti per la realizzazione delle opere del sistema acquedottistico regionale, in funzione del trasferimento patrimoniale di queste ultime ai gestori del Servizio Idrico Integrato (gli atti di cessione dei singoli rami di azienda sono stati sottoscritti in data 30/12/2020).

Le partecipazioni in società controllate e partecipate e altre imprese (cfr. Tabella n. 5), con le rispettive valorizzazioni e l'anno di riferimento dei bilanci approvati, utilizzati ai fini della valorizzazione stessa e prodotti dalla Regione con nota prot. n. 221622 del 13 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7417 del 14 maggio 2021), presentano, quindi, un decremento (- 0,53%), passando da un totale di euro 2.008.342.315,78 nel 2019 ad un valore complessivo di euro 1.997.700.825,29 nel 2020.

⁵¹¹ Cfr. pag. 971 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

Tabella 5 - Immobilizzazioni finanziarie - Partecipate (in euro)

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2020	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2020	Valorizzazione Regione 2019	Variazioni	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2020
854750270	VENETO SVILUPPO S.P.A.	51%	controllata	2020	2020	134.218.407,00	68.451.387,57	68.269.173,23	182.214,34	182.214,33
03345230274	VENETO STRADE S.P.A.	76,42%	controllata	2020	2020	7.357.495,00	5.622.597,68	5.516.088,06	106.509,62	106.509,62
04064180278	VENETO PROMOZIONE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE VENETO PROMOZIONE - SCPA	50%	partecipata						0,00	
03845260284	VENETO NANOTECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO	76,67%	altre imprese						0,00	
02568090274	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	100%	controllata	2019	2020	2.752.342,00	2.752.342,00	2.330.452,00	421.890,00	63.764,00
03875491007	VENETO ACQUE S.P.A.	100%	controllata	2020	2020	8.015.936,00	8.015.936,00	27.731.806,00	-19.715.870,00	2.567.559,00
80006370276	SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE - S.P.A. (IN SIGLA S.V.E.C. S.P.A.) - IN LIQUIDAZIONE	0%	controllata				-		0,00	
06070650582	SISTEMI TERRITORIALI SPA	100%	controllata	2020	2020	17.549.257,00	17.549.257,00	17.265.875,00	283.382,00	4.083.382,00
03298360268	ROCCA DI MONSELICE S.R.L. (fusione per incorporazione a Immobiliare Marco Polo srl dal 16/11/2017)	50%							0,00	
01234190930	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	100%	controllata	2020	2020	9.156.871,00	9.156.871,00	9.156.186,00	685,00	685,00
03829590276	"SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST S.P.A.", IN BREVE "FINEST S.P.A."	14,87%	altre imprese	2019	2019	150.170.785,00	22.327.842,83	22.299.205,29	28.637,54	48.381,79
00098290323	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	50%	partecipata	2020	2020	170.514.513,00	85.257.256,50	83.932.505,50	1.324.751,00	1.324.751,00
00233750231	COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (partecipazione ceduta in data 26/7/2017)	18,1778%							0,00	
	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	4,8336%	altre imprese	2019	2019	542.413.295,00	26.218.089,03	25.977.364,73	240.724,30	268.243,91
	VERONA FIERE S.P.A. (costituita in data 1/2/2017)	0,16%	altre imprese				118.943,90	118.943,90	0,00	
	ATER BL	100%	controllata	2019	2019	71.265.395,00	71.265.395,00	70.914.357,00	351.038,00	634.953,00
	ATER PD	100%	controllata	2019	2019	248.191.039,00	248.191.039,00	240.627.935,00	7.563.104,00	5.547.620,00
	ATER RO	100%	controllata	2019	2019	117.740.815,00	117.740.815,00	117.662.128,00	78.687,00	130.838,00
	ATER TV	100%	controllata	2019	2019	176.632.145,00	176.632.145,00	172.310.758,00	4.321.387,00	718.288,00
	ATER VE	100%	controllata	2019	2019	287.244.555,00	287.244.555,00	284.547.536,00	2.697.019,00	1.648.267,00
	ATER VI	100%	controllata	2019	2019	171.801.176,00	171.801.176,00	173.019.747,00	-1.218.571,00	610.681,00
	ATER VR	100%	controllata	2019	2019	220.508.569,00	220.508.569,00	220.329.809,00	178.760,00	1.068.675,00
	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA	100%	altre imprese	2020	2020	39.830.871,81	39.830.871,81	32.272.845,91	7.558.025,90	7.558.025,90
	AVEPA	100%	altre imprese	2019	2019	23.078.397,81	23.078.397,81	24.593.287,22	-1.514.889,41	-369.224,97
	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE FIUME SILE	100%	altre imprese	2019	2019	4.302.531,38	4.302.531,38	4.069.257,89	233.273,49	233.273,49
	ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	100%	altre imprese	2019	2019	1.915.959,33	1.915.959,33	1.845.867,94	70.091,39	70.091,39
	ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	100%	altre imprese	2019	2019	2.653.998,13	2.653.998,13	2.504.803,66	149.194,47	149.194,47

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2020	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2020	Valorizzazione Regione 2019	Variazioni	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2020
	ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	100%	altre imprese	2020	2020	56.387.825,03	56.387.825,03	70.080.765,10	-13.692.940,07	14.019.075,03
	ESU PD	100%	altre imprese	2020	2020	18.131.740,55	18.131.740,55	20.852.836,72	-2.721.096,17	-2.721.096,17
	ESU VE	100%	altre imprese	2019	2019	4.693.949,22	4.693.949,22	3.647.799,72	1.046.149,50	1.046.149,50
	ESU VR	100%	altre imprese	2020	2020	11.278.725,69	11.278.725,69	12.695.437,63	-1.416.711,94	-1.416.711,94
	ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	100%	altre imprese	2019	2019	39.167.418,06	39.167.418,06	39.877.153,75	-709.735,69	-155.102,70
	ARPAV	100%	altre imprese	2020	2020	78.460.929,00	78.460.929,00	77.531.770,00	929.159,00	4.425,00
	AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	25%	altre imprese	2019	2019	625.208.345,07	156.302.086,27	151.492.906,68	4.809.179,59	4.809.179,59
	FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITIS UNESCO	12,50%	altre imprese				32.905,75	32.905,75	0,00	
1310930324	FONDAZIONE CA' VENDRAMIN	25%	altre imprese				40.000,00	40.000,00	0,00	
	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REP. ITALIANA		altre imprese				20.000,00	20.000,00	0,00	
	FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA	33,33%	altre imprese	2019	2019	209.109,60	69.696,23	69.006,17	690,06	690,06
	FONDAZIONE ROVIGO CULTURA	33,33%	altre imprese	2020	2020	183.278,00	61.086,56	59.224,44	1.862,12	1.862,12
	ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	40%	altre imprese	2019	2019	224.853,67	89.941,14	55.728,40	34.212,74	34.212,74
	FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO	20%	altre imprese	2019	2019	60.610,00	12.122,00	15.152,50	-3.030,50	-3.030,50
	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	33%	altre imprese	2019	2019	587.127,00	195.689,43	145.627,50	50.061,93	50.061,93
	FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	0%	altre imprese	2019	2019	39.738.593,00	0,00	7.947.718,60	-7.947.718,60	
	FONDAZIONE LA FENICE DI VENEZIA	20%	altre imprese	2019	2019	51.434.918,00	10.286.983,60	10.272.789,80	14.193,80	14.193,80
	FONDAZIONE ARENA DI VERONA	16,66%	altre imprese	2019	2019	24.857.571,00	4.141.271,33	3.517.276,48	623.994,85	623.994,85
	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA - Ciset	25%	altre imprese	2019	2019	298.890,00	74.722,50	74.722,50	0,00	
	ARTEVEN - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete	20%	altre imprese	2020	2020	889.174,00	177.834,80	149.008,95	28.825,85	21.576,40
	BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei	0%	altre imprese	2019	2019	348.670,54	0,00	348.670,54	-348.670,54	
	FONDAZIONE MILANO - CORTINA 2026 (nuova istituzione - valore conferimento)	16,67%	altre imprese				16.666,67	16.666,67	0,00	
	INFRASTRUTTURE VENETE SRL	100%	controllata	2020	2020	4.123.955,00	4.123.955,00	240.685,00	3.883.270,00	83.270,00
	SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	33%	partecipata	2019	2019	5.644.032,00	1.862.530,56	1.862.530,55	0,01	
	FONDAZIONE VENETO FILM COMMISSION	100%	altre imprese	2020	2020	248.195,00	248.195,00			178.195,00
	PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA	100%	altre imprese	2019	2019	1.184.130,97	1.184.130,97			
	ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE	22%	altre imprese	2020	2020	20.000,00	4.444,00			444,00
TOTALE							1.997.700.825,33	2.008.342.315,78	- 10.641.490,45	43.237.561,64

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati desunti dal D.D.L. di Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto e dai dati estratti dai bilanci delle società elencate

Ai fini della valorizzazione, la Regione precisa di aver utilizzato il metodo del patrimonio netto per controllate e partecipate, con l'eccezione della società Verona Fiere s.p.a., della Fondazione Ca' Vendramin, e della Fondazione Dolomiti, per le quali è stato utilizzato il valore di prima iscrizione, rimasto definitivo.

Le valorizzazioni sono state effettuate utilizzando i bilanci disponibili, in parte riferiti all'esercizio 2020 e in parte riferiti all'esercizio 2019.

Sulla base delle verifiche effettuate, raffrontando i dati con i bilanci degli organismi partecipati in elenco, non si sono riscontrate discordanze.

Possono ritenersi superate le osservazioni, formulate in sede di contraddittorio per il giudizio di parifica del rendiconto 2019, sulla valorizzazione dell'Associazione "ARTEVEN - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete", per le quali, la Regione, con nota prot. 262158 del 2 luglio 2020, prot. C.d.c. n. 3457 del 3 luglio 2020, aveva rappresentato che: "[..]Per quanto riguarda l'Associazione Arteven, inserita tra le partecipate per la prima volta nel 2019, è stato pertanto caricato il valore disponibile del P.N. al 31.12.2018. Si provvederà pertanto alla contabilizzazione della differenza del valore della partecipazione pari a € 7.249,53 sul saldo d'apertura dell'esercizio 2020 con contropartita Riserva vincolata per partecipazioni senza valore di liquidazione, in applicazione del OIC 29/2017 punto 48.", posto che, dall'analisi condotta, risulta effettuata la rettifica in aumento per lo stesso importo nel passaggio dal 2019 al 2020.⁵¹²

All'esito delle verifiche, quindi, vanno confermati i valori complessivi delle imprese controllate (euro 1.409.056.040,23) e delle imprese partecipate (euro 87.119.787,05), così come degli Altri Soggetti (euro 501.524.998,01).

Con riguardo al valore iscritto nell'esercizio 2020, in coerenza con lo Stato patrimoniale del 2019, si registra complessivamente un decremento pari, in termini assoluti, ad euro 10.641.490,14 (- 0,53%), che vede coinvolte sia le "partecipazioni controllate" che le "partecipazioni in altri soggetti."

L'insieme, infatti, delle imprese controllate vede complessivamente una diminuzione, rispetto al 2019, pari, in termini assoluti, ad euro 866.495,06 (- 0,06%), come anche le partecipazioni in altri soggetti vedono una diminuzione, in termini assoluti, di euro

⁵¹² Come risulta dall'elaborato in formato excel relativo alla valutazione delle partecipazioni 2020, trasmesso in allegato alla nota di riscontro prot. n. 221622 del 13 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7417 del 14 maggio 2021).

11.099.746,43 (- 2,17%), mentre le imprese partecipate vedono un incremento di euro 1.324.751,00 (+ 1,54%).

Tali variazioni, tuttavia, appaiono minime e rinviano a un quadro che parrebbe abbastanza stabile e ormai definito, dopo le oscillazioni degli anni precedenti, dovute anche all'applicazione delle previsioni contenute nel DM 18 maggio 2017 e nel DM 29 agosto 2018. Per quel che riguarda, infine, le partecipazioni senza valore di liquidazione già presenti nello Stato Patrimoniale del 2018, ovvero la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, la Fondazione Ca' Vendramin e la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis Unesco, il cui valore è confluito nella voce "*Altre riserve indisponibili*" del patrimonio netto, esse hanno mantenuto la medesima valorizzazione degli anni 2018 e 2019 (rispettivamente euro 20.000, euro 40.000 e euro 32.905,75) per un totale complessivo di euro 92.905,75. In aderenza a quanto richiesto dal citato decreto ministeriale 29 agosto 2018, nella Nota integrativa viene indicato in modo specifico il criterio utilizzato per la valorizzazione, rispettivamente:

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con il criterio del costo;

Fondazione Ca' Vendramin, metodo del patrimonio netto dall'esercizio di prima iscrizione;

Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis Unesco, metodo del patrimonio netto dall'esercizio di prima iscrizione.

Ad esse, come già visto, si aggiungono le Fondazioni e le Associazioni di nuovo inserimento del 2019 e quelle di nuovo inserimento del 2020, il cui valore è confluito anch'esso nella voce "*Altre riserve indisponibili*" del patrimonio netto, che ammontano complessivamente ad euro 15.471.559,01.

Quanto alle variazioni di valore delle partecipazioni del 2020 rispetto al 2019, che sono transitate nel Conto Economico, esse ammontano nel complesso ad euro 43.237.561,63.

In realtà, le variazioni di segno positivo (rivalutazioni) risultano pari a euro 47.902.727,91, mentre le variazioni di segno negativo (svalutazioni) riportano un totale di euro 4.665.166,28.⁵¹³

Entrambi i dati corrispondono a quanto esposto nel Conto Economico alla voce D Rettifiche di valore attività finanziarie, con particolare riguardo al Piano di conto 4.1.1.01.01.001 -

⁵¹³ Esse si associano - nello Stato patrimoniale -, da una parte, ad un incremento della Riserva indisponibile vincolata al metodo del Patrimonio netto e, dall'altra parte, a vari utilizzi della stessa, unitamente a quelli della Riserva libera e del Fondo di dotazione per incapienza, come si desume dalla documentazione fornita dalla Regione con la citata nota di riscontro prot. n. 221622 del 13 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7417 del 14 maggio 2021).

Rivalutazioni di partecipazioni (euro 47.902.727,90) e al Piano di conto 4.2.1.01.01.001 - Svalutazioni di partecipazioni (euro 4.665.166,28).

Per quanto riguarda, inoltre, le altre immobilizzazioni finanziarie, la Regione precisa che esse comprendono i crediti immobilizzati, diminuiti complessivamente, rispetto al 2019, del 15,55% (in termini assoluti per euro 92.113.065,52).

Nella nota integrativa la Regione, in relazione a tali immobilizzazioni, corrispondenti ai crediti immobilizzati, a loro volta li suddivide in:

- crediti verso amministrazioni pubbliche, pari a euro 96.513.099,95,
- crediti verso imprese controllate, pari ad euro 396.146.821,11,
- crediti verso altri soggetti, pari a euro 7.590.845,18,

fornendone il dettaglio secondo il Piano dei conti.

In relazione ai Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, precisa, infatti, che derivano da Fondi di rotazione autorizzati da leggi regionali e da altre tipologie di prestiti a favore soprattutto di enti locali (per un totale di euro 36.388.287,19) e di enti operanti nell'ambito socio-sanitario (per un totale di euro 1.182.948,90, in rilevante aumento rispetto al 2019), come da Piano dei conti.

I crediti verso imprese controllate corrispondono, invece, ai fondi amministrati dalla controllata "*Veneto Sviluppo spa*" al 31/12/2020, il cui totale coincide con quanto contabilizzato nello stato patrimoniale, al punto IV 2.b (euro 396.146.821,11). Essi si riducono del 21,13%, con un decremento, in termini assoluti, di euro 106.143.517,71.

La Regione precisa che tale decremento è conseguente alla restituzione di risorse assegnate a titolo di fondi di rotazione (L.R. 44/2019) e alla loro parziale riassegnazione alla Società stessa per la creazione di due nuovi fondi destinati al sostegno del sistema economico in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 (L.R. 21/2020).

I Crediti verso imprese partecipate risultano azzerati come nel 2019 e non hanno visto variazioni, come si evince dal Piano dei conti patrimoniale.

I Crediti verso altri soggetti, concessi ad imprese, famiglie e istituzioni sociali private, tramite fondi di rotazione e altre tipologie di prestiti, vedono, complessivamente, un decremento del 7,80% (in termini assoluti, euro 642.574,56). In particolare, si precisa che tra i crediti verso "altre imprese" è compresa la consistenza finale del fondo gestito da Medio Credito (euro 1.738.833,83, in aumento rispetto al 2019 per un importo di euro 2.095,85).

ATTIVO CIRCOLANTE

L'Attivo circolante comprende i beni destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio dell'Ente.

A) Tra le voci dell'attivo patrimoniale "*Attivo circolante*" la Regione ha iscritto il valore relativo alla voce "*rimanenze*" per un valore pari a euro 112.115,92, ed ha precisato, nella nota integrativa,⁵¹⁴ che esse sono riferite al materiale di consumo ed alla cancelleria, valutate secondo il costo d'acquisto.

Nell'analisi dell'attivo circolante è stato verificato il rispetto del principio di cui alla lett. g), punto 9.3, All. 4/3, in base al quale i crediti devono essere valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondere al valore complessivo dei residui attivi e a quello di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali. Il valore iscritto, pari ad euro 3.641.890.011,98, è al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità - accantonato al risultato di amministrazione 2020 - e di altre poste, come meglio dettagliate nella nota integrativa,⁵¹⁵ quali depositi postali presenti nei residui attivi, saldo c/Tesoreria centrale, residui attivi c/sanità e imposta sostitutiva Tfr.

La nota integrativa, infatti, precisa che "*I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo mediante la diretta diminuzione del fondo svalutazione crediti; l'applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale in quanto corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. Nello Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2020 non è iscritto alcun credito stralciato dalla contabilità finanziaria per il quale sia prevista la conservazione nella contabilità economico-patrimoniale. Nello Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2020 non è iscritto alcun credito in valuta.*"⁵¹⁶

Il valore complessivo, al 31/12/2020, dei crediti appostati alla voce dell'attivo circolante si riduce del 3,93%, rispetto al corrispondente valore al 31/12/2019. Si registra, in particolare, una riduzione - di circa 62 milioni di euro - dei crediti di natura tributaria, la cui principale componente è determinata dai crediti destinati al finanziamento della sanità.⁵¹⁷ Si

⁵¹⁴ Cfr. pag. 1136 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020.

⁵¹⁵ Cfr. pag.1140 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020.

⁵¹⁶ Cfr. pag. 1120 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020".

⁵¹⁷ cfr. pag. 1136 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020". La Regione precisa che i Crediti destinati al finanziamento della Sanità "...comprendono le poste che devono essere oggetto di regolazione contabile per la chiusura dell'anticipazione mensile per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, in particolare il

incrementano, invece, complessivamente i crediti da trasferimenti e contributi di circa il 5,63%, attestandosi su un totale di euro 1.679.667.189,61 contro il valore del 2019, pari ad euro 1.590.213.231,8

Per quanto riguarda la voce “*disponibilità liquide*”, delle cui componenti si è avuto riscontro nel Piano dei conti patrimoniale, si rinvia alle analisi relative al conto del Tesoriere.

RATEI E RISCONTI

B) L'ultima posta iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale è relativa ai ratei e risconti. Per questa categoria di componenti attive, la nota integrativa precisa che “*I ratei e risconti sono stati iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, Codice civile. I ratei attivi rappresentano quote di ricavi o proventi che avranno manifestazione finanziaria futura, ma che devono, sulla base del principio di competenza economica, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi), pro-quota in ragione del tempo di utilizzazione dei beni e servizi ad essi afferenti.*

I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto relativi alla competenza economica di esercizi futuri; anche in questo caso è stato considerato il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.”⁵¹⁸

Essi registrano nel 2020, in rapporto al 2019, rispettivamente un incremento del 356% e una riduzione del 5,81%. I ratei attivi (euro 20.000,53) riguardano il saldo a credito del premio Inail 2020, mentre i risconti attivi fanno riferimento a premi assicurativi e alla locazione di beni per un totale complessivo di euro 740.854,95.

credito al 31/12/2020 nei confronti dello Stato per Irap Sanità è pari a oltre 607 milioni, mentre quello per Compartecipazione Iva ammonta a 1.079 milioni circa. Le variazioni da un esercizio all'altro del saldo dei crediti possono assumere anche valori significativi in relazione alle tempistiche di emanazione delle disposizioni ministeriali di regolazione delle suddette anticipazioni. Dal 2019 al 2020 si rileva una diminuzione di circa 63 milioni di euro, dovuta ai maggiori pagamenti effettuati dallo Stato nell'anno”.

⁵¹⁸ Cfr. pag. 1121 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020”.

10.2.3 Componenti passive dello Stato Patrimoniale

PATRIMONIO NETTO

A) La prima posta del passivo è costituita dal patrimonio netto. Esso deve essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione, che rappresenta la parte indisponibile posta a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e che può essere alimentata mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, sulla base di apposita delibera del Consiglio regionale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione (punto 6.3, All. 4/3, D.lgs. 118/2011);
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La Regione precisa nella Nota integrativa che *“Esso è stato movimentato nel 2020 per effetto di ulteriori verifiche e ricognizioni del patrimonio regionale.*

Tra le Riserve, particolare evidenza assumono, le Riserve Indisponibili, che comprendono:

- *"riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. Tali riserve sono destinate ad essere liberate in caso di cessione dei beni, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.*
- *"altre riserve indisponibili", in cui trovano la valorizzazione:*
 - a. *I conferimenti al fondo di dotazione di Fondazioni ed Enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in misura corrispondente al valore iscritto nell'Attivo tra le Immobilizzazioni Finanziarie.*
 - b. *Gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, a titolo di riserve vincolate per gli utilizzi previsti dall'applicazione del metodo stesso.*

Nella voce residuale "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" trovano posto le riserve non vincolate derivanti dalla destinazione del risultato dell'esercizio 2019 al netto di quanto obbligatoriamente accantonato nelle riserve obbligatorie, se previsto.”⁵¹⁹

La determinazione e composizione del Patrimonio netto trova rappresentazione di dettaglio nella seguente tabella (Tab. n. 6):

⁵¹⁹ Cfr. pagg. 1121 e 1122 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020”.

Tabella 6 – Composizione del Patrimonio Netto e relative variazioni (in euro)

PATRIMONIO NETTO	2020	2019	variazioni
Fondo di dotazione	249.112.515,43	421.722.914,33	-172.610.398,90
Riserve	1.825.626.707,34	1.887.735.827,44	-62.109.120,10
da risultato economico di esercizi precedenti	410.289.721,37	634.984.680,03	-224.694.958,66
da capitale	0	0	0,00
da permessi di costruire	0	0	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.284.417.611,57	1.188.049.870,12	96.367.741,45
altre riserve indisponibili	130.919.374,40	64.701.277,29	66.218.097,11
Risultato economico dell'esercizio	215.066.534,94	256.743.093,08	-41.676.558,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.289.805.757,71	2.566.201.834,85	-276.396.077,14

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

Le variazioni del Patrimonio netto, che riguardano tutte le sue componenti, sono dovute alle movimentazioni che, nella Nota integrativa, la Regione ha riassunto attraverso la tabella esplicativa che, per maggiore chiarezza, si riporta di seguito:

Variazione Patrimonio Netto	-276.396.077,14
Risultato d'esercizio 2020	215.066.534,94
Utilizzo della riserva vincolata al metodo patrimonio netto - Valutazione partecipazioni 2020	-33.622.612,54
Aumento riserva vincolata al metodo del Patrimonio Netto - Valutazione Partecipazioni 2020	11.750.195,00
Utilizzo Riserva di utili - Valutazione partecipazioni 2020	-24.928.361,99
Variazione Riserva vincolata per partecipazioni senza valore di liquidazione - Rilevato differenza di valutazione della partecipazione in Arteven effettuata nel 2019	7.249,45
Eliminazione Valore delle partecipazioni Fondazione La Biennale di Venezia e Bioce uscite dal Gruppo Amministrazione Pubblica (su riserve indisponibili partecipazioni senza valore di liquidazione)	-8.296.389,14
Variazione F.do di dotazione (vedi tabella specifica)	-172.610.398,90
Iscrizione Risconto contributi statali Superstrada Pedemontana – accertamenti dal 2016 (utilizzo riserva di utili)	-290.229.254,36
Quota della variazione in aumento della riserva indisponibile beni demaniali e culturali - Rettifiche da ulteriori verifiche e ricognizioni del Patrimonio	26.405.553,80
Aumento riserva indisponibile per ricognizione materiale bibliografico	61.406,60

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

Alcune delle movimentazioni in essa evidenziate sono connesse alla valutazione delle partecipazioni che, se per alcuni versi ha determinato un aumento della Riserva vincolata al metodo del Patrimonio Netto, per altri ha comportato l'utilizzo sia di quest'ultima, sia di una parte della riserva libera, essendo state imputate a voci di Patrimonio Netto le variazioni dei Patrimoni netti delle partecipate non derivanti dalla formazione del risultato

d'esercizio.⁵²⁰ Sempre nell'ambito della valutazione delle partecipate, si rileva la variazione in aumento di euro 7.249,45, a seguito della rettifica effettuata all'1/1/2020 nella valorizzazione della partecipazione in Arteven e la variazione, in diminuzione, di euro 8.296.389,14, in conseguenza della cancellazione del valore delle partecipazioni della Fondazione La Biennale di Venezia e Bioce, perché estromesse dal Gruppo Amministrazione Pubblica con D.G.R. 1428/2020, come da decisione del Tavolo tecnico, che ne ha riesaminato natura e requisiti.

Altra variazione è derivata dalla ricognizione generale dei costi sostenuti per il finanziamento della Superstrada Pedemontana Veneta avvenuta nel corso del 2020 per l'iscrizione del risconto passivo, relativo ai contributi statali ricevuti per la sua realizzazione. Complessivamente, il risconto ammonta ad euro 627.475.220,98, contabilizzato in applicazione delle previsioni dei punti 47 e seguenti del principio contabile OIC 29/2017.


E' stato, quindi, iscritto il risconto passivo per euro 290.229.254,36, relativo ai contributi accertati a partire dal 2016, attraverso l'utilizzo della riserva di utili, in quanto essi, trattandosi di ricavi, erano confluiti nei risultati d'esercizio negli anni precedenti, mentre il risconto passivo per euro 337.245.966,62, relativo ai contributi accertati precedentemente all'avvio della contabilità economico-patrimoniale, è stato iscritto con conseguente diminuzione del fondo di dotazione (Cfr. trattazione sui "*Ratei passivi*").

Tutto ciò premesso, considerate, infine, le ulteriori ricognizioni del patrimonio immobiliare e mobiliare, si può dare contezza dell'evoluzione del Patrimonio netto e delle sue componenti nell'ultimo triennio 2018 - 2020 (Cfr. Grafico n. 2 e Tab. n. 7).

⁵²⁰ Si rinvia alla precedente trattazione sulle immobilizzazioni finanziarie. La Regione precisa di essersi attenuta a quanto previsto dal punto 175 del principio contabile OIC 17.

Grafico 2

Andamento storico del Patrimonio Netto e delle sue componenti nel triennio 2018-2020



Fonte : elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Tabella 7 - Andamento Patrimonio Netto (in euro)

TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Percentuale variaz. 2020/2019	Percentuale variaz. 2020/2018	Percentuale variaz. 2019/2018
Fondo di dotazione	421.367.477,21	421.722.914,33	249.112.515,43	-40,93%	-40,88%	0,08%
Riserve	1.588.718.827,60	1.887.735.827,44	1.825.626.707,24	-3,29%	14,91%	18,82%
<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	480.373.759,77	634.984.680,03	410.289.721,37	-35,39%	-14,59%	32,19%
<i>da capitale</i>	-	0	0			
<i>da permessi di costruire</i>	-	0	0			
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.089.496.076,26	1.188.049.870,12	1.284.417.611,47	8,11%	17,89%	9,05%
<i>altre riserve indisponibili</i>	18.848.991,57	64.701.277,29	130.919.374,40	102,34%	594,57%	243,26%
Risultato economico dell'esercizio	245.442.254,71	256.743.093,08	215.066.534,94	-16,23%	-12,38%	4,60%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.255.528.559,52	2.566.201.834,85	2.289.805.757,61	-10,77%	1,52%	13,77%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto


L'elaborazione e la rappresentazione dei dati, sia nel grafico come nella tabella, evidenziano come il Patrimonio netto si sia incrementato lungo il biennio 2018 - 2019, per subire un decremento nel 2020, mostrando, comunque, una crescita complessiva sul triennio (2020 su 2018), pari ad 1,52%; esse danno, altresì, conto, delle evoluzioni delle sue componenti.

Nello Stato Patrimoniale 2020 infatti il patrimonio netto risulta così composto:

- Fondo di dotazione di **euro 249.112.515,43**;
- Riserve di **euro 1.825.626.707,34** di cui:
 - a) da risultato economico di esercizi precedenti di euro **410.289.721,37**;
 - b) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali di euro **1.284.417.611,57**;
 - c) altre riserve indisponibili di euro **130.919.374,40**;
- risultato economico d'esercizio di euro **215.066.534,94**.

Al riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che il fondo di dotazione, abbastanza stabile nel biennio 2018 - 2019, ha visto un consistente decremento nel 2020, pari al 40,93%, rispetto al 2019 e al 40,88% sul triennio, raffrontato al 2018 (Cfr. Grafico n. 3).

Grafico 3 - Andamento storico Fondo di dotazione nel triennio 2018-2020



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Sono, infatti, confluiti al "fondo di dotazione" il valore dei cespiti, oggetto di tardiva classificazione ad inventario, non aventi caratteristiche di "demanio", "patrimonio indisponibile" e "bene culturale", la valutazione della partecipata Parco della Lessinia, inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica con D.G.R. 95/2021 (per un valore di euro 1.184.130,97), e l'accresciuto patrimonio mobiliare (per un totale di euro 65.667,26), ma

notevole impatto ha avuto l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati precedentemente al 2016, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (per un importo di euro 337.245966,62, come già visto in precedenza).

Anche le riserve risultano in diminuzione, complessivamente, del 3,29% rispetto al 2019, principalmente a seguito del decremento della riserva non vincolata, su cui ha maggiormente influito l'utilizzo per l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati dal 2016 in poi, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (per un importo di euro 290.229.254,36).

Le riserve indisponibili, per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, invece, aumentano dell' 8,11% rispetto al 2019, con una variazione positiva complessiva di euro 96.367.741,45, di cui euro 54.406,60 per l'intervenuta ricognizione del materiale bibliografico ed euro 26.484.501,17 a seguito delle acquisizioni avvenute nel 2020 e per l'ulteriore ricognizione dei cespiti, nonché per effetto dell'incremento di valore dovuto alla manutenzione straordinaria su beni indisponibili per un importo di euro 22.492.626,31.

Si deve, tuttavia, segnalare – come già accennato in precedenza - che tali Riserve hanno subito una rettifica nel passaggio dallo Stato patrimoniale 2019 a quello 2020.

Infatti, come si legge nella Relazione illustrativa dei Report inventariali,⁵²¹ *“A parte alcune mancate registrazioni degli anni precedenti, si è accertato...che, a partire dal 2018, per i cespiti demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali, era stato iscritto a “riserve” solo il valore “scorporato” del bene (diminuito, anno per anno, dell’ammortamento) senza considerare anche il valore dell’eventuale “valore del terreno scorporato””*.

Di conseguenza, è stato azzerato il saldo di apertura del mastro del relativo Piano dei conti, come si evidenzia anche nel dettaglio riportato nella Nota integrativa,⁵²² e, previo attento esame delle voci che dovevano rientrarvi, si è rideterminato il valore delle Riserve, quale avrebbe dovuto essere al 31/12/2019, per un importo complessivo di euro 1.241.988.608,48.

Quest'ultimo ha subito un'ulteriore variazione, a seguito delle rettifiche effettuate all'1/1/2020, per cui le Riserve in argomento hanno raggiunto, a quella data, un valore, pari ad euro 1.253.877.260,33.

⁵²¹ Cfr. pagg. 1201-1204 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

⁵²² Cfr. pag. 1145 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020

Il loro valore al 31/12/2020, a conclusione dell'esercizio, corrisponde, invece, ad euro 1.284.417.611,57, e le variazioni, che l'hanno determinato e che in parte sono già state considerate, sono sostanzialmente riconducibili alle ricognizioni straordinarie (euro 26.405.553,80), a rilevazioni patrimoniali effettuate nell'arco dell'esercizio (euro 22.632.980,28), a cessioni di cespiti (per un totale di euro 6.273.811,50) e alla registrazione del fondo ammortamento (- euro 12.224.371,34).⁵²³


Del pari in aumento anche le altre riserve indisponibili, le quali hanno visto un incremento complessivo del 102,344%, rispetto al 2019, e sono composte dal valore delle partecipazioni senza valore di liquidazione, analizzate nella parte relativa alle immobilizzazioni finanziarie, e dalla riserva vincolata al metodo del patrimonio netto, di cui la Regione fornisce il dettaglio nella Nota integrativa.⁵²⁴

Per quel che riguarda il Risultato d'esercizio, esso vede un decremento del 16,23% rispetto al 2019, come una diminuzione sul triennio, pari a 12,38% (2020 su 2018), come è evidente nel grafico sotto riportato (Grafico n. 4).

L'analisi delle motivazioni è affrontata nel capitolo relativo al Conto Economico, al quale si rimanda.

Si è potuto riscontrare, tuttavia, che, rispetto al Patrimonio Netto, il Risultato d'esercizio ha un'incidenza, nel 2020, pari al 9,39% (10,00% nel 2019, e 10,88% nel 2017).

Grafico 4 - Andamento storico del risultato d'esercizio nel triennio 2018-2020



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

⁵²³ Cfr. pag. 1252 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020, Note illustrative ai reports inventariali

⁵²⁴ Cfr. pag. 1146 del DDL di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020

La mancata coincidenza tra la variazione del patrimonio netto al 31/12/2020 e il corrispettivo valore al 31/12/2019 - pari ad euro - 276.396.077,14 -, ed il risultato d'esercizio, pari ad euro 215.066.534,94, sono riconducibili alle rettifiche apportate al fondo di dotazione (euro 127.584.975,04), alle ricognizioni patrimoniali ulteriori, sia relative a beni immobili (euro 26.405.553,80) che a materiale bibliografico (euro 61.406,60), il cui valore è confluito nelle riserve indisponibili, nonché alla variazione nel valore delle partecipazioni e all'utilizzo della riserva vincolata al Patrimonio Netto (euro 33.622.612,54) e all'utilizzo della riserva libera (complessivamente euro 24.928.361,99).⁵²⁵

B) Per quanto riguarda i "fondi per rischi ed oneri" si è osservato un decremento, rispetto al 2019, pari all'1,76%, a causa in parte di minori accantonamenti e in parte dell'utilizzo degli accantonamenti dell'esercizio precedente, come risulta dal dettaglio che la Regione fornisce nella Nota integrativa.⁵²⁶

Le componenti dei "fondi per rischi ed oneri" e le relative variazioni rispetto all'esercizio precedente vengono di seguito riepilogate (Cfr. Tabella n. 8).

Tabella 8 - Dettaglio fondi per rischi ed oneri (in euro)

DESCRIZIONE	2020	2019	DIFFERENZA
Fondo Regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art.25, LR10/9/1982)	35.867,93	890.977,00	-855.109,07
Fondo rischi legali parte capitale e parte corrente (art. 46,c.3, D.Lgs 118/2011)	10.558.285,86	8.284.873,95	2.273.411,91
Fondo per la copertura di conguagli effettuati dallo Stato per recupero gettiti delle manovre fiscali erogate in eccedenza rispetto ai consuntivi (art.77 quater, DL 25/06/2008 n. 112)	14.309.956,20	21.472.528,00	-7.162.571,80
Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (arti, c.321, L.27/12/2006 n. 296)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di irap e addizionale irpef - altre spese correnti Art.3 L. 27/12/202 n. 289	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ulss	11.808.641,00	22.554.034,71	-10.745.393,71
Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie	2.100.747,82	1.626.597,82	474.150,00
Fondo per concorso della Regione del Veneto per copertura eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali - Milano - Cortina 2026 - Altre Spese Correnti (ART. 3, L.R. 25/11/2019, N.44)	14.210.261,56	0,00	14.210.261,56
TOTALE	100.523.760,37	102.329.011,48	-1.805.251,11

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

⁵²⁵ Cfr. pag.1142 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020

⁵²⁶ Cfr. pag.1148 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020

Si è potuto verificare, nel complesso, la corrispondenza dei valori iscritti nello Stato Patrimoniale rispetto alle scritture della contabilità finanziaria, in corrispondenza degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, al netto di quelle componenti già registrate tra i Debiti (accantonamenti a fondo anticipazione liquidità e fondo residui radiati).

C) Nell'analisi delle poste del passivo, la Sezione ha ritenuto opportuno effettuare comunque un approfondimento relativamente alla voce Trattamento di fine rapporto, oggetto di osservazione in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2017 della Regione del Veneto,⁵²⁷ e di approfondimento istruttorio per il rendiconto 2018.

Si tratta di una posta iscritta per un valore di euro 201.519,86.

Nella nota integrativa la Regione ha precisato che *“per il personale dipendente in regime di TFR il trattamento viene erogato direttamente dall'INPS e pertanto non viene effettuata nessuna rilevazione nella contabilità regionale. Per il personale in regime di Trattamento di fine Servizio l'erogazione dell'indennità è anticipata dalla Regione per conto dell'Inps. Viene quindi rilevato il debito per trattamento di fine rapporto verso il personale assunto con contratto di lavoro dei giornalisti il cui TFR è a carico della Regione. Si specifica che tale debito è riferito a n. 3 dipendenti.”*⁵²⁸

A tale riguardo, la Regione ha trasmesso, con la citata nota di riscontro prot. n. 221622 del 13 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7417 del 14 maggio 2021), un prospetto di dettaglio, riepilogato nella successiva tabella (Tabella n. 9):

⁵²⁷ Cfr. pagg. 381-381 della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio finanziario 2017. La Sezione ha evidenziato che *“Per quanto attiene al fondo per il trattamento di quiescenza, che, secondo quanto previsto dai principi contabili concernenti la contabilità economico-patrimoniale, “riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura”, esso è iscritto per un importo pari a zero, senza che la Regione ne dia motivazione; si evidenzia che solo per il primo anno di avvio della contabilità economico-patrimoniale, nel caso in cui non fosse possibile ricostruire tale importo, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio sarebbe potuto essere interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.*

In argomento, non è specificato se l'Ente provveda autonomamente al versamento del TRF o vi provveda tramite l'INPS (nel qual caso si giustificerebbe la mancata iscrizione della voce in esame ferma restando la necessità di individuare la quota di pertinenza dell'Esercizio da versare all'Istituto).

Desta perplessità, pertanto, la mancata valorizzazione di tale fondamentale voce di debito.”

⁵²⁸ Cfr. pag. 1150 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020”.

Tabella 9 – Calcolo accantonamento TFR Voce C dello stato patrimoniale passivo

Nominativo	Montante al 31/12/19	Rivalutazione ⁽¹⁾	Tassazione 17% sulla rivalutazione	Accantonamento che resta in azienda (non versato alla previdenza complementare)	Montante al 31/12/2020 ⁽²⁾
Omissis	€ 18.419,59	€ 276,29	€ 46,97	€ 0,00	€ 18.648,91
Omissis	€ 81.007,65	€ 1.215,11	€ 206,57	€ 0,00	€ 82.016,20
Omissis	€ 99.614,56	€ 1.494,22	€ 254,02	€ 0,00	€ 100.854,76
TOTALE	€ 199.041,80	€ 2.985,63	€ 507,56	€ 0,00	€ 201.519,87

⁽¹⁾ Tasso di rivalutazione del TFR accantonato al 31/12/19 = 1,5000000%

⁽²⁾ Montante al 31/12/2020 = montante al 31/12/2019 rivalutato - tassazione 17% + accantonamento 2020

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

I dati forniti, a dettaglio della posta in questione, si ritengono esaustivi.

D) Per quanto riguarda la esposizione debitoria rappresentata nello Stato Patrimoniale, va rilevata un'ulteriore riduzione, pari al 6,75%, dell'ammontare complessivo, passato da euro 7.173.991.722,64, nel 2019, ad euro 6.689.431.698,49 nel 2020 (cfr. Tabella n. 10).

Tabella 10 – Andamento debiti (in euro)

RACCORDO	TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Percentuale variaz. 2020/2019	Percentuale variaz. 2020/2018	Percentuale variaz. 2019/2018
D 1	Debiti da finanziamento	5.879.650.407,08	4.756.101.409,26	4.567.746.887,26	-3,96%	-22,31%	-19,11%
D 2	Debiti verso fornitori	267.772.535,69	330.443.363,89	313.085.817,00	-5,25%	16,92%	23,40%
D 3	Acconti	0,00	2.600.481,50	1.679.298,47	-35,42%		
D 4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.593.221.696,59	1.650.055.855,22	1.374.898.970,39	-16,68%	-13,70%	3,57%
D 5	Altri debiti	469.937.800,18	434.790.612,8	432.020.725,4	-0,64%	-8,07%	-7,48%
TOTALE DEBITI		8.210.582.439,54	7.173.991.722,64	6.689.431.698,49	-6,75%	-18,53%	-12,63%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

La nota integrativa⁵²⁹ espone, in relazione ai debiti da finanziamento, un elenco delle tipologie di indebitamento, suddivise per ente finanziatore.⁵³⁰

Evidenzia, inoltre, la riconciliazione dei debiti nel loro complesso rispetto ai residui passivi al 31/12/2020. Questi ultimi, infatti, risultano pari a complessivi euro 4.000.555.121,77.⁵³¹

La Regione ha quantificato il valore finale dei debiti, secondo quanto esposto nella nota integrativa, integrando ai residui passivi:

⁵²⁹ Cfr. pag.1151 e segg. del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020".

⁵³⁰ In essi rientrano anche le anticipazioni di liquidità per un importo totale di euro 1.327.802.415,93, come confermato dal Piano dei conti patrimoniale.

⁵³¹ Cfr. articolo 7 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020".

- il debito complessivo di finanziamento (comprensivo del prestito obbligazionario, del debito da anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e del debito per leasing finanziario), pari ad euro 2.658.268.338,69;
- il debito Iva, gli acconti del passivo su dismissione del patrimonio e i debiti radiati (corrispondenti al fondo accantonato al risultato di amministrazione), i quali ultimi, al netto dei residui passivi in c/sanità, pari a euro 18.559,02, ammontano ad euro 28.951.962,46.

Nella nota integrativa, sul punto, la Regione precisa: *“Il raggruppamento della voce Debiti dello Stato Patrimoniale Passivo, diversamente che per l’Attivo, contiene sia i debiti a lungo termine che quelli di funzionamento. Tali voci di bilancio sono iscritte al valore nominale e comprendono:*


1. *Debiti finanziari, tra i quali figurano i mutui ed i prestiti obbligazionari per l’importo del residuo debito al 31/12/2019 e l’importo residuo della restituzione di anticipazione liquidità ex D.L. 35/2013; il loro valore viene determinato dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. Tra i debiti finanziari a breve termine, inoltre, particolare consistenza assume l’anticipazione mensile per l’erogazione della liquidità al sistema sanitario regionale, le cui regolazioni contabili con i tributi destinati al finanziamento del medesimo sistema, avvengono negli esercizi successivi, a seguito delle determinazioni ministeriali.*
2. *Debiti verso fornitori, desunti dai residui passivi della contabilità finanziaria;*
3. *Acconti: nell’esercizio 2020 sono stati rilevati gli acconti su dismissioni patrimoniali;*
4. *Debiti per trasferimenti e contributi, anch’essi desunti dalla contabilità finanziaria;*
5. *Altri debiti, comprendenti altre tipologie di residui passivi non ricomprese nelle voci precedenti e riconciliabili con le scritture di contabilità finanziaria.*

I debiti che nella contabilità finanziaria sono considerati “residui perenti, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 39/2001” sono iscritti nello Stato Patrimoniale Passivo sulla base della categoria di appartenenza del debito, come sopra classificato, ed il loro ammontare corrisponde all’importo accantonato nel Risultato di Amministrazione. ⁵³²

Come evidenziato nella tabella sopra riportata (Tab. n. 10), nel complesso i debiti vedono, nel triennio 2018-2020, una riduzione progressiva (-18,53% nel 2020 rispetto al 2018), che sembra confermarsi maggiormente proprio nel 2019 (-12,63% nel 2019 rispetto al 2018), come si può vedere meglio nel Grafico n. 5.

⁵³² Cfr. pag.1122 e segg. del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2020”.

Grafico 5 - Evoluzione valore complessivo dei debiti nel triennio 2018-2020




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Anche i debiti di finanziamento, che comprendono anche il debito per leasing finanziario per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni di Venezia, vedono un consistente decremento nel triennio, riducendosi nel 2020, rispetto al 2018, del 22,31% e confermando il *trend* anche rispetto al 2019, con una diminuzione del 3,96%.

Nel grafico successivo (Cfr. Grafico n. 6) meglio si evidenzia la tendenza alla riduzione dell'indebitamento.

**Grafico 6
Evoluzione del valore complessivo dei debiti di finanziamento nel triennio 2018-2020**



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Diversamente dall'esercizio precedente, anche i debiti per trasferimenti e contributi vedono nel 2020, rispetto al 2019, un decremento pari al 16,67%.

Al riguardo, la Regione evidenzia come esso derivi dall'elevata consistenza di pagamenti effettuati nel 2020 (superiori a quelli del 2019 per circa 200 milioni di euro).⁵³³

E) L'ultima posta del passivo dello stato patrimoniale riguarda i ratei, i risconti e i contributi agli investimenti.

La nota integrativa precisa che *"I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, Codice civile.*

I ratei passivi rappresentano quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono essere attribuiti all'esercizio in chiusura sulla base della loro competenza economica, in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato. Tipicamente, è inserita tra i ratei passivi la quota di salario accessorio del personale dipendente liquidato nell'esercizio successivo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e la quota degli interessi passivi sull'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013, non di competenza dell'esercizio di scadenza.

I risconti passivi sono calcolati a fronte di quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi, considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. La loro consistenza è determinata in larga misura dal rinvio all'esercizio successivo delle quote di proventi determinate da accertamenti i cui correlati costi non si sono realizzati nell'esercizio e che nella contabilità finanziaria sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato o nel Risultato di Amministrazione.

*Sono inoltre calcolati i risconti passivi per contributi a specifica destinazione ricevuti per il finanziamento di investimenti regionali (contributi in conto impianti)."*⁵³⁴

Il valore complessivo contabilizzato nello stato patrimoniale 2020, pari a euro 926.104.493,54, risulta notevolmente incrementato rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2019, pari ad euro 256.021.583,57. L'incremento è determinato principalmente dall'inserimento nello Stato Patrimoniale 2020 dei risconti passivi, per un ammontare complessivo di euro 903.298.400,06, per i quali la Regione fornisce il dettaglio per singola tipologia nella Nota integrativa.⁵³⁵

⁵³³ Cfr. pag. 1153 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020".

⁵³⁴ Cfr. pag. 1123 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020".

⁵³⁵ Cfr. pagg. 1154-1156 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020".

Più in particolare, la posta “ratei passivi” ammonta complessivamente ad euro 22.806.093,48. La Sezione ha ritenuto opportuno effettuare una verifica, limitatamente alla voce riconducibile al salario accessorio e premiante del personale regionale da erogare nel 2020, il cui importo corrisponde ad euro 7.142.101,25, dato esposto dalla Regione nella Nota integrativa che trova conferma nel Piano dei conti patrimoniale (2.5.1.01.01.01.001 - Ratei di debito su costi del personale).

A tale proposito, la Regione Veneto, con la citata nota di riscontro prot. n. 221622 del 13 maggio 2021 (prot. C.d.c. n. 7417 del 14 maggio 2021), ha trasmesso un dettaglio degli impegni di spesa, esigibili nell’esercizio 2020, finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato, e relativi – per l’appunto - al salario accessorio e premiante del personale regionale (cfr. Tabella n. 11).

Tabella 11 - Ratei passivi - Salario accessorio e premiante del personale regionale

IMPEGNO GIURIDICO	IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO	ANNO ESIGIBILITA'	ART.	BENEFICIARIO	V LIVELLO PDC	IMPORTO RATEO
10411/2020	2403/2021	103014	6.700.000,00	2021	1	Personale Regione	U.1.01.01.01.004	6.700.000,00
10412/2020	2404/2021	103014	442.101,25	2021	1	Personale Regione	U.1.01.01.01.004	442.101,25
TOTALE RATEO PASSIVO - SALARIO ACCESSORIO								7.142.101,25

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

Gli impegni in questione sono riportati, inoltre, nel prospetto denominato “*Elenco degli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il Rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura 2020 Rendiconto generale*”.⁵³⁶

Si conferma, pertanto, la corrispondenza dei valori iscritti nello Stato Patrimoniale rispetto alle scritture della contabilità finanziaria.

Per quel che riguarda i ratei passivi, in linea con le scritture adottate nel 2019, va evidenziato il rateo passivo inerente agli interessi passivi sull’anticipazione di liquidità D.L. 35/2013, aventi rate annuali scadenti a maggio e a giugno, pari ad euro 15.663.992,23.

Per quel che attiene, invece, i Risconti passivi, in particolare riferiti ai Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche, si segnala un incremento, pari all’ 807,42% (in termini assoluti, euro 661.640.797,22), a seguito anche dell’iscrizione del risconto su contributo erogato negli anni precedenti della citata Quota Finanziamento Statale per la

⁵³⁶ Cfr. pag. 738 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2020”.

Pedemontana (euro 627.475.220,98), come in precedenza illustrato in relazione alle variazioni del Patrimonio Netto e come da dettaglio fornito dalla Regione.⁵³⁷

Analogamente, si segnala, per quel che attiene gli “Altri risconti passivi”, un incremento del 4,22% (in termini assoluti, euro 5.071.904,72), a cui ha contribuito l’iscrizione della Quota contributo anni 2016-2019 per la Banda Ultra Larga, in corso di costruzione, per un importo di euro 6.202.841,48.⁵³⁸

10.2.4 Conti d’ordine

Per quanto riguarda i Conti d’ordine, la Regione nella nota integrativa precisa che *“Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente; essi recano l’indicazione del valore di accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.*

*Si tratta di fatti che non hanno ancora comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente, ma che potrebbero generare scritture al verificarsi di accadimenti. Si pensi ad esempio alla concessione di garanzie a terzi, o al valore dei beni di terzi in uso alla Regione, o ancora alla annotazione sugli impegni futuri, che non figurano ancora tra i Debiti del Passivo.”*⁵³⁹

La Regione fornisce il dettaglio – comprensivo delle variazioni intervenute rispetto al 31/12/2019 – delle varie componenti rappresentate nei Conti d’ordine.⁵⁴⁰

Più in particolare, si è proceduto all’approfondimento della posta iscritta alla voce *“impegni su esercizi futuri”*.⁵⁴¹ Con riferimento a questi ultimi, la Regione precisa, nella nota

⁵³⁷ Cfr. pag. 1155 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2020”.

⁵³⁸ Cfr. pag. 1156 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2020”.

⁵³⁹ Cfr. pag. 1123 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2020”.

⁵⁴⁰ Cfr. pag. 1157 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2020”.

⁵⁴¹ Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, Allegato n. 4/3 al D.lgs. 118/2011, stabilisce che *“Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d’ordine, suddivisi nella consueta tripla classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell’ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell’ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’ente. Le “voci” poste nei conti d’ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l’insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei “conti d’ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali*

integrativa, che essi sono “... determinati dal Fondo Pluriennale Vincolato finale al netto di quello riferito al salario accessorio.”⁵⁴²

In linea con quanto disposto dalla normativa di riferimento e dai principi contabili sull'indicazione del valore di incidenza per impegni finanziari futuri nello Stato Patrimoniale, essi sono correttamente determinati (cfr. Tabella n. 12), tra le poste dei conti d'ordine.

Tabella 12 - Conti d'ordine: impegni su esercizi futuri (in euro)

TIPOLOGIA VOCE		IMPORTO
FPV DI SPESA DI PARTE CORRENTE DA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	99.971.255,96
FPV DI SPESA IN CONTO CAPITALE DA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	451.137.926,66
SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATO CON FPV	-	7.142.101,25
TOTALE IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI REGISTRATI TRA I CONTI D'ORDINE		543.967.081,37

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

I valori relativi ai Fondi pluriennali vincolati di spesa sono correttamente contabilizzati in quanto risultano corrispondere alle poste iscritte nei prospetti degli equilibri di bilancio 2020⁵⁴³ e del risultato di amministrazione 2020.⁵⁴⁴

Per quanto riguarda le altre poste dei conti d'ordine, la Regione, nella nota informativa, precisa che “I beni di terzi in uso sono relativi a:

- locazioni passive, altre situazioni contrattuali e servitù;
- depositi cauzionali in titoli.

I beni dati in uso a terzi sono relativi a locazioni attive, beni mobili e concessioni su patrimonio regionale.

Le garanzie ad imprese controllate ed altre imprese trovano elenco di dettaglio nel relativo allegato della Relazione sulla Gestione.”⁵⁴⁵

Il totale complessivo dei conti d'ordine ammonta ad euro 1.083.917.072,47 e subisce un incremento, rispetto al 2019, del 9,02%, con un aumento, in termini assoluti, di euro 89.737.884,79, passando da euro 994.179.187,68 nel 2019 ad euro 1.083.917.072,47 nel 2020.

Si ritiene utile segnalare come siano diminuiti, rispetto al 2019, i valori dei “Beni di terzi in uso” (-1,74%), con particolare riguardo alle “locazioni e servitù” (con un decremento, in

conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.”

⁵⁴² Cfr. pag. 1157 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020”.

⁵⁴³ Cfr. pag. 456 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020”.

⁵⁴⁴ Cfr. pag. 459 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020”.

⁵⁴⁵ Cfr. pag. 1157 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2020”.

termini assoluti, di euro 258.282,16), mentre sono aumentati i "Beni dati in uso a terzi" (+189,04%, con un incremento, in termini assoluti, di euro 2.701.520,08).

Si segnala, infine, l'invarianza delle "Garanzie prestate a imprese controllate" (euro 101.200.000) e la radicale diminuzione, rispetto al 2019, delle "Garanzie per altre imprese" (-97,78%).

10.3 Conto economico

10.3.1 Premessa

L'art. 2 del D.lgs. n. 118/2011 prevede l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei profili finanziario ed economico-patrimoniale. Come chiarito dal punto 1 del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, di cui all'All. 4/3 del D.lgs. n. 118/2011, in tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, al fine di:

"- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" (...) e per alimentare il processo di programmazione;

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche".

L'art. 63, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011 dispone che il rendiconto generale annuale della Regione sia composto dal conto del bilancio - relativo alla gestione finanziaria comprensivo dei relativi riepiloghi e dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri - dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il rendiconto inteso in senso complessivo, infatti, deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi, che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.⁵⁴⁶

A tal fine il Conto Economico ai sensi del successivo comma 6,⁵⁴⁷ *“evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3”*, rappresentando le *“utilità economiche”* cedute e/o acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio.

10.3.2 Gli atti di Bilancio della Regione Veneto: Delibera della Giunta Regionale n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021

L'entità delle componenti del Conto Economico e del risultato dell'esercizio 2020 della Regione del Veneto è stata così sintetizzata nell'art. 10 D.G.R. n. 11/D.D.L. del 30 aprile 2021⁵⁴⁸:

“Il risultato economico dell'esercizio 2020 è accertato nella somma di euro 215.066.534,94 così determinato:

A) Componenti positivi della Gestione € 12.381.673.602,43

B) Componenti negativi della Gestione € 12.213.839.196,99

Differenza (A-B) € 167.834.405,44

C) Proventi e Oneri finanziari € -58.009.154,17

D) Rettifiche di valore attività finanziarie € 41.237.561,62

E) Proventi e oneri straordinari € 72.313.805,85

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) € 223.376.618,74

Imposte (Irap) € 8.310.083,80

RISULTATO DELL'ESERCIZIO € 215.066.534,94”.

Il dettaglio delle componenti del Conto Economico risulta compendiato nel seguente prospetto (di cui all'All. B del D.D.L.).

⁵⁴⁶ Cfr. Principio della competenza economica n. 17, All. 1, D.lgs. n. 118/2011.

⁵⁴⁷ Come modificato e integrato, da ultimo, dal D.M. 1 agosto 2019.

⁵⁴⁸ Trasmesso con nota prot. n. 204570 del 4 maggio 2021, prot. C.d.c. n. 7052 del 4 maggio 2021.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art. 2425 C.C.	Riferimento D.M. 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.311.428.139,84	10.325.873.074,58		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.580.109.470,95	987.945.415,16		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.334.686.779,80	810.917.556,32		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	568.699,36	36.788,59		E20c
c	Contributi agli investimenti	244.853.991,79	176.991.070,25		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	445.794.621,17	426.827.237,93	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	29.922.354,29	31.978.264,47		
b	Ricavi della vendita di beni	2.300.265,14	305.020,26		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	413.572.001,74	394.543.953,20		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	44.341.370,47	39.529.589,97	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		12.381.673.602,43	11.780.175.317,64		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.175.383,18	990.680,35	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	356.377.057,55	517.835.665,29	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.008.582,88	3.825.283,04	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.625.496.171,60	10.735.050.698,53		
a	Trasferimenti correnti	11.219.140.473,96	10.265.326.991,32		
b	Contributi agli investimenti ad Amm. Pubbliche	173.368.137,11	263.310.250,01		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	232.987.560,53	206.413.457,20		
13	Personale	122.759.106,64	130.421.265,11	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	33.773.899,17	105.544.290,36	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	15.602.364,01	6.044.409,75	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	16.640.620,26	21.732.640,91	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.530.914,90	77.767.239,70	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-23.870,46	24.328,67	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	18.460.973,44	4.552.752,75	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	5.292,68	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	51.811.892,99	44.040.230,09	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		12.213.839.196,99	11.542.290.486,87		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		167.834.405,44	237.884.830,77		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	1.497,45	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	1.497,45		
20	Altri proventi finanziari	744.997,39	1.109.302,61	C16	C16
Totale proventi finanziari		744.997,39	1.110.800,06		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	58.754.151,56	60.601.046,79	C17	C17
a	Interessi passivi	58.754.151,56	60.601.046,79		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		58.754.151,56	60.601.046,79		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-58.009.154,17	-59.490.246,73		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	50.902.727,90	98.417.069,74	D18	D18
23	Svalutazioni	9.665.166,28	4.095.965,31	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		41.237.561,62	94.321.104,43		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	104.216.776,27	132.954.854,47	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	21.651.351,86	3.455.583,46		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	78.834.210,65	122.355.410,51		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.905.213,76	4.298.396,50		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.826.000,00	2.845.464,00		
Totale proventi straordinari		104.216.776,27	132.954.854,47		
25	Oneri straordinari	31.902.970,42	139.965.055,73	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	30.798.048,53	137.266.518,99		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	994.803,18	2.676.386,58		E21a
d	Altri oneri straordinari	110.118,71	22.150,16		E21d
Totale oneri straordinari		31.902.970,42	139.965.055,73		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		72.313.805,85	-7.010.201,26		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		223.376.618,74	265.705.487,21		
26	Imposte	8.310.083,80	8.962.394,13	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		215.066.534,94	256.743.093,08	E23	E23

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

Secondo il principio della competenza economica, l'imputazione contabile deve avvenire nell'esercizio nel quale si è prodotta la manifestazione economica delle singole operazioni ed eventi, i quali ricomprendono:

- i processi di scambio sul mercato (misurati da costi e ricavi);
- i fatti gestionali più strettamente connessi con l'attività istituzionale ed erogativa (che generano oneri e proventi).

Corollario fondamentale dell'art. 3 del citato principio contabile applicato è che i componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Esso stabilisce, infatti, che *“per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio”, con la precisazione che “Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese”*.⁵⁴⁹

Al termine dell'esercizio finanziario, nel rispetto del principio della competenza economica, la necessaria riconduzione ad unità dei fenomeni contabili si realizza attraverso le scritture di fine esercizio e di assestamento e le operazioni di rettifica e di integrazione di alcune componenti ed il computo di ratei e risconti, come previsto dall'art. 2424 bis, comma 6 cod. civ..⁵⁵⁰

10.3.3 Andamento dei componenti del Conto Economico


L'esercizio 2020 presenta componenti - positivi per euro 12.381.673.602,43 e negativi per euro 12.213.839.196,99; tra di essi gli elementi che ineriscono alla gestione, come già avvenuto per l'esercizio precedente, risultano avere maggiormente influito sul risultato d'esercizio. Nello specifico il saldo, di euro 167.834.405,44, incide sul risultato complessivo

⁵⁴⁹ Ad esclusione di alcune eccezioni: è il caso dei costi derivanti dai trasferimenti e dai contributi che vengono rilevati in corrispondenza all'impegno.

⁵⁵⁰ *“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi”*.

per circa il 78%, evidenziando al contempo un decremento del 29% circa, rispetto al risultato della gestione dell'anno precedente (cfr. Grafico n. 1).

Grafico 1 - Variazione percentuale gestione operativa nel triennio 2018 - 2020




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Componenti Positive

Si osserva che - come già evidenziato per l'anno 2019 - anche l'esercizio 2020 presenta un risultato economico di segno positivo (euro 215.066.534,94), in diminuzione, però, rispetto a quello dell'anno precedente (euro 256.743.093,08), registrando un decremento, in percentuale, del -16,23% e, in termini assoluti, di euro -41.676.558,14.

L'andamento del risultato d'esercizio, se rapportato al 2018 (cfr. Grafico n. 2), registra una diminuzione pari a -12,38%.

Grafico 2 -Evoluzione risultato economico nel triennio 2018 - 2020



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

La Regione motiva la variazione nel modo seguente:

- *Variazione della differenza componenti positivi e negativi della gestione.* La variazione negativa, pari a 70 milioni di euro, deriva da maggiori costi per 671,5 milioni di euro e maggiori ricavi per 601,5 milioni. Quasi tutte le tipologie di proventi hanno subito un incremento ad esclusione dei proventi da tributi (-14 milioni) e dei proventi derivanti dalla gestione dei beni (-2 milioni).


I maggiori proventi sono imputabili, in larga misura, alle più consistenti assegnazioni sul Fondo Sanitario Nazionale, che trovano corrispondenza nell'incremento degli oneri per trasferimenti, in quanto tali risorse sono state immediatamente impegnate a favore degli enti del sistema sanitario nazionale. I maggiori oneri derivano da assegnazioni a titolo di trasferimenti correnti sul territorio per la mitigazione degli effetti della pandemia;

- *Variazione della differenza tra proventi e oneri finanziari.* La variazione positiva, pari a 1,4 milioni di euro, appare ascrivibile al naturale andamento decrescente delle quote interessi contenute nelle rate di rimborso dei prestiti;
- *Variazione delle rettifiche di valore delle attività finanziarie.* La variazione negativa ammontante a 53 milioni di euro risulta imputabile, principalmente, alla diminuzione del valore delle partecipazioni, valutate con il metodo del Patrimonio Netto, di cui i maggiori valori derivano dalla diminuzione dell'utile di esercizio di Veneto Lavoro e Cav spa;
- *Variazione derivante dalla gestione straordinaria.* La variazione derivante dalla gestione straordinaria influisce positivamente sulla variazione totale del risultato d'esercizio per 79,3 milioni di euro. Difatti, la diminuzione dei proventi straordinari (-28,7 milioni) è largamente compensata da quella degli oneri straordinari (-108 milioni). Tale diminuzione è conseguente, per l'importo più rilevante, alle minori sopravvenienze passive e alle insussistenze dell'attivo (-106,4 milioni) riconducibili alla gestione dei residui attivi.

Con riferimento ai componenti positivi della gestione si registra complessivamente, nel triennio (cfr. Tabella n. 3) un incremento, del 5,09%. Al riguardo, si osserva che il maggiore volume di Entrata è rappresentata dalle c.d. *entrate proprie* della Regione, che costituiscono

l'87,24% dei componenti positivi e che hanno visto, nel triennio 2018-2020 (cfr. Grafico n. 3), un incremento del +2,95%.⁵⁵¹

Grafico 3 - Evoluzione entrate proprie dell'ente




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Di esse, in particolare, quelle che manifestano un peso maggiore (83,28% dei componenti positivi) sono costituite dai proventi da tributi, che, sebbene in diminuzione rispetto all'esercizio 2019, per l'importo di euro 14.444.934,74, si presentano in aumento se confrontate con l'anno 2018. La non marginale variazione negativa - rispetto all'esercizio 2019 - è riconducibile principalmente alle assegnazioni ricevute dallo Stato relative alla Sanità (pari ad oltre 878 milioni di maggiori assegnazioni per compartecipazione IVA, e pari a circa 605 milioni per minori assegnazioni IRAP) e alle minori entrate per la tassa auto, pari a circa 274 milioni di euro, con una variazione (cfr. Grafico n. 4) in percentuale del +3,03% rispetto al 2018.⁵⁵²

⁵⁵¹ Si sono considerate, in questo senso, le entrate dei proventi da tributi, i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici e gli altri ricavi e proventi diversi (rispettivamente, voci A) 1, A) 4 e A) 8 del Conto Economico), che, nel 2020, ammontano complessivamente ad euro 10.801.564.131,48.

⁵⁵² Cfr. pag. 1158 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

Grafico 4 - Variazione Entrate Proprie



Legenda del grafico:

da TRIBUTI: Proventi da tributi

da GESTIONE BENI: Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

da VENDITA BENI: Ricavi della vendita di beni

da SERVIZI: Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

ALTRI R. e P.: Altri ricavi e proventi diversi

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

La Tabella n. 1 sottoelencata espone la riconciliazione tra gli accertamenti ed i ricavi della voce A) 1 "Proventi da tributi" del Conto Economico (cfr. Tabella n. 1).

Tabella 1 - Riconciliazione Accertamenti/ Ricavi voce A) 1 del Conto Economico

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.17 - Addizionale regionale IRPEF non sanità	1.1.1.01.17.002 - Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	9.560.992,00
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.20 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	1.1.1.01.20.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	34.008.072,66
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.20 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	1.1.1.01.20.002 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	54.747.746,27
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.42 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	1.1.1.01.42.001 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	246.366,50
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.43 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	1.1.1.01.43.001 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	24.544,78
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.46 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	1.1.1.01.46.001 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	19.152.522,45
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.47 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.1.1.01.47.001 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	5.624.099,44

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.47 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.1.1.01.47.002 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	179.988,32
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.48 - Tasse sulle concessioni regionali	1.1.1.01.48.001 - Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	571.382,58
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.48 - Tasse sulle concessioni regionali	1.1.1.01.48.002 - Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	29.157,98
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.50 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.1.1.01.50.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	600.690.840,17
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.50 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.1.1.01.50.002 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	9.559.041,17
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.55 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	1.1.1.01.55.001 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	212.013,45
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.1.1.01.59.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	4.998.832,54
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.1.1.01.59.002 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	4.321.807,57

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.77 - Addizionale regionale sul gas naturale	1.1.1.01.77.001 - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	58.703.655,46
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.77 - Addizionale regionale sul gas naturale	1.1.1.01.77.002 - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	6.607.782,37
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.01 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	1.1.1.02.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	1.442.674.890,40
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.03 - Compartecipazione IVA - Sanità	1.1.1.02.03.001 - Compartecipazione IVA - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	6.775.363.729,00
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.04 - Addizionale IRPEF - Sanità	1.1.1.02.04.001 - Addizionale IRPEF - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	844.761.261,06
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.04 - Proventi da compartecipazioni da tributi	1.1.1.04.01 - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	1.1.1.04.01.001 - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	37.552.045,00
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.04 - Proventi da compartecipazioni da tributi	1.1.1.04.09 - Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	1.1.1.04.09.001 - Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	A 1	Proventi da tributi	0,00	3.841.687,67	0,00	401.837.368,30
TOTALE								0,00	3.841.687,67	0,00	10.311.428.139,47

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

Meno decisivi (3,60% dei componenti positivi della gestione), anche se in aumento rispetto al 2019 (+4,44%), risultano i “Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici”,⁵⁵³ per un importo complessivo di euro 445.794.621,17.

Essi comprendono, più in particolare i “Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi”⁵⁵⁴ con una posta di euro 413.572.001,74, in aumento sul periodo precedente e nel triennio, con una flessione, però, dal 2018 al 2019 (cfr. Tabella n. 3). La parte dominante di questa risorsa “in termini di valore, è rappresentato dalle entrate relative alla mobilità attiva della sanità, che ammonta ad euro 413 milioni, contribuendo al totale di tale tipologia di Proventi con il 92%”.⁵⁵⁵

Risultano ancor meno influenti, ai fini del risultato della gestione, i “Ricavi della vendita di beni” (voce A) 4 b del Conto Economico), pari ad euro 2.300.265,14. Detta voce, il cui ammontare complessivo è riportato nella tabella seguente (cfr. Tabella n. 2), registra un aumento rispetto ai due esercizi precedenti; tra il 2018 e il 2019 aveva riportato una flessione essendo gli importi contabilizzati pari, rispettivamente, ad euro 600.165,15 e 305.020,26.

Tabella 2
Riconciliazione Accertamenti / Ricavi voce A) 4 b “Ricavi della vendita di beni”

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO	SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA			SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.2 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.2.1 - Ricavi dalla vendita di beni	1.2.1.01 - Ricavi dalla vendita di beni	1.2.1.01.99 - Ricavi da vendita di beni n.a.c.	1.2.1.01.99.00 1 - Proventi da vendita di beni n.a.c.	A 4 b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	2.300.265,14
TOTALE								0,00	0,00	0,00	2.300.265,14

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

⁵⁵³ Voce A) 4 del Conto Economico.

⁵⁵⁴ Voce A) 4 c del Conto Economico.

⁵⁵⁵ Cfr. pag. 1159 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

Tabella 3
Andamento componenti positivi del Conto Economico

TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Percentuale variazione 31/12/2019 31/12/2018	Percentuale variazione 31/12/2020 31/12/2019	Percentuale variazione 31/12/2020 31/12/2018
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	10.491.638.886,77	10.792.229.902,48	10.801.564.131,48	2,31%	0,09%	2,95%
PROVENTI DA TRIBUTI	9.999.024.027,95	10.325.873.074,58	10.311.428.139,84	3,27%	-0,14%	3,12%
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	33.589.238,77	31.978.264,47	29.922.354,29	-4,80%	-6,43%	-10,42%
RICAVI DELLA VENDITA DEI BENI	600.165,15	305.020,26	2.300.265,14	-49,18%	654,14%	283,27%
RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	401.515.337,16	394.543.953,20	413.572.001,74	-1,74%	4,82%	3,00%
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	56.910.117,74	39.529.589,97	44.341.370,47	-30,54%	12,17%	-22,09%
ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI	1.290.735.654,66	987.945.415,16	1.580.109.470,95	-23,46%	59,94%	22,42%
PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	-	-	-	-	-	-
PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.074.321.360,29	810.917.556,32	1.334.686.779,8	-24,52%	64,59%	24,24%
QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.013,80	36.788,59	568.699,36	816,55%	1445,86%	14.068,60%
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	216.410.280,57	176.991.070,25	244.853.991,79	-18,22%	38,34%	13,14%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	11.782.374.541,43	11.780.175.317,64	12.381.673.602,43	-0,02%	5,11%	5,09%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Le entrate da "altri soggetti"⁵⁵⁶ coincidono con i proventi da:

- trasferimenti⁵⁵⁷ e contributi provenienti dallo Stato e da organismi comunitari ed internazionali;
- da altre amministrazioni pubbliche, nonché da altri soggetti, accertati nell'esercizio 2020⁵⁵⁸ e riscontati sulla base dei componenti negativi relativi a spese, i cui impegni sono stati re-imputati ad esercizi successivi.

Tali entrate rappresentano il 12,76% dei componenti positivi della gestione, ed hanno registrato - rispetto al 2019 - un aumento del 59,94% che deriva da: " - maggiori trasferimenti correnti da ministeri per 234 milioni per emergenza sanitaria; - maggiori trasferimenti correnti da famiglie per oltre 33 milioni da donazioni per emergenza sanitaria; - maggiori assegnazioni trasferimenti correnti dallo Stato Fondo Sanitario Nazionale di 199 milioni per emergenza sanitaria" .⁵⁵⁹

Componenti Negativi

⁵⁵⁶ Voci A) 2 e A) 3 del Conto Economico.


⁵⁵⁷ Per un importo di euro 1.580.109.470,95; nel 2019 erano euro 987.945.415,16.

⁵⁵⁸ Cfr. pag. 1158 del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

⁵⁵⁹ Idem, 1158-1159.

I componenti negativi della gestione presentano un ammontare totale di euro 12.213.839.196,99⁵⁶⁰ in aumento nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, del 5,82% (in valore assoluto euro 671.548.710,12). La voce "Trasferimenti e contributi"⁵⁶¹ rappresenta il 95,18% di essi, con un volume pari ad euro 11.625.496.171,60, in aumento (cfr. Grafico n. 5), sia rispetto al 2019, nella misura dell'8,29%, che al 2018, per l'8,43%.

Grafico 5 - Andamento Trasferimenti e Contributi



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

I componenti "Trasferimenti e contributi" comprendono, "per la maggior parte le risorse trasferite alle aziende sanitarie locali per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i trasferimenti al settore degli enti locali. Come stabilito dai principi contabili applicati, il costo dei trasferimenti e contributi viene registrato al momento dell'impegno di spesa, imputato per esigibilità all'esercizio 2020. Rispetto all'esercizio 2019, tale componente economica negativa vede un significativo incremento dovuto a:

- maggiori trasferimenti correnti a Aziende sanitarie regionali per 637 milioni;
- maggiori trasferimenti correnti a imprese controllate per 186 milioni;

maggiori trasferimenti correnti a comuni per 80 milioni dovuti, tra l'altro, ai ristori alle imprese di trasporto pubblico locale per mancati ricavi da tariffe e per compensazione di servizi aggiuntivi attivati in relazione all'emergenza sanitaria".⁵⁶² La destinazione ad aziende sanitarie locali ed


⁵⁶⁰ Parallelamente a quello che si è riscontrato per i componenti positivi, incrementati di un volume quasi simile, pari ad euro 601.498.284,79.

⁵⁶¹ Voce B) 12 del Conto Economico.

⁵⁶² Cfr. pag. 1160 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

enti locali, delle risorse confluite nell'aggregato "Trasferimenti e contributi" (cfr. Grafico n. 6) appare confermata dal "Prospetto dei costi per missione", allegato al D.D.L., dal quale si evince che, anche per l'esercizio 2020, la maggiore quota delle erogazioni ha interessato la Missione 13 "Tutela della salute" movimentata con euro 10.195.274.664,59.


Grafico 6 - Andamento Trasferimenti Correnti



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto


Il complesso dei contributi (voci B 12 b e c del Conto Economico), pur rappresentando il 3,50% dell'aggregato Trasferimenti e contributi (voce B 12 del Conto Economico), presenta un'evoluzione ondivaga nel triennio. In particolare, mentre per i "Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche", si registra un decremento sia rispetto al 2018 che in relazione al 2019 (attestato, con riferimento al 2018, nella misura del 34,45%; cfr. Grafico n. 7), i "Contributi agli investimenti ad altri soggetti", hanno subito una flessione se parametrati al 2018, pari al 7,28% (cfr. Grafico n. 8), ma un aumento rispetto al 2019, essendo pari a euro 232.987.560,53, a fronte di euro 206.413.457,20, contabilizzati nel precedente esercizio (in termini assoluti, differenza di euro 26.574.103,33).

Grafico 7 – Andamento Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

Grafico 8 – Andamento Contributi agli investimenti ad altri soggetti



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2020 e precedenti della Regione del Veneto

I costi connessi alla “Prestazioni di servizi”⁵⁶³ presentano una flessione, se rapportati all’esercizio precedente, del 31,17% (pari, in termini assoluti, ad euro -161.458.607,74 dovuto al differenziale tra 517.835.665,29 e 356.377.057,55), variazione negativa determinata:

“- dalla diminuzione di costi per 174 milioni dovuta alla riclassificazione delle risorse assegnate a Infrastrutture Venete srl da “prestazioni di servizi” a “trasferimenti correnti” a seguito del subentro

⁵⁶³ Voce B) 10 del Conto Economico.

della medesima nella gestione del contratto di servizio con Trenitalia spa per il Trasporto Pubblico Locale precedentemente gestito direttamente da Regione;

- dall'aumento di costi per 21 milioni derivanti dalla mobilità sanitaria passiva".⁵⁶⁴

Risultano, invece, in aumento, nella misura del 4,79%, i costi per "Utilizzo beni di terzi"⁵⁶⁵. I costi per il "Personale"⁵⁶⁶ registrano un decremento del 5,87% rispetto all'esercizio 2019, attribuito, nella nota integrativa, "in larga parte a riduzione della dotazione di personale per 119 unità a tempo indeterminato e per 22 unità a tempo determinato oltre a minori costi per indennità varie, per rimborsi spese e buoni pasto".⁵⁶⁷

Gli accantonamenti per rischi, ed altri accantonamenti⁵⁶⁸ dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio, ammontano ad euro 18.460.973,44, in consistente aumento rispetto al 2019, in cui erano pari ad euro 4.558.045,43.

In particolare, l'intero importo rilevato è ascrivibile agli "Accantonamenti per rischi" (cfr. Tabella n. 4), mentre la voce B) 17 del Conto Economico "Altri accantonamenti" non è valorizzata.

Nell'esercizio 2019, all'opposto, la medesima voce era valorizzata per euro 5.292,68 ed era interamente costituita dalla quota di accantonamento, di competenza dell'esercizio, del TFR del personale assunto con il contratto di giornalista. Per la contabilizzazione di detto trattamento, nel corso dell'anno 2020, è stata iscritta tra le poste del passivo dello Stato patrimoniale, la voce *Trattamento di fine rapporto*, oggetto di approfondimento in tale sede da parte di questa Sezione, con gli esiti che si sono più sopra riportati.

Il consistente aumento rilevato negli accantonamenti per rischi è conseguenza dell'istituzione di un nuovo fondo, non presente negli esercizi precedenti, reso necessario dalle garanzie richieste dal Comitato Olimpico Internazionale, la cui quantificazione è stata definita con L.R. 44/2019, all'art. 3, ed attiene alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (ocog).

⁵⁶⁴ Cfr. pag. 1160 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

⁵⁶⁵ Voce B) 11 del Conto Economico.

⁵⁶⁶ Voce B) 13 del Conto Economico.

⁵⁶⁷ Si rinvia, per un'analisi dettagliata, alla parte della relazione dedicata a tale materia.

⁵⁶⁸ Rispettivamente, voci B) 16 e B) 17 del Conto Economico.

Tabella 4
Accantonamenti per rischi al Risultato di
Amministrazione 2020 - Voce B) 16 Conto Economico

TIPOLOGIA ACCANTONAMENTO	IMPORTO
ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI (CORRENTE E CAPITALE)	2.273.411,91
ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI PER COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI POTENZIALI CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE IN AREA NEGATIVA DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE	474.150,00
ACCANTONAMENTO FONDO PER COPERTURA CONGUAGLI EFFETTUATI DALLO STATO PER RECUPERO GETTITI DELLE MANOVRE FISCALI EROGATI IN ECCEDENZIA RISPETTO AI CONSUNTIVI (ART. 77 QUATER, D. L. 25/06/2008, N. 112)	1.503.149,97
ACCANTONAMENTO PER CONCORSO DELLA REGIONE DEL VENETO ALLA COPERTURA DELL'EVENTUALE DEFICIT DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 (OCOG) - ALTRE SPESE CORRENTI (ART. 3, L.R. 25/11/2019, N.44)	14.210.261,56
TOTALE VOCE B 16 CONTO ECONOMICO	18.460.973,44

Fonte: Rendiconto generale 2020 della Regione del Veneto

Quanto ai Proventi e oneri finanziari, il loro differenziale è negativo (euro -58.009.154,17), ma va riscontrato un lieve miglioramento rispetto al 2019 (+2,49%), seppure l'incidenza negativa sul risultato d'esercizio si attesti nella percentuale del 26,97% (nel periodo precedente era del 23,17%).

Il totale dei proventi finanziari ammonta ad euro 744.997,39, ed è costituito principalmente da:

- interessi attivi per revoche di contributi e iscrizioni a ruolo per circa 392 mila euro;
- interessi su conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale per circa 68 mila euro;
- interessi derivanti dalla gestione dei fondi da parte di Veneto Sviluppo s.p.a. per circa 284 mila euro.

Tra i proventi finanziari, non risultano inseriti i proventi da partecipazioni, in quanto i dividendi ottenuti dalla Regione nel 2020 sono stati considerati ed allocati ai fini della valorizzazione della singola società partecipata (metodo del patrimonio netto), senza transitare per il conto economico.

Nelle "Rettifiche di valore di attività finanziarie" sono confluiti gli importi derivanti dall'adeguamento del valore delle partecipazioni, valutate con il metodo del patrimonio netto, e dalla valutazione dei fondi amministrati da Veneto Sviluppo Spa; il totale della voce- positivo - vede un decremento, di euro -53.083.542,81 rispetto al 2019, pari a -56,28%.⁵⁶⁹

⁵⁶⁹ Per un approfondimento, si rinvia alla specifica trattazione della materia in sede di analisi dello Stato Patrimoniale.

Nella Nota integrativa la Regione precisa che tale variazione negativa è *“dovuta principalmente alla diminuzione del valore delle partecipazioni di Cav spa per circa 12 milioni di euro e di Veneto Lavoro per circa 50 milioni di euro e dall’aumento di 7,5 milioni di AVISP”*.⁵⁷⁰

In questa sede occorre evidenziare che nelle Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie appaiono incluse le rivalutazioni e le svalutazioni, relative ai fondi amministrati dalla società Veneto Sviluppo s.p.a.,⁵⁷¹ le quali contribuiscono al totale finale per un importo di - 2 milioni di euro.

Per ulteriori evidenze si rinvia alle considerazioni sullo Stato Patrimoniale, relative alle immobilizzazioni finanziarie, che evidenziano in formato tabulare le singole variazioni riferite alle singole società.

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di euro 72.313.805,85, con un incremento, rispetto al 2019, di euro 79.324.007,11, pari al +91,88%.

Il volume dei proventi straordinari ammonta ad euro 104.216.776,27, con una diminuzione di 28,7 milioni rispetto all’esercizio 2019, ove la voce si attestava in euro 132.954.854. Tra il 2018 e il 2019 il volume dei proventi era risultato più che dimezzato (nel 2018 ammontavano ad euro 270.170.541,05).

La componente di maggiore rilievo dei proventi straordinari è data dalle *“Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”* (pari ad euro 78.834.210,65); le sopravvenienze attive sono da ascrivere principalmente, secondo quanto esposto nella Nota integrativa, ad esiti di ricognizioni patrimoniali (per euro 11.842.767,05), mentre le insussistenze del passivo, per l’importo di euro 66.708.713,58, derivano da:

- economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui (per circa 41 milioni di euro);
- movimentazione dei debiti radiati;
- diminuzione di fondi di accantonamento per circa 23 milioni, dei quali 13 milioni circa afferiscono al fondo svalutazione dei crediti tributari.

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 58.754.151,56 e sono composti dagli oneri conseguenti ad anticipazioni di liquidità,⁵⁷² per circa 30 milioni di euro e, per la rimanente

⁵⁷⁰ Cfr. Nota integrativa pag. 1163 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2020.

⁵⁷¹ Idem.

⁵⁷² Ai sensi del D.L. n. 35/2013.

parte, in larga misura, dagli interessi passivi sull'indebitamento complessivo della Regione Veneto.

Gli Oneri Straordinari, il cui totale ammonta ad euro 31.902.970,42⁵⁷³ sono costituiti per la maggior parte dalle cd. "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" determinate prevalentemente dalle minori entrate registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.⁵⁷⁴

10.4 Considerazioni conclusive

All'esito dell'esame, va ricordato che la contabilità economico-patrimoniale, negli intenti del Legislatore, è strumento che, attraverso un raggruppamento integrato con la contabilità finanziaria, si presenta utile per accrescere la platea di informazioni del sistema contabile pubblico.

Secondo l'Allegato n. 4/3 al D.lgs. 118/2011 la Contabilità economico -patrimoniale ha uno scopo principalmente informativo-comparativo, in cui l'allibramento contabile dei fatti di gestione appare servente a correlare il risultato economico con la manifestazione finanziaria, mediante l'utilizzo di principi di integrazione e di criteri di valutazione.

Ciononostante, l'integrazione tra i due sistemi (finanziario ed economico) non appare ad oggi completa, non esistendo una correlazione univoca tra le fasi dell'entrata e della spesa e il momento in cui si manifestano i ricavi e i costi dell'esercizio (come espressamente evidenziato dall'allegato citato, punto 3).

Peraltro, sia una corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria (indispensabile per la rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio), sia l'adozione del piano dei conti integrato (costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali), favoriscono l'auspicata integrazione anche se, nell'attuale sistema ordinamentale, il sistema economico patrimoniale parrebbe derivare da quello finanziario, in quanto il singolo dato, sia esso positivo o negativo, viene trasposto dalla contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale mediante correlazioni predefinite.

Ciò comporta, per un verso, maggiori difficoltà per gli operatori, e una capacità informativa inferiore rispetto alla platea dei dati a disposizione. Può quindi affermarsi, in linea con la

⁵⁷³ In diminuzione sul 2019 in cui erano euro 139.965.055,73.

⁵⁷⁴ Cfr. pag. 1166 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2020.

relazione di parifica per l'esercizio 2019, che *allo stato attuale sono dunque queste le principali criticità che si ritiene emergano dal modello costruito e necessariamente adottato in ambito regionale*. Venendo ai profili scaturenti dall'esame delle scritture contabili, va in primo luogo dato atto alla Regione Veneto della laboriosa e importante attività svolta per il progetto di adeguamento e aggiornamento dei sistemi applicativi con la finalità, tra l'altro, di favorire le scritture di rettifica e di assestamento, attraverso il dialogo informatico tra i vari moduli di bilancio e la gestione degli inventari e del patrimonio (applicativo contabile "NUSICO"; programma di Business Intelligence per la reportistica "BIRV-BIBICO" e nuovo applicativo SPIDI). L'operazione, portata a conclusione nell'esercizio 2020, era stata più volte sollecitata da questa Sezione al fine di risolvere le criticità, evidenziate soprattutto nel giudizio di parifica del rendiconto 2017 e del rendiconto 2018, che avevano avuto ad oggetto la diffusa carenza informativa e la conseguente ridotta trasparenza.

Dall'adozione degli indicati programmi è derivata una maggiore capacità informativa in termini di rappresentazioni economico-patrimoniali.

Sul punto, la Sezione auspica che la Regione porti a compimento anche le preannunciate nuove funzionalità dell'applicativo SPIDI, idonee *a raccogliere ulteriori dati ed informazioni riconducibili ai cespiti, in modo da disporre di una chiave di lettura degli asset non solo in una prospettiva di medio-lungo termine legata al ciclo di vita degli stessi, ma anche in una logica di breve termine*.

Per ciò che attiene lo Stato patrimoniale, va rilevato per l'esercizio 2020 un incremento della voce immobilizzazioni, che si attesta in euro 5.055.203.353,51 (nel 2019 era risultato pari a euro 4.923.409.514,40).

Le immobilizzazioni immateriali presentano un valore complessivo pari a euro 198.810.281,35, con un aumento del 18,91% rispetto al 2019.

Le immobilizzazioni materiali, nel loro complesso, hanno registrato un incremento del 9,41%, passando da euro 2.155.502.567,55 nel 2019 ad euro 2.358.441.480,63 nel 2020. Le principali variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, vanno ricondotte in particolare ai beni appartenenti alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale: - "Beni demaniali", che vedono nel loro complesso un incremento del 16,56%, a cui contribuiscono maggiormente le variazioni in aumento della voce "Fabbricati (A B II 1.2)" (+ 18.293,36%), ma anche quelle della voce "Infrastrutture (A B II 1.3) (+13,00%); "Macchine per ufficio ed

hardware (A B III 2 2.6)" (+ 114,76%); "Infrastrutture (A B III 2.8)" (+ 246,60%); - "Immobilizzazioni in corso ed acconti (A B III 3)" (+ 16,22%).

Anche per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha fornito, nella Nota integrativa, il dettaglio delle variazioni intercorse durante l'esercizio, dando evidenza anche delle rettifiche apportate in sede di apertura dello Stato patrimoniale.

Queste ultime sono molteplici e hanno interessato diversi Piani di conto confluiti nelle varie voci di raccordo delle immobilizzazioni in argomento. In particolare, alcune rettifiche di apertura, conseguenti alla rivisitazione delle scritture a partire dal 2016 e - nel caso particolare - in applicazione del principio contabile OIC 29/2017 punto n. 48, hanno riguardato, per la parte regionale di cofinanziamento, l'infrastruttura "Banda Ultra Larga", che, a conclusione dei lavori, dovrebbe essere acquisita al patrimonio regionale nella percentuale del 90%, e le cui liquidazioni erano state originariamente allibrate come "contributi agli investimenti", per un importo di euro 6.202.841,48.

Sono, comunque, le rettifiche apportate alle immobilizzazioni in corso ad avere maggiore impatto sul valore complessivo delle immobilizzazioni materiali all'1/1/2020.

Infatti, il passaggio dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019 allo Stato patrimoniale iniziale all'1/1/2020, evidenzia un incremento complessivo di valore sul totale delle immobilizzazioni materiali, comprensivo anche delle rettifiche relative alle immobilizzazioni in corso (euro 136.863.675,61), pari ad euro 146.855.908,03, rispettivamente: - euro 10.086.435,04 per i beni demaniali; - euro -94.202,62 per le altre immobilizzazioni materiali.

Dalle Note illustrative ai report inventariali si evince che le variazioni intervenute, relative al complesso delle immobilizzazioni, sono riconducibili ad interventi di svariata natura, e alcune delle rettifiche effettuate, sia nel caso delle immobilizzazioni materiali che di quelle immateriali, sono il risultato dell'opera, già intrapresa nei due esercizi precedenti e in particolare nel 2019, di allineamento degli inventari con le correlate poste iscritte a bilancio, grazie al completamento dei sistemi operativi di cui si è detto.

Per i beni demaniali, le rettifiche di apertura hanno riguardato la sola voce di raccordo B II 1 1.3 "Infrastrutture", con un incremento di euro 10.086.435,04.

Le rettifiche registrate all'1/1/2020 fanno riferimento agli espropri relativi alla Superstrada Pedemontana Veneta, oggetto di una ricognizione avente ad oggetto sia le aree espropriate,

sia l'ammontare delle indennità complessivamente erogate per gli espropri, ai fini di una corretta valorizzazione dei cespiti.

Tale operazione ha comportato la rettifica del "valore iniziale" e del fondo di ammortamento di alcuni immobili iscritti nella categoria inventariale del "demanio regionale: demanio ferrovie e strade", nonché del valore residuo, incidendo anche sulle "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali". Un'ulteriore variazione, in corso d'esercizio, è derivata dall'inventariazione di cinque caselli di esazione e del centro direzionale di raccordo, sempre nell'ambito della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, per un valore complessivo di euro 14.077.696,39, oggetto di specifica richiesta istruttoria alla quale la Regione ha fornito esauriente risposta con nota del 17 giugno 2021, in precedenza riportata.

Questa Sezione prende atto degli elementi forniti, e della situazione inventariale per certi versi non definitiva, reputando esauriente la risposta.

Richiama, peraltro l'attenzione della Regione, in relazione alla costruzione e gestione dell'opera, sugli esiti del **"Controllo-referto sullo stato di avanzamento e di esecuzione dei lavori per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta"**, esitato nella deliberazione n. 182/2020/GEST/Regione Veneto Referto Pedemontana, ove sono stati formulati moniti e raccomandazioni con particolare riferimento alla *<verifica sull'attuale attendibilità delle stime di traffico allegate al TAC, anche al fine di adeguare i dati previsionali all'avveramento di situazioni di fatto, che presentano -allo stato degli atti- un significativo margine d'incertezza incidente sul valore dell'investimento e sull'idoneità dell'opera a generare i corrispondenti flussi di cassa, con estensione delle attività di verifica al monitoraggio delle situazioni "in itinere">* (cfr. par. 9.7 citato Referto).

Contribuiscono al valore finale delle immobilizzazioni, anche le immobilizzazioni finanziarie, che ammontano complessivamente ad euro 2.497.951.591,53, in diminuzione rispetto al 2019, ove si attestavano in euro 2.600.706.147,54.

Di esse, le partecipazioni registrano complessivamente un decremento rispetto al 2019 pari, in termini assoluti, ad euro 10.641.490,14 (- 0,53%), che vede coinvolte sia le "partecipazioni controllate" che le "partecipazioni in altri soggetti."

Infatti, l'insieme delle imprese controllate subisce una diminuzione, rispetto al 2019, pari, in termini assoluti, ad euro 866.495,06 (- 0,06%), come anche le partecipazioni in altri soggetti vedono una diminuzione, in termini assoluti, di euro 11.099.746,43 (- 2,17%), mentre le imprese partecipate vedono un incremento di euro 1.324.751,00 (+ 1,54%).

Tali variazioni, tuttavia, appaiono minime e rinviano a un quadro che parrebbe abbastanza stabile e ormai definito, dopo le oscillazioni degli anni precedenti, dovute anche all'applicazione delle previsioni contenute nel DM 18 maggio 2017 e nel DM 29 agosto 2018.

I Crediti verso altre amministrazioni pubbliche derivano da Fondi di rotazione autorizzati da leggi regionali e da altre tipologie di prestiti, a favore soprattutto di enti locali (per un totale di euro 36.388.287,19) e di enti operanti nell'ambito socio-sanitario (per un totale di euro 1.182.948,90, in rilevante aumento rispetto al 2019), che trova radice nell'emergenza sanitaria che ha interessato l'intero Paese nello scorso anno.

I crediti verso imprese controllate corrispondono, invece, ai fondi amministrati dalla controllata "*Veneto Sviluppo spa*" al 31/12/2020, il cui totale coincide con quanto contabilizzato nello stato patrimoniale, al punto IV 2.b (euro 396.146.821,11). Essi si riducono del 21,13%, con un decremento, in termini assoluti, di euro 106.143.517,71, ascrivibile alla restituzione di risorse assegnate a titolo di fondi di rotazione (L.R. 44/2019) e alla loro parziale riassegnazione alla Società stessa, per la creazione di due nuovi fondi destinati al sostegno del sistema economico, sempre in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (L.R. 21/2020).

Il valore complessivo, al 31/12/2020, dei crediti appostati alla voce dell'attivo circolante si riduce del 3,93%, rispetto al corrispondente valore al 31/12/2019. Si registra, in particolare, una riduzione - di circa 62 milioni di euro - dei crediti di natura tributaria, la cui principale componente è determinata dai crediti destinati al finanziamento della sanità. Si incrementano, invece, complessivamente, i crediti da trasferimenti e contributi di circa il 5,63%, attestandosi su un totale di euro 1.679.667.189,61 contro il valore del 2019, pari ad euro 1.590.213.231,8.

Per quanto riguarda la voce "disponibilità liquide", delle cui componenti si è avuto riscontro nel Piano dei conti patrimoniale, si rinvia alle analisi relative al conto del Tesoriere.

L'ultima posta iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale è relativa ai ratei e risconti. I risconti attivi registrano nel 2020, in rapporto al 2019, rispettivamente un incremento del 356% e una riduzione del 5,81%. I ratei attivi (euro 20.000,53) riguardano il saldo a credito del premio Inail 2020, mentre i risconti attivi fanno riferimento a premi assicurativi e alla locazione di beni per un totale complessivo di euro 740.854,95.

Venendo all'esame delle poste del passivo, il patrimonio netto globalmente considerato si attesta in euro 2.289.805.757,71, con una diminuzione in termini assoluti, rispetto al 2019 (in cui era pari a euro 2.566.201.834,85), di euro 276.396.077,14.

Per ciò che attiene alle singole voci va rilevato che nel "fondo di dotazione" sono confluiti, nel corso dell'anno: il valore dei cespiti, oggetto di tardiva classificazione nell'inventario, non aventi caratteristiche di "demanio", "patrimonio indisponibile" e "bene culturale"; la valutazione della partecipata Parco della Lessinia, inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica con D.G.R. 95/2021 (per un valore di euro 1.184.130,97), e l'accresciuto patrimonio mobiliare (per un totale di euro 65.667,26). Peraltro, ha considerevolmente inciso, sul fondo di dotazione l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati precedentemente al 2016, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Anche le riserve risultano in diminuzione, complessivamente del 3,29% rispetto al 2019, principalmente a seguito del decremento della riserva non vincolata, su cui ha maggiormente influito, anche in tal caso, l'utilizzo per l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati dal 2016 in poi, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (per un importo di euro 290.229.254,36).

Il Risultato d'esercizio che vede un decremento del 16,23% rispetto al 2019, come una diminuzione sul triennio, pari a 12,38% (2020 su 2018), ha un'incidenza, sul Patrimonio Netto, pari al 9,39% (10,00% nel 2019, e 10,88% nel 2017).

Per quanto riguarda i "fondi per rischi ed oneri" si è osservato un decremento, rispetto al 2019, pari all'1,76%, a causa in parte di minori accantonamenti e in parte dell'utilizzo degli accantonamenti dell'esercizio precedente, come risulta dal dettaglio che la Regione fornisce nella Nota integrativa

Per quanto riguarda la esposizione debitoria rappresentata nello Stato Patrimoniale, va rilevata un'ulteriore riduzione, pari al 6,75%, dell'ammontare complessivo, passato da euro 7.173.991.722,64, nel 2019, ad euro 6.689.431.698,49 nel 2020 (cfr. Tabella n. 10).

La Regione ha quantificato il valore finale dei debiti, secondo quanto esposto nella nota integrativa, integrando ai residui passivi: il debito complessivo di finanziamento (comprensivo del prestito obbligazionario, del debito da anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 e del debito per leasing finanziario), pari ad euro 2.658.268.338,69; il debito Iva, gli acconti del passivo su dismissione del patrimonio e i debiti radiati (corrispondenti al fondo

accantonato al risultato di amministrazione), i quali ultimi, al netto dei residui passivi in c/sanità, pari a euro 18.559,02, ammontano ad euro 28.951.962,46.

Nel complesso i debiti vedono, nel triennio 2018-2020, una riduzione progressiva (-18,53% nel 2020 rispetto al 2018), che sembra confermarsi maggiormente proprio nel 2019 (-12,63% nel 2019 rispetto al 2018),

Anche i debiti di finanziamento, che comprendono anche il debito per leasing finanziario per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni di Venezia, vedono un consistente decremento nel triennio, riducendosi nel 2020, rispetto al 2018, del 22,31% e confermando il trend anche rispetto al 2019, con una diminuzione del 3,96%, così come subiscono un decremento pari al 16,67%, rispetto all'anno 2019, i debiti per trasferimenti e contributi.

Al riguardo, la Regione evidenzia come esso derivi dall'elevata consistenza di pagamenti effettuati nel 2020 (superiori a quelli del 2019 per circa 200 milioni di euro).

L'ultima posta del passivo dello stato patrimoniale riguarda i ratei, i risconti e i contributi agli investimenti. Il valore complessivo contabilizzato nello stato patrimoniale 2020, pari a euro 926.104.493,54, risulta notevolmente incrementato rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2019, pari ad euro 256.021.583,57. L'incremento è determinato principalmente dall'inserimento nello Stato Patrimoniale 2020 dei risconti passivi, per un ammontare complessivo di euro 903.298.400,06, per i quali la Regione fornisce il dettaglio per singola tipologia nella Nota integrativa.

Più in particolare, la posta "ratei passivi" ammonta complessivamente ad euro 22.806.093,48 (al riguardo è stata effettuata una verifica, limitatamente alla voce riconducibile al salario accessorio e premiante del personale regionale da erogare nel 2020, il cui importo corrisponde ad euro 7.142.101,25, dato esposto dalla Regione nella Nota integrativa che trova conferma nel Piano dei conti patrimoniale e, come si è potuto accertare all'esito dell'attività istruttoria, corrisponde alle scritture della contabilità finanziaria).

Per quel che riguarda i ratei passivi, in linea con le scritture adottate nel 2019, va evidenziato il rateo passivo inerente agli interessi passivi sull'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013, aventi rate annuali scadenti a maggio e a giugno, pari ad euro 15.663.992,23.

Per quel che attiene, invece, i Risconti passivi, in particolare riferiti ai Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche, si segnala un incremento, pari all' 807,42% (in termini assoluti, euro 661.640.797,22), a seguito anche dell'iscrizione del risconto su contributo erogato negli anni precedenti della citata Quota Finanziamento Statale per la

Pedemontana (euro 627.475.220,98), come in precedenza illustrato in relazione alle variazioni del Patrimonio Netto e come da dettaglio fornito dalla Regione.

Analogamente, si segnala, per quel che attiene agli "Altri risconti passivi", un incremento del 4,22% (in termini assoluti, euro 5.071.904,72), a cui ha contribuito l'iscrizione della Quota contributo anni 2016-2019 per la Banda Ultra Larga, in corso di costruzione, per un importo di euro 6.202.841,48.

Venendo all'analisi del conto economico, va rilevato che, analogamente al bilancio 2019 - anche per il 2020 la Regione chiude l'esercizio con un risultato economico di segno positivo (euro 215.066.534,94), in diminuzione, però, rispetto a quello dell'anno precedente (euro 256.743.093,08), registrando un decremento, in percentuale, del -16,23% e, in termini assoluti, di euro -41.676.558,14.

Per il 2020 i componenti positivi, come già accaduto nel 2019, sono costituiti in maggioranza, l'87,24%, dalle c.d. *entrate proprie* della Regione, le quali hanno visto, nel triennio 2018-2020, un incremento del +2,95%. Tra queste, i proventi da tributi, sebbene in diminuzione rispetto all'esercizio 2019, manifestano il peso maggiore (attestandosi nella percentuale dell'83,28%). Risultano comunque in aumento, rispetto al 2019 (+4,44%), anche i "Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici".

Anche i componenti negativi della gestione risultano aumentati, nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, del 5,82% (in valore assoluto, euro 671.548.710,12). La voce più consistente (95,18%) è rappresentata dai "Trasferimenti e contributi", che ha subito un incremento, rispetto al 2019, nella misura dell'8,29% e, rispetto al 2018, dell'8,43%.

Trattasi, per la maggior parte, di risorse destinate alle aziende sanitarie locali per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché al settore degli enti locali, la cui variazione in aumento appare collegabile alle misure adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.

I costi connessi alla "Prestazioni di servizi" presentano una flessione, se rapportati all'esercizio precedente, del 31,17%. All'interno della voce, che vede la diminuzione di costi dovuta alla riclassificazione delle risorse assegnate a Infrastrutture Venete s.r.l. da "prestazioni di servizi" a "trasferimenti correnti", risultano in aumento i costi derivanti dalla mobilità sanitaria passiva.

I costi per "Utilizzo beni di terzi" hanno, a loro volta, subito un aumento, nella misura del 4,79%, mentre i costi per il "Personale" registrano un decremento del 5,87% rispetto all'esercizio 2019 dovuto, in larga parte, a riduzione della dotazione di personale e a minori costi per indennità varie, per rimborsi spese e buoni pasto.

I Proventi e oneri finanziari, il cui differenziale è negativo (euro -58.009.154,17) si presentano in lieve miglioramento rispetto al 2019 (+2,49%). Peraltro, aumenta l'incidenza negativa sul risultato d'esercizio, attestata nel 26,97% (nel periodo precedente era del 23,17%).

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo, con un incremento, rispetto al 2019, del 91,88%.

La componente di maggiore rilievo dei proventi straordinari è data dalle "Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo", ricondotte dalla Regione ad esiti di ricognizioni patrimoniali, a economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui (per circa 41 milioni di euro), a movimentazione dei debiti radiati, a diminuzione di fondi di accantonamento.

Gli Oneri Straordinari sono costituiti per la maggior parte dalle cd. "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo", determinate prevalentemente dalle minori entrate registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Gli oneri finanziari comprendono gli oneri per le anticipazioni di liquidità, ai sensi del D.L. 35/2013, e gli interessi passivi derivanti principalmente dall'indebitamento. La voce presenta una diminuzione (pari a euro 1.846.895,23 in termini assoluti), conseguente al naturale andamento decrescente delle quote interessi contenute nelle rate di rimborso dei prestiti.

Nonostante il risultato finale positivo dell'esercizio, che rappresenta una delle componenti del patrimonio netto, quest'ultimo ha subito una considerevole diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Esso risulta, infatti pari a euro 2.289.805.757,71, contro euro 2.566.201.834,85, rilevato per il 2019

Ha subito un peggioramento, come si è visto, anche il fondo di dotazione (detto fondo, abbastanza stabile nel biennio 2018 - 2019, ha subito un decremento pari al 40,93%, rispetto al 2019 e al 40,88% sul triennio, raffrontato al 2018), sul quale ha avuto un notevole impatto l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati precedentemente al 2016, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Anche le riserve risultano in diminuzione, complessivamente, del 3,29% rispetto al 2019, principalmente a seguito del decremento della riserva non vincolata, su cui ha maggiormente influito l'utilizzo per l'iscrizione del risconto passivo per contributi statali, accertati dal 2016 in poi, finalizzati alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (per un importo di euro 290.229.254,36).

Le riserve indisponibili, per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, invece, aumentano dell' 8,11% rispetto al 2019, con una variazione positiva complessiva di euro 96.367.741,45, di cui euro 54.406,60 per l'intervenuta ricognizione del materiale bibliografico ed euro 26.484.501,17 a seguito delle acquisizioni avvenute nel 2020 e per l'ulteriore ricognizione dei cespiti, nonché per effetto dell'incremento di valore dovuto alla manutenzione straordinaria su beni indisponibili per un importo di euro 22.492.626,31.

Si deve, tuttavia, segnalare che tali Riserve hanno subito una rettifica nel passaggio dallo Stato patrimoniale 2019 a quello 2020.

I sopra richiamati dati di sintesi dello Stato patrimoniale e Conto economico evidenziano una realtà complessa ed articolata la cui gestione e rappresentazione appare più chiara e precisa a seguito della "messa a regime" dei sistemi informatici adottati dalla Regione.

Permane, in tutta la sua centralità, l'esigenza amministrativa e gestionale di una sistematica rilevazione delle caratteristiche e della consistenza delle varie componenti patrimoniali, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo sostanziale.

Difatti, la consapevolezza della consistenza e delle dinamiche patrimoniali offre un corredo di informazioni sulle risorse proprie dell'ente, indubbiamente d'ausilio agli organi decisori dell'Amministrazione, consentendo un uso più efficiente ed una migliore valorizzazione delle risorse possedute.

Peraltro, va ricordato, all'esito della compiuta disamina che la *Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli*, ha di recente formato oggetto di esame di questa Sezione, nel seno dei controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del D.L. 174/2012, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (Deliberazione n. 132/2021/FRG/Regione Veneto del 25 maggio 2021).

Al riguardo deve richiamarsi l'attenzione della Regione sulla circostanza che, ancorché l'esercizio 2020 sia stato chiuso con un risultato economico di segno positivo, questo si

presenti in diminuzione rispetto all'anno precedente; analogamente sia il Patrimonio netto che il Fondo di dotazione hanno subito una flessione negativa; infine, sul risultato di bilancio ha inciso in proporzione più elevata (nella percentuale del 26,97%, mentre nel 2019 era stata del 23,17%) il differenziale tra Proventi e oneri finanziari, nonostante il miglioramento del risultato in termini assoluti rispetto al 2019 (+2,49%).

Analogamente le riserve da risultato economico di esercizi precedenti, che compongono il patrimonio netto, hanno subito una diminuzione passando da euro 634.984.680,03 rilevati nell'esercizio 2019, ad euro 410.289.721,37 contabilizzati nel 2020, con un decremento pari al 35,39% sul 2019 e un decremento complessivo, sul 2018, pari al 14,50%.

Tali aspetti, pur in un contesto contabilmente "sano" e tenuto altresì conto della circostanza che la gestione finanziaria dell'anno 2020 è stata fortemente incisa dalla emergenza pandemica, inducono la Sezione a sollecitare la Regione affinché siano adottati gli opportuni correttivi per evitare un ulteriore peggioramento dei dati considerati, essendo indispensabile, viepiù in ragione delle opere intraprese, e dei notevoli impegni che si verranno ad assumere (ci si riferisce, in particolare, all'organizzazione dei giochi olimpici 2026) il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento della situazione economico finanziaria dell'Ente, ad oggi positiva.

